# GIORNALE MILITARE

## 1902

## PARTE PRIMA

VOGHERA ENRICO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

Roma, 1902

# GIORNALE MILITARE

ANNO 1902

**PARTE PRIMA**

## INDICE GENERALE CRONOLOGICO


| DATA | OGGETTO | Numero dell'Atto | Pagina |
|---|---|---|---|
| 17 dic. 1899 | ONORIFICENZE. — R. Decreto n. 187 col quale si approva il testo coordinato dei Regi Decreti sulle ricompense per atti di coraggio e filantropia compiuti in mare . . . . | | |
| 5 mag. 1901 | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. Decreto n. 507, col quale vengono stabiliti i modelli per dimostrare alla Corte dei conti le variazioni avvenute nelle consistenze dei magazzini dipendenti dal Ministero della guerra sottoposti al riscontro istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256 e dal regolameto approvato con R. Decreto 23 dicembre 1897, n. 532 . . . . . | 178<br>5 | 569<br>3 |
| 8 nov. 1901 | MILITARI DI TRUPPA. — R. Decreto n. 539, che apporta modificazioni al regolamento per la concessione degli impieghi nelle ferrovie ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina . . . . . | 10 | 59 |
| 14 » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto n. 540, che apporta modificazioni al regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli ufficiali di scrittura delle amministrazioni della guerra e della marina . . . . . | 11 | 64 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | nov. 1901 | Avanzamento. — R. Decreto n. 558, relativo agli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei capitani e dei tenenti medici, e dei tenenti commissari, contabili e veterinari . . . . . | 11 | 68 |
| 1 | dic. 1901 | Disposizioni varie. — Regio Decreto numero CCCLXXXIX, che costituisce in ente morale la fondazione « Cella » e ne approva lo statuto organico . . . . . | 18 | 123 |
| 12 | » | Servizio del genio. — R. Decreto n. 574, che approva il regolamento per le alienazioni degli immobili demaniali . . . . | 59 | 205 |
| 19 | » | Reclutamento. — R. Decreto n. 546, che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1902 . . | 6 | 8 |
| 19 | » | Amministrazione e contabilità. — Legge n. 511, relativa al conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'amministrazione militare . . . . . | 289 | 875 |
| 22 | » | Amministrazione e contabilità. — Istruzioni per l'amministrazione degli stabilimenti militari di pena. . . . . | 19 | 125 |
| 29 | » | Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Militari di truppa. — R. Decreto n. 560, che istituisce una commissione con l'incarico di rivedere gli elenchi A e B annessi al regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli ufficiali di scrittura delle amministrazioni della guerra e della marina . . . . . | 12 | 65 |
| 8 | gen. 1902 | Armi, munizioni e relative. — Varianti all'*Atto* 111 della *Raccolta* . . . . . | 1 | 1 |
| 9 | » | Disposizioni varie. — Pubblicazione della 4ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, coll'indice dell'annata 1901 . | 2 | 2 |
| 9 | » | Cavalli. — Aggiunta all'*Atto* 176 del 1901. (Cavalli di servizio per gli ufficiali) . . . | 3 | 2 |
| 9 | » | Stato degli ufficiali. — R. Decreto per la sostituzione di due membri della commissione per lo studio di una nuova legge sullo stato degli ufficiali . . . . . | 13 | 67 |
| 10 | » | Amministrazione e contabilità. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto . . . . . | 1 | 2 |
| 15 | » | Colonia Eritrea. — Istruzioni relative alle Regie truppe d'Africa . . . . . | 7 | 8 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 gen. 1902 | STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ. — Indennità di tramutamento agli impiegati collocati a riposo . . . . . | 8 | 55 |
| 17 » | SERVIZIO SANITARIO. — Pubblicazione dello specchio di caricamento del deposito avanzato di materiale sanitario (specchio n. 19). | 9 | 57 |
| 18 » | AVANZAMENTO. — Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani e dei tenenti medici e veterinari, e dei tenenti commissari e contabili: ed esami speciali di idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani e tenenti medici, e dei tenenti commissari, contabili e veterinari. . . . . | 15 | 70 |
| 19 » | ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che modifica le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, n. 1, 58, 72 . . . . . | 16 | 118 |
| 20 » | TIRO A SEGNO NAZIONALE. — R. Decreto n. 27, per sostituzione del presidente della commissione centrale del tiro a segno nazionale. | 40 | 181 |
| 23 » | DISPOSIZIONI VARIE — Contributi a favore della società di previdenza fra gli ufficiali dell'esercito e della marina . . . . . | 17 | 122 |
| 26 » | TRUPPE NELL'ESTREMO ORIENTE. — R. Decreto che concede un compenso giornaliero a titolo di supplemento mensa agli ufficiali in Cina . . . . . | 47 | 193 |
| 28 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Applicati di stato maggiore . . . . . | 20 | 135 |
| 28 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi . . | 21 | 136 |
| 28 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Sciabole e spade per le sale da scherma . . . . | 22 | 137 |
| 29 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio dei materiali di casermaggio in distribuzione ai corpi . . . . . | 23 | 141 |
| 29 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione . . | 24 | 141 |
| 29 » | EQUIPAGGIAMENTO. — Pantaloni di panno d'artiglieria da campagna e da treno d'artiglieria e pantaloni di panno da treno del genio . . . . . | 25 | 142 |
| 31 » | TRASPORTI. — Apertura dell'esercizio della linea Salerno-Mercato S. Severino; del tronco S. Felice sul Panaro Poggio Rusco, e della fermata Scala sulla linea Messina- | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Patti-Cerda. — Ammissione della stazione di Bolgheri al servizio viaggiatori, bagagli e merci. — Riduzione di servizio nella stazione di Cineto Romano . . . . . | 26 | 142 |
| 1 | feb. 1902 | Amministrazione e contabilità. — Distribuzione e ritiro delle coperte da campo alle reclute . . . . . | 27 | 147 |
| 1 | » | Circoscrizione territoriale militare. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio . . . . . | 28 | 149 |
| 6 | » | Reclutamento. — Disposizioni abrogate in seguito alla nuova istruzione complementare . . . . . | 29 | 149 |
| 6 | » | Istruzioni ed esercitazioni militari. — Varianti a taluni regolamenti ed all'*Atto* 244 della *Raccolta*, relative alla nomina ed al servizio dei tamburini . . . . . | 30 | 149 |
| 7 | » | Equipaggiamento. — Modificazione al pantalone di panno da cavalleria (modello Ardito). . . . . | 31 | 150 |
| 7 | » | Equipaggiamento. — Adozione di pantaloni corti, di gambali, stivalini e speroni (modello Ardito) per l'artiglieria a cavallo. . | 32 | 151 |
| 7 | » | Servizio sanitario. — Varianti allo specchio n. 15: Tabella del caricamento regolamentare dell'ospedaletto da campo da 50 letti, mod. 1897 . . . . . | 33 | 152 |
| 10 | » | Trasporti. — Facilitazioni pei trasporti militari sulle ferrovie della Società anonima Nord-Milano, nonchè sulle linee tramviarie Cuneo-Borgo San Dalmazzo e Mondovì-Santuario-San Michele. . . . . | 34 | 155 |
| 10 | » | Avanzamento. — Temi degli esami che a senso del § 73 del regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896 sull'avanzamento nel R. esercito debbono sostenere i sottotenenti medici di complemento aspiranti alla nomina a sottotenenti medici in servizio attivo permanente . . | 35 | 158 |
| 11 | » | Trasporti. — Aggiunta al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda . . | 36 | 176 |
| 13 | » | Istruzioni ed esercitazioni militari. — Aggiunte e varianti a regolamenti ed istruzioni d'artiglieria . . . . . | 37 | 177 |
| 13 | » | Istruzioni ed esercitazioni militari. — Istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio . . | 38 | 177 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 feb. 1902 | ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Armi, munizioni e bufetterie delle dotazioni dei corpi conservate nelle sale d'armi e magazzini di artiglieria . . . . . | 39 | 178 |
| 22 » | CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Provvista dei bolli d'ufficio. | 41 | 182 |
| 22 » | SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserma demaniale a Roma (Tor di Quinto). . . . . | 42 | 183 |
| 22 » | TRASPORTI. — Facilitazioni pei trasporti sulle guidovie a vapore Mantova-Asola e Mantova-Viadana . . . . . | 43 | 183 |
| 23 » | CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. Decreto n. 50 che modifica la circoscrizione territoriale pel servizio del genio . . | 52 | 197 |
| 23 » | ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto n. 108 riguardante l'assimilazione di rango a grado militare e le norme per l'ammissione e per l'avanzamento nel personale farmaceutico militare, nonchè le norme sul trattamento di aspettativa, di riforma e di ritiro del personale predetto . . . . . | 87 | 253 |
| 25 » | EQUIPAGGIAMENTO — Adozione per la cavalleria di un nuovo tipo di briglia di cuoio naturale. | 44 | 189 |
| 26 » | SERVIZIO SANITARIO. — Numerazione delle coppie cofani di sanità . . . . . | 45 | 189 |
| 27 » | DISCIPLINA MILITARE — SERVIZIO TERRITORIALE. — Pubblicazione di un nuovo regolamento sull' uniforme — Varianti al regolamento pel servizio territoriale ed agli *Atti* 672 della *Raccolta* e 69 del 1900. . | 46 | 189 |
| 27 » | STATO DEGLI UFFICIALI. — R. Decreto per la sostituzione del presidente della commissione per lo studio di una nuova legge sullo stato degli ufficiali . . . . . | 53 | 198 |
| 2 mar. 1902 | DISPOSIZIONI VARIE. — R. Decreto n. LXVI che costituisce in ente morale la Fondazione degli ufficiali del corpo dei bersaglieri per un posto di veterano nella casa Umberto I in Turate e ne approva lo statuto organico. | 67 | 221 |
| 4 » | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Pubblicazione del volume 21° delle istruzioni pratiche del genio (Istruzione sui ponti provvisori e sulle gallerie per ferrovie) . . . | 48 | 194 |
| 4 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Modificazioni alle disposizioni riguardanti la distribuzione gratuita della Raccolta delle leggi e dei decreti del regno . . . . . | 49 | 195 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 mar. 1902 | | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace . . . . . | 50 | 196 |
| 7 | » | MATRICOLA. — Modificazioni al paragrafo 56 dell'istruzione per le matricole (27 dicembre 1894) . . . . . | 51 | 196 |
| 9 | » | SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che affranca dall'onere delle servitù militari un tratto di terreno della cinta di sicurezza della piazza di Spezia . . . . . | 88 | 257 |
| 10 | » | CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE — Circoscrizione territoriale pel servizio del genio. | 54 | 198 |
| 11 | » | SERVIZIO DEL GENIO. — Pubblicazione dell'istruzione per il servizio dei lavori e del materiale del genio militare e dei due allegati: Istruzione per la concessione dei locali per alloggio o per altri usi privati in edifici dipendenti dall'amministrazione militare ed istruzione per la ricognizione, la stima e la liquidazione dei danni arrecati alle proprietà private dalle truppe, durante le esercitazioni militari. . . . . | 55 | 199 |
| 11 | » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trattamento delle reclute nei viaggi dai distretti ai corpi . . . . . | 56 | 201 |
| 11 | » | EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di una macchinetta pel taglio dei capelli . . . . . | 57 | 202 |
| 12 | » | DISPOSIZIONI VARIE. — Manualetto di agraria pel soldato italiano . . . . . | 58 | 203 |
| 18 | » | DISPOSIZIONI VARIE. — Cessione di personale e consegna del deposito fra i reggimenti di fanteria, bersaglieri e cavalleria che cambiano di guarnigione. . . . . | 60 | 214 |
| 23 | » | CAVALLI. — Marchio e numero di matricola per i cavalli di truppa . . . . . | 61 | 217 |
| 25 | » | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sui mezzi da impiegarsi nella estinzione degli incendi . . . . . | 62 | 217 |
| 26 | » | ARMI, MUNIZIONI E SUPPELLETTILI. — Adozione della sciabola da cavalleria mod. 1900 . . | 63 | 218 |
| 26 | » | EQUIPAGGIAMENTO. — Abolizione della spazzola per fango . . . . . | 64 | 218 |
| 26 | » | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alla istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria e per la cavalleria . . . . . | 65 | 218 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27 mar. 1902 | Associazione italiana della Croce Rossa. — R. Decreto di riconferma del presidente della associazione italiana della Croce Rossa. | 71 | 225 |
| 27 » | Servizio del genio. — R. Decreto che affranca dall'onere delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti al già magazzino da polveri di Rocca di Medrio, della piazza di Acqui . . . . . | 89 | 258 |
| 28 » | Servizio sanitario. — Modificazioni alle norme per la statistica sanitaria (allegato n. 1 al regolamento del servizio sanitario militare) . | 66 | 219 |
| 30 » | Colonia Eritrea. — R. Decreto n. 168 che approva l'ordinamento organico della Colonia Eritrea . . . . . | 142 | 417 |
| 1 apr. 1902 | Armi, munizioni e bufetterie. — Adozione della lancia da cavalleria mod. 1900 . . | 68 | 223 |
| 2 » | Circoscrizione territoriale militare. — Circoscrizione territoriale pel servizio d'artiglieria . . . . . | 69 | 224 |
| 3 » | Servizio territoriale. — Aggiunta al regolamento pel servizio territoriale . . . . | 70 | 224 |
| 7 » | Istruzioni ed esercitazioni militari. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulla costruzione delle batterie d'assedio, edizione 1898 | 72 | 226 |
| 7 » | Disposizioni varie. — Pubblicazione della 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1902 . . . . . | 73 | 226 |
| 8 » | Equipaggiamento. — Distintivi da tamburini. | 74 | 227 |
| 10 » | Equipaggiamento. — Sostituzione del cuoio naturale al cuoio nero nell'allestimento delle coregge per cavezza di briglia, dei riscontri di cinghie di selle e delle parti di cuoio facenti parte della coreggia sottopancia del cuscino di selle da cavalleria . . . . . | 75 | 228 |
| 10 » | Disposizioni varie. — R. Decreto riguardante la trasformazione in « Scuola diplomatico-coloniale » del corso complementare di scienze economico-amministrative annesso alla facoltà giuridica della R. Università di Roma — Avvertenze relative. . . . | 76 | 228 |
| 10 » | Trasporti. — Facilitazioni pei trasporti militari sulle linee tramviarie Brescia-Vestone-Salò, Brescia-Gardone V. T. e Brescia-Orzinovi-Soncino . . . . . | 77 | 231 |
| 10 » | Istruzioni ed esercitazioni militari. — R. Decreto n. 145 che approva modificazioni al regolamento di servizio in guerra. — Parte 1ª — Servizio delle truppe. . . . . | 111 | 331 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | apr. 1902 | UFFICIALI IN CONGEDO. — Destinazione e dipendenza degli ufficiali in congedo. . . | 78 | 234 |
| 14 | » | TRASPORTI. — Aggiunta al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda . . | 79 | 244 |
| 13 | » | TRUPPE NELL'ESTREMO ORIENTE. — R. Decreto che aumenta il soprassoldo pei caporali e soldati in Cina . . . . . | 97 | 310 |
| 13 | » | SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto col quale le opere di fortificazione della piazza di Peschiera, tranne una minima parte, sono radiate dal novero delle fortificazioni dello Stato. . . . . | 137 | 409 |
| 15 | » | SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserma in Milano . . . . . | 80 | 243 |
| 16 | » | SCUOLE MILITARI. — Modificazioni all'*Atto* 500 della *Raccolta*. (Corso di mascalcia presso la scuola di cavalleria) . . . . . | 81 | 243 |
| 17 | » | SERVIZIO SANITARIO. — Caserme alle quali è assegnato un carretto reggi-barella per il trasporto degli infermi agli stabilimenti sanitari . . . . . | 82 | 244 |
| 17 | » | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma del genio. . . . . | 83 | 246 |
| 17 | » | EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione per la cavalleria della staffa modello Cengia . . . . | 84 | 247 |
| 18 | » | DISCIPLINA MILITARE. — Variante alla *Raccolta* delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali. (*Atto* 672 della *Raccolta*) . . . . | 85 | 247 |
| 18 | » | EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni alla divisa dei reggimenti cavalleggeri di Saluzzo (12°), di Piacenza (18°), Umberto I (23°) e di Vicenza (24°) . . . . . | 86 | 248 |
| 24 | » | EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni alla divisa della truppa. . . . . | 90 | 259 |
| 24 | » | EQUIPAGGIAMENTO. — Varianti a giubbe di panno e cappotti per armi a piedi. . . . | 91 | 268 |
| 24 | » | EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo tipo di stelletta metallica di divisa per la truppa . . . . . | 92 | 301 |
| 24 | » | EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa speciale degli attendenti e dei sellai, maniscalchi, allievi armaiuoli, allievi sellai ed allievi maniscalchi. | 93 | 302 |
| 24 | » | EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivi di grado da truppa . . . . . | 94 | 303 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 apr. 1902 | Equipaggiamento. — Rocchetto da borse per pulizia . . . . . | 95 | 308 |
| 24 » | Disciplina militare. — Nuove disposizioni relative alla divisa degli ufficiali di fanteria di linea . . . . . | 96 | 309 |
| 24 » | Tiro a segno nazionale. — R. Decreto n. 178, per sostituzione di un membro della commissione centrale del tiro a segno nazionale. | 143 | 473 |
| 26 » | Servizio d'artiglieria. — Aggiunta all'*Atto* 97 del 1901 riguardante l'adozione della vettura per malati. . . . . | 98 | 311 |
| 26 » | Istruzioni ed esercitazioni militari. — Aggiunte e varianti all'appendice all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio. — Servizio delle bocche da fuoco con istallazione speciale, edizione 1899 . . . . . | 99 | 314 |
| 26 » | Istruzioni ed esercitazioni militari. — Pubblicazione del volume 14° delle istruzioni pratiche del genio. (Istruzione sul servizio fotografico) . . . . . | 100 | 314 |
| 27 » | Servizio del genio. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera di Camerlata della piazza di Como | 138 | 440 |
| 27 » | Militari di truppa. — R. Decreto n. 164 che apporta modificazioni al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi civili ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina . . . . . | 151 | 527 |
| 27 » | Onorificenze. — R. Decreto n. 220 che istituisce una commissione per l'esame delle proposte di concessione di ricompense al valor militare, e dei relativi reclami, per operazioni guerresche od altri fatti a cui abbiano preso parte militari dell'esercito e dell'armata . . . . . | 152 | 528 |
| 1 mag. 1902 | Trasporti. — Certificato d'origine pel trasferimento di quadrupedi del R. esercito e di ufficiali . . . . . | 101 | 315 |
| 1 » | Trasporti. — Facilitazioni pei trasporti militari sulla ferrovia secondaria Bergamo-Ponte della Selva (o ferrovia della valle seriana), nonchè sulle linee tramviarie Bergamo-Soncino e Lovere-Cividate Camuna. | 102 | 317 |
| 6 » | Istruzioni ed esercitazioni militari. — Aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni, edizione 1894 . . . . . | 103 | 321 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | mag. | 1902 | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Variante alla istruzione per le esercitazioni di combattimento ed all'*Atto* 47 del 1898 . . | 104 | 321 |
| 7 | » | | CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Passaggio del mandamento di Ciminna dal distretto militare di Cefalù a quello di Palermo . . . . . | 105 | 322 |
| 8 | » | | CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio . . . . . | 106 | 322 |
| 8 | » | | EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di alcuni oggetti speciali per i ciclisti incaricati del servizio di corrispondenza . . . . . | 107 | 323 |
| 8 | » | | DISCIPLINA MILITARE. — Aggiunta alla Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali ed al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena . . . . . | 108 | 326 |
| 10 | » | | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Varianti ad istruzioni per l'arma del genio. . | 113 | 333 |
| 10 | » | | DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionamento dell'ufficio tecnico centrale per le musiche militari. | 114 | 334 |
| 13 | » | | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio delle artiglierie da costa, parte I, II e III . . . . . | 109 | 327 |
| 13 | » | | DISPOSIZIONI VARIE. — R. Decreto e regolamento per la nomina dei capomusica nel regio esercito . . . . . | 115 | 336 |
| 13 | » | | SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto col quale si regolano le competenze agli arbitri nelle vertenze pei lavori del genio militare. . . . | 127 | 399 |
| 13 | » | | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — — R. Decreto che approva il regolamento per la gestione dei lavori dell'istituto geografico militare . . . . . | 144 | 474 |
| 15 | » | | TRASPORTI. — Apertura all'esercizio della stazione di Cavaria-Oggione, delle fermate di San Martino Piana e di Ninfa, e della casa cantoniera di Piaggione. — Estensione di servizio alle stazioni di Castelnuovo Berardenga, Valmazzola, Sant'Antimo-Sant'Arpino e Cineto Romano, ed alla fermata di Favazzina . . . . . | 110 | 327 |
| 21 | » | | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Varianti all'*Atto* 190 del 1901, col quale si apportano modificazioni a taluni regolamenti. . . . . | 112 | 333 |
| 22 | » | | DISPOSIZIONI VARIE. — Nomina dei musicanti . | 116 | 341 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 mag. 1902 | TRASPORTI. — Concessioni speciali pei viaggi per proprio conto degli impiegati dello Stato. . . . . | 117 | 345 |
| 22 » | RECLUTAMENTO. — Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa d'inabilità assoluta o temporaria al servizio militare. . . | 118 | 367 |
| 22 » | DISCIPLINA MILITARE. — Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare. . . | 119 | 390 |
| 22 » | EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni alle gavette grandi e piccole. . . . . | 120 | 392 |
| 22 » | CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . | 121 | 393 |
| 28 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto . . . . . | 122 | 395 |
| 28 » | DISCIPLINA MILITARE. — Fregio di cifra reale per giberna del treno del genio. . . . . | 123 | 395 |
| 28 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi . . . | 124 | 396 |
| 29 » | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Modificazione all'istruzione per le riviste e parate . . . . . | 125 | 396 |
| 29 » | CAVALLI. — Modificazione all'*Atto* 111 del 1898 relativo all'assegnazione di cavalli di carica agli ufficiali dell'arma di cavalleria ed ai capitani di stato maggiore . . . . | 126 | 397 |
| 2 giug. 1902 | ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che modifica le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra n. 36 e 65. . . . . | 128 | 402 |
| 5 » | ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto n. 191, che modifica il R. Decreto 23 febbraio 1902, n. 108, riguardante l'assimilazione di rango a grado militare e le norme per l'ammissione e per l'avanzamento nel personale farmaceutico militare, nonchè le norme sul trattamento di aspettativa, di riforma e di ritiro del personale predetto . . | 166 | 551 |
| 10 » | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria . . . . . | 129 | 405 |
| 10 » | SERVIZIO DEL GENIO. — Memoria descrittiva dei fornelli economici perfezionati a due pentole ed avvertenze da aversi nel loro uso. | 130 | 405 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 giug. | 1902 | EQUIPAGGIAMENTO. — Spese per la numerazione e la ristagnatura delle gavette . . . | 131 | 405 |
| 12 | » | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte ad istruzioni per l'arma del genio . | 132 | 406 |
| 12 | » | EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione all'*Atto* 44 del corrente anno riflettente l'adozione di un tipo di cavezza-briglia . . . . . | 133 | 407 |
| 12 | » | SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Modificazione ai ganci reggi-carico dei basti mod. 90 e mod. 90 modificato, per trasporto a salma. . . | 134 | 407 |
| 12 | » | SERVIZIO DEL GENIO. — Pubblicazione dell'indice analitico alfabetico dell'istruzione per il servizio dei lavori e del materiale del genio militare e dei due allegati annessi. . | 135 | 408 |
| 12 | » | DISPOSIZIONI VARIE. — Varianti alla istruzione circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari . . . . . | 136 | 408 |
| 13 | » | DISPOSIZIONI VARIE. — Contributo degli ufficiali medici e veterinari e dei farmacisti militari a favore del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia. . . | 139 | 411 |
| 18 | » | SERVIZIO SANITARIO. — Passaggio della infermeria presidiaria di Foggia dalla 4ª alla 2ª classe . . . . . | 140 | 416 |
| 18 | » | CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . | 141 | 416 |
| 19 | » | RECLUTAMENTO. — Legge n. 190 recante disposizioni per la leva sui nati nel 1882 . . | 153 | 530 |
| 19 | » | DISPOSIZIONI VARIE. — R. Decreto che modifica l'organico della commissione centrale per l'esame delle robe consegnate ai magazzini centrali militari. . . . . | 154 | 531 |
| 25 | » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Istruzione per l'applicazione del regolamento per la gestione dei lavori dell'Istituto geografico militare stato approvato con R. Decreto 13 maggio 1902 . . . . . | 145 | 481 |
| 25 | » | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie . . . . . | 146 | 522 |
| 25 | » | SERVIZIO DEL GENIO. — Denominazione di caserma in Pinerolo. . . . . | 147 | 522 |
| 26 | » | DISCIPLINA MILITARE. — Aggiunta all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche . . . . . | 148 | 522 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26 giug. 1902 | SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserma in Palermo . . . . | 149 | 523 |
| 26 » | SERVIZIO SANITARIO. — Visite medico-fiscali di ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili . . . . . | 150 | 523 |
| 29 » | SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che determina le zone di servitù militari intorno alla batteria di S. Bartolomeo della piazza di Spezia . . . . . | 189 | 591 |
| 29 » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto n. 315 che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . | 194 | 599 |
| 30 » | SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserma in Perugia . . . . | 155 | 532 |
| 2 lugl. 1902 | DISPOSIZIONI VARIE. — Nomina dei sottufficiali musicanti . . . . . | 156 | 532 |
| 2 » | SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Modificazioni alla istruzione sul servizio del casermaggio . . . . . | 157 | 535 |
| 3 » | AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 247 che autorizza la promozione a capitano, in più dell'organico, di 400 tenenti di fanteria; che istituisce una aspettativa speciale per 400 capitani dell'arma stessa; e che modifica la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito . . . . . | 158 | 357 |
| 3 » | STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme per la concessione delle aspettative speciali, istituite coll'articolo 2 della legge 3 luglio 1902, n. 247 . . . . . | 159 | 539 |
| 3 » | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ai fascicoli di caricamento dei materiali d'artiglieria . . . . | 160 | 542 |
| 3 » | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Caricamento provvisorio dei carri delle batterie da 75 A da campagna (edizione 1901) | 161 | 543 |
| 3 » | MILITARI DI TRUPPA. — Legge n. 266 portante modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali . . . . . | 167 | 552 |
| 3 » | DISCIPLINA MILITARE. — R. Decreto col quale i reggimenti bersaglieri sono posti alla dipendenza dei comandi di brigata di fanteria . . . . . | 168 | 558 |
| 3 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 265 che stabilisce nuove norme per la | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | stipulazione dei contratti per la provvista di foraggi, ecc., pel R. esercito. . . . | 170 | 561 |
| 3 | luglio 1902 | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 248, sull'indennità di residenza agli impiegati civili in Roma . | 179 | 573 |
| 3 | » | ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto n. 311 che modifica le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dell'amministrazione della guerra n. 50, 58 e 63 ed il regolamento organico per le scuole militari . . | 190 | 592 |
| 4 | » | CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali. . . . . | 162 | 543 |
| 4 | » | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni, edizione 1894 . . . . . | 163 | 544 |
| 4 | » | TRASPORTI. — Vie facoltative pel trasporto delle persone viaggianti a tariffa ridotta . | 164 | 544 |
| 4 | » | TRASPORTI. — Esercizio economico sulle linee Rocchetta S. Antonio-Gioia del Colle, Bari-Taranto e Barletta-Spinazzola. . . | 165 | 548 |
| 7 | » | DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 276 contenente disposizioni relative all'insequestrabilità degli stipendi e pensioni ed alla cedibilità degli stipendi . . . . . | 210 | 627 |
| 9 | » | DISCIPLINA MILITARE. — Infrazioni all'obbligo disciplinare stabilito con *Atto* 245 del 1898 fra i militari del R. esercito ed il personale delle guardie di città . . . . . | 169 | 559 |
| 15 | » | DISCIPLINA MILITARE. — Modificazione all'*Atto* 137 del 1901 . . . . . | 171 | 562 |
| 15 | » | EQUIPAGGIAMENTO. — Aggiunta di una tasca al giubbone da carabinieri reali. . . . | 172 | 562 |
| 16 | » | DISCIPLINA MILITARE. — Partecipazione da farsi al Ministero in occasione di assunzione o cessazione di comando e di servizio, o di assenze . . . . . | 173 | 564 |
| 17 | » | STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme per la concessione delle aspettative speciali istituite coll'art. 2 della legge 3 luglio 1902, n. 247 . . . . . | 174 | 564 |
| 18 | » | TRASPORTI. — Istruzione per l'applicazione del contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extraferrovia . . . . . | 175 | 564 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18 lugl. 1902 | TRASPORTI. — Cambiamento di nome della fermata di S. Biagio sul tronco Bologna-Poggio Rusco e della casa cantoniera di Treviso S. Giuseppe sulla linea Treviso-Belluno. — Estensione di servizio alle stazioni di Compiobbi, Bonefro S. Croce, Saliceto, Rapone, Ruvo, alla fermata di Ninfa e della casa cantoniera di Santa Luce. — Soppressione di servizio alla fermata di Frasso . . . . . | 176 | 565 |
| 18 » | TRASPORTI. — Istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace. . . . . | 177 | 567 |
| 21 » | ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — AVANZAMENTO. — Legge n. 303 con la quale sono arrecate variazioni alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento nel R. esercito. | 180 | 575 |
| 23 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Contributi a favore dell' Istituto nazionale Umberto I per gli orfani degli impiegati subalterni delle pubbliche amministrazioni . . . . . | 181 | 577 |
| 23 » | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Varianti all' istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria . . . . . | 182 | 583 |
| 23 » | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Varianti all' istruzione sull'armi e sul tiro per la cavalleria . . . . . | 183 | 584 |
| 23 » | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Varianti ed istruzioni pratiche d'artiglieria . | 184 | 585 |
| 23 » | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Varianti al volume 2° delle istruzioni pratiche del genio: Istruzione sulle armi e sul tiro, sulla stima e misura delle distanze e sull'equipaggiamento . . . . . | 185 | 587 |
| 24 » | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche di artiglieria . . . . . | 186 | 588 |
| 24 » | SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserma in Spoleto . . . . . | 187 | 588 |
| 24 » | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Varianti all' istruzione sulle munizioni, edizione 1896 . . . . . | 188 | 588 |
| 28 » | DISCIPLINA MILITARE. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto col quale è approvata un'aggiunta alla istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito. . . . . | 203 | 617 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 luglio 1902 | DISCIPLINA MILITARE. — Aggiunta all'*Atto* 173 del corrente anno riflettente le partecipazioni da farsi al Ministero in occasione di assunzione e cessazione di comando e di servizio, o di assenze . . . . . | 191 | 597 |
| 31 » | EQUIPAGGIAMENTO. — Berretto di panno da caporali e soldati . . . . . | 192 | 597 |
| 31 » | TRASPORTI. — Regolamento riguardante l'eseguimento dei grandi trasporti militari . . | 193 | 598 |
| 6 agos. 1902 | DISCIPLINA MILITARE. — Adozione della giubba da campagna per gli ufficiali dei carabinieri reali . . . . . | 195 | 600 |
| 6 » | SERVIZIO SANITARIO. — Servizio balneo termale militare . . . . . | 196 | 604 |
| 6 » | SERVIZIO SANITARIO. — Somministrazioni di medicinali a pagamento agli ufficiali ed altri personali . . . . . | 197 | 607 |
| 6 » | SERVIZIO SANITARIO. — Somministrazioni di medicinali agli operai civili addetti agli stabilimenti militari . . . . . | 198 | 607 |
| 7 » | UFFICIALI IN CONGEDO. — Servizio di prima nomina degli ufficiali di complemento. . | 199 | 608 |
| 7 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879). . . . . | 200 | 609 |
| 8 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Varianti alla istruzione circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio . . . . . | 201 | 610 |
| 8 » | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Varianti a taluni regolamenti ed all'*Atto* 244 della *Raccolta*, relativamente alla formazione ed al posto dei drappelli dei trombettieri e dei tamburini dei corpi di fanteria di linea nelle esercitazioni, nelle riviste e parate ed in altre circostanze di servizio. | 202 | 610 |
| 11 » | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Varianti alla istruzione sul servizio dell'ufficiale di vettovagliamento . . . . . | 204 | 619 |
| 11 » | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Varianti alla istruzione sui lavori da zappatore per la fanteria . . . . . | 205 | 619 |
| 11 » | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi . . . | 206 | 620 |
| 11 » | DISCIPLINA MILITARE. — Aggiunte e varianti all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche . . . . . | 207 | 620 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | agos. 1902 | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio della indennità di residenza per gli impiegati civili residenti in Roma. . . . . | 208 | 622 |
| 11 | » | TRASPORTI. — Facilitazioni pei trasporti sulla ferrovia secondaria Sondrio-Tirano . . . | 209 | 623 |
| 15 | » | SERVIZIO SANITARIO. — Modificazione agli specchi di caricamento delle sezioni di sanità . | 211 | 633 |
| 18 | » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto n. 358 che determina il numero e la divisione in classi degli assistenti locali del genio . . . . . | 220 | 687 |
| 18 | » | SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti al già magazzino da polveri in Val Caprina presso Terni . | 236 | 737 |
| 19 | » | TRASPORTI. — Trasporti militari sulle ferrovie ad esercizio economico . . . . . | 212 | 634 |
| 20 | » | DISCIPLINA MILITARE. — Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa. . . . . | 213 | 641 |
| 21 | » | AVANZAMENTO. — Avanzamento degli ufficiali in congedo . . . . . | 214 | 641 |
| 21 | » | SERVIZIO DEL GENIO. — Adozione negli impianti telefonici militari di apparati Delville e trasformazione del microfono Blake . . . . | 215 | 672 |
| 21 | » | DISPOSIZIONI VARIE. — Pubblicazione della 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1902 . . . . . | 216 | 672 |
| 21 | » | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Variante all'istruzione sulle armi portatili per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna . . . . . | 217 | 672 |
| 21 | » | ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto col quale sono ridotte da quattordici a tredici le direzioni d'artiglieria e soppressi i due uffici d'amministrazione, ed è provveduto per l'istituzione di un nuovo comando e di nuovi stati maggiori e depositi d'artiglieria e per il riordinamento delle specialità da montagna, da costa e da fortezza dell'arma d'artiglieria . . . . . | 223 | 695 |
| 21 | » | ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto col quale le fabbriche d'armi sono ridotte a tre . . . . . | 224 | 696 |
| 21 | » | ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto n. 402 che stabilisce la ripartizione dei comandi d'artiglieria in comandi d'artiglieria da campagna e comandi d'artiglieria da | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | costa e da fortezza, e modifica in conseguenza la circoscrizione territoriale per il servizio d'artiglieria . . . . . | 229 | 721 |
| 27 agos. 1902 | SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Varianti da apportarsi alle nomenclature delle artiglierie attualmente in servizio e materiali ad esse inerenti, nonchè alle analoghe nomenclature inserte in tutte le istruzioni, regolamenti e pubblicazioni in vigore . . . . | 218 | 675 |
| 28 » | TRASPORTI. — Apertura all'esercizio della fermata di Lunara e della casa cantoniera di Scorcetoli. — Cambiamento di nome delle stazioni di Solmona e di Solmona Introdacqua. — Estensione di servizio alle stazioni di Benevento Porta Rufina, di Cirella Majerà, di Tremestieri e di Saliceto ed alle fermate di Santa Luce e di Cavazzole. — Apertura all'esercizio del tronco Balsorano-Avezzano | 219 | 680 |
| 31 » | MILITARI DI TRUPPA. — Esploratori scelti e cavalieri di 4ª classe presso i reggimenti di cavalleria . . . . . | 221 | 688 |
| 4 sett. 1902 | TRASPORTI. — Impianto di scalandroni per l'imbarco e lo sbarco delle truppe su e dai piroscafi straordinari . . . . . | 222 | 693 |
| 6 » | UFFICIALI IN CONGEDO. — R. Decreto n. 485, col quale gli ufficiali superiori e generali del genio militare, collocati a riposo o in posizione di servizio ausiliario, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegneri civili . . . . . | 299 | 911 |
| 10 » | CAVALLI. — Assegnazione di cavalli di carica agli ufficiali . . . . . | 225 | 697 |
| 10 » | DISCIPLINA MILITARE. — Aggiunta alla istruzione per la compilazione delle note caratteristiche . . . . . | 226 | 700 |
| 11 » | EQUIPAGGIAMENTO. — Uose di panno per i carabinieri reali . . . . . | 227 | 700 |
| 15 » | TRUPPE NELL'ESTREMO ORIENTE. — Soprassoldo pei carabinieri reali in Cina . . . . . | 239 | 741 |
| 18 » | AVANZAMENTO. — Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti d'artiglieria . . . . . | 228 | 705 |
| 23 » | CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale pel servizio d'artiglieria . . . . . | 230 | 725 |
| 23 » | SERVIZIO SANITARIO. — Visite medico-fiscali di ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili . . . . . | 231 | 734 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | sett. 1902 | UFFICIALI IN CONGEDO. — Servizio da prestarsi dai sottotenenti medici e veterinari di complemento provenienti dai sottotenenti di complemento di altre armi e corpi . . | 232 | 734 |
| 25 | » | TRASPORTI. — Costituzione definitiva della biglietteria militare di Roma ed impianto di tre nuove biglietterie militari a Torino, Bologna e Napoli . . . . . | 233 | 735 |
| 25 | » | TRASPORTI. — Vie facoltative pel trasporto delle persone viaggianti a tariffa ridotta . | 234 | 736 |
| 25 | » | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie | 235 | 736 |
| 25 | » | ONORIFICENZE. — R. Decreto portante modificazioni alle regie patenti del 1839 pel conseguimento della medaglia mauriziana. | 248 | 761 |
| 25 | » | TIRO A SEGNO NAZIONALE. — R. Decreto n. 471 di esonerazione dalla carica, in seguito a domanda, di un membro della commissione centrale del tiro a segno nazionale . . . | 292 | 899 |
| 29 | » | STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ. — R. Decreto n. 426 che approva il regolamento per l'applicazione agli impiegati governativi della legge sulla insequestrabilità degli stipendi e pensioni e sulla cedibilità degli stipendi . . . . . | 259 | 785 |
| 2 | ott. 1902 | DISCIPLINA MILITARE. — Infrazione all'obbligo del saluto fra i militari del R. esercito ed il personale della R. guardia di finanza . | 237 | 738 |
| 2 | » | ONORIFICENZE. — Norme per la concessione della medaglia d'Africa. . . . . | 240 | 742 |
| 3 | » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme amministrative per i riparti d'artiglieria da costa, da fortezza, da montagna ed operai . . . . . | 238 | 739 |
| 6 | » | SERVIZIO SANITARIO. — Pubblicazione degli specchi di caricamento degli ospedali da campo da 100 e 200 letti . . . . . | 241 | 745 |
| 8 | » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni . . . . . | 242 | 746 |
| 9 | » | AVANZAMENTO. — Avanzamento degli ufficiali in congedo . . . . . | 243 | 757 |
| 9 | » | ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Servizio del materiale presso i reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza . . . . | 244 | 757 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ott. | 1902 | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Amministrazione dei distaccamenti fissi d'artiglieria di Ciriè e Netiuno. . . . . | 245 | 758 |
| 9 | » | | CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio . . . . . | 246 | 758 |
| 10 | » | | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio delle bardature pel fondo di riserva . . | 247 | 759 |
| 14 | » | | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Varianti e correzioni alle tavole di tiro dei cannoni da 87 A e B muniti di alzo modello 1887 (edizione 1901) . . . . . | 249 | 762 |
| 14 | » | | EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della giberna mod. 99 per cartucce di pistola . . . | 250 | 762 |
| 14 | » | | ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che denomina gli ispettorati d'artiglieria e determina, con apposita istruzione, le attribuzioni dell'ispettore generale di artiglieria, degli ispettori di artiglieria e del direttore superiore delle esperienze . | 257 | 767 |
| 14 | » | | ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che denomina gli ispettorati del genio e determina, con apposita istruzione, le attribuzioni dell'ispettore generale del genio e degli ispettori del genio . . . . . | 258 | 776 |
| 14 | » | | STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ. — R. Decreto col quale sono apportate modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1902 ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali . . | 264 | 815 |
| 15 | » | | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti alla istruzione sulla stipulazione dei contratti . . . . . | 251 | 763 |
| 15 | » | | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Anticipazioni per piccole provviste . . . . . | 252 | 763 |
| 15 | » | | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Anticipazioni per il servizio delle costruzioni del corredo . . . . . | 253 | 764 |
| 17 | » | | TRASPORTI. — Tassa di disinfezione dei vagoni che hanno servito al trasporto dei quadrupedi. . . . . | 254 | 765 |
| 17 | » | | AVANZAMENTO. — Proposte e commissioni di avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente . . . . . | 255 | 765 |
| 17 | » | | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici - Relative attribuzioni. . . . . | 256 | 766 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20 ott. 1902 | SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato alcune opere nella piazza di Cremona . . . | 307 | 934 |
| 23 » | AVANZAMENTO. — Norme e programmi per gli esami di idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio non provenienti dalla scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, o che non hanno compiuto con successo i corsi d'istruzione presso la scuola stessa. . . | 260 | 803 |
| 24 » | DISCIPLINA MILITARE. — Aggiunte e varianti all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito. | 261 | 812 |
| 24 » | AVANZAMENTO. — Proposte e commissioni di avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente . . . . . | 262 | 812 |
| 24 » | SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserme di proprietà demaniale in Modena . . . . . | 263 | 813 |
| 28 » | SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Varianti da apportarsi all'*Atto* 218 del corrente anno . . . | 265 | 824 |
| 28 » | EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del cinturino da cavalleria mod. 1902 e di una correggia reggi-sciabola per bardature da cavalleria. . . . . | 266 | 824 |
| 29 » | STATO DEGLI UFFICIALI. — Libretto di riconoscimento per gli ufficiali in disponibilità ed in aspettativa . . . . . | 267 | 826 |
| 29 » | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Varianti alle tavole di tiro dell'obice da 149 (edizione 1900) . . . . . | 268 | 827 |
| 30 » | CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo della corrispondenza colla direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva . . . . . | 269 | 827 |
| 31 » | DISCIPLINA MILITARE. - SERVIZIO TERRITORIALE. — Modificazioni al regolamento di disciplina militare ed al regolamento pel servizio territoriale . . . . . | 270 | 827 |
| 2 nov. 1902 | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. Decreto n. 472, che approva il regolamento per la esecuzione della legge 15 dicembre 1901, n. 514, relativa al conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'amministrazione militare. . . . . | 290 | 878 |
| 3 » | AVANZAMENTO. — Disposizioni relative ai sottufficiali della brigata d'artiglieria da costa della Sardegna e della brigata d'artiglieria da montagna del Veneto. . . . . | 271 | 831 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | nov. | 1902 | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Scuola d'equitazione per gli ufficiali inferiori delle armi e dei corpi a piedi . . . | 272 | 832 |
| 5 | » | | SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserma di proprietà demaniale in Torino . . . . . | 273 | 836 |
| 6 | » | | TRASPORTI. — Concessioni speciali pei viaggi per proprio conto degli impiegati civili dello Stato . . . . . | 274 | 836 |
| 13 | » | | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Adozione degli *sci* per i reggimenti alpini e norme generali per il loro impiego . . . | 275 | 837 |
| 13 | » | | TRASPORTI. — Estensione di servizio alle stazioni di Firenze Campo di Marte, di Pasian Schiavonesco, di Lancenigo, di Valle di Pompei e di Brindisi Porto. . . . . | 276 | 838 |
| 13 | » | | DISCIPLINA MILITARE. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto che approva una aggiunta alla istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito . . | 284 | 865 |
| 14 | » | | COLONIA ERITREA. — Nuova denominazione delle R. truppe d'Africa. . . . . | 277 | 839 |
| 16 | » | | ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — R. Decreto che determina, con apposita istruzione, le attribuzioni dell'ispettore di cavalleria . . | 293 | 900 |
| 16 | » | | SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti al già magazzino di polveri nella piazza di Cosenza. . . . | 308 | 932 |
| 18 | » | | DISPOSIZIONI VARIE. — Ammissioni gratuite, su nomina del Ministero della guerra, nell'istituto nazionale per le figlie dei militari italiani, in Torino . . . . . | 278 | 844 |
| 18 | » | | ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Varianti all'istruzione sul servizio del materiale del gruppo *C* presso i corpi . . . . . | 279 | 844 |
| 19 | » | | TRUPPE NELL'ESTREMO ORIENTE. — Istruzioni amministrative per le truppe in Cina . . | 280 | 845 |
| 19 | » | | CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Norme per la intestatura della carta e pei bolli d'ufficio. . . . . | 281 | 849 |
| 20 | » | | MATRICOLA. — Militari di truppa dei reggimenti alpini nominati *sciatori*. . . . . | 282 | 852 |
| 21 | » | | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Servizio dei viveri per la truppa. . . . . | 283 | 852 |
| 23 | » | | RECLUTAMENTO. — R. Decreto n. 469 — Amnistia ai renitenti ed omessi di leva ed ai militari stati denunziati disertori o mancanti | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per inobbedienza alla chiamata alle armi — Istruzione per l'applicazione del decreto stesso . . . . . | 300 | 913 |
| 25 | nov. 1902 | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunto e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni, edizione 1894 . . . . . | 285 | 867 |
| 26 | » | COLONIA ERITREA. — Istruzioni relative al Regio corpo di truppe coloniali . . . . . | 286 | 867 |
| 26 | » | AVANZAMENTO. — Applicabilità del comma 2° del § 33 del regolamento sull'avanzamento ai sottufficiali delle compagnie di sanità ed operai d'artiglieria . . . . . | 287 | 867 |
| 26 | » | MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali aspiranti ad impieghi e destinazioni speciali . . . | 288 | 868 |
| 28 | » | MILITARI DI TRUPPA. — Militari di truppa trasferiti agli squadroni palafrenieri . . . . | 294 | 902 |
| 30 | » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Istruzione per l'istituzione ed il funzionamento del conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'amministrazione militare . . . . . | 291 | 883 |
| 30 | » | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Varianti al regolamento di esercizi per la cavalleria (Tomo I, edizione provvisoria del 20 ottobre 1901) . . . . . | 295 | 903 |
| 30 | » | SERVIZIO SANITARIO. — Istituzione di un deposito di convalescenza a Massalubrense . . | 296 | 905 |
| 30 | » | DISPOSIZIONI VARIE. — R. Decreto portante modificazioni a quello in data 13 maggio 1902 per la nomina dei capimusica nel Regio esercito e modificazioni al regolamento annesso al decreto stesso . . . . . | 309 | 933 |
| 30 | » | MILITARI DI TRUPPA. — R. Decreto n. 521 che approva il testo delle leggi sullo stato dei sottufficiali . . . . . | 324 | 970 |
| 1 | dic. 1902 | SERVIZIO DEL GENIO. — Ordine di studio e corso dei progetti pei lavori del genio militare . | 297 | 906 |
| 4 | » | DISCIPLINA MILITARE. — Aggiunte al regolamento di disciplina militare . . . . . | 298 | 908 |
| 7 | » | DISCIPLINA MILITARE. — SERVIZIO TERRITORIALE — R. Decreto col quale sono apportate modificazioni ed aggiunte al regolamento di disciplina militare ed al regolamento pel servizio territoriale. . . . . | 310 | 934 |
| 10 | » | SERVIZIO SANITARIO. — Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie. . . . . | 301 | 926 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | dic. 1902 | TRASPORTI. — Vie facoltative pel trasporto delle persone viaggianti a tariffa ridotta. . | 302 | 928 |
| 10 | » | CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Varianti all'*Atto* 106 del 1895. . . . . | 303 | 928 |
| 11 | » | SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Magazzini di distribuzione viveri . . . . . | 304 | 928 |
| 12 | » | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Modificazione al regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria, edizione 1892. . . . . | 305 | 929 |
| 12 | » | ONORIFICENZE. — Disposizione relativa al computo del periodo di attivo servizio militare occorrente al conseguimento della croce per anzianità di servizio . . . . . | 306 | 929 |
| 12 | » | DISPOSIZIONI VARIE. — Soprassoldi delle medaglie alla bandiera d'artiglieria assegnati in dote a figlie di militari . . . . . | 311 | 936 |
| 16 | » | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Varianti all'istruzione sul servizio del materiale del gruppo *C* presso i corpi . . . . | 312 | 936 |
| 16 | » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra, in data 17 maggio 1901 . . | 313 | 938 |
| 16 | » | SERVIZIO SANITARIO. — Norme per il servizio balneo-termale, idropinico e marino. | 314 | 942 |
| 17 | » | DISPOSIZIONI VARIE. — Pubblicazione della 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1902. . . . . | 315 | 942 |
| 17 | » | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria, edizione 1902 . . . . . | 316 | 942 |
| 18 | » | DISPOSIZIONI VARIE. — Musiche dei reggimenti di fanteria di linea . . . . . | 317 | 944 |
| 18 | » | RECLUTAMENTO. — Varianti al § 702 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento . . . . . | 318 | 945 |
| 18 | » | TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Ispettori provinciali del tiro a segno nazionale. — Direttori e vice direttori delle società di tiro a segno nazionale . . . . . | 319 | 946 |
| 18 | » | EQUIPAGGIAMENTO. — Pantaloni di panno per le armi a piedi e pantaloni di tela . . . | 320 | 946 |
| 19 | » | TRASPORTI. — Apertura all'esercizio della linea Follonica-Massa Marittima. — Facilitazioni per trasporti . . . . . | 321 | 967 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | dic. 1902 | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace, edizione 1902. . . . . | 322 | 968 |
| 19 | » | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria di pace, edizione 1900 . . . | 323 | 968 |
| 21 | » | ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che trasferisce la sede del tribunale militare territoriale e del tribunale militare speciale del IV corpo d'armata . . . . . | 341 | 1013 |
| 23 | » | RECLUTAMENTO. — Elenco delle Regie autorità diplomatiche e consolari alle quali è affidato il servizio della leva all'estero e rispettiva circoscrizione territoriale . . . | 325 | 980 |
| 25 | » | DISCIPLINA MILITARE. — Varianti alle giubbe degli ufficiali superiori ed inferiori di tutte le armi e corpi . . . . . | 326 | 997 |
| 25 | » | DISCIPLINA MILITARE. — Adozione di speciali distintivi per i tenenti generali comandanti di corpo d'armata. . . . . | 327 | 999 |
| 25 | » | ARMI, MUNIZIONI E RUFETTERIE. — Somministrazione di materiali d'artiglieria ed esecuzione di lavori alle società di tiro a segno nazionale . . . . . | 328 | 999 |
| 25 | » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Aggiunte all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali di scrittura e degli assistenti locali. | 329 | 1008 |
| 25 | » | CAVALLI. — Variante alla istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza . . | 330 | 1008 |
| 25 | » | COLONIA ERITREA. — Varianti da apportarsi all'*Atto* 7 del corrente anno . . . . . | 331 | 1008 |
| 25 | » | DISCIPLINA MILITARE. — Rilascio di certificati comprovanti il servizio prestato da ufficiali medici in congedo . . . . . | 332 | 1008 |
| 25 | » | DISCIPLINA MILITARE. — Aggiunte e varianti al regolamento per le licenze nel R. esercito. . . . . | 333 | 1009 |
| 25 | » | DISPOSIZIONI VARIE. — Varianti da apportarsi all'*Atto* 235 della *Raccolta* . . . . . | 334 | 1011 |
| 25 | » | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria . . . . . | 335 | 1012 |
| 25 | » | MATRICOLA. — Modificazione alle norme per la tenuta dei ruoli matricolari dei quadrupedi di truppa . . . . . | 336 | 1012 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | dic. | 1902 | ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Varianti agli *Atti* 257, 258 e 293 dell'anno corrente ed all'*Atto* 171 del 1898, che determinano rispettivamente le attribuzioni degli ispettori d'artiglieria, del genio, di cavalleria e di sanità militare . . . . . | 337 | 1012 |
| 25 | » | | SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Varianti al regolamento di servizio interno per le compagnie e gli stabilimenti delle sussistenze militari . . . . . | 338 | 1014 |
| 25 | » | | SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Varianti al regolamento per la gestione ad economia degli stabilimenti delle sussistenze militari . . | 339 | 1014 |
| 25 | » | | TRASPORTI. — Facilitazioni pei trasporti sulla linea ferroviaria Fossano-Mondovì-Villanova . . . . . | 340 | 1015 |
| 25 | » | | SERVIZIO TERRITORIALE. — Varianti al regolamento pel servizio territoriale. . . . . | 342 | 1016 |

# RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

## degli *Atti* contenuti nel *Giornale Militare* 1902.


| DATA | OGGETTO | Numero dell'Atto | Pagina |
|---|---|---|---|
| | **AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.** | | |
| 14 nov. 1901 | R. Decreto n. 540, che apporta una modificazione al regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli ufficiali di scrittura delle amministrazioni della guerra e della marina . . . . . | 11 | 64 |
| 29 dic. 1901 | R. Decreto n. 560, che istituisce una commissione con l'incarico di rivedere gli elenchi *A* e *B* annessi al regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli ufficiali di scrittura delle amministrazioni della guerra e della marina. . . . . | 12 | 65 |
| 29 giugno | R. Decreto n. 315, che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra . . | 194 | 599 |
| 3 luglio | Legge n. 248 sull'indennità di residenza agli impiegati civili in Roma. . . . . | 179 | 573 |
| 18 agosto | R. Decreto n. 358, che determina il numero e la divisione in classi degli assistenti locali del genio . . . . . | 220 | 687 |
| 8 ottobre | Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni . . . . . | 242 | 746 |
| 17 » | Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni . . . . . | 256 | 766 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25 dicembre | Aggiunte all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali di scrittura e degli assistenti locali . . . . | 329 | 1008 |
| | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. | | |
| 5 mag. 1901 | R. Decreto n. 507, col quale vengono stabiliti i modelli per dimostrare alla Corte dei conti le variazioni avvenute nelle consistenze dei magazzini dipendenti dal Ministero della guerra sottoposti al riscontro istituito dalla legge 14 luglio 1897, n. 256 e dal regolamento approvato con R. Decreto 23 dicembre 1897, n. 532. . . . . | 5 | 3 |
| 19 dic. 1901 | Legge n. 511 relativa al conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'amministrazione militare. . . . . | 289 | 875 |
| 22 » » | Istruzioni per l'amministrazione degli stabilimenti militari di pena . . . . . | 19 | 125 |
| 10 gennaio » | Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto. . . . . | 4 | 2 |
| 28 » | Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi . . . . . | 21 | 136 |
| 28 » | Sciabole e spade per le sale di scherma. . . | 22 | 137 |
| 29 » | Conteggio dei materiali di casermaggio in distribuzione ai corpi . . . . . | 23 | 141 |
| 29 » | Modificazioni al regolamento d'amministrazione. . . . . | 24 | 141 |
| 1 febbraio | Distribuzione e ritiro delle coperte da campo alle reclute. . . . . | 27 | 147 |
| 11 marzo | Trattamento delle reclute nei viaggi dai distretti ai corpi . . . . . | 56 | 201 |
| 13 maggio | R. Decreto che approva il regolamento per la gestione dei lavori dell'istituto geografico militare. . . . . | 144 | 474 |
| 28 » | Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto . . . . . | 122 | 395 |
| 28 » | Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi. . . . . | 124 | 396 |
| 25 giugno | Istruzione per l'applicazione del regolamento per la gestione dei lavori dell'istituto geografico militare stato approvato con R. Decreto 13 maggio 1902 . . . . . | 145 | 481 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 luglio | Legge n. 265 che stabilisce nuove norme per la stipulazione dei contratti per la provvista dei foraggi, ecc. pel R. esercito . . | 170 | 564 |
| 7 agosto | Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi . . . . . | 200 | 609 |
| 11 » | Conteggio della indennità di residenza per gli impiegati civili residenti in Roma. . . . | 208 | 622 |
| 3 ottobre | Norme amministrative per i riparti d'artiglieria da costa, da fortezza, da montagna ed operai . . . . . | 238 | 739 |
| 9 » | Amministrazione dei distaccamenti fissi d'artiglieria di Ciriè e di Nettuno . . . . . | 245 | 758 |
| 10 » | Conteggio delle bardature pel fondo di riserva. . . . . | 247 | 759 |
| 15 » | Varianti all'istruzione sulla stipulazione dei contratti. . . . . | 251 | 763 |
| 15 » | Anticipazioni per piccole provviste . . . . | 252 | 763 |
| 15 » | Anticipazione per il servizio delle costruzioni del corredo. . . . . | 253 | 765 |
| 2 novembre | R. Decreto n. 472, che approva il regolamento per la esecuzione della legge 19 dicembre 1901, n. 511, relativa al conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'amministrazione militare . . . . . | 290 | 878 |
| 21 » | Servizio dei viveri per la truppa. . . . . | 283 | 852 |
| 30 » | Istruzioni per l'istituzione ed il funzionamento del conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'amministrazione militare. . . . | 291 | 883 |
| 16 dicembre | Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 17 maggio 1901. . . | 313 | 938 |
| | **ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE.** | | |
| 8 gennaio | Varianti all'*Atto* 111 della *Raccolta* . . . | 1 | 1 |
| 17 febbraio | Armi, munizioni e bufetterie delle dotazioni dei corpi conservate nelle sale d'armi e magazzini d'artiglieria . . . . . | 39 | 178 |
| 26 marzo | Adozione della sciabola da cavalleria modello 1900. . . . . | 63 | 218 |
| 1 aprile | Adozione della lancia da cavalleria modello 1900. . . . . | 68 | 223 |
| 18 novembre | Varianti all'istruzione sul servizio del materiale del gruppo *C* presso i corpi . . . . | 279 | 844 |
| 25 dicembre | Somministrazione di materiali d'artiglieria ed esecuzione di lavori alle società di tiro a segno nazionale . . . . . | 328 | 999 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. | | |
| 27 marzo | R. Decreto di riconferma del presidente della Associazione italiana della Croce rossa . . | 71 | 225 |
| | AVANZAMENTO. | | |
| 21 nov. 1901 | R. Decreto n. 558, relativo agli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei capitani e dei tenenti commissari, contabili e veterinari . . . . . | 14 | 68 |
| 18 gennaio | Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani e dei tenenti medici e veterinari, e dei tenenti commissari e contabili; ed esami speciali di idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani e tenenti medici, e dei tenenti commissari, contabili e veterinari . . . . . | 15 | 70 |
| 10 febbraio | Temi degli esami che a senso del § 73 del regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896 sull'avanzamento nel R. esercito debbono sostenere i sottotenenti medici di complemento aspiranti alla nomina a sottotenenti medici in servizio attivo permanente . . . . . | 35 | 158 |
| 3 luglio | Legge n. 247 che autorizza la promozione a capitano, in più dell'organico, di 400 tenenti di fanteria; che istituisce una aspettativa speciale per 400 capitani della stessa arma; e che modifica la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito . . . . | 158 | 557 |
| 21 » | Legge n. 293, con la quale sono arrecate variazioni alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento nel R. esercito . . . . . | 180 | 575 |
| 21 agosto | Avanzamento degli ufficiali in congedo . . | 214 | 641 |
| 18 settembre | Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti d'artiglieria . | 228 | 705 |
| 9 ottobre | Avanzamento degli ufficiali in congedo . . | 243 | 757 |
| 17 » | Proposte e commissioni d'avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente | 255 | 765 |
| 23 » | Norme e programmi per gli esami di idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio non provenienti dalla scuola d'applicazione di artiglieria e genio, o che non hanno compiuto con successo i corsi d'istruzione presso la scuola stessa. . . . . | 260 | 803 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 ottobre | Proposte e commissioni di avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente | 262 | 812 |
| 3 novembre | Disposizioni relative ai sottufficiali della brigata d'artiglieria da costa della Sardegna e della brigata d'artiglieria da montagna del Veneto | 271 | 831 |
| 26 » | Applicabilità del comma 2° del § 33 del regolamento sull'avanzamento ai sottufficiali delle compagnie di sanità ed operai d'artiglieria | 287 | 867 |
| | **CAVALLI.** | | |
| 9 gennaio | Aggiunta all'*Atto* 176 del 1901 (Cavalli di servizio per gli ufficiali) | 3 | 2 |
| 25 marzo | Marchio e numero di matricola per i cavalli di truppa | 61 | 217 |
| 29 maggio | Modificazione all'*Atto* 111 del 1898 relativo all'assegnazione di cavalli di carica agli ufficiali dell'arma di cavalleria ed ai capitani di stato maggiore | 126 | 397 |
| 10 settembre | Assegnazione di cavalli di carica agli ufficiali | 225 | 697 |
| 25 dicembre | Variante alla istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza | 330 | 1008 |
| | **CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.** | | |
| 1 febbraio | Circoscrizione territoriale per il servizio del genio | 28 | 149 |
| 23 » | R. Decreto n. 50 che modifica la circoscrizione territoriale pel servizio del genio | 52 | 197 |
| 10 marzo | Circoscrizione territoriale pel servizio del genio | 54 | 198 |
| 2 aprile | Circoscrizione territoriale pel servizio d'artiglieria | 69 | 224 |
| 7 maggio | Passaggio del mandamento di Ciminna dal distretto militare di Cefalù a quello di Palermo | 105 | 322 |
| 8 » | Circoscrizione territoriale pel servizio del genio | 106 | 322 |
| 22 » | Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali | 121 | 393 |
| 18 giugno | Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali | 141 | 416 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 luglio | Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . | 162 | 513 |
| 23 settembre | Circoscrizione territoriale pel servizio d'artiglieria . . . . . | 230 | 725 |
| 9 ottobre | Circoscrizione territoriale per il servizio del genio . . . . . | 246 | 758 |
| | **COLONIA ERITREA.** | | |
| 15 gennaio | Istruzioni relative alle Regie truppe d'Africa. | 7 | 8 |
| 30 marzo | R. Decreto n. 168 che approva l'ordinamento organico della Colonia Eritrea . . . . . | 142 | 417 |
| 14 novembre | Nuova denominazione delle Regie truppe d'Africa . . . . . | 277 | 839 |
| 26 » | Istruzioni relative al R. corpo di truppe coloniali . . . . . | 286 | 867 |
| 25 dicembre | Varianti da apportarsi all'*Atto* 7 del corrente anno . . . . . | 331 | 1008 |
| | **CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO.** | | |
| 22 febbraio | Provvista dei bolli d'ufficio . . . . . | 41 | 182 |
| 30 ottobre | Indirizzo della corrispondenza colla direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva | 269 | 827 |
| 19 novembre | Norme per la intestatura della carta e pei bolli d'ufficio . . . . . | 281 | 849 |
| 10 dicembre | Varianti all'*Atto* 106 del 1895 . . . . . | 303 | 928 |
| | **DISCIPLINA MILITARE.** | | |
| 27 febbraio | Pubblicazione di un nuovo regolamento sull'uniforme — Varianti al regolamento pel servizio territoriale ed agli *Atti* 672 della *Raccolta* e 69 del 1900 . . . . . | 46 | 189 |
| 18 aprile | Variante alla Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali (*Atto* 672 della *Raccolta*) . . . . . | 85 | 247 |
| 24 » | Nuove disposizioni relative alla divisa degli ufficiali di fanteria di linea . . . . . | 96 | 309 |
| 8 maggio | Aggiunta alla Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali ed al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena . . . . . | 108 | 326 |
| 22 » | Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare . . . . . | 119 | 390 |
| 28 » | Fregio di cifra reale per giberna del treno del genio . . . . . | 123 | 395 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26 giugno | Aggiunta all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche . . . . . | 148 | 522 |
| 3 luglio | R. Decreto col quale i reggimenti bersaglieri sono posti alla dipendenza dei comandi di brigata di fanteria . . . . . | 168 | 558 |
| 9 » | Infrazioni all'obbligo disciplinare del saluto stabilito con *Atto* 245 del 1898 fra i militari del R. esercito ed il personale del corpo delle guardie di città . . . . . | 169 | 559 |
| 15 » | Modificazione all'*Atto* 137 del 1901 . . . | 171 | 562 |
| 16 » | Partecipazioni da farsi al Ministero in occasione di assunzione o cessazione di comando e di servizio, o di assenze . . . . . | 173 | 564 |
| 28 » | Relazione a S. M. il Re e R. Decreto col quale è approvata un'aggiunta all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito . . . | 203 | 647 |
| 30 » | Aggiunta all'*Atto* 173 del corrente anno riflettente le partecipazioni da farsi al Ministero in occasione di assunzione o cessazione di comando e di servizio o di assenze | 191 | 597 |
| 6 agosto | Adozione della giubba da campagna per gli ufficiali dei carabinieri reali . . . . . | 195 | 600 |
| 11 » | Aggiunte e varianti all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche . . . | 207 | 620 |
| 20 » | Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa . . | 213 | 641 |
| 10 settembre | Aggiunta alla istruzione per la compilazione delle note caratteristiche . . . . . | 226 | 700 |
| 2 ottobre | Infrazioni all'obbligo del saluto fra i militari del R. esercito ed il personale della Regia guardia di finanza . . . . . | 237 | 738 |
| 24 » | Aggiunte e varianti alla istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito . . . . . | 261 | 812 |
| 31 » | Modificazioni al regolamento di disciplina militare ed al regolamento pel servizio territoriale . . . . . | 270 | 827 |
| 4 dicembre | Aggiunte al regolamento di disciplina militare . . . . . | 298 | 908 |
| 7 » | R. Decreto col quale sono apportate modificazioni ed aggiunte al regolamento di disciplina militare ed al regolamento pel servizio territoriale . . . . . | 310 | 934 |
| 25 » | Varianti alle giubbe degli ufficiali superiori ed inferiori di tutte le armi e corpi . . | 326 | 997 |
| 25 » | Adozione di speciali distintivi per i tenenti generali comandanti di corpo d'armata . | 327 | 999 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25 dicembre | Rilascio di certificati comprovanti il servizio prestato da ufficiali medici in congedo . | 332 | 1008 |
| 25 » | Aggiunte e varianti al regolamento per le licenze nel R. esercito . . . . . | 333 | 1009 |
| | **DISPOSIZIONI VARIE.** | | |
| 1 dic. 1901 | R. Decreto che costituisce in ente morale la fondazione « Cella » e ne approva lo statuto organico . . . . . | 18 | 123 |
| 9 gennaio | Pubblicazione della 4ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, coll'indice dell'annata 1901 . . . . . | 2 | 2 |
| 23 » | Contributi a favore della società di previdenza fra gli ufficiali dell'esercito e della marina . | 17 | 122 |
| 28 » | Applicati di stato maggiore . . . . . | 20 | 135 |
| 2 marzo | R. Decreto che costituisce in ente morale la « Fondazione degli ufficiali del corpo dei bersaglieri » per un posto di veterano nella casa Umberto I in Turate e ne approva lo statuto organico . . . . . | 67 | 221 |
| 4 » | Modificazioni alle disposizioni riguardanti la distribuzione gratuita della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno . . | 49 | 195 |
| 12 » | Manualetto di agraria pel soldato italiano . . | 58 | 203 |
| 18 » | Cessione di personale e consegna del deposito fra i reggimenti di fanteria, bersaglieri e cavalleria che cambiano di guarnigione. . . | 60 | 214 |
| 7 aprile | Pubblicazione della 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1902. | 73 | 226 |
| 10 » | R. Decreto riguardante la trasformazione in « Scuola diplomatico-coloniale » del corso complementare di scienze economico-amministrative annesso alla facoltà giuridica della R. università di Roma. — Avvertenze relative . . . . . | 76 | 228 |
| 10 maggio | Funzionamento dell'ufficio tecnico centrale per le musiche militari . . . . . | 114 | 334 |
| 13 » | R. Decreto e regolamento per la nomina dei capimusica nel regio esercito . . . . . | 115 | 336 |
| 22 » | Nomina dei musicanti . . . . . | 116 | 344 |
| 12 giugno | Varianti alla istruzione circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari . . . | 136 | 408 |
| 13 » | Contributo degli ufficiali medici e veterinari e dei farmacisti militari a favore del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia . . . . . | 139 | 411 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19 giugno | R. Decreto che modifica l'organico della commissione centrale per l'esame delle robe consegnate ai magazzini centrali militari . | 154 | 531 |
| 2 luglio | Nomina dei sottufficiali musicanti . . . . | 156 | 532 |
| 7 » | Legge n. 276 contenente disposizioni relative all'insequestrabilità degli stipendi e pensioni ed alla cedibilità degli stipendi. | 210 | 627 |
| 23 » | Contributi a favore dell'istituto nazionale Umberto I per gli orfani degli impiegati subalterni delle pubbliche amministrazioni . . | 181 | 577 |
| 8 agosto | Varianti alla istruzione circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio . . . . . | 201 | 610 |
| 21 » | Pubblicazione della 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1902. | 216 | 672 |
| 18 novembre | Ammissioni gratuite, su nomina del Ministero della guerra, nell'istituto nazionale per le figlie dei militari italiani, in Torino . . . . . | 278 | 841 |
| 30 » | R. Decreto portante modificazioni a quello in data 13 maggio 1902 per la nomina dei capimusica nel R. esercito e modificazioni al regolamento annesso al decreto stesso . | 309 | 933 |
| 12 dicembre | Soprassoldi delle medaglie alla bandiera d'artiglieria assegnati in dote a figlie di militari . . . . . | 311 | 936 |
| 17 » | Pubblicazione della 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1902. | 315 | 942 |
| 18 » | Musiche dei reggimenti di fanteria di linea. | 317 | 944 |
| 25 » | Varianti da apportarsi all'*Atto* 235 della *Raccolta* . . . . . | 334 | 1041 |

## EQUIPAGGIAMENTO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29 gennaio | Pantaloni di panno da artiglieria da campagna e da treno d'artiglieria e pantaloni di panno da treno del genio . . . . . | 25 | 142 |
| 7 febbraio | Modificazioni al pantalone di panno da cavalleria (modello Ardito) . . . . . | 31 | 150 |
| 7 » | Adozione di pantaloni corti, di gambali, stivalini e speroni (modello Ardito) per l'artiglieria a cavallo. . . . . | 32 | 151 |
| 25 » | Adozione per la cavalleria di un nuovo tipo di briglia di cuoio naturale . . . . . | 44 | 189 |
| 11 marzo | Adozione di una macchinetta pel taglio dei capelli . . . . . | 57 | 202 |
| 26 » | Abolizione della spazzola per fango. . . . | 64 | 218 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 aprile | Distintivi da tamburini. . . . . | 74 | 227 |
| 10 » | Sostituzione del cuoio naturale al cuoio nero nell'allestimento delle coregge per cavezza di briglia, dei riscontri di cinghie di selle e delle parti di cuoio facenti parte della coreggia sottopancia del cuscino di selle da cavalleria . . . . . | 75 | 228 |
| 17 » | Adozione per la cavalleria della staffa modello Cengia . . . . . | 84 | 247 |
| 18 » | Modificazioni alla divisa dei reggimenti cavalleggeri di Saluzzo (12°), di Piacenza (18°), Umberto I (23°) e di Vicenza (24°). | 86 | 248 |
| 24 » | Modificazioni alla divisa della truppa. . . | 90 | 259 |
| 24 » | Varianti a giubbe di panno e cappotti per armi a piedi . . . . . | 91 | 268 |
| 24 » | Adozione di un nuovo tipo di stelletta metallica di divisa per la truppa . . . . . | 92 | 301 |
| 24 » | Divisa speciale degli attendenti e dei sellai, maniscalchi, allievi armaiuoli, allievi sellai ed allievi maniscalchi . . . . . | 93 | 302 |
| 24 » | Distintivi di grado da truppa . . . . . | 94 | 303 |
| 24 » | Rocchetto da borse per pulizia . . . . . | 95 | 308 |
| 8 maggio | Adozione di alcuni oggetti speciali per i ciclisti incaricati del servizio di corrispondenza . | 107 | 323 |
| 22 » | Modificazioni alle gavette grandi e piccole . | 120 | 392 |
| 11 giugno | Spese per la numerazione e la ristagnatura delle gavette . . . . . | 131 | 405 |
| 12 » | Modificazione all'*Atto* 44 del corrente anno riflettente l'adozione di un nuovo tipo di cavezza-briglia . . . . . | 133 | 407 |
| 15 luglio | Aggiunta di una tasca al giubbone da carabinieri reali . . . . . | 172 | 562 |
| 31 » | Berretto di panno da caporali e soldati . . | 192 | 597 |
| 11 settembre | Uose di panno per i carabinieri reali. . . | 227 | 700 |
| 14 ottobre | Adozione della giberna mod. 99 per cartucce di pistola . . . . . | 250 | 762 |
| 28 » | Adozione del cinturino da cavalleria mod. 1902 e di una coreggia reggi-sciabola per bardature da cavalleria. . . . . | 266 | 824 |
| 18 dicembre | Pantaloni di panno per le armi a piedi e pantaloni di tela . . . . . | 320 | 946 |


## ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.


| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 febbraio | Varianti a taluni regolamenti ed all'*Atto* 244 della *Raccolta*, relative alla nomina ed al servizio dei tamburini . . . . . | 30 | 149 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | febbraio | Aggiunte e varianti a regolamenti ed istruzioni d'artiglieria . . . . . | 37 | 177 |
| 13 | » | Istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio. | 38 | 177 |
| 4 | marzo | Pubblicazione del volume 21° delle istruzioni pratiche del genio (Istruzione sui ponti provvisori e sulle gallerie per ferrovie). . . | 48 | 194 |
| 6 | » | Aggiunte e varianti all'elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace . . . . . | 50 | 196 |
| 25 | » | Istruzione sui mezzi da impiegarsi nella estinzione degli incendi . . . . . | 62 | 217 |
| 26 | » | Aggiunte e varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria e per la cavalleria . . . . . | 65 | 218 |
| 7 | aprile | Aggiunte e varianti all'istruzione sulla costruzione delle batterie d'assedio, edizione 1898. | 72 | 226 |
| 10 | » | R. Decreto n. 145 che approva modificazioni al regolamento di servizio in guerra. — Parte 1ª. — Servizio delle truppe . . . | 111 | 331 |
| 17 | » | Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma del genio . . . . . | 83 | 246 |
| 26 | » | Pubblicazione del volume 14° delle istruzioni pratiche del genio (Istruzione sul servizio fotografico) . . . . . | 84 | 314 |
| 6 | maggio | Aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni, edizione 1894 . . . . . | 103 | 321 |
| 6 | » | Variante all'istruzione per le esercitazioni di combattimento ed all'*Atto* 47 del 1898 . | 104 | 321 |
| 10 | » | Varianti ad istruzioni per l'arma del genio . | 113 | 333 |
| 13 | » | Istruzione sul servizio delle artiglierie da costa, parte I, II e III. . . . . | 109 | 327 |
| 21 | » | Varianti all'*Atto* 190 del 1901, col quale si apportano modificazioni a taluni regolamenti. . . . . | 112 | 333 |
| 29 | » | Modificazioni all'istruzione per le riviste e parate . . . . . | 125 | 396 |
| 10 | giugno | Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria . . . . . | 129 | 405 |
| 12 | » | Aggiunte ad istruzioni per l'arma del genio. | 132 | 406 |
| 25 | » | Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie . . . . . | 146 | 522 |
| 3 | luglio | Aggiunte e varianti ai fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria . . . . . | 160 | 542 |
| 3 | » | Caricamento provvisorio dei carri delle batterie da 75 *A* da campagna (edizione 1901). | 161 | 543 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 luglio | Aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni, edizione 1894 . . . . . | 163 | 544 |
| 23 » | Varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria . . . . . | 182 | 583 |
| 23 » | Varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria . . . . . | 183 | 584 |
| 23 » | Varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria . | 184 | 585 |
| 23 » | Varianti al volume 2° delle istruzioni pratiche del genio: Istruzione sulle armi e sul tiro, sulla stima e misura delle distanze e sull'equipaggiamento . . . . . | 185 | 587 |
| 24 » | Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria . . . . . | 186 | 588 |
| 24 » | Variante all'istruzione sulle munizioni, edizione 1896 . . . . . | 188 | 588 |
| 8 agosto | Varianti a taluni regolamenti ed all'*Atto* 244 della *Raccolta*, relativamente alla formazione ed al posto dei drappelli dei trombettieri e dei tamburini dei corpi di fanteria di linea nelle esercitazioni, nelle riviste e parate ed in altre circostanze di servizio . | 202 | 610 |
| 11 » | Varianti all'istruzione sul servizio dell'ufficiale di vettovagliamento . . . . . | 204 | 619 |
| 11 » | Varianti all'istruzione sui lavori da zappatore per la fanteria . . . . . | 205 | 619 |
| 11 » | Varianti all'istruzione sul servizio del materiale del gruppo *C* presso i corpi . . . | 206 | 620 |
| 21 » | Variante all'istruzione sulle armi portatili per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna . . . . . | 217 | 672 |
| 25 settembre | Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie . . . . . | 235 | 736 |
| 14 ottobre | Varianti e correzioni alle tavole di tiro dei cannoni da 87 *A* e *B* muniti di alzo modello 1887 (edizione 1901) . . . . . | 249 | 762 |
| 29 » | Variante alle tavole di tiro dell'obice da 149, edizione 1900 . . . . . | 268 | 827 |
| 3 novembre | Scuola d'equitazione per gli ufficiali inferiori delle armi e dei corpi a piedi . . . . | 272 | 832 |
| 13 » | Adozione degli *sci* per i reggimenti alpini, e norme generali per il loro impiego. . . | 275 | 837 |
| 25 » | Aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni, edizione 1894 . . . . . | 285 | 867 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 novembre | Varianti al regolamento di esercizi per la cavalleria (Tomo I, edizione provvisoria del 20 ottobre 1901) . . . . . | 295 | 903 |
| 12 dicembre | Modificazione al regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria, edizione 1892 . . . . . | 305 | 929 |
| 16 » | Varianti all'istruzione sul servizio del materiale del gruppo *C* presso i corpi . . . | 312 | 937 |
| 17 » | Aggiunte e varianti al regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria, edizione 1892 . . . . . | 316 | 942 |
| 19 » | Elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace, edizione 1902 . . . . . | 322 | 968 |
| 19 » | Aggiunte e varianti all'elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace, edizione 1900. | 323 | 968 |
| 25 » | Varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria. . . . . | 335 | 1012 |
| | **MATRICOLA.** | | |
| 7 marzo | Modificazione al paragrafo 56 dell'istruzione per le matricole (27 dicembre 1894) . . | 51 | 196 |
| 20 novembre | Militari di truppa dei reggimenti alpini nominati *sciatori*. . . . . | 282 | 852 |
| 25 dicembre | Modificazione alle norme per la tenuta dei ruoli matricolari dei quadrupedi di truppa. | 336 | 1012 |
| | **MILITARI DI TRUPPA.** | | |
| 8 nov. 1901 | R. Decreto n. 539, che apporta modificazioni al regolamento per la concessione degli impieghi nelle ferrovie ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina . . . . . | 10 | 59 |
| 29 dic. 1901 | R. Decreto n. 560, che istituisce una commissione con l'incarico di rivedere gli elenchi *A* e *B* annessi al regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli ufficiali di scrittura delle amministrazioni della guerra e della marina . . . . . | 12 | 65 |
| 27 aprile | R. Decreto n. 164, che apporta modificazioni al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi civili ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina . . . . | 151 | 527 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 luglio | Legge n. 266, portante modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali . . . . . | 167 | 532 |
| 31 agosto | Esploratori scelti e cavalieri di 1ª classe presso i reggimenti di cavalleria . . . . . | 221 | 688 |
| 26 novembre | Sottufficiali aspiranti ad impieghi e destinazioni speciali . . . . . | 288 | 868 |
| 28 » | Militari di truppa trasferiti agli squadroni palafrenieri. . . . . | 294 | 902 |
| 30 » | R. Decreto n. 521, che approva il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali . . | 324 | 970 |
| | **ONORIFICENZE.** | | |
| 17 dic. 1899 | R. Decreto n. 487, col quale si approva il testo coordinato dei Regi Decreti sulle ricompense per atti di coraggio e filantropia compiuti in mare . . . . . | 178 | 569 |
| 27 aprile | R. Decreto n. 220, che istituisce una commissione per l'esame delle proposte di concessione di ricompense al valor militare, e dei relativi reclami, per operazioni guerresche ed altri fatti a cui abbiano preso parte militari dell'esercito e dell'armata . . . . . | 132 | 528 |
| 2 ottobre | Norme per la concessione della medaglia di Africa . . . . . | 240 | 742 |
| 25 settembre | R. Decreto portante modificazioni alle Regie patenti del 1839 pel conseguimento della medaglia Mauriziana . . . . . | 248 | 761 |
| 12 dicembre | Disposizione relativa al computo del periodo di attivo servizio militare occorrente al conseguimento della croce per anzianità di servizio . . . . . | 306 | 929 |
| | **ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.** | | |
| 19 gennaio | R. Decreto che modifica le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra n. 1, 58, 72. . . . | 16 | 118 |
| 23 febbraio | R. Decreto n. 108, riguardante l'assimilazione di rango a grado militare e le norme per l'ammissione e per l'avanzamento nel personale farmaceutico militare, nonchè le norme sul trattamento di aspettativa, di riforma e di ritiro del personale predetto . . . . . | 87 | 253 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 giugno | R. Decreto che modifica le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, n. 36 e 65 . . . . | 128 | 402 |
| 5 » | R. Decreto n. 191, che modifica il R. Decreto 23 febbraio 1902, n. 108, riguardante l'assimilazione di rango a grado militare e le norme per l'ammissione e per l'avanzamento nel personale farmaceutico militare, nonchè le norme sul trattamento di aspettativa, di riforma e di ritiro del personale predetto . . . . . | 166 | 551 |
| 3 luglio | R. Decreto n. 311, che modifica le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, n. 50, 58 e 63 ed il regolamento organico per le scuole militari . . . . . | 190 | 592 |
| 21 » | Legge n. 303, con la quale sono arrecate variazioni alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento nel R. esercito . . . . | 180 | 575 |
| 21 agosto | R. Decreto col quale sono ridotte da quattordici a tredici le direzioni d'artiglieria e soppressi i due uffici d'amministrazione, ed è provveduto per l'istituzione di un nuovo comando e di nuovi stati maggiori e depositi d'artiglieria e per il riordinamento delle specialità da montagna, da costa e da fortezza dell'arma d'artiglieria. | 223 | 695 |
| 21 » | R. Decreto col quale le fabbriche d'armi sono ridotte a tre . . . . . | 224 | 696 |
| 21 » | R. Decreto n. 402, che stabilisce la ripartizione dei comandi d'artiglieria in comandi d'artiglieria da campagna e comandi d'artiglieria da costa e da fortezza, e modifica in conseguenza la circoscrizione territoriale per il servizio d'artiglieria . . . . . | 229 | 721 |
| 9 ottobre | Servizio del materiale presso i reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza. . . | 244 | 757 |
| 14 » | R. Decreto che denomina gli ispettorati d'artiglieria e determina, con apposita istruzione, le attribuzioni dell'ispettore generale d'artiglieria, degli ispettori di artiglieria e del direttore superiore delle esperienze . | 257 | 767 |
| 14 » | R. Decreto che denomina gli ispettorati del genio e determina, con apposita istruzione, le attribuzioni dell'ispettore generale del genio e degli ispettori del genio . . . | 258 | 776 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 novembre | R. Decreto che determina, con apposita istruzione, le attribuzioni dell'ispettore di cavalleria . . . . . | 293 | 900 |
| 21 dicembre | R. Decreto che trasferisce la sede del tribunale militare territoriale e del tribunale militare speciale del IV corpo d'armata . | 341 | 1015 |
| 25 » | Varianti agli *Atti* 257, 258 e 293 dell'anno corrente ed all'*Atto* 171 del 1898, che determinano rispettivamente le attribuzioni degli ispettori d'artiglieria, del genio, di cavalleria e di sanità militare . . . . | 337 | 1012 |
| | **RECLUTAMENTO.** | | |
| 19 dic. 1901 | R. Decreto n. 546 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1902 . . . . . | 6 | 8 |
| 7 febbraio | Disposizioni abrogate in seguito alla nuova Istruzione complementare . . . . . | 29 | 149 |
| 22 maggio | Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa d'inabilità assoluta o temporaria al servizio militare . . . . . | 118 | 367 |
| 19 giugno | Legge n. 190 recante disposizioni per la leva sui nati nel 1882 . . . . . | 153 | 530 |
| 23 novembre | R. Decreto n. 469. — Amnistia ai renitenti ed omessi di leva ed ai militari stati denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alle chiamate alle armi. — Istruzione per l'applicazione del Decreto stesso. | 300 | 913 |
| 18 dicembre | Variante al paragrafo 702 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento. | 318 | 945 |
| 23 » | Elenco delle Regie autorità diplomatiche e consolari alle quali è affidato il servizio della leva all'estero e rispettiva circoscrizione territoriale . . . . . | 325 | 980 |
| | **SCUOLE MILITARI.** | | |
| 16 aprile | Modificazione all'*Atto* 500 della *Raccolta*. (Corso militare di maniscalcia presso la scuola di cavalleria) . . . . . | 81 | 243 |
| 3 luglio | R. Decreto n. 311 che modifica le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, n. 50, 58 e 63 ed il regolamento organico per le scuole militari . . . . . | 190 | 592 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. | | |
| 26 aprile | Aggiunte all'*Atto* 97 del 1901 riguardante l'adozione della vettura per malati . . . | 98 | 311 |
| 12 giugno | Modificazione ai ganci reggi-carico dei basti mod. 90 e mod. 90 modificato, per trasporto a salma . . . . . | 134 | 407 |
| 27 agosto | Varianti da apportarsi alle nomenclature delle artiglierie attualmente in servizio e materiali ad esse inerenti, nonchè alle analoghe nomenclature inserte in tutte le istruzioni, regolamenti e pubblicazioni in vigore . . | 218 | 675 |
| 28 ottobre | Varianti da apportarsi all'*Atto* 218 del corrente anno . . . . . | 265 | 824 |
| | SERVIZIO DEL GENIO. | | |
| 12 dic 1901 | R. Decreto n. 574 che approva il regolamento per le alienazioni degli immobili demaniali . . . . . | 59 | 205 |
| 22 febbraio | Cambio di denominazione di caserma demaniale a Roma (Tor di Quinto) . . . . . | 42 | 183 |
| 9 marzo | R. Decreto affranca dall'onere delle servitù militari un tratto di terreno della cinta di sicurezza della piazza di Spezia . . . . | 88 | 257 |
| 11 » | Pubblicazione dell'istruzione per il servizio dei lavori e del materiale del genio militare e dei due allegati: istruzione per la concessione dei locali per alloggio o per altri usi privati in edifici dipendenti dall'amministrazione militare ed istruzione per la ricognizione, la stima e la liquidazione dei danni arrecati alle proprietà private dalle truppe, durante le esercitazioni militari. . | 55 | 199 |
| 27 » | R. Decreto che affranca dall'onere delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti al già magazzino da polveri di Rocca del Medrio, della piazza di Acqui . . . . . | 89 | 258 |
| 13 aprile | R. Decreto col quale le opere di fortificazione della piazza di Peschiera, tranne una minima parte, sono radiate dal novero delle fortificazioni dello Stato. . . . . | 137 | 409 |
| 15 » | Cambio di denominazione di caserma in Milano. . . . . | 80 | 243 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27 aprile | R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera di Camerlata nella piazza di Como . . . . . | 138 | 410 |
| 13 maggio | R. Decreto col quale si regolano le competenze agli arbitri nelle vertenze pei lavori del genio militare. . . . . | 127 | 399 |
| 10 giugno | Memoria descrittiva dei fornelli economici perfezionati a due pentole ed avvertenze da aversi nel loro uso . . . . . | 130 | 405 |
| 12 » | Pubblicazione dell'indice analitico-alfabetico dell'istruzione per il servizio dei lavori e del materiale del genio militare e dei due allegati annessi . . . . . | 135 | 408 |
| 25 » | Denominazione di caserma in Pinerolo. . . | 147 | 522 |
| 26 » | Cambio di denominazione di caserma in Palermo | 149 | 523 |
| 29 » | R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla batteria di S. Bartolomeo della piazza di Spezia . . . . . | 189 | 591 |
| 30 » | Cambio di denominazione di caserma di proprietà demaniale in Perugia . . . . . | 155 | 532 |
| 24 luglio | Cambio di denominazione di caserma di proprietà demaniale in Spoleto . . . . . | 187 | 588 |
| 18 agosto | R. Decreto che esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti al già magazzino da polveri in Val Caprina presso Terni . . . . . | 236 | 737 |
| 21 » | Adozione negli impianti telefonici militari di apparati Delville e trasformazione del microfono Blake . . . . . | 245 | 672 |
| 20 ottobre | R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato alcune opere nella piazza di Cremona . . . . . | 307 | 931 |
| 24 » | Cambio di denominazione di caserme di proprietà demaniali in Modena . . . . . | 263 | 813 |
| 5 novembre | Cambio di denominazione di caserma di proprietà demaniale in Torino. . . . . | 273 | 836 |
| 16 » | R. Decreto che esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti al già magazzino da polveri nella piazza di Cosenza . . . . . | 308 | 932 |
| 1 dicembre | Ordine di studio e corso dei progetti pei lavori del genio militare . . . . . | 297 | 906 |
| | SERVIZIO DI COMMISSARIATO. | | |
| 2 luglio | Modificazioni all'istruzione sul servizio del casermaggio. . . . . | 157 | 535 |
| 11 dicembre | Magazzini di distribuzione viveri . . . . | 304 | 928 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25 dicembre | Varianti al regolamento di servizio interno per le compagnie e gli stabilimenti delle sussistenze militari . . . . . | 338 | 1014 |
| 25 » | Varianti al regolamento per la gestione ad economia degli stabilimenti delle sussistenze militari . . . . . | 339 | 1014 |
| | **SERVIZIO SANITARIO.** | | |
| 17 gennaio | Pubblicazione dello specchio di caricamento del deposito avanzato di materiale sanitario (specchio n. 19) . . . . . | 9 | 57 |
| 7 febbraio | Varianti allo specchio n. 15: Tabella del caricamento regolamentare dell'ospedaletto da campo da 50 letti, mod. 1897 . . . . | 33 | 152 |
| 25 » | Numerazione delle coppie cofani di sanità . | 45 | 189 |
| 28 marzo | Modificazioni alle norme per la statistica sanitaria (allegato n. 1 al regolamento del servizio sanitario militare) . . . . . | 66 | 219 |
| 17 aprile | Caserme alle quali è assegnato un carretto reggi-barella per il trasporto degli infermi agli stabilimenti sanitari . . . . . | 82 | 244 |
| 18 giugno | Passaggio della infermeria presidiaria di Foggia dalla 4ª alla 2ª classe. . . . . | 140 | 416 |
| 26 » | Visite medico-fiscali di ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili . . | 150 | 523 |
| 6 agosto | Servizio balneo-termale militare. . . . . | 196 | 601 |
| 6 » | Somministrazioni di medicinali a pagamento agli ufficiali ed altri personali . . . | 197 | 607 |
| 6 » | Somministrazioni di medicinali agli operai civili addetti agli stabilimenti militari . . | 198 | 607 |
| 15 » | Modificazione agli specchi di caricamento delle sezioni di sanità . . . . . | 211 | 633 |
| 23 settembre | Visite medico-fiscali di ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili . . | 231 | 734 |
| 6 ottobre | Pubblicazione degli specchi di caricamento degli ospedali da campo da 100 e 200 letti. | 241 | 745 |
| 30 novembre | Istituzione di un deposito di convalescenza a Massalubrense . . . . . | 296 | 905 |
| 10 dicembre | Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie . . . . . | 301 | 926 |
| 16 » | Norme per il servizio balneo-termale, idropinico e marino . . . . . | 314 | 942 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **SERVIZIO TERRITORIALE.** | | |
| 27 febbraio | Varianti al regolamento pel servizio territoriale ed agli *Atti* 672 della *Raccolta* e 69 del 1900. . . . . | 46 | 189 |
| 3 aprile | Aggiunta al regolamento pel servizio territoriale . . . . . | 70 | 224 |
| 31 ottobre | Modificazioni al regolamento di disciplina militare ed al regolamento pel servizio territoriale . . . . . | 270 | 827 |
| 7 dicembre | R. Decreto col quale sono apportate modificazioni ed aggiunte al regolamento di disciplina militare ed al regolamento pel servizio territoriale . . . . . | 310 | 934 |
| 25 » | Varianti al regolamento pel servizio territoriale . . . . . | 342 | 1016 |
| | **STATO DEGLI UFFICIALI.** | | |
| 9 gennaio | R. Decreto per la sostituzione di due membri della commissione per lo studio di una nuova legge sullo stato degli ufficiali . . | 13 | 67 |
| 3 luglio | Legge n. 247 che autorizza la promozione a capitano, in più dell'organico, di 400 tenenti di fanteria; che istituisce una aspettativa speciale per 400 capitani della stessa arma; e che modifica la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito . | 158 | 537 |
| 3 » | Norme per la concessione delle aspettative speciali, istituite coll'articolo 2 della legge 3 luglio 1902, n. 247 . . . . . | 159 | 539 |
| 17 » | Norme per la concessione delle aspettative speciali, istituite coll'articolo 2 della legge 3 luglio 1902, n. 247 . . . . . | 174 | 564 |
| 29 ottobre | Libretto di riconoscimento per gli ufficiali in disponibilità ed in aspettativa. . . . . | 267 | 826 |
| | **STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.** | | |
| 16 gennaio | Indennità di tramutamento agli impiegati collocati a riposo. . . . . | 8 | 55 |
| 29 settembre | R. Decreto n. 426 che approva il regolamento per l'applicazione agli impiegati governativi della legge sulla insequestrabilità degli | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | stipendi e pensioni e sulla cedibilità degli stipendi . . . . . | 259 | 785 |
| 14 ottobre | R. Decreto col quale sono approvate modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 e al relativo regolamento sulle indennità eventuali . . . . . | 264 | 815 |
| | **TIRO A SEGNO NAZIONALE.** | | |
| 20 gennaio | R. Decreto n. 27 per sostituzione del presidente della commissione centrale del tiro a segno nazionale . . . . . | 40 | 181 |
| 24 aprile | R. Decreto n. 178 per sostituzione di un membro della commissione centrale del tiro a segno nazionale . . . . . | 143 | 473 |
| 25 settembre | R. Decreto n. 471 di esonerazione dalla carica, in seguito a domanda, di un membro della commissione centrale del tiro a segno nazionale . . . . . | 292 | 899 |
| 18 dicembre | Ispettori provinciali del tiro a segno nazionale. — Direttori e vice direttori delle società di tiro a segno nazionale . . . . | 319 | 946 |
| | **TRASPORTI.** | | |
| 31 gennaio | Apertura all'esercizio della linea Salerno-Mercato S. Severino, del tronco S. Felice sul Panaro-Poggio Rusco, e della fermata Scala sulla linea Messina-Patti Cerda. — Ammissione della stazione di Bolgheri al servizio viaggiatori, bagagli e merci. — Riduzione di servizio alla stazione di Cineto Romano. | 26 | 142 |
| 10 febbraio | Facilitazioni pei trasporti militari sulle ferrovie della Società anonima Nord Milano, nonchè sulle linee tramviarie Cuneo-Borgo San Dalmazzo e Mondovì-Santuario-San Michele . . . . . | 34 | 155 |
| 11 » | Aggiunta al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda . . . . . | 36 | 176 |
| 22 » | Facilitazioni pei trasporti sulle guidovie a vapore Mantova-Asola e Mantova-Viadana . | 43 | 183 |
| 10 aprile | Facilitazioni pei trasporti militari sulle linee tramviarie Brescia-Vestone-Salò, Brescia-Gardone V. T. e Brescia-Orzinovi-Soncino. | 77 | 231 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | aprile | Aggiunta al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda . . . . . | 79 | 241 |
| 1 | maggio | Certificato d'origine pel trasferimento di quadrupedi del R. esercito e di ufficiali . . | 101 | 315 |
| 1 | » | Facilitazioni pei trasporti militari sulla ferrovia secondaria Bergamo-Ponte della Selva (o ferrovia della valle Seriana), nonchè sulle linee tramviarie Bergamo-Soncino e Lovere-Cividale Camuna . . . . . | 102 | 317 |
| 15 | » | Apertura all'esercizio della stazione di Cavaria-Oggione, delle fermate di San Martino Piana e di Ninfa, e della casa cantoniera di Piaggione. — Estensione di servizio alle stazioni di Castelnuovo Berardenga, Valmazzola, Sant'Antimo-Sant'Arpino e Cineto Romano, ed alla fermata di Favazzina . | 110 | 327 |
| 22 | » | Concessioni speciali pei viaggi per proprio conto degli impiegati dello Stato. . . . | 117 | 345 |
| 3 | luglio | Vie facoltative nel trasporto delle persone viaggianti a tariffa ridotta . . . . . | 164 | 544 |
| 4 | » | Esercizio economico sulle linee Rocchetta S. Antonio Gioia del Colle, Bari-Taranto e Barletta-Spinazzola . . . . . | 165 | 548 |
| 18 | » | Istruzione per l'applicazione del contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extraferrovia . . . . . | 175 | 564 |
| 18 | » | Cambiamento di nome della fermata di S. Biagio sul tronco Bologna-Poggio Rusco e della casa cantoniera di Treviso S. Giuseppe sulla linea Treviso-Belluno. — Estensione di servizio alle stazioni di Compiobbi, Bonefro S. Croce, Saliceto, Rapone Ruvo, alla fermata di Ninfa ed alla casa cantoniera di Santa Luce. — Soppressione di servizio alla fermata di Frasso. . . . . | 176 | 565 |
| 18 | » | Istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace . . . . . | 177 | 567 |
| 31 | » | Regolamento riguardante l'eseguimento dei grandi trasporti militari . . . . . | 193 | 598 |
| 11 | agosto | Facilitazioni pei trasporti sulla ferrovia secondaria Sondrio-Tirano . . . . . | 209 | 623 |
| 19 | » | Trasporti militari sulle ferrovie ad esercizio economico . . . . . | 212 | 635 |
| 28 | » | Apertura all'esercizio della fermata di Lunara e della casa cantoniera di Scorcetoli. — | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Cambiamento di nome delle stazioni di Solmona e di Solmona Introdacqua. — Estensione di servizio alle stazioni di Benevento Porta Rufina, di Cirella Majerà, di Tremestieri e di Saliceto ed alle fermate di Santa Luce e di Cavazzate. — Apertura all'esercizio del tronco Balsorano-Avezzano . . . | 219 | 680 |
| 4 settembre | Impianto di scalandroni per l'imbarco e lo sbarco delle truppe su e dai piroscafi straordinari . . . . . | 222 | 693 |
| 25 » | Costituzione definitiva della biglietteria militare di Roma ed impianto di tre nuove biglietterie militari a Torino, Bologna e Napoli . . . . . | 233 | 735 |
| 25 » | Vie facoltative pel trasporto delle persone viaggianti a tariffa ridotta . . . . . | 234 | 736 |
| 6 novembre | Concessioni speciali pei viaggi per proprio conto degli impiegati civili dello Stato . . . . | 274 | 836 |
| 13 » | Estensione di servizio alle stazioni di Firenze Campo di Marte, di Pasian Schiavonesco, di Lancenigo, di Valle di Pompei e di Brindisi Porto . . . . . | 276 | 838 |
| 10 dicembre | Vie facoltative pel trasporto delle persone viaggianti a tariffa ridotta . . . . . | 302 | 928 |
| 19 » | Apertura all'esercizio della linea Follonica-Massa Marittima. — Facilitazioni per trasporti. . . . . | 321 | 967 |
| 25 » | Facilitazioni pei trasporti sulla linea ferroviaria Fossano-Mondovì-Villanova . . . | 340 | 1015 |
| | TRUPPE NELL'ESTREMO ORIENTE. | | |
| 26 gennaio | R. Decreto che concede un compenso giornaliero a titolo di supplemento mensa agli ufficiali in Cina . . . . . | 47 | 193 |
| 13 aprile | R. Decreto che aumenta il soprassoldo pei caporali e soldati in Cina . . . . . | 97 | 310 |
| 15 settembre | Soprassoldo pei carabinieri reali in Cina . . | 239 | 744 |
| 19 » | Istruzioni amministrative per le truppe in Cina . . . . . | 280 | 845 |
| | UFFICIALI IN CONGEDO. | | |
| 11 aprile | Destinazione e dipendenza degli ufficiali in congedo . . . . . | 78 | 234 |
| 7 agosto | Servizio di prima nomina degli ufficiali di complemento . . . . . | 199 | 608 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 settembre. | R. Decreto n. 485 col quale gli ufficiali superiori e generali del genio militare, collocati a riposo o in posizione di servizio ausiliario, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegneri civili . | 299 | 911 |
| 23 » | Servizio da prestarsi dai sottotenenti medici e veterinari di complemento provenienti dai sottotenenti di complemento di altre armi o corpi . . . . . | 232 | 734 |

# DECISIONI DI MASSIMA


| N. d'ordine | OGGETTO | Pagina |
|---|---|---|
| 1 | Stati di servizio degli ufficiali ed impiegati di nuova nomina. | 58 |
| 2 | Paglia da lettiera per i cavalli degli ufficiali . . . . . | 145 |
| 3 | Sottufficiali in viaggio sui treni diretti . . . . . | 192 |
| 4 | Inserizione di titoli nobiliari sugli stati di servizio . . . . | 204 |
| 5 | Matricola degli operai borghesi . . . . . | 220 |
| 6 | Medaglie per gare di *sport* militare . . . . . | 241 |
| 7 | Avanzamento degli ufficiali di scrittura al grado di ufficiale d'ordine . . . . . | 242 |
| 8 | Intervento di ufficiali a pubbliche funzioni o ricevimenti ufficiali . . . . . | 397 |
| 9 | Processi verbali per ferite ed infermità . . . . . | 525 |
| 10 | Sottotenenti di complemento che cadono ammalati durante il servizio di prima nomina . . . . . | 525 |
| 11 | Indennità d'arma. . . . . | 549 |
| 12 | Ufficiali richiamati dal congedo . . . . . | 549 |
| 13 | Indicazioni da porsi sui fogli di congedo illimitato . . . . | 559 |
| 14 | Variazioni matricolari relative ai richiamati alle armi per istruzione . . . . . | 560 |
| 15 | Versamento di casse vuote da cartucce . . . . . | 589 |
| 16 | Avanzamento dei tenenti della specialità treno . . . . . | 615 |
| 17 | Provvista delle mostrine a militari di fanteria aggregati . . | 615 |
| 18 | Compenso degli ufficiali medici per visite medico-fiscali passate a richiesta di autorità civili . . . . . | 625 |
| 19 | Indennità cavalli e razioni foraggio. . . . . | 626 |
| 20 | Oggetti di corredo pei militari avviati alle carceri in attesa di giudizio . . . . . | 626 |
| 21 | Nomina al grado di sottotenente di complemento nei corpi sanitario e veterinario militare dei riformati dai consigli di leva, e dei militari di truppa riformati in seguito a rassegna. . . . . | 684 |
| 22 | Trasporti dei cavalli e del bagaglio degli ufficiali che precedono o seguono la truppa nei cambi di guarnigione . . | 703 |
| 23 | Processi verbali per ferite ed infermità . . . . . | 720 |
| 24 | Assegni di viaggio pei carabinieri reali comandati presso altre legioni per la tutela dell'ordine pubblico . . . . . | 872 |
| 25 | Conteggio delle bardature pel fondo di riserva . . . . . | 872 |
| 26 | Paglia da lettiera pei cavalli degli ufficiali . . . . . | 908 |

Roma, 1902. — Tipografia Enrico Voghera

**DISPENSA 1ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 gennaio.

GENNAIO 8. — Varianti all'*Atto* 111 della *Raccolta*, *pag.* 1.
9. — Pubblicazione della 4ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, coll'indice dell'annata 1901, *pag.* 2.
9. — Aggiunta all'*Atto* 476 del 1901 (Cavalli di servizio per gli ufficiali), *pag.* 2.
10. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 2.

BIBLIOTECA ... ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **1**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Varianti all'*Atto* 111 della *Raccolta*.** — 8 gennaio.

Pag. 360, linea 1ª, dopo lo specchio. *Dopo la parola:* cannelli, *inserire:* ed inneschi di cartocci a bossolo.

Pag. 360, linea 2ª. *Invece di:* e della polvere suindicati, *porre:* e delle castagnole suindicate.

Pag. 360, linea 4ª. *Dopo la parola:* artiglierie, *porre:* da 7.

Pag. 360, alinea *c*). *Dopo la parola:* cannelli, *sostituire:* si adopreranno esclusivamente cannelli fulminanti mod. 1891, (VII-421).

Pag. 360. *Dopo l'alinea c*), *inserire:* c'). Per esercitare la truppa nello scatto dei cannoni da 9 B mod. 80/98 verranno adoperati i bossoli relativi (7ª-2665) provvisti di inneschi per cartocci a bossolo da 9 B mod. 80/98, ricaricati per tiri a salve e da esercitazione (7ª-2671), nella proporzione di 150 all'anno per ogni batteria del detto calibro o reparto d'istruzione dei reggimenti da campagna.

Pag. 360, alinea *e*). *Cancellare le parole:* di polvere nera.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

ERRATA-CORRIGE.

*Atto* 292 del 1901, pag. 807. 2ª colonna, quartultima linea, *in luogo di:* 485, *porre:* 385, e a pag. 816, di fronte a: « Pantaloni di tela spinata (mod. 1896) » *in luogo di:* 3.40, *porre:* 3.50.

14.GEN.02

N. **2**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione della 4ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, coll'indice dell'annata 1901.** — 9 gennaio.

È stata pubblicata la 4ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, coll'indice dell'annata 1901.

I comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie indicate dall'*Atto* 110 del 1898, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo della dispensa è di centesimi 50.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

---

N. **3**. — CAVALLI. — **Aggiunta all'*Atto* 176 del 1901. (Cavalli di servizio per gli ufficiali).** — 9 gennaio.

È apportata la seguente aggiunta all'*Atto* 176 del 1901 (Cavalli di servizio per gli ufficiali.)

Prima dell'ultimo capoverso, *aggiungere il seguente:*

« Gli ufficiali dei carabinieri reali, appartenenti alle legioni di Cagliari e di Palermo, sono autorizzati a provvedersi di cavalli aventi i requisiti stabiliti per quelli di truppa delle legioni stesse, di statura non inferiore a m. 1,48; ed allorquando vengono trasferiti in legioni del continente, possono continuare a servirsi di uno di detti cavalli, purchè ne posseggano altro avente i requisiti stabiliti dal 1° alinea del presente *Atto*. »

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

---

N. **4**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto.** — 10 gennaio.

Si sono pubblicati:

il 15° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, edizione 1894, ed un fascicolo di foglietti a stampa contenente le aggiunte e le parti di composizione tipografica da incollarsi nei volumi (Parte 1ª e 2ª).

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari, tanto del fascicolo quanto dei foglietti, eguale a quello per ciascuno di essi stabilito dall'*Atto* 233 del 1888.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali ed impiegati che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti secondo le norme dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ogni esemplare del 15° fascicolo è di L. 0,40, e quello del fascicolo dei foglietti per le aggiunte è di L. 0,50.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 2ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 gennaio.

MAGGIO 5. — R. Decreto n. 507, col quale vengono stabiliti i modelli per dimostrare alla Corte dei conti le variazioni avvenute nelle consistenze dei magazzini dipendenti dal Ministero della guerra sottoposti al riscontro istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256 e dal regolamento approvato con R. Decreto 23 dicembre 1897, n. 532, *pag.* 3.

DICEMBRE 19. — R. Decreto n. 546, che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1902, *pag.* 8.

GENNAIO 15. — Istruzioni relative alle Regie truppe d'Africa, *pag.* 8.

» 16. — Indennità di tramutamento agli impiegati collocati a riposo, *pag.* 55.

» 17. — Pubblicazione dello specchio di caricamento del deposito avanzato di materiale sanitario (*Specchio* n. 19), *pag.* 57.

———— Decisioni di massima, *pag.* 58.

Atto N. 5. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. Decreto n. 507, col quale vengono stabiliti i modelli per dimostrare alla Corte dei conti le variazioni avvenute nelle consistenze dei magazzini dipendenti dal Ministero della guerra sottoposti al riscontro istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256 e dal regolamento approvato con R. Decreto 23 dicembre 1897, n. 532.** — 5 maggio 1901.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 11 luglio 1897, n. 256;

Visto il regolamento approvato col R. Decreto 23 dicembre 1897, n. 532;

Visto l'articolo 3 del Nostro Decreto 16 agosto 1900, n. 323, col quale venne riservato di stabilire, con apposito decreto, le forme dei resoconti da trasmettere alla Corte dei conti per dimostrare i movimenti avvenuti nei materiali degli stabilimenti sottoposti al riscontro effettivo, che dipendono dal Ministero della guerra;

Sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

---

ERRATA-CORRIGE.

*Atto* 282 del 1901, pag. 769. — *Atto* 477 della *Raccolta* non deve essere abrogato. — Nella enumerazione degli *Atti* abrogati fatta nel predetto *Atto* 282 del 1901 devesi togliere l'*Atto* 477.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

A cominciare dal 1° gennaio 1901 i magazzini dipendenti dal Ministero della guerra, sottoposti al riscontro effettivo istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256, faranno uso di stampati conformi agli uniti modelli *A*, *B* e *C*, visti, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti, per dimostrare e documentare alla Corte dei conti le variazioni avvenute nelle rispettive consistenze.

Ferme restando le altre disposizioni del regolamento 23 dicembre 1897, n. 532, l'invio delle suddette dimostrazioni alla Corte avrà luogo a periodi semestrali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

E. di Broglio.
C. di S. Martino.

MODELLO A

(1) . . . . . .

*N.* . . . *d'ordine di* (2) PARTE o TITOLO

*N. del corrispondente ordine di* (2-A)

RICHIESTA *di* . . . . . (2) . . . . *dei seguenti oggetti* . . . . . (3) . . . . . .

. . . . . .

| Categoria | Numero d'ordine categorico | DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI | Stato d'uso | Unità di misura | Quantità | Prezzo dell'unità di misura | Importo degli oggetti | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

ATTO 5

(1) Corpo od istituto militare.
(2) Carico o scarico. — (2-A) Scarico o carico (quando trattasi di movimenti interni).
(3) Motivo del carico o scarico dei materiali.

*Annotazioni.* — Gli ordini di carico saranno su carta bianca e quelli di scarico su carta colorata. Sulla presente richiesta sarà apposta la data dell'ordine e la firma dell'autorità che lo ha rilasciato. Seguirà dopo la dichiarazione di ricevuta datata e firmata dall'autorità ricevente conforme è prescritto dal modulo tipico A annesso al regolamento 23 dicembre 1897, n. 533.

MODELLO **B**

(1). . . . . .

ELENCO *dei movimenti avvenuti nei materiali di proprietà dello Stato durante il . . . . semestre 19. . .-9. . .*

CATEGORIA . . . . . .

| CARICO | | | SCARICO | | | CARICO | | | SCARICO | | | CARICO | | | SCARICO | | | CARICO | | | SCARICO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Stato d'uso | Quantità | Ordine | Stato d'uso | Quantità | Ordine | Stato d'uso | Quantità | Ordine | Stato d'uso | Quantità | Ordine | Stato d'uso | Quantità | Ordine | Stato d'uso | Quantità | Ordine | Stato d'uso | Quantità | Ordine | Stato d'uso | Quantità |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ATTO 5

(1) Indicare lo stabilimento, corpo, ecc.

MODELLO **C**

(1). . . . . .

RIASSUNTO *delle rimanenze e dei movimenti dei materiali di proprietà dello Stato riferentisi al . . . . . semestre 19. . . – 9. . .*

| Categoria | Numero d'ordine categorico | DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI | Stato d'uso | Unità di misura | Prezzo dell'unità | Rimanenza al . . . . . Quantità | Rimanenza al . . . . . Importo | Aumenti | Totale delle caselle 7 e 9 | Diminuzioni | Rimanenza al . . . . . Quantità | Rimanenza al . . . . . Importo | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |

(1) Indicare lo stabilimento, corpo, ecc.

MODELLO **B**

(1). . . . . .

ELENCO *dei movimenti avvenuti nei materiali di proprietà dello Stato durante il . . . . semestre 19. . .-9. . .*

CATEGORIA . . . . . .

| CARICO | | | SCARICO | | | CARICO | | | SCARICO | | | CARICO | | | SCARICO | | | CARICO | | | SCARICO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Stato d'uso | Quantità | Ordine | Stato d'uso | Quantità | Ordine | Stato d'uso | Quantità | Ordine | Stato d'uso | Quantità | Ordine | Stato d'uso | Quantità | Ordine | Stato d'uso | Quantità | Ordine | Stato d'uso | Quantità | Ordine | Stato d'uso | Quantità |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ATTO N.

(1) Indicare lo stabilimento, corpo, ecc.

MODELLO C

(1). . . . . .

RIASSUNTO *delle rimanenze e dei movimenti dei materiali di proprietà dello Stato riferentisi al . . . . . semestre 19 . . . - 9 . . .*

| Categoria | Numero d'ordine categorico | DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI | Stato d'uso | Unità di misura | Prezzo dell'unità | Rimanenza al . . . . . Quantità | Rimanenza al . . . . . Importo | Aumenti | Totale delle caselle 7 e 9 | Diminuzioni | Rimanenza al . . . . . Quantità | Rimanenza al . . . . . Importo | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |

(1) Indicare lo stabilimento, corpo, ecc.

N. 6. — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto n. 546 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1902.** — 19 dicembre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 116 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. Decreto 6 agosto 1888, n. 5655;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

La somma da pagarsi al tesoro dello Stato per contrarre l'arruolamento volontario di un anno nel R. esercito, per l'anno 1902 è stabilita in lire *mille seicento* per l'arruolamento nell'arma di cavalleria ed in lire *mille duecento* per l'arruolamento nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

---

N. 7. — COLONIA ERITREA. — **Istruzioni relative alle Regie Truppe d'Africa.** — 15 gennaio.

Visto il R. Decreto 11 febbraio 1900, n. 48 (*Atto* 52) relativo all'ordinamento organico per la Colonia Eritrea, questo Ministero, presi i necessari accordi con quello degli Affari Esteri, determina che per l'ammissione degli ufficiali e degli uomini di truppa nelle R. Truppe d'Africa e per gli altri atti da compiersi per le stesse R. Truppe nei rapporti colle varie amministrazioni dell'Esercito, siano osservate le istruzioni seguenti:

CAPO I. — **Disposizioni per gli ufficiali.**

Art. 1. — *Procedimenti per l'ammissione nelle R. Truppe d'Africa.*

§ 1. Gli ufficiali per le R. Truppe d'Africa sono destinati dal Ministero, su proposta del comandante delle stesse R. Truppe (approvata dal governatore della Colonia), fra quelli che ne abbiano fatta volontaria domanda.

Possono però anche esservi destinati d'autorità.

§ 2. Gli ufficiali destinati, a loro domanda, nelle R. Truppe d'Africa hanno l'obbligo di rimanere nella Colonia quattro anni, ma possono essere rimpatriati anche prima, a giudizio del governatore, previo avviso al comandante delle truppe.

Scaduto il quadriennio, il rimpatrio ha luogo di pien diritto, salvo il caso che, per circostanze straordinarie o per meriti od attitudini speciali, il governatore non creda di trattenerli. Tra i meriti speciali sarà considerata la conoscenza della lingua e dei dialetti della Colonia.

Gli ufficiali destinati in Colonia d'autorità hanno l'obbligo di rimanervi due anni.

I rimpatriati non potranno essere destinati, a loro domanda, in Colonia, se prima non siano stati promossi a grado superiore o siano rimasti in Italia almeno un quadriennio.

§ 3. Gli ufficiali dei battaglioni di fanteria indigena e delle batterie da montagna indigene saranno preferibilmente tratti da quelli delle compagnie cacciatori e della compagnia cannonieri, o da ufficiali delle rispettive armi che si trovino già a far parte delle R. Truppe d'Africa; ma ve ne potranno pure essere destinati direttamente dai corpi in Italia.

Gli ufficiali per lo squadrone indigeno sono tratti esclusivamente dagli ufficiali dell'arma di cavalleria.

§ 4. Nelle domande degli ufficiali per destinazione alle R. Truppe d'Africa, che saranno fatte nei modi stabiliti dalla *Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche*, la speciale attitudine fisica al servizio in Africa, dovrà risultare: per gli ufficiali superiori, da dichiarazione da apporsi sulle domande stesse dai comandanti di corpo o capi di servizio, e dalle autorità militari superiori, pel cui tramite le domande sono inoltrate; per gli ufficiali inferiori, da apposite dichiarazioni mediche da annettersi alle domande.

§ 5. Gli ufficiali inferiori saranno sottoposti alla visita medica presso la sede del corpo cui appartengono.

Gli ufficiali ascritti a corpi od uffici non aventi un servizio sanitario proprio saranno visitati, dietro richiesta del rispettivo comandante di corpo o capo di servizio, presso il distretto del luogo, o, in difetto, presso il corpo di truppa più vicino.

Qualora la dichiarazione scritta, rilasciata dal medico che ha eseguita la visita, affermasse non essere l'ufficiale atto fisicamente al servizio speciale d'Africa, l'ufficiale stesso potrà chiedere una seconda visita medica, la quale sarà passata presso l'ospedale militare, principale o succursale, più vicino.

§ 6. Nella visita gli ufficiali medici avvertiranno di accertarsi che l'aspirante presenti tutta intiera l'attitudine fisica, chiesta dai vigenti regolamenti per i militari in servizio attivo.

Porranno particolare attenzione nell'esame della funzione visiva, e, per quanto riguarda gli ufficiali che prestano servizio a piedi, cureranno che non passi inosservato alcun difetto degli arti inferiori, che possa menomare l'attitudine e la resistenza alla marcia.

È altresì di primaria importanza che gli ufficiali medici, nell'esaminare gli organi toracici e addominali, si accertino che non vi sia il minimo indizio di disturbi circolatori o di malattie, anche pregresse, dei visceri addominali, come affezioni del fegato, dilatazione o catarro dello stomaco, degl'intestini, ecc.

Si dovrà inoltre tener conto dell'età e del grado dei singoli ufficiali, allo scopo di poterne valutare la resistenza alle fatiche inerenti al loro rispettivo servizio.

Nella dichiarazione scritta che dovrà rilasciare, l'ufficiale medico farà menzione del risultato della visita passata, specialmente su quanto riguarda le condizioni sulle quali, come sopra si è detto, deve rivolgere in modo più rigoroso la sua attenzione, e concluderà con un esplicito giudizio sull'attitudine, o meno, dell'ufficiale a prestar servizio nelle R. Truppe d'Africa.

Art. 2. — *Invio e trasferimento alle R. Truppe d'Africa.*

§ 7. Gli ufficiali destinati alle R. Truppe d'Africa, salvo ordine in contrario, saranno diretti a Napoli, ove, giunti, dovranno presentarsi al deposito della Colonia.

Quelli che dovessero prendere imbarco in altro porto, si presenteranno al comando del distretto militare, o, in difetto, al comando del presidio.

La partenza dal corpo sarà regolata in modo che gli ufficiali giungano al luogo d'imbarco il giorno precedente quello della partenza del piroscafo.

§ 8. Gli ufficiali in partenza per l'Africa dovranno essere provvisti degli oggetti di divisa speciale stabiliti per le R. Truppe d'Africa, e portare inoltre il mantello o la mantellina di panno.

Muovendo dalle rispettive sedi per recarsi al luogo d'imbarco, potranno indossare la tenuta di marcia prescritta per le R. Truppe d'Africa, ma col berretto.

§ 9. All'infuori degli oggetti indicati nel precedente para-

grafo, gli ufficiali non sono obbligati ad aver in Africa altri oggetti della divisa militare.

E' però lasciata loro piena facoltà di recar seco, oltre gli oggetti obbligatori, quelli che reputassero più convenienti; epperciò sono autorizzati a portare in Africa, oltre al numero di cassette regolamentari che competono a ciascuno in base alle vigenti prescrizioni, anche una cassa o valigia someggiabile, la quale non superi le dimensioni di cm. 70 × 30 × 25 ed il peso di kg. 40.

Siccome poi anche nei presidi d'Africa la biancheria da letto per gli ufficiali non viene fornita dall'amministrazione, i partenti avvertiranno di provvedersene in Italia, e recar seco la provvista insieme colle altre robe.

§ 10. Gli ufficiali partenti per l'Africa devono restituire o cedere i loro quadrupedi, seguendo le norme stabilite dall'*Atto* 179 del 1899 (capi III e IV).

§ 11. I libretti pei viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi degli ufficiali destinati in Africa, sono dai titolari depositati presso il Comando delle Regie Truppe d'Africa (che ne terrà conto sul *registro dei libretti in deposito mod. 199* B), per ivi riprenderli poi all'atto della partenza per far ritorno in Italia.

§ 12. Il trasferimento degli ufficiali alle R. Truppe d'Africa avrà luogo dal giorno successivo a quello della loro presentazione in Napoli, al deposito della Colonia, o in altro porto all'autorità stabilita dal § 7.

Essi verranno quindi provveduti, per cura dei corpi dai quali si dipartono, di stipendio e di ogni altro assegno loro dovuto a carico del bilancio militare sino a tutto il giorno della presentazione al porto d'imbarco.

Quando i partenti ne facciano domanda, i corpi potranno pure corrispondere loro l'indennità di equipaggiamento fissata dall'art. 86 dell'ordinamento organico (*Atto* 52 del 1900), nonchè una congrua anticipazione sulle indennità di viaggio dovute per recarsi a Napoli, o, se abbiano da recarsi direttamente ad altro porto d'imbarco, su quanto loro spetta anche per la traversata dall'Italia a Massaua.

Art. 3. — *Rimpatrio e trasferimento ai vari corpi.*

§ 13. Gli ufficiali, che rientrano in Italia per cessazione dal servizio nella Colonia, saranno transitati ai corpi, cui verranno destinati, dal trentesimo giorno successivo a quello del loro sbarco a Napoli od in altro porto, a senso di quanto prescrive l'articolo 81 dell'ordinamento organico (*Atto* 52 del 1900).

§ 14. Gli atti per l'accertamento delle ferite, lesioni, od infermità incontrate per cause di servizio dagli ufficiali delle R. Truppe d'Africa, e quando sia il caso, la relativa inscrizione a matricola, saranno compiuti dal deposito della Colonia, osservate le norme stabilite dal titolo II del regolamento approvato con R. Decreto 5 settembre 1895, n. 603.

Gli atti preliminari per il collocamento in riforma e a riposo saranno promossi dal detto deposito in conformità del citato regolamento. Quelli invece riguardanti il collocamento in aspettativa si faranno colle norme stabilite dal regolamento approvato con R. Decreto 24 novembre 1889, n. 6568.

Art. 4. — *Disposizioni varie.*

§ 15. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli per gli ufficiali ammessi nelle R. Truppe d'Africa, sono pure applicabili a quelli che vengono destinati alla Colonia per disimpegnarvi cariche civili.

Sono inoltre applicabili, in massima, agli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra destinati a quei presidi, avvertendo che, pei viaggi dall'ordinaria residenza al luogo d'imbarco, e, al ritorno in Italia, dal luogo di sbarco alla nuova residenza, spettano loro le indennità di trasferta e di trasporto col bagaglio di primo grado come per gli ufficiali, e non l'indennità di tramutamento stabilita dal R. Decreto 1° novembre 1876.

§ 16. Le destinazioni ed i trasferimenti degli ufficiali al deposito della Colonia saranno fatti secondo le ordinarie norme in vigore per i trasferimenti di corpo, senonchè i detti ufficiali verranno passati effettivi alle R. Truppe d'Africa dal giorno successivo a quello che, tenuto conto della dilazione loro concessa, dovranno presentarsi al comando del deposito, e si osserveranno anche per essi le disposizioni del precedente § 12 per la parte che è loro applicabile.

Le stesse norme saranno poi osservate pel loro ritrasferimento ai vari corpi, i quali dovranno prenderli in forza dal giorno successivo a quello della partenza da Napoli o, se temporaneamente si trovassero altrove, dal primo giorno della quindicina successiva alla data del decreto di trasferimento.

§ 17. Gli ufficiali mandati in Africa solo per una missione temporanea, continueranno ad essere tenuti in forza dai corpi rispettivi.

Essi avranno diritto, oltre allo stipendio ed agli altri assegni ordinari, alla indennità di trasferta di 1ª categoria per tutta la

durata della missione, ed al rimborso delle spese di trasporto per l'andata ed il ritorno, non spettando loro l'indennità di equipaggiamento.

L'indennità di trasferta è concessa anche durante le traversate di mare, in considerazione delle maggiori spese da sostenersi dagli ufficiali per la provvista degli oggetti di divisa speciale che loro occorreranno in Africa.

All'atto della partenza dall'Italia i corpi potranno loro corrispondere, a senso del precedente § 12, una congrua anticipazione sugli assegni dovuti per il viaggio.

§ 18. In Africa gli averi degli ufficiali in missione saranno liquidati e pagati, in massima, a quindicine posticipate, per cura dell'amministrazione delle truppe.

Nel primo pagamento, dall'importo degli assegni dovuti dovrà essere detratta l'anticipazione che gli ufficiali abbiano ricevuto in Italia all'atto della partenza, e che risulterà dal certificato di viaggio.

§ 19. Gli ufficiali inviati in missione nella Colonia Eritrea dal Ministero degli affari esteri riceveranno lo stipendio e gli altri assegni di missione dal governo coloniale, dal giorno successivo alla partenza dalla rispettiva sede in Italia sino al giorno in cui rientrano ai loro corpi per missione ultimata.

Gli ufficiali invece inviati in missione dal Ministero della guerra, durante la loro permanenza in Africa riceveranno gli assegni dall'ufficio d'amministrazione delle R. Truppe, il quale ne domanderà poi rimborso ai corpi interessati.

Nel primo caso gli ufficiali in missione saranno dai corpi dimostrati nella forza senza assegno.

## Capo II. — **Disposizioni per gli uomini di truppa italiani.**

### Art. 5. — *Reclutamento.*

§ 20. Al reclutamento degli uomini di truppa italiana, graduati e soldati, per le R. Truppe d'Africa si provvede:

*a*) con militari in servizio sotto le armi scelti preferibilmente fra quelli che ne facciano domanda;

*b*) con ammissioni volontarie fra i militari di 1ª categoria in congedo illimitato, che abbiano già compiuta la ferma;

*c*) con le reclute residenti nella Colonia, che facciano domanda di essere incorporate nelle R. Truppe stesse.

§ 21. Gli uomini di truppa destinati in Colonia d'autorità dai corpi e riparti del R. Esercito, debbono essere scelti fra

coloro che debbono passare ancora almeno 18 mesi sotto le armi, e che abbiano costituzione fisica robusta.

Gli uomini di truppa reclutati fra i militari in congedo illimitato debbono aver servito sotto le armi un periodo di tempo non minore di dodici mesi, essere stati congedati da non più di quattro anni, aver ottenuta la dichiarazione di buona condotta, essere celibi ed idonei per costituzione fisica a prestar servizio nell'arma e nel corpo cui sono destinati, e, qualora abbiano già prestato servizio nelle R. Truppe d'Africa, non abbiano però dovuto cessarne per rescissione della ferma in seguito a rimpatrio definitivo per motivi di salute o di disciplina.

§ 22. Degli uomini sotto le armi, possono fare domanda di ammissione nelle R. Truppe d'Africa soltanto quelli appartenenti a reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, artiglieria e genio, alle legioni carabinieri reali, alle compagnie operai d'artiglieria, ed a quelle di sanità e di sussistenza, esclusi in tutti i casi quelli appartenenti ai plotoni allievi sergenti e plotoni allievi ufficiali.

I militari dei reggimenti di cavalleria potranno però fare domanda di ammissione nelle R. Truppe d'Africa limitatamente ai gradi ed agli impieghi indicati nelle tabelle n. 5, 9 e 12 annesse all'ordinamento organico (*Atto* 52 del 1900).

Gli uomini in congedo possono fare la domanda di ammissione, a qualunque arma appartengano.

§ 23. Le ammissioni nelle R. Truppe d'Africa sono permanentemente aperte: per i militari sotto le armi, presso i corpi cui appartengono; per gli uomini in congedo, presso tutti i distretti militari, tranne pei carabinieri reali, il cui arruolamento sarà fatto presso le legioni.

Le domande di ammissione dovranno pertanto essere presentate: dai militari sotto le armi, al comandante del proprio corpo; dai militari in congedo, al comandante del distretto (o della legione territoriale, se si tratta di carabinieri) nella cui circoscrizione hanno residenza.

I militari in congedo residenti nella Colonia possono essere arruolati direttamente dal comando delle R. Truppe d'Africa in Asmara, al quale devono quindi presentare le relative domande di ammissione.

Anche le reclute residenti nella Colonia, le quali intendano di soddisfare ivi i loro obblighi cosorizionali, debbono presentare in tempo utile la loro domanda al Comando delle Regie Truppe, il quale avrà poi cura di avvertire in tempo i distretti

interessati, affinchè dette reclute non incorrano nella diserzione, indicando il riparto in cui le stesse saranno state incorporate secondo la loro attitudine fisica e gli speciali requisiti professionali.

Le reclute residenti in Colonia che intendano invece di soddisfare ai loro obblighi di leva in Italia, dovranno rimpatriare in tempo per presentarsi alle armi nei giorni stabiliti colla relativa circolare di chiamata.

Per il viaggio di rimpatrio esse potranno fruire del trasporto a tariffa militare ovvero del trasporto gratuito se indigenti, secondo quanto è disposto dall'*Atto* 100 del 1900.

§ 24. Nelle ammissioni dei militari sotto le armi dovrà essere data la preferenza a quelli appartenenti alla classe meno anziana ed ai semplici soldati, per non precludere totalmente le promozioni fra militari delle R. Truppe d'Africa.

Prima di ammettere i militari in congedo, i comandanti dei distretti e delle legioni carabinieri dovranno informarsi dal comandante del deposito della Colonia in Napoli se presso le Regie Truppe d'Africa esistono le vacanze relative, trasmettendogli ad un tempo, se trattasi di sottufficiali, copia del *Foglio matricolare* mod. 59 e del *Foglio caratteristico* mod. 961.

Quanto ai sottufficiali, nel caso esistessero vacanze di sergenti e non di furieri o furieri maggiori, quelli aventi questi ultimi gradi potranno, qualora lo desiderino, essere ammessi col grado di sergente, sempre, beninteso, limitatamente al numero delle vacanze esistenti in questo grado.

I caporali maggiori ed i caporali, qualora non esistano vacanze di tali gradi, possono essere arruolati come semplici soldati qualora siano disposti a rinunciare al proprio grado.

§ 25. Qualora le domande di ammissione nelle R. Truppe d'Africa, sia per parte di militari sotto le armi, sia per parte di militari in congedo illimitato, non fossero sufficienti per coprire le vacanze, il comando del X corpo d'armata, per delegazione del Ministero della Guerra, supplirà alle deficienze mediante destinazioni di autorità da ripartirsi fra i vari corpi dell' Esercito.

§ 26. Tanto i militari sotto le armi, quanto quelli in congedo, saranno ammessi nelle R. Truppe d'Africa nelle specialità corrispondenti all'arma o corpo nel quale prestano o prestarono servizio, avvertendo che i bersaglieri concorreranno all' ammissione nelle compagnie cacciatori insieme agli uomini di fanteria di linea.

Anche gli alpini e granatieri provenienti dal congedo concorreranno all'ammissione nelle dette compagnie cacciatori.

I militari in congedo provenienti dalla cavalleria potranno essere ammessi soltanto nella compagnia treno.

I militari in congedo, i quali già abbiano servito nelle R. Truppe d'Africa e rimpatriarono, ma non per motivi di salute o di disciplina, dopo un solo anno di permanenza nelle truppe stesse, non potranno esservi riammessi se non dopo passato un anno almeno dal loro rimpatrio.

§ 27. Le condizioni cui deve soddisfare chi desidera essere ammesso nelle R. Truppe d'Africa, o chi debba esservi destinato di autorità, sono:

*a*) essere celibe;

*b*) aver tenuta buona condotta;

*c*) avere l'attitudine fisica per l'arma nella quale deve effettuarsi l'ammissione, secondo le norme speciali di cui è cenno nel numero seguente;

*d*) non avere oltrepassato i 30 anni d'età se caporali o soldati, ed i 34 anni se sottufficiali, tranne i carabinieri, i maniscalchi e gli armaiuoli, pei quali non vi sono limiti di età.

Quanto alla condotta, vista la impossibilità di escludere assolutamente tutti coloro che riportarono, anche per causa lieve, qualche punizione disciplinare o condanna, è necessario che le autorità militari interessate pongano, entro i limiti suggeriti da un opportuno apprezzamento della natura delle mancanze o dei reati commessi, la maggiore diligenza nelle ammissioni, escludendo ad ogni modo gli uomini colpiti da condanna per alcuno dei reati contro le proprietà di cui nel titolo X del codice penale comune, e i sottufficiali che non sono classificati *ottimi* o *buoni*.

§ 28. L'idoneità fisica dei militari aspiranti all'ammissione nelle R. Truppe d'Africa, o da destinarsi di autorità, dovrà essere accertata dai consigli d'amministrazione dei corpi e dei distretti che debbono procedere all'ammissione, e nella visita medica gli ufficiali medici avvertiranno di accertarsi che l'aspirante presenti tutta intiera l'attitudine fisica chiesta dai vigenti regolamenti per i militari in servizio attivo, regolandosi secondo le norme del precedente § 6.

I militari occorrenti per la sezione sussistenze non saranno ammessi nelle R. Truppe d'Africa se, oltre al possedere la voluta idoneità fisica, non abbiano superato un esperimento pratico nella loro specialità presso qualche stabilimento delle sussistenze.

§ 29. Per la visita dei militari in congedo illimitato, i consigli d'amministrazione dei distretti e delle legioni dei cara-

binieri reali cureranno di accertarsi scrupolosamente dell'identità personale degli individui che si presentano, confrontandone i connotati risultanti dal foglio di congedo illimitato e la firma da essi apposta, nella maggior parte dei casi, sul foglio stesso.

In caso di dubbi dovranno esigere apposito certificato del sindaco del comune ove il militare risiede.

§ 30. Le domande dei militari in congedo, redatte in carta da bollo da L. 0,50, dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

*a*) certificato di stato libero;

*b*) foglio di congedo illimitato;

*c*) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il militare ha domicilio (mod. n. 23 del Regolamento sul reclutamento), vidimata dal prefetto o sotto prefetto;

*d*) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il militare.

Alle domande presentate dai militari sotto le armi non occorre sia unito alcun documento, ma basta che i militari stessi siano dai consigli d'amministrazione dei corpi riconosciuti nelle stabilite condizioni e che firmino il relativo atto d'ammissione (allegato n. 1).

Prima di recarsi ai distretti o alle legioni i militari aspiranti all'ammissione possono inviare direttamente al comandante del distretto o della legione la domanda con i documenti, restando in attesa di conoscere se debbono presentarsi per la visita sanitaria.

§ 31. Il consiglio d'amministrazione del distretto militare o della legione territoriale dei carabinieri reali al quale è presentata la domanda di ammissione da un militare in congedo illimitato, accertatosi, nel modo indicato dal precedente § 24, che presso le R. Truppe d'Africa vi siano le relative vacanze, e riconosciuto che il militare medesimo si trovi nelle volute condizioni, procede alla visita medica, con le norme speciali di cui al precedente § 28, e, qualora nella medesima l'aspirante sia giudicato fisicamente idoneo al servizio nelle R. Truppe d'Africa e riunisca tutti gli altri requisiti, procede alla sua ammissione, facendogli firmare l'*Atto d'ammissione* (allegato n. 1).

Gli aspiranti dipendenti da un distretto di 2ª classe debbono essere avviati, muniti dei mezzi di viaggio, al distretto di 1ª classe od al corpo più prossimo avente consiglio d'amministrazione, onde tale consiglio possa procedere all'ammissione per conto del distretto di 2ª classe.

Il militare, che sarà stato ammesso nelle R. Truppe d'Africa, verrà subito avviato alla sede del deposito della Colonia in Napoli (§ 56).

§ 32. Nel far luogo alle ammissioni, i consigli d'amministrazione avvertiranno gli interessati delle condizioni di ferma stabilite dall'art. 43 dell'ordinamento organico (*Atto* 52 del 1900) le quali sono riportate nel § 41 del presente *Atto*.

§ 33. Le domande d'ammissione dei militari sotto le armi, i quali posseggano le volute condizioni di condotta e d'idoneità fisica, debbono essere tutte prese in nota senza restrizioni di numero.

I militari che siano stati riconosciuti idonei pel servizio nelle R. Truppe d'Africa, e quindi compresi nell'elenco di cui al successivo § 34, non possono recedere, in massima, dalla fatta domanda se non sia trascorso un anno dalla data della domanda stessa, salvo che abbiano perduto l'idoneità fisica voluta o chiedano di essere prosciolti dall'impegno assunto per altre speciali e giustificate ragioni.

I comandanti dei corpi avranno pertanto cura di avvertire di quanto sopra i militari che inoltrano domanda di ammissione, prima di comprenderli nel preaccennato elenco.

Man mano poi si compie l'anno di cui sopra, i militari saranno interpellati se intendano di continuare ad aspirare all'ammissione nelle R. Truppe d'Africa; in caso affermativo, essi si intenderanno vincolati per un altro anno, e così di seguito, salvo sempre la rescissione dall'impegno per le cause avanti accennate.

§ 34. I corpi che abbiano ricevuto domande di militari sotto le armi per essere ammessi nelle R. Truppe d'Africa, dopo aver riconosciuto in essi i voluti requisiti, ne daranno comunicazione al deposito della Colonia, (eccetto le legioni dei carabinieri reali, che ne daranno comunicazione al comando generale dell'arma), trasmettendogli, nei primi giorni di ogni trimestre, un elenco nominativo dei militari che, nel corso del trimestre precedente, fecero domanda d'ammissione e furono riconosciuti idonei all'arruolamento.

Tale elenco, che sarà trasmesso anche se negativo, dovrà essere conforme al modello annesso al presente *Atto* (allegato n. 2), ed i corpi, nel compilarlo, dovranno tener presenti le avvertenze poste in calce al modello stesso.

Ad evitare smarrimenti, di ogni elenco il deposito della Colonia dovrà segnare ricevuta.

§ 35. I corpi trasmetteranno altresì, nei primi giorni d'ogni

trimestre al comando del X corpo d'armata, uno specchio numerico conforme al modello annesso al presente *Atto* (allegato n. 3) in cui dovranno essere compresi tutti quei militari che, per l'idoneità fisica e per la condotta, possano essere destinati d'autorità alle R. Truppe d'Africa nel caso specificato dal precedente § 25. Detti militari dovranno una volta tanto essere sottoposti a visita sanitaria per constatarne l'idoneità fisica pei presidi d'Africa.

§ 36. Qualora qualcuno dei militari già compresi in precedenti elenchi abbia perduto l'idoneità fisica o receda per giustificati motivi dalla fatta domanda, o, decorso l'anno dalla presentazione o dall'ultima conferma di essa, dichiari a mente del precedente § 33, di non voler più aspirare all'ammissione nelle R. Truppe d'Africa, i comandanti dei corpi dovranno subito avvertirne il deposito della Colonia, e i comandanti delle legioni il comando generale dell'arma, indicando le cause per le quali il militare non è più in condizioni di essere ammesso nelle truppe stesse.

Il deposito della Colonia e il comando generale dell'arma dei carabinieri reali prenderanno atto delle comunicazioni, per rettificare gli elenchi già ricevuti, informandone i corpi o le legioni interessate.

§ 37. Il comandante del deposito della Colonia, basandosi sulle richieste di militari che gli pervengono dal comando delle Regie Truppe e tenuto conto del numero di quelli provenienti dal congedo che, già ammessi, sono in attesa di prendere imbarco per Massaua, ne fa richiesta a sua volta ai corpi ed al comando generale dell'arma dei carabinieri reali.

Nelle ammissioni si dovrà sempre dar la preferenza ai militari in congedo.

Qualora invece il comandante del deposito della Colonia, per ripianare le deficienze nelle R. Truppe d'Africa non abbia disponibili nè militari provenienti dal congedo, nè militari sotto le armi, i quali abbiano fatta volontaria domanda, ne riferirà al comandante del X corpo d'armata, il quale a senso del § 25, provvederà per la destinazione d'autorità, dei militari della specialità e del grado richiesti, valendosi dei dati forniti dai vari corpi cogli specchi di cui al § 35.

Pei militari telegrafisti da destinarsi in Africa d'autorità, il comandante del X corpo d'armata rivolgerà richieste numeriche senza distinzione di grado al comando del 3° reggimento genio, il quale provvederà al trasferimento di caporali maggiori, caporali e soldati telegrafisti che meglio riterrà idonei per ben disimpegnare lo speciale servizio.

Nel caso poi non si possa nemmeno cogli uomini di cui ai §§ 25 e 35 ripianare le vacanze, il comandante il X corpo d'armata ne riferirà al Ministero per le occorrenti disposizioni.

§ 38. Ricevute dal deposito della Colonia, o dal comando generale dell'arma dei carabinieri, le richieste di cui al paragrafo precedente, o l'ordine del comandante del X corpo d'armata, per delegazione del Ministero, per destinare qualche militare d'autorità, i comandanti dei corpi e delle legioni procederanno all'ammissione degli individui che presentarono volontaria domanda, oppure ne destineranno d'autorità nel numero loro ordinato, inviandoli sollecitamente al deposito della Colonia.

Ogni qualvolta si tratti di ammittendi in seguito a volontaria domanda appartenenti alla stessa specialità di servizio, le ammissioni saranno dai corpi fatte nell'ordine di inscrizione degli elenchi di cui al § 34.

§ 39. Gli atti di ammissione volontaria nelle R. Truppe di Africa, corredati delle domande e degli altri documenti presentati dai militari, dovranno dai distretti e corpi essere trasmessi, insieme ai fogli matricolari, al deposito della Colonia, presso il quale saranno conservati.

§ 40. Occorrendo ripianare vacanze nei reparti indigeni, si darà la preferenza ai militari già in servizio nelle R. Truppe d'Africa. Qualora non vi siano militari idonei che abbiano fatta domanda d'esservi trasferiti, potrà il comandante delle truppe stesse farvi destinazioni di autorità.

Art. 6. — *Obblighi di servizio.*

§ 41. Giusta l'articolo 43 dell'ordinamento organico per la Colonia Eritrea (*Atto* 52 del 1900), gli uomini di truppa ammessi volontariamente nei riparti, comandi od uffici militari della Colonia, assumono all'atto della ammissione l'obbligo di rimanervi:

3 anni, quelli ammessi nei carabinieri reali;

2 anni, quelli ammessi in tutti gli altri riparti.

§ 42. L'obbligo di cui al paragrafo precedente costituisce una speciale ferma da compiersi nelle R. Truppe d'Africa esclusivamente.

Essa decorre, per tutti, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale gli uomini ammessi nelle truppe stesse, partono da Napoli.

Per gli uomini arruolati direttamente in Colonia la ferma speciale decorre dal giorno dell'arruolamento.

§ 43. I militari destinati in Africa d'autorità, come anche le reclute che sono ammesse a compiere la loro ferma in Colonia, non contraggono ferma speciale, e sono inviati in congedo illimitato con la rispettiva classe di leva.

La durata massima della permanenza in Africa degli uomini destinati d'autorità viene limitata a due anni, in analogia a quanto è stabilito per gli ufficiali destinati d'autorità nella Colonia Eritrea, ed anche in relazione alla durata della ferma speciale stabilita per i militari di truppa trasferiti in Africa a loro domanda.

Trascorso tale periodo di tempo, i militari di cui trattasi, che avessero ancora obblighi di servizio sotto le armi, saranno fatti rimpatriare, a meno che non facciano domanda di compiere la ferma nelle R. Truppe d'Africa.

§ 44. Ultimata la ferma, gli uomini di truppa, sia dei carabinieri reali come degli altri riparti, possono, dietro loro domanda, essere ammessi ad altra o ad altre successive ferme di due anni.

A queste successive ferme non possono però essere ammessi i sottufficiali che abbiano compiuto il 36° anno di età, ed i caporali e soldati che abbiano compiuto il 32° anno.

Pei militari appartenenti all'arma dei carabinieri reali, per i maniscalchi e per gli armaiuoli, non è stabilito limite di età.

§ 45. Gli uomini che al termine della prima ferma speciale nelle R. Truppe d'Africa intendano assumerne una seconda, e così di seguito, ne faranno domanda al comandante delle truppe, pel tramite del proprio comandante di battaglione o dell'ufficiale che ha per loro attribuzioni di comandante di corpo, il quale nel dar corso alle domande dovrà riferire, previo parere del medico, sull'idoneità fisica o meno degli aspiranti a tale ammissione.

Il comandante delle R. Truppe, pronunciate le sue decisioni in merito a tali domande, invita i comandanti dei riparti a far firmare ai riconosciuti idonei e meritevoli dell'invocata nuova ferma, un nuovo atto d'ammissione conforme all'allegato n. 4.

Tali atti d'ammissione, accompagnati da un elenco riepilogativo, saranno mensilmente trasmessi per cura del comandante delle R. Truppe (ufficio d'amministrazione) al deposito della Colonia Eritrea in Napoli.

§ 46. Gli uomini di truppa dei riparti italiani, che chiedono e sono trasferiti ad un riparto di truppa indigena, contraggono l'obbligo di una nuova ferma biennale decorribile dal giorno del trasferimento.

Essi devono firmare un nuovo atto d'ammissione conforme all'allegato n. 4, congruamente modificato.

Quelli invece trasferitivi d'autorità conservano la ferma in corso.

§ 47. Le ferme nelle R. Truppe d'Africa non alterano i precedenti obblighi di servizio militare derivanti dalla legge sul reclutamento, e quindi, per il militare sotto le armi ammesso nelle dette truppe, il tempo passato nella Colonia va computato a sconto della ferma o rafferma cui era vincolato all'atto dell'ammissione.

Ne consegue perciò:

*a*) che i militari già sotto le armi, pure intraprendendo la nuova ferma speciale nelle R. Truppe d'Africa, continuano a percorrere la ferma o rafferma ordinaria in corso all'atto della loro ammissione nelle truppe medesime;

*b*) che i militari promossi sottufficiali durante la loro permanenza nelle R. Truppe d'Africa debbono, come tutti gli altri, assumere, all'atto della promozione, la prescritta ferma di cinque anni, e potranno poi al termine di essa essere ammessi alle rafferme con soprassoldo;

*c*) che i sottufficiali già raffermati con soprassoldo ed i sottufficiali, caporali e soldati raffermati con premio potranno essere ammessi ad altre rafferme della stessa specie, quando loro spetti, secondo le norme ordinarie.

Nella ferma di 5 anni stabilita per i militari di cui alla lettera b) dovrà essere computato il servizio prestato anteriormente, qualunque ne sia la durata, non escluso il tempo passato sotto le armi nei richiami per istruzione.

§ 48. I sottufficiali provenienti dal congedo, in servizio presso le R. Truppe d'Africa possono ottenere, facendone domanda e qualora all'atto della loro ammissione nelle truppe stesse riunissero i requisiti voluti dall'art. 134 della legge sul reclutamento, la riammissione in servizio nell'esercito colla ferma quinquennale, continuando egualmente a rimanere nelle Regie Truppe d'Africa colla ferma speciale precedentemente contratta; ed in tal caso il servizio in queste truppe, dalla data della detta riammissione, vale altresì per la riammissione alla rafferma triennale con soprassoldo.

È pure valido tutto il servizio prestato in Africa pel calcolo dei 12 anni di servizio richiesti per l'ammissione al soprassoldo di L. 365 e pel computo del servizio voluto per il diritto all'impiego civile.

§ 49. Nelle R. Truppe d'Africa gli atti di consenso per l'ammis-

sione alla ferma di cinque anni sono fatti avanti al consiglio d'amministrazione delle R. Truppe stesse.

Le pratiche per l'ammissione alla rafferma, sia con premio, sia con soprassoldo, sono fatte avanti gli ufficiali investiti delle attribuzioni di comandante di corpo, tenute presenti le disposizioni contenute nel capo XV dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Le domande e le proposte di rafferme con premio o con soprassoldo saranno quindi trasmesse al comandante delle Regie Truppe, il quale provvederà per gli ulteriori incumbenti in base alle prescrizioni suddette.

§ 50. Finchè rimangono nelle R. Truppe d'Africa, i sottufficiali con 12 anni di servizio non possono ottenere la concessione dell'impiego civile.

Essi potranno però egualmente avanzare la domanda per la concessione stessa, allorchè, a termini delle vigenti disposizioni, vengano ad acquistarvi diritto, salvo beninteso ad ottenere l'impiego a loro turno o anche in appresso, e solo dopo il licenziamento dalle R. Truppe d'Africa.

§ 51. Nella ferma assunta nelle R. Truppe d'Africa non va computato il tempo occorrente per il ritorno in Italia; quindi la partenza dalla Colonia dovrà aver luogo a ferma compiuta, salvo naturalmente nei casi di rescissione della ferma stessa.

§ 52. Alla cessazione dal servizio nelle R. Truppe d'Africa i militari, qualunque sia la causa della cessazione, riprenderanno la posizione che loro spetti di fronte agli obblighi di servizio nel R. Esercito, e quando non abbiano più obbligo di ferma, saranno inviati in congedo, seguendo la sorte della classe cui appartengono.

I sottufficiali ed i raffermati dovranno quindi compiere in Italia la ferma quinquennale e la rafferma triennale od annuale in corso al momento della cessazione.

Art. 7. — *Invio e trasferimento alle R. Truppe d'Africa.*

§ 53. Gli uomini sotto le armi dei vari corpi destinati alle R. Truppe d'Africa debbono essere avviati al deposito della Colonia provvisti dei soli oggetti indispensabili pel viaggio, cioè: una tenuta (giubba o cappotto e pantaloni) di panno o di tela secondo la stagione, una camicia, un paio di mutande, due paia di pezzuole da piedi, una cravatta, un paio di scarpe colle uose o un paio di stivalini o stivaletti e un berretto, come pure, quando la stagione lo richieda, un farsetto a maglia.

Queste robe dovranno essere delle ultime classi e possibil-

mente fuori d'uso, e verranno cedute all'amministrazione coloniale senza rimborso.

I sottufficiali potranno pure recar seco in Africa la cassetta bagaglio di prescrizione.

§ 54. Gli uomini dell'arma dei carabinieri reali verseranno al magazzino della propria legione, all'atto della loro partenza, tutti gli oggetti, compresa la cassetta da equipaggio, costituenti il loro arredamento individuale, tranne soltanto i capi di corredo indispensabili per il viaggio fino a Napoli, cioè:

un *berretto* (con fregio);
un *abito di piccola uniforme;*
un paio *pantaloni di panno;*
un paio *stivalini* o *stivali;*
un *mantello* o *mantellina* (se d'inverno);
una *camicia di lana;*
un paio *mutande;*
una *cravatta.*

I militari dell'arma a cavallo restituiranno ad un tempo all'amministrazione legionale, il cavallo proprio.

Giunti gli uomini al deposito della Colonia, riceveranno da questo tutti gli oggetti prescritti per l'equipaggiamento dei carabinieri delle R. Truppe d'Africa, compreso il berretto e la mantellina, e verseranno quindi alla legione di Napoli tutte le robe loro lasciate per il viaggio.

Il versamento sarà fatto per cura dello stato maggiore di essa legione, accreditando sui libretti personali dei partenti il valore d'estimo degli effetti, e facendo ivi risultare la rimanenza finale a credito o debito, avvalorata dalla firma dell'aiutante maggiore in 1°. Delle somme accreditate verrà poscia dato rimborso alle legioni cui gli uomini appartenevano, trasmettendo loro apposito specchio dimostrativo, nel quale sarà pure indicata la nuova rimanenza stabilita sui libretti.

§ 55. Prima della partenza dei militari per Napoli, le legioni ne sistemeranno i conti di massa individuale con norme analoghe a quelle prescritte pei congedandi. Avuta poi partecipazione degli accrediti fatti sui libretti personali per gli oggetti di viaggio ritirati dalla legione di Napoli, provvederanno pel definitivo assetto dei conti.

Durante la permanenza in Africa dei militari, i residui crediti e debiti di massa saranno dalle legioni inscritti nei conti sospesi, e non potranno perciò essere liquidati se non nel caso di definitiva cessazione dal servizio.

§ 56. Gli uomini delle varie armi provenienti dal congedo, ammessi nelle R. Truppe d'Africa, saranno dai distretti e dalle legioni carabinieri avviati al deposito a Napoli cogli abiti propri, senza nessun oggetto di corredo militare.

§ 57. I corpi dovranno soddisfare i partenti d'ogni loro avere a tutto il giorno prefisso per l'arrivo a Napoli, corrispondendo l'indennità di trasferta per le giornate di viaggio, tanto se isolati quanto se indrappellati.

Ai provenienti dal congedo saranno date le indennità di viaggio da soldato.

L'indennità di trasferta e gli assegni di trasporto sono pagati, in ogni caso, a conto della Colonia.

§ 58. Il trasferimento degli uomini alle R. Truppe d'Africa avrà luogo dal giorno successivo a quello dell'arrivo a Napoli, secondo le norme ordinarie stabilite per i passaggi di corpo.

§ 59. Per i trasferiti nelle R. Truppe d'Africa prima del compimento di un anno di ferma, non sarà fatta alcuna cessione o restituzione di assegno di primo corredo.

### Art. 8. — *Promozioni.*

§ 60. Nelle R. Truppe d'Africa i gradi di sottufficiale sono conferiti, per delegazione del Ministro della guerra, dal comandante delle Regie Truppe, su proposta degli ufficiali superiori che hanno le attribuzioni di comandanti di corpo, ed osservate le norme specificate nel regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito.

§ 61. I militari di truppa, i quali per essere ammessi nelle R. Truppe d'Africa rinunziarono ad un grado o ad una carica, e che fanno ritorno in Italia, debbono essere reintegrati nel grado o nella carica che rivestivano prima della loro partenza per l'Eritrea, sempre quando tale reintegrazione non abbia avuto luogo durante la loro permanenza in Colonia.

La reintegrazione nella carica sarà fatta appena si faccia qualche vacanza nella carica stessa.

§ 62. I sottufficiali già inscritti nella lista di avanzamento del corpo cui appartengono, vi continuano a rimanere. Ritornando in Italia, ed al proprio corpo, se ne avranno i requisiti, prenderanno l'anzianità ed il grado che loro sarebbe spettato qualora fossero rimasti al corpo, invece di andare nelle R. Truppe d'Africa.

§ 63. Il tempo di esperimento, previsto dal § 38 del regolamento sull'avanzamento per quei gradi di sottufficiali, pei

quali si richiede attitudine ai lavori contabili, può essere ridotto come meglio sarà ravvisato dal comandante delle Regie Truppe d'Africa.

§ 64. Le promozioni nei gradi di truppa possono essere fatte in qualsiasi giorno del mese; esse sono annunziate all'ordine del giorno del comando delle R. Truppe. Copia di detto ordine sarà trasmesso al comando del deposito della Colonia Eritrea.

§ 65. Alle vacanze di graduati con impiego o carica speciale, quando non si abbiano nei presidi d'Africa individui di riconosciuta idoneità, si dovrà provvedere con richiesta al deposito della Colonia di personale idoneo (§ 37), supplendovi intanto con personale incaricato solo temporaneamente dell'impiego o carica vacante.

§ 66. Al comandante delle R. Truppe d'Africa è data la facoltà di concedere la riammissione in servizio nell'Esercito permanente, a' sensi dell'art. 134 del testo unico delle leggi sul reclutamento, dei militari di truppa ammessi nelle R. Truppe stesse che, trovandosi nelle condizioni volute dall'art. stesso, ne facciano regolare domanda.

§ 67. Per le R. Truppe d'Africa le commissioni di avanzamento sono istituite presso le autorità che, a tenore di regolamento, hanno le attribuzioni di comandanti di corpo.

§ 68. Per gli uomini dei battaglioni indigeni le commissioni si compongono del comandante, *presidente*, dei comandanti di compagnia presenti alla sede, *membri effettivi*, e dell'aiutante maggiore in 2ª, *segretario*, con voto consultivo.

Per gli uomini di tutti gli altri riparti le commissioni si compongono dell'ufficiale che, a norma di regolamento, ha mansioni disciplinari di comandante di corpo, *presidente*, e degli altri ufficiali del riparto, *membri effettivi*: funge da *segretario*, il meno anziano di essi, che ha però, come gli altri, voto deliberativo.

Quando il riparto al quale appartengono gli individui, che debbono formare oggetto delle deliberazioni delle commissioni, non abbia sede nella località stessa in cui trovasi l'ufficiale avente mansioni di comandante di corpo, gli ufficiali membri delle commissioni si riuniscono per esprimere il loro parere circa le questioni da trattarsi, inviando poi al presidente il verbale relativo per le decisioni.

Art. 9. — *Provvedimenti punitivi.*

§ 69. Al Governatore della Colonia Eritrea, sempre quando rivesta il grado di ufficiale generale o sia ufficiale superiore del R. Esercito più elevato in grado o più anziano del comandante delle R. Truppe d'Africa, è delegata la facoltà riservata al Ministero della guerra dal § 201 del regolamento sullo stato dei sottufficiali di decidere in ordine alle deliberazioni delle commissioni di disciplina convocate a carico dei sottufficiali delle R. Truppe dislocate nei presidi della Colonia, sia ordinando la loro retrocessione dal grado, sia applicando ad essi quella punizione disciplinare che stimi conveniente.

Quando il Governatore non appartenga all'esercito o sia meno elevato in grado od in anzianità, la suaccennata facoltà è deferita al comandante delle R. Truppe.

Copia del verbale delle commissioni, colla decisione del governatore o del comandante delle R. Truppe, dovrà essere trasmessa al Ministero della Guerra (*Direzione generale leve e truppa*).

§ 70. Il sottufficiale retrocesso dal grado sarà fatto immediatamente rimpatriare.

§ 71. La sospensione dal grado di sottufficiale sarà ordinata dal comandante delle Regie Truppe in seguito a proposta dei comandanti o capi di servizio da cui essi dipendono.

Possibilmente, il sottufficiale sospeso dal grado subirà la punizione in un altro battaglione o riparto delle R. Truppe stanziato in altra sede.

§ 72. La retrocessione dal grado dei caporali sarà pronunciata dai comandanti di battaglione e dagli altri ufficiali investiti delle funzioni di comandanti di corpo, i quali ne riferiscono al comando delle Regie Truppe per le occorrenti notificazioni da inserirsi nell'ordine del giorno del comando stesso.

§ 73. È federita al comandante delle Regie Truppe la facoltà di ordinare i passaggi alle compagnie di disciplina di punizione, per i motivi specificati nel regolamento di disciplina militare.

Nei casi previsti dal § 751 *c*) del regolamento di disciplina militare, spetta al Ministero della guerra di decidere tanto sul passaggio ad una compagnia di disciplina quanto su ogni altro provvedimento se la commissione di disciplina si è pronunziata contro questo passaggio. Tutti gli atti del procedimento disciplinare dovranno perciò essere trasmessi al Ministero.

§ 74. I militari da trasferirsi agli stabilimenti militari di pena, per passaggio alle compagnie di disciplina di punizione o speciali, o perchè condannati al carcere od alla reclusione militare, saranno inviati sotto scorta, alla prima occasione, al deposito della Colonia in Napoli.

Giunti a Napoli, verranno quivi trattenuti, fintantochè il comandante del X corpo d'armata, che ne sarà sollecitamente informato dal comandante del deposito della Colonia, non abbia determinato in quale riparto debbano i medesimi essere incorporati. Nel frattempo saranno custoditi nella prigione del deposito stesso, col trattamento dei detenuti in attesa di giudizio.

§ 75. Per il passaggio alle compagnie di disciplina di punizione, il comandante delle R. Truppe farà trasmettere al deposito della Colonia le seguenti carte: — Ordine di convocazione e verbale della commissione di disciplina — Rapporto sulla condotta in genere — Rapporto sulla mancanza commessa — per essere fatte pervenire al comando degli stabilimenti militari di pena a senso del § 24 del regolamento di disciplina.

Per i passaggi alle compagnie di disciplina speciali, si trametterà invece la sentenza di condanna al carcere od alla reclusione militare.

§ 76. I reati commessi da militari saranno dai comandanti di battaglione e dagli altri ufficiali che hanno attribuzioni di comandanti di corpo, denunciati al tribunale militare di Asmara.

Per la redazione degli atti d'istruzione nei luoghi lontani dal presidio di Asmara, l'ufficiale istruttore, se ne sia il caso, potrà farsi assistere, a norma dell'art. 396 del codice penale per l'esercito, da altro ufficiale (di qualunque arma o corpo) richiedendolo pel tramite del comando delle R. Truppe, al comando del presidio del luogo dove si deve compiere l'istruzione.

§ 77. Le denuncie di diserzione saranno fatte dai comandanti di battaglione e dagli altri ufficiali che hanno attribuzioni di comandanti di corpo.

Art. 10. — *Aggregati e uomini all'ospedale.*

§ 78. Gli uomini di truppa dei vari corpi dell'esercito aggregati al deposito della Colonia o ad altri riparti delle Regie Truppe d'Africa sono tenuti in aggregazione per conto del corpo al quale sono effettivi.

Parimenti gli uomini delle R. Truppe d'Africa aggregati ad altri corpi in Italia sono tenuti in aggregazione per conto di quelle.

Per gli uni e per gli altri le amministrazioni interessate compilano e si trasmettono reciprocamente, per gli assegni da rimborsarsi (art. 159 regolamento d'amministrazione), i prescritti *Specchi* mod. 296.

§ 79. Gli uomini delle R. Truppe d'Africa, che vengono ammessi negli ospedali militari in Italia, vi sono ricoverati per conto della Colonia, alla quale sarà perciò chiesto il rimborso della retta fissata (§ 2692 del regolamento d'amministrazione) e delle altre eventuali spese (§ 2720), mediante l'invio di apposito *Rendiconto* mod. 305 (§ 2707).

Il rendiconto sarà trasmesso alla amministrazione delle R. Truppe volta per volta, all'uscita degli uomini dai luoghi di cura, tranne, beninteso, quando la durata di questa abbracci la gestione di due trimestri, nel qual caso, il rimborso sarà chiesto anche al termine del primo trimestre.

Art. 11. — *Rimpatrio e ritrasferimento nei vari corpi.*

§ 80. Gli uomini di truppa che rientrano in Italia per termine o proscioglimento della ferma in Africa, e che abbiano ancora obblighi di servizio sotto le armi, saranno normalmente avviati e ritrasferiti ai corpi cui prima appartenevano.

In casi speciali deciderà sempre il Ministero della guerra.

I sottufficiali provenienti dal congedo stati riammessi in servizio per le R. Truppe d'Africa saranno però transitati in un corpo dell'arma rispettiva di loro elezione ove esistano vacanze nel loro grado.

I sottufficiali retrocessi dal grado saranno trasferiti in un corpo della rispettiva arma, reclutato dal distretto di leva cui appartengono.

§ 81. Agli uomini che rimpatriano per *termine* della ferma coloniale, e che abbiano ancora da rimanere sotto le armi, potrà essere concessa, se ne facciano domanda, una licenza di giorni trenta (quaranta per quelli che vanno alle isole di Sicilia e Sardegna).

Quando vi sia risparmio nel percorso del viaggio, la licenza potrà essere concessa dal comandante del deposito della Colonia; in caso diverso vi provvederanno i comandanti dei corpi cui gli uomini vengono transitati.

§ 82. Gli uomini, che non abbiano più obblighi di servizio sotto le armi, saranno dal deposito della Colonia mandati in congedo e trasferiti ad un corpo o distretto colle norme di cui al § 653 e seguenti della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Gli uomini trasferti alla 3ª categoria saranno transitati alla milizia territoriale del proprio distretto di leva.

§ 83. I congedati saranno muniti del *Foglio di congedo illimitato* dal deposito della Colonia.

§ 84. Agli uomini delle varie armi rientrati dall'Africa da inviarsi in congedo o da rimandare ai corpi, compresi quelli che vengano prima inviati in licenza, saranno ritirati dal deposito della Colonia tutti gli effetti di corredo di cui sono provvisti, lasciando o distribuendo loro però gli indumenti dei quali, secondo la stagione, abbisognano per recarsi a destinazione, con norme analoghe a quelle indicate nel precedente § 53.

Per gli uomini rinviati ai corpi, queste robe saranno cedute al corpo ricevente senza rimborso.

§ 85. Anche agli uomini dell'arma dei carabinieri delle R. Truppe d'Africa, che, giunti al deposito della Colonia, debbano essere inviati in congedo, verranno ritirati tutti gli oggetti di vestiario e di biancheria riportati dall'Africa, lasciando o distribuendo loro solo gli indumenti necessari per il viaggio per recarsi alle proprie case.

Se, invece, i militari vengano inviati in licenza o abbiano da far ritorno immediatamente alle legioni, il deposito provvederà che, dalla legione di Napoli, siano loro distribuiti tutti gli oggetti indicati nel precedente § 54, più un'altra camicia, un altro paio di mutande e un'altra cravatta.

La distribuzione s'intende fatta a conto delle masse individuali, e dovrà perciò essere addebitata ai militari sul libretto personale, salvo poi alla legione di Napoli a chiederne rimborso, in conto corrente, alle legioni cui i militari rimpatriati vengono assegnati.

Tutti i capi di corredo, di cui gli uomini erano provvisti, verranno contemporaneamente ritirati dalla stessa legione di Napoli e restituiti al deposito della Colonia.

§ 86. Gli uomini prosciolti dalla ferma, per ammissione alla scuola militare saranno dal deposito della Colonia avviati e transitati alla scuola, cui sono diretti, colle stesse norme stabilite per quelli che rientrano ai corpi.

§ 87. I militari rinviati dall'Africa in seguito a proscioglimento della ferma coloniale per motivi di salute, che abbiano ancora da compiere obblighi di servizio sotto le armi, saranno dal deposito della Colonia inviati in licenza straordinaria di mesi tre.

Al termine della licenza, gli uomini dovranno presentarsi

al comando del distretto, nella cui circoscrizione si trovano, per esservi visitati dall'ufficiale medico. Se in questa visita saranno riconosciuti ancora abili al servizio militare, verranno dal distretto mandati ai corpi da cui provengono, a senso del precedente § 80; se non verranno trovati idonei a continuare nel servizio, saranno dal distretto stesso proposti per la rassegna di rimando.

Qualora i militari dichiarassero di non aver mezzi di sussistenza per fruire in famiglia della licenza loro concessa, potranno essere trattenuti al deposito, che farà le pratiche per la loro ammissione, per conto del corpo cui vengono trasferiti, in un deposito di convalescenza, ove potranno rimanere per un periodo di tempo uguale a quello della licenza che sarebbe stata loro accordata.

Gli uomini, che non abbiano altri obblighi di servizio sotto le armi, saranno mandati in congedo illimitato, colla facoltà, se ritengono di non essere più idonei al servizio militare, di far domanda per essere sottoposti a visita nella prima rassegna semestrale di rimando.

§ 88. Anche per gli uomini di truppa, gli atti per l'accertamento delle ferite, lesioni ed infermità contratte per causa di servizio e, quando sia il caso, la relativa iscrizione a matricola, saranno in massima compiuti dal deposito della Colonia Eritrea, sentito il parere del direttore di sanità del X corpo d'armata, colle norme indicate al § 14. Spetta pure al deposito della Colonia di provvedere agli atti per la riforma o giubilazione di militari di truppa delle R. Truppe d'Africa.

Quando pertanto ritornino in Italia militari prosciolti dalla ferma coloniale per lesioni od infermità attribuite a cause di servizio, verranno trattenuti presso il deposito della Colonia finchè non saranno esauriti i relativi provvedimenti.

§ 89. Gli uomini rientrati dall'Africa per qualsiasi motivo, che fossero ammalati e non si trovassero in grado, a giudizio degli ufficiali medici, di proseguire il viaggio, saranno dal deposito della Colonia fatti ricoverare all'ospedale militare di Napoli; se però fossero affetti da oftalmia granulosa, il deposito disporrà perchè siano tosto inviati direttamente all'ospedale militare di Caserta, dove saranno ricoverati in locali appartati e con le cautele indicate per la loro speciale malattia.

Nei biglietti d'entrata nei luoghi di cura si indicherà anche se gli uomini siano da congedarsi oppure, quando abbiano ancora obblighi di servizio sotto le armi, il corpo a cui sono stati ritransitati.

§ 90. Prima che gli uomini di cui sopra entrino nell'ospedale, sarà cura del deposito di sistemare il loro vestiario, secondo le norme dei §§ 84 e 85, perchè, all'uscita, possano poi essere avviati direttamente a destinazione dagli stessi ospedali.

Quando però gli ammalati, per la gravità del loro stato, debbano dallo scalo recarsi direttamente all'ospedale, la sistemazione del vestiario sarà fatta solo all'uscita, e gli uscenti dovranno quindi, in tal caso, essere diretti, già provvisti di documenti e mezzi di viaggio sino a destinazione, al comando del deposito della Colonia, il quale li lascierà in libertà non appena compiuta la svestizione.

§ 91. Giungendo in Italia militari da trasferirsi agli stabilimenti militari di pena per passaggio alle compagnie di disciplina, il deposito della Colonia si regolerà per essi come per coloro che hanno da rientrare ai corpi.

Così pure dicasi per quelli che debbano scontare condanne al carcere o alla reclusione militare, i quali saranno poi provvisti dagli stabilimenti militari di pena, a proprio carico, degli oggetti prescritti per i detenuti.

§ 92. Il deposito della Colonia, ogniqualvolta ne sia richiesto, dovrà effettuare il cambio delle monete eritree, di cui siano provvisti i militari reduci dai presidi d'Africa, al ragguaglio stabilito colla moneta italiana.

Le monete ritirate saranno successivamente esitate nella occasione di pagamenti a militari partenti per quei presidi.

§ 93. I militari reduci dall'Africa sono inviati a destinazione provvisti di mezzi di viaggio e dell'ordinario soldo e supplemento soldo sino a tutto il giorno prefisso per l'arrivo al luogo in cui debbono recarsi.

All'atto dello invio a destinazione viene inoltre pagato il credito del soldo annuale. Quando tale credito non sia liquidato, viene invece corrisposto un acconto in somma approssimativamente di poco inferiore al credito stesso, salvo poi, quando la liquidazione sia fatta, a pagare il resto a saldo mediante vaglia bancari o postali o cartolina-vaglia, che saranno fatti pervenire ai creditori: se rimasti in servizio sotto le armi, per mezzo dei corpi ai quali gli uomini furono rinviati; se congedati, per mezzo dei distretti militari, qualora gli individui siano domiciliati in sedi di distretto, oppure se in altri luoghi, per mezzo del comando della più vicina stazione di carabinieri reali. Al vaglia si unirà la nota di liquidazione del credito per essere rimessa agli interessati.

§ 94. Pei militari che cessassero dal servizio nelle R. Truppe d'Africa mentre trovansi in licenza, il deposito della Colonia osserverà, in quanto siano applicabili, le disposizioni dei §§ 80 e 82, provvedendo che siano muniti di foglio di congedo, oppure che al termine della licenza raggiungano i corpi cui dovranno essere trasferiti, secondo che abbiano o non abbiano più obblighi di servizio sotto le armi.

§ 95. I trasferimenti ai corpi e distretti degli uomini che cessano dal servizio nelle R. Truppe d'Africa avranno luogo: per quelli mandati ai corpi direttamente, dal giorno susseguente a quello del loro arrivo ai corpi stessi: per quelli mandati in licenza, dal giorno successivo a quello della partenza dal deposito della Colonia; per quelli entrati all'ospedale od ammessi in depositi di convalescenza, dal giorno successivo a quello dell'entrata nei luoghi di cura; per quelli congedati, dal giorno successivo a quello della variazione di rinvio in congedo; per quelli che cessano dal servizio mentre trovansi in licenza, dal giorno successivo a quello della cessazione.

Per il trasferimento il deposito della Colonia spedirà ai corpi e distretti il consueto *Preavviso* mod. 83, sul quale sarà pure indicato, quando occorra, la specie e durata della licenza concessa e il luogo in cui gli uomini vennero diretti, l'ospedale in cui furono ricoverati, o, pei congedati, il domicilio eletto.

§ 96. Gli uomini entrati in ospedali, a senso del precedente § 89, che abbiano ancora obblighi di servizio sotto le armi, saranno dagli ospedali stessi amministrati secondo le norme ordinarie e inviati poi, all'uscita, ai corpi cui furono trasferiti quando entrarono nei luoghi di cura.

Per quelli che siano da congedarsi, il deposito della Colonia farà la variazione di congedamento all'atto stesso dell'entrata nei luoghi di cura, e gli ospedali li considereranno, rapporto al conto della retta, come individui fuori forza.

### Art. 12. — *Disposizioni speciali per gli uomini di truppa del deposito della Colonia.*

§ 97. Per il ripianamento delle vacanze (graduati e soldati) che si verificassero nel deposito della Colonia, provvederà il comandante del X corpo d'armata, con trasferimenti di militari dai corpi da esso dipendenti.

Il comando del deposito della Colonia dovrà quindi, quando se ne verifichi il bisogno, rivolgere le relative richieste al predetto comandante di corpo d'armata.

§ 98. Gli uomini destinati al deposito della Colonia, tranne che non vengano successivamente inviati in Africa, non assumono alcuna ferma speciale, continuando nei loro ordinari obblighi di servizio.

Ad essi sono interamente applicabili le disposizioni disciplinari in vigore per i vari corpi in Italia.

§ 99. Pei trasferimenti degli uomini dei vari corpi al deposito della Colonia, e da questo a quelli, si osserveranno le ordinarie norme per i passaggi di corpo, anche per quanto concerne il corredo degli individui ed i correlativi rimborsi. Senonchè questi avranno luogo tra i corpi e il consiglio d'amministrazione delle truppe in Africa nei modi stabiliti dal successivo § 131.

### Capo III. — **Rapporti delle R. Truppe d'Africa colle amministrazioni dell'Esercito per i vari servizi.**

#### Art. 13. — *Comunicazioni varie al Ministero della guerra.*

§ 100. Il comandante del deposito della Colonia dovrà comunicare al Ministero (*Segretariato generale*), man mano che avvengono, le variazioni relative alla partenza ed al ritorno degli ufficiali ed impiegati per e dalla Colonia Eritrea.

In base a queste comunicazioni, il Ministero notificherà, sul *Bollettino delle nomine*, la partenza degli ufficiali per l'Africa e il loro ritorno in Italia.

§ 101. Trimestre per trimestre il comandante delle R. Truppe trasmetterà al Ministero della guerra (*Segretariato generale*) tre distinte situazioni graduali numeriche, e cioè:

una per gli ufficiali italiani;
una per i militari di truppa italiani;
una per gli ufficiali e militari di truppa indigena;
più una dimostrazione numerica dei quadrupedi.

§ 102. Trimestralmente il comando delle R. Truppe, trasmetterà altresì al Ministero della guerra (*Segretariato generale*) i ruolini nominativi mod. 84, suddivisi per riparti organici, e questi a loro volta ripartiti per arma o corpo, per dimostrare la posizione degli ufficiali ed impiegati dell'amministrazione militare al 1° giorno del trimestre. Così pure manderà mese per mese, l'elenco delle variazioni mod. 85, fatta eccezione dei mesi nei quali sono mandati i ruolini trimestrali.

Art. 14. — *Matricola.*

§ 103. La matricola degli ufficiali, impiegati civili dell'amministrazione militare e uomini di truppa italiani appartenenti alle R. Truppe d'Africa, è tenuta dal deposito della Colonia in Napoli, colle norme comuni stabilite dall'*Istruzione per le matricole del R. Esercito.*

La matricola degli ufficiali e militari di truppa indigeni è tenuta dal comando delle R. Truppe d'Africa (ufficio d'amministrazione).

§ 104. Per gli ufficiali e gli uomini delle R. Truppe d'Africa, formeranno oggetto di variazione matricolare anche la partenza dall'Italia ed il rimpatrio, le licenze ordinarie e straordinarie, come pure i passaggi dai riparti italiani ai riparti indigeni e viceversa, usando le formule stabilite nella *Istruzione per le matricole.*

§ 105. I fogli matricolari dei sottufficiali, caporali e soldati, saranno tenuti: un originale dal deposito della Colonia, e l'altro in Africa, dalle compagnie.

I fogli caratteristici (mod. 961) dei sottufficiali saranno tenuti:

un originale presso gli ufficiali superiori aventi attribuzioni di comandanti di corpo in Africa;

un originale presso i comandanti delle compagnie o riparti minori a cui i sottufficiali sono effettivi;

una copia presso il deposito della Colonia in Napoli.

A compilazione avvenuta delle note caratteristiche di ogni singolo anno, il comandante delle R. Truppe trasmetterà al deposito della Colonia copia di quelle riguardanti i sottufficiali dei dipendenti presidi, per essere allegata o trascritta sul 3° esemplare (copia) dallo stesso tenuta.

§ 106. La trascrizione delle note caratteristiche sui fogli matricolari tenuti dalla sezione matricola ed il confronto dei fogli stessi prescritto dal § 77 dell'*Istruzione sulle matricole*, avrà luogo soltanto di mano in mano che gli uomini rientrano in Italia.

§ 107. Le variazioni matricolari, relative agli uomini di truppa appartenenti alle R. Truppe d'Africa, saranno comunicate ai distretti militari, con elenco mensile, per cura del deposito della Colonia Eritrea.

Art. 15. — *Soprassoldi e premi di rafferma.*

§ 108. I soprassoldi e premi delle ordinarie rafferme dovuti, a norma del testo unico delle leggi sul reclutamento, ai raffermati del corpo coloniale saranno pagati a carico del bilancio della Colonia.

Saranno pure a carico della Colonia le speciali indennità stabilite dal testo unico suddetto in tutti i casi in cui il militare raffermato, mentre trovasi nel corpo coloniale, sia congedato o promosso ufficiale, o cessi dal servizio per altra causa.

Le anticipazioni che venissero concesse sulle indennità, di cui all'articolo 154 del testo unico precitato, saranno proporzionatamente ripartite fra il bilancio coloniale e quello della guerra in ragione degli anni di servizio utili pel conseguimento del diritto all'indennità passati dal sottufficiale nelle R. Truppe d'Africa e nei corpi del R. Esercito.

A tale effetto la quota annua per la ripartizione del carico della spesa occorsa per siffatti pagamenti sarà ragguagliata ad un dodicesimo della somma anticipata ai sottufficiali in genere, o ad un sedicesimo se trattasi di sottufficiali del treno che abbiano diritto alla indennità di cui al terzo comma del citato articolo 154.

Le quote da applicarsi a carico del bilancio della guerra, saranno dal consiglio d'amministrazione del corpo coloniale, chieste in rimborso al corpo cui il raffermato apparteneva prima dell'invio in Colonia, il quale provvederà pel relativo conteggio sul rendiconto generale degli assegni ordinari.

§ 109. Resta a carico del bilancio della guerra il pagamento delle indennità di cui all'articolo 159 del testo unico suddetto, nonchè dei capitali inerenti alle rafferme con premio, concesse in base alla legge del 14 giugno 1874, anche per coloro che acquistino diritto al pagamento dei medesimi nelle R. Truppe d'Africa o cessano di farne parte.

Le domande per la riscossione delle somme saranno inviate al Ministero della guerra (*Direzione generale leve e truppa*).

§ 110. Al termine di ogni trimestre, il consiglio d'amministrazione delle R. Truppe d'Africa trasmetterà al Ministero della guerra (*Direzione generale leve e truppa*) una situazione-elenco dei raffermati, (mod. n. 381 del catalogo) dimostrante la spesa occorsa nel trimestre per il pagamento dei premi e dei soprassoldi di rafferma.

Art. 16. — *Provvista di materiali e di stampati presso corpi e stabilimenti militari in Italia.*

§ 111. Per le provviste di materiali d'uso comune ai vari corpi dell'Esercito, che debbonsi prelevare presso corpi e stabilimenti militari in Italia, il consiglio d'amministrazione delle R. Truppe d'Africa compilerà, normalmente di trimestre in trimestre, distinte richieste secondo che si tratti:

*a*) di materiali d'artiglieria;
*b*) di materiali del genio;
*c*) di viveri di riserva;
*d*) di attrezzi pel servizio delle sussistenze;
*e*) di materiali pel servizio sanitario;
*f*) di medicinali;
*g*) di oggetti di vestiario;
*h*) di oggetti di servizio generale e cucina;
*i*) di materiali di casermaggio.

Le richieste saranno rivolte dal governo della Colonia al Ministero degli affari esteri, il quale provocherà da quello della guerra i provvedimenti per la spedizione dei materiali, secondo i casi, come è detto nei seguenti §§ 112 e 113.

§ 112. I materiali richiesti a tenore del paragrafo precedente sono in massima fatti spedire nella Colonia dal deposito della medesima in Napoli, il quale compila e rimette alla società di navigazione generale italiana le polizze di carico e paga il nolo, in base alla tariffa ridotta per l'amministrazione militare. Gli stabilimenti militari aventi sede in Napoli provvedono per la formazione dei colli e per il loro trasporto ai siti d'imbarco (banchina di presa) possibilmente con mezzi propri o, in mancanza, con quelli delle società ferroviarie assuntrici dei trasporti militari extra-ferrovia, alle quali rilasciano, in tal caso, la richiesta di spedizione mod. 445 coll'indicazione nella testata « *a carico della Colonia Eritrea* ». Le spese fatte per la formazione dei colli, per soprassoldi, ecc. sono rimborsate ai detti stabilimenti dal deposito della Colonia, mediante pagamento in contanti e nota documentata.

Analogamente procede il panificio militare; senonchè i fondi per queste spese gli sono anticipati dalla direzione di commissariato, che ne riceve poi il rimborso dal detto deposito.

§ 113. I materiali richiesti a tenore del § 111, che non siano disponibili negli stabilimenti militari aventi sede in Napoli, sono fatti somministrare da stabilimenti militari aventi sede

in altre località, i quali li spediscono a Napoli per mezzo delle società ferroviarie assuntrici dei trasporti militari extra-ferrovia, rilasciando loro la richiesta di spedizione (mod. 445) con l'indicazione « a carico della Colonia Eritrea. »

I materiali stessi sono indirizzati in Napoli:

alla *direzione d'artiglieria*, se si tratta di materiali d'artiglieria;

alla *direzione del genio*, se si tratta di materiali del genio;

alla *direzione di commissariato*, se si tratta di materiali di casermaggio;

al *panificio militare*, se si tratta di viveri di riserva e di attrezzi pel servizio delle sussistenze;

al *deposito della Colonia Eritrea*, se si tratta di oggetti di vestiario, di servizio generale e di cucina, di materiali pel servizio sanitario o di medicinali.

Gli uffici e stabilimenti, ricevendo i colli, procedono alla loro ricognizione esterna ed all'accertamento del peso. Quando le condizioni esterne dei colli o la deficienza di peso accusino il malgoverno fattone nel trasporto o facciano sorgere il sospetto di manomissione, aprono i colli per le opportune verificazioni e redigono i verbali nel modo prescritto dall'istruzione per l'applicazione del contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extra-ferrovia (*Atto* 47 del 1899) per constatare le mancanze, i guasti o le avarie da ascriversi a causa di forza maggiore o da addebitarsi alle società ferroviarie od alla parte mittente, fanno le riparazioni che occorrono ai materiali guasti e provvedono poi alla spedizione dei colli nella Colonia, seguendo le norme indicate al § 112. Non appena compilati, i verbali tanto per gli addebiti alle società ferroviarie, quanto per quelli alla parte mittente, ne saranno mandate le copie al Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*) ed al deposito della Colonia, se n'è il caso.

Rignardo all'imballaggio, alla pesatura e alla manipolazione dei colli si dovranno osservare le norme contenute nel Capo V della cennata istruzione per l'applicazione del contratto 20 agosto 1898, e nel § 35 dell'istruzione per l'applicazione della convenzione 6 dicembre 1899 con la società di navigazione generale italiana pei trasporti sul mare (*Atto* 77 del 1900).

Le spese occorse per le riparazioni sono rimborsate in contanti dal deposito della Colonia se devono essere poste a carico dell'amministrazione ferroviaria; altrimenti rimangono a carico degli stabilimenti che hanno fatto le distribuzioni.

Pei materiali diretti al deposito della Colonia questo si re-

gola in modo analogo a quello precedentemente indicato per gli uffici e stabilimenti anzidetti.

§ 114. I colli da spedirsi a Massaua debbono, a cura degli uffici e stabilimenti che in Napoli allestiscono i colli per le spedizioni, essere contrassegnati con una riga a colore dipinta in giro ai colli stessi, in modo che a Massaua, all'atto dello sbarco, si possa, a prima vista, discernere la specie di materiale che contiene ciascun collo.

Il colore della riga sarà:

*rosso*, per le munizioni e per gli altri esplodenti;
*giallo*, pei materiali d'artiglieria non esplodenti;
*nero*, pei materiali del genio non esplodenti;
*bianco*, pei materiali d'ospedale e pei medicinali;
*verde*; pei materiali di sussistenza e casermaggio;
*bleu*, pei materiali di vestiario e di servizio generale e cucina, pel bagaglio ufficiali e mense.

I materiali varî, cioè non compresi nelle categorie suindicate, saranno contrassegnati con due righe parallele: una bianca ed una nera.

§ 115. I materiali, secondo i casi, che dall'amministrazione militare si provvedono all'amministrazione della Colonia si intendono ceduti a questa dal giorno in cui vengono consegnati sulla banchina di presa alla società di navigazione generale per il trasporto a Massaua, oppure dal giorno in cui vengono assunti in consegna dal deposito della Colonia.

Sono a carico dell'amministrazione della Colonia le dispersioni, le rotture o le avarie non imputabili all'amministrazione ferroviaria, ma dovute a cause di forza maggiore, avvenute nel trasporto a Napoli, nonchè quelle che avvengono successivamente alla consegna sulla banchina di presa alla società di navigazione. Sono pure a carico della stessa amministrazione della Colonia i guasti, le avarie e le perdite di ogni specie che avvengono, per qualunque causa, nel tragitto da Napoli a Massaua, salvo ad essa di far valere i suoi diritti per i guasti e le perdite che siano imputabili alla società di navigazione, a norma del contratto 6 dicembre 1899 pei trasporti militari sul mare (*Atto* 219 del 1899).

§ 116. Per i materiali che i vari stabilimenti militari aventi sede in Napoli spediscono nella Colonia, a tenore del § 112, gli stabilimenti stessi compilano una nota in due esemplari, uno dei quali viene trasmesso al consiglio d'amministrazione delle R. Truppe d'Africa, contemporaneamente alla spedizione dei

materiali, affinchè disponga pel correlativo rimborso (§ 120). Col sussidio dell'altro esemplare lo stabilimento si dà quindi scarico degli oggetti spediti.

§ 117. Per i materiali che i vari stabilimenti militari aventi sede fuori di Napoli spediscono a Napoli, per essere fatti proseguire nella Colonia (§ 113), gli stabilimenti stessi compilano e trasmettono una nota, in due esemplari, all'ufficio o stabilimento cui in Napoli è diretta la spedizione.

L'ufficio o stabilimento oradetto, ricevuti i colli dall'amministrazione ferroviaria, redige i verbali per le mancanze, i guasti o le avarie da ascriversi a causa di forza maggiore o da addebitarsi alla parte mittente o a detta amministrazione, cancella dai due esemplari della nota, con inchiostro rosso, i materiali andati dispersi nel trasporto, avariati, e che non poterono essere riparati, perchè dichiarati inservibili; allega ai due esemplari della nota copia dei verbali redatti e ne spedisce un esemplare al consiglio d'amministrazione delle R. Truppe d'Africa, perchè lo riceva contemporaneamente ai materiali, restituendo l'altro allo stabilimento dal quale i materiali provengono, con dichiarazione di eseguita spedizione nella Colonia.

Ricevendo questo secondo esemplare della nota, lo stabilimento che ha eseguita la distribuzione si dà scarico degli oggetti spediti nella Colonia, nonchè di quelli che dai verbali risultino mancanti o dichiarati inservibili per cause di forza maggiore o addebitati all'amministrazione ferroviaria, e trasmette la nota, dopo ritirati i verbali annessivi, al consiglio d'amministrazione delle R. Truppe d'Africa perchè provveda al rimborso dei materiali ricevuti.

§ 118. Gli oggetti di vestiario e d'equipaggiamento occorrenti al deposito della Colonia per i nuovi ammessi nelle R. Truppe d'Africa e per il servizio proprio potranno essere prelevati dai vari corpi di sede in Napoli, a misura del bisogno, senza preventiva autorizzazione del Ministero.

Nello stesso modo potranno pure essere prelevati dai magazzini d'artiglieria in Napoli gli oggetti di armamento occorrenti per gli uomini effettivi al deposito della Colonia.

§ 119. Per i materiali che il deposito della Colonia preleva, a tenore del paragrafo precedente, pel proprio servizio, gli stabilimenti militari che eseguiscono le distribuzioni compilano una nota in due esemplari, dei quali uno viene consegnato al deposito stesso e l'altro, munito di ricevuta di questo, serve allo stabilimento interessato per darsi scarico dei materiali distribuiti.

§ 120. I materiali spediti dai vari corpi e stabilimenti militari saranno rimborsati dal consiglio d'amministrazione delle R. Truppe mediante vaglia del tesoro, secondo le norme del successivo articolo 19.

Per contro, quelli prelevati dal deposito della Colonia presso i corpi e stabilimenti in Napoli per il proprio servizio, saranno dallo stesso deposito rimborsati in contanti, in base alle correlative note (§ 119) coi fondi delle ordinarie anticipazioni mensili.

Nello stesso modo il deposito della Colonia provvederà altresì per il rimborso delle spese incontrate da corpi e da stabilimenti in Napoli per l'allestimento e il trasporto al punto d'imbarco dei colli di materiali da spedire in Africa (§ 112), come pure per il pagamento delle spese occorse per riparazioni ad oggetti provenienti da corpi e stabilimenti di sede altrove guastatisi durante il viaggio (§ 113).

§ 121. Le somme avute in rimborso pei materiali ceduti alla Colonia saranno dagli stabilimenti interessati o versate in tesoreria, a reintegrazione di fondi ai relativi capitoli del bilancio (§ 1056 del regolamento d'amministrazione), o portate a debito sui propri rendiconti §§ 515, 517, 518 e 519 del citato regolamento o accreditate alle proprie masse, secondo il genere dei materiali dei quali si tratta.

§ 122. Dalle amministrazioni ferroviarie saranno mensilmente mandati al Ministero della guerra (*Direzione generale revisione dei conti*) i conti relativi ai trasporti eseguiti.

Il Ministero, dopo averli verificati, trasmetterà per ogni conto al deposito della Colonia una dichiarazione, affinchè questo paghi all'amministrazione ferroviaria l'acconto dovutole pel suo credito.

Liquidato poi il conto, il Ministero lo trasmetterà al deposito della Colonia per l'accettazione.

La contabilità, definitivamente regolarizzata, sarà da ultimo trasmessa al Governo della Colonia pel pagamento dei saldi.

Le somme addebitate alle società ferroviarie per mancanze, avarie o ritardi saranno ritenute sui loro averi: qualora il credito delle società sulle contabilità dei trasporti che occasionarono il rilievo non fosse sufficiente per soddisfarne l'ammontare, il residuo debito sarà versato dall'amministrazione ferroviaria nella cassa del deposito della Colonia in Napoli.

Le somme poi che nella liquidazione dei conti saranno state addebitate all'amministrazione ferroviaria, per mancanze od avarie che abbiano resi inservibili i materiali o le derrate, sa-

ranno rimborsate al mittente dal deposito della Colonia con vaglia del tesoro o bancario.

Le somme addebitate invece alle amministrazioni militari, per riparazioni rese necessarie per guasti avvenuti durante i trasporti, dovranno dal deposito essere inscritte in entrata sul proprio rendiconto a favore della Colonia, in compenso delle corrispondenti spese sostenute a tenore del penultimo capoverso del § 113.

§ 123. Gli stampati occorrenti pel servizio delle R. Truppe d'Africa potranno essere provveduti dal 2° reclusorio militare (distaccamento di Savona) come per gli altri corpi dell'esercito.

Le relative richieste saranno fatte dal consiglio d'amministrazione delle R. Truppe, per massima, trimestralmente, e trasmesse in duplice copia, per mezzo del Ministero degli Affari Esteri, allo stesso reclusorio (al distaccamento di Savona finchè esiste), in modo che vi pervengano entro la prima quindicina del primo mese di ogni trimestre pel trimestre successivo.

Allestiti gli stampati, il reclusorio li spedirà al deposito della Colonia e trasmetterà per l'invio a Massaua, ad un tempo la seconda copia della relativa richiesta direttamente al consiglio d'amministrazione delle R. Truppe d'Africa, pel pagamento della provvista.

§ 124. Quando occorra di fare stampare moduli nuovi per le R. Truppe d'Africa, si unirà alle relative richieste un esemplare di essi moduli.

### Art. 17. — *Somministrazioni in natura per il deposito della Colonia.*

§ 125. Il pane, i viveri, e i foraggi occorrenti al deposito della Colonia potranno essere prelevati dai magazzini delle sussistenze e dalle imprese dello Stato mediante la presentazione degli ordinari buoni in uso nell' Esercito.

Così pure dicasi per il prelevamento e l'uso dei materiali di casermaggio.

§ 126. Per il prelevamento dei viveri si osserveranno le prescrizioni del § 1330 del regolamento d'amministrazione, tenendo conto delle altre disposizioni vigenti nei corpi del presidio. Per il foraggio, si osserveranno le norme di cui al primo comma del n. 172 del regolamento per la gestione ad economia degli stabilimenti delle sussistenze militari, avvertendo che i buoni di prelevamento dovranno portare l'annotazione in grossi caratteri « da pagarsi direttamente ».

Per il prelevamento del pane saranno osservate, invece, le prescrizioni del § 173 dello stesso regolamento, e il prezzo della razione sarà quello stabilito per i corpi del Regio Esercito.

§ 127. Al termine di ogni trimestre, ricevuti dalla direzione di commissariato di Napoli gli epiloghi delle somministrazioni di pane e casermaggio e composte le differenze che vi si riscontrassero, il deposito della Colonia provvederà al versamento in tesoreria, a reintegrazione del bilancio della guerra, dell'importo delle somministrazioni ai prezzi d'addebito fissati per gli altri corpi, avvertendo di fare distinte operazioni di versamento secondo i capitoli cui si riferiscono.

Le quietanze del tesoriere saranno trasmesse alla predetta direzione di commissariato, la quale, riconosciutane la concordanza colle contabilità dei magazzini, le spedisce al Ministero della guerra per gli ulteriori incombenti.

Art. 18. — *Conti individuali.*

§ 128. Le somme di cui gli ufficiali trasferiti nelle R. Truppe d'Africa siano debitori verso l'amministrazione per anticipazioni di stipendio e per il conto-rimonta, come pure l'importo dei debiti verso la « Cassa ufficiali » e verso l'« Unione militare », saranno passati al nuovo corpo mediante operazioni di rimborso. Tutte le altre partite relative a conti particolari saranno liquidate direttamente dai corpi perdenti cogli interessati prima della loro partenza.

Le stesse norme saranno osservate, in senso inverso, per gli ufficiali ritrasferiti nei corpi in Italia.

§ 129. I residui debiti, per maggiore consumo del corredo od altro, degli uomini di truppa transitati nelle R. Truppe d'Africa saranno liquidati a carico del corpo perdente, come per quelli che cessano dal servizio.

Per converso, i debiti degli uomini che vengono ritrasferiti ai corpi in Italia, saranno liquidati a carico dell'amministrazione della Colonia.

§ 130. Per i crediti che gli ufficiali e gli uomini di truppa, trasferiti nelle R. Truppe d'Africa o da queste agli altri corpi, abbiano o vengano ad avere per qualsiasi titolo verso l'amministrazione, si osserveranno le disposizioni del precedente § 128.

Art. 19. — *Norme per le operazioni di rimborso.*

§ 131. Le operazioni di rimborso tra i corpi e stabilimenti dell'esercito e la Colonia Eritrea per la regolazione dei conti ri-

spettivi (conti degli ufficiali trasferiti dai corpi negli organici delle R. Truppe e viceversa, pagamenti e riscossioni varie, aggregazioni, cessioni di materiali, ecc.) saranno fatte mediante il reciproco invio di vaglia del tesoro.

Pei corpi e stabilimenti, che risiedono in città ove non esista sezione di tesoreria provinciale, si farà uso di vaglia postali, sia da parte di essi corpi e stabilimenti pei rimborsi da dare alla Colonia, sia da parte di questa pei rimborsi spettanti a quelli.

I vaglia del tesoro e i vaglia postali verranno rispettivamente intestati al consiglio d'amministrazione delle R. Truppe d'Africa all'Asmara, o al consiglio d'amministrazione del corpo (consiglio permanente) o stabilimento in Italia cui sono diretti.

Le spese dei vaglia postali sostenute dai corpi e stabilimenti dell'Esercito sono accollate alla rispettiva massa generale (*massa di economia*, per le direzioni d'artiglieria e genio).

§ 132. Le somme dovute dalla Colonia per gli ufficiali trasferti nelle R. Truppe d'Africa (indennità d'equipaggiamento ed assegni di viaggio eventualmente anticipati, debiti verso la cassa, ecc.) saranno dai corpi chieste in rimborso al consiglio d'amministrazione delle R. Truppe d'Africa, inviando direttamente al comando di esse truppe, non appena avvenuto il trasferimento, i documenti all'uopo prescritti.

§ 133. Le operazioni di rimborso, tra i corpi in Italia e l'amministrazione della Colonia, dei debiti verso la *Cassa ufficiali*, saranno promosse col reciproco invio, prima della partenza degli ufficiali debitori per la nuova destinazione, dei relativi conti.

§ 134. Per gli ufficiali trasferiti nelle R. Truppe d'Africa che si trovano in debito verso l'*Unione militare*, i conti individuali mod. 2, sistemati fino al giorno della partenza, saranno dai corpi perdenti inviati sollecitamente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, il quale, presa nota del residuo debito, li trasmetterà senza indugio al consiglio d'amministrazione delle R. Truppe, per guisa che giungano nell'Eritrea possibilmente all'arrivo colà degli ufficiali.

Ricevuti i conti, il consiglio di amministrazione, riconosciutane la regolarità, provvederà tosto per il rimborso delle somme all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, salvo a curarne il ricupero mediante corrispondenti ritenute sugli assegni dei debitori.

Nel caso eventuale di ufficiali che risultino in credito verso la società, si osserverà la stessa procedura sopra indicata, ed il consiglio richiederà la liquidazione del conto all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, il quale rimborserà all'amministrazione della Colonia la somma dovuta.

§ 135. Per gli ufficiali ritrasferiti ai corpi in Italia, i quali all'atto della cessazione dal servizio nelle R. Truppe d'Africa non abbiano ancora saldato all'amministrazione della Colonia il debito che avevano verso l'*Unione militare*, il consiglio d'amministrazione delle R. Truppe rinvierà i conti individuali mod. 2, sistemati sino al rimpatrio, all' ufficio d' amministrazione di personali militari vari, il quale, rimborsato al consiglio medesimo l'importo dei risultanti debiti, li trasmetterà ai corpi cui gli ufficiali vennero destinati.

§ 136. I conti individuali verso la *Cassa ufficiali* e verso l'*Unione militare* dovranno normalmente essere firmati dagli ufficiali interessati, in segno di riconoscimento ed accettazione, prima che essi lascino il corpo a cui cessano di appartenere.

Quando ciò non sia possibile, si spediranno i conti senza firma, e questa verrà poi messa dall' ufficiale al suo arrivo alla nuova destinazione; dopo di che si effettuerà il rimborso della somma.

§ 137. Pei militari destinati alle R. Truppe d'Africa, essendo a carico della Colonia anche le spese di viaggio dalla sede rispettiva sino a Napoli od altro porto d'imbarco, dovrà sempre essere chiesto rimborso al consiglio d' amministrazione di esso corpo degli assegni pagati per tale viaggio agli uomini di truppa (§ 57) e, quando ne sia il caso, anche delle anticipazioni fatte per lo stesso motivo ad ufficiali (§ 12).

§ 138. Avvenendo che i rimborsi chiesti alla Colonia per qualsiasi titolo non sieno stati effettuati dopo due mesi dall'invio ad Asmara dei relativi documenti, i corpi e stabilimenti militari ne riferiranno al Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*), indicandogli le partite rimaste in sospeso e l'importo di esse.

## Capo IV. — **Forza in congedo delle R. truppe d'Africa.**

### Art. 20. — *Ufficiali.*

§ 139. Tutti gli ufficiali in congedo, a qualunque classe o categoria appartengano, che stabiliscano la loro residenza nel territorio della Colonia, debbono essere ascritti alla forza in congedo delle R. truppe d'Africa.

§ 140. L'ufficiale in congedo che stabilisca la sua residenza come sopra, deve renderne avvisata l'autorità dalla quale cessa di dipendere, e questa provvede a darne notizia al Ministero per mezzo dei prescritti elenchi di variazione, mod. 86 *B*.

Il Ministero dispone quindi col *Bollettino*, pel trasferimento dell'ufficiale alle R. Truppe d'Africa.

§ 141. Gli ufficiali in congedo ascritti alle R. Truppe d'Africa hanno obbligo di rispondere alle chiamate alle armi che fossero indette nella Colonia per qualunque motivo, prescindendo dalla classe o dalla categoria alla quale appartengono, ma sono dispensati da quelle indette, per qualsiasi ragione, in Italia.

A detti ufficiali è per altro applicabile l'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragione d'impiego, approvata con R. Decreto 16 maggio 1889.

§ 142. Il comando delle R. Truppe dovrà stabilire per detti ufficiali un ruolo a parte, distinto per arma e corpo e per categoria (posizione ausiliaria, complemento, milizia territoriale, riserva), e destinerà gli ufficiali stessi a quei servizi ed a quei riparti di truppa per i quali siano più adatti, tenendo conto, possibilmente, dei servizi e dei riparti cui sarebbero stati destinati in Italia.

§ 143. Cessando di risiedere in Colonia, gli ufficiali in congedo debbono darne annunzio al comando delle R. Truppe con la indicazione del luogo nel quale intendono di fissare la loro residenza, ed il comando ne darà partecipazione al Ministero a mezzo dei prescritti elenchi variazioni mod. 86 *B*.

Il Ministero provvede, quindi, per mezzo del *Bollettino*, per il trasferimento degli ufficiali dal corpo delle R. Truppe d'Africa, al comando, deposito, distretto, ecc.... d'Italia, al quale debbono essere assegnati.

§ 144. Il comandante delle R. Truppe d'Africa, per quanto riguarda gli ufficiali in congedo, ha le stesse attribuzioni conferite ai comandanti di divisione, di deposito, distretto, centro di mobilitazione, ecc... dall'*Atto* 106 del 1898 e da tutte le altre disposizioni vigenti in materia di ufficiali in congedo.

### Art. 21. — *Militari di truppa italiani*

§ 145. Tutti i militari in congedo illimitato, a qualunque classe o categoria appartengano, che stabiliscano la loro residenza nel territorio della Colonia, debbono essere ascritti alla forza in congedo delle R. Truppe d'Africa.

§ 146. Il comandante delle R. Truppe d'Africa qualora un militare in congedo illimitato, di qualunque classe o categoria, stabilisca la sua residenza in Colonia, dovrà provvedere al suo trasferimento nelle truppe suddette, d'accordo col comandante del rispettivo distretto militare.

§ 147. Qualora detto militare sia effettivo ad un corpo, il comandante del distretto provvederà perchè sia fatta la relativa variazione con la formula seguente:

« Trasferito nelle R. Truppe d'Africa a senso del R. Decreto 30 luglio 1901, n. 419, rimanendo in congedo illimitato.

li . . . . . ».

§ 148. I militari in congedo trasferiti nelle Truppe d'Africa a senso del presente articolo hanno obbligo di rispondere alle chiamate alle armi che fossero indette in Colonia per qualunque motivo, salvo beninteso le disposizioni della istruzione sulle dispense delle chiamate alle armi, ma sono dispensati da quelle indette per qualunque motivo in Italia.

§ 149. Il comandante delle R. Truppe dovrà stabilire per essi un ruolo a parte, distinto per classe e categoria, e li destinerà a quei servizi ed a quei riparti di truppa per i quali siano più adatti, tenuto conto possibilmente dei servizi e dei riparti cui sarebbero stati destinati in Italia.

§ 150. I detti militari faranno passaggio alle milizie insieme colla propria classe, pur continuando ad appartenere al corpo coloniale.

§ 151. Cessando detti militari di risiedere in Colonia, il comando delle R. Truppe provvederà, d'accordo coi comandanti dei rispettivi distretti militari, perchè siano nuovamente trasferiti in un corpo o riparto in Italia.

La relativa formula matricolare sarà la seguente:

« Trasferito a . . . . . per aver cessato di risiedere nella Colonia Eritrea (R. Decreto 30 luglio 1901, n. 419).

li . . . . . ».

Nel tempo stesso il comando delle R. Truppe comunicherà ai comandanti di distretto tutte le variazioni matricolari che fossero nel frattempo avvenute a riguardo dei militari medesimi.

### Art. 22. — *Militari di truppa indigeni.*

§ 152. Pei militari indigeni in congedo, provvederà il comando delle R. Truppe con apposite disposizioni.

### *Disposizione transitoria.*

Ferme restando le disposizioni di cui al § 44, per gli incorporati nelle R. Truppe d'Africa, dal 1° aprile 1900 in poi, ai militari di truppa che si trovavano in servizio nelle R. Truppe

stesse alla data sopra ricordata è fatta facoltà di aspirare a successive ferme di un anno solo, non oltre però al 1° aprile 1902, data colla quale l'ordinamento organico approvato con R. Decreto 11 febbraio 1900, dovrà avere pieno ed intero vigore (art. 138 di detto ordinamento).

Ne viene di conseguenza che ai militari di truppa ammessi a nuova ferma con decorrenza dal 1° aprile 1902 in poi, non saranno concesse rafferme se non biennali.

Gli *Atti* 67 del 1895, 59, 88 e 190 del 1899 e la Circolare 16 del 1900 s'intendono abrogati.

*Il Ministro* — C. di S. Martino.

ALLEGATO N. 1. (§§ 31 e 38).

(1) . . . . . .

## Atto di ammissione volontaria nelle R. Truppe d'Africa

L'anno . . . . addì . . . . . si è presentato avanti il Consiglio d'amministrazione di questo corpo in . . . . . il (2) . . . . . appartenente al (3) . . . . . ed ascritto al N. . . . . di ruolo ed alla classe 18. . . . . il quale ha fatto istanza di essere ammesso nelle R. Truppe d'Africa con assegnazione (4) . . . . . imprendendo a tale oggetto la ferma obbligatoria di (5) . . . . . prescritta dall'articolo 43 dell'ordinamento organico per la Colonia Eritrea 11 febbraio 1900.

Il Consiglio d'amministrazione, riconosciuto che il richiedente riunisce tutte le qualità volute per la detta ammissione e che fu già accertata la idoneità fisica di questo militare, come risulta dall'unita dichiarazione rilasciata dal . . . . ammette il militare stesso nelle truppe suddette, dopo aver ricevuto da esso promessa di servire con fedeltà ed onore.

A conferma di che il . . . . . , dopo aver sentito la lettura di quanto precede, si è qui sottoscritto assieme ai membri del Consiglio.

*Firma del militare richiedente*

*Firme dei membri*
*del consiglio d'amministrazione.*

(1) Indicazione del corpo o distretto presso cui avviene l'atto.
(2) Grado, cognome e nome, e se trovasi in congedo illimitato o sotto le armi.
(3) Indicare il corpo cui trovasi effettivo al momento della sottoscrizione dell'atto.
(4) Indicare il riparto delle R. Truppe, cui deve essere assegnato.
(5) Tre anni per quelli ammessi nei carabinieri reali, due anni per quelli ammessi in tutti gli altri riparti.

*N.B.* — Gli stampati per quest'*Atto* sono forniti ai corpi dal deposito della Colonia volta per volta che da esso vengono richiesti arruolamenti.

ALLEGATO N. 2 (§ 34)

(1) . . . . . .

ELENCO *dei militari di truppa sotto le armi che durante il* (2) *. . . . . trimestre 190 . . fecero domanda e furono riconosciuti idonei per l'ammissione nelle R. Truppe d'Africa.*

| N. d'ordine | Classe | GRADO | COGNOME E NOME | Specialità di servizio mestiere o professione | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

*A . . . . . li . . . . . 190 . . .*

IL COMANDANTE DEL CORPO

(1) Corpo che trasmette l'elenco.
(2) Trimestre precedente a quello in cui è fatto l'invio dell'elenco.

## AVVERTENZE.

1. In questo elenco debbono essere compresi soltanto i militari che hanno fatto domanda e sono stati riconosciuti idonei nel trimestre immediatamente scaduto, e non vi debbono quindi essere riportati quelli che fecero domanda nei trimestri precedenti stati già compresi in altri elenchi.

2. Nella colonna 5 si deve specificare in modo particolareggiato la specialità di servizio, cioè: per gli aspiranti alla sezione sussistenze, se l'aspirante sia impastatore, macellaio, ecc ; pei militari del genio, se telegrafista elettrico od ottico, se deviatore, cantoniere, ecc., e così per le altre specialità di servizio.

Ogni qualvolta poi ne sia il caso, non si dovrà mai omettere di indicare, nella stessa colonna, la professione o il mestiere dell'aspirante, come cuoco, domestico e simili.

3. Nella colonna 6, oltre le altre annotazioni eventuali, devesi indicare, con la semplice dizione *riparti indigeni*, se il militare abbia chiesto di essere ammesso in quei riparti.

ALLEGATO N. 3 (§ 35). *li . . . . . 190 . .*

(1) . . . . . .

SPECCHIO *numerico trimestrale degli uomini appartenenti alle varie specialità esistenti al 1° . . . . . presso il . . . . . suddetto.*

(Da servire per gli arruolamenti d' *autorità* per le R. Truppe d'Africa.)

| Grado | SPECIALITÀ | Numero degli individui | Servizio che devono ancora prestare alla data del presente (anni e mesi) | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| | Armaiuoli . . . . . | | | |
| | Allievi armaiuoli . . . . | | | |
| | Aggiustatori meccanici . | | | |
| | Artiflcieri. . . . . | | | |
| | Aiutanti di sanità . . . | | | |
| | Aiutanti di sanità (patentati in farmacia) . . . | | | |
| | Bottai . . . . . | | | |
| | Barbieri . . . . . | | | |
| | Capi operai. . . . . | | | |
| | Cuochi. . . . . | | | |
| | Calzolai . . . . . | | | |
| | Carradori . . . . . | | | |
| | Compositori tipografi . . | | | |
| | Cantonieri . . . . . | | | |
| | Calderai . . . . . | | | |
| | Coloritori. . . . . | | | |
| | Calafati . . . . . | | | |
| | Capi squadra panattieri . | | | |
| | Capi cantinieri. . . . . | | | |
| | Cantinieri o vinai . . . | | | |
| | Disegnatori. . . . . | | | |
| | Enotecnici . . . . . | | | |
| | Falegnami . . . . . | | | |
| | Fabbri. . . . . | | | |
| | Fucinatori . . . . . | | | |
| | Fuochisti. . . . . | | | |
| | Fornaciai. . . . . | | | |
| | Fonditori. . . . . | | | |
| | Infermieri . . . . . | | | |

(1) Corpo.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Aiutanti infermieri | | | | |
| Incisori | | | | |
| Lattai | | | | |
| Litografi | | | | |
| Limatori | | | | |
| Legnaiuoli | | | | |
| Mugnai | | | | |
| Macellai | | | | |
| Meccanici | | | | |
| Meccanici elettricisti | | | | |
| Muratori | | | | |
| Maniscalchi | | | | |
| Allievi maniscalchi | | | | |
| Minatori | | | | |
| Macchinisti | | | | |
| Manovali ferroviari | | | | |
| Materassai | | | | |
| Orologiai per macchine telegrafiche | | | | |
| Pirotecnici | | | | |
| Polveristi | | | | |
| Panettieri | | | | |
| Pizzicagnoli | | | | |
| Portaferiti | | | | |
| Sorveglianti | | | | |
| Sarti | | | | |
| Sellai | | | | |
| Allievi sellai | | | | |
| Scalpellini | | | | |
| Stagnini | | | | |
| Staderai | | | | |
| Segantini | | | | |
| Scritturali | | | | |
| Tipografi | | | | |
| Torcolieri | | | | |
| Tornitori in legno | | | | |
| Tornitori in metalli | | | | |
| Telegrafisti | | | | |
| Verniciatori | | | | |

*N. B.* — Nella colonna *specialità* dovranno essere inscritte quelle sole per le quali si hanno individui da potere arruolare.

ALLEGATO N. 4 (§ 45)

# R. TRUPPE D'AFRICA

(1) . . . . . .

**Atto di ammissione volontaria ad una . . . . (seconda, terza, ecc.) ferma nelle R. Truppe d'Africa**

L'anno . . . . addì . . . . . si è presentato avanti al (2) . . . . in (3) . . . . il . . . . . appartenente a (4) . . . . ed ascritto al N. . . . . di ruolo ed alla classe . . . . , il quale ha fatto istanza di essere ammesso ad una . . . . . (seconda, terza, *ecc.*) ferma nelle R. Truppe d'Africa, a termini dell'art. 43 del R. Decreto 11 febbraio 1900.

Il sottoscritto, Comandante delle R. Truppe, informato dal (2) . . . . . che il richiedente conserva tutte le qualità fisiche e morali volute per la detta ammissione, ammette il militare stesso alla ferma suddetta.

A conferma di che il . . . . . , dopo aver sentito la lettura di quanto precede, ha qui appresso apposto la propria firma.

*Firma del militare richiedente.*

Il Comandante delle R. Truppe

(1) Comando, compagnia, riparto od ufficio.
(2) Comandante del riparto al quale il militare appartiene.
(3) Località ove ha sede il riparto al quale il richiedente appartiene.
(4) Detta compagnia (squadrone o batteria); oppure: alla . . . . . compagnia di detto battaglione.

N. 8. — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ. — **Indennità di tramutamento agli impiegati collocati a riposo.** — 16 gennaio.

Per uniformare ad un unico criterio la concessione dell'indennità di tramutamento agli impiegati delle varie amministrazioni del Regno stati collocati a riposo, il Ministero del Tesoro, con istruzioni del 10 gennaio 1902, ha stabilito quanto segue:

IL MINISTRO DEL TESORO

Considerato che il Consiglio di Stato, con parere emesso nell'adunanza generale del 14 marzo 1901, ha opinato che agli impiegati collocati a riposo spetti la indennità di viaggio per recarsi, con le loro famiglie, dall'ultima sede al domicilio eletto;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nell'adunanza del 5 maggio 1901, ha deliberato di approvare e adottare per tutte le amministrazioni dello Stato il suindicato parere;

Visto che tutti i Ministeri, appositamente interpellati, convennero nella necessità di disciplinare per tutte le amministrazioni con uniformità di criteri la concessione di tale indennità;

DISPONE:

Art. 1.

Agli impiegati ed agenti di basso servizio collocati a riposo, quando lascino la località che fu la loro ultima sede ufficiale per stabilirsi definitivamente in un altro comune del Regno, sono dovute, per tale viaggio, le indennità concesse dal R. Decreto 1° novembre 1876, n. 3450.

Allorchè l'impiegato o l'agente di basso servizio è dispensato dall'impiego per misura disciplinare senza diritto a pensione, non potrà mai usufruire di alcuna indennità di trasferta per recarsi al domicilio eletto.

Art. 2.

Agli impiegati od agenti di basso servizio che, al momento del collocamento a riposo, si trovassero nella posizione di disponibilità o di aspettativa per motivi di salute, la indennità sarà liquidata in ragione della distanza dal luogo in cui i medesimi riscuotevano i relativi assegni a quello della residenza prescelta.

Art. 3.

La detta indennità di viaggio dovrà essere richiesta entro un anno dalla decorrenza del collocamento a riposo. Trascorso tale periodo di tempo, senza che la indennità sia stata reclamata, s'intenderà perduto ogni diritto ad ottenerla.

Potrà spettare l'indennità anche all'impiegato od agente di basso servizio collocato a riposo con provvedimento di data posteriore all'8 ottobre 1900, purchè ne faccia domanda entro un anno dalla data delle presenti istruzioni.

Art. 4.

Le indennità di trasferta per recarsi al nuovo domicilio eletto dagli impiegati od agenti di basso servizio collocati a riposo non sono dovute se non a viaggio effettivamente compiuto.

Art. 5.

Non potrà essere fatta alcuna anticipazione sulla indennità di viaggio agli impiegati od agenti di basso servizio collocati a riposo.

Art. 6.

Per comprovare il diritto all'indennità l'impiegato deve, a viaggio compiuto, presentare all'amministrazione cui apparteneva apposita domanda con tutte le indicazioni richieste dal citato R. Decreto 1° novembre 1876, n. 3450.

Art. 7.

Alla domanda dovrà unirsi:

*a*) una dichiarazione del sindaco del comune ove l'impiegato ha preso domicilio, dalla quale risulti che l'impiegato e la famiglia si sono effettivamente colà stabiliti;

*b*) un certificato dell'autorità competente che comprovi di non essere stata rilasciata, dopo il decreto di collocamento a riposo e neppure anteriormente per un periodo di tre mesi, alcuna richiesta di riduzione pel viaggio di cui si tratta a favore dell'impiegato o delle persone di famiglia che, a senso del R. Decreto 1° novembre 1876, n. 3450, hanno diritto alla indennità di tramutamento.

Art. 8.

Il computo delle indennità sarà fatto sempre in base all'itinerario che reca una minore spesa per lo Stato, indipendentemente dalla via seguita dalla famiglia o dal suo capo per condursi alla residenza prescelta.

Art. 9.

Alle persone di famiglia, indicate all'art. 3 del citato R. Decreto 1° novembre 1876, n. 3450, dell'impiegato od agente di basso servizio morto in attività di servizio, o entro l'anno dalla decorrenza del collocamento a riposo, sarà esteso il beneficio delle indennità, a termine delle presenti istruzioni.

Art. 10.

Per le famiglie degli ufficiali del R. esercito e dell'armata collocati a riposo viene provveduto con separate disposizioni.

---

AVVERTENZE.

Le presenti istruzioni, riguardando tutti gli impiegati civili dello Stato, s'intendono applicabili tanto agli impiegati della amministrazione centrale quanto agli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra. Epperò, per mettere le disposizioni dell'*Atto* 178 del 1901, che riguardano questi ultimi, in armonia coi criteri adottati dal Ministero del Tesoro, devono all'*Atto* medesimo intendersi apportate le modificazioni seguenti:

Al n. 1, il termine utile pel conseguimento della indennità, anzichè a *sei mesi* dalla data della decorrenza del collocamento a riposo, come ivi è detto, viene esteso ad *un anno* dalla data medesima.

Al n. 8, le disposizioni dell'*Atto* devono ritenersi estese anche agli impiegati collocati a riposo anteriormente, purchè con provvedimento posteriore all'*8 ottobre 1900*, e purchè ne facciano domanda entro un anno dalla data delle istruzioni emanate dal Ministero del Tesoro.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

---

N. **9**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Pubblicazione dello specchio di caricamento del deposito avanzato di materiale sanitario (*specchio n. 19*).** — 17 gennaio.

Con la data gennaio 1902 è stato pubblicato lo specchio n. 19 indicante il caricamento regolamentare del deposito avanzato di materiale sanitario.

Tale specchio sarà distribuito gratuitamente, senza bisogno di richiesta, a cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, nel numero di copie qui sottoindicato:

| | | |
|---|---|---|
| ad ogni comando di corpo d'armata e di divisione | copie | 1 |
| ad ogni direzione di sanità . . . . . | » | 2 |

ad ogni ospedale principale o succursale . . . . copie 1
ad ogni direzione d'ospedale avente in carico un deposito avanzato (quale dotazione di mobilitazione) . . . . . » 12
alla farmacia centrale militare . . . . . » 3
alla scuola di applicazione di sanità militare . . » 10
all'ispettorato di sanità militare . . . . . » 15

Fatta la distribuzione, le copie rimaste esuberanti saranno tenute in deposito dall'ufficio d'amministrazione di personali militari varî per eventuali richieste.

Quando però le richieste sieno fatte per uso particolare o per sostituire copie guaste per incuria o smarrite, i richiedenti dovranno corrispondere l'importo del prezzo dello specchio in ragione di l re 0,85 per ogni copia.

Con l'occasione si fa noto che l'*Atto* 163 del 1899 resta abrogato dall'*Atto* 104 del 1901.

*Il Ministro* — C. di S. Martino.

# DECISIONI DI MASSIMA

1.

**Stati di servizio degli ufficiali ed impiegati di nuova nomina.** — A rimuovere ogni dubbio circa l'applicazione del § 15 della Istruzione per le matricole, questo Ministero, considerato che la controfirma degli stati di servizio sta a giustificare l'esattezza di tali documenti e non ad autenticare la firma del titolare, dichiara che i documenti stessi debbono essere controfirmati dal relatore del corpo cui l'ufficiale od impiegato di nuova nomina è effettivo e non da quello presso il quale presta servizio.

Nei distretti militari di 2ª classe, i quali non hanno relatore, gli stati di servizio saranno firmati dal comandante del distretto come era disposto dal n. 6 della Circolare 127 del 1898, ora abrogata.

Nello stesso modo si regoleranno pure i distretti militari di 2ª classe per ogni altro documento matricolare, mentre il Ministero si riserva di inserire apposita disposizione nella istruzione per le matricole. (*Div. matricole*).

BIBLIOTECA NAZ. ROMA

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera.

**DISPENSA 3ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 gennaio.

NOVEMBRE 8 — R. Decreto n. 539, che apporta modificazioni al regolamento per la concessione degli impieghi nelle ferrovie ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina, *pag.* 39

» 14. — R. Decreto n. 540, che apporta modificazioni al regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli ufficiali di scrittura delle amministrazioni della guerra e della marina, *pag.* 64.

DICEMBRE 29. — R. Decreto n. 560, che istituisce una commissione con l'incarico di rivedere gli elenchi *A* e *B* annessi al regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli ufficiali di scrittura delle amministrazioni della guerra e della marina, *pag.* 65.

GENNAIO 9. — R. Decreto per la sostituzione di due membri della commissione per lo studio di una nuova legge sullo stato degli ufficiali, *pag.* 67.

NOVEMBRE 21. — R. Decreto n. 558 relativo agli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei capitani e dei tenenti medici, e dei tenenti commissari, contabili e veterinari, *pag.* 68.

GENNAIO 18. — Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani e dei tenenti medici e veterinari, e dei tenenti commissari e contabili; ed esami speciali di idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani e tenenti medici, e dei tenenti commissari, contabili e veterinari, *pag.* 70.

» 19. — R. Decreto che modifica le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra n. 1, 58, 72, *pag.* 118.

23. — Contributi a favore della società di previdenza fra gli ufficiali dell'esercito e della marina, *pag.* 122.

Atto N. **10**. — MILITARI DI TRUPPA. — **R. Decreto n. 539, che apporta modificazioni al regolamento per la concessione degli impieghi nelle ferrovie ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina.** — 8 novembre 1901.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 8 luglio 1883, n. 1470 (serie 3ª);

Vista la legge 14 luglio 1887, n. 4719 (serie 3ª);

Visto il R. Decreto 28 giugno 1888 che approva il regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli ufficiali di scrittura delle amministrazioni della guerra e della marina;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 35 del regolamento 28 giugno 1888 è abolito.

27 GEN. 02

Art. 2.

Al predetto regolamento è aggiunto il nuovo articolo 38$^{bis}$, qui appresso formulato.

Art. 3.

Gli articoli 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 55 e 57 dello stesso regolamento vengono sostituiti dai seguenti:

Art. 31.

I posti, cui i sottufficiali possono aspirare nelle amministrazioni delle ferrovie Mediterranea, Adriatica e Sicula, sono quelli indicati nell'elenco *C*.

Il sottufficiale aspirante ad un impiego nelle amministrazioni suddette deve far risultare sulla domanda, di cui all'articolo 15, per quali Reti intenda di chiedere l'impiego, e designare i posti, descritti nell'elenco anzidetto, ai quali concorre.

La commissione d'avanzamento di cui all'articolo 17 dovrà deliberare, con le norme ivi indicate, se il sottufficiale sia meritevole dell'impiego e se lo presuma idoneo per aspirare a tutti od a parte, e quali, dei posti domandati.

Art. 32.

Gli impieghi nelle ferrovie sono divisi in tre categorie come è detto all'articolo 8.

Art. 33.

Il Ministero della guerra, ricevute le domande dei sottufficiali per impieghi nelle ferrovie, le inscrive sul registro di cui all'articolo 12 pei soli posti pei quali sono stati riconosciuti idonei.

Le amministrazioni sopra citate, ogni qualvolta si verifichino delle vacanze nei posti indicati nell'elenco *C*, devoluti ai sottufficiali, le segnalano al Ministero della guerra, il quale notifica alle medesime i nomi e le residenze dei sottufficiali, cui per turno spetta di coprirle.

Le amministrazioni suddette indicano poi al Ministero della guerra l'autorità sanitaria delle ferrovie che deve visitare i sottufficiali, inviando all'uopo gli scontrini ferroviari pei medesimi.

I sottufficiali dichiarati idonei potranno essere ammessi subito all'esperimento. Ove però questo debba essere ritardato, essi saranno fatti rientrare al più presto possibile alle rispettive residenze, a cura delle amministrazioni ferroviarie stesse.

In modo analogo saranno fatti rientrare alle loro sedi i sottufficiali non dichiarati idonei.

Il risultato della visita sanitaria e la decisione presa per l'assunzione in esperimento dei sottufficiali idonei saranno tosto partecipati al Ministero della guerra per gli ulteriori provvedimenti e per le opportune comunicazioni all'ispettorato generale delle strade ferrate.

Art. 34.

Il Ministero della guerra trasmetterà alle competenti Società ferroviarie i fogli matricolari (mod. 61) dei sottufficiali chiamati all'esperimento per conseguire l'impiego, nonchè le dichiarazioni rilasciate dai medesimi, ove occorra, di rinuncia al beneficio dell'attuale cassa pensioni, per partecipare a quello della nuova cassa di previdenza istituita presso le Società stesse.

I sottufficiali chiamati ad impiego nelle ferrovie, prima di essere nominati definitivamente, e cioè durante il periodo di esperimento, dovranno:

*a*) presentare al Ministero della guerra, per essere inviati all'amministrazione ferroviaria, i documenti richiesti dai regolamenti delle varie Società e principalmente la fede di nascita, e, se trattasi di sottufficiale in congedo, anche il certificato di penalità;

*b*) non avere oltrepassato l'età di 35 anni.

Art. 36.

Il sottufficiale aspirante agli impieghi indicati nell'elenco *C* deve prestare un esperimento pratico della durata non minore di un mese nè maggiore di sei.

Durante l'esperimento sarà considerato come provvisorio ed avrà la qualifica corrispondente al posto occupato, ricevendo dall'amministrazione ferroviaria la retribuzione non inferiore a lire 2,25 al giorno.

L'aspirante all'impiego di sorvegliante di linea nella Rete Adriatica ed ai lavori in quella Sicula, deve possedere le cognizioni necessarie per essere in grado di poter sorvegliare i lavori in muratura ed eseguire i rilievi metrici.

Il sottufficiale che aspira all'impiego di diurnista nella Rete Sicula dev'essere munito di licenza tecnica o del ginnasio superiore, oppure sottoporsi ad esame di concorso.

Art. 37.

L'amministrazione ferroviaria presso cui trovasi in esperimento un sottufficiale aspirante ad impiego, sempre quando lo ritenga idoneo, lo nomina senz'altro al detto impiego e ne in

forma subito il Ministero della guerra, il quale, qualora il sottufficiale si trovasse ancora in servizio sotto le armi, provvederà per il di lui congedamento od inviterà il Ministero della marina a dare in proposito gli ordini opportuni, ove si tratti di sottufficiali del corpo reale equipaggi.

Nel caso, invece, che il sottufficiale non fosse dichiarato idoneo per l'impiego cui fu proposto, allo scadere del termine dell'esperimento, la suddetta amministrazione comunicherà al Ministero della guerra i risultati dell'esperimento stesso, anche quando si tratti di sottufficiali del corpo reale equipaggi.

Il Ministero della guerra parteciperà all'ispettorato generale delle ferrovie le nomine avvenute,

Art. 38.

Il servizio militare dei sottufficiali ammessi ad impiego ferroviario sarà valutato a tenore della legge che creerà il nuovo istituto di previdenza per gli impiegati ferroviari.

Art. 38 *bis*.

Ogni Società ferroviaria comunicherà, nei primi 10 giorni d'ogni semestre, al Ministero della guerra e all'ispettorato generale delle ferrovie, una situazione completa delle vacanze che si sono verificate negli impieghi da esse dipendenti e compresi nell'elenco *C*, conforme al modello qui annesso.

Art. 55.

I sottufficiali in congedo illimitato nominati ad impiego civile dello Stato, con o senza esperimento, non hanno diritto ad alcuna indennità di viaggio o di trasferta per raggiungere la destinazione.

Però hanno diritto per essi e rispettive famiglie alle riduzioni ferroviarie stabilite per gl'impiegati civili dello Stato.

Saranno quindi provvisti di scontrini a cura delle autorità militari.

Art. 57.

I sottufficiali in effettivo servizio e in congedo, che vengono chiamati alla visita sanitaria d'idoneità all'impiego nelle ferrovie, saranno provvisti, dalle competenti società, dei biglietti di viaggio (andata e ritorno) gratuiti, per recarsi nella località ove dovranno subire la visita stessa. All'atto poi della loro ammissione in esperimento per conseguire l'impiego, sarà accordato ai medesimi ed alle rispettive famiglie il viaggio gra-

tuito, nonchè il beneficio del trasporto, pure gratuito, delle masserizie, in base alle disposizioni in vigore per gl'impiegati ferroviari.

Art. 4.

All'attuale elenco *C*, annesso al regolamento 28 giugno 1888, è sostituito il seguente:

*Impieghi ferroviari ai quali possono essere ammessi i sottufficiali.*

| Numero d'ordine | QUALIFICHE | Stipendi di 1ª nomina Lire | Categoria a cui appartengono gl'impiegati | COMPETENZE ACCESSORIE |
|---|---|---|---|---|
| | **RETE MEDITERRANEA.** | | | |
| 1 | Portieri | 900 | I | Indennità di malaria nelle località stabilite dai regolamenti sociali. |
| 2 | Guarda-officine | 900 | I | |
| 3 | Fattorini | 960 | I | |
| 4 | Sorveglianti del materiale | 1080 | II | |
| 5 | Aiutanti commessi | 900 | II | |
| 6 | Guarda-depositi | 960 | II | |
| | **RETE ADRIATICA.** | | | |
| 7 | Guarda-portoni | 900 | I | Indennità di residenza a Roma ed in località di malaria. |
| 8 | Uscieri | 900 | I | |
| 9 | Guarda-merci | 900 | I | |
| 10 | Guardie di stazione (1) | 900 | I | |
| 11 | Scrivani | 1080 | II | |
| 12 | Aiutanti applicati | 900 | II | |
| 13 | Sorveglianti della linea | 900 | III | |
| | **RETE SICULA.** | | | |
| 14 | Portieri | 900 | I | |
| 15 | Aiuti commessi | 900 | II | Indennità per residenza in località di malaria. |
| 16 | Allievi conduttori (poi conduttori, in seguito ad esame) (4). | 900 | II | Indennità di malaria – Indennità di percorrenza. |
| 17 | Sorveglianti ai lavori (2) | 1080 | III | Indennità di malaria – Compenso per maggiore assenza dalla residenza o per pernottamento |
| 18 | Diurnisti (poi commessi, in seguito ad esame (3). | 1095 | III | Indennità per residenza in località di malaria. |

(1) Possono concorrere a parte dei posti di aiutante applicato.
(2) Previo esame di idoneità.
(3) Devono essere muniti di licenza delle scuole tecniche o ginnasiale superiore, oppure sottoporsi ad esame di concorso.
(4) Devono avere la statura di m. 1.68.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Capodimonte (Napoli), addì 8 novembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. Zanardelli.
C. di S. Martino.
E. Morin.

---

N. **11**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto n. 540 che apporta modificazioni al regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli ufficiali di scrittura delle amministrazioni della guerra e della marina.** — 14 novembre 1901.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 8 luglio 1889, n. 1470 (serie 3ª);
Vista la legge 14 luglio 1887, n. 4719 (serie 3ª);
Visto il R. Decreto 28 giugno 1888 che approva il regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli ufficiali di scrittura della guerra e della marina;
Vista la legge 30 giugno 1901, n. 269, colla quale è stata istituita una categoria d'impiegati d'ordine nell'amministrazione di pubblica sicurezza;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri della guerra e della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al predetto regolamento è aggiunto il nuovo articolo 41 *bis*, formulato come appresso:

« Gli ufficiali di scrittura aspiranti all'impiego di ufficiale d'ordine nella pubblica sicurezza, creato con la legge 30 giugno 1901, n. 269, sebbene giudicati idonei e meritevoli degli impieghi d'ordine nelle amministrazioni dello Stato dalla com-

missione di cui al precedente articolo 41, non saranno nominati a tale impiego senza il nulla-osta da parte del Ministero dell' interno ».

Art. 2.

All'elenco *B*, annesso al regolamento 28 giugno 1888, sotto la rubrica « Ministero dell'interno », viene fatta la seguente aggiunta:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 *bis* | Ufficiale d'ordine di 3ª classe nell'amministrazione di pubblica sicurezza | 1200 | 200 ufficiali d'ordine di 3ª classe L. 1200.<br>100 ufficiali d'ordine di 2ª classe L. 1500.<br>50 ufficiali d'ordine di 1ª classe L. 2000.<br>11 archivisti di 2ª classe L. 2500.<br>10 archivisti di 1ª classe L. 3000. |

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Capodimonte (Napoli), addì 14 novembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. Zanardelli.
C. di S. Martino.
E. Morin.

---

N. 12. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — MILITARI DI TRUPPA. — **R. Decreto n. 560 che istituisce una commissione con l'incarico di rivedere gli elenchi *A* e *B* annessi al regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli ufficiali di scrittura delle amministrazioni della guerra e della marina.** — 29 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vedute la legge 8 luglio 1883, n. 1470, relativa allo stato dei sottufficiali dell'esercito, e la legge 14 luglio 1877, n. 4719, che ammette gli scrivani locali dell'amministrazione marittima a concorrere con quelli della guerra ai posti d'ufficiale d'ordine presso le diverse amministrazioni dello Stato;

Veduto il R. Decreto 28 giugno 1888, n. 5574, che approva il regolamento per la concessione degli impieghi ai sottuffi-

ciali del R. esercito e della R. marina, ed agli ufficiali di scrittura dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina;

Ritenuto che negli elenchi *A* e *B* annessi al citato regolamento, trovansi ancora inscritti impieghi già da tempo soppressi, e non vi sono invece compresi impieghi posteriormente istituiti o cambiati di denominazione;

Ritenuta quindi la necessità di rivedere e riformare i detti elenchi per metterli in armonia con le disposizioni organiche vigenti nelle diverse amministrazioni dello Stato;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita presso il Ministero della guerra una commissione con l'incarico di rivedere gli elenchi *A* e *B*, annessi al regolamento approvato con R. Decreto 28 giugno 1888, n. 5574, e di proporre le modificazioni e le aggiunte da apportarvisi a norma dell'articolo 14 del regolamento stesso.

Art. 2.

La detta commissione è composta come appresso:

Sobrero comm. Ferdinando, maggior generale, incaricato della direzione generale dei servizi amministrativi presso il Ministero della guerra, presidente;

Barilari comm. Federico, direttore capo divisione presso il Ministero degli affari esteri;

Scamuzzi comm. dott. Pietro, direttore capo di divisione presso il Ministero dell'interno;

Spinetti cav. avv. Publio, capo sezione presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Sansoni cav. Carlo Alberto, capo sezione presso il Ministero delle finanze;

De Nipoti comm. Edoardo, capo sezione amministrativo presso il Ministero del tesoro;

Piazzoni cav. Ernesto, capo sezione presso il Ministero della guerra;

Pages cav. Francesco, capo sezione presso il Ministero della marina;

Calza cav. Edoardo, capo sezione presso il Ministero della istruzione pubblica;

Capellina cav. avv. Ernesto capo sezione presso il Ministero dei lavori pubblici;

Ottolenghi cav. Samuele, direttore capo di divisione presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio;

Brauzzi cav. Temistocle, capo sezione presso il Ministero delle poste e dei telegrafi.

Un funzionario, da designarsi dal presidente della commissione, eserciterà le funzioni di segretario presso la commissione medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

---

N. **13**. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. Decreto per la sostituzione di due membri della commissione per lo studio di una nuova legge sullo stato degli ufficiali**. — 9 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 7 luglio 1901 che istituisce una commissione per lo studio di una nuova legge sullo stato degli ufficiali;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

In sostituzione dei colonnelli Cobianchi comm. Giulio, d'artiglieria, e Giachetti cav. Vincenzo, degli alpini, già incaricati delle funzioni di direttori capi di divisione al Ministero della guerra, sono nominati membri della commissione istituita col R. Decreto sopra citato, il colonnello degli alpini Bussone cav. Giovanni ed il colonnello d'artiglieria Omati cav. Luigi, incaricati ora delle funzioni predette presso lo stesso Ministero.

I Ministri predetti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.
E. MORIN.

N. **14.** — AVANZAMENTO. — **R. Decreto n 558, relativo agli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei capitani e dei tenenti medici, e dei tenenti commissari, contabili e veterinari** (1). — 21 novembre 1901.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata dalla legge 6 marzo 1898, n. 50;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta, approvato con R. Decreto 19 maggio 1898, n. 172;

Vista la legge 24 dicembre 1899, n. 461, per la sistemazione degli ufficiali subalterni commissari;

Visti i Regi Decreti 9 novembre 1896, 4 gennaio e 1° luglio 1897, 24 marzo 1898, n. 106, e 1° settembre 1898, n. 406, riguardanti gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti commissari, contabili e veterinari, e dei capitani e tenenti medici;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esami speciali, indicati dall'articolo 36 della legge 2 luglio 1896, n. 254, e dal § 140 del regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con R. Decreto 19 maggio 1898, n. 172, per l'avanzamento a scelta dei tenenti medici, contabili e veterinari, e dei capitani medici, consisteranno di due parti: una *preliminare* e l'altra *definitiva*.

Art. 2.

La parte preliminare consisterà negli esami indetti nello stesso anno dal Ministero della guerra per accertare l'idoneità all'avanzamento ad anzianità al grado superiore degli ufficiali sopraindicati, giusta il § 138 del citato regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896 sull'avanzamento nel R. esercito, oppure, quando ciò non possa farsi, in altri esami equivalenti e vertenti sulle stesse materie. Per essere ammessi alla parte definitiva degli esami speciali, i concorrenti do-

(1) Il presente *Atto* e quello che segue sono stati stampati insieme in fascicolo a parte che potrà acquistarsi colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, al prezzo di cent. 30.

vranno però aver riportata, nella parte preliminare anzidetta, l'idoneità in ciascuna materia ed una media complessiva non inferiore ai $^{16}/_{20}$.

Art. 3.

La parte definitiva consisterà:

*per i capitani medici*, in una dissertazione clinica al letto del malato;

*per i tenenti medici*, nello svolgimento per iscritto di un tema di medicina legale militare;

*per i tenenti contabili*, nello svolgimento per iscritto di un tema sulla contabilità generale dello Stato;

*per i tenenti veterinari*, nello svolgimento orale di temi di medicina veterinaria.

Art. 4.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 sono estese ai tenenti commissari, conservati nei quadri, giusta l'articolo 2 della legge 24 dicembre 1899, n. 461, e per essi la parte definitiva degli esami speciali consisterà:

*a)* nello svolgimento per iscritto di due temi riguardanti: l'uno, il servizio di commissariato militare in guerra con eventuale riferimento alle cose più salienti della storia militare moderna; l'altro, una questione di economia politica e di statistica;

*b)* in una discussione orale sui temi anzidetti e sulle materie della parte preliminare.

Art. 5.

Sono abrogati i Regi Decreti 9 novembre 1896, 4 gennaio e 1° luglio 1897, 24 marzo 1898, n. 106 e 1° settembre 1898, n. 406, riguardanti gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti commissari, contabili e veterinari, e dei capitani e tenenti medici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

N. 15. — AVANZAMENTO. — **Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani e dei tenenti medici e veterinari, e dei tenenti commissari e contabili; ed esami speciali di idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani e tenenti medici, e dei tenenti commissari, contabili e veterinari.** — 18 gennaio.

In esecuzione delle disposizioni contenute:

nei §§ 138 e seguenti del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con R. Decreto 19 maggio 1898, n. 172;

nell'art. 2 della legge 24 dicembre 1899, n. 461, riguardante la sistemazione degli ufficiali subalterni commissari;

e nel R. Decreto 21 novembre 1901, n. 558, relativo agli esami speciali di idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani e dei tenenti medici, e dei tenenti commissari, contabili e veterinari;

il Ministero stabilisce le norme ed i programmi d'esame, che seguono.

## § 1.

### Disposizioni generali.

1. Il Ministero indica, volta per volta, con circolare pubblicata nel *Giornale militare ufficiale:*

*a*) l'epoca, nella quale debbono aver luogo gli esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani medici e veterinari e dei tenenti medici, commissari, contabili e veterinari, e gli esami speciali di idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani medici e dei tenenti medici, commissari, contabili e veterinari;

*b*) l'epoca per la quale gli devono essere trasmesse le proposte per gli ufficiali delle predette categorie da chiamare agli esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità, ed i limiti di anzianità, entro i quali debbono essere compresi tali ufficiali;

*c*) i limiti di anzianità e di tempo, utili per la presentazione delle domande d'ammissione agli esami speciali d'idoneità all'avanzamento a scelta, giusta il prescritto dal § 142 del regolamento 19 maggio 1898 per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito.

Gli ufficiali chiamati agli esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità, giusta il precedente comma *b*, hanno facoltà di

presentare la domanda d'ammissione agli esami speciali d'idoneità all'avanzamento a scelta anche dopo che abbiano avuta e comunicazione dei risultati da essi ottenuti negli esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità, colle norme che vengono date in seguito.

2. Per la chiamata agli esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità, i capi di corpo o di servizio, i quali abbiano alla loro dipendenza ufficiali compresi entro i limiti di anzianità designati, trasmettono al Ministero (Direzione generale dei servizi amministrativi per i medici, commissari e contabili; Direzione generale fanteria e cavalleria, per i veterinari) altrettanti elenchi di proposta quanti sono gli ufficiali, dei quali si tratta, fatta eccezione di quelli che siano già definitavamente esclusi dall'avanzamento a termini del § 90 del citato Regolamento 19 maggio 1898.

Per ciascuno degli stessi ufficiali, esclusi quelli che, trovandosi nelle condizioni previste nel secondo comma del seguente n. 3, non possono più concorrere ad esami per l'avanzamento a scelta, deve inoltre essere redatta la dichiarazione indicata dal § 143 del regolamento sull'avanzamento, per il caso che essi facciano poi domanda di essere ammessi alla parte definitiva degli esami di idoneità all'avanzamento a scelta, giusta la facoltà loro fatta nell'ultima parte del comma *c)* del precedente n. 1.

Gli elenchi di proposta e le dichiarazioni, di cui si è ora parlato, si redigono su deliberazioni della commissione compilatrice degli specchi caratteristici, e le autorità militari, per la gerarchia delle quali si trasmettono al Ministero, debbono iscrivervi il loro esplicito parere. Dagli ufficiali, che intendano rinunciare a presentarsi agli esami e quindi a concorrere all'avanzamento, si richiede la rinuncia per iscritto, e viene dichiarato se tale volontaria rinuncia dipenda o no da motivi di infermità, i quali, nel caso, debbono essere comprovati da certificato medico.

3. Per l'ammissione agli esami speciali di idoneità all'avanzamento a scelta, la presentazione e la trasmissione delle domande, accompagnate dalla prescritta dichiarazione della commissione alla quale spetta la compilazione delle note caratteristiche, è fatta secondo le norme date dai §§ 142 e 143 del regolamento 19 maggio 1898, fatta naturalmente eccezione per le domande e le dichiarazioni riguardanti gli ufficiali chiamati nello stesso anno all'esame di idoneità all'avanzamento ad anzianità, le quali possono essere presentate e trasmesse come è

detto nell'ultimo capoverso del precedente n. 1, nel secondo comma del precedente n. 2, e nel seguente n. 9.

A questi esami, giusta il § 145 del regolamento ora citato, non può più concorrere quell'ufficiale, il quale per due volte non vi abbia ottenuta la idoneità, ivi compresi i casi di non ammissione alla parte definitiva, o di rinuncia, non giustificata da malattia debitamente constatata, a proseguire gli esami intrapresi.

4. I nomi degli ufficiali chiamati, od ammessi, all'esame di idoneità all'avanzamento ad anzianità, o parte preliminare dell'esame di idoneità all'avanzamento a scelta, sono pubblicati nel *Bollettino delle nomine*, coll'indicazione del luogo e giorno, nel quale devono presentarsi.

L'ammissione alla parte definitiva degli esami di idoneità all'avanzamento a scelta degli ufficiali, i quali abbiano superata la parte preliminare nelle condizioni volute dall'articolo 2 del R. Decreto 21 novembre 1901, n. 558, è invece comunicata agli interessati dal presidente stesso della commissione esaminatrice, come viene detto al seguente n. 9.

5. Giusta l'articolo 2 del R. Decreto 21 novembre 1901, n. 558, tanto gli esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità, quanto la parte preliminare degli esami speciali di idoneità all'avanzamento a scelta, constano normalmente, nello stesso anno, delle medesime ed identiche prove: in questo caso pertanto tali prove sono sostenute promiscuamente, nello stesso giorno e nelle stesse ore, da tutti gli ufficiali indicati nel primo comma del precedente n. 4, concorrano essi, o no, all'avanzamento a scelta.

E' però da distinguere chiaramente l'efficacia diversa dei risultati di tali prove per ciascuna specie di concorrenti, e cioè:

*a*) per gli ufficiali compresi fra quelli indicati al comma *b*) del precedente n. 1, i quali concorrano anche all'avanzamento a scelta, il risultato delle prove anzidette è valido agli effetti di entrambe le specie di avanzamento. E perciò il candidato, che le abbia superate con risultato favorevole, conserva definitivamente la idoneità all'avanzamento ad anzianità, quand'anche non vi abbia raggiunta la media di $^{12}/_{20}$ necessaria per l'ammissione alla parte definitiva degli esami di idoneità all'avanzamento a scelta, oppure fallisca in questa, o vi rinunzi, o comunque fallisca in qualsiasi prova futura intesa ad ottenere l'idoneità per l'avanzamento a scelta;

*b*) per gli altri ufficiali invece, che, non essendo compresi fra quelli indicati al comma *b*) del n. 1, sono ammessi agli esami

nella esclusiva qualità di aspiranti all'avanzamento a scelta, le prove anzidette sono da considerarsi soltanto come parte integrante degli esami speciali prescritti per tale avanzamento, ed il risultato di esse non ha alcun valore agli effetti dell'avanzamento ad anzianità. E perciò, fatta eccezione soltanto del caso previsto dal 2° comma del n. 3, non si tiene mai alcun conto, per il candidato del quale si tratta, del risultato ottenuto in tali prove in esami precedenti, concorresse allora, oppure no, all'avanzamento a scelta, nello stesso modo che il risultato di queste prove non ha efficacia alcuna rispetto all'accertamento, già avvenuto o da farsi a suo tempo in anni successivi, della sua idoneità all'avanzamento ad anzianità.

6. Per ciascuna categoria di ufficiali, sono in appresso indicate le materie e le modalità degli esami, con appositi programmi, e la composizione delle commissioni e sottocomissioni esaminatrici, i componenti delle quali sono nominati, volta per volta, dal Ministero.

Per le votazioni e per i punti di merito è stabilito quanto segue:

*a*) ciascuna votazione ha luogo a scrutinio segreto;

*b*) per ciascuna prova, scritta od orale, degli esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità (o parte preliminare degli esami di idoneità all'avanzamento a scelta) la commissione o sottocommissione incaricata del giudizio fa due distinte votazioni: la prima per *sì* e per *no*, che determina a maggioranza di voti l'idoneità o la non idoneità del candidato in quella prova, e la seconda per punti di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati dichiarati idonei, e da 0 a 9 quelli dichiarati non idonei; il punto medio di merito in ciascuna prova risulta dalla somma dei punti divisa per il numero dei votanti. Quando le prove siano riunite in gruppi, si fa il punto medio di gruppo sommando i punti medi anzidetti e dividendo la somma per il numero delle prove componenti il gruppo. Finalmente, il punto medio complessivo risulta dalla somma dei punti medi di ciascuna prova o di ciascun gruppo divisa per il numero delle prove o dei gruppi medesimi, oppure, quando siano stabiliti coefficienti di importanza per ciascuna prova o gruppo, dalla somma degli stessi punti medi, moltiplicati ciascuno per il suo coefficiente, divisa per la somma dei coefficienti;

*c*) per la parte definitiva degli esami di idoneità all'avanzamento a scelta, la commissione, premessa una esauriente discussione in seduta plenaria sul merito del candidato, fa una

sola votazione complessiva per *sì* e per *no*, la quale determina l'idoneità o la non idoneità del candidato.

7. Negli esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità è dichiarato idoneo il candidato, che abbia riportata la idoneità in ciascuna delle prove; il candidato, che non abbia raggiunta tale idoneità in qualche prova, ma vi abbia però riportato un punto medio non inferiore ad 8, sarà ugualmente dichiarato idoneo quando il punto medio del gruppo, al quale quella prova appartiene, risulti non inferiore a 12, oppure quando il punto medio complessivo sia non inferiore a 14.

Negli esami di idoneità all'avanzamento a scelta, è dichiarato idoneo il candidato, il quale, nella votazione indicata al comma *c*) del numero precedente, abbia riportato un numero di voti favorevoli non inferiore ai due terzi dei votanti.

8. Prima dell'inizio degli esami il Ministero trasmette al presidente della commissione esaminatrice le carte personali dei candidati ed un elenco degli ufficiali compresi fra quelli indicati dal comma *b*) del n. 1, che il Ministero stesso, sulla base delle dichiarazioni accennate al comma secondo del n. 2, ritiene ammissibili alla parte definitiva degli esami d'idoneità all'avanzamento a scelta, qualora essi, venendo a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2 del R. Decreto 21 novembre 1901, n. 558, ne facciano domanda, giusta il seguente n. 9. Il presidente dà lettura delle carte personali dei candidati a tutti i membri della commissione, prima che questa inizi le sue sedute; delle dichiarazioni indicate al comma secondo del n. 2 non sarà però data lettura, se non dopo che gli ufficiali interessati abbiano presentata la domanda di cui al seguente n. 9.

9. Terminati gli esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità (o parte preliminare degli esami d'idoneità all'avanzamento a scelta), il presidente ne comunica i risultati agli aspiranti all'avanzamento a scelta, dichiarando ad essi se, in conseguenza di quelli, siano o no ammessi alla parte definitiva degli esami. Quindi verifica quali fra gli ufficiali descritti nell'elenco ministeriale accennato al numero precedente vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2 del citato R. Decreto n. 558. A questi ufficiali il presidente comunica individualmente il risultato degli esami già sostenuti, e li invita a presentargli subito, qualora intendano concorrere all'avanzamento a scelta, la domanda prescritta dal § 142 del regolamento 19 maggio 1898. Tali domande vengono spedite dal presidente stesso al comandante di corpo, o capo di servizio, od autorità da cui direttamente dipende ciascun ufficiale, per la semplice trasmis-

sione gerarchica al Ministero, avendosi già su di esse il parere di tutte le autorità competenti, giusta il comma secondo del n. 2, e l'approvazione ministeriale, giusta il n. 8. Presentata la domanda, il candidato si intende perciò ammesso senz'altro alla parte definitiva degli esami d'idoneità all'avanzamento a scelta.

10. Al termine di ciascuna sessione di esami, il presidente della commissione esaminatrice ne trasmette i risultati al Ministero (Direzione generale dei servizi amministrativi, per i medici, commissari e contabili; Direzione generale fanteria e cavalleria, per i veterinari) mediante appositi specchi, uno per l'avanzamento ad anzianità ed uno per l'avanzamento a scelta, accompagnandoli con un rapporto sull'andamento degli esami stessi e con quelle osservazioni che stimerà di fare.

Gli specchi debbono essere firmati da tutti i componenti della commissione e contenere in apposite colonne, per ciascuno dei candidati, disposti in ordine di anzianità:

*a*) il risultato della votazione d'idoneità in ciascuna prova;

*b*) il punto medio di merito ottenuto in ciascuna prova;

*c*) il punto medio di gruppo (ove ne sia il caso);

*d*) il punto medio complessivo;

*e*) l'indicazione di *idoneo* o *non idoneo* all'avanzamento ad anzianità, per gli ufficiali indicati dal comma *b*) del n. 1;

*f*) il risultato della votazione indicata dal comma *c*) del n. 6, e l'indicazione di *idoneo* o *non idoneo*, per gli ufficiali che aspirano all'avanzamento a scelta.

11. I candidati sono lasciati in libertà, per far ritorno ai rispettivi corpi, man mano che hanno terminati i loro esami o dichiarato di rinunciarvi.

12. Le spese occorrenti per gli esami sono rimborsate dal Ministero su apposita richiesta del presidente della commissione.

13. Agli ufficiali esaminatori ed esaminandi, i quali debbano muovere dalla loro residenza, sono corrisposte le indennità eventuali stabilite dalle vigenti disposizioni amministrative.

## § 2.

### Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti medici.

14. L'esame di idoneità all'avanzamento ad anzianità (o parte preliminare dell'esame di idoneità all'avanzamento a scelta) per i capitani medici verte sulle materie indicate nel programma n. 1, e consiste nelle seguenti prove così raggruppate:

1° Gruppo.

*Prova 1ª.* — Medicina legale militare.
*Prova 2ª.* — Igiene e servizio sanitario militare.

2° Gruppo.

*Prova unica.* — Anatomia, patologia ed operazione chirurgica.

3° Gruppo.

*Prova 1ª.* — Clinica medica.
*Prova 2ª.* — Clinica delle malattie chirurgiche, oftalmiche, ecc.

15. L'esame di idoneità all'avanzamento ad anzianità (o parte preliminare dell'esame di idoneità all'avanzamento a scelta) per i tenenti medici verte sulle materie indicate nel programma n. 2, e consiste nelle seguenti prove così raggruppate:

1° Gruppo.

*Prova 1ª.* — *a*) Patologia speciale medica;
*b*) Patologia speciale chirurgica, patologia delle malattie veneree, cutanee, delle malattie dell'occhio e dell'orecchio;
*c*) Igiene, medicina legale militare, servizio sanitario militare.
*Prova 2ª.* — Relazione medica e proposte su provvedimenti d'urgenza per un corpo di truppa, per un accampamento, ecc.

2° Gruppo.

*Prova 1ª.* — Anatomia chirurgica.
*Prova 2ª.* — Operazioni chirurgiche.

3° Gruppo.

*Prova 1ª.* — Clinica medica.
*Prova 2ª.* — Clinica delle malattie chirurgiche, oftalmiche e veneree.

16. Il direttore dell'ospedale, presso il quale hanno luogo gli esami, dispone affinchè i candidati non siano ammessi nell'interno dell'ospedale a studiarvi preventivamente malati.

Qualora fra i candidati ve ne sia alcuno addetto al servizio dell'ospedale, il direttore lo esenta dal servizio stesso 15 giorni prima dell'esame.

17. La commissione esaminatrice si compone di:

Un presidente della commissione;

Un segretario della commissione (senza voto);

Tre sottocommissioni (una per ciascun gruppo di prove) composte, ciascuna, di un presidente e di due membri.

In ogni sottocommissione il membro inferiore in grado, o meno anziano, funziona da segretario per la compilazione del processo verbale giornaliero, il quale contiene le votazioni riguardanti ciascun candidato e, firmato da tutti i membri della sottocommissione, viene tramesso, dopo ciascuna seduta, al presidente della commissione.

18. La parte definitiva degli esami di idoneità all'avanzamento a scelta consiste nella prova indicata, per i capitani medici, nel programma n. 3, e, per i tenenti medici, nel programma n. 4.

Per tali prove, l'intera commissione indicata al n. 17 funziona in seduta plenaria.

## § 3.

### Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti commissari.

19. L'esame di idoneità all'avanzamento ad anzianità (o parte preliminare dell'esame di idoneità all'avanzamento a scelta) verte sulle materie indicate nel programma n. 5, e consiste nelle seguenti prove così raggruppate:

1° Gruppo.

*Prova unica.* — Servizio di commissariato in pace ed in guerra.

2° Gruppo.

*Prova 1ª.* — Amministrazione e servizio di commissariato.

*Prova 2ª.* — Elementi di diritto, di economia politica e di statistica.

3° GRUPPO

*Prova 1ª.* — Organica.
*Prova 2ª.* — Logistica.

20. Per questo esame, la commissione esaminatrice si compone di:

Un ufficiale generale (preferibilmente il capo del riparto intendenza del comando del corpo di stato maggiore) presidente;
Un colonnello di stato maggiore (preferibilmente il capo dell'ufficio intendenza del comando predetto) . . . . . } membri.
Un colonnello commissario . . . . . }
Due ufficiali superiori di stato maggiore . }
Due ufficiali superiori commissari. . . . }
Un capitano commissario (senza voto). . . segretario.

Le sottocommissioni esaminatrici dei vari gruppi di prove indicati al numero precedente si compongono come segue:

PER IL 1° GRUPPO.

Ufficiale generale . . . . . presidente;
Colonnello di stato maggiore . . . . . } membri.
Colonnello commissario . . . . . }

PER IL 2° GRUPPO.

Colonnello commissario . . . . . presidente;
Un ufficiale superiore di stato maggiore . } membri.
Un ufficiale superiore commissario . . . }

PER IL 3° GRUPPO.

Colonnello di stato maggiore . . . . . presidente;
L'altro ufficiale superiore di stato maggiore } membri.
L'altro ufficiale superiore commissario . . }

In ogni sottocommissione il membro inferiore in grado, o meno anziano, funziona da segretario per le operazioni indicate al n. 17.

21. La parte definitiva dell'esame di idoneità all'avanzamento a scelta consiste nelle prove indicate nel programma n. 6.

22. Per tali prove, la commissione esaminatrice è quella stessa indicata al n. 20 per il 1° gruppo, coll'aggiunta di uno dei due ufficiali superiori commissari e del segretario, parimenti menzionati al n. 20, e non si divide in sottocommissioni. L'ufficiale superiore commissario anzidetto prende conoscenza, prima che la commissione inizi le sue sedute, dei temi svolti dai candidati nell'esame di cui al n. 19, e dei punti di merito in essi riportati.

## § 4.

### Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti contabili.

23. L'esame di idoneità all'avanzamento ad anzianità (o parte preliminare dell'esame di idoneità all'avanzamento a scelta) verte sulle materie indicate nel programma n. 7, e consiste nelle seguenti prove così raggruppate:

1° Gruppo.

*Prova unica.* — Organica e legislazione militare (nozioni generali).

2° Gruppo.

*Prova unica.* — Trattazione di un argomento di amministrazione e contabilità.

3° Gruppo.

*Prova 1ª.* — Amministrazione e contabilità generale dello Stato.
*Prova 2ª.* — Amministrazione e contabilità dei corpi.
*Prova 3ª.* — Assegni militari.
*Prova 4ª.* — Matricole.
*Prova 5ª.* — Servizio delle sussistenze in tempo di pace.
*Prova 6ª.* — Servizio del casermaggio.

4° Gruppo.

*Prova 1ª.* — Mobilitazione.
*Prova 2ª.* — Servizio in guerra.

24. Per questo esame, la commissione esaminatrice si compone di:

Un presidente della commissione;

Un segretario della commissione (senza voto);

Una sottocommissione composta di un presidente e due membri, per i gruppi 1° e 4° di prove;

Un'altra sottocommissione composta parimenti di un presidente e due membri, per il 3° gruppo di prove;

Il giudizio sulla prova del 2° gruppo è devoluto all'intera commissione;

In ogni sottocommissione il membro meno elevato in grado, o meno anziano, funziona da segretario per le operazioni indicate al n. 17.

25. La parte definitiva dell'esame di idoneità all'avanzamento a scelta consiste nella prova indicata nel programma n. 8.

26. Per tale prova, la commissione esaminatrice è composta dal presidente, dal segretario e da due dei membri indicati al precedente n. 24.

## § 5.

**Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani e dei tenenti veterinari, ed all'avanzamento a scelta dei tenenti veterinari.**

27. L'esame di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani veterinari verte sulle materie indicate nel programma n. 9, e consiste nelle seguenti prove:

*Prova 1ª* — Igiene; zootecnica; polizia sanitaria; giurisprudenza veterinaria.

*Prova 2ª* — Anatomia descrittiva e patologica; patologia generale e speciale, medica e chirurgica; terapia; servizio veterinario militare in pace ed in guerra.

28. L'esame di idoneità all'avanzamento ad anzianità (o parte preliminare dell'esame di idoneità all'avanzamento a scelta) dei tenenti veterinari verte sulle materie indicate nel programma n. 10, e consiste nelle seguenti prove:

*Prova 1ª* — Igiene; polizia sanitaria; ippotecnia militare e servizio militare in pace ed in guerra.

*Prova 2ª* — Clinica medica e chirurgica.

*Prova 3ª* — Chirurgia: operazioni chirurgiche.

29. La parte definitiva dell'esame di idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti veterinari consiste nella prova indicata nel programma n. 11.

30. La commissione esaminatrice è così composta:

Colonnello veterinario, presidente.

Quattro ufficiali superiori veterinari, membri.

Il meno elevato in grado, o meno anziano, dei membri funziona da segretario.

## § 6.

**Disposizioni relative agli ufficiali appartenenti alle R. truppe d'Africa o ad eventuali spedizioni oltre mare.**

32. I capitani medici e veterinari, ed i tenenti medici, commissari e veterinari appartenenti alle R. truppe d'Africa, che siano chiamati od ammessi agli esami dei quali si tratta nel presente *Atto*, devono recarsi in Italia per l'epoca fissata dal Ministero per gli esami stessi. Tali ufficiali si considerano come definitivamente rimpatriati, e vengono assegnati ad un corpo stanziato in Italia.

32. Per i tenenti contabili delle R. truppe d'Africa, gli esami hanno luogo in Colonia. Le prove indicate nel programma n. 7 sono per essi sostituite da quelle indicate nel programma numero 7 *bis*.

33. Per gli ufficiali di tutte le categorie accennate, i quali appartengano ad eventuali spedizioni oltre mare il Ministero si riserva di dare volta per volta le necessarie disposizioni.

## § 7.

34. Sono abrogati gli *Atti* 144, 149, 150 e 153 della « Raccolta delle disposizioni in vigore inserte nel *Giornale Militare* del 1831 a tutto l'anno 1893 », gli *Atti* 121 e 209 dell'anno 1898 e le Circolari 4, 9 e 108 dell'anno 1897.

# PROGRAMMI

## PROGRAMMA N. 1.

**Esame di idoneità all'avanzamento ad anzianità, o parte preliminare dell'esame d'idoneità all'avanzamento a scelta, dei capitani medici.**

### 1° GRUPPO.

PROVA 1ª — *Medicina legale militare.*

*Specie della prova:* Scritta.

*Durata della prova:* È stabilita, caso per caso, dalla sottocommissione esaminatrice.

*Modalità:* La sottocommissione prende gli opportuni concerti col direttore dell'ospedale, e sceglie un numero di casi, nei quali o per infermità, o per imperfezioni, occorre dare un giudizio medico-legale.

Il candidato, alla presenza della sotto commissione, estratto a sorte un numero corrispondente ad uno dei casi scelti, visita l'individuo, quindi compila il relativo documento medico-legale nella forma prescritta per la compilazione dei certificati medico-legali dalla Parte IV del regolamento del servizio sanitario militare (1) e dall'articolo 49 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

Sono forniti ai candidati: l'elenco delle infermità esimenti dal servizio militare, la legge, il regolamento e l'istruzione complementare sul reclutamento, il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, e tutti gli istrumenti di diagnostica occorrenti a ciascun caso.

PROVA 1ª — *Igiene e servizio sanitario militare.*

*Specie della prova:* Scritta.

*Durata della prova:* 6 ore.

*Modalità:* Senza sussidio di alcun libro o manoscritto, viene svolto un tema sull'igiene o sul servizio sanitario militare in

(1) Di prossima pubblicazione, alla data del presente *Atto*.

pace od in guerra, formulato dal presidente della commissione, e comunicato ai candidati riuniti, soltanto al momento nel quale deve cominciare la prova. Uno dei componenti la sottocommissione assiste alla prova, e segna sul lavoro di ciascun candidato l'ora, nella quale il lavoro stesso viene consegnato.

### 2° GRUPPO.

PROVA UNICA — *Anatomia, patologia ed operazione chirurgica.*

*Specie della prova:* Orale e pratica.

*Durata della prova:* È stabilita, caso per caso, dalla sottocommissione esaminatrice.

*Modalità:* Questa prova ha luogo nella sala anatomica dello ospedale militare.

Il candidato, estratto a sorte un numero dei temi sotto indicati, descrive minutamente la regione sulla quale cade l'operazione chirurgica, accenna alle malattie e lesioni, per le quali l'operazione è indicata, con speciale riguardo alle lesioni possibili per le diverse armi usate in guerra, e accenna pure ai principali processi operativi, facendo risaltare i vantaggi di quello, che intende attuare. Procede quindi sul cadavere all'operazione, completandola fino all'atto della medicazione, che non deve essere fatta, e parla infine della cura post-operativa.

La sottocommissione fa tutte le interrogazioni che crede convenienti.

### TEMI.

1. Legatura della carotide primitiva.
2. Legatura della carotide esterna.
3. Legatura della linguale.
4. Legatura della succlavia.
5. Legatura dell'ascellare.
6. Legatura dell'iliaca esterna.
7. Legatura della femorale.
8. Legatura della poplitea.
9. Amputazione del braccio.
10. Amputazione dell'avambraccio.
11. Amputazione della coscia.
12. Amputazione della gamba.

13. Disarticolazione del braccio.
14. Disarticolazione dell'avambraccio.
15. Disarticolazione della mano.
16. Disarticolazione dei quattro ultimi metacarpei.
17. Disarticolazione della gamba.
18. Resezione dell'articolazione scapolo-omerale.
19. Resezione dell'articolazione del gomito.
20. Resezione dell'articolazione coxo-femorale.
21. Resezione del ginocchio.
22. Enucleazione del globo oculare.
23. Esenterazione dell'occhio.
24. Iridectomia.
25. Trapanazione del cranio.
26. Trapanazione dell'apofisi mastoide.
27. Resezione parziale del mascellare inferiore.
28. Tracheotomia.
29. Esofagotomia esterna.
30. Toracotomia con resezione costale.
31. Laparatomia e suture intestinali.
32. Laparatomia e gastrorrafia.
33. Appendicectomia.
34. Neurorrafia.
35. Tenorrafia.
36. Operazione radicale dell'ernia inguinale.
37. Operazione radicale dell'ernia crurale.
38. Cistotomia soprapubica.
39. Uretrotomia.
40. Orchiectomia.

3° GRUPPO.

PROVA 1ª — *Clinica medica.*

PROVA 2ª — *Clinica delle malattie chirurgiche, oftalmiche, ecc.*

*Specie delle prove:* Orali.

*Durata delle prove:* È stabilita, caso per caso, dalla sottocommissione esaminatrice.

*Modalità:* Queste due prove hanno luogo al letto del malato, nell'ospedale militare.

Da due serie di malati, rispettivamente corrispondenti la prima a malattie mediche e la seconda a casi diversi di ma-

lattie chirurgiche, oftalmiche, ecc., il candidato estrae a sorte un numero per ciascuna serie, procedendo all'esame dei due malati, e facendo quindi l'esposizione relativa al caso, sulla diagnosi, prognosi e cura, e sui possibili provvedimenti da prendersi, rispondendo anche alle interrogazioni ed osservazioni, che la sottocommissione crede di fare in proposito.

Per cura della direzione dell'ospedale sono tenuti pronti tutti i sussidi diagnostici, che si reputano necessari.

## PROGRAMMA N. 2.

**Esame di idoneità all'avanzamento ad anzianità, o parte preliminare dell'esame di idoneità all'avanzamento a scelta, dei tenenti medici.**

### 1° GRUPPO.

PROVA 1ª — a) *Patologia speciale medica* — b) *Patologia speciale chirurgica, patologia delle malattie veneree, cutanee, delle malattie dell'occhio e dell'orecchio* — c) *Igiene, medicina legale militare, servizio sanitario militare.*

*Specie della prova:* Orale.

*Durata della prova:* 15 minuti per ciascuna tesi.

*Modalità:* Il candidato svolge alla presenza della sottocommissione tre tesi estratte a sorte, una per ciascuna delle tre serie in appresso indicate, rispondendo anche a tutte le interrogazioni, che la sottocommissione crede di fargli in argomento.

#### TESI

a) *Patologia speciale medica.*

1. Febbre ed infezione malarica.
2. Febbre tifoidea — Tifo esantematico.
3. Menengite cerebro-spinale epidemica.
4. Difterite — Tonsillite — Orecchioni.
5. Vaiuolo — Morbillo — Scarlattina.
6. Dissenteria — Colèra — Peste bubbonica
7. Tubercolosi polmonare ed addominale.
8. Anemia — Leucemia — Influenza.
9. Scorbuto — Diabete.
10. Reumatismo articolare — Uricemia.

11. Meningite cerebrale della volta, della base — Meningiti spinali.

12. Paralisi spinale ascendente, paralisi spinale atroficaspastica.

13. Atassia locomotrice — Paralisi progressiva — Neuvrastenia.

14. Emorragia cerebrale — Embolia — Trombosi.

15. Laringite — Bronchite — Bronchiectasia — Enfisema polmonare.

16. Polmonite fibrinosa — Polmonite lobulare.

17. Pleurite, idrotorace — Empiema.

18. Pericardite — Endocardite — Vizi organici di cuore — Nevrosi cardiache.

19. Endoarterite — Arteriosclerosi — Flebite — Linfangioite.

20. Catarro acuto e cronico dello stomaco — Ulcera rotonda — Carcinoma.

21. Enterite — Appendicite — Occlusione intestinale.

22. Catarro gastro duodenale — Calcolosi epatica — Coliche epatiche.

23. Epatite interstiziale — Ascesso epatico.

24. Coliche nefritiche — Nefriti — Uremia.

b) *Patologia speciale chirurgica, patologia delle malattie veneree, cutanee, delle malattie dell'occhio e dell'orecchio.*

1. Armi da fuoco moderne e loro proiettili — Influenza dei proiettili sul numero dei feriti, e sulla forma e gravità delle ferite.

2. Ferite d'arma da fuoco delle parti molli.

3. Ferite d'arma da fuoco del cranio e della faccia.

4. Ferite d'arma da fuoco del collo e del dorso.

5. Ferite d'arma da fuoco del torace penetranti e non penetranti.

6. Ferite d'arma da fuoco delle cavità addominale e pelvica.

7. Ferite d'arma da fuoco delle estremità — Azioni dei proiettili sulle ossa lunghe.

8. Ferite d'arma da fuoco delle articolazioni — Azioni dei proiettili sui capi articolari.

9. Ferite da punta e da taglio — Contusioni.

10. Regole generali per la cura delle ferite sul campo di battaglia, nelle sezioni di sanità e negli ospedali e ospedaletti da campo.

11. Medicatura antisettica ed asettica — Occlusione delle ferite.

12. Esplorazione delle ferite — Estrazione dei corpi estranei — Radiografia.

13. Emorragia — Emostasia provvisoria e definitiva — Anestesia generale e locale.

14. Amputazioni — Disarticolazioni — Resezioni in guerra.

15. Complicazioni delle ferite — Shok — Resipola — Setticemia — Tetano.

16. Aneurismi e loro proprietà — Diagnosi, prognosi e cura.

17. Fratture semplici e complicate delle ossa lunghe.

18. Distorsioni e lussazioni più frequenti.

19. Periostite — Osteo-mielite.

20. Artrite traumatica — Artrite tubercolare.

21. Ernie addominali — Eziologia, diagnosi e cura.

22. Stringimenti uretrali — Eziologia e cura.

23. Flemmoni - Ascessi perirettali e perineali.

24. Neoplasmi e loro classificazione.

25. Blenorragia — Deferentite blenorragica.

26. Ulcera molle — Bubboni venerei.

27. Sifiloma iniziale — Modi di trasmissione della sifilide.

28. Manifestazioni diverse della sifilide, cura dei diversi stadi.

29. Erpete — Eczema — Impetigine.

30. Psoriasi — Pitiriasi — Ictiosi.

31. Tigna — Scabbia.

32. Blefarite ciliare — Dacrioccistite.

33. Congiuntivite catarrale, purulenta, follicolare, tracomatosa.

34. Cheratite — Irite — Irido-ciclite.

35. Retinite — Coroidite — Corpi estranei nell'occhio — Oftalmia simpatica.

36. Nevrite ottica — Glaucoma.

37. Otite esterna — Otite media.

38. Complicazioni extra ed endocraniche delle suppurazioni auricolari — Malattie dell'orecchio interno.

c) *Igiene, medicina legale militare, servizio sanitario militare.*

1. Abitazioni del soldato — Cubatura — Ventilazione — Scelta del luogo per la costruzione delle caserme — Locali accessori.

2. Accantonamenti — Accampamenti — Bivacchi — Scelta dei luoghi opportuni — Tende — Baracche e casematte.

3. Norme igieniche che devono regolare la costruzione degli ospedali e l'adattamento di edifici ad uso di ospedale.

4. Igiene delle infermerie di corpo, dei corpi di guardia, delle prigioni, delle cucine, delle scuderie — Latrine, loro disinfezione ed espurgo.

5. Vestiario del soldato — Copertura del capo — Calzatura — Bagni.

6. Carico del soldato — Igiene della marcia — Ginnastica.

7. Alimentazione del soldato — Pane — Biscotto — Paste — Riso — Legumi — Verdura.

8. Carni e loro cottura — Carne in conserva — Brodo fresco e conservato - Lardo — Burro — Latte — Formaggio.

9. Acqua potabile e sua provenienza, sue qualità — Acqua come veicolo di germi morbigeni, mezzi per rendere meno nocive le acque inquinate.

10. Bevande alcooliche — Vino e sue adulterazioni — Bevande aromatiche — Caffè.

11. Visite sanitarie — Profilassi delle malattie infettive e specialmente del vaiuolo, del colera e della peste bubbonica.

12. Mezzi di disinfezione dei locali, dei materiali e degli oggetti fuori d'uso dei malati.

13. Dell'attitudine fisica al servizio militare — Criteri della debolezza di costituzione reale e della procurata.

14. Frenopatie — Nevralgie — Nevrosi vere e simulate.

15. Dermatosi e piaghe spontanee e procurate.

16. Determinazione dei difetti della visione.

17. Lesioni funzionali dell'organo dell'udito — Gradi di sordità — Sordità vera e simulata od esagerata.

18. Ordinamento dei servizi di sanità militare in pace ed in guerra.

19. Servizio sanitario ed amministrativo militare in tempo di pace negli ospedali principali e succursali, nelle infermerie di presidio e presso i corpi di truppa.

20. Servizio sanitario militare in guerra nei corpi di truppa, nelle sezioni di sanità e negli ospedali da campo.

21. Materiale sanitario da guerra — Trasporti di malati e feriti in barella, su carri, per treni ferroviari, per via di mare e fluviale.

22. Disseminazione di malati e feriti in guerra — Convenzione di Ginevra — Rapporti dei servizi sanitari militari con quelli della carità privata.

PROVA 2ª — *Relazione medica.*

*Specie della prova:* Scritta.
*Durata della prova:* 4 ore.
*Modalità:* Senza il sussidio di alcun libro o manoscritto, viene redatta una relazione medica con relativa proposta dei provvedimenti da prendersi d'urgenza per un corpo di truppa, o per un accampamento, in una circostanza supposta.

Il tema è formulato dal presidente della commissione, volta per volta per ogni gruppo di candidati, e viene a questi comunicato soltanto al momento nel quale deve aver principio la prova. Uno dei componenti della sottocommissione assiste alla prova, e segna sul lavoro di ciascun candidato l'ora, nella quale il lavoro stesso viene consegnato.

2° GRUPPO.

PROVA 1ª — *Anatomia chirurgica.*

*Specie della prova:* Orale e pratica.
*Durata della prova:* Fino al compimento della preparazione.
*Modalità:* Questa prova ha luogo nella sala anatomica dell'ospedale, e volge sopra una tesi estratta a sorte fra quelle sottoindicate.

TESI.

1. Regione sopra e sottoioidea.
2. Regione carotidea.
3. Regione parotidea.
4. Regione fronto-parieto-occipitale.
5. Regione sopraclavicolare.
6. Regione sottoclavicolare o toracica superiore.
7. Regione lombo-renale.
8. Regione inguinale.
9. Regione crurale.
10. Regione perineale.
11. Regione del cavo ascellare.
12. Regione scapolo-omerale.
13. Regione anteriore del braccio.
14. Regione anteriore del gomito.
15. Regione anteriore dell'avambraccio.

16. Regione posteriore dell'avambraccio.
17. Regione del palmo della mano.
18. Regione anteriore della coscia.
19. Regione posteriore della coscia.
20. Regione poplitea.
21. Regione antero-laterale del ginocchio.
22. Regione anteriore ed esterna della gamba.
23. Regione posteriore della gamba.
24. Regione dorsale del piede

Prova 2ª — *Operazioni chirurgiche.*

*Specie della prova:* Orale e pratica.

*Durata della prova:* Fino al compimento della operazione.

*Modalità:* Questa prova ha luogo nella sala anatomica dell'ospedale militare, e volge sopra una tesi estratta a sorte fra quelle sottoindicate.

Tesi.

1. Legatura della carotide primitiva.
2. Legatura della carotide esterna.
3. Legatura della linguale.
4. Legatura della succlavia.
5. Legatura dell'ascellare.
6. Legatura dell'iliaca esterna.
7. Legatura della femorale.
8. Legatura della poplitea.
9. Amputazione del braccio.
10. Amputazione dell'avambraccio.
11. Amputazione della coscia.
12. Amputazione della gamba.
13. Disarticolazione del braccio.
14. Disarticolazione dell'avambraccio.
15. Disarticolazione della mano.
16. Disarticolazione della gamba.
17. Resezione della spalla.
18. Resezione del gomito.
19. Resezione dell'anca.
20. Resezione del ginocchio.
21. Trapanazione del cranio per la ricerca dell'arteria meningea media.
22. Trapanazione dell'apofisi mastoide.

23. Tracheotomia.
24. Esofagotomia esterna.
25. Toracotomia e resezione costale.
26. Laparatomia e suture intestinali.
27. Laparatomia e gastrorrafia.
28. Tenorrafia e neurarrafia.
29. Cistotomia soprapubica.
30. Operazione radicale dell'ernia inguinale.
31. Uretrotomia.
32. Orchiectomia.

3° GRUPPO.

PROVA 1ª — *Clinica medica.*

PROVA 2ª — *Clinica delle malattie chirurgiche, oftalmiche e veneree.*

*Specie delle prove*: Orali.

*Durata delle prove:* È stabilita, caso per caso, dalla sottocommissione esaminatrice.

*Modalità:* Queste due prove hanno luogo al letto del malato, nell'ospedale militare.

Da due serie di malati rispettivamente corrispondenti: la prima a malattie mediche e la seconda a casi diversi di malattie chirurgiche, oftalmiche e veneree, il candidato estrae a sorte un numero per ciascuna serie, procede all'esame dei due malati, e, rispondendo alle analoghe interrogazioni della sottocommissione, fa la diagnosi e tratta la prognosi e la cura della malattia.

## PROGRAMMA N. 3.

### Parte definitiva dell'esame di idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani medici

PROVA UNICA — *Dissertazione clinica al letto del malato.*

*Specie della prova:* Orale e scritta.

*Durata della prova:* È lasciata al giudizio della commissione, ma il tempo concesso per la redazione della parte scritta è fissato in un'ora.

*Modalità:* Fra una serie di malati scelti dalla commissione, il candidato estrae a sorte un numero corrispondente ad uno

di essi, e procede all'esame accurato e completo del malato, adoperando tutti i mezzi diagnostici che il caso richiede, (esame con la elettricità, coll'oftalmoscopio, l'otoscopio, il laringoscopio, esame clinico e microscopico delle orine, esame microscopico degli sputi, del vomito, esami diversi del sangue, ecc.).

Compiuti in presenza della commissione tutti i predetti esami, durante i quali può prendere tutte le note ed appunti che crede utili, il candidato compila una storia clinica dell'ammalato, che viene letta alla commissione stessa, facendola seguire da una dissertazione sulla diagnosi, prognosi, metodo di cura e provvedimenti medico-legali, se n'è il caso.

## PROGRAMMA N. 4.

### Parte definitiva dell'esame di idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti medici.

PROVA UNICA — *Medicina legale militare.*

*Specie della prova:* Scritta.

*Durata della prova:* È stabilita, caso per caso, dalla commissione esaminatrice.

*Modalità:* Quelle stesse stabilite per la prova 1ª del 1° gruppo del programma n. 1. Il certificato medico legale redatto dal candidato sarà letto da tutta la commissione riunita.

## PROGAMMA N. 5.

### Esame di idoneità all'avanzamento ad anzianità, o parte preliminare dell'esame di idoneità all'avanzamento a scelta, dei tenenti commissari.

1° GRUPPO.

PROVA UNICA. — *Servizi di commissariato in pace ed in guerra.*

*Specie della prova:* Scritta.

*Durata della prova:* 7 ore.

*Coefficiente d'importanza:* 40.

*Modalità:* Senza sussidio di libri od appunti, si svolge un tema, dato dal Ministero, riflettente i servizi pratici di commissariato in pace ed in guerra con eventuale riferimento ai corrispondenti servizi presso i principali eserciti europei.

La prova ha luogo presso i comandi di corpo d'armata (presso il comando della divisione di Cagliari per la Sardegna), nella circoscrizione dei quali hanno sede le direzioni o gli uffici ai quali gli esaminandi sono addetti. Una commissione di sorveglianza, nominata dai singoli comandanti di corpo d'armata, e composta di un presidente e di due membri (tutti ufficiali superiori), apre il tema all'ora indicata dal Ministero, in presenza dei candidati, lo comunica a questi, e ritira poi i lavori eseguiti, segnando su ciascuno l'ora della consegna. I lavori sono poi subito trasmessi dai comandanti di corpo d'armata, in piego chiuso raccomandato, al Ministero (Direzione generale dei servizi amministrativi), dal quale sono rimessi al presidente della commissione esaminatrice.

2° GRUPPO.

*Coefficiente d'importanza del punto medio di gruppo*: 30.

PROVA 1ª — *Amministrazione e servizio di commissariato.*

*Specie della prova*: Orale.
*Durata della prova*: 25 minuti.
*Modalità*: Estratte a sorte 5 tesi fra quelle indicate in seguito, il candidato svolge gli argomenti e risponde ai quesiti che gli sono indicati dalla sottocommissione.

TESI.

*Generalità.*

1. Relazione tra l'amministrazione militare e l'amministrazione generale dello Stato. Ordinamento e funzionamento, mezzi e procedimenti dell'amministrazione militare in pace. Operazioni ed atti amministrativi.

2. Ordinamento e funzionamento, mezzi e procedimenti della amministrazione militare in pace in Francia, Germania ed Austria-Ungheria.

*Amministrazione e contabilità generale dello Stato.*

3. Patrimonio dello Stato — Sua distinzione e destinazione — Sua amministrazione — Incanti pubblici — Provvedimento per gl'incanti — Licitazioni e trattative private.

4. Stipulazione ed approvazione dei contratti — Collaudi di lavori e forniture — Servizi ad economia — Attribuzioni

del Consiglio di Stato in merito — Nozioni sulle leggi del bollo, registro e notariato per ciò che riguarda gli atti e contratti fatti dall'amministrazione militare — Istruzione relativa a questi contratti.

5. Ragioneria generale dello Stato — Ragionerie presso le amministrazioni centrali — Loro dipendenza ed attribuzioni — Varie specie di mandati di pagamento — Autorità che hanno ingerenza nell'emissione, riscontro, registrazione e pagamento dei medesimi.

6. Anno finanziario — Bilancio di previsione — Legge di assestamento — Rendiconto generale consuntivo — Loro presentazione ed approvazione — Organi parlamentari incaricati del loro esame — Ordinamento del bilancio della guerra — Attribuzione della Corte dei conti.

*Amministrazione e contabilità dei corpi.*

7. Cenni generali — Consigli d'amministrazione e loro agenti — Loro gestione e responsabilità.

8. Contabilità verso lo Stato — Servizi interni — Contabilità interna.

9. Assegni ordinari — Indennità eventuali — Assegni personali — Indennità speciali per le truppe in campagna.

10. Amministrazione delle compagnie di sussistenza e del personale delle direzioni di commissariato.

11. Amministrazione ed assegni delle R. truppe d'Africa.

12. Verificazione di cassa e di magazzino — Ispezioni amministrative per i corpi — Revisione dei conti.

*Servizi di commissariato in pace.*

13. Ordinamento attuale del corpo di commissariato militare — Sue attribuzioni — Servizio territoriale — Ordinamento interno degli uffici territoriali di commissariato — Stabilimenti di commissariato — Manutenzione degli immobili occupati.

14. Compagnie di sussistenza — Regolamento di servizio interno relativo.

15. Servizio delle sussistenze in genere — Stabilimenti — Attribuzioni degli ufficiali contabili nel servizio — Servizio della truppa negli stabilimenti — Vigilanza, verificazione e controllo — Materiali.

16. Servizio del pane ad economia — Locali, uffici ed alloggi — Provvista del grano mediante appalti e ad economia — Nozioni tecnologiche sul grano e sulla sua conservazione.

17. Macinazione ad economia — Macinazione ad impresa e relativi capitoli d'oneri — Nozioni tecnologiche sulle farine e sui prodotti accessorî — Loro conservazione — Vendita di prodotti accessorî.

18. Panificazione con forni in muratura — Spedizione di pane — Provvista del pane dal commercio per parte dei corpi — Nozioni tecnologiche sul pane e sulla sua conservazione — Cenni sui forni in muratura — Servizio del pane in Francia, Germania ed Austria-Ungheria.

19. Servizio della galletta — Fabbricazione, incassamento e conservazione — Macchinario — Cenni sui forni speciali per galletta — Nozioni tecnologiche sulla galletta e sui generi affini.

20. Servizio dei viveri — Varî sistemi di funzionamento — Gestione per conto dei corpi — Fornitura per presidî e gruppi di presidî — Capitoli d'oneri e capitoli di condizioni relative — Nozioni tecnologiche sui generi componenti la razione viveri e sui loro succedanei — Servizio dei viveri in Francia, Germania ed Austria Ungheria.

21. Servizio dei foraggi — Capitoli d'oneri relativi — Nozioni tecnologiche sui generi componenti la razione foraggio e sui loro succedanei — Servizio dei foraggi in Francia, Germania ed Austria-Ungheria.

22. Servizio della fabbricazione delle scatolette di carne di bue in conserva — Capitoli d'oneri relativi — Macchinario — Nozioni tecnologiche sulle carni in conserva e sulle varie sostanze alimentari in conserva.

23. Regolamento per la gestione ad economia degli stabilimenti delle sussistenze militari.

24. Vettovaglie di riserva in dotazione ai corpi e magazzini — Varie specie di dotazioni — Consumazioni e visite — Dimostrazioni periodiche — Recipienti — Pagamento del dazio-consumo per parte dei corpi — Servizio delle vettovaglie di riserva in Francia, Germania ed Austria-Ungheria.

25. Servizio del casermaggio — Regolamento ed istruzione relativi — Provvista della paglia e dei combustibili per i corpi e per gli stabilimenti — Gestione ad economia delle spese di illuminazione e di pulizia di alcuni fabbricati militari (fortezze, uffici dei comandi militari di stazione, corpi di guardia di presidio, ecc.) — Amministrazione e contabilità dei mobili, arredi e suppellettili degli uffici ed alloggi militari — Nozioni tecnologiche sul materiale di casermaggio, sulla paglia e sui combustibili — Servizio del casermaggio in Francia, Germania ed Austria-Ungheria.

26. Somministrazioni varie alle truppe in marcia, ai campi, ai tiri collettivi di guerra, alle manovre di campagna ed alle grandi manovre — Obblighi dei comuni.

27. Cómpito del commissariato nel servizio dei trasporti militari — Cenni sommari sulle convenzioni vigenti per i trasporti sulle ferrovie, extraferrovie, sul mare e sui laghi.

28. Servizio vestiario ed equipaggiamento presso i magazzini centrali militari ed i corpi — Servizio vestiario ed equipaggiamento in Francia, Germania ed Austria-Ungheria.

29. Servizio di commissariato presso le Regie truppe di Africa — Ordinamento e funzionamento.

30. Ispezioni amministrative alle direzioni ed agli stabilimenti di commissariato.

*Servizio di commissariato in guerra.*

31. Generalità — Cómpito del commissariato in guerra — Direzioni ed uffici — Dipendenza ed attribuzioni — Autorità dei direttori e capi ufficio — Relazioni fra direzioni ed uffici — Relazioni di servizio dei consegnatari degli stabilimenti — Diario delle direzioni ed uffici — Taccuino per gli ufficiali commissari — Loro posto nelle marce — Mezzi — Stabilimenti — Sezioni sussistenze e panattieri — Ufficiali di vettovagliamento e relativa istruzione — Materiale speciale e carreggio — Organi e mezzi dei corrispondenti servizi in Francia, Germania ed Austria-Ungheria.

32. Servizio di vettovagliamento — Suo scopo ed importanza — Cenno storico sul modo di funzionare del servizio di vettovagliamento nelle campagne dal 1789 in avanti — Vari aspetti che assume il servizio di vettovagliamento in tempo di guerra — Vettovagliamento nel periodo della mobilitazione e radunata (corpi e riparti viaggianti per ferrovia e per via ordinaria, nella zona di radunata); predisposizione di questo servizio sin dal tempo di pace.

33. Vettovagliamento mediante incetta delle risorse locali — Apprezzamento del loro rendimento — Diversi modi di sfruttamento — Zone di alimentazione — Incetta sulle linee di marcia e di tappa — Truppe e servizi che normalmente vivono colle risorse locali — Compere dirette dal commercio — Prestazioni dei comuni e requisizioni — Vitto presso l'abitante — Pagamento delle incette — Contribuzioni di guerra — Concorso della cavalleria.

34 Vettovagliamento per mezzo dell'affluenza da tergo —

Mezzi — Magazzini di tappa — Svolgimento dell'affluenza — Scaglionamento dei viveri ordinari e di riserva in 1ª e 2ª linea — Funzionamento degli stabilimenti di 1ª e 2ª linea.

35. Vettovagliamento col mezzo dei viveri di riserva — Sistema da adottarsi nelle guerre future — Vettovagliamento in speciali contingenze di guerra (combattimenti, inseguimenti, ritirate) — Razione normale viveri e foraggi — Distribuzioni — Paglia e legna — Posto delle sezioni sussistenze negli alloggiamenti e nelle marce — Vettovagliamento delle piazze forti; predisposizioni di questo servizio sin dal tempo di pace.

36. Istituzione, gestione e chiusura degli stabilimenti — Esito delle carte amministrative e contabili al termine della campagna.

37. Il servizio di vettovagliamento in campagna negli eserciti francese, germanico ed austro-ungarico — Scaglionamento e dipendenza degli organi e dei mezzi — Funzionamento — Raffronti coll'esercito italiano.

38. Servizio vestiario ed equipaggiamento — Scopo ed importanza — Cenni storici sul funzionamento di questo servizio nelle campagne dal 1789 in avanti — Criteri odierni informatori del servizio — Stabilimenti — Acquisti diretti per parte dei corpi — Funzionamento — Contabilità — Servizio vestiario ed equipaggiamento negli eserciti francese, germanico ed austro-ungarico.

39. Servizio di cassa — Scopo ed importanza — Criteri informatori del servizio — Ordinamento delle casse: personale e materiale — Funzionamento — Servizio di cassa negli eserciti francese, germanico ed austro-ungarico.

40. Azione del commissariato nelle contribuzioni di guerra, nelle prede belliche e circa gli atti di procura, di consenso e di autorizzazione — Cómpito del commissariato nel servizio del treno borghese.

PROVA 2ª — *Elementi di diritto, di economia politica e di statistica.*

*Specie della prova:* Orale.

*Durata della prova:* 15 minuti.

*Modalità:* Estratte a sorte tre tesi fra quelle indicate in seguito, il candidato svolge gli argomenti e risponde ai quesiti, che gli sono indicati dalla sottocomissione.

Tesi.

1. *Generalità.* — Nozioni, obbietto e partizione della scienza del diritto — Fonti del diritto in genere — Fonti del diritto positivo italiano, civile e commerciale — Interpretazione delle leggi — Limiti della legge nello spazio e nel tempo — Partizione del diritto civile e del diritto commerciale.

2. *Le obbligazioni del diritto civile.* — Nozioni generali — Del contratto; nozione e specie — Requisiti dei contratti — Interpretazione dei contratti — Dei quasi contratti — Atti relativi — Delitti e quasi-delitti.

3. Delle diverse specie delle obbligazioni — Obbligazioni condizionali — Obbligazioni a termine — Obbligazioni alternative — Obbligazioni solidali — Obbligazioni divisibili ed indivisibili — Obbligazioni civili e naturali.

4. Adempimento dell'obbligazione — Diritti ausiliari del creditore — Pagamento — Imputazione — Prova del pagamento — Surrogazione.

5. Inadempimento dell'obbligazione — Modi di estinzione delle obbligazioni — Novazione — Compensazione — Confusione — Perdita della cosa dovuta — Nullità e rescissione.

6. Prova delle obbligazioni e prova della loro estinzione — Nozioni generali — Documenti pubblici e privati: atti autentici; scritture private; loro copie; tacche o taglie di contrassegno; atti di ricognizione — Prova testimoniale — Presunzioni — Confessione — Giuramento e sua specie.

7. Di alcuni contratti speciali — Vendita — Permuta — Locazione — Contratto di società — Mandato — Transazione — Pegno — Sequestro — Fidejussione.

8. Dei diritti di prelazione — Nozioni generali — Privilegi derivanti dalla causa del credito: privilegio sui mobili — Privilegi sugli immobili — Ipoteche.

9 *Del commercio in generale.* — Soggetto dell'attività mercantile — Criteri che determinano la qualità di commerciante — Capacità di esercitare il commercio: persone singole e persone collettive — Oggetto dell'attività commerciale.

10. Forme nelle quali si svolge l'attività commerciale — Condizioni dell'esercizio dell'attività mercantile.

11. Persone ausiliarie: institore, commessi di negozio, commesso viaggiatore, mediatore.

12. Istituti che agevolano e tutelano l'esercizio del commercio — Istituti per avvicinare produttori e consumatori:

borse di commercio, fiere e mercati — Istituti per facilitare il movimento delle merci e delle derrate: magazzini generali, depositi o punti franchi — Istituti per facilitare la circolazione dei valori: banche, stanze di compensazione — Istituti per promuovere, rappresentare e tutelare gli interessi commerciali: camere di commercio.

13. *Le obbligazioni nel diritto commerciale.* — Fonti delle obbligazioni e leggi che le regolano — Principî speciali — Prova delle obbligazioni.

14. Società commerciali — Nozioni generali — Società in nome collettivo, in accomandita semplice, in accomandita per azioni e anonime — Loro scioglimento — Loro liquidazione — Società cooperative.

15. Associazioni commerciali — Associazioni in partecipazione; associazioni di mutua assicurazione.

16. Contratto di compra-vendita nel diritto commerciale — Contratto di amministrazione — Contratto di trasporto.

17. Contratto d'appalto — Contratti di mandato e di commissione — Contratto di deposito — Contratto di assicurazione.

18. Contratto di cambio — Requisiti essenziali della cambiale — Sua moltiplicazione e trasmissione — Modi di garantire il pagamento della cambiale; accettazione, avallo.

19. Scadenza della cambiale — Pagamento della cambiale — Azione cambiaria per mancato pagamento — Cambiali con firma di persone incapaci e con firme false o falsificate — Cambiali smarrite — Ordini in derrate.

20. Il conto corrente — Le operazioni di banca: anticipazione, sconto, apertura di credito, deposito assegno bancario — Operazioni di borsa: contratti a termine, contratti di riporto — Mezzi legali per assicurare l'adempimento delle obbligazioni — Mezzi convenzionali per lo stesso scopo: fedejussione, pegno.

21. *Il commercio marittimo.* — Nozioni preliminari — Navi e loro proprietari — Capitano — Arruolamento dell'equipaggio.

22. Contratto di noleggio per trasporto di merci — Avarie e contribuzioni — Contratto di noleggio per trasporto di persone — Contratto di prestito a cambio marittimo — Contratto di assicurazione contro i rischi della navigazione.

23. *Elementi di economia politica.* — Concetto e limiti dell'economia politica — Concetto della produzione della ricchezza — Fattori della produzione: lavoro, natura, capitale — Forme

della produzione — Progresso della produzione: associazione del lavoro, macchine, libertà industriale, istruzione ed educazione — Limiti della produzione — Organismo della produzione: impresa, sua estensione e costituzione.

24. Concetto della circolazione della ricchezza — Valore — Moneta — Credito — Surrogati della moneta — Banche — Banche commerciali — Istituti speciali di credito: credito fondiario, agrario, industriale — Commercio — Trasporto.

25. Concetto della distribuzione della ricchezza — Proprietà privata — Salario — Interesse — Rendita — Profitto — Contratti agrari — Istituti di previdenza: Casse di risparmio — Società di mutuo soccorso — Casse di quiescenza — Società cooperative di costruzione, di consumo, di credito, di produzione — Partecipazione al prodotto — Divisione del prodotto — Concetto del consumo della ricchezza — Relazione fra il consumo e la produzione — Assicurazioni.

26. *Elementi di statistica.* — Concetto e limiti della statistica — Statistica metodologica — Concetto generale — Rilevazione dei fatti — Critica ed elaborazione dei dati — Esposizione dei risultati.

27. Statistica descrittiva — Concetto generale — Statistica ufficiale — Congressi internazionali di statistica — Territorio — Demografie — Vita economica, intellettuale, morale e politica — Statistica militare.

28. Statistica investigatrice — Concetto generale — Regolarità dei fatti sociali e libero arbitrio — Leggi statistiche e loro applicazione.

### 3° GRUPPO.

*Coefficiente d'importanza del punto medio di gruppo* 30.

#### PROVA 1ª — *Organica.*

*Specie della prova*: Orale.

*Durata della prova*: 15 minuti.

*Modalità*: Estratte a sorte tre tesi fra quelle indicate in seguito, il candidato svolge gli argomenti e risponde ai quesiti, che gli sono indicati dalla commissione.

TESI.

1. Contenuto e scopo degli studi d'organica; loro relazione colle altre branche d'arte militare.

Generalità sul reclutamento; vari sistemi — Il reclutamento per coscrizione e suo principio fondamentale — Gli eserciti moderni; i tipi germanico e svizzero.

2. Eccezioni all'obbligo del servizio militare — Esclusioni per indegnità — Riforme — Rividibilità — Servizi ausiliari — Eccezioni e temperamenti nell'interesse sociale — Il volontariato di un anno — La tassa militare — Cenni sulle corrispondenti disposizioni vigenti in Francia, Germania ed Austria-Ungheria.

3. Età delle chiamate alle armi — Durata dell'obbligo al servizio militare — La ferma; relazioni tra ferma, bilancio e contingente — Ferme progressive — La ferma negli eserciti francese, germanico ed austro-ungarico.

4. La forza nei riguardi militari, finanziari, statistici — Proporzione tra la forza bilanciata e la forza inquadrata — Le operazioni di leva.

5. Costituzione dei quadri — Reclutamento dei graduati di truppa — Loro distinzione a seconda della ferma — Rafferme — Pensioni — Impieghi civili — I graduati di truppa negli eserciti francese, germanico ed austro-ungarico.

6. Reclutamento degli ufficiali di carriera della truppa e dei servizi — Varie fonti — Istituti militari — Sistemi d'avanzamento — Legge e regolamento relativo — Trattamento e pensioni; leggi relative — Necessità, requisiti e reclutamento degli ufficiali in congedo — Gli ufficiali negli eserciti francese, germanico ed austro-ungarico.

7. Ripartizione in linee o scaglioni degli elementi forniti dal reclutamento — Distribuzione del personale di leva fra le varie armi, corpi e servizi — Esigenze alle quali deve rispondere una tale distribuzione.

8. Frazionamento della massa in unità d'arma e grandi unità di guerra — La gerarchia — Le unità d'arma; loro forza e composizione — Le grandi unità: divisione, corpo d'armata, armata, divisione di cavalleria — Notizie analoghe sommarie sugli eserciti francese, germanico ed austro-ungarico.

9. Divisione del territorio in vista delle esigenze militari — Grandi comandi in pace — Piede mobile e piede di guarnigione — Ordinamento regionale ed ordinamento nazionale: loro discussione sotto il punto del reclutamento, della stanza e

del completamento — Sistemi misti — Sistemi adottati in Francia, Germania ed Austria-Ungheria.

10. Reclutamento ed ordinamento delle compagnie di sussistenza — Reclutamento ed ordinamento del treno — Cenni sul reclutamento ed ordinamento delle compagnie di sanità — Cenni sulle truppe amministrative di Francia, Germania ed Austria-Ungheria.

11. Il comando supremo dell'esercito in pace — Difficoltà del problema nei paesi retti da ordini costituzionali — Varie soluzioni — Organi ausiliari del comando — Stato maggiore propriamente detto — Stati maggiori tecnici ed amministrativi — Personali di esecuzione — Il comando supremo e gli organi ausiliari del comando in Francia, Germania ed Austria-Ungheria.

12. Materiale — Sua distinzione — Sua produzione — Sua messa in opera e ripartizione — Rimonta ordinaria e straordinaria.

13. Governo del personale — Atti coi quali si esplica — Educazione ed istruzione — Amministrazione; suoi organi; sua distinzione in direzione, gestione e controllo.

14. Ordinamento e funzionamento in pace del servizio d'artiglieria, genio, sanitario e veterinario (1) in Italia e sommariamente in Francia, Germania ed Austria-Ungheria.

15. La mobilitazione — Operazioni di mobilitazione — Completamento dei riparti dell'esercito permanente — Costituzione delle milizie — Mobilitazione dei comandi delle grandi unità e delle unità stesse — Loro formazione di guerra — Nozioni sommarie corrispondenti sugli eserciti francese, germanico ed austro-ungarico.

16. Mobilitazione delle intendenze — Loro formazione di guerra — Relative nozioni particolareggiate specialmente sui servizi di commissariato degli eserciti italiano, francese, germanico ed austro-ungarico.

17. Speciali esigenze delle guerre coloniali — Come vi si adattino i tipi organici moderni — Soluzioni varie — Eserciti coloniali — Truppe speciali europee — Truppe indigene o miste — Ordinamento delle R. truppe d'Africa — Cenni sulle truppe coloniali francesi e germaniche.

18. Vicende organiche dell'esercito italiano dal 1859 in poi, con speciale riguardo agli organici amministrativi.

---

(1) L'ordinamento e funzionamento del servizio di commissariato è compreso nel programma di amministrazione militare.

PROVA 2ª — *Logistica.*

*Specie della prova:*
*Durata della prova:* } Come per la prova precedente.
*Modalità:*

TESI.

*Delle operazioni logistiche.*

1. *Generalità* — Della logistica, suo contenuto e scopo — Relazioni fra la logistica e gli altri rami dell'arte militare — La logistica nella storia militare; sua caratteristica sino ai tempi di Gustavo Adolfo; suo sviluppo con Federico; sua affermazione con Napoleone — Logistica nelle ultime guerre e in quelle dell'avvenire — Enumerazione dei compiti spettanti ad essa — Suo carattere e sua importanza.

2. *Mobilitazione* — Importanza della mobilitazione ai nostri giorni — Formazione di guerra; criteri ai quali deve essere informata — Cenno sulla costituzione delle grandi unità di guerra: armate, corpi d'armata e divisioni — Criteri seguiti per l'assegnazione dei mezzi occorrenti per il funzionamento dei servizi al seguito delle grandi unità di guerra — Distinzioni fra comandi e direzioni dei servizi.

3. Cenni sul completamento degli effettivi e sulla radunata; criteri ai quali queste operazioni debbono essere informate — Preparazione della zona di radunata — Funzionamento dei servizi durante questo periodo.

4. *Marce* — Scopo ed importanza delle marce — Formazione di marcia — Profondità di marcia — Allungamenti — Scaglioni di marcia; posto da occuparsi dalle truppe e dal carreggio delle colonne — Incolonnamento — Velocità di marcia — Fermate — Ore più convenienti per la marcia — Arrivo alla tappa — Distribuzioni di viveri.

5. Marce ordinarie e speciali — Marce in lontananza e in vicinanza del nemico; esigenze che si presentano nei due casi e modo di soddisfarle — Formazione di marcia di una divisione e di un corpo d'armata nel nostro esercito — Marce d'armata — Marce celeri — Marce forzate — Marce notturne — Ordini e grafici di marcia; criteri da seguirsi nel compilarli — Loro lettura — Lettura delle carte topografiche per quanto riguarda le marce.

6. *Stazionamento* — Sistemi diversi di stazionare; accantonamento, accampamento e bivacco; vantaggi e svantaggi che presentano l'uno in confronto all'altro — Sistema misto — Norme generali e prescrizioni regolamentari per la scelta, ripartizione ed occupazione degli alloggiamenti — Lettura delle carte topografiche per quanto riguarda gli alloggiamenti.

7. *Avanscoperta* — Cenni sommari sul servizio di avanscoperta — Servizi per le truppe in avanscoperta; loro vettovagliamento.

8. *Ricognizioni* — Delle ricognizioni in generale; loro scopo ed importanza — Delle ricognizioni logistiche; loro suddivisione in generali e speciali — Ricognizione di una strada, di un corso d'acqua — Ricognizione generale d'una zona di terreno rispetto ai bisogni dei servizi di commissariato — Classificazione delle ricognizioni logistiche rispetto al tempo in cui vengono eseguite — Lettura delle carte topografiche per quanto riguarda le ricognizioni.

*Della costituzione e del funzionamento dei servizi logistici.*

9. *Generalità* — Scopo ed importanza del servizio d'intendenza — Riassunto storico del servizio d'intendenza ed evoluzione da esso subita — Esperienza della guerra del 1870 71 — Esigenze alle quali dovrà soddisfare nelle guerre future.

10. Organi e mezzi — Criteri per stabilire gli organi ed i mezzi per la costituzione ed il funzionamento dei servizi e per determinarne lo scaglionamento e la dipendenza nell'esercito in generale — Organi e mezzi per la costituzione ed il funzionamento dei servizi nel nostro esercito; loro distribuzione e dipendenza — Disposizioni contenute nelle Norme generali per il servizio delle intendenze (Regolamento di servizio in guerra, parte II) - Cenni al riguardo sugli eserciti francese, germanico ed austro-ungarico.

11. Nozioni compendiose sul servizio sanitario in guerra — Scopo ed importanza di esso — Criteri odierni informativi del servizio — Il servizio sanitario ausiliario — Organizzazione e funzionamento del servizio sanitario militare — Sunto delle relative disposizioni del regolamento di servizio in guerra, parte II.

12. Funzionamento del servizio di vettovagliamento (1) nelle

(1) Quanto riguarda questo servizio ha più ampio svolgimento per la parte tecnica amministrativa nel programma della prova 1ª del 2° gruppo.

varie situazioni di guerra specialmente considerato nei suoi rapporti colle operazioni delle truppe e cogli altri servizi logistici e nel suo movimento sulle retrovie.

13. Nozioni compendiose sul servizio d'artiglieria — Scopo ed importanza di esso — Criteri coi quali si ritiene debba essere oggi disimpegnato — Organizzazione e funzionamento — Sunto delle relative disposizioni del regolamento di servizio in guerra, parte II.

14. Nozioni compendiose sul servizio del genio — Scopo ed importanza di esso — Criteri odierni informativi del servizio — Organizzazione e funzionamento — Sunto delle relative disposizioni del regolamento di servizio in guerra, parte II.

15. Servizio dei trasporti — Scopo ed importanza del servizio — Cenni storici — Criteri generali d'ordinamento — Mezzi di cui può disporre; loro classificazione — Ferrovie; nozioni sul materiale e movimenti ferroviari e sul servizio di carico e scarico — Vie ordinarie; nozioni sulle varie specie di carreggio e sulla loro organizzazione; trazione meccanica — Vie acquee — Nozioni sui mezzi di trasporto per acqua e sul servizio di imbarco e sbarco.

16. Servizio di tappa; suo scopo ed importanza — Criteri generali d'ordinamento del servizio — Organizzazione del servizio dei trasporti e tappe nel nostro esercito e negli eserciti francese, germanico ed austro-ungarico.

17. Nozioni compendiose sul servizio telegrafico — Criteri informatori di esso — Organizzazione e funzionamento — Nozioni compendiose sul servizio postale — Scopo ed importanza di esso — Criteri odierni informatori del servizio — Organizzazione e funzionamento.

18. Nozioni compendiose sul servizio veterinario — Scopo ed importanza di esso — Criteri odierni informatori del servizio — Organizzazione e funzionamento.

19. Funzionamento dei servizi vestiario ed equipaggiamento e di cassa (1) specialmente considerati nei loro rapporti colle operazioni delle truppe, cogli altri servizi e nel movimento sulle retrovie.

20. Nozioni sul servizio giudiziario e di polizia — Suo scopo ed importanza — Organizzazione e funzionamento.

---

(1) Quanto riguarda questo servizio ha già ampio svolgimento per la parte tecnica amministrativa nel programma della prova 1ª del 2° gruppo.

*Logistica nella guerra in montagna.*

21. *Generalità.* — Vario aspetto che presentano le zone montane durante l'anno — Condizioni che ne derivano per rispetto alla percorribilità, allo stazionamento ed alle risorse — Carattere ed esigenze speciali della guerra di montagna — Truppe che vi sono più specialmente impiegate — Delle marce nelle zone montagnose — Stazionamento — Ricognizioni — I forti di sbarramento e le operazioni logistiche.

22. Servizi di commissariato e dei trasporti nella guerra di montagna — Cenni sui servizi sanitario, d'artiglieria e del genio in montagna — Mezzi regolamentari per soddisfare ai bisogni delle truppe in montagna — Salmerie dei corpi — Vari sistemi di organizzazione dei servizi: per gruppi, per unità indipendenti.

*Operazioni logistiche nelle guerre coloniali.*

23. Caratteristiche delle guerre coloniali; speciali esigenze logistiche che ne derivano — La preparazione alla guerra — le truppe e i mezzi; loro ripartizione — Scelta della stagione — Base e linea di operazioni — Marce nelle guerre coloniali — Stazionamento — Ricognizioni — Avanscoperta.

24. Servizi — Le comunicazioni — Trasporti e tappe — Salmerie dei corpi — Servizio di commissariato — Cenni sui servizi sanitario, di artiglieria, del genio, veterinario, postale e telegrafico.

*La logistica nella guerra d'assedio.*

25. Generalità — Attacco — Impianto e funzionamento dei servizi di commissariato e dei trasporti — Cenni sui servizi sanitario, di artiglieria, del genio, telegrafico e di ricognizione — Occupazione della piazza.

26. Difesa — Stato di guerra e stato di assedio — Il comandante della piazza — Organi coadiutori del comando — Disposizioni da prendersi fin dal tempo di pace; progetto di difesa — Funzionamento dei servizi di commissariato — Cenni sugli altri servizi logistici.

## PROGRAMMA N. 6.

**Parte definitiva dell'esame di idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti commissari.**

PROVA 1ª. — *Servizio pratico di commissariato in guerra.*

*Specie della prova*: Scritta.
*Durata della prova*: 7 ore.
*Modalità*: La prova ha luogo presso la commissione esaminatrice indicata al n. 22. Il presidente apre, in presenza dei candidati riuniti, il tema dato dal Ministero e relativo al servizio pratico di commissariato in guerra con eventuali riferimenti alla storia militare moderna (dal 1789 in poi), e lo comunica ai candidati. Su ciascun lavoro viene poi segnata l'ora della consegna dal membro della commissione che assiste alla prova. Non è ammesso il sussidio di libri o di appunti.

PROVA 2ª. — *Economia politica e statistica.*

*Specie della prova*: } Analoghe a quelle indicate per la prova
*Durata della prova*: } precedente.
*Modalità*: }

PROVA 3ª. — *Discussione sui temi svolti e sulle varie materie d'esame.*

*Specie della prova*: Orale.
*Durata della prova*: 2 ore al massimo.
*Modalità*: La prova ha luogo in presenza di tutta la commissione; e consiste nella discussione dello svolgimento dato ai temi delle due prove precedenti ed in interrogazioni particolareggiate sulle materie della parte preliminare dell' esame.

## PROGRAMMA N. 7.

**Esame di idoneità all'avanzamento ad anzianità, o parte preliminare dell'esame di idoneità all'avanzamento a scelta, dei tenenti contabili.**

### 1° GRUPPO.

PROVA UNICA. — *Organica e legislazione militare (nozioni generali).*

*Specie della prova:* Orale.
*Durata della prova:* 20 minuti.
*Modalità:* Il candidato svolge gli argomenti e risponde ai quesiti, che gli sono indicati dalla sottocommissione, intorno alle seguenti materie:

Ordinamento dell'esercito e circoscrizione militare — Organizzazione dei vari servizi territoriali — Formazione dell'esercito in guerra — Mobilitazione e radunata — Cenni sommari sui servizi di cassa, postali e telegrafici in guerra.

Leggi sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali — Legge sull'avanzamento.

Legge sul reclutamento.

### 2° GRUPPO.

PROVA UNICA. — *Amministrazione e contabilità.*

*Specie della prova:* Scritta.
*Durata della prova:* 4 ore.
*Modalità:* Viene svolto un tema di amministrazione e contabilità, riferentesi alle materie contenute nel presente programma n. 7, colle stesse norme indicate per la prova del 1° gruppo del precedente programma n. 5.

### 3° GRUPPO.

PROVA 1ª — *Amministrazione e contabilità generale dello Stato.*

*Specie della prova:* Orale.
*Durata della prova:* 15 minuti.
*Modalità:* Il candidato risponde ai quesiti, che gli sono fatti dalla sottocommissione, intorno alle seguenti materie:

Demanio pubblico e patrimonio dello Stato (Titolo I del regolamento di contabilità generale dello Stato).

Anno finanziario — Bilancio di previsione e rendiconto generale consuntivo (Titolo III, ivi).

Bilancio della guerra.

Dei contratti e dei servizi ad economia (Titolo II, ivi).

Dei contratti dell'amministrazione militare — Istruzione in vigore sulla stipulazione dei contratti (*Atto* 143, 1901).

Degli agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato (Titolo V, ivi).

Delle entrate dello Stato (Titolo VI, ivi).

Delle spese dello Stato (Titolo VII, ivi).

Rendimento dei conti giudiziali (Titolo XIII, ivi).

Disposizioni generali (Titolo XIV, ivi).

PROVA 2ª — *Amministrazione e contabilità dei corpi.*

*Specie della prova:* Orale.

*Durata della prova:* 20 minuti.

*Modalità e materia:* Il candidato risponde ai quesiti, che gli sono fatti dalla sottocommissione, intorno alle seguenti materie:

Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi del R. esercito 10 giugno 1898.

Contabilità in danaro ed in materie fra corpo e Stato — Contabilità interna.

PROVA 3ª — *Assegni militari.*

*Specie della prova:* Orale.

*Durata della prova:* 15 minuti.

*Modalità e materia:* Il candidato risponde ai quesiti, che gli sono fatti dalla sottocommissione, intorno alle seguenti materie:

Stipendi ed assegni fissi (Testo unico 14 luglio 1898) — Regolamento sugli stipendi ed assegni fissi (*Atto* 154 della *Raccolta*) — Regolamento sulle indennità eventuali (*Atto* 585 della *Raccolta*) — Indennità speciali per le truppe del R. esercito in campagna (R. Decreto 17 febbraio 1887 (*Atto* 586 della *Raccolta*).

PROVA 4ª. — *Matricole.*

*Specie della prova:* Orale.

*Durata della prova:* 15 minuti.

*Modalità e materia:* Il candidato risponde ai quesiti che gli sono fatti dalla sottocommissione, intorno alla seguente materia:

Matricola degli ufficiali e dei militari di truppa (Istruzione per le matricole del R. esercito, 27 dicembre 1894 e successive modificazioni).

PROVA 5ª. — *Servizio delle sussistenze in tempo di pace.*

*Specie della prova*: Orale.
*Durata della prova:* 15 minuti.
*Modalità e materia*: Il candidato risponde ai quesiti, che gli sono fatti dalla sottocommissione, intorno alla seguente materia:
Regolamento per la gestione ad economia degli stabilimenti delle sussistenze militari (22 aprile 1894).
Regolamento di servizio interno per le compagnie e gli stabilimenti delle sussistenze (30 novembre 1893).

PROVA 6ª. — *Servizio del casermaggio.*

*Specie della prova*: Orale.
*Durata della prova*: 15 minuti.
*Modalità e materia*: Il candidato risponde ai quesiti, che gli sono fatti dalla sottocommissione, intorno alla seguente materia:
Regolamento ed istruzione sul servizio del casermaggio militare ad economia (*Atto* 133 del 1901).
Regolamento per l'esecuzione del servizio della paglia e dei combustibili ad economia (*Atto* 86 del 1901).

4° GRUPPO.

PROVA 1ª. — *Mobilitazione.*

PROVA 2ª. — *Servizio in guerra.*

*Specie delle prove:* Orali.
*Durata delle prove:* 15 minuti ciascuna.
*Modalità e materia:* Il candidato svolge gli argomenti, e risponde ai quesiti che gli sono indicati dalla sottocommissione sulle seguenti materie:
*Mobilitazione.* — Disposizioni relative agli ufficiali — Attribuzioni dei depositi dei corpi e dei distretti militari — Servizio sanitario — Servizio di commissariato (capo 4° della Parte I, capi 7°, 9°, 10°, 11°, 14°, 15° della Parte II del tomo III dell'Istruzione per la mobilitazione dell'esercito 1898).

*Servizio in guerra.* — Servizio di vettovagliamento — Servizio del vestiario e dell'equipaggiamento — Servizio del treno borghese (titoli II, IV e V del libro IV del regolamento di servizio in guerra, parte II) — Servizio delle intendenze.

## PROGRAMMA N. 7*bis*.

**Esame di idoneità all'avanzamento ad anzianità, o parte preliminare dell'esame di idoneità all'avanzamento a scelta, dei tenenti contabili delle Regie truppe d'Africa.**

Le prove orali indicate nel programma n. 7 sono sostituite con altrettante prove scritte, che si svolgeranno sotto la vigilanza di una commissione nominata dal comandante delle Regie truppe in Africa; la prova del 2° gruppo ha luogo nello stesso giorno e nelle stesse ore in cui si svolge in Italia.

Il Ministero trasmette in tempo al comandante delle Regie truppe d'Africa, in buste chiuse e raccomandate, i temi per ciascuna prova, indicando per ciascuna il tempo concesso per lo svolgimento; il tema per la prova del 2° gruppo è identico a quello proposto ai candidati in Italia.

Per tutte le altre modalità valgono norme analoghe a quelle date per la prova del 1° gruppo del precedente programma n. 5.

Il Ministero fa poi agli interessati per mezzo del comandante delle Regie truppe in Africa, le comunicazioni accennate al n. 9 del presente *Atto*.

## PROGRAMMA N. 8.

**Parte definitiva degli esami di idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti contabili.**

PROVA UNICA. — *Contabilità generale dello Stato.*

*Specie della prova:* Scritta.

*Durata della prova:* 5 ore.

*Modalità:* Colle stesse norme indicate per la prova del 1° gruppo del precedente programma n. 5, viene svolto un tema sulla contabilità generale dello Stato. Per i tenenti contabili delle R. truppe d'Africa, il Ministero trasmette in tempo lo stesso tema al comandante delle R. truppe e la prova ha luogo con norme analoghe a quelle prescritte nel precedente programma n. 7*bis*, nello stesso giorno e nelle stesse ore in cui ha luogo in Italia.

## PROGRAMMA N. 9.

### Esame di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani veterinari.

PROVA 1ª — *Igiene; zootecnica; polizia sanitaria; giurisprudenza veterinaria.*

*Specie della prova:* Scritta
*Durata della prova*: 8 ore.
*Modalità:* Senza il sussidio di libri o di appunti, viene svolto sulle materie sopraindicate un tema unico, formulato dalla Commissione esaminatrice, e comunicato dal presidente, al momento nel quale comincia la prova, ai candidati riuniti. I lavori sono poi consegnati al membro della Commissione, il quale assiste alla prova, e questi segna su ciascuno l'ora della consegna.

PROVA 2ª — *Anatomia descrittiva e patologica; patologia generale e speciale, medica e chirurgica; terapia; servizio veterinario militare in pace ed in guerra.*

*Specie della prova*: Orale.
*Durata della prova*: 1 ora.
*Modalità*: Il candidato estrae a sorte una tesi fra quelle in appresso indicate, la svolge, e risponde ai quesiti che su di essa gli rivolge la commissione.

TESI.

1. Composizione e funzioni del sangue — Alterazioni qualitative e quantitative dei suoi componenti — Malattie del sangue più frequenti negli equini.

2. Febbre, sua patogenesi, significato, diagnosi e terapia — Febbre da strapazzo nei quadrupedi di truppa e sua profilassi mediante l'allenamento.

3. Processo infiammatorio, sua fisio-patologia, prodotti ed esiti — Etiologia, sintomatologia e terapia dell'infiammazione.

4. Trombosi ed embolia — Patogenesi, anatomia patologica, sintomatologia e terapia — Trombosi delle iliache nel cavallo.

5. Dottrina e classificazione delle infezioni — Immunità — Vaccinazioni — Sieroterapia — Infezione moccio-farcinosa e

criptococchica, diagnosi differenziale — Sussidi diagnostici per lo accertamento dell'infezione mocciosa — Profilassi e misure di polizia sanitaria.

6. Cenni anatomici e fisiologici sull'apparecchio della digestione — Malattie degli organi digerenti e delle ghiandole annesse — Coliche e loro diagnosi differenziale — Anatomia patologica, prognosi e cura.

7. Cenni anatomici e fisiologici sull'apparecchio della respirazione — Semeiotica polmonare — Malattie dell'apparecchio respiratorio più frequenti nei quadrupedi di truppa, loro diagnosi, prognosi, cura ed anatomia patologica.

8. Cenni anatomici e fisiologici sull'apparecchio della circolazione — Semeiotica del cuore — Malattie cardiache più frequenti negli equini — Anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura.

9. Cenni anatomici e fisiologici sull'apparecchio uro-poietico — Esame chimico e microscopico delle orine — Nefrite, cistite e calcolosi urinaria — Anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura medico-chirurgica.

10. Cenni anatomici e fisiologici sul sistema nervoso — Malattie di questo sistema più frequenti nei quadrupedi di truppa — Loro anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura.

11. Anatomia e fisiologia del tegumento cutaneo — Malattie, lesioni e tumori della pelle più frequenti negli equini, loro anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura.

12. Anatomia e fisiologia del piede equino — Difetti, malattie e lesioni più frequenti di quest'organo — Anatomia patologica, diagnosi e prognosi — Igiene, cura medica e chirurgica del piede.

13. Anatomia e fisiologia dell'apparecchio della visione — Malattie degli occhi più frequenti nei cavalli — Anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura.

14. Anatomia e fisiologia delle ossa, loro malattie, lesioni e tumori più frequenti — Anatomia-patologica, diagnosi, prognosi e cura medico-chirurgica.

15. Anatomia e fisiologia delle principali articolazioni e guaine tendinee — Malattie e lesioni più frequenti — Anatomia patologica, diagnosi, prognosi, cura medico chirurgica.

16. Servizio veterinario militare in pace ed in guerra — Infermeria da campo — Norme per la condotta dei parchi buoi al seguito delle truppe — Malattie che più di frequente soglionsi sviluppare in detti parchi e relativi provvedimenti di polizia sanitaria.

## PROGRAMMA N. 10.

**Esame di idoneità all'avanzamento ad anzianità, parte preliminare dell'esame di idoneità all'avanzamento a scelta, dei tenenti veterinari.**

PROVA 1ª. — *Igiene; polizia sanitaria: ippotecnia militare e servizio militare in pace ed in guerra.*

*Specie della prova*: Scritta.
*Durata della prova*: 6 ore.
*Modalità*: Come per la prova 1ª del programma n. 9.

PROVA 2ª. — *Clinica medica e chirurgica.*

*Specie della prova*: Orale.
*Durata della prova*: È stabilita, caso per caso, dalla commissione esaminatrice.
*Modalità*: Da due serie di cavalli malati, corrisponenti l'una a malattie mediche e l'altra a malattie chirurgiche, il candidato estrae a sorte un numero per ciascuna serie, e procede successivamente alla visita dei due cavalli. Stabilita la diagnosi delle malattie, fa una dissertazione ragionata sulle cause cognite o presunte, sulla natura, terapia e prognosi delle medesime.

PROVA 3ª. — *Chirurgia: operazioni chirurgiche.*

*Specie della prova*: Orale pratica.
*Durata della prova*: Fino al compimento dell'operazione.
*Modalità*: Il candidato, estratta a sorte una tesi, fra quelle in appresso indicate, corrispondente ad una operazione chirurgica, fa una esposizione teorica delle malattie, delle lesioni, e dei casi che richiedono tale operazione, indica i diversi metodi operatorî conosciuti nello stato attuale della scienza, e, scegliendo quello che crede di adottare, adduce le ragioni della preferenza e poscia eseguisce l'operazione.

TESI.

1. Salasso alla giugulare.
2. Trapanazione di un seno frontale o mascellare (a scelta della commissione).
3. Allacciatura del condotto stenoniano.
4. Cistiguttorotomia.
5. Allacciatura della giugulare.
6. Allacciatura della carotide.
7. Esofagotomia
8. Tracheotomia.
9. Suture degli intestini e delle pareti addominali.
10. Uretrotomia.
11. Castrazione.
12. Miotomia caudale.
13. Toracentesi e paracentesi.
14. Cauterizzazione sottocutanea coxo-femorale o scapolo-omerale (a scelta della commissione).
15. Cauterizzazione trascorrente al garretto.
16. Cauterizzazione a punte al garretto.
17. Cauterizzazione trascorrente al nodello.
18. Tenotomia del peroneo-prefalangeo.
19. Tenotomia dell'epitrocle sopra-carpiano.
20. Tenotomia del perforato.
21. Tenotomia al perforante.
22. Nevrotomia plantare.
23. Asportazione della fibro-cartilagine laterale del piede.
24. Dissolatura.

## PROGRAMMA N. 11.

**Parte definitiva dell'esame di idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti veterinari.**

PROVA UNICA.

*Specie della prova*: Orale.
*Durata della prova*: 1 ora.
*Modalità*: Il candidato estrae a sorte due tesi fra quelle in appresso indicate, e quindi svolge gli argomenti e risponde ai quesiti che, intorno ad esse, gli saranno indicati dalla commissione esaminatrice.

## Tesi.

1. Concetto e definizione della malattia — Principii di terapia — Dei medicamenti in genere e loro azione — Incompatibilità dei medicamenti — Vie d'introduzione e di assorbimento — Iniezioni ipodermiche, tracheali, endovenose — Idroterapia, elettroterapia, meccanoterapia.

2. Infiammazione — Concetto — Eziologia — I microrganismi come agenti d'infiammazione — Sintomi — Fenomeni istologici — Varietà della flogosi — Esiti — Cura.

3. Febbre — Concetto — Varietà — Eziologia — Fenomeni febbrili — Decorso — Tipi — Stadi — Esiti — Prognosi — Terapia.

4. Sangue — Sua costituzione istologica, e chimica — Funzioni del sangue — Delle discrasie in genere — Loro concetto e distinzioni — Discrasie più frequenti negli equini.

5. Generalità sugli schizomiceti — Loro ripartizione e diffusione nell'aria, nell'acqua, nel suolo — Loro forma e struttura — Fenomeni che accompagnano la loro nutrizione ed il loro sviluppo — Fermentazione — Putrefazione — Malattie infettive — Influenza — Sieroterapia.

6. Affezioni moccio-farcinose — Mezzi diagnostici — Malleina.

7. Attenuazione dei batteri patogeni e vaccinazione — Carbonchio ematico e sintomatico — Vaccinazioni anticarbonchiose.

8. Tetano — Siero antitetanico.

9. Anatomia e fisiologia della bocca e retrobocca — Stomatite — Anomalie e carie dei denti — Faringite.

10. Descrizione anatomica delle glandole salivari — Parotite — Calcoli e fistole salivari.

11. Anatomia e fisiologia dell'esofago e dello stomaco — Corpi estranei nell'esofago — Catarro gastrico acuto e cronico — Elmintiasi gastriga.

12. Anatomia e fisiologia dell'intestino — Catarro intestinale — Coliche — Calcoli intestinali.

13. Descrizione anatomica del peritoneo — Sua funzione — Peritonite.

14. Anatomia e fisiologia del fegato e dellamilza — Parassiti del fegato — Cirrosi epatica.

15. Sistema nervoso — Sua struttura e conformazione gene-

rale — Enumerazione dei nervi encefalici e loro funzioni — Mielite e meningite spinale.

16. Descrizione anatomica dei lobi cerebrali — Idrocefalo acuto e cronico.

17. Anatomia sommaria dell'apparecchio della respirazione — Semiotica fisica del torace — Polmonite — Pleurite.

18. Generalità anatomiche sull'apparecchio circolatorio sanguigno — Pericardite — Medicamenti tonici vascolo cardiaci.

19. Anatomia e fisiologia dell'apparecchio uro-poietico — Nefrite — Importanza dell'esame delle urine nella diagnosi delle malattie ed in particolare delle affezioni renali — Intossicazione uremica.

20. Anatomia e fisiologia dell'apparecchio genitale maschile — Orchite — Acrobustite.

21. Generalità anatomiche e fisiologiche sul sistema linfatico — Adenite e linfagite — Adenite equina.

22. Anatomia del piede dei solipedi — Podoflemmatite.

23. Anatomia e fisiologia della cute — Ferite — Contusioni — Asepsi ed antisepsi.

24. Generalità anatomiche e fisiologiche sul sistema osseo — Osteomi.

25. Anatomia del globo oculare — Oftalmia periodica.

26. Generalità anatomiche e fisiologiche sul sistema muscolare — Reumatismo muscolare acuto e cronico.

27. L'eredità nelle infezioni — Immunità congenita ed acquisita, attiva e passiva — Dottrine delle immunità.

28. Principî generali di sieroterapia — Tossine ed antitossine — Proprietà del siero di sangue degli animali stati immunizzati artificialmente contro una data malattia infettiva.

29. Dell'allenamento — Suo scopo ed importanza — Igiene nella preparazione del cavallo militare — Influenza dell'allenamento sugli apparecchi organici e sulle funzioni vitali dei cavalli assoggettati a questa speciale ginnastica — Effetti del soverchio lavoro.

30. Considerazioni generali sulla meccanica animale — Generalità anatomiche e fisiologiche sull'apparecchio locomotore del cavallo — Zoppicature, loro frequenza, sede, distinzioni e classificazioni — Diagnosi generica, specifica ed anatomica delle zoppicature di piede — Sintomi, decorso, prognosi, anatomia patologica e cura.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

N. **16** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che modifica le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra n. 1, 58, 72** (1). — 19 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 525 — modificata con legge del 7 luglio 1901, n. 285;

Vista la legge del 25 giugno 1901, n. 244, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902;

Visto il R. Decreto 22 dicembre 1898 che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Le tabelle graduali e numeriche n. 1, 58, 72, annesse al presente Decreto e, per ordine Nostro, firmate dal Ministro della guerra, sostituiscono le corrispondenti tabelle annesse al sopracitato R. Decreto 22 dicembre 1898, le quali sono abrogate.

Il Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

---

(1) V. *Atto* 91 del 1899.

TABELLA N. 1.

*Tabella graduale e numerica di formazione*

*delle* **case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi.**

| | | |
|---|---|---|
| | *Casa militare di S. M. il Re.* | |
| 1 | Primo aiutante di campo generale (generale d'esercito, o tenente generale). | |
| 2 | Aiutanti di campo generali | (1 tenente generale o maggiore generale.<br>(1 *vice ammiraglio* o *contr'ammiraglio*. |
| 4 | Aiutanti di campo | (3 ufficiali superiori del R. esercito (*)<br>(1 *ufficiale superiore della R. marina*. |
| 7 | Totale. | |
| | *Casa militare di S. A. R. il Duca d'Aosta.* | |
| 1 | Primo aiutante di campo (colonnello) (*). | |
| 1 | Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore) (*). | |
| 2 | Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori del R. esercito) (*). | |
| 4 | Totale. | |
| | *Casa militare di S. A. R. il Duca di Genova.* | |
| 1 | Primo aiutante di campo (colonnello (*) o *capitano di vascello*). | |
| 1 | Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore (*), o *capitano di fregata*). | |
| 2 | Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori del R. esercito (*), o *della R. marina*). | |
| 4 | Totale. | |
| | *Casa militare di S. A. R. il Conte di Torino.* | |
| 1 | Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore) (*). | |
| 1 | Ufficiale d'ordinanza (ufficiale inferiore del R. esercito) (*). | |
| 2 | Totale. | |
| | *Casa militare di S. A. R. il Duca degli Abruzzi.* | |
| 2 | Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori del R. esercito (*), o *della R. marina*). | |

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 19 gennaio 1902.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
C. DI S. MARTINO

TABELLA N 58.

*Tabella graduale e numerica riepilogativa degli* **ufficiali dello stato maggiore generale**.

| | Generali d'esercito | Tenenti generali | Maggiori generali | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi | » | 1 | 1 | 2 |
| Comando del corpo di stato maggiore | » | 1 | 1 | 3 |
| Comando di corpo d'armata | » | 12 | » | 12 |
| Comando di divisione militare | » | 25 | » | 25 |
| Comando generale dell'arma dei carabinieri reali | » | 1 | 1 | 2 |
| Ispettorato degli alpini | » | » | 1 | 1 |
| Comandi di brigata di fanteria | » | » | 48 | 48 |
| Ispettorato di cavalleria | » | » | 1 | 1 |
| Comandi di brigata di cavalleria | » | » | 9 | 9 |
| Ispettorati d'artiglieria | » | » | 5 | 5 |
| Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria | » | » | 1 | 1 |
| Comandi d'artiglieria | » | » | 8 | 8 |
| Ispettorati del genio | » | » | 2 | 2 |
| Comandi del genio | » | » | 6 | 6 |
| Scuola di guerra | » | » | 1 | 1 |
| Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, e dell'accademia militare | » | » | 1 | 1 |
| Scuola militare | » | » | 1 | 1 |
| Scuola centrale di tiro di fanteria | » | » | 1 | 1 |
| Tribunale supremo di guerra e marina | » | 1 | » | 1 |
| Istituto geografico militare | » | » | 1 | 1 |
| A disposizione | » | 8 | » | 8 |
| Totali | 5 | 45 | 88 | 138 |
| Ispettorato di sanità militare (maggiori generali medici) | » | » | 3 | 3 |
| Totali generali | 5 | 45 | 91 | 141 |

**Nota.** — Non sono compresi gli ufficiali generali addetti al Ministero della guerra o ad uffici estranei all'esercito.

Roma, addì 19 gennaio 1902.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
C. DI S. MARTINO

TABELLA N. 72.

*Tabella graduale e numerica riepilogativa*
*degli* **ufficiali fuori quadro**
(stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio).

| | Colonnelli | Tenenti colonnelli | Maggiori | Capitani | Tenenti e sottotenenti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa militare di S. M. il Re | | 3 | | » | » | 3 |
| Casa militare di S. A. R. il Duca d'Aosta | | 2 | | 2 | » | 4 |
| Casa militare di S. A. R. il Duca di Genova | | 2 | | 2 | » | 4 |
| Casa militare di S. A. R. il Conte di Torino | » | 1 | | 1 | » | 2 |
| Casa militare di S. A. R. il Duca degli Abbruzzi | » | » | » | 2 | » | 2 |
| Comando del corpo di stato maggiore | » | » | » | 31 | » | 31 |
| Comandi di corpo d'armata | » | » | » | 25 | » | 25 |
| Comandi di divisione militare | » | » | » | 54 | » | 54 |
| Ispettorato di cavalleria | » | 1 | | 1 | » | 2 |
| Scuola di guerra | 1 | 10 | | 1 | 1 | 13 |
| Comando della scuola d'applicaz. d'art. e genio, e dell'accademia militare | » | » | | 1 | » | 1 |
| Scuola d'applicazione d'artigl. e genio | 1 | 3 | | 12 | 7 | 23 |
| Accademia militare | 1 | 1 | | 3 | 9 | 14 |
| Scuola militare | 1 | 2 | | 15 | 34 | 52 |
| Collegi militari | 2 | » | | 6 | 8 | 16 |
| Scuola centrale di tiro di fanteria | 1 | 1 | | 8 | 8 | 18 |
| Stabilimenti militari | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Tribunali militari | » | » | » | 16 | | 16 |
| Istituto geografico militare | 1 | 2 | | 13 | » | 16 |
| A disposizione del Ministero | 18 | | 9 | 14 | 4 | 45 |
| Totali | 18 | 23 | 23 | 202 | 76 | 342 |

**Note.** — Non sono compresi gli ufficiali del corpo ed armi sopraindicati, effettivi al Ministero della guerra, i quali, a senso della legge di ordinamento del regio esercito, non sono contemplati nelle tabelle ed il cui numero viene stabilito secondo le esigenze del servizio.

La graduazione stabilita per i singoli servizi può essere variata per disposizione ministeriale, senza però eccedere i totali stabiliti dalla presente tabella.

Variandosi il numero dei collegi militari, verrà variato in proporzione il numero degli ufficiali addetti.

Roma, addì 19 gennaio 1902.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
C. DI S MARTINO

N. **17**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Contributi a favore della società di previdenza fra gli ufficiali dell'esercito e della marina.** — 23 gennaio.

A modificazione di quanto venne stabilito con l'*Atto* 25 del 1894, il Ministero determina che il riepilogo nominativo da inviarsi dai corpi alla fine di ogni trimestre all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, per i versamenti fatti a favore della società di previdenza fra gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, sia d'ora innanzi compilato in un solo esemplare, che sarà rimesso alla società medesima all'atto del pagamento delle somme dovutele.

Il detto ufficio dovrà però riassumere le risultanze dei riepiloghi in analogo prospetto, sul quale si farà rilasciare dalla società la dichiarazione di quitanza.

Nei primi due mesi di ciascun trimestre potranno pure essere dati alla società di previdenza fra gli ufficiali acconti proporzionati ai presumibili suoi averi, salvo a detrarne l'importo alla liquidazione trimestrale. Il pagamento degli acconti sarà fatto dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari negli ultimi giorni del mese cui gli acconti si riferiscono.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

Roma, Tip. E. Voghera

**DISPENSA 4ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° febbraio.

DICEMBRE 1° — R. Decreto n. CCCLXXXIX che costituisce in ente morale la fondazione « Cella » e ne approva lo statuto organico, *pag.* 123.
» » 22. — Istruzioni per l'amministrazione degli stabilimenti militari di pena, *pag.* 125.
GENNAIO 28. — Applicati di stato maggiore, *pag.* 135.
» 28. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 136.
» 28. — Sciabole e spade per le sale di scherma, *pag.* 137.
» 29. — Conteggio dei materiali di casermaggio in distribuzione ai corpi, *pag.* 141.
» 29. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione, *pag.* 141.
» 29. — Pantaloni di panno da artiglieria da campagna e da treno d'artiglieria e pantaloni di panno da treno del genio, *pag.* 142.
» 31. — Apertura all'esercizio della linea Salerno-Mercato S. Severino; del tronco S. Felice sul Panaro-Poggio Rusco, e della fermata Scala sulla linea Messina-Patti-Cerda. — Ammissione della stazione di Balgheri al servizio viaggiatori, bagagli e merci. — Riduzione di servizio alla stazione di Canelo Romano, *pag.* 142.
——— Decisioni di massima, *pag.* 145.

BIBLIOTECA RAZ ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **18.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **18. Decreto n. CCCLXXXIX che costituisce in ente morale la fondazione « Cella » e ne approva lo statuto organico.** — 1° dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testamento in data 12 luglio 1896, col quale il dottore Carlo Cella, di Benevagienna, lasciava in eredità al 17° reggimento fanteria, cui aveva appartenuto come volontario nella campagna del 1859, la somma di lire 1500, con l'obbligo di erogarne gli interessi in premi da distribuirsi nel giorno anniversario della battaglia di San Martino ai soldati, più anziani del reggimento, di buona condotta;

Visto l'articolo 51 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni di pubblica beneficenza;

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 24 luglio 1901;

Visto lo statuto organico della Fondazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1 FEB.02

Art. 1.

L'eredità disposta dal dott. Carlo Cella con testamento olografo 12 luglio 1896, depositato in atti del notaio Bartolomeo Odello, di Benevagienna, a favore del 17° reggimento fanteria, è costituita in ente morale.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico della detta Fondazione, composto di 7 articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

---

## STATUTO ORGANICO DELLA FONDAZIONE « CELLA »

Art. 1.

Avrà nome di Fondazione « Cella » l'eredità disposta dal dottor Carlo Cella, con testamento olografo 12 luglio 1896, depositato in atti del notaio Bartolomeo Odello di Benevagienna (Cuneo) a favore del 17° reggimento fanteria.

Art. 2.

L'attività dell'Ente è rappresentata dal capitale di lire millecinquecento investito in una cartella di rendita consolidata intestata « Fondazione Cella » e depositata presso la cassa dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari per conto del 17° reggimento fanteria.

Art. 3.

L'amministrazione della Fondazione è affidata al comandante del corpo interessato.

Art. 4.

La rendita dell'Ente sarà divisa in tanti premi di lire cinque cadauno da distribuirsi annualmente ai soldati del reggimento più anziani ed ai caporali che, durante la loro permanenza sotto le armi, si sieno distinti per specchiata condotta, esemplare disciplina ed amore al servizio militare.

Art. 5.

La distribuzione dei premi di cui all'articolo precedente sarà fatta, in ogni anno, il 24 giugno, giorno anniversario della battaglia di San Martino.

Art. 6.

Le somme che eventualmente rimanessero indistribuite in un anno, saranno cumulate con la rendita dell'anno successivo per essere erogate in un maggiore numero di premi.

Art. 7.

*Disposizione transitoria.*

La prima distribuzione dei premi « Cella » avrà luogo nel prossimo 24 giugno 1902.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

*Il Ministro della guerra*
C. DI S. MARTINO.

---

N. **19**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Istruzioni per l'amministrazione degli stabilimenti militari di pena**. — 22 dicembre 1901 (1).

Dal 1° gennaio 1902 gli stabilimenti militari di pena, in conseguenza del nuovo ordinamento per essi adottato (*Atto* 152-1901), assumono la formazione organica indicata nella tabella graduale e numerica annessa al presente *Atto*, e sono stabiliti pei medesimi tre centri amministrativi, cioè uno presso

(1) Queste istruzioni vennero già a suo tempo diramate alle Amministrazioni interessate.

il carcere militare in Napoli, uno presso il reclusorio militare di Peschiera ed uno presso quello di Gaeta.

Per l'amministrazione e la contabilità degli stabilimenti saranno perciò osservate, dalla stessa data, le istruzioni seguenti:

Art. 1. — *Disposizioni generali.*

§ 1. Il carcere militare in Napoli ed i due reclusori militari (Peschiera e Gaeta) costituiscono tre distinti stabilimenti militari di pena, che si amministrano secondo le norme generali prescritte pei corpi dell'esercito e le speciali disposizioni contenute nel presente *Atto* e nel libro VI, titolo VII, del Regolamento d'amministrazione.

Ogni stabilimento avrà pertanto un proprio consiglio di amministrazione permanente.

§ 2. Il carcere militare in Napoli avrà pure l'amministrazione delle carceri militari preventive stabilite nei vari presidi e del riparto degli ufficiali ed ex-ufficiali condannati al carcere e alla reclusione militare.

Il 1° reclusorio militare (Peschiera) avrà l'amministrazione delle compagnie di disciplina.

Al 2° reclusorio (Gaeta) sono annessi i laboratori: *a*) da sarto; *b*) da lattaio e stagnino; *c*) da calzolaio; *d*) da fabbro-ferraio; *e*) da falegname, e la tipografia per la stampa dei moduli occorrenti alla amministrazione militare.

Ad esso farà pure capo, per l'amministrazione, il personale del comando degli stabilimenti militari di pena.

§ 3. Il consiglio d'amministrazione di ciascun stabilimento è normalmente composto: del comandante del luogo di pena, *presidente* e *relatore*; dei due ufficiali del personale di governo più elevati in grado od anzianità; del direttore dei conti, *segretario*.

§ 4. Degli ufficiali contabili subalterni assegnati ad ogni stabilimento di pena uno sarà investito della carica di ufficiale di magazzino e l'altro, col titolo di *ufficiale di amministrazione*, assumerà le funzioni di ufficiale pagatore e sarà incaricato della contabilità del personale.

Nel reclusorio di Gaeta il terzo ufficiale subalterno eserciterà le funzioni di ufficiale di tipografia.

Presso il carcere militare ed il reclusorio di Peschiera l'ufficiale di magazzino copre altresì la carica di ufficiale dei conti per quanto concerne, rispettivamente, le contabilità delle carceri preventive e delle compagnie di disciplina.

I conti del personale del carcere e dei reclusori, che sono tenuti dall'ufficiale d'amministrazione, sono riveduti, in ogni stabilimento, dal direttore dei conti personalmente.

§ 5. L'ufficiale di magazzino deve anche provvedere alla gestione dello speciale materiale di casermaggio di proprietà dello stabilimento.

Dove il servizio del bucato è fatto ad economia dagli stabilimenti di pena, la gestione della lavanderia è affidata all'ufficiale d'amministrazione.

§ 6. Negli stabilimenti, a cui sono annessi appezzamenti di terreno coltivati, questa gestione speciale resta affidata all'ufficiale addetto al comando del luogo di pena sotto la direzione del comandante.

§ 7. Per la dimostrazione della forza, ogni consiglio d'amministrazione terrà, limitatamente alla forza del proprio riparto e dei riparti dipendenti, i ruoli prescritti dal § 2842 del Regolamento d'amministrazione, che serviranno però ai soli effetti amministrativi.

Il carcere militare avrà pertanto i ruoli seguenti:

*a*) il *Ruolo alfabetico* mod. 63, per gli ufficiali ed impiegati costituenti l'organico del carcere militare e delle carceri militari preventive;

*b*) il *Ruolo alfabetico* mod. 71-*A*, per gli uomini di truppa del personale di governo pei servizi del carcere militare e delle carceri militari preventive (§ 2842-*b*);

*c*) il *Ruolo* per gli uomini di truppa detenuti nelle carceri militari preventive (§ 2842-*d*);

*d*) il *Ruolo* per gli uomini di truppa condannati al carcere, esclusi quelli compresi sul ruolo precedente;

*e*) il *Ruolo* per gli ufficiali condannati al carcere od alla reclusione militare.

Il reclusorio militare di Peschiera avrà:

*f*) il *Ruolo alfabetico* mod. 63, per gli ufficiali ed impiegati costituenti il proprio e l'organico delle compagnie di disciplina;

*g*) il *Ruolo alfabetico* mod. 71-*A*, per gli uomini di truppa del personale di governo pei servizi del reclusorio e delle compagnie di disciplina;

*h*) il *Ruolo* consimile per gli incorporati nelle compagnie di disciplina;

*i*) il *Ruolo* per gli uomini di truppa condannati alla reclusione.

Il reclusorio militare di Gaeta avrà:

*l*) il *Ruolo* mod. 63, per gli ufficiali ed impiegati dell'or-

ganico del reclusorio, comprendendovi anche gli ufficiali ed impiegati del comando superiore;

*m*) il *Ruolo* per gli uomini di truppa del personale di governo;

*n*) il *Ruolo* per gli uomini di truppa condannati alla reclusione.

Per gli individui appartenenti a corpi estranei all'esercito, si terranno ruoli separati, come è detto nell'ultimo comma del citato § 2842.

§ 8. La nomina degli ecclesiastici per il servizio religioso presso il carcere militare ed i reclusori è fatta dal consiglio d'amministrazione dello stabilimento, previa l'approvazione del Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*).

La retribuzione da pattuirsi dovrà essere inizialmente di annue lire 800, salvo ad accrescerla successivamente mediante aumenti sessennali, in ragione del decimo, sino a raggiungere il massimo di lire 1200.

§ 9. Rispetto all'amministrazione dei dipendenti riparti, il comandante degli stabilimenti militari di pena esercita la stessa azione che dai regolamenti è deferita ai comandanti di brigata rispetto ai dipendenti reggimenti.

Al comando è inoltre deferito il servizio di matricola per il personale di governo (ufficiali, impiegati e uomini di truppa) e per i condannati e detenuti di tutti gli stabilimenti dipendenti.

§ 10. Per il personale degli ufficiali addetti al comando ed ai dipendenti stabilimenti militari di pena è stabilita una sezione unica della *cassa ufficiali*, che funzionerà presso il reclusorio militare di Gaeta secondo le norme in vigore per la detta cassa.

Alle deliberazioni del consiglio d'amministrazione riguardanti la cassa-ufficiali dovrà intervenire anche il comandante degli stabilimenti.

Art. 2. — *Norme contabili.*

§ 11. Le carceri militari preventive funzionano come altrettanti distaccamenti del carcere militare di Napoli.

Le compagnie di disciplina funzionano come distaccamenti del reclusorio militare di Peschiera.

§ 12. Il personale del comando degli stabilimenti riceve gli assegni dalla cassa del reclusorio militare di Gaeta.

§ 13. I vari riparti dovranno compilare il *Rapporto-situazione* mod. 80 in due esemplari: uno per il rispettivo consiglio d'amministrazione, l'altro per il comando degli stabilimenti militari di pena, al quale sarà spedito direttamente.

Quest'ultimo dovrà servire per le comunicazioni d'indole disciplinare e pel servizio di matricola, e sarà perciò corredato dei documenti giustificativi delle variazioni che interessano questo servizio. Quando i documenti interessino ad un tempo l'amministrazione e la matricola (§ 736 del regolamento d'amministrazione) al rapporto situazione pel Comando si allegheranno i documenti *originali* ed a quello per l'amministrazione copia di essi autenticata dal relatore o, pei riparti distaccati, dal comandante dello stesso riparto.

§ 14. Presso le compagnie di disciplina e nelle carceri militari preventive si farà uso, per regola, degli ordinari effetti letterecci in distribuzione presso gli altri corpi, facendone il prelevamento dai magazzini del casermaggio militare.

Nel carcere in Napoli e nei reclusori gli uomini avranno invece speciali lettiere di ferro di proprietà dello stabilimento. Epperò i consigli degli stabilimenti non dovranno darsi debito, sui rendiconti generali, di alcuna somma a titolo di posti di letto.

§ 15. Per tener conto degli oggetti di valore e titoli di credito ritirati agli individui, tanto le carceri ed i reclusori quanto le compagnie di disciplina di punizione faranno uso del *Registro* mod. 882, dal quale si staccheranno le ricevute da rimettere agli interessati.

Il registro sarà custodito nella cassa insieme cogli oggetti.

All'uscita degli uomini dagli stabilimenti, restituiti loro gli oggetti contro esibizione delle ricevute, sulle matrici di queste sarà fatta apporre dai medesimi analoga dichiarazione di quietanza.

§ 16. Dei fondi di privata provenienza dei detenuti e degli uomini alle compagnie di disciplina di punizione si tiene e si rende conto nei modi stabiliti dai § 2856 e 2857 del Regolamento d'amministrazione, se non che dovranno essere registrati, anzichè sul giornale di contabilità, su apposito *Foglio riassuntivo* mod. 841.

Alla fine di ogni trimestre, chiuso il conto di ciascun individuo tanto sui *Libretti individuali* mod. 842 quanto sul foglio riassuntivo, quest'ultimo verrà rimesso all'amministrazione.

§ 17. Per l'amministrazione degli uomini della regia marina, delle guardie di finanza, guardie di città e carcerarie e delle guardie daziarie incorporati nelle compagnie di disciplina, detenuti nelle carceri militari preventive o condannati alla pena del carcere o della reclusione militare sono applicabili le disposizioni degli articoli 388 e 389 del Regolamento d'amministrazione, intendendosi che ciò che ivi è prescritto pel co-

mando degli stabilimenti militari di pena vuol essere riferito al comando del carcere o del reclusorio che ha gli individui in forza.

§ 18. Presso il reclusorio militare di Gaeta i laboratori continuano a funzionare secondo le norme degli articoli 441 e seguenti del Regolamento d'amministrazione 1° maggio 1885, in questa parte tuttora in vigore.

§ 19. Nella compilazione delle varie contabilità verso lo Stato e nella resa dei conti interni i consigli d'amministrazione degli stabilimenti militari di pena osserveranno, ognuno per la parte che lo interessa, le norme contenute negli articoli 390, 391 e 392 del vigente Regolamento d'amministrazione.

Art. 3. — *Disposizioni speciali per il carcere ed i reclusori militari.*

§ 20. Nel carcere militare in Napoli e nei reclusori le operazioni amministrative e contabili riguardanti tanto il personale di governo quanto i detenuti sono mandate ad effetto a cura dell'ufficiale d'amministrazione, il quale assume di conseguenza, rapporto a tali operazioni, le responsabilità proprie dei comandanti di compagnia.

Riguardo però ai detenuti spetta al comandante in 2° di ogni stabilimento di tener conto della forza e provvedere per tutto quanto concerne la gestione dei fondi di privata provenienza nei limiti e secondo le norme in appresso indicate.

§ 21. L'ufficiale d'amministrazione è provvisto di congruo fondo permanente per provvedere al pagamento degli assegni dovuti alla mano agli uomini di truppa del personale di governo ed ai detenuti liberati.

Eguale fondo potrà pure dal consiglio d'amministrazione venire assegnato, quando occorra, al comandante in 2° per le spese che deve fare sui fondi di privata provenienza.

§ 22. Il comandante in 2° tiene per i detenuti il *Ruolino tascabile* mod. 214 (parte I e III).

Per il personale di governo il ruolino (parte I, II, III) è tenuto dallo stesso ufficiale d'amministrazione.

Per gli ufficiali ed ex ufficiali condannati al carcere ed alla reclusione militare sarà tenuto invece, dall'ufficiale d'amministrazione, il *Ruolino del personale* mod. 420.

§ 23. Colla scorta del ruolino tascabile il comandante in 2° compila giornalmente il *Rapporto mattinale* mod. 837, nel quale saranno dimostrate le variazioni avvenute nei detenuti

nelle 24 ore del giorno precedente, le punizioni inflitte e le domande da essi rivolte al comandante del luogo di pena, come pure, quando occorra, le proposte di addebiti sui fondi privati per sciupio di robe od altro.

Il rapporto mattinale viene dal comandante in 2° presentato al comandante del carcere o reclusorio il quale, prese le determinazioni che siano del caso, lo rimette all'ufficiale d'amministrazione.

§ 24. Spetta all'ufficiale d'amministrazione di compilare, in doppio esemplare (§ 12), il *Rapporto-situazione* mod. 80 per l'intera forza dello stabilimento.

All'esemplare destinato per l'amministrazione saranno annessi i *Rapporti mattinali* mod. 837. Non occorre perciò che vi siano riportate le variazioni e le punizioni dei detenuti.

§ 25. Per la resa della propria gestione l'ufficiale d'amministrazione terrà, al pari delle compagnie di disciplina, il *Giornale di contabilità* mod. 253, coll'aggiunta del fascicolo IV per quanto concerne i detenuti.

Nel giornale saranno però esclusi gli ufficiali ed ex ufficiali condannati, pei quali sarà compilato un foglio-stipendio a parte colla scorta del corrispondente ruolino mod. 420.

Nella compilazione dei fogli-paga si avvertirà di comprendervi tanto gli assegni per il personale di governo risultanti dal fascicolo I del giornale quanto gli assegni pei detenuti liberati e rimasti in attesa di disposizioni risultanti dal fascicolo IV.

§ 26. Il comandante in 2° di ogni stabilimento, per mezzo dell'ufficio di cui è capo, dovrà pure provvedere, per quanto concerne l'amministrazione dei detenuti, alle seguenti operazioni:

*a*) al ricevimento dei nuovi avuti ed alla loro assegnazione alle sezioni;

*b*) al ritiro e versamento in cassa del danaro che portano seco i detenuti alla entrata nella casa di pena o che loro perviene da parenti od estranei ed al pagamento delle spese di corrispondenza od altro per conto dei medesimi;

*c*) al ritiro ed alla custodia degli oggetti di valore e titoli di credito dei detenuti (§ 15);

*d*) alla concessione del supplemento alimenti e tabacco;

*e*) alla tenuta dei *Libretti individuali* mod. 842 e delle altre scritture relative ai fondi di privata provenienza;

*f*) alla custodia dei fogli matricolari di tutto il personale detenuto ed alle relative registrazioni.

Per la custodia degli oggetti di valore e titoli di credito e del correlativo registro mod. 882 l'ufficio del comandante in 2ª è provvisto di apposita cassa.

§ 27. Per i detenuti ammessi al supplemento alimenti e tabacco viene giornalmente compilata, per cura del comandante in 2ª, la *Nota* mod. 839 che, fatta la distribuzione, sarà poi rilasciata al vivandiere come buono per conseguire il pagamento dei generi somministrati.

Al termine di ogni decade, o in quegli altri termini che siano fissati dal comandante del luogo di pena, le *Note* mod. 839 saranno dal vivandiere rimesse all'ufficiale di amministrazione, il quale, fattone il riepilogo, le presenterà, con questo, al relatore affinchè ne sia disposto il pagamento dalla cassa.

§ 28. Per la gestione dei fondi di privata provenienza il comandante in 2ª osserverà le norme stabilite nel precedente § 16.

Esso dovrà inoltre tenere lo *Specchio* mod. 840 per registrarvi l'importo del supplemento alimenti e tabacco concesso ai detenuti e, dove esistono laboratori, le mercedi ed i premi di lavoro loro dovuti. Le registrazioni saranno fatte: per il supplemento alimenti e tabacco, giorno per giorno come dalle *Note* mod. 839 rilasciate; per le mercedi, cinquinalmente, secondo le indicazioni delle *Note* mod. 879 ricevute; e per i premi di lavoro, alla fine del mese in base ai correlativi ordini del giorno del comandante del luogo di pena (§ 3077 del Regolamento d'amministrazione 1° maggio 1885).

Tutte queste partite saranno contemporaneamente inscritte sui libretti individuali, tranne il supplemento alimenti e tabacco che verrà ivi registrato solo al termine di ogni cinquina.

Alla fine del mese, riportate nel foglio riassuntivo le risultanze dello *Specchio* mod. 840, questo verrà rimesso all'ufficio d'amministrazione.

§ 29. Per il vestiario dei detenuti si osserveranno le disposizioni del § 2906 e seguenti del vigente Regolamento d'amministrazione.

Ogni qualvolta occorra la surrogazione di oggetti di corredo, i capi delle sezioni rimettono la nota delle robe occorrenti all'ufficiale di amministrazione, il quale compila il corrispondente *Buono* mod. 260 *A*, e, fattolo vidimare dal relatore agli effetti del § 920, provvede per il prelevamento delle robe dal magazzino e la consegna delle medesime alle sezioni.

In modo consimile si procede quando debbono essere ritirati e versati oggetti in magazzino.

Così dicasi altresì riguardo alle riparazioni al vestiario, per le quali l'ufficiale d'amministrazione rilascerà le prescritte note.

§ 30. Negli stabilimenti militari di pena che non hanno laboratori propri le riparazioni al vestiario saranno fatte eseguire, ove siavi possibilità e convenienza, da militari detenuti o in punizione assegnando loro una congrua mercede. In caso diverso il servizio delle riparazioni sarà affidato a qualche capo operaio del presidio (§ 1751 Regolamento d'amministrazione) o ad operai del luogo, coi quali si stipulerà apposita convenzione.

§ 31. Spetta pure all'ufficiale d'amministrazione di compilare trimestralmente apposito specchio dimostrativo della gestione del vestiario dei detenuti coi dati accennati nei paragrafi 2853 e 2854 del Regolamento d'amministrazione.

Il prospetto sarà presentato al consiglio dello stabilimento agli effetti del successivo § 2855.

§ 32. Gli effetti letterecci e gli altri materiali di proprietà del corpo per uso dei detenuti sono dati in consegna ai comandanti di sezione, i quali ne terranno conto sul *Quaderno* mod. 330.

Per la distribuzione ed il ritiro dei materiali si osserveranno le ordinarie norme (§ 1720 Regolamento d'amministrazione).

Art. 4. — *Disposizioni speciali per i riparti distaccati.*

§ 33. Le compagnie di disciplina si amministrano e tengono i conti secondo le norme generali stabilite per le compagnie distaccate degli altri corpi, osservando inoltre, per quanto concerne il vestiario dei nuovi avuti, i procedimenti stabiliti dai paragrafi 2850 e 2851 del Regolamento d'amministrazione.

§ 34. Le carceri militari preventive sono rette a norma delle speciali disposizioni contenute negli articoli 383, 384 e 385 del predetto Regolamento.

Sono inoltre applicabili alle medesime, per quanto concerne il danaro e gli oggetti di valore dei detenuti, le norme contenute nei precedenti paragrafi 15 e 16.

§ 35. Tanto le compagnie di disciplina quanto le carceri militari preventive osservano altresì, per l'amministrazione e la contabilità, le speciali disposizioni dell'art. 381 del Regolamento medesimo.

---

Del presente *Atto* saranno stampate anche copie separate per essere pure distribuite, in ragione di due per ciascuno, ai comandi delle carceri militari preventive.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

*Tabella graduale e numerica di formazione*

*del* **comando e personale di governo**

**delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.**

(Un comando, sei compagnie di disciplina, un carcere militare, due reclusori militari).

| | Comando | Compagnie di disciplina | | Carcere militare | Reclusori | | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 di punizione | 3 speciali | | 1° (Peschiera) | 2° (Gaeta) | |
| Comandante (colonnello) | 1 | » | » | » | » | » | 1 |
| Tenente colonnello (comandante in 2°) | 1 | » | » | » | » | » | 1 |
| Maggiori (comandanti di carcere o di reclusorio) | » | » | » | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Capitani (addetti al comando, comandanti di compagnia, addetti al carcere ed ai reclusori) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Tenenti (addetti al comando, ufficiali di compagnia, comandanti di sezione e di carcere militare preventivo) | 1 | 9 | 9 | (1) 16 | 5 | 5 | 44 |
| Tenenti medici | » | » | » | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Capitani contabili | 1 | » | » | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Tenenti contabili | » | » | » | 2 | 2 | 3 | 7 |
| **Totale ufficiali** | 5 | 12 | 12 | 23 | 10 | 12 | 73 |
| Ufficiali di scrittura | 6 | » | » | 4 | 4 | 6 | 20 |
| Assistenti locali | » | » | » | » | » | 1 | 1 |
| Furieri maggiori | » | » | » | 2 | 2 | (2) 3 | 7 |
| Furieri | » | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| Sottufficiali guarda-magazzino | » | » | » | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Sergenti | » | 18 | 12 | (1) 16 | 6 | (2) 7 | 59 |
| Caporali maggiori | » | 6 | 6 | (1) 5 | 5 | 4 | 26 |
| Caporali maggiori aiutanti di sanità | » | » | » | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Caporali maggiori e caporali di contabilità | » | 3 | 3 | » | » | » | 6 |
| Caporali | » | 36 | 27 | (1) 43 | 15 | 15 | 135 |
| Appuntati | » | » | » | (1) 79 | 18 | 18 | 115 |
| **Totale truppa** | » | 66 | 51 | 147 | 50 | 52 | 366 |

(1) 13 tenenti, 13 sergenti, 1 caporal maggiore, 32 caporali e 69 appuntati sono destinati come personale di governo alle carceri militari preventive.

(2) Uno è addetto in qualità di scritturale al comando degli stabilimenti militari di pena.

NOTE. — 1. Al comando sono assegnate due ordinanze d'ufficio. — 2. Dei 5 tenenti assegnati al Reclusorio militare di Gaeta uno appartiene al personale degli ufficiali fuori quadro. (Tabella n.° 72 annessa al R. Decreto 22 dicembre 1898). — 3. Il numero dei militari di truppa del personale di governo può essere variato, per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio, cioè in relazione al variabile numero degli uomini in punizione.

N. **20.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Applicati di stato maggiore.** — 28 gennaio.

L'*Atto* 16 del 1898 è sostituito dal seguente:

1. Possono aspirare alla nomina di applicati di stato maggiore i capitani in servizio attivo permanente delle armi di fanteria e cavalleria.

2. La nomina di applicato di stato maggiore non potrà essere conseguita prima di aver compiuto due anni di grado da capitano.

3. Il periodo massimo di tempo, durante il quale gli applicati di stato maggiore potranno rimanere in tale carica, è di 5 anni.

4. Gli applicati di stato maggiore dovranno però essere trasferiti ad un reggimento della propria arma, prima ancora che siano passati i cinque anni, quando sia prossima la loro inscrizione sul quadro d'avanzamento; e tale trasferimento dovrà aver luogo non più tardi del 31 dicembre dell'anno in cui viene pubblicato dal Ministero il consueto preavviso, dal quale venga a risultare la possibilità della loro inscrizione in detto quadro per l'anno successivo.

5. Gli applicati di stato maggiore, che prima dello scadere del quinquennio siano entrati nel 48° anno d'età, potranno essere mantenuti in tale servizio, purchè rinuncino all'avanzamento.

**Disposizioni transitorie.**

6. Le disposizioni del presente *Atto* sono applicabili anche agli applicati di stato maggiore attualmente in carica.

7. Per il corrente anno è fatta facoltà, in via eccezionale, di presentare domande per ottenere la nomina di applicato di stato maggiore, all'infuori delle epoche prescritte, fino al 30 giugno.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

N. **21**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.** — 28 gennaio.

| Categoria | Numero categorico | NOMENCLATURA DEI MATERIALI | Unità di misura | Prezzo parziale L. | Prezzo parziale C. | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VI | 23 | Alberelli di vetro | N. | 0 | 35 | Aggiunta |
| » | 226 | Crivelli di velo serico con cavalletti | » | 17 | 00 | Id. |
| » | 235 | Damigiane di vetro rivestite di vimini della capacità di litri 15 | » | 2 | 35 | Id. |
| » | 288 | Griglie per i focolari delle caldaie a vapore | kg. | 0 | 50 | Id. |
| » | 340 | Livelli a bolla d'aria assortiti | N. | 1 | 20 | Id. |
| » | 541 | Soffietti | » | 1 | 30 | Id. |
| » | 542 | Spazzole di erica, per pulire il pane | » | 0 | 30 | Id. |
| » | 543 | Spazzole per pulire la galletta | » | 1 | 50 | Id. |
| » | 764 *bis* | Macchinario completo per molini a cilindri capaci di sfarinare q. 240 di grano nelle 24 ore e di eseguire l'abburattamento al 16 e al 30 % | » | 95758 | 00 | Id. |
| » | 767 *bis* | Macchinario completo per molini a vapore composto di palmenti, di motore a vapore, crivellatore, sveccatori, spazzolatrice, buratti comuni, mescolatrice e accessori | » | 28540 | 00 | Id. |
| » | 1004 | Tiracinghie medi per elevatori | » | 10 | 00 | Id. |
| » | 1005 | Spazzole diverse per pulire i tubi delle macchine | » | 4 | 00 | Id. |
| » | 1068 *bis* | Cuoi per stantuffi di pompe ad aria | kg | 9 | 00 | Id. |
| » | 1133 | Lucciuoli di cuoio, assortiti | » | 5 | 50 | Id. |
| » | 1420 | Mortai di ghisa con pestello di ferro | N. | 18 | 90 | Id. |
| » | 1151 | Olio vegetale per lubrificazione | kg. | 2 | 00 | Variante |
| » | 1848 | Tende con armatura per forni carreggiali, mod. 1897 | N | 688 | 20 | Id. |
| VII | 42 | Olio di olive per condimento | kg | 2 | 40 | Id. |
| » | 74 | Fiaschetti di brodo concentrato | N | 0 | 80 | Id. |
| » | 78 | Pane da guerra | Q. | 50 | 00 | Aggiunta |
| » | 79 | Farina di galletta | » | 28 | 00 | Id. |
| » | 80 | Scatole di lingua di bue in conserva di g. 220 | N. | 1 | 70 | Id. |

*Il Ministro* — C. di S. Martino.

N. 22. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Sciabole e spade per le sale da scherma.** (Con una tavola di disegni). — 28 gennaio.

1. Per la scuola magistrale di scherma e per le sale di scherma di tutti i corpi ed istituti del R. esercito sono adottati i tipi di spada e sciabola con impugnatura di alluminio e lama permutabile, descritti nel presente *Atto*, stati presentati dalla ditta Serafino e fratelli eredi Gnutti di Lumezzane Pieve (Brescia), studiati presso la scuola magistrale di scherma.

Tali armi saranno aggiunte alla categoria XI del *Modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi* col numero e denominazione seguenti:

553. *Sciabole di scherma* mod. 1901,

554. *Spade da scherma* mod. 1901.

Il prezzo di esse è il seguente: per ogni sciabola lire 4,80; per ogni spada lire 3,70.

2. Tutti i corpi ed istituti del R. esercito, presso i quali esistono sale di scherma, richiederanno alla fabbrica d'armi di Brescia due sciabole e due spade dell'accennato modello per conservarle e farle servire come campione.

3. L'importo delle due sciabole e delle due spade richieste alla fabbrica d'armi di Brescia sarà dai corpi ed istituti rimborsato ad essa fabbrica in conto corrente, ponendo la spesa a carico del fondo assegnato per la sostituzione e manutenzione delle armi da scherma (*Atto* 12 del 1896).

4. I seguito poi, e di mano in mano che le sciabole e spade (fioretti), ora costituenti la dotazione delle sale da scherma dei corpi ed istituti, saranno dichiarate fuori uso, esse verranno surrogate con sciabole e spade modello 1901.

5. Le armi da acquistarsi a sostituzione di quelle dichiarate fuori di servizio potranno essere richieste alla fabbrica d'armi di Brescia, o essere fatte costrurre da altri secondo che le amministrazioni dei corpi ed istituti interessati crederanno più conveniente. Così dicasi delle relative parti d'armi.

Nel primo caso la fabbrica d'armi di Brescia richiederà le armi o parti d'armi alla ditta Gnutti, e, dopo averle ricevute e collaudate, le spedirà, per loro conto, ai corpi chiedenti, i quali ne rimetteranno l'importo alla fabbrica stessa.

Nel secondo caso, nel commettere la provvista delle sciabole, spade o loro parti ad altri fabbricanti od ai rispettivi capi-armaiuoli, dovranno i corpi od istituti avvertire che esse provviste debbono essere ristrette ai soli ed esclusivi bisogni delle proprie sale d'armi, e che è loro interdetto, per patti corsi

con la ditta, di ordinare ad altri provviste di armi di questo modello per qualsiasi uso estraneo.

6. Alle sciabole e spade o alle loro parti sono fissati i seguenti prezzi, i quali corrispondono, in cifre arrotondate, ai prezzi del catalogo, ora in vigore, della Ditta Gnutti diminuiti del 10 %:

| | | |
|---|---|---|
| *a*) *Sciabola* da scherma modello 1901 (completa). | L. | 4,80 |
| Guardia da sciabola smerigliata. . . . . | » | 1,80 |
| Manico d'alluminio zegrinato . . . . . | » | 1,40 |
| Bottone di sicurezza d'acciaio temperato. . . | » | 0,20 |
| Lama da sciabola con codolo preparato per la montatura . . . . . | » | 1,40 |
| *b*) *Spada* da scherma modello 1901 (completa) . | » | 3,70 |
| Coccia di spada smerigliata . . . . . | » | 1,30 |
| Manico da spada d'alluminio . . . . . | » | 0,70 |
| Pomo d'acciaio temperato con ghiera di sicurezza . . . . . | » | 0,40 |
| Cuscinetto in pelle imbottito . . . . . | » | 0,30 |
| Lama da spada con codolo preparato per la montatura . . . . . | » | 1,00 |

7. *Descrizione della sciabola e della spada da scherma a lama permutabile con impugnatura d'alluminio mod. 1901.* — La sciabola da scherma mod. 1901 si compone di due parti: una *lama*, un *fornimento*.

*Lama.* — È di acciaio fuso, temperata e rinvenuta di tempra. È leggermente curva, ed ha un sol taglio.

In essa si distinguono: il *dorso*, corrente per i primi due terzi della lama, con sgusci laterali di alleggerimento: il *taglio*, parte assottigliata, a sezione triangolare con vertice acuto ma non tagliente, che si estende per tutta la lunghezza del dorso; *la parte anteriore*, a sezione rettangolare, che si accorda col dorso e col taglio, e termina alla punta con un raccordo semicircolare; il *codolo*, coll'estremità foggiata a vite, che serve a collegare la lama al fornimento.

La lama, verificata delle giuste dimensioni e forme in tutte le sue parti, verrà assoggettata a diverse prove di elasticità e di resistenza per accertarsi che abbia i requisiti voluti per l'uso cui è destinata.

*Fornimento.* — È il complesso delle parti che servono ad impugnare e maneggiare la sciabola, e difendere la mano.

Queste parti sono: la *guardia*, di lamiera di acciaio dolce con l'orlo ingrossato. In essa si osservano: una linguetta con

foro cilindrico pel passaggio del bottone, saldata alla guardia con saldatura forte. Una ghiera di ferro o ghisa malleabile, assicurata alla guardia con due copiglie ribadite; in essa sono praticati un foro rettangolare, pel passaggio del codolo, ed un incasso per l'impugnatura.

L'*impugnatura*, di alluminio fuso, con un foro passante; questo è circolare posteriormente, dove s'impernia il bottone, ed è rettangolare anteriormente pel passaggio del codolo.

La parte anteriore dell'impugnatura entra nell'incasso della ghiera, e si appoggia alla ghiera stessa mediante risalto.

Posteriormente vi sono praticati due fori, nei quali entrano due copiglie, ribadite, che servono a trattenere il bottone nell'impugnatura, permettendogli di girare ma non di uscire dalla medesima. L'impugnatura è alquanto incurvata, ed ha sezione quadrangolare, colle faccie zigrinate.

Il *bottone*, di ferro o ghisa malleabile, composto del bottone propriamente detto, a base ottagonale, ed a superficie emisferica, e del gambo, di forma cilindrica, con un collarino semicircolare per dar passaggio alle due copiglie. Nel gambo è praticato un foro centrale, longitudinale, con chiocciola a cui si avvita il codolo della lama.

La *spada da scherma* mod. 1901 si compone di due parti: una *lama* — un *fornimento*.

*Lama.* — È di acciaio fuso, temperata e rinvenuta di tempra. È dritta, a sezione rettangolare, coi lati quasi uguali, per tutta la sua lunghezza. Presso al codolo il lato maggiore è allargato per formare l'appoggio contro il gavigliano. Anteriormente termina con un bottone convesso. Posteriormente termina nel codolo, che ha l'estremità a chiocciola per collegare la lama al fornimento.

La lama, verificata delle giuste dimensioni e forme in tutte le sue parti, verrà assoggettata a diverse prove di elasticità e di resistenza per accertarsi che abbia i requisiti voluti per l'uso cui è destinata.

*Fornimento.* — È il complesso delle parti che servono ad impugnare e maneggiare la spada, e difendere la mano. Queste parti sono:

La *guardia*, di lamiera di acciaio dolce; ha la forma di una calotta, terminante con un piccolo orlo piano tutt'attorno. Nel centro è praticato un foro rettangolare pel passaggio della lama. Un gavigliano con archetti di unione di ferro è assicurato alla guardia con due chiodi ribaditi e con saldatura forte, nel mezzo di questa crociera vi è una ghiera con un incasso per

l'impugnatura, ed uno spacco rettangolare pel passaggio del codolo della lama.

L'*impugnatura*, di alluminio fuso: ha posteriormente la forma cilindrica, e assume gradatamente la forma ovale nella parte anteriore. Alle estremità ha due sporgenze, che debbono entrare nelle ghiere della guardia e del bottone, e che servono di collegamento. L'impugnatura ha un foro longitudinale, posteriormente cilindrico, ed anteriormente rettangolare pel passaggio del codolo. Esternamente è solcata tutt'attorno da striature longitudinali.

Il *pomo* è di ferro. È un tronco di cono con la base maggiore convessa. Alla base minore sporge un tratto cilindrico, nel quale s'impernia una *ghiera*, pure di ferro, la quale viene assicurata al bottone mediante ribaditura interna della sporgenza del bottone. La ghiera serve a collegare il bottone alla impugnatura. Il bottone ha un foro longitudinale a chiocciola, non passante però, al quale si avvita la lama. Un altro foro trasversale serve per introdurre la spina della chiave, e far leva per avvitare e svitare il fornimento della lama.

Un *cuscinetto* circolare, parte in cuoio e parte in tela, con un foro oblungo al centro, e ripieno di crine, viene applicato alla concavità della guardia, e serve di appoggio elastico alla mano.

Nota. — Tanto per la sciabola, quanto per la spada, le lame devono essere permutabili in modo che si possano cambiare facilmente da qualunque individuo, anche inesperto. A tal fine si deve fare il solo movimento di svitare il bottone, servendosi di apposita chiave. Si può allora estrarre la lama rotta, introdurre la nuova, e colla stessa chiave avvitarla.

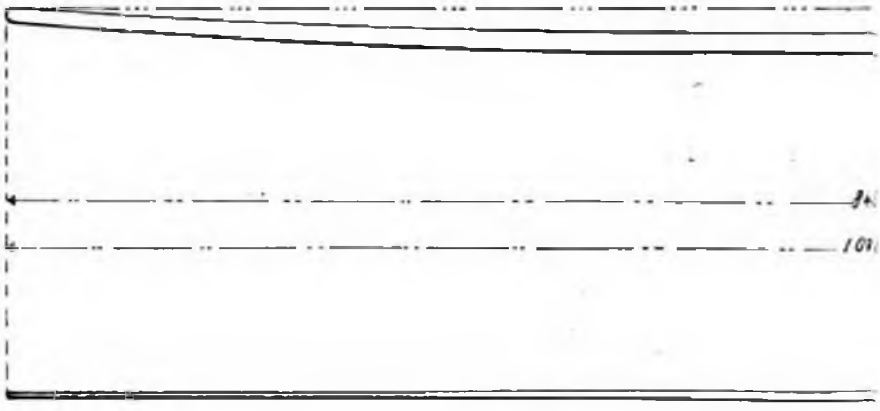
Questa chiave è un pezzo di ferro, foggiato da una parte ad anello ovale per abbracciare il bottone della sciabola ed avvitarlo e svitarlo; dall'altra parte, a spina troncoconica, da introdurre nel foro trasversale del bottone della spada, per avvitarlo e svitarlo. Questa chiave, anzichè richiesta alla fabbrica d'armi di Brescia, deve essere provveduta dai singoli corpi ed istituti nel modo che stimino meglio.

Le dimensioni, tanto della sciabola quanto della spada, sono date dagli annessi disegni.

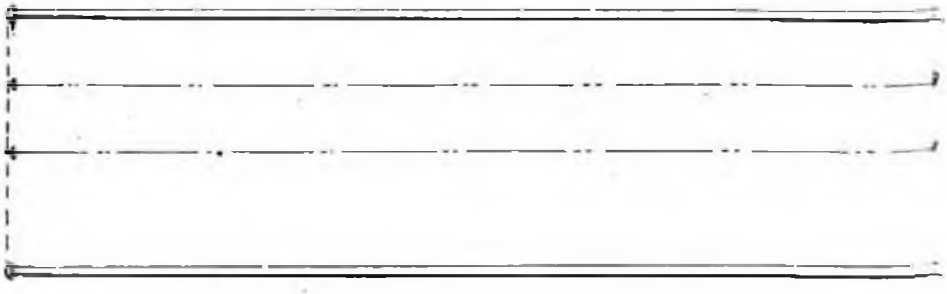
*Il Ministro* — C. di S. Martino.

BIBLIOTECA IAZ
ROMA
VITTORIO EMANUELE

**Sciabola da sci**



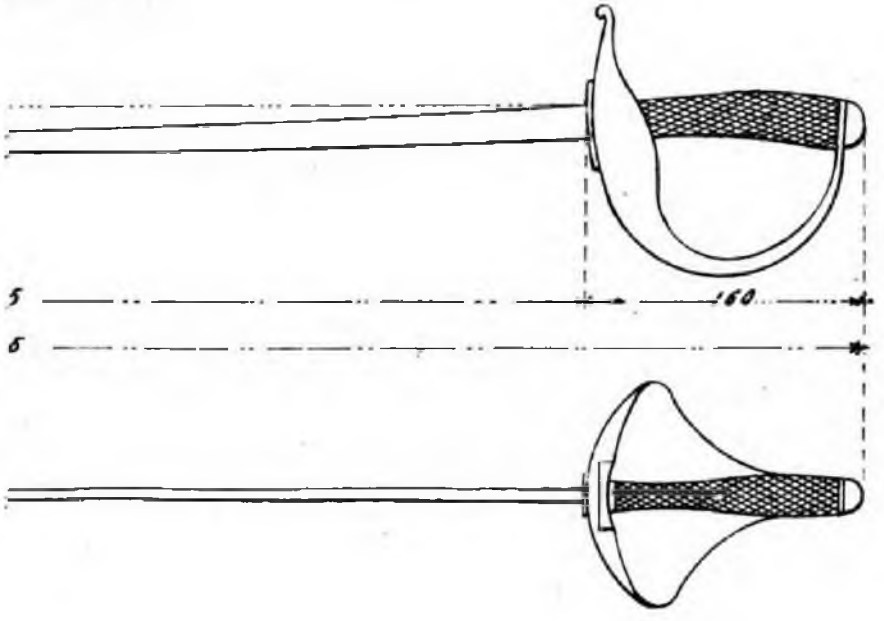
**Spada da sch**



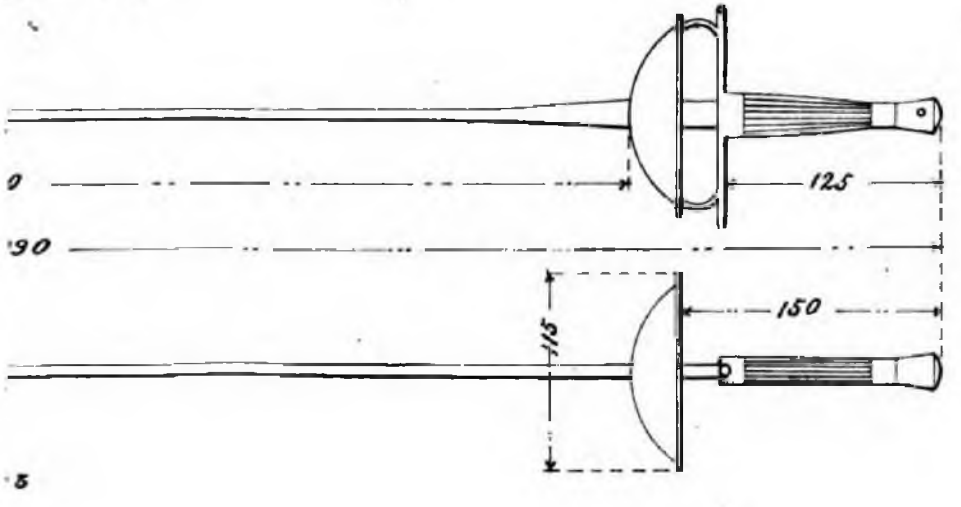
*Scala*

Laboratorio foto-litografico d

ıerma M. 1901




ıa M. 1901



BIBLIOTECA
"O"

N. **23.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Conteggio dei materiali di casermaggio in distribuzione ai corpi.** — 29 gennaio.

In seguito alle disposizioni contenute nell'art. 13 dell'*Istruzione sul servizio del casermaggio*, il Ministero ha determinato che anche i corpi, nei rapporti coi magazzini di casermaggio, tengano conto di siffatto materiale distintamente per le classi pur continuando a rappresentarlo, nei rapporti colle compagnie, senza tale distinzione.

Ciò stante, gli uffici di maggiorità dei corpi, a datare dal 1° aprile p. v., terranno il *Registro* mod. 897 *B* per dimostrare le operazioni di carico e di scarico degli oggetti tra il corpo ed il magazzino del casermaggio e faranno uso del *Registro* mod. 434 (§ 1828 *Regolamento d'amministrazione*) solo per tener conto delle robe che si distribuiscono alle compagnie o che da queste vengono restituite o cedute ad altri riparti.

Al termine di ogni trimestre, ambidue i registri saranno chiusi, per accertare coll'uno la concordanza delle scritture del corpo con quelle del magazzino del casermaggio e per eseguire coll'altro il riscontro delle corrispondenti scritture delle compagnie (§ 1832 *ivi*).

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

---

N. **24.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Modificazioni al regolamento d'amministrazione.** — 29 gennaio.

Al regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi 10 giugno 1898 sono fatte le varianti che seguono:

Allegato N. — Nelle colonne relative ai mesi d'uso attribuiti agli oggetti di tela spinata sostituire agli attuali i numeri seguenti:

| | | Classi | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
| Giubbe di tela spinata | Armi a cavallo ed a piedi | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 |
| | genio | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Pantaloni di tela spinata | tutte le armi | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| | cavalleria | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Uose di tela spinata | | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

N. 25. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Pantaloni di panno da artiglieria da campagna e da treno d'artiglieria e pantaloni di panno da treno del genio.** — 29 gennaio.

Il Ministero ha determinato di recare alcune modificazioni alle misure dei pantaloni di panno da artiglieria da campagna e da treno d'artiglieria ed a quelli da treno del genio, allo scopo di migliorarne il taglio.

Ai corpi interessati saranno pertanto trasmessi, dal Ministero stesso, i relativi conti di costruzione, specchi di misure e dimostrazioni delle stoffe; dal magazzino centrale militare di Torino i corrispondenti campioni ed i modelli (*patrons*).

In dipendenza di quanto precede al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi sono fatte le seguenti varianti:

| Categoria | Numero categorico | NOMENCLATURA DEI MATERIALI | Unità di misura | Prezzo parziale | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 632 | Pantaloni di panno da artiglieria da campagna e da treno d'artiglieria. | N. | 13 50 | |
| » | 639 | Pantaloni di panno da treno del genio. | » | 13 20 | |
| » | 642 | Pantaloni di panno da sottufficiali d'artiglieria da campagna e del treno d'artiglieria . . . . . | » | 15 50 | |
| » | 647 | Pantaloni di panno da sottufficiali del treno del genio . . . . . | » | 15 20 | |

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

---

N. 26. — TRASPORTI. — **Apertura all'esercizio della linea Salerno-Mercato S. Severino; del tronco S. Felice sul Panaro-Poggio Rusco, e della fermata Scala sulla linea Messina-Patti-Cerda — Ammissione della stazione di Bolgheri al servizio viaggiatori, bagagli e merci — Riduzione di servizio alla stazione di Cinelo Romano.** — 31 gennaio.

1. È stata aperta all'esercizio la linea Salerno-Mercato S. Severino (Rete Mediterranea) comprendente le stazioni di Fratte, Pellezzano, Baronissi e Fisciano, le quali sono abilitate a tutti i trasporti in servizio interno e cumulativo italiano, di viaggiatori, bagagli, cani, merci a grande velocità,

a piccola velocità accelerata ed a piccola velocità ordinaria, veicoli e bestiame.

Le distanze fra le stazioni di Salerno e Mercato S. Severino e quelle anzi accennate sono le seguenti:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Salerno. | | | | |
| 4 | Fratte. | | | |
| 10 | 7 | Pellezzano. | | |
| 13 | 9 | 3 | Baronissi. | |
| 14 | 11 | 5 | 2 | Fisciano. |
| 18 | 15 | 9 | 6 | 4 Mercato S. Severino. |

È stato anche aperto all'esercizio il tronco S. Felice sul Panaro-Poggio Rusco della linea complementare Bologna Verona (Rete Adriatica).

Detto tronco, della lunghezza di km. 16.940, comprende le stazioni di Mirandola e di Poggio Rusco, nonchè le fermate di S. Biagio, Mortizzuolo, Quarantoli e Tramuschio. Le distanze chilometriche riguardanti il nuovo tronco risultano dalla seguente tabella polimetrica, la quale completa la tabella relativa alla linea Bologna-Verona:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 43 | 41 | 37 | 34 | 30 | 27 | 25 | 19 | 16 | 11 | 8 | 3 | S. Biagio. | | | | |
| 47 | 45 | 42 | 39 | 35 | 31 | 29 | 27 | 20 | 18 | 13 | 10 | 5 | 2 | Mortizzuolo. | | | |
| 50 | 47 | 45 | 41 | 38 | 34 | 31 | 29 | 23 | 20 | 15 | 13 | 7 | 5 | 3 | Mirandola. | | |
| 53 | 50 | 47 | 44 | 41 | 36 | 34 | 32 | 26 | 23 | 18 | 15 | 10 | 7 | 6 | 3 | Quarantoli. | |
| 57 | 54 | 52 | 48 | 45 | 41 | 38 | 36 | 30 | 27 | 22 | 20 | 14 | 12 | 10 | 7 | 5 | Tramuschio. |
| 60 | 58 | 55 | 51 | 48 | 44 | 41 | 39 | 33 | 30 | 26 | 23 | 17 | 15 | 14 | 11 | 8 | 4 Poggio Rusco. |

Venne aperta al pubblico esercizio la fermata *Scala* situata al km. 205 + 107 fra le stazioni di Venetico Spadafora e S. Lucia della linea Messina-Patti-Cerda (Rete Sicula).

Essa farà servizio di viaggiatori, bagagli, cani e merci a grande e piccola velocità, limitatamente ai colli non eccedenti il peso di kg. 80 per il solo servizio interno della Rete Sicula.

La distanza della fermata suddetta dalle stazioni capolinea di Messina Centrale e S. Agata di Militello, nonchè dalle altre stazioni della linea, risulta dalla seguente tabella polimetrica:

| | | |

2. La stazione di Bolgheri della linea Pisa-Roma (Rete Mediterranea), finora ammessa al servizio merci a piccola velocità a carro completo, è stata abilitata al trasporto dei viaggiatori, dei bagagli, dei cani, delle merci a grande velocità accelerata ed a piccola velocità ordinaria, dei veicoli e del bestiame, in servizio interno e cumulativo italiano.

3. La stazione di Cineto Romano sulla linea Roma-Sulmona (Rete Adriatica), attualmente ammessa al servizio viaggiatori, bagagli, telegrafo, merci a piccola velocità accelerata, e, con determinate restrizioni, a quello delle merci a grande e piccola velocità ordinaria, farà invece servizio esclusivo di viaggiatori e distribuirà i biglietti delle tre classi solamente per le seguenti stazioni: Roma Termini, Tivoli, Castel Madama, Vicovaro, Mandela, Roviano, Arsoli, Carsoli, Avezzano.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

---

# DECISIONI DI MASSIMA

## 2.

**Paglia da lettiera per i cavalli degli ufficiali.** — Per la paglia da lettiera occorrente pei cavalli di servizio degli ufficiali, che si trovano in una posizione in cui a senso dell'allegato *U* del *Regolamento d'amministrazione* (*Atti* 103 e 104 del 1899), hanno diritto ad avere l'alloggio dai comuni, si avranno presenti le seguenti avvertenze:

*a*) nelle provincie, nelle quali sono in vigore le Regie patenti 9 agosto 1836, la paglia da lettiera pei cavalli degli ufficiali deve essere fornita dal comune per tutto il tempo che provvede agli ufficiali gli alloggi, poichè nel compenso che lo Stato corrisponde ai comuni per tali alloggi, dopo i primi tre giorni, è compreso anche quello per la scuderia con paglia (§ 17 *Atto* 104 del 1899);

*b*) nelle provincie, in cui vige l'Ordinanza austriaca 15 maggio 1851 (territorio veneto e mantovano), la paglia da lettiera pei cavalli degli ufficiali deve essere provvista del pari dai comuni che danno gli alloggi e le scuderie (§ 56, 76 e 77, *ivi*);

*c*) nella provincia di Roma i comuni non sono obbligati a dare, con l'alloggio per l'ufficiale e la scuderia pei cavalli di

servizio, anche la paglia da lettiera. Se quindi l'ufficiale è distaccato per un servizio non considerato in istato d'azione (§ 58 dell'*Atto* 104), la paglia sarà provveduta pei primi tre giorni a carico del bilancio, e, spirato tale termine, l'ufficiale deve provvederla a proprie spese; se invece l'ufficiale trovasi in istato d'azione (§ 59, *ivi*), la paglia da lettiera pei suoi cavalli sarà acquistata a carico del bilancio per tutto il tempo che dura il servizio.

In tutte le provincie del Regno poi, qualora, per circostanze speciali, gli alloggi per gli ufficiali o soltanto le scuderie pei loro cavalli di servizio fossero preparati in fabbricati od in baracche dell'amministrazione militare, oppure in locali presi in affitto dai comuni o dai privati, la paglia da lettiera sarà acquistata a carico del bilancio anche nel caso che per le scuderie si paghi soltanto come corrispettivo l'indennità di solo coperto.

Per effetto della presente resta abrogata la decisione di massima n. 61 della *Raccolta* del *Giornale militare*. (*Div. casermaggio e trasporti*).

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera.

**DISPENSA 5ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 febbraio.

FEBBRAIO 1°. — Distribuzione e ritiro delle coperte da campo alle reclute, *pag.* 147.
» 1°. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio, *pag.* 149.
» 6. — Disposizioni abrogate in seguito alla nuova istruzione complementare, *pag.* 149.
» 6 — Varianti a taluni regolamenti ed all'*Alto* 244 della *Raccolta*, relative alla nomina ed al servizio dei tamburini, *pag.* 149.
» 7. — Modificazione al pantalone di panno da cavalleria (modello Ardito), *pagina* 150.
» 7. — Adozione di pantaloni corti, di gambali, stivalini e speroni (modello Ardito) per l'artiglieria a cavallo, *pag.* 151.
» 7. — Varianti allo specchio n. 45: Tabella del caricamento regolamentare dell'ospedaletto da campo da 50 letti, modello 1897, *pag.* 152.

ROMA

Atto N. **27**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Distribuzione e ritiro delle coperte da campo alle reclute.** — 1° febbraio.

Per la distribuzione e il ritiro delle coperte da campo alle reclute inviate dai distretti militari ai corpi saranno osservate, da quindi innanzi, le seguenti norme:

1. Alla partenza delle reclute dai distretti, le coperte da campo loro distribuite saranno prese in regolare consegna, giusta il § 2424 del regolamento d'amministrazione, dai comandanti dei drappelli (ufficiali e graduati di truppa in accompagnamento), contro rilascio di un buono mod. 261 da staccarsi da apposito registro a madre-figlia che conterrà pure un corrispondente contro-buono.

Tanto il buono quanto la relativa matrice e il contro-buono saranno firmati dai comandanti di drappello, oppure, per le reclute avviate ai corpi isolatamente, dalle reclute stesse, o, se siano in due o più, da quella incaricata delle funzioni di capo-drappello (§ 2448 ivi).

I contro-buoni, muniti del visto dell'ufficiale di magazzino, saranno rimessi ai comandanti di drappello (o reclute capi-drappello od isolate) insieme col Ruolino di marcia per essere recati al corpo di destinazione.

2. Avvenuta la partenza delle reclute, i distretti di 2ª classe invieranno tosto i buoni delle coperte al rispettivo distretto del capoluogo di divisione, il quale compilerà e trasmetterà, a sua volta, ai corpi interessati le richieste di scarico mod. 235-B

15.FEB.02

per tutte le coperte distribuite, avvertendo che vi siano indicate distintamente per ciascun distretto.

Colle richieste saranno pure trasmessi i buoni rilasciati dai drappelli, che verranno poi conservati presso i corpi.

3. Giunti gli uomini a destinazione, i corpi provvederanno che le coperte da campo siano tosto ritirate in magazzino, accertando, colla scorta dei contro-buoni presentati dai comandanti di drappello, che non ne manchi alcuna e che corrispondano, anche per lo stato d'uso, a quelle ivi segnate. Colle coperte verranno pure consegnati al magazzino i contro-buoni.

Nel caso che, o per l'ora tarda o per qualsiasi altra ragione, non fosse possibile procedere al ritiro delle coperte all'atto dell'arrivo degli uomini, si noterà a tergo dei contro-buoni le compagnie cui i componenti il drappello furono mandati e il numero di essi per ciascuna, affinchè, mercè tali indicazioni, il magazzino possa poi ritirare le coperte dalle compagnie.

4. Sarà cura dei corpi di addebitare ai responsabili della perdita l'importo delle coperte che fossero andate smarrite o divenute inservibili per colpa degli individui (§ 1770 ivi) e far riparare quelle che risultino guaste per malvolere od incuria, addebitando del pari a cui spetta la relativa spesa.

5. Ricevute le richieste di scarico delle coperte da campo, i corpi assumeranno in carico, in ogni caso, l'intera quantità ivi risultante e contemporaneamente si daranno scarico, se ne sia il caso, di quelle state addebitate alle reclute.

Le coperte saranno poi dai corpi versate ai distretti più vicini, i quali, secondo che è disposto dall'*Atto* 289 della *Raccolta*, dovranno provvedere, a spesa della propria massa generale, per le riparazioni che vi occorrano e promuovere l'autorizzazione di scarico di quelle non più atte al servizio.

6. Per le coperte date alle reclute inviate ai corpi alla spicciolata, i movimenti di scarico e carico saranno effettuati solo dopo la pubblicazione della consueta *Circolare* colla quale si ordina che gli inscritti arruolati isolatamente dai consigli di leva siano rimandati alle case loro per presentarsi colla leva successiva.

7. Le norme contenute nel presente *Atto* sono pure applicabili per la distribuzione e il ritiro delle coperte da campo agli aspiranti all'arruolamento volontario nell'arma dei carabinieri reali, che dai distretti militari sono mandati alla legione Allievi od alle legioni territoriali di Palermo o Cagliari.

Le coperte ritirate saranno dalle legioni versate al distretto locale solo a misura che se ne abbia una conveniente quantità.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

N. **28**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE — **Circoscrizione territoriale per il servizio del genio**. — 1° febbraio.

A datare dal 1° marzo p. v. è istituito in Macerata un ufficio locale del genio militare alla dipendenza della direzione del genio di Ancona (sezione 2ª).

Dovrà essere conseguentemente apportata la relativa aggiunta alla tabella della circoscrizione territoriale pel servizio del genio pubblicata con l'*Atto* 102 del 1899 e modificata con i successivi *Atti* 114 e 142 del 1900 e 130 e 293 del 1901.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

---

N. **29**. — RECLUTAMENTO. — **Disposizioni abrogate in seguito alla nuova istruzione complementare**. — 7 febbraio.

Gli *Atti* 100 e 376 della *Raccolta* riportano integralmente gli *Atti* 84 del 1891, 63 e 157 del 1893 che sono stati già abrogati dall'*Atto* 282 del 1901.

Si avverte pertanto che debbono intendersi abrogati anche gli *Atti* 100 e 376 della *Raccolta*.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

---

N. **30**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Varianti a taluni regolamenti ed all'*Atto* 224 della *Raccolta*, relative alla nomina ed al servizio dei tamburini**. — 6 febbraio.

Sono approvate (e vengono stampate in apposito fascicolo) alcune varianti a taluni regolamenti ed istruzioni (Regolamento di disciplina militare, pel servizio territoriale, sullo stato dei sottufficiali, istruzione per le riviste e parate, regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria (vol. I), regolamento di esercizi per la fanteria) e all'*Atto* 244 della *Raccolta*, relative alla nomina ed al servizio dei tamburini.

Tali varianti, compilate in base alle disposizioni di massima contenute nella Circolare 7 marzo 1901, n. 1480, comprendono anche le prescrizioni date già col fascicolo a stampa che andava unito alla Circolare oradetta, come pure comprendono la disposizione data con la Circolare 2 dicembre 1901, n. 8180.

Per tal modo, tanto l'ora accennato fascicolo, quanto la Circolare ultima citata, s'intendono sin d'ora abrogati.

Del fascicolo nuovo si dovranno provvedere i seguenti comandi o riparti, nel numero di esemplari indicato a fianco di ciascuno di essi:

| | | |
|---|---|---|
| Comandi di corpo d'armata . . . | 2 | per ciascuno |
| » di divisione militare . . | 2 | » |
| » di brigata di fanteria . . | 2 | » |
| Comando della scuola militare . . | 2 | » |
| » della scuola centrale di tiro di fanteria . . . . . | 2 | » |

Reggimenti di fanteria di linea: un esemplare pel comando, uno per ciascun suo ufficio, uno per ciascun comando di battaglione, due per ciascun comando di compagnia.

I rimanenti comandi, corpi, ecc, potranno acquistare quel numero di esemplari che riterranno opportuno.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso di ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero provvedersene a loro spese, saranno fatte con le norme date dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicolo è di centesimi 10.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

---

N. **31.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni al pantalone di panno da cavalleria (modello Ardito).** — 7 febbraio.

Il Ministero ha determinato di recare alcune modificazioni al pantalone di panno da cavalleria (modello Ardito).

In dipendenza di ciò, all'*Atto* 86 del 1899 sono fatte le seguenti varianti:

Pagine 373 e 374, *Descrizione dei pantaloni di panno da cavalleria (modello Ardito)*: 7° alinea, *sostituire:* Ciascun gambale ha inferiormente, dalla parte interna, uno sparato lungo millim. 130, che è provvisto di due legacci di nastro di filo lunghi ciascuno centim. 44 circa;

11° alinea, *sostituire:* Lo sparato della parte posteriore è chiuso mediante una striscia di panno tagliata a forma di cuneo;

Pag. 375, *Specchio delle misure del pantalone di panno da cavalleria (modello Ardito)*:

*Sostituirlo* con quello che fa seguito al presente *Atto*;

Pagine 377 e 379, Nota in calce ai conti di costruzione, *sostituirla con la seguente*:

Nella fornitura sono compresi n. 2 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito, un gangherino in ferro con maglietta, due mezze coregge di cuoio con fibbia e riscontro e cm. 180 di nastro di filo tinto in turchino.

I comandi dei reggimenti e della scuola di cavalleria riceveranno dal magazzino centrale militare di Torino il relativo campione ed i modelli (*patrons*) da sostituire agli attuali.

Nessuna modificazione sarà recata ai pantaloni attualmente in distribuzione e nei magazzini.

SPECCHIO *delle misure dei pantaloni di panno da cavalleria (mod. Ardito).*

| TAGLIE | Suddivisioni | Lunghezza | | Metà grossezza | | | | Altezza della cintura | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | esterna del gambale | interna della inforcatura | della cintura | della coscia (parte destra) | del ginocchio | del fondo | sul davanti | sul fianco | sulla parte posteriore |
| | | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. |
| 1ª | 1 | 980 | 750 | 430 | 370 | 215 | 160 | 80 | 60 | 40 |
| | 2 | 980 | 750 | 420 | 365 | 210 | 157 | 80 | 60 | 40 |
| 2ª | 1 | 960 | 735 | 420 | 365 | 210 | 160 | 80 | 60 | 40 |
| | 2 | 960 | 735 | 410 | 360 | 205 | 155 | 80 | 60 | 40 |
| 3ª | 1 | 940 | 720 | 410 | 360 | 205 | 155 | 80 | 60 | 40 |
| | 2 | 940 | 720 | 400 | 355 | 200 | 155 | 80 | 60 | 40 |
| 4ª | 1 | 920 | 700 | 400 | 355 | 200 | 155 | 80 | 60 | 40 |
| | 2 | 920 | 700 | 390 | 350 | 195 | 155 | 80 | 60 | 40 |
| 5ª | 1 | 900 | 680 | 390 | 350 | 195 | 155 | 80 | 60 | 40 |
| | 2 | 900 | 680 | 380 | 345 | 195 | 155 | 30 | 60 | 40 |
| 6ª | 1 | 880 | 660 | 390 | 350 | 195 | 155 | 80 | 60 | 40 |
| | 2 | 880 | 660 | 380 | 345 | 195 | 155 | 80 | 60 | 40 |

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

---

N. **32**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di pantaloni corti, di gambali, stivalini e speroni (modello Ardito) per l'artiglieria a cavallo.** — 7 febbraio.

Sono adottati per la truppa dell'artiglieria a cavallo (batterie) pantaloni corti, gambali, stivalini e speroni (modello Ardito) in sostituzione dei pantaloni lunghi, degli stivalini

da artiglieria e relativi speroni presentemente in uso alla medesima.

Il reggimento interessato riceverà pertanto da questo Ministero i conti di costruzione, specchi di misure e dimostrazioni delle stoffe pei pantaloni anzidetti, nonchè particolari istruzioni sul modo di attuare siffatta sostituzione, e dal magazzino centrale militare di Torino i correlativi campioni in un ai modelli (*patrons*) dei pantaloni medesimi.

In dipendenza di quanto precede, sono fatte al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi le seguenti aggiunte e varianti:

| Categoria | Numero categorico | NOMENCLATURA DEI MATERIALI | Unità di misura | Prezzo parziale | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 631 | Pantaloni di panno da artiglieria a cavallo (batterie) . . . . . | N. | 11 00 | Aggiunta |
| » | 641 | Pantaloni di panno da sottufficiali d'artiglieria a cavallo (batterie). . | » | 13 50 | Id. |
| » | 758 | Speroni con coreggiuole da artiglieria da campagna, treno e carabinieri . . . . . | P. | 0 80 | Variante |
| » | 759 | Speroni modello Ardito . . . . . | » | 0 60 | Id. |
| » | 760 | Speroni senza coreggiuole da artiglieria da campagna, treno e carabinieri . . . . . | » | 0 60 | Id. |
| » | 772 | Stivalini da artiglieria da campagna, treno d'artiglieria e carabinieri . | » | 8 70 | Id. |
| » | 773 | Stivalini modello Ardito . . . . . | » | 7 50 | Id. |

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

---

N. **33**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Varianti allo specchio n. 15: Tabella del caricamento regolamentare dell'ospedaletto da campo da 50 letti, mod. 1897.** — 7 febbraio.

Per evitare che le carte senapate esistenti nelle dotazioni di materiale sanitario degli ospedaletti da campo da 50 letti, mod. 1897, diventino inefficaci per la lunga giacenza in deposito, il Ministero determina che esse siano da ora innanzi comprese fra i materiali da acquistarsi all'atto della mobilitazione.

In conseguenza i comandi, le direzioni ed i corpi, ai quali, in seguito alle disposizioni contenute nell'*Atto* 154 del 1899, fu distribuito lo specchio n. 15 (*Tabella del caricamento regolamentare degli ospedaletti da campo da 50 letti*, mod 1897), vi apporteranno le seguenti *errata-corrige:*

A pagina 8, fra gli oggetti da provvedersi all'atto della mobilitazione, dalla farmacia, *aggiungere:* N. 100 carte senapate.

A pagine 10 e 41, *dopo la voce:* Carte senapate, *aggiungere:* (M).

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 6ª 1902 PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 febbraio.

FEBBRAIO 10. — Facilitazioni pei trasporti militari sulle ferrovie della Società anonima Nord Milano, nonchè sulle linee tramviarie Cuneo-Borgo San Dalmazzo e Mondovì-Santuario-San Michele, *pag.* 155.

» 10. — Temi degli esami che a senso del § 73 del regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896 sull'avanzamento del R. esercito debbono sostenere i sottotenenti medici di complemento aspiranti alla nomina a sottotenenti medici in servizio attivo permanente, *pag.* 158.

» 11. — Aggiunta al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda, *pag.* 176.

» 13. — Aggiunte e varianti a regolamenti ed istruzioni d'artiglieria, *pag.* 177.

» 13. — Istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio, *pag.* 177.

» 17. — Armi, munizioni e bufetterie delle dotazioni dei corpi conservate nelle sale d'armi e magazzini d'artiglieria, *pag.* 178.

Atto N. **34**. — TRASPORTI. — **Facilitazioni pei trasporti militari sulle ferrovie della Società anonima Nord Milano, nonchè sulle linee tramviarie Cuneo-Borgo San Dalmazzo e Mondovì-Santuario-San Michele.** — 10 febbraio.

Le seguenti Società esercenti ferrovie secondarie e tramvie accordano all'amministrazione militare, pei trasporti sulle loro linee, le seguenti facilitazioni:

**Ferrovie Como-Varese-Laveno, Milano-Saronno-Laveno, Milano-Incino-Erba, Novara-Saronno-Milano, Saronno-Seregno, Milano-Camnago, Milano-Como e Saronno-Grandate.**

La Società anonima delle ferrovie Nord Milano esercente le suddette ferrovie secondarie ha consentito che i trasporti di persone, bagagli, merci, materiale d'ogni genere, cavalli, muli e veicoli appartenenti od attinenti al R. esercito ed alla R. marina siano fatti su tutte le linee esercite dalla Società medesima, esclusa soltanto la tramvia Milano-Saronno, in base alle condizioni ed ai prezzi indicati nella convenzione con le grandi reti in data 28 settembre 1882 e nel regolamento 15 luglio 1890 per la esecuzione della medesima con le modificazioni successive sino ad oggi.

Si avverte però che le fermate di Affori, Gabiate, Caslino, Castellanza succursale, Castellazzo, Civello, Cormanno, Porti-

22 FEB 02

chetto, Ponte Ticino e Binago San Salvatore, essendo abilitate solo ad un limitato servizio pei viaggiatori, non sono autorizzate a distribuire biglietti nè ad accettare bagagli a tariffa militare; le altre stazioni e fermate potranno però distribuire biglietti ed accettare bagagli anche in destinazione delle fermate sopra menzionate.

Tutti i treni delle linee sociali, quand'anche diretti, fino a nuovo avviso in contrario, saranno considerati come treni semplicemente accelerati e quindi nei medesimi saranno ammessi in prima classe anche ufficiali di grado inferiore a quello di capitano, e potranno inoltre approfittare dei treni stessi i militari, operai e famiglie specificati nell'ultimo capoverso dell'articolo 70 e 74 del regolamento 15 luglio 1890, purchè il treno abbia vetture della classe in cui le suddette persone hanno diritto di viaggiare.

Pei trasporti delle persone le stazioni ammesse alla corrispondenza diretta pei viaggiatori ordinari con le stazioni delle Reti Mediterranea ed Adriatica potranno pure distribuire biglietti a tariffa militare per le stazioni stesse.

Inoltre tutte le stazioni e fermate sociali, escluse quelle non ammesse ai trasporti militari, rilasceranno, tanto ai militari isolati quanto ai drappelli e corpi, biglietti a tariffa militare per tutte le stazioni delle Reti Mediterranea ed Adriatica seguendo il transito che determina il percorso complessivo chilometricamente più breve.

Si avverte che a Milano il transito pei viaggiatori si fa fra le due stazioni di Milano Centrale e Milano Nord anzichè per quella di Librera (Milano Transito) ammessa soltanto pei trasporti a piccola velocità.

I trasporti merci, materiali, cavalli, muli e veicoli a tariffa militare potranno essere fatti in servizio cumulativo diretto con le grandi Reti Mediterranea ed Adriatica unicamente fra le stazioni ammesse alla corrispondenza pei trasporti ordinari.

Per i trasporti militari in servizio interno delle ferrovie Nord Milano fra le stazioni di Novara Nord e Milano Nord sarà computata la distanza di chilometri 50 e fra le stazioni di Busto Arsizio Nord e Milano Nord la distanza di chilometri 34.

Non si possono fare trasporti in servizio cumulativo diretto da stazioni delle ferrovie Nord Milano per stazioni dei laghi Maggiore e di Como nè con quelle di altre ferrovie secondarie o tramvie. Epperciò pei trasporti di persone o di cose diretti a tali stazioni si dovranno acquistare nuovi biglietti di viaggio od eseguire le rispedizioni nel punto di transito.

In conseguenza l'*Atto* 611 della *Raccolta* nonchè i n. 5 e 6 dell'*Atto* 209 del 1899, che portano ad esso modificazioni, si intendono abrogati.

**Tramvia Cuneo-Borgo San Dalmazzo.**

La Ditta F. Vigna-Taglianti esercente la suddetta linea tramviaria, a cominciare dal 1° gennaio 1902, accorda all'amministrazione militare le seguenti facilitazioni:

1° La riduzione del 50 % sui prezzi attualmente in vigore, però per i soli biglietti di andata di prezzo superiore a centesimi 10:

*a*) per il trasporto degli ufficiali e dei militari di truppa del R. esercito e della R. marina, tanto isolati quanto in drappelli, purchè in divisa e viaggianti per ragioni di servizio;

*b*) pei viaggi per motivi di servizio degli impiegati civili dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina;

2° La tariffa di lire 0,03 per quintale e chilometro pel trasporto del bagaglio, degli zaini, degli oggetti di cucina, delle vettovaglie ed in genere del materiale non ingombrante, purchè il peso di ogni spedizione non superi i chilogrammi 500;

3° La tariffa di L. 0,025 per quintale e km. per le spedizioni superiori a kg. 500 e non eccedenti i kg. 8000 dei materiali e generi anzi indicati e per materiali ingombranti.

Per ottenere le sopraindicate riduzioni varranno gli stessi scontrini in uso per le strade ferrate delle grandi reti.

I trasporti saranno effettuati compatibilmente coi mezzi di cui dispone la Ditta e tenuto conto dell'esigenze del servizio pubblico, per cui nel caso di spedizione di uomini e materiali d'una certa importanza si dovranno prendere preventivi accordi con la Ditta suindicata.

Le presenti facilitazioni s'intendono accordate fino al 31 dicembre 1902 e saranno prorogabili di anno in anno per tacito assenso, salvo disdetta.

**Tramvia Cuneo-Santuario-S. Michele.**

Il proprietario della suddetta tramvia ha accordato all'amministrazione militare le seguenti riduzioni per la durata di anni due, a decorrere dal 1° gennaio 1902, prorogabili tacitamente di anno in anno, salvo disdetta:

1° La riduzione del 50 % sui prezzi attualmente in vigore:

*a*) per il trasporto degli ufficiali e dei militari di truppa, sia del R. esercito che della R. marina, tanto in drappelli quanto isolati, purchè in servizio;

*b*) pel trasporto degli impiegati civili dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina purchè in servizio.

2° La tariffa di L. 0,04 per quintale e per km. pel trasporto delle merci, del bagaglio e del materiale.

I trasporti di cui sopra saranno fatti compatibilmente coi mezzi di cui dispone la linea e col servizio pubblico.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

---

N. **35**. — AVANZAMENTO. — **Temi degli esami che a senso del § 73 del regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896 sull'avanzamento nel R. esercito debbono sostenere i sottotenenti medici di complemento aspiranti alla nomina a sottotenenti medici in servizio attivo permanente.** — 10 febbraio.

Per norma di quei sottotenenti medici di complemento i quali, non avendo frequentato la scuola d'applicazione di sanità militare intendano subire gli esami prescritti dal § 73 del regolamento per l'applicazione della legge 2 luglio 1896, sull'avanzamento nel R. esercito, per poter prendere parte agli eventuali concorsi per la nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente, il Ministero della guerra stabilisce, col presente *Atto*, i temi su cui verseranno gli esami stessi.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

---

## TEMI

### I GRUPPO.

**Esame scritto.**

1.

**Servizio sanitario militare in tempo di pace e servizio sanitario in tempo di guerra.**

2.

**Igiene militare.**

I temi per le due materie sono tratti dagli argomenti dei numeri I e V dei programmi d'insegnamento nella scuola di applicazione di sanità militare, che si riportano in fine del presente *Atto*.

I temi saranno dati dal presidente della commissione, al momento dello svolgimento di ciascuna prova scritta, nei due giorni indicati dal reparto degli esami.

L'argomento d'ogni tema sarà svolto con brevità ed in forma succinta. Tempo per ogni esame scritto 6 ore.

## II GRUPPO.

### *A*) **Medicina legale militare.**

### *B*) **Microbiologia, epidemiologia e bromatologia.**

#### *A*) — **Medicina legale militare.**

(*Esame orale*: durata 15 minuti).

1.

Criterî scientifici pel riconoscimento dell'idoneità fisica al servizio militare — Condotta degli ufficiali medici nelle singole operazioni di reclutamento.

2.

Norme da seguire nelle visite collegiali — Legislazione in vigore — Compilazione dei relativi certificati medico-legali.

3.

Disposizioni e norme per la compilazione dei certificati medici riflettenti i traumatismi e le malattie dipendenti da cause di servizio.

4.

Criterii fondamentali del giudizio d'inabilità temporanea e definitiva e relative dichiarazioni mediche — Scopo ed importanza dell'osservazione negli ospedali militari.

5.

Norme per la valutazione della debolezza di costituzione, del difetto d'ampiezza del torace, del deperimento organico, delle affezioni scrofolose e delle cachessie.

6.

Delle dermatosi, delle ulceri croniche, dei seni fistolosi e delle cicatrici — Loro valutazione medico-legale e mezzi occorrenti a scoprire le frodi.

7.

Importanza della diagnosi delle malattie dell'apparato respiratorio e circolatorio in rapporto al servizio militare, con speciale riguardo alla tubercolosi ed alle nevrosi cardiache.

8.

Giudizio medico-legale sulle malattie della cavità addominale — Constatazione delle ernie viscerali e criterii scientifici per l'accertamento di quelle allegate come dipendenti dal servizio — Idroceli ed enuresi inabilitanti.

9.

Valutazione medico-legale delle contratture e retrazioni muscolari — Delle retrazioni tendinee ed aponevrotiche — Tumori e varici inabilitanti.

10.

Provvedimenti da prendersi per le malattie ossee ed articolari e per i reliquati di lesioni traumatiche — Norme per l'accertamento della claudicazione vera e simulata e per la misurazione degli arti inferiori.

11.

Nevralgie e paralisi inabilitanti — Diagnosi differenziale fra la forma vera e simulata.

12.

Importanza delle nevrosi in rapporto alla vita militare — Accertamento dell'epilessia nelle sue varie forme e mezzi diagnostici positivi per riconoscerne gli accessi veri e simulati.

13.

Valutazione medico-legale della neurastenia, dell'isterismo e della corea — Criteri scientifici per constatarne l'esistenza e provvedimenti relativi.

14.

Accertamento e giudizio medico-legale dei difetti mentali congeniti e di quelli acquisiti in seguito a lesioni della scatola ossea e dell'encefalo in rapporto al servizio militare — Brevi cenni sulle nevrosi traumatiche.

15.

Dell'alienazione mentale e sue forme più frequenti nell'esercito — Sua diagnosi generale e disposizioni regolamentari per i militari alienati.

16.

Diagnosi differenziale tra pazzia vera e simulata — Criteri scientifici che devono guidare il medico perito militare nei suoi giudizi.

17.

Valutazione delle malattie oculari esterne e dei loro reliquati — Della congiuntivite granulosa nell'esercito — Metodismo d'esame nei difetti di trasparenza della cornea, del cristallino e del vitreo.

18.

Determinazione dell'acutezza visiva centrale e relative disposizioni regolamentari — Mezzi per scoprire le frodi nell'esagerazione della diminuzione del visus.

19.

Importanza dell'esame della visione periferica a scopo militare e nella diagnosi di alcune affezioni delle membrane profonde dell'occhio — Determinazione del campo visivo — Scotomi.

20.

Determinazione qualitativa e quantitativa del senso cromatico — Disposizioni regolamentari e speciali per le visite ai ferrovieri del genio militare.

21.

Metodismo d'esame della refrazione statica e dinamica, del punto remoto e del punto prossimo — Ampiezza d'accomodazione — Determinazione subiettiva della miopia e della ipermetropia.

22.

Diagnosi obiettiva della miopia e della ipermetropia — Esame delle immagini retiniche — Angioscopia retinica.

23.

Schiascopia e suo valore nelle visite medico-legali militari — Metodismo d'esame e teorie della formazione dell'ombra.

24.

Determinazione della miopia e della ipermetropia con l'esame ad immagine diritta e rovesciata — Disposizioni regolamentari per la correzione della miopia.

25.

Astigmatismo e sue varie forme — Sua influenza sulla visione e metodi di esame per la sua determinazione subbiettiva.

26.

Varii mezzi per la determinazione obbiettiva dell'astigmatismo — Importanza degli astigmometri e degli oftalmometri.

27.

Strabismo paralitico e funzionale — Metodi diagnostici e disposizioni regolamentari relative.

28.

Esame ottalmoscopico per la diagnosi delle malattie del fondo oculare — Disposizioni regolamentari per la loro valutazione — Ambliopia ed amaurosi vera e simulata.

29.

Malattie dell'orecchio più frequenti negl'inscritti e nei militari — Esame obbiettivo dell'orecchio — Varii mezzi e metodi dell'esame funzionale.

30.

Valutazione medico-legale delle suppurazioni auricolari e della sordità — Simulazione della sordità e mezzi per scoprirla — Provocazione delle otopatie.

31.

Malattie del naso incompatibili col servizio militare — Diagnosi delle suppurazioni nasali — Valutazione medico-legale delle stenosi nasali e dei disturbi che ne derivano nella vita militare.

32.

Malattie della laringe incompatibili col servizio militare. — Laringoscopia – Valutazione medico-legale della mutolezza e balbuzie.

*B)* — **Microbiologia, epidemiologia e bromatologia.**

(La durata della parte orale (*a*) non eccederà i 15 minuti; quella della parte pratica (*b*) sarà determinata dalla sottocommissione).

1.

*a*) Microrganismi — Loro forma e classificazione — Riproduzione — Azione.

*b*) Allestimento del campione per un'analisi chimica sommaria, e ricerca delle sostanze organiche in un'acqua.

2.

*a*) Metodi d'indagine dei microrganismi — Microscopio e sue proprietà per uso batterioscopico.

*b*) Ricerca dell'ammoniaca e dei nitriti in un'acqua.

3.

*a*) Mezzi di coltura dei microrganismi — Sterilizzazione.

*b*) Determinazione della durezza totale, o della durezza permanente di un'acqua.

4.

*a*) Mezzi di nutrizione artificiale pei microrganismi.

*b*) Esame dei caratteri fisico-organolettici ed istologici delle carni in uso nel nostro esercito.

5.

*a*) Coltura dei microrganismi aerobi ed anaerobi.

*b*) Esame dei caratteri fisico-organolettici e microscopici di caffè tostato e zucchero.

6.

*a*) Microrganismi patogeni e non patogeni — Esperimenti sugli animali.

*b*) Alcalinizzazione del brodo — Filtrazione della gelatina, dell'agar.

7.

*a*) Immunità delle malattie infettive.
Sieroterapia — Sierodiagnosi.
*b*) Preparato semplice — Descrizione delle forme batteriche.

8.

*a*) Pneumococco di Fränkel — Pneumobacillo di Friedländer — Bacillo dell'influenza.
*b*) Preparazione e colorazione del bacillo di Friedländer.

9.

*a*) Stafilococchi — Streptococco piogeno — Bacillo piocianico — Gonococco.
*b*) Preparazione e colorazione dello stafilococco.

10.

*a*) Bacillo della tubercolosi — Micrococco tetrageno — Bacillo della difterite.
*b*) Preparazione e colorazione del gonococco.

11.

*a*) Bacillo del tifo addominale — Bacterium coli commune.
*b*) Preparazione e colorazione del Bacterium coli commune.

12.

*a*) Bacillo della peste bubbonica — Bacillo della febbre gialla — Vibrione del colera asiatico.
*b*) Diagnosi microscopica della tigna favosa.

13.

*a*) Bacillo della morva — Bacillo del carbonchio ematico — Bacillo del tetano.
*b*) Preparazione e colorazione del bacillo del tetano.

14.

*a*) Parassiti della malaria.
*b*) Esame dei caratteri fisico-organolettici di un vino anche col solo concorso dei mezzi d'uso comune.

15.

*a*) Etiologia e profilassi della polmonite.
*b*) Preparazione e colorazione del diplococco lanceolato di Fränkel.

16.

*a*) Etiologia e profilassi della meningite cerebro-spinale.
*b*) Determinazione dell'alcool contenuto in un vino.

17.

*a*) Etiologia e profilassi dell'influenza.
*b*) Ricerca del colore naturale di un vino.

18.

*a*) Etiologia e profilassi della risipola.
*b*) Preparazione e colorazione dello streptococco.

19.

*a*) Etiologia e profilassi della tubercolosi.
*b*) Preparazione e colorazione del bacillo della tubercolosi.

20.

*a*) Etiologia e profilassi del tifo addominale e della dissenteria.
*b*) Preparazione e colorazione del bacillo del tifo.

21.

*a*) Etiologia e profilassi della difterite.
*b*) Preparazione e colorazione del bacillo della difterite.

22.

*a*) Etiologia e profilassi della peste bubbonica e della febbre gialla.
*b*) Esami dei caratteri fisico-organolettici e densimetria di un latte.

23.

*a*) Etiologia e profilassi del colera asiatico.
*b*) Preparazione e colorazione del vibrione del colera.

24.

*a*) Etiologia e profilassi della malaria.
*b*) Malaria — Diagnosi del preparato.

25.

*a*) Etiologia e profilassi del tifo esantematico.
*b*) Esame microscopico di campioni di latte.

26.

*a*) Etiologia e profilassi del morbillo.
*b*) Esame dei caratteri fisico-organolettici e microscopici del pane da munizione.

27.

*a*) Etiologia e profilassi del vaiuolo.
*b*) Esame dei caratteri fisico-organolettici e microscopici della galletta.

28.

*a*) Etiologia e profilassi della scarlattina.
*b*) Esame dei caratteri fisico-organolettici delle paste da minestra e del riso.

29.

*a*) Etiologia e profilassi del carbonchio.
*b*) Preparazione e colorazione del bacillo del carbonchio ematico.

30.

*a*) Etiologia e profilassi della morva.
*b*) Preparazione e colorazione del bacillo della morva.

31.

*a*) Etiologia e profilassi della rabbia.
*b*) Ricerca del piombo negli oggetti stagnati per la confezione ed il consumo del rancio.

32.

*a*) Esame microbiologico dell'acqua.
*b*) Colture isolanti in gelatina per l'esame microbiologico dell'acqua.

## III GRUPPO.

### Traumatologia di guerra.

(Esame orale (*a*) della durata di 15 minuti. — Esame pratico (*b-c*) fino al termine delle singole operazioni e fasciature).

1.

*a*) Armi da guerra in uso negli eserciti — Armi bianche ed armi da fuoco portatili antiche e moderne — Nozioni di balistica — Proiettili delle nuove armi da guerra, loro qualità fisiche — Armi e proiettili d'artiglieria.

*b*) Legatura dell'arteria carotide primitiva.

*c*) Apparecchi per le fratture della clavicola.

2.

*a*) Azione dei proiettili di medio e di piccolo calibro sui bersagli inanimati e sul corpo umano — Cambiamenti fisici dei proiettili e loro influenza sul potere vulnerante — Azione dei proiettili d'artiglieria sul corpo umano.

*b*) Legatura dell'arteria carotide esterna.

*c*) Apparecchi per le fratture della spalla e dell'omero.

3.

*a*) Traumi e loro classificazione in rapporto alle cause vulneranti — Influenza dei traumi sulla funzione e nutrizione dei tessuti — Complicazioni immediate e tardive dei traumi — Contusioni, ferite contuse e lacero-contuse.

*b*) Orchiectomia.

*c*) Fasciature per le ferite del pube e dello scroto.

4.

*a*) Ferite d'armi bianche — Caratteri anatomici e clinici — Processo di guarigione delle ferite — Norme generali nella cura delle ferite di guerra ed in particolare di quelle per armi da fuoco.

*b*) Legatura dell'arteria succlavia.

*c*) Apparecchi per le fratture e per le lussazioni del gomito.

5.

*a*) Complicazioni non infettive delle ferite in guerra — Stupore locale, schok, delirio traumatico, febbre traumatica.

*b*) Legatura dell'arteria ascellare.

*c*) Fasciatura compressiva per l'emostasi provvisoria delle ferite.

6.

*a*) Complicazioni settiche delle ferite in guerra — Tetano; gangrena traumatica; eresipela; piemia e setticemia — Profilassi e cura.

*b*) Legatura dell'arteria femorale.

*c*) Apparecchi per le fratture del collo del femore.

7.

*a*) Ferite d'arma da fuoco dei tessuti molli; loro caratteri anatomici in rapporto alle qualità fisiche ed alla struttura dei tessuti ed all'azione vulnerante dei proiettili — Sintomatologia, decorso ed esiti.

*b*) Legatura dell'arteria iliaca esterna.

*c*) Apparecchi per le fratture della diafisi del femore.

8.

*a*) Lesioni violente dei vasi sanguigni — Contusione e strappamento dei vasi — Ferite delle arterie e delle vene per armi bianche e da fuoco — Emorragie e sue varie forme — Emostasia nella chirurgia traumatica di guerra — Cura delle ferite vascolari e delle anemie traumatiche.

*b*) Legatura dell'arteria poplitea.

*c*) Apparecchi per le fratture della rotula.

9.

*a*) Ferite dei nervi per armi bianche e per armi da fuoco — Contusioni e ferite contuse dei nervi — Sintomatologia, decorso, complicazioni ed esiti delle ferite dei nervi e loro cura.

*b*) Neurorrafie e tenorrafie.

*c*) Fasciature immobilizzanti nella sutura dei nervi e dei tendini.

10.

*a*) Lesioni violente delle ossa — Azione dei proiettili moderni sulle ossa alle varie distanze - Evoluzione anatomica e clinica delle lesioni ossee e loro successioni morbose.

*b*) Amputazione del braccio.

*c*) Indicazioni e tecnica del massaggio nei traumatismi e nelle loro successioni morbose.

11.

*a*) Norme sulla cura delle lesioni ossee nella chirurgia di guerra — Immobilizzazione e mobilizzazione nella cura delle fratture — Sutura ossea — Amputazioni, disarticolazioni e resezioni; loro indicazioni e controindicazioni — Cura delle neo e pseudoartrosi.

*b*) Amputazione dell'avambraccio.

*c*) Indicazione e tecnica della kinesiterapia nei traumatismi e nelle loro successioni morbose.

12.

*a*) Esplorazione delle ferite — Ricerca ed eseresi dei corpi estranei — Indicazioni e mezzi di esplorazione delle ferite nella chirurgia di guerra — I raggi Röntgen nella chirurgia traumatica e loro applicazione alla diagnosi delle ferite di guerra.

*b*) Amputazione della coscia.

*c*) Emostasi preventiva nelle operazioni sugli arti.

13.

*a*) Asepsi ed antisepsi nella chirurgia di guerra — Metodi per praticarla con mezzi preparati ed improvvisati — Anestesia locale e generale.

*b*) Amputazione della gamba.

*c*) Fasciature dei monconi d'amputazione.

14.

*a*) Lesioni violente del capo per traumi comuni — Contusione, commozione e compressione cerebrale — Sintomatologia, diagnosi e cura.

*b*) Trapanazione del cranio per la ricerca dell'arteria meningea media.

*c*) Fasciature per le lesioni del capo.

15.

*a*) Ferite del cranio e dell'encefalo per arma da fuoco — Complicazioni e successioni morbose delle ferite cerebrali — Ferite dell'orecchio per arma da fuoco — Sintomi, decorso ed esiti.

*b*) Trapanazione dell'apofisi mastoide.

*c*) Apparecchi per le fratture e lussazioni dell'articolazione tibio-tarsica.

16.

*a*) Sintomatologia delle ferite dell'encefalo; loro localizzazione topografica – Indicazioni per l'intervento operativo nelle ferite penetranti nel cranio — Norme per il trasporto dei feriti al capo.

*b*) Disarticolazione del braccio.

*c*) Apparecchi per le fratture dell'avambraccio e della mano.

17.

*a*) Lesioni dell'occhio e della cavità orbitaria per traumi comuni e per arma da fuoco — Complicazioni, esiti e cura delle ferite oculari.

*b*) Disarticolazione dell'avambraccio.

*c*) Fasciature per le lesioni dell'occhio e delle altre regioni della faccia.

18.

*a*) Ferite della faccia, del naso e della bocca — Diagnosi, prognosi e cura — Emostasia nelle ferite della cavità orale.

*b*) Legatura dell'arteria linguale.

*c*) Tecnica dell'estrazione dei denti — Scelta degli strumenti relativi all'avulsione di ciascun dente.

19.

*a*) Lesioni violente della regione parotidea e del mascellare inferiore ed in particolare di quelle per armi bianche e per armi da fuoco — Sintomi, decorso ed esiti.

*b*) Disarticolazione della mano.

*c*) Apparecchi per le fratture della mandibola.

20.

*a*) Lesioni del collo – Ferite dei vasi, dei nervi, del corpo tiroide e delle vie aeree — Sintomi, diagnosi e cura.

*b*) Tracheotomia.

*c*) Fasciature nelle lesioni del collo.

21.

*a*) Ferite del faringe e dell'esofago — Sintomatologia, decorso ed esiti — Complicazioni immediate e tardive nelle lesioni degli organi del collo — Norme per il trasporto dei feriti al collo.

*b*) Esofagotomia esterna.

*c*) Mezzi improvvisati per immobilizzare le fratture degli arti.

22.

*a*) Lesioni del torace — Contusioni e commozione toracica — Frattura delle costole e dello sterno — Rottura del polmone. Sintomatologia, diagnosi e cura.

*b*) Toracotomia e resezione costale.

*c*) Fasciatura nelle fratture delle costole.

23.

*a*) Ferite del polmone, del pericardio, del cuore e dei grossi vasi — Azione dei proiettili moderni negli organi toracici — Primi soccorsi ed emostasia nelle ferite del petto — Cura operativa delle successioni morbose nelle ferite del torace — Norme per il trasporto dei feriti al petto.

*b*) Disarticolazione della gamba.

*c*) Apparecchi per le fratture della gamba.

24.

*a*) Lesioni violente dell'addome — Contusioni e commozione addominale — Ferite penetranti e non penetranti — Sintomatologia, diagnosi e cura.

*b*) Laparotomia e suture intestinali.

*c*) Fasciature più opportune nelle ferite dell'addome.

25.

*a*) Azione dei proiettili moderni sui vari organi dell'addome — Sintomatologia delle singole lesioni viscerali e loro caratteri anatomici — Decorso, esiti e complicazioni.

*b*) Laparotomia e gastrorrafia.

*c*) Apparecchi per il trasporto dei feriti all'addome.

26.

*a*) Indicazioni e controindicazioni dell'intervento operativo nelle ferite penetranti dell'addome e particolarmente nelle lesioni del canale digerente per arma da fuoco.

*b*) Operazione radicale dell'ernia inguinale

*c*) Fasciatura semplice e doppia dell'inguine.

27.

*a*) Lesioni del bacino per traumi comuni e per arma da fuoco — Lesioni della vescica, del retto e del perineo — Sintomatologia, decorso ed esiti — Complicazioni e successioni morbose.

*b*) Cistotomia soprapubica.

*c*) Apparecchi per le lesioni del bacino.

28.

*a*) Lesioni della colonna vertebrale; commozione spinale; ferite per armi bianche e per armi da fuoco — Lesioni del midollo e loro sintomatologia — Decorso ed esiti in rapporto al segmento leso — Indicazioni dell'intervento operativo — Norme per il trasporto dei feriti alla colonna vertebrale.

*b*) Uretrotomia.

*c*) Apparecchi per le lesioni della rachide.

29.

*a*) Lesioni dell'arto superiore. — Contusioni e ferite della spalla e dell'ascella per armi da guerra — Fratture della clavicola, dell'omoplata e dell'articolazione scapolo-omerale — Ferite del braccio e fratture dell'omero.

*b*) Resezione della spalla.

*c*) Apparecchi per la resezione della spalla.

30.

*a*) Lesioni dell'arto superiore — Contusioni, ferite e fratture delle articolazioni del gomito e del polso — Ferite e lesioni ossee dell'avambraccio e della mano per traumi comuni e per arma da fuoco — Norme per il trasporto dei feriti all'arto superiore.

*b*) Resezione del gomito.

*c*) Apparecchi per la resezione del gomito.

31.

*a*) Lesioni dell'arto inferiore per armi da guerra — Contusioni e ferite dell'anca e dell'inguine — Fratture dell'articolazione coxo-femorale e del femore per proiettile di piccolo calibro — Sintomatologia, diagnosi e cura.

*b*) Resezione dell'anca.

*c*) Apparecchi per la resezione dell'anca.

32.

*a*) Lesioni dell'arto inferiore — Contusioni, ferite e fratture delle articolazioni del ginocchio e del piede — Ferite e lesioni ossee della gamba e del piede per armi da fuoco — Norme per il trasporto dei feriti agli arti inferiori.

*b*) Resezione del ginocchio.

*c*) Apparecchi nella resezione del ginocchio.

AVVERTENZE GENERALI.

Negli esami del II e III gruppo i candidati estrarranno, volta per volta, un numero corrispondente alla tesi da svolgere.

Ogni candidato dovrà espletare lo svolgimento della tesi, non solo nella parte orale, ma anche nella parte pratica in presenza dell'intera sottocommissione, la quale potrà stabilire quale delle fasciature o degli apparecchi dovrà essere applicato nei singoli casi e potrà altresì fare tutte le domande che crederà necessarie in rapporto agli argomenti contemplati nella tesi estratta.

Infine il candidato esporrà l'anatomia chirurgica della regione nella quale dovrà operarsi, accennando ai vantaggi del processo operativo che eseguirà.

## Programmi I e V della scuola d'applicazione di sanità militare.

### I.

*A*). — **Servizio sanitario in tempo di pace.**

1. Idea generale sulla costituzione dell'esercito — Reclutamento e relative disposizioni di legge.

2. Nozioni generali sullo stato degli ufficiali: loro varie posizioni.

3. Ordinamento sul servizio sanitario — Ispettorato di sanità militare — Direzione di sanità e d'ospedale principale — Servizio negli stabilimenti sanitari e presso i corpi di truppa — Servizi speciali.

4. Ufficiali medici e loro varie categorie; reclutamento, avanzamento, competenze, divisa — Del personale farmaceutico militare — Compagnie di sanità — Caporali aiutanti di sanità presso i corpi di truppa.

5. Norme di servizio negli stabilimenti sanitari militari (ospedali, infermerie di presidio, speciali e di corpo, stabilimenti balneari, depositi di convalescenza) — Ospedali civili come ausiliari degli ospedali militari — Farmacia centrale militare.

6. Servizio sanitario presso i corpi e reparti di truppa.

7. Servizi speciali:

*a*) Attribuzioni degli ufficiali medici ai consigli di leva e presso i distretti e corpi in occasione dell'arrivo delle reclute — Norme generali e regolamentari circa i giudizi di inabilità

assobata, relativa, temporanea e d'invio in osservazione agli ospedali militari.

*b*) Visite ai volontari ordinari e d'un anno, agli allievi sergenti ed agli allievi ufficiali di complemento.

*c*) Visite agli aspiranti alle rafferme.

*d*) Visite per l'ammissione alle scuole ed ai collegi militari.

*e*) Norme regolamentari per le rassegne speciali e di rimando e per le licenze di convalescenza dei militari di truppa.

*f*) Licenze di convalescenza degli ufficiali — Norme regolamentari per l'aspettativa dipendente da infermità proveveniente o non da cause di servizio.

*g*) Norme regolamentari per la riforma ed il collocamento a riposo.

*h*) Prescrizioni regolamentari circa le visite a persone non dipendenti dal Ministero della guerra, con speciale riguardo a quelle che riflettono il reclutamento nella Regia marina.

8. Prescrizioni regolamentari sulla compilazione dei documenti statistici in uso nel Regio esercito e norme pratiche da seguire per compilare con esattezza i singoli modelli.

*B*) — **Servizio sanitario in guerra.**

1. Importanza e principali obbiettivi del servizio sanitario in campagna - Idea generale sulla formazione dell'esercito ed ordinamento del servizio sanitario in guerra.

2. Attribuzioni e dipendenza delle direzioni e degli uffici di sanità.

3. Funzionamento del personale sanitario presso i corpi di truppa — Posti di medicazione.

4. *Stabilimenti di 1ª linea.* — Sezioni di sanità: loro personale ed equipaggiamento — Loro servizio nei luoghi di adunata, nelle marce, nei luoghi di fermata e nei combattimenti.

5. Ospedali da campo di qualunque formazione — Loro personale ed equipaggiamento — Loro servizio prima, durante e dopo il combattimento — Infermerie avanzate e provvisorie.

6. *Stabilimenti di 2ª linea.* — Ospedali da campo assegnati alle armate — Ospedali da guerra della Croce Rossa — Ospedali militari e civili esistenti nella zona d'operazione — Ospedali creati con mezzi locali — Infermerie di tappa — Posti di soccorso — Deposito avanzato e centrale di materiale sanitario.

7. Servizio di sgombero: Sgombero sulle vie ordinarie e ferrate — Convogli sanitarii — Treni attrezzati e treni provvisorii pel trasporto d'infermi e malati — Treni-ospedale — Treni

ordinarii pel trasporto d'infermi seduti — Sgombero per via acquea.

8. *Stabilimenti di riserva.* — Ospedali militari di nuovo impianto — Riparti di convalescenza — Ospedali civili messi a disposizione dell'autorità militare — Ospedali militari territoriali.

9. Esplorazione ed illuminazione del campo di battaglia dopo un combattimento — Seppellimento dei cadaveri e norme igieniche da seguirsi in tale eventualità.

10. Cenni sulla Convenzione di Ginevra e sulle Associazioni della Croce Rossa e dei Cavalieri del sovrano militare Ordine di Malta.

## V.

## Igiene militare.

1. Condizioni della vita militare che ne determinano lo speciale quadro nosologico — Cenni di geografia medica dell'Italia e della Colonia Eritrea

2. Misura giornaliera degli alimenti del soldato — « Razione viveri » nel nostro ed in altri eserciti — Viveri di riserva — Confezione e consumo del rancio.

3. Apprezzamenti sulla potabilità dell'acqua in relazione alle sue origini ed ai modi di sua provvista.

4. Mezzi depurativi dell'acqua più consentanei alle esigenze militari — Esposizione e funzionamento dei vari filtri — Malattie di origine idrica, cui si trova più esposto il soldato.

5. Influenza della vita militare in comune sulla salute delle milizie — Cenni sulle abitazioni del soldato e loro divisione attuale — Tipi originali di caserme, edifici ridotti e sistemi vari del tipo a discentramento.

6. Situazione, generalità edilizie e distribuzione dei locali di una caserma — Capacità, ventilazione, illuminazione ed arredamento delle camerate.

7. Qualità, quantità, raccolta ed allontanamento dei rifiuti di una caserma — Numero, situazione e sistemi di latrine più appropriati.

8. Particolarità sulle caserme per truppe a cavallo, in climi caldi ed in recinti fortificati — Servizio d'acqua nelle caserme.

9. Influenza della vita militare al campo sulla salute delle milizie — Cenni sugli accampamenti e loro divisione attuale — Considerazioni sull'uso della tenda — Specie varie di tende, di baracche e di impianti accessori.

10. Situazione, ordinamento e governo degli accampamenti — Caratteristiche e rapporti reciproci dell'accantonamento e del bivacco — Servizio d'acqua negli accampamenti.

11. Malattie castrensi.

12. Requisiti dell'uniforme — Proprietà fisiche delle stoffe d'uso militare — Capi di corredo e di equipaggiamento, che costituiscono il carico del soldato.

13. Considerazioni sulla calzatura, sul copricapo e sullo zaino — Peso e distribuzione del carico.

14. Fatica ed allenamento — Esercizi preparatori ed esercizi colle armi — Marce a piedi.

15. Equitazione e marce a cavallo — Ciclismo — Ginnastica — Scherma — Nuoto.

16. Malattie professionali del soldato.

17. Cenni sui luoghi di cura del soldato e loro divisione attuale — Situazione, generalità edilizie e distribuzione dei locali d'un ospedale militare stabile — Capacità, ventilazione, illuminazione, riscaldamento ed arredamento delle sale da ammalati e dei loro annessi.

18. Elementi che costituiscono i luoghi temporanei di cura e generalità per il loro impianto — Servizio d'acqua nei luoghi di cura.

19. Reclutamento, vaccinazione, visite sanitarie — Bagni ed altre pratiche di nettezza.

20. Disinfezioni regolamentari — Risanamento del campo di battaglia.

---

N. **36**. — TRASPORTI. — **Aggiunta al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda.** — 11 febbraio.

All'allegato IV^to^ al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie e sul lago di Garda, ripubblicato con l'*Atto* 241 del 1901, deve essere fatta la seguente aggiunta nella parte relativa alla rete Adriatica:

| Viaggi da | Viaggi a (e viceversa) | Deviazione ammessa | Chilometri di maggior percorso |
|---|---|---|---|
| Foggia | Santeramo | Via Bari - Gioia del Colle | 17 |

*Il Ministro* — C. di S. Martino.

N. **37**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti a regolamenti ed istruzioni d'artiglieria.** — 13 gennaio.

Sono state pubblicate in due distinti fascicoletti le aggiunte e varianti a regolamenti ed istruzioni seguenti:

1° fascicoletto:

la 11ª serie all'*Istruzione sulle munizioni*.

2° fascicoletto:

la 5ª serie al *Regolamento per la collaudazione dei manufatti di maestranza;*

la 5ª serie al *Prontuario per la compilazione di richieste per provviste di materiali;*

la 2ª serie all'*Istruzione per la classificazione dei ferri ed acciai*.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie dei fascicoletti di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste dei medesimi, tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ciascuno dei due fascicoletti è di cent. 5.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

---

N. **38**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio.** — 13 gennaio.

È stata pubblicata l'istruzione sopra indicata, la quale sostituisce quella di edizione 1° aprile 1894 — annunciata con *Atto* 71 del *Giornale militare* detto anno — che, conseguentemente, rimane abolita.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie della istruzione di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste della medesima, tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume è di L. 1.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

N. **39**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Armi, munizioni e bufetterie delle dotazioni dei corpi conservate nelle sale d'armi e magazzini d'artiglieria.** — 17 febbraio.

A complemento delle disposizioni contenute nel § 102 del tomo III della Istruzione per la mobilitazione e nel § 389 del Regolamento d'amministrazione, rimane stabilito che le armi, bufetterie e munizioni delle dotazioni dei corpi, che sono conservate nelle sale d'armi e magazzini d'artiglieria, debbano essere tenute dai corpi ai quali appartengono e considerate solo in consegna provvisoria alle competenti direzioni e sezioni staccate di artiglieria.

In relazione però alla responsabilità che incombe ai direttori d'artiglieria a senso dell'accennata disposizione della Istruzione per la mobilitazione, spetta alle direzioni e sezioni suddette di visitare le armi, bufetterie e munizioni dei corpi conservate nei propri magazzini, e di giudicare se e quali lavori occorra di fare ad esse per mantenerle in perfetto stato di servizio. Tali visite saranno eseguite dalle direzioni, o sezioni, con personale proprio, però esse ne daranno preventivo avviso al comandante del corpo cui appartengono le armi onde questi possa, se lo crede, delegare un suo rappresentante che lo informi del risultato della visita stessa.

Quando sia riconosciuto necessario procedere alla manutenzione di un gruppo d'armi e di bufetterie, questa sarà eseguita da una o più squadre di soldati del corpo al quale le armi appartengono. A capo di tali squadre la direzione, o sezione, metterà propri operai, o lavoranti, scelti fra quelli adibiti al servizio delle armerie e pratici dei lavori di manutenzione.

Il numero dei soldati da comandarsi per i lavori sarà fissato d'accordo fra la direzione, o sezione, ed il corpo interessato, tenuto conto degli altri servizi cui i soldati devono accudire e del personale borghese che la direzione, o sezione, potrà adibire all'ufficio di capi squadra. Non occorre che i soldati da comandarsi per la manutenzione delle armi abbiano a ciò attitudini speciali: converrà però che le squadre siano possibilmente composte degli stessi individui sino a lavoro compiuto. Si darà la preferenza agli allievi armaiuoli, od ai soldati pratici di tale lavoro. Il capo armaiuolo non vi dovrà mai essere comandato.

Per i corpi che, come le legioni carabinieri reali, non hanno personale proprio per adibirlo alla manutenzione, o per quelli che per speciali circostanze non avessero mezzo di disporre del

personale necessario, le direzioni, o sezioni, provvederanno esse al trattamento delle armi e bufetterie, richiedendo poi rimborso ai corpi stessi del valore delle materie prime consumate e delle giornate di lavoro degli uomini impiegati nel trattamento.

Ai corpi che faranno eseguire i lavori di manutenzione con personale proprio, le direzioni, o sezioni, addebiteranno l'importo delle materie prime, da esse fornite, e delle giornate di lavoro del personale borghese adibito all'ufficio di capo-squadra.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 7ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° marzo.

GENNAIO 20. — R. Decreto n. 27 per sostituzione del presidente della commissione centrale del tiro a segno nazionale, *pag.* 181.
FEBBRAIO 22. — Provvista dei bolli d'ufficio, *pag.* 182.
» 22 — Cambio di denominazione di caserma demaniale a Roma (Tor di Quinto), *pag.* 183.
» 22. — Facilitazioni pei trasporti sulle guidovie a vapore Mantova-Asola e Mantova-Viadana, *pag.* 183.
» 25. — Adozione per la cavalleria di un nuovo tipo di briglia di cuoio naturale, *pag.* 189.
» 26. — Numerazione delle coppie cofani di sanità, *pag.* 189.
» 27. — Pubblicazione di un nuovo regolamento sull'uniforme. — Varianti al regolamento pel servizio territoriale ed agli *Atti* 672 della *Raccolta* e 69 del 1901, *pag.* 189.
—— Decisioni di massima, *pag.* 192.

Atto N. **40**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **R. Decreto n. 27 per sostituzione del presidente della commissione centrale del tiro a segno nazionale.** — 20 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 2 luglio 1882, n. 883 (serie 3ª), che istituisce il tiro a segno nazionale;

Vista la legge 21 febbraio 1892, n. 58, che approva il passaggio della parte amministrativa del servizio del tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra;

Visto il R. Decreto 11 agosto 1896, che costituisce presso il Ministero della guerra una commissione centrale del tiro a segno nazionale;

Visto il R. Decreto in data 23 maggio 1901, che modifica la costituzione della commissione suddetta;

Visto il R. Decreto 23 maggio 1901 col quale fu provveduto alla nomina dei componenti tale commissione;

---

ERRATA-CORRIGE.

*Atto* 30, pag. 150. — Nell'ultima riga di detto *Atto*, *invece di:* centesimi 10, *leggasi:* centesimi 15.

3 MAR. 02

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, dell'interno e della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

Il tenente generale nella posizione di servizio ausiliario, marchese Achille Afan de Rivera, deputato al Parlamento, in seguito a sua domanda, viene esonerato dalla carica di presidente della commissione centrale del tiro a segno nazionale.

Art. 2.

Il tenente generale comm. Felice Sismondo, comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, viene nominato presidente della commissione centrale del tiro a segno nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

C. di S. Martino.
Giolitti.
N. Nasi.

---

N. **41**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Provvista dei bolli d'ufficio**. — 22 febbraio.

In seguito a provvedimenti d'indole generale presi per tutti gli uffici governativi, si determina che anche i comandi, corpi ed uffici militari, quando abbisognino di bolli d'ufficio sia per servizi di nuovo impianto sia per sostituire altri bolli resi dall'uso inservibili, debbano da quindi innanzi commetterne la provvista, con lettera affrancata, alla Regia Zecca di Roma.

Nel dare le commissioni, si avvertirà in special modo di attenersi strettamente, per la foggia e le dimensioni dei bolli, alle disposizioni dell'*Atto* 156-1900 e di indicare con la massima chiarezza la leggenda da imprimervi, usando, quando occorra, acconcie abbreviature per modo da non oltrepassare il limite di *cinquanta* lettere nei bolli ad umido e di *quarantacinque*

nei bolli a secco, indipendentemente dagli spazi occorrenti tra una parola e l'altra.

Nelle ordinazioni si dovrà pure indicare se i bolli ad umido debbano o non essere spediti con le relative scatole contenenti gli accessori (cuscinetto, spazzolino e inchiostro per le impronte).

Il prezzo dei bolli è fissato: per quelli a secco, in lire 5; per quelli ad umido, in lire 6 se senza scatola e lire 8 se colla scatola.

L'importo delle commissioni verrà rimborsato dai comandi, corpi ed uffici committenti, appena abbiano ricevuto i bolli e le note di fattura, con vaglia del tesoro, vaglia postali o cartoline vaglia intestate al *Tesoriere della Regia Zecca*. Le amministrazioni residenti in Roma provvederanno però al rimborso mediante pagamento diretto.

I bolli verranno spediti dalla Regia Zecca in franchigia postale; epperò nessuna spesa incontreranno i corpi per la spedizione. *Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

---

N. **42**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserma demaniale a Roma (Tor di Quinto)**. — 22 febbraio.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che la caserma *Vaccheria* assegnata agli uomini e cavalli del corso complementare di equitazione della scuola di cavalleria sarà d'ora innanzi denominata: *Caserma Tor di Quinto*.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

---

N. **43**. — TRASPORTI. — **Facilitazioni pel trasporti sulle guidovie a vapore Mantova-Asola e Mantova-Viadana**. — 22 febbraio.

### Guidovie a vapore Mantova-Asola e Mantova-Viadana.

L'impresa Luigi Valentini, esercente le suddette guidovie a vapore, ha accordato alle amministrazioni della guerra e della marina, fino a tutto il 24 novembre 1906, la riduzione del 50 p. 100 sui prezzi delle tariffe ordinarie, ora vigenti, pel trasporto del personale dipendente, dei cavalli e dei muli, del bagaglio, dei generi e dei materiali.

I prezzi da applicarsi sono quindi i seguenti:

**Grande velocità.**

*Persone:* 1ª e 2ª classe — vedansi le tabelle n. 1 e 2 in calce al presente *Atto.*

*Bagaglio:* Per le spedizioni inferiori ai 200 kg. — vedasi la tabella n. 3.

Per le spedizioni superiori ai 200 kg.:

per tonnellata, divisibile di 10 in 10 kg., e per chilometro . . . . . L. 0,10

diritto fisso per ogni tonnellata e per l'intero percorso . . . . . » 1,25

tassa minima per ogni spedizione . . . . . » 0,30

Col diritto fisso di L. 1,25 per ogni tonnellata s'intende compensato anche il carico e lo scarico che verranno fatti dal personale tramviario.

*Merci:* ossia baracche da campo, materiali d'ogni genere, masserizie, derrate, ecc.:

Per le spedizioni inferiori ai 200 kg. — vedasi tabella n. 3.

Per le spedizioni superiori ai 200 kg. — valgono i prezzi per la spedizione del bagaglio dello stesso peso.

*Cavalli e muli:* in vagone coperto per ciascun capo e per chilometro . . . . . L. 0,02

diritto fisso per capo . . . . . » 1,00

Per vagone completo e per chilometro. . . . » 0,15

diritto fisso per vagone e per l'intero percorso . » 1,00

*Carri regolamentari vuoti:* a due ruote per veicolo e per chilometro . . . . . L. 0,03

diritto fisso per veicolo e per l'intero percorso » 3,00

a quattro ruote per veicolo e per chilometro . » 0,08

diritto fisso per veicolo e per l'intero percorso » 2,00

Il carico regolamentare dei carri sarà considerato e tassato come merci.

Col diritto fisso s'intende compensato anche il carico e scarico dei veicoli, che viene fatto dal personale tramviario.

**Piccola velocità.**

*Materiali:* ossia bagagli, merci, materiali d'artiglieria, vettovaglie ed ogni altro oggetto di spettanza od al seguito delle amministrazioni della guerra e della marina:

per ogni tonnellata. divisibile di 10 in 10 chilogrammi, e per chilometro . . . . . L. 0,03

diritto fisso per ciascuna operazione (compreso carico e scarico) per tonnellata. . . . . » 1,10

tassa minima per ogni spedizione . . . . . » 0,30

*Esplosivi.* — Per gli esplosivi sarà applicata la tariffa stabilita per le merci a grande velocità, aumentata del 50 %.

L'impresa si riserva però pieno diritto di accettare o no le spedizioni di esplosivi di qualsiasi entità. Ad ogni modo si dovranno prendere preventivamente di volta in volta i necessari accordi con l'impresa stessa.

**Treni speciali.**

Pei treni speciali si applicheranno le tariffe sopraindicate aumentate del 10 % e colla tassa minima per ogni treno di lire 50.

Nei prezzi sopraindicati non è compresa la tassa governativa di bollo, la quale, ogni volta che occorre, sarà a carico dell'amministrazione militare o delle persone viaggianti.

Avranno diritto ad essere trasportati ai prezzi sopra stabiliti:

*a*) gli ufficiali d'ogni grado in attività di servizio in viaggio sia per conto del Governo che per loro conto particolare; gli impiegati dell'amministrazione della guerra e della marina; gli allievi dell'accademia militare di Torino, della scuola militare di Modena, dell'accademia navale e della scuola d'applicazione di sanità militare;

*b*) gli ufficiali collocati nella posizione di servizio ausiliario, in aspettativa, in disponibilità, a riposo od in riforma, o che cessano in qualunque modo dal servizio, soltanto però per recarsi al luogo eletto per domicilio;

*c*) gli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario, in aspettativa od in disponibilità, che vengono richiamati in servizio, anche temporaneamente, oppure che, rimanendo in detta loro posizione, devono muovere per servizio in seguito ad ordine superiore, ovvero devono recarsi per cura negli stabilimenti balneari militari;

*d*) gli ufficiali della milizia mobile, della milizia territoriale, della riserva e della riserva navale, chiamati in servizio temporaneo o che devono comunque muovere per ordine dell'autorità militare;

*e*) i militari di truppa di qualunque categoria e gli inscritti di leva;

*f*) gli allievi dei collegi militari viaggianti in corpo od in drappello ed il personale d'accompagnamento, semprechè in numero non inferiore a 20 (personale d'accompagnamento compreso);

*g*) le famiglie degli ufficiali e degli impiegati delle amministrazioni della guerra e della marina e dei militari di

truppa nei soli viaggi però per servizio, e cioè per trasferimento o quando per cessazione dal servizio dei loro capi debbano recarsi al domicilio da questi eletto, e simili.

Tutte le persone menzionate nel presente articolo avranno inoltre diritto al trasporto del bagaglio di competenza e gli ufficiali montati a quello dei cavalli loro assegnati, con l'applicazione delle tariffe speciali già indicate.

Le tariffe pel trasporto dei generi e dei materiali sono applicabili anche alle spedizioni presentate dagli assuntori dei trasporti militari, mediante presentazione dell'apposito riscontro rilasciato dall'autorità militare che ordina la spedizione.

Per ottenere il trasporto ai prezzi indicati si dovranno presentare alla stazione di partenza, ed abbastanza in tempo per l'esame ed il completamento relativo prima che la partenza abbia luogo, i seguenti documenti:

*a*) lo scontrino del libretto di viaggio per gli ufficiali, per gli impiegati civili e per gli allievi degli istituti militari superiori;

*b*) lo scontrino mod. *B* per gli ufficiali sprovvisti di libretto;

*c*) la richiesta mod. *C* pei corpi, riparti e frazioni di corpo non inferiori a 10 invividui, valevole per le persone, pei quadrupedi, pel bagaglio, pei veicoli e pei materiali, che costituiscono i suddetti corpi, riparti e frazioni;

*d*) la richiesta mod. *D* per il trasporto dei cavalli appartenenti ad ufficiali che viaggiano isolatamente, pel trasporto del bagaglio degli ufficiali nei viaggi per motivi di servizio e pel trasporto del bagaglio degli impiegati civili;

*e*) la richiesta mod. *E* per famiglie dei militari ed impiegati;

*f*) lo scontrino mod. *F* pei drappelli inferiori ai 10 uomini e per gli individui di truppa in uniforme, ed il mod. *F bis* (bleu) per quelli in abito borghese;

*g*) la richiesta mod. *G* per gli allievi dei collegi militari;

*h*) la carta di riconoscimento per gli inscritti di leva;

*i*) il riscontro per le strade ferrate e pei piroscafi per le spedizioni presentate dagli assuntori dei trasporti militari;

*k*) la richiesta mod. *H* pel trasporto dei generi e materiali dell'amministrazione militare non al seguito delle truppe.

I trasporti si effettueranno compatibilmente coi mezzi di cui disporranno le due linee tramviarie senza pregiudizio del servizio pubblico, tranne i casi previsti dalla legge.

Per quanto non è sopra preveduto varranno le norme stabilite per il pubblico.

# TARIFFA GRANDE VELOCITÀ

## PERSONE

TABELLA N. 1.

**Linea Mantova-Viadana.**

| | Classe 1ª | | | Classe 2ª | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Prezzo | | | Prezzo | | |
| Mantova. . . . . | Mantova Viadana | 1,35 | Prezzo minimo L. 0,15 | Mantova Viadana | 0,85 | Prezzo minimo L. 0,10 |
| Montanara . . . | 0,20 | 1,15 | | 0,10 | 0,75 | |
| S. Lorenzo . . . | 0,30 | 1,05 | | 0,15 | 0,70 | |
| Gabbiana . . . . | 0,40 | 0,95 | | 0,25 | 0,65 | |
| Campitello. . . . | 0,50 | 0,85 | | 0,30 | 0,55 | |
| Gazzuolo . . . . | 0,60 | 0,75 | | 0,35 | 0,50 | |
| Commessaggio . | 0,75 | 0,60 | | 0,45 | 0,40 | |
| Breda Cisoni . . | 0,85 | 0,50 | | 0,50 | 0,35 | |
| Villa Pasquali . | 0,90 | 0,45 | | 0,55 | 0,30 | |
| Sabbioneta . . . | 1,00 | 0,35 | | 0,60 | 0,25 | |
| Ponte Majocche | 1,10 | 0,25 | | 0,65 | 0,20 | |
| Casalbellotto . . | 1,15 | 0,20 | | 0,70 | 0,15 | |
| Cicognara . . . . | 1,20 | 0,15 | | 0,75 | 0,10 | |
| Cogozzo . . . . . | 1,25 | 0,15 | | 0,80 | 0,10 | |
| Viadana . . . . . | 1,35 | Viadana Mantova | | 0,85 | Viadana Mantova | |

TABELLA N. 2.

**Linea Mantova-Asola**

| | Classe 1ª | | | Classe 2ª | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Prezzo | | | Prezzo | | |
| Mantova. . . . . | Mantova Asola | 1,15 | Prezzo minimo L. 0,15 | Mantova Asola | 0,75 | Prezzo minimo L. 0,10 |
| Castelnuovo C. . | 0,15 | 1,05 | | 0,10 | 0,65 | |
| Grazie . . . . . | 0,25 | 0,90 | | 0,15 | 0,60 | |
| Rivalta. . . . . | 0,35 | 0,80 | | 0,25 | 0,50 | |
| Rodigo. . . . . | 0,50 | 0,65 | | 0,30 | 0,45 | |
| Gazzoldo. . . . . | 0,60 | 0,55 | | 0,40 | 0,35 | |
| Piubega . . . . . | 0,75 | 0,40 | | 0,50 | 0,25 | |
| Molinello . . . . | 0,85 | 0,30 | | 0,55 | 0,20 | |
| Casaloldo . . . . | 0,90 | 0,25 | | 0,60 | 0,15 | |
| Castelnuovo A. | 1,00 | 0,15 | | 0,65 | 0,10 | |
| Asola. . . . . | 1,15 | Asola Mantova | | 0,75 | Asola Mantova | |

# TARIFFA GRANDE VELOCITÀ PER LE SPEDIZIONI INFERIORI AI 200 KG.

TABELLA N. 3.

**Bagagli e Merci.**

| PERCORRENZA IN CHILOMETRI | PESO IN CHILOGRAMMI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Sino a km. 5 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| » » 10 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| » » 15 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| » » 20 | » | » | » | » | » | » | » | » | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 |
| » » 25 | » | » | » | » | » | » | » | 0,35 | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,65 |
| » » 30 | » | » | » | » | » | » | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,75 |
| » » 35 | » | » | » | » | » | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,85 |
| » » 40 | » | » | » | » | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,95 |
| » » 45 | » | » | » | » | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 1,00 | 1,05 |
| » » 50 | » | » | » | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 |
| » » 55 | » | » | » | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 |
| » » 60 | » | » | » | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,65 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 |
| » » 65 | » | » | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 0,85 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,35 | 1,40 | 1,45 |
| » » 70 | » | » | 0,35 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,85 | 0,90 | 1,00 | 1,05 | 1,15 | 1,20 | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 1,50 | 1,55 |
| » » 75 | » | » | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,20 | 1,30 | 1,35 | 1,45 | 1,50 | 1,60 | 1,65 |
| » » 80 | » | » | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,35 | 1,45 | 1,50 | 1,60 | 1,65 | 1,75 |

N. **44**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione per la cavalleria di un nuovo tipo di briglia di cuoio naturale**. — 25 febbraio.

È adottata per la cavalleria una briglia a cavezza di cuoio naturale in sostituzione di quella regolamentare di cuoio nero, (VIII-359), e viene per conseguenza abolito l'attuale modello di cavezza da scuderia (VIII 721), alla quale si dovrà provvedere con altra dell'identico modello della cavezza facente parte della nuova briglia.

I campioni di quest'ultima saranno distribuiti ai reggimenti di cavalleria ed alla scuola di cavalleria per cura dell'arsenale di costruzione di Torino.

Le attuali briglie e cavezze da scuderia di cuoio nero, possedute dai reggimenti e dalla scuola suddetti, dovranno mantenersi in servizio fino a consumazione.

Le norme da seguirsi, tanto per la surrogazione delle briglie e cavezze da scuderia ora regolamentari, quanto per la provvista e collaudazione delle briglie a cavezza e cavezze da scuderia di cuoio naturale, saranno impartite alle amministrazioni interessate dall'ispettorato di cavalleria.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

---

N. **45**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Numerazione delle coppie cofani di sanità**. — 26 febbraio.

Il Ministero determina che sia soppressa la numerazione delle coppie cofani di sanità.

In conseguenza i comandi dei corpi e le direzioni degli stabilimenti, che hanno in carico o consegna coppie cofani di sanità, disporranno senz'altro perchè siano cancellati i numeri progressivi esistenti sui cofani stessi.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO

---

N. **46**. — DISCIPLINA MILITARE — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Pubblicazione di un nuovo regolamento sull'uniforme. — Varianti al regolamento pel servizio territoriale ed agli *Atti* 672 della *Raccolta* e 69 del 1900**. — 27 febbraio.

È approvato, e verrà prossimamente pubblicato un nuovo regolamento sull'uniforme in sostituzione di quello ora in vigore, che rimane abrogato, come restano pure abrogate le disposizioni successivamente emanate a modificazione od a com-

plemento del regolamento stesso, e segnatamente quelle contenute negli *Atti*:

240 e 253 del 1888;
24, 62, 148 e 229 del 1890;
21 del 1891;
49 e 218 del 1892;
44 e 201 del 1893;
14, 83 e 169 del 1894;
101 (però di questo le sole disposizioni del § 10 con le relative aggiunte di cui all'errata-corrige a pagina 267 del *Giornale militare* 1895, e di cui all'*Atto* 199 stesso anno, n. 5 e 6) e 189 del 1895;
42 del 1899;
217, 223, 247 comma *b*), 255 e 266 del 1900 (però di quest'ultimo *Atto* le sole disposizioni relative all'uso della giubba a due petti e della giubba da campagna);
25, 43, 106 comma *b*), e 237 del 1901.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso di ufficio, quanto per conto degli ufficiali che desiderassero provvedersene a loro spese, saranno fatte con le norme date dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume rilegato in tela è di cent. 35.

*Avvertenze.*

1. In relazione al disposto dal n. 40, comma *a*), del nuovo regolamento sull'uniforme, sono apportate le seguenti varianti al regolamento pel servizio territoriale:

N. 314. *Invece delle parole:* « Solo gli ufficiali sotto le armi, e quelli di cui al successivo n. 316, portano la sciarpa », *mettere:* « Gli ufficiali portano la sciarpa ».

N. 316. *Sopprimere il secondo alinea.*

2. In relazione alle disposizioni di cui ai numeri 21, 34 e 35 del nuovo regolamento, l'*Atto* 672 della *Raccolta* rimane modificato secondo quanto è detto qui di seguito:

*a*) La copertura di tela incerata per copricapo da ufficiali s'intende abolita.

*b*) Gli ufficiali che montano in bicicletta, possono far uso di una mantellina corta di stoffa e colore uguale a quella lunga, secondo le varie armi e corpi. Tale mantellina può anche essere fatta con qualsiasi stoffa o sostanza impermeabile, di color nero.

La mantellina corta, tranne quando è di panno color bigio, può essere munita di cappuccio della stessa stoffa con cui essa è fatta, e può avere il colletto di velluto nero.

Riguardo alla mantellina impermeabile lunga resta in vigore la prescrizione data dalla Circolare 3 novembre 1899, n. 7241, di cui si terrà conto nella ristampa delle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali.

Oltre a quanto è sopra accennato, tutte le prescrizioni contenute nell'*Atto* 672 della *Raccolta* e riferentisi all'uso dei vari oggetti di divisa, s'intendono abrogate in quanto siano contrarie o non conformi a quelle date dal nuovo regolamento sull'uniforme.

3. In relazione alle disposizioni contenute nel n. 106 del nuovo regolamento in parola, s'intende pure modificato l'*Atto* 69 del 1900, secondo quanto segue:

È ammesso, per gli ufficiali dei carabinieri, l'uso, nella bardatura di marcia e in quella ordinaria, di un feltro della stessa forma e dello stesso colore della copertina sottosella, in sostituzione della copertina oradetta.

È pure stabilito pei suddetti ufficiali l'uso di un falso mantello da portarsi nella grande bardatura, in luogo del mantello.

4. In relazione alle disposizioni del nuovo regolamento sull'uniforme, si intende pure abrogato il comma *c*) della circolare 10 giugno 1897, n. 3500, rimanendo stabilito che gli ufficiali possono far uso, con la grande uniforme, della bicicletta, anche fuori servizio.

*Disposizione transitoria.* — Gli ufficiali provvisti di stivali o gambali, ed ai quali giusta il disposto dal n. 16 comma *b*) e *c*) del nuovo regolamento viene tolta la facoltà di far uso di tali oggetti, potranno tuttavia continuare a portarli, con le norme date dal regolamento oradetto circa l'uso dello stivaletto alpino, ma non in servizio sotto le armi, fino a consumazione.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

# DECISIONI DI MASSIMA

3.

**Sottufficiali in viaggio sui treni diretti.** — In relazione al disposto del § 831 del regolamento d'amministrazione si avverte che ogni qualvolta i sottufficiali in viaggio isolato, per la facoltà loro fatta di essere ammessi anche in treni diretti (*Atto* 216-1899), possano valersi, per giungere a destinazione, di treni diretti aventi posti di 3ª classe, nello stabilire l'itinerario ed il numero delle giornate di indennità di trasferta dovute ai partenti si dovrà tener conto della minore durata del viaggio (*Div. assegni*).

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera.

**DISPENSA 8ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 marzo.

GENNAIO 26. — R. Decreto che concede un compenso giornaliero a titolo di supplemento mensa agli ufficiali in Cina, *pag.* 193.

MARZO 4. — Pubblicazione del volume 21° delle istruzioni pratiche del genio (Istruzione sui ponti provvisori e sulle gallerie per ferrovie), *pag.* 194.

» 4. — Modificazioni alle disposizioni riguardanti la distribuzione gratuita della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno, *pag.* 195.

» 6. — Aggiunte e varianti all'elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace, *pag.* 195.

» 7. — Modificazione al paragrafo 56 dell'istruzione per le matricole (27 dicembre 1894), *pag.* 196.

Atto N. **47**. — TRUPPE NELL'ESTREMO ORIENTE. — **R. Decreto che concede un compenso giornaliero a titolo di supplemento mensa agli ufficiali in Cina.** — 26 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 17 della legge sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito, testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali;

Visto il R. Decreto 12 luglio 1900, che fissa i maggiori assegni per le truppe distaccate nell'Estremo Oriente (Cina);

Avuto riguardo alle maggiori spese pel vitto cui sono soggetti gli ufficiali delle truppe distaccate nell'Estremo Oriente, in ispecie dopo il rimpatrio del primo scaglione;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

---

ERRATA-CORRIGE.

*Atto* 46, *pag.* 191. — Il primo periodo della detta pagina, *deve essere così modificato*:

La mantellina corta può essere munita di cappuccio della stessa stoffa con cui essa è fatta, e, tranne quando è di panno color bigio, può avere il colletto di velluto nero.

11 MAR. 02

Art. 1.

Agli ufficiali distaccati nell'Estremo Oriente (Cina) è concesso un compenso giornaliero di lire 4 a titolo di supplemento mensa.

Art. 2.

Il presente Decreto avrà vigore a datare dal 4 agosto 1901.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

---

N. **48.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione del volume 21° delle istruzioni pratiche del genio (Istruzione sui ponti provvisori e sulle gallerie per ferrovie).** — 4 marzo.

È stata pubblicata l'*Istruzione sui ponti provvisori e sulle gallerie per ferrovie* (testo e tavole) la quale costituisce il volume 21° delle istruzioni pratiche del genio e sostituisce le *Istruzioni sulle riparazioni e costruzioni provvisorie di ponti e gallerie e sulle distruzioni parziali di ferrovie* (volume XXI della vecchia collezione, titolo I, edizione 1880 e titolo II, edizione 1894), nonchè l'*Istruzione provvisoria sui ponti metallici scomponibili, per ferrovia, sistema Eiffel*, edizione 1893, che rimangono abolite.

I comandi, i corpi ed uffici si provvederanno del numero di copie dell'istruzione sopradetta per ciascuno controindicato.

| | | |
|---|---|---|
| Comando del corpo di stato maggiore . . . . . | N. | 4 |
| Ispettorato delle truppe e delle costruzioni del genio. | » | 1 |
| Comandi di corpo d'armata, di divisione e delle R. truppe d'Africa . . . . . | » | 1 |
| Comandi, direzioni, sottodirezioni e sezioni staccate del genio . . . . . | » | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Comandi di reggimenti del genio. . . . . | N. | 4 |
| Comandi della brigata ferrovieri del genio . . . . . | » | 2 |
| Comandi di brigata del genio . . . . . | » | 1 |
| Comandi di compagnia del genio delle specialità zappatori, minatori, telegrafisti, specialisti, pontieri e lagunari | » | 1 |
| Comandi di compagnia di ferrovieri. . . . . | » | 5 |
| Compagnia del genio d'Africa . . . . . | » | 5 |
| Comandi di compagnia deposito (compresi i plotoni d'istruzione) dei reggimenti del genio . . . . . | » | 1 |
| Plotone d'istruzione della brigata ferrovieri . . . . | » | 10 |
| Officina di costruzione del genio militare. . . . . | » | 1 |
| Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e accademia militare . . . . . | » | 5 |
| Scuola militare e scuola centrale di tiro di fanteria . | » | 5 |

Le richieste degli esemplari della nuova istruzione, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero acquistarla a loro spese, saranno fatte colle norme prescritte dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume rilegato in tela, colle rispettive tavole, è di L. 2,80.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

---

N. **49**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Modificazioni alle disposizioni riguardanti la distribuzione gratuita della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno**. — 4 marzo.

All'*Atto* 83 del 1900 sono arrecate le seguenti modificazioni:

Al secondo comma del n. 3, *sostituire il seguente*:

Le puntate della Raccolta che le amministrazioni ricevono, di mano in mano, dal Ministero di grazia e giustizia, saranno provvisoriamente tenute in nota nel registro delle masserizie di proprietà del corpo e quindi, ad annata completa, distintamente per volumi, convenientemente rilegati, saranno passate nel carico dei materiali di proprietà dello Stato (categoria 11ª), conteggiandole al prezzo di lire 15 per ogni annata completa.

Al n. 4, *dopo le parole*: Dei volumi della Raccolta, *aggiungere*: per annata completa.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

N. **50.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace.** — 6 marzo.

È stata pubblicata — in apposito fascicoletto — la 2ª serie di aggiunte e varianti all'elenco predetto.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicoletto di che si tratta, quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del medesimo è di cent. 15.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

---

N. **51.** — MATRICOLA. — **Modificazione al paragrafo 56 dell'Istruzione per le matricole (27 dicembre 1894).** — 7 marzo.

A modificazione di quanto è prescritto dall'ultimo comma del paragrafo 56 dell'istruzione per le matricole (27 dicembre 1894), questo Ministero determina che le annotazioni relative alle distinzioni e ai servizi speciali dei militari di truppa, dovranno d'ora innanzi essere annotate negli specchi C dei fogli matricolari man mano che le distinzioni stesse vengono concesse od i servizi prestati, anzichè attendere ad apporvele all'atto in cui i militari sono inviati in congedo illimitato.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1902. — Tip. E. Voghera.

**DISPENSA 9ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 marzo.

FEBBRAIO 23. — R. Decreto n. 50 che modifica la circoscrizione territoriale pel servizio del genio, *pag.* 197.
» 27. — R. Decreto per la sostituzione del presidente della commissione per lo studio di una nuova legge sullo stato degli ufficiali, *pag.* 198.
MARZO 10. — Circoscrizione territoriale pel servizio del genio, *pag.* 198.
» 11. — Pubblicazione dell'istruzione per il servizio dei lavori e del materiale del genio militare e dei due allegati: Istruzione per la concessione dei locali per alloggio o per altri usi privati in edifici dipendenti dall'amministrazione militare ed istruzione per la ricognizione, la stima e la liquidazione dei danni arrecati alle proprietà private dalle truppe, durante le esercitazioni militari, *pag.* 199.
» 11. — Trattamento delle reclute nei viaggi dei distretti ai corpi, *pag.* 201.
» 11. — Adozione di una macchinetta pel taglio dei capelli, *pag.* 202.
» 12. — Manualetto di agraria pel soldato italiano, *pag.* 203.
——— Decisioni di massima, *pag.* 204.

Atto N. **52**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. Decreto n. 50 che modifica la circoscrizione territoriale pel servizio del genio.** — 23 febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto in data 22 luglio 1897, n. 366, sulla circoscrizione territoriale militare del regno, emanato in forza dell'art. 3 della legge 28 giugno 1897, n. 225;

Visto il R. Decreto in data 11 agosto 1897, n. 395, che stabilisce il servizio territoriale militare in generale e quelli di artiglieria, del genio, di sanità e di commissariato militare; e il R. Decreto 24 maggio 1900, n. 208, che modifica il predetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella 3ª annessa al R. Decreto 11 agosto 1897, n. 395, è apportata la seguente modificazione:

Il comando del genio di Venezia è trasferito a Verona.

ERRATA-CORRIGE

*Atto* 37, pag. 177. — Al sesto alinea del detto *Atto*, *invece di:* la *5ª serie al Prontuario per la compilazione di richieste per provviste di materiali, leggasi:* la *6ª serie al Prontuario ecc* — Eguale correzione deve apportarsi al comma *b*) del frontispizio del fascicoletto di aggiunte e varianti.

*Atto* 46, pag. 190. — Nella citazione degli *Atti* abrogati, *dove è detto:* 106, comma *b*), *mettere:* 106, lettera *B*) (*V. a pag. 249 del Giornale militare, parte 1ª del 1901*).

16 MAR. 02

Art. 2.

La predetta modificazione alla circoscrizione territoriale militare andrà in vigore dal 1° ottobre 1902.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

---

N. **53**. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. Decreto per la sostituzione del presidente della commissione per lo studio di una nuova legge sullo stato degli ufficiali**. — 27 febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 7 luglio 1901 che istituisce una commissione per lo studio di una nuova legge sullo stato degli ufficiali;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

In sostituzione del tenente generale Heusch comm. Nicola è nominato presidente della commissione per lo studio di una nuova legge sullo stato degli ufficiali il tenente generale Di Boccard nob. Giulio.

I Ministri predetti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.
E. MORIN.

---

N. **54**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale pel servizio del genio**. — 10 marzo.

In esecuzione del R. Decreto 23 febbraio 1902, n. 50, riportato nel precedente *Atto* 52, viene apportata la seguente

variante alla tabella della circoscrizione territoriale pel servizio del genio, pubblicata con l'*Atto* 102 del 1899 e modificata con gli *Atti* 114 e 142 del 1900 e 130 e 293 del 1901.

Nella colonna « Comandi del genio », *dove è detto:* Venezia, *sostituire:* Verona.

La detta variante avrà effetto a partire dal 1° ottobre p. v.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

---

N. 55. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Pubblicazione dell'Istruzione per il servizio dei lavori e del materiale del genio militare e dei due allegati: Istruzione per la concessione dei locali per alloggio o per altri usi privati in edifici dipendenti dall'amministrazione militare ed Istruzione per la ricognizione, la stima e la liquidazione dei danni arrecati alle proprietà private dalle truppe, durante le esercitazioni militari.** — 11 marzo.

È stata approvata, per essere posta in esperimento dal 1° luglio p. v., l'*Istruzione per il servizio dei lavori e del materiale del genio militare* la quale compendia, opportunamente riordinate — anche in relazione alla legge 11 luglio 1897, n. 256 e del relativo regolamento approvato con R. Decreto 23 dicembre successivo, n. 532, pel riscontro effettivo dei materiali di proprietà dello Stato — tutte le disposizioni vigenti e cioè: regolamento 15 dicembre 1864 pel servizio del materiale d'artiglieria, esteso alle direzioni del genio con le speciali, successive aggiunte e varianti — regolamento 31 dicembre 1880 pel servizio del materiale d'artiglieria e del genio — regolamento 8 agosto 1895 per l'esecuzione dei lavori del genio militare — riassunto delle disposizioni in vigore pel servizio del genio, a tutto il 1° marzo 1900 — note, istruzioni, *Atti*, circolari, ecc. sparsi nella *Raccolta*, nel *Giornale militare* ed in altre pubblicazioni ufficiali.

Annessi a detta Istruzione vi sono i due seguenti allegati, i quali sono stampati anche in fascicoli a parte:

1° *Istruzione per la concessione di locali per alloggio o per altri usi privati in edifici dipendenti dall'amministrazione militare*, che sostituisce gli *Atti* 520 e 521 della *Raccolta;*

2° *Istruzione per la ricognizione, la stima e la liquidazione dei danni arrecati dalle truppe alle proprietà private,*

*in occasione di esercitazioni militari*, che sostituisce l'*Atto* 522 della *Raccolta*.

I comandi di corpo d'armata, i comandi di divisione, gli ispettorati, i comandi, le direzioni, le sottodirezioni autonome, i reggimenti del genio e tutti gli altri comandi, direzioni, uffici, stabilimenti, corpi, ecc., acquisteranno quel numero di copie dell'istruzione completa e degli allegati che ravviseranno necessario in relazione ai rispettivi servizi.

L'acquisto dell'istruzione e degli allegati sarà fatto a carico delle spese d'ufficio e della massa generale, tranne che per le direzioni, le sottodirezioni autonome, la direzione dell'officina di costruzione del genio, i reggimenti e la brigata ferrovieri del genio, i quali imputeranno la spesa a carico del fondo per minute spese ad economia, disponibile sul capitolo « materiali e lavori del genio militare. »

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali ed impiegati che desiderassero acquistarne per proprio conto, saranno fatte con le norme indicate nell'*Atto* 283 del 1896, modificato coll'altro 99 del 1901.

Il prezzo di ciascun esemplare dell'istruzione completa è di L. 5,70, quello dell'allegato n. 1 di L. 0,30, e quello dell'allegato n. 2 di L. 0,25.

Nel richiedere il numero delle copie dovrà aversi presente che l'istruzione non è definitiva, ma che il Ministero ha intendimento di rinnovarne la pubblicazione ogni due o tre anni perchè possa sempre essere aggiornata colle nuove disposizioni e colle modificazioni ai regolamenti e disposizioni in vigore.

È da avvertirsi infine che non essendo stato esteso a tutti i magazzini in cui si trovano ricoverati i materiali del genio di proprietà dello Stato il riscontro stabilito dalla su citata legge, per le contabilità semestrali relative non si dovranno compilare gli stampati mod. 109 e 110 dell'istruzione, finchè non verrà effettuato detto riscontro. In ogni modo poi, in qualsiasi caso e per tutte le amministrazioni che hanno la gestione del materiale del genio, non verrà mai posta veruna indicazione nelle colonne « stato d'uso » dei modelli 99, 100, 109, 110.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

N. 56. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Trattamento delle reclute nei viaggi dai distretti ai corpi.** — 11 marzo.

Alle norme pel trattamento delle reclute nei viaggi dai distretti ai corpi contenute nell'*Atto* 99-1898 sono fatte le varianti indicate in appresso:

§ 2. Nel secondo comma, dopo il primo periodo, che termina colle parole « ed una distribuzione di caffè » *aggiungere quanto segue:* « E però fatta eccezione per i distretti nei porti d'imbarco, o vicini ai porti d'imbarco, quando gli uomini abbiano da imbarcarsi nelle ore antimeridiane, dovendo essi in tal caso ricevere i viveri di bordo, a senso del successivo § 4, anche per la giornata di partenza.

I distretti inoltre dovranno somministrare agli uomini le razioni viveri di viaggio... » ecc. (segue il testo attuale).

§ 4 e 5. *Sostituiti dai seguenti:*

« § 4. Nei viaggi per mare, sia su postali, sia su piroscafi straordinari, verrà somministrato il vitto di bordo ogni qualvolta il tragitto superi le ventiquattro ore di navigazione.

Nei viaggi di minore durata si somministrerà il vitto di bordo soltanto quando ciò sia indicato nell'ordine di movimento.

Negli uni e negli altri casi il vitto verrà distribuito per tutti i giorni del viaggio, avvertendo però che per la giornata d'imbarco gli uomini riceveranno i viveri di bordo soltanto se l'imbarco avviene nelle ore antimeridiane, e che se l'imbarco ha luogo invece nelle ore pomeridiane saranno vettovagliati dall'autorità militare giusta le indicazioni dell'ordine di movimento.

Per la giornata di sbarco i militari dovranno ricevere i vivere di bordo, qualunque sia l'ora di sbarco. Se questo sbarco avviene dopo l'ora fissata per i pasti dall'articolo 2 dell'Atto addizionale alla convenzione pei trasporti sul mare (*Atto* 199-1901) i viveri saranno consumati a bordo; se lo sbarco avviene prima, i viveri dei pasti non consumati saranno ritirati dai piroscafi a cura delle stazioni di vettovagliamento e da queste confezionati e distribuiti anche quando i drappelli che sbarcano siano destinati a corpi stanziati nel luogo di sbarco.

§ 5. I militari che abbiano da viaggiare per mare senza ricevere, a norma del paragrafo precedente, il vitto di bordo, saranno vettovagliati per tutto il viaggio, dai distretti o dalle stazioni di vettovagliamento secondo le indicazioni dell'ordine di movimento ».

§ 6. Nel primo comma *togliere le parole*: « e sui piroscafi postali. »

Al secondo comma *sostituire il seguente:*

« Nei tratti di mare è del pari dovuta l'indennità ridotta quando non debba essere somministrato il vitto di bordo e vengano invece distribuiti i viveri di viaggio; in caso diverso, sarà corrisposta l'intera indennità di trasferta, ma con essa dovrà essere pagato, direttamente all'atto dell'imbarco, il vitto di bordo, che gli uomini abbiano da ricevere giusta il precedente § 4, al prezzo fissato (*Atto* 199-1901) cioè: per ogni colazione L. 0,10; per ogni pranzo L. 0,65; e per ogni cena L. 0,45. »

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

---

N. **57**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di una macchinetta pel taglio dei capelli**. (Con una tavola di disegno). (1) — 11 marzo.

È adottata una macchinetta pel taglio dei capelli, da far adoperare pei richiamati dal congedo. Di esse i corpi dovranno essere forniti in ragione di una per compagnia, squadrone e batteria sia dell'esercito permanente sia della milizia mobile.

Tale macchinetta si compone di due maniglie, un pettine, un contropettine, una chiavarda, due dadi, una rosetta, una molla spirale ed una guaina di lamiera di ferro rivestita internamente di feltro.

Inoltre ogni macchinetta è fornita di una molla spirale di ricambio e di due alzi (uno per il taglio dei capelli a mm. 7, e l'altro a mm. 10) ed è contenuta in apposita scatola di cartone.

Il *pettine* porta 17 *denti*, il *contropettine* 15.

Le *maniglie* sono di ferro fuso, il *pettine*, il *contropettine*, la *rosetta* e la *molla spirale* di acciaio temprato, i due *dadi* e la *chiavarda* di ferro ed i due *alzi*, di ottone.

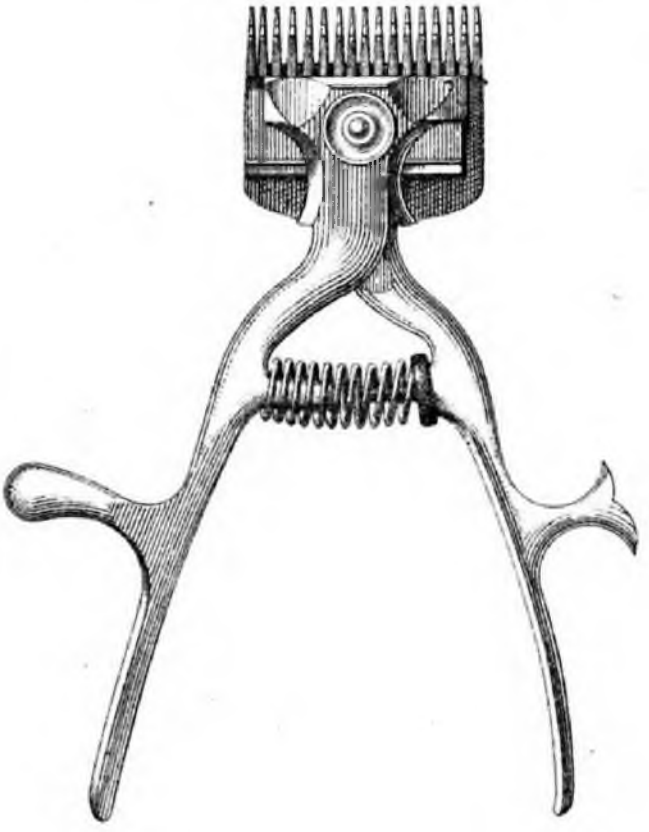
Tutti i pezzi della macchinetta, meno il pettine, il contropettine e la rosetta sono finamente nichelati.

Le macchinette dovranno avere le seguenti principali dimensioni:

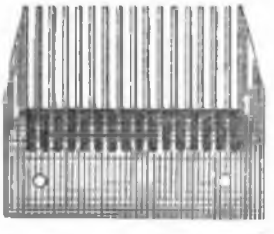
---

(1) La tavola di disegno verrà unita ad una prossima dispensa.

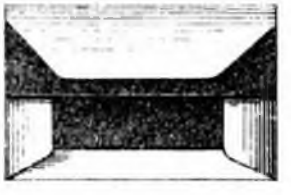
## Macchinetta pel taglio dei capelli.



Falso pettine.



Guaina.



*Scala di 2 : 3*

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

| | | |
|---|---|---|
| Altezza della maniglia fissa . . | da mm. | 145 a 150 |
| Altezza della maniglia mobile . | » | 137 a 142 |
| Altezza del contropettine. . . | » | 27 a 28 |
| Larghezza del contropettine. . | » | 36 a 37 |
| Altezza del pettine . . . . . | » | 47 a 48 |
| Larghezza del pettine . . . . | » | 42 a 43 |
| Peso della macchinetta completa (senza alzi e senza molla di ricambio). . . . . | da gr. | 160 a 165 |

La prima somministrazione ai corpi delle macchinette sarà fatta a cura del Ministero, il quale provvederà per ora per i soli riparti di milizia mobile.

In dipendenza di quanto precede, al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi è fatta la seguente aggiunta:

Cat. II — N. d'ordine — 146. Macchinetta pel taglio dei capelli (con due alzi e con molla spirale di ricambio)... N. — L. 5,50.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

---

N. 58. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Manualetto di agraria pel soldato italiano.** — 12 marzo.

In seguito al risultato del concorso indetto con Decreto Ministeriale delli 23 ottobre 1899 (Circolare 171 inserta nel *Giornale militare* di detto anno) per la compilazione di un manualetto di agraria ad uso del soldato, è stato prescelto e dato alle stampe quello compilato dal prof. Emilio Lanza, insegnante di agraria nel R. Istituto tecnico di Parma, ed il Ministero ha determinato che esso venga distribuito gratuitamente a tutti i militari di truppa, i quali intervengano alle conferenze, e colle norme qui di seguito indicate:

1. Nel corrente anno ne sarà distribuita una copia a tutti coloro che intervennero a due terzi delle conferenze, od anche ad un numero minore, quando le assenze siano derivate da cause indipendenti dalla loro volontà. Negli anni successivi la distribuzione sarà fatta in principio del corso a tutti coloro che vi sono iscritti e che non ricevettero il manualetto nell'anno precedente.

2. Per quest'anno, le richieste delle copie occorrenti a ciascun corpo, saranno rivolte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, abbastanza in tempo per poter provvedere alla loro distribuzione, possibilmente prima del termine delle conferenze agrarie in corso. Per gli anni successivi le richieste

dovranno essere trasmesse allo stesso ufficio d'amministrazione per il 15 ottobre.

3. L'ufficio predetto, ricevute le richieste dai corpi, comunicherà sollecitamente al Ministero (Segretariato generale) il numero complessivo delle copie occorrenti per la distribuzione da farsi nell'anno.

4. Una copia del manualetto sarà anche distribuita, una volta tanto, in dono a quegli ufficiali, i quali presteranno l'opera loro per le conferenze agrarie.

Agli altri ufficiali che desiderino farne acquisto, essa verrà ceduta a pagamento al prezzo di L. 0,40, che andrà a favore della massa generale del corpo rispettivo.

5. Le spese per l'acquisto dei manualetti, saranno a carico delle masse generali dei corpi, e verranno rimborsate al predetto ufficio di amministrazione in ragione di L. 0,40 per copia.

6. È vietato ai militari di truppa, fino a che restano sotto le armi, di cedere o comunque disfarsi del manualetto ricevuto in dono.

7. I consigli d'amministrazione vigileranno a che siano strettamente osservate le suindicate norme, vietando che siano distribuiti gratuitamente manualetti all'infuori dei casi specificati nel presente *Atto*.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

# DECISIONI DI MASSIMA

4.

**Inscrizione di titoli nobiliari sugli stati di servizio.** — Per la giusta applicazione del § 137 della Istruzione per le matricole del regio esercito, il Ministero dichiara che la inscrizione dei titoli nobiliari sugli stati di servizio può essere effettuata anche in base alla presentazione, da parte degli interessati, di certificati rilasciati dal cancelliere della Consulta Araldica presso il Ministero dell'interno.

L'ufficiale competente a rilasciare i suddetti certificati è appunto il cancelliere della Consulta Araldica, dovendo egli, ai termini dell'art. 32 del regolamento per la Consulta Araldica approvato con R. Decreto 5 luglio 1896, n. 314, autenticare le copie e gli estratti dai documenti dell'ufficio araldico con il visto del commissario del Re. (*Div. matricole*).

Roma, 1903. — Tip. E. Voghera.

**DISPENSA 10ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 marzo.

DICEMBRE 12. — R. Decreto n. 574 che approva il regolamento per le alienazioni degli immobili demaniali, *pag.* 205.

MARZO 18 — Cessione di personale e consegna del deposito fra i reggimenti di fanteria, bersaglieri e cavalleria che cambiano di guarnigione, *pag.* 214.

Atto N. **59.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto n. 574 che approva il regolamento per le alienazioni degli immobili demaniali.** — 12 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 5 maggio 1901, n. 151, colla quale in applicazione dell'articolo 13 di quella sulla contabilità generale dello Stato il governo fu autorizzato ad alienare tra altro le opere fortilizie, gli immobili, i terreni posseduti dall'amministrazione della guerra, riconosciuti non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, fatta d'accordo col Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Artico unico.*

È approvato l'unito regolamento visto d'ordine Nostro dal Ministro segretario di Stato per la guerra e col quale in applicazione dell'articolo 6 della legge 5 maggio 1901, n. 151, si stabiliscono le norme per l'alienazione degli immobili, dei quali nella legge stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

24 MAR. 02

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
C. DI S. MARTINO.
CARCANO.

---

REGOLAMENTO *per le alienazioni degl' immobili demaniali in applicazione dell'articolo 6 della legge 5 maggio 1901, n. 151.*

Art. 1.

Per l'alienazione degli immobili, dei quali nella legge 5 maggio 1901, n. 151, saranno in massima osservate le modalità determinate dal regolamento approvato col R. Decreto 14 settembre 1862, n. 812, per l'esecuzione della legge 21 agosto 1862 nonchè le disposizioni della legge 2 luglio 1891, n. 379, in quanto siano compatibili colle disposizioni del presente regolamento oltre a quanto trovasi in appresso disposto.

Art. 2.

La formazione dei lotti e la compilazione della perizia del valore di ciascun lotto da porsi in vendita è affidata alle direzioni del genio militare.

Tali perizie saranno comunicate al comandante del genio pel suo parere e, nei casi nei quali a norma del regolamento sulla contabilità generale dello Stato si dovrà promuovere il parere del Consiglio di Stato sul contratto, nonchè quando lo si riconosca necessario dal Ministero, sarà sulle medesime sentito pure il parere della commissione permanente degli ispettori del genio.

Art. 3.

La vendita potrà farsi colla formalità degl'incanti pubblici ovvero colla formalità dell'asta mediante schede segrete.

Nel primo caso saranno osservate le norme prescritte dal re-

golamento della contabilità generale dello Stato; nel secondo caso le norme appresso indicate.

Nell'avviso d'asta sarà indicato se l'aggiudicazione si farà mediante gl'incanti pubblici, ovvero mediante l'asta per offerte segrete.

Art. 4.

L'asta pubblica sarà indetta mediante bando da pubblicarsi almeno un mese prima del giorno fissato per l'incanto nei comuni, ove esistono gl'immobili ed inoltre mediante inserzioni nel bollettino ufficiale della provincia pei lotti il cui valore estimativo supera le lire 5000 ed in detto bollettino e nella *Gazzetta ufficiale* del Regno pei lotti il cui valore supera le lire 25,000.

Art. 5.

Le offerte segrete potranno presentarsi o farsi presentare in piego sigillato all'autorità delegata a presiedere l'asta ovvero anche ai capi degli uffici che saranno indicati nel bando, purchè la presentazione sia effettuata entro il termine che sarà fissato nel bando stesso e nelle ore nelle quali l'ufficio è aperto al pubblico.

Le offerte potranno essere presentate all'ufficio delegato a presiedere l'asta od a quelli delegati a riceverle in qualunque giorno feriale.

Le offerte non saranno aperte che dall'autorità delegata a presiedere l'asta nel tempo e nel modo indicati dal successivo articolo 12.

Art. 6.

Per rilasciare ricevuta delle offerte, ciascuno degli uffici autorizzati a riceverle, avrà apposito bollettario a madre e figlia. Ciascun foglio del bollettario sarà in precedenza numerato e firmato dal capo dell'ufficio e nell'ultima pagina sarà dallo stesso capo dell'ufficio dichiarato il numero delle ricevute di cui esso bollettario si compone.

Art. 7.

Per ogni lotto deve farsi una separata offerta e nel presentarla si deve dichiarare all'ufficio ricevente a quale lotto l'offerta si riferisca.

Art. 8.

A cura dell'ufficio ricevente sarà fatta dichiarazione nell'esterno della busta del lotto cui l'offerta si riferisce.

Detta dichiarazione sarà firmata dal funzionario che riceve e dalla persona che presenta l'offerta.

Art. 9.

Quando, al momento dell'apertura delle offerte si riscontrasse che un'offerta riguarda più lotti, sarà tenuta valida la offerta pel solo lotto dichiarato nello esterno della busta e nulla per tutti gli altri.

Art. 10.

Presso gli uffici delegati a ricevere le offerte nel giorno e nell'ora che saranno fissati nel bando si procederà alla ricognizione del numero delle offerte ricevute, agli opportuni riscontri colle risultanze del bollettario ed alla redazione d'analogo processo verbale che assieme alle offerte sarà a cura e responsabilità del capo dell'ufficio inviato subito per posta in piego chiuso e raccomandato all'autorità delegata a presiedere l'asta.

Art. 11.

Gli uffici delegati, quando anche non abbiano ricevuto alcuna offerta, debbono sempre effettuare l'invio del verbale.

Art. 12.

L'ufficio che presiede all'asta nel giorno e nell'ora fissati procede in pubblica seduta:

*a*) alla ricognizione del numero delle offerte avute direttamente ed agli opportuni riscontri colle risultanze del bollettario;

*b*) alla ricognizione del numero delle offerte ricevute per mezzo degli uffici delegati ed agli opportuni riscontri colle risultanze dei verbali;

*c*) alla constatazione che ogni ufficio delegato abbia inviato il verbale;

*d*) alla constatazione che le pubblicazioni del bando siano state effettuate nei luoghi prescritti;

*e*) all'apertura delle offerte dopo che sia scorsa almeno un'ora dall'apertura della seduta e dopo aver invitato gli astanti a presentare offerte pel lotto posto all'incanto;

*f*) alla redazione di un verbale constatante la esecuzione di tutte le suindicate formalità e nel quale le offerte saranno classificate e sarà fatta l'aggiudicazione al migliore offerente, salva la superiore approvazione.

In detto verbale si dovrà far menzione degli eventuali reclami che contro la regolarità delle operazioni fossero da qualcuno dei presenti formulati.

Art. 13.

Nessuno potrà concorrere all'asta senza che abbia depositato in una delle sezioni di tesoreria del regno in moneta metallica, od in biglietti di Stato, o di banche di emissione, accettati nelle pubbliche casse come danaro, ovvero in titoli dello Stato, o da esso garantiti, una somma corrispondente al decimo del valore estimativo del fondo.

La ricevuta dell'eseguito deposito dev' essere presentata a parte e contemporaneamente al piego suggellato contenente l'offerta.

È nulla l'offerta non accompagnata dalla ricevuta del deposito, ovvero accompagnata dalla ricevuta di un deposito insufficiente o d'altri titoli che non siano quelli summenzionati.

Art. 14.

Saranno ammesse l'offerte per persona da nominarsi, semprechè accompagnate dal deposito e purchè non sia altrimenti disposto nel bando. Saranno pure ammesse offerte per procura; purchè venga esibita, per essere unita al verbale d'asta, una procura speciale per copia autentica, o per scrittura privata, le cui firme siano accertate da pubblico notaio.

Art. 15.

L'immobile posto in vendita sarà aggiudicato provvisoriamente al migliore offerente, quand'anche fosse uno solo e l'offerta sia almeno uguale al prezzo indicato nel bando.

Avvenendo che due o più fossero le migliori offerte, si farà luogo a quanto è in appresso prescritto per l'aumento del vigesimo e qualora non vi fossero offerte d'aumento si inviteranno gli offerenti ad una licitazione privata fra essi soli a schede segrete, fissando il termine per la presentazione delle schede mediante lettera d'ufficio.

Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali offra aumenti, la sorte deciderà chi debba essere l'aggiudicatario.

Art. 16.

Dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria sarà data notificazione nei modi stessi con cui il bando fu pubblicato entro cinque giorni da quello della stessa aggiudicazione.

Detta notificazione conterrà:

1° l'indicazione dell'immobile aggiudicato provvisoriamente;

2° la data della aggiudicazione provvisoria;

3° il prezzo per cui fu fatta l'aggiudicazione;

4° il giorno e l'ora in cui scade il termine per l'aumento del vigesimo.

Art. 17.

Nei venti giorni successivi a quello della aggiudicazione provvisoria saranno ammesse offerte di aumento non minori del vigesimo del prezzo di aggiudicazione provvisoria, purchè accompagnate dal deposito prescritto nei precedenti articoli.

Art. 18.

Le offerte d'aumento potranno essere fatte all'autorità incaricata di presiedere l'asta, ovvero anche agli altri uffici indicati nel bando.

Art. 19.

In caso di più aumenti è preferita l'offerta migliore, ed in caso di offerte uguali si procederà in modo analogo a quello indicato nel precedente articolo 15.

Art. 20.

Nel giorno e nell'ora in cui scadono i fatali l'ufficio che presiede all'asta in pubblica seduta:

*a*) inviterà gli astanti a presentare offerte;

*b*) riconoscerà il numero delle offerte avute direttamente procedendo agli opportuni riscontri colle risultanze del bollettario;

*c*) riconoscerà il numero delle offerte avute per mezzo degli uffici delegati procedendo pure agli opportuni riscontri colle risultanze dei verbali;

*d*) procederà all'apertura delle offerte;

*e*) alla redazione di un verbale constatante la esecuzione delle suindicate formalità e nel quale le offerte saranno clas-

sificate e sarà fatta la aggiudicazione al migliore offerente, salva la superiore approvazione.

Nel caso di reclamo da parte di qualunque dei presenti, se ne farà menzione nel verbale.

Art. 21.

L'aggiudicazione fatta a seguito delle offerte di aumento è definitiva, salvo il disposto degli articoli 22 e seguenti e l'aggiudicatario entro un mese dalla partecipazione fattagliene, mediante lettera d'ufficio da recapitarsi al domicilio dichiarato nell'offerta, dovrà prestarsi alla stipulazione del contratto soddisfacendo i relativi obblighi.

Art. 22.

Il comune, nel cui territorio sono gli immobili posti in vendita, dopo che sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva potrà chiederne la cessione al prezzo ed alle condizioni tutte dell'aggiudicazione stessa e non altrimenti e purchè entro 24 giorni a decorrere da quello dell'aggiudicazione suddetta, il sindaco faccia pervenire all'ufficio delegato alla vendita copia autentica di apposita deliberazione della giunta comunale ed alla quale siano annessi i documenti comprovanti:

*a*) che il decreto d'autorizzazione al comune, prescritto dalla legge 21 giugno 1896, n. 218, è in corso;

*b*) che la legale rappresentanza del comune, con deliberazioni sanzionate dall'autorità tutoria competente, autorizzò la giunta a chiedere la cessione degli immobili fissando il limite massimo del relativo prezzo e determinando i modi mediante i quali far fronte alla relativa spesa;

*c*) che fu effettuato il deposito del decimo prescritto per concorrere all'asta.

Art. 23.

Sarà ritenuta nulla e come non fatta la domanda del comune, se non giunga entro il termine fissato nel precedente articolo, ovvero contenga riserve o proposte di nuove condizioni, ovvero non si estenda a tutt'intiero un lotto, o non sia accompagnata da tutti i documenti indicati nel precedente articolo o tali documenti siano, anche solo in parte non completi, fosse pure per la sola forma.

Art. 24.

All'aggiudicatario ch'era definitivo prima che il comune chiedesse la cessione verrà data partecipazione della domanda stessa nei tre giorni successivi a quelli in cui pervenne la domanda.

Art. 25.

Dal giorno della partecipazione fatta all'aggiudicatario secondo il precedente articolo, decorrerà un nuovo termine d'un mese entro il quale l'amministrazione potrà chiamarlo alla stipulazione del contratto quando non ravvisasse attendibile la domanda del comune.

Entro lo stesso termine d'un mese dal giorno della partecipazione egli potrà proporre in via amministrativa le eccezioni che crede avverso la domanda del comune in quanto riguardassero violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 26.

Con lettera d'ufficio da recapitarsi al domicilio eletto, l'amministrazione inviterà la persona od il comune a cui favore è rimasta ferma l'aggiudicazione, alla stipulazione del contratto, fissandone il giorno, in guisa che la lettera giunga cinque giorni prima di quello stabilito.

Art. 27.

L'aggiudicatario prima di recarsi a stipulare il contratto dovrà versare nella cassa della sezione di tesoreria della provincia il prezzo dell'immobile, ovvero la prima rata, quando il pagamento fosse convenuto ratealmente.

Le sezioni di tesoreria accetteranno tali versamenti a titolo di deposito provvisorio e di essi si farà regolare imputazione col decreto d'approvazione del contratto.

Potrà l'aggiudicatario computare nel prezzo o nella rata i tre quarti del deposito effettuato per concorrere all'asta, rimanendo l'altro quarto per le spese.

Art. 28.

Non presentandosi l'aggiudicatario alla stipulazione, ovvero anche se presentandosi non esibisca la prova d'aver effettuato in tesoreria il deposito delle somme che deve, l'autorità che presiede gl'incanti ne farà constare mediante processo verbale da redigersi in triplice originale di cui uno sarà tosto inviato, mediante lettera d'ufficio, all'aggiudicatario.

Art. 29.

L'amministrazione potrà nel caso di non avvenuta stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario indire una licitazione privata tra tutte le persone che concorsero all'incanto ed all'aumento del vigesimo o fecero offerte valide superiori al prezzo di estimo.

La licitazione avrà luogo mediante invito indirizzato per lettera raccomandata al domicilio eletto nell'offerta primitiva e nella quale lettera saranno fissati il giorno e l'ora fino alla quale si riceveranno le offerte per iscritto che potranno essere anche la conferma di quelle stesse che erano state fatte all'incanto.

Il limite di tempo fino al quale le offerte potranno riceversi sarà fissato a non meno di giorni dieci dal giorno in cui le lettere d'invito saranno spedite.

L'autorità che presiedette gl'incanti nel giorno e nell'ora fissati nelle lettere, procederà in pubblica seduta all'apertura delle offerte e dopo aver accertato che tutti i primitivi offerenti siano stati regolarmente invitati, aggiudicherà l'immobile al migliore offerente nella licitazione.

Quest'aggiudicazione è definitiva, non occorrendo ripetere l'esperimento dell'aumento del vigesimo, nè attendere l'eventuale domanda del comune per l'acquisto.

Art. 30.

L'aggiudicatario primitivo che non si prestò a stipulare il contratto, non sarà invitato alla licitazione di cui nel precedente articolo e non potrà in alcun caso concorrervi neanche per interposta persona.

Art. 31.

I contratti d'alienazione stipulati a seguito dei pubblici incanti ovvero coi comuni, in base all'articolo 22 e seguenti, saranno approvati con Decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 32.

Potrà procedersi alla vendita a trattativa privata, previo parere del Consiglio di Stato, nei casi contemplati dalla legge 2 luglio 1891, n. 379, ed inoltre e colle forme prescritte dalla legge stessa:

*a*) quando sugli immobili da porsi in vendita siano diritti

di prelazione da parte di enti morali o di privati, semprechè la vendita venga fatta alle persone che vantano i diritti suddetti;

*b*) quando mediante la cessione si venga a transigere una lite vertente e riferentesi a diritti immobiliari sull'immobile posto in vendita;

*c*) quando l'immobile non superi il valore di lire centomila e si riconosca conveniente per l'amministrazione permutarlo con altri immobili, ovvero cederlo per un corrispettivo che non sia in contanti;

*d*) quando l'immobile sia stato compreso per due volte in lotti, gli incanti relativi ai quali siano andati deserti.

Art. 33.

Ai procedimenti per gli incanti ed ai contratti da stipularsi sono applicabili le disposizioni del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, sulla contabilità generale dello Stato in quanto nel presente non sia altrimenti disposto.

Roma, addì 12 dicembre 1901.

Visto d'ordine di Sua Maestà
*Il Ministro della guerra*
C. DI S. MARTINO.

---

N. **60**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Cessione di personale e consegna del deposito fra i reggimenti di fanteria, bersaglieri e cavalleria che cambiano di guarnigione**. — 18 marzo.

1. Il Ministero ha determinato che, nei cambi di guarnigione, il personale da trasferirsi dai reggimenti partenti ai subentranti sia il seguente:

*a*) ufficiali di magazzino;

*b*) un ufficiale subalterno contabile per i reggimenti di fanteria e bersaglieri che abbandonano una sede dove avevano il deposito staccato;

*c*) ufficiali di complemento in servizio obbligatorio di prima nomina, che abbiano da prestare meno di 15 giorni di detto servizio prima di essere inviati in congedo;

*d*) ufficiali di scrittura e assistenti locali;

*e*) sottufficiali guardamagazzino reggimentali; sottufficiali guardamagazzino di casermaggio presidiari nei centri di casermaggio e nei presidi minori con forza media giornaliera di

500 uomini o più; sottufficiali guardamagazzino di taluni depositi speciali di mobilitazione;

*f*) sottufficiali anziani già effettivi ai distretti, e che furono trasferiti ai reggimenti all'atto della trasformazione dei distretti, a meno che essi stessi non chiedano di seguire il reggimento alla nuova sede;

*g*) sottufficiali guardastazione; sottufficiali portalettere presso i comandi di corpo d'armata e di divisione; sottufficiali anziani provenienti da altri corpi, in forza ai depositi quali scrivani militari presso i comandi di corpo d'armata e di divisione; sottufficiali comandati come scritturali presso i distretti a senso dell'*Atto* 53 del 1899;

*h*) sottufficiali ammogliati o vedovi con prole, appartenenti ai depositi, pei quali il trasferimento ai reggimenti subentranti è già stabilito dal n. 24 dell'*Atto* 160 del 1898;

*i*) volontari di un anno, salvo che domandino di seguire il reggimento a senso del § 298 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento;

*l*) corsi allievi ufficiali di complemento e corsi allievi sergenti, a senso dei §§ 345 e 433 dell'istruzione complementare predetta.

2. Per quanto si riferisce ai capi operai (capi-sarti, capi-calzolai e capi-sellai) saranno osservate le norme del § 418 della nuova istruzione sulla stipulazione dei contratti (17 maggio 1901).

Nelle convenzioni in corso coi capi-sellai, nelle quali non sia inclusa la clausola prescritta dal detto paragrafo, i consigli di amministrazione disporranno che questa vi venga inserita mediante atto aggiuntivo alle convenzioni stesse, da sottoporsi a registrazione; e qualora ciò non possa ottenersi col volontario concorso dei capi-sellai, i consigli d'amministrazione dovranno valersi della rescissione facoltativa delle convenzioni, semprechè esista un patto in tal senso, ed in caso contrario, riferirne al Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*) per quelle decisioni che si riterranno del caso.

3. I capi armaiuoli continueranno a seguire i rispettivi reggimenti nei cambi di guarnigione.

Qualora alcuno di essi desiderasse di rimanere nella sede che abbandona il reggimento al quale appartiene, dovrà inoltrarne per la prescritta via gerarchica, ed almeno un mese prima del cambio, relativa domanda motivata al Ministero (*Direzione generale artiglieria e genio*), il quale si riserva di decidere essenzialmente in base alle esigenze di servizio.

Tale domanda dovrà essere accompagnata da una dichiarazione del capo armaiuolo cui spetterebbe detta sede, dalla quale esplicitamente risulti la sua annuenza a recarsi nella guarnigione ove avrebbe dovuto andare il capo armaiuolo richiedente; su i documenti in parola dovranno le autorità competenti esprimere il loro parere a riguardo della opportunità o meno di effettuare il richiesto cambio.

4. I comandi di reggimento segnaleranno al Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*) il nome degli ufficiali contabili da cambiarsi di reggimento, almeno un mese prima della effettuazione del cambio di guarnigione.

5. I sottufficiali dell'arma di cavalleria che vengono trasferiti ai reggimenti subentranti continueranno, in ogni caso, a vestire la divisa del corpo di provenienza, analogamente a quanto è stabilito dal § 939del regolamento d'amministrazione.

6. Quanto alla consegna del deposito dal reggimento partente a quello subentrante, essa dovrà avvenire direttamente e personalmente tra il comandante partente e il nuovo comandante del deposito.

A tal fine il Ministero (*Direzione generale fanteria e cavalleria*) disporrà perchè, contemporaneamente al cambio di guarnigione di un corpo, avvenga, di massima, anche lo scambio della carica di comandante di deposito e di comandante di battaglione e di mezzo reggimento nello stesso corpo.

In questo modo, il già comandante del deposito del reggimento partente potrà rimanere nella vecchia sede finchè abbia effettuata la consegna al nuovo comandante del deposito del reggimento subentrante, mentre il già comandante di battaglione o di mezzo reggimento del reggimento partente potrà, contemporaneamente, prendere la consegna del deposito alla nuova guarnigione.

Per i reggimenti di cavalleria però lo scambio delle consegne di cui trattasi avrà luogo non appena possibile, ultimate le manovre e le marce di trasferimento.

7. Col presente *Atto* si intendono abrogate la circolare n. 5096 in data 20 luglio 1899 e la decisione di massima n. 14, inserta a pagina 538 del *Giornale militare* del 1900.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

1902 — Tipografia E. Voghera.

**DISPENSA 11ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 marzo.

MARZO 25. — Marchio e numero di matricola per i cavalli di truppa, *pag.* 217.
» 25. — Istruzione sui mezzi da impiegarsi nella estinzione degli incendi, *pag.* 217.
» 26. — Adozione della sciabola da cavalleria mod. 1900, *pag.* 218.
» 26. — Abolizione della spazzola per fango, *pag.* 218.
» 26. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria e per la cavalleria, *pag.* 218.
» 28. — Modificazioni alle norme per la statistica sanitaria (allegato n. 4 al regolamento del servizio sanitario militare), *pag.* 219.
Decisioni di massima, *pag.* 220.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **61**. — CAVALLI. — **Marchio e numero di matricola per i cavalli di truppa**. — 25 marzo.

A parziale modificazione dell'*Atto* 562 della *Raccolta*, il Ministero determina che d'ora innanzi ai cavalli riformati non debba più essere impressa, all'atto della vendita, la lettera « R » sul lato sinistro del collo.

*Il Ministro* — C. di S. Martino.

N. **62**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sui mezzi da impiegarsi nella estinzione degli incendi**. — 25 marzo.

È stata pubblicata una nuova *Istruzione sui mezzi da impiegarsi nella estinzione degli incendi* in sostituzione di quella in data 1° ottobre 1884, che resta abolita.

I comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari provvisti di pompe, di estintori da incendio o di idranti, nonchè quelli aventi magazzini, dovranno fare acquisto di due copie di tale istruzione.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso di ufficio quanto per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, saranno fatte colle norme prescritte dall'*Atto* 183 del 1896, modificato coll'altro 99 del 1901.

Il prezzo di ciascun esemplare è di cent. 35.

*Il Ministro* — C. di S. Martino.

ERRATA-CORRIGE

alla 2ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione per la classificazione dei ferri ed acciai, pubblicata con *Atto* 37 del corrente anno:

Nello specchio a pag. 5, 3ª e 4ª colonna, *porre nella 1ª linea:* 20 e 13, *invece di:* 13 e 20, e *nella 2ª linea:* 25 e 13, *invece di:* 13 e 25.

1 APR. 02

N. **63**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Adozione della sciabola da cavalleria mod. 1900.** — 26 marzo.

È adottata, ed introdotta in servizio, una nuova sciabola da cavalleria che prenderà il nome di *Sciabola da cavalleria mod. 1900*.

Con apposite disposizioni il Ministero regola la distribuzione di tale arma ai corpi di cavalleria.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

---

N. **64**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Abolizione della spazzola per fango.** — 26 marzo.

È abolita la spazzola per fango (1ª-752). Quelle di tali spazzole ora esistenti nei magazzini saranno distribuite fino ad esaurimento.

Le dotazioni di mobilitazione dovranno quindi, a misura che si consumeranno quelle da fango, essere costituite metà con spazzole da scarpe e metà con quelle da vestimenta.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

---

N. **65**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti alla « Istruzione sulle armi e sul tiro » per la fanteria e per la cavalleria.** — 26 marzo.

Sono approvate e verranno tosto pubblicate in due distinti fascicoli alcune aggiunte e varianti alla « Istruzione sulle armi e sul tiro (volume I e II) » per la fanteria e per la cavalleria, le quali dovranno essere subito messe in vigore.

I comandi, corpi, uffici, ecc., acquisteranno tanti esemplari dei sopraindicati fascicoletti, quanti loro ne occorrono per mettere al corrente le copie delle istruzioni sulle armi e sul tiro che devono avere in carico.

Le richieste delle suddette pubblicazioni, tanto per uso di ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a loro spese, saranno fatte con le norme date dall'*Atto* 183 del 1896, modificato coll'altro 99 del 1901, e dovranno esser subito inviate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo di ciascuno dei due fascicoletti è di centesimi 10.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

N. **66**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Modificazioni alle norme per la statistica sanitaria (allegato n. 1 al regolamento del servizio sanitario militare)**. — 28 marzo.

A pagina 11 delle norme suddette (edizione 20 gennaio 1898), modificate con *Atto* 22 del 21 gennaio 1901, *aggiungere* al § 13 *bis*, *il seguente comma:*

« Questa relazione col relativo modello 15 verrà consegnata al direttore di sanità all'epoca della ispezione sanitaria annuale ».

§ 14, *sostituirvi il seguente:*

« § 14. La relazione tecnico sanitaria è trasmessa al direttore di sanità non più tardi del 15 marzo.

Il direttore di sanità, presane conoscenza e aggiuntevi le proprie osservazioni, la invia al comandante la divisione dalla quale dipende il direttore d'ospedale che l'ha compilata.

Il comandante della divisione, presane a sua volta conoscenza e fattevi quelle annotazioni che crederà opportune, la trasmette al comandante del corpo d'armata. Dal comando del corpo d'armata tutte le relazioni dei vari direttori di ospedale sono inviate non più tardi del 30 aprile al Ministero della guerra, il quale le comunica all'ispettorato di sanità militare perchè servano di norma per la compilazione della statistica sanitaria ».

Alla stessa pagina 11 *sostituire* all'attuale secondo comma del § 15 il seguente:

« Tale relazione sarà inviata prima della fine di aprile, e di regola, contemporaneamente alle relazioni dei dipendenti direttori di ospedale da loro esaminate ed annotate, al comandante il corpo d'armata il quale la trasmetterà al Ministero con le proprie annotazioni ».

Al § 16 della medesima pagina 11, *sostituire il seguente:*

« § 16. Tutto ciò che riguarda le condizioni edilizie ed igieniche delle infermerie speciali e delle infermerie dei corpi sarà pure oggetto di una breve relazione speciale dei direttori di sanità, analoga a quella indicata al § 13 *bis* pei direttori di ospedale, corredata dall'identico modello 15 del presente allegato, la quale relazione, unitamente a quelle degli ospedali suaccennati, dovrà essere trasmessa alla competente direzione del genio, che dopo avervi inscritte le proprie proposte, l'invia al rispettivo comandante di divisione e questi le inoltra colle proprie annotazioni al comando del corpo d'armata.

Il comando del corpo d'armata provvede, coi mezzi che ha disponibili, pei lavori che sono di sua spettanza; e quindi, dopo avere apposte le proprie osservazioni alle proposte di lavori che richiedono l'approvazione del Ministero, invia tutte le re-

lazioni coi modelli 15 all'ispettorato di sanità militare perchè esprima su queste il proprio parere tecnico-sanitario, e le trasmetta per le definitive determinazioni al Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria e genio) ».

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

# DECISIONI DI MASSIMA

5.

**Matricola degli operai borghesi.** — Ad evitare dubbi nell'applicazione del § 15, 2° comma, del regolamento per gli operai borghesi 12 giugno 1892, il Ministero avverte che, per l'ammissione a ruolo degli operai avventizi:

*a*) si rende perfetto il diritto a pensione con 24 anni, 6 mesi ed un giorno di servizio (art. 176 del testo unico delle leggi sulle pensioni);

*b*) il limite massimo di età deve essere di 55 anni compiuti, cioè non devonsi oltrepassare neppure di un giorno i 55 anni;

*c*) la disposizione di cui alla nota (1) a piè di pagina è applicabile solo agli individui che al 20 luglio 1890 si trovavano in servizio come operai. (*Div. matricole*).

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera.

**DISPENSA 12ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 aprile.

MARZO 2. — R. Decreto, n. LXVI, che costituisce in ente morale la Fondazione degli ufficiali del corpo dei bersaglieri per un posto di veterano nella Casa Umberto I in Turate e ne approva lo statuto organico, *pag.* 221.
APRILE 1°. — Adozione della lancia da cavalleria mod. 1900, *pag.* 223.
» 2. — Circoscrizione territoriale pel servizio d'artiglieria, *pag.* 224.
» 3. — Aggiunta al regolamento pel servizio territoriale, *pag.* 224.

Atto N. 67. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. Decreto n. LXVI che costituisce in ente morale la *Fondazione degli ufficiali del corpo dei bersaglieri* per un posto di veterano nella casa Umberto I in Turate e ne approva lo statuto organico.** — 2 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visti gli atti dai quali risulta che il 18 giugno 1901 venne fatta, dagli ufficiali dei reggimenti bersaglieri, in occasione della ricorrenza del 65° anniversario della creazione del corpo, un'oblazione di lire *diecimila*, allo scopo d'istituire in perpetuo, presso la Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate un posto di veterano, in omaggio alla memoria del compianto Re, dal quale essa Casa prende nome, e che tale oblazione venne dal Consiglio direttivo dell'Istituto stesso accettata;

Visto l'articolo 51 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni di pubblica beneficenza;

Visto il R. Decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 febbraio 1902;

Visto lo Statuto organico della Fondazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'oblazione di lire diecimila fatta il 18 giugno 1901 dagli ufficiali dei reggimenti bersaglieri alla Casa Umberto I di Turate, per la fondazione di un posto di veterano in perpetuo nell'Istituto medesimo, è costituita in Ente morale.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico della detta Fondazione, composto di sei articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

---

## STATUTO ORGANICO

*della « Fondazione degli ufficiali del corpo dei bersaglieri » per un posto di veterano nella Casa « Umberto I » di Turate.*

Art. 1.

Avrà nome di « Fondazione degli ufficiali del corpo dei bersaglieri » l'oblazione fatta dagli ufficiali dei reggimenti bersaglieri il 18 giugno 1901, in occasione della ricorrenza del 65° anniversario della creazione del corpo, per istituire presso la Casa « Umberto I » per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate (Como), un posto perpetuo pel ricovero e mantenimento di un veterano del detto Istituto, in omaggio alla memoria del compianto Re dal quale esso prende nome.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale effettivo di lire diecimila investito in una cartella di rendita consolidata intestata alla Fondazione anzidetta e tenuta in consegna dal Consiglio direttivo della Casa « Umberto I » in Turate.

Art. 3.

Il Consiglio direttivo della Casa « Umberto I » deve riscuotere gli interessi della cartella e provvedere con essi al mantenimento in perpetuo di un posto di veterano, secondo le speciali norme di fondazione dell'istituto.

Art. 4.

Il conferimento del detto posto spetta al Ministero della guerra, sulle proposte che all'uopo verranno fatte dai comandanti dei reggimenti bersaglieri, di volta in volta ch' esso si renderà vacante.

Quando pertanto il posto della fondazione si renda per qualunque ragione disponibile, sarà cura del Consiglio direttivo della Casa « Umberto I » di renderne subito avvisato il Ministero della guerra, affinchè possa, a sua volta, informarne i comandanti di quei reggimenti per le proposte da farsi.

Art. 5.

Il posto della Fondazione è riservato ai militari ed ex militari che abbiano appartenuto al corpo dei bersaglieri.

In mancanza di aspiranti di questo corpo, il posto potrà essere conferito anche ai provenienti da altri corpi del l'esercito.

Art. 6.

Nel caso venisse a mancare la Casa « Umberto I » in Turate, questa rimetterà la cartella di rendita della Fondazione al Ministero della guerra, il quale provvederà che sia egualmente conseguito lo scopo degli oblatori col fare ricoverare un veterano in qualche altro istituto congenere.

Visto d'ordine di Sua Maestà
*Il Ministro della guerra*
C. DI S. MARTINO.

---

N. **68**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Adozione della lancia da cavalleria mod. 1900**. — 1° aprile.

È adottata per la cavalleria (lancieri) una nuova lancia ad asta metallica la quale assume la denominazione di *Lancia da cavalleria mod. 1900*.

La distribuzione della nuova lancia ai reggimenti sarà fatta gradatamente a seconda di disposizioni che saranno, volta per volta, date dal Ministero.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

N. **69**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale pel servizio d'artiglieria**. — 2 aprile.

In seguito all'avvenuta radiazione di Ancona dal novero delle fortezze (*Atto* 24 del 1900), il Ministero ha determinato che il comando della 2ª brigata d'artiglieria da costa sia trasferito da Ancona a Spezia.

In relazione a quanto precede, a datare dal 16 aprile corrente, la 2ª brigata predetta cesserà di dipendere dal comando di artiglieria di Roma e passerà invece alla dipendenza del comando d'artiglieria di Bologna.

Nel senso suespresso deve quindi essere modificata la circoscrizione territoriale sul servizio d'artiglieria di cui all'*Atto* 205 del 1897.

*Il Ministro* — C. di S. Martino.

---

N. **70**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Aggiunta al regolamento pel servizio territoriale**. — 3 aprile.

È approvata la seguente aggiunta al regolamento pel servizio territoriale:

N. 341, *aggiungere* in fine al comma *d*):

« Però le guardie d'onore nei RR. Palazzi non si schierano per rendere gli onori agli ufficiali generali od ammiragli in divisa, ai quali le sole sentinelle di dette guardie presentano l'arme. »

*Il Ministro* — C. di S. Martino.

Roma, 1902. — Tip. E. Voghera.

**DISPENSA 13ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 aprile.

MARZO 27. — R. Decreto di riconferma del presidente della associazione italiana della Croce rossa, *pag.* 225
APRILE 7. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulla costruzione delle batterie d'assedio, *pag.* 226.
• 7. — Pubblicazione della 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1902. *pag.* 226.
• 8. — Distintivi da tamburini, *pag.* 227.
• 10. — Sostituzione del cuoio naturale al cuoio nero nell'allestimento delle coregge per cavezza di briglia, dei riscontri di cinghie di selle e delle parti di cuoio facenti parte della coreggia sottopancia del cuscino di selle da cavalleria, *pag.* 228.
• 10. — R. Decreto riguardante la trasformazione in « Scuola diplomatico-coloniale » del corso complementare di scienze economico-amministrative annesso alla facoltà giuridica della R. università di Roma. — Avvertenze relative, *pag.* 228.
• 10. — Facilitazioni pei trasporti militari sulle linee tramviarie Brescia-Vestone-Salò, Brescia-Gardone V. T. e Brescia-Orzinovi-Soncino, *pag.* 231.
• 11. — Destinazione e dipendenza degli ufficiali in congedo, *pag.* 234.
• 11. — Aggiunta al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda, *pag.* 241.
— ———— Decisioni di massima, *pag.* 241.

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE

Atto N. 71. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — **R. Decreto di riconferma del presidente della associazione italiana della Croce rossa.** — 27 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 30 maggio 1882, n. 768 (serie 3ª), portante provvedimenti relativi all'associazione italiana della Croce rossa;

Visto il R. Decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie 3ª, parte supplementare), che erige in corpo morale l'associazione italiana della Croce rossa;

Visto il R. Decreto 7 febbraio 1884, che approva lo statuto dell'associazione italiana della Croce rossa;

Visto l'articolo 13 dello statuto dell'associazione italiana della Croce rossa;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il conte Rinaldo Taverna, senatore del Regno, maggiore generale nella riserva, presidente dell'associazione italiana della Croce rossa, è riconfermato presidente dell'associazione medesima, a datare dal 6 aprile 1902.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE.

C. di S. Martino.
E. Morin.

---

N. **72**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'istruzione sulla costruzione delle batterie d'assedio, edizione 1898**. — 7 aprile.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente la 1ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione predetta.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicoletto di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato con quello 99 del 1901.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 5.

*Il Sottosegretario di Stato* — B. Zanelli.

---

N. **73**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione della 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1902**. — 7 aprile.

È stata pubblicata la 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1902.

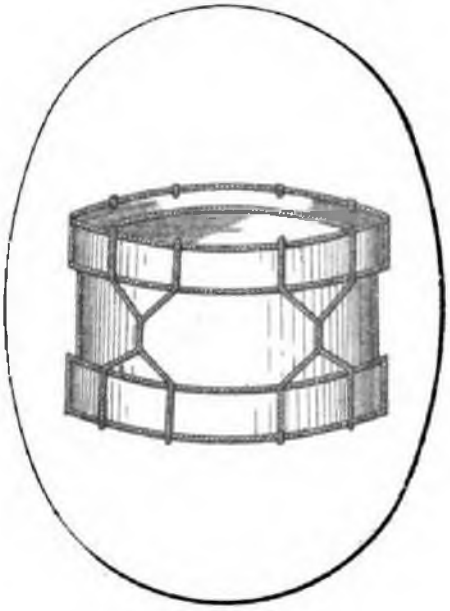
I comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie indicato dall'*Atto* 110 del 1898, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato con quello 99 del 1901.

Il prezzo della dispensa è di cent. 10.

*Il Sottosegretario di Stato* — B. Zanelli.

# Distintivo da tamburini.

Fig. 1ª



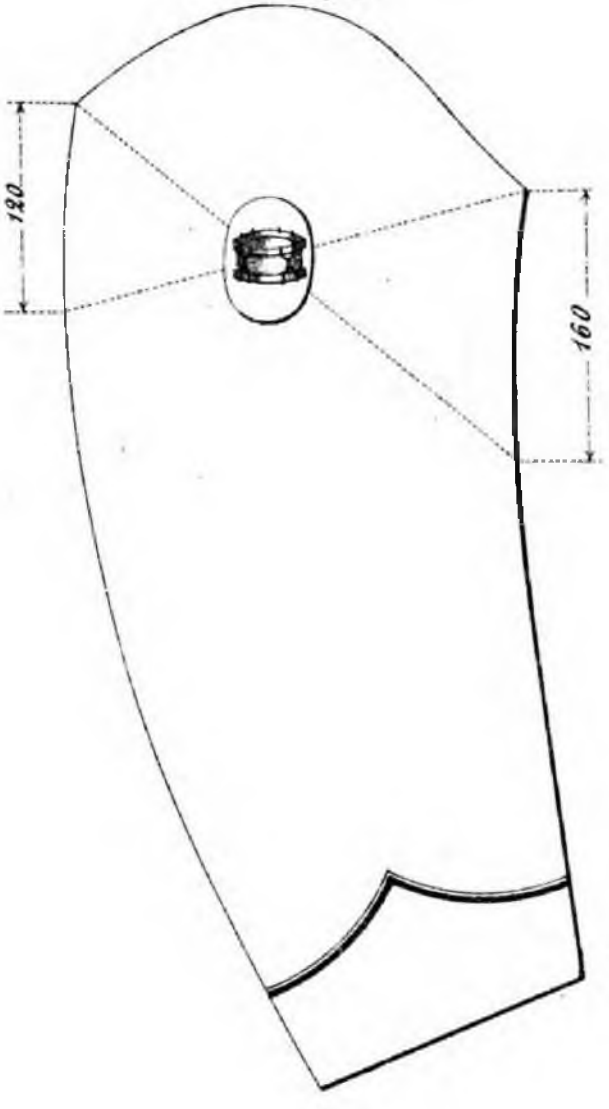
*Scala di 1 : 1*

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra


ROMA
VITTORIO EMANUELE

**Modo di portare il distintivo da tamburini sulla manica destra.**

Fig. 2ª




*Scala di 1:5*

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

BIBLIOTECA NAZ.
ROMA
VITTORIO EMANUELE

N. **74**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivi da tamburini.** (Con due tavole di disegno). — 8 aprile.

È adottato per i tamburini uno speciale distintivo (fig. 1ª) formato:

*per i sottufficiali*: da un tamburo di filato d'argento, con le staffe in cordoncino di seta nera e la pelle in tessuto di seta bianca, ricamato su panno nero;

*per i caporali e soldati*: da un tamburo in panno rosso, con le staffe in cordoncino di seta nera e la pelle in panno bianco, cucito su panno turchino da vestiario.

Il distintivo dev'essere portato cucito sulla manica destra della giubba di tela, di panno e del cappotto, alla distanza dall'attaccatura della manica al corpo della giubba o cappotto e nel modo indicato dalla fig. 2ª.

Gl'individui che avessero anche altro distintivo porteranno questo alquanto più in alto, e quello da tamburino alquanto più in basso del punto d'incrocio delle due trasversali segnate nella tavola II, in modo che i lembi dei due distintivi distino fra loro 20 millimetri circa.

Al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi sono fatte le seguenti aggiunte:

| Categoria | Numero categorico | NOMENCLATURA DEI MATERIALI | Unità di misura | Prezzo parziale | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 243 | Distintivi da sottufficiali tamburini . | N.° | 1 00 | Aggiunta |
| » | 244 | Distintivi da tamburini . . . . . | » | 0 35 | » |

Il magazzino centrale militare di Torino provvederà per la distribuzione dei relativi campioni e per la prima somministrazione di tali distintivi ai reggimenti di fanteria di linea ed alla scuola militare.

I sottufficiali, caporali e soldati tamburini portano, come i trombettieri, il chepi guarnito da un cordoncino di lana rossa e bianca del diametro di millimetri 3, in luogo della trecciuola di lana.

*Il Ministro* — C. di S. Martino.

N. **75**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Sostituzione del cuoio naturale al cuoio nero nell'allestimento delle coregge per cavezza di briglia, dei riscontri di cinghie di selle e delle parti di cuoio facenti parte della coreggia sottopancia del cuscino di selle da cavalleria.** — 10 aprile.

Facendo seguito all'*Atto* 44 del corrente anno, il Ministero determina che le coregge per cavezza di briglia di cuoio nero (VIII-411), i riscontri di cinghie di selle da cavalleggeri (VIII-412), i riscontri di cinghie di selle da lancieri (VIII-413), e le parti di cuoio formanti la coreggia sottopancia del cuscino di selle da cavalleria, siano allestiti d'ora innanzi con cuoio naturale.

I campioni di tali oggetti di cuoio naturale saranno distribuiti ai reggimenti ed alla scuola di cavalleria per cura dell'arsenale di costruzione di Torino.

Le attuali coregge di cavezza di cuoio nero, i riscontri di cinghie e coregge sottopancia dei cuscini di sella con parti di cuoio nero, dovranno mantenersi in servizio fino a consumazione.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

---

N. **76**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. Decreto riguardante la trasformazione in « Scuola diplomatico-coloniale » del corso complementare di scienze economico-amministrative annesso alla facoltà giuridica della R. università di Roma. — Avvertenze relative.** — 10 aprile.

Con R. Decreto del 5 dicembre 1901, n. 514, fu approvata la trasformazione in « Scuola diplomatico-coloniale », del corso complementare di scienze economico-ammistrative annesso alla facoltà giuridica della R. università di Roma.

Siccome sono ammessi ad inscriversi alla predetta scuola anche coloro che abbiano compiuti gli studi in alcuni istituti militari, il Ministero ritiene opportuno riportare il citato decreto, facendovi seguire, per norma delle autorità militari, alcune avvertenze.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti i Decreti Ministeriali 10 dicembre 1878 e 27 settembre 1879;

Viste le deliberazioni concordi della Facoltà di giurisprudenza della R. università di Roma, del 22 aprile 1891 e 1°

giugno 1901, in merito alla riorganizzazione del « Corso complementare di scienze economico-amministrative », annesso alla predetta Facoltà;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il « Corso complementare di scienze economico-amministrative », annesso alla Facoltà giuridica della R. università di Roma, è trasformato in una « Scuola diplomatico-coloniale ». Tale scuola avrà per fine di accrescere la coltura superiore; di convenientemente preparare gli aspiranti alle carriere dipendenti dal Ministero degli affari esteri; e, in generale, di promuovere la diffusione di quelle cognizioni scientifiche che meglio giovano all'emigrazione, ai commerci ed all'espansione pacifica dell'Italia all'estero.

Art. 2.

Gli insegnamenti speciali che vi si impartiscono, mediante incarichi, sono i seguenti:

1° Diritto diplomatico, consolare e marittimo, e storia dei trattati;

2° Politica dell'emigrazione e delle colonie;

3° Politica commerciale e legislazione doganale comparata;

4° Geografia politica e coloniale.

Potranno in seguito esserne aggiunti degli altri, corrispondenti ai fini indicati della scuola.

Art. 3.

I corsi si comporranno di lezioni pubbliche e di conferenze private od esercizi pratici, secondo che sarà determinato dal consiglio direttivo della scuola.

Art. 4.

Gli insegnanti dei singoli corsi compongono il consiglio direttivo, il quale sarà presieduto da uno degli insegnanti medesimi, scelto e nominato dal Ministro.

Art. 5.

Possono inscriversi alla scuola: i laureati in una università del Regno; coloro che hanno conseguito il diploma delle scuole superiori di commercio di Venezia, Genova e Bari o dell'istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » di Firenze; i licenziati della sezione di commercio e ragioneria dei RR. istituti tecnici; i giovani forniti degli attestati di ultima promozione nell'accademia navale, nell'accademia militare e nella scuola superiore di guerra; i giovani espressamente inviati, a scopo di perfezionamento, dalle camere di commercio italiane all'estero.

Art. 6.

Dopo un biennio, gl'inscritti alla scuola potranno ottenerne il diploma, sottoponendosi ad un esame che consisterà in una tesi scritta ed in tesi o dispute orali, secondo le norme che verranno stabilite da apposito regolamento.

Art. 7.

In base ai risultati del primo esperimento, e d'accordo coi Ministri degli affari esteri, dell'agricoltura, industria e commercio e della marina, sarà compilato un regolamento pel migliore ordinamento e servizio interno della scuola.

Art. 8.

Sono abrogati i decreti ministeriali sopracitati del 10 dicembre 1878 e del 27 settembre 1879.

*Articolo transitorio.*

Per il primo anno, e per le sole materie non insegnate ufficialmente nella Facoltà giuridica della R. università di Roma, il Ministro potrà derogare dalle norme stabilite dagli articoli 143 e 144 del regolamento universitario vigente, circa la nomina degli incaricati ai singoli corsi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. Zanardelli.
N. Nasi.

*Avvertenze relative al precitato Regio Decreto.*

1. In seguito ad accordi intervenuti col Ministero dell'istruzione pubblica, è rimasto stabilito che, oltre a coloro che sono forniti degli attestati di ultima promozione nell'accademia militare e nella scuola di guerra (art. 5 del Decreto), può inscriversi alla scuola diplomatico-coloniale, per equipollenza di titoli, anche chi ha compiuto gli studi nella scuola militare di Modena, a condizione che vi sia stato ammesso in seguito a presentazione della licenza liceale o di quella di istituto tecnico.

2. Per quanto riguarda gli ufficiali in effettivo servizio, non si accoglieranno domande intese ad ottenere il trasferimento in Roma per frequentare i corsi della scuola suindicata.

3. Gli ufficiali della guarnigione di Roma, che intendessero frequentarli, non avranno, per ciò, titolo a dispense dai servizi loro spettanti. *Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

---

N. **77**. — TRASPORTI. — **Facilitazioni pei trasporti militari sulle linee tramviarie Brescia-Vestone-Salò, Brescia-Gardone V. T. e Brescia-Orzinovi-Soncino.** — 10 aprile.

La società « Tramways a vapore della provincia di Brescia » esercente le tramvie Brescia-Vestone-Salò, Brescia-Gardone V.T. e Brescia-Orzinovi-Soncino ha accordato all'amministrazione militare, per la durata di anni nove a cominciare dal 1° aprile 1902 e con facoltà di disdetta prima del compiuto novennio con un preavviso di sei mesi, i seguenti prezzi:

*Grande velocità.*

| VIAGGIATORI | | | Viaggio di corsa semplice | Viaggio di andata e ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Per viaggiatore e per chilometro | Per reparti di forza superiore ai 10 uomini | 1ª classe | 0 055 | 0 05 |
| | | 2ª id. | 0 04 | 0 035 |
| | Per reparti di forza superiore ai 25 uomini | 1ª classe | 0 05 | 0 04 |
| | | 2ª id. | 0 035 | 0 03 |
| | Per reparti di forza superiore ai 40 uomini | 1ª classe | 0 04 | 0 035 |
| | | 2ª id. | 0 03 | 0 025 |

Percorso minimo km. 10 pei viaggi di corsa semplice e km. 20 pei viaggi di andata e ritorno.

*Bagaglio e materiali.*

| | | |
|---|---|---|
| Per un collo di bagaglio o di materiali del peso fino a kg. 10 . . . . . | L. 0,15 | qualunque sia il percorso. |
| per un collo di bagaglio o di materiali di peso superiore a kg. 10 e fino a kg. 25 | » 0,25 | |
| per un collo di bagaglio o di materiali superiore a kg. 25 e fino a kg. 50 . . | » 0,35 | |
| per un collo di bagaglio o di materiali superiore a kg. 50 e fino a kg. 100 . . | » 0,50 | |

Per spedizioni di bagagli o di materiali di peso superiore al quintale, si corrisponderanno i seguenti prezzi:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per distanze da 1 a 10 km. . . . . | | | | | | L. 0,45 | per quint. |
| » | superiori | a 10 | e fino | a | 20 km. | » 0,54 | » |
| » | » | a 20 | » | a | 30 » | » 0,63 | » |
| » | » | a 30 | » | a | 50 » | » 0,72 | » |
| » | » | a 50 | » | a | 75 » | » 0,81 | » |
| » | » | a 75 | » | a | 100 » | » 0,90 | » |

*Piccola velocità.*

Bagagli e materiali, per spedizioni di qualunque peso: L. 0,10 per tonnellata e per chilometro:
diritto fisso per tonnellata L. 1;
tassa minima per ogni spedizione L. 0,50.

*Trasporto di esplosivi.*

Per ogni tonnellata e per chilometro L. 0,35;
tassa minima per vagone L. 15.

In tutti i prezzi suaccennati non è compresa la tassa di registro e bollo.

Per le merci voluminose (il cui peso cioè sia inferiore a 200 kg. per metro cubo) la tariffa aumenta del 50 %.

*Treni speciali.*

Per ogni treno di 6 vetture di 2ª classe L. 5 per km. quando sono cariche.

Per ogni treno di 6 vetture di 2ª classe L. 2 per km. quando sono vuote.

Rimanendo stabilito che i treni devono partire da Brescia per ritornarvi.

Per ogni vettura di prima classe carica L. 0,50 in più per chilometro. Tassa minima per treno L. 50.

*Trasporto cavalli e muli.*

Per ogni cavallo o mulo L. 0,06 per ogni chilometro.

Per ogni vagone completo (contenente 6 cavalli o muli) L. 0,30 per chilometro con un minimo di tassa di L. 5,00 per vagone

Per ogni cavallo o mulo caricato in più della predetta quantità in ogni vagone dichiarato completo si corrisponderà L. 0,06 per chilometro.

Per ogni vagone incompleto: tassa minima L. 0,05 per chilometro, più il diritto fisso di L. 4 per ogni vagone.

Tali tariffe si intendono concesse esclusivamente a reparti di militari o drappelli di inscritti di leva ed agli ufficiali che viaggiano coi medesimi.

Le amministrazioni militari hanno il diritto di spedire, in base alle menzionate tariffe, i generi ed i materiali di loro proprietà anche non al seguito delle truppe, ma queste tariffe non sono applicabili ai trasporti fatti dall'Impresa per trasporti militari (Società ferroviarie).

Per ottenere tali riduzioni si dovranno presentare i seguenti documenti:

*a*) la richiesta mod. C per i corpi, reparti e frazioni di corpo non inferiori ai 10 individui;

*b*) la carta di riconoscimento per gli inscritti di leva;

*c*) la richiesta mod. H per i trasporti dei generi e materiali dell'amministrazione militare non al seguito delle truppe.

I trasporti si effettueranno compatibilmente ai mezzi di cui dispone la Società, senza pregiudizio del servizio pubblico, tranne i casi previsti dalla legge.

Per quanto non è sopra preveduto varranno le norme stabilite pel pubblico.

In quei casi in cui le tariffe vigenti per il pubblico riuscissero per le amministrazioni militari più vantaggiose di quelle sopra indicate, dovranno essere applicate anche alle amministrazioni medesime.

Ogni tassa di qualsiasi natura e procedente da qualsiasi disposizione legale sarà a carico delle amministrazioni militari.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

N. **78**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Destinazione e dipendenza degli ufficiali in congedo** (1). — 11 aprile.

**Destinazione.**

1. **Ufficiali di complemento.** — Gli ufficiali di complemento, in caso di mobilitazione, sono impiegati:

*a*) per completare i quadri dell'esercito permanente e per concorrere alla costituzione di quelli della milizia mobile, della milizia territoriale e dei riparti presidiari;

*b*) per attendere a servizi speciali presso l'esercito mobilitato o presso comandi, direzioni ed uffici territoriali.

2. Tutti gli ufficiali impiegati per lo scopo di cui al comma *a*) e parte di quelli impiegati per lo scopo di cui al comma *b*) sono effettivi ai corpi (2) o ai centri di mobilitazione (3) e la loro destinazione per la mobilitazione risulta dall'*Annuario militare* (vol. II), nel quale è indicato, per ciascun ufficiale, il distretto di residenza e l'ente a cui è effettivo.

3. Gli altri ufficiali di complemento sono effettivi invece alle divisioni militari di residenza, se ufficiali superiori, e ai distretti di residenza se ufficiali inferiori, e la loro destinazione per la mobilitazione risulterà, di massima, dal *Bollettino di mobilitazione* (1ª parte); in tal caso sarà fatta conoscere agli interessati per cura degli enti ai quali sono assegnati, ma per il tramite delle autorità suddette.

4. Alcune però delle destinazioni ai servizi di cui al comma *b*) sono contenute nel *Bollettino di mobilitazione* (2ª parte) e in tal caso saranno comunicate agli interessati soltanto all'atto della mobilitazione per cura degli enti e colle modalità sovraindicati.

5. **Ufficiali di milizia territoriale.** — Gli ufficiali di milizia territoriale in caso di mobilitazione sono impiegati:

*a*) per costituire i quadri di unità mobilitate di milizia territoriale;

*b*) per attendere a servizi territoriali o per essere assegnati a taluni comandi e servizi mobilitati.

---

(1) Ufficiali in posizione ausiliaria, di complemento, di milizia territoriale, di riserva.

(2) Reggimenti, depositi e distretti.

(3) Distaccamenti, o uffici, avvertendo che, per i servizi sanitari e di commissariato, sono da considerarsi centri di mobilitazione rispettivamente le direzioni di sanità e di commissariato.

6. Quelli delle armi di fanteria, artiglieria e genio e dei corpi sanitario e contabile militare, impiegati per lo scopo di cui al comma *a*), sono effettivi fin dal tempo di pace ai corpi incaricati della costituzione dei riparti di milizia territoriale e cioè:

ai distretti, se assegnati ai riparti di fanteria di linea;

ai reggimenti alpini, se assegnati ai riparti alpini;

ai centri di mobilitazione da costa e da fortezza, se assegnati ai riparti d'artiglieria da fortezza;

ai reggimenti del genio (1), se assegnati ai riparti del genio.

Le destinazioni risultano dall'*Annuario militare* (Vol. II) nel quale, per ciascun ufficiale è indicato il distretto di residenza e l'ente a cui è effettivo.

7. Spetta al corpo, al quale sono effettivi ufficiali di milizia territoriale, di farne l'assegnazione ai vari riparti che esso deve costituire e alle varie cariche speciali, assegnazione che sarà fatta conoscere al Ministero, per mezzo dei ruolini mod. 86-A secondo le modalità prescritte dal Regolamento pel servizio territoriale. Tale assegnazione sarà senza ritardo notificata dal corpo ai singoli ufficiali interessati, ma non figurerà sull'*Annuario militare*.

8. Gli ufficiali di milizia territoriale delle armi di fanteria, artiglieria e genio, da impiegarsi, in caso di mobilitazione pei servizi di cui al comma *b*) del n. 5 e tutti gli ufficiali di milizia territoriale delle armi dei carabinieri reali e di cavalleria, e dei corpi di commissariato e veterinario militare, sono effettivi al distretto di residenza.

Gli ufficiali dei corpi sanitario e contabile militare, da impiegarsi pei servizi di cui al comma ora citato, sono effettivi rispettivamente alle direzioni di sanità e di commissariato del corpo d'armata ove risiedono.

9. Le assegnazioni degli ufficiali di cui al precedente n. 8, risulteranno, di massima, nel *Bollettino di mobilitazione* (1ª parte); ed i comandanti di distretto, e i direttori di sanità e di commissariato, a seconda del caso, daranno comunicazione delle assegnazioni in esso stabilite, agli interessati.

Alcune di queste assegnazioni potranno anche essere com-

---

(1) Gli ufficiali assegnati a compagnie del genio di milizia territoriale che devono formarsi presso direzioni, sottodirezioni o sezioni staccate dell'arma sono (al pari della forza di truppa di milizia territoriale in congedo) effettivi al 1° reggimento genio.

prese nel *Bollettino di mobilitazione* (2ª parte), ed in tal caso esse saranno fatte conoscere agli interessati soltanto all'atto della mobilitazione.

10. **Ufficiali in posizione di servizio ausiliario e di riserva.** — Le destinazioni degli ufficiali in posizione di servizio ausiliario (1) e di riserva sono, di massima, inserite nel *Bollettino di mobilitazione* (1ª parte) e sono fatte conoscere agli interessati, per cura degli enti ai quali sono assegnati, ma per il tramite delle autorità da cui essi dipendono a senso del susseguente n. 15, comma *a*).

Alcune però delle destinazioni saranno contenute nel *Bollettino di mobilitazione* (2ª parte) e in tal caso saranno comunicate agli interessati soltanto all'atto della mobilitazione per cura degli enti e colle modalità sovraindicati.

11. **Ordine di mobilitazione e chiamate alle armi.** — Le assegnazioni contenute nel *Bollettino di mobilitazione* non hanno effetto che all'atto della mobilitazione; e però gli ufficiali contemplati nel *Bollettino* stesso continueranno fino a quella data, a rimanere effettivi ai corpi indicati nell'*Annuario*.

Coll'ordine di mobilitazione generale le assegnazioni indicate dal *Bollettino* diventeranno esecutive, e a quel momento gli ufficiali in congedo passeranno effettivi alle unità, ai comandi, alle direzioni, agli uffici, cui sono assegnati, salvo a ritornare, all'atto del loro rinvio in congedo, ai corpi cui appartenevano prima della mobilitazione.

12. Entro le 24 ore dalla pubblicazione del manifesto di chiamata generale alle armi gli ufficiali di riserva i quali abbiano ricevuto apposito preavviso con precetto personale e gli altri ufficiali in congedo (esclusi però gli ufficiali generali e i colonnelli non stati precettati personalmente) dovranno partire per presentarsi o al centro di mobilitazione al quale sono effettivi fin dal tempo di pace, oppure al centro di mobilitazione od altro comando, direzione od ufficio, cui sono assegnati dal *Bollettino di mobilitazione*. Quelli che devono fare viaggi per ferrovia potranno richiedere al distretto o al deposito del luogo, od anche al sindaco del comune, gli scontrini pel trasporto senza spesa.

---

(1) Se si tratta di destinazioni dipendenti da richiamo in temporaneo servizio effettivo per prestare alcuno dei servizi indicati all'articolo 5 della legge 17 ottobre 1881 n. 435 (serie 3ª), le destinazioni stesse sono pubblicate sul *Bollettino delle nomine*, e, in questo caso, gli ufficiali di cui trattasi, durante il tempo in cui furono richiamati in servizio, dipendono, a tutti gli effetti, dai comandi, corpi od uffici presso i quali vennero destinati.

Gli ufficiali che non conoscono la loro assegnazione dovranno presentarsi al comando del distretto del luogo ove si trovano, od al più vicino deposito, dal quale riceveranno le necessarie indicazioni. Quelli per i quali non risultasse alcuna destinazione, resteranno presso i distretti cui sono effettivi, a disposizione del Ministero.

13. Gli ufficiali che per grave malattia non potessero, in caso di mobilitazione, rispondere alla chiamata, devono darne immediato avviso all'ente militare al quale dovrebbero presentarsi, trasmettendo la prescritta fede medica.

14. In caso di chiamate alle armi in tempo di pace, escluse quelle provocate da volontarie domande, gli ufficiali presteranno servizio presso il corpo stesso cui sono destinati pel caso di mobilitazione.

**Dipendenza.**

15. Gli ufficiali in congedo dipendono:

*a*) per quanto ha tratto alla osservanza delle disposizioni disciplinari, al possesso e all'uso dell'uniforme, alla compatibilità della posizione sociale col grado militare, alle condizioni fisiche, ed a tutto ciò, insomma, che si connette ad una vigilanza diretta ed immediata, dai seguenti comandi:

i maggiori generali dai comandi dei corpi d'armata nella cui giurisdizione risiedono;

gli ufficiali superiori dai comandi delle divisioni militari nella cui giurisdizione risiedono;

gli ufficiali inferiori dai comandi dei corpi ai quali sono effettivi o dai centri di mobilitazione cui sono assegnati, sempre quando però questi enti abbiano stanza nel territorio del distretto di residenza degli ufficiali; in caso contrario, dai comandi dei distretti di residenza. Gli ufficiali inferiori che non hanno assegnazione dipendono dal distretto di residenza e quelli che risiedono all'estero dipendono dai corpi ai quali sono effettivi.

*b*) per quanto ha tratto alle operazioni e alle assegnazioni di mobilitazione, alle chiamate alle armi per istruzione o per mobilitazione ecc. dai comandi e corpi cui sono effettivi.

Pel tramite di questi comandi e corpi, essi ricevono gli avvisi e gli ordini che li riguardano e trasmettono le loro domande alle autorità superiori.

I tenenti generali dipendono in tutti i casi direttamente dal Ministero della guerra.

16. Le autorità indicate al comma *a*) del precedente n. 15, tengono in evidenza gli ufficiali che da esse dipendono, in appositi registri contenenti la indicazione delle loro abitazioni, ed esercitano sui medesimi la necessaria vigilanza, riferendo per via gerarchica ogni qualvolta qualcuno dei detti ufficiali cada in mancanza per la quale debbansi promuovere provvedimenti dal Ministero, o venga a trovarsi in posizione sociale od economica incompatibile col decoro del grado di ufficiale.

Esse devono curare che tutte le prescrizioni concernenti la divisa siano osservate, essendo vietato agli ufficiali di variare la forma o le dimensioni della medesima e di vestirla nell'esercizio della propria arte o professione, qualunque essa sia.

Devono infine rendersi consapevoli delle condizioni fisiche degli ufficiali in congedo, approfittando di tutte le occasioni possibili, per giudicare se sono atti ai servizi ai quali sono destinati e per promuovere all'occorrenza opportuni provvedimenti.

17. In occasione di pubbliche funzioni o di ricevimenti ufficiali cui intervengano tutti gli ufficiali del presidio in servizio attivo permanente, oppure quelli soltanto di un'arma o corpo o di un determinato grado, s'intendono invitati anche gli ufficiali in congedo delle stesse armi o corpi e gradi. I sopradetti ufficiali non riceveranno in generale inviti personali, potranno però presentarsi al comando del presidio, o al comando del distretto, per avere in proposito tutte le indicazioni e tutti gli schiarimenti che loro potessero occorrere.

18. Gli ufficiali in congedo di ogni arma o corpo possono assistere a conferenze, a manovre sulla carta, ad esercitazioni tattiche sul terreno, a istruzioni varie, tanto di carattere generale, quanto di carattere essenzialmente tecnico, e prendere parte alle esercitazioni dei tiri collettivi di guerra, di avanscoperta e delle manovre di campagna, ecc., alle gare annuali di scherma, di tiro e di ciclismo.

L'autorizzazione relativa è concessa, volta per volta, dalla autorità militare che presiede alle conferenze, manovre, ecc. Per ciò che si riferisce alle gare annuali suddette, si terranno presenti le norme contenute nella istruzione di ginnastica militare e nell'*Atto* 95 del *Giornale militare*, anno 1899.

19. Nelle esercitazioni colle truppe, per le quali occorra allontanarsi dalla ordinaria residenza, gli ufficiali in congedo possono essere ammessi alle mense di corpo alle stesse condizioni stabilite per gli ufficiali in servizio attivo di pari grado, saranno forniti di attendente, di alloggio o di tenda ed

avranno diritto al trasporto gratuito del bagaglio (cassette regolamentari).

Quando trattisi di esercitazioni di armi a cavallo, gli ufficiali potranno anche avere l'uso di un cavallo di truppa.

20. Qualora l'ufficiale prenda parte all'intero svolgimento di qualcuna delle grandi esercitazioni annuali, o, comunque, l'ufficiale stesso presti servizio continuativo per non meno di 15 giorni, si provvederà a cura del Ministero, sulla semplice notificazione della autorità di cui al n. 18, al richiamo dell'ufficiale medesimo in temporaneo servizio, senza assegni.

In tal caso saranno compilate per l'ufficiale le note caratteristiche, apportando al libretto personale (parte 1ª e 2ª) le opportune aggiunte e modificazioni.

21. Gli ufficiali in congedo devono tenere costantemente informato della propria residenza ed abitazione (via e numero, se residenti in grandi centri di popolazione) l'autorità militare che li tiene in evidenza a senso del n. 15 comma *a*) del presente *Atto*. Il fatto di aver cambiato residenza, o di essere stato assente, non potrà da essi addursi come giustificazione di non avere ricevuto ordini o comunicazioni che li riguardino, nè li esimerà dall'incorrere nelle conseguenze penali o disciplinari stabilite dalle varie disposizioni vigenti.

Essi pertanto:

*a*) faranno conoscere a detta autorità la nuova residenza od abitazione quando la cambino stabilmente;

*b*) indicheranno la persona (sempre residente nel regno) alla quale siano da farsi all'occorrenza le comunicazioni che possano interessarli, quando si assentino, sia pure per breve tempo, dalla propria residenza.

Gli ufficiali in congedo sono autorizzati a fare le dette comunicazioni, se non risiedono nello stesso luogo dell'autorità di cui sopra, pel tramite del comando di presidio o di quello locale dei carabinieri reali.

22. Gli ufficiali in congedo parteciperanno inoltre, quando ne sia il caso, all'autorità che li ha a ruolo come effettivi, e valendosi, se credono, del tramite accennato al numero precedente, la loro qualità d'impiegato civile dello Stato e le successive variazioni d'impiego per cambi di servizio o promozioni.

23. Le autorità militari che devono tenere a giorno il registro delle abitazioni degli ufficiali in congedo, a senso del precedente n. 16, procureranno, con apposite ricerche e rivolgendosi, ove occorra, anche alle autorità politiche e municipali, che le indica-

zioni di detto registro siano sempre complete; ed ogni qualvolta non vi riescano, ne riferiranno al Ministero.

Quando ricevono partecipazione di cambi di residenza stabile degli ufficiali di cui trattasi, ne danno notizia all'autorità che dovrà tenere in evidenza gli ufficiali stessi per effetto di tali cambi; notizia che dovrà essere data altresì al corpo al quale gli ufficiali sono effettivi, quando detto corpo non sia nel territorio del distretto di nuova residenza.

24. Nel caso di morte di un ufficiale in congedo, il distretto militare nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso, trasmetterà direttamente al Ministero (*direzione generale competente*) il relativo certificato di morte.

A tal fine i comandi locali dei carabinieri reali si terranno sempre informati dei decessi degli ufficiali in congedo che avvengono nel territorio di loro giurisdizione e trasmetteranno direttamente, senza ritardo, il certificato di morte al distretto militare sopra accennato.

Nel caso si tratti di morte di ufficiali in congedo residenti all'estero, le autorità dalle quali dipendono a senso del n. 15 comma *a*) e del n. 26, cureranno di darne notizia al Ministero, trasmettendo, se possibile, il documento comprovante il decesso.

**Disposizioni varie.**

25. **Assegnazioni e trasferimenti.** — Le assegnazioni degli ufficiali in congedo sono fatte all'atto in cui i medesimi ricevono la nomina o l'iscrizione nei rispettivi ruoli.

Le assegnazioni suddette, i trasferimenti da corpo a corpo e quelli da distretto a distretto, per cambio di residenza, sono pubblicati sul *Bollettino delle nomine e promozioni*.

26. **Ufficiali indisponibili.** — Gli ufficiali in congedo *indisponibili*, a senso della *istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragione d'impiego*, sono effettivi ai distretti di loro residenza, ovvero, trattandosi di ufficiali indisponibili che si trovano all'estero, ai distretti di loro ultima residenza nel regno.

27. Per tutto ciò che si riferisce alla *divisa* degli ufficiali in congedo, alle *carte personali* dei medesimi e alla compilazione e trasmissione dei *ruolini nominativi*, provvedono le speciali disposizioni in materia.

28. Sono abrogati gli *Atti* n. 653 della *Raccolta*, n. 106, n. 107 e n. 236 del 1893, n. 84 del 1899 e n. 96 del 1901.

29. Una copia del presente *Atto* dovrà essere distribuita gratuitamente a ciascun ufficiale in congedo, per cura dei comandi,

corpi, distretti, uffici, che, a senso dell'*Atto* stesso, hanno effettivi gli ufficiali. Le richieste delle copie occorrenti dovranno essere rivolte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO

N. **79**. — TRASPORTI. — **Aggiunta al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda**. — 11 aprile.

All'allegato IV*ter* al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie e sul lago di Garda, ripubblicato con l'*Atto* 241 del 1901, deve essere fatta la seguente aggiunta nella parte relativa alla rete Mediterranea:

| Viaggi da | Viaggi a (e viceversa) | Deviazione ammessa | Chilometri di maggior percorso |
|---|---|---|---|
| Salerno | Mercato S. Severino | Via Nocera-Codola | 13 |

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

# DECISIONI DI MASSIMA

6.

**Medaglie per gare di *sport* militare**. — In analogia al disposto del § 1026 del Regolamento d'amministrazione le medaglie per gare di *sport* militare (d'oro, d'argento e di bronzo) debbono essere custodite, per maggiore sicurezza, nella cassa di riserva e, pur venendo assunte in carico sul registro delle masserizie di proprietà del corpo, saranno dimostrate in apposito quaderno, da conservarsi nella cassa medesima, sul quale si noteranno volta per volta, a cura del segretario del consiglio, i movimenti d'entrata e di uscita.

Presso i reggimenti disgiunti dal deposito le medaglie verranno tenute nella cassa di riserva del comando di reggimento. (*Div. assegni*).

7.

**Avanzamento degli ufficiali di scrittura al grado di ufficiale d'ordine.** — Il Ministero ha determinato che l'idoneità degli ufficiali di scrittura all'avanzamento al grado di ufficiale d'ordine venga, da ora innanzi, riconosciuta in base alle note caratteristiche ed alle carte personali, e non più per mezzo di esami, come si è praticato sinora.

Il sistema degli esami sarà però mantenuto per gli ufficiali di scrittura che aspirino a concorrere all'avanzamento a scelta, di cui all'art. 47 del Regolamento 28 giugno 1888.

A tali esami saranno ammessi quelli soltanto che riuniscano i requisiti che saranno all'uopo determinati. (*Div. pers. ammin. e sanitari*).

Roma, 1962 — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 14ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 aprile.

APRILE 15. — Cambio di denominazione di caserma in Milano, *pag.* 243.
» 16. — Modificazione all'*Atto* 500 della *Raccolta* (Corso militare di mascalcia presso la scuola di cavalleria), *pag.* 243.
» 17. — Caserme alle quali è assegnato un carretto reggi-barella per il trasporto degli infermi agli stabilimenti sanitari, *pag.* 245.
» 17. — Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma del genio, *pag.* 246.
» 17. — Adozione per la cavalleria della staffa modello Cengia, *pag.* 247.
» 18. — Variante alla Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali (*Atto* 672 della *Raccolta*), *pag.* 247.
» 18. — Modificazioni alla divisa dei reggimenti cavalleggeri di Saluzzo (12°), di Piacenza (18°), Umberto I (23°) e di Vicenza (24°), *pag.* 248.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **80.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserma in Milano.** — 15 aprile.

A perpetuare nell'esercito il ricordo delle virtù militari e degli alti sentimenti del dovere di cui diede nobile esempio il colonnello Cesare Airaghi, valorosamente caduto nell'infausta giornata di Adua, si determina che la caserma demaniale di S. Eustorgio in Milano sia d'ora innanzi denominata « Caserma Cesare Airaghi. »

*Il Ministro* — C. di S. Martino.

N. **81.** — SCUOLE MILITARI. — **Modificazione all'*Atto* 500 della *Raccolta* (Corso militare di mascalcia presso la scuola di cavalleria).** — 16 aprile.

Il n. 3 è *sostituito dal seguente:*

Il corso di mascalcia si compirà in un anno e vi sarà destinato un soldato per ogni reggimento di cavalleria, d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, ed uno per ogni reggimento alpini in qualità di aspirante maniscalco.

*Il Ministro* — C. di S. Martino.

N. **82**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Caserme alle quali è assegnato un carretto reggi-barella per il trasporto degli infermi agli stabilimenti sanitari.** — 17 aprile.

Dopo la pubblicazione dell'*Atto* 48 del 1895 la dislocazione dei carretti reggi-barella ha subìto qualche variazione, la denominazione di alcune caserme è stata cambiata, ed è cresciuto il numero dei carretti in distribuzione. Perciò lo specchio annesso al predetto *Atto* 48 del 1895 viene sostituito da quello che fa seguito al presente *Atto*.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

---

SPECCHIO *indicante le caserme, a ciascuna delle quali è assegnato in dotazione un carretto reggi-barella per il trasporto degli infermi agli stabilimenti sanitari.*

| PRESIDIO | DENOMINAZIONE DELLE CASERME |
|---|---|
| Torino . . . . . | Ospedale militare. |
| Novara . . . . . | Passalacqua. |
| Vercelli . . . . . | S. Giacomo. |
| Alessandria . . . | S. Stefano. |
| Voghera . . . . . | Vittorio Emanuele II. |
| Pavia . . . . . | S. Mauro. |
| Cuneo . . . . . | Vittorio Emanuele II. |
| Savigliano . . . . | Ospedale militare di S. Monaca. |
| Milano . . . . . | Montebello, Principe Eugenio di Savoia, Giacomo Medici, S. Luca. |
| Como . . . . . | Giuseppe Sirtori. |
| Brescia . . . . . | S. Martino, S. Eufemia, S. Girolamo. |
| Bergamo . . . . | Umberto I. |
| Desenzano . . . | Castello. |
| Genova . . . . . | Provvidenza, S. Leonardo, S. Benigno superiore, Ospedale militare. |
| Savona . . . . . | Santa Teresa. |
| Nava . . . . . | Forte Mont'Escia. |
| Piacenza . . . . | Farnese, Preservate. |
| Parma . . . . . | Ex Cittadella, Pilotta. |
| Cremona . . . . | Quartiere nuovo. |

| | |
|---|---|
| Verona | Allegri, Catena, Campone A., S. Cristoforo. |
| Mantova | S. Domenico. |
| Padova | S. Giustina, Principe Amedeo. |
| Treviso | Santa Maria Nuova ed Ognissanti. |
| Udine | Ex Raffineria. |
| Bologna | Sant'Agnese, Servi. |
| Modena | Ex Cittadella. |
| Ferrara | Quartierone. |
| Ravenna | S. Vitale, Santa Maria di Porto. |
| Forlì | S. Agostino. |
| Faenza | S. Francesco. |
| Ancona | Villarey, Cialdini, Cappuccini, Ospedale militare. |
| Fano | S. Francesco. |
| Pesaro | Cappuccini. |
| Aquila | Francesco De Rosa. |
| Chieti | S. Maria. |
| Foggia | Caserma nuova. |
| Firenze | S. Giorgio, ex Fortezza da Basso, Tintori. |
| Livorno | Lamarmora. |
| Pisa | Ex Cittadella. |
| Spezia | Caserma d'artiglieria in piazza d'armi. |
| Roma | Regina Margherita, Santa Caterina da Siena, S. Francesco a Ripa, Castro Pretorio. |
| Civitavecchia | Quartierone. |
| Perugia | Porto Romano. |
| Terni | S. Procolo (per cavalleria). |
| Spoleto | Stella Palazzo. |
| Viterbo | Rocca. |
| Cagliari | Carlo Alberto. |
| Sassari | Castello. |
| Napoli | 2° Granili, S. Potito, Pizzofalcone, Castelnuovo. |
| Caserta | Falciano. |
| Capua | Infermeria presidiaria. |
| Gaeta | Infermeria presidiaria. |
| Salerno | S. Domenico |
| Nocera | Gran Quartiere. |
| Bari | Caserma Puglie. |
| Lecce | Tempio. |
| Potenza | Basilicata. |
| Catanzaro | Ospedale militare (ex Convento Osservanza). |
| Reggio Calabria | S. Agostino. |
| Palermo | Quattroventi, Vittoria e Borgognoni. |
| Messina | Noviziato, S. Elia. |

N. **83**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — **Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'arma del genio** — 17 aprile.

All'istruzione sulle armi e sul tiro, sulla stima e misura delle distanze e sull'equipaggiamento, in data 21 luglio 1900, sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

Pag. 2, al primo comma del n. 3, *sostituire:*

« 3. Tutti gli ufficiali hanno l'obbligo di tenersi esercitati nel tiro con la pistola a rotazione mod. 89 (1) ».

Pag. 47, n. 154, nella prima riga dello specchio, *cancellare* nella prima colonna la parola: « inferiori » *ed aggiungere*: « compresi i medici, i contabili ed i veterinari, » e nella terza colonna al numero « 42 » *sostituire:* il numero « 48 ».

Pag. 47, dopo lo specchio annesso al n. 154 *aggiungere:*

« 154*bis*. Le cartucce a pallottola per pistola che consumano gli ufficiali, sono date gratuitamente sino a raggiungere l'assegno stabilito nel precedente specchio.

Le cartucce consumate dagli ufficiali in più di tale assegno sono somministrate, sino al numero di 200 ogni anno, contro pagamento ».

Pag. 64, al primo comma del n. 204, *sostituire*:

« 204. Questo tiro viene eseguito da tutti gli ufficiali, compresi i medici, i contabili ed i veterinari, e dai graduati di truppa armati della suddetta pistola.

L'esercitazione completa consta delle cinque lezioni indicate nel seguente specchio: »

Pag. 65, al n. 206 *sostituire il seguente*:

« 206. Gli ufficiali inferiori, compresi i medici, i contabili ed i veterinari eseguiscono ogni anno le esercitazioni di tiro con la pistola a rotazione mod. 89 con le modalità indicate nel precedente n. 204.

Gli ufficiali superiori devono compiere ogni anno almeno tre lezioni, a loro scelta, di quelle stabilite per gli ufficiali inferiori.

Il tiro viene eseguito dagli ufficiali in presenza di un ufficiale superiore delegato dal comandante del corpo. Dei risultati ottenuti tiene nota pei propri ufficiali il comandante di brigata; per gli altri ufficiali il comandante del reggimento. Se ne dedurranno le registrazioni da farsi alla casella *a*) delle note caratteristiche ».

*Il Ministro* — C. di S. Martino.

(1) Gli ufficiali del genio non addetti alle truppe eseguiranno le esercitazioni di tiro con le norme indicate nell'*Atto* 118 del 1901.

N. **84.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione per la cavalleria della staffa modello Cengia.** — 17 aprile.

È adottata per la cavalleria una staffa che viene denominata: staffa modello *Cengia*.

I campioni di detta staffa saranno distribuiti ai reggimenti di cavalleria ed alla scuola di cavalleria per cura dell'arsenale di costruzione di Torino.

Le attuali staffe, possedute dai reggimenti e dalla scuola preaccennati, dovranno mantenersi in servizio fino a consumazione.

Le norme da seguirsi, tanto per la surrogazione delle staffe ora regolamentari, quanto per la provvista e collaudazione delle staffe del nuovo modello adottato, saranno impartite alle amministrazioni interessate dall'ispettorato di cavalleria.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

---

N. **85.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Variante alla Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali (*Atto* 672 della *Raccolta*)** — 18 aprile.

Alla tabella annessa al n. 228 della Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali (*Atto* 672 della *Raccolta*) modificata dagli *Atti* 101 del 1895 e 241 del 1898, sono apportate le seguenti varianti:

*Reggimento cavalleggeri di Saluzzo* (12°). — Nella colonna intestata « bavero », *invece di* « velluto nero » *mettere* « panno giallo ». Nella colonna intestata « mostre », *invece di* « panno giallo », *mettere* « velluto nero ».

*Reggimento cavalleggeri di Piacenza* (18°). — Nella colonna intestata « bavero », *invece di* « velluto nero », *mettere* « panno verde ». Nella colonna intestata « mostre », *invece di* « panno verde », *mettere* « velluto nero ».

Resta inteso che, giusta quanto è detto nel 7° alinea dell'*Atto* 266 del 1900, anche il bavero della giubba da campagna degli ufficiali dei reggimenti cavalleggeri di Saluzzo e di Piacenza, deve essere modificato come dalle varianti di cui sopra.

I nuovi baveri dovranno essere posti in uso dai suddetti ufficiali, a datare dal 1° del mese di giugno p. v.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

N. **86.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni alla divisa dei reggimenti cavalleggeri di Saluzzo (12°), di Piacenza (18°), Umberto I (23°) e di Vicenza (24°).** — 18 aprile.

Questo Ministero ha determinato di modificare nel modo seguente i baveri delle giubbe di panno dei reggimenti cavalleggeri di Saluzzo (12°) e di Piacenza (18°) e le manopole di quelli Umberto I (23°) e di Vicenza (24°):

*Saluzzo* (12°) — Bavero di panno giallo con fiamme di velluto nero;

*Piacenza* (18°) — Bavero di panno verde con fiamme di velluto nero;

*Umberto I* (23°) } Manopole di velluto nero filettate di
*Vicenza* (24°) } panno bianco.

In conseguenza di ciò all'*Atto* 26, riportato sulla parte 1ª del *Giornale militare* del 1899 (modificato coi successivi *Atti* 54 detto anno e 210 del 1900), sono da introdursi le seguenti varianti:

1. Pagine 80 ed 81. — Alla tabella degli ornamenti delle giubbe sono apportate le *seguenti varianti:*

| | Bavero | Manopole | Mostrine del bavero | Colore della filettatura delle manopole |
|---|---|---|---|---|
| Reggimento cavalleggeri di Saluzzo (12°) . . . . . | Id. giallo | — | Velluto nero | — |
| Reggimento cavalleggeri di Monferrato (13°) . . . . | Velluto nero | — | Panno cremisi | — |
| Reggimento cavalleggeri di Piacenza (18°) . . . . . | Panno verde | — | Velluto nero | — |
| Reggimento cavalleggeri Guide (19°) . . . . . | Id. celeste | — | Panno bianco | — |
| Reggimento cavalleggeri Umberto I° (23°) . . . . | — | Id. | — | Id. bianco |
| Reggimento cavalleggeri di Vicenza (24°) . . . . . | — | Id. | — | Id. |
| Scuola di cavalleria, depositi allevamento cavalli e depositi cavalli stalloni . . | — | Panno aranciо | — | — |

2. Pagina 88. — Conto di costruzione della giubba di panno pei reggimenti cavalleggeri di Saluzzo (12°), Monferrato (13°),

Alessandria (14°), Piacenza (18°), Roma (20°), *cancellare:* « Saluzzo (12°) e Piacenza (18°) ».

3. Pagina 9. — Conto di costruzione della giubba di panno pei reggimenti cavalleggeri di Lodi (15°), Lucca (16°), Padova (21°), Catania (22°), *aggiungere:* « Saluzzo (12°) e Piacenza (18°) ».

4. Pagina 91. — Conto di costruzione della giubba di panno pei reggimenti cavalleggeri Guide (19°), Umberto I (23°), di Vicenza (24°), *cancellare:* « Umberto I (23°), di Vicenza (24°) », *aggiungere:* « Conto di costruzione della giubba di panno pei reggimenti cavalleggeri Umberto I (23°), di Vicenza (24°) ».

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m 1,30 | m. l. | 1 140 | 9 00 | 10 260 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 090 | 8 50 | 0 765 |
| Velluto in seta nero, alto m. 0,49 | » | 0 120 | 14 00 | 1 680 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m 0,62 | » | 2 260 | 0 40 | 0 904 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 140 | 0 70 | 0 098 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 — | 1 80 | 0 180 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 2 — | 1 20 | 0 024 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | — | — — | — — | 2 350 |
| Prezzo di costo . . . | | | L. | 16 261 |
| Prezzo di conteggio . . . | | | L. | 16 30 |

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherino in ferro con rispettiva maglietta, la seta per la cucitura dei panni colorati, delle parti del busto prive di filettatura e per la attaccatura delle mostrine, l'amido per indurire la tela dei controspallini, nonchè un occhiello d'ottone con gambi per fermare il bottone al quale deve abbottonarsi la linguetta della bandoliera.

5. Pagina 98. — Conto di guarnizione della giubba comune di panno pei reggimenti cavalleggeri di Saluzzo (12°), Monferrato (13°), Alessandria (14°), Piacenza (18°), Roma (20°), *cancellare:* « Saluzzo (12°), Piacenza (18°). »

6. Pagina 99. — Conto di guarnizione della giubba comune di panno pei reggimenti cavalleggeri di Lodi (15°), Lucca (16°), Padova (21°), Catania (22°), *aggiungere*: « Saluzzo (12°), Piacenza (18°). »

7. Pagina 101. — Conto di guarnizione della giubba comune di panno pei reggimenti cavalleggeri Guide (19°), Umbento I (23°), di Vicenza (24°), *cancellare*: « Umberto I (23°), di Vicenza (24°), » *aggiungere*:

Conto di guarnizione della giubba comune di panno pei reggimenti cavalleggeri Umberto I (23°), di Vicenza (24°).

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1.30. . . . . | m. l. | 0 070 | 9 00 | 0 630 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 090 | 8 50 | 0 765 |
| Velluto in seta nero, alto m. 0,49 . . . | » | 0 120 | 14 00 | 1 680 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 090 | 0 70 | 0 063 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | % | 4 — | 1 80 | 0 072 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . | — | — — | — — | 1 150 |
| Prezzo di costo . . L. | | | | 4 360 |
| Prezzo di conteggio . . L. | | | | 4 40 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 gangherini in ferro ed una maglietta, 8 bottoni mezzani d'osso annerito, la seta per la cucitura dei panni colorati e per l'attaccatura delle mostrine e l'amido per indurire la tela del controspallini.

8. Pagina 109. — Conto di costruzione della giubba di panno da sottufficiali pei reggimenti cavalleggeri di Saluzzo (12°), Monferrato (13°), Alessandria (14°), Piacenza (18°), Roma (20°), *cancellare*: « Saluzzo (12°), Piacenza (18°). »

9. Pagina 110. — Conto di costruzione della giubba di panno da sottufficiali pei reggimenti cavalleggeri di Lodi (15°), Lucca (16°), Padova (21°), Catania (22°), *aggiungere*: « Saluzzo (12°), Piacenza (18°). »

10. Pagina 112. — Conto di costruzione della giubba di

panno da sottufficiali pei reggimenti cavalleggeri Guide (19°), Umberto I (23°), di Vicenza (24°), *cancellare*: « Umberto I (23°), di Vicenza (24°) », *aggiungere:*

Conto di costruzione della giubba di panno da sottufficiali pei reggimenti cavalleggeri Umberto I (23°), di Vicenza (24°).

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30 | m. l. | 1 250 | 9 70 | 12 125 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 090 | 8 50 | 0 765 |
| Velluto in seta nero, alto m. 0,49 | » | 0 120 | 14 00 | 1 680 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 260 | 0 40 | 0 904 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 140 | 0 70 | 0 098 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 — | 1 80 | 0 180 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 2 — | 1 20 | 0 024 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | — | — — | — — | 4 600 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 20 376 |
| Prezzo di conteggio . . . L | | | | 20 40 |

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino in ferro con rispettiva maglietta, la seta per la cucitura dei panni colorati, delle parti del busto prive di filettatura e per la attaccatura delle mostrine, l'amido per indurire la tela dei controspallini, nonchè un occhiello d'ottone con gambi per fermare il bottone al quale deve abbottonarsi la linguetta della bandoliera.

In conseguenza di ciò al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi sono apportate le seguenti varianti ed aggiunte:

| Categoria | N. d'ordine cateorico | NOMENCLATURA DEI MATERIALI | Unità di confronto | Prezzo parziale | | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 529 | Giubbe di panno pel 13°, 14° e 20° reggimento cavalleria (20) . . . . . | N. | 17 | 20 | Variante |
| » | 530 | Giubbe di panno pel 12°, 15°, 16°, 18°, 21° e 22° reggimento cavalleria (20) . | » | 16 | 70 | Id. |
| » | 532 | Giubbe di panno pel 19° reggimento cavalleria . . . . . | » | 15 | 00 | Id. |
| » | 544 | Giubbe di panno da sottufficiali del 13°, 14° e 20° reggimento cavalleria (20) | » | 21 | 30 | Id. |
| » | 545 | Giubbe di panno da sottufficiali del 12°, 15°, 16°, 18°, 21° e 22° reggimento cavalleria (20) . . . . . | » | 20 | 80 | Id. |
| » | 547 | Giubbe di panno da sottufficiali del 19° reggimento cavalleria . . . . . | » | 19 | 10 | Id. |
| » | 575 | Guarnizioni per giubbe del 13°, 14° e 20° reggimento cavalleria (20) . . | » | 5 | 30 | Id. |
| » | 576 | Guarnizioni per giubbe del 12°, 15°, 16°, 18°, 21° e 22° reggimento cavalleria (20) . . . . . | » | 4 | 80 | Id. |
| » | 578 | Guarnizioni per giubbe del 19° reggimento cavalleria . . . . . | » | 3 | 10 | Id. |
| » | 579 | Giubbe di panno pel 23° e 24° reggimento cavalleria (20). . . . . | » | 16 | 30 | Aggiunta |
| » | 580 | Giubbe di panno da sottufficiali del 23° e 24° reggimento cavalleria (20) | » | 20 | 40 | Id. |
| » | 581 | Guarnizioni per giubbe del 23° e 24° reggimento cavalleria (20). . . . | » | 4 | 40 | Id. |

Il magazzino centrale militare di Torino provvederà per la spedizione dei relativi campioni ai reggimenti interessati.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 15ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 aprile.

FEBBRAIO 23. — R. Decreto n. 108 riguardante l'assimilazione di rango a grado militare e le norme per l'ammissione e per l'avanzamento nel personale farmaceutico militare, nonchè le norme sul trattamento di aspettativa, di riforma e di ritiro del personale predetto, *pag.* 253.

MARZO 9. — R. Decreto che affranca dall'onere delle servitù militari un tratto di terreno della cinta di sicurezza della piazza di Spezia, *pag.* 257.

» 27. — R. Decreto che affranca dall'onere delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti al già magazzino da polveri di Rocca del Medrio, della piazza di Acqui, *pag.* 258.

Atto N. 87. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto N. 108 riguardante l'assimilazione di rango a grado militare e le norme per l'ammissione e per lo avanzamento nel personale farmaceutico militare, nonchè le norme sul trattamento di aspettativa, di riforma e di ritiro del personale predetto.** — 23 febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato dalla legge 7 luglio 1901, n. 285;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito, testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 380, modificato dalla legge 7 luglio 1901, n. 286;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'assimilazione di rango a grado militare dei farmacisti militari è stabilita come segue:

Chimico farmacista ispettore — tenente colonnello;
Chimico farmacista direttore — maggiore;
Farmacisti capi di 1ª classe — maggiori;
» 2ª » — capitani;
Farmacisti di 1ª classe — capitani;
» 2ª » — tenenti;
» 3ª » — sottotenenti.

Art. 2.

Per l'ammissione nel personale farmaceutico militare è necessario:

*a*) essere cittadini dello Stato;

*b*) avere conseguito il diploma di dottore in chimica e farmacia o quello di farmacista;

*c*) non avere oltrepassato il 28° anno di età;

*d*) possedere l'attitudine fisica al militare servizio, tenendo conto, nel determinarla, delle esigenze speciali dell' ufficio di farmacista militare;

*e*) possedere i requisiti di moralità richiesti per l'ammissione come impiegato dello Stato.

Art. 3.

I posti di farmacista di 3ª classe saranno conferiti in seguito a concorso per esame fra aspiranti, che abbiano conseguito in Università del Regno la laurea in chimica e farmacia, o il diploma di farmacista.

A parità di punti d'esame saranno preferiti i laureati in chimica e farmacia e poscia quelli che avranno prestato servizio militare.

Art. 4.

La promozione a farmacista di 2ª classe avrà luogo per anzianità fra i farmacisti di 3ª classe riconosciuti meritevoli d'avanzamento dalle commissioni compilatrici degli specchi caratteristici e dalle autorità superiori.

Art. 5.

La promozione a farmacista di 1ª classe avrà luogo per anzianità fra i farmacisti di 2ª classe riconosciuti meritevoli d'avanzamento dalle commissioni compilatrici degli specchi caratteristici e dalle autorità superiori.

Art. 6.

La promozione a farmacista capo di 2ª classe avrà luogo in seguito ad esame, e potrà conseguirsi per anzianità e per scelta

Saranno dichiarati idonei per l'avanzamento ad anzianità coloro che avranno conseguito l'idoneità in ciascuna materia, riportando una votazione superiore a 10/20; saranno conside-

rati promovibili a scelta quelli fra essi che avranno ottenuto una votazione complessiva non inferiore a 16/20.

L'avanzamento a scelta si effettuerà in modo che di due posti vacanti il primo spetti alla scelta ed il secondo all'anzianità, anche in promozioni con Regi Decreti di pari data.

Nella formazione della lista per l'avanzamento a scelta si terrà per base la votazione complessiva riportata nell'esame; per quella ad anzianità si prenderà per base l'anzianità degli inscrivendi indipendentemente dalla media finale riportata negli esami.

Art. 7.

All'esame di cui all'articolo precedente si potrà concorrere per due volte soltanto, e il rifiuto di concorrervi, non giustificato da legittima causa d'impedimento, come pure la motivata esclusione dall'esame, saranno considerati come prova fatta e fallita.

Art. 8.

La promozione a farmacista capo di 1ª classe avrà luogo esclusivamente per anzianità fra i farmacisti capi di 2ª classe dichiarati meritevoli d'avanzamento.

Art. 9.

La promozione a chimico farmacista direttore avrà luogo esclusivamente per merito ed a scelta del Ministero fra i farmacisti capi di 1ª classe.

La promozione a chimico farmacista ispettore avrà pure luogo esclusivamente a scelta del Ministero fra il chimico farmacista direttore ed i farmacisti capi di 1ª classe.

Tanto nell'uno che nell'altro caso sarà sentito il parere dell'ispettorato di sanità militare.

Art. 10.

L'anzianità è stabilita dalla data del Decreto di nomina ed, a parità di data, da quella del Decreto di nomina al grado inferiore.

Nel computo dell'anzianità sarà dedotto:

*a*) il tempo durante il quale il farmacista sia stato sospeso dalle sue funzioni;

*b*) il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 11.

L'anzianità per sè sola non dà diritto a promozione, ma deve essere accompagnata dalla idoneità e da favorevoli note sugli specchi caratteristici.

Art. 12.

Il farmacista che sia stato sospeso dall'impiego non potrà, nel periodo in cui dura la punizione, essere ammesso ad esami, nè aspirare ad avanzamento, nè lo potrà in seguito, qualora per la gravità della mancanza commessa, egli sia stato giudicato immeritevole di ulteriore progresso nella carriera.

Art. 13.

Le norme di massima per gli esami d'avanzamento dei farmacisti militari e i programmi di esami saranno stabiliti con apposito *Atto* del Ministero.

Art. 14.

I farmacisti presso le truppe in campagna potranno essere promossi ai gradi pei quali si richiede l'esame, colla dispensa dell'esame stesso, ad eccezione di quelli che anche in un solo precedente concorso non siano stati dichiarati idonei all'avanzamento, o volontariamente abbiano rinunciato all'esame o ne siano stati esclusi. Per questi occorrerà, per aver diritto a promozione, la prova degli esami.

Ma il suaccennato obbligo degli esami non correrà per coloro che dovettero rinunciare al precedente concorso per motivi di salute.

Art. 15.

Saranno applicabili ai farmacisti militari la legge sull'aspettativa e sulla disponibilità degli impiegati civili, e le pene disciplinari di cui al capo 3° del regolamento annesso al R. Decreto 23 ottobre 1853, n. 1611.

Art. 16.

Gli attuali farmacisti di 1ª classe che già hanno subito l'esame di idoneità all'avanzamento, secondo il prescritto dell'articolo 6 del predetto Nostro Decreto 20 luglio 1887, potranno essere promossi farmacisti capi di 2ª classe per anzianità, senz'altra prova di esami.

Art. 17.

Col presente Nostro Decreto restano abrogati tutti i precedenti Regi Decreti riguardanti il personale farmaceutico militare, nonchè i Regi Decreti 7 novembre 1873, 3 giugno 1874, n. 1994, 12 aprile 1885 nella parte che riguarda il personale anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

---

N. 88. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che affranca dall'onere delle servitù militari un tratto di terreno della cinta di sicurezza della piazza di Spezia.** — 9 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del precitato testo unico approvato con R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Artico unico.*

È affrancato dall'onere delle servitù militari dipendenti dalla cinta di sicurezza della piazza di Spezia, il tratto di terreno tinteggiato in rosso nel piano, unito al presente decreto, firmato d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

N. **89.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che affranca dall'onere delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti al già magazzino da polveri di Rocca del Medrio, della piazza di Acqui.** — 27 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del precitato testo unico approvato con R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Visto il R. Decreto 6 dicembre 1888, n. 5877 (serie 3ª), col quale vennero imposte le servitù militari attorno al magazzino da polveri situato alla Rocca del Medrio, della piazza di Acqui;

Considerato che detto magazzino ha cessato dall'uso cui era destinato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Le proprietà fondiarie adiacenti al già magazzino dal polveri di Rocca del Medrio, della piazza di Acqui, sono esonerate dalle servitù militari imposte col precitato R. Decreto 6 dicembre 1888, n. 5877 (serie 3ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito da sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 16ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 maggio.

APRILE 24. — Modificazioni alla divisa della truppa, *pag.* 259.
» 24. — Varianti a giubbe di panno e cappotti per armi a piedi, *pag.* 268.
» 24. — Adozione di un nuovo tipo di stelletta metallica di divisa per la truppa, *pag.* 301.
» 24. — Divisa speciale degli attendenti e dei sellai, maniscalchi, allievi armaiuoli, allievi sellai ed allievi maniscalchi, *pag.* 302.
» 24. — Distintivi di grado da truppa, *pag.* 303.
» 24. — Rocchetto da borse per pulizia, *pag.* 308.
» 24. — Nuove disposizioni relative alla divisa degli ufficiali di fanteria di linea, *pag.* 309.
» 13. — R. Decreto che aumenta il soprassoldo pei caporali e soldati in Cina, *pag.* 310.
» 26. — Aggiunte all'*Alto* 97 del 1901 riguardante l'adozione della vettura per malati, *pag.* 314.
» 26. — Aggiunte e varianti all'appendice all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio. — Servizio delle bocche da fuoco con istallazione speciale, edizione 1899, *pag.* 314.
» 26. — Pubblicazione del volume 44° delle istruzioni pratiche del genio. (Istruzione sul servizio fotografico), *pag.* 314.
MAGGIO 1. — Certificato d'origine pel trasferimento di quadrupedi del R. esercito e di ufficiali, *pag.* 315.
» 1°. — Facilitazioni pei trasporti militari sulla ferrovia secondaria Bergamo-Ponte della Selva (o ferrovia della Valle Seriana), nonchè sulle linee tramviarie Bergamo-Soncino e Lovere-Cividate Camuna, *pag.* 317.

BIBLIOTECA ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **90**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni alla divisa della truppa.** (Con due tavole di disegno). — 24 aprile.

È adottato per le brigate di fanteria di linea dell'esercito permanente e pei reggimenti, pure di fanteria di linea, della milizia mobile, uno speciale distintivo, costituito da mostrine di gallone di seta a colori, da portarsi sul bavero del cappotto e della giubba di panno.

Il colore di tale gallone varia a seconda delle brigate e può essere uniforme, e cioè: semplicemente *bianco*, *scarlatto*, *celeste*, *giallo*, *arancio*, *cremisi carico* e *verde*; oppure avere il fondo di uno di tali colori, o *nero* con righe e filetti neri, o di altro dei colori predetti, tracciati in senso della lunghezza.

Le righe, larghe 5 mm., possono essere al centro del gallone, oppure ai lati; i filetti, della larghezza di 2 mm., sono sempre ai lati.

I filetti e le righe laterali distano dai margini di 1 mm.

I colori del gallone assegnato alle varie brigate permanenti sono:

5 MAG. 02

| Numero d'ordine | Brigate | Colori del gallone |
|---|---|---|
| 1 | Re . . . . | Nero con righe scarlatte ai lati. |
| 2 | Piemonte . . | Scarlatto. |
| 3 | Aosta . . . | Scarlatto con riga nera al centro. |
| 4 | Cuneo . . . | Cremisi carico. |
| 5 | Regina . . . | Bianco. |
| 6 | Casale . . . | Giallo. |
| 7 | Pinerolo . . | Nero con riga scarlatta al centro e filetti scarlatti ai lati. |
| 8 | Savona . . . | Bianco con riga nera al centro. |
| 9 | Acqui . . . | Giallo con riga nera al centro. |
| 10 | Brescia . . . | Cremisi carico con riga nera al centro. |
| 11 | Cremona . . | Verde con righe scarlatte ai lati. |
| 12 | Como . . . | Celeste. |
| 13 | Bergamo . . | Celeste con riga scarlatta al centro. |
| 14 | Pavia . . . | Verde con riga scarlatta al centro. |
| 15 | Pisa . . . . | Nero con riga verde al centro e filetti verdi ai lati. |
| 16 | Siena . . . | Nero con righe gialle ai lati. |
| 17 | Livorno . . | Arancio. |
| 18 | Pistoia . . . | Arancio con riga nera al centro. |
| 19 | Ravenna . . | Bianco con righe scarlatte ai lati. |
| 20 | Bologna . . | Bianco con riga scarlatta al centro. |
| 21 | Modena . . | Bianco con righe cremisi carico ai lati. |
| 22 | Forlì . . . | Bianco con righe celesti ai lati. |
| 23 | Reggio . . . | Bianco con righe verdi ai lati. |
| 24 | Ferrara . . | Celeste con righe scarlatte ai lati. |
| 25 | Parma . . . | Celeste con righe bianche ai lati. |
| 26 | Alpi . . . . | Verde. |
| 27 | Umbria . . . | Verde con riga bianca al centro. |
| 28 | Marche . . . | Celeste con riga bianca al centro. |
| 29 | Abruzzi . . | Verde con riga nera al centro. |
| 30 | Calabria . . | Scarlatto con riga verde al centro. |
| 31 | Sicilia . . . | Scarlatto con righe verdi ai lati. |
| 32 | Cagliari . . . | Scarlatto con righe bianche ai lati. |
| 33 | Valtellina . . | Nero con riga bianca al centro e filetti bianchi ai lati. |
| 34 | Palermo . . | Nero con riga celeste al centro e filetti celesti ai lati. |
| 35 | Ancona . . . | Nero con riga gialla al centro e filetti gialli ai lati. |
| 36 | Puglie . . . | Bianco con riga verde al centro. |
| 37 | Lombardia . | Bianco con riga celeste al centro. |
| 38 | Napoli . . . | Bianco con riga cremisi carico al centro. |
| 39 | Toscana . . | Scarlatto con riga bianca al centro. |
| 40 | Roma . . . | Scarlatto con righe gialle ai lati. |

| | | |
|---|---|---|
| 41 | Torino . . . | Celeste con riga gialla al centro. |
| 42 | Venezia . . | Cremisi carico con riga celeste al centro. |
| 43 | Verona. . . | Celeste con righe gialle ai lati. |
| 44 | Friuli . . . | Celeste con riga nera al centro. |
| 45 | Salerno. . | Cremisi carico con righe bianche ai lati. |
| 46 | Basilicata . . | Cremisi carico con riga bianca al centro. |
| 47 | Messina . . | Giallo con righe scarlatte ai lati. |

**Mostrine per giubbe di panno da fanteria.**

Le mostrine per giubbe di panno da fanteria (fig. 1ª) sono formate con gallone di seta della larghezza da 30 a 32 mm. Cucite al bavero delle giubbe dovranno avere una lunghezza di 120 mm. circa ed essere applicate in modo da seguire la cucitura dei relativi margini ed adattarsi armonicamente alle curve del bavero stesso.

All'estremità superiore formano una punta dell'altezza di 15 mm. circa; alla base di essa è applicato un bottone piatto per mastrine da fanteria (fig. 5ª).

All'atto della distribuzione, devesi praticare nelle mostrine, per il gambo della stelletta, un foro corrispondente a quello del bavero. Tale foro dovrà risultare sulla linea mediana delle mostrine ed essere fissato, con qualche punto dato con refe di seta, all'orlatura del foro di detto bavero.

**Mostrine per cappotto da fanteria.**

Le mostrine per cappotto da fanteria (fig. 2ª) sono di gallone di seta identico per materia prima, dimensioni, forma e colori a quello con cui sono formate le mostrine per giubbe di panno da fanteria.

Hanno una lunghezza di 100 mm. circa; ad una estremità formano una punta dell'altezza di 15 mm. circa; alla base di essa è praticata un'asola della lunghezza di 10 a 12 mm.; all'estremità opposta è praticato un rimpiego, che ottenga di dare alle mostrine una curva corrispondente alla forma di quella del bavero.

Le mostrine distribuite agli uomini sotto le armi sono cucite al bavero del cappotto con disposizione identica a quelle delle giubbe, quelle distribuite ai richiamati dal congedo per mobilitazione sono assicurate a mezzo della stelletta di divisa e del bottone piatto per mostrine, di cui è fornito il bavero stesso, e i detti richiamati ve le cuciranno poi essi medesimi, appena riescirà loro possibile, con refe di seta dell'adatto colore

che a tal effetto sarà somministrato dai rispettivi centri di mobilitazione.

All'atto dell'applicazione al bavero, vi si debbono praticare i fori per il passaggio del gambo della stelletta.

Le mostrine pei cappotti dei reggimenti di fanteria di linea di milizia mobile, sono pure di gallone di seta dell'identica foggia e colori di quello delle mostrine in uso al reggimento dell'esercito permanente presso cui i rispettivi reparti vengono costituiti. Però le compagnie costituite da alcuni depositi per conto di altri, dovranno avere mostrine del reggimento di cui faranno parte.

---

In dipendenza poi di quanto precede, sono altresì adottate mostrine per cappotto e giubba di panno da truppa di sanità e di sussistenza, da militari del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e da militari, provenienti dalla fanteria di linea, del personale di governo degli istituti militare del distretto di Roma e guardaforti. Inoltre, le nappine bianchi e gialle per chepì dell'anzidetta truppa di sanità e di sussistenza, sono sostituite da nappine rosse, con numero bianco su fondo nero, e gli attuali fregi per berretti da altri, di stella in panno amaranto con cerchio ricamato in lana bianca e croce in ricamo di lana rossa su fondo di panno bianco per la sanità, di stella in panno celeste con cerchio e croce ricamati in lana celeste per la sussistenza; i contraspallini di panno bianco per giubbe di tela da milizia territoriale di sanità, da controspallini di panno amaranto; ed infine, al bavero del cappotto da genio sono aggiunte mostrine di panno nero filettate di panno cremisi della stessa foggia di quelle per cappotto da truppa di sussistenza.

**Mostrine per cappotto e giubba di panno da truppa di sanità.**

Le mostrine per cappotto e giubba di panno da truppa di sanità (fig. 3ª) sono di panno amaranto.

La forma è identica a quella delle mostrine delle giubbe di panno delle armi d'artiglieria e del genio e cioè ad una sola punta. La lunghezza, come risulta dall'annessa tavola di disegno, ne è da mm. 85 a 90 per mm. 35 a 40 di altezza.

Sulle giubbe di panno, tali mostrine sono applicate all'atto della distribuzione di siffatto capo di vestiario, mediante cucitura con refe di seta, ed in ognuna di esse è praticato un

foro per il passaggio del gambo della stelletta di divisa. Questo foro dovrà risultare in esatta corrispondenza con quello esistente nei baveri delle giubbe.

Sui cappotti invece, le dette mostrine vengono applicate, nello stesso modo indicato per le giubbe, al momento della trasformazione in cappotti guarniti dei cappotti comuni.

**Mostrine per giubbe di panno da truppa di sussistenza.**

Per forma e dimensioni sono identiche alle precedenti, però sono di velluto di seta nero e filettate di panno celeste (fig. 4ª).

La grossezza della filettatura dovrà essere, nella parte esterna visibile, non minore di mm. 4 nè maggiore di mm. 6 e cioè identica a quella della filettatura delle giubbe.

L'attaccatura sulle giubbe ne è fatta nel modo detto di sopra per le mostrine per giubbe da truppa di sanità.

**Mostrine per cappotto da truppa di sussistenza.**

Sono identiche alle precedenti, però invece che di velluto sono di panno nero da mostreggiature e filettate di panno celeste.

L'attaccatura sui cappotti ne è fatta nella stessa guisa di quelle per cappotto da truppa di sanità.

**Mostrine per cappotto e per giubba di panno da militari del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e da militari, provenienti dalla fanteria di linea, del personale di governo degl'istituti militari, del distretto di Roma e guardaforti.**

Sono in tutto identiche a quelle dei corrispondenti capi di vestiario da truppa di sussistenza, ad eccezione della filettura che ne è di panno scarlatto, e valgono per esse le stesse norme date per la distribuzione e la cucitura ai baveri di quelle precitate per le giubbe di panno da truppa di sussistenza.

---

Le compagnie presidiarie della fanteria di linea ed i reparti di milizia territoriale di fanteria, di sanità e di sussistenza, ai quali per la loro speciale destinazione vien somministrato il cappotto, nonchè i plotoni di requisizione quadrupedi, fanno uso di cappotti sforniti di mostrine.

I sottufficiali allievi della scuola militare e della scuola magistrale di scherma non che quelli in esperimento d'impiego

civile faranno uso delle mostrine prescritte pel corpo, reparto o specialità di provenienza.

Per la divisa dei soldati delle compagnie di disciplina, dei carcerati e dei reclusi, saranno a suo tempo emanate ulteriori disposizioni.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 602

CONTO DI COSTRUZIONE *delle mostrine per cappotti da fanteria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Gallone di seta per mostrine da fanteria. | m l | 0 220 | 0 70 | 0 154 |
| Mano d'opera (1) . . . . . | — | — | — | 0 100 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0 254 |
| Prezzo conteggio . . . L. | | | | 0 30 |

(1) Nella mano d'opera è compresa la seta per le cuciture.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 603

CONTO DI COSTRUZIONE *delle mostrine per cappotto da militari del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e da militari, provenienti dalla fanteria di linea, del personale di governo degli istituti militari, del distretto di Roma e guardafarti.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | m.l. | 0 005 | 8 50 | 0 043 |
| Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 006 | 8 50 | 0 051 |
| Mano d'opera (1) . . . . . | — | — | — | 0 200 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0 294 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 0 30 |

(1) Nella mano d'opera è compresa la seta per le cuciture.

CATEGORIA 1 N. CATEGORICO 604

## CONTO DI COSTRUZIONE *delle mostrine per cappotto da truppa di sussistenza.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30 | m. l. | 0 005 | 8 50 | 0 043 |
| Panno celeste per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 006 | 8 50 | 0 051 |
| Mano d'opera (1) | » | — — | — — | 0 200 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0 294 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 0 30 |

(1) Nella mano d'opera è compresa la seta per le cuciture.

CATEGORIA 1 N. CATEGORICO 605

## CONTO DI COSTRUZIONE *delle mostrine per cappotto e giubba di panno da truppa di sanità.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno amaranto per mostreggiature, alto m. 1,30 | m. l. | 0 008 | 8 50 | 0 068 |
| Mano d'opera (1) | » | — — | — — | 0 100 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0 168 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 0 20 |

(1) Nella mano d'opera è compresa la seta per le cuciture.

CATEGORIA 1 N. CATEGORICO 606

CONTO DI COSTRUZIONE *delle mostrine per giubba di panno da militari del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e da militari, provenienti dalla fanteria di linea, del personale di governo degli istituti militari, del distretto di Roma e guardaforti.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Velluto in seta nero, alto m. 0,49 . . . | m.l. | 0 012 | 14 00 | 0 168 |
| Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 006 | 8 50 | 0 051 |
| Mano d'opera (1). . . . . | — | — — | — — | 0 200 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0 419 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 0 50 |

(1) Nella mano d'opera è compresa la seta per le cuciture.

CATEGORIA 1 N. CATEGORICO 607

CONTO DI COSTRUZIONE *delle mostrine per giubba di panno da truppa di sussistenza.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Velluto in seta nero, alto m. 0,49 . . . | m.l | 0 012 | 14 00 | 0 168 |
| Panno celeste per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 006 | 8 50 | 0 051 |
| Mano d'opera (1) . . . . . | — | — — | — — | 0 200 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0 419 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 0 50 |

(1) Nella mano d'opera è compresa la seta per le cuciture.

Il magazzino centrale militare di Torino rimetterà alle amministrazioni interessate, il campione del gallone, dei bottoni piatti, dei controspallini e delle mostrine suddescritte, nonchè ai corpi di fanteria di linea, compresi i reggimenti staccati dal deposito, un bavero da giubba di panno fornito delle rispettive

Fig. 1ª — Mostrina per giubba di panno da fanteria.

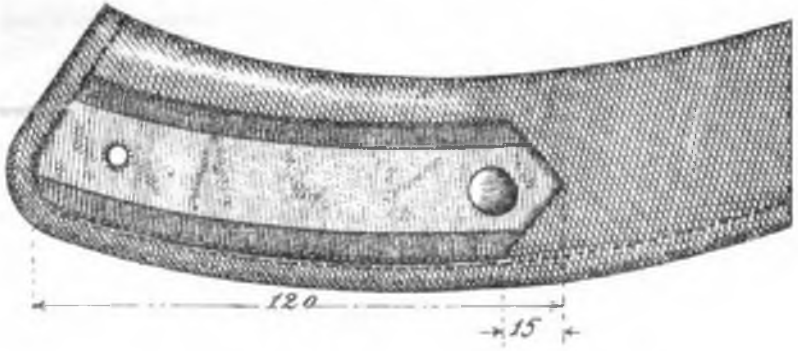
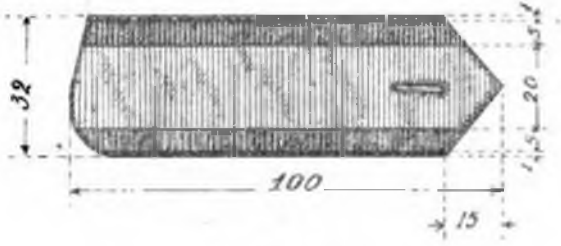



Fig. 2ª — Mostrina per cappotto da fanteria.




*Scala di 1 : 2*

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Fig. 3ª — Mostrina per giubba di panno e cappotto da sanità.

*Scala di 2 : 3*

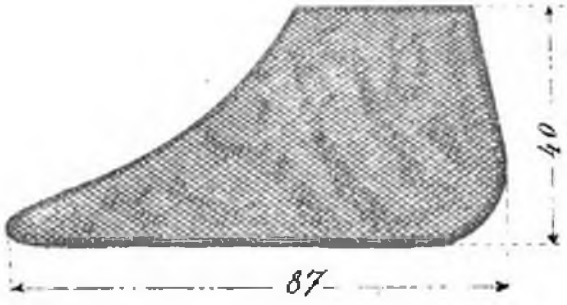



Fig. 4ª — Mostrina per giubba di panno e per cappotto da truppa di sussistenza, da personale di governo degli stabilimenti militari di pena, ecc.

*Scala di 2 : 3*

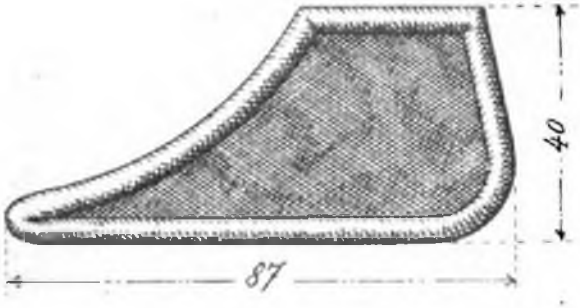
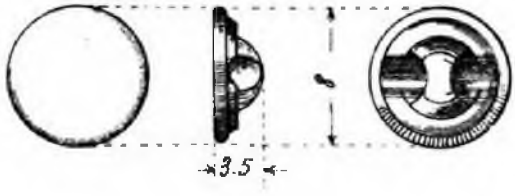



Fig. 5ª — Bottoni piatti per mostrine da fanteria.




*Scala di 2 : 1*

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

mostrine. Anche alla scuola militare ed al distretto di Roma, rimetterà il campione delle mostrine per cappotto da fanteria ed uno dei detti baveri fornito di mostrine da fanteria, ed inoltre, agli ospedali militari principali ed alle compagnie di sussistenza, il campione dei nuovi fregi per berretti.

---

Per effetto di quanto sopra, al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, sono fatte le seguenti aggiunte:

| Categoria | Numero categorico | NOMENCLATURA DEI MATERIALI | Unità di misura | Prezzo parziale L. | Prezzo parziale C. | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 56 | Bottoni piatti per mostrine da fanteria . . . . . | % | 0 | 50 | |
| » | 602 | Mostrine per cappotto da fanteria . . . . . | P | 0 | 30 | |
| » | 603 | Mostrine per cappotto da militari del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e da militari, provenienti dalla fanteria di linea, del personale di governo degli istituti militari, del distretto di Roma e guardaforti. . . . . | » | 0 | 30 | |
| » | 604 | Mostrine per cappotti da truppa di sussistenza . . . . . | » | 0 | 30 | |
| » | 605 | Mostrine per cappotto e giubba di panno da truppa di sanità | » | 0 | 20 | |
| » | 606 | Mostrine per giubba di panno da militari del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e da militari, provenienti dalla fanteria di linea, del personale di governo degli istituti militari, del distretto di Roma e guardaforti . . . . . | » | 0 | 50 | |
| » | 607 | Mostrine per giubba di panno da truppa di sussistenza. . | » | 0 | 50 | |
| VII | 215 | Gallone di seta per mostrine da fanteria, alto da mm. 30 a 32 . . . . . | m.l. | 0 | 70 | |
| » | 235 | Panno amaranto per mostreggiature, alto m. 1.30 . . . | » | 8 | 50 | |

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

N. **91.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Varianti a giubbe di panno e cappotti per armi a piedi.** (Con 4 tavole di disegno). — 24 aprile.

In dipendenza delle modificazioni recate con *Atto* 90 del corrente anno alla divisa della truppa, sono variati il cappotto da fanteria, ridotto a cappotto comune da fanteria, sanità e sussistenza, e quello da genio, cui sono state aggiunte le mostrine prescritte per detta arma; è abolito l'attuale tipo di giubba di panno da fanteria e sostituito con un nuovo modello di giubba comune da fanteria, sanità e sussistenza; sono adottati cappotti guarniti da truppa di sanità e da truppa di sussistenza; ed infine è stato migliorato il taglio del cappotto da granatieri e delle giubbe di panno da granatieri e da bersaglieri.

Pertanto, vengono emanate in proposito le seguenti disposizioni, che sostituiscono quelle corrispondenti presentemente in vigore.

**Cappotto comune da fanteria, sanità e sussistenza.**

Il cappotto (fig. 1ª), costruito con panno azzurrato, è ad un solo petto a lunghe falde, in modo che il lembo inferiore scenda a 15 centimetri sotto il ginocchio, ed ha tale ampiezza da adattarsi con bel garbo alla persona ed all'occorrenza da portarsi sopra la giubba di panno.

Le sue parti sono:

un corpo,
un bavero,
due maniche,
una martingala,
tre tasche,
due spallini,
due controspallini.

Il corpo abbraccia il busto e le falde, si divide in parte anteriore e parte posteriore.

La parte anteriore (fig. 2ª) ha sul lato destro sei bottoni grandi da fanteria equidistanti fra di loro e messi in fila in maniera che il primo si trovi a millimetri 35 di distanza dal gangherino, e l'ultimo all'altezza della cintola, e sul lato sinistro sei occhielli in corrispondenza dei bottoni; come rinforzo lungo la linea dei bottoni, tra il lembo destro del cappotto ed il sotto panno, è posta una lista di tela di lino cruda.

Al rovescio degli angoli inferiori delle falde, sono cuciti sulla destra una piccola linguetta di panno con occhiello e sulla si-

nistra un bottone mezzano d'osso nero a due fori, per tenere rialzate le falde stesse durante le esercitazioni e le marce.

La parte posteriore (fig. 3ª) al fondo ha uno sparato di circa millimetri 250 di lunghezza.

Il bavero (fig. 4ª), rinforzato internamente con tela di cotone basino color bigio, si chiude mediante un gangherino e corrispondente maglietta, ha la lunghezza variabile a seconda delle diverse taglie, le sue punte sono leggermente arrotondate, e fornite di un foro orlato di refe per introdurvi il gambo delle stellette. Detti fori devono essere praticati in modo che collocata a posto la stelletta una delle sue punte, disposta sulla bisettrice all'angolo, venga a trovarsi da millimetri 16 a 18 dalla punta arrotondata del bavero.

Sul bavero sono cuciti due bottoni per mostrine da fanteria, essi debbono essere a millimetri 90 dall'orlo anteriore ed a millimetri 25 dall'orlo inferiore.

Il sottobavero può essere formato di due pezzi, quando occorra utilizzare adatti scampoli di stoffa.

Le maniche (fig. 5ª e 6ª) hanno manopole (fig. 7ª) foggiate a punta.

La martingala (fig. 8ª) è situata nella parte posteriore alla altezza della cintola, ed è formata di due linguette di panno; quella di destra ha due bottoni grandi da fanteria, ed internamente è rinforzata di tela di lino cruda; quella di sinistra ha tre occhielli dei quali due sono praticati alle due estremità, ed il terzo presso quello vicino all'attaccatura, e serve ad allargare, occorrendo, il cappotto trasportando però un bottone.

Delle tre tasche, due hanno un'apertura guarnita di finta tasca (fig. 9ª) e lunga millimetri 260, praticata sotto la martingala sulle cuciture laterali.

La terza tasca, cucita sul rovescio della falda, quasi aderente alla tasca di destra, è lunga millimetri 200 e larga 110 con l'apertura orizzontale, fornita di occhiello e di bottone d'osso annerito; e serve per collocarvi il pacchetto di medicazione.

Gli spallini (fig. 10ª ed 11ª) sono fatti a lunetta, di panno turchino e filettati di panno scarlatto.

I controspallini (fig. 12ª) sono pure di panno turchino, e cuciti sopra ciascuna spalla fra l'attaccatura del bavero e quella della manica.

Le tasche, la fodera del busto e delle maniche sono di tela di cotone basino color bigio.

I cappotti sono di sei dimensioni o taglie ed ogni taglia si suddivide in due grossezze.

Il *cappotto comune* allorchè viene distribuito è completato applicandovi:

1. Per la fanteria di linea:

*Sul bavero*: un paio mostrine per cappotto da fanteria,

*Sugli spallini*: fregi per spallini (numeri).

2. Per la truppa di sanità:

*Sul bavero*: un paio mostrine per cappotto e giubba di panno da truppa di sanità;

*Sugli spallini*: fregi per spallini (numeri).

3. Per la truppa di sussistenza:

*Sul bavero*: un paio mostrine per cappotto da truppa di sussistenza;

*Sugli spallini*: fregi per spallini (numeri).

4. Il cappotto comune predetto è inoltre distribuito ai militari del personale di governo degli stabilimenti militari di pena ed ai militari, provenienti dalla fanteria di linea, del personale di governo degli istituti militari, del distretto militare di Roma e guardaforti. In tal caso viene completato applicandovi:

*Sul bavero*: un paio mostrine per cappotto delle dette specialità;

*Sugli spallini*: se del caso, fregi per spallini (numeri).

NOTA. — Ai cappotti comuni da distribuirsi alla truppa di sanità, di sussistenza ed ai militari citati al n. 4, debbono essere tolti i bottoni piatti per mostrine da fanteria che vi sono applicati.

### Cappotto da granatieri.

Il cappotto da granatieri è identico a quello comune da fanteria, sanità e sussistenza, però non è fornito di bottoni per mostrine da fanteria.

All'atto della distribuzione viene completato applicandovi:

*Sul bavero*: un paio di alamari in filo (per caporali e soldati) od un paio di alamari in argento (per i sottufficiali);

*Sugli spallini*: fregi per spallini (granate).

### Cappotto da genio.

Il cappotto è identico a quello comune da fanteria, sanità e sussistenza, eccezione fatta per le seguenti particolarità:

1. Non è fornito di bottoni per mostrine da fanteria;
2. È provvisto di bottoni grandi da genio;
3. La filettatura agli spallini è di panno cremisi;
4. Il bavero è provvisto di un paio mostrine di panno nero filettate di panno cremisi di foggia identica a quella per cappotti da truppa di sanità.

All'atto della distribuzione viene completato applicandovi:

*Sugli spallini*: fregi per spallini (numeri).

SPECCHIO *delle misure dei cappotti comuni da fanteria, sanità e sussistenza dei cappotti da granatieri e da genio.*

| Taglie | Suddivisioni | Lunghezza totale della parte posteriore | Lunghezza della parte posteriore | | | | Lunghezza delle maniche dalla parte esterna | Metà lunghezza della manica | | | Lunghezza della parte anteriore dalla cucitura delle spalle al fondo del cappotto | Larghezza della parte anteriore | | | | Lunghezza della cucitura del fianco | | Lunghezza del bavero all'attaccatura | Altezza del bavero | | Altezza delle manopole | | Lunghezza della martingala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | alle spalle | sotto le ascelle | alla taglia | al fondo | | superiormente | al gomito | al polso | | al torace dal 2° occhiello alla cucitura della manica | dal 2° occhiello a sotto le ascelle | alla taglia | al fondo | da sotto il braccio all'attaccatura della martingala | da sotto al braccio al fondo | | nella parte anteriore | nella parte posteriore | dalla parte superiore fino alla punta | dalla parte inferiore | |
| | | mm. | mm. | | | | mm. | mm. | | | mm. | mm. | | | | mm. | | mm. | mm. | | mm. | | mm. |
| 1ª | 1ª | 1290 | 230 | 290 | 310 | 410 | 660 | 260 | 245 | 165 | 1340 | 260 | 380 | 410 | 630 | 250 | 1035 | 470 | 70 | 75 | 90 | 60 | 280 |
| | 2ª | 1290 | 225 | 280 | 305 | 410 | 650 | 255 | 240 | 165 | 1340 | 255 | 370 | 395 | 610 | 255 | 1040 | 460 | 70 | 75 | 90 | 60 | 275 |
| 2ª | 1ª | 1250 | 225 | 280 | 305 | 410 | 650 | 255 | 240 | 165 | 1300 | 255 | 370 | 395 | 610 | 240 | 1005 | 470 | 70 | 75 | 90 | 60 | 275 |
| | 2ª | 1250 | 220 | 270 | 300 | 410 | 640 | 250 | 235 | 160 | 1300 | 250 | 360 | 380 | 590 | 245 | 1010 | 460 | 70 | 75 | 90 | 60 | 270 |
| 3ª | 1ª | 1210 | 220 | 270 | 300 | 410 | 630 | 250 | 235 | 160 | 1260 | 245 | 360 | 380 | 590 | 230 | 965 | 460 | 70 | 75 | 90 | 60 | 270 |
| | 2ª | 1210 | 215 | 260 | 290 | 400 | 620 | 245 | 230 | 160 | 1260 | 240 | 350 | 370 | 580 | 235 | 970 | 450 | 70 | 75 | 90 | 60 | 260 |
| 4ª | 1ª | 1170 | 215 | 260 | 290 | 400 | 610 | 245 | 230 | 155 | 1220 | 240 | 350 | 370 | 580 | 220 | 935 | 450 | 70 | 75 | 90 | 60 | 260 |
| | 2ª | 1170 | 210 | 250 | 280 | 390 | 600 | 240 | 225 | 155 | 1220 | 235 | 340 | 360 | 570 | 225 | 940 | 440 | 70 | 75 | 90 | 60 | 250 |
| 5ª | 1ª | 1130 | 210 | 250 | 280 | 390 | 590 | 240 | 225 | 155 | 1180 | 235 | 340 | 360 | 570 | 215 | 900 | 440 | 70 | 75 | 90 | 60 | 250 |
| | 2ª | 1130 | 205 | 240 | 270 | 380 | 580 | 235 | 220 | 150 | 1180 | 230 | 330 | 350 | 560 | 220 | 905 | 430 | 70 | 75 | 90 | 60 | 240 |
| 6ª | 1ª | 1090 | 205 | 240 | 270 | 380 | 570 | 235 | 220 | 150 | 1140 | 230 | 330 | 350 | 560 | 200 | 860 | 430 | 70 | 75 | 90 | 60 | 240 |
| | 2ª | 1090 | 200 | 230 | 260 | 370 | 560 | 230 | 215 | 150 | 1140 | 225 | 320 | 340 | 550 | 205 | 865 | 420 | 70 | 75 | 90 | 60 | 230 |

**DIMOSTRAZIONE** *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei cappotti comuni per fanteria, sanità e sussistenza.*

| TAGLIE | Suddivisioni | Da costruirsi su 100 | Panno azzurrato da vestiario per truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo | Panno azzurrato da vestiario per truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia | Tela di colone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo | Tela di colone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª | 1ª | 3 | 2 45 | 7 35 | 2 82 | 8 46 | Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della Circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi). |
| | 2ª | 2 | 2 39 | 4 78 | 2 76 | 5 52 | |
| 3ª | 1ª | 10 | 2 32 | 23 20 | 2 74 | 27 40 | |
| | 2ª | 10 | 2 27 | 22 70 | 2 70 | 27 00 | |
| 4ª | 1ª | 15 | 2 22 | 33 30 | 2 68 | 40 20 | |
| | 2ª | 15 | 2 15 | 32 25 | 2 62 | 39 30 | |
| 5ª | 1ª | 18 | 2 10 | 37 80 | 2 58 | 46 44 | |
| | 2ª | 17 | 2 05 | 34 85 | 2 52 | 42 84 | |
| 6ª | 1ª | 5 | 1 99 | 9 95 | 2 50 | 12 50 | |
| | 2ª | 5 | 1 95 | 9 75 | 2 47 | 12 35 | |
| Totali | | 100 | | 215 93 | | 262 01 | |
| | | Media | | 2 15 | | 2 62 | |

CATEGORIA 1 — N. CATEGORICO 125

## CONTO DI COSTRUZIONE *del cappotto comune da fanteria, sanità e sussistenza.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno azzurrato per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | m.l. | 2 150 | 8 50 | 18 275 |
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | » | 0 055 | 9 00 | 0 495 |
| Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 0075 | 8 50 | 0 064 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 620 | 0 40 | 1 048 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 060 | 0 70 | 0 042 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 8 — | 1 80 | 0 144 |
| Bottoni per mostrine da fanteria | » | 2 — | 0 50 | 0 010 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | — | — — | — — | 2 190 |
| Prezzo di costo. . . L. | | | | 22 268 |
| Prezzo di conteggio. . . L. | | | | 22 30 |

(1) Nella fornitura sono compresi 2 bottoni mezzani d'osso nero a due fori, 18 grammi di ovatta di cotone, 1 gangherello in ferro con rispettiva maglietta.

*Attaccatura delle mostrine.*

Mano d'opera, compresa la provvista della seta per le cuciture, L. 0,10.

**DIMOSTRAZIONE** *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei cappotti comuni da sottufficiali di fanteria, sanità e sussistenza.*

| TAGLIE | Suddivisione | Da costruirsi su 100 | Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo | Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia | Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo | Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª | 1ª | 3 | 2 52 | 7 56 | 2 82 | 8 46 | |
| | 2ª | 2 | 2 46 | 4 92 | 2 76 | 5 52 | |
| 3ª | 1ª | 10 | 2 39 | 23 90 | 2 74 | 27 40 | |
| | 2ª | 10 | 2 32 | 23 20 | 2 70 | 27 — | |
| 4ª | 1ª | 15 | 2 27 | 34 05 | 2 68 | 40 20 | |
| | 2ª | 15 | 2 23 | 33 45 | 2 62 | 39 30 | |
| 5ª | 1ª | 18 | 2 19 | 39 42 | 2 58 | 46 44 | |
| | 2ª | 17 | 2 18 | 37 06 | 2 52 | 42 84 | |
| 6ª | 1ª | 5 | 2 10 | 10 50 | 2 50 | 12 50 | |
| | 2ª | 5 | 2 10 | 10 50 | 2 47 | 12 35 | |
| | Totali | 100 | | 224 56 | | 262 01 | |
| | | | Media | 2 24 | | 2 62 | |

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 130 —

## CONTO DI COSTRUZIONE *del cappotto comune da sottufficiali di fanteria, sanità e sussistenza.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | m. l. | 2 240 | 8 50 | 19 040 |
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | » | 0,055 | 9 70 | 0 534 |
| Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0,0075 | 8 50 | 0 064 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 620 | 0 40 | 1 048 |
| Tela di lino crudo per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 060 | 0 70 | 0 042 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 8 — | 1 80 | 0 144 |
| Bottoni per mostrine da fanteria | » | 2 — | 0 50 | 0 010 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | — | — — | — — | 4 190 |
| Prezzo di costo . . L. | | | | 25 072 |
| Prezzo di conteggio . . L. | | | | 25 10 |

(1) Nella fornitura sono compresi 2 bottoni mezzani d'osso nero a due fori, 18 grammi di ovatta di cotone, 1 gancheretto in ferro con rispettiva maglietta.

*Attaccatura delle mostrine.*

Mano d'opera, compresa la provvista della seta per le cuciture L. 0,10.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei cappotti da granatieri.*

| TAGLIE | Suddivisione | Da costruirsi su 400 | Panno azzurrato per vestiario da truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo | Panno azzurrato per vestiario da truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia | Tela di cotone lustro color bigio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo | Tela di cotone lustro color bigio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 1ª | 10 | 2 55 | 25 50 | 2 92 | 29 20 | Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della Circolare litografata del 5 febbraio 1899 n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi). |
| | 2ª | 10 | 2 53 | 25 30 | 2 86 | 28 60 | |
| 2ª | 1ª | 30 | 2 45 | 73 50 | 2 82 | 84 60 | |
| | 2ª | 30 | 2 39 | 71 70 | 2 76 | 82 80 | |
| 3ª | 1ª | 10 | 2 32 | 23 20 | 2 74 | 27 40 | |
| | 2ª | 10 | 2 27 | 22 70 | 2 70 | 27 00 | |
| Totali | | 100 | | 241 90 | | 279 60 | |
| | | | Media | 2 41 | | 2 79 | |

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 127 —

## CONTO DI COSTRUZIONE *del cappotto da granatieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno azzurrato per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | m l. | 2 410 | 8 50 | 20 485 |
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | » | 0 055 | 9 00 | 0 495 |
| Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 0075 | 8 50 | 0 064 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 790 | 0 40 | 1 116 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 060 | 0 70 | 0 042 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 8 — | 1 80 | 0 144 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | — | — — | — — | 2 190 |
| Prezzo di costo. . . | | | L. | 24 536 |
| Prezzo di conteggio. . . | | | L. | 24 60 |

(1) Nella fornitura sono compresi 2 bottoni mezzani d'osso nero a due fori, 18 grammi d'ovatta di cotone, 1 gangherello di ferro con rispettiva maghetta.

*Attaccatura degli alamari.*

Mano d'opera, compresa la provvista della seta per le cuciture L. 0,08.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei cappotti da sottufficiali dei granatieri.*

| TAGLIE | Suddivisioni | Da costruirsi su 100 | Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali, alto m. 4,30 | | Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m 0,62 | | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Quantità | | Quantità | | |
| | | | per ogni capo | per ogni taglia | per ogni capo | per ogni taglia | |
| 1ª | 1ª | 10 | 2 62 | 26 20 | 2 92 | 29 20 | |
| | 2ª | 10 | 2 61 | 26 10 | 2 86 | 28 60 | |
| 2ª | 1ª | 30 | 2 52 | 75 60 | 2 82 | 84 60 | |
| | 2ª | 30 | 2 46 | 73 80 | 2 76 | 82 80 | |
| 3ª | 1ª | 10 | 2 39 | 23 90 | 2 74 | 27 40 | |
| | 2ª | 10 | 2 32 | 23 20 | 2 70 | 27 00 | |
| Totali | | 100 | | 248 80 | | 279 60 | |
| | | | Media | 2 48 | | 2 79 | |

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 128 —

CONTO DI COSTRUZIONE *del cappotto da sottufficiali dei granatieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | m. l. | 2 480 | 8 50 | 21 080 |
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | » | 0 055 | 9 70 | 0 534 |
| Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 005 | 8 50 | 0 064 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 790 | 0 40 | 1 116 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 060 | 0 70 | 0 042 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 8 — | 1 80 | 0 144 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | — | — — | — — | 4 190 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 27 170 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 27 20 |

(1) Nella fornitura sono compresi 2 bottoni mezzani d'osso nero a due fori, 18 grammi d'ovatta di cotone, ed 1 ganghetello in ferro con rispettiva maglietta.

*Attaccatura degli alamari d'argento.*

Mano d'opera, compresa la provvista della seta per le cuciture, L. 0,12.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei cappotti da genio.*

| TAGLIE | Suddivisioni | Da costruirsi su 100 | Panno azzurrato per vestiario da truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo | Panno azzurrato per vestiario da truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia | Tela di cotone basino color bigio per fodera, alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo | Tela di cotone basino color bigio per fodera, alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 1ª | 2 | 2 55 | 5 10 | 2 92 | 5 84 | Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della Circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi). |
| | 2ª | 1 | 2 53 | 2 53 | 2 86 | 2 86 | |
| 2ª | 1ª | 4 | 2 45 | 9 80 | 2 82 | 11 28 | |
| | 2ª | 4 | 2 39 | 9 56 | 2 76 | 11 04 | |
| 3ª | 1ª | 18 | 2 32 | 41 76 | 2 74 | 49 32 | |
| | 2ª | 17 | 2 27 | 38 59 | 2 70 | 45 90 | |
| 4ª | 1ª | 23 | 2 22 | 51 06 | 2 68 | 61 64 | |
| | 2ª | 20 | 2 15 | 43 00 | 2 62 | 52 40 | |
| 5ª | 1ª | 4 | 2 10 | 8 40 | 2 58 | 10 32 | |
| | 2ª | 4 | 2 05 | 8 20 | 2 52 | 10 08 | |
| 6ª | 1ª | 2 | 1 99 | 3 98 | 2 50 | 5 00 | |
| | 2ª | 1 | 1 95 | 1 95 | 2 47 | 2 47 | |
| Totali | | 100 | | 223 93 | | 268 15 | |
| | | | Media | 2 23 | | 2 68 | |

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 126.

## CONTO DI COSTRUZIONE *del cappotto da genio.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno azzurrato per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | m.l | 2 230 | 8 50 | 18 955 |
| Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30 | » | 0 055 | 9 00 | 0 495 |
| Panno nero per mostreggiature, alto metri 1,30 | » | 0 005 | 8 50 | 0 043 |
| Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 013 | 8 50 | 0 111 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 680 | 0 40 | 1 072 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 060 | 0 70 | 0 042 |
| Bottoni grandi da genio | % | 8 — | 1 20 | 0 096 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | — | — — | — — | 2 390 |
| Prezzo di costo . L. | | | | 23 204 |
| Prezzo di conteggio L. | | | | 23 30 |

(1) Nella fornitura sono compresi 2 bottoni mezzani d'osso nero a due fori, 18 grammi d'ovatta di cotone, 1 gangherello in ferro con rispettiva maglietta e la seta per l'applicazione delle mostrine.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei cappotti da sottufficiali del genio.*

| TAGLIE | Suddivisioni | Da costruirsi su 100 | Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali, alto m. 4,30 — Quantità per ogni capo | Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali, alto m. 4,30 — Quantità per ogni taglia | Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo | Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 1ª | 2 | 2 62 | 5 24 | 2 92 | 5 84 | |
| | 2ª | 1 | 2 61 | 2 61 | 2 86 | 2 86 | |
| 2ª | 1ª | 4 | 2 52 | 10 08 | 2 82 | 11 28 | |
| | 2ª | 3 | 2 46 | 7 38 | 2 76 | 8 28 | |
| 3ª | 1ª | 20 | 2 39 | 47 80 | 2 74 | 54 80 | |
| | 2ª | 20 | 2 32 | 46 40 | 2 70 | 54 — | |
| 4ª | 1ª | 23 | 2 27 | 52 21 | 2 68 | 61 64 | |
| | 2ª | 22 | 2 23 | 49 06 | 2 62 | 57 64 | |
| 5ª | 1ª | 3 | 2 19 | 6 57 | 2 58 | 7 74 | |
| | 2ª | 2 | 2 18 | 4 36 | 2 52 | 5 04 | |
| Totali | | 100 | | 231 31 | | 269 12 | |
| | | | Media | 2 31 | | 2 69 | |

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 129 —

## CONTO DI COSTRUZIONE *del cappotto da sottufficiali del genio.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 . . . . . | m. l. | 2 310 | 8 50 | 19 635 |
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30. . . . . | » | 0 055 | 9 70 | 0 534 |
| Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 005 | 8 50 | 0 043 |
| Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30. . . . . | » | 0 013 | 8 50 | 0 111 |
| Tela di colone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 2 690 | 0 40 | 1 076 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 060 | 0 70 | 0 042 |
| Bottoni grandi da sottufficiali del genio . | % | 8 — | 10 — | 0 800 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . | — | — — | — — | 4 390 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 26 631 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 26 70 |

(1) Nella fornitura sono compresi due bottoni mezzani d'osso nero a 2 fori, 18 grammi d'ovatta di cotone, 4 gancherello in ferro con rispettiva maglietta e la seta per l'applicazione delle mostrine.

CATEGORIA 1 — N. CATEGORICO 209

CONTO DI COSTRUZIONE *del cappotto guarnito da truppa di sanità.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Cappotto comune da fanteria, sanità e sussistenza . . . . . | N. | 1 | 22 30 | 22 30 |
| Mostrine per truppa di sanità . . . . | P. | 1 | 0 20 | 0 20 |
| Mano d'opera per l'attaccatura delle mostrine al bavero (1). . . . . | — | — | — — | 0 10 |
| Prezzo di costo e di conteggio . . . L. | | | | 22 60 |

(1) Nella mano d'opera è compresa la seta per l'attaccatura delle mostrine e la staccatura dei bottoni piatti facendone scomparire le tracce.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 210

CONTO DI COSTRUZIONE *del cappotto guarnito da truppa di sussistenza.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Cappotto comune da fanteria, sanità e sussistenza . . . . . | N. | 1 | 22 30 | 22 30 |
| Mostrine per cappotti da truppa da sussistenza . . . . . | P. | 1 | 0 30 | 0 30 |
| Mano d'opera per l'attaccatura delle mostrine al bavero (1). . . . . | — | — | — — | 0 10 |
| Prezzo di costo e di conteggio . . . L. | | | | 22 70 |

(1) Nella mano d'opera è compresa la seta per l'attaccatura delle mostrine e la staccatura dei bottoni piatti facendone scomparire le tracce.

**Giubba comune di panno da fanteria, sanità e sussistenza.**

La giubba (fig. 13ª), costruita con panno turchino, è ad un sol petto, con falde a taglio leggermente incavato alla cintola, in modo che si acconci con bel garbo alla persona senza stringerla.

Le sue parti sono:

un corpo;
un bavero;
due spalline;
due controspallini;
due maniche;
una tasca.

Il corpo che abbraccia il busto e le falde si divide in parte anteriore (fig 14ª), parte posteriore (fig. 15ª) e fianchetto (fig. 16ª).

Le falde debbono giungere col lembo inferiore a due centimetri sopra l'inforcatura o cavallo delle cosce.

La parte anteriore ha sul lato destro sei bottoni grandi da fanteria equidistanti e messi in fila in maniera che il primo si trovi a millimetri 35 di distanza dal gangherino, e l'ultimo all'altezza della cintola; e sul lato sinistro sei occhielli in corrispondenza dei bottoni.

Come rinforzo, lungo la linea dei bottoni, tra il lembo destro della giubba ed il sotto panno, è posta una lista di tela di lino cruda.

La parte posteriore è guarnita di due mostrine o finte tasche (fig. 17ª) aventi due bottoni grandi ciascuna.

Le finte tasche, di altezza variabile a seconda delle diverse taglie, sono poste sopra la cucitura alla distanza di circa millimetri 20 dal lembo inferiore.

Al punto d'unione della parte anteriore col fianchetto sono praticati due sparati laterali (fig. 18ª), per i quali passa la fascia del cinturino quando lo si affibbia sopra la giubba; due bottoni piccoli da fanteria, posti in corrispondenza di due occhielli, servono a chiudere gli sparati della giubba stessa.

Il bavero (fig. 19ª), di lunghezza variabile a seconda delle diverse taglie, si chiude mediante un gangherino e corrispondente maglietta, ed è rinforzato internamente con tela di lino cruda.

Le punte del bavero sono leggermente arrotondate, ed ognuna di esse è fornita di un foro orlato di refe nel quale viene introdotto il gambo della stelletta di divisa. Detti fori devono

essere praticati in modo che collocata a posto la stelletta, una delle sue punte, disposta sulla bisettrice dell'angolo, venga a trovarsi da millimetri 13 a 15 dalla punta arrotondata del bavero.

Sul rovescio del bavero, ad un centimetro circa dal foro predetto, e verso l'attaccatura del bavero, è praticata una maglietta di refe per il passaggio della spranghetta delle stellette di divisa.

Gli spallini (fig. 20') sono fatti a lunetta, colla fodera dello stesso panno del controspallino, ripieni, per circa un centimetro in altezza, di ovatta e fermati sopra ciascuna delle spalle all'estremità ed al centro.

I controspallini (fig. 21') sono cuciti sopra ciascuna spalla fra l'attaccatura del bavero e quella della manica.

Le maniche (fig. 22' e 23') hanno manopole (fig. 24') foggiate a punta, le manopole stesse sono rinforzate internamente con tela di cotone basino color bigio.

La tasca è posta internamente al lato sinistro.

La tasca, nonchè la fodera del busto, e delle maniche sono in tela di cotone basino color bigio.

Le giubbe hanno inoltre nella parte posteriore della falda una taschina orizzontale, con apertura corrispondente alla finta tasca destra, la quale serve per allogare il pacchetto di medicazione.

Il soprabavero, le manopole, gli spallini e controspallini sono di panno nero; le manopole, gli spallini e le finte tasche sono orlati di una filettatura di panno scarlatto della grossezza non minore di mm. 4, nè maggiore di mm. 6 nella parte esterna visibile.

Le giubbe sono di nove dimensioni o taglie ed ogni taglia si suddivide in due grossezze.

La giubba comune, allorchè viene distribuita, è completata applicandovi:

*Per la fanteria di linea.*

*Sul bavero:* un paio di mostrine e due bottoni per mostrine da cucirsi alla base della punta delle mostrine stesse.

*Sugli spallini*: fregi per spallini (numeri).

*Per la truppa di sanità.*

*Sul bavero:* un paio di mostrine per cappotto e giubba di panno da truppa di sanità.

*Sugli spallini*: fregi per spallini (numeri).

*Per la truppa di sussistenza.*

*Sul bavero:* un paio di mostrine per giubba di panno da truppa di sussistenza.

*Sugli spallini:* fregi per spallini (numeri).

La giubba comune predetta è inoltre distribuita ai militari del personale di governo degli stabilimenti militari di pena ed ai militari, provenienti dalla fanteria di linea, del personale di governo degli istituti militari, del distretto militare di Roma e e guardaforti. In tal caso viene completata applicandovi;

*Sul bavero:* un paio di mostrine per giubbe di panno delle dette specialità.

*Sugli spallini:* se del caso i fregi per spallini (numeri).

**Giubba di panno da granatieri.**

È identica a quella comune da fanteria, sanità e sussistenza, eccezione fatta per le seguenti particolarità:

1. il bavero (fig. 25ª) ha un'altezza di centimetri 7 sulla parte anteriore e di centimetri 6 posteriormente;

2. le manopole ed il bavero sono di panno scarlatto senza filettatura;

3. il petto sinistro ed i controspallini sono filettati di panno scarlatto; la larghezza di tale filettatura dovrà essere non minore di millimetri 4 nè maggiore di millimetri 6 e cioè essere identica a quella degli spallini e delle finte tasche.

All'atto della distribuzione, la giubba da granatieri è completata applicandovi:

*Sul bavero:* per i caporali e soldati, un paio di alamari in filo, e per i sottufficiali, un paio di alamari in argento.

*Sugli spallini:* fregi per spallini (granate).

**Giubba di panno da bersaglieri.**

È identica a quella comune da fanteria, sanità e sussistenza, eccezione fatta per le seguenti particolarità:

1. il bavero (fig. 25ª) ha un'altezza identica alla giubba da granatieri;

2. è fornita di bottoni grandi e piccoli da bersaglieri;

3. i controspallini, gli spallini, le manopole e le finte tasche sono filettate di panno cremisi.

Le dimensioni di tali filettature sono identiche a quelle delle giubbe da fanteria;

4. sul bavero sono applicate mostrine di panno cremisi.

All'atto della distribuzione la giubba viene completata applicandovi sugli spallini i relativi fregi (numeri, lettere, ecc.).

SPECCHIO *delle misure delle giubbe comuni di panno da fanteria, sanità e sussistenza e delle giubbe da granatieri e da bersaglieri.*

| Taglie | Suddivisioni | Lunghezza della parte posteriore | | Metà larghezza della parte posteriore alla schiena | Lunghezza della manica dalla parte esterna compresi ct. 3 del risvolto delle manopole | Metà larghezza della manica | | | Lunghezza della parte anteriore dalla cucitura delle spalle al fondo della guida | Metà larghezza della parte anteriore del torace al secondo occhiello | Lunghezza del fianchetto da sotto il braccio sino al fondo | Metà grossezza dell'imbusto | | Lunghezza del bavero all'attaccatura | Altezza | | | | Lunghezza degli spallini | Altezza del bavero per i bersaglieri e granatieri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | del bavero | | delle manopole | | | | |
| | | Sino alla taglia | Totale | | | superiormente | al gomito | al polso | | | | alla taglia | al petto dalla metà della parte posteriore passando sotto l'ascella al 2° occhiello | | sul davanti | sul dietro | alla punta | di sotto | | sul davanti | sul dietro |
| | | mm. | | mm. | mm. | mm. | | | mm. | mm. | mm. | mm. | | mm. | mm. | | mm. | | mm. | | mm. | |
| 1ª | 1ª | 530 | 735 | 215 | 670 | 250 | 215 | 155 | 815 | 255 | 495 | 585 | 600 | 490 | 60 | 65 | 90 | 60 | 260 | 70 | 60 |
| | 2ª | 530 | 735 | 240 | 660 | 245 | 240 | 155 | 815 | 250 | 500 | 575 | 590 | 450 | 60 | 65 | 90 | 60 | 260 | 70 | 60 |
| 2ª | 1ª | 520 | 740 | 210 | 660 | 245 | 210 | 155 | 800 | 255 | 485 | 580 | 595 | 455 | 60 | 65 | 90 | 60 | 260 | 70 | 60 |
| | 2ª | 520 | 740 | 205 | 650 | 240 | 235 | 155 | 800 | 250 | 490 | 570 | 585 | 445 | 60 | 65 | 90 | 60 | 260 | 70 | 60 |
| 3ª | 1ª | 510 | 725 | 210 | 650 | 245 | 240 | 155 | 785 | 250 | 475 | 575 | 590 | 450 | 60 | 65 | 90 | 60 | 260 | 70 | 60 |
| | 2ª | 510 | 725 | 205 | 640 | 240 | 235 | 155 | 785 | 245 | 480 | 565 | 580 | 440 | 60 | 65 | 90 | 60 | 260 | 70 | 60 |
| 4ª | 1ª | 500 | 710 | 205 | 640 | 250 | 235 | 150 | 770 | 245 | 465 | 570 | 585 | 445 | 60 | 65 | 90 | 60 | 250 | 70 | 60 |
| | 2ª | 500 | 710 | 200 | 630 | 235 | 230 | 150 | 770 | 240 | 470 | 555 | 570 | 435 | 60 | 65 | 90 | 60 | 250 | 70 | 60 |
| 5ª | 1ª | 490 | 695 | 200 | 630 | 235 | 230 | 150 | 765 | 240 | 455 | 555 | 570 | 440 | 60 | 65 | 90 | 60 | 250 | 70 | 60 |
| | 2ª | 490 | 695 | 195 | 620 | 230 | 225 | 150 | 755 | 235 | 460 | 540 | 555 | 430 | 60 | 65 | 90 | 60 | 250 | 70 | 60 |
| 6ª | 1ª | 480 | 680 | 195 | 610 | 230 | 225 | 150 | 740 | 235 | 445 | 540 | 555 | 435 | 60 | 65 | 90 | 60 | 250 | 70 | 60 |
| | 2ª | 480 | 680 | 190 | 600 | 225 | 220 | 150 | 740 | 230 | 450 | 530 | 550 | 425 | 60 | 65 | 90 | 60 | 250 | 70 | 60 |
| 7ª | 1ª | 470 | 665 | 190 | 600 | 225 | 220 | 145 | 725 | 230 | 435 | 530 | 540 | 430 | 60 | 65 | 90 | 60 | 240 | 70 | 60 |
| | 2ª | 470 | 665 | 185 | 590 | 225 | 220 | 145 | 725 | 225 | 440 | 520 | 530 | 420 | 60 | 65 | 90 | 60 | 240 | 70 | 60 |
| 8ª | 1ª | 460 | 650 | 185 | 590 | 225 | 220 | 145 | 710 | 225 | 425 | 520 | 530 | 425 | 60 | 65 | 90 | 60 | 230 | » | » |
| | 2ª | 460 | 650 | 185 | 580 | 220 | 215 | 145 | 710 | 220 | 430 | 510 | 520 | 415 | 60 | 65 | 90 | 60 | 230 | » | » |
| 9ª | 1ª | 450 | 635 | 185 | 580 | 220 | 215 | 145 | 695 | 220 | 415 | 510 | 520 | 420 | 60 | 65 | 90 | 60 | 230 | » | » |
| | 2ª | 450 | 635 | 180 | 570 | 215 | 210 | 145 | 695 | 215 | 420 | 500 | 510 | 410 | 60 | 65 | 90 | 60 | 230 | » | » |

**DIMOSTRAZIONE** *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle giubbe comuni da fanteria, sanità e sussistenza.*

| TAGLIE | Suddivisioni | Da costruirsi su 100 | Panno turchino per vestiario da truppa alto 1,30 — Quantità per ogni capo | Panno turchino per vestiario da truppa alto 1,30 — Quantità per ogni taglia | Tela di cotone color bigio per fodera alta 0,62 — Quantità per ogni capo | Tela di cotone color bigio per fodera alta 0,62 — Quantità per ogni taglia | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ª | 1ª | 2 | 1 30 | 2 60 | 2 65 | 5 30 | Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della Circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi). |
| | 2ª | 1 | 1 28 | 1 28 | 2 62 | 2 62 | |
| 5ª | 1ª | 5 | 1 25 | 6 25 | 2 58 | 12 90 | |
| | 2ª | 5 | 1 23 | 6 15 | 2 54 | 12 70 | |
| 6ª | 1ª | 10 | 1 21 | 12 10 | 2 49 | 24 90 | |
| | 2ª | 10 | 1 19 | 11 90 | 2 46 | 24 60 | |
| 7ª | 1ª | 15 | 1 17 | 17 55 | 2 42 | 36 40 | |
| | 2ª | 15 | 1 16 | 17 40 | 2 38 | 35 70 | |
| 8ª | 1ª | 15 | 1 14 | 17 10 | 2 34 | 35 10 | |
| | 2ª | 15 | 1 13 | 16 95 | 2 30 | 34 50 | |
| 9ª | 1ª | 4 | 1 11 | 4 44 | 2 27 | 9 08 | |
| | 2ª | 3 | 1 09 | 3 27 | 2 25 | 6 75 | |
| Totali | | 100 | | 116 99 | | 240 55 | |
| Media | | | | 1 16 | | 2 40 | |

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 515

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba comune di panno da fanteria, sanità e sussistenza.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30. . . . . | m. l. | 1 160 | 9 00 | 10 440 |
| Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 125 | 8 50 | 1 063 |
| Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 023 | 8 50 | 0 196 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 2 400 | 0 40 | 0 960 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 100 | 0 70 | 0 070 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | % | 10 — | 1 80 | 0 180 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | » | 4 — | 1 20 | 0 048 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | » | — — | — — | 2 100 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 15 057 |
| Prezzo di conteggio . . L. | | | | 15 10 |

(1) Nella fornitura sono compresi 5 grammi d'ovatta di cotone, 1 gancherello con rispettiva maglietta e la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto di medicazione.

*Provvista ed attaccatura delle mostrine per la fanteria.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Gallone di seta per mostrine da fanteria . | m. l. | 0 280 | 0 70 | 0 196 |
| Bottoni piatti per mostrine da fanteria . | % | 2 — | 0 50 | 0 010 |
| Mano d'opera per l'attaccatura del gallone e dei bottoni, compresa la provvista dell'occorrente seta. . . . . | — | — — | — — | 0 150 |
| TOTALE . . . L. | | | | 0 356 |

*Attaccatura delle mostrine per gli altri corpi e specialità che fanno uso di siffatta giubba.*

Mano d'opera, compresa la provvista della seta per cuciture L. 0,10.

**DIMOSTRAZIONE** *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle giubbe comuni da sottufficiali di fanteria, sanità e sussistenza.*

| TAGLIE | Suddivisioni | Da costruirsi su 100 | Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1.30 — Quantità per ogni capo | Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1.30 — Quantità per ogni taglia | Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0.62 — Quantità per ogni capo | Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0.62 — Quantità per ogni taglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ª | 1ª | 3 | 1 39 | 4 17 | 2 65 | 7 95 | |
| | 2ª | 2 | 1 38 | 2 76 | 2 62 | 5 24 | |
| 5ª | 1ª | 10 | 1 33 | 13 30 | 2 58 | 25 80 | |
| | 2ª | 10 | 1 32 | 13 20 | 2 54 | 25 40 | |
| 6ª | 1ª | 13 | 1 30 | 16 90 | 2 49 | 32 37 | |
| | 2ª | 12 | 1 27 | 15 24 | 2 46 | 29 52 | |
| 7ª | 1ª | 13 | 1 26 | 16 38 | 2 42 | 31 46 | |
| | 2ª | 12 | 1 23 | 14 76 | 2 38 | 28 56 | |
| 8ª | 1ª | 10 | 1 22 | 12 20 | 2 34 | 23 40 | |
| | 2ª | 10 | 1 21 | 12 10 | 2 30 | 23 00 | |
| 9ª | 1ª | 3 | 1 18 | 3 54 | 2 27 | 6 81 | |
| | 2ª | 2 | 1 15 | 2 30 | 2 25 | 4 50 | |
| Totali | | 100 | | 126 85 | | 244 01 | |
| | | | Media | 1 26 | | 2 44 | |

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba comune di panno da sottufficiali di fanteria, sanità e sussistenza.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | m. l. | 1 260 | 9 70 | 12 222 |
| Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 125 | 8 50 | 1 063 |
| Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 023 | 8 50 | 0 196 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 440 | 0 40 | 0 976 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 100 | 0 70 | 0 070 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 — | 1 80 | 0 180 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 4 — | 1 20 | 0 048 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | — | — — | — — | 4 500 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 19 255 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 19 30 |

(1) Nella fornitura sono compresi 5 grammi d'ovatta di cotone, 1 gancherello con rispettiva maglietta, e la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto di medicazione.

### *Provvista ed attaccatura delle mostrine per la fanteria.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Gallone di seta per mostrine da fanteria | m. l. | 0 280 | 0 70 | 0 196 |
| Bottoni piatti per mostrine da fanteria | % | 2 — | 0 50 | 0 010 |
| Mano d'opera per l'attaccatura del gallone e dei bottoni, compresa la provvista dell'occorrente seta. | — | — — | — — | 0 150 |
| Totale . . . L. | | | | 0 356 |

### *Attaccatura delle mostrine per gli altri corpi e specialità che fanno uso di siffatta giubba.*

Mano d'opera, compresa la provvista della seta per le cuciture L. 0,10

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno da granatieri.*

| TAGLIE | Suddivisioni | Da costruirsi su 100 | Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo | Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia | Tela di cotone basino color luglio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo | Tela di cotone basino color luglio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 1ª | 5 | 1 42 | 7 10 | 2 80 | 14 00 | Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della circolare litografata del 5 febbraio 1899 n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi). |
| | 2ª | 10 | 1 40 | 14 00 | 2 78 | 27 80 | |
| 2ª | 1ª | 25 | 1 38 | 34 50 | 2 78 | 69 50 | |
| | 2ª | 30 | 1 36 | 40 80 | 2 75 | 82 50 | |
| 3ª | 1ª | 20 | 1 34 | 26 80 | 2 75 | 55 00 | |
| | 2ª | 10 | 1 33 | 13 30 | 2 70 | 27 00 | |
| Totali | | 100 | | 136 50 | | 275 80 | |
| | | | Media | 1 36 | | 2 75 | |

CATEGORIA 1 — N. CATEGORICO 524

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da granatieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | m. L. | 1 360 | 9 00 | 12 240 |
| Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 035 | 8 50 | 0 297 |
| Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 125 | 8 50 | 1 062 |
| Tela di cotone basino color bigio, per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 750 | 0 40 | 1 100 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 100 | 0 70 | 0 070 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 — | 1 80 | 0 180 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 4 — | 1 20 | 0 048 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | — | — — | — — | 2 340 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 17 337 |
| Prezzo di conteggio . . L. | | | | 17 40 |

(1) Nella fornitura sono compresi 5 grammi d'ovatta di cotone, un gancherello in ferro con rispettiva maglietta e la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto da medicazione.

*Attaccatura degli alamari.*

Mano d'opera, compresa la provvista della occorrente seta, L. 0,10.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno da sottufficiali dei granatieri.*

| TAGLIE | Suddivisioni | Da costruirsi su 100 | Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo | Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia | Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0.62 — Quantità per ogni capo | Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0.62 — Quantità per ogni taglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 1ª | 10 | 1 51 | 15 10 | 2 80 | 28 00 | |
| | 2ª | 10 | 1 49 | 14 90 | 2 78 | 27 80 | |
| 2ª | 1ª | 25 | 1 46 | 36 50 | 2 78 | 69 50 | |
| | 2ª | 25 | 1 45 | 36 25 | 2 75 | 68 75 | |
| 3ª | 1ª | 15 | 1 42 | 21 30 | 2 75 | 41 25 | |
| | 2ª | 15 | 1 41 | 21 15 | 2 70 | 40 50 | |
| Totali | | 100 | | 145 20 | | 275 80 | |
| | | | Media | 1 45 | | 2 75 | |

CATEGORIA 1 — N. CATEGORICO 538

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali dei granatieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30. . . . . | m.l. | 1 450 | 9 70 | 14 065 |
| Panno nero per mostreggiature, alto metri 1,30 . . . . . | » | 0 035 | 8 50 | 0 297 |
| Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 125 | 8 50 | 1 062 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62. . . . . | » | 2 750 | 0 40 | 1 100 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 100 | 0 70 | 0 070 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | % | 10 — | 1 80 | 0 180 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | » | 4 — | 1 20 | 0 048 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | — | — — | — — | 4 740 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 21 562 |
| Prezzo di conteggio. . . L. | | | | 21 60 |

(1) Nella fornitura sono compresi 5 grammi d'ovatta di cotone, 1 gancherello in ferro con rispettiva maglietta e la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto da medicazione.

*Attaccatura degli alamari d'argento.*

Mano d'opera, compresa la provvista della occorrente seta, L. 0,20.

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffe occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno da bersaglieri.*

| TAGLIE | Suddivisioni | Da costruirsi su 100 | Panno tuchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo | Panno tuchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia | Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0.62 — Quantità per ogni capo | Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0.62 — Quantità per ogni taglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ª | 1ª | 3 | 1 30 | 3 90 | 2 65 | 7 95 | Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della Circolare litografata del 5 febbraio 1899 N. 3 (Direzione Generale dei Servizi Amministrativi). |
| | 2ª | 2 | 1 28 | 2 56 | 2 62 | 5 24 | |
| 5ª | 1ª | 10 | 1 25 | 12 50 | 2 58 | 25 80 | |
| | 2ª | 10 | 1 23 | 12 30 | 2 54 | 25 40 | |
| 6ª | 1ª | 20 | 1 21 | 24 20 | 2 49 | 49 80 | |
| | 2ª | 20 | 1 19 | 23 80 | 2 46 | 49 20 | |
| 7ª | 1ª | 18 | 1 17 | 21 06 | 2 42 | 43 56 | |
| | 2ª | 17 | 1 16 | 19 72 | 2 38 | 40 46 | |
| Totali | | 100 | | 120 04 | | 247 41 | |
| | | | Media | 1 20 | | 2 47 | |

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 521

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da bersaglieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | m.l. | 1 200 | 9 00 | 10 800 |
| Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 120 | 8 50 | 1 020 |
| Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30. | » | 0 055 | 8 50 | 0 468 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62. | » | 2 470 | 0 40 | 0 988 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 100 | 0 70 | 0 070 |
| Bottoni grandi da bersaglieri | % | 10 — | 1 20 | 0 120 |
| Bottoni piccoli da bersaglieri | » | 4 — | 0 75 | 0 030 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | — | — — | — — | 2 550 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 16 046 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 16 10 |

(1) Nella fornitura sono compresi 5 grammi d'ovatta di cotone, 1 gancherello in ferro con rispettiva maglietta e la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della tascuna per il pacchetto da medicazione.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno da sottufficiali dei bersaglieri.*

| TAGLIE | Suddivisioni | Da costruirsi su 100 | Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo | Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia | Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo | Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia | *Osservazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ª | 1ª | 3 | 1 39 | 4 17 | 2 65 | 7 95 | |
| | 2ª | 2 | 1 38 | 2 76 | 2 62 | 5 24 | |
| 5ª | 1ª | 10 | 1 33 | 13 30 | 2 58 | 25 80 | |
| | 2ª | 10 | 1 32 | 13 20 | 2 54 | 25 40 | |
| 6ª | 1ª | 20 | 1 28 | 25 60 | 2 49 | 49 80 | |
| | 2ª | 20 | 1 25 | 25 00 | 2 46 | 49 20 | |
| 7ª | 1ª | 18 | 1 24 | 22 32 | 2 42 | 43 56 | |
| | 2ª | 17 | 1 23 | 20 91 | 2 38 | 40 46 | |
| Totali | | 100 | | 127 26 | | 247 41 | |
| | | | Media | 1 27 | | 2 47 | |

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 537 —

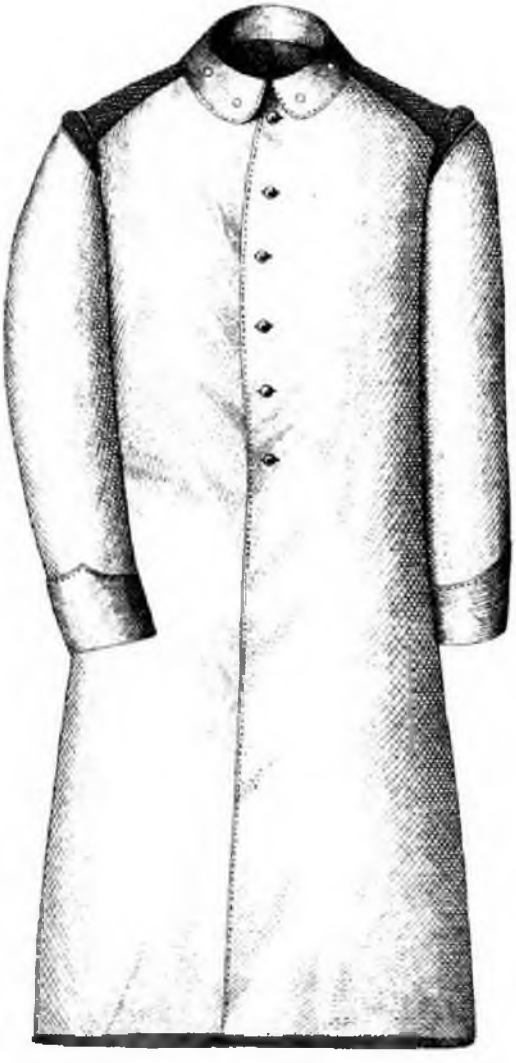
## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali dei bersaglieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30. . . . . | m. l. | 1 270 | 9 70 | 12 319 |
| Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 120 | 8 50 | 1 020 |
| Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30. . . . . | » | 0 055 | 8 50 | 0 468 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62. . . . . | » | 2 470 | 0 40 | 0 988 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64. . . . . | » | 0 100 | 0 70 | 0 070 |
| Bottoni grandi da sottufficiali dei bersaglieri . . . . . | % | 10 — | 10 00 | 1 000 |
| Bottoni piccoli da sottufficiali dei bersaglieri . . . . . | » | 4 — | 6 50 | 0 260 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | — | — — | — — | 4 550 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 20 675 |
| Prezzo di conteggio . . L. | | | | 20 70 |

(1) Nella fornitura sono compresi 5 grammi d'ovatta di cotone, 1 gangherello in ferro con rispettiva maglietta e la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della tascliina per il pacchetto da medicazione.

Cappotto comune da fan

F

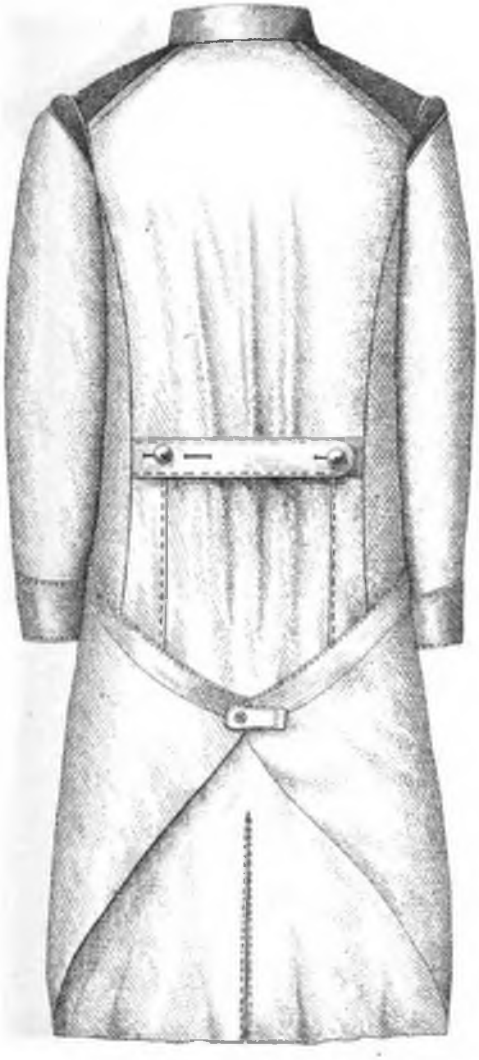


*Scala*

Laboratorio foto-litografi

teria, sanità e sussistenza.

Fig. 1ª.



di *1 : 10*

Fig. 2ª

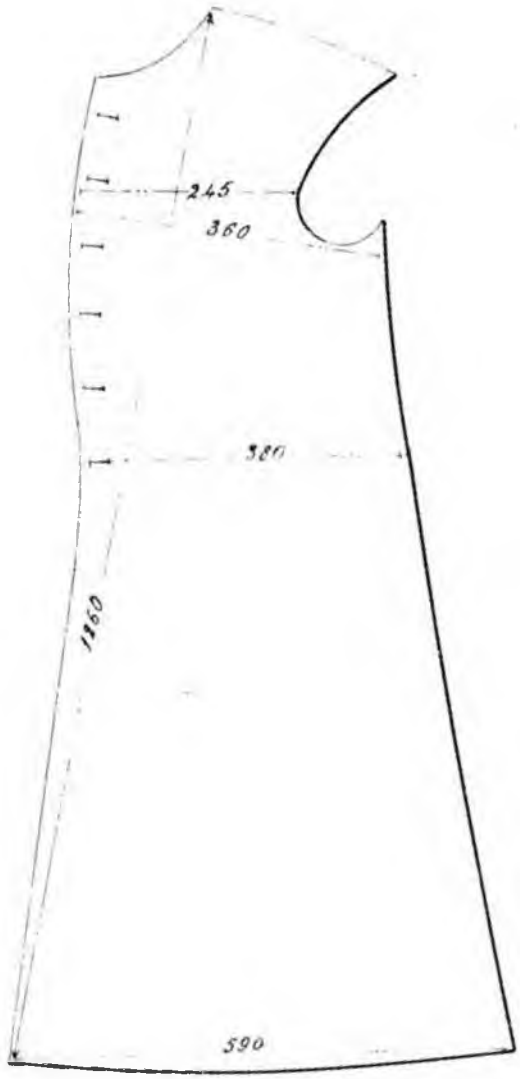



Fig. 3ª






Laboratorio foto-lit

si dei cappotti.

Fig. 5ª




Fig. 6ª







Fig. 11ª



Fig. 7ª




Fig. 12ª




Fig. 10ª




Fig. 8ª

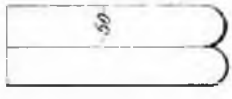
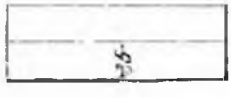



Fig. 4ª




Fig. 9ª



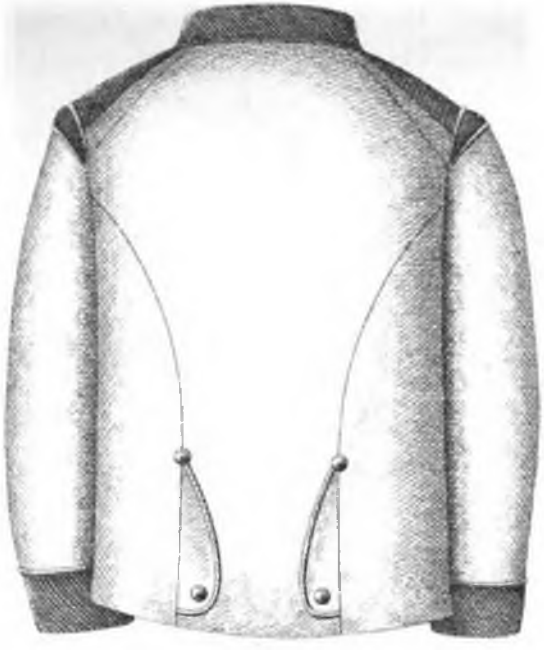

1:10

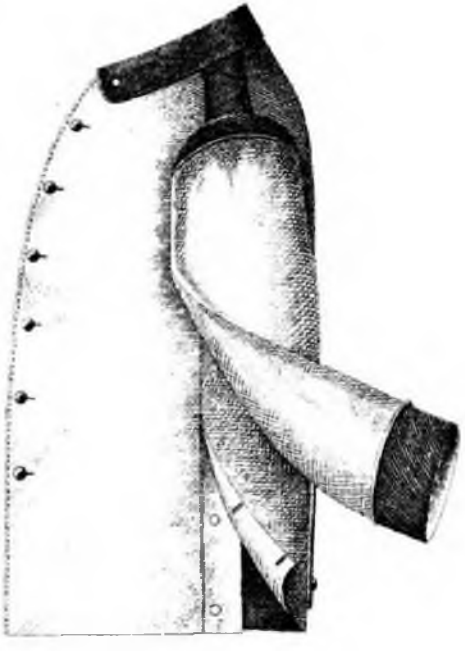
## Giubba comune di panno da fanteria, sanità e sussistenza.

Vista di dietro

Vista di fianco

Fig. 13ª

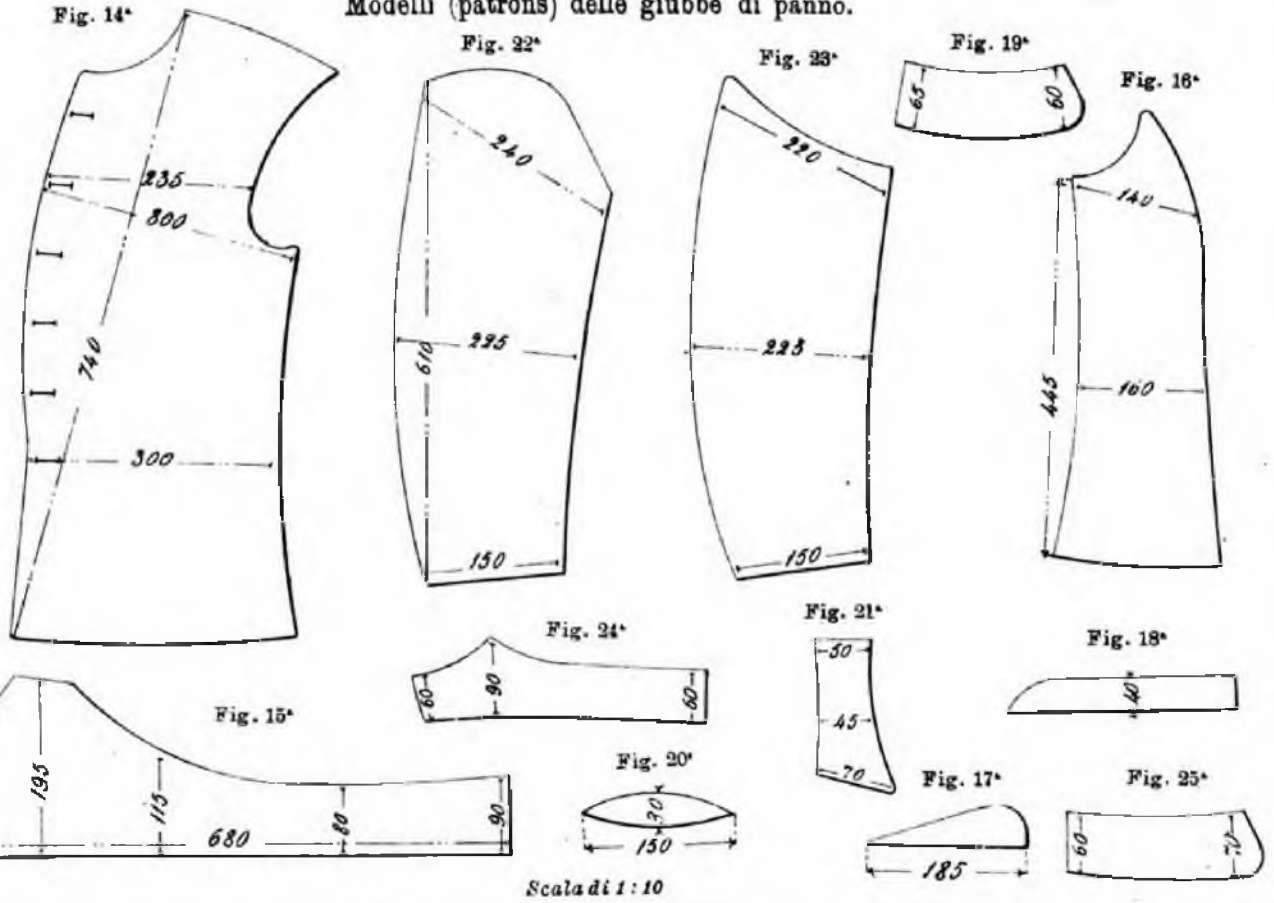




*Scala di 1 : 10*

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

## Modelli (patrons) delle giubbe di panno.




Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Il magazzino centrale militare di Torino invierà alle amministrazioni interessate il nuovo campione dei su descritti oggetti, i relativi modelli (*patrons*) e, per quelli che occorrano, anche le tavole grafiche pel taglio della stoffa. Alla scuola militare ed al distretto di Roma dovrà pure rimettere il campione degli oggetti anzidetti.

In conseguenza poi di quanto sopra, sono fatte le seguenti aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi:

| Categoria | Numero categorico | NOMENCLATURA DEI MATERIALI | Unità di misura | Prezzo parziale | | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 125 | Cappotti comuni da fanteria, sanità e sussistenza . . . . . | N. | 22 | 30 | Variante |
| » | 126 | Cappotti da genio. . . . . | » | 23 | 30 | Id. |
| » | 127 | Cappotti da granatieri . . . . . | » | 24 | 60 | Id. |
| » | 128 | Cappotti da sottufficiali dei granatieri. | » | 27 | 20 | Id. |
| » | 129 | Cappotti da sottufficiali del genio. . | » | 26 | 70 | Id. |
| » | 130 | Cappotti comuni da sottufficiali di fanteria, sanità e sussistenza . . . . | » | 25 | 10 | Id. |
| » | 209 | Cappotti guarniti da truppa di sanità. | » | 22 | 60 | Aggiunta |
| » | 210 | Cappotti guarniti da truppa di sussistenza . . . . . | » | 22 | 70 | Id. |
| » | 515 | Giubbe comuni di panno da fanteria, sanità e sussistenza . . . . . | » | 15 | 10 | Id. |
| » | 516 | Giubbe comuni di panno da sottufficiali di fanteria, sanità e sussistenza. | » | 19 | 30 | Id. |
| » | 521 | Giubbe di panno da bersaglieri . . | » | 16 | 10 | Variante |
| » | 522 | Giubbe di panno da fanteria . . . . | » | 15 | 60 | Abolito |
| » | 537 | Giubbe di panno da sottufficiali dei bersaglieri. . . . . | » | 20 | 70 | Variante |
| » | 538 | Giubbe di panno da sottufficiali dei granatieri . . . . . | » | 21 | 60 | Id. |
| » | 548 | Giubbe di panno da sottufficiali di fanteria . . . . . | » | 19 | 80 | Abolito |

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

N. **92**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un nuovo tipo di stelletta metallica di divisa per la truppa.** (Con una tavola di disegno). — 24 aprile.

È adottato un nuovo tipo di stelletta metallica di divisa per la truppa (fig. 1ª).

La stelletta ha cinque punte equidistanti fra loro e rilevate con spigoli vivi intersecantisi al centro; le estremità delle punte sono leggermente arrotondate e la superficie, determinata dai cinque spigoli superiori, è alquanto convessa.

La stelletta si compone di un'anima di latta, ricoperta da una lamina brunita di argentone (alpacca), saldata su di un fondo pure di latta (fig. 2ª) portante al centro un gambo oblungo di filo di ottone.

La stelletta è poi completata da una spranghetta (fig. 3ª) pure di filo di ottone, tutta di un pezzo che consta di un tratto rettilineo, di due passi di elica, i quali servono a dare elasticità ai due capi, e di un ultimo tratto ripiegato portante al centro una parte rilevata, in cui deve allogarsi il gambo della stelletta, ed all'estremità un gancio entro il quale si adatta con un certo sforzo il tratto rettilineo. La spranghetta serve a fissare la stelletta al bavero della giubba, del cappotto, ecc.

Le principali dimensioni della stelletta sono:

| | |
|---|---|
| Raggio del cerchio circoscritto alla stelletta | mm. 14,8 a 15,3 |
| Distanza fra due punte consecutive . . . | » 17,4 |
| Grossezza al centro della stelletta . . . . | » 5,8 a 6,3 |
| Altezza del gambo della stelletta . . . . | » 6,5 a 7,5 |
| Lunghezza massima della spranghetta . . | » 26 a 27 |

Il magazzino centrale militare di Torino invierà il relativo campione alle amministrazioni interessate.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

---

N. **93**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Divisa speciale degli attendenti e dei sellai, maniscalchi, allievi armaiuoli, allievi sellai ed allievi maniscalchi.** — 24 aprile.

La divisa speciale di cui al n. 77 del regolamento sull'uniforme, 22 febbraio corrente anno, non differisce dalla divisa ordinaria della truppa, se non che, ne è escluso il cappello, chepì, colbacco od elmo, e la giubba di panno ed il cappotto sono privi degli spallini e dei controspallini.

I sellai, i maniscalchi, gli allievi armaiuoli, gli allievi sellai e gli allievi maniscalchi, portano sulla manica destra della giubba (ed anche del cappotto per la fanteria e pel genio), a 13 centimetri al di sotto della punta della spalla, il distintivo d'impiego speciale per essi prescritto.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

Stelletta metallica di divisa.

Fig. 1ª

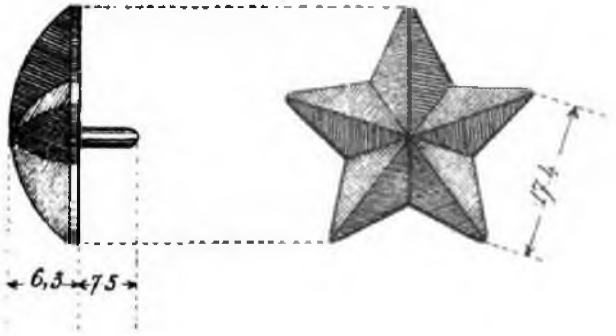



Fig. 2ª

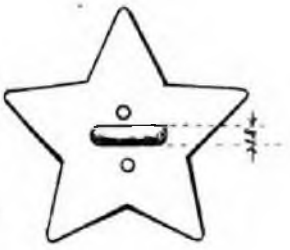
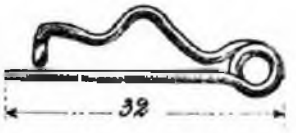


Fig. 3ª

Spranghetta




*Scala di 1:1*

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

N. **94**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivi di grado da truppa**. — 24 aprile.

Nell'intento di uniformare la foggia dei distintivi di grado dei militari in servizio permanente e di quelli richiamati dal congedo, di facilitarne l'attaccatura in caso di mobilitazione, e di rendere più agevole e regolare la rinnovazione di quelli esistenti nelle varie dotazioni, il Ministero ha determinato di adottare per la truppa, in sostituzione degli attuali, distintivi di grado privi dell'*intreccio* e già cuciti mediante filo di seta su adatte strisce di panno da applicarsi sulle maniche delle giubbe di panno e di tela, dei cappotti e pastrani delle varie armi e corpi, dei camiciotti e giubbe di addetti a speciali servizi e degli abiti, giubboni e giubbe di tela dei carabinieri reali, tanto pei graduati in attività di servizio, quanto per quelli richiamati dal congedo.

Fanno solo eccezione i distintivi dei marescialli dei carabinieri, che rimangono immutati.

**Distintivi di grado da truppa delle varie armi e corpi**

(*esclusi i carabinieri reali*).

Sono cuciti: quelli da appuntato, caporale e caporale maggiore su *panno turchino per vestiario da truppa*; quelli da sergente, furiere e furiere maggiore, su *panno turchino per vestiario da sottufficiali*.

I distintivi pei vari gradi sono così formati:

quello da *appuntato*, con gallone di lana rossa alto millimetri 16;

quello da *caporale*, con gallone di lana rossa alto mm. 16 ed un giro di trecciuola di lana rossa alta mm. 5;

quello da *caporale maggiore*, con gallone di lana rossa alto millimeti 16 e due giri di trecciuola di lana rossa alta millimetri 5;

quello da *sergente*, con gallone d'argento od oro alto millimetri 16 ed un giro di galloncino di argento od oro alto millimetri 6;

quello da *furiere*, con gallone di argento od oro alto millimetri 16 e due giri di galloncino di argento od oro alto millimetri 6;

quello da *furiere maggiore*, con gallone di argento od oro alto millimetri 16 e tre giri di galloncino di argento od oro alto millimetri 6.

Il gallone ed il galloncino d'oro servono per i graduati dei bersaglieri, dell'artiglieria e del genio; quelli di argento pei graduati delle altre armi, corpi e specialità.

**Distintivi di grado da truppa dei carabinieri reali.**

Sono tutti cuciti su *panno turchino per vestiario da carabinieri.*

I distintivi pei vari gradi, sino a brigadiere, sono così formati:

quello da *appuntato*, come quello da caporale maggiore;

quello da *vice-brigadiere*, come quello da sergente (con gallone e galloncino di argento);

quello da *brigadiere*, come quello da furiere (con gallone e galloncino di argento).

I distintivi di nuova adozione sono, come quelli presentemente in uso, collocati sulle maniche, al di sopra delle manopole.

Dal magazzino centrale militare di Torino saranno trasmessi i relativi campioni alle amministrazioni interessate.

CONTO DI COSTRUZIONE *dei distintivi di grado, d'argento, da sergente, furiere e furiere maggiore.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE | Unità di misura | Prezzo parziale | Distintivi da furiere maggiore | | furiere | | sergente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Quantità | Importo | Quantità | Importo | Quantità | Importo |
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30 | M. | 9.70 | 0.030 | 0.291 | 0.025 | 0.243 | 0.020 | 0.194 |
| Gallone d'argento alto mm. 16 | » | 2.50 | 0.440 | 1.100 | 0.440 | 1.100 | 0.440 | 1.100 |
| Galloncino d'argento alto mm. 6. . . . . | » | 1.00 | 1.380 | 1.380 | 0.900 | 0.900 | 0.440 | 0.440 |
| Mano d'opera (1) . . . . | — | — | — | 0.490 | — | 0.380 | — | 0.270 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 3.261 | | 2.623 | | 2.004 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 3.30 | | 2.70 | | 2.10 |

(1) Nella mano d'opera è compreso il refe di seta per le cuciture.

## CONTO DI COSTRUZIONE *dei distintivi di grado, di oro, da sergente, furiere e furiere maggiore.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE | Unità di misura | Prezzo parziale | Distintivi da furiere maggiore | | furiere | | sergente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Quantità | Importo | Quantità | Importo | Quantità | Importo |
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30 | M.L. | 9.70 | 0.030 | 0.291 | 0.025 | 0.243 | 0.020 | 0.194 |
| Gallone di oro alto mm. 16. | » | 3.50 | 0.440 | 1.408 | 0.440 | 1.408 | 0.440 | 1.408 |
| Galloncino di oro alto mm. 6 | » | 1.25 | 1.380 | 1.725 | 0.900 | 1.125 | 0.440 | 0.550 |
| Mano d'opera (1) . . . . | — | — | — | 0.490 | — | 0.380 | — | 0.270 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 3.914 | | 3.156 | | 2.422 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 4.00 | | 3.20 | | 2.50 |

(1) Nella mano d'opera è compreso il refe di seta per le cuciture.

## CONTO DI COSTRUZIONE *dei distintivi di grado, di argento, da vice-brigadiere e brigadiere dei carabinieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE | Unità di misura | Prezzo parziale | Distintivi da brigadiere dei carabinieri | | vice-brigadiere dei carabinieri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Quantità | Importo | Quantità | Importo |
| Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1,40. | M.L. | 10.70 | 0.025 | 0.268 | 0.020 | 0.214 |
| Gallone di argento alto mm. 16. | » | 2.50 | 0.440 | 1.100 | 0.440 | 1.100 |
| Galloncino d'argento alto mm. 6 . . . . . | » | 1.00 | 0.900 | 0.900 | 0.440 | 0.440 |
| Mano d'opera (1). . . . . | — | — | — | 380 | — | 0.270 |
| Prezzo di costo. . . L. | | | | 2.648 | | 2.024 |
| Prezzo di conteggio . . . . L. | | | | 2 70 | | 2.10 |

(1) Nella mano d'opera è compreso il refe di seta per le cuciture.

CONTO DI COSTRUZIONE *dei distintivi di grado, di lana, da appuntato, caporale, caporale maggiore ed appuntato dei carabinieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE | Unità di misura | Prezzo parziale | Distintivi da caporale maggiore | | caporale | | appuntato | | appuntato dei carabinieri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Quantità | Importo | Quantità | Importo | Quantità | Importo | Quantità | Importo |
| Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1.30 | M.L. | 9.00 | 0.025 | 0.225 | 0.020 | 0.180 | 0.015 | 0.135 | — | — |
| Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1.40 | » | 10.70 | — | — | — | — | — | — | 0.025 | 0.268 |
| Gallone di lana rossa alto mm. 16 | » | 0.25 | 0.440 | 0.106 | 0.440 | 0.106 | 0.440 | 0.106 | 0.440 | 0.106 |
| Trecciuola di lana rossa per distintivi alta mm. 5 | » | 0.07 | 0.900 | 0.063 | 0.450 | 0.031 | — | — | 0.900 | 0.063 |
| Mano d'opera (1) | — | — | — | 0.280 | — | 0.200 | — | 0.130 | — | 0.280 |
| Prezzo di costo | L. | | | 0.674 | | 0.547 | | 0.371 | | 0.717 |
| Prezzo di conteggio | L. | | | 0.70 | | 0.60 | | 0.40 | | 0.80 |

(1) Nella mano d'opera è compreso il refe di seta per le cuciture.

**Avvertenze ai conti di costruzione.**

1. È fatta facoltà, nell'interesse delle masse, di adoperare nell'allestimento dei distintivi, panno turchino ricavato da oggetti di vestiario fuori servizio, sempre quando però risulti ancora in condizioni estetiche ben rispondenti all'uso cui viene destinato e convenga dal lato economico, tenuto conto di quanto potrebbesi ritrarre dalla vendita dei detti oggetti fuori servizio.

2. Il compenso di mano d'opera da corrispondersi per l'attaccatura dei distintivi completi sulle maniche degli oggetti di panno — che dovrà essere fatto con refe nero di seta — non deve superare lire 0,20 per ogni paio distintivi.

3. Sulle maniche delle giubbe di tela e dei camiciotti e giubbe di addetti a speciali servizi, i distintivi saranno fissati, mediante alcuni punti alle tre estremità di essi, a cura dei gra-

duati che li usano (adoperando filo nero delle rispettive borse per pulizia), in modo da poter facilmente distaccare i distintivi stessi quando occorra lavare i menzionati oggetti.

4. Per la guarnitura dei controspallini delle giubbe di panno da sottufficiali di armi speciali si impiegheranno metri 0,80 di trecciuola, d'argento per la cavalleria e d'oro per l'artiglieria ed il genio, corrispondendo un compenso di manodopera non superiore a lire 0,15 per ciascun paio controspallini.

5. Per la guarnitura degli spallini e controspallini delle giubbe di panno da sottufficiali di fanteria, sanità e sussistenza, dei granatieri, dei bersaglieri e degli alpini s'impiegheranno metri 1,50 di trecciuola, d'argento per la fanteria, sanità e sussistenza, d'oro pei bersaglieri, corrispondendo un compenso di manodopera non superiore a lire 0,20 per ogni giubba.

6. Per la guarnitura degli spallini dei cappotti da sottufficiali di fanteria, sanità e sussistenza, dei granatieri e del genio, s'impiegheranno metri 0,74 di trecciuola, d'argento per la fanteria, sanità e sussistenza e pei granatieri e d'oro per il genio, corrispondendo un compenso di manodopera non superiore a lire 0,15 per ciascun cappotto.

---

Con la pubblicazione del presente *Atto* rimangono abrogati tutti i conti di costruzione *corrispondenti* a quelli sopra descritti, siano essi contenuti nelle *istruzioni sulla divisa della truppa* o inserti nel *Giornale militare* (*Atto* 212, 1894).

In conseguenza di quanto sopra, al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, sono fatte le seguenti modificazioni:

CATEGORIA I. — Sono aboliti, la rubrica: *Distintivi di grado per richiamati dal congedo*, ed i numeri categorici dal *282* al *317* inclusi;

| Categoria | Numero categorico | NOMENCLATURA DEI MATERIALI | Unità di misura | Prezzo parziale | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 325 | Distintivi di grado, di lana, da appuntato . . . . . | P. | 0 40 | Aggiunta |
| » | 326 | Distintivi di grado, di lana, da caporale . . . . . | » | 0 60 | Id. |
| » | 327 | Distintivi di grado, di lana, da caporale maggiore . . . . . | » | 0 70 | Id. |
| » | 328 | Distintivi di grado, di lana, da appuntato dei carabinieri . . . . | » | 0 80 | Id. |
| » | 329 | Distintivi di grado, d'argento, da sergente . . . . . | » | 2 10 | Id. |
| » | 330 | Distintivi di grado, d'oro, da sergente | » | 2 50 | Id. |
| » | 331 | Distintivi di grado, d'argento, da vice-brigadiere dei carabinieri . . | » | 2 10 | Id. |
| » | 332 | Distintivi di grado, d'argento, da furiere . . . . . | » | 2 70 | Id. |
| » | 333 | Distintivi di grado, d'oro, da furiere | » | 3 20 | Id. |
| » | 334 | Distintivi di grado, d'argento, da brigadiere dei carabinieri . . . . | » | 2 70 | Id. |
| » | 335 | Distintivi di grado, d'argento, da furiere maggiore . . . . . | » | 3 30 | Id. |
| » | 336 | Distintivi di grado, d'oro, da furiere maggiore . . . . . | » | 4 00 | Id. |
| VII | 213 | Gallone di lino di marca rossa, per truppe d'Africa, alto mm 16 . . | m. l. | 0 16 | Variante |
| » | 331 | Trecciuola di lino di marca rossa, per truppe d'Africa, alta mm. 5 . | » | 0 07 | Id. |

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

---

N. **95**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Rocchetto da borse per pulizia.** — 24 aprile.

In seguito all'adozione dei nuovi distintivi di grado da truppa, comuni pei graduati in servizio permanente e per quelli richiamati dal congedo (*Atto* 94 del corrente anno), essendo cessata la necessità di mantenere il filo rosso nelle borse per pulizia, il Ministero ha determinato di sopprimerlo nel relativo rocchetto e di aumentare invece la quantità di quello nero.

E pertanto all'*Atto* 127 del 1900 è fatta la seguente modificazione:

All'11° capoverso, *sostituire:* Il cilindro ha nell'esterno due

incavature capaci di contenere uguali quantità di filo grezzo e nero.

Gli attuali rocchetti in distribuzione ed esistenti nei magazzini, saranno fatti usare, quali sono, fino a consumazione.

Il magazzino centrale militare di Torino rimetterà alle amministrazioni interessate il campione del nuovo rocchetto completo.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

---

N. **96**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Nuove disposizioni relative alla divisa degli ufficiali di fanteria di linea**. — 24 aprile.

In relazione a quanto è disposto dall'*Atto* 90 del corrente anno, questo Ministero determina quanto segue:

1. Gli ufficiali superiori ed inferiori di fanteria di linea appartenenti alle brigate dell'arma, esclusa quella dei granatieri, faranno uso di speciali mostrine di galloni di seta a colori, da portarsi sul bavero della giubba a due petti e della giubba da campagna in sostituzione delle attuali fiamme di panno scarlatto.

Tali mostrine, per qualità, forma e dimensioni, saranno in tutto uguali a quelle adottate per le varie brigate di fanteria e descritte nel precitato *Atto* 90.

2. Gli ufficiali del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e quelli del personale permanente dei distretti militari facenti uso della divisa della fanteria di linea, come pure gli altri ufficiali di fanteria di linea (esclusi i granatieri) non appartenenti alle brigate dell'arma, faranno uso della giubba a due petti e da campagna con bavero di velluto nero senza mostrine, rimanendo anche per essi soppresse le attuali fiamme di panno scarlato.

3. Gli ufficiali in congedo di fanteria di linea effettivi per mobilitazione ai corpi dell'esercito permanente o della milizia mobile, dovranno portare alla giubba a due petti e a quella da campagna le mostrine del corpo cui sono assegnati.

I detti ufficiali sono autorizzati a far uso delle attuali fiamme di panno scarlatto fino a consumazione, salvo però ad adottare le nuove mostrine coi colori del corpo cui sono assegnati per mobilitazione, qualora vengano chiamati in servizio.

4. Gli altri ufficiali di fanteria di linea in congedo (di complemento, in posizione ausiliaria, di riserva) faranno uso

di bavero di velluto nero senza ornamenti, con facoltà di portare il bavero attuale fino a consumazione.

5. Nulla è innovato per quanto riguarda la divisa degli ufficiali del corpo invalidi e veterani e di quelli della milizia territoriale.

La disposizione di cui al precedente comma 1° dovrà essere osservata dagli ufficiali delle varie brigate, a misura che queste avranno ricevute e fatte applicare alla divisa dei militari di truppa le mostrine.

La disposizione di cui al precedente comma 2° dovrà essere osservata a cominciare dal 1° luglio p. v.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

---

N. **97**. — TRUPPE NELL'ESTREMO ORIENTE. — **R. Decreto che aumenta il soprassoldo pei caporali e soldati in Cina**. — 13 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 17 della legge sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali;

Visto il R. Decreto 12 luglio 1900, che fissa i maggiori assegni per le truppe distaccate nell'Estremo Oriente (Cina);

Visto il R. Decreto 28 luglio 1901, col quale venne aumentato il soprassoldo giornaliero di servizio ai sottufficiali ed agli uomini dell'arma dei carabinieri reali in Cina;

Riconosciuto che anche il trattamento fatto ai caporali e soldati in Cina si è dimostrato troppo inferiore alle esigenze locali;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il soprassoldo giornaliero di servizio stabilito dall'art. 5 del R. Decreto 12 luglio 1900 pei caporali e soldati dei riparti distaccati nell'Estremo Oriente (Cina) è elevato a lire una.

Art. 2.

Il presente Decreto avrà vigore a datare dal giorno successivo a quello dello sbarco in Cina del contingente di truppe partito da Napoli il 25 marzo u. s.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1902.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

---

N. **98**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Aggiunte all'*Atto* 97 del 1901 riguardante l'adozione della vettura per malati**. — 26 aprile.

Il Ministero, sentito il parere dei competenti ispettori, e nell'intento di fornire agli enti interessati le indicazioni necessarie circa l'impiego della vettura per malati, ha determinato di apportare le aggiunte sottoindicate all'*Atto* 97 del 1901.

*Giornale militare*, parte 1ª, 1901, pag. 234, prima della 5ª linea a partire dal fondo, *aggiungere:*

« Detta vettura viene trainata da una sola pariglia guidata a redini lunghe, o montata, e può trasportare nell'interno della cassa di retrotreno uno qualsiasi dei tre seguenti carichi massimi:

*a*) Otto ammalati seduti.

*b*) Quattro ammalati seduti ed un ammalato in barella.

*c*) Due ammalati in barella.

Sui due tavolati interni, formantisi mediante ribaltamento dei sedili, possono essere caricate tanto le barelle rigide modello 1878, come le barelle pieghevoli mod. 1897.

La vettura però non ha, in via normale, caricamento di barelle.

Nei servizi ordinari di presidio, occorrendo di dover trasportare, colla vettura, ammalati su barelle, queste saranno fornite dal corpo a cui gli ammalati appartengono; quando invece la vettura è impiegata nel servizio speciale di piazza d'armi, trasporta seco due barelle mod. 1897, provviste per cura dei corpi o della direzione di sanità, a seconda degli ordini del comandante il presidio.

Il modo di allogare dette barelle nella vettura, e di impiegarle, è specificato nell' istruzione che fa seguito al presente *Atto* »

Pag. 234. Dopo l'ultima linea, *aggiungere:*

« ISTRUZIONE PER L'IMPIEGO DELLE BARELLE NELLA VETTURA PER MALATI.

1. *Allogamento delle barelle nella vettura, per il servizio speciale di piazza d'armi.* — Le due barelle, formate ciascuna a rotolo e strette coi soprafasce, vengono ordinariamente allogate nell' interno della vettura, facendole appoggiare coi piedi in alto sopra i sedili, contro le fiancate, e colle estremità anteriori introdotte nelle feritoie ovali dello sportello verticale; ciascuna di esse poi viene assicurata posteriormente mediante una coreggia ferma-accessori di carreggio mezzana, infilata nell'apposita camerella a piastra della fiancata ed avvolta attorno ai manici di barella.

Nel caso però di trasporto di un ammalato su barella, ed ogni qualvolta occorra di rendere completamente liberi i sedili interni per maggior comodità degli ammalati, il rotolo di barella disponibile, od i due rotoli, vengono provvisoriamente trasportati dai granchi reggi-barella, applicati esternamente alle fiancate, sotto e lungo il correntino.

Detti rotoli vengono assicurati ciascuno al granchio reggi-barella posteriore colla coreggia ferma-accessori che già il assicurava nell'interno della cassa.

2. *Disporre sul tavolato di destra un ammalato in barella.* — La barella deve essere disposta sul tavolato in modo che la testa dell'ammalato risulti verso la parte anteriore della cassa di retrotreno. Il carico vien fatto introducendo la barella pel vano centrale della parete posteriore, eseguendo successivamente le seguenti operazioni:

*a*) Preparare la vettura per ricevere barelle, ossia:

Aprire gli sportelli centrali e gli sportellini della parete posteriore.

Aprire gli sportelli della parete anteriore, fermando i bottoni degli sportelli stessi alle linguette di cuoio applicate ai fianchi interni del coupè.

Formare i due tavolati, ribaltando a tal uopo i sedili ed introducendo le estremità libere dei puntelli negli appositi fori del fondo della cassa.

Aprire ed abbattere lo sportello verticale della parete anteriore.

*b*) (Con n. 3 portaferiti). — Portare la barella verso il vano centrale posteriore; sostenerla all'altezza dei tavolati e farla appoggiare su questi ultimi colle estremità anteriori.

*c*) (Con un portaferiti a terra ed uno sui tavolati). — Introdurre la barella e disporla sui tavolati, in modo che le estremità anteriori risultino spostate verso la fiancata destra.

*d*) (Con un portaferiti a terra ed uno sul sedile del coupè). — Sollevare e fare avanzare la barella finchè le estremità posteriori risultino entro la cassa, e le anteriori appoggino sulla traversa del sedile del coupè.

Spostare a destra le estremità posteriori e far retrocedere la barella finchè le estremità anteriori possano scendere dalla traversa del coupè sul tavolato, risultando quelle posteriori sporgenti dallo sportellino e dal vano centrale.

Spingere in avanti la barella finchè i piedi della medesima penetrino negli appositi incavi dei tavolati e chiudere gli sportelli e gli sportellini.

3. *Togliere dalla vettura un ammalato in barella.* — Lo scarico della barella viene eseguito ripetendo con ordine e senso inversi le operazioni sopra descritte.

4. *Disporre sui tavolati due ammalati in barella.* — La 1ª barella viene introdotta pel vano centrale della parete posteriore, e nel modo già indicato precedentemente.

La 2ª barella vien fatta entrare pel vano della parete anteriore nel seguente modo:

*a*) Distaccare la pariglia.

*b*) (Con n. 3 portaferiti). — Portare la barella a lato del timone dalla parte del tavolato libero, ed in modo che le estremità posteriori (piedi dell'ammalato) siano rivolte verso la vettura; fare appoggiare dette estremità sul parafango del coupè.

*c*) (Con un portaferiti a terra ed uno sul coupè). — Far appoggiare la barella sulla traversa del sedile del coupè e sul parafango.

*d*) (Con un portaferiti sul coupè ed uno sui tavolati). — Introdurre la barella facendola appoggiare sul tavolato e sulla traversa del sedile del coupè.

*e*) (Con un portaferiti sul coupè ed uno a terra). — Spostare la barella in modo che le estremità anteriori risultino dietro la traversa del sedile del coupè, e quelle posteriori sporgano dal vano centrale posteriore e dallo sportellino.

Spingere la barella in avanti finchè le estremità anteriori entrino nel vano sottostante al sedile del coupè ed i piedi nei rispettivi incavi del tavolato.

*f*) Chiudere gli sportelli e gli sportellini e riattaccare la pariglia.

5. *Scaricare le barelle dalla vettura.* — La 1ª barella vien fatta uscire per il vano della parete anteriore, ripetendo con ordine e senso inversi le operazioni già descritte pel carico della 2ª barella.

Quest'ultima viene poi scaricata facendola passare pel vano centrale della parete posteriore. »

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

---

N. **99**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'appendice all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio — Servizio delle bocche da fuoco con installazione speciale, edizione 1899.** — 26 aprile.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente la 3ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sopracitata.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie della pubblicazione di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste della medesima tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie, spese saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896 modificato coll'altro 99 del 1901.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 5.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

---

N. **100**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione del volume 14° delle istruzioni pratiche del genio (Istruzione sul servizio fotografico).** — 26 aprile.

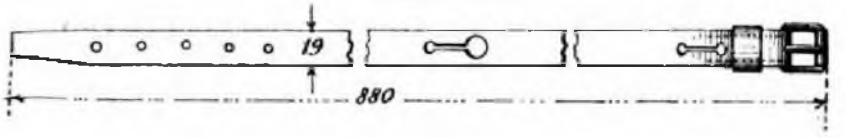
È stata pubblicata l'Istruzione sul servizio fotografico, la quale costituisce il volume 14° delle istruzioni pratiche del genio.

I comandi, corpi od uffici si provvederanno del numero di copie dell'istruzione sopradetta per ciascuno controindicato:

| | |
|---|---|
| Comando del corpo di stato maggiore . . . . . | N. 4 |
| Ispettorati delle truppe e delle costruzioni del genio | » 1 |
| Comandi di corpo d'armata, di divisione e delle Regie truppe d'Africa. . . . . | » 1 |

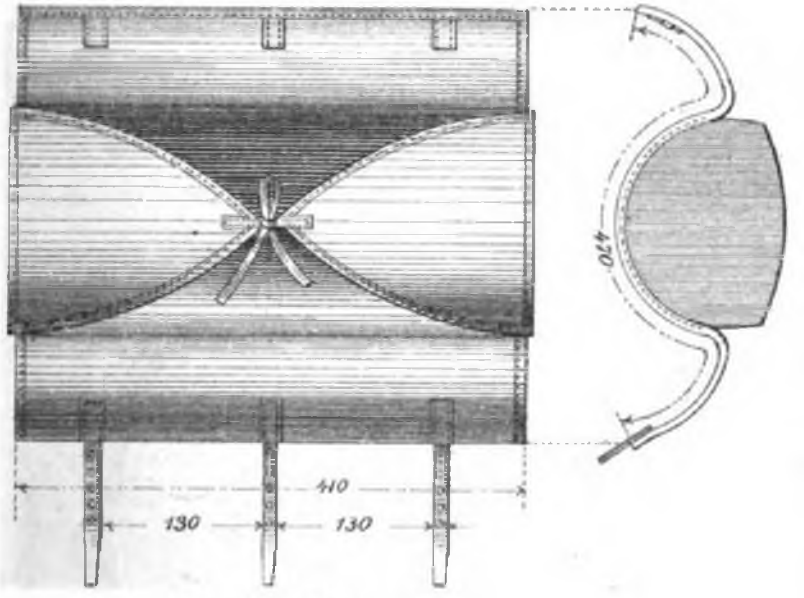
## Cinghia reggi-gavetta da ciclisti.

*Scala di 1:4*

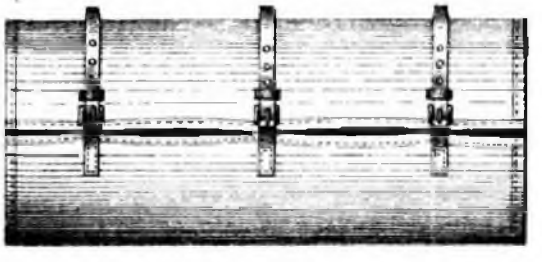



## Custodia per mantellina da ciclisti.

**Vista di sopra, aperta.**




**Custodia chiusa.**



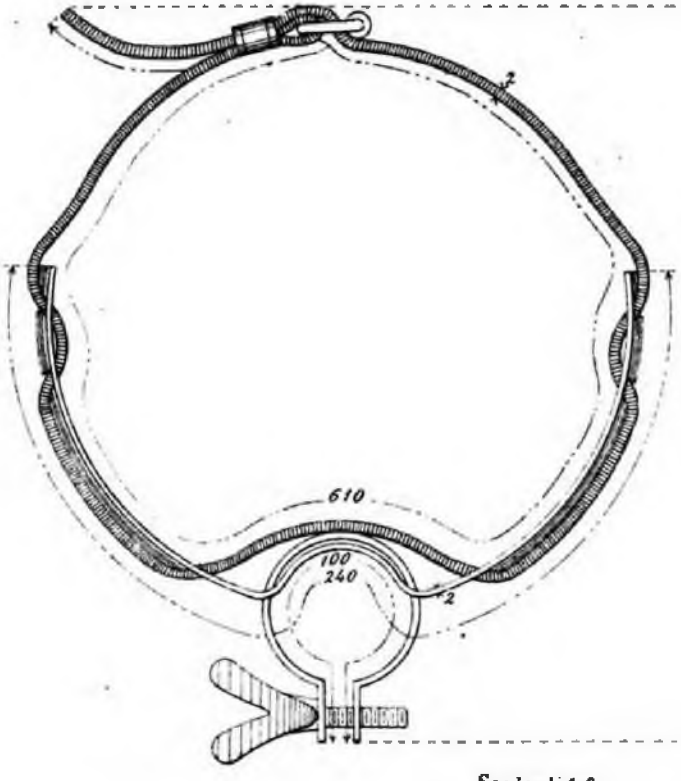
*Scala di 1:7*

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

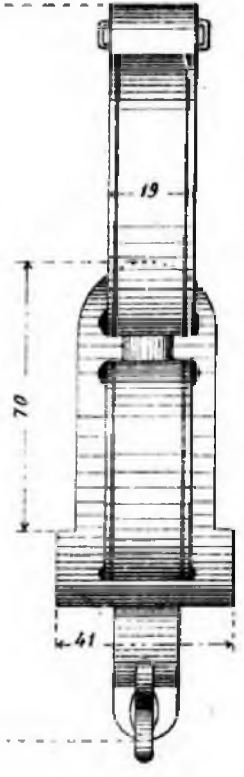


## Lastra di ferro ricurvo porta-mantellina da ciclisti.

Vista di fianco




Vista di fronte.




*Scala di 1:2*

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Comandi, direzioni, sottodirezioni e sezioni staccate del genio . . . . . N. 1
Comandi dei reggimenti del genio . . . . . » 4
Comando della brigata ferrovieri del genio . . . » 2
Comandi di brigata del genio. . . . . » 1
Comandi di compagnia del genio (escluse le compagnie del treno) . . . . . » 1
Compagnia del genio d'Africa. . . . . » 5
Comandi di compagnia deposito (compresi i plotoni d'istruzione) della specialità zappatori, minatori, pontieri e lagunari . . . . . » 1
Comando della compagnia deposito (compreso il plotone d'istruzione) della specialità telegrafisti e specialisti . » 2
Plotone d'istruzione della brigata ferrovieri. . . » 1
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare . . . . . » 5
Scuola militare e scuola centrale di tiro di fanteria . » 5
Officina di costruzione del genio militare. . . . » 1
Sezione fotografica. . . . . » 5

Le richieste degli esemplari della nuova istruzione, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero acquistarla a loro spese, saranno fatte colle norme prescritte dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del volume, rilegato in tela, è di cent. 80.

*Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

---

N. **101.** — TRASPORTI. — **Certificato d'origine pel trasferimento di quadrupedi del R. esercito e di ufficiali.** — 1° maggio.

L'Ordinanza del Ministero dell'interno in data 26 febbraio 1902 contenente *Misure sanitarie generali contro la diffusione delle malattie contagiose degli animali,* prescrive agli articoli 14, 15, e 18 quanto segue:

1°. Pel trasferimento di quadrupedi da una ad un'altra località i conduttori debbono munirsi di un certificato del sindaco, compilato su apposito modulo e dichiarante che nella località in cui gli animali sono rimasti da oltre dieci giorni almeno non vi furono malattie contagiose.

Tale certificato non è richiesto quando si tratti di animali condotti al lavoro (bardati, attaccati a veicoli ecc.).

2°. I conduttori di animali devono, ad ogni richiesta dei comuni per cui transitano, od a cui arrivano, presentare detto certificato di origine. Ai conduttori che non ne fossero provveduti, o presentassero un certificato non regolare, potranno essere proibite la continuazione del viaggio e l'entrata nel comune per tutto il tempo necessario a provvedersi del certificato od a renderlo regolare. In ogni caso, poi, i detti conduttori saranno denunciati alle autorità giudiziarie come passibili delle multe e pene comminate dalla citata Ordinanza.

Qualora, per necessità di viaggio, venga a scadere la validità del certificato d'origine, i conduttori dei quadrupedi dovranno provvedersi, dal sindaco del comune in cui si trovano, della dichiarazione, che leggesi appiè del modulo del certificato stesso, attestante la riconosciuta sanità degli animali e la loro eventuale permanenza nel comune in località immune da malattie infettive. Con ciò detto certificato avrà valore per altri dieci giorni dalla data del rilascio.

3°. Se il trasferimento avviene per mezzo della ferrovia o di tramvie, il certificato dev'essere prodotto alla stazione di partenza, poichè è vietato alle Società ferroviarie o tramviarie di caricare sui loro vagoni animali che non siano accompagnati dal certificato stesso.

Queste disposizioni valgono anche pel trasferimento dei quadrupedi del R. esercito e degli ufficiali.

A ciò si fa eccezione soltanto in alcuni casi speciali quando, ad esempio, si tratti di tutelare *d'urgenza* il minacciato ordine pubblico o, in genere, speciali interessi dello Stato, e occorra quindi il trasferimento *immediato* da un punto all'altro del Regno di truppe aventi quadrupedi.

In tali casi è ammesso che, invece del certificato del sindaco, tanto pei cavalli di truppa quanto per quelli degli ufficiali sia prodotto un certificato del comandante del corpo o del distaccamento cui appartengono tali truppe.

Però tale deroga alle disposizioni generali è consentita in via *affatto eccezionale*, per il solo caso, cioè, in cui sia *assolutamente impossibile* di provvedersi del prescritto certificato del sindaco del comune di provenienza.

*Il Ministro* — E. Morin.

N. **102**. — TRASPORTI. — **Facilitazioni pei trasporti militari sulla ferrovia secondaria Bergamo-Ponte della Selva (o ferrovia della Valle Seriana), nonchè sulle linee tramviarie Bergamo-Soncino e Lovere-Clvidate Camuna**. — 1° maggio.

Le sottoindicate società accordano all'amministrazione militare, pei trasporti sulle loro linee, le seguenti facilitazioni:

## Ferrovia Bergamo-Ponte della Selva e tramway Bergamo-Soncino.

La « Società generale di ferrovie economiche », esercente la ferrovia Bergamo Ponte della Selva ed il tramway Bergamo-Soncino, accorda dal 15 maggio corrente all'amministrazione militare pei suoi trasporti gli stessi prezzi delle grandi reti ferroviarie, per anni due, tacitamente prorogabili poscia di anno in anno, salvo disdetta.

I prezzi da applicarsi sono quindi i seguenti:

### Grande velocità.

*Viaggiatori:* 1ª classe L. 0,02825 per persona e per chilometro;

2ª classe L. 0,02034 per persona e per chilometro;

prezzo minimo L. 0,15 per la 1ª classe, e L. 0,10 per la seconda.

*Bagagli e merci:* L. 0,226 per tonnellata e per chilometro;

prezzo minimo per spedizione L. 0,50.

### Piccola velocità.

L. 0,0612 per tonnellata e per chilometro;

prezzo minimo per spedizione L. 0,45;

prezzo minimo per vagone e per chilometro L. 0,306;

diritto fisso per ogni operazione di carico o scarico compiuta dall'amministrazione ferroviaria L. 0,51 per tonnellata.

### Treni speciali.

Pei treni speciali si applicheranno i prezzi di cui sopra per le persone, i bagagli ed i materiali da trasportare, col minimo di L. 4,52 per treno e per chilometro e di L. 67,80 per treno e per l'intero percorso.

Limitatamente al trasporto delle persone e del bagaglio le riduzioni di cui sopra si estendono anche ai personali civili e militari dell'amministrazione della guerra nei viaggi per conto proprio, nonchè agli inscritti di leva.

La concessione è quindi applicabile nei viaggi:

*a*) degli ufficiali di ogni grado in attività di servizio, in posizione ausiliaria ed in pensione, e delle loro famiglie;

*b*) degli impiegati civili dell'amministrazione della guerra, e delle loro famiglie;

*c*) degli allievi degli istituti militari;

*d*) dei militari di truppa e delle loro famiglie;

*e*) degli inscritti di leva.

Per ottenere l'applicazione delle tariffe predette dovranno presentarsi i documenti stessi richiesti per i trasporti a tariffa militare sulle grandi reti.

Per il trasporto dei viaggiatori sulla ferrovia di Valle Seriana, le stazioni di partenza rilasceranno, previo pagamento delle tasse, gli stessi biglietti di viaggio in uso pei viaggiatori a tariffa ordinaria, con l'aggiunta, a tergo di essi, della dicitura: *Militari*.

Sulla tramvia Bergamo Soncino, invece, i biglietti saranno rilasciati sul treno dai conduttori.

Pei trasporti degli oggetti, tanto sulla ferrovia che sulla tramvia suddetta, oltre i prescritti documenti militari, dovranno presentarsi le note di spedizione e lettere di porto in uso per i trasporti ordinari.

Pei trasporti di oltre 50 persone dovrà darsi un preavviso di 24 ore dalla partenza; per quelli oltre le 200 e pei treni speciali dovranno prendersi preventivi accordi.

I trasporti si faranno sempre compatibilmente ai mezzi concessi dalle esigenze del servizio, e senza pregiudizio del servizio pubblico.

Quest'*Atto* tiene luogo, riguardo alla ferrovia Bergamo-Ponte della Selva, di quello 210 del 1901.

## Guidovia Lovere-Cividate.

La società anonima della guidovia Camuna, esercente la linea Lovere-Cividate, accorda all'amministrazione militare, pei trasporti a carico di essa, i seguenti prezzi per la durata di anni nove, a cominciare dal giorno 15 maggio 1902;

*Viaggiatori*: 1ª classe L. 0,035 per viaggiatore e per chilometro;

2ª classe L. 0,028 per viaggiatore e per chilometro.

*Bagaglio, merci, materiali*: Per le spedizioni sia a grande che a piccola velocità la società accorda il ribasso del 50 % sulle sue tariffe attualmente in vigore.

**Treni speciali.**

Prezzo minimo per treno con quattro vetture da 40 posti ciascuna e per chilometro, L. 4,50.

Tassa minima per treno, fino alla percorrenza di chilometri 23, L. 60,00.

Per l'attuazione dei treni speciali occorre un preavviso di 24 ore. Le tassse minime sopraindicate sono dovute tutte le volte che, conteggiando in base alla tariffa militare gli importi dovuti per ciascuna categoria di trasporto, si ottenga per ogni chilometro e per ogni treno una tassa inferiore a quella minima sopra stabilita.

Tali tariffe s'intendono concesse:

*a*) agli ufficiali di ogni grado, in attività di servizio, in viaggio, sia per conto del Governo, che per loro conto particolare; agli impiegati delle amministrazioni della guerra e della marina, agli allievi degli istituti militari e dell'accademia navale;

*b*) agli ufficiali collocati nella posizione di servizio ausiliario, in aspettativa, in disponibilità, a riposo od in riforma, o che cessino in qualunque modo dal servizio, solo però per recarsi al domicilio eletto;

*c*) agli impiegati civili che cessano temporaneamente o definitivamente dal servizio, e che si recano al domicilio eletto;

*d*) agli ufficiali in posizione ausiliaria, ed a quelli delle varie milizie in congedo allorchè debbono, comunque, prestar servizio, e per tutta la durata del medesimo; essi dovranno però indossare la divisa;

*e*) ai militari di truppa di qualunque categoria ed agli inscritti di leva;

*f*) alle famiglie degli ufficiali e degli impiegati delle amministrazioni della guerra e della marina e dei militari di truppa.

Tutte le persone summenzionate avranno inoltre diritto al trasporto del bagaglio di competenza coll'applicazione della tariffa predetta.

Le amministrazioni militari hanno pure il diritto di spedire, in base alla menzionata tariffa, i generi ed i materiali di loro proprietà, anche non al seguito delle truppe.

Per ottenere tali riduzioni si dovranno presentare i seguenti documenti:

*a*) Lo scontrino del libretto di viaggio per gli ufficiali, per gl'impiegati civili e per gli allievi degli istituti militari superiori;

*b*) Lo scontrino modello *B* per gli ufficiali sprovvisti di libretto;

*c*) La richiesta modello *C* per i corpi, riparti e frazioni di corpo non inferiore a 10 individui;

*d*) La richiesta modello *E* per le famiglie degli ufficiali, sottufficiali e degli impiegati civili dell'amministrazione della guerra e della marina;

*e*) Lo scontrino modello *F* per i drappelli inferiori ai 10 uomini e per gli individui di truppa viaggianti in uniforme;

*f*) Lo scontrino modello *F bis* per i militari viaggianti in borghese e per le famiglie dei militari di truppa (escluse quelle dei sottufficiali);

*g*) La richiesta modello *G* per gli allievi dei collegi militari e le persone d'accompagnamento;

*h*) La carta di riconoscimento per gli inscritti di leva;

*i*) La richiesta modello *H* per i trasporti dei generi e materiali dell'amministrazione militare non al seguito delle truppe.

Le tariffe pel trasporto dei generi e materiali sopraindicati sono applicabili anche alle spedizioni presentate dagli assuntori dei trasporti militari mediante la produzione dell'apposito riscontro.

I trasporti si faranno compatibilmente ai mezzi di cui dispone la Società senza pregiudizio del servizio pubblico, tranne i casi previsti dalla legge.

Per quanto non è sopra preveduto varranno le norme stabilite pel pubblico.

*Il Ministro* — E. MORIN.

**DISPENSA 17ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 maggio.

MAGGIO 6. — Aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni, edizione 1894, *pag.* 321.

» 6. — Variante all'istruzione per le esercitazioni di combattimento ed all'*Atto* 47 del 1898, *pag.* 321.

» 7. — Passaggio del mandamento di Cimina dal distretto militare di Cefalù a quello di Palermo, *pag.* 322.

» 8. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio, *pag.* 322.

» 8. — Adozione di alcuni oggetti speciali per i ciclisti incaricati del servizio di corrispondenza, *pag.* 323.

» 9. — Aggiunta alla Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali ed al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena, *pag.* 326.

Atto N. **103**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni, edizione 1894.** — 6 maggio.

È stata pubblicata la 7ª serie di aggiunte e varianti al prontuario sopracitato.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie della medesima quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato dall'altro 99 del 1901.

Il prezzo del fascicolo è di cent. 5.

*Il Ministro* — E. Morin.

N. **104**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Variante all'istruzione per le esercitazioni di combattimento ed all'*Atto* 47 del 1898.** — 6 maggio.

È approvata la seguente variante alla istruzione per le esercitazioni di combattimento:

A pag. 35, all'attuale n. 108, che tratta delle carte da adoperarsi nelle manovre, *sostituire il seguente:*

13 MAG 02

« 108. Per lo svolgimento di manovre tattiche si può adoperare qualunque carta a scala sufficientemente grande. Di massima converranno le apposite carte al 5,000 ed al 10,000 pubblicate dall'istituto geografico militare; ma, allo scopo di raggiungere risultati più vantaggiosi, ed a portare l'applicazione anche all'operato dei minori riparti, è consigliabile svolgere tali manovre su carte al 25,000 od al 50,000 rappresentanti i dintorni delle guarnigioni, e completare poi lo studio dei particolari tattici con opportune ricognizioni e conferenze sul terreno di manovra.

Per lo svolgimento di manovre di avanscoperta e di quelle logistiche o strategiche converrà adoperare invece carte a scala minore. »

In relazione a quanto precede, deve considerarsi come abrogato il capoverso 5 dell'*Atto* 47 del 1898.

*Il Ministro* — E. MORIN.

---

N. **105**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Passaggio del mandamento di Ciminna dal distretto militare di Cefalù a quello di Palermo**. — 7 maggio.

Per effetto della legge n. 340 del 7 luglio 1901, col 1° gennaio dell'anno corrente, i comuni del mandamento di Ciminna (Ciminna, Baucina e Ventimiglia) cessarono di appartenere al circondario di Termini Imerese e passarono a far parte del circondario di Palermo.

Il Ministero dichiara che i detti comuni non debbono più far parte del territorio del distretto militare di Cefalù, ma bensì di quello del distretto militare di Palermo.

Il Ministero ha già provveduto presso le autorità prefettizie interessate, per quanto concerne il servizio della leva, e, con apposita circolare inserita nella parte seconda, provvede per i movimenti di forza che derivano dalla suddetta modificazione alla circoscrizione amministrativa.

*Il Ministro* — E. MORIN.

---

N. **106**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale per il servizio del genio**. — 8 maggio.

A datare dal 1° giugno p. v., la sede della 2ª sezione della sottodirezione autonoma del genio di Cagliari è trasferita da

Ozieri a Sassari; conseguentemente è abolito l'ufficio locale del genio di Sassari e ne è istituito uno in Ozieri.

Nel senso sopra accennato è modificata la tabella della circoscrizione territoriale pel servizio del genio pubblicata con l'*Atto* 102 del 1899 e modificata coi successivi *Atti* 114 e 142 del 1900, 130 e 293 del 1901, 28 e 54 del 1902.

*Il Ministro* — E. MORIN.

---

N. **107**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di alcuni oggetti speciali per i ciclisti incaricati del servizio di corrispondenza**. — (Con 3 tavole di disegno) (1). — 8 maggio.

1. *Cinghia reggi-gavetta da ciclisti*. — È di cuoio di color nero, dello spessore da millimetri 3 a 3,5, fornita ad una estremità di fibbia di ferro verniciato con tubicino girevole, e terminante all'altra con riscontro a 5 fori. Porta due occhielli ed un bottone gemello di ottone.

Lunghezza della cinghia, compresa la fibbia, da centimetri 85 a 88.

Larghezza da millimetri 18 a 19.

2. *Custodia per mantellina da ciclisti*. — Si compone di:

un corpo,

e due pareti.

*a*) Il corpo è di tela di cotone di color rosso-bruno, ha la forma di un rettangolo, i cui quattro lati sono orlati con pelle di montone color bruno. Presso l'orlo di uno dei lati minori sono cucite tre fibbie di ferro a tubicino girevole; nell'altro lato minore, ed in corrispondenza delle tre fibbie anzidette, si trovano tre riscontri di cuoio.

*b*) Le due pareti sono della stessa tela del fondo, ed egualmente orlate di pelle di montone; hanno forma ellissoidale, ed uno dei fochi termina ad angolo acuto fornito di nastro di cotone. Sono cucite, dalla parte opposta all'angolo acuto, alla metà dei due lati maggiori del corpo della custodia.

Dimensioni principali della custodia:

corpo — lunghezza circa cent. 47, larghezza circa cent. 41;

pareti — asse maggiore circa cent. 32, asse minore circa centimetri 17,5.

---

(1) Le tavole di disegno verranno unite ad una prossima dispensa.

3. *Lastra di ferro ricurva porta-mantellina da ciclisti.* — Consta di:

una lastra;
un passante;
una cinghia.

La lastra di ferro, curva, avente al centro un tratto rientrante e le estremità arrotondate.

In essa sono aperte otto camerelle, due servono per allogarvi il passante, e le altre per la cinghia.

Le dimensioni della lastra sono:

Lunghezza massima sviluppata cent. 24 circa.

Larghezza { da mm. 31 a 33 alle due branche e per un tratto di cent. 7 circa per ciascuna branca; da mm. 39 a 41 nel resto costituente la parte centrale.

Spessore da mm. 1,9 a 2,1.

Il passante è di lamiera di acciaio, fornito di vite a galletto, serve per fissare la lastra sul manubrio della bicicletta.

La cinghia è di cuoio nero munita di fibbia a tubicino girevole.

Le sue dimensioni sono:

lunghezza compresa la fibbia da cent. 60 a 61;
larghezza da mm. 17 a 19;
spessore da mm. 1,5 a 2.

4. *Zainetto da ciclisti.* — E' di forma trapezoidale. Le sue parti, tenute insieme per mezzo di cuciture, sono:

due fianchi di cui: uno con sette fibbie, e l'altro con 7 riscontri, 3 cinghie ed un'appendice costituente il coperchio;
un mantice;
un tramezzo.

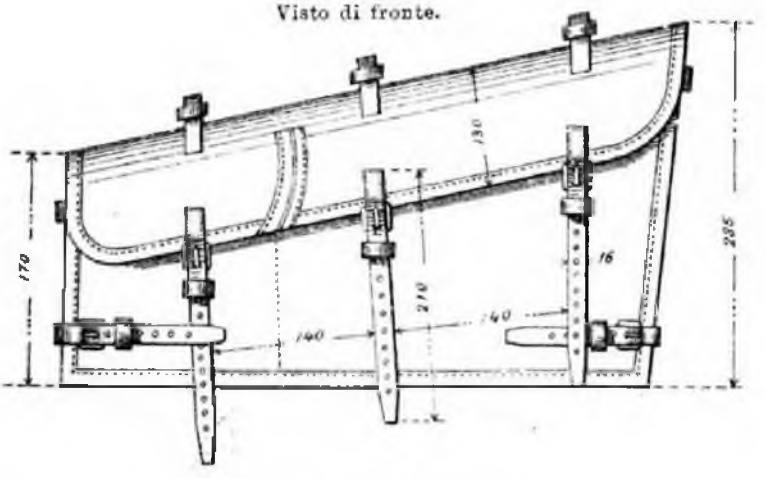
*a*) Dei due fianchi:

Il primo è costruito esternamente con pelle di montone di color nero, internamente con tela di color fulvo, intramezzati di un cartone solido e resistente, della stessa superficie della pelle e della tela; il tutto incollato fortemente insieme. Cucite all'esterno porta 7 fibbie di ferro verniciato con tubicino girevole, inchiappatura e passante fisso di cuoio.

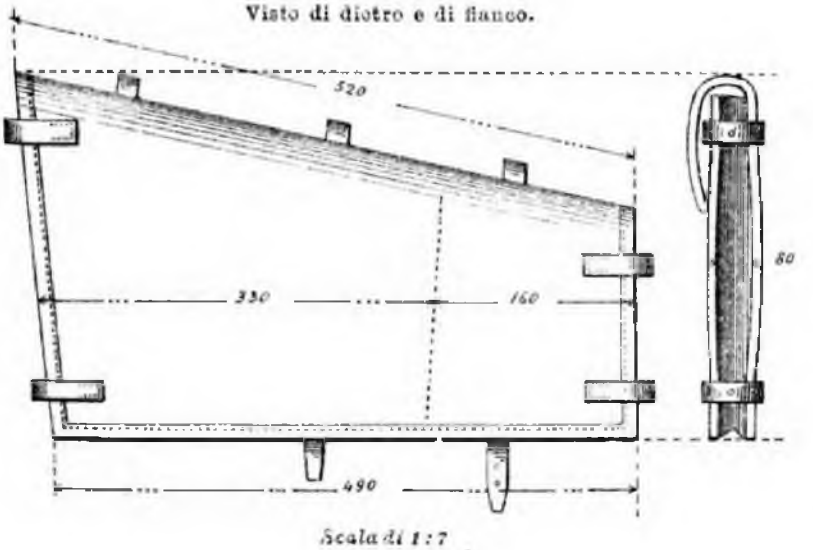
Il secondo, come il primo, è costruito con pelle, tela e cartone; senonchè, mentre il cartone ha la stessa superficie del primo fianco, la tela e la pelle si prolungano dal lato superiore, ripiegandosi sul primo fianco in modo da formare il *coperchio* dello zainetto. Il coperchio è poi fornito all'estremità, e per tutta la sua lunghezza, di una lista di cartone incollata fra pelle e tela; ne risulta così una parte sprovvista di cartone e

## Zainetto da ciclisti

Visto di fronte.




Visto di dietro e di fianco.




*Scala di 1:7*

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



flessibile, che costituisce il *dorso* del coperchio. Nella parte fornita della lista di cartone è praticata un'apertura curvilinea, che porta al disotto una linguetta di cuoio. Il secondo fianco porta: 7 riscontri di cuoio corrispondenti alle fibbie del primo e sul dorso 3 cinghie con fibbie.

*b*) Il mantice è costituito da una striscia di pelle uguale a quella dei fianchi, ricoperta all'interno di una striscia di tela color fulvo incollatavi; è cucito per tutta la sua lunghezza ai lati anteriori, posteriori ed inferiori dei due fianchi dello zainetto mediante la sovrapposizione di una lista di pelle di montone, risultandone così un orlo, di cui sono altresì forniti: il lato superiore del primo fianco, l'estremità del coperchio, le due estremità della massima lunghezza del mantice, e i due riscontri dell'apertura curvilinea.

*c*) Il tramezzo è formato di due pezzi di tela sovrapposti ed incollati, ed è orlato superiormente con pelle di montone. È cucito internamente e trasversalmente, in posizione quasi verticale al lato inferiore dello zainetto, ed in corrispondenza all'apertura curvilinea del coperchio, formando così due compartimenti: nel più piccolo havvi inoltre una *tasca* all'interno, formata da un quadrilatero di pelle di montone, ricoperto internamente di tela color fulvo, orlato superiormente con la stessa pelle, e tenuto a posto dalle stesse cuciture che fissano il tramezzo ed il mantice al detto fianco.

Le dimensioni principali dello zainetto sono le seguenti:

lunghezza del lato inferiore da centimetri 48 a centimetri 49;

altezza del lato anteriore da centimetri 16,5 a centimetri 17;

altezza del lato posteriore da centimetri 28 a centimetri 29.

Al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi sono fatte le seguenti aggiunte:

| Categoria | Numero categorico | NOMENCLATURA DEI MATERIALI | Unità di confronto | Prezzo parziale | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 84 | Cinghie reggi-gavetta da ciclisti . . | N. | 0 45 | |
| » | 85 | Custodie per mantelline da ciclisti . | » | 2 40 | |
| » | 144 | Lastre di ferro ricurve porta-mantelline da ciclisti . . . . . | P. | 4 20 | Aggiunta |
| » | 221 | Zainetti da ciclisti . . . . . | N. | 7 00 | |

Il Ministero provvederà per la somministrazione ai corpi di detti materiali.

Ulteriori disposizioni saranno pure impartite per quanto riguarda l'uso della mantellina e l'affardellamento dello zainetto.

*Il Ministro* — E. MORIN.

---

N. **108**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunta alla Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali ed al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena**. — 8 maggio.

Questo Ministero determina che, d'ora innanzi, gli ufficiali del personale di governo degli stabilimenti militari di pena possano vestire la divisa dell'arma o corpo di provenienza, con l'avvertenza che nel disco del fregio del chepi, cappello o colbacco essi porteranno la corona reale di argento in rilievo, in luogo del numero del reggimento o della croce di Savoia, e che nel disco del fregio del berretto porteranno, del pari, la corona reale in argento, su campo di panno nero.

Resta inteso che, giusta il disposto dal comma 2 dell'*Atto* 96 del corrente anno, gli ufficiali del personale suddetto, appartenenti all'arma di fanteria di linea, devono però far uso di giubba a due petti e da campagna con bavero di velluto nero senza mostrine.

Delle suaccennate disposizioni dovrà essere fatta memoria al § 91 dell'*Atto* 672 della *Raccolta*, ed al comma 1° della nota *B* annessa al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena.

*Il Ministro* — E. MORIN.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 18ª 1902 PARTE 1ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 maggio.

MAGGIO 13. — Istruzione sul servizio delle artiglierie da costa, parte I, II e III, *pag.* 327.
» 15. — Apertura all'esercizio della stazione di Cavaria-Oggione, delle fermate di San Martino Piana e di Ninfa, e della casa cantoniera di Piaggione. — Estensione di servizio alle stazioni di Castelnuovo Berardenga, Valmazzola, Sant'Antimo-Sant'Arpino e Cineto Romano, ed alla fermata di Favazzina, *pag.* 327.

Atto N. **109**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul servizio delle artiglierie da costa, parte I, II e III.** — 13 maggio.

E' stata pubblicata l'istruzione sopra indicata, la quale sostituisce il volume III, titolo IV delle istruzioni pratiche di artiglieria (Istruzione sul servizio delle artiglierie da costa) di edizione 16 dicembre 1888 — annunciato con *Atto* 265 di detto anno — che conseguentemente rimane abolito.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie della istruzione di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni, sia di pace, sia di mobilitazione.

Le richieste della medesima, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo della nuova pubblicazione è di L. 1,70.

*Il Ministro* — E. Morin.

N. **110**. — TRASPORTI. — **Apertura all'esercizio della stazione di Cavaria-Oggione, delle fermate di San Martino Piana e di Ninfa, e della casa cantoniera di Piaggione. — Estensione di servizio alle stazioni di Castelnuovo Berardenga, Valmazzola, Sant'Antimo-Sant'Arpino e Cineto Romano, ed alla fermata di Favazzina.** — 15 maggio.

1. È stata aperta all'esercizio la stazione di Cavaria-Oggione, posta sulla linea Milano-Gallarate-Varese (Rete Mediterranea) fra le stazioni di Gallarate e di Albizzate, dalle quali dista ri-

21 MAG. 02

spettivamente metri 4640 e metri 2880. Tale stazione è ammessa al solo servizio dei viaggiatori.

Le distanze dalla suddetta stazione a quelle delle linee Milano-Arona e Gallarate-Varese sono le seguenti:

| | | |
|---|---|---|
| Milano C., P. Garibaldi e Scalo Farini . . | Km. | 46 |
| Musocco . . . . . | » | 40 |
| Rho . . . . . | » | 32 |
| Vanzago . . . . . | » | 28 |
| Parabiago . . . . . | » | 23 |
| Legnano . . . . . | » | 18 |
| Busto Arsizio . . . . . | » | 13 |
| Varese . . . . . | » | 14 |
| Gazzada . . . . . | » | 10 |
| Albizzate . . . . . | » | 3 |
| Gallarate . . . . . | » | 5 |
| Somma Lombardo . . . . . | » | 13 |
| Vergiate . . . . . | » | 17 |
| Sesto Calende . . . . . | » | 23 |
| Arona . . . . . | » | 31 |

2. È stata pure aperta all'esercizio una nuova fermata denominata San Martino Piana al chilometro 226 + 966 da Palermo, tra le stazioni di Motta Sant'Anastasia e Bicocca della linea Santa Caterina Xirbi-Catania (Rete Sicula) Tale fermata è ammessa al servizio viaggiatori, bagagli, cani e merci a grande e piccola velocità in servizio interno della Rete Sicula e limitatamente ai colli non eccedenti il peso di chilogrammi 80.

Le distanze della nuova fermata dalle stazioni della linea Catania-Bicocca-Santa Caterina Xirbi risultano dalla seguente tavola polimetrica:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catania | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Acquicella | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 5 | Bicocca | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 11 | 7 | S. Martino Piana | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 16 | 11 | 4 | Motta S. Anastasia | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 18 | 13 | 7 | 3 | Simeto | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 20 | 15 | 9 | 5 | 3 | Portiere Stella | | | | | | | | | | | |
| 28 | 25 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | Gerbini | | | | | | | | | | |
| 34 | 31 | 26 | 20 | 16 | 13 | 11 | 6 | Sferro | | | | | | | | | |
| 41 | 38 | 33 | 27 | 23 | 20 | 18 | 13 | 8 | Muglia | | | | | | | | |
| 46 | 43 | 38 | 31 | 27 | 25 | 23 | 18 | 12 | 5 | Catenanuova Centuripe | | | | | | | |
| 56 | 53 | 48 | 42 | 38 | 36 | 33 | 29 | 23 | 16 | 11 | Agira | | | | | | |
| 63 | 60 | 55 | 49 | 45 | 43 | 41 | 36 | 30 | 23 | 18 | 8 | Raddusa | | | | | |
| 69 | 66 | 61 | 55 | 51 | 49 | 46 | 42 | 36 | 29 | 24 | 13 | 6 | Assoro Valguarnera Caropepe | | | | |
| 79 | 76 | 71 | 64 | 60 | 58 | 56 | 51 | 45 | 38 | 33 | 23 | 16 | 10 | Leonforte | | | |
| 90 | 87 | 82 | 76 | 72 | 69 | 67 | 62 | 56 | 49 | 45 | 34 | 27 | 21 | 12 | Castrogiovanni Calascibetta | | |
| 101 | 98 | 93 | 86 | 82 | 80 | 78 | 73 | 67 | 60 | 55 | 45 | 38 | 32 | 22 | 11 | Villarosa | |
| 109 | 106 | 101 | 95 | 91 | 89 | 86 | 82 | 76 | 69 | 64 | 54 | 46 | 41 | 31 | 20 | 9 | Imera |
| 116 | 113 | 108 | 102 | 98 | 95 | 93 | 88 | 82 | 75 | 71 | 60 | 53 | 47 | 38 | 27 | 16 | 7 | S. Caterina Xirbi |

3. La *casa cantoniera* di Ninfa della linea Velletri-Terracina (Rete Mediterranea) è stata trasformata in *fermata* ed ammessa, oltrechè all'attuale servizio limitato pei viaggiatori, al trasporto delle merci in partenza da essa in servizio interno e cumulativo italiano purchè a piccola velocità ed in porto assegnato.

Le distanze dalla fermata stessa alle stazioni della linea sono le seguenti:

| | |
|---|---|
| Velletri . . . . . | Km. 28 |
| Giulianello Roccamassima. . . . . | » 18 |
| Cori . . . . . | » 12 |

| | | |
|---|---|---|
| Cisterna | Km. | 10 |
| Sermoneta Norma e Bassiano | » | 3 |
| Sezze Romano | » | 14 |
| Piperno | » | 28 |
| Sonnino | » | 34 |
| Frasso | » | 41 |
| Terracina | » | 52 |

4. È stata aperta all'esercizio la casa cantoniera di Piaggione situata sulla linea Lucca-Aulla (Rete Mediterranea) fra le stazioni di Ponte a Moriano e Diecimo Pescaglia. Essa è ammessa al solo trasporto dei viaggiatori in servizio interno della Rete suddetta.

5. La stazione di Castelnuovo Berardenga della linea Empoli-Chiusi (Rete Mediterranea), fin qui ammessa al servizio delle merci a grande velocità per le spedizioni non eccedenti il peso di chilogrammi 60, è stata autorizzata ad effettuare e ricevere i trasporti stessi senza restrizioni, nonchè quelli a piccola velocità accelerata delle merci, dei veicoli e del bestiame in servizio interno e cumulativo italiano.

6. La stazione di Valmazzola della linea Parma-Spezia (Rete Mediterranea), attualmente abilitata al servizio della piccola velocità ordinaria per i soli trasporti a vagone completo e per quelli non eccedenti il peso di chilogrammi 100 cadauno, è stata ammessa al servizio stesso senza restrizioni.

7. La stazione di Sant'Antimo-Sant'Arpino della linea Foggia-Napoli (Rete Adriatica), attualmente ammessa al servizio dei viaggiatori e delle merci a grande velocità, è stata abilitata ai trasporti in servizio interno e cumulativo italiano a piccola velocità accelerata ed a piccola velocità ordinaria, veicoli e bestiame compresi.

8. La stazione di Cineto Romano della linea Roma-Solmona (Rete Adriatica), le cui facoltà di servizio erano limitate al trasporto dei viaggiatori per sole destinazioni adriatiche (n. 3 dell'*Atto* 26 del corrente anno), è stata ammessa anche al trasporto dei bagagli e delle merci a grande velocità, limitatamente ai colli non eccedenti il peso di chilogrammi 50 ciascuno, in servizio interno e cumulativo italiano.

9. La fermata di Favazzina della linea Battipaglia-Reggio Calabria (Rete Mediterranea) è stata ammessa al trasporto, senza restrizioni, delle merci a grande ed a piccola velocità accelerata ed ordinaria, compresi i veicoli ed il bestiame, in servizio interno e cumulativo italiano.

*Il Sottosegretario di Stato* — B. Zanelli.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera.

**DISPENSA 19ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 maggio.

APRILE 10. — R. Decreto n. 145 che approva modificazioni al regolamento di servizio in guerra. — Parte I. — Servizio delle truppe, *pag.* 331.
MAGGIO 24. — Varianti all'*Atto* 490 del 1901, col quale si apportano modificazioni a taluni regolamenti, *pag.* 333.
» 10. — Varianti ad istruzioni per l'arma del genio, *pag.* 333.
» 10. — Funzionamento dell'ufficio tecnico centrale per le musiche militari, *pag.* 336.
» 13. — R. Decreto e regolamento per la nomina dei capimusica nel R. esercito, *pag.* 336.
» 22. — Nomina dei musicanti, *pag.* 341.
» 22. — Concessioni speciali pei viaggi per proprio conto degli impiegati dello Stato, *pag.* 345.
» 22. — Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa d'inabilità assoluta o temporaria al servizio militare, *pag.* 367.
» 22. — Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare, *pag.* 390.
» 22. — Modificazioni alle gavette grandi e piccole, *pag.* 393.
» 22. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 393.

Atto N. **111.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **R. Decreto n. 145 che approva modificazioni al regolamento di servizio in guerra. — Parte 1ª. — Servizio delle truppe.** — 10 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., re d'Italia.

Visto il R. Decreto 16 settembre 1896, n. 460, che approva il regolamento di servizio in guerra. — Parte I. — Servizio delle truppe;

Visto i RR. Decreti 18 maggio 1899, n. 193, e 28 marzo 1901, n. 114, che approvano modificazioni al regolamento suddetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Sono approvate le seguenti modificazioni al regolamento di servizio in guerra. — Parte I. — Servizio delle truppe:

Pag. VII, dopo la riga 8, *inserire:*

27.MAG.02

5*bis*. Comandanti di corpo d'armata territoriale pag. 5.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pag. | 1 | riga | 15, 18, 22 |
| » | 2 | » | 10, 14 |
| » | 3 | » | 1, 7, 13 |
| » | 5 | » | 16, 17 |
| » | 80 | » | 23 |
| » | 108 | » | 20, 26 |
| » | 109 | » | 9 |
| » | 121 | » | 10, 12, 14, 30 |
| » | 122 | » | 6 |

*Dove è detto:* Comandante in capo, *porre:* Comandante supremo.

Pag. 1, riga 18, *alla parola:* nome, *sostituire la parola:* titolo.

Pag. 5 prima del numero 6: **Corrispondenza**, *inserire il seguente numero 5bis:*

5*bis*. **Comandanti di corpo d'armata territoriale**. — Durante la mobilitazione dell'esercito, i comandanti di corpo d'armata territoriale, sotto la dipendenza del Ministro della guerra, esercitano tutte le funzioni che loro sono devolute dai vari regolamenti per il tempo di pace e quelle altre che, per la mobilitazione, sono loro affidate dalle relative istruzioni.

Per tutto quanto concerne le operazioni di guerra, dipendono invece dal comando supremo dell'esercito mobilitato e anche dai comandanti di armata e di corpo d'armata mobilitati, ai quali, a senso del prescritto dal precedente n. 2, sia delegata una tale autorità.

L'azione dei comandanti di corpo d'armata territoriale non si estende pertanto alle truppe mobilitate dislocate nel territorio rispettivo, dipendendo esse esclusivamente dai comandi delle grandi unità mobilitate delle quali fanno parte. A questi ultimi comandi, cui spetta la responsabilità delle operazioni, deve inoltre essere assicurato l'eventuale concorso di tutti gli altri mezzi ed elementi di forza che si trovino nel territorio nel quale essi operano. E' perciò dovere dei comandanti dei corpi d'armata territoriali di mantenersi costantemente in relazione coi comandanti delle grandi unità mobilitate che operano nel territorio di loro giurisdizione, e di concorrere con tutti i mezzi a loro disposizione al buon esito di eventuali operazioni, come al regolare procedere di tutti i servizi.

Pag. 5 riga 19, *dove è detto:* comando in capo, *porre:* comando supremo.

Pag. 5 riga 20, *dopo le parole:* I comandanti di corpo d'armata, *porre:* mobilitati.

N. 107. Dopo il 2° capoverso, *aggiungere:*

« Negli accampamenti, e in genere negli alloggiamenti, i comandanti di corpo o di riparto devono dare precise disposizioni per il collocamento dei cavalli degli ufficiali, come praticasi per la truppa e per il carreggio, tenendo quanto è più possibile riuniti, presso i corpi di fanteria, i cavalli di uno stesso battaglione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1902.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

---

N. **112**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Varianti all'*Atto* 190 del 1901, col quale si apportano modificazioni a taluni regolamenti.** — 21 maggio.

Visto quanto è stabilito dal R. Decreto 10 aprile 1902, n. 145 (*Atto* 111 del corrente anno) con cui sono approvate modificazioni al regolamento di servizio in guerra, Parte 1ª, e tenuto conto che le disposizioni oggetto della variante apportata al n. 112 del regolamento suddetto con *Atto* 190 del 1901, sono integralmente ripetute, per effetto dello stesso *Atto* ora citato, anche sul regolamento di esercizi per la fanteria (al n. 2), questo Ministero determina che la suaccennata modificazione al n. 112 del regolamento di servizio in guerra sia abrogata.

*Il Ministro* — G. OTTOLENGHI.

---

N. **113**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Varianti ad Istruzioni per l'arma del genio.** — 10 maggio.

All'Istruzione sui parchi telegrafici, in data 16 marzo 1900, sono apportate le seguenti varianti:

Pag. 3, n. 1, nella riga 14ª al numero 4 (biciclette), *sostituire* il numero 8.

Pag. 22-23, al numero 4 in fondo all'11ª colonna dello specchio, *sostituire* il numero 8.

*Il Ministro* — E. MORIN.

N. **114**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionamento dell'ufficio tecnico centrale per le musiche militari.** — 10 maggio.

Con riferimento alle disposizioni contenute negli *Atti* 215 e 216 del 1901, si pubblica qui appresso, per norma dei corpi, anche il

## REGOLAMENTO

*per il funzionamento dell'ufficio tecnico centrale per le musiche militari.*

Art. 1. — Per il funzionamento dell'ufficio tecnico centrale istituito in Roma presso la R. accademia di Santa Cecilia per le musiche militari col R. Decreto 17 agosto 1901 (*Atto* 215), saranno osservate le norme stabilite nel presente regolamento.

Art. 2. — L'ufficio tecnico è composto nel modo indicato nel sopra citato Regio Decreto.

Però, oltre i due capimusica membri effettivi, il Ministero della guerra designerà pure altro capomusica per supplire i capimusica assenti, ed un secondo impiegato dell'amministrazione centrale della guerra per supplire il segretario assente.

Sarà del pari, su proposta del presidente, designato, come supplente, un secondo professore della R. accademia.

In casi eccezionali, e per qualche data questione speciale, il presidente ha inoltre facoltà di chiamare nel seno dell'ufficio tecnico, con voto consultivo, musicisti che abbiano una particolare competenza nella questione da trattarsi.

Art. 3. — E' còmpito dell'ufficio tecnico di coadiuvare il Ministero della guerra in tutto ciò che può riguardare l'andamento delle musiche militari e sono quindi sue attribuzioni:

*a*) Studiare e proporre i migliori mezzi onde sia mantenuta nelle bande militari l'unità d'indirizzo artistico necessaria per il raggiungimento del loro scopo e suggerire i miglioramenti che l'esperienza sia per consigliare;

*b*) Esaminare i titoli professionali presentati dai concorrenti ai posti di capomusica nelle bande militari, e che gli saranno trasmessi dal Ministero della guerra; sottoporre essi concorrenti agli stabiliti esami teorico pratici per accertarne l'idoneità tecnica; e proporre per la nomina a capomusica, con apposita relazione sull'esito degli esami, quelli che siano ritenuti più idonei;

*c*) Preparare e rimettere al Ministero i temi scritti per l'accertamento della idoneità artistica dei concorrenti al posto di sottufficiale musicante ed esaminare poi lo svolgimento dei temi presentati dai singoli candidati per stabilirne la graduatoria;

*d*) Proporre le modalità per l'accertamento della idoneità tecnica degli aspiranti ai posti di musicante nelle musiche militari;

*e*) Proporre le modalità per costituire e rinnovare il repertorio; esaminare e rivedere le composizioni e riduzioni presentate dai capimusica e determinare quali possano e debbano essere comprese nel repertorio;

*f*) Dare il suo parere circa i contratti da stipularsi con le case editrici pel diritto di esecuzione, riduzione e trascrizione di musica di loro proprietà;

*g*) Dare il suo parere circa i contratti, che si intenda stipulare per l'acquisto, adattamento e riparazioni degli strumenti musicali;

*h*) Provvedere al collaudo degli strumenti da acquistarsi per conto dell'amministrazione militare;

*i*) Dare, infine, parere su tutte le questioni attinenti alle musiche militari che gli vengano proposte dal Ministero della guerra.

Le relazioni e i pareri da trasmettersi al Ministero devono essere motivati e corredati di ogni maggiore dato spiegativo, affinchè il Ministero possa essere sempre in grado di provvedere con piena cognizione.

Art. 4. — L'ufficio tecnico si aduna ogni qualvolta il suo presidente creda di convocarlo od il Ministero della guerra ne faccia richiesta.

Art. 5. — Per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento e la presenza di almeno due dei suoi membri, oltre il presidente o chi ne fa le veci.

Mancando il presidente, ne farà le veci il professore della R. accademia di Santa Cecilia.

Mancando il professore accademico od un capomusica, per modo che non sia possibile raggiungere il numero legale, sarà chiamato a farne le veci il supplente.

Mancando il segretario, sarà chiamato l'impiegato designato a farne le veci.

Art. 6. — Per ogni seduta si redigerà processo verbale, che, dopo la sua approvazione, verrà trascritto su apposito registro e firmato dal presidente e controfirmato dal segretario.

Ogni verbale dovrà contenere, oltre le esposizioni delle singole questioni, anche le principali considerazioni svoltesi e le conclusioni votate dall'ufficio.

Ciascun membro ha facoltà di fare inserire a verbale le speciali sue osservazioni formulate nel modo che ritiene più opportuno.

Art. 7. — L'ufficio centrale non ha relazione diretta coi corpi dell'esercito.

Occorrendogli qualche informazione, potrà sempre rivolgersi al Ministero.

Art. 8. — Le spese di cancelleria (carta da corrispondenza, carta da musica, copiatura, registri, posta e simili), che occorrano per il funzionamento dell'ufficio centrale, saranno rimborsate all'accademia dal Ministero della guerra al termine di ogni trimestre.

A quest'uopo gli saranno trasmesse dal presidente dell'ufficio, e da esso vistate, le quietanze dei pagamenti fatti.

*Il Ministro* — E. Morin.

---

N. **115.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. Decreto e regolamento per la nomina dei capimusica nel regio esercito.** — 13 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento del R. esercito (testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato colla legge 7 luglio 1901, n. 285);

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata colla legge 6 marzo 1898, n. 50;

Visto il R. Decreto 15 ottobre 1895 relativo alla sistemazione dei capimusica;

Visto il R. Decreto 17 agosto 1901, n. 417, che istituisce un ufficio tecnico centrale per le musiche militari presso la R. accademia di Santa Cecilia in Roma;

Ritenuta la necessità di stabilire nuove norme per la nomina ed assunzione in servizio dei capimusica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della marina, incaricato di reggere per *interim* il Ministero della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'impiego di capomusica è dato a concorso per titoli e per per esame, o per solo esame, a coloro che possiedono le necessarie cognizioni artistiche e che soddisfano a tutte le altre condizioni richieste per ottenere la nomina ad ufficiale.

Art. 2.

Gli aspiranti all'impiego di capomusica, per essere ammessi agli esami, dovranno:

*a*) Produrre documenti comprovanti la loro idoneità artistica;

*b*) Non avere oltrepassato il 35° anno di età;

*c*) Essere celibi o, se ammogliati, comprovare di possedere un'annua rendita di lire duemiladuecento, agli effetti dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1896, n. 554.

Art. 3.

Gli esami pei concorrenti ai posti di capomusica avranno luogo in Roma presso l'ufficio tecnico centrale per le musiche militari istituito presso la Regia accademia di Santa Cecilia.

Gli avvisi di concorso sono pubblicati dal Ministero della guerra sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno* e sul *Giornale militare ufficiale.*

Art. 4.

Per l'applicazione del presente Decreto sarà provveduto con apposito regolamento da pubblicarsi per cura del Nostro Ministro della guerra e nel quale saranno indicati i documenti, che gli aspiranti dovranno presentare, i programmi e le modalità dell'esame.

Art. 5.

Il Nostro Decreto 15 ottobre 1895 è abrogato.

Il presente Decreto sarà presentato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Dato a Roma, il 13 maggio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

E. MORIN.

Per la esecuzione del sopra riportato Regio Decreto sa-

ranno osservate le disposizioni contenute nel regolamento che segue:

## REGOLAMENTO

*per la nomina dei capimusica nel R. esercito.*

Art. 1. — Gli aspiranti ai posti di capomusica nei corpi del R. esercito dovranno, entro il termine fissato dagli avvisi di concorso, presentare domanda, in carta bollata da una lira, al Ministero della guerra (*Direzione generale fanteria e cavalleria*), unendovi i documenti qui appresso indicati:

*a*) copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzata, comprovante avere il richiedente compiuto 19 anni di età e non avere ancora oltrepassato i 35 al momento in cui potrà avvenire la nomina;

*b*) certificato rilasciato dal sindaco dal quale risulti se il candidato sia celibe, ammogliato o vedovo con prole;

*c*) documenti atti a comprovare la coltura generale e la perizia artistica del richiedente (diplomi, attestati di studi e simili);

*d*) certificato dell'esito della leva o di iscrizione sulle liste di leva, o foglio di congedo;

*e*) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco;

*f*) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi, attestazione che dovrà essere vidimata, per conferma, dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

*g*) certificato penale rilasciato dalla competente autorità giudiziaria da non oltre tre mesi;

*h*) certificato di sana costituzione rilasciato da un ufficiale medico del R. esercito e dal quale risulti possedere l'aspirante tutti i requisiti fisici richiesti pel servizio militare; la firma dell'ufficiale medico dovrà essere autenticata dal comandante del corpo presso cui esso fa servizio.

Per i militari sotto le armi basterà sieno prodotti i documenti di cui al comma *c*) e *h*) e che sia unita alla domanda, per cura del comandante del corpo:

pei sottufficiali, copia del *Foglio caratteristico* mod. 961;

pei caporali e soldati, copia del *Foglio matricolare e caratteristico* mod. 59.

Nelle domande per l'ammissione al concorso sarà pure fatta espressa dichiarazione che il candidato accetta, se nominato, qualunque destinazione, e sarà in essa altresì indicato il domicilio e l'abitazione del medesimo.

Art. 2. — Gli aspiranti ammogliati, anche se militari sotto le armi, dovranno altresì presentare i titoli legali comprovanti la possibilità di assicurare a favore della moglie e della prole la annua rendita di lire 2200 da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896, n. 554, relativa ai matrimoni degli ufficiali.

Art. 3. — Esaminati i documenti e assunte le necessarie informazioni, il Ministero, presi gli opportuni accordi coll'ufficio tecnico centrale per le musiche militari, darà avviso ai candidati ammessi al concorso del giorno in cui dovranno presentarsi in Roma per l'esame presso l'ufficio medesimo e darà quindi a questo la nota di essi candidati, rimettendogli i correlativi documenti concernenti la loro capacità professionale.

I documenti di quelli che non abbiano potuto essere ammessi al concorso verranno restituiti agli interessati.

Art. 4. — Gli esami consisteranno in tre prove: scritta, orale e pratica.

La prova *scritta* consisterà nei seguenti lavori su temi dati dall'ufficio tecnico:

*a*) sviluppare e strumentare per banda un tema di marcia;
*b*) svolgere a quattro voci un basso imitato e fugato;
*c*) armonizzare per quattro strumenti una melodia;
*d*) ridurre per banda un brano di partitura di orchestra;
*e*) ridurre per banda un brano per pianoforte.

Per lo svolgimento del tema *a*) è assegnato un *termine massimo* di ore dodici; per il tema *b*) di ore dieci; per il tema *c*) di ore sei; per il tema *d*) di ore dieci; per il tema *e*) di ore dodici.

La prova *orale* consisterà nel dare saggio della coltura generale musicale, rispondendo ad interrogazioni sui seguenti argomenti:

*a*) nozioni di storia della musica;
*b*) organizzazione di bande e fanfare;
*c*) conoscenza tecnica degli strumenti per banda.

Per la prova orale, il termine massimo fissato è di ore una complessivamente.

La prova *pratica* consisterà nella concertazione e direzione di un pezzo designato dall'ufficio tecnico.

Art. 5. — Per le prove suddette sono stabiliti i seguenti coefficienti d'importanza:

| | |
|---|---|
| Tema scritto di cui alla lettera *a*) | 30 |
| » » » *b*) | 30 |
| » » » *c*) | 30 |
| » » » *d*) | 25 |
| » » » *e*) | 25 |
| Prova orale . . . . . | 20 |
| Prova pratica. . . . . | 25. |

Le votazioni della commissione pel giudizio sui singoli esami parziali saranno pertanto sette, cioè cinque pei temi scritti, uno per la prova orale ed uno per la prova pratica.

Ciascuna votazione sarà fatta assegnando ad ogni esame punti di merito da 0 a 20.

Il risultato finale sarà tratto moltiplicando il punto medio di ogni esame parziale pel correlativo coefficiente e dividendo poscia la somma di tutti i prodotti per la somma di tutti i coefficienti, ossia per 185.

Per essere classificato fra gli idonei occorre che il candidato riporti, nel risultato finale, almeno *dodici* punti su *venti*.

Art. 6. — Il presidente dell'ufficio darà tutte le disposizioni che stimi opportune per garentire ed assicurare il rigoroso e corretto procedimento degli esami.

Chiunque abbia, in qualsiasi modo, compromesso la sincerità di una prova, verrà senz'altro considerato come escluso dal concorso.

Art. 7. — Ogni candidato firmerà il proprio lavoro e la persona destinata a riceverlo vi annoterà, alla presenza del candidato, l'ora in cui fu consegnato apponendovi la propria firma.

Art. 8. — Compiuti gli esami, l'ufficio tecnico riassume, in adatti prospetti, l'esito delle singole prove.

Redigerà quindi, in base ai risultati del concorso apposita relazione da inviarsi al Ministero (*Direzione generale fanteria e cavalleria*) nella quale saranno indicati, per ordine di merito, i concorrenti riconosciuti idonei.

Art. 9. — Dell'esito finale del concorso il Ministero darà poi avviso al candidato prescelto, indicandogli altresì il reggimento al quale verrà assegnato.

Art. 10. — Il candidato prescelto sarà, prima della nomina, fatto sottoporre ad una seconda visita medica presso un ospedale militare pel migliore accertamento dei requisiti fisici.

Se il candidato prescelto sia ammogliato, dovrà, prima della nomina, aver soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 2, lettera *c*), del R. Decreto sopra riportato.

Art. 11. — I concorrenti dichiarati idonei, ma non scelti, non acquisteranno alcun diritto di essere ammessi nelle successive vacanze, e riceveranno in restituzione i documenti presentati.

Solo nel caso che un candidato riuscito nello stesso concorso non possa, per qualsiasi ragione, ricevere la nomina a capomusica, potrà il Ministero, sentito il parere dell'ufficio tecnico, nominare in sua vece il concorrente che primo lo sussegue sulla lista degli idonei.

Art. 12. — Pei capimusica di nuova nomina, che non abbiano mai servito sotto le armi, i comandanti dei corpi, cui vengono assegnati, provvederanno perchè sia loro impartita la necessaria istruzione militare all'atto che assumono il servizio.

*Il Ministro* — E. MORIN.

---

N. **116**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Nomina dei musicanti**. — 22 maggio.

Per la nomina dei musicanti effettivi nelle musiche dei reggimenti di fanteria di linea saranno per l'avvenire osservate le disposizioni seguenti:

§ 1. Quando occorra procedere al ripianamento di posti di musicanti effettivi, che si facciano vacanti nella musica del reggimento, sarà indetto apposito concorso.

A questo devono innanzi tutto essere ammessi gli allievi ed aspiranti allievi musicanti dei due reggimenti della brigata, che, avuto riguardo allo strumento pel quale è vacante il posto, e alle attribuzioni a questo inerenti, si presumano idonei a quel dato posto e desiderino di conseguire la nomina di musicante effettivo.

Vi saranno pure ammessi tutti quei militari dei due reggimenti della brigata che suonano lo strumento pel quale è mancante il musicante effettivo e che, non avendo trovato posto nella banda del reggimento come allievi ed aspiranti allievi, prestano servizio nelle compagnie.

Mancando concorrenti nei due reggimenti della brigata, il concorso sarà aperto fra gli allievi ed aspiranti allievi musicanti di tutti gli altri reggimenti di fanteria del corpo d'armata (o della divisione, per i presidî della Sardegna).

§ 2. Laddove non vi siano concorrenti fra i militari accennati nel paragrafo precedente, o coloro che si presentarono non

fossero stati riconosciuti idonei, sarà bandito un concorso per provvedere al ripianamento delle vacanze con musicanti borghesi.

Nel caso che anche questo concorso andasse a vuoto, ne sarà riferito al Ministero per gli opportuni provvedimenti.

§ 3. Coloro che intendono di essere ammessi al concorso dovranno farne domanda (in carta semplice) al comandante del reggimento, presso il quale il concorso è bandito, unendovi tutti quei titoli che credano poter conferire a provare la loro abilità artistica.

I militari provenienti da altri reggimenti dovranno anche unirvi un certificato del rispettivo capomusica che attesti l'idoneità del candidato a suonare lo strumento pel quale è aperto il concorso.

I candidati borghesi dovranno invece unire alla domanda i documenti stabiliti per l'arruolamento volontario ordinario dal § 701 del regolamento sul reclutamento, avvertendo che, in luogo della copia autentica dell'atto di nascita, può essere presentato il certificato di nascita.

Negli avvisi di concorso si dovrà perciò, oltre all'indicazione dello strumento o degli strumenti pei quali è vacante il posto, esporre altresì le sovradette condizioni per l'ammissione e dichiarare anche la sovrapaga annessa ai posti vacanti.

§ 4. Tutti i concorrenti ai posti di musicante effettivo dovranno essere sottoposti ad un esame speciale alla presenza di apposita Commissione così composta:

*Presidente:* Un ufficiale superiore o capitano che abbia speciale competenza musicale;

*Membri:* Due capimusica, cioè il capomusica del reggimento ed un secondo capomusica designato dal comandante della divisione, preferibilmente quello dell'altro reggimento della brigata.

§ 5. Gli esami avranno luogo nei giorni che il comandante del reggimento crederà di stabilire, ed in essi gli aspiranti alla nomina di musicanti dovranno dar prova della loro capacità a suonare lo strumento pel quale è vacante il posto.

§ 6. Gli esami consisteranno:

*a*) nella esecuzione di un pezzo studiato a scelta del candidato;

*b*) nella lettura, a prima vista, di un pezzo di sufficiente difficoltà scelto dalla commissione.

§ 7. Per l'aspirante al posto di musicante tamburino, l'esame consisterà:

*a*) nel dare un esperimento di lettura musicale;

*b*) nel dimostrare la conoscenza pratica del tamburo e della cassa in una esecuzione nell'insieme della banda;

*c*) nel dimostrare di conoscere gli altri strumenti musicali a percussione ed il loro impiego, e di saper suonare i timpani o almeno dare affidamento di poterli imparare durante il periodo di esperimento di cui nel successivo § 9.

§ 8. Per giudicare del risultato dei singoli esami ciascun membro della commissione esprimerà il suo voto con punti da *0* a *20*.

Per ottenere l'idoneità occorre che il candidato raggiunga almeno la media di punti 10 in ciascuna materia; epperò chi non raggiunge questo punto in una prova sarà senz'altro escluso dalle altre; e quando nessuno dei concorrenti raggiunge questo numero di punti in tutte le materie, si farà luogo ad un nuovo concorso.

A parità di risultati, quando più siano i concorrenti riconosciuti idonei, si darà la precedenza a quello che avrà prodotto migliori titoli di studio.

§ 9. L'assunzione in servizio dei musicanti effettivi in genere non sarà considerata definitiva se non dopo un esperimento della durata non minore di due mesi.

Anche durante questo periodo di prova sarà corrisposta al candidato la sovrapaga assegnata al relativo strumento.

§ 10. Nel servizio d'esperimento, oltre che confermare il giudizio già dato sulla sua perizia come suonatore, dovrà il candidato dimostrare la sua abilità quale esecutore nell'insieme della musica e, se si tratta di borghesi, dar prova di possedere altresì le necessarie attitudini militari.

Il giudizio sull'esito dell'esperimento sarà emesso dal capomusica del reggimento e vidimato, per conferma, dall'aiutante maggiore in 1°.

§ 11. La posizione dei candidati ammessi all'esperimento sarà regolata, durante l'esperimento medesimo, nel modo seguente:

*a*) pei militari appartenenti allo stesso corpo, la posizione dovrà considerarsi invariata;

*b*) pei militari di altro reggimento, si disporrà che i medesimi vengano aggregati al corpo in cui debbono subire la prova, per esservi trasferiti se questa avrà esito favorevole, o per essere richiamati al proprio corpo se avesse esito negativo: nel frattempo i loro obblighi di servizio rimarranno invariati;

*c*) pei borghesi dovrà disporsi affinchè assumano la ferma spettante ai musicanti, salvo ad esserne prosciolti ove l'esperimento abbia esito negativo.

§ 12. I musicanti, fatta eccezione dei tamburi, debbono essere provvisti di strumento proprio.

Coloro che si presentino senza strumento, o con strumento non pienamente corrispondente al tipo regolamentare, dovranno esserne forniti, a loro spese, dall'amministrazione militare.

Dalla stessa amministrazione dovranno poi essere provvisti, e nello stesso modo, gli strumenti che occorrano in seguito per la sostituzione.

L'amministrazione militare farà, per siffatte provviste, ogni possibile agevolazione, come è consentito dal § 1456 del regolamento d'amministrazione.

§ 13. Per la nomina dei musicanti nella musica della legione allievi carabinieri reali sono date speciali disposizioni al comandante della legione.

Anche per questi candidati sono però applicabili, per ciò che riguarda gli esami, le disposizioni contenute nei §§ 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente istruzione.

*Disposizioni transitorie.*

§ 14. Fino a che non sia compiutamente attuato il passaggio delle musiche militari al nuovo ordinamento, i corpi, per la concessione delle sovrapaghe ai nuovi musicanti, dovranno osservare le disposizioni di cui nei paragrafi seguenti.

§ 15. Ai musicanti che vengano assunti in servizio potrà essere corrisposta l'intera sovrapaga fissata dall'*Atto* 216 del 1901 nel solo caso che nel reggimento non esistano altri musicanti cui sia stata conservata una sovrapaga maggiore.

§ 16. Nel caso che nel reggimento esistano musicanti con sovrapaga superiore alla regolamentare, la sovrapaga da accordarsi ai musicanti nuovi ammessi dovrà essere limitata in proporzione della maggiore spesa che importano i musicanti con sovrapaga superiore alla normale, salvo ad aumentarla in appresso ed a misura che sul fondo complessivo di lire 5160, stabilito per le sovrapaghe ai musicanti di ogni reggimento, verranno ad aversi somme disponibili.

§ 17. Qualora avvenga che la maggiore spesa pei musicanti mantenuti in servizio con sovrapaga transitoriamente superiore alla regolamentare sia tale che non rimanga fondo disponibile, potrà intanto essere assegnata al nuovo musicante una quota pari alla metà della sovrapaga stabilita; in questo caso però i corpi dovranno informarne il Ministero, il quale

provvederà circa l'eccesso della spesa che sarà per derivarne di fronte al fondo complessivo.

§ 13. Negli avvisi di concorso, quando la sovrapaga da corrispondersi al nuovo musicante debba, in applicazione dei paragrafi precedenti, essere temporaneamente inferiore a quella regolamentare, si accennerà pure a questa circostanza, indicando quale sarà la sovrapaga che verrà transitoriamente assegnata al nuovo nominato.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **117**. — TRASPORTI. — **Concessioni speciali pei viaggi per proprio conto degli impiegati dello Stato**. — 22 maggio.

La legge in data 29 dicembre 1901 n. 562 ha modificato l'appendice n. 1 (Concessioni speciali) all'allegato *E* dei contratti d'esercizio delle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia approvati con la legge 27 aprile 1885 n. 3048 (serie 3ª).

Per effetto delle avvenute modificazioni viene a cessare, dal 1° luglio p. v., quanto ai viaggi sulle ferrovie, ogni distinzione fra gli impiegati delle amministrazioni centrali e quelli delle amministrazioni provinciali dello Stato.

Per l'attuazione della citata legge 29 dicembre 1901, e, come è in essa stabilito, il Ministero dei lavori pubblici, d'accordo colle società esercenti le ferrovie predette, ha fissato le norme, condizioni e modalità d'applicazione delle tariffe applicabili a tali viaggi.

Di queste norme, condizioni e modalità, che il detto Ministero ha approvato con Decreto dell'11 corr., si riproducono qui appresso quelle che interessano gli impiegati civili dello Stato.

### Avvertenze.

1.° . . . . . .

2.° Agli impiegati dello Stato (Concessione speciale *C*) è applicabile la tariffa *differenziale* col ribasso progressivo dal 40 al 60 % sulla tariffa media, cioè:

| | |
|---|---|
| pel percorso fino a 200 km. . . . . | 40 % |
| pel successivo percorso da 201 fino a 400 km. . | 50 % |
| » » » oltre 400 km. . . . . | 60 % |

3.° . . . . . .

4.ª Nei viaggi comprendenti tratti di confine, si debbono per questi riscuotere le tasse speciali risultanti dal prospetto allegato n. 1, da computarsi in aggiunta agli altri prezzi.

5.ª Pei trasporti in servizio cumulativo fra il continente e la Sicilia, che si effettuano per la via di Villa S. Giovanni, è dovuta, in aggiunta alle altre, la tassa d'imbarco e sbarco di L. 0.10 per viaggiatore stabilita pei trasporti ordinari.

Qualora per il trasporto del bagaglio a mano dalla stazione di Villa S. Giovanni al punto d'imbarco, o dal punto di sbarco alla stazione, i viaggiatori intendano di valersi dell'apposito servizio di facchinaggio istituito dalla ferrovia, devono corrispondere direttamente il compenso di L. 0.10 per collo.

6.ª In aggiunta ai prezzi di trasporto è dovuta la tassa di bollo di centesimi cinque per ogni viaggiatore (adulto o ragazzo).

7.ª I prezzi pei trasporti di persone comprendono le imposte erariali stabilite dalle leggi 6 aprile 1862, n. 542, 14 giugno 1874, n. 1945 (serie 2ª) e 29 marzo 1900, n. 101.

---

## Disposizioni generali comuni a tutte le concessioni speciali.

I. *Documenti di trasporto e biglietti di viaggio.* — Per fruire dei prezzi ridotti debbono essere consegnati alle stazioni, in tempo utile, i documenti a stampa del preciso modello stabilito, debitamente riempiti a mano. La presentazione di tali documenti implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.

I documenti sono di due specie: *richieste* e *scontrini di libretto*, le une e gli altri di colore *camoscio*.

Se taluna delle persone inscritte su una richiesta non può intraprendere o proseguire il viaggio, il documento vale per le altre, purchè vi sia annotato quali sono le persone che non viaggiano.

Per tutte le concessioni in favore degli impiegati civili e delle loro famiglie si rilasciano biglietti di corsa semplice.

Pei viaggi di corsa semplice debbono adoperarsi tanti documenti quanti sono i tratti di viaggio, quando si vogliono fare fermate eccedenti i limiti stabiliti (Concessione *C*, art. 8); o quando si vogliano seguire vie diverse da quelle ammesse dall'art. VI.

Su presentazione di un solo documento (scontrino o richiesta) si rilascia un solo biglietto, anche quando le persone inscrittevi viaggino parte in una classe e parte in un'altra.

Si rilascia pure un solo biglietto di viaggio, anche su presentazione di più documenti, quando si tratti di persone di una stessa famiglia viaggianti insieme e *con la medesima tariffa*, ancorchè intendano di prender posto in classi diverse.

Le richieste non completate, o contenenti irregolarità (aggiunte, raschiature, cancellature, ecc.) o presentate ad una stazione diversa da quella indicatavi come mittente o di partenza, non sono valevoli. Però nei casi di semplici irregolarità di forma, come tali riconosciute dai capi stazione, è ammessa la regolarizzazione delle richieste mediante annotazione firmata dall'interessato e vistata dal capo stazione.

Fra detti casi è da annoverarsi, pel trasporto dei viaggiatori, quello di richieste indicanti, come punto di partenza o di arrivo, una località non servita dalla ferrovia, od una stazione non ammessa al servizio comulativo, od una stazione alla quale non faccia fermata il treno scelto per la partenza, oppure una fermata non ammessa al rilascio dei biglietti a prezzo ridotto. In tal caso la stazione cui la richiesta è presentata, può egualmente rilasciare i biglietti: e se la stazione errata è quella d'arrivo, il rilascio può aver luogo per quell'altra che sarà indicata dal viaggiatore.

Art. II. *Documenti giustificativi.* — I viaggiatori debbono, a richiesta, giustificare di aver titolo al ribasso, esibendo i documenti di identità personale.

Il personale ferroviario può esigere dai viaggiatori, per la constatazione della loro identità personale, la ripetizione della firma apposta sui documenti suddetti.

Art. III. *Prezzo minimo.* — Il prezzo minimo di ogni biglietto (individuale o collettivo) è di L. 0.50, oltre la tassa di bollo.

Art. IV. *Termini di tempo pei trasporti, e validità delle richieste.* — I viaggi debbono essere effettuati entro due mesi dal giorno di rilascio delle richieste, e queste scadono quindi alla mezzanotte precedente lo stesso giorno del secondo mese successivo.

Scaduto detto termine, le richieste non sono più accettate.

Le richieste sono peraltro accettate fino all'ultima ora del periodo di validità, ed i viaggi iniziati in tempo possono essere compiuti, ferma la facoltà delle fermate regolamentari.

Art. V. *Treni di viaggio.* — I biglietti valgono per tutti i treni indicati negli orari ufficiali, ferme le esclusioni e le limitazioni da questi stabilite.

Art. VI. . . . . .

Art. VII. *Via da percorrersi.* — I biglietti si rilasciano per la via chilometricamente più breve, o per quell'altra facoltativa (ammessa pei viaggiatori a tariffa ridotta) che fosse indicata sulla richiesta o sullo scontrino, verso pagamento, in ogni caso, del prezzo per l'effettivo percorso.

Art. VIII. *Cambio di classe.* — Pel passaggio da una classe ad altra superiore, purchè spettante al viaggiatore, è dovuta la differenza fra i prezzi *a tariffa ridotta* delle due classi per la distanza per la quale è richiesto il cambio, col minimo di L. 0.50 per ogni biglietto di supplemento (individuale o collettivo). I passaggi sono ammessi anche per un solo tratto di viaggio, sì iniziale che intermedio o finale.

Pel computo della suddetta differenza di prezzi la distanza per la quale è richiesto il cambio si considera isolatamente.

Art. IX. *Fermate intermedie.* — I viaggiatori hanno facoltà di fermarsi nelle stazioni intermedie del percorso indicato sul biglietto nel modo e nel tempo che risultano appresso (n. 8 della Concessione speciale *C*).

Ciascuna fermata deve essere autorizzata dal capo della stazione di fermata, mercè apposito visto sul biglietto, da esibirsi poi nuovamente all'atto della ripresa del viaggio per l'occorrente bollatura.

1. La ripresa del viaggio può aver luogo da una stazione dell'itinerario successiva a quella di fermata, previo avviso al capo stazione perchè ne faccia annotazione sul biglietto. Nelle località servite da due o più stazioni la ripresa del viaggio può senz'altro aver luogo da una qualunque di esse.

2. Indipendentemente dalle fermate regolamentari, il viaggiatore può fermarsi in una stazione precedente quella cui è diretto quando quivi non fermi il treno col quale viaggia; ma ha l'obbligo di proseguire col primo treno utile.

Art. X. *Posti speciali.* — L'occupazione dei posti con letto nelle vetture dei treni ordinari (esclusi quindi quelli di lusso) è riservata ai portatori di biglietti di 1ª classe, verso pagamento

delle sovratasse stabilite pei viaggiatori ordinari, ai quali è in ogni caso riservata la precedenza.

Per l'uso dei compartimenti interi è dovuto, in aggiunta ai prezzi a tariffa ridotta pei posti che vengono occupati, l'importo di tanti biglietti *a tariffa intera* quanti sono i rimanenti posti del compartimento; salvo che sia più conveniente pei viaggiatori il pagamento in base ai prezzi ed alle condizioni delle tariffe ordinarie.

Art. XI. *Servizi cumulativi.* — I trasporti possono aver luogo in servizio cumulativo, cioè con l'uso di un solo documento, fra le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, calcolando i prezzi sulla distanza complessiva dalla stazione di partenza a quella di destinazione.

Il servizio cumulativo fra il continente e la Sicilia è ammesso esclusivamente per la via di Reggio-Messina o Villa San Giovanni-Messina, e pel computo della detta distanza complessiva la traversata marittima si considera come percorso ferroviario: di chilometri 15 da Reggio Porto Transito a Messina Porto, e di chilometri 8 da Villa San Giovanni a Messina Porto.

Il servizio cumulativo è pure ammesso, ma col computo separato delle distanze, con le Amministrazioni minori e le linee secondarie a contatto con le grandi reti o da queste esercitate, entro i limiti e nei modi risultanti dalle convenzioni ed istruzioni in vigore.

Pei trasporti fra Amministrazioni non collegate da servizio cumulativo, nonchè per quelli fra il continente e la Sicilia eseguiti con traversata marittima diversa da quella normale dello stretto di Messina, debbonsi usare separati documenti per il percorso di ogni singola Amministrazione interessata.

Pei trasporti da e per le linee — delle grandi reti — esercitate a servizio economico od a trazione elettrica, valgono norme speciali.

Art. XII. *Condizioni comuni coi trasporti ordinari.* — Tutte le norme e condizioni relative ai trasporti ordinari di persone sono estensibili ai trasporti favoriti dalle concessioni speciali, in quanto non siano modificate dalle presenti disposizioni generali e da quelle particolari di ogni singola concessione.

Art. XIII . . . . . .

Art. XIV. *Prescrizioni e responsabilità pel rilascio dei documenti di riduzione.* — I documenti per fruire delle concessioni

speciali non possono essere rilasciati se non a chi si trova nelle condizioni stabilite per ottenerli.

Chi rilascia, sottoscrive o convalida i documenti medesimi risponde *personalmente* delle indicazioni e dichiarazioni in essi contenute, ed è soggetto alla responsabilità penale di cui nel successivo art. XVII. Egli è inoltre tenuto a risarcire l'Amministrazione ferroviaria della differenza fra il prezzo ridotto e quello a tariffa intera *generale*, e delle penalità dovutele, nel caso in cui si tratti di persone o di cose non aventi titolo alla riduzione, e quando non sia stato possibile di ottenere il pagamento delle differenze e delle penalità medesime da parte di chi si è servito dei documenti indebitamente rilasciati.

Art. XV. *Prescrizioni e responsabilità per l'uso dei documenti di riduzione.* — I documenti per fruire delle concessioni speciali, e così pure i relativi biglietti a prezzo ridotto, non sono trasferibili; non possono essere usati in modo diverso da quello stabilito dalle concessioni speciali; nè adoperati da persone che non ne siano i veri titolari, o che comunque non abbiano i requisiti per viaggiare a prezzo ridotto.

Chi si serve illecitamente dei documenti o dei biglietti di cui sopra incorre nelle penalità di cui nel successivo articolo XVII.

Art. XVI. *Irregolarità di viaggio e relative sovratasse.* — Chi è trovato, lungo il viaggio, in classe superiore a quello del biglietto, deve pagare la differenza fra i prezzi *a tariffa intera* delle due classi per il percorso irregolarmente effettuato, più una sovratassa eguale alla differenza stessa.

Chi è trovato lungo il viaggio su linea diversa da quella per la quale il biglietto è valevole, deve pagare l'importo *a tariffa intera* pel percorso fatto irregolarmente.

Chi oltrepassa la destinazione del biglietto avendone dato preavviso al personale del treno, deve pagare l'importo *a tariffa intera* pel percorso ulteriore; oltre questo importo sarà dovuta una sovratassa eguale al medesimo, se il detto preavviso non sia stato dato.

Chi è trovato in partenza, lungo il viaggio od in arrivo col solo biglietto a prezzo ridotto, senza i documenti che ne giustifichino il possesso (art. II), deve pagare, per tutto il percorso indicato sul biglietto, la differenza fra il prezzo ridotto già pagato a quello a tariffa intera, più una sovratassa eguale

alla differenza stessa; a meno che possa altrimenti provare di aver titolo alla riduzione.

Chi dichiara falsamente l'età di un ragazzo deve pagare il prezzo dovuto in base all'età effettiva del ragazzo e per tutto il percorso del biglietto, più una sovratassa eguale al prezzo stesso.

Art. XVII. *Abusi e relative penalità.* — Ogni abuso o tentativo di abuso (art. XIV e XV) verrà senz'altro denunziato all'Autorità giudiziaria per i procedimenti di legge contro i responsabili, agli effetti del regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate (art. 56 e 65 *) e del codice penale; e ciò indipendentemente dal pagamento, da farsi all'atto dell'accertamento dell'abuso, della differenza fra il prezzo ridotto già pagato, o che si fosse tentato di pagare indebitamente, e quello a tariffa *intera* od a tariffa *generale*, per tutto il percorso, più tre volte la differenza stessa a titolo di penalità.

Nei casi di documenti o biglietti alterati o falsificati è dovuto il pagamento a tariffa intera *generale* per tutto il percorso, più tre volte l'importo stesso a titolo di penalità.

---

(*) Art. 56. — I biglietti a prezzo ridotto, cioè quelli che si rilasciano con ribasso sui prezzi delle tariffe generali, ed ogni altro documento rilasciato per usufruire delle *concessioni speciali*, non sono trasferibili, nè possono essere usati in modo diverso da quello stabilito dalle rispettive condizioni debitamente approvate.

È proibita perciò la cessione, in qualsiasi modo, della parte del biglietto di andata e ritorno, la quale serve pel ritorno, e di cedere altro biglietto, documento o certificato non trasferibile, per abilitare a viaggiare persona diversa da quella alla quale fu rilasciato.

Nessuno potrà viaggiare o tentare di viaggiare valendosi di biglietto a prezzo ridotto, o di qualsiasi altro documento o certificato non trasferibile, rilasciato per usufruire di una concessione speciale, o della seconda parte di un biglietto di andata e ritorno, che abbia acquistato od ottenuto, direttamente od indirettamente, in contravvenzione ai precedenti due paragrafi, nè interrompere il viaggio, quando ciò sia espressamente vietato dalle condizioni stabilite per la concessione stessa.

È proibito d'intromettersi o di far traffico nella compra-vendita o cessione dei biglietti o documenti di viaggio, indicati nel § 1, tentando di procurare a prezzo ridotto, il passaggio sulle ferrovie pubbliche a persone dalle quali è dovuto il prezzo di una corsa ordinaria, a norma delle tariffe generali.

Art. 65. — I contravventori al disposto dei paragrafi 2° e 3° dell'articolo 56 saranno puniti con una multa estensibile a L. 100.

Coloro poi che contravvengano al disposto del § 4 del suddetto articolo 56, incorreranno in una multa estensibile a lire 500.

Ogni abuso o tentativo di abuso potrà inoltre avere per conseguenza la sospensione temporanea del ribasso.

In tutti i casi di *abusi* o *tentativi di abusi* deve essere redatto verbale di contravvenzione.

Art. XVIII. *Rilievi.* — Nel caso di rifiuto al pagamento di rilievi a debito, le amministrazioni ferroviarie potranno sospendere ogni ulteriore ribasso agli interessati, fino ad avvenuto pagamento dei rilievi stessi, osservate, per gli impiegati dello Stato, le disposizioni di cui all'Art. 13 della Concessione speciale *C.*

Art. XIX. *Documenti smarriti.* — Nel caso di smarrimento di documenti valevoli per ottenere la riduzione, il titolare deve tosto informarne le Amministrazioni ferroviarie per mezzo delle stazioni, e, se si tratta di libretti, anche le Autorità che li hanno rilasciati, le quali ne daranno del pari avviso alle Società ferroviarie. Altrettanto deve esser fatto pei libretti ritrovati.

Fino a che non sia dichiarato lo smarrimento il titolare del documento smarrito è responsabile dei danni derivanti dall'uso che altre persone ne facessero.

Art. XX. *Reclami.* — Non si accordano rimborsi di somme pagate in più per mancata o ritardata presentazione, alla stazione mittente o di partenza, dei documenti prescritti, o per la loro irregolare compilazione.

In ogni altro caso i reclami per rimborso (da indirizzarsi all'amministrazione alla quale fu pagato il trasporto) debbono essere corredati dai biglietti o dalle ricevute comprovanti l'eseguito pagamento, e da quegli altri documenti che fossero richiesti dalle amministrazioni ferroviarie.

A tal uopo le stazioni, su domanda dei viaggiatori, permetteranno loro di conservare i biglietti o, preferibilmente, rilasceranno una dichiarazione scritta comprovante di averli ritirati.

## CONCESSIONE SPECIALE C.

(N. 3 dell'Appendice 1 all'allegato *E* dei capitolati d'esercizio)

### Impiegati dello Stato

Art. 1. *Oggetto.* — La concessione è accordata agli impiegati delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato, ed alle loro famiglie, pei viaggi — in 1ª, 2ª, o 3ª classe (1) — che effettuano *a spese proprie*, per congedo, per diporto, per ragioni di famiglia, o per trasferimento senza indennità (2).

I viaggi con indennità od a spese dello Stato (missione, trasferta, trasloco ordinato d'ufficio, ecc.) debbono aver luogo *a tariffa ordinaria* (biglietti a tariffa intera, o di andata-ritorno, o circolari, ecc.), il cui pagamento deve essere comprovato agli uffici governativi da apposita dichiarazione della stazione di partenza o di arrivo (o da apposito scontrino fatto compilare dalle stazioni stesse), senza di che non vengono liquidate le indennità. È fatta eccezione pei casi in cui gli impiegati abbiano fruito di biglietti gratuiti od a prezzo ridotto ottenuti dalle Società ferroviarie in relazione ai rispettivi capitolati d'esercizio; nei quali casi l'indennità è ammessa, ma con deduzione delle somme risparmiate nei viaggi per effetto delle accennate concessioni. L'indennità, alle condizioni ora dette, è del pari ammessa nei viaggi *per motivi di servizio* che vengono effettuati *a tariffa militare* dagli impiegati dipendenti dalle amministrazioni della guerra e della marina.

La concessione è inoltre accordata nei seguenti altri casi di viaggi a spese dell'impiegato:

*a*) viaggio dell'impiegato e della famiglia per recarsi al domicilio eletto, in seguito a cessazione dell'impiegato dal servizio, per collocamento in disponibilità, in aspettativa, od a riposo, o per qualsiasi altra causa, eccettuata la destituzione; purchè il viaggio si compia nel termine di un anno dalla data del relativo decreto;

*b*) viaggio dell'impiegato e della famiglia in caso di richiamo dell'impiegato dalla disponibilità, dall'aspettativa, o, con regolare nuova nomina, dal riposo, per recarsi a prestare stabile servizio;

---

(1) Talune categorie di basso personale sono escluse dalla 1ª classe. (*Veggasi* art. 6 *a*).

(2) Nei casi di trasferimento con indennità, possono per altro fruire del ribasso le persone di famiglia cui l'indennità non è corrisposta, cioè tutte quelle di famiglia o di servizio (art. 4), meno la moglie ed i figli d'età superiore ai 3 anni.

*c*) viaggio della famiglia che, per avvenuto decesso dell'impiegato, recasi ad altro domicilio entro il termine di un anno;

*d*) viaggio, alla residenza dell'impiegato, delle persone di famiglia che si recano a convivere stabilmente con lui, rimanendo a suo carico;

*e*) viaggio dell'impiegato di nuova nomina che si reca alla residenza assegnatagli, e delle persone di sua famiglia.

La concessione è pure accordata ai sott'ufficiali in congedo (e famiglie) chiamati in servizio od in esperimento presso le amministrazioni civili dello Stato; o che, dopo l'esperimento, ritornano in residenza, o si recano altrove se chiamati ad altro impiego. Nei detti casi deve essere indicato sulle richieste il motivo del viaggio.

Art. 2. *Limiti.* — La riduzione è concessa:

*a*) agli impiegati ed agenti in attività di servizio, aventi nomina regia o ministeriale, inscritti nei ruoli organici delle Amministrazioni governative e provvisti di stipendio a totale carico dello Stato designati tutti negli elenchi (Allegato n. 2) concordati fra il Governo e le Amministrazioni ferroviarie;

*b*) agli impiegati ed agenti — straordinari — delle Amministrazioni governative, in servizio almeno da un anno e pure indicati negli elenchi suddetti;

*c*) alle persone di famiglia — *conviventi abitualmente cogli impiegati ed agenti suddetti ed a loro carico* — specificate nel successivo articolo 4, salve le esclusioni risultati dagli accennati elenchi.

1. . . . . .

2. La condizione della convivenza non è obbligatoria per le nutrici, nè pei figli, per le figlie, pei fratelli e per le sorelle — dell'impiegato — che, per ragioni di studio, debbano risiedere in località diversa da quella di lui.

Art. 3. *Prezzi.* — I prezzi per viaggiatore e per chilometro sono (1):

---

(1) Pei viaggi sulle linee della Compagnia Reale SS. FF. Sarde, nonchè per quelli sulle ferrovie secondarie, anche se esercitate dalle grandi Reti, sono dovuti invece i prezzi seguenti:

| | | 1ª classe | 2ª classe | 3ª classe |
|---|---|---|---|---|
| Per viaggiatore e per chilometro: | | | | |
| pel percorso fino a . . | 200 km. | L. 0,072 | 0,05 | 0,033 |
| pel successivo percorso da 201 fino a . . . . | 400 » | » 0,06 | 0,042 | 0,027 |
| pel successivo percorso oltre . . . . . | 400 » | » 0,048 | 0,034 | 0,022 |

| | | 1ª classe | 2ª classe | 3ª classe |
|---|---|---|---|---|
| pel percorso fino a . . . | 200 km. | L. 0.074 | 0.052 | 0.034 |
| pel successivo percorso da 201 a 400 | » | » 0.061 | 0.043 | 0.028 |
| pel successivo percorso oltre 400 | » | » 0.049 | 0.035 | 0.023 |

I ragazzi di età compresa fra i 3 ed i 7 anni pagano la metà dei prezzi suddetti.

Art. 4. *Persone costituenti la famiglia.* — Sono considerati come facenti parte della famiglia, per gli effetti della concessione (art. 2-*c*): la moglie, i figli di età non superiore ai 25 anni compiuti, le figlie nubili, i genitori, i fratelli minorenni e le sorelle nubili — dell' impiegato — nonchè le figlie e le sorelle dell' impiegato stesso rimaste vedove e tornate a convivere stabilmente con lui, sempre quando risulti specialmente comprovato che rimangono a totale suo carico.

I figliastri minorenni e le figliastre nubili, pei quali si faccia specialmente risultare, all'Amministrazione cui appartiene l'impiegato, che sono con lui conviventi ed a suo carico, vengono considerati come figli.

Sono inoltre considerate come facenti parte della famiglia: una persona di servizio, ed una nutrice in accompagnamento di bambino lattante.

1. Sotto la denominazione di *figli* (*e figlie*) si intendono compresi anche i *legittimati*, i *naturali riconosciuti* e gli *adottivi*.

2. Per gli effetti della concessione si considerano persone di servizio soltanto quelle *salariate*, che prestano opera manuale, convivono con la famiglia dell' impiegato (od anche col solo impiegato) e prestano servizio continuato (camerieri o cameriere, governanti, bambinaie, domestici o domestiche, fantesche, serve e simili) escluse le istitutrici, i precettori e simili.

3. Qualora al servizio continuato della famiglia trovisi una persona di servizio od una nutrice di più, e purchè tale circostanza sia stata particolarmente constatata dall'Amministrazione governativa, è ammesso il trasporto a prezzo ridotto anche delle suddette persone.

4. Sono esclusi dalla riduzione: i patrigni le matrigne, i fratellastri, le sorellastre, e tutte le persone non aventi i gradi di parentela coll' impiegato o le condizioni di stato civile o di età tassativamente indicati nel presente articolo fra quelli che dànno titolo alla concessione.

Art. 5. *Modalità di viaggio e identificazione personale.* — Gli impiegati ed agenti, e le loro famiglie, debbono far uso del *libretto a scontrini.*

I libretti si compongono di una copertina (di pelle per gli impiegati, di tela per le famiglie) cui è internamente annesso un cartoncino, indicante rispettivamente lo stato di servizio e di famiglia dell'impie-

gato e portante i bolli a secco dell'Amministrazione centrale governativa e delle ferrovie. In ciascuna copertina è inserito un fascicolo di scontrini, preceduti da un frontespizio e bollati, insieme a questo, con timbro a secco delle ferrovie.

I libretti degli impiegati contengono la fotografia del titolare (non montata su cartoncino) munita della firma dell'impiegato. Sono timbrati a secco con bollo dell'Amministrazione governativa, che prenda ad un tempo la fotografia e la copertina.

Lo stesso bollo a secco è impresso a tergo delle copertine di tela dei libretti per le famiglie.

Nei casi sub *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 1, nonchè per il personale di fatica e rispettive famiglie, e così pure per le persone di servizio degli impiegati senza famiglia, devesi far uso delle *richieste*.

E' eccezionalmente ammesso l'uso delle richieste anche quando l'impiegato, o taluno di famiglia, non possa servirsi del libretto *per giustificati motivi*, come ad esempio nell'intervallo per la rinnovazione degli scontrini esauriti, oppure quando il libretto sia in corso di utilizzazione da parte di qualcuno della famiglia, o più persone debbano partire contemporaneamente per diversa destinazione, o quando il capo famiglia non creda conveniente, per ragioni di età od altre, di rilasciare il libretto a chi lo dovrebbe utilizzare, ecc.

In tali casi il rilascio delle richieste deve essere giustificato da apposita annotazione.

Non è invece ammesso l'uso di richieste nel caso di smarrimento del libretto o del fascicolo di scontrini, dovendo in tal caso l'interessato provvedersi e far uso di un altro libretto o fascicolo.

A domanda del personale ferroviario devesi esibire: o il libretto di viaggio, o, nei casi di viaggi con richiesta, la tessera di riconoscimento rilasciata dallo stesso ufficio che emette la richiesta.

Art. 6. *Norme speciali per il rilascio dei documenti.*

*a*) Le copertine col cartoncino annessovi, i fascicoli di scontrini, le richieste e le tessere, sono forniti dall'Amministrazione dalla quale gli impiegati dipendono, e rilasciati dai funzionari che ne hanno incarico, sotto la loro responsabilità.

Per quelle categorie di basso personale che, a giudizio dei singoli Ministeri, debbano essere escluse dalla *prima classe*, gli uffici incaricati del rilascio dei documenti apporranno sui cartoncini dei libretti un timbro ad umido con la scritta: *Esclusione dalla prima classe*, e indicheranno la classe di viaggio sulle richieste all'atto del loro rilascio.

L'inscrizione del numero del libretto sul frontispizio degli scontrini e su questi ultimi, ha luogo sotto la responsabilità dei

funzionari che, incaricati del rilascio, firmano i cartoncini ed i frontispizi.

Avvenendo cambiamenti nella famiglia di un impiegato, o cessando, per taluno dei componenti, le condizioni di convivenza, di carico, di stato civile, o di età (art. 4), gli impiegati debbono darne immediato avviso ai rispettivi uffici, per le variazioni da farsi nello stato di famiglia esistente presso gli uffici stessi ed in quello inserito nei libretti.

*b*) Non può essere rilasciato più di un fascicolo di scontrini per volta; e, prima del rilascio di un nuovo fascicolo, dovranno ritirarsi le matrici di quello esaurito ed il relativo frontispizio. Nessuna limitazione di quantità è del pari stabilita pel rilascio delle richieste.

Art. 7. *Norme speciali per l'uso dei documenti.*

*a*) Ogni documento (scontrino di libretto o richiesta) vale per ottenere un biglietto di *corsa semplice*.

Su domanda dei viaggiatori provvisti di libretto, le stazioni che ne sono fornite distribuiscono anche biglietti di *andata-ritorno* aventi la validità normale di quelli ordinari della stessa specie.

*b*) Gli scontrini di libretto non hanno scadenza, e possono quindi essere utilizzati fino ad esaurimento del fascicolo.

*c*) Gli scontrini per l'impiegato non debbono essere adoperati per le persone di famiglia, nè quelli per la famiglia pei viaggi dell'impiegato.

*d*) Gli scontrini inesattamente od irregolarmente compilati debbono dal viaggiatore esssere annullati e sostituiti da altri pienamente regolari.

Gli scontrini debbonsi compilare anche nella matrice, e presentare al bigliettario uniti al libretto.

Art. 8. *Validità dei biglietti e fermate intermedie.* — I biglietti hanno la validità di *venti* giorni, scadono alla mezzanotte del ventesimo giorno da quello del rilascio — esso compreso — e dànno diritto di fare da una a quattro fermate intermedie, sotto l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. IX delle disposizioni generali e ferme le facoltà ammesse dalle note 1 e 2 all'articolo stesso.

Art. 9. *Condizioni speciali pei viaggi delle persone di servizio e delle nutrici.*

*a*) Le persone di servizio debbono viaggiare con lo stesso treno in cui viaggia l'impiegato o qualcuno della famiglia senza

distinzione di età, e per lo stesso percorso, ma di regola in 3ª classe. Possono peraltro prender posto in classe superiore, purchè viaggino nello stesso compartimento dei padroni. Sono inoltre ammesse in 2ª classe, anche se i padroni viaggiano in 1ª, nei treni che, per tutto o parte del viaggio, non hanno vetture di 3ª, o non ammettono, in questa classe, viaggiatori a prezzo ridotto in base a questa concessione. In tali casi il viaggio delle persone di servizio può aver luogo in 2ª classe per tutto il percorso.

*b*) Le nutrici con bambini lattanti (art. 4) viaggiano in qualsiasi classe.

Art. 10. *Restituzione dei libretti e dei fascicoli scontrini.* — Gli impiegati collocati in aspettativa o in disponibilità, debbono restituire ai capi di corpo o d'ufficio i libretti ed i fascicoli di scontrini, sì propri che della famiglia, che potranno poi riavere quando riprendano servizio. Gli impiegati che comunque cessano definitivamente dal servizio, debbono, per mezzo dei capi di corpo o d'uffico, restituire i libretti ed i fascicoli di scontrini — sì propri che della famiglia — a questo Ministero il quale trattiene ed annulla i libretti ed i fascicoli di scontrini delle famiglie, e restituisce agli impiegati, quando ne facciano domanda, il loro libretto personale, previo ritiro del fascicolo di scontrini ed annullamento del cartoncino mercè apposizione, sul *recto* di esso, di un bollo ad umido con la parola *annullato*.

I capi di corpo o d'ufficio debbono provvedere al ritiro dei libretti e degli scontrini in caso di decesso dei titolari.

Art. 11. *Irregolarità.* — Chi, contravvenendo al disposto dell'art. 1-nota, si vale dei documenti a prezzo ridotto per viaggi compensati da indennità, incorre nella tassa speciale di L. 3 per ogni viaggio (individuale o collettivo) in aggiunta al pagamento della differenza fra la tariffa *ordinaria* dovuta e quella *ridotta* pagata. Se più Amministrazioni sono interessate nei viaggi, la tassa è di L. 2 per ciascuna di esse.

L'applicazione delle dette tasse viene fatta dagli uffici superiori delle Amministrazioni ferroviarie, previ accordi col R. Ispettorato generale dell'esercizio delle strade ferrate.

Art. 12. *Abusi.* — Nei casi di abusi o tentativi di abusi, che fossero commessi tanto dagli impiegati, quanto dalle persone di famiglia o di servizio, gli impiegati verranno privati — per sè e per la famiglia — del beneficio della riduzione *per un anno*, indipendentemente dai procedimenti giudiziari, e rela-

tive penalità, di cui l'art. XVII delle disposizioni generali, e senza pregiudizio delle misure disciplinari che questo Ministero crederà di prendere a loro riguardo. Esso provvederà, in tal caso, al ritiro dei libretti e del fascicolo scontrini.

Art. 13. *Rilievi.* — Nel caso di rifiuto al pagamento di rilievi a debito, le Amministrazioni ferroviarie, sentito il R. Ispettorato generale dell'esercizio delle strade ferrate, potranno sospendere la concessione agli interessati, fino ad avvenuto pagamento dei rilievi stessi.

Art. 14. *Reclami.* — Gli eventuali reclami — in carta semplice — alle Amministrazioni ferroviarie (art. XX disposizioni generali) debbono essere inviati al Ministero per mezzo dell'ufficio da cui il reclamante dipende.

Gli uffici prendono cognizione dei singoli reclami, e mandano al Ministero soltanto quelli che giudicano fondati e che sono corredati dei prescritti documenti (1).

Il presente *Atto* abroga quello 142 del 1892 e tutti i successivi che ad esso hanno apportato aggiunte o modificazioni.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

(1) Biglietti od altri documenti comprovanti l'eseguito pagamento.

ALLEGATO N. 1.

QUOTE *pei tratti di confine da computarsi pei trasporti di viaggiatori*

| TRATTI DI CONFINE | | | QUOTE INDIVIDUALI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| da | a | | Per adulti | | | Per ragazzi dai 3 ai 7 anni | | |
| o viceversa | | | I classe | II classe | III classe | I classe | II classe | III classe |
| Bardonecchia *confine* . . . . | Modane *stazione* | | 1,35 | 0,90 | 0,60 | 0,65 | 0,45 | 0,30 |
| Peri *confine* . . . | Ala . | treni diretti . | 1,50 | 1,15 | — | 0,75 | 0,60 | — |
| | | treni omnibus | 1,15 | 0,90 | 0,60 | 0,60 | 0,45 | 0,30 |
| Pontebba . . . . | Pontafel. . . . . | | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,10 |
| Cormons *confine* | Cormons *stazione* | | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | 0,10 | 0,05 |

ALLEGATO N. 2.

# ELENCHI

## degli impiegati ed agenti ammessi a fruire della nuova Concessione C.

| Libretto o richiesta | Esclusione dalla 1ª classe | Numero d'ordine | Tabella N. 1 — PERSONALE DEL MINISTERO |
|---|---|---|---|
| | | | **Funzionario incaricato di rilasciare e firmare le richieste** |
| | | | Direttore capo di divisione — Capo ufficio. |
| | | | **Gradi o qualifiche.** |
| | | | *Carriera amministrativa e di ragioneria.* |
| L | — | 1 | Direttori generali. |
| L | — | 2 | Direttori capi di divisione. |
| L | — | 3 | Capi sezione. |
| L | — | 4 | Segretari. |
| L | — | 5 | Vice segretari. |
| L | — | 6 | Volontari (1). |
| | | | *Carriera d'ordine.* |
| L | — | 7 | Cassiere. |
| L | — | 8 | Archivisti. |
| L | — | 9 | Ufficiali d'ordine. |
| | | | *Personale di servizio.* |
| L | — | 10 | Capo della sorveglianza pel servizio interno. |
| L | E | 11 | Capi uscieri. |
| L | E | 12 | Uscieri. |
| L | E | 13 | Commessi. |
| L | E | 14 | Legatori di libri. |
| R | E | 15 | Inservienti fissi. |
| L | — | — | Direttore della *Rivista militare italiana* (1) (2) |

(1) Esclusa la famiglia.
(2) Concessione eccezionale *ad personam*.

| Libretto o richiesta | Esclusione dalla 1ª classe | Numero d'ordine | |
|---|---|---|---|
| | | | **Tabella N. 2** |
| | | | PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MILITARE |
| | | | **Funzionario incaricato di rilasciare e firmare le richieste** |
| | | | Avvocato generale militare — Avvocati fiscali militari. |
| | | | **Gradi o qualifiche.** |
| L | — | 1 | Avvocato generale militare. |
| L | — | 2 | Sostituti avvocati generali militari. |
| L | — | 3 | Avvocati fiscali militari. |
| L | — | 4 | Sostituti avvocati fiscali militari. |
| L | — | 5 | Segretari principali. |
| L | — | 6 | Segretari. |
| L | — | 7 | Sostituti segretari. |
| L | — | 8 | Sostituti segretari aggiunti. |
| | | | **Tabella N. 3** |
| | | | INGEGNERI GEOGRAFI, TOPOGRAFI E PERSONALE VARIO DELL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE |
| | | | **Funzionario incaricato di rilasciare e firmare le richieste** |
| | | | Comandante il corpo di stato maggiore — Direttore dell'istituto geografico militare. |
| | | | **Gradi o qualifiche.** |
| L | — | 1 | Ingegneri geografi principali. |
| L | — | 2 | Ingegneri geografi. |
| L | — | 3 | Aiutanti ingegneri geografi. |
| L | — | 4 | Topografi capi. |
| L | — | 5 | Topografi principali. |
| L | — | 6 | Topografi. |
| L | — | 7 | Aiutanti topografi. |
| | | | *Straordinari.* |
| L | — | 8 | Segretario della direzione. |
| L | — | 9 | Aspiranti aiutanti topografi straordinari. |
| L | E | 10 | Disegnatori straordinari. |
| L | E | 11 | Uscieri. |
| R | E | 12 | Uomini di fatica. |

| Libretto o richiesta | Esclusione dalla 1ª classe | Numero d'ordine | |
|---|---|---|---|
| | | | **Tabella N. 4** |
| | | | PERSONALE DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI MILITARI |
| | | | **Funzionario incaricato di rilasciare e firmare le richieste** |
| | | | Comandante della scuola di guerra — dell'accademia militare — della scuola militare — dei collegi militari — della scuola centrale di fanteria, della scuola di cavalleria e della scuola magistrale militare di scherma. |
| | | | **Gradi o qualifiche.** |
| L | — | 1 | Professori di lettere e scienze. |
| L | — | 2 | Professori di disegno. |
| L | — | 3 | Maestro direttore di scherma. |
| L | — | 4 | Maestri di scherma e di ginnastica. |
| L | — | 5 | Maestri aggiunti di scherma e di ginnastica. |
| | | | *Straordinari.* |
| L | — | 6 | Cappellani dei collegi militari. |
| L | — | 7 | Professori straordinari presso le scuole ed i collegi militari. |
| L | — | 8 | Preparatori di fisica e chimica presso la scuola militare. |
| L | — | 9 | Preparatori di fisica, chimica, mineralogia e geologia presso la scuola di guerra. |
| L | — | 10 | Assistenti ai gabinetti scientifici. |
| L | — | 11 | Ispettore capo. |
| L | — | 12 | Ispettore. |
| L | — | 13 | Sotto ispettore. |
| L | E | 14 | Capo famiglio. |
| L | E | 15 | Magazziniere. |
| L | E | 16 | Guardarobiere. |
| L | E | 17 | Dispensiere. |
| L | E | 18 | Capo cuoco. |
| R | E | 19 | Cuoco. |
| R | E | 20 | Sotto cuoco. |
| L | E | 21 | Infermiere. |
| R | E | 22 | Sotto infermiere. |
| L | E | 23 | Cameriere. |
| L | E | 24 | Usciere. |
| R | E | 25 | Inserviente. |

| Libretto o richiesta | Esclusione dalla 1ª classe | Numero d'ordine | |
|---|---|---|---|
| | | | **Tabella N. 5**<br><br>ISPETTORATO DI SANITÀ MILITARE E STABILIMENTI SANITARI MILITARI<br><br>**Funzionario incaricato di rilasciare e firmare le richieste**<br><br>Ispettore capo di sanità militare — Direttore degli stabilimenti sanitari militari — Direttore della farmacia centrale militare — Comandanti di presidio. |
| | | | **Gradi o qualifiche.** |
| L | — | 1 | Chimico farmacista ispettore. |
| L | — | 2 | Chimico farmacista direttore. |
| L | — | 3 | Farmacisti capi. |
| L | — | 4 | Farmacisti. |
| | | | **Tabella N. 6**<br><br>RAGIONIERI D'ARTIGLIERIA<br><br>**Funzionario incaricato di rilasciare e firmare le richieste**<br><br>Ispettori d'artiglieria — Comandante della scuola centrale di tiro d'artiglieria — Direttore superiore delle esperienze d'artiglieria — Direttori d'artiglieria — Direttori degli stabilimenti d'artiglieria — Comandanti dei reggimenti d'artiglieria. |
| | | | **Gradi o qualifiche.** |
| L | — | 1 | Ragionieri capi. |
| L | — | 2 | Ragionieri principali. |
| L | — | 3 | Ragionieri. |
| L | — | 4 | Aiutanti ragionieri. |

**Tabella N. 7**

RAGIONIERI GEOMETRI DEL GENIO

**Funzionario incaricato di rilasciare e firmare le richieste**

Ispettori del genio — Comandanti del genio — Direttori del genio — Direttore officina di costruzione del genio — Comandanti dei reggimenti del genio — Comandante brigata ferrovieri — Sotto direttori del genio — Capi delle sezioni staccate e degli uffici locali del genio.

**Gradi o qualifiche.**

| Libretto o richiesta | Esclusione dalla 1ª classe | Numero d'ordine | |
|---|---|---|---|
| L | — | 1 | Ragionieri geometri capi. |
| L | — | 2 | Ragionieri geometri principali. |
| L | — | 3 | Ragionieri geometri. |
| L | — | 4 | Aiutanti ragionieri geometri. |

**Tabella N. 8**

CAPITECNICI D'ARTIGLIERIA E DEL GENIO

**Funzionario incaricato di rilasciare e firmare le richieste**

Direttore superiore delle esperienze d'artiglieria — Direttori d'artiglieria — Ispettori del genio — Comandante della brigata ferrovieri — Comandante della scuola centrale di tiro di fanteria — Direttori degli stabilimenti di artiglieria e del genio e dei magazzini centrali militari.

**Gradi o qualifiche.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| L | — | 1 | Capitecnici principali. |
| L | — | 2 | Capitecnici. |

| Libretto o richiesta | Esclusione dalla 1ª classe | Numero d'ordine | |
|---|---|---|---|
| | | | **Tabella N. 9**<br>UFFICIALI DI SCRITTURA, ASSISTENTI LOCALI, ASSISTENTI LOCALI DEL GENIO<br>**Funzionario incaricato di rilasciare e firmare le richieste**<br>Capi delle amministrazioni militari dai quali dipendono. |
| | | | **Gradi o qualifiche.** |
| L | — | 1 | Ufficiali di scrittura. |
| L | — | 2 | Assistenti locali. |
| L | — | 3 | Assistenti locali del genio. |
| | | | **Tabella N. 10**<br>DISEGNATORI<br>**Funzionario incaricato di rilasciare e firmare le richieste**<br>Comandante il corpo stato maggiore — Ispettore d'artiglieria e del genio — Direttore superiore d'esperienze d'artiglieria — Direttori di artiglieria e genio e degli stabilimenti d'artiglieria e del genio. |
| | | | **Gradi o qualifiche.** |
| L | — | 1 | Disegnatori capi. |
| L | — | 2 | Disegnatori. |
| | | | **Tabella N. 11**<br>STABILIMENTI MILITARI DI PENA<br>**Funzionario incaricato di rilasciare e firmare le richieste**<br>Comandanti dei reclusori — Direttore dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari. |
| | | | **Gradi o qualifiche.** |
| L | — | 1 | Proto tipografo. |
| L | — | 2 | Capo ferraio meccanico. |

| Libretto o richiesta | Esclusione dalla 1ª classe | Numero d'ordine | |
|---|---|---|---|
| | | | **Tabella N. 12** |
| | | | ORDINE MILITARE DI SAVOIA |
| | | | **Funzionario incaricato di rilasciare e firmare le richieste** |
| | | | Presidente dell'Ordine. |
| | | | **Gradi o qualifiche.** |
| L | — | 1 | Segretario. |
| | | | **Tabella N. 13** |
| | | | PERSONALE CIVILE DELLE LEGIONI DEI CARABINIERI REALI (1) |
| | | | **Funzionario incaricato di rilasciare e firmare le richieste** |
| | | | Comandanti delle legioni dei carabinieri reali. |
| | | | **Gradi o qualifiche.** |
| L | — | 1 | Segretario capo. |
| L | — | 2 | Impiegato civile. |
| | | | **Tabella N. 14** |
| | | | PERSONALE INFERIORE CIVILE DEI DEPOSITI ALLEVAMENTO CAVALLI |
| | | | **Funzionario incaricato di rilasciare e firmare le richieste** |
| | | | Direttori dei depositi allevamento cavalli. |
| | | | **Gradi o qualifiche.** |
| L | — | 1 | Agenti di campagna. |
| L | — | 2 | Sotto agenti di campagna. |
| L | E | 3 | Butteri ed assistenti di 1ª e 2ª classe. |
| R | E | 4 | Butteri ed assistenti di 3ª classe. |

(1) Residuo di personale stato soppresso dai ruoli organici e mantenuto in servizio fino al collocamento a riposo. La concessione ha carattere precario.

N. **118**. — RECLUTAMENTO. — **Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa d'inabilità assoluta o temporaria al servizio militare.** — 22 maggio.

Il Ministero è venuto nella determinazione di pubblicare di nuovo per intiero, qui di seguito, l'*Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa d'inabilità assoluta o temporaria al servizio militare*, approvato con R. Decreto 24 marzo 1892, inserendovi tutte le varianti apportatevi sinora dai successivi Regi Decreti che lo hanno modificato.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

ELENCO *delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporaria al servizio militare, tanto degli inscritti di leva, che dei militari, approvato col regio decreto del 24 marzo 1892, n. 103, con le modificazioni apportatevi coi successivi regi decreti del 30 aprile 1896, n. 104, del 20 febbraio 1898, n. 71, e dell'11 giugno 1899, n. 209.*

*N B.* Le imperfezioni ed infermità descritte negli articoli 43, 47, 51, 65, 67, 82 e 86 che sono indicati col segno (*) e stampati in carattere maiuscoletto, possono dar luogo a dichiarazione di inabilità negli inscritti anche nel primo esame affidato ai commissari di leva.

## CLASSE I.

### Imperfezioni e malattie costituzionali o che possono aver sede nei vari tessuti e sistemi anatomici.

Art. 1 (a). *La debolezza di costituzione grave, il notevole deperimento organico* causato da grave malattia.

Quando però tali imperfezioni si giudichino suscettibili di scomparire col tempo, saranno causa di rivedibilità a norma dell'art. 78 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Art. 2 (a). *La deficienza dello sviluppo toracico.*

Lo sviluppo del torace è insufficiente quando non è almeno di ottanta centimetri nel perimetro orizzontale.

Saranno senz'altro riformati gli inscritti la periferia del cui torace non raggiunge la misura perimetrica di settantasette centimetri (Vedi avvertenza N. 13).

*N.B.* Lo sviluppo del torace, nei vari gradi di statura, sarà valutato colle norme indicate nella seguente tabella:

(a) R. D. 30 aprile 1896, n. 104.

| GRUPPI DI STATURE | PERIMETRO TORACICO per l'idoneità | per la riforma | per la rivedibilità |
|---|---|---|---|
| Per tutte le stature che raggiungono o superano 1,55, ma non raggiungono 1,65 | 80 | meno di 77 | che raggiunge 77 ma non raggiunge 80. |
| Per tutte le stature che raggiungono o superano 1,65, ma non raggiungono 1,70 | 81 | » 78 | che raggiunge 78 ma non raggiunge 81. |
| Per tutte le stature che raggiungono o superano 1,70, ma non raggiungono 1,75 | 82 | » 79 | che raggiunge 79 ma non raggiunge 82 |
| Per tutte le stature che raggiungono o superano 1,75, ma non raggiungono 1,80 | 83 | » 80 | che raggiunge 80 ma non raggiunge 83. |
| Per tutte le stature che raggiungono o superano 1,80 . . . . . | 84 | » 81 | che raggiunge 81 ma non raggiunge 84. |

Tali norme serviranno solo di guida e di criterio ai periti, che vi ricorreranno nei casi dubbi, e non già di tassativa prescrizione.

Anzi nei casi in cui taluno inscritto presentasse tutti i caratteri di piena salute e di robustezza, si potrà anche tollerare un torace alquanto inferiore del minimo attribuito a ciascun gruppo di stature, eccettuato il primo gruppo, essendo tassativo il minimo di ottanta centimetri di perimetro toracico.

Art. 3. *L'obesità* al grado di essere incompatibile col servizio militare.

Art. 4. (a) *La scrofola e la infezione tubercolare. La oligoemia grave. La infezione malarica grave. La sifilide manifesta* da gravi lesioni esterne o interne e viscerali. *Le gravi cachessie, scorbutica, saturnina*, ecc.

Gli inscritti affetti dalle suddette cachessie o infezioni manifestamente lievi e pronosticabili, con fondato giudizio, sanabili col tempo, saranno fatti rivedibili a norma dell'art. 78 del testo unico.

Nei militari dopo le opportune cure. (Vedi avvertenza N. 7).

Art. 5. *Il diabete zuccherino* e la *albuminuria* permanente, accertati in un ospedale militare, e nel militare dopo infruttuosa cura.

Art. 6. *La pellagra* a grado avanzato. Nei casi dubbi quando la malattia persista oltre il periodo della rivedibilità, e sia stata accertata in un ospedale militare.

(a) R. D. 30 aprile 1896, n. 404.

Art. 7. *I tumori*, che per la loro natura maligna ed infettiva sono inguaribili, e quelli che per numero, volume o sede costituiscono una vistosa deformità, o un manifesto impedimento alla funzionalità di un organo, alla libertà dei movimenti, o all'uso delle vestimenta militari (Vedi avvertenza N. 5).

*N.B.* Il perito dovrà sempre specificare la natura, la sede ed il volume del tumore riscontrato.

Art. 8. *Le dermatosi* deturpanti il capo o la faccia, e le ributtanti: le une e le altre se per la loro natura di lunga ed incerta cura o facili a recidivare, come la *tigna favosa*, il *lupo nasale e labiale*, ecc. quando siano di non dubbia diagnosi o siano state accertate in uno spedale militare.

Tutte le altre *dermatosi* notevolmente estese e persistenti oltre il periodo della rivedibilità, però, anche negli inscritti, dopo osservazione e se del caso dopo un tentativo di cura in uno spedale militare (Vedi avvertenza N. 5).

*N.B.* Il perito dovrà sempre indicare la specie, la sede, la estensione della dermatosi riscontrata.

Art. 9. *L'elefantiasi* bene caratterizzata.

*La sclerodermia* molto estesa e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 10. *Le ulceri croniche, le fistole e i seni fistolosi* persistenti oltre il periodo della rivedibilità e dopo osservazione in uno spedale militare, susseguita, quando lo si reputi conveniente, anche nell'inscritto, da opportuna cura (Vedi avvertenza N. 24).

Art. 11. *Le cicatrici*:

*a*) se alla testa, quando sono di impedimento all'uso del copricapo militare;

*b*) se alla faccia, quando riescono deformanti per irregolarità od estensione;

*c*) se alle altre parti del corpo, quando impediscono la libertà dei movimenti, o l'uso delle vestimenta militari; quando disturbano notevolmente le funzioni di organi importanti, o quando sono facili ad esulcerarsi (Vedi avvertenza N. 5).

Art. 12. *L'atrofia muscolare* progressiva o degenerativa accertata in uno spedale militare.

Art. 13. *L'ernia muscolare*, quando impedisce notevolmente le funzioni di un muscolo importante (Vedi avvertenza N. 5).

Art. 14. *Le rotture dei muscoli* e *tendini* mal riunite, in modo che ne resti notevolmente disturbato qualche importante movimento.

Art. 15. *Le contratture muscolari e le retrazioni od aderenze muscolari, tendinee od aponeurotiche* accertate in uno spedale militare e non suscettibili di utili modificazioni, allorquando disturbano note-

volmente la funzione delle parti ove hanno sede, o arrecano ragguardevole deformità (Vedi avvertenza N. 5).

Art. 16. *Gli aneurismi* manifesti dei grossi vasi. Gli altri aneurismi, dopo essere stati accertati in uno spedale militare.

Art. 17. *Le cartci* quando costituiscono un manifesto impedimento alla libertà dei movimenti od all'uso delle vestimenta militari; se negli arti inferiori quando sono molto estese, assai voluminose e con molteplici e grossi nodi, o quando per la loro sede, impediscono l'uso della calzatura militare (Vedi avvertenza N. 5).

Art. 18 (*a*). *Il cretinismo* e l'*idiotismo* evidenti o legalmente comprovati.

*La ottusità della mente* (imbecillità, stupidità, ecc.) tale da rendere improprio ad un utile servizio militare, e la insufficienza delle funzioni psichiche quando facciano temere che l'inscritto o il militare possa essere non sempre pienamente cosciente dei propri atti, accertate in uno spedale militare o al corpo.

Art. 19 (*a*). *Le alienazioni mentali* debitamente accertate, anche se apparentemente guarite, quando l'inscritto od il militare sieno stati per esse ricoverati e curati in un manicomio (Vedi avvertenza N. 26).

Art. 20. *Le nevralgie* gravi, abituali e bene avverate per manifesti segni di materiali alterazioni locali, e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 21. *L'atassia locomotrice e la paralisi agitante* ben comprovate.

Ogni altra specie di *paralisi* incompatibile col servizio militare, accertata in uno spedale militare, e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 22 (*a*). *L'epilessia nelle sue varie forme* rigorosamente accertata, e, per gli inscritti che la allegano avanti il consiglio di leva, dopo osservazione in un ospedale militare (Vedi avvertenza N. 26).

La *corea* e tutte le varie altre specie di *nevrosi*, accertate in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 23 *Il sonnambulismo* e la *catalessia* accertati in uno spedale militare, e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 24. *La nostalgia* con grave organico deperimento, quando siano riusciti inefficaci i mezzi curativi e l'invio in patria in licenza di convalescenza.

Art 25. *La carie* e la *necrosi* estese, e l'*ascesso congestizio*, accertati in uno spedale militare.

Art. 26. Tutte le alterazioni delle ossa dipendenti da *ipertrofia*, *atrofia*, *rachitismo*, *callo notevolmente deforme*, ecc. quando distur-

(*a*) R. D. 11 giugno 1899, n. 209.

bano la funzione di un organo, o costituiscono ragguardevole asimmetria, o impediscono il libero esercizio degli arti, o l'uso dell'indumento militare.

Art. 27. *L'artrocace, l'artrite deformante, i corpi mobili articolari, l'anchilosi*, quando hanno sede in una delle articolazioni principali degli arti, o in una delle temporo-mascellari o vertebrali, ovvero in parecchie articolazioni ad un tempo benchè meno importanti, od anche in una sola, quando riescono d'impedimento al maneggio delle armi od alle marce (Vedi avvertenza N. 5).

*Le lussazioni antiche* mal ridotte, o facili a riprodursi di qualcuna delle principali articolazioni.

*L'idrartro* e la notevole *rigidità articolare* quando sono di antica data, persistono oltre il periodo della rivedibilità, ed hanno sede in una delle principali articolazioni, ovvero in parecchie articolazioni, sebbene delle meno importanti.

## CLASSE II.

### Imperfezioni e malattie delle singole regioni.

Art. 28. *L'alopecia* rappresentata dalla mancanza permanente della massima parte dei capelli.

Art. 29. *La irregolare conformazione della testa*, al punto da impedire l'uso del copricapo militare.

Art. 30. *La mancanza di una porzione degli ossi del cranio* a tutta spessezza, od anche della sola lamina esterna; quando, in quest'ultimo caso, sia d'impedimento all'uso del copricapo militare.

*Le ragguardevoli depressioni degli ossi stessi* quando sia accertato che producano gravi e permanenti alterazioni funzionali.

Art. 31. *Le larghe macchie e le produzioni organiche* permanenti e deformanti notevolmente la faccia.

Art. 32. *La blefaroptosi* accertata e persistente oltre il periodo della rivedibilità, tale da impedire la visione, qualunque sia l'occhio affetto, o da disturbare notevolmente quella dell'occhio destro.

Art. 33. *Il lagottalmo* (permanente divaricamento delle palpebre) di tal grado da lasciare permanentemente scoperta la pupilla;

*l'ectropion* (rovesciamento delle palpebre all'infuori);

*l'entropion* (ripiegamento della palpebra all'indentro);

*la trichiasi* (viziosa direzione delle ciglia verso il bulbo oculare) estesa e permanente;

*l'anchiloblefaro* (aderenza delle palpebre fra loro);

*il simblefaro* (aderenza delle palpebre col bulbo oculare);

*il coloboma* (divisione di una palpebra a tutta spessezza);

*l'epicantide* (piega cutanea procidente all'angolo interno delle palpebre);

tutte queste imperfezioni o malattie, quando, benchè limitate ad un solo occhio, siano a tal grado da produrre notevole deformità, da essere di grave impedimento alla funzione visiva, o da cagionare permanenti irritazioni oculari.

*La blefarite ciliare cronica*, accertata in uno spedale militare, quando persista oltre il periodo della rivedibilità od abbia già prodotto la perdita irreparabile delle ciglia (*madarosi*).

Art. 34. *L'encantide* (tumore della caruncola lagrimale e della piega semilunare) se maligno o molto voluminoso.

Art. 35. *L'epifora*, se continua e per causa organica permanente; *tutte le malattie croniche della glandola lagrimale*, *la dacriocistite cronica e la fistola lagrimale*, accertate in uno spedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità, e nel militare dopo infruttuosa cura (Vedi avvertenza N. 24).

Art. 36. *Lo strabismo permanente* accertato in uno spedale militare, persistente oltre il periodo della rivedibilità, e di tal grado che, mentre uno dei due occhi guarda diritto all'innanzi, il margine corneale dell'altro devia al punto da toccare l'angolo interno (*strabismo convergente*) od esterno (*strabismo divergente*) della commessura palpebrale.

*N.B.* Non di rado lo strabismo, anche di grado minore del sopra descritto, può essere sintomo di ambliopia o di ametropia. In questi casi non lo strabismo, ma le imperfezioni che lo producono motiveranno la riforma sempre che esse siano del grado voluto dall'articolo relativo (Vedi avvertenza N. 23).

Art. 37. *La paralisi* dei muscoli del globo oculare, accertata in uno spedale militare, al grado da recare grave disturbo alla funzione visiva, e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 38. *L'ottalmospasmo* (moto convulsivo abituale degli occhi) tale da disturbare gravemente la facoltà visiva, accertato in uno spedale militare, e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 39. *L'esottalmo* permanente ed accompagnato da grave disturbo della funzione visiva, od a grado tale da cagionare una notevole deformità.

Art. 40. *Lo pterigio* se nell'occhio destro, quando, a luce moderata, invade il campo pupillare; se nel sinistro, quando tocca il centro del campo stesso.

Art. 41. *La xerosis* e le *congiuntiviti* manifestamente croniche, persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

*N.B.* Le forme morbose congiuntivali semplici, cioè senza reliquati materiali ed indelebili per loro stessi sufficienti a motivare la inabi-

lità, non dovranno mai essere giudicate se non dopo osservazione all'ospedale, con abbastanza protratta sorveglianza, ed attuazione degli opportuni mezzi di cura, onde escludere il dubbio di provocazione.

Art. 42. *Le cheratiti* croniche riescite ad esiti insanabili.

Le altre cheratiti, accertate in uno spedale militare, e persistenti oltre il periodo della rivedibilità e nel militare dopo infruttuosa cura.

Art. 43 (*) LA MANCANZA DEL GLOBO DI UN OCCHIO.

Art. 44 (a). *Tutte le alterazioni organiche e le malattie insanabili del globo dell'occhio* per le quali la funzione visiva (corretta la refrazione miopica quando esista) sia ridotta a meno di un terzo della normale in entrambi gli occhi, ovvero a meno di un dodicesimo in un occhio (Vedi avvertenze N. 15 e 20).

Esse malattie ed organiche alterazioni dovranno essere accertate in un ospedale militare, ad eccezione però di quelle che per la loro gravità e materiale evidenza possono essere con sicurezza riconosciute e determinate anche in una sola visita. Quelle però che non siano riconosciute insanabili non motiveranno la riforma che dopo trascorso il periodo della rivedibilità e nel militare dopo tentatane la cura.

Art. 45. *L'ambliopia*, quando raggiunga il grado di diminuzione della facoltà visiva definita per ciascun occhio dall'articolo 44, sia stata accertata in uno spedale militare, e sia, se può reputarsi sanabile, trascorso il periodo della rivedibilità.

*La ipermetropia e l'astigmatismo* di tale natura e grado da ridurre la visione alle condizioni di cui all'articolo 44 e siano stati accertati in uno spedale militare.

*L'emeralopia* (cecità notturna), e la *nictalopia* (cecità diurna) accertate in uno spedale militare e permanenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 46 (a). *La miopia* (esclusa l'influenza dell'accomodazione) di almeno 7 diottrie in entrambi gli occhi: o che, a refrazione corretta, ingeneri tuttavia una diminuzione dell'acutezza visiva al grado indicato nell'art. 44 (Vedi avvertenze N. 18 e 19).

Art. 47 (*). LA MANCANZA TOTALE DEL PADIGLIONE DI UN ORECCHIO.

Art. 48. Le lesioni tutte del padiglione dell'orecchio producenti notevoli deformità.

Art. 49. *L'otite secretiva cronica* se sostenuta da carie delle ossa o da altra causa di difficile rimozione, accertata in uno spedale militare, e permanente oltre il periodo della rivedibilità.

---

(a) R. D. 30 aprile 1896, n. 404.

Art. 50. *La sordità* e la diminuzione notevole dell'udito, doppia, accertata in uno spedale militare, persistente oltre il periodo della rivedibilità e nel militare dopo infruttuosa cura (Vedi avvertenza N. 5).

Art. 51 (*). La mancanza totale del naso.

Art. 52. *Le imperfezioni e le alterazioni del naso* quando producono notevole deformità, alterino in modo ripugnante la voce, o disturbino gravemente la respirazione.

Art. 53. *Le imperfezioni* o *le malattie dei seni* o *delle ossa nasali*, accompagnate da fetore permanente ed accertate in uno spedale militare.

Art. 54. *Le imperfezioni di un labbro* dipendenti da ipertrofia permanente o da notevole mancanza di esso, tali da produrre ragguardevole deformità o grave alterazione di funzioni.

*Il labbro leporino* in tutte le sue varietà, quando interessa più che la terza parte del labbro e costituisce una notevole deformità.

Art. 55. *Il restringimento dell'orificio orale* o *l'aderenza delle guancie colle gengive*, tali da disturbare notevolmente la funzione.

Art. 56. *La mancanza o la carie estesa e profonda* di un gran numero *di denti* per modo che quelli che rimangono siano insufficienti alla masticazione; il che può principalmente accadere quando gli esistenti in una mascella diventano inutili per la mancanza dei loro corrispondenti nell'altra.

Art. 57. *I vizi del palato osseo o molle* con perdita vistosa di sostanza, o con alterazioni funzionali permanenti.

Art. 58. *I vizi della mandibola o degli ossi della mascella superiore*, ledenti permanentemente l'uso di dette parti.

Art. 59. *La perdita di una rilevante porzione della lingua; la divisione* estesa di essa, la sua *ipertrofia od atrofia*, le *aderenze anormali* con notevole disturbo delle sue funzioni.

Art. 60. *La mutolezza* e la *balbuzie grave*, permanenti ed accertate, se ritenute dipendenti da cause o malattie transitorie, quando persistono oltre il periodo della rivedibilità. Per queste imperfezioni gli inscritti possono essere riformati soltanto dopo esperimento in un ospedale militare.

Art. 61. *L'ipertrofia* notevole delle *maggiori glandole salivari*, se permanente oltre il periodo della rivedibilità e nel militare dopo infruttuosa cura.

*La fistola salivare* esterna e la *ranula*, persistenti dopo il periodo della rivedibilità e nel militare dopo un tentativo di cura (Vedi avvertenza N. 24).

Art. 62. *L'ipertrofia delle tonsille*, del *velo pendolo*, e dell'*ugula*, permanente oltre il periodo della rivedibilità e tale da disturbare gravemente la deglutizione e la respirazione, o la fonazione, e nel militare dopo infruttuosa cura.

Art. 63. *L'alito notevolmente ed abitualmente fetido e la disfagia*, accertati in uno spedale militare, incurabili ed inoltre, nell'inscritto, permanenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 64. *Tutte le alterazioni organiche e permanenti del collo, che limitano notevolmente la mobilità del capo.*

Art. 65 (*). I GOZZI VOLUMINOSI A SEGNO DA RENDERE LA PERSONA MOSTRUOSA.

Art. 66. *I gozzi* antichi, di notevole volume, deformi o che per la durezza e sede compromettono le funzioni della respirazione e della circolazione.

*Il collo voluminoso* (gola grossa) a grado tale da produrre gli stessi inconvenienti accennati nel capoverso precedente; nei casi dubbi previa osservazione all'ospedale.

Art. 67 (*). LA GOBBA VOLUMINOSA CON GRAVE SCONCIATURA DELLA PERSONA.

Art. 68. *La gibbosità ed i vistosi deviamenti della colonna vertebrale; la notevole sproporzione fra i principali diametri del torace, e gli altri vizi di conformazione del casso toracico*, atti a disturbare le funzioni dei visceri entrostanti, od a produrre deformità, od impedimento al porto dello zaino, od all'uso dello indumento militare.

(*a*) I principali vizi di conformazione del casso toracico sono: il torace cilindrico o paralitico; il torace carenato; il torace coll'angolo molto pronunciato del manubrio col corpo dello sterno; il torace eccessivamente conico in guisa da produrre l'abbassamento considerevole delle spalle, e le scapole alate.

Art. 69. *Le gravi e croniche alterazioni organiche della laringe e della trachea*, le meno gravi, se persistenti oltre il periodo della rivedibilità, ed accertate in uno spedale militare e nel militare dopo infruttuosa cura.

*L'afonia permanente* se persistente oltre il periodo della rivedibilità, ed accertata in uno spedale militare.

Art. 70. *La tubercolosi* anche *incipiente*, *l'emottisi*, *l'idrotorace*, *l'asma ricorrente* e le altre alterazioni organiche dell'apparato respiratorio, croniche ed accertate in uno spedale militare; nell'inscritto anche quando meno gravi, però se constatate in uno spedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità, e nel militare dopo opportuno tentativo di cura (Vedi avvertenza N. 12).

Art. 71. *La completa trasposizione congenita del cuore*, quando ne altera la funzione, o danneggia quella degli organi vicini.

*I vizi organici del cuore e dei grossi vasi*, accertati in uno spedale militare.

---

(*a*) R. D. 30 aprile 1896, n. 404.

*Le nevrosi cardiache* che sebbene non sostenute da vizio organico di cuore, tuttavia siano gravi al punto da impedire il servizio militare; purchè però non dipendano da infermità transitoria, persistano oltre il periodo della rivedibilità, e siano state accertate in uno spedale militare; e nel militare sotto le armi dopo inutile cura.

Art. 72. Le malattie croniche del *pericardio*, accertate in uno spedale militare.

Art. 73. Le notevoli *deformazioni degli ossi della pelvi*.

Art. 74. Le gravi e croniche *malattie di un viscere addominale*, con deterioramento della costituzione. Anche le meno gravi negli inscritti se constatate in uno spedale militare e se persistenti oltre il periodo della rivedibilità; nei militari dopo infruttuosa cura.

Art. 75. *Le emorroidi* croniche, molto sviluppate, o molteplici.

Le meno gravi e non numerose, quando siano state accertate in uno spedale militare, e giudicate tali da riescire di impedimento alle marcie ed alle altre esercitazioni militari e nel militare dopo infruttuosa cura.

Art. 76. *Il prolasso abituale dell'intestino retto; l'incontinenza delle feci;* il notevole e permanente *restringimento dell'ano o dell'intestino retto* da vizio organico; le *ragadi anali* quando persistono oltre il periodo della rivedibilità e siano state accertate in uno spedale militare e nel militare dopo infruttuosa cura (Vedi avvertenza N. 24).

*La fistola all'ano* antica e grave, accertata in uno spedale militare.

*La fistola all'ano* recente e lieve, purchè accertata in uno spedale militare, e dopo trascorso il periodo della rivedibilità, e sempre, anche nell'inscritto, dopo vani tentativi di cura incruenta.

Art. 77. *Le ernie viscerali* d'ogni specie e grado bene accertate; nei casi dubbi solo in seguito a constatazione presso uno spedale militare (Vedi avvertenza N. 28).

Art. 78. *L'assenza di ambo i testicoli o l'arresto del loro sviluppo*, purchè queste imperfezioni siano associate a mancanza degli altri segni propri della virilità.

Art. 79. L'*idrocele* comunicante colla cavità addominale (così detto congenito), qualunque ne sia il volume.

L'*idrocele* cistico del cordone spermatico o della vaginale, se, oltre ad essere voluminoso, sia cronico, o persistente oltre il periodo della rivedibilità e nel militare dopo infruttuosa cura (Vedi avvertenza N. 24).

Art. 80. *Il cirsocele* vistosamente voluminoso e nodoso.

Art. 81. *Le malattie organiche dello scroto e del testicolo*, evidentemente gravi ed insanabili.

Le meno gravi, accertate in uno spedale militare, dopo trascorso il periodo della rivedibilità e nel militare dopo infruttuosa cura (Vedi avvertenza N. 24).

Art. 82 (*). LA PERDITA TOTALE DEL PENE.

Art. 83. *La mancanza di considerevole porzione del pene.* L'epispadia in tutti i casi, l'ipospadia, quando l'apertura anormale dell'uretra è situata o conformata in modo che l'emissione dell'urina non possa manifestamente farsi senza sozzura; *le fistole uretrali e vescicali, lo scirro e l'ingrossamento* morboso permanente della prostata.

Art. 84. *Le nefriti* croniche, ed i *calcoli renali* o *vescicali* accertati in uno spedale militare.

*L'enuresi* solo quand'è sotto forma di stillicidio continuo; gli *stringimenti organici uretrali* che rendono assai difficile la emissione dell'urina, *e tutte le altre malattie delle vie orinarie* se gravi e croniche, quando vennero accertate in uno spedale militare e persistono oltre il periodo della rivedibilità, e nel militare dopo infruttuosa cura (Vedi avvertenza N. 24).

Art. 85. *Il foro ombellicale* pervio per vizio congenito.

*L'extrofia* della vescica.

Art. 86 (*). LA MANCANZA DI UNA MANO O DI UN PIEDE.

Art. 87. *La perdita assoluta dell'uso* di una mano o di un piede.

*La mancanza totale o la perdita dell'uso:*

*a*) del dito pollice di una mano o del dito grosso di un piede;

*b*) delle ultime due falangi di più dita di una mano o di un piede;

*c*) dell'ultima falange di quattro dita di una mano o di un piede.

Art. 88. *I diti sopranumerari od altre deformità* più ragguardevoli che non siano i semplici diti a martello od accavallati, e così pure le gravi e croniche *alterazioni anatomo-patologiche*, sempre quando le une e gli altri siano a tale grado da impedire il libero maneggio delle armi, o l'uso della calzatura militare e le marcie (Vedi avvertenza N. 5).

Art. 89. *Il sudore fetido abituale dei piedi*, copioso, macerante ed accertato in uno spedale militare.

Art. 90. *La lussazione* permanente di tendini in un arto, tale da gravemente impedirne la completa funzione, accertata in uno spedale militare.

Art. 91. *L'atrofia* notevole anche di *un solo arto*, da accertarsi, nei casi dubbi, allo spedale militare.

La notevole *sproporzione di lunghezza tra gli arti* omonimi.

Art. 92. Le notevoli *deformazioni consecutive ad antiche fratture di ossa maggiori.*

Art. 93 (*a*). L'eccessiva *convergenza* o *divergenza* dei ginocchi, la *deviazione* dei piedi conosciuta col nome di piede equino, varo, valgo, il

(*a*) R. D. 20 febbraio 1898, n. 71.

piede schiacciato con inclinazione al lato interno dell'articolazione tibio-tarsea.

Art. 94. La permanente e completa *lussazione falango-metacarpea* del dito pollice di una mano; la *falango-metatarsea* ed anche la sola *falango-falangea* del dito grosso di un piede.

Art. 95. *L'edema* cronico delle estremità inferiori, persistente oltre il periodo della rivedibilità e nel militare dopo infruttuosa cura.

Art. 96 (*a*). Tutte le malattie, deformità od imperfezioni non specificate in questo elenco, le quali però rendono patentemente inabili al servizio militare, daranno luogo alla riforma, dopo che saranno accertate in uno spedale militare.

## AVVERTENZE.

1. L'elenco riassume le disposizioni degli antichi *A*, *B* e *C* ai quali viene sostituito.

2 Scopo suo precipuo è pur sempre però quello di impedire che alcuno, quando e fino che ne è capace, possa sottrarsi all'obbligo del militare servizio; e di potere d'altra parte escludere ed eliminare dall'esercito gli inscritti ed i militari che per le fisiche loro condizioni siano incapaci di prestarvi un utile servizio.

3. Per l'indole stessa dei fatti che contempla, non si deve attribuire alle disposizioni di esso elenco un valore assoluto e tassativo, riescendo impossibile con espressioni generali applicabili ad ogni singolo caso, ad ogni forma morbosa, e massime poi ai diversi gradi di essa, darne una precisa definizione e determinare il limite ove finisce la idoneità e comincia la inabilità.

4. Vuolsi perciò ritenere che l'elenco in questione costituisce una guida, una norma direttiva atta a facilitare e rendere meglio sicuro ai medici periti l'adempimento del delicato e difficile incarico loro affidato. Essi devono avere famigliari e sempre presenti le pratiche indicazioni che lo corredano per mai violarle, benchè nello applicarle possano, anzi debbano, volta per volta indispensabilmente basarsi sulla propria scientifica istruzione, sul senso tecnico e sulla esperienza acquistata nel servizio medico militare pratico.

5. Nel qualificare certe forme morbose, nel tentare di definirne il grado si dovette inevitabilmente adoperare alcune espressioni per loro stesse vaghe ed indeterminate, quali ad esempio quelle di *grave*, *notevole*, *esteso*, *voluminoso*, *molteplice*, ecc. Ora, esse espressioni vogliono essere interpretate in ragionevole maniera ed in conveniente

(*a*) R. D. 30 aprile 1896, n. 104.

misura, col pratico criterio degli inconvenienti a cui le malattie a quel dato grado possono dare luogo nella vita militare.

È compito di certo difficile, ma non superiore ai mezzi ed alle risorse degli ufficiali medici militari, che acquistarono il necessario tecnico praticismo stando continuamente in mezzo ai soldati, seguendoli ovunque e con loro dividendo le maggiori fatiche del servizio, mettendosi così in condizioni di perfettamente conoscere le esigenze speciali della militare esistenza e di apprezzare in modo preciso, caso per caso, l'attitudine necessaria per la prestazione di un utile servizio.

6. Alcuni articoli dell'elenco indicano quelle speciali condizioni di assoluta inabilità che erano già accennate nell'abrogato elenco *A*, e che potevano motivare esso giudizio anche nel primo esame degli inscritti affidato ai signori commissari di leva. Esse imperfezioni e deformità sono nell'attuale elenco indicate con speciale carattere di stampa ed inoltre contrassegnate con un particolare segno — (*) —, appunto perchè possano essere i relativi articoli invocati ed applicati anche nella speciale circostanza sovra accennata.

7. A legittimare un giudizio di riforma, vale a dire di inabilità assoluta al militare servizio, devesi la infermità potersi giudicare durevole, inamovibile, permanente. Gli individui affetti a vece da malattie sanabili o presunte suscettive, in ragionevole spazio di tempo, di tale un miglioramento da divenire compatibili col servizio, devono essere sottoposti ad ulteriori esami, a nuove visite, e per gli inscritti per l'intero tempo, se occorre, che la legge accorda alla rivedibilità.

Tale condizione devesi ritenere quale regola generale e quasi inviolabile e deve dare luogo nello inscritto appunto al rinvio ad altra leva come rivedibile, nel già militare dovrà richiedere di esperimentare innanzi tutto una sufficiente opportuna cura ed anche il temperamento, se del caso, dell'invio in licenza di convalescenza, ovvero, *sostitutivamente* pei militari sotto le armi, l'ammissione in un deposito di convalescenza, od anche la *temporaria aggregazione* al corpo veterani.

8. Però tali prescrizioni di massima non devono intendersi come assolute e perentorie: esse proposte non devono ritenersi legittimate se non nel caso di fondata probabilità della guarigione e del miglioramento desiderato e che questo possa essere durevole e tale da permettere all'individuo la prestazione di un utile servizio.

9. ...(Abrogata. R. D. 30 aprile 1896, n. 104).

10. Ottemperando al disposto dello stesso sovraccennato articolo 78 della legge, ogni qualvolta si tratta di inscritti affetti da malattie sanabili in breve tempo, da postumi morbosi che pure in breve tempo possono dissiparsi così da potere essi inscritti assumere il servizio,

in tal caso, a vece di proporne il rinvio come rivedibili, si dovrà semplicemente promuoverne il rimando ad ulteriore visita nel periodo della leva stessa, cioè ad una delle sedute suppletive del consiglio di leva.

11. Anche pei militari sotto le armi, sempre che paia possibile un più o meno pronto ristabilimento, anzichè proporli per una lunga licenza, si dovrà semplicemente ed in linea amministrativa indicarli ai comandanti di corpo per una ordinaria licenza di convalescenza, che regolamentarmente può al caso essere estesa fino a 90 giorni.

12. Per certe forme morbose e specificatamente per la tubercolosi polmonale le proposte a riforma, in ispecie pei militari alle armi dovranno essere piuttosto larghe e sempre pronte, ritenendole giustificate ogni qualvolta la diagnosi della ribelle malattia abbia un attendibile fondamento.

13. La misura del perimetro toracico deve prendersi con tutta cura, chè ogni errore sarebbe di gran danno od agli individui od al servizio.

Il nastro misuratore deve applicarsi esattamente orizzontale intorno alla cavità toracica, all'altezza dei capezzoli, in guisa che scorrendo sulle areole mammillari rada col suo margine superiore la base di essi capezzoli.

Sarà tenuto moderatamente teso, così che, passando a guisa di ponte sulla doccia vertebrale, stia in esatto contatto colla superficie cutanea di tutto il restante ambito del petto senza però esercitare sui tessuti manifesta compressione; nel mentre i due capi si incrocieranno sullo sterno in modo che, quasi senza spostarsi dalla linea orizzontale, si soprappongono ed in modo che l'uno venga col suo margine superiore a contatto del margine inferiore dell'altro capo. Durante la misurazione l'individuo dovrà stare ritto in piedi, col capo eretto, colle braccia pendenti ai lati del corpo e le spalle bene aperte e portate all'indietro, onde ottenere che le scapole non facciano esagerata sporgenza, ma si addossino per bene al casso toracico.

La misura deve essere presa nel momento del riposo respiratorio, cioè nell'istante che intercede, nella respirazione normale, fra il passaggio dalla massima riduzione espiratoria all'inizio della espansione inspiratoria, tenendo il nastro misuratore in posto per un tempo sufficiente a calcolare diversi successivi atti respiratori.

14. ...(Abrogata, R. D. 30 aprile 1896, n. 104).

15. (a) Sotto la locuzione di *acutezza o vista normale* si volle indicare quel grado del *visus* che permette di distinguere i *caratteri di prova* sotto un angolo visuale non mag-

(a) Le avvertenze 15 a 23 sono stampate con carattere alto circa un millimetro perchè possano valersene i periti sanitari per l'accertamento delle facoltà visive a mente dell'avvertenza n. 22.

giore di cinque minuti primi (5'), misura generalmente ammessa e sulla quale sono basate quasi tutte le *scale probatiche* (Snellen, Wecker, ecc.).

16. L'uso delle lenti, da qualche anno tollerato nell'esercito e così, a gradi, entrato anche nelle nostre militari abitudini, fu testè regolamentato autorizzandone l'uso anche in servizio per gli affetti da miopia, quando ne sia riconosciuto utile l'uso abituale dal medico del corpo e quindi quando la imperfezione visiva sia di grado abbastanza elevato.

17. Oltre adunque a determinare nei miopi il grado *inabilitante*, nell'elenco tassativamente indicato, spetta agli ufficiali medici addetti ai corpi di truppa pure il compito di stabilire il grado della miopia *non inabilitante*, per autorizzare o meno l'uso delle lenti correttive in servizio e suggerirne il più utile grado.

Di regola la necessità delle lenti non si verifica, *nel militare massimamente*, che nei gradi elevati dell'ametropia, superiori cioè a tre diottrie; ed ancora la correzione non si esige, anzi sarebbe dannosa, completa: basta minorare l'eccesso rifrattivo, lasciando superstite, secondo il grado del vizio diottrico, una tenue porzione del vizio rifrattivo.

18. Pel fatto dell'accordata autorizzazione dell'uso delle lenti nella miopia non inabilitante al servizio, ma di notevole grado, ne viene di necessaria conseguenza che l'acutezza visiva nei miopi deve misurarsi *a correzione approssimativa* ottenuta colle necessarie lenti.

19. Per pratiche ragioni si è anche nella ipermetropia, come già si era fatto per l'astigmatismo, stabilita la misura per la inabilità sulla determinazione del superstite utile *visus*; per la miopia invece si stabilì doversi misurare il *visus*, ma si è conservata la constatazione del vizio rifrattivo onde non rinunciare al vantaggio di usare di un mezzo di misura obbiettivo.

La determinazione del grado della miopia diventa così anche nel caso di grado inferiore al richiesto per la inabilità un mezzo prezioso di indizio che deve essere completato sempre col riscontro dell'utile *visus*, naturalmente *ad anomalia rifrattiva corretta* con la adatta lente, come più sopra fu detto.

20. Le condizioni funzionali della visione devono essere apprezzate simultaneamente e separatamente, tenendo conto delle speciali prescrizioni per ciascun occhio nell'elenco stabilite. Negli esperimenti è poi indispensabile seguire un rigoroso e sempre identico metodismo.

Finalmente la libertà dei mezzi a cui ha il perito diritto, non deve escludere la attuazione di quelli che i regolamenti indicassero e che il generale consenso specialmente raccomanda.

21. Le malattie ed i reliquati di esse che producono una diminuzione a grado inabilitante della funzione visiva non specificate nell'elenco, saranno indicate per natura e grado nella riduzione del *visus*, con espressioni rispondenti ai limiti di questo nei relativi articoli dall'elenco determinati.

22. Gli individui che allegano vizi di rifrazione o difetto del visus potranno essere dichiarati senz'altro idonei, e senza inviarli in osservazione, quando possono coi due occhi separatamente distinguere caratteri di un millimetro alla distanza di 25 centimetri dall'occhio senza il soccorso di lenti.

23. In ogni caso per poter dichiarare un inscritto od un militare inabile al servizio per alterazione o deficenza della facoltà visiva *è necessario* l'invio in un ospedale militare in osservazione; fatta eccezione soltanto da quei casi nei quali la lesione funzionale sia il manifesto portato di gravi alterazioni organiche facilmente e con tutta sicurezza constatabili, anzi materialmente patenti.

24. Tenuto conto delle differenti condizioni rispettive degli inscritti e dei già militari, si accennarono in alcuni articoli delle speciali norme applicative delle relative disposizioni. Si riterrà però che per qualsiasi articolo nei militari è inteso che di *massima* devesi, prima di pronunciare un definitivo giudizio, esperimentare una opportuna cura, ragionevolmente protratta. È però ugualmente inteso che, *anche pei mili-*

*tari*, non trattasi di cura qualsiasi cruenta, che non può mai essere imposta, e neppure di mezzi di esperimento e prova che non debbansi ritenere innocui ed esenti da qualsiasi pericolo.

25. In alcuni articoli è indicato l'invio in osservazione; devesi però ritenere che è lecito, anzi doveroso ricorrere a tale misura sempre che sia difficile determinare la natura, il grado, la curabilità d'una malattia e precipuamente poi se facile a simularsi, e ciò anche in omaggio alla speciale disposizione di cui al § 320 del regolamento, che di tali forme morbose prescrive l'accertamento in uno spedale militare.

L'invio in osservazione è poi assolutamente e sempre necessario nel caso di malattie molteplici e pei loro effetti composti motivanti l'inabilità al servizio, come per le malattie egualmente inabilitanti al servizio, non specificate nello elenco.

26 (*a*). Nella alienazione mentale e nella epilessia (in tutte le sue varie forme) da cui risultino affetti i militari sotto le armi, non è necessario l'invio in osservazione pel loro accertamento, perchè esse forme morbose spesso non si mostrano che a lunghi intervalli, e la loro manifestazione è forse meglio favorita dalle condizioni in cui il militare si trova nel rispettivo corpo, anzichè nella tranquilla dimora di un ospedale.

Possono pertanto tali militari venire proposti direttamente a rassegna speciale o di rimando, e potranno le autorità militari ritenere sufficienti e valide le dichiarazioni degli ufficiali medici ai corpi, quando basate su fatti ineccepibili, personalmente da essi medici testimoniati. (Vedi anche il disposto del § 320 del Regolamento sul reclutamento.

27. L'osservazione in uno spedale non deve mai esageratamente essere protratta; se eccezionalmente dovesse, massime nel caso di esperimentata cura, durare notevole tempo, il direttore dello spedale si farà un obbligo di informarne le autorità che inviarono l'individuo in osservazione, come forniranno analoga informazione ai consigli di leva ogni qualvolta la osservazione non possa avere esito innanzi al termine della sessione della leva.

28. Solo nel caso che l'ernia sia complicata, non perfettamente riducibile, non esattamente contenibile, può nel sottufficiale motivare la riforma, anzi se semplice e contenibile non fa per sè ostacolo neppure alla raffermia.

Però se dipendente da riconosciuta causa di servizio non possono essere tolti al sottufficiale i limitati diritti che sono concessi in tal caso agli altri militari di truppa: gli saranno accordati al termine del suo servizio.

29. I periti medici devono essere sommamente cauti nello esprimere giudizi di provocazione, simulazione e simili; le simulazioni più gros-

---

(*a*) R. D. 11 giugno 1899, n. 209.

solane non si riputeranno di regola meritevoli di denunzia; ad ogni modo poi tali giudizi saranno sempre basati su segni e sintomi obbiettivamente rilevabili.

Si avrà poi sempre presente che praticamente non basta potere stabilire che un individuo simula od esagera, ma è necessario determinare se l'individuo è idoneo al servizio nei limiti dall'elenco determinati, o se a vece il difetto reale, la limitata funzionalità superstite, sono d'ostacolo effettivo alla prestazione di un utile servizio.

30 (*a*). Ai direttori d'ospedale può tornare utile ricorrere ad informazioni, ad autorevoli testimonianze, ai certificati di notorietà, ecc., per riconoscere infermità di difficile constatazione, o anche la predisposizione a tali malattie; dovranno però valutarli come elementi di indagine, mezzi d'indizio, e non per farne base assoluta di giudizi che vogliono essere scientifici e personali. Del possibile valore da accordare a simili dati, il giudizio spetta ad ogni modo non ai periti tecnici, ma all'autorità militare.

31. I certificati medico-legali debbono quasi sempre essere presi ad esame da altre autorità militari o tecniche, alle quali spetta pronunciare i relativi definitivi giudizi; non basta quindi che i periti medici vi esprimano, per quanto esatti, dei pareri conclusionali, ma debbono somministrare a chi è chiamato ad ulteriormente decidere tutti gli elementi necessari ad apprezzare esattamente gli espressi pareri.

---

(*a*) R. D. 11 giugno 1899, n. 209.

# INDICE ALFABETICO

**dell'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporaria al servizio militare.**

## A


Addome (malattie croniche dei visceri dell') . . . . . Art. 74
Aderenze delle guance colle gengive . . . . . » 55
Aderenze muscolari, tendinee, aponeurotiche . . . . . » 15
Afonia . . . . . » 69
Alienazione mentale . . . . . » 19
Alito fetido . . . . . » 63
Alopecia . . . . . » 28
Ambliopia . . . . . » 45
Anchiloblefaro . . . . . » 33
Anchilosi . . . . . » 27
Aneurismi . . . . . » 16
Ano (restringimento dell') . . . . . » 76
Aponeurotiche (retrazioni e aderenze) . . . . . » 15
Apparato respiratorio (alterazioni organiche dell') . . . . » 70
Artrite deformante . . . . . » 27
Artrocace . . . . . » 27
Ascesso congestizio . . . . . » 25
Asma . . . . . » 70
Astigmatismo . . . . . » 45
Atassia locomotrice . . . . . » 21
Atrofia d'un arto . . . . . » 91
Atrofia muscolare . . . . . » 12


## B


Balbuzie . . . . . Art. 60
Blefaroptosi . . . . . » 32
Blefarite ciliare cronica . . . . . » 33
Bocca (restringimento dell'orificio della) . . . . . » 55

## C

Cachessie . . . . . Art. 4
Calcoli renali e vescicali. . . . . » 84
Capo (immobilità del) . . . . . » 64
Capo (irregolare conformazione del) . . . . . » 29
Carie delle ossa . . . . . » 25
Catalessia . . . . . » 23
Cheratiti . . . . . » 42
Cicatrici . . . . . » 11
Cirsocele . . . . . » 80
Collo (alterazioni organiche del) . . . . . » 64
Collo voluminoso . . . . . » 66
Coloboma . . . . . » 33
Colonna vertebrale (deviamento della). . . . . » 68
Congiuntiviti croniche. . . . . » 41
Contratture muscolari. . . . . » 15
Convulsioni. . . . . » 22
Costituzione (debolezza della) . . . . . » 1
Corpi mobili articolari . . . . . » 27
Cretinismo . . . . . » 18
Cranio (mancanza di porzione e depressione delle ossa del) . » 30
Cuore (vizi organici, trasposizioni e nevrosi del) . . . . . » 71

## D

Dacriocistite . . . . . Art. 35
Debolezza di costituzione. . . . . » 1
Deficienza toracica . . . . . » 2
Denti (mancanza e carie dei) . . . . . » 56
Deperimento organico. . . . . » 4
Dermatosi . . . . . » 8
Diabete zuccherino. . . . . » 5
Disfagia . . . . . » 63
Diti (mancanza o perdita dell'uso dei). . . . . » 87
Diti (deformità dei). . . . . » 88

## E

Ectropion . . . . . Art. 33
Edema cronico . . . . . » 95
Elefantiasi . . . . . » 9
Emeralopia. . . . . » 45

Emorroidi . . . . . Art. 75
Emottisi . . . . . » 70
Encantide . . . . . » 34
Entropion . . . . . » 33
Enuresi . . . . . » 84
Epicantide . . . . . » 33
Epifora . . . . . » 35
Epilessia . . . . . » 22
Epispadia . . . . . » 83
Ernia muscolare. . . . . » 13
Ernie viscerali . . . . . » 77
Esottalmo . . . . . » 39
Extrofia della vescica. . . . . » 85

## F

Faccia (macchie ed altre produzioni organiche della) . . . Art. 31
Falangi (lussazione delle) . . . . . » 94
Fetore dell'alito . . . . . » 63
Fistole in generale. . . . . » 10
Fistola anale . . . . . » 76
Fistola lagrimale . . . . . » 35
Fistola salivare . . . . . » 61
Fistole uretrali e vescicali . . . . . » 83
Foro ombelicale (apertura del) . . . . . » 85

## G

Gibbosità . . . . . Art. 68
Ginocchi (convergenza e divergenza dei) . . . . . » 93
Glandula lacrimale (malattie croniche della). . . . . » 35
Glandule salivari (ipertrofia delle) . . . . . » 61
Globo oculare (paralisi dei muscoli del) . . . . . » 37
Globo oculare (alterazioni organiche e malattie insanabili del) » 44
Gobba voluminosa . . . . . » 67
Gola grossa. . . . . » 66
Gozzi. . . . . 65 e 66
Guance (aderenza delle) . . . . . » 55

## I

Idiotismo. . . . . Art. 18
Idrartro . . . . . » 27
Idrocele . . . . . » 79

Idrotorace . . . . . Art. 70
Imbecillità . . . . . » 18
Imperfezioni ed infermità multiple . . . . . » 96
Incontinenza delle feci . . . . . » 76
Incontinenza dell'orina . . . . . » 84
Intestino retto (prolasso e restringimento dell') . . . . . » 76
Ipermetropia . . . . . » 45
Ipospadia. . . . . » 83

## L

Labbri (imperfezioni dei) . . . . . Art. 54
Labbro leporino . . . . . » 54
Lagottalmo. . . . . » 33
Laringe (alterazioni organiche della) . . . . . » 69
Lingua (perdita, divisione, ipertrofia, atrofia e aderenze della) » 59
Lupo . . . . . » 8
Lussazione delle articolazioni . . . . . » 27
Lussazione delle falangi . . . . . » 94
Lussazione di tendini . . . . . » 90

## M

Macchie della faccia . . . . . Art. 31
Madarosi. . . . . » 33
Mandibola e mascella superiori (vizi della). . . . . » 58
Mano (mancanza di una). . . . . » 86
Miopia . . . . . » 46
Muscolo (contratture, retrazioni e aderenze d'un). . . . . » 15
Muscoli (rottura dei). . . . . » 14
Mutolezza . . . . . » 60

## N

Naso (mancanza e imperfezione del) . . . . . Art. 51 e 52
Necrosi delle ossa . . . . . » 25
Nefriti . . . . . » 84
Nevralgie . . . . . » 20
Nevrosi cardiaca. . . . . » 71
Nictalopia . . . . . » 45
Nostalgia . . . . . » 24

## O

Obesità . . . . . Art. 3
Occhio (mancanza del globo di un) . . . . . » 43

Oligoemia . . . . . Art. 4
Ossa (alterazioni organiche delle) . . . . . » 26
Ossa nasali (imperfezioni o malattie dei seni o delle) . . . » 53
Ossa (deformazioni consecutive ed antiche fratture delle) . » 92
Otite secretiva cronica . . . . . » 49
Ottalmospasmo . . . . . » 38
Ottusità della mente . . . . . » 18

## P

Padiglione dell'orecchio (mancanza totale o lesioni del). Art. 47 e 48
Palato osseo e molle (vizi del) . . . . . » 57
Palustre (cachessia) . . . . . » 4
Paralisi in generale . . . . . » 21
Paralisi agitante . . . . . » 21
Paralisi dei muscoli del globo oculare. . . . . » 37
Pellagra . . . . . » 6
Pelvi (deformità degli ossi delle) . . . . . » 73
Pene (mancanza del) . . . . . » 82
Pericardio (malattie del) . . . . . » 72
Perimetria toracica (deficienza) . . . . . » 2
Piede (mancanza di un) . . . . . » 86
Piedi (deviazioni e mala conformazione dei) . . . . . » 93
Produzioni organiche della faccia . . . . . » 31
Prolasso dell'intestino retto. . . . . » 76
Prostata (malattia della) . . . . . » 83
Pterigio . . . . . » 40

## R

Rachitismo . . . . . Art. 26
Ragadi anali . . . . . » 76
Ranula . . . . . » 61
Restringimento dell'ano e dell'intestino retto . . . . . » 76
Retrazioni muscolari, tendinee, aponeurotiche. . . . . » 15
Rigidità articolari . . . . . » 27
Rottura di muscoli o tendini . . . . . » 14

## S

Sclerodermia . . . . . Art. 9
Scorbutica (cachessia) . . . . . » 4
Scrofolosa (cachessia). . . . . » 4
Scroto (malattie organiche dello) . . . . . » 81
Seni nasali (malattie dei) . . . . . » 53

Seni fistolosi . . . . . Art. 10
Sifilitica (cachessia) . . . . . » 4
Simblefaro . . . . . » 33
Sonnambulismo . . . . . » 23
Sordità . . . . . » 50
Strabismo . . . . . » 36
Stringimenti organici uretrali . . . . . » 84
Stupidità. . . . . » 18
Sudore fetido abituale dei piedi . . . . . » 89

## T

Tendini (lussazione dei) . . . . . Art. 90
Tendini (retrazione, aderenze dei) . . . . . » 15
Tendini (rottura di) . . . . . » 14
Testicoli (assenza ed arresto di sviluppo dei) . . . . . » 78
Testicoli (malattie organiche dei). . . . . » 81
Tigna favosa . . . . . » 8
Tonsille (ipertrofia delle). . . . . » 62
Torace (deficienza del) . . . . . » 2
Torace (vizi di forma del) . . . . . » 68
Trachea (alterazioni organiche della) . . . . . » 69
Trichiasi. . . . . » 33
Tubercolosi polmonare . . . . . » 70
Tumori in generale . . . . . » 7

## U

Ugola (ipertrofia dell'). . . . . Art. 62
Ulceri croniche . . . . . » 10
Uretra (stringimento dell') . . . . . » 84

## V

Varici . . . . . Art. 17
Vasi (vizi organici dei grossi). . . . . » 71
Velo pendulo palatino (ipertrofia del) . . . . . » 62
Vie urinarie (malattie delle) . . . . . » 84
Visceri addominali (malattie croniche dei) . . . . . » 74

## X

Xerosis . . . . . Art. 41

N. **119** — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare.** — 22 maggio.

Sono apportate le seguenti aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare.

Al § 169, *sostituire:*

« § 169. Gli ufficiali generali ed ammiragli, che ricevono destinazione di servizio in una sede ed allorchè ne sono esonerati, devono, al loro arrivo ed alla loro partenza dalla sede, la visita a tutti gli ufficiali generali ed ammiragli più elevati in grado e più anziani e ricevono invece quella degli altri ufficiali generali ed ammiragli meno elevati in grado e meno anziani.

Gli ufficiali del R. esercito comandanti di corpo o capi di servizio debbono far visita al comandante in capo di dipartimento militare marittimo ed all'ufficiale ammiraglio comandante militare marittimo, quando questi assumono, per la prima volta, il proprio comando o lo lasciano definitivamente. Eguale visita è dovuta alle stesse autorità militari della R. marina, da parte degli anzidetti comandanti di corpo e capi di servizio del R. esercito, quando questi giungono, per nuova destinazione, nella sede del dipartimento militare marittimo o del comando militare marittimo.

In analogia a quanto precede, gli ufficiali della R. marina capi di corpo a terra od aventi a terra, in conformità dell'articolo 54 del regolamento di disciplina dei corpi della R. marina, autorità corrispondente a quella di capo di corpo debbono, nelle stesse circostanze, far visita al comandante del corpo d'armata od all'ufficiale generale comandante del presidio.

In circostanze analoghe a quelle indicate ai precedenti alinea, deve egualmente aver luogo lo scambio di visita fra l'autorità superiore del R. esercito e quella della R. marina nelle sedi non rette da ufficiali generali od ammiragli. In tal caso, fa la visita pel primo chi è di grado inferiore; a parità di grado l'autorità che arriva fa la visita per la prima, tranne nelle circostanze di cui al § 171 del presente regolamento.

La restituzione delle visite è obbligatoria soltanto fra autorità militari di grado eguale e deve essere fatta entro 24 ore.

Quando il rappresentante dell'autorità militare del R. esercito si assenta per qualche tempo dalla sua residenza o riprende il comando, ne dà avviso verbale o scritto all'autorità militare marittima. Analogamente si regola, nel caso di temporanea assenza, il rappresentante dell'autorità militare marittima.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili

agli ufficiali destinati alla capitale del Regno, *in quanto riflette lo scambio delle visite fra le autorità militari del R. esercito e della R. marina* ».

Al § 170, *sostituire:*

« § 170. Nelle località dove risiede un capitano, un ufficiale od un applicato di porto, deve passare, fra questo e l'autorità militare locale, lo scambio di visite nell'occasione in cui l'uno o l'altra assume *per la prima volta* il comando, e ciò anche quando nella località stessa risieda altra autorità militare marittima superiore in grado a quella portuaria.

Fa la visita pel primo chi è di grado inferiore; a parità di grado, l'autorità che arriva fa la visita per la prima.

L'ufficiale od il sottufficiale comandante dell'arma dei carabinieri reali del luogo deve fare la visita all'autorità di porto, nella circostanza e nel modo ora detto, qualora nella stessa sede non esista autorità militare *del R. esercito* a lui superiore.

Le visite di cui ai precedenti alinea hanno luogo in grande uniforme e la restituzione di esse (*da effettuarsi soltanto fra autorità di grado uguale*) deve aver luogo entro le 24 ore. Trattandosi però di località in cui l'ufficio di porto sia retto da un impiegato del corpo delle capitanerie avente il grado di applicato di porto, lo scambio di visite ha luogo in uniforme ordinaria ».

Al § 171, *sostituire:*

« § 171. Ogni qualvolta una nave o una forza navale giunge in un ancoraggio ove siavi un presidio militare ed ove non risieda un'autorità militare marittima superiore al comandante superiore delle navi in arrivo, oppure già non si trovi altro comandante più anziano o più elevato in grado di quello in arrivo, questi, se di grado inferiore alla più elevata autorità militare del R. esercito avente sede nel presidio, si reca, nelle 24 ore, a fargli visita; se di grado più elevato, manda un ufficiale ad informarlo dell'arrivo e ne attende la visita.

Quando il comandante della nave od il comandante superiore delle navi in arrivo e la più elevata autorità militare dell'esercito avente sede nel presidio sono di grado eguale, il comandante della nave od il comandante superiore delle navi manda ad informare del proprio arrivo il comandante del presidio. Spetta poi a questo fare la visita di servizio, la quale deve essere restituita di persona.

La visita stabilita per l'arrivo deve ripetersi alla partenza, sempre che fra questa e l'ordine che la determina siavi un in-

tervallo di almeno 24 ore, e fra l'arrivo e la partenza un intervallo di almeno 15 giorni. La visita di partenza è fatta per primo dal comandante della nave o dal comandante superiore delle navi, se esso è di pari grado della più elevata autorità militare dell'esercito avente sede nel presidio. Per cura della locale autorità marittima (militare o portuaria) saranno fornite al comandante del presidio e così al comandante della forza navale o delle navi isolate le indicazioni necessarie per l'esecuzione delle visite di cui ai tre commi che precedono. »

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **120**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni alle gavette grandi e piccole** (Con una tavola di disegno) (1). — 22 maggio.

In seguito ai miglioramenti adottati nella costruzione delle gavette grandi e piccole all'attuale descrizione di tali oggetti è sostituita la seguente:

*Gavetta grande.*

È di lamiera di ferro stagnata, dello spessore di mm. 0,4 ed è costituita da un *corpo* con *manico* e da un *coperchio*. La gavetta ha la parte anteriore convessa e la posteriore piatta. La fascia del corpo e quella del coperchio hanno il bordo ripiegato sopra un filo di ferro; la congiunzione di ogni fascia su sè stessa e col fondo rispettivo è fatta col sistema detto *aggrappato*.

A ciascuno dei due fianchi laterali del corpo è fissata con due chiodetti ribaditi una piastrella di lamiera di ferro con occhiello di filo di ferro al quale è attaccato il manico snodato di filo di ferro stagnato. Al centro della parte convessa del corpo è fissata con due chiodetti ribaditi una piastrella di ottone, sulla quale vengono impressi, a cura dei corpi, una lettera ed un numero d'ordine.

Al centro della parte convessa del coperchio è fissato un passante di lamiera di ferro. Le dimensioni della gavetta sono date dall'annesso disegno. Il peso minimo è di gr. 600.

La stagnatura della gavetta è fatta con stagno puro del titolo di 980 per mille. La gavetta può essere costruita col corpo ed il coperchio in un sol pezzo ciascuno, oppure col corpo in più pezzi ed il coperchio in un solo.

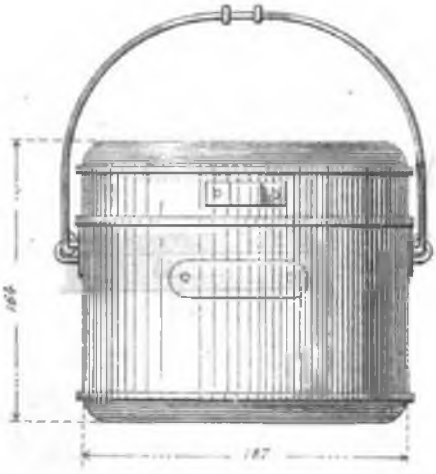
---

(1) La tavola di disegno verrà unita ad una prossima dispensa.

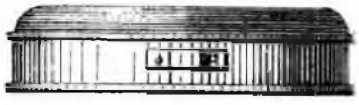
Gavette d

## Gavetta grande

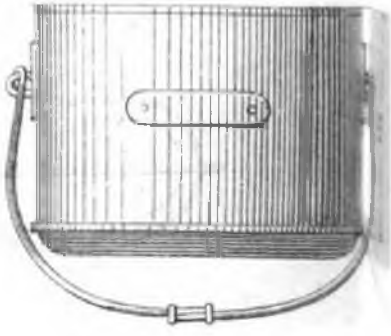
Vista di fronte



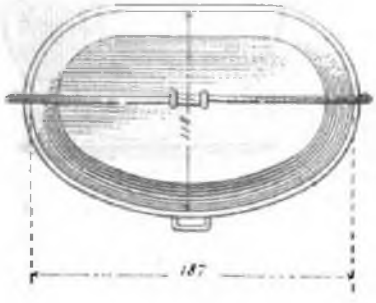

Coperchio



Corpo



Vista di sopra




Scala

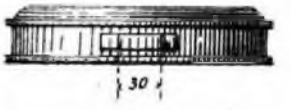
...li lamiera.

## Gavetta piccola

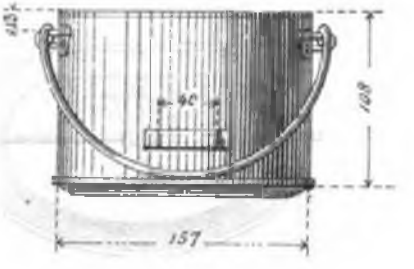
Vista di fronte



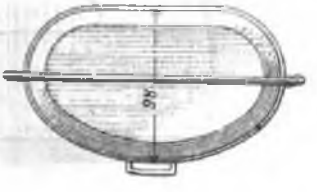
Còperchio




Corpo




Vista di sopra







1 : 5

*Gavetta piccola.*

È di lamiera di ferro stagnata dello spessore di mm. 0,4 ed è costituita da un *corpo* con *manico* e da un *coperchio*.

La gavetta ha la parte anteriore convessa e quella posteriore piatta. La fascia del corpo e quella del coperchio hanno il bordo ripiegato sopra un filo di ferro; la congiunzione di ogni fascia su se stessa e col fondo rispettivo è fatta col sistema detto *aggrappato*.

A ciascuno dei due fianchi laterali del corpo è fissata con due chiodetti ribaditi una piastrella di lamiera di ferro con occhiello di filo di ferro al quale è attaccato il manico di filo di ferro stagnato. Al centro della parte convessa della fascia del corpo è fissato con due chiodetti ribaditi un passante di lamiera di ferro sul quale vanno impressi, a cura dei corpi, una lettera ed un numero d'ordine.

Al centro della parte convessa della fascia del coperchio è fissato altro passante uguale al precedente, però alquanto più stretto di luce.

Le dimensioni della gavetta sono date dall'annesso disegno. Il suo peso minimo è di gr. 430. La stagnatura della gavetta è fatta con stagno puro del titolo di 980 per mille.

La gavetta può essere costruita col corpo ed il coperchio in un sol pezzo ciascuno, oppure col corpo in più pezzi ed il coperchio in un solo.

---

Il magazzino centrale militare di Torino provvederà per la distribuzione dei relativi campioni alle amministrazioni interessate.

Le attuali gavette saranno mantenute in uso quali sono fino a consumazione.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **121.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — 22 maggio.

Si avvertono le autorità militari che la tenenza dei carabinieri reali di Varallo (Novara) è stata ridotta a sezione di 1ª classe, e che è stata elevata a tenenza la sezione di Trani.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 20ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 maggio.

MAGGIO 28. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 395.
» 28. — Fregio di cifra reale per giberna del treno del genio, *pag.* 395.
» 28. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 396.
» 29. — Modificazione alla istruzione per le riviste e parate, *pag.* 396.
» 29. — Modificazione all'*Atto* 111 del 1898 relativo alla assegnazione di cavalli di carica agli ufficiali dell'arma di cavalleria ed ai capitani di stato maggiore, *pag.* 397.
——— Decisioni di massima, *pag.* 397.

Atto N. **122.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto.** — 28 maggio.

Si sono pubblicati:

Il 16° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, edizione 1894, ed un fascicolo di foglietti a stampa contenente le aggiunte e le parti di composizione tipografica da incollarsi nei volumi (parte 1ª e 2ª).

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari, tanto del fascicolo, quanto dei foglietti, eguale a quello per ciascuno di essi stabilito dall'*Atto* 233 del 1888.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali ed impiegati che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti secondo le norme dell'*Atto* 183 del 1896 modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ogni esemplare, tanto del 16° fascicolo quanto del fascicolo dei foglietti per le aggiunte, è di cent. 15.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **123.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Fregio di cifra reale per giberna del treno del genio.** (Con una tavola di disegno) (1). — 28 maggio.

In relazione all'*Atto* 170 del 1900, il nuovo fregio di cifra reale per giberne del genio avrà la forma e le dimensioni risultanti dalla figura annessa al presente *Atto*.

(1) La tavola di disegno verrà unita ad una prossima dispensa.

3 GIU 02

I reggimenti del genio richiederanno il quantitativo di nuovi fregi loro occorrenti all'arsenale di costruzione di Torino, al quale dovranno poi versare altrettanti fregi di antico modello.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **124**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.** — 28 maggio.

| Categoria | N. d'ordine categorico | NOMENCLATURA DEI MATERIALI | Unità di misura | Prezzo parziale L. | C. | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VI | 24 | Armature a declivio, di ferro, per infornare pane da guerra . . | N. | 5 | 00 | Aggiunta |
| VI | 76 bis | Macchinario completo per molini a cilindri capaci di sfarinare q. 200 di grano nelle 24 ore e di eseguire l'abburattamento al 16 e al 30 % . . . | » | 95758 | 00 | Variante |
| VII | 80 | Scatole di lingua di bue in conserva di g. 220 . . . . . | » | 1 | 70 | Abolito |

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **125**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Modificazione all'istruzione per le riviste e parate.** — 29 maggio.

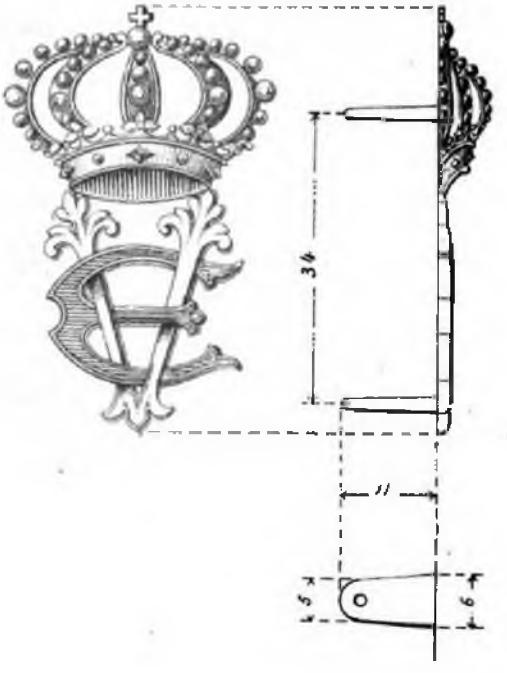
Al n. 1 dell'istruzione predetta (pag. 51) *sostituire* il seguente:

« 1. Gli ufficiali spettatori, ordinati per grado da destra a sinistra, su una o più righe, prendono il posto indicato nell'ordine per la rivista. Gli ufficiali contabili intervengono alle riviste e parate come spettatori.

La disposizione degli ufficiali spettatori è regolata dal più elevato in grado o più anziano fra i presenti, il quale, quando occorra, fa rendere gli onori dando il comando *attenti* e salutando egli solo colla mano ».

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

Fregio di cifra reale per giberna del treno del genio.




Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

N. **126**. — CAVALLI. — **Modificazione all'*Atto* 111 del 1898 relativo all'assegnazione di cavalli di carica agli ufficiali dell'arma di cavalleria ed ai capitani di stato maggiore**. — 29 maggio.

Il 1° capoverso del n. 1, *deve essere sostituito* dal seguente:

« 1. In ciascun reggimento di cavalleria si costituisce un nucleo di 34 cavalli detti *di carica* per uso degli ufficiali dei reggimenti stessi e dei capitani aiutanti di campo delle brigate di cavalleria ».

Il 1° capoverso del n. 3, *deve essere sostituito* dal seguente:

« 3. Il cavallo di carica è obbligatorio per gli ufficiali subalterni ed è facoltativo per i capitani, per gli ufficiali superiori dei reggimenti stessi e per i capitani aiutanti di campo delle brigate di cavalleria nonchè per i capitani di stato maggiore. I cavalli assegnati a questi ultimi saranno però portati in aumento al nucleo anzidetto a mente dell'*Atto* 76 del 1899 ».

L'*Atto* 236 del 1901 è abrogato.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

## DECISIONI DI MASSIMA

8.

**Intervento di ufficiali a pubbliche funzioni o ricevimenti ufficiali**. — Agli ufficiali non più in servizio attivo o in congedo, ma che conservano il grado con diritto di vestire la relativa uniforme, sono applicabili le disposizioni contenute nel n. 17 dell'*Atto* 78 del corrente anno, circa l'intervento a pubbliche funzioni o a ricevimenti ufficiali. (*Div. stato maggiore*).

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

BIBLIOTECA ROMA



**DISPENSA 21ª 1902 PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 giugno.

MAGGIO 13. — R. Decreto col quale si regolano le competenze agli arbitri nelle vertenze pei lavori del genio militare, *pag.* 399.

GIUGNO 2. — R. Decreto che modifica le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra n. 36 e 65, *pag.* 402.

» 10. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria, *pag.* 405.

» 10. — Memoria descrittiva dei fornelli economici perfezionati a due pentole ed avvertenze da aversi nel loro uso, *pag.* 405.

» 11. — Spese per la numerazione e la ristagnatura delle gavette, *pag.* 405.

» 12. — Aggiunte ad istruzioni per l'arma del genio, *pag.* 406.

» 12. — Modificazione all'*Atto* 44 del corrente anno riflettente l'adozione di un nuovo tipo di cavezza-briglia, *pag.* 407.

» 12. — Modificazione ai ganci reggi-carico dei basti mod. 90 e mod. 90 modificato, per trasporto a salma, *pag.* 407.

» 12. — Pubblicazione dell'indice analitico-alfabetico dell'istruzione per il servizio dei lavori e del materiale del genio militare e dei due allegati annessi, *pag* 408.

» 12. — Varianti alla istruzione circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari, *pag.* 408.

Atto N. **127**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto col quale si regolano le competenze agli arbitri nelle vertenze pei lavori del genio militare.** — 13 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto 9 ottobre 1900, n. 494, col quale furono approvate le condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare;

Ritenuto che all'art. 2 di detto decreto si fece riserva di provvedere con altro successivo a regolare le competenze ai funzionari militari e civili designati a comporre i collegi arbitrali dei quali al capo VI delle menzionate condizioni generali;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della marina, incaricato di reggere per *interim* il Ministero della guerra, fatta d'intesa col Nostro Guardasigilli Ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1 Stf 02

Art. 1.

Agli ufficiali dell'arma del genio in servizio effettivo od ausiliario ed ai presidenti di sezione e consiglieri di Corte d'appello scelti ad adempiere le funzioni di arbitri in relazione al disposto dell'art. 80 delle succitate condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare, sarà dovuto:

*a*) il rimborso delle spese pel viaggio dal luogo di ordinaria loro residenza a quello ove si costituisce il collegio arbitrale e pel ritorno alla detta residenza;

*b*) un'indennità giornaliera di trasporto e di permanenza pel tempo del viaggio di andata e ritorno e per tutto quello durante il quale dovranno rimanere fuori della ordinaria loro residenza;

*c*) una speciale retribuzione da computarsi in ragione di lire cinque per ogni vacazione non maggiore di due ore con facoltà di accumulare il massimo di quattro vacazioni in un giorno;

*d*) il rimborso delle spese di trasporto occorrenti per gli accessi sul luogo del lavoro.

Il pagamento delle somme spettanti agli arbitri sarà effettuato dopo la prolazione del lodo ed entro un mese dal giorno in cui il lodo medesimo fu reso esecutivo con decreto del pretore competente.

Oltre agli assegni suaccennati, nessun altro potrà esserne accordato agli arbitri per qualsiasi titolo.

Art. 2.

Le spese di cui alla lettera *a*) del precedente articolo saranno liquidate nella misura e colle norme del regolamento approvato con R. Decreto 7 aprile 1892 per le indennità eventuali pel regio esercito tanto per gli ufficiali in servizio effettivo quanto per quelli in servizio ausiliario

L'indennità giornaliera di trasferta, di cui alla lettera *b*) sarà quella di prima categoria da liquidarsi pure nella misura e colle norme del citato regolamento per tutti indistintamente gli ufficiali.

In egual misura e colle stesse norme saranno liquidate le spese di viaggio, di cui alla lettera *a*) del precedente articolo e l'indennità giornaliera di trasferta, di cui alla lettera *b*) ai magistrati, applicandosi per la corrispondenza dei gradi le norme del R. Decreto 19 aprile 1868, n. 4349.

Le spese di trasporto delle quali alla lettera *d*) del precedente articolo saranno rimborsate a piè di lista.

Art. 3.

L'applicazione agli ufficiali dell'arma del genio in servizio ausiliario delle norme sancite col succitato R. Decreto s'intende che venga fatta al solo scopo di determinare le competenze da corrispondere ai medesimi per le loro prestazioni, senza che per ciò essi ufficiali siano a considerarsi come richiamati temporaneamente in servizio effettivo.

Art. 4.

Il deposito del lodo nella cancelleria del pretore competente sarà effettuato da uno dei membri del collegio, in rappresentanza anche degli altri, ed all'incaricato del deposito spetterà per questo una sola vacazione.

Art. 5.

Ciascuno degli arbitri compilerà la nota delle spese dell'indennità e delle retribuzioni che ritiene spettargli secondo le norme suespresse e la presenterà al collegio che la esaminerà e ne riassumerà le risultanze in apposito verbale da firmarsi da tutti i componenti il collegio.

Nessuna vacazione spetta agli arbitri per la compilazione e l'esame delle note e per la redazione del verbale.

Art. 6.

Le note di cui al precedente articolo saranno liquidate con effetto definitivo dall'ispettore generale del genio militare, al quale a tal uopo il presidente del collegio rimetterà, a mezzo della direzione del genio, una copia in carta bollata del lodo, le note ed il verbale summenzionato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

E. MORIN.

N. **128.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che modifica le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall' amministrazione della guerra n. 36 e 65** (1). — 2 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ECC., ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n 525, modificata con legge del 7 luglio 1901, n. 285;

Visto il R. Decreto 22 dicembre 1898 che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, modificate con R. Decreto del 19 gennaio 1902;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Le tabelle graduali e numeriche n. 36 e 65 annesse al presente Decreto e, per ordine Nostro, firmate dal Ministro della guerra, sostituiscono le corrispondenti tabelle annesse al sopracitato R. Decreto 22 dicembre 1898, le quali sono abrogate.

Il Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

(1) Vedi *Atto* 91 del 1899.

TABELLA N. 36.

*Tabella graduale e numerica di formazione della* **brigata ferrovieri del genio.**

(La brigata è composta di 1 stato maggiore, 2 compagnie d'esercizio e 4 compagnie di lavoro).

| | Stato maggiore | 2 compagnie di esercizio | 4 compagnie di lavoro | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Comandante (colonnello o tenente colonnello) | 1 | » | » | 1 |
| Maggiore (ispettore della linea ferroviaria esercitata dalla brigata) | 1 | » | » | 1 |
| Maggiore o capitano pel materiale | 1 | » | » | 1 |
| Capitani (comandanti di compagnia) | » | 2 | 4 | 6 |
| Tenenti e sottotenenti (aiutante maggiore in 2°, pel materiale, ufficiali di compagnia ed a disposizione) (1) | 3 | 8 | 12 | 23 |
| Tenente o sottotenente medico | 1 | » | » | 1 |
| Capitano contabile | 1 | » | » | 1 |
| Tenente o sottotenente contabile | 1 | » | » | 1 |
| Totale ufficiali | 9 | 10 | 16 | 35 |
| Ragioniere geometra del genio | 1 | » | » | 1 |
| Capotecnico d'artiglieria e del genio | 1 | » | » | 1 |
| Ufficiali di scrittura | 1 | » | » | 1 |
| Furieri maggiori | 1 | 6 | » | 7 |
| Furieri | » | 6 | 4 | 10 |
| Sottufficiale guarda magazzino | 1 | » | » | 1 |
| Sottufficiale istruttore di scherma | 1 | » | » | 1 |
| Sottufficiali di contabilità | 3 | » | » | 3 |
| Sottufficiale trombettiere | 1 | » | » | 1 |
| Sergenti | » | 20 | 12 | 32 |
| Caporali maggiori di maggiorità e di compagnia | 1 | 23 | 12 | 36 |
| Caporali maggiori e caporali di contabilità | 3 | 2 | 4 | 9 |
| Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità | 1 | » | » | 1 |
| Caporale maggiore o caporale trombettiere | 1 | » | » | 1 |
| Caporale conducente | 1 | » | » | 1 |
| Caporali | » | 29 | 32 | 61 |
| Trombettieri | » | 4 | 8 | 12 |
| Soldati | » | 190 | 408 | 598 |
| Totale truppa | 14 | 280 | 480 | 774 |
| Quadrupedi | » | 4 | 8 | 12 |

(1) Un ufficiale subalterno può essere incaricato di funzioni amministrative.

**Note.** — Al quadro organico della brigata ferrovieri possono, per disposizione ministeriale, essere arrecate modificazioni, in relazione alle variabili esigenze del servizio.

Quando la brigata ha allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, terrà questo in forza allo stato maggiore ed avrà un sergente in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, o allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Del personale assegnato alle compagnie di esercizio, 6 furieri maggiori, 4 furieri, 12 sergenti, 23 caporali maggiori e 23 caporali servono per la linea ferroviaria esercitata dalla brigata.

Roma, addì 2 giugno 1902.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI

TABELLA N. 65.

*Tabella graduale e numerica riepilogativa degli* **ufficiali dell'arma del genio.**

| | Colonnelli | Tenenti colonnelli | Maggiori | Capitani | Tenenti e sottotenenti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ispettorati del genio . . . . . | 1 | 2 | 5 | » | 2 | 10 |
| Comandi del genio. . . . . | » | » | 6 | » | » | 6 |
| Direzioni del genio . . . . . | 15 | 20 | 11 | 73 (1) | 50 | 169 |
| 1° e 2° reggimento del genio (zappatori) . . . . . | 2 | 10 | 2 | 32 | 68 | 114 |
| 3° reggimento del genio (telegrafisti) . | 1 | 6 | 1 | 19 | 42 | 69 |
| 4° reggimento del genio (pontieri) . | 1 | 5 | 1 | 15 | 43 | 65 |
| 5° reggimento del genio (minatori) . | 1 | 5 | 1 | 15 | 32 | 54 |
| Brigata ferrovieri del genio . . . | 1 | » | 2 | 6 | 23 | 32 |
| Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio (sottotenenti allievi) . . . | » | » | » | » | 30 | 30 |
| Stabilimenti del genio . . . . . | 1 | 1 | | 3 | » | 5 |
| Totali . . . | 18 | 24 | 45 | 177 | 290 | 554 |

(1) Compresi i capitani comandati al Ministero della guerra.

**Nota.** — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali del genio effettivi al Ministero della guerra, quelli che sono portati nel quadro organico delle *truppe d'Africa*, e quelli che coprono qualcuna delle posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 2 giugno 1902.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI

N. **129**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria**. — 10 giugno.

Sono stati pubblicati i fascicoletti di aggiunte e varianti seguenti:

1.-3ª serie di aggiunte e varianti all'*Istruzione sulle armi portatili per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna;*

2.-6ª serie di aggiunte e varianti all'*Istruzione a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza.*

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie dei fascicoletti di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste dei medesimi, tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ciascuno dei due fascicoletti è di cent. 5.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **130**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Memoria descrittiva dei fornelli economici perfezionati a due pentole ed avvertenze da aversi nel loro uso**. — 10 giugno.

È stata pubblicata la *Memoria descrittiva dei fornelli economici perfezionati a due pentole adottati con l'*Atto *36 del 1899*, con le avvertenze da aversi nel loro uso.

I comandi, i corpi, le direzioni, ecc. acquisteranno gli esemplari di tale memoria nel numero strettamente necessario, che, in tutti i casi, non sarà superiore a due copie per ciascun reggimento e una copia per ogni brigata d'artiglieria da costa e da fortezza e per la brigata ferrovieri.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ciascuna copia è di cent. 20.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **131**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Spese per la numerazione e la ristagnatura delle gavette**. — 11 giugno.

In seguito alle modificazioni recate alle gavette, con l'*Atto* 120 del corrente anno, l'*Atto* 34 del 1896 è abrogato e sostituito dal presente.

La spesa per la numerazione e la ristagnatura delle gavette deve regolarsi secondo la tariffa normale in appresso indicata:

*a*) Impressione della lettera e del numero sulla piastrella d'ottone ed attaccatura di questa sulle gavette grandi, lire 0,04 (1);

*b*) Impressione della lettera e del numero sul passante del corpo delle gavette piccole, L. 0,02;

*c*) Ristagnatura:

gavette grandi . L. 0,40
gavette piccole . » 0,30.

La ristagnatura sarà fatta ogni volta che il consiglio d'amministrazione, sentito il parere dell'ufficiale medico, la crederà necessaria, osservando le disposizioni dell'*Atto* 51 del 1895.

Nel prezzo della ristagnatura s'intendono comprese le altre lievi riparazioni che possano occorrere alle gavette, come: togliere le ammaccature, risaldare i passanti, cambiare i passanti, la piastrella d'ottone, parte o l'intero manico di filo di ferro, ecc., provvedendo le parti da sostituire.

Nel disporre per il lavoro i consigli dovranno sempre procurare di ottenere qualche ribasso sui prezzi della tariffa normale.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

(1) Siffatta voce della tariffa vale anche per le gavette piccole del vecchio tipo che venissero ancora somministrate ai corpi.

---

N. **132**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte ad istruzioni per l'arma del genio.** — 12 giugno.

All'istruzione sulle colombaie militari, in data 8 maggio 1896, dovrà farsi la seguente aggiunta:

Pag. 8, dopo la terza linea, *aggiungere:*

« § 4^bis^. I comandanti dei presidi, ed i comandanti delle divisioni militari che non siano anche comandanti del presidio ove risiede la colombaia militare, verranno regolarmente informati dalle direzioni o sottodirezioni autonome del genio dei movimenti del personale della colombaia stessa, dell'annuale addestramento dei colombi, e degli esperimenti che esse fossero incaricate di eseguire.

A tal fine le predette direzioni o sottodirezioni autonome comunicheranno al rispettivo comandante di presidio e, quando ne sia il caso, anche al comandante della divisione lo specchio

annuale modello 1000, dopo che sarà stato approvato dalla competente autorità, nonchè le varianti che si dovessero apportare a detto specchio ».

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **133**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione all'*Atto* 44 del corrente anno riflettente l'adozione di un nuovo tipo di cavezza-briglia.** — 12 giugno.

La cavezza-briglia per la cavalleria, adottata con l'*Atto* 44 del corrente anno, viene denominata cavezza-briglia modello D'Ottone.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **134**. — **Modificazione ai ganci reggi-carico dei basti mod. 90 e mod. 90 modificato, per trasporto a salma.** (Con una tavola di disegno) (1). — 12 giugno.

Allo scopo di evitare che le coperte impermeabili ed i carichi centrali trasportati sui basti mod. 90 e mod. 99 modificato, siano danneggiati dalle punte dei ganci reggi-carico, il Ministero ha determinato che detti ganci siano modificati, ripiegandoli in basso e verso l'interno in modo che la loro estremità a punta risulti più bassa della sommità degli archi su cui sono applicati.

I Corpi che hanno in carico dei basti della detta specie, faranno ad essi eseguire l'accennata modificazione, attenendosi all'istruzione che fa seguito al presente *Atto*, e richiederanno poscia a questo Ministero il rimborso della spesa, con rendiconto speciale mod. 400 a carico del capitolo « Materiale e stabilimenti d'artiglieria » del bilancio.

---

*Istruzione sul modo di eseguire la modificazione ai ganci reggi-carico dei basti mod. 90 e mod. 90 modificato.*

Si prepara un tubo, od asta di ferro cavo, di conveniente robustezza, avente una lunghezza di metri 0,50 a 0,60, ed il diametro interno di circa metri 0,012; si dispone il basto coi lembi inferiori dei cuscini che poggino sul terreno; s'introduce la parte del gancio che si vuole inclinare in una estremità di detto tubo e poscia, tenendo il basto fermo, s'inclina

(1) La tavola di disegno verrà unita ad una prossima dispensa.

con forza in basso a guisa di leva l'altra estremità del tubo dirigendola verso l'interno del basto in modo che il gancio seguendone l'azione, sia obbligato prendere la posizione voluta, ossia quella che risulta dal disegno annesso.

Il costo della detta modificazione per ogni basto è di L. 0,10.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **135**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Pubblicazione dell'indice analitico-alfabetico dell'istruzione per il servizio dei lavori e del materiale del genio militare e dei due allegati annessi**. — 12 giugno.

È stato pubblicato l'indice analitico-alfabetico dell'istruzione per il servizio dei lavori e del materiale del genio e dei due allegati annessi, di cui al precedente *Atto* 55 dell'11 marzo 1902.

Le norme da osservarsi per l'acquisto di tale indice sono le medesime riportate in detto *Atto*.

Il prezzo di ciascun esemplare è di L. 0,65.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **136**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Varianti alla istruzione circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari**. — 12 giugno.

Dal 1° luglio 1902 la gestione amministrativa delle biblioteche militari dei presidi di Napoli e di Caserta, della quale avevano finora l'incarico i locali distretti militari, è affidata rispettivamente ai reggimenti d'artiglieria di stanza nelle suddette città.

Egualmente dal 1° luglio suddetto la gestione amministrativa della biblioteca militare del presidio di Gaeta, già affidata a quel distretto militare, passa al deposito del reggimento di fanteria ivi di stanza.

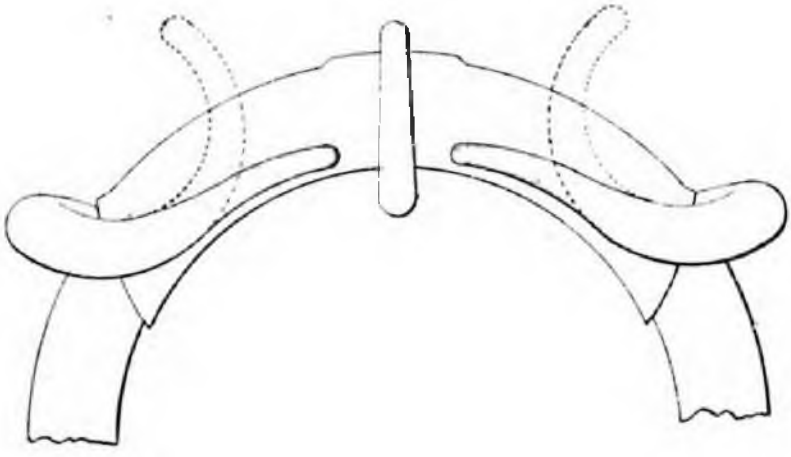
L'allegato *A* dell'*Atto* 123 del 1894 rimane modificato in conseguenza alle disposizioni suddette.

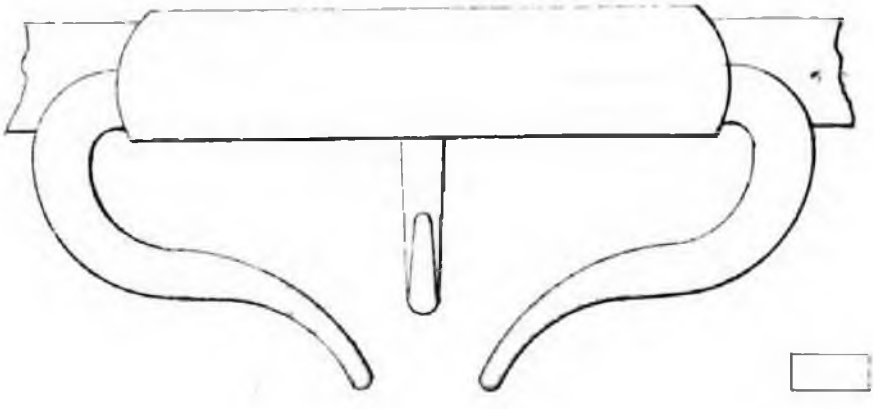
*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

Basto M. 90 e M. 90 modif

Modificazione ai p

anteriore





Gia

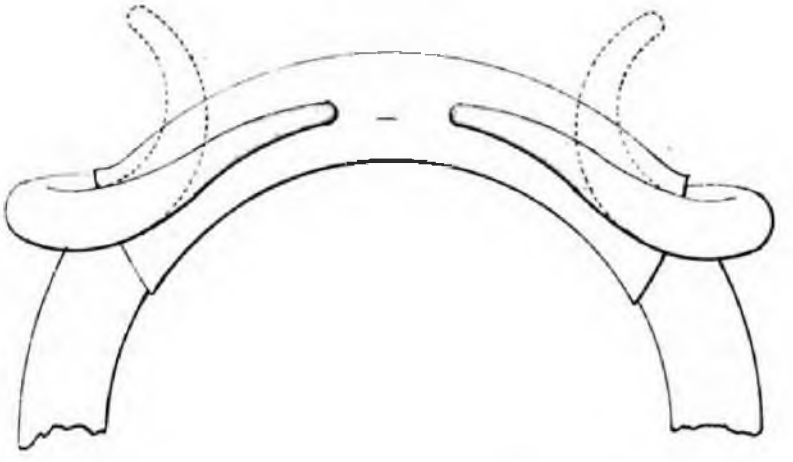
Gia

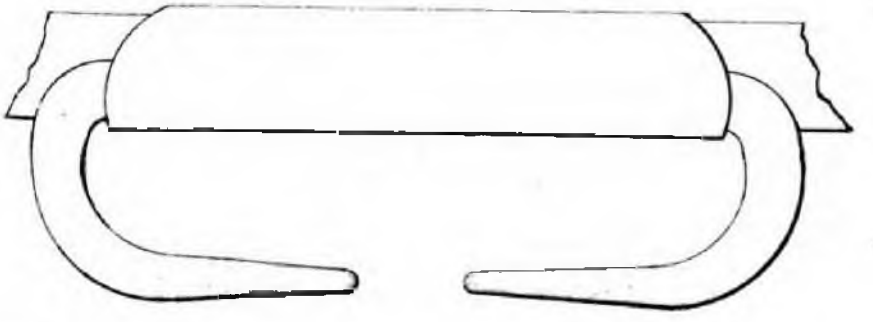
Laboratorio fotolitografico

icato, per trasporto a salma.

ganci reggi-carico.

posterioro





*i attuali*

*i modificati*

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 22ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 giugno.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA

APRILE 13. — R. Decreto col quale le opere di fortificazione della piazza di Peschiera, tranne una minima parte, sono radiate dal novero delle fortificazioni dello Stato, *pag.* 409.

» 27. — R. Decreto che determina le zone di servitù militari intorno alla polveriera di Camerlata della piazza di Como, *pag.* 410.

GIUGNO 13. — Contributo degli ufficiali medici e veterinari e dei farmacisti militari a favore del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia, *pag.* 414.

» 18. — Passaggio della infermeria presidiaria di Foggia dalla 4ª alla 3ª classe, *pag.* 416.

» 18. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 416.

Atto N. **137**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto col quale le opere di fortificazione della piazza di Peschiera, tranne una minima parte, sono radiate dal novero delle fortificazioni dello Stato**. — 13 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ecc ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per la esecuzione del precitato testo unico approvato con R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Visto il R. Decreto 11 giugno 1893, n. 324, che determina le zone di servitù militare attorno le opere di fortificazione della piazza di Peschiera;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La cinta magistrale della piazza di Peschiera e le adiacenti opere e forti staccati, eccettuati il bastione n. 1 di detta cinta magistrale e l'annessavi polveriera, nonchè la mezza cortina ad ovest e la controguardia tanagliata e relativa polveriera detta della Marina, davanti al citato bastione n. 1, sono radiati dal novero delle fortificazioni dello Stato.

27 GIU 02

Art. 2.

Le proprietà fondiarie adiacenti agli accennati tratti di fortificazioni conservati, continuano a rimanere soggetti all'onere delle servitù militari, come è indicato nel piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1902.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

---

N. **138**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera di Camerlata della piazza di Como**. — 27 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico succitato, approvato con R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla polveriera di Camerlata della piazza di Como sono determinati, entro i limiti stabiliti dal testo unico precitato, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1902.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

N. **139**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Contributo degli ufficiali medici e veterinari e dei farmacisti militari a favore del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia.** — 13 giugno.

Per opportuna conoscenza degli interessati, e per norma delle amministrazioni militari nella parte che riflette personali dell'esercito, si riporta qui appresso la legge 7 luglio 1901, numero 306, contenente provvedimenti per il Collegio-convitto per i figli orfani dei sanitari italiani in Perugia, susseguita da un estratto del correlativo regolamento stato approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1902, n. 29:

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D' ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia, eretto in ente morale con R. Decreto 20 luglio 1899, provvederà, a norma del suo Statuto di fondazione, al mantenimento, all'educazione ed alla istruzione così degli orfani che delle orfane bisognosi dei medici, chirurghi, veterinari e farmacisti gravati del contributo obbligatorio o volontario di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

Alle spese occorrenti pel mantenimento, l'educazione e la istruzione degli orfani e delle orfane di cui all'articolo 1, concorreranno:

*a*) il patrimonio della fondazione;

*b*) i lasciti, le donazioni ed in generale qualunque altro provento straordinario che l'Istituto possa ricevere;

*c*) gli accrescimenti che subirà il patrimonio della fondazione col residuo dell'entrate ordinarie, che sarà in fine d'anno capitalizzato;

*d*) le elargizioni degli ordini dei medici, di altre associazioni di sanitari e di qualunque persona fisica o morale;

*e*) il contributo obbligatorio di tutti i medici, chirurghi, veterinari, farmacisti esercenti nel Regno, agli stipendi di pubbliche amministrazioni, stabilito, per ciascuno, in annue lire cinque, pagabili in un'unica rata alla fine del mese di marzo, a principiare dal 1902;

*f*) il contributo volontario di tutti gli altri sanitari liberamente esercenti, nella misura e con le norme di cui al precedente comma.

Art. 3.

Per gli effetti del beneficio di cui all'articolo 1 della presente legge, il contributo obbligatorio e quello volontario hanno carattere continuativo e vincolano l'iscritto vita durante.

I sanitari contemplati nella lettera *e*) dell'articolo precedente, cessando dagli stipendi delle pubbliche amministrazioni, se vorranno conservare il loro diritto dovranno iscriversi fra i contribuenti volontari di cui alla lettera *f*) dell'articolo medesimo.

Art. 4.

La riscossione del contributo obbligatorio avrà luogo con le forme ed i mezzi stabiliti, per la riscossione delle imposte dirette, dal testo unico approvato con R. Decreto 23 giugno 1897, n. 236, ed in base ad elenchi compilati annualmente entro il mese di novembre dai consigli provinciali sanitari e resi esecutorî dal prefetto.

Per la riscossione del contributo volontario si provvederà con norme speciali, che verranno stabilite nel regolamento di cui all'art. 7 della presente legge.

Art. 5.

La riscossione dei contributi dovuti al Collegio-convitto degli orfani dei sanitari italiani in Perugia è affatto gratuita da parte degli esattori delle imposte dirette.

Art. 6.

Le somme riscosse dovranno essere rimesse alle competenti sezioni di tesoreria provinciale entro l'ultimo giorno utile pel versamento della rata bimestrale d'imposta dell'aprile di ogni anno.

Le delegazioni del tesoro trasmetteranno tali somme entro il mese di aprile, oppure alla fine di ogni mese successivo per quelle versate con ritardo, al Collegio-convitto mediante vaglia del tesoro sulla sezione della R. tesoreria provinciale di Perugia.

Art. 7.

Entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re provvederà alla formazione del regolamento e ad introdurre nello Statuto della fondazione, che nell'intervallo continuerà ad avere il suo effetto, quelle modificazioni che saranno necessarie per l'esecuzione della legge medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

---

**Regolamento per l'applicazione della detta legge.**

Art. 1.

Sono sottoposti al contributo obbligatorio, di cui all'art. 2, lettera *e*), della legge 7 luglio 1901, n. 306, tutti i medici, chirurgi, veterinari, farmacisti, i quali prestino nel Regno servizio sanitario alla dipendenza dello Stato, delle provincie, dei comuni, delle opere pie, e di altri enti pubblici, legalmente riconosciuti, mediante retribuzione fissa di qualunque entità e sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio degli enti stessi.

Art. 2.

Il contributo obbligatorio rimane unico anche nel caso che il sanitario presti simultaneamente servizio presso due o più enti.

Se il servizio si effettua in diversi comuni, il contributo è dovuto nel comune indicato dal sanitario con dichiarazione scritta da trasmettersi al prefetto prima del mese di novembre di ciascun anno, o, in mancanza di tale dichiarazione, nel comune di residenza del sanitario stesso.

Art. 3.

Nella prima quindicina di novembre il consiglio provinciale sanitario sarà convocato straordinariamente dal prefetto, che gli sottoporrà l'elenco generale, ripartito per comuni, dei con-

tributi obbligatori, da riscuotere nella provincia secondo l'articolo 4 della legge.

Quando il consiglio provinciale faccia delle osservazioni che richieggano una istruttoria, questa viene tosto compiuta dalla prefettura, ed il consiglio è nuovamente convocato nel mese di novembre per le sue deliberazioni definitive.

Art. 4.

In base all'elenco generale, di cui al precedente articolo il prefetto fa compilare, e munisce del visto di esecutorietà, tanti elenchi o ruoli separati per comuni, e li trasmette ai sindaci, per la pubblicazione, di cui all'articolo 24, del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. Decreto 23 giugno 1897, n. 236, e per la successiva consegna agli esattori, che ne rilasciano ricevuta da spedire al prefetto.

Contro l'iscrizione nel ruolo, il contribuente può ricorrere al Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla pubblicazione sopra indicata. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La decisione ministeriale costituisce provvedimento definitivo.

Art. 5 a 18.

(*Non si riproducono perchè contengono disposizioni che non interessano le amministrazioni militari*).

Art. 19.

(*Si omette perchè le disposizioni che contiene riflettono la riscossione dei contributi del 1902, per la quale, relativamente al personale sanitario militare, è stato già provveduto*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro*
GIOLITTI.

---

**Norme esecutive.**

Per l'esecuzione delle premesse disposizioni, in quanto interessano personali del R. Esercito, si osserveranno le seguenti norme:

1. Tutte le amministrazioni dell'esercito, che hanno a ruolo, come effettivi, ufficiali medici e veterinari e farmacisti militari, cureranno d'inviare ogni anno, non oltre il 30 set-

tembre, un elenco nominativo di essi ufficiali ed impiegati alla direzione dell'ospedale militare principale di Perugia.

2. Negli elenchi anzidetti dovranno essere compresi tutti gli ufficiali medici e veterinari e i farmacisti militari in servizio attivo permanente, siano presenti alla sede del corpo siano distaccati o comandati altrove.

3. Dovrà l'elenco essere altresì compilato per quelli che si trovano in disponibilità e in aspettativa, con o senza stipendio, continuando essi a far parte della categoria dei sanitari alla dipendenza di pubbliche amministrazioni, pei quali lo stipendio è ridotto o sospeso solo temporaneamente.

Quest'ultimo elenco sarà compilato e rimesso all'ospedale militare di Perugia dall'ufficio di amministrazione dei personali militari vari, anche pei farmacisti militari che si trovino nella detta posizione.

Agli ufficiali medici e veterinari e ai farmacisti militari collocati in aspettativa per motivi di famiglia, l'ufficio predetto vorrà, in tempo utile, ricordare l'obbligo che essi hanno di corrispondere il contributo; ed invitarli a dichiarare in che modo intendono soddisfarlo.

4. Gli ufficiali di complemento non saranno compresi su alcun elenco, anche se si trovino sotto le armi, perchè i medesimi non ricevono stipendio fisso a carico del bilancio, ma soltanto un'indennità giornaliera di servizio ed in tanto ed in quanto si trovino a prestare servizio; come neppure gli ufficiali medici e veterinari in posizione ausiliaria, i quali, essendo pensionati, non sono più soggetti a contributi obbligatori, come è dichiarato nell'articolo 3 della legge

5. In base ai suddetti elenchi, la direzione dell'ospedale di Perugia compilerà l'elenco generale di tutti i sanitari dei personali dipendenti dall'amministrazione della guerra soggetti al contributo, compresi i propri, e quindi, non più tardi del 31 ottobre, lo trasmetterà al prefetto della provincia di Perugia per la formazione e l'approvazione del ruolo relativo da parte di quel consiglio provinciale, ai sensi dell'art. 4 della legge.

6. Tutti i corpi indicati al n. 1, e l'ufficio d'amministrazione dei personali vari per gli ufficiali e farmacisti indicati al n. 3, cureranno poi perchè sullo stipendio del mese di febbraio di ogni anno sia ritenuta a ciascun ufficiale ed impiegato soggetto a contributo l'intera quota annuale di lire cinque, provvedendo poscia perchè lo importo dei contributi stessi venga rimesso, per mezzo di vaglia del tesoro, o cambiario o postale, alla direzione dell'ospedale militare principale di Perugia.

Le spese per la emissione dei vaglia postali saranno a carico dei contribuenti.

7. La direzione dell'ospedale predetto, tosto ricevuti i vaglia e non più tardi, in ogni caso, del 30 marzo successivo, provvederà per il versamento delle somme ricevute alla locale esattoria comunale, la quale provvederà poi agli altri incumbenti di legge per l'ulteriore versamento delle somme stesse in tesoreria. *Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **140**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Passaggio della infermeria presidiaria di Foggia dalla 4ª alla 2ª classe.** — 18 giugno.

A datare dal 1° del prossimo luglio la infermeria presidiaria di Foggia passa dalla 4ª alla 2ª classe.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **141**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — 18 giugno.

Si avvertono le autorità militari che sono stati istituiti i seguenti nuovi comandi retti da ufficiali, nell'arma dei carabinieri reali, con la contemporanea soppressione di quelli pure in appresso indicati:

*Nuovi comandi.*

Legione Bari . . — Sezione di 1ª classe di Cittanova.
Legione Bologna. — Tenenza di Molinella.
Sezione di 1ª classe di Bologna.
Legione Firenze. — Sezione di 1ª classe di Fivizzano.
Legione Palermo. — Sezione di 1ª classe di S. Giuseppe Iato.
Legione Roma . — Compagnia di Velletri.
Sezione di 1ª classe di Amelia.
» » di Palombara Sabina.
Legione Torino . — Tenenza interna di Genova.

*Comandi soppressi.*

Legione Bologna. — Tenenza esterna di Bologna.

---

La Tenenza già esistente in Genova prenderà il nome di Tenenza esterna.

La Tenenza interna di Bologna prenderà il nome di Tenenza di Bologna. *Il Ministro* — OTTOLENGHI.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 23ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 giugno.

MARZO 30. — R. Decreto n. 168 che approva l'ordinamento organico della Colonia Eritrea, *pag.* 417.
APRILE 24. — R. Decreto n. 178 per sostituzione di un membro della commissione centrale del tiro a segno nazionale, *pag.* 473.
MAGGIO 13. — R. Decreto che approva il regolamento per la gestione dei lavori dell'istituto geografico militare, *pag.* 474.
GIUGNO 25. — Istruzione per l'applicazione del regolamento per la gestione dei lavori dell'istituto geografico militare, *pag.* 481.
» 25. — Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie, *pag* 522.
» 25. — Denominazione di caserma in Pinerolo, *pag.* 522
» 26. — Aggiunta all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche, *pag.* 522.
» 26. — Cambio di denominazione di caserma in Palermo, *pag.* 523.
» 26. — Visite medico-fiscali di ufficiali medici ed individui dipendenti da autorità civili, *pag.* 523.
——— Decisioni di massima, *pag.* 525.

Atto N. **142**. — COLONIA ERITREA. — **R. Decreto n. 168 che approva l'ordinamento organico della Colonia Eritrea** (1). — 30 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 1° luglio 1890, n. 7003 (serie 3ª);

Viste le leggi 24 dicembre 1899, n. 460, 23 dicembre 1900, n. 442, e 30 giugno 1901, n. 266, con le quali sono prorogate fino al 30 giugno 1902 le facoltà concesse al Governo del Re con la legge 1° luglio 1890, n. 7003 (serie 3ª);

Visti i Regi Decreti 18 febbraio 1894, n. 67 e 68, relativi al corpo degli ufficiali e commessi coloniali e all'ordinamento dei servizi civili e militari nella Colonia Eritrea;

Visto il R. Decreto 11 febbraio 1900, n. 48, relativo all'ordinamento organico per la Colonia Eritrea;

Visto il R. Decreto 30 luglio 1901, n. 419, che modifica l'articolo 3 dell'ordinamento organico approvato col R. Decreto 11 febbraio 1900, n. 48;

Visto il R. Decreto 9 febbraio 1902, n. 51, relativo all'ordinamento giudiziario della Colonia Eritrea;

Considerato che è spirato il biennio fissato dall'articolo 138 (disposizioni transitorie) dell'ordinamento organico approvato col R. Decreto 11 febbraio 1900, n. 48, per la completa attuazione dell'ordinamento stesso, e che durante tale periodo si è manifestata l'opportunità di modificarne alcune disposi-

(1) Gli *Atti* n. 52 del 1900, e n. 244 del 1901 sono abrogati.

zioni sia nella parte relativa agli organici civili, sia nella parte relativa agli organici militari, allo scopo di ottenere che l'ordinamento sia più rispondente ai bisogni della Colonia e di ottenere una notevole economia nel bilancio eritreo, che renda possibile una diminuzione nel contributo dello Stato e permetta di far fronte a spese necessarie in altri rami dell'Amministrazione coloniale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli Affari Esteri, d'accordo con i Ministri dei Dicasteri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso ordinamento organico che determina e regola la costituzione e il funzionamento dei varî servizi civili e militari della Colonia Eritrea, secondo gli organici uniti all'ordinamento stesso.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le antecedenti disposizioni che non siano in armonia con l'annesso ordinamento.

Art. 3.

L'annesso ordinamento andrà in vigore il 1° aprile 1902.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. Zanardelli.
Prinetti.
F. Cocco-Ortu.
N. Balenzano.
Di Broglio.
Carcano.
N. Nasi.
C. di S. Martino.
G. Baccelli.
T. Galimberti.
Giolitti.
E. Morin.

# ORDINAMENTO ORGANICO DELLA COLONIA ERITREA

## PARTE PRIMA.

### Del Governo e della difesa

Art. 1. — La Colonia Eritrea è retta da un Governatore civile, nominato con Decreto Reale, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dei ministri.

Il Governatore, che dipende immediatamente ed esclusivamente dal Ministro degli affari esteri, dirige la politica della Colonia, ne governa le popolazioni, e ne amministra il bilancio secondo le istruzioni ricevute.

L'amministrazione civile e l'amministrazione militare della Colonia operano sotto la sua direzione e responsabilità.

Il Governatore, nella sua qualità di rappresentante nella Colonia del Governo centrale, è investito di tutte le facoltà che i Ministri del Re possono delegare.

Il Governatore non può, in nessun caso, allontanarsi dalla Colonia senza che il Ministro degli affari esteri abbia, dietro sua proposta, stabilito chi debba, durante la sua assenza, farne le veci e con quali attribuzioni.

La sede del Governo della Colonia è in Asmara.

Art. 2. — Per ragioni gravi di ordine pubblico o di sicurezza, il Governatore può decretare lo stato d'assedio in tutto o in parte del territorio della Colonia, instituire tribunali speciali, e prendere i provvedimenti che reputi necessari, a seconda delle circostanze.

Tali provvedimenti saranno determinati con decreto motivato, da parteciparsi immediatamente al Governo del Re.

Art. 3. — La difesa della Colonia è affidata ad un « R. corpo di truppe coloniali », ed alle RR. navi di stazione nel Mar Rosso.

Il R. corpo di truppe coloniali si compone di truppe italiane e di truppe indigene in servizio permanente e in congedo.

Costituiscono le truppe italiane in servizio permanente ufficiali e militari di truppa italiana tratti dal R. esercito, preferibilmente tra coloro che ne facciano domanda.

Costituiscono le truppe italiane in congedo tutti gli ufficiali in congedo (in posizione ausiliaria, di complemento, di milizia mobile, di milizia territoriale, della riserva) e tutti i militari di truppa in congedo illimitato, a qualunque categoria o classe appartengano, che stabiliscano la loro residenza nel territorio della Colonia.

I militari di truppa indigena sono reclutati per arruolamento volontario.

I militari di truppa indigena contraggono una o più ferme, scadute le quali passano a far parte delle truppe in congedo (milizia mobile) e vi rimangono finchè siano atti alle armi. Concorrono inoltre alla difesa della Colonia i reparti di truppa irregolare (bande) assoldata dal Governo, e gli indigeni atti alle armi che, per altre ragioni, non abbiano obblighi di servizio militare (chitet).

Art. 4. — Le forza di terra stanziate nel territorio della Colonia sono agli ordini di un comandante, nominato con Decreto Reale, su proposta dei Ministri della guerra e degli esteri, sentito il Governatore.

Art. 5. — Le forze di mare che si trovino nelle acque della Colonia sono agli ordini dell'ufficiale più elevato in grado fra i comandanti delle navi di stazione.

Art. 6. — Il comandante delle truppe coloniali prepara la difesa; ha la direzione dell'istruzione e della disciplina delle truppe coloniali; propone in tempo di pace al Governatore la dislocazione delle truppe in relazione colle esigenze della difesa e vi provvede sempre secondo le istruzioni del Governatore stesso; destina gli ufficiali ai vari comandi, uffici e reparti, e, secondo le deliberazioni di massima prese dal Governatore, dà le disposizioni relative al rimpatrio degli ufficiali e della truppa; presenta le necessarie richieste per la loro sostituzione; ordina gli arruolamenti periodici od eventuali degli ascari.

Art. 7. — Il comandante delle truppe, per quanto riguarda la disciplina delle truppe coloniali, ha le stesse attribuzioni dei comandanti di divisione, e, quando sia dichiarato lo stato di guerra, ha le facoltà che, in simili casi, sono conferite ai comandanti di divisione dal codice penale per l'esercito e dalle leggi e dai regolamenti militari.

Art. 8. — Il comandante delle truppe ed il comandante della stazione navale dipendono direttamente dal Governatore per quanto riguarda l'impiego, a scopo politico, delle forze ai loro ordini e la dislocazione delle medesime.

Art. 9. — Quando il Governatore, secondo le istruzioni ricevute, ordini una operazione di guerra, la condotta di essa è devoluta esclusivamente al comandante delle truppe, o al comandante della stazione navale, se si tratti di operazione marittima.

Art. 10. — L'amministrazione del corpo di truppe coloniali è esercitata da un consiglio, presieduto dal comandante delle truppe, e che agisce secondo i regolamenti in vigore. La stazione navale è amministrata direttamente dal Ministero della marina.

Art. 11. — Le autorità militari non hanno ingerenza nei servizi civili e politici della Colonia; il Governatore, però, per mezzo del comandante delle truppe, potrà affidare ad ufficiali delle truppe coloniali temporanee particolari missioni e delegare ai comandanti di presidio particolari attribuzioni, relativamente alle quali gli ufficiali comandati, od i comandanti di presidio, corrisponderanno direttamente col Governatore medesimo.

Art. 12. — Il comandante delle truppe, dietro richiesta del Governatore, farà concorrere a favore della Colonia tutti i servizi militari e specialmente quelli sanitari, veterinari e farmaceutici.

Art. 13. — Il servizio d'informazioni è di esclusiva competenza del Governatore, che vi provvede direttamente; ma è dovere anche delle autorità militari di coadiuvare l'autorità civile, trasmettendo al comandante delle truppe, perchè le comunichi al Governatore, tutte le informazioni che loro venisse fatto di raccogliere.

Il comandante delle truppe sarà informato dal Governatore intorno alla situazione politica generale per quanto possa concernere la difesa della Colonia.

Art. 14. — Le richieste di destinazione in Colonia ed il rimpatrio del personale civile addetto alle varie amministrazioni

coloniali spettano al Governatore. Alla destinazione degli ufficiali occorrenti a tenere al completo gli organici militari ed al loro rimpatrio provvede il comandante delle truppe, colla approvazione del Governatore. Questi, però, in casi speciali, ha facoltà di procedere di propria iniziativa al rimpatrio anche degli ufficiali.

Le richieste del personale e le notificazioni di rimpatrio sono sempre rivolte al Ministero degli affari esteri che le comunica ai competenti Dicasteri, previo, quando si tratti di ufficiali, avviso al comandante delle truppe.

Art. 15. — Le comunicazioni e le richieste delle autorità civili alle autorità militari saranno fatte per mezzo del Governatore al comandante delle truppe, e, per converso, le comunicazioni e le richieste delle autorità militari alle autorità civili saranno fatte per mezzo del comandante delle truppe al Governatore.

Il Governatore, però, d'accordo col comandante delle truppe, può autorizzare che, per pratiche di ordinaria amministrazione ed in casi d'urgenza gli uffici militari e civili corrispondano direttamente fra di loro.

Art. 16. — Il Governatore corrisponde direttamente col Ministero degli affari esteri, per mezzo del quale trasmette e riceve la corrispondenza con le altre amministrazioni dello Stato.

Il comandante delle truppe trasmette e riceve per mezzo del Governatore e del Ministero degli affari esteri la sua corrispondenza col Ministero della guerra. Così il Ministero della guerra come il comandante delle truppe trasmettono le carte in piego chiuso all'indirizzo personale del Governatore, il quale, a sua volta, provvede alla trasmissione nella stessa forma.

Nessuna autorità della Colonia è autorizzata a corrispondere con amministrazioni dello Stato, con rappresentanti dell'Italia all'estero o con qualsiasi altra amministrazione, ditta o persona, se non per mezzo o con autorizzazione del Governatore.

Art. 17. — Il Governatore esercita la sua azione per mezzo di un ufficio di governo, che si compone di due o più direzioni, cui sono preposti capi d'ufficio alla diretta dipendenza del Governatore stesso.

La ripartizione dell'ufficio di governo in direzioni e l'assegnazione delle attribuzioni alle direzioni singole sono fatte dal Governatore con suo decreto, secondo le esigenze del servizio.

Art. 18. — Il bilancio della Colonia viene formato sotto la direzione del Governatore e secondo le sue istruzioni. Entro la prima quindicina di ottobre, il Governatore trasmette al Ministero degli affari esteri, insieme con le proposte di assestamento del bilancio in corso, il progetto del bilancio di previsione e lo schema del decreto di imposizione dei tributi per l'esercizio seguente.

Il conto consuntivo viene trasmesso allo stesso Ministero nel termine di tre mesi dalla scadenza dell'esercizio finaziario.

Art. 19. — Il territorio della Colonia è diviso in regioni e governato da commissari regionali e da residenti la cui giurisdizione e competenza sono definite con decreto del Governatore.

Art. 20. — La giustizia civile e penale è amministrata secondo è prescritto dal R. Decreto sull'ordinamento giudiziario della Colonia.

Art. 21. — Il servizio di cassa per conto della Colonia, è disimpegnato da una tesoreria che dipende direttamente dal Ministero del tesoro, ed opera secondo le norme fissate da speciale R. Decreto.

Art. 22. — I regolamenti che determinano l'azione di tutti gli altri uffici sono pubblicati con decreti del Governatore.

Art. 23. — La compagnia dei RR. carabinieri cui è, in condizioni normali e salvo disposizioni diverse del Governatore, affidato il servizio di pubblica sicurezza, e la compagnia costiera, sono soggette al comando del R. Corpo di truppe coloniali per quanto riguarda la disciplina e l'amministrazione, ma dipendono unicamente dal Governatore per ciò che si attiene alla loro dislocazione ed al loro impiego. Le bande irregolari, salvo che non vengano destinate ad operazioni di guerra, dipendono direttamente ed esclusivamente dal Governatore.

Art. 24. — Il deposito della Colonia Eritrea in Napoli è in diretta relazione e corrispondenza col Governo coloniale per gli affari di indole non militare che gli sono affidati secondo l'ordinamento della Colonia, ovvero normalmente od eventualmente dal Governatore.

## PARTE SECONDA.

### Del personale

*a) Personale civile.*

Art. 25. — Per l'amministrazione della Colonia è istituito, come dall'annesso ruolo organico (*allegato A*), un corpo di ufficiali e commessi coloniali.

Art. 26. — Gli ufficiali coloniali sono nominati e promossi con Decreto Reale; i commessi coloniali con Decreto ministeriale. Le nomine e le promozioni sono proposte dal Governatore.

Art. 27. — I posti di ufficiale di prima categoria di ultima classe sono conferiti:

*a*) a funzionari dello Stato di prima categoria, o ad ufficiali del R. esercito e della R. marina dopo un anno almeno di servizio prestato in Colonia in cariche civili;

*b*) a cittadini italiani che per impieghi precedentemente disimpegnati o per missioni compiute in Africa siano giudicati avere spiccate attitudini o competenza speciale per cose coloniali;

*c*) a cittadini italiani muniti di laurea o di documento equivalente, di età non superiore ad anni 32.

I posti di ufficiali di prima categoria vacanti in ciascuna delle quattro classi superiori possono, in linea eccezionale e fino a concorrenza della metà dei posti riservati alle promozioni a scelta, essere conferiti alle persone indicate alle lettere *a*) e *b*): per i funzionari dello Stato od ufficiali del R. esercito e della R. marina, per coloro che abbiano cessato dal servizio da non oltre tre anni, e per gli ufficiali coloniali di seconda categoria, ai quali siano riconosciute le speciali attitudini o la competenza speciale di cui la lettera *b*), l'assegnazione non può farsi che alla classe la quale dia diritto ad uno stipendio uguale o, in mancanza, immediatamente superiore a quello che essi godono all'atto della nomina, o che godevano all'epoca della cessazione dal servizio.

Art. 28. — Gli ufficiali coloniali di seconda categoria sono scelti tra i commessi coloniali che, per cariche precedentemente coperte, per speciali attitudini, per buona condotta e per merito di esame, siano giudicati atti a coprire gli impieghi ai quali gli ufficiali coloniali di seconda categoria debbono, secondo l'ordinamento, essere preposti.

Ogni anno una commissione di tre funzionari delegati dal Governatore, giudicando sui titoli dei commessi che aspirano al passaggio alla seconda categoria degli ufficiali coloniali, delibera quali siano i meritevoli di essere ammessi agli esami.

Gli esami pel concorso ai posti vacanti nella seconda categoria degli ufficiali coloniali sono indetti dal Governatore quando i posti debbono essere coperti. Possono presentarvisi tutti coloro che furono precedentemente giudicati meritevoli dalla commissione, purchè nel frattempo non siano stati puniti con la sospensione dagli assegni per più di dieci giorni o con la sospensione dall'impiego.

Coloro che superino gli esami sono inscritti in una nota in ordine di merito e in quell'ordine sono nominati in una delle due ultime classi secondo i posti che nell'organico sono vacanti e secondo lo stipendio del quale già erano provvisti pel grado di commesso. Se il posto vacante dia diritto a stipendio inferiore a quello che il commesso già godeva, il maggiore stipendio sarà mantenuto fino alla promozione alla classe superiore.

Per determinare il merito si terrà conto dalla Commissione:

*a*) del risultato dell'esame, dando al voto complessivo coefficiente 40;

*b*) delle cariche precedentemente coperte e delle speciali attitudini, dando al voto coefficiente 40;

*c*) della condotta, dando al voto coefficiente 20.

I punti di merito andranno da zero a trenta.

Le norme di procedura della Commissione, i programmi degli esami ed ogni altro particolare riguardante le nomine degli ufficiali coloniali di seconda categoria sono stabilite con decreto del Governatore.

Le nomine seguono immediatamente gli esami, che debbono essere ripetuti da tutti ogni volta il concorso sia aperto.

Possono anche essere nominati ufficiali coloniali di seconda categoria, in una delle due ultime classi e per non più di quattro posti in complesso, gli interpreti di arabo o di amarico che siano in servizio avventizio della Colonia da oltre cinque anni, purchè abbiano nazionalità italiana e diano prova, nei

modi che verranno stabiliti dal Governatore, di conoscere, oltre l'italiano che dovranno parlare e scrivere correttamente esprimendo le proprie idee con chiarezza e precisione, anche l'arabo o l'amarico, il francese o l'inglese ed una delle lingue parlate dagli indigeni della Colonia

Art. 29. — I commessi coloniali sono scelti tra cittadini italiani di età non superiore agli anni 28. Chi abbia fatto servizio militare potrà essere nominato anche in età superiore ai 28 anni, purchè l'eccesso di età non superi la durata del servizio militare prestato.

I concorrenti alla nomina dovranno dimostrare:

*a*) di essere esenti da imperfezioni fisiche e di avere sana e robusta costituzione;

*b*) di avere soddisfatto agli obblighi di leva;

*c*) di saper scrivere correttamente in italiano, esponendo le proprie idee con chiarezza e precisione;

*d*) di avere buona calligrafia e di sapersi disimpegnare in conteggi aritmetici ed in lavori di computisteria.

Il Governatore stabilisce le norme da osservarsi pel concorso ai posti che siano vacanti nella categoria dei commessi, fissa il programma degli esami e determina pure quali requisiti speciali i candidati debbono possedere, quando occorra coprire vacanze in impieghi speciali (telegrafisti, assistenti tecnici, ecc.).

Le nomine a commesso sono fatte esclusivamente nell'ultima classe.

Art. 30. — I posti di ufficiale coloniale di prima categoria vacanti in ognuna delle quattro classi superiori sono coperti, per due terzi con promozione a scelta tra gli ufficiali della classe inferiore ovvero con nuove nomine, e per l'altro terzo con promozioni per anzianità tra gli ufficiali della classe inferiore.

I posti di ufficiale di seconda categoria vacanti in ognuna delle tre classi superiori sono coperti, per metà con promozioni a scelta tra gli ufficiali delle due classi immediatamente inferiori a quella che ha il posto vacante, e per l'altra metà con promozioni per anzianità tra gli ufficiali della classe inferiore; i posti vacanti nella quarta classe sono coperti, per metà con nomine d'interpreti o di commessi coloniali o con promozioni a scelta tra gli ufficiali di ultima classe, e per l'altra metà con promozioni per anzianità tra gli ufficiali dell'ultima classe.

I posti di commesso coloniale vacanti in ciascuna delle prime buattro classi sono coperti, per metà con promozioni a scelta

tra i commessi delle due classi immediatamente inferiori a quella che ha il posto vacante, e per l'altra metà con promozioni per anzianità tra i commessi della classe immediatamente inferiore.

Nessuno può essere promosso nè a scelta nè ad anzianità se non dopo due anni dalla precedente promozione.

Il passaggio da una ad altra categoria può avvenire, quando siano soddisfatte le condizioni volute, anche a distanza di tempo inferiore a due anni da una promozione nella categoria inferiore.

Dalle promozioni per anzianità possono essere esclusi gli ufficiali e commessi coloniali che siano dichiarati immeritevoli per cattiva condotta e gli ufficiali coloniali che abbiano fatto cattiva prova nel disimpegno di cariche precedentemente coperte o non siano ritenuti capaci di coprire convenientemente gl'impieghi proprî dei gradi superiori.

Il giudizio è dato da una commissione speciale nominata dal Governatore e composta di cinque membri scelti tra funzionari di grado superiore a quello dell'ufficiale o commesso cui il giudizio debba riferirsi.

Art. 31. — Gli ufficiali ed i commessi coloniali che, per accertati motivi di salute, non siano in grado di prestare servizio nella colonia, saranno messi in aspettativa per un periodo non superiore a due anni.

Art. 32. — Decorsi i primi sei mesi di aspettativa, se, pure non essendo in grado di prestare servizio nella Colonia, siano atti a prestare servizio nel Regno, potranno essere temporaneamente addetti ad una amministrazione del Regno fino al termine del biennio.

Art. 33. — Dopo due anni di aspettativa, ove continuino a non essere in grado di prestare servizio nella Colonia, saranno collocati a riposo, quando abbiano gli anni di servizio occorrenti pel conseguimento della pensione.

Quando non li abbiano e, pure non essendo in grado di prestare servizio nella Colonia, possano prestare servizio nel Regno, avranno il diritto di tornare nell'amministrazione del Regno alla quale abbiano precedentemente appartenuto ed in cui prenderanno il grado, l'anzianità ed il posto che avrebbero conseguito se vi fossero sempre rimasti.

Ove non abbiano in precedenza appartenuto a nessuna amministrazione del Regno, saranno, in ogni caso, messi a riposo

Art. 34. — Gli ufficiali ed i commessi coloniali i quali provengano da una amministrazione del Regno, non possono in nessun modo rientrare nell'amministrazione da cui sono usciti se non prendendo il grado, l'anzianità ed il posto che avrebbero conseguito se vi fossero sempre rimasti.

Avranno il diritto di rientrarvi a tali condizioni gli ufficiali e commessi coloniali provenienti da un'amministrazione del Regno dopo aver prestato nella Colonia quindici anni di effettivo servizio.

Art. 35. — Agli ufficiali ed ai commessi coloniali può essere concessa dal Ministero degli affari esteri, compatibilmente con le esigenze del servizio, l'aspettativa per motivi privati per un periodo massimo di un anno.

Art. 36. — Gli ufficiali ed i commessi coloniali possono altresì essere collocati in aspettativa, a tempo indeterminato, per riduzione di organico, quando non sia possibile adibirli in Italia od altrove ad un impiego corrispondente per natura e per grado a quello che coprivano in Colonia.

Art. 37. — Le punizioni degli ufficiali coloniali sono:

*a*) la censura;

*b*) la sospensione dall'impiego fino a sei mesi;

*c*) la destituzione.

La censura è inflitta dal Governatore.

La sospensione dall'impiego è inflitta dal Ministro degli affari esteri, in seguito a parere di un consiglio di disciplina convocato dal Governatore.

La destituzione è pronunciata con Decreto Reale, dietro proposta del Ministro degli affari esteri, anch'essa su parere conforme di un consiglio di disciplina convocato dal Governatore.

Se il responso del consiglio di disciplina riesca favorevole all'ufficiale, il Ministro degli affari esteri potrà infliggere una delle altre punizioni meno gravi.

Le punizioni dei commessi coloniali sono:

*a*) la censura e

*b*) la sospensione degli assegni fino ad un mese, che sono inflitte dal Governatore;

*c*) la sospensione dall'impiego fino a sei mesi che è inflitta dal Governatore, in seguito a parere di un consiglio di disciplina da lui convocato;

*d*) la destituzione, che è pronunciata dal Ministro degli affari esteri, dietro proposta del Governatore, anch'essa su parere

conforme di un consiglio di disciplina convocato dal Governatore.

Se il responso del consiglio di disciplina sia favorevole al commesso, il Governatore potrà infliggere una delle punizioni meno gravi.

Il consiglio di disciplina si compone di cinque membri scelti, preferibilmente, tra magistrati o tra impiegati di grado non inferiore al giudicabile.

Il consiglio di disciplina delibera a votazione segreta e a maggioranza di voti senza formalità di procedura, e del suo parere fa constare mediante verbale motivato.

Nessuna punizione disciplinare potrà essere inflitta senza che l'impiegato sia stato messo in grado di dare le sue discolpe orali o scritte.

Art. 38. — Gli ufficiali e i commessi coloniali che a cagione di malattia accertata restino assenti dall'ufficio per un periodo di tempo superiore a due mesi, sono collocati in aspettativa per ragioni di salute.

Se l'assenza sia dovuta a detenzione per attesa di giudizio, ed il giudizio sia seguito da condanna, o per espiazione di pena che non importi la perdita dell'impiego, sono considerati in aspettativa per motivi privati.

Quando invece l'assenza non abbia giustificato motivo e si protragga oltre 15 giorni consecutivi, sono considerati come volontariamente dimissionari.

Art. 39. — Le funzioni che non richiedano cognizioni od attitudini particolari possono essere eccezionalmente affidate ad ufficiali del R. esercito o della R. marina ovvero ad impiegati delle varie amministrazioni dello Stato posti a disposizione del Ministero degli affari esteri e comandati in Colonia per un periodo di tempo non inferiore a quattro anni.

Il Ministero degli affari esteri ha facoltà di restituire alle amministrazioni rispettive, anche prima dello scadere del quadriennio, i personali messi a sua disposizione quando il Governatore ne abbia ordinato il rimpatrio.

Art. 40. — Il numero complessivo degli ufficiali e commessi coloniali effettivi e degli impiegati del Regno che ne tengano posto non potrà eccedere quello fissato dall'*allegato* A.

*b) Personale militare.*

Art. 41. — Gli ufficiali ed assimilati destinati a far parte dei comandi, uffici e reparti del R. Corpo di truppe coloniali, sono considerati come collocati a disposizione del Ministero degli affari esteri dal giorno successivo a quello in cui si presentano al deposito della Colonia in Napoli, ovvero dal giorno d'imbarco se questo avviene in altro porto, ed hanno l'obbligo di rimanere nella Colonia quattro anni, ma possono essere rimpatriati anche prima a giudizio del Governatore, previo avviso al comandante delle truppe.

Scaduto il quadriennio il rimpatrio ha luogo di pien diritto salvo il caso che, per circostanze straordinarie o per meriti ed attitudini speciali, il Governatore non creda di trattenerli. Tra i meriti speciali sarà considerata la conoscenza delle lingue e dei dialetti della Colonia.

Gli ufficiali destinati in Colonia d'autorità hanno l'obbligo di rimanervi due anni.

I rimpatriati non potranno essere destinati a loro domanda in Colonia se prima non siano stati promossi a grado superiore, o siano rimasti in Italia almeno un quadriennio.

Art. 42. — Gli uomini di truppa destinati in Colonia d'autorità dai corpi e reparti del R. esercito, debbono essere scelti tra coloro che debbono passare almeno 18 mesi sotto le armi, e che abbiano costituzione fisica robusta.

Gli uomini di truppa reclutati fuori dell'esercito permanente debbono aver servito sotto le armi per un periodo di tempo non minore di dodici mesi, essere stati congedati da non più di quattro anni, aver riportato certificato di buona condotta, essere celibi, ed idonei per costituzione fisica a prestar servizio nell'arma e nel corpo cui sono destinati.

Art. 43. — Gli uomini di truppa arruolati tra i congedati e quelli dell'esercito permanente destinati dietro loro domanda a comandi, uffici e reparti nella Colonia contraggono una ferma di due anni, eccettuati i carabinieri per i quali la ferma è di anni tre. La ferma può essere rinnovata di biennio in biennio.

La rafferma non sarà concessa ai caporali e soldati che abbiano superato l'età di anni 32, ed ai sottufficiali che abbiano superato quella di anni 36. Tali limiti d'età non sono applicabili ai carabinieri, ai maniscalchi ed agli armaiuoli.

La ferma decorre per tutti dal primo giorno del mese successivo a quello della partenza dall'Italia, e deve essere compiuta in Colonia.

Art. 44. — Le promozioni nei gradi di caporale sono fatte secondo le vacanze negli organici coloniali, e seguono le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione della legge d'avanzamento nel R. esercito.

Le promozioni nei gradi di sottufficiale sono regolate dal comandante delle truppe in base ad un ruolo unico di anzianità, senza distinzione di arma, di corpo o di attribuzioni. Le promozioni saranno regolate in modo che nel numero dei sottufficiali effettivi alle truppe coloniali al primo di ogni trimestre non si ecceda la proporzione di un terzo di furieri maggiori, un terzo di furieri ed un terzo di sergenti. Le deficienze nei furieri maggiori e nei furieri potranno trovar compenso in corrispondenti eccedenze nei gradi rispettivamente inferiori. Nessun sergente potrà esser promosso furiere se non avrà compiuto almeno due anni in quel grado, e nessun furiere potrà essere promosso al grado di furiere maggiore se non abbia compiuto tre anni nel grado di furiere. Nessun sottufficiale potrà essere promosso al grado superiore se non dopo un anno di permanenza in Colonia.

Art. 45. — La rescissione della ferma coloniale ha luogo:

per ultimato servizio sotto le armi, se si tratti di militari comandati d'autorità;

per passaggio alla 3ª categoria;

per promozione ad ufficiale;

per collocamento a riposo od a riforma;

per rimpatrio definitivo dovuto a ragioni di salute;

per motivi di disciplina o di servizio;

per trasferimento alla scuola militare o a quella dei sottufficiali;

per passaggio alla compagnia di disciplina;

per condanna ad oltre tre mesi di carcere militare o di detenzione, o alla reclusione;

per passaggio ad un impiego civile coloniale.

La rescissione della ferma è ordinata dal comandante delle truppe.

Art. 46. — Il militare di truppa il quale, senza giustificate cause, manchi a due chiamate serali consecutive o che, essendo

in licenza, non rientri al termine fissato, viene, nei rapporti amministrativi con la Colonia, considerato come assente senza licenza, indipendentemente dalle conseguenze disciplinari o penali cui l'assenza può dar luogo a tenore delle vigenti disposizioni.

Art. 47. — Le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., che occorrano in Colonia sono tratte dai rispettivi corpi del Regno e destinate alle stesse condizioni di cui agli articoli precedenti.

In sussidio alle suddette guardie italiane e per il servizio delle linee telegrafiche sono arruolati indigeni a condizioni speciali determinate dal Governatore.

Gli indigeni per tal modo assunti in servizio saranno pareggiati per la disciplina e gli obblighi di servizio ai militari indigeni, ed i funzionari dai quali dipendono avranno su di essi autorità di ufficiale o sottufficiale secondochè siano ufficiali o commessi coloniali o pareggiati a tali categorie.

Art. 48. — Sono ammessi a contrarre arruolamento nelle truppe indigene di preferenza i nati nel territorio dell'Eritrea. I nati in altre regioni possono essere ammessi fino alla proporzione di un terzo. Nei reparti d'artiglieria non sono obbligatorie tali proporzioni. Le ferme sono biennali.

Art. 49. — Le ferme decorrono dal giorno successivo a quello di arruolamento o di rafferma.

Possono essere rescisse:

per riduzione di organico;

per espulsione da pronunciarsi dal comandante delle truppe;

per riforma.

In tempo di guerra o durante qualsiasi operazione od escursione militare, la scadenza delle ferme è protratta fino ad otto giorni dalla cessazione dello stato di guerra o dal termine delle operazioni od escursioni suddette.

Art. 50. — I militari di truppa indigeni riformati per ferite riportate in combattimento, in conseguenza delle quali siano riconosciuti assolutamente incapaci di guadagnarsi il necessario sostentamento, hanno diritto ad una pensione vitalizia pari alla metà dell'ultima paga percepita.

Art. 51. — I militari di truppa indigeni riformati per ferite riportate in combattimento, non tali da impedir loro di procurarsi il necessario sostentamento, hanno diritto ad una gratificazione corrispondente ad un anno della paga che percepivano, se contano dieci anni di servizio o meno, e ad una mesata in più per ogni anno di servizio eccedente i dieci.

Art. 52. — Ai militari di truppa indigeni riformati per infermità che dipendano in modo bene accertato da eventi di servizio, e senza colpa o negligenza da parte loro, è concesso un sussidio variabile non mai superiore a sei mesi di paga.

Non si considerano malattie dipendenti da eventi di servizio quelle dovute a condizioni locali, quali la filaria, le febbri di Massaua, Agordat, ecc.

Art. 53. — Ai parenti più prossimi dei militari morti sul campo di battaglia o in seguito a ferite riportate in combattimento o in servizio di pubblica sicurezza, le quali non abbiano già dato luogo a riforma, possono essere concessi sussidî in misura non superiore in complesso a sei mesi della paga che percepiva il militare defunto.

Art. 54. — Le proposte di pensione, di gratificazione o di sussidio, a tenore degli articoli precedenti, sono trasmesse dal comando del R. Corpo di truppe coloniali al Governatore, che provvede con suo decreto motivato.

Art. 55. — Le promozioni, le ricompense e le punizioni dei militari indigeni sono stabilite da apposito regolamento.

### o) *Disposizioni comuni al personale civile e al personale militare.*

Art. 56. — Gli ufficiali e gl'impiegati dello Stato destinati in Colonia conservano il posto rispettivo di anzianità nei ruoli organici delle amministrazioni cui appartengono; godono, pur rimanendo in Colonia, dei vantaggi di carriera che dalle rispettive amministrazioni loro siano fatti in considerazione della missione che compiono, e sono, in ogni caso, promossi a loro turno, senza però essere esonerati dalle prove e dagli esami prescritti. In caso di promozione, se non siano vacanti posti corrispondenti al nuovo grado, o questo sia incompatibile con l'ufficio che coprono, sono rimpatriati.

Art. 57. — Le domande di aspettativa per affari privati degli ufficiali e degli impiegati dello Stato destinati in Colonia sono inoltrate alle rispettive amministrazioni per mezzo del Governatore; quando l'aspettativa sia concessa, gli ufficiali ed impiegati suddetti si considerano rientrati alle loro amministrazioni col giorno dal quale l'aspettativa decorre.

Art. 58. — Le punizioni degli ufficiali ed impiegati dello Stato destinati in Colonia sono regolate dalle disposizioni vigenti nelle rispettive amministrazioni.

Quando si tratti di sospensione dall'impiego per un periodo di tempo superiore a tre mesi, l'impiegato o l'ufficiale cui quella punizione fu inflitta sarà rimpatriato.

Art. 59. — Gli impiegati dello Stato destinati in Colonia che, a cagione di malattia accertata, restano assenti dall'ufficio per oltre un mese, e gli ufficiali che per la stessa cagione restano assenti dall'ufficio per tre mesi continui, sono inviati in patria appena il loro sato di salute lo permetta, e rientrano alle loro amministrazioni dal giorno successivo a quello dello sbarco a Napoli.

Se l'assenza sia dovuta a detenzione per attesa di giudizio, ed il giudizio sia seguito da condanna, o per espiazione di pena che non importi la perdita dell'impiego, sono agli effetti amministrativi, considerati in aspettativa per motivi privati. Se tale assenza si protrae per oltre un mese, si considerano rientrati nelle rispettive amministrazioni.

Art. 60. — Le disposizioni degli articoli 45, 56, 58 e 59 valgono anche per le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., in quanto siano loro applicabili.

Art. 61. — Le licenze al Governatore sono concesse dal Ministro degli affari esteri. Al comandante delle truppe dal Governatore, presi gli ordini dei Ministeri degli esteri e della guerra.

Art. 62. — Le licenze sono ordinarie e straordinarie, e sono concesse:

dai rispettivi Ministri al personale coloniale in servizio nel Regno secondo le norme in vigore nelle amministrazioni centrali;

dal Governatore agli ufficiali e commessi coloniali, agli impiegati comandati in Colonia a coprire cariche civili, alle guardie di finanza, carcerarie e forestali, ecc.;

dal Comandante delle truppe agli ufficiali ed ai militari di truppa del Corpo di truppe coloniali.

Art. 63. — Non si concedono licenze ordinarie nei primi 2 anni di servizio in Colonia; possono, invece, essere concesse nel secondo biennio ed in ciascuno dei bienni successivi, subordinatamente alle esigenze del servizio:

agli ufficiali coloniali ed agl'impiegati comandati in Colonia che godano stipendio d'organico di L. 4000 o più ed agli ufficiali superiori del Corpo di truppe coloniali, della durata di giorni 166;

agli ufficiali coloniali ed agl'impiegati comandati in Colonia che godano stipendio d'organico inferiore a L. 4000 ed agli ufficiali inferiori del corpo coloniale, della durata di giorni 138;

ai commessi coloniali, agl'impiegati in Colonia col grado di commesso, ai sottufficiali del corpo coloniale, ed alle guardie di finanza, carcerarie, forestali ecc., della durata di giorni 110;

ai caporali e soldati del Corpo di truppe coloniali, della durata di giorni 82.

Le proroghe alle licenze ordinarie sono considerate come licenze straordinarie per affari privati o per motivi di salute, a seconda delle cause che ne hanno determinata la concessione.

Art. 64. — Coloro che fruiscono di licenze ordinarie hanno l'obbligo di terminare in Colonia il biennio di servizio al quale la licenza si riferisce.

Il Governatore, ed il Comandante delle truppe per i militari alla sua dipendenza, sentito il Governatore, possono esonerare dal far ritorno in Colonia e considerare rimpatriati dal giorno in cui la licenza ha fine, coloro che si trovino a fruire di una licenza che scada nell'ultimo trimestre del loro biennio di servizio e non intendano contrarre altri obblighi.

Art. 65. — La licenza ordinaria che per qualsiasi ragione non sia stata goduta in un biennio non può essere cumulata con quella del biennio successivo; tuttavia, a coloro ai quali la licenza non sia stata accordata per ragioni di servizio, può essere concesso, nel biennio successivo, un mese in più della licenza normale.

Art. 66. — Le licenze straordinarie sono concesse per accertati motivi di salute o per motivi privati. La concessione delle licenze straordinarie per motivi privati è subordinata alle esigenze di servizio.

La durata massima delle licenze straordinarie è di 4 mesi per ogni biennio, non escluso il primo.

Art. 67. — Gli ufficiali e i commessi coloniali e gli impiegati comandati in Colonia, che per malattia non possono rientrare dalla licenza nel termine di tempo prescritto, hanno l'obbligo di far constare in tempo debito dell'impossibilità in cui si trovano per mezzo di certificato di un medico designato dal prefetto della provincia o dal console, ai quali si rivolgeranno. Il certificato deve essere rinnovato e spedito al Governo della Colonia una volta al mese. Gli ufficiali ed i militari di truppa del Corpo coloniale, le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., che si trovino nel caso sovra enunciato, osservano le prescrizioni dei rispettivi regolamenti disciplinari.

Art. 68. — Gli impiegati comandati in Colonia, gli ufficiali e i militari di truppa del Corpo di truppe coloniali, le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., che, trovandosi in licenza non siano in grado per malattia di rientrare in Colonia, possono, nonostante le disposizioni dell'articolo precedente, essere considerati rimpatriati col giorno nel quale la licenza ha avuto fine, quando per esigenze di servizio, il Governatore od il Comandante delle truppe, sentito il Governatore, credano di domandarne la surrogazione.

Art. 69. — Gli impiegati civili, e gli ufficiali ed i militari di truppa del Corpo di truppe coloniali possono ottenere licenze di durata non superiore a 15 giorni, per l'interno della Colonia, dal Governatore o dal Comandante delle truppe, rispettivamente.

Il Governatore ha facoltà di concedere tali licenze anche per i porti del Mar Rosso e pel golfo di Aden, e di permettere di attraversare l'Egitto agli ufficiali che partono dalla Colonia.

Art. 70. — Le licenze ai militari indigeni non possono aver durata superiore ad un mese.

Queste licenze si concedono, salvo casi speciali, nel periodo di tempo compreso fra il 15 maggio e il 15 settembre.

Art. 71. — Il Governatore ha facoltà di sospendere la concessione delle licenze e di richiamare in Colonia coloro che si trovassero a fruirne, riferendo del provvedimento, quando abbia carattere generale, al Ministero degli affari esteri.

*d) Personale avventizio.*

Art. 72. — Gli impiegati che nei limiti del bilancio siano eventualmente assunti in servizio per provvedere a straordinarie esigenze o a speciali lavori, o per surrogare temporaneamente funzionari effettivi, non hanno altri diritti, oltre quelli che siano stabiliti all'atto dell'assunzione. Quando siano in servizio da oltre due anni e per la specialità delle loro funzioni debbano rimanervi ancora, possono ottenere licenze di durata non superiore a due mesi, continuando a percepire l'assegno di cui sono provvisti. In occasione del licenziamento, possono accordarsi loro gratificazioni in misura non superiore a due mesi di stipendio, quando il servizio abbia durato non meno di un anno: se la durata abbia superato due anni, potrà inoltre essere accordato un mese per ogni anno di servizio prestato oltre i primi due anni.

*e) Composizione degli uffici civili e militari e dei reparti di truppa.*

Art. 78. — La composizione dei diversi uffici civili e militari e dei reparti di truppa risulta dalle tabelle formanti l'*allegato B*.

## PARTE TERZA.

### Degli assegni

*a) Assegni agli impiegati civili e militari.*

Art. 74. — Gl'impiegati civili e gli ufficiali del corpo di truppe coloniali che prestano servizio in Colonia, gli ufficiali del R. esercito ed assimilati addetti al deposito della Colonia in Napoli e gli ufficiali e commessi coloniali che prestano servizio presso il Ministero degli affari esteri o presso altre amministrazioni del Regno, hanno diritto, rispettivamente, di percepire, esenti dalle tasse e ritenute prescritte dalle leggi vigenti:

*a*) lo stipendio d'organico del grado e gli aumenti inerenti all'anzianità di grado;

*b*) l'indennità d'arma;

*c*) l'indennità cavalli che compete a seconda dell'arma o del grado;

*d*) i soprassoldi fissi stabiliti dalla legge sugli stipendi per gli ufficiali del R. esercito.

Gl'impiegati civili e gli ufficiali del Corpo di truppe coloniali che prestano servizio in Colonia hanno inoltre diritto ad una indennità coloniale proporzionata allo stipendio del grado, esclusi gli aumenti di anzianità, nella misura fissata dalla tabella seguente:

| Stipendio d'organico | Indennità coloniale corrispondente |
|---|---|
| Fino a L. 2000 | L. 1400 |
| » » 2500 | » 1600 |
| » » 3000 | » 1800 |
| » » 4000 | » 2100 |
| Più di » 4000 | » 2400 |

Gl'impiegati coloniali che prestano servizio nel Regno hanno diritto alla quarta parte dell'indennità sopra indicata, sempre quando il loro stipendio d'organico non sia superiore alle L. 2500 annue.

I funzionari che cuoprono una delle cariche sottoindicate hanno diritto a percepire, in luogo dell'indennità coloniale proporzionata allo stipendio, quella speciale mensuale fissa stabilita come appresso, la cui decorrenza, sospensione e cessazione è regolata con le norme stabilite dagli articoli 82 e 83.

| | |
|---|---|
| Capi di ufficio (direttori) al Governo della Colonia | L. 350 |
| Commissari regionali o residenti | » 250 |
| Ingegnere capo del servizio del genio civile | » 250 |
| Capo dei servizi di dogana e porto | » 225 |
| Capo dei servizi di posta e telegrafo | » 225 |

L'indennità speciale sopra accennata spetta ai soli titolari.

È in facoltà del Governatore di stabilire, pei commissari regionali e residenti (effettivi o reggenti) stanziati in località di clima torrido o lontane dai centri della Colonia, un'indennità locale in aggiunta a quella proporzionale od a quella fissa sopra accennate: la fissazione è fatta col decreto di nomina. Nelle assenze dalla carica per licenza ordinaria o straordi-

naria, per missioni, per malattia o per qualsiasi altro motivo, la indennità compete al funzionario che surroga il titolare od il reggente.

Art. 75. — Al Governatore e al Comandante delle RR. truppe competono i seguenti assegni mensuali complessivi:

| | | |
|---|---|---|
| Governatore | titolare . . . . . | L. 2175 |
| | reggente. . . . . | » 1500 |
| Comandante delle RR. truppe . . . . . | | » 1200 |

Art. 76. — Lo stipendio di organico assegnato agli ufficiali e commessi coloniali, sia in occasione di nuova nomina, sia in occasione di promozione, quando il decreto non disponga altrimenti, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della data del decreto di nomina o di promozione, ed è corrisposto fino al giorno nel quale avviene la cessazione del servizio.

Art. 77. — Durante la licenza straordinaria, l'aspettativa per motivi privati e l'assenza non giustificata, lo stipendio è sospeso.

Art. 78. — Lo stipendio è ridotto:

di tre quinti durante l'aspettativa per sospensione dall'impiego;

di metà durante la licenza straordinaria e l'aspettativa per malattia od infermità non dipendenti da cause di servizio;

di un terzo durante la licenza straordinaria e l'aspettativa per malattia od infermità incontrata in servizio o da considerarsi tale, o per riduzione d'organico.

Art. 79. — Gli assegni goduti in Italia dagli ufficiali e dagl'impiegati dello Stato destinati a prestar servizio in Colonia sono a carico del bilancio della Colonia dal giorno dell'imbarco fino al trentesimo giorno successivo a quello dello sbarco in Italia per rimpatrio definitivo, ovvero fino al giorno col quale, a tenore del presente ordinamento, si considerano rientrati alle rispettive amministrazioni.

Quando però gl'impiegati o gli ufficiali predetti siano destinati a surrogare ufficiali e commessi coloniali addetti temporaneamente ad una delle amministrazioni dello Stato, nei casi indicati dagli articoli 32, 33 e 34, i detti assegni continueranno a carico del bilancio dello Stato, come a carico del

bilancio coloniale resta lo stipendio d'organico spettante al surrogato.

Art. 80. — Detti assegni sono sospesi agli ufficiali ed impiegati dello Stato destinati a prestar servizio in Colonia:

durante la licenza straordinaria per motivi privati;

durante la detenzione alle carceri o in attesa di giudizio o per espiazione di pena;

durante le assenze non giustificate.

Sono ridotti:

di tre quinti durante la sospensione dall'impiego;

di metà durante le licenze straordinarie e l'attesa di rimpatrio per malattia od infermità non incontrata in servizio;

di un terzo durante la licenza straordinaria o l'attesa di rimpatrio per malattia od infermità incontrata in servizio o da considerarsi tale.

Art. 81. — Agli ufficiali e commessi coloniali ed agli ufficiali ed impiegati dello Stato, considerati in aspettativa per motivi privati perchè detenuti in attesa di giudizio, compete un assegno di mantenimento pari ad un terzo del loro stipendio.

Se il giudizio non sia seguito da condanna, si fa luogo al reintegro degli altri due terzi.

Art. 82. — L'indennità coloniale decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco in Colonia e finisce col giorno precedente a quello dell'imbarco per rimpatrio definitivo.

Art. 83. — L'indennità coloniale è sospesa:

durante le licenze straordinarie e le aspettative, qualunque sia il motivo da cui sono occasionate;

durante le missioni all'estero, l'attesa di rimpatrio per malattia e la detenzione.

Art. 84. — Gli ufficiali e i commessi coloniali e gli ufficiali ed impiegati dello Stato, all'atto in cui sono per la prima volta destinati in Colonia, all'atto di successive destinazioni, dopo trascorsi almeno due anni dal rimpatrio, o all'atto della nomina, se già vi si trovino, hanno diritto alle seguenti indennità di equipaggiamento:

| | |
|---|---|
| Governatore . . . . . | L. 5000 |
| Comandante delle truppe. . . . . | » 2000 |
| Impiegati civili ed ufficiali del corpo di truppe coloniali con stipendio d'organico di L. 6000 o più . | » 1000 |

Impiegati civili ed ufficiali del corpo di truppe coloniali con stipendio d'organico di L. 4000 o più . L. 600
Id. id. id. di L. 3000 o più . . . . . » 400
Id. id. id. di L. 1500 o più . . . . . » 300
Id. id. id. inferiore alle L. 1500 . . . . . » 200

Coloro che siano rimpatriati da meno di due anni e vengano nuovamente destinati in Colonia, hanno diritto ad una indennità di equipaggiamento pari alla metà di quella sopraindicata

Art. 85. — Il diritto all'indennità di equipaggiamento s'intende acquisito per il fatto dell'imbarco per la Colonia. Chi, avendo percepito l'indennità, non possa partire per ragioni indipendenti dall'amministrazione, la restituisce integralmente; chi non debba altrimenti partire per ragioni dipendenti dall'amministrazione, ne restituisce la metà.

Nessuna indennità o supplemento d'indennità di equipaggiamento compete per il fatto di promozioue conseguita in Colonia.

È tenuto alla restituzione integrale della indennità di equipaggiamento l'impiegato dello Stato o l'ufficiale che, prima di avere compiuto sei mesi di servizio in Colonia, si rechi in aspettativa per affari privati, ovvero, salvo il caso di malattia, sia rimpatriato per motivi non dipendenti dall'amministrazione coloniale.

Art. 86. — Agli ufficiali dei battaglioni, dello squadrone e della batteria indigeni ed a quelli del servizio genio compete un assegno speciale di lire trecentosessanta annue. Per gli ufficiali della compagnia costiera tale assegno è di lire novecento.

Art. 87. — Agli ufficiali del Corpo di truppe coloniali che per ragioni di arma di provenienza o di grado non abbiano diritto alla indennità cavalli, e che, secondo l'ordinamenito coloniale, debbano tenere quadrupede, è assegnata un'indennità mensuale di lire 15.

Art. 88. — Gli ufficiali del Corpo di truppe coloniali che, giusta i quadri organici, debbono tenersi provvisti di quadrupedi, hanno diritto alle razioni di foraggio corrispondenti. Le razioni di foraggio competono solo per i quadrupedi effettivamente posseduti dall'ufficiale.

Quando, per qualsiasi motivo, l'ufficiale, pur possedendo i quadrupedi, non prelevi le razioni, il loro importo va a beneficio del bilancio. Nei casi di servizio isolato, però, o di malattia dei quadrupedi, il comandante delle truppe può accordare all'ufficiale il rimborso delle spese di mantenimento nel limite massimo di una lira al giorno per ogni quadrupede.

Art. 89. — Gli ufficiali del Corpo di truppe coloniali che, per comprovate ed immediate cause di servizio, od in circostanze di accertata epidemia, perdano quadrupedi o le relative bardature, hanno diritto al risarcimento del danno effettivamente sofferto, nel limite massimo di lire 1200 agli ufficiali che in Italia hanno diritto ad indennità cavalli, e lire 400 agli altri, per ogni quadrupede perduto.

Art. 90. — Ai funzionari civili della Colonia ed agli ufficiali ed assimilati del Corpo di truppe coloniali che perdano il bagaglio per eventi di guerra od in circostanze di servizio comandato, spetta il risarcimento del danno, commisurato al valore delle cose perdute, nel limite massimo dell'indennità di equipaggiamento a ciascuno spettante.

Art 91. — Agli ufficiali del Corpo di truppe coloniali, esclusi gli ufficiali dell'arma dei RR. carabinieri, che non abbiano diritto ad avere attendente, compete un'indennità mensuale di lire 15 per il domestico.

Art. 92. — Gli impiegati civili e gli ufficiali del Corpo di truppe coloniali che viaggiano per servizio, per trasloco o per recarsi al luogo di residenza in Colonia hanno diritto ai mezzi di trasporto ed all'alloggio. Gli ufficiali montati debbono adoperare i quadrupedi di servizio per il trasporto personale.

Hanno anche diritto al trasporto del loro bagaglio in ragione del carico di un muletto per i viaggi di servizio e di due muletti o di un cammello nei viaggi per trasloco o per raggiungere il luogo di residenza.

Art. 93. — Gli impiegati civili e gli ufficiali del Corpo di truppe coloniali, che dalla Colonia si rechino in missione in Italia, hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto personale e del bagaglio e ad un'indennità giornaliera d'alloggio nella misura seguente:

agli ufficiali coloniali con stipendio di lire 4000 o più ed

agli ufficiali superiori del Corpo di truppe coloniali ed assimilati, lire 5;

agli ufficiali coloniali con stipendio inferiore a lire 4000 ed agli ufficiali inferiori del Corpo di truppe coloniali ed assimilati, lire 4;

ai commessi coloniali ed assimilati, lire 3.

La stessa indennità compete agli ufficiali e commessi coloniali che prestano servizio presso il Ministero degli esteri o presso altre amministrazioni del Regno e agli ufficiali del deposito della Colonia quando siano incaricati di particolari missioni nel Regno al servizio e nell'interesse della Colonia.

Per le missioni all'estero l'indennità verrà fissata volta per volta.

A coloro che, viaggiando per servizio, debbano, per mancata coincidenza dei piroscafi, soffermarsi all'estero, compete un'indennità giornaliera di lire 15 se ufficiali coloniali od ufficiali del Corpo di truppe coloniali od assimilati, e di lire 10 se commessi coloniali od assimilati. L'indennità decorre dal giorno dello sbarco e cessa col giorno precedente l'imbarco.

Art. 94. — Le spese di viaggio sono a carico dell'amministrazione quando l'impiegato o l'ufficiale viaggi per destinazione in Colonia, per rimpatrio definitivo o per altri motivi di servizio. Sono considerati in viaggio per servizio coloro che si recano o che ritornano da licenza straordinaria o da aspettativa per infermità incontrate in servizio o da considerarsi tali.

Nei viaggi di servizio hanno diritto alla 1ª classe:

sui piroscafi, gli ufficiali coloniali, gli ufficiali del Corpo di truppe coloniali e gli assimilati;

in ferrovia, gli ufficiali coloniali con stipendio di lire 4000 o più, gli ufficiali del Corpo di truppe coloniali fino al grado di maggiore incluso e gli assimilati.

Hanno diritto alla 2ª classe:

sui piroscafi, i commessi coloniali ed assimilati;

in ferrovia, gli ufficiali coloniali con stipendio inferiore a lire 4000, gli ufficiali inferiori del Corpo di truppe coloniali, i commessi coloniali e gli assimilati.

Le famiglie viaggiano a carico dell'impiegato o dell'ufficiale.

Gli ufficiali destinati in Colonia e quelli che ne rimpatriano non hanno diritto a portare quadrupede.

Gli impiegati dello Stato e gli ufficiali che, prima di aver compiuto sei mesi di servizio nella Colonia, ottengano l'aspet-

tativa per affari privati, ovvero, salvo il caso di malattia, siano rimpatriati per motivi non dipendenti dall'amministrazione, sono tenuti a rifondere del proprio la spesa sostenuta dall'amministrazione pel viaggio in occasione della loro destinazione in Colonia.

Art. 95. — Gli impiegati civili e gli ufficiali del Corpo di truppe coloniali, i quali, mentre trovansi in licenza in Italia, sono trasferti, cessano di essere considerati a disposizione del Ministero degli affari esteri dal giorno in cui la licenza scade.

Se il trasferimento è ordinato di autorità hanno diritto, a carico del bilancio della Colonia, all'assegno coloniale per tutto il periodo della licenza, ma non al rimborso della spesa di viaggio.

Se il trasferimento è ordinato in seguito a loro domanda, hanno diritto, a carico del bilancio coloniale, ai soli assegni d'Italia per tutto il tempo della licenza e sono rimborsati della spesa di viaggio.

Agli effetti di queste disposizioni sono considerati rimpatriati per loro domanda coloro il cui trasferimento sia ordinato per ragioni disciplinari.

Art. 96. — In caso di malattia gli ufficiali del Corpo di truppe coloniali sono ricoverati negli stabilimenti militari di cura della Colonia contro pagamento delle rette giornaliere seguenti:

| | |
|---|---|
| Ufficiali superiori . . . . . | L. 6,00 |
| Capitani . . . . . | » 4,50 |
| Ufficiali subalterni . . . . . | » 3,00 |

Gli impiegati civili possono essere ricoverati negli stabilimenti civili di cura, e dove non ve ne siano, in quelli militari, alle condizioni seguenti:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Impiegati | con stipendio d'organico | di lire | 4000 o più | L. 6,00 |
| Id. | id. | id. | » 3000 o più | » 4,50 |
| Id. | id. | id. | inferiore a 3000 | » 3,00 |

*b) Assegni ai militari di truppa italiana.*
*Assegni in contanti.*

Art. 97. — I militari di truppa italiana che prestano servizio in Colonia hanno diritto alle quote di soldo giornaliero e di soldo annuale risultanti dalla tabella che segue:

| ADDETTI ai vari reparti della Colonia | Quota soldo giornaliero da pagarsi dalle compagnie | Quota soldo annuale da pagarsi dal consiglio d'amministrazione per il 1° anno: addetti a reparti di truppa italiana | per il 1° anno: addetti ai battaglioni, squadrone e batteria indigena | per il 2° anno: addetti a reparti di truppa italiana | per il 2° anno: addetti ai battaglioni, squadrone e batteria indigena | per il 3° anno: addetti a reparti di truppa italiana | per il 3° anno: addetti ai battaglioni, squadrone e batteria indigena | per il 4° anno: addetti a reparti di truppa italiana | per il 4° anno: addetti ai battaglioni, squadrone e batteria indigena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furiere maggiore | 2.15 | | | | | | | | |
| Furiere | 1.60 | 182.50 | 547.50 | 237.25 | 602.25 | 292.— | 657.— | 346.75 | 711.75 |
| Sergente | 1.30 | | | | | | | | |
| Caporale maggiore trombettiere | 0.70 | | | | | | | | |
| Caporale maggiore | 0.65 | 107·75 | 310·25 | 209.75 | 383.25 | 273.75 | 456.25 | 316.75 | 529.25 |
| Caporale trombettiere | 0.59 | | | | | | | | |
| Caporale | 0.45 | | | | | | | | |
| Trombettiere | 0.40 | | | | | | | | |
| Zappatore | | 105.50 | 292.— | 182.50 | 365.— | 255.50 | 438.— | 328.50 | 511.— |
| Soldato | 0.35 | | | | | | | | |
| *Addetti alla compagnia dei RR. carabinieri.* | | | | | | | | | |
| Maresciallo d'alloggio capo | 2.50 | 657.— | — | 711.75 | — | 766.50 | — | 821.25 | — |
| Maresciallo d'alloggio ordinario | | 438.— | — | 492.75 | — | 547.50 | — | 602.25 | — |
| Brigadiere | 1.70 | 565.75 | — | 620.50 | — | 675.25 | — | 730.— | — |
| Vice-brigadiere | | 438.— | — | 492.75 | — | 547.50 | — | 602.25 | — |
| Carabiniere | 1.30 | 273.75 | — | 310.25 | — | 316.75 | — | 383.25 | — |

| ADDETTI AL DEPOSITO della Colonia Eritrea in Napoli | SOLDO giornaliero | *ANNOTAZIONI* |
|---|---|---|
| Furiere maggiore . . | 2.10 | Questo personale non ha diritto a soldo annuale. |
| Furiere . . . . . | 1.60 | |
| Sergente . . . . . | 1.30 | |
| Caporale maggiore . | 0.55 | |
| Caporale . . . . . | 0.35 | |
| Trombettiere . . . . | 0.25 | |
| Soldato . . . . . | 0.15 | |

Art. 98. — La quota di soldo giornaliero decorre dal giorno successivo a quello in cui gli uomini di truppa si presentano al deposito della Colonia e cessa col giorno in cui i rimpatrianti arrivano al corpo cui sono destinati od al comune di domicilio pei congedandi. E' corrisposta dalle compagnie a periodi di cinque giorni decorrenti dal 1° di ciascun mese; l'ultimo pagamento mensuale viene fatto in ragione del numero effettivo di giorni compresi nel relativo periodo.

Art. 99. — La quota di soldo annuale decorre dal giorno successivo allo sbarco in Colonia e cessa col giorno precedente a quello d'imbarco per rimpatrio definitivo; è accreditata agli individui dal consiglio d'amministrazione e viene loro corrisposta all'atto della cessazione dal servizio.

Tuttavia, a decorrere dal quarto mese dallo sbarco in Colonia, i militari di truppa possono eseguire prelevamenti trimestrali sul credito del soldo annuale, in misura non maggiore al quarto di quanto sia loro dovuto, sempre che i comandanti di reparto esprimano in proposito parere favorevole.

Art. 100. — La quota di soldo giornaliero e la quota di soldo annuale non sono dovute durante le licenze ordinarie e straordinarie, durante la detenzione alla sala di disciplina di rigore, alla prigione di rigore, od alle carceri per espiazione di pena od in attesa di giudizio; in quest'ultimo caso, se il giudizio non è seguito da condanna, si bonificano le quote non corrisposte.

La quota di soldo giornaliero non è dovuta ai ricoverati negli ospedali e nelle infermerie.

Art. 101. — Gli uomini di truppa destinati ai servizi infraindicati, nella Colonia, hanno diritto allo speciale soprassoldo giornaliero notato per ciascun caso:

| | | |
|---|---|---|
| *a*) telegrafisti addetti a stazioni telegrafiche . . . | | L. 1,00 |
| *b*) militari di truppa italiani distaccati isolatamente in località dove non siano reparti di truppa italiana e non possano fornirsi della razione viveri . . | | » 0,50 |
| *c*) macchinisti . . . . . | | » 1,00 |
| *d*) fuochisti . . . . . | | » 0,50 |
| *e*) guardabatteria e guardaselleria . . . . . | | » 0,25 |
| *f*) cuochi agli ospedali militari od alle infermerie presidiarie . . . . . | | » 0,50 |
| *g*) comandati in servizio isolato non altrimenti retribuiti . . . . . | | » 0,30 |
| *h*) impiegati per almeno quattro ore al giorno come operai o manovali in servizi pei quali non sia fissato un soprassoldo speciale | Operai | » 0,40 |
| | Manuali | » 0,15 |
| *i*) addetti ai servizi di vettovagliamento ed equipaggiamento: | | |
| sottufficiali . . . . . | | » 0,40 |
| caporali e soldati . . . . . | | » 0,20 |
| *l*) uomini della sezione sanità e caporali aiutanti di sanità presso i reparti di truppa . . . . . | | » 0,20 |
| *m*) sellai nei reparti di truppa. . | sellaio . . . . | » 1,00 |
| | allievo sellaio | » 0,30 |
| *n*) militari di truppa effettivi od aggregati al reparto treno . . . . . | | » 0,30 |
| *o*) militari del treno in servizio di capi carovana | | » 1,00 |
| *p*) scritturali al comando delle truppe . . . . | | » 0,30 |

Art. 102. — I servizi isolati che dànno diritto al soprassoldo stabilito dalla lettera *g*) dell'articolo precedente, sono determinati dal comandante delle truppe.

Quello di cui alla lettera *h*) viene concesso per i lavori importanti straordinarie fatiche o disagi, nei casi che determina il consiglio d'amministrazione delle truppe.

Art. 103. — Gli uomini di truppa impiegati nei reparti, come maniscalchi, sarti e calzolai, sono compensati dalle tariffe fissate dal consiglio d'amministrazione.

Gli operai d'artiglieria hanno diritto alle mercedi di lavoro stabilite dai regolamenti dell'arma.

Art. 104. — Durante le traversate, dal giorno d'imbarco al giorno di sbarco inclusi, compete, nei viaggi di servizio, una indennità giornaliera nella misura seguente:

| | | |
|---|---|---|
| sottufficiali. . . . . | L. | 0,50 |
| caporali. . . . . | » | 0,30 |
| soldati . . . . . | » | 0,20 |

Art. 105. — Quando uomini di truppa vengano comandati isolati od al seguito di ufficiali od impiegati in missione all'estero, il Governo coloniale fissa, volta per volta, in aggiunta agli assegni ordinari, un compenso alle maggiori spese cui vadano incontro.

Art. 106. — I militari di truppa del Corpo coloniale, nelle missioni in Italia, oltre al soldo giornaliero hanno diritto ad un supplemento nella misura seguente:

| | | |
|---|---|---|
| sottufficiali. . . . . | L. | 2,50 |
| caporali e soldati. . . . . | » | 1,25 |

Art. 107. — Nessun soprassoldo od indennità può essere concessa all'infuori di quelli sopraindicati.

*Assegni in natura.*

Art. 108. — Al vitto, al vestiario ed ai bisogni vari della truppa italiana l'amministrazione coloniale provvede in base alla tabella seguente:

*Militari di truppa italiana di ogni grado, corpo od arma effettivi a reparti di truppe nella Colonia:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Per la razione viveri (esclusi le spese di trasporto nell'interno della Colonia) . | L. | 1,05 | al giorno |
| Per primo corredo . . . . . | » | 90,00 | |
| Per manutenzione del corredo . . . . . | » | 0,14 | al giorno |
| Per bisogni vari (V. articolo 113). . . . | » | 0,15 | id. |

*Militari di truppa italiana di ogni grado, corpo od arma effettivi al deposito della Colonia in Napoli:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Per la razione viveri . . . . . | L. | 0,65 | al giorno |
| Per la manutenzione del corredo . . . . | » | 0,12 | id. |
| Per bisogni vari (V. articolo 113). . . . | » | 0,14 | id. |

Art. 109. — La razione viveri per gli uomini di truppa nei presidi della Colonia è normalmente così composta: pane gr. 750 (o galletta gr. 600); carne fresca gr. 400 (oppure in conserva gr. 200); pasta fina o riso gr. 200; olio gr. 15; formaggio gr. 15; caffè gr. 15; zucchero gr. 22; vino cl. 25 (oppure rhum cl. 6).

Fanno inoltre parte della razione viveri, il sale, i legumi ed erbaggi freschi ed altri ingredienti o condimenti vari, secondo che viene stabilito dal consiglio d'amministrazione delle truppe, ponendo mente che, salvo casi eccezionali, il costo della razione viveri non deve oltrepassare la cifra stabilita pel vitto.

Art 110. — Quando la razione viveri non sia per qualsiasi motivo corrisposta in natura, viene pagata in contanti in ragione del costo effettivo della razione stessa in ciascun presidio. Tale costo verrà reso noto per ogni esercizio finanziario dal comando delle truppe.

Agli uomini che, per ragioni di servizio, non possono partecipare ad uno dei due pasti, vengono corrisposte in contanti lire 0,60.

Art. 111. — Il consiglio d'amministrazione delle truppe può autorizzare l'istituzione di mense sottufficiali, quando essi si trovino riuniti in numero reputato conveniente.

I conviventi alle mense sottufficiali ricevono in contanti l'importo della razione viveri.

Il Consiglio d'amministrazione fissa la somma che intende accordare per l'impianto delle mense a titolo di concorso nella spesa di manutenzione degli oggetti di cucina, stoviglie, biancheria, ecc.

Art. 112. — I militari di truppa rispondono della conservazione e del buon uso degli oggetti di corredo che loro

vengono somministrati, seguendo le norme in vigore nel R. esercito.

Art. 113. — L'assegno stabilito pei bisogni vari è destinato a far fronte a tutte le spese d'indole generale riguardanti direttamente od indirettamente la truppa, quando non riferiscansi al vitto od al vestiario.

Con tale assegno, quindi, il consiglio provvede alla giacitura della truppa, ai mobili di caserma, agli oggetti varî di arredamento e di servizio generale, alle spese pel bersaglio, al bucato, all'illuminazione dei locali, alle spese degli uffici e delle sale di convegno, al servizio di barbiere, ecc.

Art. 114. — Per i militari di truppa addetti al deposito della Colonia in Napoli la razione viveri si compone come quella fissata per gli uomini di truppa del R. esercito.

Quando per qualsiasi motivo la razione viveri non sia corrisposta in natura, viene pagata in contanti in ragione di lire 0,60 al giorno e cioè lire 0,20 pel pane e lire 0,40 pel resto della razione.

Agli uomini, i quali per motivi di servizio non possono partecipare ad uno dei due pasti, vengono corrisposte in contanti lire 0,40.

L'impianto della mensa sottufficiali è regolato con le norme indicate nell'articolo 111 con la differenza che la razione viveri in contanti viene pagata in ragione di lire 0,60 al giorno.

Art. 115. — I militari di truppa nei viaggi per destinazione nella Colonia o per rimpatrio definitivo ed in quelli per servizio comandato e per andare in licenza o per tornare hanno posto in terza classe.

I sottufficiali nella traversata da Napoli alla Colonia e viceversa hanno diritto ad un trattamento di vitto speciale.

I marescialli dei RR carabinieri hanno posto in seconda classe.

L'importo del viaggio pei militari che vanno in licenza e che ne tornano è a carico della Colonia.

Art. 116. — Oltre agli assegni in contanti ed in natura, soprassoldi, ecc., stabiliti dagli articoli precedenti, gli uomini di truppa continuano ad avere diritto ai premî e soprassoldi di ferma che loro competano a tenore delle leggi 17 agosto 1882, n. 956; 8 luglio 1883, n. 1470, e 6 agosto 1888, n. 5655.

*c) Assegni ai militari di truppa indigena.*

Art. 117. — Ai militari indigeni dei reparti del Corpo di truppe coloniali competono gli assegni fissati dalla seguente tabella:

| GRADI O CARICHE | PAGA GIORNALIERA | | |
|---|---|---|---|
| | nel 1° biennio di servizio in ciascun grado | nel 2° biennio di servizio in ciascun grado | nel 3° biennio di servizio in ciascun grado e nei bienni successivi |
| Buluc basci . . . . . | 2.20 | 2.60 | 3.00 |
| Muntaz . . . . . | 1.60 | 1.85 | 2.10 |
| Trombettiere . . . . . | 1.20 | 1.45 | 1.70 |
| Zaptiè . . . . . | 1.25 | 1.50 | 1.75 |
| Ascari . . . . . | 1.00 | 1.25 | 1.50 |

Art. 118. — Il trombettiere nel terzo biennio di servizio, quando sia promosso muntaz, conserva il diritto all'assegno di lire 1,70 durante i primi due anni di servizio nel nuovo grado. Gli ascari nel secondo e terzo biennio di servizio non possono essere nominati trombettieri che quando ne facciano domanda, assoggettandosi a ricevere per due anni dalla nomina la paga fissata pel trombettiere nel primo biennio di servizio.

Gli ascari nel terzo biennio di servizio che passano effettivi alla compagnia carabinieri Reali (zaptiè) conservano l'assegno di cui sono provvisti fino a quando per la nuova qualità non ne spetti loro uno eguale o maggiore.

Art. 119. — I militari indigeni dello squadrone, della batteria e del treno hanno diritto ad un aumento di paga giornaliero di lire 0,10.

Art. 120. — Con la paga e con gli assegni di cui è detto sopra, i militari indigeni debbono provvedere al loro sostentamento, alle spese di acquisto e di manutenzione del corredo prescritto e a quelle occorrenti eventualmente per la costruzione dei propri ricoveri.

Art. 121. — I militari indigeni ammalati, quando per la natura o per la gravità della malattia, non possono rimanere

nel campo, saranno ricoverati in stabilimenti militari di cura, ma rilasceranno, durante la dimora negli stabilimenti stessi, metà della loro paga giornaliera.

Tale rilascio non sarà fatto quando l'infermità sia dipendente da ferite o lesioni riportate in combattimento od in servizio comandato.

Art. 122. — In occasione di marce, escursioni, servizi isolati o di pubblica sicurezza, i quali obblighino i militari indigeni a passare più di una notte fuori della sede di guarnigione ordinaria, potrà essere loro distribuita gratuitamente una razione giornaliera di gr. 600 di farina di grano, o di 400 di galletta, o di un chilogramma di farina di dura. Questa disposizione non si applica ai militari appartenenti alla compagnia carabinieri. I distaccamenti di durata superiore ad otto giorni sono considerati come guarnigioni ordinarie.

I militari indigeni, compresi quelli della compagnia carabinieri, fuori dell'ordinaria guarnigione per servizio di guerra, hanno diritto alla razione viveri di cui sopra.

Se per circostanze speciali non sia possibile la distribuzione della razione normale, i comandanti dei corpi operanti provvederanno come meglio potranno, e non si farà luogo ad alcun reclamo da parte dei militari, nè ad alcuna rifusione da parte dell'amministrazione.

Art. 123. — I militari indigeni in attesa di giudizio ricevono, oltre il trattamento dei detenuti, metà della loro paga. Se il giudizio non è seguìto da condanna, l'altra metà viene loro reintegrata.

I militari indigeni detenuti nelle carceri per espiazione di pena, anche quando, espiata questa, debbono essere riammessi nel corpo, perdono, durante la detenzione, tutta la loro paga e ricevono soltanto il trattamento dei detenuti.

Art. 124. — I militari indigeni dichiarati assenti senza licenza perdono tutta la paga.

Art. 125. — Ai militari indigeni in licenza, la paga è ridotta della metà, ad eccezione di quando si tratti di licenza di convalescenza per infermità dipendenti da ferite o lesioni riportate in combattimento o in servizio comandato.

Art. 126. — L'aumento della paga stabilito per i militari dello squadrone, della batteria e del treno, non è dovuto ai

militari ricoverati in luoghi di cura, detenuti in attesa di giudizio o per espiazione di pena, in licenza od assenti senza licenza.

Art. 127. — Ai militari ascritti alla milizia mobile, che fossero richiamati in servizio, saranno corrisposti gli assegni stabiliti all'articolo 117 per il primo biennio di servizio.

*d) Assegni alle guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc. agli uomini delle bande ed ai personali vari.*

Art. 128. — Le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., che prestano servizio in Colonia, hanno diritto a percepire lo stipendio di organico del grado, netto delle tasse e ritenute prescritte dalle leggi vigenti in Italia, ed un'indennità coloniale secondo la tabella seguente:

| Stipendio d'Italia | | | | Indennità coloniale corrispondente |
|---|---|---|---|---|
| Da L. | 0 | a L. | 800 | L. 540 |
| » | 801 | » | 900 | » 630 |
| » | 901 | » | 1000 | » 720 |
| » | 1001 | » | 1100 | » 810 |
| » | 1101 | » | 1200 | » 900 |
| » | 1201 | » | 1300 | » 990 |
| » | 1301 | » | 1400 | » 1080 |
| » | 1401 | » | 1500 | » 1160 |

Art. 129. — Lo stipendio di organico decorre, a carico dell'amministrazione coloniale, dal giorno dell'imbarco per la Colonia fino a tutto il giorno di sbarco in Italia per rimpatrio definitivo; l'indennità coloniale invece decorre dal giorno successivo a quello di sbarco nella Colonia e cessa col giorno precedente a quello d'imbarco per rimpatrio definitivo.

Art. 130. — Gli agenti di custodia destinati al penitenziario di Nocra percepiscono, come minimo, gli assegni giornalieri complessivi seguenti:

Capo o sottocapo guardia che abbia la direzione del reclusorio . . . . . L. 7,50
Guardia . . . . . » 5,00

Art. 131. — La riduzione e sospensione dello stipendio e dell'indennità coloniale delle guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., sono regolate secondo le prescrizioni del presente ordinamento relative agli impiegati civili, in quanto siano loro applicabili.

Rispetto alla durata delle licenze hanno lo stesso trattamento stabilito per i commessi coloniali.

Art. 132. — Le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., sono accasermate a spese dell'amministrazione coloniale.

Nei viaggi di servizio hanno posto in 3ª classe; gli assimilati al grado di sottufficiale hanno un trattamento di vitto speciale.

In caso di malattia sono ricoverati negli stabilimenti militari di cura della Colonia, contro pagamento della retta giornaliera di lire 2 pei graduati e lire 1,50 per le guardie.

Art. 133. — Le paghe delle guardie di finanza e carcerarie indigene, dei guardafili telegrafici e degl' indigeni che eventualmente fossero arrolati e costituiti in corpi armati per il disimpegno di servizi di carattere non militare, sono fissate dal Governatore nel limite massimo di lire 1,50 per i non graduati, di lire 2,10 e 3 rispettivamente per gli assimilati al grado di muntaz e buluc basci.

In caso di malattia possono essere ricoverati negli stabilimenti militari di cura, contro il pagamento di una retta uguale a metà della paga.

Il ricovero è gratuito quando si tratti d'infermità provenienti da cause di servizio.

Art. 134. — Similmente con decreto del Governatore sono fissate le paghe dei capi, sottocapi, uachil e gregari delle bande irregolari, nel limite massimo di lire otto, quattro, due ed una, rispettivamente al giorno.

Potrà essere loro concessa in casi speciali, dietro autorizzazione del Governatore, la razione viveri di cui all'art. 122.

Nel caso di malattia possono essere ricoverati negli stabilimenti di cura, alle condizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 135. — Le ordinanze d'ufficio non possono avere, nei primi cinque anni di servizio, paga superiore ad una lira al giorno.

**Disposizioni transitorie.**

Art. 136. — Gli ufficiali e commessi coloniali, nominati a tutto il giorno in cui il presente ordinamento andrà in vigore, passeranno rispettivamente nella classe della prima e della terza categoria corrispondente a quella alla quale appartengono: gli ufficiali ed i commessi coloniali di 6ª classe faranno tutti passaggio alla 5ª classe della prima e della terza categoria, rispettivamente.

Art. 137. — Dalla data in cui ai personali coloniali siano corrisposti gli assegni nuovi stabiliti, cesseranno di esser pagati, a tutti coloro che ne avevano acquistato diritto, gli aumenti quadriennali accordati dagli articoli 118 e 119 dell'ordinamento 18 febbraio 1894.

Art. 138. — Tutti gli ius basci attualmente in servizio continueranno ad avere, sotto tutti i riguardi, gli assegni e il trattamento stabiliti dall' ordinamento 11 febbraio 1900.

Essi terranno posto di altrettanti buluc basci. I buluc basci e i muntaz che risultano in più nei nuovi organici terranno posto rispettivamente di altrettanti muntaz ed ascari, conservando gli assegni cui hanno diritto.

Art 139. — I militari indigeni appartenenti a reparti che dal presente ordinamento siano stati soppressi o che risultino in eccedenza a reparti i cui organici siano stati ridotti, saranno passati effettivi ai battaglioni indigeni, anche se risultino in eccedenza ai quadri organici. Gli arruolamenti nei battaglioni indigeni saranno sospesi fino a che la forza effettiva non sia ridotta alla quantità stabilita dall'organico.

Se alla data 31 dicembre 1902 gli organici dei battaglioni abbiano ancora forza eccedente, sarà in facoltà del Governatore di ordinare che alle scadenze rispettive non siano rinnovate le ferme dei militari indigeni arruolati da meno di due anni.

Art. 140. — È fatta facoltà al Governatore, durante due anni dalla data in cui i nuovi organici militari vadano in vigore, di concedere, nei limiti della disponibilità di bilancio di due esercizi finanziari, gratificazioni in denaro ai militari indigeni godenti ancora le paghe fissate dall' ordinamento del 18 febbraio 1894 che chiedano volontariamente di essere congedati

a condizione di avere qualche compenso in denaro e che per la loro condotta e per i loro precedenti militari siano meritevoli di speciali riguardi.

Art. 141. — Durante due anni dalla data in cui il presente ordinamento vada in vigore è fatta facoltà agli ufficiali coloniali appartenenti alle classi 5ª e 6ª dell'organico 11 febbraio 1900 di optare per il passaggio alla seconda invece che alla prima categoria degli ufficiali coloniali: coloro che optino per tale passaggio saranno assegnati in ordine di anzianità alla 3ª classe della seconda categoria e potranno essere promossi alla 2ª classe alla data 31 dicembre 1903.

Art. 142. — Possono essere nominati ufficiali coloniali di seconda categoria senza formalità di esami, i commessi coloniali i quali, alla data in cui il presente ordinamento andrà in vigore, siano stati da oltre sei mesi preposti, con decreto del Governatore, ad alcune delle cariche proprie di ufficiali coloniali di seconda categoria stabilite dalla tabella organica degli uffici civili (allegato *B*, quadro *a*).

Roma, addì 30 marzo 1902.

*Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:*

G. Zanardelli.
Prinetti.
F. Cocco-Ortu.
N. Balenzano.
Di Broglio.
Carcano
N. Nasi.
C. di S. Martino.
G. Baccelli.
T. Galimberti.
Giolitti.
E. Morin.

ALLEGATO A

# RUOLO ORGANICO

**del corpo degli ufficiali e dei commessi coloniali** *(Vedi art. 25).*

*a)* PERSONALE DI PRIMA CATEGORIA (Ufficiali coloniali):

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale ufficiali coloniali di prima categoria N. 25 | 4 | ufficiali coloniali | di | 1ª | classe | a L. 7,000 |
| | 2 | » | » | 2ª | » | » 6,000 |
| | 3 | » | » | 3ª | » | » 5,000 |
| | 6 | » | » | 4ª | » | » 4,000 |
| | 10 | » | » | 5ª | » | » 3,000 |

*b)* PERSONALE DI SECONDA CATEGORIA (Ufficiali coloniali):

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale ufficiali coloniali di seconda categoria N. 15 | 1 | ufficiale coloniale | di | 1ª | classe | a L. 4,000 |
| | 2 | ufficiali coloniali | » | 2ª | » | » 3,500 |
| | 3 | » | » | 3ª | » | » 3,000 |
| | 4 | » | » | 4ª | » | » 2,500 |
| | 5 | » | » | 5ª | » | » 2,000 |

*c)* PERSONALE DI TERZA CATEGORIA (Commessi coloniali):

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale commessi coloniali N. 50 | 6 | commessi coloniali | di | 1ª | classe | a L. 2,500 |
| | 8 | » | » | 2ª | » | » 2,250 |
| | 10 | » | » | 3ª | » | » 2,000 |
| | 12 | » | » | 4ª | » | » 1,750 |
| | 14 | » | » | 5ª | » | » 1,500 |

NOTE.

1.ª Agli ufficiali ed ai commessi coloniali, dopo sei anni di permanenza nella stessa classe, compete un aumento corrispondente al decimo dello stipendio.

2ª In ragione dei posti vacanti nelle classi superiori della prima e seconda categoria degli ufficiali coloniali possono essere nominati altrettanti ufficiali in più nelle classi inferiori della stessa categoria.

3ª In ragione dei posti vacanti nel complesso delle varie classi della seconda categoria degli ufficiali coloniali possono essere nominati altrettanti commessi coloniali in più.

4ª In ragione dei posti vacanti nelle classi superiori dei commessi coloniali possono essere nominati altrettanti commessi in più nelle classi inferiori.

Roma, addì 30 marzo 1902.

*Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re*
PRINETTI.

ALLEGATO B (*Vedi art. 73*).

## *a*) ORGANICI CIVILI

TABELLA *degli organici dei varî uffici e servizi civili.*

| N. d'ordine | UFFICI E CARICHE | Ufficiali coloniali di 1ª categoria | Ufficiali coloniali di 2ª categoria | Commessi coloniali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ufficio di Governo (1): | | | |
| | Capi d'ufficio (direttori), addetti, a disposizione per missioni speciali | 12 | » | » |
| | Ragionieri, interpreti, economo | » | 4 | » |
| | Addetti, computisti, scrivani, ecc. | » | » | 2 |
| 2 | Giustizia civile (2): | | | |
| | Interprete | » | 1 | » |
| | Cancelliere, segretari, scrivani, ecc. | » | » | 4 |
| 3 | Commissariati regionali e residenze: | | | |
| | Commissari regionali e residenti | 10 | » | » |
| | Addetti di commissariato | » | 4 | » |
| | Scrivani, commessi, ecc. | » | » | 12 |
| 4 | Servizio di sicurezza pubblica (3): | | | |
| 5 | Servizio del genio civile: | | | |
| | Capo del servizio | 1 | » | » |
| | Aiuto-ingegnere | » | 1 | » |
| | Assistenti, disegnatori, scrivani | » | » | 3 |
| 6 | Servizio di cassa (4). | | | |
| 7 | Servizio di dogana e di porto: | | | |
| | Capo del servizio di dogana e di porto | 1 | » | » |
| | Ufficiale alle visite alla dogana di Massaua | » | 1 | » |
| | Addetti | » | » | 2 |
| 8 | Servizio di posta e telegrafo: | | | |
| | Capo del servizio di posta e telegrafo | 1 | » | » |
| | Ufficiali postali e telegrafici | » | 4 | » |
| | Impiegati nei servizi postali e telegrafici | » | » | 20 |
| | Totali | 25 | 15 | 50 |

(1) Sono compresi in questo organico i personali addetti all'ufficio coloniale presso il Ministero degli affari esteri ed i personali a disposizione per impieghi speciali.

(2) I funzionari dell'ordine giudiziario non sono compresi in questo organico.

(3) Il servizio di sicurezza pubblica è disimpegnato normalmente dalla compagnia dei carabinieri reali.

(4) Il personale della tesoreria non è compreso in questo organico.

NOTE

1.ª Le cariche proprie di ufficiali coloniali di seconda categoria possono essere eventualmente disimpegnate da commessi coloniali.

2.ª Le nomine alle cariche proprie di ufficiali coloniali di prima e seconda categoria sono fatte con decreto governatoriale: le nomine alle cariche proprie di commessi coloniali sono fatte mediante disposizioni del Governatore o del funzionario da lui delegato.

3.ª Il commissario regionale di Massaua può essere dal Governatore incaricato in modo permanente o temporaneo di disimpegnare le funzioni di capo del servizio di dogana e di porto.

4.ª In ciascun ufficio o servizio i funzionari si surrogano a seconda del grado o dell'anzianità, sempre quando il Governatore, per ragioni speciali, non disponga in modo diverso.

5.ª È in facoltà del Governatore di ripartire il personale tra i vari uffici e servizi in modo differente da quello indicato nella presente tabella.

## *b*) ORGANICI MILITARI

**Tabella riepilogativa** *della forza dei comandi, uffici e reparti costituenti il Regio Corpo di truppe coloniali.*

| | UOMINI | | | | | QUADRUPEDI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | italiani | | | indigeni | | | di truppa | | | | |
| | | | | | | | da sella | | da basto | | |
| | ufficiali | impiegati civili | truppa | militari di truppa | non militari | di ufficiali | cavalli | muletti | muli | muletti | muli da tiro |
| 1. Comando delle Regie truppe | 15 | » | 55 | » | 8 | 11 | » | » | » | » | » |
| 2. Compagnia carabinieri reali | 3 | » | 67 | 157 | » | 6 | » | 100 | » | » | » |
| 3. Compagnie cacciatori | 9 | » | 353 | » | » | 3 | » | » | » | » | » |
| 4. Battaglioni indigeni | 70 | » | 20 | 2924 | » | 74 | » | 20 | » | 136 | » |
| 5. Squadrone indigeni | 3 | » | 3 | 60 | » | 7 | 57 | » | » | 4 | » |
| 6. Comando d'artiglieria e direzione del laboratorio | 3 | 2 | 42 | » | 2 | 4 | » | » | » | » | » |
| 7. Compagnia cannonieri | 7 | » | 23 | 260 | » | 7 | » | » | 7 | » | » |
| 8. Batteria indigena | 3 | » | 7 | 135 | » | 6 | » | 10 | 26 | 52 | » |
| 9. Servizio del treno | 3 | » | 21 | 250 | » | 3 | » | » | 120 | 220 | » |
| 10. Servizio del genio | 3 | » | 32 | 16 | » | 3 | » | 3 | » | 6 | » |
| 11. Direzione del servizio di sanità e personale addetto ai luoghi di cura | 7 | 1 | 29 | » | 18 | 2 | » | » | » | » | » |
| 12. Compagnia costiera | 4 | » | 1 | 300 | » | 4 | » | 1 | » | 8 | » |
| 13. Tribunale militare | 1 | 2 | 2 | » | 1 | » | » | » | » | » | » |
| 14. Deposito della Colonia in Napoli | 3 | » | 16 | » | » | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Totali | 134 | 5 | 671 | 4102 | 29 | 131 | 57 | 134 | 153 | 426 | 1 |
| | 139 | | | | | 902 | | | | | |
| | Ufficiali ed impiegati | Truppa italiana | Militari indigeni | Indigeni non militari | | Quadrupedi | | | | | |

TABELLA N. 1. — *Comando delle Regie truppe.*

| | UOMINI | | | Quadrupedi di ufficiali |
|---|---|---|---|---|
| | italiani | | indigeni non militari | |
| | ufficiali | truppa | | |
| **Comando.** | | | | |
| Colonnello comandante (1) . . . . . | 1 | » | » | 3 |
| Maggiore, capo di stato maggiore (2) (3) . . . | 1 | » | » | 2 |
| Capitano di stato maggiore (3) . . . . . | 1 | » | » | 2 |
| Ufficiali inferiori di qualunque arma (3) (4) . . | 3 | » | » | 2 |
| **Servizio di commissariato e conti.** | | | | |
| Capitano commissario (5) . . . . . | 1 | » | » | » |
| Ufficiali subalterni contabili (5) . . . . . | 6 | » | » | » |
| **Servizio veterinario.** | | | | |
| Ufficiali inferiori veterinari (5) . . . . . | 2 | » | » | 2 |
| Sottufficiali (6) . . . . . | » | 23 | » | » |
| Caporali maggiori e caporali . . . . . | » | 10 | » | » |
| Allievo maniscalco . . . . . | » | 1 | » | » |
| Soldati . . . . . | » | 21 | » | » |
| Ordinanze d'ufficio, interpreti e piantoni . . . | » | » | 8 | » |
| Totali . . . | 15 | 55 | 8 | 11 |

*N. B.* — Pel servizio di fatica nei magazzini possono essere assunti in servizio temporaneo, quando se ne presenti il bisogno, manovali indigeni nella quantità strettamente indispensabile.

(1) Ha diritto a due attendenti che sceglie tra i soldati od ascari effettivi a reparti di truppa.

(2) Esercita le funzioni di comandante di corpo per i seguenti reparti ed uffici: comando Regie truppe, compagnia reali carabinieri, compagnie cacciatori, compagnia costiera, squadrone indigeni, servizio treno, direzione dei servizi di sanità e tribunale militare.

(3) Hanno diritto ad un attendente che traggono dai soldati od ascari effettivi ai reparti di truppa oppure percepiscono l'assegno mensuale pel domestico fissato dal regolamento.

(4) Un ufficiale subalterno è addetto permanentemente al comando di presidio di Massaua.

(5) Non hanno diritto all'attendente e percepiscono invece l'assegno fissato pel domestico dal regolamento.

(6) Di cui 4 al comando, 1 a ciascuno dei presidi di Massaua, Asmara, Cheren, e Saganeiti, e 15 ai vari servizi di commissariato e conti (uffici, magazzini, depositi di vettovagliamento, ecc.).

TABELLA N. 2. — *Compagnia carabinieri reali.*

| | UOMINI | | | QUADRUPEDI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | italiani | | truppa indigena | di ufficiali | muletti da sella |
| | ufficiali | truppa | | | |
| Capitano (comandante) | 1 | » | » | 2 | » |
| Tenenti | 2 | » | » | 4 | » |
| Marescialli d'alloggio | » | 5 | » | » | » |
| Brigadieri | » | 8 | » | » | » |
| Vice-brigadieri | » | 9 | » | » | » |
| Carabinieri | » | 45 | » | » | » |
| Buluc-basci | » | » | 6 | » | » |
| Muntaz | » | » | 18 | » | » |
| Zaptiè | » | » | 133 | » | » |
| Quadrupedi | » | » | » | » | 100 |
| Totali | 3 | 67 | 157 | 6 | 100 |

TABELLA N. 3. — *Compagnie cacciatori.*

(Tre compagnie)

| | UOMINI italiani | | Quadrupedi di ufficiali |
|---|---|---|---|
| | ufficiali | truppa | |
| Capitani (comandanti) | 3 | » | 3 |
| Ufficiali subalterni | 6 | » | » |
| Sottufficiali | » | 8 | » |
| Caporali maggiori | » | 8 | » |
| Caporali | » | 14 | » |
| Trombettieri | » | 2 | » |
| Attendenti | » | 9 | » |
| Soldati | » | 306 | » |
| Totali | 9 | 353 | 3 |

TABELLA N. 4. — *Battaglioni indigeni.*
(2 battaglioni di 4 compagnie e 2 di 5)

| | UOMINI | | | QUADRUPEDI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Italiani | | truppa indigena | di ufficiali | di truppa | |
| | ufficiali | truppa | | | muletti da sella | muletti da basto |
| Maggiore (comandante) | 1 | » | » | 2 | » | » |
| Tenente (aiutante maggiore in 2°) | 1 | » | » | 1 | » | » |
| Ufficiale subalterno a disposizione | 1 | » | » | 1 | » | » |
| Ufficiale subalterno medico | 1 | » | » | 1 | » | » |
| Sottufficiali contabili | » | 2 | » | » | 2 | » |
| Caporale maggiore o capor. trombettiere | » | 1 | » | » | 1 | » |
| Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità | » | 1 | » | » | 1 | » |
| Armaiuolo | » | 1 | » | » | 1 | » |
| Attendenti | » | » | 4 | » | » | » |
| Conducenti | » | » | 7 | » | » | » |
| Quadrupedi da soma | » | » | » | » | » | 7 |
| Totale dello stato maggiore di battaglione | 4 | 5 | 11 | 5 | 5 | 7 |
| **Una compagnia.** | | | | | | |
| Capitano (comandante) | 1 | » | » | 1 | » | » |
| Tenenti | 2 | » | » | 2 | » | » |
| Buluc-basci | » | » | 6 | » | » | » |
| Muntaz | » | » | 6 | » | » | » |
| Trombettieri | » | » | 3 | » | » | » |
| Attendenti | » | » | 3 | » | » | » |
| Conducenti | » | » | 6 | » | » | » |
| Ascari | » | » | 136 | » | » | » |
| Quadrupedi da soma | » | » | » | » | » | 6 |
| Totale di una compagnia | 3 | » | 160 | 3 | » | 6 |
| Stato maggiore di battaglione | 4 | 5 | 11 | 5 | 5 | 7 |
| Quattro compagnie | 12 | » | 640 | 12 | » | 24 |
| Totale di un battaglione di 4 compagnie | 16 | 5 | 651 | 17 | 5 | 31 |
| Stato maggiore di battaglione | 4 | 5 | 11 | 5 | 5 | 7 |
| Cinque compagnie | 15 | » | 800 | 15 | » | 30 |
| Totale di un battaglione di 5 compagnie | 19 | 5 | 811 | 20 | 5 | 37 |
| Due battaglioni di 4 compagnie | 32 | 10 | 1302 | 34 | 10 | 62 |
| Due battaglioni di 5 compagnie | 38 | 10 | 1622 | 40 | 10 | 74 |
| Totale di 4 battaglioni | 20 | 20 | 2924 | 74 | 20 | 136 |

TABELLA N. 5. — *Squadrone indigeni.*

| | UOMINI | | | QUADRUPEDI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | italiani | | truppa indigena | di ufficiali | di truppa | |
| | ufficiali | truppa | | | cavalli | muletti da basto |
| Capitano (comandante) | 1 | » | » | 3 | » | » |
| Ufficiali subalterni | 2 | » | » | 4 | » | » |
| Sottufficiale contabile | » | 1 | » | » | » | » |
| Caporale maniscalco | » | 1 | » | » | » | » |
| Sellaio | » | 1 | » | » | » | » |
| Buluc-basci | » | » | 2 | » | 2 | » |
| Muntaz | » | » | 4 | » | 4 | » |
| Trombettieri | » | » | 2 | » | 2 | » |
| Attendenti | » | » | 3 | » | » | » |
| Allievo maniscalco | » | » | 1 | » | 1 | » |
| Allievo sellaio | » | » | 1 | » | 1 | » |
| Ascari | » | » | 47 | » | 47 | » |
| Quadrupedi da basto | » | » | » | » | » | 4 |
| Totali | 3 | 3 | 60 | 7 | 57 | 4 |

TABELLA N. 6. — *Comando d'artiglieria e direzione del laboratorio.*

| | UOMINI | | | | Quadrupedi di ufficiali |
|---|---|---|---|---|---|
| | italiani | | | indigeni non militari | |
| | ufficiali | impiegati civili | truppa | | |
| Maggiore (comandante) (1) (2) | 1 | » | » | » | 1 |
| Ufficiali subalterni (2) | 2 | » | » | » | 2 |
| Aiutante ragioniere | » | 1 | » | » | » |
| Capitecnico di 3ª classe | » | 1 | » | » | » |
| Sottufficiali di contabilità | » | » | 2 | » | » |
| Sottufficiali consegnatari | » | » | 2 | » | » |
| Sottufficiali capi operai | » | » | 3 | » | » |
| Soldati operai | » | » | 35 | » | » |
| Ordinanze d'ufficio | » | » | » | 2 | » |
| Totali | 3 | 2 | 42 | 2 | 4 |

(1) Esercita le funzioni di comandante di corpo su tutti i reparti d'artiglieria e del genio.

(2) Non hanno diritto all'attendente e percepiscono invece l'assegno mensuale pel domestico fissato dal regolamento.

TABELLA N. 7. — *Compagnia cannonieri.*

| | Uomini | | | Quadrupedi | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Italiani | | truppa indigena | di ufficiali | muli da basto |
| | ufficiali | truppa | | | |
| Capitano (comandante) | 1 | » | » | 1 | » |
| Ufficiali subalterni | 6 | » | » | 6 | » |
| Sottufficiale di contabilità | » | 1 | » | » | » |
| Sottufficiali | » | 12 | » | » | » |
| Caporali maggiori | » | 6 | » | » | » |
| Soldati operai | » | 4 | » | » | » |
| Buluc-basci | » | » | 6 | » | » |
| Muntaz | » | » | 21 | » | » |
| Tamburini | » | » | 7 | » | » |
| Attendenti | » | » | 7 | » | » |
| Ascari | » | » | 216 | » | » |
| Quadrupedi da basto (1) | » | » | » | » | 7 |
| Totali | 7 | 23 | 260 | 7 | 7 |

(1) Coi quadrupedi da basto i distaccamenti provvedono ai rifornimenti d'acqua, legna, ecc. occorrenti nei forti.

TABELLA N. 8. — *Batteria indigena.*

(6 pezzi)

| | UOMINI | | | QUADRUPEDI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | italiani | | truppa indigena | di truppa | | | |
| | ufficiali | truppa | | di ufficiali | muletti da sella | da basto: muli | da basto: muletti |
| Capitano (comandante) | 1 | » | » | 2 | » | » | » |
| Ufficiali subalterni | 2 | » | » | 4 | » | » | » |
| Sottufficiale contabile | » | 1 | » | » | 1 | » | » |
| Sottufficiali | » | 3 | » | » | 3 | » | » |
| Caporale maniscalco | » | 1 | » | » | 1 | » | » |
| Operaio di batteria | » | 1 | » | » | 1 | » | » |
| Sellaio | » | 1 | » | » | 1 | » | » |
| Buluc-basci | » | » | 7 | » | 1 | » | » |
| Muntaz | » | » | 7 | » | 1 | » | » |
| Trombettieri | » | » | 4 | » | 1 | » | » |
| Allievi maniscalchi | » | » | 3 | » | » | » | » |
| Allievi sellai | » | » | 3 | » | » | » | » |
| Attendenti | » | » | 3 | » | » | » | » |
| Ascari | » | » | 108 | » | » | » | » |
| Quadrupedi | » | » | » | » | » | 26 | 52 |
| Totali | 3 | 7 | 135 | 6 | 10 | 26 | 52 |

TABELLA N. 9. — *Servizio del treno.*

| | Uomini | | | Quadrupedi | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | italiani | | | | da basto | |
| | ufficiali | truppa | truppa indigena | di ufficiali | muli | muletti |
| Ufficiali subalterni (1) | 3 | » | » | 3 | » | » |
| Sottufficiale contabile | » | 1 | » | » | » | » |
| Sottufficiali | » | 4 | » | » | » | » |
| Caporali maggiori o caporali | » | 5 | » | » | » | » |
| Caporale maniscalco | » | 1 | » | » | » | » |
| Allievi maniscalchi | » | 3 | » | » | » | » |
| Sellaio | » | 1 | » | » | » | » |
| Allievi sellai | » | 3 | » | » | » | » |
| Carradori | » | 2 | » | » | » | » |
| Fabbro | » | 1 | » | » | » | » |
| Buluc-basci | » | » | 2 | » | » | » |
| Muntaz | » | » | 12 | » | » | » |
| Trombettieri | » | » | 3 | » | » | » |
| Attendenti | » | » | 3 | » | » | » |
| Ascari | » | » | 230 | » | » | » |
| Quadrupedi | » | » | » | » | 120 | 220 |
| Totali | 3 | 21 | 250 | 3 | 120 | 220 |

*N. B.* — Sono compresi nella tabella i conducenti ed i quadrupedi che il treno dovrà fornire ai vari presidi per il servizio di presidio, nelle proporzioni che verranno stabilite da apposito ordine del comando delle truppe.

(1) Il più anziano comanda la tappa di Asmara.

TABELLA N. 10. — *Servizio del genio.*

| | Uomini | | | Quadrupedi | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | italiani | | | | da basto | |
| | ufficiali | truppa | truppa indigena | di ufficiali | muletti da sella | muletti da basto |
| Capitano (capo servizio) . . . . . | 1 | » | » | 1 | » | » |
| Ufficiale subalterno. . . . . | 1 | » | » | 1 | » | » |
| Sottufficiali contabili ed assistenti ai lavori . . . . . | » | 5 | » | » | » | » |
| **Sezione telegrafisti** | | | | | | |
| Ufficiale subalterno. . . . . | 1 | » | » | 1 | » | » |
| Sottufficiali telegrafisti . . . . . | » | 2 | » | » | » | » |
| Caporali maggiori telegrafisti . . . | » | 3 | » | » | » | » |
| Caporali telegrafisti . . . . . | » | 6 | » | » | 3 | » |
| Soldati telegrafisti . . . . . | » | 17 | » | » | » | » |
| Muntaz . . . . . | » | » | 1 | » | » | » |
| Trombettieri . . . . . | » | » | 2 | » | » | » |
| Attendenti . . . . . | » | » | 3 | » | » | » |
| Ascari. . . . . | » | » | 10 | » | » | » |
| Quadrupedi da basto . . . . . | » | » | » | » | » | 6 |
| Totali . . . | 3 | 32 | 16 | 3 | 3 | 6 |

*N. B.* — Tutti i lavori di manutenzione o di nuove costruzioni sono eseguiti da operai borghesi, a cottimo, a giornata o ad impresa.

La sezione telegrafisti è impiegata nell'esercizio delle linee telegrafiche militari e nella telegrafia ottica.

TABELLA N. 11. — *Direzione del servizio di sanità e personale addetto ai luoghi di cura.*

| | Uomini | | | | Quadrupedi di ufficiali |
|---|---|---|---|---|---|
| | italiani | | | indigeni non militari | |
| | ufficiali | impiegati civili | truppa | | |
| Capitani medici (1) (3) | 2 | » | » | » | 2 |
| Ufficiali subalterni medici (2) (3) | 5 | » | » | » | » |
| Farmacisti di 3ª classe | » | 1 | » | » | » |
| Sottufficiali | » | » | 2 | » | » |
| Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità | » | » | 4 | » | » |
| Caporali infermieri | » | » | 2 | » | » |
| Aiutanti farmacisti laureati | » | » | 3 | » | » |
| Soldati aiutanti di sanità | » | » | 2 | » | » |
| Soldati infermieri | » | » | 16 | » | » |
| Infermieri ed ordinanze | » | » | » | 18 | » |
| Totali | 7 | 1 | 29 | 18 | 2 |

(1) Il capitano medico più anziano disimpegna le attribuzioni di direttore di sanità.
(2) Di cui almeno quattro tenenti medici effettivi.
(3) Non hanno diritto all'attendente, e percepiscono invece l'assegno mensuale pel domestico fissato dal regolamento.

TABELLA N. 12. — *Compagnia costiera.*

| | UOMINI | | | QUADRUPEDI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | italiani | | | | di truppa | |
| | ufficiali | truppa | truppa indigena | di ufficiali | muletti da sella | muletti da basto |
| Capitano (comandante) | 1 | » | » | 1 | » | » |
| Ufficiali subalterni | 3 | » | » | 3 | » | » |
| Sottufficiale contabile | » | 1 | » | » | 1 | » |
| Buluc-basci | » | » | 12 | » | » | » |
| Muntaz | » | » | 12 | » | » | » |
| Trombettieri | » | » | 4 | » | » | » |
| Attendenti | » | » | 4 | » | » | » |
| Ascari | » | » | 268 | » | » | » |
| Quadrupedi da basto | » | » | » | » | » | 8 |
| Totali | 4 | 1 | 300 | 4 | 1 | 8 |

TABELLA N. 13. — *Tribunale militare.*

| | UOMINI | | | |
|---|---|---|---|---|
| | italiani | | | indigeni non militari |
| | ufficiali | impiegati civili | truppa | |
| Sostituto avvocato fiscale militare | » | 1 | » | » |
| Ufficiale istruttore (1) | 1 | » | » | » |
| Sostituto segretario | » | 1 | » | » |
| Sottufficiali scritturali | » | » | 2 | » |
| Ordinanza d'ufficio | » | » | » | 1 |
| Totali | 1 | 2 | 2 | 1 |

(1) Non ha diritto all'attendente e percepisce invece l'assegno mensuale pel domestico fissato dal regolamento.

TABELLA N. 14. — *Deposito della Colonia Eritrea in Napoli.*

| | Uomini italiani | | Quadrupedi | |
|---|---|---|---|---|
| | ufficiali | truppa | di ufficiali | muli da tiro |
| Tenente colonnello o maggiore (comandante) | 1 | » | 1 | » |
| Ufficiali subalterni contabili . . . . . | 2 | » | » | » |
| Sottufficiali . . . . . | » | 4 | » | » |
| Caporali . . . . . | » | 3 | » | » |
| Soldati . . . . . | » | 9 | » | » |
| Quadrupedi da tiro. . . . . | » | » | » | 1 |
| Totali . . . | 3 | 16 | 1 | 1 |

Roma, addì 30 marzo 1902.

*Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:*

PRINETTI.

C. DI S. MARTINO.

N. **143**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **R. Decreto n. 178, per sostituzione di un membro della commissione centrale del tiro a segno nazionale.** — 24 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1882, n. 883 (serie 3ª), che istituisce il tiro a segno nazionale;

Vista la legge 21 febbraio 1891, n. 58, che approva il passaggio della parte amministrativa del servizio del tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra;

Visto il R. Decreto 11 agosto 1896, che costituisce presso il Ministero della guerra una commissione centrale del tiro a segno nazionale;

Visto il R. Decreto 23 maggio 1901, col quale fu provveduto alla nomina dei componenti la commissione centrale del tiro a segno nazionale;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, dell'interno e della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'onorevole ADAMOLI comm. ing. Giulio, senatore del Regno, in seguito a sua domanda, viene esonerato dalla carica di membro della commissione centrale del tiro a segno nazionale.

Art. 2.

Il maggiore generale nella riserva TAVERNA conte comm. Rinaldo, senatore del Regno, viene nominato membro della commissione centrale del tiro a segno nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1902.

VITTORIO EMANUELE.

NASI.
GIOLITTI.
C. DI S. MARTINO.

N. **144**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. Decreto che approva il Regolamento per la gestione dei lavori dell'Istituto geografico militare.** — 13 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, testo unico approvato con R. Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. Decreto 4 maggio 1885;

Sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della marina, incaricato di reggere per *interim* il Ministero della guerra, d'accordo col Ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È approvato il qui unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della marina Ministro ad *interim* per la guerra, per la gestione dei lavori dell'Istituto geografico militare.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

E. MORIN.

## REGOLAMENTO
## per la gestione dei lavori dell'Istituto geografico militare.

Art. 1.

La gestione economica dei lavori scientifici e tecnici dell'Istituto geografico militare è affidata al consiglio d'amministrazione dell'Istituto medesimo composto:

del direttore in 2ª dell'Istituto, *Presidente*;
dei capi delle quattro divisioni, *Membri*;
dell'ufficiale superiore contabile, *Relatore*;
del direttore dei conti, *Segretario*.

Art. 2.

L'Istituto attende alla costruzione e pubblicazione delle carte geografiche, corografiche e topografiche e ad altri lavori di carattere scientifico od artistico occorrenti al Regio Esercito.

Lavori congeneri possono inoltre essere eseguiti dall'Istituto per altre amministrazioni dello Stato ed anche per privati, previa l'autorizzazione del Ministero della guerra.

Art. 3.

Alle spese dei lavori per servizi militari si farà fronte mediante anticipazioni sui corrispondenti capitoli del bilancio della guerra in conformità degli art. 318 e 369 del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Le richieste dei fondi saranno fatte normalmente di trimestre in trimestre e verranno compilate distintamente per ciascun capitolo del bilancio in relazione ai reali bisogni.

Spetta al direttore fare le richieste, previa deliberazione del consiglio.

Art. 4.

Pei lavori commessi da amministrazioni dello Stato estranee a quella della guerra, le somme occorrenti saranno fornite dalle amministrazioni committenti.

Pei lavori commessi da altre amministrazioni, o da privati, le somme occorrenti dovranno essere anticipate a richiesta dell'Istituto.

Art. 5.

Le spese che ordinariamente occorrono pel servizio dell'Istituto sono le seguenti:

*a*) spese per lavori geodetici e topografici in campagna;

*b*) provvista di materie prime, e di pietre, zinchi, inchiostri, carta, tela, prodotti chimici, ecc. ecc. per i lavori di cartografia;

*c*) acquisto di oggetti di cancelleria e disegno per i lavori tecnici;

*d*) provvista e manutenzione di strumenti astronomici, geodetici, topografici e fotogrammetrici per i lavori di campagna, di macchine ed attrezzi vari per le officine (compresi i lavori in muratura, ferro, zinco, legname od altro per la messa in opera degli strumenti e delle macchine);

*e*) spese per il servizio mareografico;

*f*) manutenzione dei segnali geodetici dello Stato e dei capisaldi di livellazione di precisione;

*g*) spese per il servizio dell'osservatorio astronomico geodetico e meteorologico e delle relative osservazioni periodiche;

*h*) spese di stampa per le pubblicazioni scientifiche dell'Istituto;

*i*) spese per l'illuminazione ed il riscaldamento delle officine e dei laboratori;

*l*) spese per il consumo di energia elettrica per le riproduzioni fotomeccaniche, nonchè di energia meccanica per il lavoro delle macchine;

*m*) paghe degli operai assegnati in organico all'Istituto e di quelli temporaneamente assunti in servizio come avventizi;

*n*) spese per l'addestramento pratico degli individui destinati ai lavori geodetici e topografici;

*o*) retribuzioni agli impiegati ed agli operai impiegati in lavori straordinari oltre l'orario.

Nelle spese di campagna (alinea *a*) sono comprese anche le indennità dovute al personale a norma del R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali per l'esercito.

Art. 6.

Le provviste di oggetti di cancelleria e da disegno, di prodotti chimici in genere, di carta da stampa, tele per la montatura delle carte ed altre materie di uso comune per il ser-

vizio delle officine, sono fatte mediante contratti d'appalto secondo le norme del regolamento di contabilità generale.

Art. 7.

Gli inchiostri e vernici da stampa, le lastre di zinco e di rame, le pietre litografiche, le lastre sensibili, il nitrato d'argento e le altre robe e sostanze d'uso speciale per il servizio della cartografia, come pure gli utensili per le officine, sono acquistati ad economia a misura del bisogno, rivolgendosi a quelle case commerciali nazionali od estere che per la loro specialità produttiva sono in grado di fornire i generi alle migliori condizioni.

Gli acquisti sono deliberati volta per volta dal Consiglio d'amministrazione, e copia delle deliberazioni sarà poi annessa ai titoli giustificativi dei pagamenti. Quando però si tratti di una spesa non superiore alle lire 100 basterà un ordine del presidente del Consiglio, il quale dovrà poi vidimare le parcelle delle spese.

Le spese per le provviste indicate nel presente articolo non potranno complessivamente eccedere, senza una speciale autorizzazione del Ministero, il limite di lire *cinquemila* per ogni trimestre.

Art. 8.

Le macchine e gli attrezzi per le officine, gli strumenti astronomici, geodetici, fotografici e fotogrammetrici saranno acquistati mediante contratto d'appalto o direttamente ad economia, secondo verrà deliberato dal Consiglio. Quando la provvista importi una spesa superiore alle lire 3000 ne dovrà essere chiesta preventivamente l'autorizzazione del Ministero.

Art. 9.

Al termine d'ogni trimestre, l'Istituto trasmetterà al Ministero (*Direzione generale Revisione dei conti*), distintamente per ciascun capitolo del bilancio, il rendiconto delle spese fatte, sul quale si darà debito delle anticipazioni ricevute e della tassa di ricchezza mobile dovuta sulle indennità pagate agli ufficiali ed impiegati in campagna geodetica o topografica.

Il credito o debito risultante sarà riportato sul rendiconto del trimestre successivo fino al termine dell'esercizio, venendo poi così disposto il saldo solo per la rimanenza finale che emergerà dall'ultimo rendiconto.

Art. 10.

Le macchine e gli strumenti, le materie prime per le officine, le carte geografiche, corografiche e topografiche ed i libri stampati dall'Istituto sono presi in carico come materiali di proprietà dello Stato ed inventariati al prezzo che determinerà il Ministero, in base alle proposte che saranno fatte dal Consiglio dell'Istituto, in relazione al valore di costo, per le macchine, gli strumenti e le materie prime, ed alle spese di fabbricazione per le carte ed i libri.

Di tutto il materiale è responsabile e rende conto verso lo Stato il consiglio dell' Istituto.

Art. 11.

Le carte e i libri prodotti nelle officine dell' Istituto sono considerati come commerciabili e vengono perciò messi in vendita, fatta però eccezione per le pubblicazioni che debbono servire esclusivamente a scopi militari.

L' importo delle carte e dei libri venduti sarà versato in tesoreria con imputazione al capitolo del bilancio dell'entrata relativo alle *entrate eventuali per reintegrazione di fondi al bilancio passivo*; salvo poi al Ministero della guerra a chiederne il reintegro a favore del capitolo del proprio bilancio dal quale furono sostenute le spese di produzione. Nello stesso modo sarà pure versato il valore delle tele ed altre materie prime impiegate nella montatura delle carte.

Per le carte e le altre pubblicazioni messe fuori d'uso, il provento della vendita, quando stante il loro carattere riservato non debbano essere abbruciate, sarà versato a favore dell'erario a titolo di *provento eventuale del tesoro*.

Le quietanze dei versamenti saranno allegate alle contabilità dei materiali a giustificazione dei correlativi movimenti di scarico.

Art. 12.

Le pubblicazioni dell' Istituto che vengono richieste dal Ministero della guerra e dai corpi ed uffici militari per gli studi e i servizi ordinari del tempo di pace sono rimborsate dai richiedenti coi fondi inerenti ai servizi stessi e vengono perciò diminuite dal carico al pari di quelle vendute ad uffici

dipendenti da altre amministrazioni dello Stato ed a privati, versando i correlativi proventi come al precedente art. 11.

Le carte costituenti le dotazioni cartografiche di mobilitazione e quelle classificate dal Ministero come carte riservate a scopi esclusivamente militari sono cedute ai comandi, corpi ed uffici militari, secondo le disposizioni date dal Ministero stesso, senza pagamento e continuano per conseguenza ad essere tenute in carico dall'Istituto, rimanendo presso quelli in semplice consegna.

Art. 13.

Pei lavori commessi all'Istituto da amministrazioni estranee a quella della guerra e da privati sarà istituito un conto speciale, nel quale verranno dimostrate le spese all'uopo fatte, compreso il valore delle materie prime tolte dal carico, e le somme riscosse dai committenti a pagamento dei lavori, secondo i prezzi che saranno stabiliti dal Consiglio d'amministrazione.

Nel determinare questi prezzi si dovrà tener conto, oltre che delle spese fatte espressamente e delle materie prime impiegate, anche delle spese d'indole generale (mano d'opera, consumo del macchinario, consumo dell'energia meccanica per le macchine, illuminazione dei locali ecc. ecc.) nella misura proporzionale che sarà fissata dallo stesso Consiglio in relazione all'entità dei singoli lavori.

La differenza tra le spese e le somme riscosse, rappresentata dall'anzidetta quota proporzionale, sarà trimestralmente versata in tesoreria a titolo di *entrate eventuali per reintegrazione di fondi al bilancio passivo*, unitamente all'importo delle materie prime tolte dal carico.

Art 14.

L'Istituto geografico militare potrà cedere a privati stabilimenti di arti grafiche, che ne facciano richiesta, modelli e tipi dell'Istituto contro rimborso: del valore dei modelli, al prezzo di stima da determinarsi dalla direzione dell'Istituto in relazione a quanto si può calcolare debba essere costata in origine la loro preparazione ed in relazione della loro importanza attuale relativa; del valore delle materie prime occorse per la preparazione dei tipi; e di una quota proporzionale rappresentante il prezzo della mano d'opera e l'ammontare delle spese d'indole gene-

rale, occorse per la preparazione stessa dei tipi suddetti. Queste cessioni non potranno però mai aver luogo per i rilievi di campagna e per le carte dedotte direttamente da questi rilievi, mediante il ridisegno di una riduzione foto-meccanica dei rilievi stessi.

In caso di cessione l'Istituto geografico rinuncerà alla preparazione per lo smercio al pubblico di altre carte alla medesima scala che abbiano scopi identici.

Le cessioni di modelli e tipi a stabilimenti privati dovranno essere in ogni caso autorizzate dal Ministero, il quale indicherà volta per volta le condizioni da imporsi all'acquirente perchè le cessioni non possano ridondare a danno del pubblico.

La somma ricavata dalle cessioni sarà versata in tesoreria a titolo di *entrate eventuali per reintegrazione di fondi nel bilancio passivo.*

Art. 15.

Alla gestione dei materiali in carico all'Istituto geografico sono applicabili le norme del regolamento per la contabilità generale dello Stato, come pure le disposizioni del regolamento 27 dicembre 1897, n. 532, sul riscontro effettivo dei magazzini.

Art. 16.

Il presente regolamento entrerà in vigore col 1° luglio 1902.

Roma, addì 13 maggio 1902.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della marina*
*Ministro ad interim per la guerra*
E. Morin.

N. **145.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Istruzione per l'applicazione del Regolamento per la gestione dei lavori dell'Istituto geografico militare stato approvato con R. Decreto 13 maggio 1902.** — 25 giugno.

Art. 1. — *Richieste delle anticipazioni.*

§ 1. Per sopperire alle varie spese sono fatte distinte richieste d'anticipazioni per il capitolo del bilancio relativo ai lavori ordinari dell'Istituto e per ogni altro capitolo nel quale siano stanziati fondi per lavori speciali.

§ 2. Le richieste delle anticipazioni saranno compilate secondo l'unito modulo (*allegato* A) e trasmesse al Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*), in duplice copia, al termine d'ogni trimestre per i bisogni del trimestre successivo.

Qualora i fondi venissero esauriti prima del tempo, sarà trasmessa una richiesta suppletiva per il rimanente del trimestre.

§ 3. Nel computo della somma occorrente per le varie spese saranno trascurate le frazioni inferiori alla unità di decina di lire.

Nella compilazione delle richieste pel 4° trimestre dell'esercizio si avvertirà inoltre di calcolare il fabbisogno in tali limiti da poter poi chiudere il correlativo rendiconto con un piccolo credito.

§ 4. L'importo delle anticipazioni che si richiedono verrà assegnato in tutto od in parte all'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari secondo i bisogni di cassa e i fondi disponibili (§ 23).

Art. 2. — *Indennità e spese di campagna.*

§ 5. Gli ufficiali ed impiegati comandati per lavori geodetici e topografici in campagna hanno diritto all'indennità di trasferta di 1ª categoria per tutta la durata del servizio, al rimborso delle spese di trasporto sulle ferrovie, sui piroscafi e sulle vie ordinarie ed alla somministrazione dell'alloggio da parte dei comuni secondo le leggi e i regolamenti in vigore (§§ *34, 41, 71, e 72 del regolamento sulle indennità eventuali*).

§ 6. Ogni ufficiale od impiegato destinato a lavori di campagna viene munito dall'Istituto geografico, oltre del comune *Certificato di viaggio* mod. 417, di uno speciale *Foglio di via*

(*allegato* B) il quale deve servire a far conoscere la posizione del titolare alle autorità comunali per ottenere la somministrazione dell'alloggio, quando occorra, dei mezzi di trasporto, di guide, operai, ecc., per l'eseguimento dei lavori.

Il certificato di viaggio sarà rinnovato, agli effetti del § 1876 del regolamento d'amministrazione, di mese in mese.

§ 7. Gli ufficiali ed impiegati in campagna hanno pure diritto al rimborso delle spese che incontrano pei seguenti motivi:

*a*) per l'alloggio, quando l'ufficiale od impiegato non abbia tempo di rivolgersi ai municipî per esserne provvisto, oppure quando debba pernottare nella città di Torino o nella provincia di Roma; e per l'attendamento ogni qualvolta l'ufficiale od impiegato si trovi ad operare lontano dall'abitato;

*b*) per mercedi alle guide ed agli espressi e per mancie agli inservienti;

*c*) per il trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi dei militari di truppa comandati come guide od operai o di scorta e degli attendenti degli ufficiali;

*d*) pel trasporto degli strumenti e per le piccole riparazioni che a questi possono abbisognare;

*e*) per la trasmissione di lettere e telegrammi di servizio che eventualmente non potessero essere spediti in franchigia;

*f*) per costruzione e riparazioni di segnali sul terreno;

*g*) per la rifusione di danni arrecati alle proprietà private per l'eseguimento dei lavori.

Le spese fatte dovranno essere notate giorno per giorno in apposito specchio dimostrativo (*allegato* C) allegandovi le ricevute delle somme pagate.

Per le spese di cui al comma *g*) le firme dei creditori sulle ricevute dovranno essere certificate dal sindaco.

§ 8. Agli uomini di truppa comandati come operai, guide, scorta o per qualsiasi altro motivo presso ufficiali od impiegati in campagna geodetica o topografica, come pure agli attendenti degli ufficiali, è dovuta l'indennità di trasferta di 2ª categoria (§ 843 regolamento d'amministrazione) più il soprassoldo stabilito dal n. 12 dello specchio III del decreto sulle indennità eventuali dal giorno della partenza dalla sede ordinaria a tutto quello del ritorno.

Occorrendo di dover fare eseguire riparazioni all'equipaggiamento degli uomini di truppa, i capi delle sezioni operatori provvederanno direttamente nel miglior modo possibile, comprendendo le spese relative sul proprio rendiconto (§ 11). Quando poi li dovessero rifornire di oggetti di corredo, i capi

delle sezioni si rivolgeranno a qualche corpo viciniore, rilasciandogli i corrispondenti *Buoni* modello 260 *A*; ed il detto corpo chiederà poi rimborso del valore delle robe al corpo cui gl'individui sono aggregati.

Per tutto il tempo che rimangono a prestare tali servizi gli uomini continueranno ad essere considerati in aggregazione al corpo del presidio di Firenze espressamente designato. L'istituto dovrà perciò chiedere rimborso al corpo medesimo dell'importo della indennità di trasferta di 2ª categoria e delle spese pel vestiario, nonchè degli assegni di viaggio che si dovessero per avventura corrispondere ai detti uomini per motivi estranei allo speciale servizio dell'Istituto.

§ 9. Tanto gli assegni ordinari quanto i maggiori assegni dovuti al personale e le altre spese di campagna sono pagati dai capi delle sezioni operatori, tranne solamente il soprassoldo dovuto per le altitudini superiori ai 2000 metri, che sarà pagato direttamente dall'amministrazione dell'Istituto previa autorizzazione del Ministero.

Per ottenere tale autorizzazione sarà trasmesso al Ministero (*Segretariato generale*) apposito specchio nominativo (*allegato* D), che verrà poi quietanzato dagli interessati.

§ 10. Ogni sezione geodetica o topografica costituisce un distaccamento, che verrà rifornito di fondi dall'Istituto secondo le norme generali stabilite dal regolamento d'amministrazione pei reparti distaccati.

§ 11. Al termine d'ogni mese i capi delle sezioni trasmetteranno alla direzione dell'Istituto il *Rendiconto di cassa* mod. 247 corredato:

*a*) per lo stipendio e gli altri assegni ordinari pagati agli ufficiali ed impiegati, dai fogli stipendio mod. 257, e per le indennità di trasferta e di trasporto dai certificati di viaggio mod. 417 quietanzati;

*b*) per gli assegni dei militari di truppa da due specchi di presenza conformi all'unito modulo (*allegato* E), di cui uno per l'indennità di trasferta e uno per il soprassoldo di servizio;

*c*) per le varie spese sostenute dagli ufficiali ed impiegati per l'eseguimento dei lavori, dai relativi specchi dimostrativi quietanzati (§ 7);

*d*) per le spese di riparazioni all'equipaggiamento dei militari di truppa, dalle note quietanzate degli operai che eseguirono i lavori.

Per le spese di vettura, quando superino le lire cinque, saranno altresì annesse al rendiconto le ricevute dei vetturali.

Art. 3. — *Acquisto di materiali.*

§ 12. I contratti per la provvista degli oggetti di cancelleria e da disegno ed altri generi affini, delle carte da stampa e dei prodotti chimici per il servizio delle officine avranno normalmente la durata di un anno.

Quando però fosse ravvisata più conveniente una durata maggiore, si potrà farli per un periodo più lungo, purchè però non si eccedano i tre anni.

§ 13. Per la provvista delle tele per la montatura delle carte e delle altre materie di uso comune per il servizio delle officine, i contratti saranno fatti quando occorra rifornire l'Istituto dei vari generi e nella quantità che sarà volta per volta determinata dal Consiglio.

Gli acquisti potranno essere regolati in modo che rimanga costantemente in magazzino un fondo di materie prime ragguagliato ai bisogni di un anno circa.

§ 14. Ogniqualvolta occorrano materie prime da acquistarsi dal commercio, i capi delle divisioni interessate compileranno apposita richiesta, staccandola da un registro a madre e figlia (*allegato* F), e la rimetteranno, vidimata dal direttore in 2ª dell'Istituto, all'ufficio d'amministrazione, il quale provvederà per l'acquisto, rilasciando al fornitore la richiesta medesima munita di analoga dichiarazione firmata dal relatore.

Avute poi le robe, queste saranno designate a quantità e valore in una corrispondente nota staccata dallo stesso registro, che verrà sottoposta al *visto* del relatore e rimessa al consegnatario interessato (§ 42) per servire come documento di carico.

§ 15. Quando si abbiano da acquistare macchine, strumenti od attrezzi ad economia, si avrà cura che nei correlativi atti deliberativi del consiglio d'amministrazione siano sempre specificati i motivi pei quali non si reputa opportuno il contratto d'appalto.

Art. 4. — *Esito delle carte e dei libri.*

§ 16. La vendita delle carte che vengono messe in commercio a disposizione del pubblico e dei libri editi dall'Istituto è fatta alle condizioni e con le norme stabilite sul *Catalogo delle carte, stampe e libri*, che viene approvato dal Ministero (*Segretariato generale*) e pubblicato per cura dell'Istituto medesimo.

Il pagamento delle pubblicazioni verrà quindi fatto dai committenti esclusivamente mediante cartoline-vaglia, vaglia postali, vaglia cambiari della Banca d'Italia o di altri istituti di credito garantiti dallo Stato, vaglia del Tesoro o biglietti in lettera raccomandata od assicurata da trasmettere all'Istituto anticipatamente insieme colla richiesta, od anche — ma solo se si tratti di commissioni fatte da amministrazioni dello Stato, sia per conto proprio, sia per conto dei dipendenti personali, o di corpi od istituti scientifici governativi, provinciali o comunali — subito dopo ricevute le carte o i libri commessi.

Le varianti al catalogo vengono man mano pubblicate sul *Giornale militare*.

§ 17. I prezzi di vendita sono fissati dal consiglio in relazione a quelli stabiliti dagli altri istituti congeneri, indipendentemente dai prezzi contabili di carico.

§ 18. Le carte che vengono messe fuori d'uso perchè scorrette o abolite sono, secondo il giudizio della direzione dell'Istituto riguardo al loro carattere di riservatezza, o abbruciate o vendute a cartiere per essere macerate, senza che occorra la preventiva autorizzazione del Ministero.

Dell'esito delle carte, nell'uno o nell'altro caso, si farà sempre risultare con apposito atto sul *Registro* mod. 238.

Le vendite saranno fatte a licitazione od a trattativa privata secondo verrà stabilito dal Consiglio.

Art. 5. — *Lavori speciali commessi da autorità militari o da estranei.*

§ 19. I lavori speciali commessi da autorità militari sono rimborsati all'Istituto ai prezzi che saranno stabiliti dal Consiglio in relazione all'importo delle materie prime ed alle altre spese effettivamente incontrate per la loro esecuzione.

I lavori commessi da amministrazioni estranee a quella della guerra o da privati saranno rimborsati ai prezzi stabiliti dal consiglio a senso dell'art. 13 del regolamento.

§ 20. Non possono accettarsi le commissioni se non a condizione che i committenti anticipino le somme occorrenti.

Quando però si tratti di amministrazioni dello Stato o corpi scientifici governativi, si potrà consentire, ove lo richiedano, che il pagamento abbia luogo solo a lavoro compiuto.

Pei lavori di lunga durata le anticipazioni saranno chieste, normalmente, trimestre per trimestre.

§ 21. L'autorizzazione di eseguire i lavori commessi da amministrazioni estranee a quelle della guerra o da privati è dal Ministero delegata al Direttore dell'Istituto.

Art. 6. — *Movimenti di cassa.*

§ 22. Le somme spedite dai committenti, sia in contanti, sia in vaglia od altri titoli di credito, per l'acquisto di carte o libri in vendita o per l'eseguimento di lavori speciali sono giornalmente depositate nella cassa corrente e segnate in apposito registro, copia del quale sarà pure tenuta dall'ufficiale di magazzino per l'eseguimento delle commissioni.

Al termine di ogni decade, diffalcato dal totale delle somme ricevute l'importo di quelle che si avessero dovuto restituire ai committenti — o perchè superiori ai prezzi del catalogo o per qualsiasi altro motivo — nonchè l'importo delle commissioni non state ancora soddisfatte, che verrà riportato nella decade successiva, la somma residuale sarà introitata in cassa, allegando all'ordine di riscossione una dimostrazione firmata dall'ufficiale di magazzino e vidimata dal relatore.

§ 23. Non dovendo essere ritenuti in cassa fondi eccedenti il fabbisogno di un mese (§ 1021 del regolamento d'amministrazione), le somme che per effetto dello smercio delle carte e dei libri venissero a sopravanzare saranno assegnate all'Ufficio d'amministrazione dei personali vari mediante vaglia del tesoro (§ 1022 ivi).

Per contro, quando i fondi non fossero sufficienti per coprire le spese, si richiederanno le altre somme occorrenti al detto ufficio mediante l'invio di un corrispondente *Prospetto* mod. 303 (§ 1085 ivi).

§ 24. Il versamento in tesoreria dell'importo delle carte e dei libri venduti, compreso il valore delle materie impiegate nella montatura delle carte, sarà fatto in ragione del prezzo contabile d'inventario (art. 10 del Regolamento) e verrà eseguito alla fine d'ogni trimestre, avvertendo di comprendervi, in ogni caso, gli introiti relativi a tutte le pubblicazioni tolte dal carico nei tre mesi, anche se si riferissero a commissioni ricevute nel trimestre precedente od a commissioni delle quali siano ancora in corso gli atti pel pagamento; come pure di attenersi pel quarto trimestre dell'esercizio finanziario alle speciali disposizioni contenute nel secondo e terzo comma del § 1058 del regolamento d'amministrazione.

Al termine d'ogni trimestre verrà del pari versato in tesoreria il valore delle materie prime impiegate nei lavori speciali e l'utile nei lavori commessi da amministrazioni estranee a quella della guerra o da privati.

Questi versamenti saranno eseguiti per mezzo dell'Ufficio di

amministrazione dei personali vari, al quale si trasmetterà all'uopo la prescritta *Nota* mod. 317.

§ 25. I versamenti in tesoreria del provento della vendita delle carte e dei libri e degli altri materiali messi fuori d'uso sarà fatto direttamente dall'amministrazione dell'Istituto.

Così pure dicasi per il ricavato delle cessioni di modelli e tipi a stabilimenti privati, quando tali cessioni avvenissero.

Art. 7. — *Conti a danaro.*

§ 26. Per le spese fatte si compileranno trimestralmente distinti *Rendiconti* mod. 400 pei lavori ordinari e per gli altri lavori a carico del bilancio della guerra (§ 1), corredandoli dei documenti relativi alle indennità e spese di campagna degli ufficiali ed impiegati (*Certificati di viaggio* e *Allegati C, D*), degli specchi dei soprassoldi pagati agli uomini di truppa (*allegato E*), delle note quietanzate dei provveditori, degli specchi delle paghe corrisposte agli operai e di tutti gli altri titoli giustificativi delle spese.

Per i materiali acquistati si annetterà inoltre copia autentica delle richieste di carico in duplice copia.

I rendiconti sono trasmessi al Ministero (*Direzione generale revisione dei conti*) in duplice esemplare, ma con una sola serie di allegati.

§ 27. Delle spese sostenute pel servizio mareografico o per lavori geodetici eseguiti per conto della Regia Commissione geodetica sarà chiesto rimborso alla presidenza della Commissione medesima sino alla concorrenza della somma da essa messa annualmente a disposizione dell'Istituto.

Le spese rimborsate saranno egualmente comprese nel rendiconto relativo ai lavori ordinari dell'Istituto, insieme colle altre che rimangano a carico del bilancio della guerra, se non che dovrà esservi contemporaneamente inscritto a debito l'importo complessivo del rimborso ricevuto.

§ 28. Per la dimostrazione nella contabilità interna degli introiti e delle spese relative alla gestione dei lavori dell'Istituto è istituita apposita massa, denominata *Massa lavori*.

Per quanto però concerne le commesse di lavori speciali si apriranno altri due conti, uno dei quali per le commesse di autorità militari e l'altro per le commesse di autorità estranee a quella della guerra e di privati.

§ 29. Formano oggetto di entrata alla massa lavori:

*a*) le anticipazioni riscosse sui vari capitoli del bilancio della guerra e l'importo degli annuali mandati di saldo dei correlativi rendiconti;

*b*) il provento della vendita delle carte e dei libri ai prezzi del catalogo, sotto deduzione degli sconti concessi;

*c*) le somme ricavate dalla vendita di materiali ed attrezzi messi fuori d'uso, comprese le carte cedute a cartiere;

*d*) le somme rimborsate dalla commissione geodetica a titolo di concorso nella provvista e manutenzione dei mareografi e nella esecuzione di lavori geodetici;

*e*) qualunque altro introito inerente alla gestione dei lavori.

§ 30. Costituiscono partite d'uscita alla massa lavori:

*a*) tutte le spese a carico del bilancio della guerra che vengono poi inscritte sui rendiconti trimestrali (art. 5 del Regolamento, fra le quali s'intendono pure comprese le paghe corrisposte agli impiegati avventizi;

*b*) l'importo a prezzo d'inventario delle carte e dei libri venduti versato in tesoreria a reintegro del bilancio della guerra;

*c*) le somme ricavate dalla vendita di macchine, attrezzi e carte fuori d'uso che vengono versate in tesoreria a titolo di provento eventuale del tesoro;

*d*) l'acquisto di libri, periodici e carte per la biblioteca dell'Istituto e per l'archivio delle carte estere;

*e*) le spese pel concorso dell'Istituto ad esposizioni, congressi ecc., nella misura autorizzata volta per volta dal Ministero;

*f*) le spese per la spedizione delle carte e dei libri ai richiedenti;

*g*) i sussidi accordati a senso dell'art. 13 del regolamento per gli operai borghesi, e le gratificazioni concesse eventualmente dal Ministero;

*h*) la spesa per ghiaccio od altro per temperare l'acqua nella stagione estiva per il personale addetto alle officine;

*i*) qualunque altra spesa che venga fatta per il servizio tecnico dell'Istituto.

La spesa di cui al comma *h*) non potrà eccedere le lire 60 in ogni esercizio.

§ 31. Al termine del trimestre la rimanenza della massa lavori viene dimostrata nel bilancio dell'amministrazione, allegandovi apposito prospetto analitico (*allegato* G) in cui le entrate e le spese saranno raggruppate secondo la loro diversa specie.

§ 32. Nei conti speciali relativi alle commesse di lavori saranno applicate in entrata le somme riscosse dai committenti ed in uscita:

*a*) le spese incontrate espressamente per l'eseguimento dei lavori;

*b*) le somme versate in tesoreria a reintegro del bilancio della guerra per le materie prime in carico all' Istituto state impiegate nei lavori.

Nel conto della gestione dei lavori commessi da amministrazioni estranee a quella della guerra e da privati saranno inoltre comprese le somme versate al tesoro a titolo di quota proporzionale di spese d'indole generale (art. 13 del Regolamento.

Le piccole differenze che possano esservi tra le partite in entrata e quelle in uscita in dipendenza di meno esatto calcolo preventivo delle spese saranno liquidate a favore o a carico della massa lavori.

Ambedue i conti dovranno pertanto sempre chiudersi in pareggio.

§ 33. Al termine di ogni esercizio finanziario i risultati della gestione dei lavori commessi da amministrazioni estranee a quella della guerra e da privati saranno riepilogati in apposita dimostrazione (*allegato* H) che verrà trasmessa al Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*) dopo sistemata la contabilità interna del 4° trimestre.

§ 34. Nella prima quindicina di agosto d'ogni anno, la direzione dell'Istituto designerà al Ministero (*Segretariato generale*), per norma negli stanziamenti da farsi in bilancio, la somma complessiva che, per ogni capitolo, potrà occorrere nell'anno finanziario successivo per il servizio dell'Istituto medesimo, tenendo conto, beninteso, delle somme che potranno essere reintegrate nel corso dell'esercizio.

### Art. 8. *Conti in materie.*

§ 35. I materiali di proprietà dello Stato pel servizio speciale dell' Istituto si considerano come appartenenti al gruppo B (§ 328 regolamento d'amministrazione) e sono perciò compresi nelle stesse scritture di carico tenute per gli altri materiali del medesimo gruppo assegnati all' Istituto. Anche per essi si farà quindi uso delle *Richieste di carico* mod. 235 A, delle *Richieste di scarico* mod. 235 B, del *Giornale dei movimenti* mod. 236, del *Riassunto delle rimanenze e dei movimenti avvenuti* mod. 236$^{bis}$ e del *Registro di carico* mod. 237, osservando le norme generali stabilite per tali scritture dal regolamento d'amministrazione e dal regolamento sul riscontro effettivo dei magazzini (*Atto* 18-1898).

Fra i materiali di proprietà dello Stato sono pure comprese le scrivanie e gli altri arredi d'ufficio per i lavori di campagna delle sezioni topografiche e geodetiche.

§ 36. Le carte ed i libri in vendita ed i lavori speciali commessi, che si spediscono ai richiedenti, saranno accompagnati da una nota valutativa (*allegato* I), staccata da corrispondente matrice, la quale, munita del *visto* del relatore, servirà come documento di scarico.

Per le cessioni gratuite a biblioteche dello Stato o doni ad istituti esteri per scambio di pubblicazioni, si trasmetterà una nota consimile (*allegato* L), che verrà poi restituita con dichiarazione di ricevuta del destinatario.

§ 37. Per la distribuzione ai comandi, corpi ed uffici del Regio esercito delle carte geografiche costituenti le dotazioni di mobilitazione, nonchè di quelle per gli usi di pace classificate dal Ministero come carte riservate a scopi esclusivamente militari, l'Istituto trasmetterà ai destinatari una nota descrittiva delle carte (*allegato* M), in duplice copia, una delle quali sarà poi restituita munita di dichiarazione dalla parte ricevente di averle prese in consegna.

Le carte in distribuzione verranno notate, distintamente per ogni corpo od ufficio, in apposito quaderno a cui saranno allegate le relative note descrittive.

§ 38. Pe tutti i lavori speciali commessi da autorità militari o da estranei (art. 5) non si farà alcun movimento di carico nelle scritture, ma basterà che siano scaricate le materie prime impiegate per eseguirli.

§ 39. Per le materie prime acquistate e per quelle impiegate nelle officine, per le carte ed i libri allestiti e per quelli venduti od altrimenti esitati, i movimenti di carico e scarico nei conti verso lo Stato vanno eseguiti normalmente solo al termine di ciascun trimestre, avvertendo che per le pubblicazioni esitate dovranno farsi distinte richieste, secondo che si tratti:

*a*) di vendite a comandi, uffici ed istituti dipendenti dal Ministero della guerra o da altre amministrazioni od a privati;

*b*) di cessioni gratuite a biblioteche dello Stato o doni ad istituti esteri analoghi, per scambio di pubblicazioni;

*c*) di distribuzioni agli uffici dell'Istituto per il loro servizio;

*d*) di carte messe fuori d'uso e vendute a cartiere per essere macerate perchè scorrette od abolite;

*e*) di carte messe fuori d'uso ed abbruciate.

Saranno pure compilate due distinte richieste di scarico per le materie prime impiegate nella esecuzione dei lavori speciali,

di cui una per le commesse di autorità militari e l'altra per le commesse di amministrazioni estranee a quella della guerra e di privati.

§ 40. Le richieste di scarico saranno documentate come segue:

*a*) per le materie prime adoperate nei lavori ordinari, da una dichiarazione firmata dal Consiglio attestante che le materie furono realmente impiegate nella esecuzione dei lavori;

*b*) per le pubblicazioni vendute, comprese le carte dichiarate fuori d'uso, e per le materie prime impiegate nella montatura di carte e nella esecuzione di lavori speciali, dalle quietanze dei corrispondenti versamenti fatti in tesoreria;

*c*) per le cessioni gratuite e i doni di cui al precedente comma, dalle note di scarico (*allegato* L) restituite dagli istituti ai quali furono fatte le cessioni;

*d*) per le distribuzioni agli uffici dell'Istituto, da un atto deliberativo trimestrale del Consiglio dal quale consti la necessità delle distribuzioni per il funzionamento dell'Istituto;

*e*) per le carte abbruciate, da un atto deliberativo del Consiglio comprovante l'avvenuta distruzione alla presenza di delegati del Consiglio stesso.

§ 41. Per dimostrare i movimenti che avvengono nelle macchine, negli strumenti ed attrezzi e nelle carte e nei libri editi dall'Istituto la sezione magazzino terrà apposito registro (*allegato* N) con norme analoghe a quelle stabilite dall'art. 213 del regolamento d'amministrazione per gli altri registri interni di magazzino. Il registro consta di vari fascicoli secondo le specie delle robe che vi debbono essere inscritte, ognuno dei quali è diviso in due parti, di cui una per l'entrata e l'altra per l'uscita.

I movimenti delle carte e dei libri esitati sono fatti colla scorta dei documenti che debbono corredare le corrispondenti richieste di scarico (§ 40).

§ 42. Le varie materie prime acquistate per le officine sono date in carico, per disposizione del Consiglio, a determinati ufficiali ed impiegati, secondo il riparto dei servizi interni dell'Istituto. Ogni consegnatario sarà all'uopo provvisto di un registro (*allegato* O) che consterà di uno o più fascicoli secondo il bisogno. Ogni fascicolo sarà suddiviso in due parti, di cui una per l'entrata e l'altra per l'uscita.

Tutti i movimenti di entrata ed uscita verranno inscritti sul registro all'atto che avvengono, eccezione fatta per le materie consumate nei lavori, le quali saranno annotate solamente al termine di ogni quindicina.

§ 43. Man mano che dall'officina di stampa sono allestiti carte e libri, il capo dell'officina ne compila un elenco, staccandolo da apposito registro a madre-figlia (*allegato* P) e lo presenta al relatore, il quale, fatti i necessari riscontri, vi appone l'ordine di carico.

Le carte e i libri sono quindi rimessi, insieme coll'elenco, all'ufficiale di magazzino, che firmerà per ricevuta la matrice dell'elenco stesso e inscriverà le robe sui corrispondenti fascicoli del proprio registro.

§ 44. Per i passaggi di materie dall'una all'altra officina il consegnatario cedente dovrà rimettere all'altro analoga richiesta (*allegato* Q) vidimata dal rispettivo capo divisione con annessa una contro-richiesta, che sarà poi restituita con dichiarazione di ricevuta del consegnatario a cui vengono passate le robe e col visto del capo divisione da cui dipende il consegnatario medesimo.

Le richieste e contro-richieste serviranno rispettivamente come documenti di carico e scarico.

§ 45. Al termine del trimestre i consegnatari chiuderanno i registri della gestione, facendovi risultare le quantità complessive delle materie scaricate, mediante apposita dimostrazione al termine delle scritture, ripartite come segue:

*a*) impiegate nei lavori ordinari;

*b*) impiegate in lavori speciali commessi da autorità militari;

*c*) impiegate in lavori speciali commessi da amministrazioni estranee a quella della guerra e da privati.

Riportata poscia la rimanenza del fondo sui registri del nuovo trimestre, quelli del trimestre scaduto, con tutti i documenti giustificativi a corredo, saranno rimessi alla sezione magazzino, la quale, fatti gli opportuni riscontri, se ne varrà per compilare le prescritte richieste di scarico riflettenti i consumi delle materie.

§ 46. Le carte ed i libri per la biblioteca e per l'archivio delle carte estere sono presi in carico fra le masserizie di proprietà dell'Istituto e verranno dimostrati sul *Registro* mod. 328 in una distinta categoria.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

ALLEGATO **A** § 2 dell'Istruzione

N. . . . DI PROTOCOLLO

*Al Ministero della Guerra*
(Direzione generale servizi amministrativi)
ROMA

# ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

## CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

..... TRIMESTRE 190...-90... CAPITOLO . . . DEL BILANCIO

RICHIESTA *d'anticipazione per le spese occorrenti nel suindicato trimestre per i lavori dell'Istituto.*

| Articolo del capitolo | DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE SPESE | Importo Lire |
|---|---|---|
| . . . | Per indennità e spese del personale addetto ai lavori geodetici e topografici in campagna . . . . . | . . . . |
| . . . | Per provvista di carta ed altre materie prime per le officine . . . . . | . . . . |
| . . . | Per . . . . . | . . . . |
| . . . | Per . . . . . | . . . . |
| . . . | Per . . . . . | . . . . |
| | Totale . . . | . . . . |

Sono pertanto lire . . . . . che, in seguito a deliberazione del Consiglio in data . . . . . n. . . , si richiedono al Ministero della Guerra a titolo di anticipazione per le suindicate spese, con preghiera di disporne il pagamento con un mandato di lire . . . . . a favore dello stesso Consiglio esigibile sulla sezione di tesoreria di Firenze ed un altro mandato di lire . . . esigibile sulla tesoreria centrale del regno in Roma contro quietanza dell'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari.

*A Firenze, li . . . . . 190...*

IL DIRETTORE

. . . . . .

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

# FOGLIO DI VIA

Il signor . . . . . ,
dovendosi recare in varie provincie del regno per la esecuzione dei lavori topografici che si compiranno nell'anno 190..., viene munito del presente *Foglio di via* onde possa valersene presso le amministrazioni dei comuni nei quali deve transitare o soggiornare per ottenere, per sè e per i militari di truppa che lo seguono, le somministrazioni alle quali hanno diritto a tenore delle disposizioni legislative sulle somministrazioni dei comuni alle truppe vigenti nelle diverse provincie del regno (Regie patenti 9 agosto 1836 per le provincie facenti parte del regno alla pubblicazione della legge 4 agosto 1861 — Ordinanza austriaca 15 maggio 1851 per le provincie del territorio veneto e mantovano — Regolamento pontificio 20 gennaio 1867 per la provincia di Roma), riassunte nel Regio decreto 26 marzo 1899, n. 155 e nella relativa istruzione, inseriti nel n. 104 della *Gazzetta ufficiale* del 1899 e negli *Atti* 103 e 104 del *Giornale militare* stesso anno, dei quali viene rilasciato un esemplare al predetto signor . . . . . .

Si invitano inoltre le autorità comunali a coadiuvarlo nella ricerca delle guide, degli operai e dei mezzi di trasporto di cui possa abbisognare, ed a prestargli infine il loro concorso in tutto ciò che possa agevolargli l'eseguimento dell'incarico avuto.

*Firenze, li . . . . . 190...*

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

# ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

SEZIONE . . . . . .

SPECCHIO *dimostrativo delle spese di campagna occorse al*(1) . . . . . *durante il mese di* . . . . . 190...

(1) Grado, cognome e nome dell'ufficiale od impiegato.

| Data | Indicazione particolareggiata di ciascuna spesa | Mercede a | |
|---|---|---|---|
| | | Numero delle giornate | Mercede giornaliera |
| | | | |
| | | Totali | |
| | | | Totale |

Sono lire . . . . . .
di campagna.

*A* . . . . . *li* . . . . . *190* . .

V.° Il Capo della sezione

. . . . . .

| GUINE | | Trasporto degli uomini di truppa sulle ferrovie e sui piroscafi | Trasporto degli strumenti | Costruzione e riparazioni di segnali | Spese varie | Documenti giustificativi annessi | | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importo | | | | | | Num. d'ordine | Titolo | |
| | | | | | | | | |

generale L. . . . . .

che il sottoscritto dichiara d'aver ricevuto in rimborso delle suddette spese

IL . . . . . .

# ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

..... DIVISIONE SEZIONE . . . . .

NOTA *delle giornate di servizio in alta montagna* (altezza superiore a 2000 metri) *impiegate dal personale del suddetto Istituto per l'esecuzione di lavori* . . . . . , *e per le quali si domanda al Ministero l'autorizzazione di pagamento dello speciale soprassoldo giornaliero di L. 3.*

N. . . . . DI PROTOCOLLO

*A. S. E. il Ministro della Guerra*
Segretariato Generale
ROMA

*Firenze, addì* . . . . . *190...*

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
. . . . . .

| GRADO | COGNOME E NOME | LOCALITÀ E ALTEZZA |
|---|---|---|
| | | |

Firenze, li . . . . . 190...

*Ministero della Guerra*
(Divisione Stato Maggiore)
V.° si autorizza il pagamento
Roma, li . . . . . 190...

D'ordine
IL DIRETTORE CAPO DI DIVISIONE

. . . . . .

(*) Le firme per quietanza saranno apposte all'atto del pagamento, cioè quando lo specchio verrà

| Permanenza in ciascuna località | | Numero delle giornate in ogni località | Totale delle giornate per ogni ufficiale od impiegato | Importo dell'indennità a L. 3 al giorno | Ritenuta per tassa di ricchezza mobile | Somma da pagarsi | Firme per quietanza (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dal | al | | | | | | |
| | | | | | | | |

IL CAPO SEZIONE . . . . . IL CAPO DIVISIONE . . . . . .

V.° IL DIRETTORE IN 2° DELL'ISTITUTO . . . . . .

(*) Dal Ministero restituito.

# ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

SEZIONE . . . . . .

SPECCHIO *di presenza dei militari di truppa addetti alla suddetta Sezione durante il mese di . . . . . 190... coll'indicazione del* (1) . . . . . .

| DESIGNAZIONE DEGLI INDIVIDUI | | | | Genere del servizio che prestano | Variazioni nel corso del mese | Giornate di presenza | Assegno pagato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo cui appartengono | Num. di matricola | Grado | Cognome e Nome | | | | Tariffa giornaliera | Importo |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ALLEGATO **F**

N. . . D'ORDINE . . . TRIMESTRE 19..

RICHIESTA *rilasciata per materiali da acquistarsi dal commercio.*

| N.° (a) | DESIGNAZIONE dei materiali | Quantità |
|---|---|---|
| | | |

*Firenze, addì . . . . . 19...*

IL CAPO DIVISIONE

. . . . . .

(a) Pei prodotti chimici e gli oggetti di cancelleria e disegno indicare il numero d'ordine delle rispettive tariffe.

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

DIVISIONE . . . . .

N. . . D'ORDINE . . . TRIMESTRE 19...

DICHIARAZIONE *dei materiali acquistati da assumersi in carico.*

| Numero categorico | DESIGNAZIONE dei materiali | Unità di confronto | Prezzo parziale | Quantità | Importo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

*Firenze, addì . . . . . 19...*

IL CAPO DIVISIONE

. . . . . .

V.° IL RELATORE

. . . . . .

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

§ 44 dell'Istruzione

**Istituto Geografico Militare**

DIVISIONE . . . . .

N. . . D'ORDINE . . . TRIMESTRE 19...

RICHIESTA *di materiali da acquistarsi dal commercio.*

| N.° (a) | DESIGNAZIONE dei materiali | Quantità |
|---|---|---|
| | | |

*Firenze, addì . . . . . 19...*

IL CAPO DIVISIONE

. . . . . .

V.° IL COLONNELLO DIRETTORE IN 2°

. . . . . .

La provvista sarà fatta dal Sig. . . . . .

IL RELATORE

. . . . . .

# ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

## SEZIONE CONTI E CASSA

...° TRIMESTRE 190...-90...

PROSPETTO *analitico degli introiti e delle spese della* Massa lavori *dell'Istituto.*

| N.° d'ordine dei gruppi | DESIGNAZIONE dei gruppi | SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE comprese in ciascun gruppo | Importo per ogni partita | Importo per ogni gruppo |
|---|---|---|---|---|
| | | *A.* — ENTRATE. | | |
| 1 | Proventi dei lavori | Somme introitate per le carte e i libri venduti . . . . . » | | |
| | | Vendita di carte messe fuori d'uso | | |
| | | Differenze a vantaggio nell'assettamento delle gestioni relative alle commesse di lavori speciali » | | |
| 2 | Proventi diversi | Vendita di materiali fuori servizio: di proprietà dello Stato . . . L. | | |
| | | Vendita di materiali fuori servizio: di proprietà della massa lavori » | | |
| | | Addebitamenti per guasti e smarrimenti di materiali: di proprietà dello Stato . . . » | | |
| | | Addebitamenti per guasti e smarrimenti di materiali: di proprietà della massa lavori » | | |
| | | Concorso della commissione geodetica nella provvista e manutenzione dei mareografi . . » | | |
| | | Contributo della commissione suddetta per la esecuzione di lavori scientifici vari . . . . » | | |
| 3 | Assegni dovuti sul bilancio della Guerra | Anticipazioni riscosse. Capitolo N. ... » | | |
| | | Id. » ... » | | |
| | | Mandati di saldo dei rendiconti Id. » ... » | | |
| | | Id. » . . » | | |
| | | Totale dell'entrata. . . L. | | |

| N° d'ordine dei gruppi | Designazione dei gruppi | Specificazione delle partite comprese in ciascun gruppo | | Importo per ogni partita | Importo per ogni gruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *B.* — Spese. | | | |
| 1 | Assegni dovuti al personale | Paghe agli operai effettivi . . | L. | | |
| | | Paghe al personale avventizio | Impiegati » | | |
| | | | Operai . » | | |
| | | Retribuzione per lavori straordinari | Impiegati » | | |
| | | | Operai . » | | |
| | | Tassa di ricchezza mobile sulle paghe degli impiegati avventizi versate in tesoreria. . . . | » | | |
| | | Gratificazioni . . . . . | » | | |
| | | Sussidi agli operai. . . . . | » | | |
| 2 | Spese pei lavori geodetici e topografici in campagna | Ufficiali ed impiegati. | Indennità di trasferta . . . » | | |
| | | | Trasporto personale . . . . » | | |
| | | | Trasporto del bagaglio . . . » | | |
| | | | Soprassoldo d'alta montagna . . » | | |
| | | Uomini di truppa comandati come operai, guide, scorte e attendenti. | Soprassoldo di servizio. . . . » | | |
| | | | Trasporti sulle ferrovie e sui piroscafi . . . . » | | |
| | | Mercedi alle guide borghesi e mancie agli inservienti . . » | | | |
| | | Trasporto degli strumenti geodetici e del materiale da campo e piccole riparazioni a detto materiale. . . . . » | | | |
| | | Costruzione e riparazione di segnali . . . . . » | | | |
| | | Indennizzo per guasti a proprietà private . . . . . » | | | |
| | | Spese per la trasmissione di lettere e telegrammi di servizio che non possono essere spediti in franchigia . . . . . » | | | |
| | | Spese varie . . . . . » | | | |
| | | *A riportarsi* | L. | | |

| N.° d'ordine dei gruppi | Designazione dei gruppi | Specificazione delle partite comprese in ciascun gruppo | Importo per ogni partita | Importo per ogni gruppo |
|---|---|---|---|---|
| | | *Riporto* L. | | |
| | | Carta da stampa . . . . . » | | |
| | | Inchiostri, vernici e colori. . » | | |
| | | Prodotti chimici. . . . . » | | |
| 3 | Provvista di materie prime pei lavori tecnici e di stampa | Tele per la montatura delle carte e legatura dei libri . . . . » | | |
| | | Lastre di zinco . . . . . » | | |
| | | Lastre di rame . . . . . » | | |
| | | Pietre litografiche . . . . . » | | |
| | | Oggetti di cancelleria pei lavori tecnici . . . . . » | | |
| | | Legname e ferramenta . . . » | | |
| | | Cristalli, lastre, carta preparata per fotografia e materie affini » | | |
| | | Materie varie. . . . . » | | |
| 4 | Spese per il servizio mareografico | Provvista / Manutenzione } di mareografi » | | |
| | | Retribuzione al personale di sorveglianza . . . . . » | | |
| | | Provvista di carta per i diagrammi . . . . . » | | |
| | | Spese varie . . . . . » | | |
| 5 | Spese per l'osservatorio astronomico | Retribuzioni al personale incaricato del funzionamento e della pulizia degli strumenti. . . » | | |
| | | Retribuzioni al personale incaricato delle osservazioni periodiche. . . . . » | | |
| | | Spese varie . . . . . » | | |
| 6 | Provvista di strumenti, macchine ed attrezzi | Strumenti astronomici . . . » | | |
| | | Id. geodetici . . . . » | | |
| | | Id. topografici. . . . » | | |
| | | Id. fotogrammetrici . . » | | |
| | | Macchine per le officine. . . » | | |
| | | Attrezzi per le officine . . . » | | |
| | | Oggetti per disegno ed incisione | | |
| | | Oggetti da campo . . . . . » | | |
| | | Vestiari speciali, camicioni, grembiali ed asciugamani per operai » | | |
| | | *A riportarsi* L. | | |

| N.° d'ordine dei gruppi | Designazione dei gruppi | Specificazione delle partite comprese in ciascun gruppo | Importo per ogni partita | Importo per ogni gruppo |
|---|---|---|---|---|
| | | *Riporto* L. | | |
| 7 | Manutenzione dei materiali | Riparazioni agli strumenti vari » | | |
| | | Id. al macchinario . » | | |
| | | Id. agli oggetti da campo . . . . . » | | |
| | | Bucato e riparazioni dei camicioni, grembiali ed asciugamani da operai. . . . . » | | |
| 8 | Combustibile per i motori, per l'illuminazione e per il riscaldamento | Gaz per i motori . . . . . » | | |
| | | Gaz per i fornelli da officine. » | | |
| | | Gaz per l'illuminazione dei laboratori e delle officine . . . » | | |
| | | Luce elettrica | | |
| | | Luce elettrica per riproduzioni fotomeccaniche . . . . . » | | |
| | | Legna e carbone per il riscaldamento delle officine e dei laboratori. . . . . » | | |
| 9 | Spese per la biblioteca | Acquisto di libri e carte. . . » | | |
| | | Abbonamento a periodici . . » | | |
| | | Legatura dei libri . . . . . » | | |
| 10 | Spese di magazzino | Trasporto di materiali . . . » | | |
| | | Arnesi da imballaggio . . . » | | |
| | | Spese per la spedizione delle carte e dei libri ai richiedenti . . » | | |
| | | Spese postali per corrispondenza non ammessi in franchigia, per lo smercio delle carte. . . » | | |
| | | Minute spese. . . . . » | | |
| 11 | Versamenti in tesoreria | Importo a prezzo d'inventario delle carte e dei libri venduti, compreso il valore delle materie impiegate nella montatura delle carte . . . . . » | | |
| | | Ricavato dalla vendita di carte e libri messi fuori d'uso. . . » | | |
| | | *A riportarsi* L. | | |

| N.° d'ordine dei gruppi | Designazione dei gruppi | Specificazione delle partite comprese in ciascun gruppo | Importo per ogni partita | Importo per ogni gruppo |
|---|---|---|---|---|
| | | *Riporto* L. | | |
| | | Manutenzione dei segnali geodetici dello Stato e dei capi saldi di livellazione di precisione. » | | |
| | | Spese per la stampa di pubblicazioni scientifiche commesse all'industria privata . . . . . » | | |
| | | Spese per l'addestramento pratico del personale destinato ai lavori geodetici e topografici. . . » | | |
| 12 | Spese varie | Lavori in muratura od altro per la messa in opera delle macchine, strumenti, apparati, ecc. . . » | | |
| | | Spese per il ghiaccio od altro per temperare l'acqua nella stagione estiva per il personale addetto alle officine. . . . . » | | |
| | | . . . . . » | | |
| | | . . . . . » | | |
| | | Totale delle spese . . . L. | | |

*C.* — Riepilogo della gestione.

Totale delle *Entrate* . . . . . L.
Totale delle *Spese* . . . . . »

*Risulta un* (1) . . . . . di . . . . . L.
il quale (2) . . . . . (3) . . . . . »
della massa al principio del trimestre in. . . . . L.

dà un (3). . . . . della massa stessa alla chiusura del trimestre in . . . . . L.

*Firenze, addì* . . . . . *190...*

Il Direttore dei Conti

. . . . . .

V.° Il Relatore

. . . . . .

(1) *Avanzo* o *disavanzo* — (2) *Aggiunto al* . . . . . o *detratto dal* . . . . . (3) *Credito* o *debito.*

# ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

## CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

CONTO SPECIALE *della gestione dei lavori speciali commessi da amministrazioni estranee a quelle della Guerra o da privati durante l'anno finanziario 19....-9....*

| INDICAZIONE DELLE SPESE | Trimestri 1° | 2° | 3° | 4° | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Valore delle materie prime tolte dal carico ed impiegate nei lavori . . . . L. | | | | | |
| Spese fatte espressamente per l'eseguimento dei lavori » | | | | | |
| Totale . . . L. | | | | | |
| *Riscosse dai committenti:* | | | | | |
| Amministrazioni pubbliche . . . . . L. . . . . | | | | | |
| Privati . . . . . » . . . . . | | | | | |
| Utile realizzato corrispondente alle spese d'indole generale (mano d'opera, consumo del macchinario, illuminazione, riscaldamento, ecc.) . . . . . L. | | | | | |

*Firenze, addì . . . . . 19...*

*Il . . . . .* *Il . . . . .*

IL CONSIGLIO

*Il Segretario* *Il Relatore* *Il Presidente*

. . . . . .

ALLEGATO I

*N. ... d'ordine di registrazione* *..° Trimestre 190...-90...*
*N. .. di protocollo*

## ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

NOTA VALUTATIVA *delle carte e dei libri spediti al sig. . . . . a . . . . . per mezzo . . . . . in seguito a richiesta del . . . . . 190...*

| DESIGNAZIONE DELLE CARTE E DEI LIBRI | Quantità | Prezzo | Importo | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| TOTALE . . . L. | | | | |
| Deducesi lo sconto del 30 % . | | | | |
| RESTANO . . . L. | | | | |
| Impaccatura, spese di posta e di spedizione . . . . . | | | | |
| . . . . . | | | | |
| . . . . . | | | | |
| . . . . . | | | | |
| TOTALE . . . L. | | | | |

*Firenze, addì . . . . . 190...*

V.° IL RELATORE . . . . . L'UFFICIALE DI MAGAZZINO . . . . . .

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

§ 36 dell'Istruzione

*N. ... d'ordine di registrazione* *...° Trimestre 190.. -90...*
*N. .. di protocollo*

## ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

NOTA VALUTATIVA *delle carte e dei libri che si spediscono al sig. . . . . a . . . . . per mezzo . . . . . in seguito a richiesta del . . . . . 190..*

| DESIGNAZIONE DELLE CARTE E DEI LIBRI | Quantità | Prezzo | Importo | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| TOTALE . . . L. | | | | |
| Deducesi lo sconto del 30 % . | | | | |
| RESTANO . . . L. | | | | |
| Impaccatura, spese di posta e di spedizione . . . . . | | | | |
| . . . . . | | | | |
| . . . . . | | | | |
| . . . . . | | | | L'Ufficiale di magazzino |
| TOTALE . . . L. | | | | . . . . . |

*Firenze, addì . . . . . 190...*

IL RELATORE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE . . . . . .

ALLEGATO **L**

*N. ... d'ordine di registrazione* ...° *Trimestre 190...-90...*
*N. ... di protocollo*

## ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

**NOTA** *delle carte e dei libri spediti al . . . . .*
*a . . . . . per mezzo . . . . . in seguito*
*a . . . . . , senza obbligo di pagamento.*

| DESCRIZIONE delle carte e dei libri | Quantità | Prezzo | Valore | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Totale . . . L. | | | | |

*Firenze, addì . . . . . 190...*

L'UFFICIALE DI MAGAZZINO
. . . . . .

V.° IL RELATORE
. . . . . .

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

§ 36 dell'Istruzione

*N. ... d'ordine di registrazione* ...° *Trimestre 190...-90...*
*N. ... di protocollo*

## ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

**NOTA** *delle carte e dei libri che si spediscono*
*per mezzo . . . . . in seguito*
*a . . . . . , senza obbligo di pagamento.*

| DESCRIZIONE delle carte e dei libri | Quantità | Prezzo | Valore | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Totale . . . L. | | | | |

Si trasmette la presente nota al . . . . . a . . . . . con preghiera di restituirla munita della firma per ricevuta, affinchè quest'Istituto possa convalidare l'operazione di scarico delle sopradescritte pubblicazioni somministrate senza pagamento.

*Firenze, addì . . . . . 190...*

IL RELATORE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
. . . . . .

Si restituisce la presente nota con dichiarazione di ricevuta delle pubblicazioni sovraindicate.

*A . . . . addì . . . . . 190...*

IL . . . . . .

ALLEGATO M — § 37 dell'Istruzione

## ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

NOTA DESCRITTIVA *delle carte inviate al* (1) . . . . . *per le rispettive dotazioni cartografiche di mobilitazione.*

| N. d'ordine | DESIGNAZIONE DELLE CARTE | QUANTITÀ | | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|
| | | In cifre | In tutte lettere | |
| | | | | |

*Firenze, addì* . . . . . *190...*

IL RELATORE

. . . . . .

(1) . . . . . .

Si dichiara d'aver ricevuto e prese in consegna le carte sopraindicate.

*A* . . . . . *addì* . . . . . *190...*

IL RELATORE

. . . . . .

(1) Corpo o deposito, comando od ufficio.

# ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

## SEZIONE MAGAZZINO

REGISTRO *dei materiali pel servizio delle officine e delle carte e dei libri in carico*

*Fascicolo N.°* . . . — (1) . . . . . .

Il presente fascicolo, numerato e contrassegnato in ciascun foglio dal sottoscritto, consta di n. . . . . fogli.

*Firenze, addì* . . . . . *190..*

IL RELATORE

. . . . . .

(1) Designazione della specie di materiali compresi nel fascicolo.

| Data delle operazioni | Somme dovute dai commissionisti per operazioni effettuate per conto degli stessi | Ragione dei movimenti | Numero categorico | Nomenclatura | Prezzo unitario | Unità di misura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

ALLEGATO O — § 12 dell'Istruzione

# ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

OFFICINA . . . . . .

*.....° Trimestre 190. .-90...*

REGISTRO *delle materie prime esistenti nella suddetta officina*

*Fascicolo N.°* . . . — (1) . . . . . .

Il presente fascicolo, numerato e contrassegnato in ciascun foglio dal sottoscritto, consta di n. . . . . fogli.

*Firenze, addì* . . . . . *190...*

IL RELATORE

. . . . . .

(1) Designazione della specie di materie comprese nel fascicolo.

| Data delle operazioni | Num. d'ordine dei documenti giustificativi o dei corrispondenti atti deliberativi | Ragione dei movimenti | Numero categorico / Nomenclatura / Prezzo unitario / Unità di misura |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ALLEGATO **P**

*N. ... d'ordine*

## IV DIVISIONE - OFFICINA DI STAMPA

ELENCO *delle pubblicazioni consegnate al magazzino.*

| DESIGNAZIONE | Numero della richiesta | Data della richiesta | Numero del foglio | Quadrante o tavoletta | Quantità consegnata | Quantità riscontrata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

*Firenze, addì . . . . . 190 ..*

IL CAPO OFFICINA

. . . . . .

Per ricevuta della quantità riscontrata

L'UFFICIALE DI MAGAZZINO

. . . . . .



*N. . . d'ordine*

## IV DIVISIONE - OFFICINA DI STAMPA

ELENCO *delle pubblicazioni che si consegnano al magazzino.*

| DESIGNAZIONE | Numero della richiesta | Data della richiesta | Numero del foglio | Quadrante o tavoletta | Quantità consegnata | Quantità riscontrata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

*Firenze, addì . . . . . 190 ..*

IL CAPO OFFICINA

. . . . . .

Si ordina all'ufficiale di magazzino di assumere in carico sui registri le pubblicazioni di cui sopra nella quantità *riscontrata*.

IL RELATORE

. . . . . .

Inscritto sul registro interno di magazzino sotto la data del . . . . . 190 ..

L'UFFICIALE DI MAGAZZINO

. . . . . .

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

ALLEGATO **Q**

§ 44 dell'Istruzione

## OFFICINA . . . . . .

*N. . . d'ordine.*

RICHIESTA *di passaggio dei seguenti materiali nell'officina* . . . . . .

| Numero categorico | NOMENCLATURA DEI MATERIALI | Unità di confronto | Prezzo parziale | Quantità | Importo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

*Firenze, addì* . . . . . *190...*

IL CONSEGNATARIO CEDENTE

. . . . . .

V.° IL CAPO DIVISIONE

. . . . . .

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

## OFFICINA . . . . . .

CONTRO-RICHIESTA *di passaggio dei seguenti materiali nell'officina* . . . . . .

| Numero categorico | NOMENCLATURA DEI MATERIALI | Unità di confronto | Prezzo parziale | Quantità | Importo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Si dichiara d'aver ricevuti i suddescritti materiali.

*Firenze, addì* . . . . . *190...*

IL CONSEGNATARIO RICEVENTE

. . . . . .

V.° IL CAPO DIVISIONE

. . . . . .

N. **146.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie.** — 25 giugno.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente la 3ª serie di aggiunte e varianti al regolamento predetto.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicoletto di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo della pubblicazione è di centesimi 5.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **147.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **Denominazione di caserma in Pinerolo.** — 25 giugno.

Ad onorare la memoria del valoroso pinerolese maggiore conte Massimiliano Bochard di S. Vitale, decorato della medaglia d'oro al valor militare per la eroica condotta spiegata nel fatto d'armi del 18 giugno 1848 in Val d'Adige, si determina che la nuova caserma in corso di costruzione a Pinerolo per quella scuola di cavalleria sia denominata: « Caserma Bochard di S. Vitale ».

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **148.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunta all'Istruzione per la compilazione delle Note caratteristiche.** — 26 giugno.

Al n. 42, comma *d*) dell'istruzione predetta, *aggiungere continuando:* « Per gli ufficiali della brigata ferrovieri, i documenti, anzichè direttamente al Ministero, vengono dai comandanti di corpo d'armata trasmessi al capo di stato maggiore dell'esercito, il quale, dopo averli annotati, li rimette al Ministero per gli ulteriori incumbenti, come sopra è detto ».

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **149**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserma in Palermo**. — 26 giugno.

A memoria del glorioso fatto d'arme col quale si iniziò la redenzione politica della Sicilia, duce il generale Garibaldi, il Ministero determina che la caserma San Giacomo in Palermo porti il nome di: « Caserma Calatafimi » a datare dal 1° luglio 1902.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **150**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Visite medico-fiscali di ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili**. — 26 giugno.

Per regolare tanto le domande, con le quali le autorità civili, estranee all'amministrazione militare, possono richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite medico-fiscali ad individui da esse dipendenti, quanto le modalità che debbono rispettivamente seguire le autorità ed i medici militari nel prestare il loro concorso, questo Ministero stabilisce quanto appresso:

1. I medici militari possono essere richiesti dai capi-uffici di amministrazioni civili per visite sanitarie da praticarsi al personale da esse dipendente soltanto nei seguenti casi:

*a*) per reclutamento, raffèrme e riforma delle guardie di finanza, di città e carcerarie;

*b*) per accertare malattie o ferite di impiegati governativi sulle quali si debbano motivare provvedimenti di aspettativa, di riforma o di riposo;

*c*) per verificare la inabilità fisica dei rivenditori di generi di privativa che chiedono di essere rappresentati da un commesso;

*d*) per verificare l'inabilità allegata dagli alunni delle scuole secondarie che domandano l'esenzione dalle esercitazioni ginnastiche;

*e*) per constatare la idoneità fisica degli aspiranti ad impieghi in pubbliche amministrazioni.

2. Quali che siano le autorità richiedenti (prefetto, intendente di finanza, direttore delle carceri, delle poste, ecc.) e qualunque siasi il titolo della visita richiesta, le domande dovranno sempre essere rivolte ufficialmente al comandante del presidio, indicandogli lo scopo della visita da praticarsi e le altre varie circostanze, secondo trattasi di casi relativi ai varii comma del numero precedente.

3. Il comandante del presidio, sempre compatibilmente alle esigenze del servizio militare, seconderà tali richieste e indicherà all'autorità richiedente il luogo, il giorno e l'ora in cui la visita dovrà essere eseguita.

Per non aumentare il lavoro e per evitare perdita di tempo nelle pratiche relative, è opportuno però che, nella città ove sono più frequenti o periodiche le visite di cui al sopramentovato comma *a)*, l'autorità militare, di concerto con le autorità interessate, determini, per le visite stesse, qualche giorno della settimana e le ore apposite, invece che le autorità civili scrivano volta per volta per la richiesta.

In ogni caso, delle visite da effettuarsi si darà dalla autorità civile preventivo avviso alla autorità militare competente.

4. Di regola tutte le visite suindicate saranno praticate all'ospedale o all'infermeria militare locale, ma potranno eventualmente essere fatte presso altri uffici, sia davanti alle commissioni di arruolamento, o di revisione, sia dinanzi ai consigli di amministrazione, od anche a domicilio, allorchè, p. es., si trattasse di constatare malattia o ferita, che, per la sua gravità reale od allegata, impedisse all'impiegato di muoversi dalla propria abitazione.

5. Ogniqualvolta l'ufficiale medico non debba riferire il suo avviso, sia a voce, sia in iscritto, alla commissione delegata nell'atto stesso della visita, il risultato di questa farà oggetto di rapporto scritto che egli rimetterà al comandante del presidio, dal quale sarà trasmesso ufficialmente all'autorità che avrà richiesta la visita.

6. L'opera degli ufficiali medici sarà obbligatoria e gratuita, pei casi contemplati nei comma *a)* e *d)*.

Negli altri casi l'ufficiale medico avrà diritto ad un compenso di lire 3 per ogni individuo visitato se trattasi di visite collettive indicate dal comma *e)*; di lire 10 per ogni visita isolata del comma stesso e per ciascuna di quelle indicate dai comma *b)* e *c)*.

Le visite indicate dal comma *d)* saranno però gratuite solamente se fatte nello stabilimento sanitario militare; negli altri casi daranno diritto allo stesso compenso di quelle indicate dal comma *e)*.

Va inteso che, trattandosi di visite collegiali, il compenso nella misura suindicata è dovuto a ciascuno degli ufficiali medici.

Nel caso poi che l'ufficiale medico debba recarsi fuori della propria residenza avrà anche diritto alla indennità di trasferta

di 1ª categoria ed agli assegni per le spese di trasporto stabilite nello specchio annesso al R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali.

Tali indennità ed assegni saranno pagati all'ufficiale medico dal corpo dal quale è amministrato, che, a sua volta, ne è rimborsato dall'autorità che ne richiese l'opera.

Ogni altra richiesta per visite non contemplate dal presente *Atto* non potrà aver corso senza autorizzazione del comandante della divisione militare interessata.

Gli *Atti* 532 e 533 della *Raccolta* sono abrogati.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

# DECISIONI DI MASSIMA

9.

**Processi verbali per ferite ed infermità.** — A soluzione di alcuni quesiti proposti circa la compilazione dei processi verbali, di cui all'articolo 34 del regolamento sulle pensioni, approvato con Regio Decreto 5 settembre 1895, n. 603, si dichiara che i processi verbali concernenti le ferite od infermità contratte da militari devono essere sempre compilati dal consiglio d'amministrazione permanente del corpo, a cui i militari stessi sono effettivi od aggregati.

Però i verbali pei militari aggregati, oltrechè essere trascritti sul registro degli atti amministrativi del corpo d'aggregazione, debbono, coi relativi rapporti e dichiarazioni mediche, essere comunicati in copia al corpo a cui appartiene effettivamente il militare, affinchè ivi pure siano trascritti sull'anzidetto registro, per ogni possibile evenienza. (*Div. pensioni, sussidi*, ecc.).

10.

**Sottotenenti di complemento che cadono ammalati durante il servizio di prima nomina.** — A meglio precisare il concetto della disposizione contenuta nel primo comma del n. 11 dell'*Atto* 3 del 1898, il Ministero avverte che il sottotenente di complemento caduto ammalato durante

il servizio di prima nomina dovrà essere subito esonerato dal servizio giornaliero; ma, salvo che egli non ne faccia domanda, non verrà *lasciato in libertà*, tanto se curato in casa come all'ospedale, se non allo scadere del quindicesimo giorno, dato che la malattia perduri, e riprenderà poi servizio al termine di essa per il compimento dei propri obblighi, nel modo prescritto nel successivo n. 12.

Conseguentemente, durante i quindici giorni sovra indicati, e semprequando non sia lasciato in libertà in seguito a sua domanda, l'ufficiale continuerà ad aver diritto all'indennità giornaliera di servizio, come prescrive il § 76 del regolamento sugli assegni. (*Div. assegni*).

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

189

III. 15.



# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicato il 5 luglio.

APRILE 27 — R. Decreto n. 164 che apporta modificazioni al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi civili ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina, *pag.* 527.

» 27. — R. Decreto n. 229 che istituisce una commissione per l'esame delle proposte di concessione di ricompense al valor militare, e dei relativi reclami, per operazioni guerresche ed altri fatti a cui abbiano preso parte militari dell'esercito e dell'armata, *pag.* 528.

GIUGNO 19. — Legge n. 190 recante disposizioni per la leva sui nati nel 1882, *pag.* 530.

» 19. — R. Decreto che modifica l'organico della commissione centrale per l'esame delle robe consegnate ai magazzini centrali militari, *pag.* 531.

» 30. — Cambio di denominazione di caserma di proprietà demaniale in Perugia, *pag.* 532.

LUGLIO 2. — Nomine dei sottufficiali musicanti, *pag.* 532.

» 2. — Modificazioni all'istruzione sul servizio del casermaggio militare, *pag.* 535.

» 3. — Legge n. 247 che autorizza la promozione a capitano, in più dell'organico, di 500 tenenti di fanteria; che istituisce una aspettativa speciale per 500 capitani della stessa arma; e che modifica la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, *pag.* 537.

» 3. — Norme per la concessione delle aspettative speciali, istituite coll'articolo 2 della legge 3 luglio 1902, n. 247, *pag.* 539.

» 3. — Aggiunte e varianti ai fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria, *pag.* 542.

» 3. — Caricamento provvisorio dei carri delle batterie da 75 *A* da campagna (edizione 1899), *pag.* 543.

» 4. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 553.

» 4. — Aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni, edizione 1894, *pag.* 554.

» 4. — Vie facoltative pel trasporto delle persone viaggianti a tariffa ridotta, *pag.* 555.

» 4. — Esercizio economico sulle linee Roccbetta S. Antonio-Gioia del Colle, Bari-Taranto e Barletta-Spinazzola, *pag.* 548.

——— Decisioni di massima, *pag.* 559.

Atto N. 151. — MILITARI DI TRUPPA. — **R. Decreto n. 164 che apporta modificazioni al regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi civili ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina.** — 27 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 8 luglio 1883, n. 1470 (serie 3ª);

Vista la legge 14 luglio 1887, n. 4719 (serie 3ª);

Visto il R. Decreto 28 giugno 1888 che approva il regolamento per la concessione degli impieghi civili ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli ufficiali di scrittura delle amministrazioni della guerra e della marina;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'attuale n. 3 dell'elenco *A* annesso al regolamento 28 giugno 1888, sotto la rubrica « Ministero dell'interno », viene sostituito il seguente:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Uscieri di 3ª classe al Consiglio di Stato | L. 1300 | Aumento sessennale. Vestiario di uniforme | 2 – Uscieri di 1ª cl. a L. 1500<br>3 – » di 2ª » a » 1400<br>2 – » di 3ª » a » 1300<br>—<br>7<br>—<br>3 – Inservienti di 1ª classe . . . . » 1200<br>7 – Inservienti di 2ª classe . . . . » 1100<br>—<br>10<br>— |

Art. 2.

Fino a che non siano esauriti gli attuali inservienti presso il Consiglio di Stato, i posti di usciere saranno per intero ad essi riservati.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
C. DI S. MARTINO.
E. MORIN.

---

N. **152**. — ONORIFICENZE. — **R. Decreto n. 220 che istituisce una commissione per l'esame delle proposte di concessione di ricompense al valor militare, e dei relativi reclami, per operazioni guerresche od altri fatti a cui abbiano preso parte militari dell'esercito e dell'armata.** — 27 aprile.

Visto il Regio Viglietto 26 marzo 1833, d'istituzione della medaglia in oro ed in argento al valor militare;

Visto il R. Decreto 8 dicembre 1887, n. 5100, d'istituzione della medaglia di bronzo al valor militare;

Visto il R. Decreto 15 dicembre 1887, d' istituzione della commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare.

Visto il R. Decreto 12 luglio 1899, n. 322, che determina le attribuzioni del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le proposte di concessione di ricompense al valor militare, e relativi reclami, per operazioni guerresche, od altri fatti, a cui abbiano preso parte militari dell'esercito e dell'armata, saranno deferite, per parere, all'esame di un' apposita commissione così composta:

1 tenente generale - comandante titolare il IX corpo d'armata . . . . . *Presidente.*

1 vice ammiraglio - vice presidente del Consiglio superiore di marina . . . . . *Vice Presidente.*

1 tenente generale - comandante in 2° del corpo di stato maggiore dell' esercito.

3 maggiori generali - l'addetto al comando generale dell' arma dei carabinieri reali e due comandanti di brigata di fanteria. *Membri*

2 contrammiragli - l'uno direttore generale del personale e servizio militare presso il Ministero della marina, l'altro segretario del Consiglio superiore di marina.

1 ufficiale superiore di stato maggiore - l' addetto al comando del IX corpo d' armata . . . . . *Segretario.*

Art. 2.

La commissione sarà volta per volta convocata dal presidente, su richiesta del Ministro della guerra o del Ministro della marina.

Art. 3.

Per la validità delle deliberazioni sarà necessario il numero di almeno sei votanti. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti: quando il numero dei voti favorevoli risulti uguale a quello dei contrari prevale il voto del presidente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1902.

VITTORIO EMANUELE.

C. di S. Martino.
E. Morin.

N. 153. — RECLUTAMENTO. — **Legge n. 190 recante disposizioni per la leva sui nati nel 1882.** — 19 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ecc., ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli inscritti della leva sulla classe 1882 che saranno riconosciuti idonei alle armi e non abbiano diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, saranno arruolati tutti in 1ª categoria. È fatta eccezione per quelli provenienti dalle leve anteriori a quella sulla classe 1872 e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876, che pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla 2ª categoria, i quali, in caso di riconosciuta idoneità alle armi, saranno arruolati in quella categoria.

Art. 2.

Gli inscritti che furono rimandati dalle leve precedenti sulle classi 1880 e 1881 come rivedibili, a senso degli articoli 78 e 80 della legge sul reclutamento, se saranno dichiarati idonei ed arruolati nella 1ª categoria nella leva sulla classe 1882, assumeranno, quelli nati nel 1880 la ferma di anni uno, e quelli nati nel 1881 la ferma di anni due.

Art. 3.

È fatta facoltà al Ministero della guerra di stabilire il numero degli uomini nati nel 1882 ed arruolati nella 1ª categoria, che dovranno assumere la ferma di anni due prevista dalla legge sul reclutamento.

Art. 4.

Per gli effetti contemplati nella legge suddetta, nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova, il distretto amministrativo rappresenta il mandamento.

Ordiniamo che la presente, munita dal sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

---

N. **154.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. Decreto che modifica l'organico della commissione centrale per l'esame delle robe consegnate ai magazzini centrali militari.** — 19 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 5 ottobre 1886 che istituisce in Roma una commissione centrale per l'esame, in caso di appello, delle robe consegnate ai magazzini centrali militari e per esercitare sorveglianza sulle robe accettate;

Visti i Regi Decreti 4 novembre 1891 e 23 giugno 1901 che riordinano la predetta commissione;

Riconosciuta la convenienza di stabilire che le funzioni di segretario della commissione stessa possano essere esercitate da un maggiore o capitano commissario controllore;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

All'organico della commissione centrale, quale è stabilita dall'articolo 3 del R. Decreto 23 giugno 1901, è portata la seguente modificazione:

Le funzioni di segretario della commissione stessa possono essere affidate ad un maggiore o capitano commissario controllore.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

---

N. **155**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserma di proprietà demaniale in Perugia**. — 30 giugno.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che, accogliendo il voto del Consiglio comunale di Perugia, d'ora innanzi la caserma demaniale di Porta Romana in quella città sarà denominata « Caserma Umberto I ».

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **156**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Nomina dei sottufficiali musicanti**. — 2 luglio.

Per gli esami di concorso e per l'accertamento dell'idoneità tecnica degli aspiranti alla nomina di sottufficiali musicanti nei reggimenti di fanteria di linea, a senso del § 19 dell'*Atto* 216 del 1901, saranno per lo avvenire osservate le prescrizioni seguenti:

§ 1. Quando nella musica di un reggimento venga a mancare il sottufficiale musicante, sarà indetto un concorso per esame fra i caporali musicanti del reggimento (compreso il caporale maggiore musicante).

Al concorso saranno però solo ammessi gli aspiranti che dalla commissione di avanzamento siano riconosciuti possedere pure tutti i requisiti in genere richiesti per poter conseguire la nomina a sottufficiale.

§ 2. L'esame avrà luogo alla presenza di apposita commissione e nei giorni che il comandante del reggimento crederà di stabilire.

§ 3. La commissione, di cui al precedente paragrafo, sarà così composta:

*Presidente:* un ufficiale superiore o capitano che abbia speciale competenza musicale;

*Membri:* il capo musica del reggimento;

un secondo capo musica designato dal comandante della divisione, preferibilmente quello dell'altro reggimento della brigata; un maestro di musica di riconosciuta competenza residente nella città sede del reggimento, da designarsi dal comandante del reggimento, previa assicurazione che accetti di far parte della commissione.

A questo maestro verrà corrisposta, per ogni giorno di seduta, una indennità di lire otto a carico dell'assegno musica.

§ 4. Gli esami consisteranno in tre prove: scritta, orale e pratica.

La prova *scritta* consisterà:

*a*) nella armonizzazione a quattro parti di un basso dato — per lo svolgimento di questo tema il tempo massimo assegnato è di ore sei;

*b*) nella composizione ed istrumentazione per banda di una marcia militare su tema dato — concedendo per lo svolgimento il tempo massimo di ore dodici.

La prova *orale* consisterà nel saper rispondere a domande su nozioni relative agli strumenti che compongono le bande e sull'impiego di essi. Per questa prova il termine massimo fissato è di trenta minuti.

La prova *pratica* consisterà nella concertazione e direzione di un pezzo per banda.

La prova orale e la prova pratica dovranno, possibilmente, tenersi nello stesso giorno.

§ 5. Per le prove suddette sono stabiliti i seguenti coefficienti d'importanza:

| | | |
|---|---|---|
| per la prova scritta | sul basso . . . . . | 25 |
| | sulla marcia militare . . . . | 25 |
| per la prova orale . . . . . | | 20 |
| per l'esperimento pratico . . . . . | | 30 |

§ 6. I temi per gli esami scritti verranno scelti dalla commissione fra tre temi preparati, per ciascuna materia, dall'ufficio tecnico centrale su richiesta del Ministero della guerra e dal Ministero medesimo trasmessi al comandante del reggimento, il quale li consegnerà al presidente della commissione pel giorno in cui l'esame dovrà aver principio.

Il pezzo da concertarsi per la prova pratica, verrà estratto a sorte da ciascun candidato tra più pezzi precedentemente

scelti dalla stessa commissione tra quelli meno frequentemente eseguiti del repertorio del reggimento, e la relativa partitura sarà consegnata ai concorrenti almeno un giorno avanti a quello in cui l'esperimento dovrà aver luogo.

§ 7. Il presidente della commissione provvederà per garantire ed assicurare il rigoroso e corretto procedimento degli esami.

§ 8. Gli esami dovranno succedersi nell'ordine seguente: prova orale, esperimento pratico, prova scritta.

Il risultato di ogni esame sarà rappresentato con un punto di merito variabile da *0* a *20*, e per ottenere l'idoneità occorre conseguire in ogni singola prova un punto non inferiore a *10*.

Il candidato, che risulterà non idoneo in una prova, non sarà più ammesso alle prove successive.

§ 9. Finito l'esame orale e l'esperimento pratico, la commissione classificherà i candidati risultati idonei moltiplicando il punto medio conseguito in ciascuna prova per il correlativo coefficiente fissato nel § 5 e dividendo poscia per due il punto complessivo risultante.

A parità di merito si terrà conto, quale titolo di precedenza, dei risultati della scuola affidata ai singoli concorrenti a mente dei §§ 10 a 17 del surricordato *Atto* 216, e su questi risultati il capomusica del reggimento dovrà perciò presentare, prima che si aduni la commissione, apposita relazione, vidimata dall'aiutante maggiore.

Stabilita la graduatoria, la commissione redigerà particolareggiata relazione circa l'esito della prova orale e dell'esperimento pratico, inscrivendovi i candidati in ordine di merito e colla indicazione dei punti da ciascuno riportati.

Il presidente provvederà quindi per la prova scritta.

§ 10. La relazione della commissione, di cui nel precedente paragrafo, verrà poscia dal comandante del corpo inviata, unendovi i temi scritti, al Ministero della guerra (*Direzione generale servizi amministrativi*), che la trasmetterà tosto, in un con essi temi, all'ufficio tecnico centrale per il suo esame.

§ 11. L'ufficio centrale suddetto, esaminati i temi scritti, e tenuti presenti i risultati della prova orale e dell'esperimento pratico, che hanno avuto luogo presso la commissione locale, stabilirà l'ordine di merito dei candidati, e con apposita relazione ne darà comunicazione al Ministero della guerra, restituendogli i documenti, perchè possa provvedere alla nomina del sottufficiale musicante in base all'esito definitivo dell'esame.

§ 12. Quando nessuno dei concorrenti riesca idoneo, il Ministero provvederà ordinando un nuovo concorso, colle stesse norme, fra i caporali musicanti (compreso il caporale maggiore) di un altro reggimento del corpo d'armata, possibilmente fra quelli dell'altro reggimento della stessa brigata.

§ 13. Con la scorta delle relazioni reggimentali e delle relazioni dell'ufficio centrale il Ministero della guerra compilerà un ruolo generale dei concorrenti, che in ogni concorso sono risultati idonei, senza però ottenere la nomina a sottufficiale, onde potervi ricorrere qualora in un dato corpo d'armata non venisse a risultare alcun concorrente idoneo per la nomina a sottufficiale musicante.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **157.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Modificazioni all'istruzione sul servizio del casermaggio.** — 2 luglio.

All'istruzione sul servizio del casermaggio militare ad economia 18 giugno 1901 sono fatte le seguenti varianti ed aggiunte:

Art. 9.

Al comma 2° e 3°, *sostituire* i seguenti:

« *Ricognizioni periodiche.* — Ogni anno il direttore di commissariato militare fa visitare dagli ufficiali commissari controllori addetti alla direzione ed alla sezione di commissariato tutti gli oggetti di casermaggio, i macchinari, gli attrezzi e le materie di consumo esistenti nei capoluoghi di divisione.

Pure ogni anno ciascun comandante di presidio non capoluogo di divisione visita, per conto del commissariato, giusta il § 47 del regolamento pel servizio territoriale, i medesimi oggetti, macchinari, ecc., esistenti nel presidio. In caso d'impedimento li fa visitare da un ufficiale da lui delegato; ma si assicura sempre personalmente della regolarità delle operazioni e della esattezza delle risultanze, che debbono farsi constare con apposito verbale da inviarsi alla direzione o sezione di commissariato.

I comandanti di divisione si assicurano a loro volta che le visite di cui sopra siano eseguite con la massima regolarità ed all'uopo impartiscono le necessarie istruzioni, consultando, per la parte tecnica, la direzione di commissariato.

In tali visite gli oggetti vengono classificati secondo il loro stato reale e quelli non più suscettibili di riparazioni sono dichiarati fuori classe o fuori uso, previo accertamento delle cause del deperimento per stabilire, quando ne sia il caso, le responsabilità degli utenti (art. 19, 23, 24) ».

Art. 10.

Al 2° comma, *sostituire* il seguente:

« A tal uopo le predette direzioni rimettono al Ministero, per ogni divisione, un prospetto dimostrativo indicante, presidio per presidio, non che complessivamente per tutta la divisione, la forza massima, la quantità di materiale occorrente distinta per specie, quella esistente, quella che si presume dovrà essere dichiarata fuori uso ed infine quella da provvedere in base allo stretto indispensabile, da commisurare in ogni caso nel suo importo a non più del 25 % dell'ammontare delle manutenzioni risultante dalla colonna 8 del rendiconto modello n. 27 dell'esercizio precedente ».

Art. 16.

Al 3° comma, *aggiungere* il seguente periodo:

« Se posseggono tali mezzi, i corpi ne informano il commissariato, il quale fa visitare il materiale da un ufficiale addetto al locale magazzino, anche per stabilire l'ammontare dei guasti causati da malgoverno o da negligenza, ed eseguite le riparazioni dispone presso il consegnatario principale pel rimborso ai corpi delle spese sostenute ».

Art. 34.

*Sostituire:*

« *Assegno di paglia nella giacitura di accampamento e di accantonamento.* — La paglia tanto a terra quanto nei pagliericci a terra, alla truppa accampata od accantonata, sarà data approssimativamente in ragione di 10 kg. per ogni individuo nel periodo di un mese, cioè kg. 7 per prima distribuzione, e 3 a titolo di rinfresco dopo 15 giorni. Le tele dei pagliericci saranno cambiate ogni mese.

Quando la truppa giace sotto le tende, la competenza è invece di kg. 6 per prima distribuzione e kg. 4 per rinfresco.

Le truppe cui spetti la giacitura di accampamento o di accantonamento, le quali si susseguono tanto nei presidi quanto fuori, debbono servirsi della paglia e dei pagliericci usati fino al termine di tempo suindicato, semprechè non vi si oppon-

gano ragioni igieniche. Però se la paglia negli accampamenti fu usata dalle precedenti truppe per più di tre giorni, sarà distribuito un rinfresco di kg. 3 di paglia per ogni individuo.

I comandanti di corpo d'armata o di divisione o delle truppe riunite ai campi, alle manovre, ecc. possono aumentare o diminuire le predette assegnazioni di paglia, ed anche far anticipare o ritardare i rinfreschi ed i rinnovamenti ».

Art. 36.

*Togliere* il 2° comma.

Art. 51.

*Sostituire* al 4° comma il seguente:

« Le spese di regolamenti e di cancelleria nei presidî ove non è istituito un magazzino principale o succursale sono sostenute dal corpo o dall'ufficio cui appartiene l'ufficiale incaricato del servizio, tranne che il corpo non abbia massa o l'ufficio sia sprovvisto di assegno per la cancelleria, nei quali casi verranno rimborsate dal consegnatario del magazzino principale. Invece gli stampati occorrenti pel casermaggio saranno sempre dati gratuitamente dal predetto consegnatario principale dietro richiesta dell'ufficiale incaricato del servizio ».

Art. 58.

Alla lettera *e*, *sostituire:*

« *e)* note degli acquisti diretti dal commercio, in cui siano citate le disposizioni che ne autorizzano la spesa, corredate delle relative richieste di carico ».

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **158**. — AVANZAMENTO. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Legge n. 247 che autorizza la promozione a capitano, in più dell'organico, di 400 tenenti di fanteria; che istituisce una aspettativa speciale per 400 capitani della stessa arma; e che modifica la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito.** — 3 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È fatta facoltà al governo del Re di tenere nei ruoli, per il periodo dal 1902 al 1914 inclusi, 400 capitani di fanteria,

in più del numero stabilito dalla vigente legge sull'ordinamento del R. esercito, in luogo di altrettanti subalterni della stessa arma.

Art. 2.

Durante lo stesso periodo di tempo, il governo è parimenti autorizzato a concedere ai capitani di fanteria, che ne facciano volontaria domanda, e per un numero non superiore a 400, speciali collocamenti in aspettativa, della durata da 1 a 3 anni, con assegni uguali ai tre quinti del relativo stipendio.

Il tempo passato in tale aspettativa sarà considerato come trascorso in aspettativa per riduzione di corpo, agli effetti dell'articolo 58 del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

Nel computo delle eccedenze di 400 capitani, di cui all'articolo 1, saranno compresi gli ora detti collocamenti speciali in aspettativa.

Art. 3.

L'aumento di 400 capitani, di cui all'articolo 1, non ha effetto sul ruolo organico dei capitani di fanteria, nei riguardi degli avanzamenti a scelta previsti dagli articoli 38 e 62 della vigente legge sull'avanzamento nel R. esercito.

Parimenti, debbono rimanere inalterati gli effetti degli avanzamenti a scelta previsti dall'articolo 36 della citata legge; ed a questo scopo sarà provveduto con Decreto Reale affinchè i tenenti che trovansi alla scuola di guerra all'atto dell'applicazione del precedente articolo 1 e quelli che siano ammessi a detta scuola o sostengano gli esami a scelta negli anni 1902 e 1903, occupino, quando vengano promossi capitani a scelta, il posto medesimo che sarebbe ad essi spettato nel ruolo dei capitani ove il predetto articolo 1 non avesse avuto applicazione.

Art. 4.

Alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con legge 6 marzo 1898, n. 50, sono arrecate le seguenti modificazioni:

1° All'art. 19, *aggiungere:*

eccettuati quelli che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianità di servizio, o abbiano preso parte alle guerre per l'unità e l'indipendenza d'Italia, o che abbiano ot-

tenute ricompense al valor militare, ai quali potrà essere accordata una seconda promozione.

2° All'art. 20, *sostituire*:

Gli ufficiali in posizione ausiliaria e gli ufficiali di riserva cessano di appartenervi, pur conservando il grado con la relativa uniforme:

a 78 anni i tenenti generali,
a 75 » i maggiori generali,
a 68 » i colonnelli,
a 66 » i tenenti colonnelli,
a 65 » i maggiori,
a 62 » i capitani,
a 60 » i subalterni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

---

N. **159**. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Norme per la concessione delle aspettative speciali, istituite coll'articolo 2 della legge 3 luglio 1902, n. 247** — 3 luglio.

1. L'*aspettativa speciale*, istituita coll'articolo 2 della legge 3 luglio 1902, n. 247, verrà concessa per uno, per due o per tre anni interi, salvo le eccezioni previste ai seguenti n. 12 e 13. La durata dell'aspettativa sarà indicata nel relativo decreto.

2. Alle aspettative di durata inferiore a tre anni potranno essere concesse proroghe, sempre ad anni interi, fino a raggiungere il massimo di tre anni.

3. In osservanza degli articoli 1 e 2 della legge predetta, ed in relazione alle prescrizioni dei numeri precedenti, le aspettative o le proroghe concesse dopo il 1° gennaio 1912 non potranno superare i 2 anni di durata, e quelle concesse dopo il 1° gennaio 1913 non potranno superare 1 anno.

Col 1° gennaio 1914 cesserà la concessione delle aspettative speciali.

4. Nella concessione delle aspettative speciali avranno la precedenza:

*a*) le domande di aspettative speciali di maggior durata, su quelle di aspettative o di proroghe di durata minore;

*b*) le domande di proroghe di maggiore durata, su quelle di aspettative di pari o minore durata e di proroghe di minore durata;

*c*) a parità di durata, le domande di capitani, ai quali non sia mai stata concessa aspettativa per qualsiasi motivo, nel grado di capitano;

*d*) a parità di ogni altra condizione, le domande dei meglio classificati, e, fra i parimenti classificati, dei più anziani.

5. Salvo il caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze di servizio, non avranno luogo richiami nè saranno accolte domande intese a tale scopo, prima della prefissata scadenza delle aspettative concesse, colla sola eccezione specificata al seguente n. 8.

6. L'aspettativa speciale potrà essere concessa a qualsiasi capitano inscritto nel ruolo indicato dal n. 2 dell'art. 27 della legge vigente sull'avanzamento nel Regio esercito, colle eccezioni specificate ai seguenti n. 7, 8, 9, 10 e 11, ed esclusi i capitani di stato maggiore od in servizio di stato maggiore.

7. Non potranno ottenere l'aspettativa speciale i capitani che sono nel loro primo anno di grado.

8. Non potranno essere collocati in aspettativa speciale, e, se vi si trovassero, saranno richiamati in servizio, i capitani che fossero o venissero a trovarsi compresi nei limiti di anzianità annualmente stabiliti per la iscrizione sul quadro d'avanzamento, a meno che essi dichiarino per iscritto di rinunciare definitivamente all'avanzamento.

Questa prescrizione si intenderà entrare ogni anno in vigore colla pubblicazione sul *Giornale militare* della Circolare relativa ai predetti limiti di anzianità.

La dichiarazione di rinuncia dovrà essere così formulata:

« Il sottoscritto dichiara di rinunciare volontariamente, per « motivi non dipendenti da infermità, alla sua iscrizione sul « quadro d'avanzamento per l'anno corrente (o « per l'anno « prossimo venturo », se il rinunciante non è ancora inscritto « sul quadro), e su quello per l'anno immediatamente succes- « sivo, agli effetti della definitiva esclusione dall'avanzamento « prevista dal § 90 del regolamento sull'avanzamento appro- « vato con R. Decreto 19 maggio 1898 ».

9. Non potranno ottenere l'aspettativa speciale i capitani che non risultino, per le loro condizioni fisiche, pienamente idonei al servizio.

10. Non la potranno del pari ottenere, neppure mediante la rinuncia di cui al n. 8, quei capitani, per i quali le competenti commissioni d'avanzamento abbiano pronunciato giudizio di non idoneità all'avanzamento o giudizio sospensivo.

11. Ai capitani, che appartengono alle Regie truppe d'Africa, l'aspettativa speciale non potrà essere concessa se non previo rimpatrio. Per quelli che si trovassero in spedizioni o missioni all'estero, il Ministero si riserva di decidere volta per volta.

12. Alle aspettative in corso, comunque altrimenti motivate, eccettuate quelle per sospensione dall'impiego, potrà essere concesso, alla condizione prescritta dal n. 9, di far seguire una aspettativa speciale, non minore di un anno, e di durata tale che si abbia complessivamente una permanenza in aspettativa di anni interi, fino al massimo di tre anni.

13. La disposizione del numero precedente sarà applicabile anche ai capitani, che già siano stati in aspettativa per qualsiasi motivo, eccettuata la sospensione dall'impiego, e ne siano stati richiamati da meno di due anni.

14. Durante il corso delle aspettative speciali, sarà cura delle competenti autorità territoriali di tenersi informate se non siano venute meno le condizioni di idoneità fisica dei capitani, che sono in quella posizione, e, nel caso, di informarne gerarchicamente il Ministero, il quale avviserà agli opportuni provvedimenti.

15. Fra il richiamo da una aspettativa della durata di 3 anni, continui o non, o da una aspettativa per sospensione dall'impiego, di qualsiasi durata, e la concessione di ogni altra aspettativa, non motivata da infermità, dovranno intercedere almeno due anni di effettivo servizio.

Questo intervallo potrà essere ridotto ad un minimo di 6 mesi per i capitani, che venissero a trovarsi nelle condizioni previste al n. 8 e che rinunciassero all'avanzamento.

16. Per ogni reggimento non saranno di massima concesse più aspettative speciali di quanti capitani il reggimento stesso abbia in eccedenza all'organico stabilito dalle tabelle 10, 11 o 12 delle tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito, sancite con R. Decreto 22 dicembre 1898. Ad ogni modo le domande saranno tutte trasmesse al Ministero, il quale deciderà in proposito.

17. Le domande per ottenere l'aspettativa speciale dovranno essere inoltrate al Ministro della guerra, in carta da bollo da L. 1.

Esse dovranno contenere l'indicazione esplicita della durata dell'aspettativa richiesta, ed essere corredate da una copia dello stato di servizio, da certificato di visita medica comprovante l'idoneità fisica del richiedente, e, se del caso, dalla dichiarazione di rinuncia all'avanzamento di cui al n. 8.

Per gli ufficiali, che già si trovino in aspettativa per infermità, la idoneità fisica dovrà risultare da visita medica passata presso un corpo di truppa o presso un ospedale militare.

Le competenti autorità gerarchiche esprimeranno in foglio a parte il loro motivato parere in ordine alle domande stesse, esponendo tutte quelle circostanze e considerazioni che valgano ad illuminare il Ministero.

Le domande saranno valide per un anno, in capo al quale, se non saranno rinnovate, si intenderanno perente.

18. Per i richiami dall'aspettativa speciale non si farà luogo al concorso ai due terzi dei posti vacanti, perchè tali aspettative non portano ripianamento di posti.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **160.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria.** — 3 luglio.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente le serie di aggiunte e varianti seguenti:

*a*) 10ª serie al « caricamento dei carri delle batterie da campagna, edizione 1896 »;

*b*) 7ª serie al « caricamento dei carri delle batterie da 7 a cavallo, edizione 1897 »;

*c*) 3ª serie al « caricamento della fucina da campagna mod. 1844, edizione 1900 (fascicolo 2 *bis* e 4 *bis*) ».

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicoletto di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 5.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **161**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Caricamento provvisorio dei carri delle batterie da 75 A da campagna (edizione 1901)**. — 3 luglio.

Sono stati pubblicati in tre distinti fascicoli:

*a*) la 1ª serie di aggiunte e varianti al « caricamento provvisorio dei carri delle batterie da 75 A da campagna »;

*b*) il fascicolo 53 « caricamento provvisorio della fucina da campagna mod. 1896 per batterie da 75 A da campagna »;

*c*) il fascicolo 55 « caricamento provvisorio del pezzo e del carro per munizioni delle batterie da 75 A a cavallo ».

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie dei fascicoli di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni ed alle disposizioni già date con l'*Atto* 249 del 1901.

Le richieste dei medesimi, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del fascicolo di cui alla lettera *a*) è di cent. 5 e quello di ciascuno dei fascicoli di cui alle lettere *b*) e *c*) è di cent. 15.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **162**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali**. — 4 luglio.

Si avvertono le autorità militari che sono stati istituiti i seguenti nuovi comandi, retti da ufficiali, nell'arma dei carabinieri reali, con la contemporanea soppressione di quelli pure in appresso indicati.

**Nuovi comandi.**

*Legione Palermo* — Compagnia di Caltanissetta esterna.
*Id.* — Tenenza di Piazza Armerina.

**Comandi soppressi**

*Legione Palermo* — Compagnia di Piazza Armerina.
*Id.* — Tenenza di Caltanissetta.

La compagnia già esistente a Caltanissetta prenderà il nome di compagnia di Caltanissetta interna.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **163**. — ISTRUZIONE ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni, edizione 1894.** — 4 luglio.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente l'8ª serie di aggiunte e varianti al prontuario sopra indicato.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicoletto di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo, tanto per uso di ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 5.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **164**. — TRASPORTI. — **Vie facoltative pel trasporto delle persone viaggianti a tariffa ridotta.** — 3 luglio.

Per norma delle autorità e dei personali dipendenti si riproduce l'elenco, pubblicato dalle società ferroviarie, delle vie facoltative ammesse pei viaggiatori a tariffa ridotta (art. VII

delle *disposizioni generali comuni a tutte le concessioni speciali*, riprodotte nell'*Atto* 117 del corrente anno), e quindi tanto per quelli cui è applicabile la nuova *Concessione speciale C* (Impiegati dello Stato) quanto per quelli che fruiscono della *tariffa militare*. Tale elenco sostituisce anche quello pubblicato con l'*Atto* 241 del 1901 (allegato IV^ter al regolamento pei trasporti militari), che viene per conseguenza abrogato.

## AVVERTENZA.

I biglietti per le vie facoltative possono essere rilasciati non solo pei viaggi fra le stazioni estreme dei percorsi sottoindicati, ma altresì nei seguenti casi, purchè beninteso faccia parte della via più breve il tratto che verrebbe sostituito da quello facoltativo:

*a*) viaggio dall'una delle dette stazioni, al di là dell'altra – o viceversa;

*b*) viaggio da oltre l'una ad oltre l'altra delle stazioni stesse.

Conseguentemente l'itinerario facoltativo è ammesso soltanto allorchè si voglia abbandonare *per intiero* uno dei tratti indicati nell'elenco.

| VIAGGI da | a | o viceversa | VIE FACOLTATIVE | Chilometri di maggior percorso |
|---|---|---|---|---|
| | | *Rete Mediterranea.* | | |
| Alessandria . . | Savona . . . . | | Via Alessandria . . . | 8 |
| Bra . . . . . | S. Pier d'Arena . | | » Savona . . . . . | 6 |
| Cancello . . . | Nocera . . . . | | » Napoli (1) . . . . | 18 |
| Casale Monferrato. | Torino P. N. . . | | » Vercelli . . . . . » Asti . . . . . | 24 |
| Casale Monferrato. | Piacenza . . . | | » Alessandria . . . | 9 |
| Castagnole Lanze | S. Pier d'Arena . | | » Alessandria . . . | 27 |
| Cavallermaggiore. | Milano . . . . | | » Torino-Novara . . | 5 |

(1) I viaggiatori provvisti di biglietti da stazioni al nord di Cancello per stazioni al sud di Nocera, o viceversa, possono liberamente seguire la via di Napoli invece di quella più breve di Nola, senz'alcun aumento di prezzo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Chivasso . . . | Mortara . . . | Via Novara . . . . . | 19 |
| Chivasso . . . | S. Pier d'Arena . | » Torino-Alessandria . | 37 |
| Gallarate . . . | Laveno . . . . | » Sesto Calende. . . | 8 |
| Livorno. . . . | Colle Salvetti. . | » Pisa . . . . . | 18 |
| Mercato Sanseverino. | Salerno. . . . | » Codola-Nocera . . | 13 |
| Milano C. . . . | Bra . . . . . | » Novara-Torino . . | 23 |
| Mortara. . . . | Asti . . . . . | » Alessandria . . . | 4 |
| Mortara. . . . | Castagnole . . | » Alessandria-S. Stefano B. . . . . | 3 |
| Nizza Monferrato. | Airasca. . . . | » Asti-Torino . . . | 2 |
| Novara. . . . | Asti . . . . . | » Alessandria . . . | 11 |
| Novara. . . . | Casale Monferrato. | » Mortara . . . . . | 9 |
| Novara . . . . | Cava Manara. . | » Milano-Pavia . . . | 31 |
| Novara . . . . | Pavia . . . . | » Milano . . . . . | 22 |
| Pavia . . . . | Alessandria . . | » Voghera. . . . . | 1 |
| Piacenza . . . | Mortara . . . | » Alessandria . . . | 48 |
| Piacenza . . . | Novara . . . . | » Alessandria. . . . | 47 |
| Roma . . . . | Cecchina . . . | » Castelgandolfo (1) . | — |
| S. Pier d'Arena . | Asti . . . . . | » Alessandria. . . . | 6 |
| Santià . . . . | S. Pier d'Arena . | » Torino-Alessandria. | 73 |
| Torino P. N. . | Saluzzo. . . . | » Cavallermaggiore . | 7 |
| Torino P. N. . | Savona . . . . | » Alessandria-S. Pier d'Arena . . . . | 56 |
| Torino P. N. . | Valenza. . . . | » Alessandria . . . | 8 |

*Rete Adriatica.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Albacina . . . | Porto Civitanova | Via Ancona . . . . . | 18 |
| Attigliano . . . | Perugia . . . | » Chiusi-Terontola. . | 3 |
| Bari . . . . . | Spinazzola. . . | » Gioia del Colle . . | 17 |
| Bergamo . . . | Milano . . . . | » Treviglio . . . . | 3 |
| Bologna . . . | Foligno. . . . | » Firenze-Terontola . | 22 |
| Bologna . . . | Roma . . . . | » Falconara-Orte . . | 33 |
| Bologna . . . | Verona . . . . | » Padova . . . . . | 69 |
| Brescia . . . . | Como . . . . | » Milano . . . . . | 16 |
| Brescia . . . . | Modena. . . . | » Verona-Mantova. . | 20 |
| Campobasso . . | Foggia . . . . | » Benevento . . . . | 12 |
| Faenza . . . . | Firenze . . . . | » Bologna . . . . . | 81 |
| Faenza . . . . | Orte . . . . . | » Falconara . . . . | 15 |
| Faenza . . . . | Pistoia . . . . | » Bologna . . . . . | 14 |
| Ferrara. . . . | Roma . . . . | » Firenze . . . . . | 1 |
| Foggia . . . . | Santeramo . . | » Gioia del Colle-Bari. | 17 |
| Mestre . . . . | Casarsa . . . | » Treviso . . . . . | 11 |
| Milano . . . . | Mantova . . . | » Verona . . . . . | 37 |
| Modena. . . . | Piadena. . . . | » Mantova. . . . . | 4 |
| Monselice . . . | Milano . . . . | » Padova . . . . . | 19 |
| Monselice . . . | Parma . . . . | » Bologna . . . . . | 32 |

(1) I viaggiatori in partenza da Roma, ed oltre, e diretti alle stazioni di Carroceto, Anzio e Nettuno, o viceversa, possono liberamente seguire la via più lunga di Castelgandolfo, senza alcun aumento di prezzo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mouselice . . . | Piacenza . . . | Via Bologna . . . . . | 60 |
| Parma . . . . | Bergamo . . . | » Milano-Treviglio . | 39 |
| Piacenza . . . | Rovigo . . . . | » Bologna . . . . . | 30 |
| Roma . . . . | Perugia. . . . | » Terontola . . . . | 31 |
| Rimini . . . . | Ferrara. . . . | » Bologna . . . . . | 34 |
| Termoli. . . . | Benevento. . . | » Foggia . . . . . | 17 |
| Terontola . . . | Terni . . . . | » Orte . . . . . | 4 |
| Treviglio . . . | Parma . . . . | » Milano . . . . . | 25 |

*Reti Adriatica e Mediterranea.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bologna. . . . | Caserta. . . . | Via Ancona - Termoli - Campobasso . . | 36 |
| | | » Ancona-Foggia . . | 52 |
| | | » Firenze-Roma . . | 26 |
| Codogno . . . | Torino . . . . | » Milano-Novara . . | 13 |
| | | » Piacenza - Alessandria . . . . . | 7 |
| Genova . . . . | Verona . . . . | » Milano . . . . . | 9 |
| Mondovì . . . | Udine . . . . | » Torino-Milano . . | 35 |
| | | » Benevento-Termoli-Bologna . . . . | 70 |
| Napoli . . . . | Venezia. . . . | » Foggia-Bologna . . | 86 |
| | | » Roma - Firenze - Bologna . . . . . | 59 |
| Parma . . . . | Roma . . . . | » Bologna . . . . . | 29 |
| Piacenza . . . | Novara . . . . | » Lodi-Milano . . . | 2 |
| Piacenza . . . | Mortara . . . | » Lodi-Milano . . . | 29 |
| Orvieto . . . . | Torino . . . . | » Firenze - Bologna - Piacenza-Alessan. | 95 |
| Sarzana. . . . | Milano . . . . | » Genova . . . . . | 15 |
| Sibari . . . . | Foggia . . . . | » Taranto-Bari . . . | 51 |
| Siena. . . . . | Bergamo . . . | » Pisa-Genova-Milano-Usmate . . . | 49 |
| Taranto . . . | Caserta. . . . | » Bari-Foggia . . . | 70 |

*Rete Sicula.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Palermo . . . | Modica . . . . | Via Vallelunga-Bicocca. | 70 |
| Palermo . . . | Ragusa . . . . | » Vallelunga-Bicocca. | 118 |
| S. Caterina . . | Roccapalumba . | » Caltaire . . . . . | 64 |

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **165**. — TRASPORTI. — **Esercizio economico sulle linee Rocchetta S. Antonio-Gioia del Colle, Bari-Taranto e Barletta-Spinazzola**. — 4 luglio.

Sulle linee *Rocchetta S. Antonio-Gioia del Colle*, *Bari-Taranto* e *Barletta-Spinazzola* è stato, dal 1° corrente, attuato, *in via d'esperimento*, e limitatamente al servizio *viaggiatori*, *bagagli*, *cani* e *biciclette*, l'esercizio economico a trazione a vapore.

Tali linee, pur continuando a far parte della rete delle strade ferrate meridionali (Rete Adriatica), sono da considerarsi, per l'eseguimento dei trasporti suddetti, come linee distaccate, sulle quali si attua soltanto il servizio *di corrispondenza*.

Ai viaggiatori fruenti di *concessioni speciali*, nonchè ai militari e alle loro famiglie provvisti di richieste per località servite dalle linee suddette, saranno dall'amministrazione ferroviaria rilasciati biglietti *a prezzo ridotto* soltanto fino alle stazioni di scambio di *Rocchetta S. Antonio*, *Barletta*, *Bari* e *Taranto*, dove, presentando il biglietto di viaggio pel percorso precedente, potranno essere muniti di biglietti *a prezzo ridotto* per la continuazione del viaggio sulle tre linee in parola.

Invece i viaggiatori muniti di libretto a scontrini dovranno staccare in partenza lo scontrino valido esclusivamente per il percorso fino ad una delle stazioni sopra indicate, dovendo essi staccarne poi un secondo pel percorso sulle linee ad esercizio economico.

Le stesse norme valgono anche pei viaggiatori a tariffa ridotta, che debbono percorrere in transito le linee stesse.

Pel trasporto di bagaglio, cani e biciclette, diretti a stazioni delle linee di cui trattasi, si dovranno produrre separati documenti, uno fino alla stazione di scambio della linea economica, e l'altro da questa alla stazione di definitiva destinazione. Ugualmente dovrà farsi pei trasporti che debbono percorrere in transito le linee stesse.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

# DECISIONI DI MASSIMA

11.

**Indennità d'arma.** — Ad evitare dubbi ed errori nella corrisponsione dell'indennità d'arma agli ufficiali dei carabinieri reali richiamati in servizio dalla posizione ausiliaria, il Ministero avverte che può essere loro corrisposta l'indennità stabilita per l'arma di provenienza soltanto quando siano espressamente chiamati per essere destinati ad un servizio proprio all'arma medesima.

Tutte le volte invece che gli stessi ufficiali siano destinati ad un servizio non d'istituto deve essere loro sempre corrisposta l'indennità d'arma comune alla cavalleria, all'artiglieria ed al genio (*Div. assegni*).

12.

**Ufficiali richiamati dal congedo.** — A rimuovere ogni dubbio circa l'applicazione del § 132 del regolamento sulle indennità eventuali, questo Ministero dichiara che, per *sede di servizio* degli ufficiali in congedo richiamati alle armi, deve intendersi la sede del deposito (o del centro di mobilitazione) cui devono presentarsi giusta l'ordine di chiamata contenuto nel *Bollettino*, e non già il luogo in cui devono poscia recarsi per prender parte alle manovre.

Di conseguenza, hanno diritto al trattamento stabilito dal predetto paragrafo, cioè alla indennità di trasferta di 2ª categoria pei primi dieci giorni, soltanto quelli fra gli ufficiali in congedo che, prima di raggiungere la sede del deposito cui devono presentarsi secondo il *Bollettino*, si recano in altra località per compiervi le operazioni preliminari, di cui è esempio nel paragrafo medesimo (*Div. assegni*).

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 26ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 luglio.

LUGLIO 3. — Legge n. 265 che stabilisce nuove norme per la stipulazione dei contratti per la provvista di foraggi, ecc., *pag.* 564.
» 15. — Modificazione all'*Atto* 137 del 1901, *pag.* 562.
» 15. — Aggiunta di una tasca al giubbone da carabinieri reali, *pag.* 562.
» 16. — Partecipazioni da farsi al Ministero in occasione di assunzione o cessazione di comando e di servizio, o di assenze, *pag.* 564.
» 17. — Norme per la concessione delle aspettative speciali istituite coll'art. 2 della legge 3 luglio 1902, n. 247, *pag.* 564.
» 18. — Istruzione per l'applicazione del contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extraferrovia, *pag.* 564.
» 18. — Cambiamento di nome della fermata di S. Biagio sul tronco Bologna-Poggio Rusco e della casa cantoniera di Treviso-S. Giuseppe sulla linea Treviso-Belluno. — Estensione di servizio alle stazioni di Compiobbi, Bonefro S. Croce, Saliceto, Rapone Ruvo, alla fermata di Ninfa ed alla casa cantoniera di Santa Luce. — Soppressione di servizio nella fermata di Frasso, *pag.* 565.
» 18. — Istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace, *pag.* 567.

Atto N. **170.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **— Legge n. 265 che stabilisce nuove norme per la stipulazione dei contratti per la provvista di foraggi, ecc. pel R. esercito.** — 3 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

La facoltà di stipulare contratti a partito privato, senza la formalità degli incanti, di cui all'articolo 4 della vigente legge di contabilità, è estesa alle provviste dell'avena, del fieno, della paglia e della legna da ardere, occorrenti per l'esercito, sempre quando il Ministero della guerra giudichi che tali provviste non riuscirebbero convenienti per mezzo di pubblico incanto, o non convenga farle ad economia nel modo stabilito dall'articolo 16 della legge medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

---

N. **171**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazione all'*Atto* 137 del 1901**. — 15 luglio.

Per determinazione già presa da questo Ministero e da attuarsi con la pubblicazione della nuova istruzione sulla divisa degli ufficiali, il cinturino e la dragona per sciabola da ufficiali di cavalleria, anzichè in cuoio color naturale, come è prescritto nell'*Atto* 106 del 1901, dovranno essere in cuoio nero.

In vista di ciò, è abrogata la disposizione dell'*Atto* 137 del 1901, secondo la quale gli ufficiali di cavalleria dovrebbero provvedersi del cinturino e della dragona di cuoio color naturale per il 1° agosto p. v., restando inteso che per gli ufficiali stessi sarà tollerato in uso il cinturino e la dragona di cui sono ora forniti, e ciò fino all'epoca della pubblicazione della suaccennata istruzione, con la quale si provvederà poi per stabilire in modo definitivo la foggia dei due oggetti di divisa di cui trattasi.

Nulla è innovato per quanto riguarda le altre disposizioni contenute nel citato *Atto* 137 del 1901.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **172**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Aggiunta di una tasca al giubbone da carabinieri reali**. — 15 luglio.

Il Ministero ha determinato di aggiungere all'interno del giubbone da carabinieri una tasca capace di contenere il portafoglio da ciclisti per la corrispondenza.

Al § 12 dell'Istruzione sulla divisa pei reali carabinieri sono pertanto apportate le seguenti varianti:

pagina 36, linea 13ª, alle parole: « due tasche » *sostituire*: « tre tasche; »

pagina 38, ultimo capoverso, alle parole: « Le tasche sono praticate in . . . . . » *sostituire*: « delle tasche, due sono praticate esternamente in . . . . . »;

alla fine dello stesso capoverso, *aggiungere:* « la terza è applicata all'interno del lato sinistro, a metà altezza fra il quarto ed il quinto occhiello, e con uno dei lati lunghi aderente alla lista di panno.

Quest'ultima tasca, alta mm. 180 e larga mm. 150, si chiude con una sopra-patta munita di un occhiello ed un corrispondente bottone di metallo assicurato sul ripiego superiore della tasca »;

pagina 39, dopo il terzo alinea, intendasi soppressa l'aggiunta (*Atto* 192 del 1882) con cui si prescriveva che l'uso del giubbone fosse riservato ai soli allievi carabinieri;

pagina 42, nella « Dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per la manifattura dei giubboni di panno » colonna sesta, aumentare di centimetri 10 le singole quantità di tela di cotone basino ed in conseguenza *modificare* in modo corrispondente le cifre delle assegnazioni per taglia. Il totale risulterà quindi 233.500 e la media 2.34.

Al susseguente « Conto di costruzione del giubbone di panno » *sostituire* quest'altro:

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di confronto | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 . . . . . | m. l. | 1 30 | 9 00 | 11 700 |
| Tela di cotone basino color bigio, per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 2 34 | 0 40 | 0 936 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 09 | 0 70 | 0 063 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | % | 13 — | 1 20 | 0 156 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . | — | — — | — — | 1 700 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 14 555 |
| Prezzo di conteggio . . L. | | | | 14 60 |

(1) Nella fornitura sono compresi 2 metri circa di nastro di cotone bianco per i due dritti della parte anteriore e per l'attaccatura del colletto, un gangherino con rispettiva maglietta, e un bottone di metallo traforato.

In dipendenza di quanto sopra al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi è recata la seguente variante:

| 1 | 561 | Giubboni da carabinieri . . . . . N. — 14,60

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **173.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Partecipazioni da farsi al Ministero in occasione di assunzione o cessazione di comando e di servizio, o di assenze.** — 16 luglio.

Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori comandanti di corpo o capi di servizio, debbono informare direttamente il Ministero (Segretariato generale) in occasione di assunzione o cessazione di comando e di servizio, e di assenza o ritorno alla ordinaria sede. *Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **174.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Norme per le concessione delle aspettative speciali istituite coll'art. 2 della legge 3 luglio 1902 n. 247.** — 17 luglio.

Al precedente *Atto* 159 è fatta l'aggiunta seguente:

« 19. I capitani collocati in posizione di aspettativa speciale, qualunque ne sia la durata, sono considerati, rispetto alle razioni foraggio ed all'indennità cavalli, come in aspettativa per motivi di famiglia, e sono conseguentemente ad essi applicabili le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'annotazione 9ª alla tabella II della legge sugli stipendi.

« 20. Pei capitani in aspettativa speciale l'ufficio d'amministrazione di personali vari terrà un ruolo apposito.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **175.** — TRASPORTI. — **Istruzione per l'applicazione del contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extraferrovia.** — 18 luglio.

All'istruzione per l'applicazione del contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extraferrovia (*Atto* 47 del 1899) sono apportate l'aggiunta e le varianti seguenti:

1ª Al termine del terzo capoverso del n. 17, *dopo le parole*: che ne informeranno poi di volta in volta il Ministero, *aggiungere:* (Direzione generale revisione dei conti).

2ª Al secondo capoverso del n. 26, *sostituire:*

« Se ne eccettuano le casse vuote (*nuove od usate*) per le quali dovrà invece indicarsi sulle *richieste* la loro vera nomenclatura e l'uso cui sono destinate; ad esempio: *cassa vuota nuova* (*od usata*) *modello 1883 pel trasporto di galletta.* Le maggiori tasse che si dovessero pagare alle ferrovie per l'omissione di tali indicazioni saranno a carico dell'ufficiale o dell'impiegato che compilò la *richiesta.* »

Al primo capoverso del n. 68, *sostituire:*

« Dei verbali d'addebito alle società ferroviarie le ammini-

strazioni militari manderanno *tre copie* al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi — Divisione casermaggio e trasporti) non appena siano stati compilati gli originali.

« Dei verbali d'addebito alla parte mittente sarà invece mandata al Ministero *una sola copia* ».

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **176**. — TRASPORTI. — **Cambiamento di nome della fermata di S. Biagio sul tronco Bologna-Poggio Rusco e della casa cantoniera di Treviso S. Giuseppe sulla linea Treviso-Belluno. — Estensione di servizio alle stazioni di Compiobbi, Bonefro S. Croce, Saliceto, Rapone Ruvo, alla fermata di Ninfa ed alla casa cantoniera di Santa Luce. — Soppressione di servizio alla fermata di Frasso.** — 18 luglio.

1. La fermata di S. Biagio sul tronco Bologna-Poggio Rusco (Rete Adriatica), e la casa cantoniera di Treviso S. Giuseppe sulla linea Treviso-Belluno (Rete Adriatica), hanno assunto rispettivamente la nuova denominazione di S. Biagio in Padule e di Treviso Porta Cavour.

2. La stazione di Compiobbi sulla linea Firenze-Roma (Rete Adriatica), attualmente abilitata al servizio dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci a grande ed a piccola velocità ordinaria e accelerata, è stata ammessa ad effettuare in servizio interno e cumulativo italiano anche i trasporti dei veicoli e del bestiame.

La stazione di Bonefro S. Croce sulla linea Benevento-Termoli (Rete Adriatica), attualmente esclusa dai trasporti a piccola velocità in vagoni congiunti, dei colli voluminosi e di quelli superanti il peso di 200 kg., è stata ammessa all'effettuazione anche dei trasporti suddetti, tanto in arrivo che in partenza, in servizio interno e cumulativo italiano.

La stazione di Saliceto sulla linea Torino-Bra-Savona (Rete Mediterranea), attualmente abilitata al servizio della piccola velocità ordinaria per i soli trasporti non eccedenti una tonnellata e composti di colli non superanti i kg. 100, è stata ammessa al servizio stesso senza restrizioni.

La stazione di Rapone Ruvo della linea Avellino-Rocchetta S. Antonio (Rete Mediterranea), attualmente ammessa ai trasporti di viaggiatori, bagagli, cani e merci a grande velocità ed a piccola velocità ordinaria con determinate restrizioni, è stata abilitata a tutti indistintamente i trasporti senza le limitazioni ora esistenti, compresi i veicoli ed il bestiame, in servizio interno e cumulativo italiano.

La fermata di Ninfa sulla linea Velletri-Terracina (Rete Mediterranea), già ammessa al trasporto delle merci in partenza a piccola velocità ordinaria, limitatamente alle spedizioni a vagone completo in servizio interno e cumulativo italiano ed in porto assegnato, è stata abilitata, senza restrizioni, al trasporto delle merci a grande ed a piccola velocità accelerata ed ordinaria, compresi i veicoli ed il bestiame, tanto in partenza quanto in arrivo, in servizio interno e cumulativo italiano.

La casa cantoniera di Santa Luce sulla linea Pisa-Roma (Rete Mediterranea), attualmente ammessa al trasporto dei viaggiatori con determinate restrizioni, è stata abilitata incondizionatamente al trasporto dei viaggiatori e bagagli e delle merci a grande velocità limitatamente alle spedizioni non eccedenti il peso di kg. 50 ciascuna, in servizio interno e cumulativo italiano.

Per tale ampliamento di servizio la stessa casa cantoniera è stata qualificata fermata. Essa è situata fra le stazioni di Orciano e Rosignano Castellina

Le distanze dalla fermata stessa alle stazioni della linea sono seguenti:

| STAZIONI | Km. | STAZIONI | Km. |
|---|---|---|---|
| Pisa Cent. e P. N. | 35 | Grosseto | 111 |
| Livorno S. Marco | 36 | Rispescia | 118 |
| Livorno Torretta | 36 | Alberese | 126 |
| Livorno Marittima | 37 | Talamone | 134 |
| Colle Salvetti | 20 | Albegna | 142 |
| Fauglia | 15 | Orbetello | 149 |
| Orciano | 8 | Capalbio | 161 |
| Rosignano Castellina | 4 | Chiarone | 167 |
| Vada | 11 | Montalto di Castro | 183 |
| Cecina | 17 | Corneto | 198 |
| Riparbella | 26 | Civitavecchia | 218 |
| Casino di Terra | 33 | S. Marinella | 227 |
| Ponte Ginori | 40 | S. Severa | 236 |
| Volterra | 46 | Furbara | 241 |
| Bibbona Casale | 22 | Palo | 251 |
| Bolgheri | 25 | Palidoro | 258 |
| Castagneto Marittimo | 33 | Maccarese | 264 |
| S. Vincenzo | 41 | Ponte Galera | 276 |
| Campiglia Marittima | 52 | Fiumicino | 287 |
| Vignale Riotorto | 60 | Magliana | 284 |
| Follonica | 69 | Roma S. Paolo | 290 |
| Scarlino | 76 | Roma Trastevere | 291 |
| Gavorrano | 84 | Roma Tuscolana | 295 |
| Giuncarico | 92 | Roma Termini | 299 |
| Montepescali | 99 | | |

Le altre distanze per Santa Luce si determineranno come appresso:

quelle dalle stazioni a Nord di Pisa e quelle della linea Pisa-Empoli-Firenze ed Empoli-Asciano-Chiusi, aggiungendo km. 8 alla distanza per Orciano;

quelle dalle stazioni da S. Giovanni D'Asso a Sticciano, da Campiglia Marittima a Piombino, e dalle rimanenti a Sud di Roma, aggiungendo km. 4 alla distanza per Rosignano.

3. Alla fermata di Frasso sulla linea Velletri-Terracina (Rete Mediterranea), è soppresso il servizio delle merci a grande velocità e perciò essa rimane abilitata al solo trasporto dei viaggiatori e dei bagagli.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **177.** — TRASPORTI. — **Istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace.** — 18 luglio.

All'*Atto* 58 del 1896 sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

*a*) al § I sostituire il seguente, in cui si è tenuto conto dei nuovi comandi militari di stazione istituiti con *Atto* 55 del 1900.

« § 1. I comandi militari permanenti di stazione ferroviaria sono stabiliti nelle stazioni ferroviarie indicate nel seguente specchio, nel quale è fissato pure per ciascun comando il personale, ufficiali e truppa, che vi è addetto ».

| STAZIONI FERROVIARIE | UFFICIALI | | TRUPPA | |
|---|---|---|---|---|
| | Capitano comandante | Subalterno addetto | Sottufficiali | Ordinanze d'ufficio |
| Torino Centrale | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Genova Piazza Principe | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Milano Centrale | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Verona Porta Vescovo | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Bologna Centrale | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Firenze S. M. Novella | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Pisa Centrale | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Roma Termini | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Napoli | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Alessandria | 1 | — | 2 | 1 |
| Piacenza | 1 | — | 2 | 1 |
| Parma | 1 | — | 2 | 1 |
| Ancona | 1 | — | 2 | 1 |
| Messina | 1 | — | 2 | 1 |

*b*) al § 2 aggiungere il seguente comma:

« 3° In servizio temporaneo nei comandi di stazione privi dell'ufficiale subalterno, un ufficiale inferiore scelto, nei corpi e riparti dipendenti, fra coloro che hanno compiuto un corso ferroviario di stazione, per sostituire il comandante di stazione durante le sue eventuali assenze ».

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

Roma, 1902. — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 27ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 luglio.

DICEMBRE 17. — R. Decreto n. 487 col quale si approva il testo coordinato dei Regi Decreti sulle ricompense per atti di coraggio e filantropia compiuti in mare, *pag.* 569.
LUGLIO 3. — Legge n. 248, sull'indennità di residenza agli impiegati civili in Roma, *pag.* 573.
» 21. — Legge n. 303, con la quale sono arrecate variazioni alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento nel R. esercito, *pag.* 575.
» 23. — Contributi a favore dell'Istituto nazionale Umberto I per gli orfani degli impiegati subalterni delle pubbliche amministrazioni, *pag.* 577.
» 23. — Varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria, *pag.* 583.
» 23. — Varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria, *pag.* 584.
» 23. — Varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria, *pag.* 585.
» 23. — Varianti al volume 2° delle istruzioni pratiche del genio: Istruzione sulle armi e sul tiro, sulla stima e misura delle distanze e sull'equipaggiamento, *pag.* 587.
» 24. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria, *pag.* 588.
» 24. — Cambio di denominazione di caserma di proprietà demaniale in Spoleto, *pag.* 588.
» 24. — Variante all'istruzione sulle munizioni, edizione 1896, *pag.* 588.
Decisioni di massima, *pag.* 589.

Atto N. **178.** — ONORIFICENZE. — **R. Decreto n. 487 col quale si approva il testo coordinato dei Regi Decreti sulle ricompense per atti di coraggio e filantropia compiuti in mare.** — 17 dicembre 1899.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visti i RR. Decreti 15 aprile 1860 n. 4072, 8 marzo 1888 n. 5275, e 25 luglio 1899 n. 337, sulle ricompense per atti di coraggio e di filantropia compiuti in mare;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente testo coordinato dei predetti Regi Decreti.

Art. 1.

(Art. 1: Regi Decreti 15 aprile 1860 e 8 marzo 1888).

Le ricompense per gli atti di coraggio e filantropia compiuti sul mare consistono:

*a*) nella medaglia d'oro al valor di marina;

*b*) nella medaglia d'argento al valor di marina;

30 LUG 02

*c*) nella medaglia di bronzo al valor di marina;
*d*) nell'attestato ufficiale di benemerenza;
*e*) nella medaglia commemorativa d'argento;
*f*) nella medaglia commemorativa di bronzo.

Art. 2.

(Art. 1: R. Decreto 15 aprile 1860; e 4 e 5: R. Decreto 8 marzo 1888).

Le medaglie d'oro e d'argento al valor di marina sono destinate a ricompensare coloro che, nel compiere atti di coraggio, hanno esposta la vita sul mare a manifesto pericolo.

Per la medaglia d'oro si richiede però il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado.

La medaglia di bronzo è invece destinata a ricompensare atti di coraggio compiuti senza manifesto pericolo di vita.

Art. 3.

(Art. 1: R. Decreto 25 luglio 1899).

La medaglia al valor di marina potrà concedersi eziandio alla memoria di colui che abbia perduto la vita nel compiere un'azione generosa sul mare.

Art. 4.

(Art. 1, 2 e 3: R. Decreto 15 aprile 1860; e 2 e 3: R. Decreto 8 marzo 1888).

La medaglia al valor di marina avrà il diametro di 33 millimetri. Sopra un lato vi è effigiata la croce di Savoia con all'intorno il motto « Al valor di marina » e sull'altro lato, in mezzo a due rami di quercia, sarà inciso il nome di colui al quale è stata concessa, coll'indicazione del luogo e della data del fatto. Essa si porterà appesa alla sinistra del petto, ed il nastro, di colore azzurro, avrà due piccoli filetti in bianco ai lati, l'uno di millimetri tre e l'altro di un millimetro.

Art. 5.

(Art. 7: R. Decreto 8 marzo 1888).

L'attestato ufficiale di benemerenza è concesso per gli altri casi meritevoli di speciali considerazioni, ma che escludono il conferimento della medaglia al valor di marina.

## Art. 6.

(Art. 6: R. Decreto 8 marzo 1888).

Le medaglie commemorative d'argento e di bronzo sono riservate a ricompensare azioni filantropiche compiute in mare sia verso persone isolate, sia verso equipaggi di bastimenti naufragati o in pericolo di perdersi. — La medaglia d'argento è concessa per fatti di maggior grado.

## Art. 7.

(Art. 6: R. Decreto 8 marzo 1888).

Le medaglia commemorativa avrà il diametro di 68 millimetri. Da una parte porta l'effige del Sovrano; nel suo rovescio saranno incisi il nome del premiato e in succinto il fatto che ha dato luogo alla concessione di essa.

La medaglia commemorativa non potrà portarsi appesa al petto.

## Art. 8.

(Art. 2 e 8: R. Decreto 8 marzo 1888).

La medaglia al valor di marina viene conferita da Noi sulla proposta del Nostro Ministro della marina.

L'attestato ufficiale di benemerenza e la medaglia commemorativa sono invece concesse dal Nostro Ministro della marina.

## Art. 9.

(Art. 5: R. Decreto 15 aprile 1860; e 9: R. Decreto 8 marzo 1888).

Farà fede del conferimento della medaglia al valor di marina e di quella commemorativa, un certificato rilasciato dal Nostro Ministro della marina, indicante il nome del soccorritore, il fatto premiato, la data ed il luogo in cui esso avvenne.

## Art. 10.

(Art. 2: R. Decreto 25 luglio 1899).

Di regola la medaglia al valor di marina sarà consegnata ai titolari in forma solenne dai capitani od ufficiali di porto, o da altre autorità delegate dal Ministero della marina, nella ricorrenza di feste nazionali o del giorno natalizio del Sovrano.

### Art. 11.

(Art. 7: R. Decreto 15 aprile 1860; e 11: R. Decreto 8 marzo 1888).

Per le ricompense contemplate dal presente decreto, i documenti dovranno trasmettersi al Ministero della marina non più tardi di tre mesi a partire dalla data del fatto cui si riferiscono; trascorso questo termine non se ne terrà più conto, a meno che non sia giustificato il ritardo intervenuto. Non è prescritto termine alcuno per le azioni compiute in mari lontani ed all'estero.

Per le azioni compiute nello Stato, le quali possono venire ricompensate con la medaglia al valor di marina, fra i documenti, ad esse relativi, è obbligatoria la deliberazione della Giunta municipale.

### Art. 12.

(Art. 12: R. Decreto 8 marzo 1888).

Il Consiglio superiore di marina esaminerà il merito dell'azione compiuta ed esprimerà il suo parere sulla ricompensa da accordarsi.

### Art. 13.

(Art. 3: R. Decreto 25 luglio 1899).

Non potranno conseguire la medaglia al valor di marina, e, avendola conseguita, saranno privati del diritto di fregiarsene, coloro i quali siano incorsi nella interdizione perpetua dai pubblici uffici in conformità del codice penale, salvo il caso di riabilitazione.

Parimenti non potranno conseguire la medaglia al valor di marina, nè, avendola conseguita, potranno fregiarsene, coloro che siano incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, finchè dura siffatta interdizione, giusta le norme del codice penale, salvo sempre il caso di riabilitazione.

### Art. 14.

(Art. 4: R. Decreto 25 luglio 1899).

Quelli che, alla pubblicazione del R. Decreto 25 luglio 1899, non avessero ancora cambiata la menzione onorevole al valor di marina nella medaglia di bronzo, in virtù della facoltà loro con-

sentita dal R. Decreto 8 marzo 1888, potranno ottenere questo cambio, ma solo fino a tutto il 1900.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1899.

UMBERTO

BETTÒLO.

---

AVVERTENZE.

Restano così abrogati gli *Atti* 418 e 419 della *Raccolta*.

Inoltre, in conformità di istruzioni emanate dal Ministero della marina, rimane stabilito quanto appresso, a modificazione di ciò che è disposto dall'*Atto* 433 della stessa Raccolta, in ordine alle ricompense al valor di marina:

1° Le proposte di ricompense per atti di coraggio e filantropia compiuti sul mare da militari dell'esercito saranno sempre accompagnate:

*a*) da una deliberazione dettagliata e precisa della Giunta municipale competente;

*b*) da un rapporto speciale dell'arma dei carabinieri reali;

*c*) da un rapporto dell'autorità marittima locale.

2° Non è fissato alcun termine entro il quale possono presentarsi reclami per ricompense agli atti di cui trattasi; i ritardi però all'inoltro di tali reclami devono essere sempre giustificati.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **179**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge n. 248, sull'indennità di residenza agli impiegati civili in Roma.** — 3 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, residenti in Roma, con stipendio non superiore a L. 4000,

i quali per effetto dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1894, n. 339, non godono le indennità di cui alla legge 7 luglio 1876, n. 3212, viene assegnata un'indennità di residenza di lire 200 per gli scapoli, di lire 250 per gli ammogliati senza prole e per gli scapoli con genitori, se viventi con essi, e di lire 350 per gli ammogliati o vedovi con prole.

Eguale trattamento viene fatto agli impiegati civili straordinari, qualunque sia la loro qualificazione, residenti in Roma, nominati prima della legge 11 giugno 1897, n. 182.

Agli uscieri od inservienti, che si trovino nelle medesime condizioni e non forniti di alloggio, è assegnata l'indennità di lire 150 ai celibi, di lire 200 agli ammogliati senza prole ed agli scapoli con genitori, se viventi con essi, e di lire 250 agli ammogliati o vedovi con prole.

Gli impiegati, uscieri ed inservienti, ai quali con l'articolo 8 della legge 22 luglio 1894, n. 339, fu conservata l'indennità di residenza, ed il decimo sullo stipendio di cui alla legge del 7 luglio 1876, n. 3212, avranno diritto all'indennità portata dalla presente legge, qualora questa attribuisca loro una somma maggiore di quella ora goduta compreso il decimo suddetto.

Art. 2.

Le somme necessarie per la corresponsione delle indennità di residenza in Roma, mantenuta con la legge 22 luglio 1894, n. 339, e di quelle concesse con la presente legge, saranno stanziate, a cominciare dall'esercizio 1902-903, in appositi capitoli, distintamente dagli stipendi e da qualsiasi altra competenza spettante agli impiegati dello Stato.

Al pagamento di detta indennità sarà però provveduto con gli stessi mandati emessi per gli stipendi, nei quali titoli di spesa si faranno figurare in modo distinto le somme da imputarsi a ciascun capitolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

N. **180.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — AVANZAMENTO. — **Legge n. 303, con la quale sono arrecate variazioni alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento nel R. esercito.** — 21 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto n. 525 del 14 luglio 1898 — modificata con legge n. 285 del 7 luglio 1901, sono arrecate le seguenti variazioni:

1. Nella lettera *A*) dell'art. 1, al capoverso:

« 1 reggimento d'artiglieria da montagna (15 batterie e 1 deposito) », *sostituire:*

« 1 reggimento d'artiglieria da montagna e una brigata di artiglieria da montagna del Veneto (15 batterie e 1 deposito) »; e al capoverso:

« 22 brigate d'artiglieria da costa e da fortezza (78 compagnie) », *sostituire:*

« 6 reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza e una brigata d'artiglieria da costa della Sardegna (25 brigate, 78 compagnie e 6 depositi) »;

2. All'art. 27 *sostituire il seguente:*

« L'arma d'artiglieria, di cui la tabella n. VII determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, è ordinata nel modo che segue:

*a*) un ispettorato generale d'artiglieria;
*b*) tre ispettorati d'artiglieria;
*c*) una direzione superiore delle esperienze;
*d*) nove comandi d'artiglieria;
*e*) tredici direzioni d'artiglieria;
*f*) ventiquattro reggimenti d'artiglieria da campagna;
*g*) un reggimento d'artiglieria a cavallo;
*h*) un reggimento d'artiglieria da montagna e una brigata d'artiglieria da montagna del Veneto;
*i*) sei reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza e una brigata d'artiglieria da costa della Sardegna (venticinque brigate, settantotto compagnie e sei depositi);
*l*) cinque compagnie di operai d'artiglieria ».

3. Art. 28: *sopprimerlo.*

4. Nell'art. 29, *alle parole:* « due brigate di batterie », *sostituire:* « tre brigate di batterie ».

5. All'art. 31 *sostituire il seguente:*

« Il reggimento d'artiglieria da montagna si compone di uno stato maggiore, quattro brigate di batterie e un deposito ».

6. Dopo l'art. 31 *inserire il seguente:*

« Art. 31*bis*. Ogni reggimento d'artiglieria da costa o da fortezza si compone di uno stato maggiore, di più brigate di compagnie, e di un deposito ».

7. Nell'art. 32, prima dell'attuale capoverso « *a*) », *aggiungere:* « *a*) un ispettorato generale del genio »; e, conseguentemente, alle indicazioni « *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) », dei capoversi attuali, *sostituire rispettivamente:* « *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) ».

8. Art. 33: *sopprimerlo.*

9. Alla tabella n. VII degli ufficiali dell'arma di artiglieria, *sostituire la seguente:*

« Tabella n. VII degli ufficiali dell'arma di artiglieria.

| | |
|---|---|
| 45 | colonnelli. |
| 70 | tenenti colonnelli. |
| 131 | maggiori. |
| 540 | capitani. |
| 929 | tenenti e sottotenenti (*a*). |
| 1715 | totale. |

(*a*) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento ».

## Art. 2

Alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, modificata con legge 6 marzo 1898, n. 50, sono arrecate le seguenti variazioni:

1. All'art. 10 *aggiungere dopo le parole:* « primo aiutante di campo di S. M. il Re », *le parole:*

« per l'ispettore generale d'artiglieria, per l'ispettore generale del genio ».

2. Alle disposizioni transitorie, *aggiungere il seguente articolo:*

« Art. 68. Il Ministro della guerra è autorizzato a limitare opportunamente, volta per volta, gli avanzamenti nei singoli gradi dell'arma di artiglieria quando, per effetto della combinata applicazione dell'organico dell'arma stabilito dalla legge d'ordinamento, e dell'articolo 45 della presente legge, possa av-

venire che si abbia nei corrispondenti gradi dell'arma del genio esuberanza di ufficiali in confronto delle cariche che possono essere da essi disimpegnate ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 21 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

---

N. **181.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Contributi a favore dell'Istituto nazionale Umberto I per gli orfani degli impiegati subalterni delle pubbliche amministrazioni.** — 23 luglio.

Per opportuna norma dei militari che possono avervi interesse, e degli operai civili addetti agli stabilimenti dipendenti dall'amministrazione della guerra si riporta qui appresso un estratto dello *Statuto* dell'*Istituto Nazionale Umberto I per gli orfani degli impiegati subalterni delle pubbliche amministrazioni:*

## STATUTO

### Art. 1.

L'Istituto Nazionale Umberto I per gli orfani degli impiegati subalterni delle pubbliche amministrazioni italiane, con sede in Roma, fondato il 14 marzo 1893, e riconosciuto in ente morale con R. Decreto 25 aprile 1897, ha per obbietto di provvedere al sostentamento, all'educazione ed all'istruzione dei minorenni orfani degli impiegati subalterni delle pubbliche amministrazioni italiane.

### Art. 2.

Gli orfani, a favore dei quali l'associazione svolgerà la sua azione, saranno: i figli legittimi o legittimati d'ambo i sessi, che alla morte del genitore ascritto all'Istituto non abbiano ancora compiuti i 18 anni di età.

### Art. 3.

Nei limiti dei fondi disponibili l'associazione adempie ai suoi fini:

In via normale:

*a*) con l'ammissione degli orfani, e preferibilmente di quelli di ambedue i genitori, in un convitto d'educazione e d'istruzione;

*b*) con la concessione di assegni annui a quegli orfani che per giuste considerazioni non possono profittare del convitto.

La misura massima degli assegni da concedersi agli orfani è determinata dalla seguente graduatoria:

L. 15 mensili se il socio lascia un solo orfano con diritto all'assegno;

L. 20 mensili se il socio lascia due orfani con diritto all'assegno;

L. 25 mensili se il socio lascia tre orfani con diritto all'assegno;

L. 30 mensili se il socio lascia quattro o più orfani con diritto all'assegno.

In via eccezionale: con la concessione di sussidi a quegli orfani che, avendo compiuta l'età di anni diciotto, diano prove non dubbie di ingegno e profitto nel corso intrapreso e facciano presagire uno splendido successo al compimento di tal corso, o non possano, per permanente infermità fisica, procacciarsi altrimenti i mezzi di sussistenza.

Art. 4.

La scelta circa il modo di sovvenire gli orfani, sarà di esclusiva ed inappellabile competenza del consiglio d'amministrazione. Ove i parenti superstiti degli orfani rifiutino per essi il modo di sovvenzione deliberato dal consiglio faranno decadere gli orfani da ogni diritto di benefizio verso l'Istituto.

Art. 5.

L'Istituto concederà inoltre agli orfani che lo domandino il suo appoggio morale, nel limite che l'indole e le sue forze gli consentano.

Art. 6.

Il convitto, di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3, per ciascun orfano di ambo i sessi da collocarsi, sarà scelto dal consiglio d'amministrazione dell'associazione, avendo possibilmente di mira:

*a*) di far proseguire all'orfano il corso proficuamente intrapreso per desiderio del defunto socio;

*b*) di allontanare meno che sia possibile l'orfano dalla madre o, in mancanza della madre, da chi ne tiene le veci.

Art. 7.

Potrà l'associazione avere un convitto proprio per collocarvi:

*a*) gli orfani di entrambi i genitori;

*b*) quelli di un solo genitore nel caso che un superstite passi a seconde nozze;

*c*) quelli pei quali, pur non verificandosi le condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) di questo articolo, ne sia fatta espressa domanda dal coniuge superstite, semprechè non si venga, per tal modo, a distogliere l'orfano dal corso intrapreso.

Art. 8.

In ognuno dei casi previsti nei precedenti articoli 5 e 6 dovrà darsi, nella scelta, la preferenza alla volontà espressa in vita, in modo non dubbio, dal socio defunto, purchè sia consentito dalla possibilità e dai mezzi di cui l'Istituto dispone.

Art. 9.

Potranno con le norme di cui ai precedenti articoli, collocarsi gli orfani nei semi-convitti locali.

Art. 10.

I benefici di cui ai precedenti articoli saranno concessi a seguito di domanda avanzata al consiglio d'amministrazione da coloro che vi abbiano interesse. Il consiglio di amministrazione, constatata la ricorrenza degli estremi per la concessione, la pronuncierà con decorrenza dal giorno in cui fu fatta la domanda.

Art. 11.

Tali benefici si perdono dagli orfani:

1° per il compimento del decimottavo anno di età, tranne quelli di cui all'art. 3 (3° comma);

2° per il conseguimento di un posto che dia loro modo di vivere;

3° per il passaggio alla stato coniugale;

4° per condotta riprovevole.

. . . . . .

. . . . . .

Art. 16.

Possono essere soci effettivi dell'Istituto senza limitazione di grado o di categoria gli impiegati subalterni ed operai di ambo i sessi di qualsiasi pubblica amministrazione italiana residente nello Stato, siano di ruolo o straordinari, purchè non abbiano oltrepassati i 45 anni di età e si trovino di sana costituzione fisica, comprovata da certificato rilasciato da sanitario di fiducia del consiglio di amministrazione dell'Istituto (1).

Art. 17.

La domanda di iscrizione a socio effettivo è fatta al consiglio d'amministrazione.

Può essergli rivolta pel tramite dei comitati provinciali, ma non ha effetto se non dopo l'approvazione del consiglio d'amministrazione.

. . . . . .

. . . . . .

Art. 20.

I soci cessano di far parte dell'Istituto:

*a*) per morte;

*b*) per rinuncia presentata almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio finanziario dell'Istituto, e sempre con effetto dal 1° giorno dell'esercizio successivo;

*c*) per morosità alla contribuzione, stabilita a sensi del seguente art. 29;

*d*) per fatti che li rendano indegni di appartenere all'Istituto, secondo il giudizio del consiglio direttivo pronunciato col voto di almeno due terzi dei soci componenti.

Il socio decaduto avrà diritto di appellarsi all'assemblea generale dei soci che delibererà a maggioranza di voti.

Art. 21.

Coloro che perdono la qualità d'impiegati potranno rimanere ascritti all'Istituto e goderne i vantaggi purchè non sospendano l'adempimento dei loro doveri, e purchè il comitato

(1) Il consiglio d'amministrazione dell'Istituto, nel regolamento generale ha stabilito che possono essere inscritti come soci anche i sottufficiali dell'esercito e gli altri militari di truppa che prestano servizio permanente (musicanti, armaiuoli, personale di governo degli stabilimenti militari di pena, ecc.), esclusi, cioè, quelli che compiono semplicemente gli obblighi di leva.

provinciale non provochi dal consiglio d'amministrazione la radiazione dall'albo dei soci, per essere la nuova posizione del socio ritenuta dal consiglio stesso indecorosa, salvo il ricorso all'assemblea generale ai sensi dell'articolo precedente.

Tale radiazione può essere promossa d'ufficio dal consiglio d'amministrazione, anche senza rapporto del comitato provinciale.

Art. 22.

A chi dopo avere, per qualsiasi motivo, cessato di far parte dell'Istituto, volesse inscriversi nuovamente, dovrà applicarsi la stessa procedura che vige per i nuovi ammittenti.

. . . . . .

. . . . . .

Art. 24.

I soci effettivi pagheranno una tassa annua di L. 12, ripartibile in dodici rate mensili, anticipate, di lire una cadauna.

. . . . . .

. . . . . .

Art. 26.

Ogni socio effettivo dovrà pagare una tassa d'ammissione di lire 5 ripartibile anche in rate mensili anticipate.

. . . . . .

. . . . . .

Art. 28.

Gli orfani non potranno fruire dei vantaggi dell'Istituto, se il genitore non sia socio almeno da tre anni.

Art. 29.

Il socio che sia arretrato di tre mesi coi contributi sociali decade *ipso iure* da socio e dai benefici sociali, salvo il diritto nell'Istituto di coazione giudiziaria per l'esazione dell'arretrato dovuto.

Potrà essere riammesso, non oltre tre mesi dalla decadenza, sempre quando il consiglio d'amministrazione ne accetti la domanda di riammissione, e previo il pagamento integrale dell'arretrato pel quale avvenne la radiazione per morosità.

. . . . . .

. . . . . .

Stante il continuo aumento degli orfani cui l'Istituto Umberto I deve provvedere, e gli oneri che conseguono dagli impegni sanciti dallo statuto sociale, la presidenza di esso si è, fra l'altro, rivolta a questo Ministero affinchè sia fatto appello ai dipendenti personali onde maggiormente concorrano allo incremento dell'Istituto, sia coll'inscriversi come soci, sia con volontarie oblazioni mensili di centesimi dieci a favore del medesimo, analogamente a quanto già praticasi per altri enti congeneri.

Tenuto conto del nobile intento che l'Istituto si propone, questo Ministero, mentre invita i comandanti di corpo e capi di servizio a richiamare l'attenzione di coloro cui interessa sui vantaggi profferti dallo statuto sopra riportato, dispone quanto segue, allo scopo di facilitare il versamento delle somme che dai dipendenti personali vengano rilasciate a favore dello Istituto:

1° Tutte le amministrazioni dell'esercito sono autorizzate a ricevere mensilmente dai sottufficiali, caporali e soldati e dagli operai civili dipendenti, i quali siano soci dell'Istituto, le tasse da essi dovute a norma degli art. 24 e 25 dello statuto sociale.

Così pure potranno ricevere le volontarie oblazioni mensili di centesimi dieci che i militari e gli operai, soci e non soci, intendessero rilasciare a favore dell'Istituto medesimo.

2° La riscossione dei contributi di cui al numero precedente sarà fatta, presso ogni corpo o riparto distaccato, e presso ogni ufficio o stabilimento, dal graduato od operaio che sarà designato dal comandante del corpo o riparto o dal capo di servizio.

3° Le somme riscosse saranno dagli incaricati rimesse alla propria amministrazione insieme con un elenco nominativo degli oblatori, sul quale sarà indicata la quota da ciascuno versata.

L'importo complessivo dei contributi verrà quindi inviato, mese per mese, alla presidenza dell'Istituto (1) per mezzo di vaglia del tesoro, o cambiario, o postale, accompagnato dagli elenchi degli oblatori.

---

(1) L'indirizzo da usarsi sarà il seguente:

« Al signor presidente dell'Istituto Nazionale Umberto I per gli orfani degli impiegati subalterni delle pubbliche amministrazioni. Corso Umberto I, 331, Roma ».

Le spese postali dovendo restare a carico dell'Istituto, verranno diffalcate dalla somma totale da spedirsi.

4° Per qualunque schiarimento od informazione che fossero per occorrere circa il funzionamento dell'Istituto, tanto le amministrazioni dei corpi quanto i militari ed operai interessati dovranno rivolgersi direttamente alla presidenza dello Istituto medesimo.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **182**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Varianti all'Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria**. — 23 luglio.

Sono approvate le seguenti varianti all'*Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria* (24 marzo 1898), volume primo:

N. 16, primo capoverso, 3ª riga, *alle parole:* alla scuola centrale di tiro di fanteria, *sostituire:* « per via gerarchica al comandante del corpo d'armata ».

N. 16, secondo capoverso, ultime tre righe, *sopprimere le parole:* , e che, dopo riepilogati, potranno dal Ministero essere tenuti presenti pel caso di futuri provvedimenti.

N. 16, dopo il terzo capoverso, *aggiungere:*

« I comandanti di corpo d'armata, presa conoscenza dei predetti documenti per quelle osservazioni o proposte che credessero di dovere presentare direttamente al Ministero, invieranno i documenti stessi alla scuola centrale di tiro di fanteria, alla quale spetta di riepilogarli in un rapporto riassuntivo da presentare annualmente al Ministero. »

N. 46, tabella, 1ª colonna. Nella indicazione posta a destra della graffa che abbraccia le prime 6 righe, *alle parole:* « 1° aprile » *sostituire:* « 1° luglio »,

N. 82, *sostituirlo col seguente:*

« 82. La pulitura straordinaria è eseguita:

1° Dopo l'esecuzione dei tiri collettivi;

2° Dopo le manovre annuali di campagna, dopo le grandi manovre o dopo un lungo servizio per sicurezza pubblica;

3° Dopo un lungo viaggio di mare;

4° Ogni volta che un'arme deve ritirarsi da chi l'ha in consegna per essere introdotta in magazzino.

I comandanti di battaglione e di compagnia potranno inoltre, per i rispettivi reparti, fare eseguire la pulitura straordinaria a tutte od a solo alcune armi, quando lo credano necessario.

Per eseguire la pulitura straordinaria, si separano dall'arme: la bacchetta, l'otturatore e la cinghia; si disgiunge la canna

dalla cassa; si scompone il congegno di scatto, il serbatoio e l'otturatore senza mai separare l'estrattore dal cilindro; si ripuliscono le parti, vi si passa sopra uno straccio umido di petrolio, e poi si compone il fucile.

Tali operazioni si fanno nel modo che qui di seguito viene spiegato ».

N. 86, *sostituirlo col seguente:*

« 86. Tutte le parti dell'arme si puliscono analogamente a quanto è stato insegnato nella pulitura ordinaria, passandovi sopra uno straccio umido di petrolio.

Nel solo caso in cui si debba eseguire la pulitura straordinaria dell'arme prescritta dal comma 1° del n. 82 di questa Istruzione, verrà, per la pulitura della canna, usato dai soldati stessi che hanno in consegna l'arme, un tampone lubrificato (canape con olio d'oliva), il quale sarà fatto scorrere a forzamento nell'interno della canna per mezzo della bacchetta di ottone e per una durata di circa mezz'ora, allo scopo di asportare i residui metallici, che eventualmente potessero esservi stati deposti dai proietti durante il loro passaggio nell'anima ».

N. 130, tabella, a pag. 60, nella prima colonna, ultima riga, *in corrispondenza alle parole:* « A scelta del tiratore » della 2ª colonna, *porre:* « 5 ».

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **183**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Varianti all'Istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria.** — 23 luglio.

Sono approvate le seguenti varianti all'*Istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria* (20 marzo 1899) volume primo:

N. 11, primo capoverso, 3ª riga, *alle parole:* « alla scuola centrale di tiro di fanteria », *sostituire:* « per via gerarchica al comandante del corpo d'armata ».

N. 11, secondo capoverso, ultime tre righe; *sopprimere le parole:* « e che, dopo riepilogati, potranno dal Ministero essere tenuti presenti, pel caso di futuri provvedimenti ».

N. 16, dopo il terzo capoverso, *aggiungere:*

« I comandanti di corpo d'armata, presa conoscenza dei predetti documenti per quelle osservazioni o proposte che credessero di dovere presentare direttamente al Ministero, invieranno i documenti stessi alla scuola centrale di tiro di fanteria alla quale spetta di riepilogarli in un rapporto riassuntivo da presentare annualmente al Ministero. »

N. 70, *sostituirlo col seguente:*

« 70. La pulitura straordinaria è eseguita:

1° Dopo l'esecuzione dei tiri collettivi col moschetto;

2° Dopo le manovre annuali di campagna, dopo le grandi manovre o dopo un lungo servizio per sicurezza pubblica;

3° Dopo un lungo viaggio di mare;

4° Ogni volta che un'arme deve ritirarsi da chi l'ha in consegna per essere introdotta in magazzino.

I comandanti di mezzo reggimento e di squadrone potranno inoltre, per i rispettivi reparti, fare eseguire la pulitura straordinaria a tutte od a solo alcune armi, quando lo credano necessario.

Per eseguire la pulitura straordinaria, si separano dall'arme: la bacchetta, l'otturatore e la cinghia; si disgiunge la canna dalla cassa; si scompone il congegno di scatto, il serbatoio e l'otturatore senza mai separare l'estrattore dal cilindro; si ripuliscono le parti, vi si passa sopra uno straccio umido di petrolio, e poi si compone il moschetto.

Tali operazioni si fanno nel modo che qui di seguito viene spiegato. »

N. 74, *sostituirlo col seguente:*

« 74 Tutte le parti dell'arme si puliscono analogamente a quanto è stato insegnato nella pulitura ordinaria, passandovi sopra uno straccio umido di petrolio.

Nel solo caso in cui si debba eseguire la pulitura straordinaria dell'arme prescritta dal comma 1° del n. 70 della presente Istruzione, verrà, per la pulitura della canna, usato, dai soldati stessi che hanno in consegna l'arme, un tampone lubrificato (canape con olio d'oliva), il quale sarà fatto scorrere a forzamento nell'interno della canna per mezzo della bacchetta di ottone e per una durata di circa mezz'ora, allo scopo di asportare i residui metallici che eventualmente potessero esservi stati deposti dai proietti durante il loro passaggio nell'anima »

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **184.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Varianti ed istruzioni pratiche d'artiglieria.** — 23 luglio.

Alle istruzioni qui in appresso descritte sono apportate le varianti seguenti:

*a) Istruzione sulle armi portatili per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna:*

N. 5, *alle parole:* « al comando della scuola centrale di tiro di fanteria in Parma, » *sostituire:* « per via gerarchica, al comandante del corpo d'armata ».

In fine dello stesso n. 5 *aggiungere:*

« I comandanti di corpo d'armata, presa conoscenza delle predette relazioni per quelle osservazioni o proposte che credessero di dover presentare direttamente al Ministero, invieranno i documenti stessi alla scuola centrale di tiro di fanteria alla quale spetta di riepilogarli in un rapporto riassuntivo da presentare annualmente al Ministero ».

N. 63, 5ª linea, *dopo la parola:* « ordinaria, » *aggiungere:* « passandovi sopra uno straccio umido di petrolio ».

*b) Istruzione a piedi per l'artigliera da costa e da fortezza:*

Pag. 39, n 86 (5ª linea), *dopo le parole:* « dovrà eseguirsi » *aggiungere a capo:* « dopo l'esecuzione dell'annuale tiro al bersaglio ».

Pag. 39, n. 86, 12ª linea, *in luogo di:* « Eccezionalmente » *mettere:* « Il comandante della brigata ed » *ed in luogo di:* « potrà » *mettere:* « potranno ».

Pag. 39, n. 86, linea 14ª, *in luogo di:* « egli lo creda » *mettere:* « lo credano ».

Pag. 40, n. 89, dopo la linea 4ª, *aggiungere a capo:*

« Nel solo caso in cui si debba eseguire la pulitura straordinaria dell'arme, prescritta dopo l'annuale tiro al bersaglio verrà, per la pulitura della canna, usato dai soldati stessi, che hanno in consegna l'arme, un tampone lubrificato (canape con olio d'oliva) il quale sarà fatto scorrere a forzamento nell'interno della canna per mezzo della bacchetta d'ottone e per una durata di circa mezz'ora, allo scopo di asportare i residui metallici che eventualmente potessero esservi stati deposti dai proietti durante il loro passaggio nell'anima ».

Pag. 113, n. 226, 3ª e 4ª linea, *in luogo di:* « al comando della scuola centrale in Parma » *mettere:* « per via gerarchica al comandante del corpo d'armata ».

Pag. 113, dopo il § 26, *aggiungere a capo:*

« I comandanti di corpo d'armata, presa conoscenza dei predetti documenti per quelle osservazioni e proposte che credessero di dover presentare direttamente al Ministero, invieranno i documenti stessi alla scuola centrale di tiro di fanteria, alla quale spetta di riepilogarli in un rapporto riassuntivo da presentare annualmente al Ministero ».

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **185.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Varianti al volume 2° delle istruzioni pratiche del genio: Istruzione sulle armi e sul tiro, sulla stima e misura delle distanze e sull' equipaggiamento.** — 23 luglio.

Sono approvate le seguenti varianti all'istruzione sopra citata:

N. 4, 2ª e 3ª riga, *alle parole:* « al comando della scuola centrale di tiro di fanteria in Parma », *sostituire:* « per via gerarchica al comandante del corpo d'armata. »

N. 4. *Aggiungere il seguente capoverso:*

« I comandanti di corpo d'armata, presa conoscenza dei predetti documenti per quelle osservazioni o proposte che credessero di dover presentare direttamente al Ministero, invieranno i documenti stessi alla scuola centrale di tiro di fanteria alla quale spetta di riepilogarli in un rapporto riassuntivo da presentare annualmente al Ministero. »

N. 61, *sostituito col seguente:*

« 61. La pulitura straordinaria è eseguita:

1° Dopo ultimati i tiri annuali;

2° Dopo le esercitazioni estive, le manovre di campagna, le grandi manovre, e dopo un lungo servizio per sicurezza pubblica;

3° Dopo un lungo viaggio di mare;

4° Ogni volta che un' arme deve ritirarsi da chi l' ha in consegna per essere introdotta in magazzino.

I comandanti di brigata e di compagnia potranno inoltre, per i rispettivi reparti, fare eseguire la pulitura straordinaria a tutte od a solo alcune armi, quando lo credano necessario.

Per eseguire la pulitura straordinaria si separano dall'arme la bacchetta, l'otturatore e la cinghia; si disgiunge la canna dalla cassa; si scompone il congegno di scatto, il serbatoio e l'otturatore senza mai separare l'estrattore dal cilindro; si ripuliscono le parti e vi si passa sopra uno straccio umido di petrolio e poi si ricompone il moschetto.

Nel solo caso in cui si debba eseguire la pulitura straordinaria dell'arme, prescritta dal comma 1° del presente numero, verrà, per la pulitura della canna, usato dai soldati stessi che hanno in consegna l'arme, un tampone lubrificato (canape con olio d'oliva), il quale sarà fatto scorrere, a forzamento, nell'interno della canna per mezzo della bacchetta e per una durata di circa mezz'ora, allo scopo di asportare i residui metallici, che eventualmente potessero esservi stati deposti dai proietti, durante il loro passaggio nell'anima. »

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **186**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria**. — 24 luglio.

Sono stati pubblicati due fascicoletti contenenti le serie di aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria descritti qui di seguito:

1° Un fascicoletto contenente:

la 1ª serie all'*Appendice provvisoria alla parte 1ª - Nomenclatura del materiale da 75 A;*

la 1ª serie all'*Istruzione provvisoria sul servizio dei cannoni da 75 A;*

la 1ª serie all'*Istruzione provvisoria del tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo per batterie da 75 A.*

2° Un fascicoletto contenente:

la 1ª serie all'*Istruzione provvisoria sull'affardellamento per le batterie da 75 A.*

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie dei fascicoletti predetti quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste dei medesimi, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ciascuno dei due fascicoletti è di cent. 10.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **187**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserma di proprietà demaniale in Spoleto**. — 24 luglio.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che la caserma *Stella Palazzo* in Spoleto sarà, d'ora innanzi, denominata *Caserma Severo Minervio*, per onorare la memoria di un illustre condottiero, che tenne alto il nome delle milizie italiane nei secoli XV e XVI.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **188**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Variante all'istruzione sulle munizioni, edizione 1896**. — 24 luglio.

Al secondo alinea del § 187 dell'istruzione sulle munizioni *sostituire il seguente*:

« Pei parchi d'assedio, le tabelle occorrenti per le batterie che si possono organizzare, conterranno un semplice stralcio di quello inserto nella parte 1ª, il quale dovrà comprendere solo le polveri che impiega la bocca da fuoco della batteria per cui la tabella deve servire ».

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

## DECISIONI DI MASSIMA

15.

**Versamento di casse vuote da cartucce.** — È intendimento del Ministero che le casse vuote da cartucce, che rimangono disponibili presso i corpi, siano versate al più vicino laboratorio pirotecnico.

Per i corpi che risiedono in località ove hanno sede direzioni o sezioni staccate di artiglieria il versamento dovrà però farsi alle dette direzioni o sezioni, perchè queste hanno opportunità di effettuare la spedizione delle casse ai laboratori pirotecnici insieme ad altri materiali congeneri.

È in tale senso pertanto che deve essere interpretato il disposto del § 448 del Regolamento d'amministrazione e dal n. 499 della Istruzione pel servizio dei materiali del Gruppo *C* presso i corpi (*Div. artiglieria*).

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 28ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 agosto.

GIUGNO 29. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla batteria di S. Bartolomeo della piazza di Spezia, *pag.* 594.
LUGLIO 3. — R. Decreto n. 314 che modifica le tabelle graduali e nominative di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra n. 50, 58 e 63 ed il regolamento organico pei le scuole militari, *pag.* 594.
» 30. — Aggiunta all'*Albo* 173 del corrente anno riflettente le partecipazioni da farsi al Ministero in occasione di assunzione o cessazione di comando e di servizio, o di assenze, *pag.* 597.
» 31. — Bersaglio di fianco da cavalli e soldati, *pag.* 597.
» 31. — Regolamento riguardante l'esecuzione dei grandi trasporti militari, *pag.* 598.

Atto N. 389. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla batteria di S. Bartolomeo della piazza di Spezia.** — 29 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. Decreto 16 maggio 1900 n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del suscitato testo unico di leggi, approvato con R. Decreto 11 gennaio 1902, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla batteria di S. Bartolomeo della piazza di Spezia sono determinati entro i limiti stabiliti dal testo unico precitato, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

Ottolenghi.

12 AGO 02

N. **190**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — SCUOLE MILITARI. — **R. Decreto n. 314 che modifica le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra n. 50, 58 e 63 ed il regolamento organico per le scuole militari**. — 3 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 525 — modificata con legge del 7 luglio 1901, n. 285;

Vista la legge del 22 giugno 1902, n. 196, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903;

Visto il R. Decreto 22 dicembre 1898 che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, modificate con Regi Decreti del 19 gennaio e 2 giugno 1902;

Visto il R. Decreto 26 novembre 1899 che approva il *Regolamento organico per le scuole militari*;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tabelle graduali e numeriche n. 50, 58, 63 annesse al presente Decreto e, per ordine Nostro, firmate dal Ministro della guerra, sostituiscono le corrispondenti tabelle n. 50 e 63 annesse al sopracitato R. Decreto 22 dicembre 1898 e la tabella n. 58 annessa al R. Decreto 19 gennaio 1902 pure sopracitato, le quali sono abrogate.

Art. 2.

Nel *Regolamento organico per le scuole militari*, parte III, capo II, modificare come segue la parte del n. 2 riguardante l'organico degli ufficiali:

1 comandante (maggiore generale);

1 comandante in 2° (colonnello o tenente colonnello);

2 tenenti colonnelli e maggiori (professore titolare militare e relatore);

8 capitani } aiutanti maggiori, professori titolari ed ag-
20 tenenti } giunti, istruttori ed ufficiali di squadrone;
1 capitano medico;
1 tenente o sottotenente medico;
1 capitano contabile;
2 tenenti contabili;
1 capitano veterinario;
2 tenenti o sottotenenti veterinari (1)

40

(1) Durante il periodo invernale viene comandato in più un sottotenente veterinario di complemento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

TABELLA N. 50.

## *Tabella graduale e numerica di formazione della* **scuola di cavalleria.**

(Stato maggiore e 3 squadroni palafrenieri).

| | Stato maggiore | 1° squadrone palafrenieri | 2° squadrone palafrenieri | 3° squadrone palafrenieri | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Comandante (maggiore generale) | 1 | » | » | » | 1 |
| Comandante in 2° (colonnello o tenente colonnello) | 1 | » | » | » | 1 |
| Tenenti colonnelli e maggiori (professore titolare e relatore) | 2 | » | » | » | 2 |
| Capitani e (aiutanti maggiori, professori titolari ed aggiunti, | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Tenenti » (istruttori, ufficiali di squadrone) | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 |
| Capitano medico | 1 | » | » | » | 1 |
| Tenente o sottotenente medico | 1 | » | » | » | 1 |
| Capitano contabile | 1 | » | » | » | 1 |
| Tenenti contabili | 1 | » | » | » | 1 |
| Capitano veterinario | 1 | » | » | » | 1 |
| Tenenti e sottotenenti veterinari | 2 | » | » | » | 2 |
| Totale ufficiali | 27 | 4 | 4 | 5 | 40 |
| Maestro e maestro aggiunto di scherma e ginnastica | 2 | » | » | » | 2 |
| Ufficiali di scrittura | 3 | » | » | » | 3 |
| Furiere maggiore | 1 | » | » | » | 1 |
| Furieri | » | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Sottufficiale portabattiere | 1 | » | » | » | 1 |
| Sottufficiale custode dell'infermeria quadrupedi | 1 | » | » | » | 1 |
| Sottufficiali istruttori di scherma | 2 | » | » | » | 2 |
| Sottufficiali di contabilità | 6 | » | » | » | 6 |
| Capo armaiuolo | 1 | » | » | » | 1 |
| Sottufficiale zappatore | 1 | » | » | » | 1 |
| Sergenti | » | 3 | 3 | 5 | 11 |
| Caporali maggiori di maggiorità e di squadrone | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| Caporali maggiori e caporali di contabilità | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità | 1 | » | » | » | 1 |
| Caporale maggiore o caporale trombettiere | 1 | » | » | » | 1 |
| Caporali zappatori (1) | 2 | » | » | » | 2 |
| Caporali conduttori | » | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Caporali maniscalchi | » | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Caporali | » | 6 | 6 | 12 | 24 |
| Appuntati | » | 8 | 8 | 12 | 28 |
| Trombettieri | » | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Sellai | » | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Soldati (2) | 2 | 150 | 150 | 226 | 528 |
| Totale truppa | 27 | 177 | 176 | 274 | 654 |
| Cavalli di truppa | » | » | » | » | 714 |

(1) Uno dei caporali zappatori può essere caporale maggiore.
(2) I 2 soldati assegnati allo stato maggiore sono allievi armaiuoli.

**Note.** — La forza degli uomini di truppa può essere modificata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

Dei sottufficiali degli squadroni, 2 furieri e 4 sergenti possono essere promossi al grado superiore, pur continuando ad esercitare le stesse funzioni.

Roma, addì 3 luglio 1902.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI

TABELLA N. 58.

*Tabella graduale e numerica riepilogativa degli* **ufficiali dello stato maggiore generale.**

| | Generali d'esercito | Tenenti generali | Maggiori generali | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi | » | 1 | 1 | 2 |
| Comando del corpo di stato maggiore | » | 1 | 1 | 3 |
| Comandi di corpo d'armata | » | 12 | » | 12 |
| Comandi di divisione militare | » | 25 | » | 25 |
| Comando generale dell'arma dei carabinieri reali | » | 1 | 1 | 2 |
| Ispettorato degli alpini | » | » | 1 | 1 |
| Comandi di brigata di fanteria | » | » | 48 | 48 |
| Ispettorato di cavalleria | » | » | 1 | 1 |
| Comandi di brigata di cavalleria | » | » | 9 | 9 |
| Ispettorati d'artiglieria | » | » | 1 | 1 |
| Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria | » | » | 1 | 1 |
| Comandi d'artiglieria | » | » | 8 | 8 |
| Ispettorati del genio | » | 2 | » | 2 |
| Comandi del genio | » | » | 6 | 6 |
| Scuola di guerra | » | » | 1 | 1 |
| Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, e dell'accademia militare | » | » | 1 | 1 |
| Scuola militare | » | » | 1 | 1 |
| Scuola centrale di tiro di fanteria | » | » | 1 | 1 |
| Scuola di cavalleria | » | » | 1 | 1 |
| Tribunale supremo di guerra e marina | » | 1 | » | 1 |
| Istituto geografico militare | » | » | 1 | 1 |
| A disposizione | » | 7 | » | 7 |
| Totali | 5 | 45 | 88 | 138 |
| Ispettorato di sanità militare (maggiori generali medici) | » | » | 3 | 3 |
| Totali generali | 5 | 45 | 91 | 141 |

**Nota.** — Non sono compresi gli ufficiali generali addetti al Ministero della guerra o ad uffici estranei all'esercito.

Roma, addì 3 luglio 1902.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 63

*Tabella graduale e numerica riepilogativa degli* **ufficiali dell'arma di cavalleria.**

| | Colonnelli | Tenenti colonnelli | Maggiori | Capitani | Tenenti e sottotenenti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ispettorato di cavalleria . . | » | » | » | 1 | » | 1 |
| Comandi di brigata di cavall. . | » | » | » | 9 | » | 9 |
| Reggimenti di cavalleria . . | 48 | | 48 | 204 | 576 | 876 |
| Depositi d'allevamento cavalli. | » | 2 | 2 | 6 | » | 10 |
| Scuola di guerra. . . . . | » | 1 | | » | » | 1 |
| Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio. . . . . | » | » | » | 1 | 1 | 2 |
| Accademia militare . . . . | » | » | » | 1 | 1 | 2 |
| Scuola militare . . . . . | » | » | » | 1 | » | 1 |
| Scuola di cavalleria. . . . | 1 | 2 | | 8 | 20 | 31 |
| Totali . . . . | 20 | 32 | 52 | 231 | 598 | 933 |

**Nota.** — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali di cavalleria effettivi al Ministero della guerra, quelli che sono portati nel quadro organico delle *truppe d'Africa*, e quelli che coprono qualcuna delle posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 3 luglio 1902.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

N. **191**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunta all'*Atto* 173 del corrente anno riflettente le partecipazioni da farsi al Ministero in occasione di assunzione o cessazione di comando e di servizio, o di assenze.** — 30 luglio.

All'*Atto* 173 del corrente dovrà farsi la seguente aggiunta:

« Le partecipazioni saranno limitate ai casi di cessione (o ripresa) di comando o di carica di lunga durata per licenza ordinaria o straordinaria, per malattia o per altri motivi speciali di servizio o no.

Ma quelle partecipazioni verranno fatte sempre, per assenze di qualsiasi durata, dal capo di stato maggiore dell'esercito, dai comandanti di corpo d'armata, dal comandante generale dell'arma dei carabinieri reali e dagli ispettori ».

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **192**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Berretto di panno da caporali e soldati.** — 31 luglio.

Questo Ministero ha determinato che alle attuali quattro taglie dei berretti di panno da caporali e soldati siano sostituite otto misure, che rappresentino lo sviluppo interno del berretto.

E pertanto allo specchio delle misure ed alla dimostrazione della quantità di stoffa occorrente alla costruzione dei berretti di panno sono sostituiti i seguenti:

SPECCHIO *delle misure*.

| MISURE (sviluppo interno) | ALTEZZA dalla parte anteriore | ALTEZZA del centro | ALTEZZA dalla parte posteriore | Lunghezza della estremità superiore | Altezza della soprafascia |
|---|---|---|---|---|---|
| mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. |
| 600 | 145 | 155 | 165 | 250 | 25 |
| 590 | 145 | 155 | 165 | 245 | 25 |
| 580 | 145 | 155 | 165 | 240 | 25 |
| 570 | 145 | 155 | 165 | 235 | 25 |
| 560 | 140 | 150 | 160 | 230 | 25 |
| 550 | 140 | 150 | 160 | 225 | 25 |
| 540 | 140 | 150 | 160 | 220 | 25 |
| 530 | 140 | 150 | 160 | 215 | 25 |

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei berretti di panno.*

| MISURE | Da costruirsi su 100 | Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo | Quantità per ogni taglia | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 5 | 0,105 | 0,525 | Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della Circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi). |
| 59 | 5 | 0,105 | 0,525 | |
| 58 | 10 | 0,100 | 1,000 | |
| 57 | 10 | 0,100 | 1,000 | |
| 56 | 25 | 0,095 | 2,375 | |
| 55 | 25 | 0,095 | 2,375 | |
| 54 | 10 | 0,092 | 0,920 | |
| 53 | 10 | 0,092 | 0,920 | |
| Totali | 100 | | 9,640 | |
| | | Media | 0,096 | |

Il magazzino centrale militare di Torino invierà a tutte le amministrazioni interessate gli occorrenti nuovi *patrons* dei berretti. *Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **193**. — TRASPORTI. — **Regolamento riguardante l'eseguimento dei grandi trasporti militari.** — 31 luglio.

Con R. Decreto in data 16 marzo 1902, n. 271, è stato approvato il nuovo Regolamento riguardante l'eseguimento dei grandi trasporti militari, in sostituzione di quello approvato col R. Decreto 29 agosto 1889, n. 6372 (serie 3ª), pubblicato con l'*Atto* 196 di detto anno.

Ciascun comando, ispettorato, istituto od ufficio militare si provvederà di due esemplari del Regolamento; ed ogni corpo dovrà acquistarne il numero necessario per poterne distribuire uno all'ufficio comando e maggiorità ed uno a ciascun comando di battaglione (mezzo reggimento di cavalleria, brigata d'artiglieria o del genio).

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte secondo le norme dell'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 10.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

Roma, 1902 — Tip. Enrico Voghera

**DISPENSA 29ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

**Pubblicata** il 9 agosto.

GIUGNO 29. — R. Decreto n. 315 che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 599.
AGOSTO 6. — Adozione della giubba da campagna per gli ufficiali dei carabinieri reali, *pag.* 600.
» 6 — Servizio balneo terrale militare, *pag.* 601.
» 6. — Somministrazioni di medicinali a pagamento agli ufficiali ed altri personali, *pag.* 607.
» 6. — Somministrazione di medicinali agli operai civili addetti agli stabilimenti militari, *pag.* 607.
» 7. — Servizio di prima nomina degli ufficiali di complemento, *pag.* 608.
» 7. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, (edizione 1879), *pag.* 609.
» 8. — Varianti alla istruzione circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio, *pag.* 610.
» 8. — Varianti a taluni regolamenti ed all'*Atto* 251 della *Raccolta*, relative alla formazione ed al posto dei drappelli dei trombettieri e dei tamburini dei corpi di fanteria di linea nelle esercitazioni, nelle riviste e parate ed in altre circostanze di servizio, *pag.* 610.
—— —— Decisioni di massima, *pag.* 615.

Atto N. **194**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto n. 315 che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale di servizio dell' amministrazione centrale della guerra.** — 29 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 22 giugno 1902, n. 196, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903;

Sentito il parere del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al ruolo organico del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra, approvato con Nostro Decreto in data 13 gennaio 1901, n. 20, è sostituito il ruolo seguente a datare dal 1° luglio 1902:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Capi-uscieri . . . . | stipendio | annuo | L. 1600 |
| 35 | Uscieri. . . . . | » | » | » 1400 |
| 25 | Uscieri. . . . . | » | » | » 1200 |
| 10 | Uscieri. . . . . | » | » | » 1000 |
| 1 | Legatore di libri . . | » | » | » 1500 |
| 1 | Legatore di libri . . | » | » | » 1350 |
| 2 | Commessi . . . . | » | » | » 1500 |

1 SET.02

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
OTTOLENGHI.

---

N. **195**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Adozione della giubba da campagna per gli ufficiali dei carabinieri reali.** — 6 agosto.

Questo Ministero ha determinato che l'uso della giubba da campagna sia esteso anche agli ufficiali dei carabinieri reali.

In conseguenza sono apportate le seguenti aggiunte e varianti all'*Atto* 69 del 1900:

§ 8. Dopo l'intestazione del § 8, *aggiungere*, *come sottotitolo*: « *a*) giubba a due petti ».

N. 39. Alle prime tre righe del numero, *sostituire*: « La giubba a due petti è di panno turchino scuro; ha il dinanzi a taglio dritto »,

Dopo il n. 44, *aggiungere*:

« *b*) giubba da campagna ».

« 45.*bis* La giubba da campagna è costrutta in modo simile a quella stabilita per gli ufficiali delle altre armi e corpi dall'*Atto* 266 del 1900, modificato dalla Errata corrige a pag. 1 del *Giornale militare* del 1901, Parte 1ª, e dagli *Atti* 44 e 237 del 1901. Tale giubba ha però il colletto dritto, uguale a quello prescritto per la giubba a due petti ».

In ordine a quanto precede, ed in attesa che sia opportunamente modificato in proposito il regolamento sull'uniforme, questo Ministero, circa l'uso della giubba di cui è sopra cenno, prescrive quanto segue:

Gli ufficiali dei carabinieri reali fanno uso della giubba da campagna in tutti i casi indicati al n. 9 del regolamento sopra citato.

La portano pure nei casi indicati al comma *c*) del successivo n. 28 del surripetuto regolamento, tranne però quando i militari di truppa dell'arma indossano la grande uniforme, e nei servizi d'istituto in cui i militari stessi indossano vestito e cappello.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **196**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Servizio balneo termale militare.** — 6 agosto.

1. Lo stabilimento balneo-termale militare di Ischia rimane aperto anche dal 5 ottobre al 15 maggio successivo per la cura delle malattie speciali indicate al § 54 lettera *b*) delle *Norme per il servizio balneo-termale, idropinico e marino*, con precedenza per quelle di origine traumatica, e dipendenti da causa di servizio.

La cura consiste in bagni di acque termali saline-alcaline, in fangature, in doccie e stufe, cure elettriche, massaggio e ginnastica medica.

2. Vi sono ammessi i militari sotto le armi (ufficiali e truppa); quelli in congedo in attesa di giudizio medico-legale; gli appartenenti ai corpi armati dello Stato.

Non vi sono mute, come nella stagione estiva (1° giugno-30 ottobre) ed i posti disponibili saranno occupati a misura che si renderanno vacanti, con precedenza sempre delle infermità dipendenti da causa di servizio, indi dei casi traumatici anche non dipendenti da causa di servizio, ed infine delle altre forme morbose.

3. Le proposte di ammissione saranno fatte, quando ne sia riconosciuta l'opportunità, colle modalità indicate dall'articolo 4 delle Norme sovraindicate.

4. La dichiarazione medica di proposta dovrà essere redatta secondo le prescrizioni dei §§ 50 e 57 delle Norme stesse, aggiungendovi in modo preciso, e dettagliato lo *stato attuale* della malattia, specialmente se trattasi di traumi o postumi di traumi dipendenti da causa di servizio.

Qualora i ragguagli contenuti nelle dichiarazioni mediche non fossero ritenuti sufficienti, i direttori di sanità prima di apporvi il loro parere e trasmettere le proposte all'Ispettorato di sanità, si procureranno sollecitamente tutte le notizie indispensabili per formarsi un adeguato concetto della natura e grado della malattia e giudicare della maggiore o minore opportunità della proposta, procedendo anche, quando lo credano necessario, a visita diretta del militare a cui quella si riferisce.

5. L'Ispettorato di sanità restituisce muniti della propria autorizzazione i modelli 458 ai corpi o stabilimenti proponenti, i quali però non dovranno inviare ad Ischia il militare ammesso fino a quando non abbiano ricevuto avviso del posto resosi disponibile, dalla direzione dello stabilimento stesso.

6. I modelli 459 invece vengono dall'Ispettorato inviati al direttore dello stabilimento suaccennato il quale servendosi delle indicazioni in essi contenute terrà al corrente un registro dei militari ammessi alla cura balneo-termale, inscrivendovi tutte

le loro generalità, e chiamandoli successivamente a misura dei posti disponibili e secondo l'ordine di precedenza indicato al numero 2.

7. Il corpo o stabilimento proponente, ricevuto l'avviso del posto disponibile invierà il militare all'ospedale di Napoli, inscrivendo sul biglietto d'entrata: *Ammesso allo stabilimento di Ischia.*

8. Il direttore dell'ospedale di Napoli, assicuratosi che il viaggio non ha arrecato alcun danno al militare, lo invierà ad Ischia; in caso contrario lo tratterrà all'ospedale pel tempo necessario, avvisandone il direttore di Ischia perchè, ove ne sia il caso, questi possa chiamare un altro inscritto ad occupare il posto rimasto così vacante.

9. Amministrativamente i militari saranno considerati come ricoverati nell'ospedale, e lo stabilimento di Ischia quale reparto distaccato dell'ospedale di Napoli, funzionerà come è prescritto dal § 4 delle più volte citate Norme.

10. Il direttore dello stabilimento determina la durata della cura; però se egli ritiene che questa debba prolungarsi oltre i 40 giorni ne dovrà dare partecipazione all'ispettorato, indicandone anche le ragioni.

Egli redigerà per ogni ricoverato una cartella clinica, secondo l'annesso modello, e nella quale dovrà con speciale chiarezza e precisione essere indicato lo *stato attuale* dell'infermità nel giorno d'entrata e nel giorno d'uscita dallo stabilimento. Queste cartelle potendo servire per ulteriori indagini o giudizi medico-legali verranno all'atto dell'uscita dell'ammalato, trasmesse alla direzione dell'ospedale di Napoli dalla quale saranno accuratamente conservate.

11. Ultimata la cura i militari saranno inviati all'ospedale di Napoli, il cui direttore provvederà, a seconda dei casi, o pel ritorno al corpo, se guariti ed in grado di riprendere servizio, o per l'invio in breve licenza in patria od in un reparto di convalescenza, oppure per sottoporli a rassegna.

12. Il direttore dello stabilimento invierà giornalmente al direttore dell'ospedale di Napoli lo specchio del movimento degli ammalati modello 457 unitamente alle cartelle cliniche degli uscenti, in base alle quali il direttore di detto ospedale prenderà i provvedimenti indicati al numero precedente.

Inoltre il direttore dello stabilimento compilerà alla fine di ogni mese una statistica modello 7; ed alla fine della stagione un modello 7 riassuntivo accompagnandolo con una relazione tecnica sull'andamento generale del servizio a cui saranno aggiunti anche i modelli *G* ed *H* prescritti dall'articolo 10 delle Norme ripetutamente accennate.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

# OSPEDALE MILITARE PRINCIPALE DI NAPOLI

## Stabilimento balneo-termale militare di Ischia

CARTELLA CLINICA

| COGNOME E NOME | GRADO | CORPO | PROVENIENZA (1) | DATA DI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | entrata | uscita |
| | | | | | |

*Malattia* . . . . . .

*Anamnesi* (remota e prossima) . . . . . .

*Stato presente al momento dell'entrata* (2) . . . . . .

IL DIRETTORE DELLO STABILIMENTO

. . . . . .

DIARIO

| Giorno e Mese | Decorso | Cura | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|
| | | | |

DIARIO

| Giorno e Mese | Decorso | Cura | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|
| | | | |

*Stato presente al momento dell'uscita* (2) . . . . . .

IL DIRETTORE DELLO STABILIMENTO

. . . . . .

(1) Dal Corpo . . . . . ., dall'Ospedale di . . . . . ., dal Reparto di convalescenza di . . . . . ., ecc.

(2) Descrizione dei sintomi, delle alterazioni organiche o funzionali constatate, dei disturbi subiettivi allegati e di tutte le informazioni valevoli ad indicare con chiarezza e precisione le condizioni locali e generali del malato.

N. **197**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Somministrazioni di medicinali a pagamento agli ufficiali ed altri personali**. — 6 agosto.

Nell'*Atto* 194 del 1898 dopo il primo comma del n. 3 è aggiunto quanto segue:

« Sono pure esclusi dalla somministrazione: l'*aceto*, l'*alcool*, l'*amido*, la *benzina*, il *cognac*, il *ghiaccio*, il *grasso*, il *latte*, l'*olio di olive*, il *sapone*, lo *sciroppo semplice*, il *vino marsala* e lo *zucchero*; tranne che tali sostanze siano prescritte dal medico curante commiste ad altre come veri e propri medicinali in quelle formole e dosi usate in terapia.

« L'*elisire di china* e il *vino chinato ferruginoso* non potranno essere prelevati come tonici ricostituenti oltre la quantità di un chilogramma al mese per famiglia ».

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **198**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Somministrazioni di medicinali agli operai civili addetti agli stabilimenti militari**. — 6 agosto.

La facoltà di prelevare medicinali a pagamento dalle farmacie militari è estesa anche agli operai civili degli stabilimenti militari inscritti a matricola ed a ruolo; tale facoltà è però limitata ai casi di accertata malattia degli operai stessi, ed alle sedi degli stabilimenti ove si trovi un ospedale militare principale o succursale, e semprechè la farmacia militare di questo sia provvista dei medicinali richiesti.

I prelevamenti saranno fatti sotto la rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nell'*Atto* 194 del 1898 e delle altre successivamente date a modificazione e complemento del medesimo, avvertendo in ispecial modo che i direttori degli stabilimenti non potranno vidimare le ricette degli operai rispettivamente dipendenti se non dopo essersi assicurati che i richiedenti siano stati regolarmente riconosciuti ammalati.

L'importo delle somministrazioni mensilmente fatte e date in nota dalle farmacie sarà dall'amministrazione degli stabilimenti, presso cui gli operai prestano servizio, trattenuto sulle paghe loro spettanti o tutto in una volta, se si tratta di piccole somme, o ratealmente ad ogni scadenza quindicinale o decadale in cui le paghe vengono corrisposte, per guisa che il debito rimanga, in ogni caso, estinto nel corso del mese successivo a quello in cui i medicinali vennero distribuiti.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **199**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Servizio di prima nomina degli ufficiali di complemento.** — 7 agosto.

È intendimento del Ministero che il servizio di prima nomina degli ufficiali di complemento, prescritto dall'*Atto* n. 3 del 1898, modificato dagli *Atti* n. 99 del 1900 e n. 34 e 122 del 1901, abbia carattere di corso complementare applicativo e di perfezionamento pratico, durante il quale sia completata e riconosciuta in essi la perfetta idoneità al comando ed all'esercizio delle funzioni del loro grado. A tal uopo:

1. Gli ufficiali di complemento, oltre al prendere parte a tutti gli ordinari servizi, saranno chiamati alle istruzioni teorico-pratiche sotto indicate, intese a completare la loro idoneità professionale:

*a*) esercizio di comando in piazza d'arme, in marcia e nelle esercitazioni di combattimento, con studio dell'impiego del fuoco e delle varie formazioni tattiche;

*b*) scherma, ginnastica, tiro, equitazione (per le armi montate);

*c*) conferenze illustrative dello spirito dei regolamenti vari (d'esercizi, di tiro, di servizio in guerra, delle varie specialità d'arma, ecc.).

2. Il programma di tali istruzioni sarà stabilito dai comandanti di corpo, a seconda delle varie armi e specialità.

3. Per gli ufficiali dei corpi non combattenti, gli esercizi indicati al comma *b*) del numero precedente, ai quali essi debbano prendere parte, verranno praticati presso un corpo da designarsi dal comandante del presidio.

4. Gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina dovranno essere assegnati a reparti (od uffici) che rimangano sempre alla sede del comando del corpo (o del capo servizio).

Qualsiasi eccezione dev'essere autorizzata dal comandante della divisione militare territoriale.

5. Ultimato il servizio di prima nomina, gli ufficiali di complemento verranno sottoposti a speciali esperimenti sulle esercitazioni ed istruzioni di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3.

Gli esperimenti avranno luogo in presenza di un ufficiale generale, possibilmente del comandante di brigata rispettivo o di quello cui venne deferito analoghe funzioni.

6. Del risultato degli esperimenti si darà conto al comandante del corpo d'armata, per via gerarchica, mediante ruolino nominativo contenente per ciascun ufficiale le opportune indicazioni.

Sul libretto personale di ciascun ufficiale dovrà essere apposta una annotazione della seguente formola:

« Nell'esperimento finale dopo il servizio di prima nomina, « fu riconosciuto idoneo (mediocremente idoneo, *oppure* non « idoneo), all' esercizio del comando e delle attribuzioni del « suo grado. »

7. I comandanti di corpo d'armata, e gli ispettori per le armi e specialità d'arma, daranno gli ordini esecutivi in relazione alle presenti disposizioni. Di tali ordini, gli ispettori comunicheranno copia ai comandanti di corpo d'armata.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **200.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).** — 7 agosto.

| Categoria | N. d'ordine categorico | NOMENCLATURA DEI MATERIALI | Unità di misura | Prezzo parziale | | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 151 | Coccarde per cappelli da bersaglieri e per elmetti da truppe d'Africa . | N. | 0 | 10 | Variante |
| » | 154 | Coccarde per elmetti da carabinieri in Africa . . . . . | » | 0 | 22 | Abolito |
| » | 156 | Coccarde senza fregi per elmetti da truppe d'Africa . . . . . | » | 0 | 10 | » |
| » | 243 | Distintivi da sottufficiali tamburini . | » | 0 | 70 | Variante |
| » | 244 | Distintivi da tamburini . . . . . | » | 0 | 25 | » |
| » | 549 | Giubbe di panno speciali per ferrovieri del genio. . . . . | » | 15 | 00 | Abolito |
| » | 650 | Pantaloni di panno speciali per ferrovieri del genio . . . . . | » | 10 | 50 | » |

In conseguenza di quanto precede al conto di costruzione del cappello guarnito da bersaglieri (*Atto* 250 del 1900) debbono esser recate le seguenti modificazioni:

Coccarda . . . . . L. 0,10
Prezzo di costo . . . . » 3,720
Prezzo di conteggio . . » 3,80

*N.B.* — Le giubbe ed i pantaloni di panno di tipo speciale per ferrovieri del genio non sono aboliti ma, anzichè come materiale dello Stato, debbono essere contabilizzati come oggetti di proprietà del corpo.

Le operazioni contabili relative al cambio di prezzo dei distintivi dei categorici 243 e 244 devono essere eseguite sotto la data del 1° andante mese.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **201**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Varianti alla istruzione circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio.** — 8 agosto.

Dal 1° settembre 1902 la gestione amministrativa della biblioteca militare del presidio di Casale, della quale aveva incarico finora il locale distretto militare, è affidata al 2° reggimento genio.

Egualmente dal 1° settembre suddetto la gestione amministrativa della biblioteca militare del presidio di Pavia, già affidata al 9° reggimento artiglieria, passa al 1° reggimento genio.

L'allegato *A* dell'*Atto* 123 del 1894 rimane modificato in conseguenza alle disposizioni suddette.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **202**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Varianti a taluni regolamenti ed all'*Atto* 244 della *Raccolta*, relativamente alla formazione ed al posto dei drappelli dei trombettieri e dei tamburini dei corpi di fanteria di linea nelle esercitazioni, nelle riviste e parate ed in altre circostanze di servizio.** — 8 agosto.

Sono approvate le seguenti varianti ai sottoindicati regolamenti ed all'*Atto* 244 della *Raccolta*:

### A) Regolamento pel servizio territoriale.

Al N. 150 già approvato con *Atto* 30 del corrente anno, *sostituire*:

« 150. Le guardie che montano colla bandiera (1), sono accompagnate dal drappello dei trombettieri, dal drappello dei tamburini e dalla musica del corpo che fornisce la guardia: tali drappelli e la musica suonano, alternandosi, durante l'intero percorso. »

Nel N. 157 già modificato con *Atto* 30 del corrente anno, *invece di*: « dai tamburini, dai trombettieri e dalla musica », *mettere*: « dai trombettieri, dai tamburini e dalla musica ».

*Invece di*: « il drappello dei tamburini, quello dei trombettieri e la musica », *mettere*: « il drappello dei trombettieri, quello dei tamburini e la musica ».

### *B)* Istruzione per le riviste e parate.

Al N. 8 già approvato con *Atto* 30 del corrente anno, *sostituire:*

« 8. **Compagnia isolata.** Una compagnia isolata si dispone in linea (fig. 1ª):

i tamburini su una riga a destra ed a sei passi d'intervallo dalla compagnia; i trombettieri a destra dei tamburini, a tre passi d'intervallo; gli zappatori a destra dei trombettieri a tre passi d'intervallo; zappatori su due righe, se in numero maggiore di tre. La riga dei tamburini e trombettieri e quella, od eventualmente la prima riga degli zappatori, all'altezza della 2ª riga della compagnia ».

N. 9. Al 4°, 5° e 6° capoverso approvati con *Atto* 30 del corrente anno, *sostituire:*

« i tamburini su due righe, sulla destra, a sei passi d'intervallo ed all'altezza della 2ª riga dei plotoni di testa, col proprio capo davanti al centro, a due passi;

i trombettieri su due righe a tre passi a destra dei tamburini ed alla stessa altezza, col proprio capo davanti al centro, a due passi;

gli zappatori su due righe, tre passi a destra dei trombettieri ed alla stessa altezza, col proprio capo sulla destra in 1ª riga. »

N. 10. All'8°, 9°, 10° e 11° capoverso, approvati con *Atto* 30 del corrente anno, *sostituire:*

« i tamburini su due righe, tre passi a destra della musica, alla medesima altezza di essa;

i trombettieri su due righe, tre passi a destra dei tamburini, alla medesima altezza di questi;

gli zappatori alla stessa altezza, su due righe, a tre passi dai trombettieri;

il capomusica, il tamburino maggiore e il sottufficiale trombettiere, davanti al centro dei loro drappelli, a due passi ».

N. 11. Nel 1° alinea, *invece di:* « la musica, i trombettieri e i tamburini », *mettere* « la musica, i tamburini e i trombettieri ».

Nel 4°, 7° ed 8° alinea, fare analoga trasposizione di parole.

N. 56. Agli ultimi due alinea, approvati con *Atto* 30 del corrente anno, *sostituire:*

« i trombettieri 6 passi dietro gli zappatori;

i tamburini 3 passi dietro i trombettieri ».

N. 57. Al 3° e 4° alinea, approvati con *Atto* 30 del corrente anno, *sostituire:*

« i trombettieri 6 passi dietro gli zappatori;
i tamburini 3 passi dietro i trombettieri. »

N. 58. Al 3° e 4° alinea, a pag. 81, approvati con *Atto* 30 del corrente anno, *sostituire:*

« i trombettieri su due righe, 6 passi dietro gli zappatori;
i tamburini su due righe, 3 passi dietro i trombettieri. »

All'alinea che segue, *sostituire*: « la musica, pure su 4 righe, dietro i tamburini, a 3 passi, misurati dalla fronte della 2ª riga dei tamburini ».

N. 59. Al 1° alinea approvato con *Atto* 30 del corrente anno, *sostituire*:

« Se la compagnia isolata ha la bandiera e la musica, ed ha inoltre i tamburini ed i trombettieri del reggimento riuniti, gli zappatori marciano 50 passi avanti al centro del plotone di testa, seguiti dai trombettieri, dai tamburini e dalla musica, nell'ordine indicato sopra ».

N. 60. Nel 1° alinea, *invece di:* « degli zappatori, dei tamburini, dei trombettieri », *mettere*: « degli zappatori, dei trombettieri, dei tamburini ».

N. 61. Nel secondo alinea, *invece di:* « gli zappatori, i tamburini e i trombettieri », *mettere:* « gli zappatori, i trombettieri e i tamburini ».

N. 62. Nel 1° alinea, *invece di*: « gli zappatori, i tamburini e i trombettieri, *mettere:* « gli zappatori, i trombettieri e i tamburini ».

Fare analoga trasposizione di parole nel 2° alinea.

N. 63. Al 1° alinea, approvato già con *Atto* 30 del corrente anno, *sostituire:*

« 63. **Trombettieri, tamburini e musica.** — Se l'unità che sfila è una compagnia o un battaglione, i trombettieri od i tamburini, secondo gli ordini che verranno dati, suonano la marcia dal momento in cui si pongono in movimento. Possono anche suonare insieme ».

Nel 2° e 3° alinea, *invece di:* « i tamburini e i trombettieri » *mettere:* « i trombettieri e i tamburini ».

Nel 5° alinea approvato con *Atto* 30 del corrente anno, *alle parole:* « quando i tamburini » *sostituire:* « quando i trombettieri ». *Alle parole:* « essi e i trombettieri », *sostituire*: « essi e i tamburini ». *Invece di:* « i tamburini a 3 passi a sinistra (destra) dei trombettieri », *sostituire:* « i trombettieri a 3 passi a sinistra (destra) dei tamburini ».

Nel 6° alinea, *invece di:* « i tamburini, i trombettieri e i musicanti », *mettere:* « i trombettieri, i tamburini e i musicanti ».

N. 65. Nel 2° alinea, approvato con *Atto* 30 del corrente anno, *alle parole:* « i tamburini », *sostituire:* « i trombettieri ». *Alle parole:* « dai trombettieri », *sostituire:* « dai tamburini ». *Alle parole:* « tamburini e trombettieri », *sostituire:* « trombettieri e tamburini ».

N. 77. Nel 1° alinea, *alle parole:* « dai trombettieri e dalla musica », *sostituire:* « dai trombettieri, dai tamburini e dalla musica ».

N. 78. Nel 3° alinea, *invece di:* « le musiche, le fanfare, i tamburini ed i trombettieri », *mettere:* « le musiche, i tamburini e i trombettieri, oppure le fanfare ». *Invece di:* « i tamburini, i trombettieri e le musiche », *mettere:* « i trombettieri, i tamburini e le musiche ».

N. 80. Nel 1° alinea, *alle parole:* « In tali casi, ecc. fino alla fine dell'alinea, *sostituire:* « In tali casi i drappelli dei tamburini e dei trombettieri, saranno formati su 4 righe; ed alla testa del 2° reggimento di ciascuna brigata sfileranno i soli zappatori, che marceranno alla distanza di 50 passi dalla sezione di testa ».

N. 84. Nel 2° alinea, *invece di:* « gli zappatori, i tamburini, i trombettieri e la musica », *mettere:* « gli zappatori, i trombettieri, i tamburini e la musica ».

N. 100. Nel 2° alinea, modificato già con *Atto* 30 del corrente anno, *invece di:* « con i rispettivi tamburini e trombettieri alla testa », *mettere:* « con i rispettivi trombettieri alla testa seguiti dai tamburini ».

### *C)* Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria.

N. 25. Nella nota (1) al n. 25 approvata con *Atto* 30 del corrente anno, *alle parole:* « degli zappatori, dei tamburini e dei trombettieri », *sostituire:* « degli zappatori, dei trombettieri e dei tamburini ».

### *D)* Regolamento di esercizi per la fanteria.

N. 124. Nel comma 3° a pag. 76, approvato con *Atto* 30 del corrente anno, *alle parole:* « i tamburini nel mezzo, gli zappatori a destra, i trombettieri a sinistra », *mettere:* « i trom-

bettieri nel mezzo, gli zappatori a destra, i tamburini a sinistra ».

N. 163. Nel 2° alinea del comma 3 a pag. 97, approvato già con *Atto* 30 del corrente anno, *alle parole:* « e si collocano gli zappatori a destra di questi, i trombettieri a sinistra », *sostituire:* « e si collocano: i trombettieri a destra dei tamburini (i quali si sposteranno verso sinistra), e gli zappatori a destra dei trombettieri ».

Al 3° alinea del suddetto comma 3, *sostituire:*

« Se il battaglione ha la musica, il drappello dei tamburini si colloca a destra di questa, sulla stessa linea: i trombettieri si collocano in tal caso al posto indicato pei tamburini nel 1° alinea della presente nota con gli zappatori alla loro destra, tranne però nella formazione in colonna per plotoni, nella quale si collocano: gli zappatori dietro i tamburini, e i trombettieri dietro la musica, a 3 passi ».

N. 259. All'aggiunta fatta a questo numero con *Atto* 30 del corrente anno, *sostituire*:

« Con riferimento alla figura 11ª, si noti che i tamburini di ciascun battaglione, riuniti in drappello, si collocano dopo il drappello dei trombettieri del rispettivo riparto ».

Nelle « Avvertenze » facenti seguito alla pagina 165 ed approvate con *Atto* 30 del corrente anno, al 4° alinea, *sostituire*:

« Durante la marcia, quando i tamburini non suonano, portano il tamburo appeso, per mezzo dell'apposita cinghia reggitamburo, alla spalla destra, tenendolo aderente al fianco con una delle sue faccie piane e spostando all'uopo, ove occorra, alquanto indietro la pistola a rotazione ».

### *E)* Atto 244 della Raccolta.

Nel N. 29 già approvato con *Atto* 30 del 1902, *alle parole:* « I tamburini, i trombettieri e le musiche », *sostituire*: « I trombettieri, i tamburini e le musiche ».

*Avvertenza.* — Nel determinare le suaccennate aggiunte e varianti, non si è tenuto conto, come già coll'*Atto* 30 del corrente anno, delle modificazioni che dovranno essere apportate a talune figure dell' Istruzione per le riviste e parate e del Regolamento di esercizi per la fanteria.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

# DECISIONI DI MASSIMA

16.

**Avanzamento dei tenenti della specialità treno.** — A chiarimento delle disposizioni contenute nel § 1 dell'*Atto* 80 del 1894 e del § 1 dell'*Atto* 33 del 1899, si avverte che i tenenti di artiglieria e del genio, che non hanno compiuto con buon esito il corso della scuola d'applicazione di artiglieria e genio o che sono provenienti dalla scuola militare di Modena, assegnati alla specialità treno possono concorrere agli esami, per comprovare la loro idoneità all'avanzamento al grado di capitano, in qualunque specialità della rispettiva arma (*Div. personale artiglieria e genio*).

17.

**Provvista delle mostrine a militari di fanteria aggregati.** — A soluzione di dubbi stati sollevati, si avverte che anche per la provvista delle mostrine di brigata ai militari di fanteria aggregati si devono osservare le norme date dal § 1259 del regolamento d'amministrazione, e quindi le relative spese, anche se trattasi di prima provvista, vanno a carico della massa vestiario del corpo che ha gli uomini in aggregazione (*Div. assegni*).



Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 30ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 agosto.

LUGLIO 28. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto col quale è approvata un'aggiunta alla istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito, *pag.* 617.
AGOSTO 11 — Varianti all'istruzione sul servizio dell'ufficiale di vettovagliamento, *pag.* 619.
» 11. — Varianti all'istruzione sui lavori da zappatore per la fanteria, *pag.* 619.
» 11. — Varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi, *pag.* 620.
» 11. — Aggiunta e varianti all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche, *pag.* 620.
» 11. — Conteggio della indennità di residenza per gli impiegati civili residenti in Roma, *pag.* 622.
» 11. — Facilitazioni pei trasporti sulla ferrovia secondaria Sondrio-Tirano, *pag.* 623.
——— Decisioni di massima, *pag.* 625.

Atto N. **303**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Relazione a S. M. il Re e R. Decreto col quale è approvata un' aggiunta alla istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito.** — 28 luglio.

SIRE!

Nell'interesse della bontà dei quadri superiori delle armi combattenti, sembra necessario che una continua e scrupolosa vigilanza sia esercitata, prima sugli ufficiali che sono prossimi ad entrarvi, e, poi, sui quadri medesimi.

Questa vigilanza conviene sia ispirata al concetto che somma è l'importanza delle cariche di comandante di corpo o di capo di servizio; che, col passaggio ad ufficiale superiore, è aperto l'adito al grado di colonnello, e quindi a quelle cariche; e che, finalmente, in relazione a ciò dev'essere formulato il giudizio dei superiori sui singoli ufficiali.

In quest'ordine di idee, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'annesso schema di decreto.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge in data 17 ottobre 1881, n. 435 (serie 3ª), che crea la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali del R. esercito permanente;

Vista la legge sullo stato dei sottufficiali del R. esercito in data 8 luglio 1883, n. 1470 (serie 3ª), modificata con legge in data 3 luglio 1902, n. 266;

1 SET. 02

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. Decreto in data 14 luglio 1898, n. 525, modificato con le leggi in data 7 luglio 1901, n. 285, e 21 luglio 1902, n. 303;

Vista la legge in data 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con le leggi 6 marzo 1898, n. 50, 3 luglio 1902, n. 247, e 21 luglio 1902, n. 303, ed il relativo regolamento approvato con R. Decreto in data 19 maggio 1898, n. 172, modificato con R. Decreto in data 23 agosto 1900, n. 338;

Visto il R. Decreto in data 1° dicembre 1872, col quale è approvato il regolamento di disciplina militare per l'esercito;

Visto il R. Decreto in data 18 agosto 1899, col quale è approvata l'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È approvata la seguente aggiunta alla *Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito*, approvata col suddetto R. Decreto in data 18 agosto 1899.

Nel n. 12, prima dell'ultimo capoverso, introdurre il seguente:

« Per i capitani e per i maggiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e del corpo di stato maggiore, da inscriversi o già inscritti nei quadri di avanzamento, devesi dichiarare se prevedibilmente essi diano affidamento di potere a suo tempo bene esercitare il comando di un reggimento, o qualsiasi altra carica attribuita al grado di colonnello. Per i tenenti colonnelli delle stesse armi e corpi, da inscriversi o già inscritti nei quadri di avanzamento, devesi del pari dichiarare esplicitamente se essi possiedano perfetta attitudine al comando di un reggimento od alla direzione di un servizio della loro arma ».

Il Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

N. **204.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Varianti all'istruzione sul servizio dell'ufficiale di vettovagliamento**. — 11 agosto.

Sono approvate le seguenti varianti all'*Istruzione sul servizio dell'ufficiale di vettovagliamento*:

N. 1. *Dopo le parole:* « ufficiali subalterni del corpo », *aggiungere*: « per la cavalleria, fra gli ufficiali inferiori (non aventi comando di compagnia) per la fanteria di linea ed i bersaglieri ».

N. 2. Al secondo periodo del n. 2, *sostituire*: « Cessa dalla carica l'ufficiale che sia inscritto nel quadro d'avanzamento ».

Nel 3° periodo, *dopo le parole:* « l'ufficiale di vettovagliamento », *aggiungere:* « con grado di subalterno ».

N. 3. Nel secondo alinea, *dopo la parola*: « epperciò », *aggiungere*: « quando sia il caso ».

N. 6. Nel comma *a*), *alle parole:* « e quelle di battaglione », *sostituire*: « ed al caso anche quelle di battaglione ».

Nel comma *b*), *alla parola:* « assiste », *sostituire:* « sorveglia od al caso assiste ».

Nel comma *c*), *alle parole*: « coadiuva l'ufficio di maggiorità del reggimento », *sostituire*: « coadiuva il comando del reggimento ».

Nel comma *g*), *alle parole:* « fa parte della commissione del rancio e vigila sulla cucina », *sostituire:* « fa parte, ed al caso, presiede alla commissione del rancio, e dà ordini o, anche, invigila direttamente per la buona preparazione di questo ».

N. 7. *Alle parole*: « agli ufficiali subalterni », *sostituire:* « a taluni degli ufficiali inferiori ».

Nell'alinea aggiunto con *Atto* 45 del 1900, *alle parole*: « in ragione di un ufficiale subalterno », *sostituire*: « in ragione di uno ».

N. 8. Nell'alinea aggiunto con *Atto* 12 del 1894, *alle parole:* « altro ufficiale », *sostituire:* « altro ufficiale inferiore ».

N. 11. *Dopo la parola:* « precettato », *aggiungere:* « ove occorra ».

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **205.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Varianti all'istruzione sui lavori da zappatore per la fanteria**. — 11 agosto.

Sono approvate le seguenti varianti all'*Istruzione sui lavori da zappatore per la fanteria*:

N. 4. *Alle parole*: « un ufficiale subalterno, che abbia ultimato favorevolmente », *sostituire*: « un ufficiale inferiore non

avente comando di compagnia e che abbia compiuto con buon esito ».

*Alle parole*: « un capitano assumerà la direzione del servizio degli zappatori », *sostituire*: « la direzione del servizio degli zappatori sarà affidata ad un ufficiale superiore, o ad un capitano allorquando gli ufficiali ai zappatori sono tutti subalterni ».

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **206**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi**. — 11 agosto.

Sono approvate le seguenti varianti all'*Istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi*:

N. 45. *Alle parole*: « fra gli ufficiali subalterni », *sostituire*: « fra gli ufficiali inferiori non aventi comando di compagnia ».

N. 47. *Alle parole*: « da altro ufficiale subalterno », *sostituire*: « da altro ufficiale inferiore ».

N. 52. *Sopprimerlo*.

N. 191. *Alle parole*: « ne informerà tosto ecc. » fino alla fine del numero, *sostituire*: « l'ufficiale d'armamento informerà tosto di ciò il comandante della compagnia, il quale si metterà con lui d'accordo o per far ritirare l'arme, o per completare le indicazioni sul mod. 4 circa le riparazioni ai nuovi guasti stati rilevati ».

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **207**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunte e varianti all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche**. — 11 agosto.

Sono arrecate le seguenti aggiunte e varianti all'*Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche*:

Al paragrafo 5, *sostituire il seguente*:

« § 5. — **Comunicazioni agli ufficiali di talune note caratteristiche. Ammonizioni ad ufficiali che riportano note sfavorevoli.**

30. Compilate le note caratteristiche, il presidente della commissione comunica, per mezzo dei rispettivi superiori, a voce agli ufficiali presenti alla sede, e per iscritto agli assenti dal corpo, le note spiccatamente favorevoli ovvero le note sfavorevoli. Si fa eccezione per quelle che si riferiscono a difetti fisici od a deficienze intellettuali non suscettibili di modificazioni.

Le date partecipazioni dovranno risultare da una nota, munita della firma dell'ufficiale interessato, inserita a tergo delle varie copie dello specchio mod. *A* e dello specchietto mod. *B*.

I comandanti di corpo d'armata informano gli ufficiali dipendenti, per via gerarchica e a mezzo del rispettivo comandante di corpo o capo di servizio, delle note caratteristiche sfavorevoli che fossero loro attribuite concordemente dalle autorità gerarchiche superiori al presidente della commissione compilatrice. Di tale informazione sarà fatto cenno sulla copia dello specchio mod. *A* o dello specchietto mod. *B* destinata al Ministero. Le autorità non dipendenti dai comandi di corpo d'armata si regolano in modo analogo verso gli ufficiali che da esse direttamente dipendono.

30*bis*. Le autorità menzionate nell'ultimo capoverso del precedente numero, nell'occasione in cui fanno le comunicazioni in esso indicate, rivolgono, per la stessa via gerarchica, speciali richiami agli ufficiali che hanno riportato note sfavorevoli, inscrivendoli in un apposito « Specchio d'ammonizione ».

I comandanti di corpo o capi di servizio fanno cenno dell'ammonizione sullo specchio *A* o specchietto *B* del libretto che essi hanno in custodia, inscrivendovi una annotazione così concepita:

*Ammonito per le note sfavorevoli contenute nelle caselle . . . . . d'ordine del . . . . . .*

(*Data*).

(*Firma*).

Una copia dello « Specchio d'ammonizione » viene unita, per ciascun ufficiale, ad ogni esemplare dei documenti caratteristici da trasmettersi al Ministero a senso del n. 37, facendone cenno nominativo nell'elenco di trasmissione.

Per gli ufficiali appartenenti a corpi o reparti, che hanno cambiato sede da meno di sei mesi, i richiami sono ordinati da quelli stessi comandi di corpo d'armata, i quali, a senso del n. 44, debbono firmare ed annotare i documenti caratteristici. Essi però trasmettono gli « Specchi di ammonizione » al comandante di corpo d'armata alla cui dipendenza i corpi o reparti hanno fatto passaggio, per modo che i richiami pervengano agli ufficiali ai quali si riferiscono pel tramite delle nuove autorità territoriali da cui gli ufficiali stessi dipendono.

Analoghe norme sono da osservare per i richiami da rivolgere agli ufficiali, i quali, all'atto del loro trasferimento individuale alla dipendenza di nuove autorità, riportano note caratteristiche sfavorevoli ».

Alla 6ª riga del n. 39, *dopo le parole*: ufficio e, *aggiungere*: « per ogni ufficiale. »

All'ultimo capoverso del n. 40, *sostituire il seguente*:

« Le autorità, presso le quali passerà il suddetto documento, vi faranno le annotazioni di cui al n. 15 e daranno comunicazione di queste alle corrispondenti autorità alla dipendenza delle quali l'ufficiale fa passaggio. Le autorità che ricevono tali comunicazioni le trasmettono, a loro volta, per via gerarchica, al rispettivo comandante di corpo d'armata. »

Al n. 44, *aggiungere il seguente capoverso*:

« Quelle stesse autorità territoriali sono però tenute a dare comunicazione delle annotazioni che esse appongono ai documenti caratteristici degli ufficiali dei corpi e reparti su nominati, alle corrispondenti autorità territoriali alla cui dipendenza i corpi e reparti medesimi hanno fatto passaggio. Le autorità, che ricevono tali comunicazioni, le trasmettono, a loro volta, per via gerarchica, al comandante del corpo d'armata rispettivo ».

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **208**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Conteggio della indennità di residenza per gli impiegati civili residenti in Roma** — 11 agosto.

Per l'attuazione dell'art. 2 della legge 3 luglio 1902, n. 248 (*Atto* 179), per quanto riguarda il conteggio della indennità di residenza in Roma agli impiegati civili dei personali dipendenti dell'amministrazione della guerra, si determina quanto segue:

1. I fondi occorrenti pel pagamento della indennità di residenza dovuta agli impiegati civili residenti in Roma saranno domandati con una speciale richiesta trimestrale, conforme al seguente modello, che dovrà pervenire al Ministero non oltre il giorno 20 del primo mese del trimestre cui la richiesta medesima si riferisce.

2. Delle anticipazioni ricevute e delle spese fatte i corpi dovranno render conto trimestralmente, con apposito *rendiconto* mod. 400, indicando nominatamente gli aventi diritto alla indennità di residenza e il titolo (condizione di famiglia) per il quale ciascuno vi ha diritto.

Sul rendiconto gli impiegati verranno descritti distintamente secondo che il loro diritto alle indennità derivi dalla legge 7

luglio 1876, n. 3212, in rapporto coll'art. 8 della legge 22 luglio 1894, n. 339, o dalla nuova legge 3 luglio 1902, n. 248, ponendo innanzi ai primi la rubrica: *Indennità di residenza secondo la legge del 1876*, e innanzi ai secondi la rubrica: *Indennità di residenza secondo la legge del 1902*.

3. Il credito o il debito risultante alla fine di ogni trimestre sarà riportato sul rendiconto del trimestre successivo fino al termine dell'esercizio, venendo così disposto il saldo solo per la rimanenza finale che emergerà dall'ultimo rendiconto.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

RICHIESTA D'ANTICIPAZIONE *per le spese della indennità di residenza agli impiegati civili residenti in Roma nel . . trimestre 190 . . - 90 . .*

Per n. . . . . impiegati . . . . . L. . . . . (*)

Diconsi lire . . . . . che si richiedono al Ministero della guerra a titolo di anticipazione per le spese della indennità agli impiegati civili residenti in Roma nel trimestre sopraindicato, con preghiera di emettere il mandato relativo.

A . . . . . li . . . . . .

*Il Consiglio d'amministrazione.*

*Il Segretario — Il Membro — Il Membro — Il Relatore*

*Il Presidente.*

(*) L'indennità sarà computata al netto della tassa di ricchezza mobile.

---

N. **209**. — TRASPORTI. — **Facilitazioni pei trasporti sulla ferrovia secondaria Sondrio-Tirano** — 11 agosto.

La Società per le ferrovie dell'Alta Valtellina esercente la linea Sondrio-Tirano è obbligata, in forza dell'art. 15 del capitolato per la costruzione ed esercizio della linea stessa approvato con R. Decreto 1° agosto 1889, n. 180, ad applicare le tariffe speciale in vigore per la rete delle strade ferrate Adriatiche, pel trasporto di persone e di materiali *per conto dello Stato*.

Essa accorda inoltre la riduzione del 50 per cento sulle sue tariffe ordinarie pel trasporto dei personali civili e militari delle amministrazioni della guerra e della marina, e del rispet-

tivo bagaglio, *nei trasporti per proprio conto*, nonchè pel trasporto degl'inscritti di leva.

Tale concessione è quindi applicabile nei viaggi:

*a*) degli ufficiali di ogni grado in attività di servizio, in posizione ausiliaria ed in pensione, e delle loro famiglie;

*b*) degli impiegati civili delle amministrazioni della guerra e della marina, e delle loro famiglie;

*c*) degli allievi degli istituti militari e dell'accademia navale;

*d*) dei militari di truppa e delle loro famiglie, e degli inscritti di leva.

Per ottenere l'applicazione della tariffa accordata dal citato Atto di concessione pei trasporti per conto del governo e l'applicazione della riduzione del 50 per cento pei trasporti per conto particolare, dovranno essere presentati, secondo i casi, i seguenti documenti:

*a*) lo scontrino del libretto di viaggio per gli ufficiali, per gli impiegati civili e per gli allievi degli istituti militari superiori;

*b*) lo scontrino mod. *B* per gli ufficiali sprovvisti di libretto;

*c*) la richiesta mod. *C* per i corpi, per i reparti e per le frazioni di corpo non minori di 10 individui;

*d*) la richiesta mod. *D* pel trasporto del bagaglio, dei cavalli, ecc.;

*e*) la richiesta mod. *E* per le famiglie degli ufficiali, degli impiegati civili dell'amministrazione della guerra e della marina e dei sottufficiali;

*f*) lo scontrino mod. *F* per i drappelli di truppa inferiori ai 10 uomini e per gli uomini di truppa isolati viaggianti in uniforme;

*g*) lo scontrino mod. *F bis* per i militari viaggianti in borghese e per le famiglie dei militari di truppa (escluse quelle dei sottufficiali);

*h*) la richiesta mod. *G* per gli allievi dei collegi militari e per le persone d'accompagnamento;

*i*) la richiesta mod. *H* pei trasporti dei generi e dei materiali dell'amministrazione militare non al seguito delle truppe;

*l*) la carta di riconoscimento per gli inscritti di leva.

Per i viaggi *per conto dello Stato* sarà apposta sul documento di viaggio una speciale annotazione, firmata da chi lo rilascia, da cui risulti, sotto la sua personale responsabilità, che il viaggio *è a carico del Governo*.

A tal uopo gli ufficiali e gl'impiegati che viaggiano per servizio non si varranno degli scontrini del proprio libretto, ma si faranno rilasciare gli scontrini mod. *B* con l'annotazione di cui sopra.

Le tariffe pel trasporto dei generi e dei materiali sono applicabili anche alle spedizioni presentate dagli assuntori dei trasporti militari, mediante la produzione dell'apposito riscontro.

Il servizio cumulativo tra le ferrovie delle tre grandi reti e la ferrovia Sondrio-Tirano è ammessa soltanto per le spedizioni di materiali eseguite con richiesta mod. *H* e per le spedizioni di bagaglio *nei viaggi a carico dello Stato*.

I trasporti si faranno compatibilmente ai mezzi di cui dispone la Società, senza pregiudizio pubblico, tranne i casi previsti dalla legge.

Per quanto non è sopra preveduto varranno le norme stabilite del pubblico.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

# DECISIONI DI MASSIMA

18.

**Compensi degli ufficiali medici per visite medico-fiscali passate a richiesta di autorità civili.** — Ad eliminare dubbi stati sollevati intorno alla tassazione dei compensi, che a norma del n. 6 dell'*Atto* 150 del corrente anno spettano agli ufficiali medici incaricati di visite medico-fiscali ad individui dipendenti da autorità civili, questo Ministero, sentito anche il Ministero delle finanze, avverte che tali compensi, fatta eccezione per la indennità di trasferta e gli assegni per le spese di trasporto quando gli ufficiali medici compiano le dette visite fuori della propria residenza, devono esser sottoposti alla ritenuta diretta per tassa di ricchezza mobile.

Perciò i corpi dovranno corrispondere agli ufficiali i compensi al netto, chiedendone poi rimborso, pure al netto, alle pubbliche amministrazioni interessate, alle quali si compete di effettuare il versamento della relativa ritenuta in tesoreria. (*Div. assegni*).

19.

**Indennità cavalli e razioni foraggio.** — A prevenire ulteriori quesiti circa l'applicazione a taluni casi particolari delle disposizioni che regolano il diritto alla indennità cavalli e alle razioni foraggio, si recano a cognizione generale dei corpi le decisioni che seguono:

1° Gli ufficiali i quali, rimanendo in servizio effettivo, passano in una posizione nella quale l'indennità cavalli è stabilita in misura minore, conservano il diritto per trenta giorni all'indennità maggiore soltanto se, anche dopo il cambiamento, posseggano un numero di cavalli superiore a quello stabilito per la nuova posizione.

Nel caso contrario, deve essere loro corrisposta l'indennità minore dalla stessa decorrenza stabilita per la nuova posizione.

2° Agli ufficiali cui è stata concessa l'autorizzazione di vendere un cavallo di agevolezza per riconosciuta inabilità di servizio, la razione foraggio e l'indennità cavalli non possono essere conservate, nel caso di ritardo della vendita, che per soli trenta giorni dalla data dell'autorizzazione medesima.

3° Gli ufficiali che, per effetto del disposto dal n. 9 delle annotazioni che fanno seguito alla tabella II della legge sugli stipendi, vengano ad aver diritto ad una sola razione foraggio, dovranno percepire, dopo il trentesimo giorno dal cambiamento di posizione, anche la conseguente minore indennità cavalli stabilita dalla lettera *c*) della successiva tabella III. (*Div. assegni*).

20.

**Oggetti di corredo pei militari avviati alle carceri in attesa di giudizio.** — A schiarimento e complemento di quanto è disposto dal § 2284 del Regolamento d'amministrazione, si avverte che i militari di cavalleria e d'artiglieria a cavallo, inviati dai corpi alle carceri in attesa di giudizio, devono partire provvisti anche dei gambali, e che ai militari di quei corpi, i quali hanno in distribuzione due giubbe di panno, deve esser lasciata la giubba di fatica, cioè quella in meno buone condizioni, sulla quale, se non c'è già, si avrà cura di cucire il piastrino di riconoscimento staccandolo dalla giubba di parata. (*Div. assegni*).

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 31ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 agosto.

LUGLIO 7. — Legge n. 276 contenente disposizioni relative alla insequestrabilità degli stipendi e pensioni ed alla cedibilità degli stipendi, *pag.* 627.
AGOSTO 15. — Modificazione agli specchi di caricamento delle sezioni di sanità, *pag.* 633.
» 19. — Trasporti militari sulle ferrovie ad esercizio economico, *pag.* 634.
» 20. — Assegnazione degli attendenti ad ufficiali che non appartengono a corpi di truppa, *pag.* 641.
» 21. — Avanzamento degli ufficiali in congedo, *pag.* 644.
» 21. — Adozione negli impianti telefonici militari di apparati Delville e trasformazione del microfono Blake, *pag.* 672.
» 21. — Pubblicazione della 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1902, *pag.* 672.
» 21. — Variante all'istruzione sulle armi portatili per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, *pag.* 672.

Atto N. **210**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 276 contenente disposizioni relative all'insequestrabilità degli stipendi e pensioni ed alla cedibilità degli stipendi.** — 7 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, non possono essere ceduti, nè pignorati, nè sequestrati gli stipendi, le paghe, le mercedi, i salarî, gli assegni e le indennità, i sussidî, le gratificazioni, le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensioni ed i compensi di qualsiasi specie, che lo

ERRATA-CORRIGE.

*Atto* 183, pag. 584. — Al quarto alinea del detto *Atto*, *invece di:* N. 16, *leggasi:* N. 11.

Dispensa 30, pag. 626. — *Decisione di massima* n. 20, terza riga, *invece di:* § 2284, *leggasi:* § 2884.

1 SET. 02

Stato corrisponde ai suoi funzionari, impiegati, salariati, pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da esso dipendenti.

Art. 2.

Il pignoramento ed il sequestro sono ammessi limitatamente agli stipendi ed alle paghe, alle mercedi, ai salari, ed altri assegni equivalenti, purchè fissi e continuativi, nonchè alle pensioni ed alle indennità che tengono luogo di pensioni:

1° fino alla concorrenza di un quinto per debiti verso lo Stato, dipendenti dall'esercizio delle funzioni di impiegato o salariato e per somme dovute, posteriormente alla presente legge, a titolo di imposte o tasse personali, senza che il pignoramento ed il sequestro, per il simultaneo concorso di tali cause, possano colpire una quota maggiore di quella sopra indicata;

2° fino alla concorrenza di un terzo per cause di alimenti dovuti per legge.

Nel caso di concorso delle cause di pignorabilità o sequestrabilità di cui ai numeri 1° e 2° del comma precedente, non potrà cumulativamente pignorarsi o sequestrarsi una quota maggiore della metà dello stipendio, pensione od altri assegni ivi indicati.

Art. 3.

Gli impiegati civili, gli ufficiali dell'esercito, della marina, delle guardie di finanza e di città e degli altri Corpi armati a servizio dello Stato, provvisti di uno stipendio od altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo, corrispondente ad una somma maggiore di L. 100 mensili, possono cedere una quota-parte degli emolumenti in parola, da essi goduti alla data della cessione, non superiore al quinto del loro ammontare netto, e per un periodo di tempo non maggiore di cinque anni.

La cessione non può aver luogo che da parte di un solo cedente in favore di un solo cessionario. È vietata la fideiussione in pro del cedente da parte di altro impiegato, sempre che l'obbligazione del fideiussore possa risolversi nella cessione di una quota del proprio stipendio od altro assegno fisso che ne tenga luogo.

Quando preesistano pignoramenti o sequestri, la facoltà di cessione non può esercitarsi che sulla differenza tra la quota cumulativamente pignorata o sequestrata e la metà dello stipendio, o di altro assegno che ne tenga luogo.

Allorchè i pignoramenti od i sequestri abbiano luogo dopo che la cessione sia stata regolarmente intimata all'amministrazione dello Stato, nella forma prescritta dal seguente articolo 8, non potrà cumulativamente pignorarsi o sequestrarsi che la differenza fra la quota ceduta e la metà dello stipendio od altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo.

È ammesso sempre, nei limiti del quinto, il pignoramento ed il sequestro degli stipendi degli impiegati per le tasse dovute ai comuni.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili al corpo diplomatico e consolare.

Art. 4.

I pignoramenti, i sequestri e le cessioni non possono avere effetto che proporzionalmente ed in relazione ad ogni singola rata di stipendio od altro assegno fisso e continuativo, pei quali i detti vincoli sono rispettivamente consentiti dagli articoli precedenti.

Art. 5.

Fino a quando non sia estinta l'obbligazione per cui fu stipulata una prima cessione, sarà inefficace e come non avvenuta qualunque ulteriore cessione, a meno che il nuovo atto non estingua od assorba la cessione precedente, purchè però la durata di questa seconda cessione non si prolunghi oltre anni cinque dall'inizio della prima.

Art. 6.

L'alienazione, il pignoramento ed il sequestro della quota ceduta, in qualunque forma concepiti, sono inefficaci e come non avvenuti rispetto allo Stato.

In caso di successione del cessionario, gli eredi o legatari di costui devono giustificare presso l'amministrazione dello Stato il diritto a riscuotere la quota ceduta mediante esibizione di un

decreto pronunziato in Camera di consiglio dal tribunale civile del luogo ove si è aperta la successione, ovvero dalla Corte di appello, nel cui distretto ha sede l'ufficio che deve operare il pagamento, se la successione è aperta all'estero.

Ove gli eredi o legatarî siano creditori di una somma non eccedente al lordo lire 100, la successione può giustificarsi nei modi stabiliti dall'articolo 336 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. Decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

In ogni caso gli eredi o legatarî del cessionario non possono riscuotere la quota ceduta, se non delegando un unico rappresentante.

Art. 7.

Nel caso di cessazione dal servizio con diritto a pensione o indennità ove non sia altrimenti stabilito dalle parti, la cessione di una quota di stipendio o di altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo, estenderà i suoi effetti sopra una quota proporzionale della pensione concessa al debitore, fino all'estinzione del debito per cui la cessione fu stipulata, o sopra una quota non maggiore del quinto dell'indennità per una volta tanto spettante al debitore in luogo di pensione.

Art. 8.

Le cessioni debbono farsi per atto scritto. Questo può anche consistere in una dichiarazione amministrativa fatta presso l'intendenza di finanza innanzi al funzionario incaricato di ricevere i contratti che si stipulano nell'intendenza medesima.

La dichiarazione amministrativa deve essere compilata secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Quando le cessioni non risultino da dichiarazione amministrativa, debbono essere presentate all'intendenza di finanza per essere allibrate nei suoi registri.

L'iscrizione dell'atto di cessione nei registri dell'intendenza tiene luogo della intimazione prescritta dall'art. 1539 del codice civile.

Art. 9.

Le cessioni hanno effetto rispetto all'amministrazione sulla rata del mese successivo a quello in cui ebbe luogo la loro inscrizione nei registri dell'intendenza.

Art. 10.

Invece delle ordinarie tasse sugli affari, è stabilita per le dichiarazioni di cessione fatte in forma amministrativa innanzi alle intendenze di finanza, una tassa fissa di una lira, per ciascun atto di cessione, ed una tassa proporzionale:

di centesimi 50 se la somma totale per la quale si opera la cessione non eccede L. 50;
di L. 1 se eccede L. 50 e non L. 100;
di L. 2 se eccede L. 100 e non L. 200;
di L. 3 se eccede L. 200 e non 300;
e successivamente di una lira in più per ogni 100 lire o frazione di 100 lire al disopra delle L. 300.

Queste tasse, sottoposte all'aumento dei due decimi, sono riscosse mediante una corrispondente marca da bollo apposta ed annullata con le firme degli stipulanti.

Art. 11.

Le prescrizioni degli articoli 1 a 7 e della prima parte dell'articolo 8 (fatta eccezione della condizione dello stipendio superiore a L. 100 mensili di cui al primo comma dell'articolo 3, alla quale condizione viene per questi impiegati derogato) hanno effetto anche per gl'impiegati, pensionati o salariati del fondo per il culto, degli economati generali, dei comuni, delle provincie e delle opere pie, delle camere di commercio, degl'istituti di emissione, delle casse di risparmio e delle compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari e marittimi, ai quali enti è rispettivamente trasferita la facoltà di cui al n. 1 dell'art. 2, per i debiti verso gli enti medesimi. Ferma l'applicabilità dell'art. 3 esclusivamente agli stipendi, e non anche alle pensioni e salari.

Rimangono di conformità modificate le correlative disposizioni delle leggi 19 aprile 1885, n. 3099, 26 luglio 1888, n. 5579, 23 dicembre 1888, n. 5858, e 14 luglio 1898, n. 335.

Art. 12.

Saranno deferiti al consiglio di disciplina dell'amministrazione cui appartengono, gl'impiegati i quali cedano una parte

del loro stipendio senza estinguere gl' impegni precedentemente contratti.

Il giudizio disciplinare in via amministrativa non pregiudica in verun modo l'azione penale, qualora il fatto del funzionario rivesta gli estremi del reato.

Art. 13.

Le disposizioni della presente legge non pregiudicano i pignoramenti, i sequestri e le cessioni costituiti legalmente prima della pubblicazione della legge stessa.

Art. 14.

Con speciale regolamento, da approvarsi con decreto Reale, saranno date le norme per l'esecuzione della presente legge, e ciò entro tre mesi dalla pubblicazione della medesima.

Art. 15.

È in facoltà delle amministrazioni non governative, di cui all'art. 11, di provvedere con speciali norme, secondo le proprie esigenze, all'esecuzione della presente legge, salvo l'approvazione delle rispettive autorità tutorie, o del Ministero che su di esse esercita la vigilanza.

Art. 16.

L'esercizio della facoltà di cedere una quota di stipendio od assegno, di cui al primo comma dell'art. 3, è limitato al termine di un anno dalla data in cui avrà esecuzione la presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 7 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

Di Broglio.

N. **211**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Modificazione agli specchi di caricamento delle sezioni di sanità**. — 15 agosto.

Essendo stato ultimato il cambio dei recipienti per liquidi nei carri e nelle carrette di sanità prescritto dall'*Atto* 279 del 1901, il Ministero, sciogliendo la riserva di cui al n. 6 dell'*Atto* stesso, prescrive che i comandi e le amministrazioni militari, alle quali vennero distribuiti coll'*Atto* 104 del 1901 gli *Specchi di caricamento delle carrette* e *dei carri di sanità* (edizione *marzo 1901*), vi apportino le seguenti aggiunte e varianti:

SPECCHIO N. 7. — *Carretta di sanità*. — Nell'indice, fra i *medicinali*:

Alcool commerciale, g. 1500, *invece di*: g. 1800.
Elisir di china, g. 1000, *invece di*: g. 1100.
Olio di olive, g. 800, *invece di*: g. 1000.
Olio di ricino, g. 850, *invece di*: g. 1100.
Tintura alcoolica d'arnica, g. 850, *invece di*: g. 1100.

Nell'indice fra gli *oggetti diversi*:

Recipienti di latta con tappo a vite n. 1, *invece di*: n. 6.

*Si cancelli l'indicazione*:

Recipiente di stagno con tappo a vite da litri 1 n. 1 - 15.

*Si aggiunga la seguente indicazione dopo la voce*: « Casseruola di ferro battuto con coperchio ».

V-758. — Boccie da g. 1000 n. 6 - 15.

SPECCHIO N. 8. — *Carro di sanità*. — Nell'indice, fra i *medicinali*:

Acqua distillata, g. 900, *invece di*: g. 450.
Alcool commerciale, g. 1500, *invece di*: g. 1800.
Elisir di china, g. 1005, *invece di*: g. 1100.
Olio di olive, g. 800, *invece di*: g. 1000.
Olio di ricino, g. 850, *invece di*: g. 1100.
Tintura alcoolica d'arnica, g. 850, *invece di*: g. 1100.

(Nell'indice fra gli *oggetti diversi*):

*Si cancelli l'indicazione*:

Recipienti di stagno con tappo a vite da litri 1 n. 1 - 11.

*Si aggiunga l'indicazione seguente dopo la voce*: « Candele steariche ».

V-758. — Boccie da g. 1000 n. 7 G - H.

Non essendo poi più in uso, nè compresi nell'*Elenco tariffa* in vigore i pacchi di 4 fasce di mussola idrofila da m. 5 × 0.90,

tanto nell'*Indice* quanto nella correlativa *Tabella di disposizione* dei carri e delle carrette di sanità verrà corretta l'indicazione di *pacchi di 4 fasce* in *pacchi di 2 fasce*.

Le direzioni degli ospedali, che hanno in carico o in consegna carri e carrette di sanità, provvederanno alla sostituzione dei detti pacchi utilizzando i pacchi di 4 fasce nell'ordinario servizio territoriale.

Le direzioni d'artiglieria, che hanno in carico carri e carrette di sanità, verseranno al locale ospedale militare i pacchi di 4 fasce e dallo stesso riceveranno la quantità corrispondente in pacchi di 2 fasce.

*Il Sottosegretario di Stato* — B. ZANELLI.

---

N. **212**. — TRASPORTI. — **Trasporti militari sulle ferrovie ad esercizio economico**. — 19 agosto.

Ai trasporti militari da eseguirsi sulle linee: *Brescia-Iseo, Bologna-Poggio Rusco, Foggia-Lucera, Foggia-Manfredonia, Rocchetta S. Antonio-Gioia del Colle, Barletta-Spinazzola, Bari-Taranto*, esercitate a regime economico, sono applicabili ai viaggiatori le seguenti *tariffe ridotte*, le quali sostituiscono quelle risultanti dal prontuario 1° settembre 1900 e comprendono anche la tassa di bollo (1).

(1) Questi prezzi sono applicabili a tutti i viaggi che possono compiersi in base alla convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari ed al relativo regolamento ed alla *Concessione speciale C* (IMPIEGATI CIVILI) di cui all'*Atto* 97 del corrente anno.

In ogni casella delle tabelle il prezzo superiore è per la *prima classe*, l'inferiore per la *terza*.

## 1. — Brescia-Iseo.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brescia | | | | | | | | | |
| 0,20<br>0,10 | Borgo S. Giovanni | | | | | | | | |
| 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | Mandolossa | | | | | | | |
| 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | Caslegnato | | | | | | |
| 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | Paderno Franciacorta | | | | | |
| 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | Passirano | | | | |
| 0,30<br>0,20 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | Monterotondo Bresciano | | | |
| 0,30<br>0,20 | 0,30<br>0,20 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | Borgonato | | |
| 0,30<br>0,20 | 0,30<br>0,20 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | Provaglio d'Iseo | |
| 0,40<br>0,20 | 0,30<br>0,20 | 0,30<br>0,20 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | Iseo |

## 2. — Bologna-Poggio Rusco.

| Bologna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,20<br>0,10 | Bertallia | | | | | | | |
| 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | Panigale Scala | | | | | | |
| 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | Calderara di Reno | | | | | |
| 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | **Tavernelle d'Emilia** | | | | |
| 0,30<br>0,20 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | S. Giacomo di Martignone | | | |
| 0,30<br>0,20 | 0,30<br>0,20 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | Poggio | | |
| 0,30<br>0,20 | 0,30<br>0,20 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | **S. Giovanni in Persiceto** | |
| 0,40<br>0,30 | 0,40<br>0,30 | 0,30<br>0,20 | 0,30<br>0,20 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | Crocetta |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,50<br>0,30 | 0,50<br>0,30 | 0,40<br>0,30 | 0,30<br>0,20 | 0,30<br>0,20 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | **Crevalcore** | | | | | | | | |
| 0,60<br>0,40 | 0,50<br>0,30 | 0,50<br>0,30 | 0,40<br>0,30 | 0,40<br>0,20 | 0,30<br>0,20 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | Bolognina | | | | | | | |
| 0,60<br>0,40 | 0,60<br>0,40 | 0,50<br>0,30 | 0,50<br>0,30 | 0,40<br>0,30 | 0,30<br>0,20 | 0,30<br>0,20 | 0,30<br>0,20 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | Camposanto | | | | | | |
| 0,60<br>0,50 | 0,60<br>0,40 | 0,60<br>0,40 | 0,60<br>0,40 | 0,60<br>0,30 | 0,40<br>0,30 | 0,40<br>0,20 | 0,30<br>0,20 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | **S. Felice sul Panaro** | | | | | |
| 0,80<br>0,50 | 0,60<br>0,50 | 0,60<br>0,40 | 0,60<br>0,40 | 0,60<br>0,40 | 0,50<br>0,30 | 0,40<br>0,30 | 0,40<br>0,30 | 0,30<br>0,20 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | S. Biagio | | | | |
| 0,80<br>0,50 | 0,80<br>0,50 | 0,60<br>0,50 | 0,60<br>0,40 | 0,60<br>0,40 | 0,50<br>0,30 | 0,50<br>0,30 | 0,40<br>0,30 | 0,30<br>0,20 | 0,30<br>0,20 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | Mortizzuolo | | | |
| 0,80<br>0,60 | 0,80<br>0,50 | 0,80<br>0,50 | 0,60<br>0,40 | 0,60<br>0,40 | 0,60<br>0,40 | 0,50<br>0,30 | 0,50<br>0,30 | 0,40<br>0,20 | 0,30<br>0,20 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | **Mirandola** | | |
| 0,80<br>0,60 | 0,80<br>0,60 | 0,80<br>0,50 | 0,60<br>0,50 | 0,60<br>0,40 | 0,60<br>0,40 | 0,60<br>0,40 | 0,50<br>0,30 | 0,40<br>0,30 | 0,40<br>0,20 | 0,30<br>0,20 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | Quarantoli | |
| 1,—<br>0,60 | 0,80<br>0,60 | 0,80<br>0,60 | 0,80<br>0,50 | 0,80<br>0,50 | 0,60<br>0,40 | 0,60<br>0,40 | 0,60<br>0,40 | 0,50<br>0,30 | 0,40<br>0,30 | 0,30<br>0,20 | 0,30<br>0,20 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | Tramuschio |
| 1,—<br>0,60 | 1,—<br>0,60 | 0,80<br>0,60 | 0,80<br>0,60 | 0,80<br>0,50 | 0,60<br>0,50 | 0,60<br>0,50 | 0,60<br>0,40 | 0,50<br>0,30 | 0,50<br>0,30 | 0,40<br>0,30 | 0,40<br>0,20 | 0,30<br>0,20 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 | 0,20<br>0,10 |



**Poggio Rusco**

### 3. — Foggia-Lucera.

| Foggia |
|---|
| 0,30<br>0,20 — Lucera |

### 4. — Foggia-Manfredonia.

| Foggia | | |
|---|---|---|
| 0,20<br>0,10 — Amendola | | |
| 0,40<br>0,20 | 0,20<br>0,10 — Fontanarosa | |
| 0,60<br>0,40 | 0,30<br>0,20 | 0,20<br>0,10 — Manfredonia |

### 5. — Rocchetta S. Antonio-Gioia del Colle.

| Rocchetta S. Antonio | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25<br>0,20 — S. Nicola di Melfi | | | | | | | | | | |
| 0,45<br>0,30 | 0,20<br>0,15 — Rapolla Lavello | | | | | | | | | |
| 0,65<br>0,45 | 0,40<br>0,30 | 0,20<br>0,15 — Venosa | | | | | | | | |
| 0,85<br>0,60 | 0,65<br>0,45 | 0,45<br>0,30 | 0,30<br>0,20 — Palazzo S. Gervasio Montemilone | | | | | | | |
| 1,05<br>0,70 | 0,80<br>0,55 | 0,65<br>0,45 | 0,45<br>0,30 | 0,20<br>0,15 — Spinazzola | | | | | | |
| 1,35<br>0,90 | 1,15<br>0,80 | 0,95<br>0,65 | 0,80<br>0,55 | 0,55<br>0,35 | 0,35<br>0,25 — Poggiorsini Gravina | | | | | |
| 1,70<br>1,15 | 1,50<br>1,— | 1,30<br>0,90 | 1,10<br>0,75 | 0,85<br>0,60 | 0,70<br>0,45 | 0,35<br>0,25 — Gravina | | | | |
| 1,90<br>1,30 | 1,70<br>1,15 | 1,50<br>1,— | 1,30<br>0,90 | 1,05<br>0,70 | 0,90<br>0,60 | 0,55<br>0 40 | 0,25<br>0,15 — Altamura | | | |
| 2,15<br>1,60 | 1,85<br>1,25 | 1,70<br>1,15 | 1,50<br>1,— | 1,25<br>0,85 | 1,10<br>0,75 | 0,75<br>0,50 | 0,40<br>0,30 | 0.20<br>0,15 — Casale d'Altamura | | |
| 2,30<br>1,50 | 2,10<br>1,40 | 1,90<br>1,25 | 1,70<br>1,15 | 1,45<br>0,95 | 1,25<br>0,85 | 0,95<br>0,65 | 0,60<br>0,40 | 0,40<br>0,30 | 0,20<br>0,15 — Santeramo | |
| 2,60<br>1,70 | 2,40<br>1,55 | 2,20<br>1,45 | 1,95<br>1,30 | 1,70<br>1,15 | 1,55<br>1,05 | 1,20<br>0,80 | 0,85<br>0,60 | 0,65<br>0,45 | 0,50<br>0,35 | 0,30<br>0 20 — Gioia del Colle |

### 6. — Barletta-Spinazzola.

| Barletta | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,30<br>0,20 | Canne | | | | |
| 0,45<br>0,30 | 0,20<br>0,15 | Canosa di Puglia | | | |
| 0,80<br>0,55 | 0,55<br>0,35 | 0,35<br>0,25 | Minervino Murge | | |
| 1,—<br>0,65 | 0,75<br>0,50 | 0,55<br>0,35 | 0,20<br>0,15 | Acquatetta | |
| 1,20<br>0,80 | 0,95<br>0,65 | 0,75<br>0,50 | 0,45<br>0,30 | 0,25<br>0,20 | Spinazzola |

### 7. Bari-Taranto.

| Bari | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,20<br>0,15 | Modugno | | | | | | | | | |
| 0,30<br>0,20 | 0,20<br>0,10 | Bitetto | | | | | | | | |
| 0,40<br>0,30 | 0,20<br>0,15 | 0,20<br>0,10 | Grumo Appula | | | | | | | |
| 0,75<br>0,50 | 0,55<br>0,40 | 0,50<br>0,35 | 0,40<br>0,25 | Acquaviva delle Fonti | | | | | | |
| 1,—<br>0,65 | 0,80<br>0,55 | 0,75<br>0,50 | 0,60<br>0,40 | 0,25<br>0,20 | Gioia del Colle | | | | | |
| 1,25<br>0,85 | 1,05<br>0,70 | 0,95<br>0,65 | 0,85<br>0,60 | 0,50<br>0,35 | 0,30<br>0,20 | S. Basilio Mottola | | | | |
| 1,40<br>0,95 | 1,20<br>0,80 | 1,15<br>0,75 | 1,—<br>0,70 | 0,65<br>0,45 | 0,45<br>0,30 | 0,20<br>0,15 | Castellaneta | | | |
| 1,55<br>1,05 | 1,35<br>0,90 | 1,30<br>0,90 | 1,20<br>0,80 | 0,85<br>0,55 | 0,60<br>0,40 | 0,35<br>0,25 | 0,20<br>0,15 | Palagianello | | |
| 1,70<br>1,15 | 1,50<br>1,— | 1,45<br>0,95 | 1,30<br>0,90 | 1,—<br>0,65 | 0,75<br>0,50 | 0,50<br>0,35 | 0,35<br>0,25 | 0,20<br>0,10 | Palagiano Mottola | |
| 1,80<br>1,20 | 1,60<br>1,10 | 1,50<br>1,— | 1,40<br>0,95 | 1,05<br>0,70 | 0,85<br>0,55 | 0,60<br>0,40 | 0,40<br>0,30 | 0,25<br>0,20 | 0,20<br>0,10 | Massafra |
| 2,15<br>1,40 | 1,90<br>1,30 | 1,80<br>1,20 | 1,70<br>1,15 | 1,35<br>0,90 | 1,15<br>0,75 | 0,90<br>0,60 | 0,75<br>0,50 | 0,55<br>0,40 | 0,40<br>0,30 | 0,35<br>0,25 | Taranto |

A schiarimento delle disposizioni già impartite con gli *Atti* 146 e 256 del 1901 e 165 del corrente anno circa la compilazione

dei documenti pei viaggi sulle linee ad esercizio economico, avvertesi che ai militari dovrà rilasciarsi UN SOLO SCONTRINO:

*a*) allorchè il viaggio ha principio e fine su una delle accennate linee:

*b*) allorchè il viaggio ha principio su una delle accennate linee e termine su altra, *pure ad esercizio economico*, senza che per giungervi occorra attraversare una linea *ad esercizio ordinario*:

*c*) allorchè il viaggio ha principio in una stazione della *rete ad esercizio ordinario* e termine in una stazione di linea *ad esercizio economico*, anche se per giungervi debbano percorrersi uno o più tratti di linee *ad esercizio economico*, sempre che fra questi non intercedà alcuna linea o tratto di linea *ad esercizio ordinario*.

Debbono invece rilasciarsi DUE SCONTRINI:

*a*) quando il viaggio ha principio in una stazione delle linee ad *esercizio economico* e fine in una stazione della rete *ad esercizio ordinario*, anche se per giungere al transito con la linea *ad esercizio ordinario* debbano percorrersi più linee o tratti di linee *ad esercizio economico*. Esempi:

*Acquaviva delle Fonti-Metaponto*:

1° scontrino: Acquaviva delle Fonti-Taranto,
2° id. Taranto-Metaponto.

*Acqualetta-Metaponto*:

1° scontrino: Acquatetta-Taranto,
2° id. Taranto-Metaponto;

*b*) quando, nel caso di cui sopra, il viaggio ha termine, invece che in una stazione della rete *ad esercizio ordinario*, in una di altra linea ad *esercizio economico*. Esempio:

*S. Nicola di Melfi-Manfredonia*.

1° scontrino: S. Nicola di Melfi-Rocchetta S. Antonio,
2° id. Rocchetta S. Antonio-Manfredonia;

*c*) quando il viaggio ha principio in una stazione della rete *ad esercizio ordinario* e devonsi attraversare, in *transito*, una o più linee, od uno o più tratti di linea *ad esercizio economico*. In quest'ultimo caso sul primo scontrino dovrà indicarsi, come primo percorso, quello dalla stazione di partenza sulla linea *ad esercizio ordinario* alla stazione di scambio posta all'estremità più lontana della linea *ad esercizio economico* da transitare.

Esempio: viaggio *Barletta-Sibari*.

Debbonsi compilare due scontrini:

1° scontrino Barletta-Taranto,
2° id. Taranto-Sibari.

Presentando il primo scontrino alla stazione di *Barletta*, si riceve il biglietto a *tariffa militare* da *Barletta* a *Bari*. Presentando detto biglietto a quest'ultima stazione si riceve un secondo biglietto a *prezzo ridotto* pel percorso *Bari-Taranto*, nella quale ultima stazione occorre presentare il secondo scontrino per avere il biglietto a *tariffa militare* fino a destinazione.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **213**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa.** — 20 agosto.

Sono apportate le seguenti varianti ed aggiunte al riparto degli attendenti fuori corpo, del genio, di cui all'*Atto* 55 del 1898:

Al 1° reggimento genio, *aggiungere:*
Scuola d'applicazione (Torino) (2).
Al 2° reggimento genio, *aggiungere:*
Scuola d'applicazione (Torino) (2).
*Cancellare:*
Brigata ferrovieri. Scuola d'applicazione (Torino) (2).
*Modificare come in appresso la nota* (2):
Il comandante della scuola di applicazione di artiglieria e genio richiederà il numero occorrente di attendenti del genio, per gli ufficiali del comando e per gli ufficiali allievi, in parti uguali tra i reggimenti 1°, 2° e 5° genio.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **214**. — AVANZAMENTO. — **Avanzamento degli ufficiali in congedo**. — 21 agosto.

1. Possono concorrere all'avanzamento gli ufficiali in congedo i quali siano stati dichiarati idonei all'avanzamento stesso dalle commissioni d'avanzamento di grado superiore.

Il giudizio delle commissioni superiori d'avanzamento è formato tenendo conto:

*a*) delle note caratteristiche e del parere espresso dalla commissione compilatrice delle proposte d'avanzamento;

*b*) del parere espresso dalle autorità militari superiori;

*c*) dei risultati degli esami od esperimenti, quando questi siano prescritti.

L'esito favorevole di tali prove, essendo uno soltanto degli elementi essenziali del giudizio delle commissioni superiori d'avanzamento, non può mai costituire un titolo di per sè solo alla promozione.

2. Giusta il disposto del § 204 del regolamento per l'avanzamento il Ministero farà conoscere in principio di ogni anno con Circolare inserta nel *Giornale militare* entro quali limiti di anzianità per ciascuna categoria di ufficiali in congedo e per ciascun ruolo e grado devono essere compilate le proposte di avanzamento e la data per la quale tali proposte debbono essergli trasmesse.

**Ufficiali di complemento e di milizia territoriale**

*(eccettuati quelli dei carabinieri reali, e dei corpi sanitario e veterinario)* (1).

3. A senso del § 201 del regolamento sull'avanzamento, la idoneità all'avanzamento degli ufficiali di complemento e di milizia territoriale si accerta:

*a*) per gli ufficiali dell'arma di fanteria, e dei corpi di commissariato e contabile mediante esami;

*b*) per gli ufficiali delle armi di cavalleria, artiglieria e genio e per quelli di fanteria, commissari e contabili qualificati *mediocri* o *calliti* nelle rispettive note caratteristiche, mediante esperimenti.

4. Dalle suddette prove sono dispensati a senso del § 202 del regolamento sull'avanzamento, gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale:

*a*) che già si trovano iscritti nel quadro di avanzamento;

*b*) che provengano dal servizio attivo permanente, essendone stati dispensati nel quadriennio scadente al 30 settembre dell'anno in cui si compilano le proposte d'avanzamento ed abbiano riportato, durante il servizio stesso, la dichiarazione di idoneità all'avanzamento;

*c*) che in seguito a servizio prestato (escluso quello di 1ª nomina), anche senza assegni, nel biennio scadente al 30 settembre dell'anno in cui si compilano le proposte d'avanzamento, siano stati giudicati idonei all'avanzamento dalla commissione compilatrice delle note caratteristiche;

(1) Per gli ufficiali dei carabinieri reali, dei corpi sanitario e veterinario vedi n. 27 e seguenti.

*d*) che abbiano riportato la classificazione di *ottimo* nei corsi di istruzione eventualmente stabiliti dal Ministero, e frequentati nel biennio di cui al comma precedente.

5. Per essere valido agli effetti dell'avanzamento, il servizio di cui al comma *c*) del precedente n. 4 dovrà essere della durata continuativa di almeno giorni 15.

Quando, però, l'ufficiale prenda parte all'*intero svolgimento* di qualcuna delle grandi esercitazioni annuali (1), questo servizio sarà valido agli effetti suindicati anche se di durata minore di quella anzidetta. Per gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio tale servizio dovrà essere però prestato presso un corpo o riparto di truppa.

6. I corpi ai quali sono effettivi gli ufficiali in congedo compresi nei limiti di anzianità stabiliti dalla Circolare indicata al n. 2, appena ricevuta la partecipazione di cui al successivo n. 46, disporranno perchè siano invitati gli ufficiali stessi a sostenere le prove di cui al presente *Atto*, meno naturalmente quelli pei quali non debbono essere compilati specchi di avanzamento giusta il disposto del successivo n. 44, e quelli che hanno titolo a dispensa dalle prove stesse.

Detti inviti saranno fatti per lettera, conforme ai mod. 1 o 2 (a seconda che trattisi rispettivamente di ufficiali da sottoporsi ad esami ovvero ad esperimenti) seguendo nella trasmissione le norme stabilite dall'*Atto* 78 del 1902, ed avendo cura di ritirarne sempre ricevuta dall'interessato, o da persona che si incarichi del recapito.

7. Gli ufficiali interessati dovranno rilasciare esplicita dichiarazione scritta di adesione o di rinuncia (mod. 3).

Le dichiarazioni di adesione per gli ufficiali di cavalleria, artiglieria e genio dovranno dai corpi essere trasmesse al Ministero, *direttamente*, almeno un mese prima del tempo in cui gli ufficiali stessi intendono di iniziare l'esperimento.

I corpi indicati al precedente n. 6 trasmetteranno quindi ai rispettivi distretti di residenza un elenco contenente l'indicazione del nome e cognome degli ufficiali che hanno rilasciato dichiarazione di adesione a sostenere le prove.

8. Per gli ufficiali i quali, trovandosi in eccezionali circostanze *debitamente accertate*, non abbiano potuto compiere l'esperimento od esame nei termini prescritti dai n. 14 e 23 ed a cui potesse spettare la promozione prima che sia compilato

---

(1) *Grandi manovre, manovre di campagna, scuole di tiro, esercitazioni d'avanscoperta*, ecc.

il quadro d'avanzamento dell'anno successivo, i comandanti di corpo d'armata faranno, volta per volta, le proposte che crederanno del caso circa la loro chiamata agli esami od esperimenti e la convocazione delle commissioni relative.

9. S'intendono esclusi definitivamente dall'avanzamento, a senso del § 188 del regolamento sull'avanzamento, gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale che per due volte, *e nell'arma, o corpo e categoria cui appartengono*, non siano stati inscritti nel quadro d'avanzamento, o per ragioni di condotta, o perchè dichiarati non idonei alle prove, o perchè abbiano per due volte rinunziato all'avanzamento, ovvero siano stati dichiarati non idonei alla prova in una volta ed abbiano rinunziato all'avanzamento in un'altra.

La rinunzia alle prove equivale alla rinunzia all'avanzamento.

Della rinunzia sarà presa nota sulle carte personali degli ufficiali.

10. Gli ufficiali che, per essere indisponibili, o residenti all'estero, o per trovarsi nel caso eccezionale indicato al n. 8, non possono concorrere all'avanzamento, non debbono essere considerati come rinunciatarii agli effetti del precedente numero, essendo per essi differita soltanto la prova della idoneità.

Nella Colonia Eritrea e nei paesi ove siano corpi di truppe italiane e la possibilità di ivi sostenere le prove prescritte, il Ministero si riserva di dare, volta per volta, le disposizioni opportune, su proposta dei comandi, depositi, ecc., cui gli ufficiali interessati sono effettivi.

11. Gli ufficiali che non avranno rilasciato la dichiarazione di adesione di cui al n. 7, ovvero, avendola rilasciata, non si presentassero alle prove, saranno considerati come se avessero rinunziato all'avanzamento, salvo il caso d'infermità comprovata.

12. In analogia al § 149 del regolamento sull'avanzamento, le commissioni d'avanzamento non dovranno pronunziarsi sull'idoneità degli ufficiali già dati in nota dal Ministero come *esclusi definitivamente* dall'avanzamento stesso.

Questi ufficiali potranno però riacquistare diritto a concorrere all'avanzamento, quando provino all'autorità militare da cui dipendono, che tutte le rinuncie precedenti, oppure tutte meno una, avvennero per infermità, accertata mediante certificato medico *debitamente legalizzato*.

In tal caso essi potranno venire ammessi alle prove di cui nel presente *Atto*, oppure a far valere i titoli alla dispensa dalle prove stesse.

13. In relazione al disposto dall'art. 47 della legge per l'avanzamento, sono esclusi dagli esami od esperimenti i tenenti di complemento non provenienti dai dispensati dal servizio attivo permanente.

I tenenti stessi dovranno, però, essere posti in avvertenza dai corpi cui sono effettivi, *non appena la loro classe sia passata nella milizia territoriale*, che essi, per l'art. 15 della legge per l'avanzamento, possono chiedere la inscrizione nei ruoli della detta milizia, senza attendere il 40° anno di età, e quindi, se riconosciuti idonei all'avanzamento nelle prove che potranno sostenere dopo la inscrizione medesima, essere promossi capitani nella milizia stessa insieme ai tenenti di pari anzianità.

**Esami.**

14. Gli esami di cui al precedente n. 3, lettera *a*), dovranno aver luogo nel mese di ottobre di ciascun anno, e ad essi saranno ammessi gli ufficiali dell'arma di fanteria e dei corpi di commissariato e contabile compresi nei limiti di anzianità di cui al n. 2 del presente *Atto, esclusi quelli classificati mediocri o cattivi nelle rispettive note caratteristiche*, pei quali provvede il successivo n. 22.

15. I comandanti di corpo d'armata, tenute presenti le esigenze dei vari servizi, stabiliranno in quali giorni e presso quali corpi dovranno aver luogo gli esami stessi, e ripartiranno gli ufficiali stati ammessi agli esami, dando le necessarie disposizioni per la composizione e per la sede delle commissioni esaminatrici.

16. Gli esami consisteranno nello svolgimento dei programmi che fanno seguito al presente *Atto*. L'esame teorico avrà la durata da mezz'ora a $\frac{3}{4}$ d'ora.

17. Le commissioni saranno composte:

per gli ufficiali superiori: di un maggiore generale, presidente, e di due colonnelli o di un colonnello e di un tenente colonnello, membri;

per i capitani: di un comandante di reggimento o di distretto, presidente, e di due ufficiali superiori, membri;

per i subalterni: di un ufficiale superiore, presidente, e di due capitani, membri.

18. Le commissioni esaminatrici prenderanno conoscenza, prima degli esami, delle carte personali di ciascun ufficiale, le quali dovranno essere loro trasmesse dalle autorità che le hanno in consegna.

19. Qualora dette commissioni non potessero essere costituite come sopra è detto, specialmente per gli ufficiali commissari e contabili, i comandanti di corpo d'armata provvederanno nel modo più conveniente, prendendo gli opportuni accordi coi comandanti dei corpi d'armata vicini.

20. Per ogni ufficiale che si presenterà all'esame, sarà compilato apposito verbale, in cui verrà indicato il risultato della votazione sulla sua idoneità all'avanzamento, eseguita nel modo prescritto dai §§ 15 e 16 del regolamento per l'avanzamento.

Ultimati gli esami, i comandanti di corpo d'armata provvederanno perchè dei risultati delle prove sia data *immediata* comunicazione alle autorità presso cui, giusta il n. 65 della *Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche*, sono conservate le carte personali degli ufficiali esaminati.

21. Gli ufficiali che si presentano agli esami non hanno diritto ad alcun assegno, salvo se dovessero allontanarsi per più di cinque chilometri dal luogo di loro residenza, nel qual caso saranno loro corrisposti gli assegni stabiliti dal § 135 del regolamento sulle indennità eventuali.

**Esperimenti.**

22. Gli esperimenti di cui è cenno al precedente n. 3, lettera *b*), debbono essere sostenuti dagli ufficiali di cavalleria, artiglieria e genio che non hanno prestato servizio nel biennio indicato al n. 4, comma *c*), ovvero, avendolo prestato, non vi hanno riportato la voluta dichiarazione di idoneità, e quelli dell'arma di fanteria e dei corpi di commissariato e contabile giudicati *mediocri* o *cattivi* nelle rispettive note caratteristiche.

23. Questi esperimenti, che consistono in un servizio della durata stabilita dal n. 5, debbono essere sostenuti prima della fine del mese di ottobre dell'anno in cui si compilano le proposte di avanzamento.

24. In questi esperimenti gli ufficiali debbono essenzialmente dare prova di sapere disimpegnare bene le attribuzioni del grado cui aspirano.

25. L'idoneità di questi ufficiali deve risultare dalle note caratteristiche che, al termine del servizio, debbono essere compilate a senso del n. 20 dell'*Atto 78 del 1902*.

**Corsi preparatori.**

26. Gli ufficiali che, allo scopo di meglio prepararsi all'esame od all'esperimento, desiderassero frequentare, senza diritto ad alcun assegno, un corso preparatorio presso un corpo od uf-

ficio, potranno farne domanda, per via gerarchica, al comandante del corpo d'armata, il quale provvederà al riguardo con la maggiore larghezza possibile, purchè non vi si oppongano esigenze di servizio.

Questi corsi preparatorî, pei quali non son fissate nè durata, nè programmi di istruzione, nè norme disciplinari ben determinate, costituendo un'agevolazione, libera nel tempo e nel modo, concessa all'ufficiale per prepararsi agli esami o agli esperimenti, non possono dar luogo a titoli eventuali all'avanzamento, qualunque sia il profitto tratto dall'ufficiale; *e quindi in seguito ad essi non vengono compilate note caratteristiche.*

**Ufficiali in posizione ausiliaria e di riserva**

*(di tutte le armi e di tutti i corpi).*

E

**Ufficiali di complemento e di milizia territoriale**

*(dei carabinieri reali, medici e veterinari).*

27. Conformemente a quanto è disposto dal seguente n. 31, i comandanti di corpo d'armata provvederanno perchè, in relazione alle indicazioni contenute nella circolare di cui al n. 2 del presente *Atto*, siano compilati gli specchi di proposte d'avanzamento e gli specchi d'avanzamento per gli ufficiali in posizione ausiliaria e di riserva di tutte le armi e di tutti i corpi e per gli ufficiali dei carabinieri reali, medici e veterinari di complemento e di milizia territoriale, compresi nei limiti di anzianità indicati nella Circolare ora detta, residenti nel territorio di loro giurisdizione, pei quali ufficiali non occorrono esami od esperimenti per essere inscritti sui rispettivi quadri di avanzamento.

28. Sono definitivamente esclusi dall'avanzamento gli ufficiali delle suddette categorie, armi e corpi, che per due volte non vennero iscritti nel quadro d'avanzamento, sia perchè giudicati non idonei, sia per rinunzia volontaria non motivata da infermità comprovata.

Pei sottotenenti di complemento dei corpi sanitario e veterinario militare provenienti dai sottotenenti di complemento di altre armi e corpi a mente del 2° comma dell'art. 12 della legge sull'avanzamento, non si terrà alcun conto delle esclusioni dall'avanzamento da essi subite precedentemente al loro passaggio nei corpi sanitario e veterinario suddetti.

29. Nel dare il proprio giudizio sugli ufficiali di riserva, le commissioni di avanzamento non debbono fondarsi esclusiva-

mente sulle note caratteristiche, che per taluno di essi possono risalire ad una data troppo remota, ma anche sulla conoscenza personale degli ufficiali stessi o sulle informazioni che sul conto dei medesimi possono essere loro fornite dalle autorità competenti.

30. Nel calcolo del tempo prescritto dall'art. 19 della legge sull'avanzamento per la promozione degli ufficiali in posizione ausiliaria e di riserva, si dovrà computare come anno intiero la permanenza nel grado maggiore di 6 mesi.

## Disposizioni comuni.

### Proposte d'avanzamento

31. I comandanti di corpo d'armata disporranno perchè, in relazione alle indicazioni di tempo contenute nella circolare di cui al n. 2, siano compilate le *proposte d'avanzamento* di cui all'articolo 30 della legge per l'avanzamento e § 203 del relativo regolamento, le quali proposte dovranno essere fatte, conformemente al regolamento stesso, dalle commissioni compilatrici delle note caratteristiche dei corpi, uffici, comandi, presso cui trovansi conservate le carte personali dei singoli ufficiali.

32. Le commissioni stesse, nel formulare le dette proposte, si atterranno alle norme stabilite dai §§ 205 e 206 del regolamento per l'avanzamento, astrazione fatta, bene inteso, di quanto si riferisce all'avanzamento a scelta, che non ha luogo per gli ufficiali in congedo.

### Specchi di proposte d'avanzamento.

33. I giudizi espressi dalle commissioni proponenti saranno riportati dalle commissioni stesse in appositi *specchi di proposte d'avanzamento*, da compilarsi, per ogni categoria di ufficiali e per ciascun'arma o corpo e grado, analogamente a quanto è detto nel secondo capoverso del § 153 del citato regolamento per l'avanzamento.

34. Gli specchi di proposte d'avanzamento debbono essere conformi all'unito modello n. 4.

Di tali specchi le commissioni proponenti debbono compilarne uno per ciascun colonnello e per ciascun ufficiale generale, ed uno per ciascun grado e per ciascuna arma, corpo o personale cui appartengono gli ufficiali degli altri gradi che

trovansi nei limiti d'anzianità indicati, anno per anno, dal Ministero con la Circolare di cui al precedente n. 2.

Per i colonnelli del personale permanente dei distretti e di quello delle fortezze, in posizione ausiliaria, non si compilano gli specchi di proposta d'avanzamento. Tuttavia, entro determinati limiti di anzianità che il Ministero si riserva di fare conoscere anno per anno, anche durante la permanenza in servizio ausiliario dei colonnelli di detti personali, si compileranno per essi gli specchi di proposta di avanzamento *nella riserva*, in previsione del loro passaggio in quest'ultima categoria di ufficiali in congedo.

35. Per gli ufficiali esclusi dall'avanzamento e per quelli sui quali viene espresso un giudizio *sospensivo*, devesi in modo esplicito fare risultare la motivazione della esclusione o del giudizio sospensivo; la quale motivazione deve essere formulata in termini precisi, riportando un sunto esatto dei fatti o delle mancanze che provocarono il giudizio sfavorevole o sospensivo.

36. Nella colonna *annotazioni* dello specchio di proposta (modello n. 4) si deve far cenno dei risultati ottenuti negli esami o negli esperimenti ai quali l'ufficiale sia stato chiamato per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento.

**Composizione delle commissioni di grado superiore.**

37. In relazione alle indicazioni contenute nella circolare di cui al n. 2, saranno, per cura dei comandanti di divisione e di corpo d'armata, convocate le *commissioni d'avanzamento di grado superiore* di cui ai §§ 210 e 211 del regolamento per l'avanzamento, le quali saranno composte come risulta dal seguente specchio:

*A)* — **Commissioni divisionali.**

| Grado degli ufficiali da giudicarsi | Corpo di Stato maggiore | Arma dei carabinieri reali | Arma di fanteria | Arma di cavalleria | Arma di artiglieria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sottotenenti | — | Comandante di brigata di fanteria e preferibilmente quello alla sede del comando di divisione; | | Il comandante di brigata di cavalleria avente sede nel corpo d'armata (2); | Il comandante di artiglieria avente sede nel territorio del corpo d'armata (2); |
| Tenenti | — | Comandante la legione territoriale; | Due comandanti di reggimento dell'arma di fanteria, stanziati, possibilmente, alla sede del comando di divisione. | Due ufficiali superiori di cavalleria (3) (4). | Due ufficiali superiori d'artiglieria (4). |
| Capitani | — | Altro ufficiale superiore dell'arma (1). | | | |

*B)* — **Commissioni di corpo d'armata.**

| | |
|---|---|
| Maggiori e Ten. colonnelli d'ogni arma e corpo | Comandante il corpo d'armata;<br>Comandante di divisione alla sede del comando di corpo d'armata;<br>Comandante di brigata alla sede del comando di corpo d'armata;<br>Comandante d'artiglieria avente giurisdizione nel territorio del corpo d'armata (5);<br>Comandante del genio avente giurisdizione nel territorio del corpo d'armata (6);<br>Capo di stato maggiore del corpo d'armata (7);<br>Comandante la legione carabinieri competente (8);<br>Direttore di sanità di corpo d'armata (9);<br>Direttore di commissariato di corpo d'armata (10). |

(1) Ove non sia disponibile un altro ufficiale superiore dell'arma dei carabinieri, esso sarà
(2) Nel corpo d'armata, dove non ha sede un comandante di brigata di cavalleria o un coman generale comandante di brigata di fanteria, preferibilmente di sede nel capoluogo di divisione.
(3) Per la designazione di questi ufficiali superiori il comandante l'XI corpo d'armata si ri
(4) Uno degli stessi ufficiali superiori potrà essere sostituito da altro ufficiale superiore d'arma da fortezza.
(5) Per giudicare i soli maggiori e tenenti colonnelli dell'arma di artiglieria del corpo d'ar
(6) Per giudicare i soli maggiori e tenenti colonnelli dell'arma del genio del corpo d'armata
(7) Per giudicare i soli maggiori e tenenti colonnelli del corpo di stato maggiore.
(8) Per giudicare i soli maggiori e tenenti colonnelli dell'arma dei carabinieri reali.
(9) Per giudicare i soli maggiori e tenenti colonnelli del corpo sanitario.
(10) Per giudicare i soli maggiori e tenenti colonnelli del corpo di commissariato.

| Arma del genio | Corpo sanitario | Corpo di commissariato | Corpo contabile | Corpo veterinario | Personale permanente dei distretti ed ufficiali delle fortezze |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Il comandante del genio avente sede nel territorio del corpo di armata (2); | Comandante di brigata di fanteria, e preferibilmente alla sede del comando di divisione; | | | | |
| | Comandante di reggimento alla sede del comando di divisione; | | | | |
| Due ufficiali superiori del genio (4). | Direttore dell'ospedale militare locale. | Direttore di commissariato, o capo di sezione si cala di commissariato. | Comandante del distretto locale. | Ufficiale superiore veterinario del corpo d'armata. | Comandante del distretto locale. |

**Annotazioni.**

*Per la divisione di Cagliari.*

*a*) La commissione, di cui alla colonna 5, è così composta:
Il comandante di brigata di fanteria;
L'ufficiale superiore di cavalleria del deposito allevamento cavalli di Bonorva;
Un ufficiale superiore dei carabinieri reali.

*b*) Nelle commissioni, di cui alle colonne 6 e 7, i comandanti di artiglieria e del genio sono sostituiti dal comandante di brigata di fanteria.

*c*) Nella commissione, di cui alla colonna 11, l'ufficiale superiore veterinario sarà sostituito: per le proposte d'avanzamento degli ufficiali subalterni, dal capitano veterinario del deposito allevamento cavalli Bonorva; per le proposte di avanzamento dei capitani, da un ufficiale superiore d'arma combattente, da designarsi dal comandante di divisione.

sostituito con un ufficiale superiore di arma combattente.
dante d'artiglieria o del genio, esso sarà sostituito nelle commissioni divisionali da un maggior

volgerà al comando del X corpo.
combattente. Degli ufficiali d'artiglieria possibilmente uno sarà da campagna, l'altro da costa o

nata in cui ha sede il comandante di artiglieria.
ta cui ha sede il comandante del genio

**Trasmissione degli specchi di proposte d'avanzamento alle commissioni di grado superiore.**

38. Gli specchi di proposte d'avanzamento sono trasmessi dai presidenti delle commissioni compilatrici, *unitamente alle carte personali degli ufficiali compresi negli specchi*, alle superiori autorità indicate al § 209 del regolamento per l'avanzamento, restando inteso che per gli ufficiali effettivi ad un corpo residente fuori del territorio di loro stanza o giurisdizione, detti specchi di proposte verranno trasmessi, per gli ufficiali inferiori, ai comandanti della divisione nel cui territorio risiedono gli ufficiali stessi.

39. Dalle autorità che danno corso agli specchi di proposte d'avanzamento non viene inscritta alcuna osservazione sugli specchi stessi. Se del caso, del loro parere in proposito essi fanno menzione in foglio a parte.

40. I comandanti delle divisioni militari, ricevuti dalle commissioni dipendenti i documenti di cui al precedente n. 38, trattengono le carte di competenza delle commissioni che essi devono presiedere, e danno ulteriore corso alle altre ed a quelle che essi stessi devono compilare, inviandole alle varie autorità come segue:

quelle dei colonnelli e degli ufficiali generali, al comandante del corpo d'armata, che a sua volta le trasmette al Ministero: questo a suo tempo le invia in comunicazione al presidente della commissione centrale;

quelle dei tenenti colonnelli e dei maggiori, al comandante del corpo d'armata, per le proposte di competenza delle commissioni da lui presiedute.

**Specchi d'avanzamento.**

41. Gli specchi d'avanzamento di cui al § 213 del regolamento sull'avanzamento, compilati dalle commissioni di grado superiore per ogni categoria di ufficiali e per ciascun grado e ruolo, saranno conformi all'unito modello n. 5, tranne quelli compilati dalla commissione centrale che saranno di modello speciale a forma di verbale.

**Norme per la trasmissione degli specchi d'avanzamento.**

42. Compiuta la compilazione degli specchi d'avanzamento degli ufficiali di ciascun grado e di ciascun ruolo, il presidente della commissione li trasmette all'autorità che viene indicata al numero seguente e vi allega:

**gli specchi di proposta d'avanzamento; le dichiarazioni di rinuncia degli ufficiali, coi documenti relativi; i verbali degli esami, per quelli che sostennero le prove; e, per gli ufficiali già esclusi dall'avanzamento e quindi ammessi alle prove a tenore del precedente n. 12, i documenti comprovanti la malattia che li costrinse a rinunciare ai precedenti esami o esperimenti.**

43. Per la trasmissione alle varie autorità degli specchi di avanzamento e documenti annessi, si osserveranno le norme seguenti:

*a*) i presidenti delle commissioni divisionali li trasmettono al rispettivo comandante di corpo d'armata;

*b*) i comandanti dei corpi d'armata, ricevuti gli specchi, vi appongono il loro *visto* ed, ove lo credano, fanno le loro *osservazioni* alle singole deliberazioni delle commissioni d'avanzamento e specialmente a quelle riflettenti gli ufficiali superiori. Essi trasmettono poi al Ministero tutti gli specchi d'avanzamento e documenti annessi di mano in mano che li ricevono. Trasmettono pure al Ministero gli specchi di avanzamento compilati dalle commissioni di corpo d'armata tosto che sono ultimati per ciascun grado e ruolo;

*c*) il presidente della commissione centrale d'avanzamento trasmette al Ministero gli specchi d'avanzamento compilati dalla stessa commissione.

**Disposizioni varie.**

**44. Non saranno compilati specchi d'avanzamento per gli ufficiali:**

**a) già esclusi definitivamente dall'avanzamento;**

**b) che non possono ottenere promozione per gli articoli 19 o 47 della legge sull'avanzamento;**

**c) che si trovino nella condizione di cui al n. 40 del presente atto;**

**d) indisponibili.**

45. Se taluno ufficiale, compreso nei limiti di anzianità stabiliti nella Circolare di cui al n. 2, fosse ritenuto non posse-

dere la necessaria idoneità fisica pel servizio militare, esso dovrà essere sottoposto a visita medica militare.

Ove realmente fosse riconosciuto non più atto a prestar servizio, ne sarà riferito al Ministero per gli ulteriori provvedimenti, trasmettendo allo stesso Ministero il certificato della visita medica.

46. Il Ministero, compilati i *quadri d'avanzamento* ai vari gradi per ciascun ruolo e per ciascuna categoria di ufficiali in congedo, fa conoscere alle varie autorità militari i nomi degli ufficiali dipendenti che vi sono stati compresi e di quelli che ne sono stati esclusi. Le dette autorità nel disporre per la partecipazione prescritta dal § 168 del regolamento sull'avanzamento, provvederanno perchè agli ufficiali che possono avervi interesse sia data comunicazione del disposto dal 2° comma del n. 12 del presente *Atto*.

47. Quando l'ufficiale già inscritto nel quadro d'avanzamento divenisse non più meritevole della promozione per motivi di condotta, o non idoneo per menomata attitudine, ovvero in servizi cui fosse chiamato posteriormente alla detta inscrizione riportasse note caratteristiche sfavorevoli, le commissioni compilatrici delle proposte d'avanzamento dovranno attenersi al disposto del § 170 del regolamento per l'avanzamento.

48. Gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento non possono essere promossi finchè rimangono nella categoria cui appartengono, anche se in seguito a servizio prestato dopo la loro esclusione definitiva, fossero dichiarati meritevoli del grado superiore, salvo sempre l'eccezione di cui al 2° comma del precedente n. 12.

49. Non possono conseguire la promozione a capitano i tenenti che coprano l'impiego di ufficiali di scrittura, di assistenti locali, e di assistenti locali del genio.

**Disposizione transitoria.**

50. Le esclusioni dall'avanzamento pronunciate pel passato in base a classificazione di *mediocre* o *cattivo* riportata dall'ufficiale, sono dichiarate nulle; sicchè l'ufficiale che per una volta, o anche per due, fu dichiarato non idoneo per i motivi sopradetti, potrà di nuovo concorrere per una o due volte, all'avanzamento, e le sue carte saranno riprese in esame con le norme indicate nel presente *Atto*.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

# PROGRAMMI

## I.

### Esame teorico per gli ufficiali di fanteria.

* *Regolamento di disciplina militare.*

Doveri generali d'ogni militare (capo I del libro I).
Doveri propri dei superiori (articoli 21 e 24 del capo II).
Doveri propri degli inferiori (capo III del libro I).
Del comandante di compagnia (capo XIII del libro I).
Degli ufficiali subalterni di compagnia (capo XIV del libro I).
Dei militari di truppa (capi XV, XVI, XVII e XVIII del libro I).
Giuramento degli ufficiali e della truppa (N. III dell'Appendice al libro I).
Delle punizioni disciplinari (libro II).
Delle ricompense militari (libro III).

*Istruzione sulle armi e sul tiro pei riparti di milizia territoriale armati di fucile M. 1870 87* (1).

Capo 1°. — Fucile mod. 70/87.
Capo 3°. — Munizioni per armi mod. 70/87.
Capo 4°. — Accessori e bufetterie per armi mod. 70/87.
Parte II. — Pulitura e conservazione.
Parte III. — Funzionamento del fucile, maneggio dell'alzo e regole di puntamento — Buon uso dell'arme — Posizioni del tiratore.
Parte V. — Pratica del fucile — Tiro a bersaglio — Lezioni di tiro individuale.
Parte VI. — Stima delle distanze.

*Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria.* Edizione 1898 (2).

Fucile mod. 1891. (La parte I del volume primo, meno i capi 1°, 3° e 13°).
Pratica del fucile e tiro delle reclute. (Parte II del volume primo).

---

(1) Solamente per gli ufficiali di milizia territoriale.
(2) La parte che tratta della pistola a rotazione, anche per gli ufficiali tutti di milizia territoriale.

Tiro di classificazione e tiro individuale di campagna. (Capi 2° e 3° della parte III del volume primo).
Stima delle distanze. (Parte IV del volume primo).
Pistola a rotazione mod. 1889. (Parte I del volume secondo).

*Regolamento pel servizio territoriale e relativa Appendice.* (Edizione 1899).

Servizio di presidio: generalità, servizio di guardia ed ispezioni alle guardie. (Capi 1°, 2°, 3° della parte II).
Onori e precedenze. (Parte III, esclusone il n. 350).
Impiego delle truppe in servizio di pubblica sicurezza. (Appendice).

*Regolamento di servizio interno per la fanteria.* (Edizione 1892).

Ordinamento della caserma.
Servizio di caserma.
Servizio del rancio.
Operazioni ordinarie di caserma.

* *Codice penale per l'esercito.* (Edizione 1882).

Delle pene.
Del tradimento.
Dei reati in servizio.
Disobbedienza, rivolta, ammutinamento, insubordinazione.
Della diserzione.
Dell'abuso di autorità.

*Regolamento di servizio in guerra.* (Edizione 1896, parte I).

Generalità sul servizio di sicurezza.
Servizio di sicurezza in marcia.
Avamposti.
Norme relative alle marce in lontananza ed in vicinanza del nemico.
Combattimenti.
* Usi di guerra.

* *Ufficiali in congedo.*

Reclutamento. — Avanzamento. — Obblighi di servizio. — Cessazione. — (Leggi 29 giugno 1882, n. 830 e 25 gennaio 1888, n. 5177 e legge 2 luglio 1896, modificata con leggi 6 marzo 1898, 3 e 21 luglio 1902).

Dipendenza e residenza. (Atto 78 del 1902, dispensa 13ª del *Giornale Militare*, Parte 1ª, di detto anno e Decisione di massima n. 8 del 1902, dispensa 20ª del *Giornale Militare*, Parte 1ª, di detto anno).

Ufficiali sprovvisti di divisa ed irreperibili. (*Atto* 220, dispensa 44ª, *Giornale militare*, Parte 1ª, 1891, riportato anche all'*Atto* 654 della *Raccolta: Atto* 159, dispensa 39ª, *Giornale militare*, Parte 1ª, 1893, riportato anche all'*Atto* 655 della *Raccolta: Atto* 160, dispensa 39ª, *Giornale militare*, Parte 1ª, 1893, riportato con leggere varianti all'*Atto* 656 della *Raccolta* e modificato dall'*Atto* 109 del 1898, dispensa 20ª, *Giornale militare*, Parte 1ª, 1899 e dall'*Atto* 177 dispensa 34ª, *Giornale militare*, Parte 1ª, 1900).

**Esame pratico per gli ufficiali di fanteria.**

Esercizi in ordine chiuso ed esercizi per il combattimento con riparti corrispondenti al grado cui i candidati aspirano.

II.

**Esame teorico per gli ufficiali commissari (1).**

*Organica e Legislazione militare.*

Principali nozioni sulla legge del reclutamento — Ordinamento — Gerarchia — Grandi unità — Divisione del territorio — Ordinamento nazionale, regionale e misto — Compagnie sussistenza — Comando supremo e organi ausiliari.

Amministrazione — Sue funzioni direttive, esecutive e di controllo.

Nozioni compendiose pei servizi territoriali d'artiglieria — Genio — Sanità — Veterinaria — ed estese cognizioni sui servizi territoriali di commissariato (Sussistenza — Foraggio — Paglia e legna — Casermaggio).

Mobilitazione — Operazioni principali — Completamento dei riparti dell'esercito permanente e costituzione delle milizie — Formazioni di guerra — Cenno sulla costituzione delle grandi unità di guerra: armate, corpi d'armata e divisioni — Comandi e direzioni di servizi — Cenni sulla radunata.

(1) Fanno parte di questo programma anche le parti segnate con asterisco nel programma per l'esame teorico degli ufficiali di fanteria.

*Sussistenze militari.*

Regolamento di servizio interno per le compagnie e gli stabilimenti delle sussistenze militari.

Regolamento per la gestione ad economia degli stabilimenti delle sussistenze militari.

*Servizio in guerra.*

Ricognizioni amministrative rispetto ai bisogni del servizio di commissariato — Servizio delle intendenze — Stabilimenti — Relazioni di comando, di direzione e di servizio fra organi e mezzi.

Organamento e funzionamento del servizio di vettovagliamento — Mezzi — Stabilimenti — Sezioni sussistenza e panattieri — Vettovagliamento nel periodo della mobilitazione e radunata.

Vettovagliamento mediante incetta delle risorse locali, per mezzo dell'affluenza da tergo e per mezzo dei viveri di riserva.

Cenni sui servizi dei trasporti, di tappa, postale e telegrafico e veterinario.

Servizio vestiario ed equipaggiamento e di cassa.

Stato civile in guerra.

Lettura delle carte topografiche — Grafici di marcia.

**Esame pratico per gli ufficiali commissari.**

L'ufficiale dovrà dar prova di essere idoneo a ben disimpegnare qualunque servizio, così interno come esterno, proprio del grado cui aspira.

III.

**Esame teorico per gli ufficiali contabili** (1).

*Regolamento di disciplina militare.*

Degli ufficiali contabili (capo XI, libro 1°).

(1) Fanno parte di questo programma anche le parti segnate con asterisco nel programma per l'esame teorico degli ufficiali di fanteria.

*Organica e legislazione militare.*

Nozioni principali sulla legge del reclutamento.
Nozioni compendiose sull'ordinamento del R. esercito, sulla circoscrizione militare e sull'organamento dei servizi territoriali, in particolar modo di quelli del pane, dei viveri, dei foraggi.
Cenni sulla mobilitazione, radunata e formazione di guerra.

*Sussistenze militari.*

Regolamento di servizio interno per le compagnie e gli stabilimenti delle sussistenze militari.
Regolamento per la gestione ad economia degli stabilimenti militari.

*Servizio in guerra.*

Servizio delle intendenze, con speciale riguardo ai servizi di sanità e di commissariato — Servizio dei trasporti — Cenni sommari sui servizi di tappa, postale e telegrafico — Servizi di cassa e vestiario ed equipaggiamento.

*Amministrazione e contabilità dei corpi.*

Costituzione, agenti e responsabilità dei consigli d'amministrazione.
Assegni — Indennità speciali per le truppe in campagna.
Materiale — Vettovaglie di riserva.
Situazioni della forza.
Contabilità delle compagnie.
Conti di cassa — Servizio dei viveri — Nozioni compendiose sui servizi interni.
Servizio interno di magazzino.
Casermaggio e alloggi.
Movimenti di truppa isolati e collettivi.
Trasporti — Richiamati dell'esercito permanente, milizia mobile e milizia territoriale.
Servizi dei distretti — Ospedali militari.

**Esame pratico per gli ufficiali contabili.**

Analogo a quello prescritto per gli ufficiali commissari.

(1) .....

Mod. N. 1

*N. ... di Protocollo*

..... *addì* ..... *19...*

OGGETTO

Invita a sostenere gli esami per l'accertamento della idoneità all'avanzamento.

La Circolare del *Giornale Militare* del corr. anno, n. ..... ha stabilito che possono essere inscritti nel quadro d'avanzamento per l'anno ..... i ..... con anzianità a tutto il .....

La S. V., avendo l'anzianità del ..... nel grado di ..... e non avendo diritto alla dispensa dagli esami prescritti dall'*Atto* 214 del 1902 per l'accertamento della idoneità all'avanzamento, è invitata a dichiarare nell'annesso modello se intenda, o pur no, sottoporsi agli esami stessi; con avvertenza che qualora la S. V. non dia riscontro al presente prima del ....., o, aderendo, non ottemperi all'obbligo assunto, s'intenderà che abbia rinunziato all'avanzamento, per tutti gli effetti di cui al § 188 del regolamento sull'avanzamento, secondo il quale *l'ufficiale che per due volte non sia stato inscritto sul quadro d'avanzamento della categoria, corpo od arma cui appartiene, è definitivamente escluso dall'avanzamento stesso.*

Qualora la S. V. lo preferisca, potrà, invece che sostenere gli esami di cui dianzi è cenno, prestare, sotto le armi, un servizio continuativo di giorni 15, o anche di minor durata se prenderà parte all'intero svolgimento di qualcuna delle grandi esercitazioni annuali (3).

*Al Signor* (2) .....

.....

La S. V. è avvertita che, ove desiderasse prepararsi agli esami di accertamento della idoneità all'avanzamento, potrà essere ammessa ad un corso preparatorio, previa domanda a S. E. il comandante del corpo d'armata nel cui territorio V. S. risiede.

(4) .....

(1) Indicazione del corpo.
(2) Indirizzo.
(3) Grandi manovre, manovre di campagna ecc.
(4) Il comandante, il direttore ecc. ecc.

(1) .....

MOD. N. 2

*N. ... di Protocollo*

..... *addì* ..... *19...*

OGGETTO

Invito a sostenere l'esperimento per l'accertamento della idoneità all'avanzamento.

*Al Signor* (2) .....

.....

La Circolare del *Giornale Militare* del corrente anno n. ..... ha stabilito che possono essere inscritti nel quadro d'avanzamento per l'anno ..... i ..... con anzianità a tutto il .....

La S. V. avendo l'anzianità del ..... nel grado di ..... e non avendo diritto alla dispensa dall'esperimento prescritto dall'*Atto* 214 del 1902 per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento, è invitata a dichiarare nell'annesso modello se intenda, oppur no, di sottoporsi all'esperimento, con avvertenza che qualora la S. V. non dia riscontro al presente prima del ....., od aderendo, non ottemperi poi all'obbligo assunto, s'intenderà che abbia rinunziato all'avanzamento, per tutti gli effetti di cui al § 188 del regolamento sull'avanzamento, secondo il quale *l'ufficiale che per due volte non sia stato inscritto sul quadro d'avanzamento della categoria, corpo ed arma cui appartiene, è definitivamente escluso dall'avanzamento stesso.*

Qualora aderisca, dovrà indicare il tempo in cui desidera di prestare i prescritti 15 giorni di servizio, avvertendo che questo dovrà essere prestato non più tardi del prossimo mese di ottobre e che il servizio stesso potrà avere anche una minore durata qualora la S. V. prenda parte all'intero svolgimento di qualcuna delle grandi esercitazioni annuali (3).

Ove desiderasse di prepararsi all'esperimento, la S. V. potrà essere ammessa ad un corso preparatorio, previa domanda a S. E. il comandante del corpo d'armata nel cui territorio V. S. risiede.

(4) .....

(1) Indicazione del corpo.
(2) Grado.
(3) Grandi manovre, manovre di campagna, ecc.
(4) Il comandante, il direttore ecc.

*(Da stamparsi nella terza pagina del modello 1).* MOD. N. 3

*Il sottoscritto, avendo presa visione della lettera di V. S. in data . . . . . 19 . . . N. . . . , dichiara che* (1) . . . *accetta di sottoporsi agli esami che avranno luogo nel prossimo mese di ottobre.*

(2) . . . . . .

(1) Chi non accetta deve esplicitamente dichiararlo, scrivendo in questo spazio la parola « **non** ».
(2) Firma e grado.

---

*(Da stamparsi nella terza pagina del modello 2).* MOD. N. 3

*Il sottoscritto, avendo presa visione della lettera di V. S. in data . . . . . 19 . . . N. . . . , dichiara che* (1) . . . *accetta di sottoporsi all'esperimento prescritto, esprimendo il desiderio di essere chiamato in servizio presso il* (2) . . . . . *a datare dal . . . . . 19 . . .*

(3) . . . . . .

(1) Chi non accetta deve esplicitamente dichiararlo, scrivendo in questo spazio la parola « **non** ».
(2) Indicazione del corpo preferito per la prestazione del servizio.
(3) Firma e grado.

*(A tergo del modello 3).*

*Al Signor* (1) . . . . . .

(2) . . . . . .

. . . . . .

(1) Autorità da cui è pervenuto l'invito.
(2) Corpo.

MOD. N. 4

(1) . . . . . .

# SPECCHIO DI PROPOSTE DI AVANZAMENTO

*dei* (2) . . . . . *di* (3) . . . . . (4) . . . . . .
*effettivi al . . . suddetti . .* (1) . . . . . .
*che si trovano compresi nei limiti di anzianità indicati nella Circolare del Giorn. Mil. n. . . . del* . . . . . .

(1) Corpo, distretto, comando, direzione, ecc.
(2) Grado degli ufficiali compresi nello specchio.
(3) Posizione ausiliaria, complemento, milizia territoriale, riserva.
(4) (Arma di . . . . .), (Corpo di . . . . .).

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | PAGINA dell'annuario del 19. . in cui si trova inscritto | DATA D'ANZIANITÀ nel grado attuale | GIUDIZIO in merito all'avanzamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

*A . . . . . li . . . . . 19 . .*

| NUMERO dei voti | | MOTIVO DELLA NON IDONEITÀ (V. numero 35 dell'*Atto*) | ANNOTAZIONI (V. numero 36 dell'*Atto*) |
|---|---|---|---|
| favorevoli | contrari | | |
| | | | |

LA COMMISSIONE

Mod. N. 5.

# COMMISSIONE DI AVANZAMENTO

(1) . . . . . .

## SPECCHIO DI AVANZAMENTO

*dei* (2) . . . . . (3) . . . . . (4) . . . . . .

(1) . . . . . *effettivi al suddetto* (1) . . . . . *giudicati dalla Commissione sopra indicata per l'iscrizione nel quadro d'avanzamento per l'anno 19* . . .

(1) Della divisione di . . . . . ; o del . . . . . corpo d'armata.
(2) Grado degli ufficiali compresi nello specchio.
(3) Posizione ausiliaria, complemento, milizia territoriale, riserva.
(4) (Arma di . . . . . ) - (corpo di . . . . . ).

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | DATA D'ANZIANITÀ nel grado attuale | GIUDIZIO in merito all'avanzamento | NUMERO dei voti | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | favorevoli | contrari |
| | | | | | |

*A . . . . . , li . . . . . 19 . . .*

| MOTIVO DELLA NON IDONEITÀ<br>ed annotazioni della Commissione<br>(V. numero 35 dell'*Atto*) | OSSERVAZIONI<br>del comandante del corpo d'armata<br>(per gli ufficiali giudicati da Commissioni non presiedute da lui) |
|---|---|
| | |

LA COMMISSIONE

N. **215**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Adozione negli impianti telefonici militari di apparati Delville e trasformazione del microfono Blak.** — 21 agosto.

Negli impianti telefonici militari, in sostituzione dell'apparato mod. 91 (21-8), è definitivamente adottato l'apparato telefonico con microfono Delville del tipo corrente in commercio.

Intanto tutti i microfoni Blake 21-209), impiegati negli impianti militari esistenti dovranno, per cura dei corpi ed uffici interessati, essere gradatamente ridotti a microfoni Delville, mediante opportuna trasformazione da eseguirsi presso l'officina di costruzione del genio.

I particolari di costruzione dei suddetti apparati saranno determinati dagli appositi sunti descrittivi.

A suo tempo saranno pubblicate le relative aggiunte e varianti alla parte 1ª e 2ª del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio, ed un'appendice al volume II delle istruzioni pratiche del genio, circa la descrizione e l'impianto dei nuovi apparati.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **216**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione della 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1902.** — 21 agosto.

È stata pubblicata la 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1902.

I comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie indicato dall'*Atto* 110 del 1898, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato con quello 99 del 1901.

Il prezzo della dispensa è di centesimi 30.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **217**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Variante all'istruzione sulle armi portatili per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.** — 21 agosto.

Al n. 77 dell'istruzione sopracitata *si sostituisca* il seguente:

« 77. — Le giberne ed il cuoio dei foderi si puliscono con dei stracci asciutti. Se ciò non basta, si verniciano coll'apposita manteca.

Per verniciare colla manteca, se ne stende, in modo uniforme, una piccola quantità sulle parti che si vogliono inverniciare, si lascia evaporare l'acqua ragia per una mezz'ora all'incirca, indi si strofinano, prima con un turacciolo di sughero morbido, e poi con un panno fino, asciutto e pulito, fregando in vari sensi finchè siasi ottenuto un bel lucido. »

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.



Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 32ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 agosto.

BIBLIOTECA DEL R. ESERCITO ROMA

AGOSTO 27. — Varianti da apportarsi alla nomenclatura delle artiglierie attualmente in servizio e materiali ad esse inerenti, nonchè alle analoghe nomenclature inserte in tutte le istruzioni, regolamenti e pubblicazioni in vigore, pag. 675.

» 28. — Apertura all'esercizio della fermata di *Lunara* e della casa cantoniera di *Scorcetoli* — Cambiamento di nome delle stazioni di *Solmona* e di *Solmona Introduzqua* — Estensione di servizio alle stazioni di *Benevento Porta Rufina*, di *Cirella Majeri*, di *Tremestieri* e di *Salicelo* ed alle fermate di *Sauda Luce* e di *Cavazzale* — Apertura all'esercizio del tronco *Baisorano-Avezzano*, pag. 680.

Decisioni di massima, pag. 684.

Atto N. **216**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Varianti da apportarsi alle nomenclature delle artiglierie attualmente in servizio e materiali ad esse inerenti, nonchè alle analoghe nomenclature inserte in tutte le istruzioni, regolamenti e pubblicazioni in vigore** — 27 agosto.

Questo Ministero, in seguito al parere espresso dalla commissione permanente degli ispettori di artiglieria, ha determinato che vengano adottate, per le artiglierie attualmente in servizio, in sostituzione di quelle attualmente in vigore, le nomenclature qui sotto indicate, le quali hanno per iscopo di semplificare le diciture e di esprimere il calibro in millimetri.

## ERRATA-CORRIGE.

*Atto* 211, pag. 633. Nelle varianti da apportarsi allo specchio n. 8, *invece di:* Elisir di china, g. 1005, *leggasi:* Elisir di china, g. 1000; e nell'ultima riga della stessa pagina, *invece di:* m. 5×0,90, *leggasi:* m. 5×0,09.

1 SET 02

SPECCHIO *indicante le nuove nomenclature abbreviate, da sostituirsi*

1ª CATEGORIA — **Artiglierie.**

| Num. d'ordine | NOMENCLATURA ATTUALE DEL MODELLO PER GL'INVENTARI — **Artiglierie** |
|---|---|
| 1 | Cannoni da 32 GRC Ret. |
| 2 | Cannoni da 24 GRC Rel. corti. |
| 3 | Cannoni da 24 GRC Ret. lunghi. |
| 6 | Cannoni da 15 GRC Ret. |
| 7 | Cannoni da 12 ARC Ret. |
| 9 | Cannoni da 12 BR Ret. |
| 11 | Cannoni da 12 GRC Ret. |
| 12 | Cannoni da 9 ARC Rel. |
| 14 | Cannoni da 9 BR Ret. |
| 16 | Cannoni da 7 BR Ret. camp. |
| 17 | Cannoni da 7 BR Ret. mont. |
| 23 | Obici da 21 GRC Ret. |
| 25 | Obici da 15 GR Ret |
| 26 | Mortai da 15 AR Ret. |
| 27 | Obici da 28 GRC Rel. corti. |
| 28 | Obici da 24 GRC Ret |
| 29 | Cannoni da 15 GRC Ret per batterie e cannoniera minima. |
| 30 | Cannoni da 12 ARC Ret. per batterie e cannoniera minima. |
| 31 | Mortai da 24 AR Ret. |
| 32 | Obici da 21 GRC Ret. d'assedio. |
| 33 | Mortai da 9 BR Rel. |
| 34 | Cannoni da 40 ARC Ret. |
| 35 | Obici da 28 GRC Rel. corti per aff. idr. |
| 36 | Cannoni a caricamento rapido da mm. 57. |
| 37 | Cannoni a caricamento rapido da mm. 42. |
| 38 | Cannoni da 12 ARC Ret. per torri corazzate. |
| 39 | Cannoni da 15 ARC Ret. a sfera. |
| 40 | Cannoni da 12 ARC Ret. a sfera. |
| 41 | Mortai da 21 ARC Ret |
| 42 | Obici da 28 GRC Ret. lunghi. |
| 43 | Cannoni da 9 BR Ret. mod. 80/89. |
| 44 | Cannoni da 15 GRC Ret. per le istruzioni. |
| 45 | Cannoni da 12 GRC Ret. per le istruzioni. |
| 46 | Cannoni da 9 BR Ret. per le istruzioni. |
| 49 | Obici da 21 GRC Ret. per le istruzioni. |
| 50 | Obici da 15 GRC Ret. per le istruzioni |
| 51 | Mortai da 15 ARC Ret. per le istruzioni. |
| 52 | Mortai da 9 BR Ret. per le istruzioni. |
| 53 | Cannoni a caricamento radido da mm 57 per le istruzioni. |
| 54 | Cannoni a caricamento rapido da mm. 42 per le istruzioni. |
| 55 | Mortai da 21 ARC Ret. |
| 1001 | Cannoni da 45 GRC Ret. |

NOTA: 1° Il cannone da 45 AL/36, non ancora aggiunto al modello per gli inventari avrà la nomenclatura nuova — cannone da 149-A.

2° Il nuovo cannone da campagna, non aggiunto al modello d'inventario, avrà la nomenclatura — cannone da 75-A.

3° Il cannone da 46 G.R. non subirà varianti nella nomenclatura, trattandosi di bocca da fuoco destinata a scomparire.

In conseguenza di tale disposizione verranno apportate al *modello per gl'inventari del materiale d'Artiglieria e Genio*, ed a tutte le istruzioni e regolamenti in vigore qui ap-

*a quelle ora in uso per le artiglierie attualmente in servizio.*

1ª CATEGORIA — **Artiglierie.**

| Num. d'ordine | NOMENCLATURA NUOVA — **Artiglierie** |
|---|---|
| 1 | Cannoni da 321. |
| 2 | Cannoni da 240 corti. |
| 3 | Cannoni da 240 lunghi. |
| 6 | Cannoni da 149 G. |
| 7 | Cannoni da 120 A. |
| 9 | Cannoni da 120 B. |
| 11 | Cannoni da 120 G. |
| 12 | Cannoni da 87 A. |
| 14 | Cannoni da 87 B. |
| 16 | Cannoni da 75 B camp. |
| 17 | Cannoni da 75 B mont. |
| 23 | Obici da 210. |
| 25 | Obici da 149. |
| 26 | Mortai da 149. |
| 27 | Obici da 280 corti. |
| 28 | Obici da 240. |
| 29 | Cannoni da 149 G per batterie e cannoniera minima. |
| 30 | Cannoni da 120 A per batterie e cannoniera minima. |
| 31 | Mortai da 240. |
| 32 | Obici da 210 d'assedio. |
| 33 | Mortai da 87. |
| 34 | Cannoni da 400. |
| 35 | Obici da 280 corti, per aff. idr. |
| 36 | Cannoni da 57 a caricamento rapido. |
| 37 | Cannoni da 42 a caricamento rapido. |
| 38 | Cannoni da 120 A per torri corazzate. |
| 39 | Cannoni da 149 A a sfera. |
| 40 | Cannoni da 120 A a sfera. |
| 41 | Mortai da 210. |
| 42 | Obici da 280 lunghi. |
| 43 | Cannoni da 87 mod. 80/98. |
| 44 | Cannoni da 149 per le istruzioni. |
| 45 | Cannoni da 120 G per le istruzioni. |
| 46 | Cannoni da 87 per le istruzioni. |
| 49 | Obici da 210 per le istruzioni. |
| 50 | Obici da 149 per le istruzioni. |
| 51 | Mortai da 149 per le istruzioni. |
| 52 | Mortai da 87 per le istruzioni. |
| 53 | Cannoni da 57 a caricamento rapido per le istruzioni. |
| 54 | Cannoni da 42 a caricamento rapido per le istruzioni. |
| 55 | Mortai da 210 per le istruzioni. |
| 1001 | Cannoni da 450. |

presso descritti, per cura dei corpi, stabilimenti e direzioni che li hanno in distribuzione le varianti atte a metterle in armonia con le nuove nomenclature adottate.

Le nuove nomenclature verranno altresì impresse sui materiali di nuova costruzione: esse dovranno essere eseguite subito per tutto il materiale da campagna, a cavallo e da montagna in distribuzione alle batterie; per gli altri materiali in servizio saranno corrette le nomenclature esistenti man mano che se ne presenti l'opportunità (in occasioni di riparazioni, coloriture, ecc.); tenendo presenti che tutti i materiali regolamentari dovranno portare impresse le nuove nomenclature entro 8 anni dalla data del presente *Atto*.

**Elenco dei libri, regolamenti, istruzioni, ecc., che devono correggersi.**

1. *Modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio.* Parte I (edizione 1894):

Alla categoria 1ª, incominciando dalle avvertenze a pag. 1ª e successive suddivisioni, tanto del materiale regolamentare, quanto del materiale vario;

Alla categoria 2ª, regolandosi analogamente a quanto è detto per la categoria 1ª per ciò che si riferisce agli affusti e loro parti;

Alle categorie 3ª, 4ª ed 8ª, procedendo in modo analogo alle due categorie precedenti, per tutte le nomenclature includenti il calibro e le lettere *A. B. G. R. C.*;

Alla categoria 7ª, riferendosi a tutto quanto ha tratto ai proietti, munizioni e loro parti;

Alla categoria 12ª, correggendo tutte le nomenclature che si riferiscono agli strumenti per verificare le artiglierie, i proietti, le munizioni e le loro parti;

Alla categoria 13ª, riferendosi agli strumenti per le fonderie e pei laboratori pirotecnici, includenti il calibro e le lettere *A. B. G. R. C.*;

2. *Modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio.* Parte II (edizione dal 1892 al 1895).

In detta pubblicazione, oltre alle varianti già indicate per le nomenclature nella parte 1ª, si dovranno aggiungere nelle colonne:

Particolarità — Cenni descrittivi — Dati ed avvertenze — le informazioni riferentisi alle materie di cui sono fatte le artiglierie, al modo di effettuarne il caricamento ed alla loro cerchiatura, quando tali dati non esistano già nelle relative avvertenze; inoltre, nelle colonne *Iscrizioni* si dovranno apportare tutte le correzioni richieste alle varie iscrizioni stampate da apporsi, con vernice bianca, sugli affusti, sui sott'affusti, carri e cofani, nonchè sulle casse, aste d'armamenti, ecc., sempre quando le medesime indichino il calibro, e le lettere significhino la rigatura e cerchiatura delle bocche da fuoco, per cui detti materiali servono.

3. Estratto del *modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio* (edizione 1894).

A tale pubblicazione tutti i corpi ed uffici che ne hanno copie in consegna, apporteranno le varianti accennate per i

precedenti volumi del *Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio*, in quanto è riferibile alle nomenclature portate dall'estratto stesso.

4. *Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio* (Parte 1ª, 2ª e 3ª, edizione 1899).

5. Appendice alla suddetta Istruzione: *Servizio delle bocche da fuoco con installazione speciale* (edizione 1899).

6. *Istruzione sul servizio d'artiglieria da costa* (edizione 1902).

7. *Istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio* (edizione 1902).

8. *Istruzione sul tiro delle artiglierie da costa* (edizione 1899).

9. *Istruzione sulla costruzione delle batterie d'assedio* (edizione 1898).

10. *Istruzione sui paiuoli in muratura* (edizione 1899).

11. *Regolamento sulle collaudazioni, visita e matricola delle artiglierie* Parte 1ª, Parte 2ª e Tavole dei disegni (edizione 1900-1897-1900).

12. *Regolamento per la collaudazione dei manufatti di maestranza* (edizione 1892).

13. *Regolamento per la collaudazione dei proietti oblunghi* (edizione 1887).

14. *Manuale d'artiglieria* Parte 2ª e 3ª (edizione 1890-1891).

15. *Indice dei materiali occorrenti per le batterie da costa* (edizione 1894).

16. Fascicoletti delle tavole di tiro delle artiglierie d'assedio e da costa, e tabelle di scostamento per artiglierie da costa.

17. Quaderni di formazione e caricamento dei parchi d'assedio d'artiglieria (serie completa).

18. *Atlante del materiale d'artiglieria* (indice, testo e tavole. Serie completa).

19. Documenti relativi al tiro preparato nelle fortezze.

20. *Istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.* (Parte 1ª). *Nomenclatura del materiale* (edizione 1899).

21. Appendice provvisoria all'istruzione precedente. *Nomenclatura del materiale da 75 A* (edizione 1901).

22. *Istruzione provvisoria sul servizio dei cannoni da 75 A* (edizione 1901).

23. *Istruzione sul servizio dei cannoni da 9 B, da 7 da campagna e da 7 per batterie a cavallo* (edizione 1897).

24. *Istruzione sul servizio dei cannoni da 9 B. mod. 80 98* (edizione 1899).

25. *Istruzione sul servizio dei cannoni da 7 da montagna* (edizione 1898).

26. *Istruzione tattica delle batterie da campagna ed a cavallo* (edizione 1897).

27. *Istruzione provvisoria sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo per batterie da 75 A* (edizione 1901).

28. *Istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo* (edizione 1897).

29. *Istruzione sul tiro per l'artiglieria da montagna* (edizione 1898).

30. *Istruzione sull'affardellamento, attendamento e accampamento per l'artiglieria da campagna ed a cavallo* (edizione 1898).

31. *Istruzione sull'affardellamento, attendamento e accampamento per l'artiglieria da montagna* (edizione 1898).

32. *Istruzione provvisoria sull'affardellameato per le batterie da 75 A* (edizione 1901).

33. *Caricamento provvisorio dei carri delle batterie da 75 A da campagna* (edizione 1901).

34. *Caricamento provvisorio delle fucine da campagna modello 1896 per batterie da 75 A da campagna* (edizione 1902).

35. *Caricamento provvisorio del pezzo e del carro per munizioni delle batterie da 75 A, a cavallo* (edizione 1902).

36. *Caricamento dei carri delle batterie da campagna* (edizione 1896).

37. *Caricamento dei carri delle batterie a cavallo* (edizione 1897).

38. *Formazione e caricamenti delle batterie da 7 da montagna* (edizione 1897).

39. *Caricamento del carreggio per i servizi di mobilitazione* (edizione 1897).

40. Fascicoletti delle varie tavole di tiro delle artiglierie da campagna e da montagna. *Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **219**. — TRASPORTI. — **Apertura all'esercizio della fermata di *Lunara* e della casa cantoniera di *Scorcelotti*. — Cambiamento di nome delle stazioni di *Solmona* e di *Solmona Introdacqua*. — Estensione di servizio alle stazioni di *Benevento Porta Rufina*, di *Cirella Majerà*, di *Tremestieri* e di *Salicelo* ed alle fermate di *Santa Luce* e di *Cavazzale*. — Apertura all'esercizio del tronco *Balsorano-Avezzano*** — 28 agosto.

1° — *a*) È stata aperta all'esercizio la fermata di *Lunara* posta sulla linea *Cancello-Avellino* (Rete Mediterranea) fra le

stazioni di *Montoro* e *Solofra*, dalle quali dista rispettivamente km. 9,138 e km. 4,704. Essa è per ora abilitata al solo trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e dei cani.

Le distanze dalla fermata suddetta alle sottoindicate stazioni appaiono nello specchio che segue:

| STAZIONI | Km. | STAZIONI | Km. |
|---|---|---|---|
| Roma Termini | 285 | Cassino | 147 |
| Ciampino | 271 | Rocca d'Evandro | 138 |
| Frascati | 281 | Miguano | 130 |
| Frattocchie | 273 | Tora Presenzano | 123 |
| Pavona | 273 | Caianello Vairano | 115 |
| Cecchina | 268 | Riardo | 109 |
| Civita Lavinia | 263 | Teano | 103 |
| Velletri | 255 | Sparanise | 96 |
| Ontanese | 247 | Pignataro | 90 |
| Artena Valmontone | 239 | Capua | 81 |
| Monte Compatri Colonna | 260 | S. Maria Capua Vetere | 76 |
| Zagarolo | 250 | Caserta | 70 |
| Palestrina | 248 | Maddaloni Inferiore | 64 |
| Labico | 243 | Cancello | 58 |
| Valmontone | 240 | Acerra | 65 |
| Segni Paliano | 232 | Casalnuovo | 68 |
| Anagni | 223 | Napoli | 64 |
| Sgurgola | 218 | Nola | 45 |
| Morolo | 213 | Palma | 39 |
| Ferentino | 208 | Sarno | 30 |
| Frosinone | 200 | Codola | 22 |
| Ceccano | 193 | Castel S. Giorgio | 20 |
| Posi Castro | 185 | Mercato S. Severino | 14 |
| Ceprano | 175 | Montoro | 10 |
| Isoletta | 173 | Solofra | 5 |
| Roccasecca | 164 | Serino | 9 |
| Aquino Castrocielo Pontecorvo | 159 | Avellino | 17 |
| | | Nocera dei Pagani | 27 |

*b*) È stata pure aperta all'esercizio la Casa Cantoniera di *Scorcetoli* situata sulla linea *Parma-Spezia* (Rete Mediterranea) fra le stazioni di *Pontremoli* e *Filattiera*, dalle quali dista rispettivamente km. 4,08 e km. 2,53. Essa è ammessa al solo trasporto dei viaggiatori in servizio interno della rete.

2° — Le stazioni di *Solmona*, della linea *Castellammare Adriatico-Rieti-Terni* (Rete Adriatica) e di *Solmona Introdacqua*, della linea *Solmona-Campobasso* (Rete Adriatica), hanno assunto rispettivamente il nome di *Sulmona* e di *Sulmona Introdacqua*.

3° — *a*) La stazione di *Benevento Porta Rufina*, sulla linea *Avellino-Benevento* (Rete Mediterranea), è stata ammessa al trasporto delle merci a piccola velocità ordinaria in servizio interno e cumulativo italiano.

*b*) La staziene di *Cirella Majerà* sulla linea *Battipaglia-Reggio Calabria* (Rete Mediterranea), presentemente ammessa al servizio dei viaggiatori, dei bagagli, e dei trasporti a grande velocità non eccedenti il peso di kg. 50 cadauno, è stata abilitata a tutti i trasporti senza alcuna limitazione, sia a grande velocità sia a piccola velocità accelerata ed ordinaria, compresi i veicoli ed il bestiame, in servizio interno e cumulativo italiano.

*c*) La stazione di *Tremestieri* sulla linea *Messina-Siracusa* (Rete Sicula), oltre al completo servizio delle merci, è stata ammessa anche al trasporto del bestiame.

*d*) La stazione di *Saliceto* sulla linea *Torino-Bra Savona* (Rete Mediterranea), già ammessa al trasporto delle merci a piccola velocità ordinaria (vedasi *Atto* 176 del corrente anno) è stata abilitata, senza alcuna restrizione, anche al trasporto delle merci a grande velocità ed a piccola velocità accelerata, compresi i veicoli ed il bestiame, in servizio interno e cumulativo italiano.

*e*) La fermata di *Santa Luce*, sulla linea *Pisa-Roma* (Rete Mediterranea), già abilitata alle spedizioni a grande velocità non eccedenti il peso di kg. 50 ciascuna, è stata ammessa tanto al servizio della grande, quanto a quella della piccola velocità, limitatamente alle spedizioni non superanti il peso di 100 kg. ognuna, in servizio interno e cumulativo italiano.

*f*) La fermata di *Cavazzale*, sulla linea *Vicenza-Schio* (Società Veneta), attualmente ammessa al solo servizio viaggiatori e bagagli fra le stazioni della linea stessa, è stata abilitata ai trasporti delle merci a grande velocità, piccola velocità accelerata e piccola velocità ordinaria, veicoli o bestiame compresi, tanto in servizio interno di quella Società quanto in servizio cumulativo con la Rete Adriatica e con la Rete Mediterranea nonchè colle linee staccate della stessa Società Veneta, con le Ferrovie Nord-Milano, Santhià Biella, Reggio Emilia, Suzzara Ferrara, Verona Caprino-Garda, Valle Seriana-Rezzato Vobarno, Bari Locorotondo, colle Società di Navigazione sul Lago Maggiore, sul Lago di Como e sul Lago d' Iseo (transito di Paratico) e con le linee Roma-Albano Nettuno, Ofantino Margherita di Savoia e Cerignola stazione Cerignola città.

La detta fermata è stata pure ammessa ai trasporti di persone e di cose per conto dei privati e del R. Governo che si effettuano sotto il regime delle concessioni speciali e del *Regolamento per l'applicazione della Convenzione 28 settembre 1882* pei trasporti militari.

Le distanze dalla detta fermata ai diversi transiti della Società Veneta sono i seguenti:

| | | |
|---|---|---|
| da Vicenza. . . . . | km. | 9 |
| » Treviso. . . . . | » | 69 |
| » Padova . . . . . | » | 66 |
| » Montebelluna. . . . | » | 62 |

4° — È stato aperto all'esercizio il tronco *Balsorano-Avezzano* della linea *Roccasecca-Avezzano* (Rete Mediterranea), lungo km. 37.039,50, il quale completa tale linea. Esso comprende le stazioni di *Civita d'Antino-Morino*, *Civitella Roveto*, *Capistrello* e la fermata di *S. Vincenzo Valle Roveto*.

Le distanze fra le stazioni della intera linea *Roccasecca-Avezzano* risultano dalla tabella polimetrica che segue:

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Roccasecca** | | | | | | | | | | |
| 10 | Arce. | | | | | | | | | |
| 14 | 5 | Fontana Liri. | | | | | | | | |
| 20 | 11 | 6 | Arpino. | | | | | | | |
| 25 | 15 | 11 | 5 | Isola Liri. | | | | | | |
| 30 | 21 | 16 | 11 | 6 | Sora. | | | | | |
| 43 | 34 | 29 | 23 | 19 | 13 | Balsorano. | | | | |
| 47 | 38 | 33 | 27 | 23 | 17 | 5 | S. Vincenzo Valle Roveto. | | | |
| 54 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 12 | 8 | Civita d'Antino-Morino. | | |
| 60 | 51 | 46 | 41 | 36 | 31 | 18 | 14 | 7 | Civitella Roveto. | |
| 71 | 62 | 57 | 52 | 47 | 42 | 29 | 25 | 18 | 12 | Capistrello. |
| 80 | 71 | 66 | 60 | 56 | 50 | 38 | 33 | 26 | 20 | 9 **Avezzano.** |

Le stazioni del nuovo tronco sono abilitate a tutti i trasporti di viaggiatori, bagagli, cani e merci a grande velocità ed a piccola velocità (accelerata ed ordinaria), veicoli e bestiame, in servizio interno e cumulativo italiano.

La fermata di *S. Vincenzo Valle Rovelo*, è abilitata, in servizio interno e cumulativo italiano, ai trasporti di viaggiatori, di bagagli e di cani, ed alle spedizioni a grande velocità non eccedenti il peso di km. 100 ciascuna.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

# DECISIONI DI MASSIMA

21.

**Nomina al grado di sottotenente di complemento nei corpi sanitario e veterinario militare dei riformati dai consigli di leva, e dei militari di truppa riformati in seguito a rassegna.** — Considerando che, a senso del comma *c*) del § 12 dell'*Atto* 1 del 1899, i riformati dai consigli di leva e i militari di truppa riformati in seguito a rassegna debbono dichiarare per iscritto di rinunziare al beneficio della riforma in caso di perdita del grado, ogni qualvolta aspirino al grado di sottotenente nella milizia territoriale, intendendosi che, ove la perdita del grado si verifichi, essi rimangono vincolati al servizio militare come militari di milizia territoriale;

Considerando che, per effetto di spontanee dimissioni dal grado, tutti i riformati di cui è parola potrebbero divenire militari di milizia territoriale;

Considerando che, come militari di milizia territoriale, essi certamente dovrebbero ritenersi appartenere ad una delle tre categorie del R. esercito, sebbene non si conosca a quale, non avendo essi certificato concreto di ascrizione ad una di esse per effetto di leva;

Considerando che, ai termini del comma *d*) dei § 181 e 182 del regolamento sull'avanzamento, tutti i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria, laureati in medicina e chirurgia, o zooiatria, possono ottenere la nomina al grado di sottotenente di complemento nei corpi sanitario e veterinario militare.

Questo Ministero, perchè siano in modo uniforme applicate le predette disposizioni, e perchè siano evitate per l'avvenire le successive formalità della nomina a sottotenente della mi-

lizia territoriale e poi delle dimissioni da tale grado per ottenere in fine la nomina a sottotenente di complemento, avverte che possono ottenere senz'altro la nomina al grado di sottotenente di complemento nei corpi sanitario e veterinario militare anche i riformati dai consigli di leva e soldati congedati in seguito a rassegna di rimando, purchè soddisfacciano alle condizioni prescritte negli articoli 4 e 12 della legge sull'avanzamento, nei comma *a*), *b*), *c*), del § 12 dell'*Atto* 1 del 1899, e compiano il breve periodo di servizio di cui agli *Atti* 97 e 127 del 1899.

I sottufficiali e caporali maggiori congedati in seguito a rassegna di rimando potranno ottenere la nomina stessa, purchè, oltre alle condizioni di cui ai precitati comma *a*), *b*), *c*) del § 12 dell'*Atto* 1 del 1899, soddisfacciano alle condizioni prescritte nel § 178 del regolamento sull'avanzamento, oppure compiano il periodo di servizio di 15 giorni, in analogia a quanto è disposto all'*Atto* 110 del 1899. (*Div. stato maggiore*).

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 33ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 settembre.

AGOSTO 18. — R. Decreto n. 358 che determina il numero e la divisione in classi degli assistenti locali del genio, *pag.* 687.
» 31. — Esploratori scelti e cavalieri di 1ª classe presso i reggimenti di cavalleria, *pag.* 688.
SETTEMBRE 4. — Impianto di scalandroni per l'imbarco e lo sbarco delle truppe su e dai piroscafi straordinari, *pag.* 693.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA

Atto N. **230**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto n. 358 che determina il numero e la divisione in classe degli assistenti locali del genio**. — 18 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificata con legge del 7 luglio 1901, n. 285, e con legge del 21 luglio 1902, n. 303;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 380, modificata dalla legge del 7 luglio 1901, n. 286;

Vista la legge del 22 giugno 1902, n. 196, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1902-903;

Visto il R. Decreto 30 dicembre 1900, n. 503, che determina il numero e la divisione in classi degli assistenti locali del genio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il numero e la divisione in classi degli assistenti locali del genio sono determinati come appresso:

| | | |
|---|---|---|
| 1ª classe | . . . . . | n. 113 |
| 2ª id. | . . . . . | » 75 |
| 3ª id. | . . . . . | » 48 |
| | Totale | n. 236 |

9 SET. 02

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 18 agosto 1902.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

---

N. **221**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Esploratori scelti e cavalieri di 1ª classe presso i reggimenti di cavalleria.** (Con tre tavole di disegno) (1). — 31 agosto.

1. Fra gli uomini di truppa dei reggimenti di cavalleria vengono nominati degli *esploratori scelti* e dei *cavalieri di prima classe*.

**Esploratori scelti.**

2. Per la nomina ad esploratore scelto si richiedono i seguenti requisiti:

*a*) avere almeno un anno di effettivo servizio e non essere adibito ad alcuna carica speciale;

*b*) saper leggere e scrivere sufficientemente;

*c*) avere buona condotta, intelligenza, buona vista e robusta costituzione fisica;

*d*) dar prova di speciale attitudine ed arditezza nel cavalcare.

L'abilità nel nuoto e la conoscenza pratica di lingue estere sono titoli di preferenza fra i candidati.

3. Tutti i requisiti sopra indicati sono da richiedersi in maggior grado ai sottufficiali e caporali.

4. Le istruzioni speciali da impartirsi agli *esploratori scelti* sono:

*a*) equitazione di campagna;

*b*) nuoto e passaggi di corsi d'acqua;

*c*) orientamento pratico sul terreno, ed orientamento col sussidio della rete stradale indicata dalla carta;

*d*) norme da osservarsi nel portare ordini od avvisi;

*e*) nozioni elementari circa la forza e le formazioni delle unità delle varie armi;

---

(1) Le tavole di disegno verranno unite ad una prossima dispensa.

*f*') prime cure da prestare al proprio cavallo ammalato o ferito.

Ai sottufficiali si impartiscono cognizioni più estese sulla topografia e sulle ricognizioni.

Le istruzioni speciali degli esploratori scelti vengono fatte, in massima, nello squadrone, col quale essi prendono parte a tutte le istruzioni ed a tutti i servizi. È però fatta facoltà al comandante di reggimento (o del mezzo reggimento nei distaccamenti di più squadroni) di disporre che talune istruzioni speciali, quali sono quelle del nuoto e della equitazione di campagna, vengano fatte per reggimento o per mezzo reggimento sotto la direzione di un ufficiale appositamente designato.

5. I cavalli da assegnarsi agli esploratori scelti debbono essere i più atti a sostenere speciali fatiche, per età, per grado di addestramento, per mezzi e per resistenza.

6. L'impiego in campagna degli esploratori scelti riguarda particolarmente:

*a*) il servizio delle pattuglie di ricognizione, delle quali è parola al n. 69 del regolamento di servizio in guerra, parte 1ª;

*b*) i servizi di esplorazione e di collegamento in marcia ed in combattimento;

*c*) la trasmissione degli avvisi e degli ordini importanti, quando questo particolare servizio non possa essere disimpegnato dai ciclisti assegnati ai vari comandi;

*d*) la esecuzione di speciali atti che richiedono l'opera di un nucleo di cavalieri intelligenti, arditi e ben montati. In questo caso, tutti o parte degli esploratori scelti del reggimento possono essere riuniti in reparto speciale, sotto gli ordini di un ufficiale, e preferibilmente di uno di quelli che furono preposti alla loro istruzione nel tempo di pace.

7. Il numero degli esploratori scelti, che abbiano grado di sottufficiale e di caporale, non è limitato: quello degli altri esploratori scelti (appuntati o soldati) è di 5 per ogni squadrone.

8. La nomina degli esploratori scelti ha luogo in seguito ad esami e ad esperimenti pratici, intesi ad accertare nel candidato i requisiti indicati al n. 2 e 3 e specialmente la necessaria attitudine all'equitazione.

La commissione esaminatrice si compone:

*a*) del comandante del reggimento - Presidente;

*b*) degli ufficiali superiori presenti al corpo - Membri;

*c*) di un capitano non comandante di squadrone - Segretario;

*d*) del comandante dello squadrone, al quale appartiene il candidato - Membro con semplice voto consultivo.

Gli esami e gli esperimenti, ed il conseguente giudizio della commissione, hanno luogo separatamente per i candidati di ogni singolo squadrone.

9. La nomina ad esploratore scelto è valida per un anno. Tale qualità deve essere annualmente riconfermata dalla commissione indicata al numero precedente, la quale dovrà altresì accertarsi del profitto che ciascuno ha ricavato dalle istruzioni speciali, di cui al n. 4.

L'esploratore scelto può però essere privato di tale qualità in qualsiasi tempo, quando per cattiva condotta, o per accertata diminuzione delle sue attitudini, sia giudicato non più meritevole di conservarla.

10. Il tempo delle nomine e delle riconferme degli esploratori scelti è quello che, ogni anno, precede immediatamente l'arrivo delle reclute ai corpi.

11. Le nomine e le riconferme degli esploratori scelti sono notificate all'ordine del giorno, e sono accompagnate dalla consegna agli interessati, fatta solennemente dal comandante del reggimento in presenza della truppa riunita, di un certificato e di uno speciale distintivo.

I certificati sono provveduti, a richiesta, per cura del Ministero (Direzione generale artiglieria e genio). L'importo dei certificati (L. 10 ogni cento) verrà addebitato, per mezzo dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari, ai corpi, i quali conteggeranno la spesa come quella degli altri stampati (§ 1410 del regolamento d'amministrazione).

Il distintivo degli esploratori scelti (tav. 1ª) consiste in una stella a cinque punte, ricamata in filato d'argento su panno nero per i sottufficiali, ed in lana rossa ritorta su panno turchino da vestiario per gli altri. Tale distintivo è portato cucito sulla manica sinistra della giubba di panno, come è indicato dalla tav. 2ª. Gli individui, che avessero anche altro distintivo, porteranno questo alquanto più in alto e quello da esploratore scelto alquanto più in basso del punto d'incrocio delle due trasversali segnate nella tav. 2ª, in modo che i lembi dei due distintivi distino fra loro 20 mm. circa.

12. È assegnato agli esploratori scelti, non graduati, uno speciale premio di 5 centesimi per ogni giornata di presenza, comprese quelle passate all'ospedale od alla infermeria per infermità derivanti da cause di servizio. Tale premio viene deliberato dal consiglio d'amministrazione a carico della massa cavalli, e decorre dal 1° del mese successivo alla nomina ad esploratore scelto. L'importo del premio viene corrisposto col soldo.

All'esploratore scelto, graduato, non compete alcun premio in danaro.

Qualora, per la durata di talune esercitazioni, gli esploratori scelti non possano partecipare al rancio, viene ad essi corrisposto in contanti, oltre al pane ed ai viveri, il supplemento vitto.

13. Ai cavalli degli esploratori scelti, per le esercitazioni che esigono fatiche considerevoli e per il necessario allenamento preventivo, è assegnato un supplemento di un chilogramma di avena per 40 distribuzioni annue. Il comandante del reggimento ripartisce tali distribuzioni straordinarie nel modo e nel tempo che crede più opportuni.

### Cavalieri di 1ª classe.

14. I requisiti, da richiedersi ai militari per la nomina a cavalieri di 1ª classe, sono:

*a*) avere compiuto un anno di effettivo servizio nell'arma;

*b*) emergere sugli altri per abilità nel praticare gli esercizi dell'istruzione individuale a cavallo.

L'aver dato prova di abilità nell'addestramento di cavalli di rimonta e difficili è ragione di preferenza fra i concorrenti.

I sottufficiali che, avendo compiuto il corso di perfezionamento di equitazione presso la scuola di cavalleria, siano stati giudicati ottimi o buoni, vengono senz'altro nominati cavalieri di 1ª classe, all'atto del loro ritorno al corpo.

15. Il numero dei cavalieri di 1ª classe non può superare, in ogni reggimento, il decimo della forza.

16. La nomina dei cavalieri di 1ª classe ha luogo in seguito ad esperimento di concorso fra i proposti dai comandanti di squadrone. La commissione esaminatrice è composta come quella indicata al n. 8.

L'esperimento ha luogo dapprima per squadrone, allo scopo di scegliere, mediante eliminazione, i migliori cavalieri fra quelli proposti dal comandante dello squadrone: fra di essi, e col medesimo sistema, sarà poi eseguita la scelta definitiva sul complesso del reggimento.

17. La nomina a cavalieri di 1ª classe è valida per un anno: trascorso questo termine, tale qualità deve essere annualmente riconfermata dalla commissione indicata al n. 16.

Il cavaliere di 1ª classe può essere privato di tale qualità soltanto quando faccia passaggio ad un corpo che non sia di cavalleria, d'artiglieria o del genio.

Il cavaliere di 1ª classe, congedato con tale qualità, la conserva anche durante il congedo illimitato.

18. Il tempo delle nomine e delle riconferme dei cavalieri di 1ª classe è quello che, ogni anno, segue immediatamente il congedamento della classe anziana.

19. La nomina o la riconferma a cavaliere di 1ª classe conferisce uno speciale distintivo, consistente in una testa di cavallo contornata da due rami di alloro a ghirlanda, in ricamo d'argento su panno nero per i sottufficiali, e di lana rossa ritorta su panno turchino da vestiario per gli altri (tavola 3ª). Tale distintivo è portato sulla manica della giubba, come è detto al n. 10.

**Distintivi.**

20. Al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi sono apportate le seguenti modificazioni:

| Categoria | Numero categorico | NOMENCLATURA DEI MATERIALI | Unità di confronto | Prezzo parziale | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 250 | Distintivi in argento da sottufficiali cavalieri di 1ª classe . . . . . | N. | 2 00 | Variante |
| » | 260 | Distintivi in lana rossa da caporali e soldati cavalieri di 1ª classe . . . | » | 0 60 | Id. |
| » | 273 | Distintivi in argento da sottufficiali esploratori scelti . . . . . | » | 0 50 | Aggiunta |
| » | 274 | Distintivi in lana rossa da caporali e soldati esploratori scelti . . . . | » | 0 10 | Id. |

Il magazzino centrale militare di Torino provvederà per la somministrazione ai corpi interessati nel campioni relativi ai sopra detti distintivi da esploratori scelti.

**Disposizioni abrogate.**

21. Sono abrogati gli *Atti* 75 del 1898, 18 e 113 del 1899, e 62 del 1900.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **222**. — TRASPORTI. — **Impianto di scalandroni per l'imbarco e lo sbarco delle truppe su e dai piroscafi straordinarî.** — 4 settembre.

Nei porti di Genova, Livorno, Napoli, Messina e Palermo sono stati impiantati degli scalandroni o pontoni di proprietà dell'amministrazione militare, i quali serviranno per l'imbarco e lo sbarco delle truppe, delle reclute e dei congedandi su e dai *piroscafi straordinari* della Società di navigazione generale italiana, che eseguiscono corse apposite pel trasporto delle truppe, delle reclute e dei congedandi stessi.

Per gli imbarchi e gli sbarchi eseguiti per mezzo degli scalandroni suddetti non spettano alla Società di navigazione generale italiana, a norma dell'art. 42, ultimo capoverso, della convenzione 6 dicembre 1899, le quote di compenso fissate dall'articolo stesso.

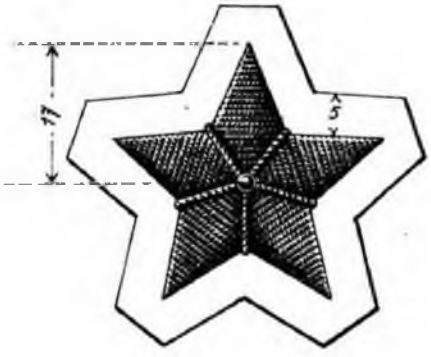
Perciò i corpi, nel fare i calcoli per fornire i fondi per i trasporti alle truppe, alle reclute ed ai congedandi che debbono viaggiare sui piroscafi straordinarî, secondo viene di volta in volta prescritto con gli ordini di movimento, dovranno detrarre dai prezzi stabiliti nel prontuario allegato 4 alla convenzione suddetta e nell'art. 15 *a*) di essa, le accennate quote per l'imbarco e lo sbarco, quando l'uno e l'altro avvengano nei porti suaccennati, oppure una sola di esse quando soltanto l'imbarco o soltanto lo sbarco hanno luogo in uno dei porti stessi.

Gli scalandroni cominceranno a funzionare in occasione del prossimo congedamento della classe anziana e del cambio di guarnigione, e serviranno, almeno per ora, solo per l'imbarco e lo sbarco degli uomini.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

Distintivo da esploratori scelti.

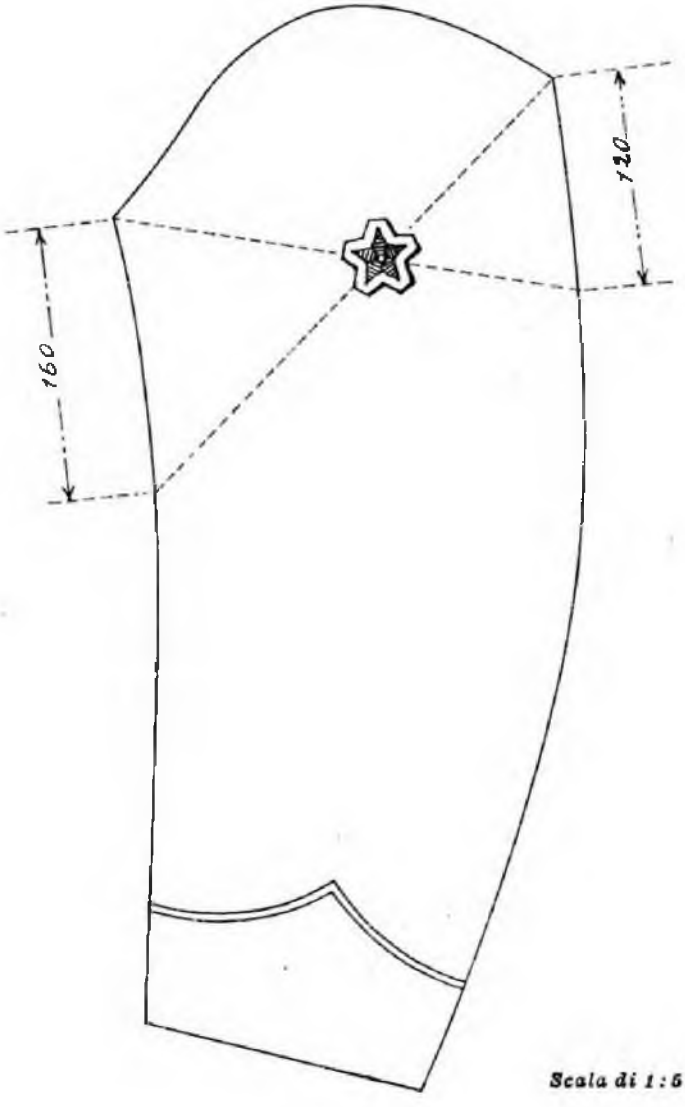



*Grandezza naturale*

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra.



Modo di portare sulla manica sinistra il distintivo da esploratori scelti.




*Scala di 1:5*

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Distintivo da cavalieri di 1ª classe.



*Grandezza naturale*

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



**DISPENSA 34ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 settembre.

AGOSTO 21. — R. Decreto col quale sono ridotte da quattordici a tredici le direzioni d'artiglieria e soppressi i due uffici d'amministrazione, ed è provveduto per l'istituzione di un nuovo comando e di nuovi stati maggiori e depositi d'artiglieria e per il riordinamento delle specialità da montagna, da costa e da fortezza dell'arma d'artiglieria, *pag.* 695.
» 21. — R. Decreto col quale le fabbriche d'armi sono ridotte a tre, *pag.* 696.
SETTEMBRE 10. — Assegnazione di cavalli di carica agli ufficiali, *pag.* 697.
» 10. — Aggiunta all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche, *pag.* 700.
» 11. — Uose di panno per i carabinieri reali, *pag.* 700.
Decisioni di massima, *pag.* 703.

Atto N. **992.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto col quale sono ridotte da quattordici a tredici le direzioni d'artiglieria e soppressi i due uffici d'amministrazione, ed è provveduto per l'istituzione di un nuovo comando e di nuovi stati maggiori e depositi d'artiglieria e per il riordinamento delle specialità da montagna, da costa e da fortezza dell'arma d'artiglieria.** — 21 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto n. 525 del 14 luglio 1898 — modificata dalle leggi del 7 luglio 1901, n. 285, e del 21 luglio 1902, n. 303;

Visto il R. Decreto in data 15 settembre 1897 col quale vennero soppressi i comandi locali d'artiglieria ed istituite due nuove compagnie da costa e due uffici di amministrazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° novembre 1902, le direzioni d'artiglieria sono ridotte da quattordici a tredici e sono soppressi i due uffici di amministrazione, l'uno per le brigate d'artiglieria da costa, l'altro per le brigate d'artiglieria da fortezza e compagnie operai d'artiglieria.

16 SET 02

Art. 2.

Per la stessa data sono istituiti:

*a*) un nuovo comando d'artiglieria;

*b*) un terzo stato maggiore di brigata presso ciascuno dei 24 reggimenti d'artiglieria da campagna;

*c*) sei stati maggiori di reggimento d'artiglieria da costa e da fortezza;

*d*) tre nuovi stati maggiori di brigata d'artiglieria da costa e da fortezza;

*e*) sei depositi di reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza.

Art. 3.

Per la stessa data l'artiglieria da montagna resta così ordinata:

*a*) un reggimento d'artiglieria da montagna;

*b*) una brigata d'artiglieria da montagna del Veneto.

Art. 4.

Per la stessa data, l'artiglieria da costa e da fortezza resta così ordinata:

*a*) tre reggimenti d'artiglieria da costa, numerati dall' 1 al 3;

*b*) una brigata d'artiglieria da costa della Sardegna;

*c*) tre reggimenti d'artiglieria da fortezza, numerati dall'1 al 3.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti

Dato a Racconigi, addì 21 agosto 1902.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

---

N. **224**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto col quale le fabbriche d'armi sono ridotte a tre**. — 21 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D' ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. Decreto del 14 luglio 1898, n. 525, modificata

dalle leggi del 7 luglio 1901, n. 285, e del 21 luglio 1902, n. 303;

Visto il R. Decreto del 15 settembre 1897 che determina il numero degli stabilimenti di artiglieria e del genio per l'esercizio finanziario 1897-98;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

A datare dal 1° novembre 1902 le fabbriche d'armi sono ridotte da quattro a tre.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 21 agosto 1902.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

---

N. **225.** — CAVALLI. — **Assegnazione di cavalli di carica agli ufficiali.** — 10 settembre.

1. In ciascun reggimento di cavalleria, di artiglieria da campagna ed a cavallo, vengono scelti alcuni cavalli detti di *carica* fra i migliori provenienti sia dai depositi d'allevamento, sia dalle rimonte dei cavalli di pronto servizio o anche da rimonte speciali ordinate a tale scopo dal Ministero.

2. I cavalli di carica che, in massima, potranno essere due per ogni riparto di artiglieria e tre per ogni riparto di cavalleria, vanno inscritti in un ruolo a parte, detto *Ruolo dei cavalli di carica* e sono ripartiti tra gli squadroni e le batterie, in proporzione del bisogno.

Ad essi non viene apposto alcun marchio, nè sono applicabili le disposizioni vigenti per i cavalli di truppa circa l'uniformità nelle dimensioni e nel taglio della coda.

I cavalli di carica assegnati agli ufficiali sono calcolati in aumento al numero dei cavalli che competerebbe a ciascuna unità.

3. Nel limite del numero dei cavalli di carica disponibili, questi vengono assegnati agli ufficiali, in ragione inversa di grado e di anzianità, colle norme qui di seguito indicate.

Il cavallo di carica non può essere assegnato all'ufficiale che non possegga almeno un cavallo di sua proprietà.

4. Il cavallo di carica è *facoltativo* per gli ufficiali inferiori di cavalleria, di artiglieria da campagna e a cavallo (escluso il treno), che prestano effettivamente servizio presso i reggimenti delle rispettive armi e per i capitani di stato maggiore.

È però obbligatorio per i sottotenenti di cavalleria, i quali, all'atto della nomina, sono provvisti di un solo cavallo di loro proprietà. I sottotenenti provenienti dalla scuola militare, che si trovano nelle condizioni oradette, prima di recarsi al corso della scuola di cavalleria, devono raggiungere la sede del reggimento cui furono destinati, ed ivi viene loro assegnato, con precedenza sugli altri ufficiali, un cavallo di carica fra i disponibili di tutto il reggimento.

5. I cavalli di carica per i capitani di stato maggiore saranno prelevati dai cavalli di carica dei reggimenti di cavalleria stanziati nel territorio del corpo d'armata in cui risiedono i capitani stessi, a seconda delle designazioni del comandante del corpo d'armata.

A tal uopo i capitani che risiedono nel VII corpo d'armata sono considerati come facenti gruppo con quelli del VI corpo; i capitani che risiedono nell'XI e nel XII corpo d'armata o che sono addetti al comando del corpo di stato maggiore sono considerati come facenti gruppo con quelli del X corpo di armata.

Hanno diritto, con precedenza, ad un cavallo di carica e, in mancanza, all'uso di un cavallo di truppa, scelto fra i cavalli di agevolezza, gli ufficiali che non abbiano cavallo proprio, comandati in servizio di stato maggiore, in attesa del passaggio nel corpo di stato maggiore.

6. Il cavallo di carica è concesso per essere montato in servizio ed in quei casi fuori di servizio che, in linea eccezionale, il comandante del corpo crederà conveniente. Esso è ricoverato nella scuderia del corpo. Soltanto con speciale autorizzazione del comandante di corpo può essere ricoverato nella scuderia dell'ufficiale cui è assegnato. Tale autorizzazione si intende sempre concessa ai capitani di stato maggiore che non si trovano alla sede del corpo che somministra il cavallo.

7. Le spese per la paglia e per la ferratura dei cavalli di carica assegnati agli ufficiali, sono sostenute dalla massa cavalli, quando i cavalli stessi rimangono ricoverati nella scuderia del corpo.

I cavalli di carica concessi in uso ai capitani di stato maggiore saranno considerati per l'amministrazione come cavalli di truppa distaccati e perciò:

*a*) i reggimenti di cavalleria continueranno a prelevare per detti cavalli l'assegno a carico del bilancio;

*b*) le razioni foraggio saranno prelevate dall'ufficiale utente per conto del reggimento cui il cavallo è effettivo, e cioè con buono intestato al reggimento;

*c*) alla paglia, alla ferratura e al governo del cavallo provvederà l'ufficiale, ed a rimborso della spesa esso riceverà dal reggimento sulla massa cavalli L. 0,25 per giornata.

8. I cavalli di carica assegnati a capitani di stato maggiore seguono gli ufficiali utenti nei cambi di residenza, continuando a rimanere effettivi ai reggimenti dai quali furono prelevati.

Le spese di trasporto pei trasferimenti dei cavalli saranno conteggiate sul rendiconto delle spese di viaggio del comando del corpo di stato maggiore.

9. I comandanti di corpo d'armata e i comandanti di corpo, di propria iniziativa quando lo ravvisino opportuno nell'interesse del servizio, od in seguito a domanda degli interessati, possono autorizzare gli ufficiali a scambiarsi fra di loro il cavallo di carica che hanno in consegna, od a sostituirlo con altro fra quelli rimasti disponibili.

10. I detti cavalli saranno, in massima, tolti dopo sei anni dal ruolo dei cavalli di carica, rimanendo soltanto inscritti in quello dei cavalli di truppa, per essere poi di preferenza scelti come cavalli di agevolezza per la 2ª e 3ª categoria.

Se però qualche cavallo, a giudizio dell'ufficiale che l'ha in consegna, dopo il suddetto periodo di tempo, addimostrasse speciale attitudine a prestare ancora servizio come cavallo di carica, è fatta facoltà al comandante del corpo d'armata o al comandante del corpo — semprequando lo reputino opportuno — di lasciarlo nel ruolo oltre il limite sopraindicato. Così pure gli stessi comandanti possono disporre per il passaggio di ruolo prima che siano trascorsi i sei anni, qualora il cavallo sia riconosciuto non più sufficientemente atto al servizio per ufficiale. In entrambi i casi essi ne renderanno informato il Ministero (Direzioni generali interessate).

11. Se la menomata attitudine del cavallo di carica provenisse da soverchio deterioramento prodotto da provata incuria dell'ufficiale a cui fu concesso, il consiglio d'amministrazione del corpo farà addebitare al conto rimonta dell'ufficiale utente la somma rappresentante il deprezzamento subito dal cavallo.

12. Per i capitani addetti al comando del corpo di stato maggiore le attribuzioni dei comandanti di corpo d'armata sta-

bilite dai precedenti numeri 9 e 10 sono devolute al capo di stato maggiore dell'esercito.

13. Sono abrogati gli *Atti* 111 e 188 del 1898; 76, 129 e 157 del 1899; 236 del 1901 e 126 del 1902.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **226.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunta alla istruzione per la compilazione delle note caratteristiche.** — 10 settembre.

Dopo il n. 66 dell'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche, *aggiungere:*

« 66 *bis*. Per tutti gli ufficiali in congedo pei quali sono compilate note caratteristiche in seguito a servizio prestato, saranno tenute presenti le disposizioni del § 5 della presente istruzione (1), per le comunicazioni da farsi agli ufficiali interessati ».

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

(1) Modificato dall'*Atto* 207 del *Giornale militare* 1902.

---

N. **227.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Uose di panno per i carabinieri reali.** (Con una tavola di disegno) (1). — 11 settembre.

Questo Ministero ha determinato di adottare per i carabinieri reali che fanno uso di bicicletta, uose di panno turchino per vestiario da carabinieri.

Ciò stante, all'istruzione sulla divisa dei militari di truppa dell'arma, è fatta la seguente aggiunta:

*Uose di panno da carabinieri.*

Le uose sono costruite con panno turchino da carabinieri e foderate di tela di cotone basino color bigio.

Esse sono appaiate e tagliate in modo che una si adatti al piede destro e l'altra al piede sinistro, e si compongono di:

*a*) una parte interna;

*b*) due parti esterne, di cui una anteriore e l'altra posteriore.

La parte interna è di un sol pezzo.

La parte esterna anteriore è rinforzata da una striscia dello stesso panno della uosa, ed è fornita di 7 occhielli.

(1) La tavola di disegno verrà unita alla prossima dispensa.

La parte esterna posteriore è rinforzata internamente, fra il panno e la fodera, da una striscia di tela basino, ed è fornita di 7 bottoni di metallo traforati, messi in fila in corrispondenza degli occhielli.

La uosa è munita di un sottopiede, il quale si compone di una parte foggiata a riscontro, della lunghezza di mm. 175 circa, con 4 fori all'estremità, e di una fibbia doppia della larghezza di mm. 28 circa, tenuta a sito a mezzo di una inchiappatura con passante fisso. I punti in cui si assicurano le due parti componenti il sottopiede sono rinforzati con rettangoli di panno identico a quello della uosa.

Le uose sono di quattro diverse dimensioni o taglie.

SPECCHIO *delle misure delle uose da carabinieri reali.*

| TAGLIE | Altezza della uosa misurata sulla linea degli occhielli. | Larghezza della uosa piegata | | | Larghezza della parte degli occhielli | | | Larghezza della parte dei bottoni | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | superiormente | alla caviglia | al fondo | superiormente | alla caviglia | al fondo | superiormente | alla caviglia | al fondo |
| | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. |
| 1ª | 325 | 195 | 150 | 260 | 95 | 85 | 175 | 150 | 100 | 115 |
| 2ª | 320 | 190 | 145 | 255 | 95 | 85 | 175 | 145 | 95 | 110 |
| 3ª | 315 | 190 | 145 | 255 | 95 | 85 | 175 | 145 | 95 | 110 |
| 4ª | 310 | 185 | 140 | 250 | 95 | 85 | 175 | 140 | 90 | 105 |

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione delle uose di panno da carabinieri.*

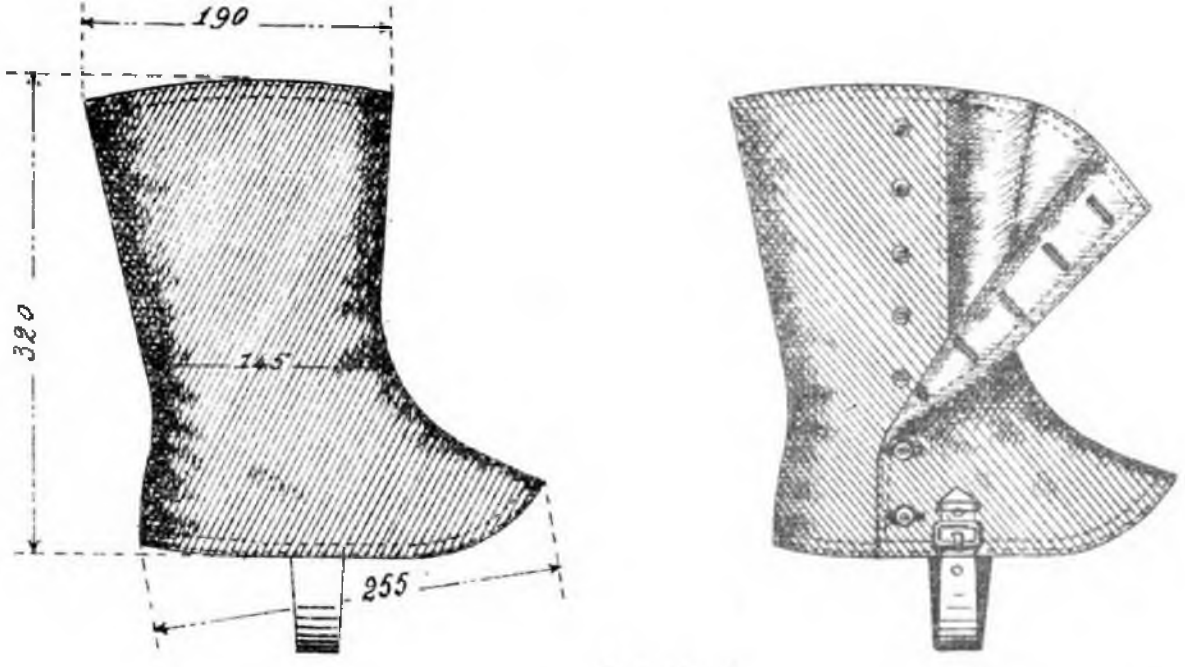
| TAGLIE | Da costruirsi su 100 | Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40 | | Tela in cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Quantità | | Quantità | | |
| | | per ogni capo | per ogni taglia | per ogni capo | per ogni taglia | |
| 1ª | 15 | 0 340 | 5 100 | 0 680 | 10 200 | |
| 2ª | 35 | 0 335 | 11 725 | 0 670 | 23 550 | |
| 3ª | 35 | 0 330 | 11 550 | 0 660 | 23 100 | |
| 4ª | 15 | 0 325 | 4 875 | 0 650 | 9 750 | |
| Totali | 100 | | 33 250 | | 66 600 | |
| | | Media | 0 33 | | 0 66 | |

CONTO DI COSTRUZIONE *delle uose di panno da carabinieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di confronto | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40 . . . . . | m.l. | 0 33 | 10 70 | 3 531 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodera, alta m. 0,62 . . . . . | » | 0 66 | 0 40 | 0 264 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | — | — | — | 1 00 |
| | | | Prezzo di costo . . . L. | 4 795 |
| | | | Prezzo di conteggio . . . L. | 4 80 |

(1) Nella fornitura sono compresi n. 14 bottoni di metallo traforati, la seta per le cuciture esterne, n. 2 fibbie doppie di metallo annerito con inchiappatura e passante lisso e due riscontri di pelle annerrita.

## Uose di panno da carabinieri.




*Scala di 1 : 6*

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Atto 227 del 1902



In conseguenza di quanto sopra al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi è fatta la seguente aggiunta:

| I | 815 | Uose di panno da carabinieri . . | P | 4 | 80 | *Aggiunta* |

Le legioni territoriali e la legione allievi carabinieri riceveranno dal magazzino centrale militare di Torino i campioni-tipo, i *patrons* e le tavole grafiche delle uose.

*Avvertenza.* — Le uose di cui sopra è cenno dovranno a preferenza ricavarsi da oggetti di panno turchino, da carabinieri, fuori uso e in tale caso le uose stesse verranno allestite e distribuite per conto diretto della massa generale assegnandole per quanto riguarda gli addebiti agli individui, a quelle classi che saranno riconosciute convenienti tenuto conto dello stato del panno all'uopo impiegato.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

# DECISIONI DI MASSIMA

22.

**Trasporto dei cavalli e del bagaglio degli ufficiali che precedono o seguono la truppa nei cambi di guarnigione.** — A meglio chiarire le disposizioni dei §§ 10 e 26 del Regolamento sulle indennità eventuali, il Ministero significa che nei cambi di guarnigione tanto gli ufficiali che precedono il corpo o riparto di corpo per prendere le consegne e per disimpegnare qualche altro servizio nella nuova sede, quanto quelli che dopo la partenza rimangono per qualche tempo nell'antica residenza per dare le consegne, devono sempre, come gli altri ufficiali, fare trasportare i quadrupedi ed il grosso bagaglio di loro proprietà al seguito della truppa in movimento collettivo. (*Div. assegni*).

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 35ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 settembre.

SETTEMBRE 18. — Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti d'artiglieria, *pag.* 705.
Decisioni di massima, *pag.* 720.

Atto N. **228**. — AVANZAMENTO. — **Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti d'artiglieria**. — 18 settembre.

## § — 1. **Generalità**.

1. I tenenti d'artiglieria non provenienti dalla scuola di applicazione d'artiglieria e genio, e quelli che non hanno compiuto con successo i corsi d'istruzione presso la scuola stessa, devono comprovare mediante esame la loro idoneità all'avanzamento al grado di capitano.

2. I detti tenenti potranno concorrere all'avanzamento in una delle specialità: costa e fortezza — campagna (comprendente anche le specialità montagna ed a cavallo) — e treno.

Coloro i quali da altra specialità furono trasferiti nel treno, potranno concorrere all'avanzamento anche nella specialità a cui appartenevano prima del passaggio nel treno.

3. Gli esami verranno dati presso l'Ispettorato generale di artiglieria, ad eccezione di quelli pratici i quali avranno luogo presso un poligono da destinarsi.

4. I tenenti chiamati all'esame non potranno condurre seco i cavalli e neppure l'attendente.

5. Man mano che gli ufficiali esaminandi avranno terminato i propri esami, o dichiarato di rinunciarvi, saranno subito lasciati in libertà ed avviati ai rispettivi corpi.

## § 2. — **Invio delle proposte**.

6. Il Ministero determina i limili di anzianità entro cui devono essere compresi i tenenti d'artiglieria per poter concorrere agli esami d'idoneità all'avanzamento.

7. I capi di corpo o d'ufficio che hanno alla loro dipendenza tenenti d'artiglieria i quali si trovino nelle condizioni

di anzianità di cui al numero precedente, ne trasmetteranno l'elenco nominativo al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio).

8. Saranno esclusi dall'esame i tenenti che per due volte fossero risultati deficienti in precedenti esami; ovvero che per due volte vi avessero volontariamente rinunciato; ovvero, ancora, che fossero risultati deficienti in un esame ed avessero rinunciato ad un altro, semprechè, però, la rinuncia non sia stata motivata da infermità comprovata.

Detti ufficiali dovranno essere compresi nell'elenco nominativo, indicando per ciascuno il motivo dell'esclusione dall'esame.

9. Per ognuno dei tenenti dovrà indicarsi nell'elenco la specialità per la quale concorre.

10. Per i tenenti che volontariamente rinunciano a presentarsi agli esami, dovrà indicarsi il motivo della rinuncia. Quando la rinuncia sia motivata da infermità dovrà unirsi all'elenco un certificato medico.

11. Gli elenchi nominativi di cui sopra è parola saranno dai capi dei corpi od uffici trasmessi direttamente al Ministero.

12. I tenenti saranno chiamati agli esami con determinazione contenuta nel *Bollettino delle nomine*.

### § 3. — **Materie e programmi d'esame.**

13. Gli esami comprenderanno una prova per iscritto e varie prove orali, differenti a seconda della specialità a cui il candidato concorre.

Gli aspiranti al grado di capitano d'artiglieria da fortezza o da campagna, daranno inoltre un esame pratico sull'impiego, puntamento e tiro delle artiglierie.

14. L'esame in iscritto consisterà nello svolgimento di un tema d'argomento militare, per il quale sono lasciate a disposizione dei candidati 6 ore di tempo. Il Ministero farà preparare a tempo opportuno tre temi che saranno rimessi in piego chiuso al presidente della commissione esaminatrice.

Il piego verrà dissuggellato in presenza dei candidati.

Ogni candidato svolgerà un sol tema a sua scelta, e durante l'esame non potrà consultare alcun libro, ma valersi solo di un vocabolario.

15. Gli esami orali e pratici verseranno sulle seguenti materie:

PER LA SPECIALITÀ ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA.

*A*) Materiale d'artiglieria da campagna e da montagna.

*B*) Impiego dell'artiglieria da campagna.

*C*) Teoria sul tiro dei cannoni da campagna e da montagna.

*D*) Ordinamento generale dell'esercito italiano — Ordinamento speciale dell'artiglieria — Mobilitazione e servizi dell'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.

*E*) Impiego pratico delle batterie nel tiro tattico.

PER LA SPECIALITÀ ARTIGLIERIA DA COSTA E FORTEZZA.

*A*) Materiale d'artiglieria d'assedio e da costa.

*B*) Fortificazione; impiego dell'artiglieria nella guerra d'assedio.

*C*) Teoria sul tiro delle artiglierie d'assedio e da costa.

*D*) Ordinamento generale dell'esercito italiano — Ordinamento speciale dell'artiglieria — Mobilitazione e servizi dell'artiglieria da costa e da fortezza.

*E*) Puntamento e tiro pratico dell'artiglieria d'assedio.

PER LA SPECIALITÀ DEL TRENO.

*A*) Materiale del treno.

*B*) Ordinamento generale dell'esercito italiano — Ordinamento speciale dell'artiglieria — Mobilitazione e servizi del treno d'artiglieria.

16. I membri delle commissioni esaminatrici hanno facoltà di rivolgere domande ai candidati in qualsiasi punto dei programmi; più specialmente però sui punti relativi alla specialità nella quale i singoli candidati prestano servizio In massima i programmi trovano svolgimento nelle istruzioni pratiche e riservate presentemente in vigore.

PER GLI ASPIRANTI ALLA SPECIALITÀ ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA.

17. *A*) Esame orale della durata di 30 minuti.

*Materiale d'artiglieria da campagna e da montagna.*

**Sostanze esplosive.**

1. Polvere da guerra — Composizione — Dosamento — Granitura, lisciamento, ingrafitamento — Accensione — Effetti — Infiammazione e combustione — Impiego delle polveri — Caratteri generali di una buona polvere — Recipienti per polvere — Magazzini a polvere — Avvertenze da aversi nel maneggio delle polveri — Trasporti per via ordinaria — Trasporti per ferrovie — Specie di polveri in uso nel R. esercito.

2. Balistite e filite — Composizione e caratteri — Impiego — Recipienti per balistite e filite — Balistite e filite in uso nel R. esercito.

3. Fulmicotone — Composizione e caratteri — Suo impiego — Conservazione — Trasporto.

4. Gelatina esplosiva. — Composizione e caratteri — Suo impiego — Modo d'innescare e fare esplodere le cariche di gelatina — Attrezzamento delle squadre che devono impiegare la gelatina nella rottura dei proietti carichi — Procedimento per rompere i proietti carichi — Conservazione e trasporti — Avvertenze da aversi nel maneggio della gelatina.

5. Fulminanti ed esplosivi speciali.

**Artifizi da guerra ed altri.**

6. Scopo e composizione dei razzi da segnali. — Modo di lanciare i razzi.

7. Scopo e composizione delle cartucce per pistole Very — Modo di lanciare le cartucce Very — Avvertenze circa l'uso della pistola Very.

8. Castagnole. — Castagnole per l'osservazione dei punti di scoppio dei proietti sul suolo — Castagnole per l'osservazione del punto di scoppio degli shrapnels — Castagnole per rappresentare lo sparo delle artiglierie — Castagnole di varie forme — Materie occorrenti pel confezionamento delle castagnole regolamentari — Modo per far scoppiare le castagnole.

9. Cannelli. — Loro scopo — Cannelli fulminanti — Inneschi per cartocci a bossolo — Cassule fulminanti — Miccie — Cilindretti incendiari — Cilindretti di roccafuoco — Torcie a vento.

**Bocche da fuoco.**

10. Caratteri generali delle bocche da fuoco in servizio nell'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — Caratteri particolari dei relativi congegni di chiusura e loro funzionamento.

**Affusti.**

11. Descrizione sommaria degli affusti in servizio nell'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna — Congegni di punteria — Freni.

**Armamenti.**

12. Cenni sui principali accessori, strumenti da zappatore ed altri, impiegati nel servizio delle batterie da campagna, a cavallo e da montagna.

**Munizioni.**

13. Proietti — Spolette ed inneschi da campagna e montagna — Loro funzionamento — Cartocci.

14. Modo di spalmare di grasso le granate e gli shrapnels da campagna — Caricamento e scaricamento delle granate — Caricamento e scaricamento degli shrapnels.

**Carri e cofani.**

15. Carri per munizioni da campagna e per batterie a cavallo — Cofani da montagna per batterie da 7 per munizioni, per attrezzi e per attrezzi di riserva.

**Carreggio di batteria.**

16. Carro da trasporto mod. 1876 — Fucina da campagna mod. 1896 — Fucina da montagna — Carretta da battaglione.

**Carreggio dei parchi.**

17. Carro mod. 1844 per munizioni da 9 — Carrette per munizioni da 7 e da 9 — Carrette per cartucce — Carri mod. 63 — 50 e 63 — 44 per cartucce — Loro costituzione sommaria e carico principale da essi trasportato.

18. *B)*. Esame orale della durata di 20 minuti.

*Impiego dell'artiglieria da campagna.*

1. Compiti dell'artiglieria — Ordinamento di una batteria e sua ripartizione — Formazione della batteria durante l'azione — Ricognizione del terreno e scelta della posizione — Caratteri generali delle posizioni per artiglierie.

2. Occupazione delle posizioni — Rifornimento delle munizioni — Ripari d'inconvenienti durante il fuoco — Ripari da campagna ed appostamenti per artiglieria — Avvertenze speciali circa l'impiego delle batterie a cavallo.

3. L'artiglieria nel combattimento — Marcie con probabilità d'incontro col nemico — Incontro dell'avanguardia col nemico — Svolgimento del combattimento offensivo — Svolgimento della difesa — Svolgimento dell'azione nei riparti isolati o che si trovano su di un'ala della fronte.

4. Occupazione di posizioni fuori del contatto col nemico — Inseguimento — Ritirata — Attacco e difesa di strette — Attacco e difesa di caseggiati, villaggi, ecc. — Attacco e difesa

di boschi — Terreni coltivati — Combattimento di notte — Protezione e difesa prossima — Impiego dell'artiglieria a cavallo addetta ad una divisione di cavalleria.

5. Formazioni della fanteria — Formazione in ordine chiuso della compagnia, del battaglione e di più battaglioni.

Schieramento per il combattimento — Posizione reciproca dei singoli reparti, loro movimenti — Rinforzo della catena.

Fuochi in ordine chiuso e in ordine sparso — Direzione e condotta del fuoco — Disciplina del fuoco — Preparazione del terreno — Rifornimento delle munizioni.

Svolgimento dell'attacco e della difesa da parte di grossi reparti — Difesa contro la cavalleria — Avanzata a sbalzi — Assalto e contrassalto.

6. Formazioni della cavalleria — Ordini chiusi dello squadrone, del reggimento, della brigata e della divisione.

Impiego dei grandi reparti nel combattimento — Cómpito, forza e disposizione delle schiere nel combattimento contro cavalleria — Distanza per le schiere — Marcia — Ordine di attesa — Modo di operare delle varie schiere — Esploratori del terreno e pattuglie di combattimento — Cambiamenti di fronte — Schieramento per l'attacco contro fanteria — Artiglieria a cavallo — Passaggio di strette.

Norme per l'impiego del combattimento a piedi — Fuochi.

19. *C)* Esame orale della durata di 20 minuti.

*Teoria sul tiro dei cannoni da campagna e da montagna.*

1. Stima delle distanze — Misura delle distanze col telemetro — Osservazione del tiro.

2. Puntamento — Definizioni e nozioni preliminari — Alzi — Livelli — Squadroprisma — Loro costituzione ed impiego. — Puntamento al falso scopo — Puntamento a bersagli che fanno fuoco da posizioni coperte e puntamento di notte.

3. Tiro — Giustezza del tiro — Tavole di tiro — Correzioni del tiro — Possibilità di eseguire il tiro al disopra di un ostacolo o di truppe amiche.

4. Norme pel tiro di una batteria — Ricognizione del bersaglio — Stima e misura delle distanze — Scelta del proietto e della specie del tiro — Osservazione del tiro — Ordini e celerità di fuoco — Determinazione delle distanze col tiro — Aggiustamento del tiro — Controllo del tiro — Distribuzione del fuoco — Cambiamento di obbiettivo.

5. Tiro contro bersagli fermi — Truppe situate a distanza superiore ai 15 Ett. — Truppe poste a distanza inferiore ai

15 Ett. — Truppe poste dietro riparo — Truppe coperte — Bersagli inanimati.

6. Tiro contro bersaglio in moto — Tiro contro palloni frenati — Tiro di notte — Tiro in montagna — Norme pel tiro di una sezione isolata — Norme pel tiro di brigata e di più brigate.

20. *D*) Esame orale della durata di 15 minuti.

*Ordinamento generale dell'esercito italiano — Ordinamento speciale dell'artiglieria — Mobilitazione e servizi dell'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.*

1. Reclutamento della truppa — Principio fondamentale del reclutamento — Principali eccezioni e temperamenti nell'applicazione dell'obbligo generale personale al servizio militare — Ripartizione e ordinamento generale delle forze militari — Obblighi di servizio e ferme — Reclutamento degli ufficiali — Loro gerarchia — Stato degli ufficiali.

2. Quadri e organici dell'esercito italiano — Esercito permanente — Milizia mobile — Milizia territoriale — Grandi unità di guerra — Loro composizione e forza — Ripartizione delle varie armi — Composizione e forza delle rispettive unità.

3. Ordinamento speciale dell'artiglieria — Mobilitazione — Disposizioni comuni a tutte le armi, corpi e servizi — Ordini e documenti relativi alla mobilitazione — Progetti e preparativi di mobilitazione — Disposizioni speciali per i comandi, truppe e servizi d'artiglieria — Operazioni preparatorie e operazioni durante la mobilitazione dei reggimenti da campagna, a cavallo e da montagna.

4. Ripartizione dei servizi fra i reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna — Assegnazione del personale — Relazione di servizio dei vari comandi e direzioni d'artiglieria — Basi generali di composizione dei traini — Ripartizione del munizionamento fra i vari scaglioni.

21. *E*) Esame pratico di durata illimitata.

*Impiego pratico delle batterie nel tiro tattico.*

Esecuzione pratica di tre differenti esercizi di tiro (uno contro bersaglio fermo - uno contro bersaglio coperto - uno contro bersaglio in moto) stabiliti in base a determinate situazioni tattiche.

In essi esercizi il candidato dovrà dar prova di conoscere l'impiego della batteria, la condotta del fuoco, l'uso del telemetro e dello squadro-prisma.

PER GLI ASPIRANTI ALLA SPECIALITÀ ARTIGLIERIA DA COSTA E DA FORTEZZA.

22. A) Esame orale della durata di 30 minuti.

*Materiale d'artiglieria d'assedio e da costa.*

**Sostanze esplosive, artifici da guerra ed altri.**

1.
2.
3. Come nel programma *A* per gli aspiranti alla specialità
4. artiglieria da campagna.
5.
6.

**Bocche da fuoco.**

7. Caratteri generali delle varie specie di bocche da fuoco, ordinarie o con installazione speciale, in servizio nell'artiglieria da costa e da fortezza — Caratteri particolari dei relativi congegni di chiusura (a vite, a cuneo e per bossolo metallico) e loro funzionamento — Parti relative al puntamento.

**Affusti, sott'affusti e mezzi di trasporto.**

8. Differenti specie di affusti e sott'affusti ordinari e speciali in servizio nell'artiglieria da costa e da fortezza, con le indicazioni delle bocche da fuoco per cui servono — Congegni di puntamento — Freni idraulici — Grue.

9. Descrizione ed uso dei materiali occorrenti per il traino ed il trasporto delle artiglierie, degli affusti e dei sott'affusti — Rotaie a cingolo e carrelli a cingolo.

**Armamenti, attrezzi ed accessori.**

10. Cenni sui principali armamenti, attrezzi ed accessori occorrenti pel servizio di batteria.

**Paiuoli.**

11. Diverse specie di paiuoli e d'installazioni regolamentari ed occasionali — Loro impiego — Paiuoli in muratura.

**Munizioni.**

12. Proietti. — Spolette, inneschi e loro funzionamento — Cartocci e loro preparazione — Caricamento dei proietti per

artiglierie d'assedio e da costa — Scaricamento — Spalmatura — Caricamento dei proietti con fulmicotone.

23. *B*). Esame della durata di 20 minuti.

*Fortificazione — Impiego dell'artiglieria nella guerra d'assedio.*

**Fortificazione permanente.**

1. Scopo della fortificazione permanente. — Diverse specie di piazze forti — Forti distaccati — Seconda linea o linea intermedia di forti — Batterie intermedie od annesse — Installazione delle artiglierie nei forti (allo scoperto, in casamatta ordinaria, in casamatta a scudo, in casamatta corazzata, in torre girevole).

**Attacco e difesa delle fortezze.**

2. Uffici delle fortificazioni nella guerra moderna.

3. Diverse specie di attacco. — Attacchi improvvisi (sorprese e attacco di viva forza).

4. Attacchi preparati. — 1° Bombardamento — 2° Blocco (investimento) — 3° Blocco di un campo trincerato di grande estensione — 4° Assedio regolare.

5. Successione delle operazioni dell'assedio regolare — Numero delle opere da attaccare — Scelta del fronte d'attacco — Progetto d'attacco — Installazione dei parchi d'artiglieria e del genio e loro costituzione.

6. Conquista delle posizioni avanzate — Battteria di 1ª posizione — Batteria di protezione — Assalto delle posizioni avanzate — Organizzazione delle posizioni conquistate.

7. Batteria di 2ª posizione — 1ª parallela — 2ª parallela — Conquista della linea dei forti — Lavori di zappa — Apertura della breccia — Ultime operazioni.

8. Attacco della 2ª linea di resistenza e del corpo di piazza — Guerra sotterranea — Levata dell'assedio.

9. Difesa — Preparazione in tempo di pace — Piano di difesa — Armamento di sicurezza e di difesa — Munizioni — Guarnigione — Lavori per l'apprestamento a difesa — Ordinamento della linea di difesa principale.

10. Operazioni contro l'investimento e contro i lavori della 1ª posizione d'artiglieria — Lotta con le artiglierie — Sortite.

11. Operazioni difensive dall'apertura della 1ª parallela alla caduta dei forti — Difesa della linea di resistenza intermedia e del corpo di piazza.

12. Inflessione dell'assedio regolare nei casi di piazze non preparate, di piccole piazze, di piazze in terreno perfettamente piano e in terreno montuoso — Attacco e difesa degli sbarramenti.

24. *C*) Esame orale della durata di 20 minuti.

*Teoria sul tiro dell'artiglieria d'assedio e da costa.*

1. Descrizione ed impiego dei vari strumenti per il tracciamento dei piani di direzione, per la misura delle distanze e e per il puntamento delle artiglierie d'assedio.
2. Puntamento delle artiglierie d'assedio. — Definizioni — Puntamento normale dei cannoni ed obici per il primo colpo e pei colpi successivi — Puntamento di notte — Puntamento normale dei mortai per il primo colpo e pei colpi successivi.
3. Cenni sull'organizzazione del tiro preparato. — Descrizione e funzionamento dei vari organi impiegati e degli apparecchi speciali per il puntamento.
4. Nozioni teoriche sul tiro. — Definizioni — Varie specie di tiro — Considerazioni generali sull'impiego delle artiglierie di medio calibro e delle varie specie di tiro.
5. Tavole di tiro e loro impiego. — Tavole di tiro grafiche.
6. Correzioni del tiro e norme generiche per la sua esecuzione.
7. Descrizione ed impiego dei vari strumenti e congegni di punteria per le artiglierie da costa. — Nozioni generali sui telemetri e sui telegoniometri — Cenni sul loro impiego.
8. Puntamento delle artiglierie da costa. — Puntamento individuale — Puntamento preparato diretto ed indiretto — Puntamento contro bersaglio fermo — Puntamento di notte.
9. Classificazione ed impiego dei tiri vari da costa. — Tavole di tiro — Apprezzamenti dei risultati del tiro — Correzioni.
10. Norme per l'esecuzione del tiro da costa.

25. *D*) Esame della durata di 15 minuti.

*Ordinamento generale dell'esercito italiano — Ordinamento speciale dell'artiglieria — Mobilitazione e servizi dell'artiglieria da costa e da fortezza.*

1. } Come nel programma *D* per gli aspiranti alla specia-
2. } lità artiglieria da campagna.
3. Ordinamento generale dell'artiglieria — Ordinamento speciale dell'artiglieria da costa e da fortezza.

4. Mobilitazione — Disposizioni comuni a tutte le armi, corpi e servizi — Ordini e documenti relativi alla mobilitazione — Disposizioni generali per i comandi truppe e servizio d'artiglieria — Disposizioni speciali per i reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza e per le compagnie operai.

5. Parchi d'assedio d'artiglieria — Materiale per le operazioni d'assedio e pei vari servizi dei parchi — Gruppi mobili di batterie d'assedio — Personale assegnato ai gruppi mobili.

6. Mobilitazione di un gruppo mobile di batterie d'assedio — Mobilitazione di un parco d'assedio — Formazione sommaria delle batterie, colonne di munizioni, colonne di materiali e veicoli diversi — Specchio di formazione del comando e servizi delle artiglierie all'assedio.

26. *E*) Esame pratico di durata illimitata.

*Puntamento e tiro delle artiglierie d'assedio.*

Esecuzione pratica di tre esercizi differenti di tiro (due a granata, di cui uno seguendo le norme per il tiro preparato, ed uno a shrapnel contro bersaglio coperto e contro bersaglio in moto).

In essi esercizi il candidato dovrà dar prova di conoscere tutte le prescrizioni sul tiro delle artiglierie di medio calibro, e l'impiego dei goniometri e delle carte di batteria e di gruppo.

PER GLI ASPIRANTI ALLA SPECIALITÀ TRENO.

27. (*A*) Esame orale della durata di 20 minuti.

*Materiale.*

**Carreggio dei parchi d'artiglieria.**

1. Carro mod. 1844 per munizioni da 9 — Carrette per munizioni da 7 e da 9 — Carrette per cartucce — Carri mod. 63 — 50 e 63 — 44 per cartucce — Descrizione sommaria e caricamento principale.

**Carreggio per servizi generali.**

2. Carro da trasporto mod. 76 ordinario, da batteria e per foraggio — Carretta da battaglione — Carro di sanità — Carretta di sanità — Carro per feriti — Carro per pane — Carretta coperta per cartucce (ridotta per viveri di riserva) — Carro dello stato maggiore — Carro per casse forti mod. 1876

— Vetture da posta — Fucina da campagna per servizi generali — Fucina da cavalleria — Omnibus — Descrizione sommaria e caricamento principale.

**Armi portatili.**

3. Moschetto mod. 91 per truppe speciali — Sciabole baionette — Cartuccia a pallottola, da salve e da esercitazione — Impacchettamento — Dotazione — Buffetterie — Accessori — Parti di ricambio — Modo di funzionare del moschetto — Inconvenienti possibili nell'uso del moschetto e modo di preprevenirli o rimediarvi.

28. *B*). Esame orale della durata di 15 minuti.

*Ordinamento generale dell'esercito italiano — Ordinamento speciale dell'artiglieria — Mobilitazione e servizi del treno d'artiglieria.*

1. Come pel programma *D* per gli aspiranti alla specialità
2. artiglieria da campagna.

3. Ordinamento speciale dell'artiglieria — Ripartizione dei servizi fra i reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna — Formazioni e servizi del treno di artiglieria.

4. Parchi d'artiglieria — Costituzione del treno ausiliario.

5. Condotta dei parchi, colonne viveri e convogli in genere — Ricevimento — Disposizione prima della partenza — Ordine e norme per le marce — Esecuzione della marcia — Scorte — Andature — Tappe — Fermate — Soggiorni — Arrivo alla tappa — Norme per speciali contingenze — Accantonamenti — accampamenti.

## § 4. — Commissione esaminatrice.

29. La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministero e composta nel modo seguente:

Un presidente (maggior generale o colonnello) e quattro sottocommissioni ciascuna delle quali composta di un presidente (ufficiale superiore) e due membri (ufficiali superiori o capitani) incaricati rispettivamente:

la 1ª degli esami in iscritto, delle materie *D* per gli aspiranti alla specialità da campagna e da costa e fortezza e della materia *B* per gli aspiranti alla specialità treno:

la 2ª degli esami di cui alle lettere *A*, *B* e *C* degli aspiranti alle specialità d'artiglieria da campagna, da costa e da fortezza ed alla lettera *A* degli aspiranti alla specialità treno;

la 3ª per l'esame pratico *E* delle specialità da campagna;

la 4ª per l'esame pratico *E* delle specialità da costa e da fortezza.

30. Presso la commissione esaminatrice sarà destinato, per le funzioni di segretario, un capitano d'artiglieria ed in ciascuna sottocommissione farà da segretario il membro meno elevato in grado.

## § 5. — **Votazioni e rapporti.**

31. Per ciascuna materia d'esame si faranno due distinte votazioni: una per sì e per no, la quale determinerà, a maggioranza di voti, l'idoneità o la non idoneità del candidato in quella materia; l'altra per punti di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati risultati idonei e da 0 a 9 a quelli non idonei. La media dei voti degli esaminatori costituirà il punto medio di ciascun esame speciale.

Una commissione, composta del presidente e dei presidenti delle sottocommissioni per gli esami orali e scritti, prenderà inoltre in esame le note caratteristiche dei candidati ed assegnerà ad essi un punto variabile da 0 a 20, basandosi sul complesso delle note dell'ultimo triennio.

Questo punto concorrerà a formare la media complessiva di classificazione unitamente ai punti riportati in ciascuna prova.

32. Per essere dichiarato idoneo il candidato dovrà ottenere in ciascuna materia un punto non inferiore a $^{10}/_{20}$. Solo nell'esame scritto potrà essere ammesso il punto di $^{9}/_{20}$, ma, in tal caso per l'idoneità occorrerà che la media complessiva di classificazione non sia inferiore agli $^{11}/_{20}$.

33. Ultimati gli esami il presidente invierà al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) pel tramite dell'ispettore generale di artiglieria i risultati in appositi specchi conformi all'unito modello accompagnati da un succinto rapporto relativo all'andamento degli esami.

34. I candidati che otterranno l'idoneità, come è indicato al n. 35, saranno ammessi a conseguire l'avanzamento al grado di capitano.

35. Il risultato finale degli esami sarà fatto conoscere ai candidati dal Ministero. Saranno però segnalate ai candidati per

le specialità d'artiglieria da fortezza e da campagna, direttamente dalla commissione esaminatrice le deficienze nelle materie *A*, *B*, *C* od *E*, affinchè i detti candidati, volendo optare per la specialità treno, possano farne subito domanda al presidente della commissione e si assoggettino all'esame *A* per la detta specialità. La promovibilità di essi sarà quindi regolata come è detto al n. 35, tenendo solo conto dei punti riportati:

*a*) nella classificazione risultante dalle note caratteristiche;
*b*) nell'esame scritto;
*c*) nell'esame della materia *D*;
*d*) nell'esame della materia *A* per la specialità treno.

È abrogato l'*Atto* 80 del 1894.

**SPECCHIO** *indicante il risultato degli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti d'artiglieria aspiranti alla specialità* . . . . . .

| Numero d'ordine | Corpo | Casato e Nome | Punto medio di merito nell'esame | | | | | | | Indicazione d'idoneità o non idoneità | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | In iscritto | *A* | *B* | *C* | *D* | *E* | Delle note caratteristiche | | |
| | | | | | | | | | | | |

Roma, addì . . . . . 190...

Il Presidente della commissione esaminatrice

*Il Ministro* — Ottolenghi.

# DECISIONI DI MASSIMA

23.

**Processi verbali per ferite ed infermità**. — A complemento della decisione di massima n. 9 del corrente anno, si avverte che, nel caso di ferite o infermità incontrate in servizio da militari di truppa aggregati, le copie dei relativi verbali e degli altri documenti da trasmettersi, debitamente autenticate, ai corpi cui gli uomini sono effettivi, debbono ivi essere allegate ai fogli matricolari degli interessati intestati alla sezione matricola.

La decisione di massima n. 26 del 1901 deve intendersi abrogata *(Div. Pensioni* e *Div. Matricole)*.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera.

**DISPENSA 36ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 settembre.

AGOSTO 21. — R. Decreto n. 402 che stabilisce la ripartizione dei comandi d'artiglieria in comandi d'artiglieria da campagna e comandi d'artiglieria da costa e da fortezza, e modifica in conseguenza la circoscrizione territoriale per il servizio d'artiglieria, *pag.* 721.

SETTEMBRE 23. — Circoscrizione territoriale pel servizio d'artiglieria, *pag.* 725.

» 23. — Visite medico-fiscali di ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili, *pag.* 736.

» 23. — Servizio da prestarsi dai sottotenenti medici e veterinari di complemento provenienti dai sottotenenti di complemento di altre armi o corpi, *pag.* 736.

» 25. — Costituzione definitiva della biglietteria militare di Roma ed impianto di tre nuove biglietterie militari a Torino, Bologna e Napoli, *pag.* 735.

» 25. — Vie facoltative pel trasporto delle persone viaggianti a tariffa ridotta, *pag.* 736.

» 25. — Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie, *pag.* 736.

Atto N. **220**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto n. 402 che stabilisce la ripartizione dei comandi d'artiglieria in comandi d'artiglieria da campagna e comandi d'artiglieria da costa e da fortezza, e modifica in conseguenza la circoscrizione territoriale per il servizio d'artiglieria** — 21 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. Decreto del 14 luglio 1898, n. 525, modificata dalle leggi del 7 luglio 1901, n. 285, e dal 21 luglio 1902 n. 303;

Visto il R. Decreto in data 11 agosto 1897, n. 395, che stabilisce il servizio territoriale militare in generale e quelli d'artiglieria, del genio, di sanità e di commissariato;

Visto l'odierno R. Decreto col quale vengono ridotte da quattordici a tredici le direzioni d'artiglieria e soppressi i due uffici d'amministrazione e viene provveduto per l'istituzione di un nuovo comando e di nuovi stati maggiori e depositi

d'artiglieria, e per il riordinamento delle specialità da montagna, da costa, da fortezza dell'arma d'artiglieria;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I nove comandi d'artiglieria sono ripartiti fra i vari servizi dell'arma d'artiglieria come risulta qui di seguito:

6 comandi d'artiglieria da campagna;

3 comandi d'artiglieria da costa e da fortezza.

Art. 2.

Alla tabella n. 2 annessa al citato Nostro Decreto in data 11 agosto 1897, n. 395, sono sostituite quelle n. 2 e n. 2$^{bis}$ qui unite, e per ordine Nostro, firmate dal Ministro della guerra.

Art. 3.

Il nuovo ordinamento dei comandi d'artiglieria andrà in vigore con la data del 1° novembre 1902.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 agosto 1902.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

TABELLA N. 2

*Circoscrizione territoriale per il servizio d'artiglieria pei comandi di artiglieria da campagna.*

| Comandi di artiglieria da campagna | Corpi d'armata nel cui territorio i comandi d'artiglieria hanno giurisdizione |
|---|---|
| Milano. . . . . | I e III corpo d'armata |
| Alessandria. . . . . | II corpo d'armata |
| Verona . . . . . | IV e V corpo d'armata |
| Bologna . . . . . | VI e VII corpo d'armata |
| Firenze . . . . . | VIII e IX corpo d'armata |
| Napoli. . . . . | X, XI e XII corpo d'armata |

Roma, addì 21 agosto 1902.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della Guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 2 *bis*.

*Circoscrizione territoriale per il servizio d'artiglieria pei comandi d'artiglieria da costa e da fortezza.*

| Comandi di artiglieria da costa e da fortezza | Corpo d'armata nel cui territorio i comandi d'artiglieria hanno giurisdizione | Direzioni di artiglieria | Divisioni militari al cui territorio provvedono le direzioni di artiglieria |
|---|---|---|---|
| TORINO | I corpo d'armata . . . | Torino | Torino (1ª)<br>Novara (2ª) |
| | II corpo d'armata . . . | Alessandria | Alessandria (3ª)<br>Cuneo (4ª) |
| | III e V corpo d'armata . | Mantova | Milano (5ª)<br>Brescia (6ª) |
| | | Verona | Verona (9ª) |
| | | Venezia | Padova (10ª) |
| PIACENZA | IV e VI corpo d'armata. | Genova | Genova (8ª) |
| | | Piacenza | Piacenza (7ª)<br>Bologna (11ª)<br>Ravenna (12ª) |
| | VII e VIII corpo d'armata | Spezia | Ancona (13ª)<br>Chieti (14ª)<br>Firenze (15ª)<br>Livorno (16ª) |
| ROMA | IX corpo d'armata. . . | Roma | Roma (17ª)<br>Perugia (18ª) |
| | | Maddalena | Cagliari (25ª) |
| | X corpo d'armata . . . | Napoli | Napoli (19ª)<br>Salerno (20ª) |
| | XI corpo d'armata. . . | Taranto | Bari (21ª)<br>Catanzaro (22ª) |
| | XII corpo d'armata . . | Messina | Palermo (23ª)<br>Messina (24ª) |

Roma, addì 21 agosto 1902.

V.° d'ordine di S. M
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

N. **230**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale pel servizio d'artiglieria.** — 23 settembre.

In applicazione dei Regi Decreti del 21 agosto u. s. (*Atti* 223, 224 e 229), sotto la data del 1° novembre p. v.:

*a*) sono ridotte da quattordici a tredici le direzioni d'artiglieria; sono soppressi i due uffici d'amministrazione delle brigate di artiglieria; sono istituiti un nuovo comando e nuovi stati maggiori e depositi d'artiglieria ed è provveduto al riordinamento delle specialità da montagna, da costa e da fortezza dell'arma d'artiglieria;

*b*) sono ridotte a tre le fabbriche d'armi;

*c*) è stabilita la ripartizione dei comandi d'artiglieria in comandi d'artiglieria da campagna e comandi d'artiglieria da costa e da fortezza, ed è modificata in conseguenza la circoscrizione territoriale pel servizio d'artiglieria.

In dipendenza di quanto sopra questo Ministero determina che, alla data predetta del 1° novembre, sia effettuato quanto segue:

1° sono soppressi gli attuali comandi d'artiglieria di Genova e di Messina, e sono istituiti i comandi di Piacenza, di Firenze e di Milano;

2° i comandi d'artiglieria di Milano, Alessandria, Verona, Bologna, Firenze e Napoli assumeranno la denominazione di *Comandi d'artiglieria da campagna* ed eserciteranno autorità di comandi di brigata, secondo le prescrizioni del capo V del libro I del regolamento di disciplina militare, sui reggimenti e sulle brigate d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna a ciascuno assegnate, secondo quanto risulta dall'annessa tabella *A*;

3° i comandi d'artiglieria di Torino, Piacenza e Roma assumeranno la denominazione di *Comandi d'artiglieria da costa e da fortezza*. I medesimi, come risulta dall'annessa tabella *B*, oltre alle funzioni di comandi di brigata — in analogia a quanto è disposto pei comandi d'artiglieria da campagna — pei reggimenti e per le brigate d'artiglieria da costa e da fortezza, avranno quelle di autorità territoriali pel servizio d'artiglieria nel territorio a ciascuno assegnato;

4° la direzione di artiglieria di Ancona è soppressa. In detta città si costituirà, per la stessa data, una sezione staccata d'artiglieria alla dipendenza della direzione d'artiglieria di Spezia;

5° la fabbrica d'armi di Torino è soppressa ed il suo personale operaio e le sue officine passeranno alla dipendenza della locale officina di costruzione d'artiglieria;

6° gli uffici d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da costa e delle brigate d'artiglieria da fortezza e compagnie operai d'artiglieria sono soppressi;

7° l'artiglieria da costa e da fortezza si costituirà come risulta dall'annessa tabella *C*, in:

*3 reggimenti d'artiglieria da costa*, numerati dall'1 al 3;

*1 brigata d'artiglieria da costa della Sardegna*;

*3 reggimenti d'artiglieria da fortezza*, numerati dall'1 al 3.

Al 3° reggimento d'artiglieria da fortezza è affidata l'amministrazione delle compagnie operai d'artiglieria.

I comandanti di reggimento sono autorizzati ad effettuare sotto la data sopra indicata le promozioni necessarie nel personale di truppa per la costituzione degli stati maggiori e dei depositi reggimentali, a seconda delle relative tabelle graduali e numeriche;

8° in ogni reggimento d'artiglieria da campagna si costituirà un terzo comando di brigata attenendosi alle prescrizioni già comunicate dal Ministero alle autorità territoriali interessate. All'uopo anche i comandanti di tali reggimenti sono autorizzati ad effettuare sotto la ripetuta data del 1° novembre le promozioni necessarie nel personale di truppa per la costituzione del nuovo stato maggiore di brigata a seconda delle relative tabelle organiche;

9° la brigata d'artiglieria da montagna dislocata a Conegliano assumerà la denominazione: *Brigata d'artiglieria da montagna del Veneto* e con la stessa data cesserà di essere alla dipendenza del comando del reggimento da montagna del quale fa attualmente parte, provvedendo all'istituzione ed amministrazione del proprio magazzino di mobilitazione con le norme che il Ministero indicherà alle autorità territoriali interessate.

In dipendenza di quanto precede l'*Atto* n. 205 del *Giornale militare ufficiale* del 1897 ed i successivi *Atti* n. 240 del 1898 e n. 172 del 1899 che lo modificarono sono abrogati a partire dalla data del 1° novembre p. v. surriferita. Resta parimenti abrogato per la stessa data l'*Atto* n. 18 del 1898.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

TABELLA A

*Comandi d'artiglieria da campagna.*

| SEDI dei comandi d'artiglieria da campagna | CORPI D'ARMATA nel cui territorio hanno giurisdizione i comandi d'artiglieria da campagna | Artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna dipendenti |
|---|---|---|
| Milano . . . . | I | 5° reggimento da campagna.<br>17° id id.<br>Reggimento da montagna |
| | III | Reggimento a cavallo<br>16° reggimento da campagna. |
| Alessandria . . | II | 6°, 9°, 11° e 23° reggimento da campagna. |
| Verona . . . . | IV | 4°, 15° e 21° reggimento da campagna. |
| | V | 8° e 20° reggimento da campagna e brigata da montagna del Veneto |
| Bologna. . . . | VI | 3° e 14° reggimento da campagna. |
| | VII | 2° e 18° reggimento da campagna. |
| Firenze. . . . | VIII | 7° e 19° reggimento da campagna. |
| | IX | 1° e 13° reggimento da campagna. |
| Napoli . . . . | X | 10°, 12° e 24° reggimento da campagna. |
| | XII | 22° reggimento da campagna. |

*Circoscrizione territoriale per il servizio d'artiglieria*

| Sedi dei comandi d'artiglieria da costa e da fortezza. | Corpi d'armata nel cui territorio hanno giurisdizione i comandi d'artiglieria da costa e da fortezza. | Reggimenti d'artiglieria da costa: Sede del comando | Reggimenti d'artiglieria da costa: Num. e sedi delle brigate | Reggimenti d'artiglieria da fortezza: Sede del comando | Reggimenti d'artiglieria da fortezza: Num. e sedi delle brigate | PIAZZE e SBARRAMENTI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | I | — | — | 1° Torino | 1ª Torino<br>2ª Torino<br>3ª Torino<br>4ª Torino | Bard — Moncenisio — Susa — Bardonecchia — Exilles — Cesana — Fenestrelle. |
| | II | — | — | 2° Alessandria | 2ª Alessandria<br>3ª Alessandria<br>4ª Alessandria | Alessandria — Casale — Vinadio — Tenda. |
| | III e V | — | 1ª del 1° regg. (Venezia). | — | 1ª del 2° regg. (Verona).<br>4ª del 3° regg. (Mantova). | Rocca d'Anfo — Mantova — Verona — Venezia Rivoli Veronese — Primolano — Cismone — Legnago — Osoppo — Cadore e Cordevole — Val d'Assa ed Astico. |
| PIACENZA * | IV e VI | 1° Genova | 2ª Genova<br>3ª Genova<br>4ª Savona | — | 3ª del 3° regg. (Piacenza).<br>5ª del 1° regg. (Bologna). | Piacenza — Genova — Nava — Zuccarello — Melogno — Altare-Vado — Giovo — Turchino. |
| | VII e VIII | 2° Spezia | 1ª Spezia<br>2ª Spezia<br>3ª Spezia | — | — | Spezia — Monte Argentario. |
| ROMA | IX | — | Brigata della Sardegna | 3° Roma | 1ª Roma<br>2ª Roma | Roma — Maddalena. |
| | X | — | 4ª del 3° regg. (Gaeta). | — | — | Gaeta — Capua . . . |
| | XI | — | 1ª del 3° regg. (Taranto)<br>3ª del 3° regg. (Reggio Cal.). | — | — | Taranto . . . . . |
| | XII | 3° Messina | 2ª Messina. | — | — | Messina — Castrogiovanni. |

(*) Al comando d'artiglieria da costa e da fortezza di Piacenza è devoluto quanto si riferisce comando per tutto ciò che concerne il parco stesso.

*pei comandi di artiglieria da costa e da fortezza.* **Tabella** *B.*

| STABILIMENTI D'ARTIGLIERIA | Direzioni di artiglieria | SEZIONI STACCATE dipendenti da ciascuna direzione d'artiglieria | Divisioni militari al cui territorio provvedono le direzioni d'artiglieria |
|---|---|---|---|
| Arsenale di costruzione d'artiglieria di Torino.<br>Officina di costruzione d'artiglieria di Torino. | Torino . . | Bard — Moncenisio — Susa — Bardonecchia — Exilles — Cesana Torinese — Fenestrelle. | Torino (1ª)<br>Novara (2ª) |
| Polverificio di Fossano . . . | Alessandria. | Casale — Vinadio — Tenda . | Alessandria (3ª)<br>Cuneo (5ª) |
| Fabbrica d'armi di Brescia . | Mantova . . | Milano — Rocca d'Anfo. . . | Milano (5ª)<br>Brescia (6ª) |
| | Verona . . | Peschiera — Legnago — Rivoli Veronese — Asiago — Valle dei Signori. | Verona (9ª) |
| | Venezia . . | Chioggia — Osoppo — Primolano — Treviso — Pieve di Cadore. | Padova (10ª) |
| Officina di costruzione d'artiglieria di Genova.<br>Laboratorio pirotecnico di Bologna | Genova . . | Nava — Zuccarello — Melogno — Altare Giovo — Savona | Genova (8ª) |
| | Piacenza. . | Modena — Bologna . . . . . | Piacenza (7ª)<br>Bologna (11ª)<br>Ravenna (12ª) |
| — | Spezia . . | Ancona — Firenze — Monte Argentario | Ancona (13ª)<br>Chieti (14ª)<br>Firenze (15ª)<br>Livorno (16ª) |
| Laboratorio di precisione di Roma.<br>Fabbrica d'armi di Terni . .<br>Polverificio di Fontana Liri . | Roma. . . | Civitavecchia — Nettuno . . | Roma (17ª)<br>Perugia (18ª) |
| | Maddalena . | Ozieri . . . . . | Cagliari (25ª) |
| Officina di costruzione d'artiglieria di Napoli.<br>Arsenale di costruzione d'artiglieria di Napoli.<br>Laborat. pirotecnico di Capua.<br>Fabbrica d'armi di Torre Annunziata. | Napoli . . | Capua — Gaeta . . . . . | Napoli (19ª)<br>Salerno (20) |
| — | Taranto . . | — | Bari (21ª)<br>Catanzaro (22ª) |
| — | Messina . . | Castrogiovanni — Villa S. Giovanni. | Palermo (23ª)<br>Messina (24ª) |

Parco d'artiglieria d'assedio, e pertanto le direzioni di Alessandria e di Mantova dipendono da tale

TABELLA C.

*Specchio di formazione dei reggimenti d'artiglieria da costa da costituirsi il 1° novembre 1902.*

| REGGIMENTI Numero e sede | BRIGATE | | | | COMPAGNIE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numero | | Sede | | Numero | | Sede | |
| | Attuale | Nuovo | Attuale | Nuova | Attuale | Nuovo | Attuale | Nuova |
| 1° reggimento d'artiglieria da costa. | 1 | 1 | Venezia | Venezia | 1<br>2<br>3 | 1<br>2<br>3 | Venezia<br>Venezia<br>Venezia | Venezia<br>Venezia<br>Venezia |
| GENOVA. | 10 | 2 | Genova | Genova | 29<br>30<br>31<br>32 | 4<br>5<br>6<br>7 | Genova<br>Genova<br>Genova<br>Genova | Genova<br>Genova<br>Genova<br>Genova |
| 1 stato maggiore (Genova)<br>4 brigate.<br>13 compagnie.<br>1 deposito (Genova) | 11 | 3 | Genova | Genova | 34<br>35<br>36<br>37 | 8<br>9<br>10<br>11 | Genova<br>Genova<br>Genova<br>Genova | Genova<br>Genova<br>Genova<br>Genova |
| | — | 4 | — | Savona | 33<br>38 | 12*<br>13 | Genova<br>Savona | Savona<br>Savona |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° reggimento d'artiglieria da costa.<br><br>SPEZIA.<br><br>1 stato maggiore (Spezia).<br>3 brigate.<br>11 compagnie.<br>1 deposito (Spezia). | 2 | 1 | Spezia | Spezia | 4<br>20<br>21<br>22 | 1<br>2<br>3<br>4 | Spezia<br>Spezia<br>Spezia<br>Spezia | Spezia<br>Spezia<br>Spezia<br>Spezia |
| | 7 | 2 | Spezia | Spezia | 16<br>17<br>18<br>19 | 5<br>6<br>7<br>8 | Spezia<br>Spezia<br>Spezia<br>Spezia | Spezia<br>Spezia<br>Spezia<br>Spezia |
| | 8 | 3 | Spezia | Spezia | 23<br>24<br>25 | 9<br>10<br>11 | Spezia<br>Spezia<br>Spezia | Spezia<br>Spezia<br>Spezia |
| 3° reggimento d'artiglieria da costa.<br><br>MESSINA.<br><br>1 stato maggiore (Messina)<br>4 brigate.<br>11 compagnie.<br>1 deposito (Messina). | 3 | 1 | Taranto | Taranto | 5<br>6<br>7 | 1<br>2<br>3 | Taranto<br>Taranto<br>Taranto | Taranto<br>Taranto<br>Taranto |
| | 4 | 2 | Messina | Messina | 8<br>9<br>10 | 4<br>5<br>6 | Messina<br>Messina<br>Messina | Messina<br>Messina<br>Messina |
| | 5 | 3 | Reggio C. | Reggio C. | 11<br>12<br>13 | 7<br>8<br>9 | Reggio C.<br>Reggio C.<br>Reggio C. | Reggio C.<br>Reggio C.<br>Reggio C. |
| | 6 | 4 | Gaeta | Gaeta | 14<br>15 | 10<br>11 | Gaeta<br>Gaeta | Gaeta<br>Gaeta |
| Brigata d'artiglieria da costa della Sardegna.<br><br>MADDALENA.<br><br>1 stato maggiore - 6 compagnie. | 9 | — | Maddalena | Maddalena | 26<br>27<br>28<br>39<br>40<br>36 da fort. | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6* | Maddalena<br>Maddalena<br>Maddalena<br>Maddalena<br>Maddalena<br>Cagliari | Maddalena<br>Maddalena<br>Maddalena<br>Maddalena<br>Maddalena<br>Maddalena |

*NB.* I comandi di brigata e compagnie contrassegnate da * cambiano di residenza.

*Specchio di formazione dei reggimenti d'artiglieria di fortezza da costituirsi il 1° novembre 1902.*

| REGGIMENTI<br>Numero e sede | BRIGATE | | | | COMPAGNIE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numero | | Sede | | Numero | | Sede | |
| | attuale | nuovo | attuale | nuova | attuale | nuovo | attuale | nuova |
| 1° reggimento d'artiglieria da fortezza.<br><br>TORINO.<br><br>1 stato maggiore (Torino).<br><br>5 brigate.<br><br>14 compagnie.<br><br>1 deposito (Torino). | 4 | 1° | Alessandria | Torino | 13<br>14<br>15 | 1°<br>2°<br>3° | Alessandria<br>Alessandria<br>Alessandria | Torino<br>Torino<br>Tori o |
| | 6 | 2 | Torino | Torino | 22<br>23 | 4<br>5 | Torino<br>Torino | Torino<br>Torino |
| | 7 | 3 | Torino | Torino | 25<br>26<br>27 | 6<br>7<br>8 | Torino<br>Torino<br>Torino | Torino<br>Torino<br>Torino |
| | — | 4 | — | Torino | 16<br>17<br>24 | 9°<br>10°<br>11 | Alessandria<br>Alessandria<br>Torino | Torino<br>Torino<br>Torino |
| | 8 | 5 | Bologna | Bologna | 4<br>28<br>29 | 12°<br>13<br>14 | Verona<br>Bologna<br>Bologna | Bologna<br>Bologna<br>Bologna |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° reggimento d'artiglieria da fortezza. | 1 | 1 | Verona | Verona | 1<br>2<br>3 | 1<br>2<br>3 | Verona<br>Verona<br>Verona | Verona<br>Verona<br>Verona |
| ALESSANDRIA. | 2 | 2* | Mantova | Alessandria | 5<br>6<br>7 | 4*<br>5*<br>6* | Mantova<br>Mantova<br>Mantova | Alessandria<br>Alessandria<br>Alessandria |
| 1 stato maggiore (Alessandria).<br>4 brigate.<br>12 compagnie. | 3 | 3* | Piacenza | Alessandria | 9<br>10<br>11 | 7*<br>8*<br>9* | Piacenza<br>Piacenza<br>Piacenza | Alessandria<br>Alessandria<br>Alessandria |
| 1 deposito (Alessandria). | 5 | 4 | Alessandria | Alessandria | 18<br>19<br>20 | 10<br>11<br>12 | Alessandria<br>Alessandria<br>Alessandria | Alessandria<br>Alessandria<br>Alessandria |
| 3° reggimento d'artiglieria da fortezza. | 9 | 1 | Roma | Roma | 30<br>31 | 1<br>2 | Roma<br>Roma | Roma<br>Roma |
| ROMA. | 10 | 2 | Roma | Roma | 21<br>33<br>34 | 3*<br>4<br>5 | Alessandria<br>Roma<br>Roma | Roma<br>Roma<br>Roma |
| 1 Stato maggiore (Roma).<br>4 brigate.<br>11 compagnie. | 11 | 3* | Capua | Piacenza | 12<br>37<br>38 | 6<br>7*<br>8* | Piacenza<br>Capua<br>Capua | Piacenza<br>Piacenza<br>Piacenza |
| 1 deposito (Roma). | — | 4 | — | Mantova | 8<br>32<br>35 | 9<br>10*<br>11 | Mantova<br>Roma<br>Roma | Mantova<br>Mantova<br>Mantova |

*NB.* — I comandi di brigata e compagnie contrassegnate da * cambiano di residenza

N. **231**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Visite medico-fiscali di ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili.** — 23 settembre.

All'*Atto* 150 corrente anno, dopo la lettera *e*) del n. 1 *aggiungere*:

«*f*) per accertare malattie dei maestri elementari che chiedono il conferimento d'indennità per motivi di salute. »

Dopo il n. 3 *aggiungere*:

« 3$^{bis}$. Nei casi contemplati dalla lettera *e*) del n. 1 la richiesta della visita potrà anche essere fatta direttamente dall'interessato alla direzione d'ospedale o comando di corpo o di distaccamento che abbia a disposizione un ufficiale medico in effettivo servizio. Ottenuta l'autorizzazione e provata la identità personale, il richiedente dovrà versare, prima della visita, alla cassa del corpo presso cui è visitato, il compenso indicato dal presente *Atto*. »

Al n. 6, 2° capoverso, dopo la lettera *e*) *aggiungere*: « ed *f*) »

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **232**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Servizio da prestarsi dai sottotenenti medici e veterinari di complemento provenienti dai sottotenenti di complemento di altre armi o corpi**. — 23 settembre.

1. I sottotenenti di complemento dei corpi sanitario e veterinario militare, i quali provengono da altre armi o corpi in applicazione del disposto dall'art. 12 capoverso della legge sull'avanzamento, dovranno, entro un anno dalla data del trasferimento in detti corpi, prestare un mese di servizio, rispettivamente presso un ospedale militare, o un reggimento di arma a cavallo.

2. Per quelli fra di essi che provengono dai volontari di un anno e non abbiano ancora intrapreso il prescritto servizio di prima nomina, i 2 anni di tempo di cui al n. 4 dell'*Atto* 3 del 1898 ricomincieranno a decorrere dal giorno del trasferimento.

3. Quando i sottotenenti trasferti nei corpi sanitario e veterinario non hanno ancora prestato, nelle armi o corpi da cui provengono, il prescritto servizio di prima nomina, essi avranno l'obbligo di compiere il servizio stesso entro i limiti di tempo indicati nei numeri 1 e 2 nel corpo al quale hanno fatto passaggio.

4. Sono abrogati gli *Atti* 149 e 167 del 1899.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **233.** — TRASPORTI. — **Costituzione definitiva della biglietteria militare di Roma ed impianto di tre nuove biglietterie militari a Torino, Bologna e Napoli.** — 25 settembre.

In seguito ai favorevoli risultati ottenuti dalla biglietteria militare di Roma, istituita in via di esperimento con l'*Atto* 175 del 26 luglio 1901, questo Ministero è venuto nella determinazione di costituirla in modo definitivo a decorrere dal 1° ottobre del corrente anno.

Con la detta data cominceranno a funzionare altresì tre nuove biglietterie militari a Torino, Bologna e Napoli.

Le quattro biglietterie militari hanno sede:

in **Roma**, in un locale a pianterreno del comando del presidio, in via della Pilotta;

in Torino, al mezzanino del fabbricato S. Francesco di Paola, sede dei vari comandi militari di quella città;

in Bologna, al piano terreno del palazzo ex Filippini, sede dei vari comandi come sopra;

in Napoli, al piano terreno della caserma Castel Nuovo, in piazza Municipio.

Le biglietterie militari funzioneranno con le norme stabilite da apposita convenzione stipulata fra l'amministrazione militare e le Società delle strade ferrate del Mediterraneo e dell'Adriatico, e provvederanno:

*a*) alla distribuzione dei biglietti ferroviari a tariffa militare o a tariffa ridotta ai personali del R. esercito e della R. marina, agli impiegati delle amministrazioni della guerra e della marina non che alle loro famiglie;

*b*) alla corrispondenza colle autorità ferroviarie per la provvista dei biglietti, per il loro conteggio, e pel versamento del relativo importo;

*c*) alla custodia e conservazione del materiale vario di proprietà dell'amministrazione ferroviaria inerente al funzionamento delle biglietterie;

*d*) alla tenuta della relativa contabilità ed alla compilazione dei resoconti.

I biglietti rilasciati dalle biglietterie militari saranno distribuiti nei modi praticati dalle stazioni ferroviarie. Quelli per gli ufficiali e per le loro famiglie saranno però validi per tutti i treni della giornata per la quale vengono rilasciati.

I militari di truppa che hanno acquistato i biglietti alle dette biglietterie devono trovarsi in stazione almeno 15 minuti prima dell'ora fissata per la partenza, osservate le altre norme sta-

bilite dal regolamento 15 luglio 1890 pei trasporti militari sulle ferrovie e sul lago di Garda.

Le biglietterie militari devono considerarsi come sussidiarie delle biglietterie di stazione e delle agenzie di città, le quali seguiteranno a distribuire biglietti a tariffa militare e a tariffa ridotta secondo le norme consuete.

Il citato *Atto* 175 del 1901 è abrogato.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **234**. — TRASPORTI. — **Vie facoltative pel trasporto delle persone viaggianti a tariffa ridotta.** — 25 settembre.

Nell'elenco delle vie facoltative ammesse pei viaggi in ferrovia a tariffa ridotta tanto delle persone cui è applicabile la concessione speciale C (Impiegati dello Stato) quanto di quelle che fruiscono della tariffa militare (elenco pubblicato con l'*Atto* 164 del corrente anno), deve essere aggiunto, nella parte relativa alla rete Mediterranea e prima del viaggio Alessandria-Savona, il viaggio *Airasca-Bra* con la via facoltativa di Torino-Carmagnola e col maggior percorso di km. 26.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **235**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie.** — 25 settembre.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente la 4ª serie di aggiunte e varianti al regolamento sopracitato.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicoletto di che si tratta, quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo, tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896 modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del fascicoletto è di centesimi 5.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

Roma, 1902 — Tip. Enrico Voghera

**DISPENSA 37ª 1902 PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 ottobre.

AGOSTO 18. — R. Decreto che esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti al già magazzino da polveri in Val Caprina presso Terni, *pag.* 737.

OTTOBRE 2. — Infrazioni all'obbligo del saluto fra i militari del R. esercito ed il personale della R. guardia di finanza, *pag.* 738.

» 3. — Norme amministrative per i riparti d'artiglieria da costa, da fortezza, da montagna ed operai, *pag.* 739.

BIBLIOTECA REALE ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **236**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti al già magazzino da polveri in Val Caprina presso Terni.** — 18 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per la esecuzione del precitato testo unico di leggi, approvato con R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Visto il R. Decreto 30 giugno 1889, n. 6261 (serie 3ª), col quale vennero imposte le servitù militari attorno al magazzino da polveri in Val Caprina presso Terni;

Considerato che detto magazzino ha cessato dall'uso cui era destinato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Le proprietà fondiarie adiacenti al già magazzino da polveri in Val Caprina presso Terni sono esonerate dal vincolo delle servitù militari impostevi col precitato R. Decreto 30 giugno 1889, n. 6261 (serie 3ª).

ERRATA-CORRIGE

*Atto* 231, pag. 734. — Nell'ultima riga di tale *Atto*, *dove è detto*: « dopo la lettera *c*) » *leggasi*: « dopo la lettera *c*) ».

6 OTT. 2

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 18 agosto 1902.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

---

N. **237**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Infrazioni all'obbligo del saluto fra i militari del R. esercito ed il personale della R. guardia di finanza.** — 2 ottobre.

In relazione alla prescrizione contenuta nel § 142 del regolamento di disciplina militare, ed a quanto è detto nella nota (1) al n. 331 del regolamento pel servizio territoriale circa l'obbligo del saluto reciproco da osservarsi fra i militari del R. esercito ed il personale del corpo della R. guardia di finanza, questo Ministero, in seguito ad accordi presi con quello delle finanze, determina quanto segue:

Premesso che sono applicabili al personale della R. guardia di finanza le disposizioni degli art. 33 e 34 del regolamento di disciplina, e dei nn. dal 331 al 343 del regolamento pel servizio territoriale, è da avvertire che, in caso di contravvenzione a tali disposizioni da parte dei sottufficiali o delle guardie del corpo della R. guardia di finanza verso gli ufficiali od i graduati del R. esercito, il superiore che non ricevesse il saluto non deve fare osservazioni o rimarchi all'inferiore, ma è suo dovere informare della cosa i suoi superiori diretti per gli opportuni provvedimenti, indicando all'uopo il nome e cognome del sottufficiale o della guardia, ai quali si intende pertanto autorizzato di fare, in proposito, analoga richiesta.

Spetta ai comandanti di presidio di regolare le quistioni disciplinari sopra accennate, per le quali potranno mettersi in relazioni d'ufficio coi comandanti della R. guardia di finanza, purchè assimilati di rango a grado di ufficiale.

Per reciprocità, disposizioni analoghe alle precedenti sono date dal Ministero delle finanze al dipendente personale del corpo della R. guardia di finanza, rimanendo così stabilito che gli uomini di truppa del R. esercito dovranno, qualora

richiesti dagli ufficiali o graduati del corpo predetto, declinare loro il proprio nome e cognome.

L'*Atto* 229 della *Raccolta* è abrogato.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **238**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme amministrative per i riparti d'artiglieria da costa, da fortezza, da montagna ed operai**. — 3 ottobre.

§ 1. I reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza si amministrano secondo le norme generali stabilite per i corpi dell'esercito.

Così pure si amministrano, come riparti autonomi, la brigata da costa della Sardegna e la brigata da montagna del Veneto.

Le compagnie operai sono poste alla dipendenza del consiglio d'amministrazione permanente del 3° reggimento da fortezza.

§ 2. Ai nuovi reggimenti sono fatte le seguenti annue assegnazioni, sulla propria massa generale, per le spese di cancelleria (§ 1409 del regolamento d'amministrazione):

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1° | reggimento | da fortezza . . . . . | lire 2800 |
| 2° | » | da fortezza . . . . . | » 2600 |
| 3° | » | da fortezza e 2° e 3° da costa | » 2400 |
| 1° | » | da costa . . . . . | » 2500 |

Per le spese riservate (§ 1445 ivi) è fatta ad ogni reggimento l'assegnazione annua di lire 300.

Al 3° reggimento da fortezza è inoltre assegnato, per le compagnie operai, un supplemento di lire 400 per le spese di cancelleria e di lire 125 per le spese riservate.

§ 3. La brigata autonoma della Maddalena ha l'assegnazione annua di lire 1500 per la cancelleria e di lire 180 per le spese riservate.

Per la brigata autonoma del Veneto tali assegnazioni sono rispettivamente di lire 1000 e di lire 100.

§ 4. L'assegno trimestrale per le piccole provviste di oggetti per il servizio del corredo (§ 261 dell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti) è fissato come appresso:

| | |
|---|---|
| Reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza . | lire 2500 |
| Brigata da costa della Sardegna e brigata da montagna del Veneto . . . . . | » 900 |

§ 5. La somma da richiedersi trimestralmente, come anticipazione per il servizio delle costruzioni del corredo (*Atto* 134

del 1898) è stabilito pei reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza in lire 2500.

§ 6. In conseguenza della separazione della brigata del Veneto dal reggimento d'artiglieria da montagna, le assegnazioni annue per questo rimangono fissate, a cominciare dall'esercizio 1903-1904, in lire 4200 per le spese di cancelleria ed in lire 400 per le spese riservate.

L'assegno trimestrale per piccole provviste assegnato al reggimento stesso è ridotto, a datare dal 3° trimestre dell'esercizio in corso, da lire 3000 a lire 2500.

§ 7. Nelle brigate autonome gli ufficiali, gli uomini di truppa e i cavalli dello stato maggiore sono tenuti in forza come effettivi dalla prima compagnia della brigata.

§ 8. Le compagnie operai continuano amministrativamente a funzionare secondo le norme stabilite dall'art. 341 del regolamento d'amministrazione, se non che esse faranno capo per la loro gestione al consiglio permanente del 3° reggimento di artiglieria da fortezza.

§ 9. Le attribuzioni affidate con l'*Atto* 220 del 1897 agli uffici d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza, per quanto riguarda il carico, le riparazioni e la rinnovazione delle bandiere da fortezza s'intendono passate ai consigli d'amministrazione dei reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza e della brigata da costa della Sardegna, da cui dipendono i riparti che hanno in consegna dette bandiere.

§ 10. Presso ogni reggimento da costa e da fortezza e presso ogni brigata autonoma è costituita una sezione « cassa ufficiali » che funzionerà secondo le norme in vigore per questa cassa.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

Roma, 1902 — Tip. Enrico Voghera

**DISPENSA 38ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 ottobre.

SETTEMBRE 15. — Soprassoldo pei carabinieri reali in Cina, *pag.* 741.
OTTOBRE 1. — Norme per la concessione della medaglia di Africa, *pag.* 742.
» 6. — Pubblicazione degli specchi di caricamento degli ospedali da campo da 100 e 200 letti, *pag.* 745.
» 8. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni, *pag.* 746.
» 9. — Avanzamento degli ufficiali in congedo, *pag.* 757.
» 9. — Servizio del materiale presso i reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza, *pag.* 757.
» 9. — Amministrazione dei distaccamenti fissi d'artiglieria di Cirie e di Nettuno, *pag.* 758.
» 9. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio, *pag.* 758.
» 10. — Conteggio delle bardature pel fondo di riserva, *pag.* 759.

Atto N. **939**. — TRUPPE NELL'ESTREMO ORIENTE. — **Soprassoldo pei carabinieri reali in Cina.** — 15 settembre.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il Regio Decreto 12 luglio 1900, che fissa i maggiori assegni per le truppe del Regio esercito inviate nell'Estremo Oriente (Cina);

Visto il Regio Decreto 28 luglio 1901, che stabilisce uno speciale soprassoldo per gli uomini dell'arma dei carabinieri reali destinati al servizio di polizia e di scorta presso la regia legazione italiana in Pechino;

Ritenuta la convenienza di ridurre il soprassoldo per i suddetti uomini dell'arma dei carabinieri, a senso dell'art. 2 del citato Regio Decreto 28 luglio 1901, in relazione alle attuali condizioni del servizio che prestano;

DETERMINA:

Il soprassoldo giornaliero di servizio per gli uomini dell'arma dei carabinieri reali destinati al servizio di polizia e di scorta presso la regia legazione italiana in Pechino stabilito dall'art. 2 del Regio Decreto 28 luglio 1901 è, dal 1° ottobre 1902, fissato nella misura seguente:

lire 7 per il maresciallo;
lire 5 per il brigadiere;
lire 2 per i carabinieri.

Il presente Decreto sarà presentato, per la registrazione, alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1902.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

11 OTT 2

N. **240**. — ONORIFICENZE. — **Norme per la concessione della medaglia di Africa**. — 2 ottobre.

A complemento e modificazione di quanto fu disposto coll'*Atto* 119 del 25 giugno 1896, il Ministero determina quanto segue:

1° Gli elenchi di proposta, mod. 119 *B*, stabiliti colla Circolare n. 185 del 14 dicembre 1900, debbono essere sempre individuali. Essi vengono trasmessi in duplice esemplare dal R. corpo di truppe coloniali, dai corpi del R. esercito e dai distretti militari al comandante del deposito della Colonia Eritrea per gli accertamenti prescritti. Il deposito della Colonia Eritrea trasmetterà al Ministero ambedue gli esemplari, l'uno dei quali verrà poi rinviato al comandante stesso colla decisione ministeriale in merito alla proposta fatta;

2° Il comando del deposito provvede per le comunicazioni che ne conseguono ai comandi proponenti e per l'invio dei brevetti che vi fossero annessi.

I corpi e distretti provvedono, a lor volta, per le comunicazioni agli interessati, per la consegna dei brevetti contro ricevuta e per l'inscrizione a matricola e sui ruoli mod. 57 delle variazioni relative a campagne, medaglie e fascette, oggetto dei brevetti medesimi;

3° Cogli elenchi mod. 119 *B*, non possono farsi proposte per concessione di duplicati di brevetti. Perciò gli interessati debbono produrre regolari domande, da inoltrarsi al Ministero colle norme comuni, nelle quali domande dovranno indicarsi il motivo della richiesta, i servizi prestati e, possibilmente, il numero del brevetto già concesso;

4° Agli elenchi predetti sarà sempre unito dai comandanti proponenti una copia dello stato di servizio o del foglio matricolare relativo al militare che forma oggetto della proposta ogni qualvolta la concessione implichi computo di campagne o fascette per fatti d'armi non risultanti a matricola, poichè nel caso opposto basta la dichiarazione relativa a tale inscrizione da farsi sull'elenco di proposta. Per la concessione di semplice medaglia, trattandosi nella pluralità dei casi di fatti già accertati, a senso del R. Decreto 3 novembre 1894, art. 5°, non è necessario unire tal documento, se non in casi dubbi;

5° L'invio al Ministero degli elenchi di proposta deve normalmente e salvi casi d'urgenza, aver luogo entro la quindicina susseguente alla data d'arrivo delle proposte presso il deposito della Colonia Eritrea;

6° Il deposito della Colonia Eritrea tiene una rubrica alfa-

betica dei militari per cui ha ricevuti brevetti dal Ministero, coll'indicazione della loro data e del numero e con riferimento agli elenchi di proposta;

7° Gli elenchi mod. 119 *B* son conservati dal deposito della Colonia Eritrea cronologicamente in apposite cartelle;

8° Qui appresso si ricordano le disposizioni essenziali relative alla medaglia, alle fascette, alle campagne d'Africa.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

**Concessione di medaglia.**

*Atto* 208, 3 novembre 1894. — R. Decreto istituzione della medaglia.
*Atto* 138, 20 giugno 1895. — Fascette Halai e Coatit.
*Atto* 116, 21 giugno 1896. — Fascetta 1895-96.
*Atto* 119, 25 giugno 1896. — Nuove norme per la concessione.
Circolare 94, 25 giugno 1896 — Nuove norme per la concessione.
Circolare 129, 2 luglio 1898. — Distribuzione gratis della medaglia.
Circolare 50, 14 marzo 1898. — Distribuzione gratis della medaglia.
Circolare 185, 14 dicembre 1900. — Modello per le proposte.

**Cómputo di campagna.**

*Atto* 36, 17 febbraio 1887. — R. Decreto stato di guerra del 20 gennaio 1887.
*Atto* 236, 20 dicembre 1891. — R. Decreto cessazione stato di guerra dal 1° gennaio 1892.
Circolare 34, 5 marzo 1890. — Iscrizione a matricola delle campagne.
*Atto* 11, 25 gennaio 1891. — Nuove norme cómputo delle campagne.
*Atto* 237, 23 dicembre 1891. — Cessazione cómputo campagne.
*Atto* 23, 6 gennaio 1895. — R. Decreto stato di guerra Keren e Cassala.
*Atto* 56, 7 marzo 1895. — Cómputo campagne Keren e Cassala.
*Atto* 59, 15 marzo 1896. — R. Decreto stato di guerra 3-15 ottobre 1895 e dal 7 dicembre 1895.
*Atto* 37, 26 gennaio 1896. — R. Decreto stato di guerra.
*Atto* 108, 18 giugno 1896. — R. Decreto cessa stato di guerra dal 18 giugno 1896.
*Atto* 115, 21 giugno 1896. — Cómputo campagne 95-96.
*Atto* 113, 12 maggio 1897. — R. Decreto stato di guerra 15 gennaio-15 febbraio 1897.
*Atto* 246, 12 novembre 1897. — Cómputo campagna 1897.
*Atto* 219, 21 settembre 1891. — Modificazioni al § 3 dell'*Atto* 11 del 25 gennaio 1891.

## Periodi delle campagne e fascette.

| Campagne | Durata dello stato di guerra da | Durata dello stato di guerra a | Fascette | Atto |
|---|---|---|---|---|
| 1887-88-89-90-91 . . . | 20 gennaio 1887 | 31 dicembre 1891 | Spedizione 1887 . . . . . | |
| 1893 Keren . . . . . | 11 dicembre 1893 | 28 dicembre 1893 | Suati (25 gennaio 1887) . . . . . | |
| 1894 Cassala . . . . . | 13 luglio 1894 | 23 luglio 1894 | Dogali (26 gennaio 1897) . . . | |
| 1895 Debra Aila . . . | 3 ottobre 1895 | 15 ottobre 1895 | Saganeiti (5 agosto 1888) . . . . | |
| 1895-96 . . . . . | 7 dicembre 1895 | 18 giugno 1896 | Keren (giugno 1889) . . . . . | |
| 1897 . . . . . | 15 gennaio 1897 | 15 febbraio 1897 | Asmara (agosto 1889) . . . . . | 208 1891 |
| | | | Adua (gennaio 1890) . . . . . | |
| | | | Agordat I (27 giugno 1890) . . . | |
| | | | Halai (22 febbraio 1891) . . . . | |
| | | | *Serobeti (16 giugno 1892) . . . . | |
| | | | Agordat II (21 dicembre 1893) . . | |
| | | | Kassala (17 luglio 1894) . . . . . | |
| | | | *Halai (19 dicembre 1894) . . . . | 138 1895 |
| | | | *Coatit (13-14 gennaio 1895) . . . | id. |
| | | | Campagna 1895-96 . . . . . | 116 1896 |

* Queste fascette non hanno campagna corrispondente.

N. **241**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Pubblicazione degli specchi di caricamento degli ospedali da campo da 100 e 200 letti**. — 6 ottobre.

Con la data luglio 1902 sono stati stampati gli specchi indicanti il nuovo caricamento regolamentare delle seguenti unità sanitarie:

Specchio n. 16. — Ospedali da campo da 100 letti.
Specchio n. 17. — Ospedali da campo da 200 letti.

Tali specchi saranno distribuiti gratuitamente a cura dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari nel numero qui sotto indicato:

Di ciascuno degli specchi 16 e 17:

| | | |
|---|---|---|
| Ad ogni comando di corpo d'armata o di divisione. . | copie | 1 |
| Ad ogni direzione di sanità. . . . . | » | 2 |
| Ad ogni ospedale principale alla sede del corpo d'armata (per gli uffici di maggiorità, d'amministrazione e per la farmacia). . . . . | » | 6 |
| Ad ogni altro ospedale principale e succursale ed alla farmacia centrale militare . . . . . | » | 3 |
| Alla scuola d'applicazione di sanità militare . . . | » | 20 |

I direttori d'ospedale militare che hanno in carico od in consegna ospedali da campo da 100 e 200 letti, richiederanno inoltre al predetto ufficio quel numero di copie degli specchi 16 e 17 che sarà loro indicato nelle norme di cui all'ultimo comma del presente *Atto* e che dovranno essere ripartite nelle casse degli ospedali da 100 e 200 letti.

Fatta la distribuzione, le copie rimaste esuberanti saranno tenute in deposito dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari per le future richieste.

Quando però le richieste siano fatte per uso particolare o per sostituire copie guaste per incuria o smarrite, i richiedenti dovranno corrispondere l'importo del prezzo dello specchio in ragione di L. 0,30 per ogni copia.

Con la pubblicazione del presente *Atto*, dal Ministero della guerra (Direzione generale dei servizi amministrativi) saranno impartite ai direttori di sanità le norme per riordinare gli ospedali da campo da 100 e 200 letti.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **242**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni**. — 8 ottobre.

IL MINISTRO

Visto l'art. 20 del R. Decreto 22 aprile 1888 n. 5385, relativo all'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra;

Visto l'*Atto* n. 290 del *Giornale militare ufficiale* in data 26 dicembre 1901, che stabilisce lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici con le rispettive attribuzioni;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato;

DECRETA:

Art. 1.

Gli uffici affari generali delle direzioni generali del Ministero sono soppressi.

Art. 2.

Lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici e le attribuzioni dei medesimi sono stabilite dalle unite tabelle a decorrere dal 1° novembre 1902.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1902.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

RIPARTO *dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni, ed uffici.*

| RAMI DI SERVIZIO | DIVISIONI ED UFFICI | Sezioni |
|---|---|---|
| Segretariato generale. | Divisione gabinetto | 3 |
| | » stato maggiore | 3 |
| | » pensioni, sussidi e servizio interno | 2 |
| | Ufficio tiro a segno nazionale | 1 |
| | » ispezione veterinaria | — |
| Direzione generale fanteria e cavalleria. | Divisione fanteria | 3 |
| | » cavalleria | 2 |
| Direzione generale artiglieria e genio | Divisione personale artiglieria e genio | 3 |
| | Divisione artiglieria | 3 |
| | » genio | 3 |
| | Ufficio di revisione delle contabilità del materiale d'artiglieria | — |
| | Ufficio di revisione delle contabilità del materiale del genio | — |
| Direzione generale servizi amministrativi | Divisione assegni | 3 |
| | » sussistenze | 3 |
| | » vestiario ed equipaggiamento | 3 |
| | » casermaggio e trasporti | 2 |
| | » personali amministrativi e sanitari | 2 |
| | » conti interni dei corpi | 2 |
| Direzione generale leve e truppa | Divisione 1ª leve | 4 |
| | » 2ª leve | 3 |
| | » truppa | 3 |
| | » matricole | 3 |
| Direzione generale revisione dei conti | Divisione ragioneria | 4 |
| | » conti degli assegni | 2 |
| | » conti del materiale | 3 |

**Riparto delle attribuzioni per divisioni, sezioni ed uffici.**

## SEGRETARIATO GENERALE.

### DIVISIONE GABINETTO.

*1ª Sezione.*

Personale dello stato maggiore generale del R. esercito e della casa militare di S. M. e dei Reali Principi. — Affari specialmente riservati. — Corrispondenza del Ministro e del Sottosegretariato di Stato. — Udienze.

*2ª Sezione.*

Personale di ruolo del Ministero. — Personale degli ufficiali incaricati della direzione di un servizio o di un ufficio del Ministero, e degli ufficiali, impiegati civili e sottufficiali comandati al Ministero. — Trattazione dei ricorsi al consiglio di Stato dei personali civili e militari contro provvedimenti definitivi in materia di stato, d'avanzamento e di disciplina.

*3ª Sezione.*

Giustizia militare e relativo personale. — Decorazioni. - Pensioni mauriziane. — Stato civile e testamenti in campagna. — Orfanotrofio militare. — Istituto nazionale per le figlie dei militari. — Fondazioni di beneficenza in genere.

DIVISIONE STATO MAGGIORE.

*1ª Sezione.*

Istruzioni, disciplina, avanzamento — Movimenti e servizio delle truppe. — Personale e servizio del corpo di stato maggiore e dell'istituto geografico militare. — Questioni relative alla sicurezza dello Stato. — Truppe coloniali e truppe distaccate all'estero. — *Giornale militare* e *Bollettino.*

*2ª Sezione.*

Assetto difensivo dello Stato. — Ordinamento ed equipaggiamento dell'esercito. — Mobilitazione. — Bilancio. — Servizio tecnico sanitario. — Croce rossa.

*3ª Sezione.*

Scuola di guerra. — Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio. — Accademia militare. — Scuola militare. — Scuola di applicazione di sanità militare. — Collegi militari. — Scuola centrale di tiro di fanteria. — Scuola di cavalleria. — Scuola magistrale militare di scherma. — Assegnazione degli ufficiali agli istituti, scuole e collegi. — Personale civile e militare insegnante. — Fondazioni di beneficenza relative agli istituti militari.

DIVISIONE PENSIONI, SUSSIDI E SERVIZIO INTERNO.

*1ª Sezione.*

Servizio interno. — Economato e cassa. — Sussidi. — Biblioteche militari di presidio. — Personale di servizio.

*2ª Sezione.*

Collocamento a riposo e in riforma d'ufficiali, impiegati militari di truppa ed operai. — Accertamento delle infermità provenienti da causa di servizio. — Assegni vitalizi ai veterani 1848-49. — Archivi.

UFFICIO TIRO A SEGNO NAZIONALE.

Affari inerenti al tiro a segno.

UFFICIO ISPEZIONE VETERINARIA.

## DIREZIONE GENERALE FANTERIA E CAVALLERIA.

DIVISIONE FANTERIA.

*1ª Sezione.*

Servizio disciplinare per gli ufficiali (in servizio attivo permanente ed in congedo) delle armi e dei corpi amministrati dalla Divisione. — Personale dei corpi mobili di fanteria.

*2ª Sezione.*

Personale degli ufficiali dei distretti, delle compagnie di disciplina, degli stabilimenti militari di pena e del corpo invalidi e veterani. — Provvedimenti relativi ai matrimoni ed alle licenze degli ufficiali di fanteria. — Ufficiali di fanteria in posizione di servizio ausiliario.

*3ª Sezione.*

Ufficiali di complemento, di milizia mobile, di milizia territoriale e di riserva dell'arma di fanteria.

DIVISIONE CAVALLERIA.

*1ª Sezione.*

Servizio disciplinare per gli ufficiali (in servizio attivo permanente ed in congedo) delle armi e dei corpi amministrati dalla divisione. — Personale degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, dell'arma di cavalleria e del corpo veterinario militare (in servizio attivo permanente ed in congedo).

*2ª Sezione.*

Rimonta cavalli. — Cavalli d'agevolezza. — Depositi di allevamento. — Matricole dei cavalli.

## DIREZIONE GENERALE ARTIGLIERIA E GENIO.

### DIVISIONE PERSONALE D'ARTIGLIERIA E GENIO.

*1ª Sezione.*

Protocollo e copisteria della direzione generale.

Personale degli ufficiali d'artiglieria e delle fortezze in servizio attivo permanente ed in congedo. — Personale degli impiegati civili (ragionieri d'artiglieria, capitecnici d'artiglieria e del genio, disegnatori).

*2ª Sezione.*

Regolamenti ed istruzioni di artiglieria. — Ordinamento e mobilitazione dell'artiglieria. — Requisizione, riviste e precettazione dei quadrupedi per l'esercito. — Rimonta e ruoli matricolari dei quadrupedi di artiglieria.

*3ª Sezione.*

Personale degli ufficiali in servizio attivo permanente ed in congedo, e degli impiegati civili del genio (ragionieri geometri ed assistenti locali del genio). — Ordinamento e mobilitazione del genio. — Regolamenti ed istruzioni pratiche del genio. — Rimonte e ruoli matricolari di quadrupedi di truppa del genio. — Colombi viaggiatori e guarda-colombai. — Premio Henry.

### DIVISIONE ARTIGLIERIA.

*1ª Sezione.*

Materiale d'artiglieria. — Carreggio e bardature. — Guardabatteria nei forti.

*2ª Sezione.*

Armi portatili. — Bufetterie. — Materiali gruppo *C* dei corpi. — Capi armaiuoli.

*3ª Sezione.*

Servizio amministrativo e contenzioso d'artiglieria. — Personale degli operai d'artiglieria.

### DIVISIONE GENIO.

*1ª Sezione.*

Edifizi militari e servizio territoriale del genio.

*2ª Sezione.*

Fortificazioni. — Servitù militari. — Materiale dei corpi.

*3ª Sezione.*

Servizio amministrativo e contenzioso del genio.

UFFICIO DI REVISIONE DELLE CONTABILITÀ DEL MATERIALE D'ARTIGLIERIA.

UFFICIO DI REVISIONE DELLE CONTABILITÀ DEL MATERIALE DEL GENIO.

## DIREZIONE GENERALE SERVIZI AMMINISTRATIVI.

DIVISIONE ASSEGNI.

*1ª Sezione.*

Stipendi ed assegni vari. — Spese di vettura, di trasferte ed incarichi speciali. — Emolumenti a medici e veterinari civili. — Soprassoldi ai decorati. — Anticipazioni di stipendio. — Liquidazione dei conti dei cessanti dal servizio. — Cassa ufficiali.

*2ª Sezione.*

Amministrazione interna dei corpi e delle scuole. — Situazioni finanziarie dei corpi. — Ispezioni amministrative. — Responsabilità degli agenti verso l'amministrazione. — Premi e medaglie per gare d'istruzioni. — Quadrupedi dei corpi di fanteria.

*3ª Sezione.*

Anticipazione degli assegni ai corpi e somministrazioni straordinarie di fondi. — Conto corrente col Tesoro. — Compilazione, revisione ed interpretazione dei regolamenti amministrativi. — Pubblicazione delle decisioni di massima. — Fondi e dotazioni di cancelleria per la mobilitazione. — Modellario degli stampati. — Servizio della tipografia del reclusorio militare. — Concorso dei sindaci nell'invio dei militari sotto le armi. — Amministrazione delle truppe all'estero.

DIVISIONE SUSSISTENZE.

*1ª Sezione.*

Servizi ad economia negli stabilimenti delle sussistenze. — Compagnie di sussistenza. — Approvvigionamenti di mobili-

tazione e vettovaglie di riserva. — Derrate e materiali per le truppe all'estero. — Affari di mobilitazione riguardanti i servizi amministrativi.

*2ª Sezione.*

Servizi ad impresa. — Contratti. — Acquisti ad economia. — Razioni viveri e foraggi. — Paglia da lettiera pei cavalli di truppa. — Servizio viveri per gli ospedali.

*3ª Sezione.*

Conti delle provviste per gli stabilimenti delle sussistenze. — Conti dazio dei corpi. Conti per acquisti di derrate e materiali di riserva. — Anticipazioni di fondi per gli acquisti dal commercio di pane e foraggio.

DIVISIONE VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO.

*1ª Sezione.*

Divisa della truppa. — Dotazioni di vestiario e di materiali di servizio generale e cucina. — Magazzini centrali. — Amministrazione del vestiario e dei materiali di servizio generale e cucina nei rapporti fra corpi e Stato. — Servizio ad economia.

*2ª Sezione.*

Appalti di robe di vestiario e di servizio generale e cucina. — Contratti. — Conti correnti coi provveditori. — Rendiconti verso lo Stato.

*3ª Sezione.*

Amministrazione del materiale sanitario. — Servizio della farmacia centrale. — Risarcimento di danni personali per infortuni. — Servizio postale e telegrafico nelle sue relazioni coi corpi ed uffici militari. — Musiche militari.

DIVISIONE CASERMAGGIO E TRASPORTI.

*1ª Sezione.*

Casermaggio e combustibile per la truppa. — Mobilia per gli uffici. — Illuminazione e pulizia delle fortezze e dei corpi di guardia. — Somministrazioni dei comuni.

*2ª Sezione.*

Ordinamento generale dei trasporti militari. – Convenzioni ferroviarie e marittime pel trasporto di persone, quadrupedi e materiali. — Convenzioni per i trasporti extraferrovia. — Disposizioni pei pagamenti.

DIVISIONE PERSONALI AMMINISTRATIVI E SANITARI.

*1ª Sezione.*

Personale sanitario e farmaceutico. — Corpo di commissariato militare. — Questioni di massima relative ai personali amministrati dalla Divisione.

*2ª Sezione.*

Corpo contabile militare. — Ufficiali di scrittura. — Assistenti locali. — Impieghi ai sottufficiali e agli ufficiali di scrittura.

DIVISIONE CONTI INTERNI DEI CORPI.

*1ª Sezione.*

Revisione delle contabilità interne dei reggimenti di fanteria, artiglieria e cavalleria. — Dati statistici delle spese relative alle varie masse.

*2ª Sezione.*

Revisione delle contabilità interne di tutte le altre amministrazioni. — Massa vestiario. — Capi sarti e capi calzolai.

## DIREZIONE GENERALE LEVE E TRUPPA.

DIVISIONE 1ª LEVE.

*1ª Sezione.*

Leggi, regolamenti ed istruzioni relative al servizio della Direzione generale. — Leva all'estero. — Massimario della Direzione generale. — Archivio e copisteria.

*2ª Sezione.*

Operazioni di leva. — Contravvenzioni alla legge, abusi e frodi. — Questioni di inscrizioni sulle liste di leva, di cittadinanza ed esclusioni. — Visite all'estero. — Uffici e commissari di leva.

*3ª Sezione.*

Ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva. — Istanze e questioni per assegnazione alla 3ª categoria.

*4ª Sezione.*

Passaggi alla 3ª categoria, proscioglimenti dal servizio e congedi anticipati per ragioni di famiglia.

DIVISIONE 2ª LEVE.

*1ª Sezione.*

Statistica militare. — Conti di leva, — Relazione sulla leva. — Chiamata delle classi. — Tabelle di reclutamento. — Situazione della forza.

*2ª Sezione.*

Surrogazioni. — Passaporti. — Arruolamenti volontari ordinari e di un anno. — Ritardo del servizio. — Passaggi di categoria.

*3ª Sezione.*

Visita per delegazione. — Riforme e rivedibilità. — Rassegne speciali e di rimando. — Renitenti. — Amnistie.

DIVISIONE TRUPPA.

*1ª Sezione.*

Promozioni, licenze e matrimoni. — Riammissioni in servizio. — Espulsioni. — Questioni di disciplina. — Retrocessioni. — Movimenti di sottufficiali e di altri militari di truppa. — Affari diversi.

*2ª Sezione.*

Licenziamento di classi. — Sistemazione della forza in congedo. — Allievi ufficiali di complemento. — Allievi sergenti. — Chiamata delle classi per istruzione. — Impieghi civili ai sottufficiali. — Rafferme con soprassoldo.

*3ª Sezione.*

Rafferme con premio. — Bilanci. — Capitalizzazione ed indennità. — Atti di pignoramento. — Cessioni e procure. — Ex-surrogati ordinari ed ex-cambi.

DIVISIONE MATRICOLE.

*1ª Sezione.*

Matricola degli ufficiali ed impiegati. — Matricola dei militari cessati dal servizio. — Croce per anzianità di servizio. — Titoli nobiliari.

*2ª Sezione.*

Matricola della truppa. — Informazioni sugli uomini di truppa. — Passaggi di classi alle milizie e congedi assoluti. — Questioni di ferma. — Disertori.

*3ª Sezione.*

Matricola degli operai. — Ruoli matricolari dei comuni. — Annuario militare. — Campagne di guerra e relative medaglie.

## DIREZIONE GENERALE REVISIONE DEI CONTI.

DIVISIONE RAGIONERIA.

*1ª Sezione.*

Affari generali e di massima riguardanti la contabilità generale. — Bilanci. — Situazioni. — Conti consuntivi. — Conto delle pensioni. — Versamenti casuali. — Reintegri. — Statistica.

*2ª Sezione.*

Contabilità delle spese pei capitoli riguardanti i servizi di artiglieria, del genio e del tiro a segno. — Emissione di mandati di pagamento relativi ai detti servizi e di quelli per spese casuali, per sussidi, per le spese d'ufficio, di stampe, di cancelleria, di posta e di telegrammi, delle trasferte ed incarichi speciali, nonchè delle indennità per una volta tanto da corrispondersi in luogo di pensione. — Contabilità delle spese di giustizia e delle spese fisse pagabili con ruolo o con mandati diretti.

*3ª Sezione.*

Contabilità degli assegni ordinari ai corpi e personali del R. esercito. — Contabilità delle spese pei capitoli che provvedono alle competenze in natura, alle indennità di viaggio e spese di vettura, ai servizi della rimonta, del materiale sanitario, dell'istituto geografico e delle biblioteche militari. — Emissione di mandati di pagamento relativi a tali servizi.

*4ª Sezione.*

Scritture complesse in relazione ai capitoli del bilancio ed alle variazioni nella consistenza del patrimonio dello Stato. — Conti dei contabili consegnatari del materiale. — Parificazione dei conti giudiziali dei consegnatari. — Situazioni patrimoniali. — Riscontro effettivo dei magazzini.

DIVISIONE DEI CONTI DEGLI ASSEGNI.

*1ª Sezione.*

Revisione e saldo dei rendiconti generali degli assegni ordinari.

*2ª Sezione.*

Revisione e saldo dei rendiconti delle spese di viaggio. — Conti giudiziali delle scuole militari. — Rendiconti spese a carico di altri Ministeri e atti pel relativo rimborso.

DIVISIONE CONTI DEL MATERIALE.

*1ª Sezione.*

Revisione delle contabilità dei materiali dei servizi amministrativi — dei rendiconti speciali per le spese del materiale ora detto — dei rendiconti delle spese pel servizio del corredo — delle contabilità delle biblioteche militari, e dell' istituto geografico militare.

*2ª Sezione.*

Revisione delle contabilità degli stabilimenti delle sussistenze — dei conti dei dazi degli stabilimenti stessi — dei conti delle derrate che i corpi acquistano dal commercio — delle spese di illuminazione e combustibile ad impresa e ad economia pei comandi ed uffici ed altre — delle contabilità delle spese ad economia pel casermaggio, per magazzini centrali, pei depositi di allevamento cavalli, per la farmacia centrale e pei mobili d'ufficio.

*3ª Sezione.*

Liquidazione delle contabilità dei trasporti dei materiali dei servizi amministrativi, dell' artiglieria, del genio e dei corpi.

N. **243**. — AVANZAMENTO. — **Avanzamento degli ufficiali in congedo**. — 9 ottobre.

All'*Atto* 214 del corrente anno è apportata la seguente variante:

N. 7, comma 2°, *alle parole:* « per gli ufficiali di cavalleria, artiglieria e genio », *sostituire le seguenti:* « per gli ufficiali di cui al n. 3, comma *b*) del presente *Atto* ».

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **244**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Servizio del materiale presso i reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza**. — 9 ottobre.

1. Per l'istruzione dei vari reparti d'artiglieria da costa e da fortezza e della brigata d'artiglieria da costa della Sardegna saranno costituiti appositi gruppi di materiali dell'arma.

2. I detti materiali saranno tenuti in carico verso lo Stato dalla direzione d'artiglieria nella cui circoscrizione è compreso il reggimento, la brigata o la compagnia cui occorrono, e dati in consegna provvisoria al reggimento senza far luogo alla rinnovazione annuale delle richieste di cui al § 192 del regolamento 9 aprile 1896, a meno che tali richieste non debbano essere modificate.

3. Alla conservazione e manutenzione ordinaria dei materiali di cui trattasi debbono provvedere i reggimenti mediante un assegno che è fatto loro annualmente e che non può essere oltrepassato senza preventiva autorizzazione del Ministero.

4. Alle spese a carico dell'assegno i reggimenti sopperiscono coi fondi della massa generale uomini, trasmettendo poscia i relativi rendiconti (mod. 13), per l'occorrente rimborso, entro i limiti di tempo stabiliti al § 166 dell'istruzione per il servizio del materiale d'artiglieria.

5. Sono escluse dall'assegno le spese per approvvigionamenti di mobilitazione, per riparazione e rinnovazione di bardature, di bufetterie, di medicinali, di robe per le scuole di tiro al bersaglio col moschetto e con la pistola a rotazione, ecc., spese alle quali i reggimenti debbono provvedere coi fondi della massa generale a senso degli articoli 54 e 286 del regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi del R. esercito.

6. Alle riparazioni che man mano si rendono necessarie ai materiali costituenti il gruppo per le istruzioni, come pure alla manutenzione straordinaria e comunque alla esecuzione dei lavori che richiedono l'impiego di vera e propria mano

d'opera, provvedono le direzioni o sezioni d'artiglieria a proprio carico e per mezzo del proprio personale operaio.

7. Le munizioni, le parti relative, le materie prime, ecc. occorrenti per le scuole di tiro d'assedio, per le esercitazioni di tiro a mare e per le esercitazioni di tiro ai forti di sbarramento saranno provviste con le apposite norme stabilite dal Ministero.

8. Per l'impiego dei materiali costituenti l'armamento delle opere e per la manutenzione di tali materiali, quando siano in consegna provvisoria ai reparti d'artiglieria da costa e da fortezza, provvederanno apposite istruzioni.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **245**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Amministrazione dei distaccamenti fissi d'artiglieria di Ciriè e di Nettuno**. — 9 ottobre.

A complemento delle disposizioni contenute nell'*Atto* 238 del 3 corrente il Ministero determina che i distaccamenti fissi d'artiglieria di Ciriè e di Nettuno (§ 2506 del regolamento d'amministrazione) debbano, a datare dal 1° novembre prossimo, passare alla dipendenza amministrativa rispettivamente del 1° e del 3° reggimento d'artiglieria da fortezza.

Per il passaggio di questi riparti ai nuovi centri amministrativi saranno osservate norme analoghe a quelle date per le brigate d'artiglieria da costa e da fortezza.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **246**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale per il servizio del genio**. — 9 ottobre.

A datare dal 1° gennaio 1903 è istituito in Aosta un ufficio locale del genio militare alla dipendenza della sottodirezione autonoma del genio di Novara (2ª sezione).

Dovrà essere conseguentemente apportata la relativa aggiunta alla tabella della circoscrizione territoriale pel servizio del genio pubblicata con l'*Atto* 102 del 1899 e modificata con i successivi *Atti* 114 e 142 del 1900, 130 e 293 del 1901 e 28 e 54 del 1902.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **247**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Conteggio delle bardature pel fondo di riserva**. — 10 ottobre.

Per semplicità di conteggio il Ministero ha determinato che i corpi a cavallo — sia che abbiano il contratto col capo sellaio per la manutenzione delle bardature coll'obbligo di prelevare le robe da rinnovarsi dal fondo di riserva (§ 397 del Regolamento d'amministrazione), sia che abbiano il contratto per la sola manutenzione — debbano considerare e dimostrare le bardature acquistate per l'accennato fondo come *oggetti vendibili*, osservando le norme stabilite per questi oggetti (§ 1692 *i*, 2226 *d*, 2244 *g* ivi).

Ciò stante, i corpi che hanno il contratto col capo sellaio per la sola manutenzione, imputeranno trimestralmente alla massa cavalli, mediante operazione di passaggio sul riassunto trimestrale, il valore delle robe prelevate dal fondo di riserva per le sostituzioni.

Le presenti disposizioni avranno effetto a cominciare dal 1° trimestre 1902-903 (1).

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

(1) Nel *Registro* modello 328 dell'esercizio in corso le bardature del fondo di riserva continueranno però transitoriamente ad essere dimostrate nella parte V salvo a passarle alla parte VII al termine dell'esercizio.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 39ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 ottobre.

SETTEMBRE 25. — R. Decreto portante modificazioni alle Regie patenti del 1839 pel conseguimento della medaglia mauriziana, *pag.* 759.
OTTOBRE 14. — Varianti e correzioni alle tavole di tiro dei cannoni da 87 A e B muniti di alzo mod. 1887 (edizione 1904), *pag.* 760.
» 14. — Adozione della giberna mod. 99 per cartucce di pistola, *pag.* 760.
» 15. — Varianti all'istruzione sulla stipulazione dei contratti, *pag.* 761.
» 15. — Anticipazioni per piccole provviste, *pag.* 761.
» 15. — Anticipazioni per il servizio delle costruzioni del corredo, *pag.* 762.
» 17. — Tassa di disinfezione dei vagoni che hanno servito al trasporto dei quadrupedi, *pag.* 763.
» 17. — Proposte e commissioni d'avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente, *pag.* 763.
» 17. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni, *pag.* 764.

Atto N. **248**. — ONORIFICENZE. — **R. Decreto portante modificazioni alle Regie patenti del 1839 pel conseguimento della Medaglia Mauriziana**. — 25 settembre.

Vedute le Regie Magistrali Patenti 19 luglio 1839 con le quali venne istituita la Medaglia Mauriziana per il merito militare di dieci lustri;

Veduto il Regio Magistrale Decreto 20 dicembre 1894 con cui vennero stabilite nuove norme per la concessione di detta onorificenza;

Veduto l'articolo 94 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con Reale Decreto 21 febbraio 1895;

Sulla proposta del Nostro Primo Segretario pel Gran Magistero dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il periodo di dieci lustri di militare attivo servizio richiesto per il conseguimento della Medaglia Mauriziana si riterrà compiuto quando ne saranno trascorsi oltre sei mesi dell'ultimo anno.

Il Nostro Primo Segretario predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che verrà registrato al controllo generale dell'Ordine Mauriziano.

Dato a Racconigi, addì 25 settembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

A. di San Marzano.

N. **249**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Varianti e correzioni alle tavole di tiro dei cannoni da 87 A e B muniti di alzo mod. 1887 (edizione 1901)**. — 14 ottobre.

Alle tavole sopracitate, la cui pubblicazione fu annunziata con *Atto* 56 del 1901, sono apportate le seguenti varianti:

| Pagina | Linea | VARIANTI |
|---|---|---|
| 6 | 8 | *Cancellare le parole:* la carica di kg. 0,570 di filite da mm. 1 (pel solo ecc., più grandi). |
| » | 13 e 18 | *Dopo la parola:* sostituirsi, *aggiungere:* soltanto nel cannone da 87 B. |
| » | 23 | *Dopo la parola:* filite, *aggiungere:* soltanto nel cannone da 87 B. |
| 7 | 1 | *Nella colonna:* Cariche, *cancellare le parole:* kg. 0,570 c. |
| 8 | 1 | *Dopo la parola:* Avvertenze, *cancellare il primo capoverso.* |
| 10 | — | *Nelle colonne:* Cariche, e C.$^{t}$ *cancellare:* $\frac{0,570}{\text{filite}}$ e 0,965. |
| 50 | — | *Prima delle parole:* oppure carica di filite da mm. 1, *mettere la chiamata:* (1), ed in fondo alla pagina, *scrivere:* (1) Soltanto col cannone da 87 B. |
| 52 | — | |
| 54 | — | |
| 56 | — | |
| 100 | — | |
| 102 | — | |
| 104 | — | |
| 106 | — | |
| 108 | — | |
| 58 | — | Radiare la tavola di tiro per la carica di kg 0,570 filite. |
| 59 | — | |
| 65 | — | |

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **250**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione della giberna mod. 99 per cartucce di pistola**. — 14 ottobre.

È adottata una giberna per cartucce di pistola, la quale assume la denominazione di *giberna mod. 99 per cartucce di pistola.*

Tale giberna, come dal quaderno VII delle serie d'armamento inserto nel Tomo II di mobilitazione, è distribuita ai militari di truppa armati di pistola ed ai quali non è assegnata la giberna con bandoliera.

Saranno a suo tempo pubblicate le aggiunte e varianti da apportarsi al modello per gl'inventari, nonchè i sunti descrittivi e disegni per l'*Atlante* del materiale d'artiglieria riflettenti la detta giberna.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **251**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Varianti all'istruzione sulla stipulazione dei contratti**. — 15 ottobre.

In dipendenza dell'*Atto* 238 del corrente anno il primo comma del § 261 dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti è sostituito dal seguente:

« § 261. La somma lorda assegnata ogni trimestre a ciascun consiglio per tali piccole spese è fissata:

in lire 3000 per la legione allievi carabinieri reali;

in lire 2500 per le legioni territoriali dei carabinieri reali, pei reggimenti di fanteria di linea e dei bersaglieri, degli alpini, per il reggimento d'artiglieria a cavallo, da montagna, pei reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza e pei reggimenti del genio;

in lire 2000 per il consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza e pei distretti militari di Torino, Alessandria, Verona, Padova, Ancona, Livorno, Roma, Perugia, Salerno, Bari e Palermo;

in lire 1500 pei reggimenti di cavalleria e d'artiglieria da campagna;

in lire 900 per la brigata da montagna del Veneto, la brigata da costa della Sardegna e per la brigata ferrovieri del genio;

in lire 500 per i distretti di Cuneo, Novara, Milano, Brescia, Piacenza, Genova, Bologna, Ravenna, Chieti, Firenze, Cagliari, Napoli, Catanzaro e Messina, per l'accademia e per i collegi militari;

in lire 1000 per tutti gli altri corpi ».

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **252**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Anticipazioni per piccole provviste**. — 15 ottobre.

L'*Atto* 131 del 1897, modificato da quello 135 del 1898, è abrogato e sostituito dal seguente:

1. Le anticipazioni per le piccole provviste di robe di corredo saranno domandate dai corpi trimestralmente con richiesta

mod. 216 in semplice esemplare comprendendovi l'intera quota assegnata dal § 261 dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti e delegando l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a riscuoterne l'importo.

Le richieste verranno trasmesse al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) in modo che vi pervengano non oltre la prima quindicina del trimestre cui si riferiscono.

2. Dei mandati d'anticipazione emessi e riscossi dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari i corpi si daranno debito sul rendiconto delle spese del corredo mod. 357 con distinti articoli.

3. I fondi occorrenti ai corpi per le spese delle piccole provviste continueranno ad essere prelevati dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a misura che abbisognino, coi prospetti mod. 303 (§ 1085 del regolamento d'amministrazione).

4. Anche per le piccole provviste di medicinali verranno dalla farmacia centrale domandate anticipazioni con le norme anzidette, conteggiandone però l'ammontare sul rendiconto mod. 400 di cui al § 518 del regolamento d'amministrazione.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **253**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Anticipazione per il servizio delle costruzioni del corredo.** — 15 ottobre.

In dipendenza dell'*Atto* 238 del corrente anno che stabilisce l'ammontare delle anticipazioni per il servizio delle costruzioni del corredo per i nuovi reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza, l'*Atto* 134 del 1898 è abrogato e sostituito dal seguente:

I corpi appresso indicati per supplire alle spese che possano loro occorrere per costruzioni di robe di corredo, comprenderanno trimestralmente nella medesima domanda d'anticipazioni prescritta con l'*Atto* 252 del corrente anno la seguente somma inscrivendola sul modello accennato nell'*Atto* stesso distintamente da quella assegnata per le piccole provviste, ma con la stessa imputazione di quest'ultima:

Distretti militari di Torino, Alessandria, Verona, Padova, Ancona, Livorno, Roma, Perugia, Salerno, Bari e Palermo lire 1000;

Reggimenti di cavalleria, e reggimenti d'artiglieria da campagna lire 1500;

Legione territoriale dei carabinieri reali, reggimenti bersaglieri, reggimenti alpini, reggimento artiglieria a cavallo, reggimenti artiglieria da costa e da fortezza, reggimenti del genio lire 2500;

Legione allievi carabinieri reali e reggimento artiglieria da montagna lire 3000;

Reggimenti di fanteria di linea lire 4500.

I corpi suddetti continueranno a prelevare dall'ufficio di amministrazione di personali militari vari, con prospetti modello 303, i fondi necessari per le accennate spese, oltre quelli occorrenti per le piccole provviste.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **254**. — TRASPORTI. — **Tassa di disinfezione dei vagoni che hanno servizio al trasporto dei quadrupedi**. — 17 ottobre.

Con riferimento all'*Atto* 251 del 1901 si rende noto che la tassa di disinfezione dei vagoni che hanno servito al trasporto dei quadrupedi sulle linee delle tre grandi reti del Regno continua ad essere fissata, sempre in via di esperimento fino al 10 settembre 1904, in L. 1 per ogni vagone, se questo ha servito al trasporto di più di un quadrupede, ed in L. 0,60 se ha servito al trasporto di un quadrupede solo.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **255**. — AVANZAMENTO. — **Proposte e commissioni d'avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente**. — 17 ottobre.

All'*Atto* 63 del 1900 è apportata la seguente modificazione:

Allo specchio contenuto nel n. 5, nella colonna indicante la composizione della commissione di grado superiore per l'arma di cavalleria, *aggiungere*: « Generale Comandante della scuola di cavalleria ».

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **256**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni.** — 17 ottobre.

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 8 ottobre 1902 portante lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici, con le relative attribuzioni;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato;

DETERMINA:

Alla tabella di riparto degli uffici dell'amministrazione centrale della guerra ed al riparto delle relative attribuzioni, annessi al citato Decreto Ministeriale, nella parte relativa alla Direzione generale d'artiglieria e genio devesi aggiungere « Laboratorio foto-litografico e Rivista d'artiglieria e genio ».

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1902.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 40ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 ottobre.

OTTOBRE 14. — R. Decreto che denomina gli ispettorati di artiglieria e determina, con apposita istruzione, le attribuzioni dell'ispettore generale d'artiglieria, degli ispettori di artiglieria e del direttore superiore delle esperienze, *pag.* 767.

» 14. — R. Decreto che denomina gli ispettorati del genio e determina, con apposita istruzione, le attribuzioni dell'ispettore generale del genio e degli ispettori del genio, *pag.* 776.

Atto N. **257**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che denomina gli ispettorati d'artiglieria e determina, con apposita istruzione, le attribuzioni dell'ispettore generale d'artiglieria, degli ispettori di artiglieria e del direttore superiore delle esperienze.** — 14 ottobre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. Decreto n. 525 del 14 luglio 1898, modificata dalle leggi del 7 luglio 1901, n. 285 e del 21 luglio 1902, n. 303;

Visto il R. Decreto in data 15 settembre 1897, che denomina gli ispettorati d'artiglieria e determina, con apposita istruzione, le attribuzioni degli ispettori e del direttore superiore delle esperienze d'artiglieria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ispettorati d'artiglieria sono denominati:

Ispettorato generale d'artiglieria;

Ispettorato d'artiglieria da campagna;

Ispettorato d'artiglieria da costa e da fortezza;

Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria.

ERRATA-CORRIGE.

In alcune copie della dispensa 39ª, nell'*Atto* 255, a pag. 765, nella penultima riga dell'*Atto* stesso è stato stampato: Generale Comandante, ecc. — In tali copie, *devesi togliere la parola*: Generale.

Art. 2.

Le attribuzioni dell'ispettore generale d'artiglieria e degli ispettori d'artiglieria, e quelle del direttore superiore delle esperienze d'artiglieria sono determinate dall'annessa istruzione firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Art. 3.

L'ispettorato delle armi e materiali dei corpi è soppresso.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel presente Decreto andranno in vigore a datare dal 1° novembre 1902.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 14 ottobre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

---

## Istruzione sulle attribuzioni degli ispettori d'artiglieria e del direttore superiore delle esperienze d'artiglieria.

### CAPO 1°.

*Attribuzioni dell'ispettore generale d'artiglieria.*

§ 1. — L'ispettore generale, sotto la dipendenza diretta del Ministro della guerra, sovraintende a tutti i servizi dell'arma, ha la direzione degli studi e delle esperienze intese a promuovere i progressi tecnici, e la esercita specialmente per mezzo degli ispettori.

Dipendono direttamente dall'ispettore generale oltre che gli ispettori dell'arma, anche la direzione superiore delle esperienze d'artiglieria, la scuola centrale di tiro d'artiglieria e la commissione per le armi portatili.

§ 2. — L'ispettore generale — valendosi dell'opera dei dipendenti ispettori — segnala al Ministero i progressi di qualsiasi genere conseguibili dall'arma nel campo tecnico,

organico, tattico e professionale in genere e ne presenta le relative proposte.

§ 3. — L'ispettore generale fa esaminare ed inoltra al Ministero, munite del suo esplicito parere, le proposte interessanti sostanzialmente la coltura scientifica e professionale degli allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare, in quanto riflettono l'arma.

Tali proposte potranno essere deferite all'esame della commissione permanente degli ispettori d'artiglieria ed altresì alla commissione plenaria degli ispettori d'artiglieria e genio — in analogia al disposto del seguente § 37 — previo accordo coll'ispettore generale del genio.

In tal caso le opportune comunicazioni al Ministero saranno fatte dall'ispettore generale più anziano.

§ 4. — L'ispettore generale corrisponde normalmente solo col Ministero della guerra, con gli altri ispettori e col direttore superiore delle esperienze, col comandante della scuola centrale di tiro d'artiglieria, col presidente della commissione delle armi portatili, e coi comandanti e capi di servizio dell'arma. Corrisponde altresì col Capo di stato maggiore dell'esercito per quelle questioni che hanno attinenza all'ordinamento dell'esercito in guerra, alla mobilitazione ed all'efficienza dei punti fortificati.

§ 5. — In base alle disposizioni del Ministero della guerra per cura dell'ispettorato verranno compilate e comunicate ai competenti comandi d'artiglieria ed alla direzione superiore delle esperienze le direttive necessarie per i materiali di guerra e per l'armamento delle opere di difesa.

§ 6. — Di massima, tutte le direttive ed istruzioni che emanano dall'ispettore generale sono da questo comunicate, pel tramite del competente ispettore, ai comandi dell'arma e da questi ai reggimenti ed ai varî uffici dipendenti.

§ 7. — L'ispettore generale ha la vigilanza del personale militare e civile dell'artiglieria e rassegna al Ministero le proposte riflettenti il suo ordinamento ed impiego.

Presenta al Ministero, uditi gli ispettori competenti, le proposte di destinazione individuale che interessano il buon andamento del servizio.

§ 8. — E' fatta facoltà all'ispettore generale di comandare temporaneamente, e per breve periodo di tempo, un ufficiale dell'arma presso gli uffici degli ispettori per studi, schiarimenti, o per istruzioni.

In tal caso l'ispettore generale dovrà prima prendere gli

opportuni concerti col comandante di corpo d'armata, da cui l'ufficiale per ragione di residenza dipende, e quindi ne avvertirà il Ministero, indicando la durata dell'assenza.

§ 9. — L'ispettore generale compila per gli altri ispettori il rapporto annuale prescritto dall'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche.

§ 10. — L'ispettore generale conserva un esemplare delle note personali dei comandanti d'artiglieria e del direttore superiore delle esperienze d'artiglieria, dei libretti personali degli ufficiali dell'arma, e degli specchi e specchietti caratteristici dei ragionieri d'artiglieria e dei capi-tecnici d'artiglieria e genio.

§ 11. — L'ispettore generale presiede la commissione superiore d'avanzamento per l'artiglieria, di cui fanno parte normalmente gli altri ispettori ed i comandanti d'artiglieria, salvo speciali disposizioni emanate volta per volta in casi eccezionali.

Tale commissione si riunisce annualmente, d'ordine del Ministero, per la compilazione degli specchi d'avanzamento degli ufficiali ed impiegati, e per emettere giudizi sull'attitudine ai vari servizi degli ufficiali superiori dell'arma.

§ 12. — I comandi di corpo d'armata informeranno l'ispettore generale dei fatti disciplinari che potessero riguardare il comandante d'artiglieria ed, in assenza di questi, i comadanti di corpo ed i capi di servizio dell'arma.

§ 13. — L'ispettore generale concede le licenze agli ispettori dell'arma ed al direttore superiore delle esperienze. Egli le regola in modo da assicurare sempre il buon andamento del servizio.

Durante l'assenza di un ispettore e del direttore superiore delle esperienze deve trovarsi presente l'ufficiale più elevato in grado che vi è addetto.

Anche durante l'assenza dei titolari, gli ispettorati e la direzione superiore delle esperienze debbono funzionare.

Delle assenze degli ispettori e della durata, l'ispettore generale informerà sempre il Ministero.

§ 14. — In caso di assenza temporanea dell'ispettore generale, pel disbrigo degli affari ordinari, ne fa le veci l'ispettore più elevato in grado o più anziano.

Quando manchi temporaneamente uno degli ispettori, l'ispettore generale delega uno degli altri a farne le veci per le disposizioni d'ordine.

§ 15. — All'ufficio dell'ispettore generale d'artiglieria è

annesso il servizio contabile di cassa pel pagamento degli assegni ai propri ufficiali ed impiegati ed a quelli addetti agli altri ispettorati dell'arma.

## Capo 2°.

### *Attribuzioni generali degli ispettori d'artiglieria.*

§ 16. — Gl' ispettori d' artiglieria, sotto la direzione dell'ispettore generale, esercitano, ciascuno per la propria parte, la vigilanza su tutti i servizi dell'arma, allo scopo di assicurarne il regolare andamento, e di promuoverne il progresso.

Essi invigileranno che i fondi assegnati dal Ministero agli stabilimenti, alle direzioni e reggimenti dell'arma siano convenientemente impiegati tanto sotto il riguardo tecnico quanto sotto quello economico.

§ 17. — Spetta ai medesimi di eseguire e fare eseguire studi e proporre esperienze, che interessino il servizio speciale, cui sono preposti.

§ 18. — E' pure di loro spettanza la compilazione dei regolamenti, delle istruzioni e delle norme che interessano il servizio dell'arma, presentandone, quando del caso, le proposte all' ispettore generale e pel suo tramite al Ministero.

§ 19. — Gli ispettori esplicano il loro mandato mediante istruzioni, che impartiscono ai comandi ed uffici d'artiglieria dipendenti, mediante l'esame dei progetti tecnici, degli studi e delle proposte che vengono fatti dai detti comandi ed uffici, mediante gli studi che compilano essi stessi per mezzo del personale ai loro uffici assegnato, ed infine mediante ispezioni e visite.

§ 20. — Quando per eseguire le dette ispezioni o visite occorra agli ispettori di allontanarsi dalla propria sede, o di prolungare la loro assenza, dovranno sempre richiedere la preventiva autorizzazione al Ministero pel tramite dell' ispettore generale, che dovrà informare i comandanti di corpo d'armata delle ispezioni o visite state autorizzate.

§ 21. — All'ispettore generale devono presentarsi per ricevere istruzioni gli altri ispettori prima di allontanarsi per servizio.

§ 22. — Al termine delle ispezioni gli ispettori compilano speciale rapporto diretto al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio), per il tramite dell'ispettore generale, comprendendovi quelle proposte che si ritenessero utili pel servizio,

e provocando, ove occorra, provvedimenti che non fosse in loro facoltà di prendere.

§ 23. — Le ispezioni e le visite hanno sopratutto per iscopo di assicurarsi del buon andamento del servizio e delle istruzioni speciali dell'arma.

Gl'ispettori informano le autorità territoriali di quanto essi credono utile a meglio assicurare l'andamento del servizio.

§ 24. — La disciplina degli ufficiali e della truppa dell'arma non direttamente dipendenti dagl' ispettori è esclusivamente affidata alle autorità militari territoriali; pur tuttavia ai competenti ispettori viene data comunicazione dai comandi d'artiglieria dipendenti, per opportuna loro conoscenza, dei fatti disciplinari e di servizio che rivestono carattere di speciale gravità e delle decisioni che ne fossero emerse.

Tali informazioni vengono dall' ispettore comunicate all' ispettore generale.

§ 25. — Gli ispettori corrispondono col Ministero sempre pel tramite dell'ispettore generale, eccetto per le pratiche di carattere amministrativo, le quali verranno trattate direttamente.

## Capo 3°.

### *Attribuzioni dell'ispettore d'artiglieria da campagna.*

§ 26. — L'ispettore d' artiglieria da campagna esercita la sua speciale vigilanza sui reggimenti d'artiglieria da campagna, sul reggimento d'artiglieria a cavallo e sull'artiglieria da montagna.

In relazione a tale sua attribuzione l'ispettore d'artiglieria da campagna deve riconoscere le condizioni ed i bisogni speciali dei singoli reggimenti e comunica loro, per mezzo dei comandanti d'artiglieria da campagna, quelle istruzioni che crede opportune, purchè riferentisi esclusivamente al servizio speciale dell'arma.

Egli porta la sua attenzione particolarmente sull'osservanza e sull' applicazione dei regolamenti speciali dell' arma, sull'istruzione teorico-pratica degli ufficiali e sulla loro attitudine alla specialità di servizio a cui sono addetti; sull'istruzione teorico-pratica delle truppe, sullo stato dei quadrupedi, sulla conservazione e sul mantenimento del materiale, sulla gestione tecnica ed amministrativa del materiale e sulla mobilitazione.

§ 27. — Assiste annualmente, dopo averne avuta l'autoriz-

zazione dal Ministero, ad alcune scuole di tiro ai poligoni; riceve i rapporti di tutte dai comandanti d'artiglieria da campagna, ed inoltra al Ministero, pel tramite dell'ispettorato generale, le osservazioni e conclusioni che dall'esame di queste e dalle sue personali osservazioni gli sono suggerite, insieme alle proposte che ritiene opportune per le scuole di tiro dell'anno successivo.

§ 28. — Sorveglia per delegazione dell'ispettore generale, lo svolgimento dei corsi della scuola centrale di tiro da campagna ed inoltra in tempo al medesimo le proposte, che giudica utili per il migliore andamento dell'istruzione del personale.

## Capo 4°.

*Attribuzioni dell'ispettore d'artiglieria da costa e da fortezza.*

§ 29. — L'ispettore d'artiglieria da costa e da fortezza esercita la sua speciale vigilanza sulle direzioni d'artiglieria e sull'artiglieria da costa e da fortezza.

§ 30. — Ha per l'artiglieria da costa e da fortezza e pei corsi di scuola centrale di tiro colle artiglierie d'assedio funzioni analoghe a quelle già dette per l'ispettore d'artiglieria da campagna.

§ 31. — Per quanto si riferisce alle direzioni egli porta la sua attenzione specialmente sull'osservanza e sull'applicazione dei regolamenti, sull'istruzione degli ufficiali e sulla loro attitudine alla specialità cui sono addetti; sull'andamento del servizio tecnico ed economico del materiale, sullo stato dell'armamento e del munizionamento delle piazze forti terrestri e delle opere delle piazze marittime, che dipendono dall'amministrazione della guerra, sulla gestione tecnica ed economica dei relativi laboratori.

## Capo 5°.

*Attribuzioni dell'ispettore delle costruzioni d'artiglieria.*

§ 32. — L'ispettore delle costruzioni d'artiglieria esercita la sua azione direttiva e di vigilanza sopra tutti i servizi che si riferiscono alla costruzione dei materiali d'artiglieria, provocando tutti i miglioramenti tecnici che possono permettere agli stabilimenti di costruzione di produrre materiali ottimi ed a mite prezzo.

Egli inoltre è incaricato di compilare e tenere al corrente il modello degli inventari.

§ 33. — Sono posti alla sua diretta dipendenza e sono da lui ispezionati o visitati tutti gli stabilimenti d'artiglieria e le compagnie operai d'artiglieria.

## Capo 6°.

### *Commissione permanente degli ispettori.*

§ 34. — Gli ispettori d'artiglieria, collegialmente riuniti in commissione, sotto la presidenza dell'ispettore generale, costituiscono un corpo consultivo permanente per l'esame delle questioni riflettenti il servizio dell'arma. Essa è chiamata più specialmente a dar parere sulle quistioni qui appresso indicate:

*a*) Adozione di nuovi materiali e trasformazione degli esistenti;

*b*) Armamento delle opere di fortificazione;

*c*) Ordinamento delle truppe e dei servizi dell'arma;

*d*) Regolamenti ed istruzioni per il servizio dell'arma;

*e*) Esclusione e riammissione di fornitori negli appalti che concernono il servizio dell'arma;

*f*) Affari generali speciali di singolare importanza su cui il Ministero desidera avere un voto collegiale.

§ 35. — Su proposta dell'ispettore generale, o di iniziativa del Ministero, alla commissione potranno essere aggregati il direttore superiore delle esperienze, comandanti d'artiglieria ed anche ispettori del genio, tutte le volte che l'argomento lo richieda.

§ 36. — Per le questioni, che interessano ad un tempo l'arma d'artiglieria e quella del genio, saranno dal Ministero, o previo concerto dei due ispettori generali, riunite le commissioni permanenti delle due armi in una commissione plenaria che sarà presieduta dell'ispettore generale più anziano.

§ 37. — La commissione plenaria prenderà annualmente in esame i programmi dell'accademia militare e della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e ne riferirà al Ministero (Segretariato generale).

§ 38. — L'ispettore generale di artiglieria terrà con quello del genio continuo scambio di comunicazione per procedere d'accordo nello studio delle questioni tecniche comuni alle due armi e per proporre, quando del caso, la convocazione delle commissioni plenaria o parziali, destinate ad esaminare tutte le questioni e gli studi relativi alle opere ed all'armamento.

§ 39. — Ogni qualvolta il Capo di stato maggiore dell'esercito fosse chiamato a far parte della commissione plenaria di ispettori ne assumerà sempre la presidenza indipendentemente dalla sua anzianità.

## Capo 7°.

*Attribuzioni del direttore superiore delle esperienze d'artiglieria.*

§ 40. — Il direttore superiore delle esperienze dipende dall'ispettore generale, ma per gli studi dei materiali d'artiglieria, dei quali siano stati incaricati i singoli ispettori, corrisponde con questi direttamente.

Per l'esecuzione di esperienze ha alla sua dipendenza la sezione d'artiglieria di Ciriè, che viene annualmente fornita, dietro richiesta, di tutto quanto può occorrere per detti esperimenti.

§ 41. — Egli presiede alla compilazione delle tavole di tiro delle artiglierie.

§ 42. — Fa compilare una sommaria relazione trimestrale sullo stato delle questioni in istudio ed uno specchio settimanale sul risultato delle esperienze eseguite e trasmette la prima al Ministero pel tramite dell'ispettore generale, per essere pubblicata e distribuita, ed il secondo al Ministero ed all'ispettore generale, nonchè agli ispettori interessati.

§ 43. — Il direttore superiore delle esperienze ha facoltà di rivolgersi ai comandanti di artiglieria, agli stabilimenti ed ai corpi del R. esercito per chiedere informazioni e dati riferentisi ai còmpiti che gli sono affidati, e può essere autorizzato dall'ispettore generale a farsi coadiuvare in studi di determinati materiali dai competenti stabilimenti d'artiglieria. Di ciò deve essere informato l'ispettore interessato.

## Capo 8°.

*Scuola centrale di tiro d'artiglieria.*

§ 44. — Per completare l'istruzione sul tiro degli ufficiali dell'arma fu appositamente istituita la scuola centrale di tiro di artiglieria, che dipende dall'ispettore generale.

Il comandante della scuola inoltrerà, all'ispettorato generale, pel tramite del competente ispettore, tutte le proposte d'indole generale pel buon funzionamento della scuola stessa. Egli potrà

essere incaricato di studi ed esperienze sui materiali direttamente dall'ispettorato generale, e per sua delegazione, da altri ispettori.

CAPO 9°.

*Commissione per le armi portatili.*

§ 45. — Le questioni relative alle armi portatili, alle munizioni, alle buffetterie ed agli altri materiali del gruppo *C*, è istituita una commissione denominata *commissione per le armi portatili*, la cui formazione viene stabilita dal Ministero con speciale disposizione. Detta commissione è alla dipendenza dell'ispettore generale d'artiglieria ed è incaricata degli studi ed esperimenti relativi a tutte le questioni che, per quanto riguarda i materiali di sua competenza, il prefato ispettore riterrà opportuno di affidarle.

Riguardo a tali materiali essa potrà inoltre fare, di sua iniziativa, all'ispettore stesso tutte quelle proposte che riterrà utili.

Roma, 14 ottobre 1902.

V.°, d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

---

N. **258**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che denomina gli ispettorati del genio e determina, con apposita istruzione, le attribuzioni dell'ispettore generale del genio e degli ispettori del genio**. — 14 ottobre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. Decreto del 14 luglio 1898, modificato dalle leggi 7 luglio 1901, n. 285, e 21 luglio 1902, n. 303;

Visto il R. Decreto in data 15 settembre 1897, che denomina gli ispettorati del genio e determina, con apposita istruzione, le attribuzioni degli ispettori;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ispettorati del genio sono denominati:

Ispettorato generale del genio;

Ispettorato delle truppe del genio;

Ispettorato delle costruzioni del genio.

Art. 2.

Le attribuzioni dell'ispettore generale del genio e degli ispettori del genio sono determinate dall'annessa istruzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nel presente Decreto avranno vigore a datare dal 1° novembre 1902.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 14 ottobre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

---

## Istruzione sulle attribuzioni degli ispettori del genio.

### CAPO 1°.

*Attribuzioni dell'ispettore generale del genio.*

§ 1. — L'ispettore generale, sotto la dipendenza diretta del Ministro della guerra, sopraintende a tutti i servizi dell'arma, ha la direzione degli studi e delle esperienze intese a promuovere i progressi tecnici, e la esercita specialmente per mezzo degli ispettori.

Dipendono direttamente dall'ispettore generale gli ispettori dell'arma.

§ 2. L'ispettore generale, valendosi dell'opera dei dipendenti ispettori, segnala al Ministero i progressi di qualsiasi genere conseguibili dall'arma nel campo tecnico, organico, tat-

tico e professionale in genere, e ne presenta le relative proposte.

§ 3. L'ispettore generale fa esaminare ed inoltra al Ministero, munite del suo esplicito parere, le proposte interessanti sostanzialmente la coltura scientifica e professionale degli allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare in quanto riflettono l'arma.

Tali proposte potranno essere deferite all'esame della commissione permanente degli ispettori del genio ed altresì alla commissione plenaria degli ispettori d'artiglieria e del genio — in analogia al disposto del seguente § 40 — previo accordo coll'ispettore generale d'artiglieria. In tal caso le opportune comunicazioni al Ministero saranno fatte dall'ispettore generale più anziano.

§ 4. — L'ispettore generale corrisponde normalmente solo col Ministero della guerra, con gli altri ispettori e coi comandanti e capi servizio dell'arma. Corrisponde altresì col Capo di stato maggiore dell'esercito per quelle questioni che hanno attinenza all'ordinamento dell'esercito in guerra, alla mobilitazione ed alla traduzione in atto dei criteri che determinarono sistemi ed opere permanenti di difesa dello Stato.

§ 5. — In base alle disposizioni del Ministero della guerra per cura dell'ispettorato verranno compilate e comunicate ai comandi del genio le direttive necessarie per lo studio delle opere di difesa.

§ 6. — L'ispettore generale si regola analogamente per gli studi riflettenti tutte le altre costruzioni militari in genere, i quali diano luogo a progetti che, per la loro importanza o per l'entità della spesa, devono poi essere sottoposti all'esame degli ispettori, giusta il regolamento per l'esecuzione dei lavori del genio militare.

Dà pure le direttive per tutti gli studi riflettenti il materiale mobile del genio.

§ 7. — I comandi del genio per mezzo del competente ispettore informano l'ispettore generale circa le difficoltà che si incontrassero nell'applicazione delle direttive ricevute e circa i primi studi sommari per opere di grande importanza, per evitare studi e compilazione di progetti che potessero riuscire non corrispondenti allo scopo da raggiungere.

§ 8. — Compilato un progetto in base alle direttive date, esso verrà dai comandi del genio trasmesso all'ispettorato che lo sottoporrà all'esame della commissione permanente e, ove del caso, disporrà per le necessarie modificazioni.

Il progetto definitivo verrà trasmesso al Ministero della guerra col parere, occorrendo, della commissione plenaria degli ispettori di artiglieria e genio.

§ 9. — Qualunque studio o proposta che implichi spesa dovrà prima essere autorizzata dal Ministero della guerra.

§ 10. — Analogamente a quanto innanzi è prescritto per lo studio e proposte delle opere di difesa si procederà per le direttive, l'esame e l'approvazione dei progetti per costruzioni militari.

§ 11. — L'ispettore generale dà ai comandanti del genio le direttive riguardanti la collaudazione dei lavori e delle provviste, tenuta presente la facoltà, fatta dalla Istruzione per il servizio dei lavori e del materiale del genio ai comandanti dell'arma, di delegarvi i direttori e gli altri ufficiali, per modo da conciliare le esigenze del servizio con la maggiore economia.

§ 12. — Di massima, tutte le direttive ed istruzioni che emanano dall'ispettore generale sono da questo comunicate pel tramite del competente ispettore ai comandi dell'arma e da questi ai reggimenti, direzioni e sottodirezioni.

§ 13. — L'ispettore generale ha la vigilanza del personale militare e civile del genio militare, e rassegna al Ministero le proposte riflettenti il suo ordinamento ed impiego.

Presenta al Ministero, uditi gli ispettori competenti, le proposte di destinazioni individuali che interessano il buon andamento del servizio.

§ 14. — È fatta facoltà all'ispettore generale di comandare temporaneamente e per breve periodo di tempo, un ufficiale dell'arma presso gli uffici degli ispettori, per studi, schiarimenti, o per istruzioni. In tal caso l'ispettore generale dovrà prima prendere gli opportuni concerti col comandante di corpo d'armata da cui l'ufficiale per ragioni di residenza dipende, e quindi ne avvertirà il Ministero, indicando la durata dell'assenza.

§ 15. — L'ispettore generale compila per gli altri ispettori il rapporto annuale prescritto dall'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche.

§ 16. — L'ispettore generale presiede la commissione superiore d'avanzamento per il genio di cui fanno parte normalmente gli altri ispettori ed i comandanti del genio, salvo speciali disposizioni emanate volta per volta in casi eccezionali.

Tale commissione si riunisce annualmente, d'ordine del Ministero, per la compilazione degli specchi d'avanzamento degli ufficiali ed impiegati, e per emettere giudizi sull'attitudine ai vari servizi degli ufficiali superiori dell'arma.

§ 17. — L'ispettore generale conserva un esemplare delle note personali dei comandanti del genio, dei libretti degli ufficiali dell'arma, e degli specchi e specchietti caratteristici dei ragionieri-geometra del genio.

§ 18. — L'ispettore generale concede le licenze agli ispettori dell'arma. Egli le regola in modo da assicurare sempre il buon andamento del servizio. Durante l'assenza di un ispettore deve trovarsi presente l'ufficiale più elevato in grado che vi è addetto.

Anche durante l'assenza dei titolari gli ispettorati debbono funzionare.

Delle assenze degli ispettori e della durata, l'ispettore generale informerà sempre il Ministero.

§ 19. — In caso di assenza temporanea dell'ispettore generale, pel disbrigo degli affari ordinari ne fa le veci l'ispettore più elevato in grado o più anziano.

Quando manchi temporaneamente uno degli ispettori, l'ispettore generale delega l'altro a farne le veci per le disposizioni di ordine, o ne assume personalmente gli incarichi, a seconda che crederà più opportuno.

§ 20. — I comandanti di corpo d'armata informeranno l'ispettore generale dei fatti disciplinari che potessero riguardare il comandante del genio ed, in assenza di questi, i comandanti di corpo ed i capi di servizio dell'arma.

§ 21. — All'ufficio dell'ispettore generale del genio è annesso il servizio contabile di cassa pel pagamento degli assegni ai propri ufficiali ed impiegati ed a quelli addetti agli altri ispettorati dell'arma.

## Capo 2°.

### *Attribuzioni generali degli ispettori del genio.*

§ 22. — Gli ispettori del genio, sotto la direzione dell'ispettore generale, esercitano, ciascuno per la propria parte, la vigilanza su tutti i servizi dell'arma allo scopo di assicurarne il regolare andamento e di promuoverne il progresso.

Essi invigileranno che i fondi assegnati dal Ministero alle varie amministrazioni dell'arma siano convenientemente impiegati tanto sotto il riguardo tecnico quanto sotto quello economico.

§ 23. — Spetta ai medesimi di eseguire e fare eseguire studi e proporre esperienze che interessino il servizio speciale cui sono preposti.

§ 24. — È pure di loro spettanza la compilazione dei regolamenti, delle istruzioni e delle norme che interessano il servizio dell'arma, presentandone, quando del caso, le proposte all'ispettore generale e pel suo tramite al Ministero.

§ 25. — Gli ispettori esplicano il loro mandato mediante istruzioni che impartiscono ai comandi ed uffici del genio dipendenti; mediante l'esame dei progetti tecnici, degli studi e delle proposte che vengono fatti dai detti comandi ed uffici; mediante studi che compilano essi stessi per mezzo del personale ai loro uffici assegnato; ed infine mediante ispezioni e visite.

§ 26. — Quando per eseguire le dette ispezioni e visite occorra agli ispettori di allontanarsi dalla propria sede, o di prolungare la loro assenza, dovranno sempre richiedere la preventiva autorizzazione al Ministero pel tramite dell'ispettore generale, che dovrà informare i comandanti di corpo d'armata delle ispezioni o visite state autorizzate.

§ 27. — All'ispettore generale devono presentarsi per ricevere istruzioni gli altri ispettori prima di allontanarsi per servizio.

§ 28. — Al termine delle ispezioni gli ispettori compilano speciale rapporto diretto al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) per il tramite dell'ispettore generale, comprendendovi quelle proposte che si ritenessero utili per il servizio, e provocando, ove occorra, provvedimenti che non fosse in loro facoltà di prendere.

§ 29. — Le ispezioni e le visite hanno sopratutto per iscopo di assicurarsi del buon andamento del servizio e delle istruzioni speciali dell'arma.

Gli ispettori informano le autorità territoriali di quanto essi credono utile a meglio assicurare l'andamento del servizio.

§ 30. — La disciplina degli ufficiali e della truppa dell'arma non direttamente dipendenti dagli ispettori è esclusivamente affidata alle autorità militari territoriali; pur tuttavia ai competenti ispettori viene data comunicazione dai comandi del genio dipendenti, per opportuna loro conoscenza, dei fatti disciplinari e di servizio che rivestono carattere di speciale gravità e delle decisioni che ne fossero emerse.

Tali informazioni vengono dall'ispettore comunicate all'ispettore generale.

§ 31. — Gli ispettori corrispondono col Ministero sempre pel tramite dell'ispettore generale, eccetto per le pratiche di carattere amministrativo, le quali verranno trattate direttamente.

## Capo 3°.

*Attribuzioni dell'ispettore delle truppe del genio.*

§ 32. — L'ispettore delle truppe del genio esercita la sua speciale vigilanza sulle truppe dell'arma. Per quanto però riflette la brigata ferrovieri riceve dirette istruzioni dal Capo di stato maggiore dell'esercito, dal quale la brigata stessa dipende per il servizio tecnico ferroviario, la cui ispezione è affidata al capo del reparto intendenza.

In relazione a tale sua attribuzione l'ispettore delle truppe del genio deve riconoscere le condizioni ed i bisogni speciali dei singoli reggimenti e riparti dell'arma, e comunica loro, per mezzo dei comandanti del genio, quelle istruzioni che crede opportune, purchè riferentisi esclusivamente al servizio speciale dell'arma.

Egli porta la sua attenzione particolarmente sulla osservanza e sull'applicaziane dei regolamenti speciali dell'arma, sulla istruzione teorico-pratica degli ufficiali e sulla loro attitudine alla specialità di servizio a cui sono addetti; sull'istruzione teorico-pratica della truppa, sullo stato dei quadrupedi e sulla conservazione e sul mantenimento del materiale, nonchè sulla gestione tecnica ed amministrativa, e sulla mobilitazione.

§ 33. — Dipende dall'ispettore delle truppe del genio, per la parte tecnica: il servizio delle interruzioni stradali; quello delle colombaie militari; l'officina del genio, col direttore della quale direttamente corrisponde.

E' perciò di sua speciale competenza l'esame in linea tecnica dei progetti relativi alle mine per interruzioni stradali, di quelli relativi alle costruzioni di colombaie militari e delle proposte di aggiunte e varianti da apportarsi al modello d'inventario dei materiali del genio.

## Capo 4°.

*Attribuzioni dell'ispettore delle costruzioni del genio.*

§ 34. — L'ispettore delle costruzioni del genio esercita la sua azione direttiva e di vigilanza sugli uffici territoriali dell'arma.

In relazione a tale sua attribuzione a lui spetta:

*a*) la compilazione delle norme da seguirsi nello studio dei progetti di costruzioni militari e dei relativi particolari;

*b*) l'esame preliminare in linea tecnica dei progetti di lavori ordinari e straordinari sui quali viene richiesto il parere della commissione permanente o di quegli altri sui quali piacesse al Ministero di sentire il suo avviso;

*c*) la vigilanza sulla esecuzione dei lavori e sulla conservazione e manutenzione di tutti gl'immobili militari;

*d*) l'esame delle questioni tecniche ed amministrative riflettenti i lavori e le controversie con le imprese;

*e*) la superiore vigilanza sulla conservazione dei materiali mobili in carico agli uffici territoriali;

*f*) l'esame preliminare delle proposte relative alla delimitazione delle zone di servitù militari attorno alle opere di fortificazione ed agli stabilimenti militari, e delle domande per la esecuzione dei lavori in terreni compresi nelle zone di servitù militari, in relazione agli articoli 6° e 7° del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi sulle servitù militari.

§ 35. — Per ciò che si riferisce ai lavori che si eseguiscono dal genio militare per conto dell'amministrazione marittima, l'ispettore delle costruzioni del genio, alla diretta dipendenza del Ministero della marina, esercita verso gli uffici del genio militare attribuzioni analoghe a quelle sopra indicate.

§ 36. — Per delegazione dei Ministeri della guerra e della marina esercita la direzione sulla revisione delle contabilità dei lavori e delle provviste, la quale viene fatta dal personale addetto all'ufficio dell'ispettorato.

## Capo 5°.

### *Commissione permanente degli ispettori.*

§ 37. — Gli ispettori del genio, collegialmente riuniti in commissione sotto la presidenza dell'ispettore generale, costituiscono un corpo consultivo permanente per l'esame delle questioni riflettenti il servizio dell'arma. Essa è chiamata più specialmente a dar parere sulle questioni qui appresso indicate:

*a*) proposte e progetti di opere di fortificazioni, di edifici, stabilimenti, strade ed altre costruzioni militari e lavori in genere, per i quali, a tenore delle vigenti prescrizioni, non sia sufficiente il solo parere del comandante del genio;

*b*) adozione e modificazione di materiali pei servizi delle truppe del genio;

*c*) ordinamento delle truppe e dei servizi nell'arma;

*d*) regolamenti ed istruzioni per il servizio dell'arma;

*e*) esclusione e riammissione delle imprese negli appalti dei lavori del genio;

*f*) affari generali o speciali di singolare importanza, su cui il Ministero desidera avere un voto collegiale.

§ 38. — Su proposta dell'ispettore generale, o d'iniziativa del Ministero, alla commissione potranno essere aggregati comandanti del genio ed anche ispettori d'artiglieria, tutte le volte che l'argomento lo richieda.

§ 39. — Per le questioni che interessano ad un tempo l'arma del genio e quella d'artiglieria, saranno dal Ministero, o previo concerto dei due ispettori, riunite le commissioni permanenti delle due armi in una commissione plenaria, che sarà presieduta dall'ispettore generale più anziano.

§ 40. — La commissione plenaria prenderà annualmente in esame i programmi dell'accademia militare e della scuola di applicazione d'artiglieria e genio, e ne riferirà al Ministero (Segretariato generale).

§ 41. — L'ispettore generale del genio terrà con quello d'artiglieria continuo scambio di comunicazioni per procedere d'accordo nello studio delle questioni tecniche comuni alle due armi e per proporre, quando del caso, la convocazione delle commissioni plenaria, o parziali, destinate ad esaminare tutte le questioni e gli studi relativi alle opere ed all'armamento.

§ 42. — Ogni qualvolta il Capo di stato maggiore dell'esercito fosse chiamato a far parte della commissione plenaria di ispettori ne assumerà sempre la presidenza, indipendentemente dalla sua anzianità.

Roma, 14 ottobre 1902.

V°, d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 41ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 ottobre.

SETTEMBRE 29. — R. Decreto n. 426 che approva il regolamento per l'applicazione agli impiegati governativi della legge sulla insequestrabilità degli stipendi e pensioni e sulla cedibilità degli stipendi, *pag.* 785.

OTTOBRE 23. — Norme e programmi per gli esami di idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio non provenienti dalla scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, o che non hanno compiuto con successo i corsi di istruzione presso la scuola stessa, *pag.* 803.

» 24. — Aggiunte e varianti alla istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito, *pag.* 812.

» 24. — Proposte e commissioni di avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente, *pag.* 813.

» 24. — Cambio di denominazione di caserme di proprietà demaniale in Modena, *pag.* 813.

Atto N. **259.** — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ. — **R. Decreto n. 426 che approva il regolamento per l'applicazione agli impiegati governativi della legge sulla insequestrabilità degli stipendi e pensioni e sulla cedibilità degli stipendi.** — 29 settembre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge del 7 luglio 1902, n. 276, sulla insequestrabilità degli stipendi e pensioni e sulla cedibilità degli stipendi (*Atto* 210);

Visto il testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato col R. Decreto del 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto il regolamento per la esecuzione di detta legge, approvato col R. Decreto 4 maggio 1885, n. 3074;

Sentita la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È approvato il qui unito regolamento, sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro del tesoro, per l'applicazione agli impiegati governativi della legge 7 luglio 1902, n. 276, sulla inse-

questrabilità degli stipendi e pensioni e sulla cedibilità degli stipendi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 settembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. Zanardelli.
Di Broglio.

---

## REGOLAMENTO.

### Art. 1.

Salve le eccezioni di cui agli articoli seguenti, non possono essere ceduti, nè pignorati, nè sequestrati gli stipendi, le paghe, le mercedi, i salari, gli assegni, le indennità, i sussidi, le gratificazioni, le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensioni ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato corrisponde ai suoi funzionari, impiegati, salariati, pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da esso dipendenti.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti intorno al pignoramento, al sequestro ed alla cessione delle somme dovute dallo Stato a compenso dell'opera prestatagli da persone estranee all'amministrazione, in base a rapporti contrattuali, qualunque sia la forma dell'atto, dal quale i medesimi risultino.

### Art. 2.

Il pignoramento ed il sequestro sono ammessi, limitatamente agli stipendi ed alle paghe, alle mercedi, ai salari, ed altri assegni equivalenti, purchè fissi e continuativi, nonchè alle pensioni ed alle indennità che tengono luogo di pensioni:

1° fino alla concorrenza di un quinto per debiti verso lo Stato, dipendenti dall'esercizio delle funzioni di impiegato o salariato e per somme dovute, posteriormente alla legge, a titolo di imposte o tasse personali;

2° fino alla concorrenza di un terzo per cause di alimenti dovuti per legge.

Art. 3.

Nel caso di concorso delle cause di pignorabilità e sequestrabilità, indicate al n. 1 dell'articolo precedente, i pignoramenti ed i sequestri non possono colpire una quota maggiore del quinto degli emolumenti in detto articolo menzionati.

Quando si abbiano più pignoramenti o sequestri per debiti alimentari, di cui al n. 2 dell'articolo precedente, non può essere colpita una quota maggiore del terzo degli emolumenti stessi.

Art. 4.

Nel caso di concorso delle cause di pignorabilità e sequestrabilità, di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 2, non potrà cumulativamente pignorarsi o sequestrarsi una quota maggiore della metà dello stipendio, pensione od altri assegni ivi indicati.

Art. 5.

I pignoramenti ed i sequestri ammessi dall'art. 2, debbono essere notificati nella forma delle citazioni all'intendente di finanza della provincia, nella quale risiede l'impiegato o il salariato e per i pensionati a quello della provincia in cui è inscritta la pensione. Per gli ufficiali dell'esercito e dell'armata la notificazione deve essere fatta all'intendente di finanza della provincia dove ha sede il comando del corpo o del dipartimento o il comando militare marittimo.

Per l'amministrazione militare le notificazioni possono essere fatte al comandante del corpo od al capo del servizio cui spetta disporre il pagamento.

Quando la scadenza della rata da colpire sia imminente, gli atti relativi possono essere notificati al tesoriere o all'ufficiale incaricato del pagamento.

Art. 6.

A norma dell'art. 61 della legge sulla contabilità generale, gli atti di cui all'articolo precedente debbono indicare l'emolumento che si vuol colpire.

Non si possono colpire con un solo atto emolumenti dovuti da amministrazioni diverse, occorrendo per ciascuno di essi un atto separato.

Art. 7.

È ammesso sempre, nei limiti del quinto, il pignoramento ed il sequestro degli stipendi degli impiegati per le tasse dovute ai comuni.

Art. 8.

Gli impiegati civili, gli ufficiali dell'esercito, della marina, delle guardie di finanza e di città e degli altri corpi armati a servizio dello Stato, provvisti di uno stipendio od altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo, corrispondente ad una somma maggiore di lire 100 mensili, possono cedere una quota-parte degli emolumenti in parola, da essi goduti alla data della cessione, non superiore al quinto del loro ammontare netto, e per un periodo di tempo non maggiore di cinque anni.

Art. 9.

Per determinare la somma di lire 100 mensili di cui all'articolo precedente, si tiene conto degli emolumenti al lordo corrisposti a titolo di stipendio od altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo, compresa l'indennità di residenza.

Art. 10.

Quando preesistano pignoramenti o sequestri, la facoltà di cessione non può esercitarsi che sulla differenza fra la quota cumulativamente pignorata o sequestrata e la metà dello stipendio, o di altro assegno che ne tenga luogo.

Art. 11.

Allorchè i pignoramenti od i sequestri abbiano luogo dopo che la cessione sia stata regolarmente intimata all'amministrazione dello Stato, non potrà cumulativamente pignorarsi o sequestrarsi che la differenza fra la quota ceduta e la metà dello stipendio od altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo.

Art. 12.

La cessione non può aver luogo che da parte di un solo cedente in favore di un solo cessionario.

È vietata la fideiussione in pro del cedente da parte di altro impiegato, sempre che l'obbligazione del fideiussore possa ri-

solversi nella cessione di una quota del proprio stipendio od altro assegno fisso che ne tenga luogo.

Art. 13.

Le disposizioni relative alla facoltà di cessione non sono applicabili al Corpo diplomatico e consolare.

Nel caso di passaggio di un funzionario da una carriera qualunque a quella diplomatica o consolare, continueranno tuttavia ad avere effetto le cessioni legalmente costituite avanti la data del decreto reale che autorizza il passaggio.

Art. 14.

I pignoramenti, i sequestri e le cessioni non possono avere effetto che proporzionalmente ed in relazione ad ogni singola rata di stipendio od altro assegno fisso e continuativo, pei quali i detti vincoli sono rispettivamente consentiti dagli articoli precedenti.

Art. 15.

Fino a quando non sia estinta l'obbligazione per cui fu stipulata una prima cessione, sarà inefficace e come non avvenuta qualunque ulteriore cessione, a meno che il nuovo atto non estingua od assorba la cessione precedente, purchè però la durata di questa seconda cessione non si prolunghi oltre cinque anni dall'inizio della prima.

Art. 16.

L'alienazione, il pignoramento ed il sequestro della quota ceduta, in qualunque forma concepiti, sono inefficaci e come non avvenuti rispetto allo Stato.

Art. 17.

In caso di successione del cessionario, gli eredi o legatari di costui devono giustificare presso l'amministrazione dello Stato il diritto a riscuotere la quota ceduta mediante esibizione di un decreto pronunziato in Camera di consiglio dal tribunale civile del luogo ove si è aperta la successione, ovvero dalla Corte d'appello, nel cui distretto ha sede l'ufficio che deve operare il pagamento, se la successione è aperta all'estero.

Ove gli eredi o legatari siano creditori di una somma non eccedente al lordo lire 100, la successione può giustificarsi nei modi stabiliti dal primo comma dell'articolo 338 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità

generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 4 maggio 1885, n. 3074. Nel caso in cui la somma non ecceda al lordo lire 50, la successione può giustificarsi nei modi stabiliti dal 2° comma dell'articolo stesso.

In ogni caso gli eredi o legatari del cessionario non possono riscuotere la quota ceduta, se non delegando un unico rappresentante.

Art. 18.

Le cessioni hanno effetto rispetto all'amministrazione sulla rata del mese successivo a quello in cui ebbe luogo la loro inscrizione nel registro dell'intendenza di finanza, di cui all'art. 36.

Art. 19.

Nel caso di cessazione dal servizio con diritto a pensione o indennità, ove non sia altrimenti stabilito dalle parti, la cessione di una quota di stipendio o di altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo, estenderà i suoi effetti sopra una quota proporzionale della pensione concessa al debitore, fino all'estinzione del debito per cui la cessione fu stipulata, o sopra una quota non maggiore del quinto dell'indennità per una volta tanto spettante al debitore in luogo di pensione.

Art. 20.

Le disposizioni contenute nell'articolo precedente si applicano parimenti:

1° agli impiegati collocati in disponibilità od in aspettativa per motivi di salute;

2° agli ufficiali dell'esercito e dell'armata in disponibilità od in aspettativa per riduzione di corpo o soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra o per infermità temporanee, ovvero in licenza straordinaria per infermità non provenienti dal servizio;

3° in generale agli impiegati civili ed agli ufficiali dell'esercito, della marina, delle guardie di finanza e di città e degli altri corpi armati a servizio dello Stato, i quali subiscano, per qualunque causa, una riduzione di stipendio.

Art. 21.

Le cessioni possono risultare:

1° da atto pubblico;

2° da scrittura privata;

3° da dichiarazione amministrativa fatta presso l'intendenza di finanza della provincia nella quale risiede il cedente.

Art. 22.

Gli atti di cessione devono contenere:

1° il nome, il cognome e la paternità del cedente;

2° l'indicazione dell'amministrazione a cui questi appartiene, dell'ufficio presso cui presta servizio e del grado che occupa;

3° l'ammontare dello stipendio od altro assegno fisso e continuativo di cui è provvisto;

4° il nome, il cognome, la paternità ed il domicilio del cessionario;

5° l'ammontare della quota ceduta;

6° il numero delle rate cedute.

Nel caso di cumulo di stipendi, consentito dalla legge, l'atto di cessione deve contenere separatamente per ciascuno emolumento le indicazioni di cui ai numeri 2, 3, 5 e 6 del presente articolo.

La cessione deve riferirsi ad un determinato numero di quote eguali e non sarà accettata se nell'atto non sia indicato il numero delle quote cedute e l'ammontare di ciascuna di esse.

Art. 23.

Le cessioni stipulate per atto pubblico o per scrittura privata devono essere presentate o trasmesse all'intendenza di finanza per essere allibrate nei suoi registri.

L'inscrizione dell'atto di cessione nei registri dell'intendenza tiene luogo della intimazione prescritta dall'articolo 1539 del codice civile (1).

Art. 24.

Le cessioni stipulate per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da notaio possono essere presentate all'intendenza di finanza dal cedente, dal cessionario o da un loro incaricato, ovvero trasmesse dal cedente in via gerarchica.

---

(1) Art. 1539 del codice civile. — Il cessionario non ha diritto verso i terzi se non dopo fatta l'intimazione al debitore della seguita cessione, ovvero quando il debitore abbia accettata la cessione con atto autentico.

Art. 25.

Le cessioni stipulate per scrittura privata non autenticata da notaio devono essere presentate all'Intendenza dal cedente, dal cessionario o da un loro procuratore speciale con mandato da rimanere in atti. L'esibitore dell'atto di cessione deve provare al funzionario che lo riceve la propria identità personale. Quando l'esibitore sia il cessionario o un suo procuratore, l'intendenza informerà il cedente dell'avvenuta presentazione dell'atto di cessione.

Le cessioni stipulate nella forma sopra indicata possono anche essere presentate personalmente dal cedente al proprio capo di ufficio o comandante di corpo, il quale, appostavi la firma ed il bollo di ufficio, le trasmette all'intendenza di finanza.

Art. 26.

Gli atti pubblici e le scritture private di cui è menzione negli articoli precedenti, vanno soggetti alle ordinarie tasse sugli affari e devono essere sottoposti a registro prima della loro presentazione o trasmissione all'Intendenza di finanza.

Art. 27.

Per la inscrizione nei registri dell'intendenza di finanza degli atti di cessione di cui agli articoli precedenti occorre presentare o far pervenire alla medesima:

1° l'originale, o una copia autentica dell'atto;

2° una copia del medesimo in carta libera;

3° una dichiarazione che indichi per il cedente:

*a*) il nome, il cognome e la paternità;

*b*) l'amministrazione cui appartiene ed il grado che occupa;

*c*) l'ammontare dello stipendio od altro assegno fisso e continuativo di cui è provvisto;

*d*) l'indicazione dei pignoramenti, sequestri o cessioni eventualmente esistenti.

Questa dichiarazione sarà rilasciata in carta libera dalle amministrazioni centrali per gli impiegati pagati con mandati diretti, dalla delegazione del tesoro per quelli pagati con ruoli di spese fisse, e dal funzionario delegato per quelli pagati con mandati a disposizione o di anticipazione.

Il funzionario incaricato di stipulare i contratti presso l'intendenza di finanza, appena ricevuto l'atto di cessione lo al-

libra nel registro cronologico di cui all'art. 36, vi appone la propria firma ed il numero da esso preso nel registro medesimo, e qualora l'atto gli sia stato presentato dal cedente, dal cessionario o da un loro incaricato, fa apporre sull'atto stesso anche la firma dell'esibitore.

Art. 28.

Le dichiarazioni di cessione in forma amministrativa sono ricevute in un processo verbale, da stendersi su carta libera, dal funzionario indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Il processo verbale sarà sottoscritto dal cedente e dal cessionario, quando questi intervenga. Essi possono farsi rappresentare da procuratori. Il procuratore del cedente deve esibire un mandato speciale da conservarsi in atti.

Al processo verbale sarà unita la dichiarazione di cui al numero 3 dell'articolo precedente, da esibirsi dal cedente o dal suo procuratore.

Il processo verbale sarà immediatamente allibrato nel registro cronologico di cui all'articolo 36.

Niun diritto di segreteria è dovuto per le dichiarazioni sopra indicate.

Art. 29.

Per gli impiegati civili residenti fuori del capoluogo di provincia la dichiarazione amministrativa può essere ricevuta, nella stessa forma indicata nell'articolo precedente, dal locale ricevitore del registro.

Per gli ufficiali dell'esercito e dell'armata tale dichiarazione può essere ricevuta dal comandante del corpo al quale appartiene il cedente, o della nave, sulla quale questi trovasi imbarcato.

Il processo verbale dell'avvenuta dichiarazione, a cura del ricevitore o dell'ufficiale che lo ha ricevuto, sarà trasmesso in piego raccomandato all'intendenza di finanza della provincia, nella quale ha sede l'ufficio del registro o il comando del corpo o del dipartimento ossivvero il comando militare marittimo da cui dipende il cedente, perchè lo allibri nel registro cronologico di cui all'articolo 36.

Art. 30.

Le cessioni in forma amministrativa non possono comprendere convenzioni estranee all'oggetto della cessione.

Art. 31.

Invece delle ordinarie tasse sugli affari, le cessioni fatte in forma amministrativa sono sottoposte ad una tassa fissa di una lira per ciascun atto di cessione e ad una tassa proporzionale:

di centesimi 50 se la somma totale per la quale si opera la cessione non eccede lire 50;

di lire 1 se eccede lire 50 e non lire 100;

di lire 2 se eccede lire 100 e non lire 200;

di lire 3 se eccede lire 200 e non lire 300;

e successivamente di una lira in più per ogni 100 lire o frazione di 100 lire al disopra delle lire 300.

Queste tasse, sottoposte all'aumento dei due decimi, sono riscosse mediante una corrispondente marca da bollo apposta ed annullata con le firme degli stipulanti.

Art. 32.

Il cedente, il cessionario e chiunque altro dimostri averne interesse, possono richiedere alla intendenza di finanza copia delle dichiarazioni di cessione in forma amministrativa e degli atti di cessione per scrittura privata quando presso l'intendenza esista l'originale della scrittura medesima.

A tale effetto il richiedente deve presentare apposita domanda in carta da bollo da centesimi 50.

Il rilascio di dette copie avrà luogo da parte dell'intendenza, osservate le norme di cui all'articolo 4 del regolamento approvato col Regio Decreto 16 ottobre 1877, n. 4098.

Art. 33.

Il tesoriere centrale, le sezioni di tesoreria provinciale e gli ufficiali pagatori, ai quali siano notificati atti di pignoramento o di sequestro, sospendono il pagamento, serbano una copia degli atti medesimi e trasmettono gli originali, rispettivamente per mezzo del controllore capo della tesoreria centrale o delle delegazioni del tesoro, all'intendenza di finanza.

Lo stesso procedimento è seguito, per l'amministrazione militare, dai comandanti di corpo o dai capi di servizio, ai quali venissero notificati atti della specie.

La delegazione del tesoro unisce all'atto la situazione partitaria.

Quando gli atti contengano citazione a comparire davanti all'autorità giudiziaria per fare la dichiarazione delle somme dovute, i tesorieri e gli ufficiali pagatori trasmettono invece

all'intendenza di finanza, pel tramite sopra indicato, una copia degli atti, e fanno pervenire al giudice competente la dichiarazione delle somme, di cui deve eseguirsi il pagamento.

Questa dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte dal codice di procedura civile.

I comandanti di corpo e i capi di servizio dell'amministrazione militare, nell'inviare gli atti all'intendenza di finanza della provincia in cui risiede il comando, le forniscono le notizie necessarie, perchè essa possa fare, ove occorra, la dichiarazione delle somme dovute.

Art. 34.

Per gli atti di pignoramento o sequestro, che, a norma dell'articolo 5, sono notificati all'intendente di finanza, questi fa i provvedimenti necessari per assicurare la sospensione del pagamento.

Ove occorra fare dinanzi al giudice competente la dichiarazione delle somme dovute, l'intendenza di finanza, tenuta copia degli atti, trasmette per gli opportuni provvedimenti gli originali alle amministrazioni centrali se trattasi di spese pagabili con mandati diretti, e agli uffici che devono emettere gli ordini o eseguire il pagamento se trattasi di spese pagabili con ruoli, con mandati a disposizione o con fondi tratti da mandati di anticipazione.

Art. 35.

I mandati, gli ordini di pagamento ed i buoni sopra mandati a disposizione, che si trovassero presso le tesorerie o presso gli ufficiali pagatori all'atto in cui si opera la sospensione dei pagamenti, disposta con gli articoli 33 e 34, saranno rimessi agli uffici emittenti per mezzo di quelli che ne fecero la trasmissione alle stesse tesorerie ed agli ufficiali pagatori.

Art. 36.

Tutti gli atti di pignoramento, sequestro e cessione, menzionati negli articoli precedenti, nonchè i provvedimenti per ritenute emessi dalle amministrazioni competenti a causa di debiti verso lo Stato, saranno inscritti, al momento della notificazione, della presentazione, dell'arrivo o del ricevimento, con un numero d'ordine progressivo in apposito registro cronologico a madre e figlia da tenersi da ciascuna intendenza.

Il numero d'inscrizione nel registro cronologico dell'intendenza fa piena fede della priorità di notificazione, di presentazione, di arrivo o di ricevimento dell'atto.

Appena seguita l'inscrizione, il funzionario delegato ne rilascerà ricevuta all'esibitore dell'atto.

Per gli atti che pervengano da altri uffici, la ricevuta sarà trasmessa all'ufficio mittente.

Art. 37.

Il registro cronologico deve essere vidimato in ogni foglio dall'intendente di finanza, con indicazione nel relativo processo verbale del numero dei fogli e del giorno in cui il registro è stato vidimato.

Art. 38.

L'intendenza di finanza esamina gli atti di pignoramento, sequestro o cessione, che vengono ad essa notificati, inviati o presentati e gli atti di cessione in forma amministrativa dalla medesima ricevuti, e, trovatili regolari, ne trasmette copia all'amministrazione centrale, da cui dipende l'impiegato o il salariato, al quale ciascun atto si riferisce, affinchè l'atto medesimo abbia la sua esecuzione.

Se l'atto riguarda un pensionato, sarà trasmesso al Ministero del tesoro, direzione generale del tesoro.

Qualora un atto di cessione non sia corredato della dichiarazione di cui all'articolo 27, l'intendenza, allibratolo nel registro cronologico, ne sospende tuttavia lo invio all'amministrazione centrale ed assume presso l'ufficio competente le notizie occorrenti.

In questo caso e negli altri nei quali occorra sospendere il corso di un atto di cessione, l'intendenza di finanza provvede per mezzo dell'amministrazione competente, alla sospensione del pagamento della quota ceduta, salvo i provvedimenti definitivi.

Spetta all'intendenza di finanza di fare le opportune comunicazioni alla Corte dei conti.

Art. 39.

Qualora per dubbi sorti intorno alla validità od efficacia di un atto di pignoramento, di sequestro o di cessione, l'intendenza di finanza dovesse sentire, secondo i casi, il Ministero competente, la direzione generale del tesoro o l'avvocatura erariale, e qualora fossero necessarie altre indagini presso i funzionari pagatori, l'amministrazione dello Stato non incorrerà in responsabilità per il ritardo che tali pratiche potessero arrecare al pagamento delle somme pignorate, sequestrate o cedute.

Art. 40.

Quando a carico di un impiegato, pensionato o salariato sottoposto di già a ritenuta per pignoramento, sequestro o cessione, venga notificato un nuovo atto di pignoramento o sequestro, che importi una modificazione alla ripartizione precedentemente fatta delle quote disponibili, l'intendenza di finanza trasmette gli atti alla direzione generale del tesoro per le occorrenti disposizioni.

Art. 41.

Per gli atti di pignoramento e di sequestro le amministrazioni centrali provvedono a che la sospensione, già avvenuta, del pagamento, venga limitata alla quota pignorata o sequestrata, in pendenza del definitivo provvedimento giudiziario od amministrativo.

Le amministrazioni medesime dispongono l'esecuzione delle cessioni e delle sentenze di assegnazione, sia variando l'intestazione dei mandati, od emettendone dei nuovi, sia con l'emissione dei ruoli di variazione, da trasmettersi al delegato del tesoro, cui spetta di provvedere al pagamento a favore degli aventi diritto.

Quando si tratti di spese pagabili con buoni su mandati a disposizione o con fondi di anticipazione, le amministrazioni centrali danno le opportune disposizioni agli ufficiali delegati ed ordinatori, salvo il caso che credano invece di avocare a sè stesse la spedizione dei relativi mandati di pagamento.

Art. 42.

I conti dei pignoramenti, dei sequestri e delle cessioni saranno tenuti in evidenza in apposito registro, ciascuno per la parte che lo riguarda, dalle amministrazioni centrali interessate, dal controllore capo della tesoreria centrale, dai delegati del tesoro, dai funzionari delegati per le somme pagabili con buoni su mandati a disposizione e dai funzionari che provvedono a pagamenti con somme fornite loro con mandati di anticipazione.

Art. 43.

Le intendenze di finanza terranno riuniti in separati fascicoli tutti gli atti e documenti relativi a ciascun impiegato, salariato o pensionato, i cui emolumenti siano sottoposti a qualcuno dei vincoli indicati nel presente regolamento e cu-

reranno che nella copertina del fascicolo siano esattamente indicati i documenti in esso contenuti.

Terranno inoltre una rubrica alfabetica di tutti coloro ai quali si riferiscono i fascicoli sopra indicati.

Art. 44.

Nel caso di cambiamento di residenza da una provincia ad un'altra di un impiegato o salariato, i cui emolumenti sieno sottoposti a qualcuno dei vincoli consentiti dalla legge, l'ufficio dal quale l'impiegato o il salariato direttamente dipende, ne avvisa contemporaneamente la delegazione del tesoro e l'intendenza di finanza, ammenocchè riguardo alla prima non sia prescritto che la pubblicazione del provvedimento di trasloco nel bollettino ufficiale, tenga luogo di comunicazione. Nel caso di cambiamento di residenza d'un pensionato la notificazione all'Intendenza di finanza sarà fatta dalla delegazione del tesoro, nelle cui scritture si trova iscritta la partita di pensione.

La delegazione del tesoro presso la quale trovasi iscritta la partita di stipendio o di pensione, trasmetterà a quella della provincia dove l'impiegato o il pensionato si recherà a risiedere, insieme alla copia autentica del conto corrente di spesa fissa, anche l'estratto della partita iscritta sul registro di cui all'articolo 42.

Quando l'impiegato o il salariato che muta residenza è pagato con buoni su mandati a disposizione o con fondi tratti da mandati di anticipazione, il funzionario delegato, che fino a quel momento ha provveduto al pagamento, trasmetterà a quello che dovrà provvedervi in seguito l'estratto di cui sopra.

Art. 45.

L'Intendenza di finanza presso cui trovasi il fascicolo degli atti di pignoramento, sequestro o cessione relativo all'impiegato o salariato, del quale è stato disposto il trasloco o del pensionato che ha dichiarato di cambiare residenza, prende nota del trasferimento nella rubrica alfabetica e trasmette alla Intendenza della nuova residenza l'intero fascicolo menzionato nell'articolo 43, conservando copia della sola copertina.

L'Intendenza della provincia nella quale viene a risiedere l'impiegato, salariato o pensionato, appena ricevuta la comunicazione di cui negli articoli precedenti, fa le opportune iscrizioni nella rubrica alfabetica.

Art. 46.

Nel caso di collocamento a riposo di un impiegato o salariato i cui emolumenti siano colpiti dai vincoli consentiti dalla legge, l'amministrazione centrale dalla quale l'impiegato o il salariato dipende darà notizia dei vincoli stessi alla Direzione generale del Tesoro, agli effetti della pensione.

Art. 47.

Agli effetti dell'articolo 522 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. Decreto 4 maggio 1885, n. 3074, l'Intendente di finanza sostituisce il Direttore generale del tesoro per quanto si riferisce alla rappresentanza degli interessi dello Stato in tutti i giudizi relativi a pignoramenti, sequestri e cessioni contemplati nel presente regolamento.

Art. 48.

La diramazione delle norme direttive per lo impianto dei servizi che saranno assunti dalle Intendenze, e così ogni chiarimento e la risoluzione dei quesiti che venissero formulati riguardo all'applicazione della legge e del presente regolamento, sono riservati alla Direzione generale del tesoro.

Art. 49.

Saranno deferiti al consiglio di disciplina dell'amministrazione cui appartengono gli impiegati, i quali cedano una parte del loro stipendio senza estinguere gli impegni contratti sotto l'impero della legge 7 luglio 1902, n. 276.

Il giudizio disciplinare in via amministrativa non pregiudica in verun modo l'azione penale, qualora il fatto del funzionario rivesta gli estremi del reato.

Nulla è innovato a quanto dispongono le leggi e regolamenti in vigore riguardo agli ufficiali dell'esercito, della marina e degli altri corpi armati in servizio dello Stato.

Art. 50.

Saranno comunicati per iscritto agli impiegati deferiti al consiglio di disciplina, di cui all'articolo precedente, i fatti loro addebitati con invito a presentare anche per iscritto le loro discolpe in un termine perentorio.

Gli interessati possono esporre la loro difesa anche oralmente innanzi al consiglio.

Art. 51.

Le disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276, non pregiudicano i pignoramenti, i sequestri e le cessioni costituiti legalmente prima della pubblicazione della legge stessa.

Art. 52.

La direzione generale del tesoro provvederà perchè a ciascuna intendenza di finanza siano comunicati tutti gli elementi indispensabili ad impiantare i registri e le scritture di cui nel presente regolamento, intorno agli impiegati, salariati e pensionati residenti nella provincia per i quali all'attuazione del regolamento stesso, siano in corso vincoli od atti dalla legge consentiti.

Uguale comunicazione sarà fatta a cura delle autorità militari per il personale da loro dipendente, alla intendenza di finanza della provincia nella quale ha sede il comando del corpo o del dipartimento o il comando militare marittimo.

Visto d'ordine di S. M.
*Il Ministro del Tesoro*
DI BROGLIO.

Mod. **B** (*)
(Art. 98 del regolamento)

(1) . . . . . .

(2) . . . . . .

---

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Nel locale del (1) , . . . . . .
questo giorno (3) . . . . . .
. . . . . .
*Innanzi* a me . . . . . .
segretario incaricato di ricevere i contratti (4) si sono costituiti per*sonalmente* il signor (5) . . . . . .
. . . . . .
provvisto dello stipendio annuo di L. . . . . al lordo e quindi di L. . . . . mensili (al netto L. . . . . ) ed il signor . . .
. . . . . .
domiciliato in . . . . . ed elettivamente per gli effetti del presente atto in . . . . . presso il signor . . . . . .
Il costituito Signor . . . . . .
dichiara di voler cedere, come infatti cede all'altro costituito signor
. . . . . .
che accetta a cessione, N. (6) . . . . . quote parti del suo stipendio mensile, ciascuna dell'ammontare di L. (6) .
. . . . . .
che in complesso formano la somma di L. (6) . . . . . .
. . . . . delle quali quote, la prima sarà pa-

gabile il . . . del mese di . . . . . dell'anno 190 . .

(7) . . . . . .

Visto

(8) Il . . . . . .

Il presente atto è stato oggi inscritto al N. . . . del registro cronologico di questa intendenza.

. . . . . , li . . . . . 190 . .

Il Segretario Delegato

Della presente cessione è stata trasmessa copia al Ministero . . . . . oggi . . . . . col numero di protocollo. . . .

. . . . . , li . . . . . 190 . .

Il Segretario Delegato

---

(*) Si omettono gli altri modelli perchè non interessanti le amministrazioni militari.

(1) Corpo od ufficio.

(2) Sede.

(3) In tutte lettere.

(4) Segretario del consiglio d'amministrazione (Direttore dei conti — Ufficiale d'amministrazione pei reggimenti disgiunti dal deposito) Ufficiale delegato a ricevere i contratti per le direzioni d'artiglieria, del genio e di commissariato — Capo di stato maggiore pei comandi di corpo d'armata o di divisione.

(5) Nome, cognome, paternità e grado.

(6) In cifra ed in lettere.

(7) Firme del cedente e del cessionario.

(8) Comandante del corpo o capo d'ufficio.

N. **260**. — AVANZAMENTO. — **Norme e programmi per gli esami di idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio non provenienti dalla scuola d'applicazione di artiglieria e genio, o che non hanno compiuto con successo i corsi d'istruzione presso la scuola stessa.** — 23 ottobre.

§ 1. — GENERALITÀ.

1. I tenenti dell'arma del genio non provenienti dalla scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e quelli che non hanno compiuto con successo i corsi di istruzione presso la scuola stessa devono comprovare, mediante esame, la loro idoneità all'avanzamento al grado di capitano.

2. I detti tenenti potranno concorrere all'avanzamento nelle specialità *zappatori*, *minatori*, *telegrafisti*, *pontieri*, *lagunari*, *ferrovieri* e *treno*.

I tenenti della specialità treno non provenienti dalla scuola d'applicazione o dalla scuola militare di Modena potranno aspirare soltanto alla specialità stessa.

3. Gli esami verranno dati presso l'ispettorato delle truppe del genio.

4. I tenenti chiamati all'esame non potranno condurre seco i propri cavalli e neppure il rispettivo attendente.

5. Man mano che gli ufficiali esaminandi avranno terminati i propri esami, o dichiarato di rinunziarvi, saranno lasciati subito in libertà ed avviati ai rispettivi corpi od uffici.

§ 2. — INVIO DELLE PROPOSTE.

6. Il Ministero determina i limiti di anzianità entro cui devono essere compresi i tenenti del genio per poter concorrere agli esami d'idoneità all'avanzamento, nonchè l'epoca nella quale dovranno aver luogo gli esami stessi.

7. I capi di corpo o d'ufficio, che hanno alla loro dipendenza tenenti del genio i quali si trovino nelle condizioni di anzianità di cui al numero precedente, ne trasmetteranno l'elenco nominativo direttamente al Ministero (Direzione generale d'artiglieria e genio).

8. Saranno esclusi dall'esame i tenenti che per due volte fossero risultati deficienti in precedenti esami; ovvero che per due volte vi avessero volontariamente rinunciato; ovvero, an-

cora, che fossero risultati deficienti in un esame ed avessero rinunciato ad un altro, semprechè però, la rinuncia non sia stata motivata da infermità comprovata.

Detti ufficiali dovranno essere compresi nell'elenco nominativo, indicando per ciascuno il motivo dell'esclusione dall'esame.

9. Per ognuno dei tenenti dovrà indicarsi sull'elenco le specialità per le quali concorre.

10. Per i tenenti che volontariamente rinunciano a presentarsi agli esami dovrà indicarsi il motivo della rinuncia. Quando la rinuncia sia motivata da infermità, dovrà unirsi all'elenco un certificato medico.

11. I tenenti saranno chiamati all'esame con determinazione contenuta nel *Bollettino delle nomine*.

§ 3. — Materie e programmi d'esame.

12. Gli esami comprenderanno per tutti indistintamente i candidati una prova per iscritto nonchè alcune prove orali e pratiche differenti a seconda che i candidati aspirano alle specialità *zappatori*, *minatori*, *telegrafisti*, *pontieri*, *lagunari*, *ferrovieri*, oppure alla specialità *treno*.

13. La prova in iscritto consisterà nello svolgimento di un tema di argomento militare, oppure su soggetto di coltura generale, per il quale sono lasciate a disposizione del candidato 6 ore di tempo.

Il Ministero farà preparare, a tempo opportuno, tre temi che saranno rimessi in piego chiuso al presidente della commissione esaminatrice.

Il piego verrà disuggellato in presenza dei candidati.

Ogni candidato svolgerà un sol tema a sua scelta, e durante l'esame non potrà consultare alcun libro, ma valersi solo di un vocabolario.

14. Le prove orali e pratiche riguarderanno le seguenti materie, giusta i programmi indicati più avanti.

**Per gli aspiranti alle specialità zappatori, minatori, telegrafisti, pontieri, lagunari e ferrovieri.**

*Prove orali.*

*A*) Fortificazione campale e permanente, attacco e difesa delle piazze forti.

*B*) Nozioni sulle costruzioni.

*C*) Nozioni d'artiglieria.

*D*) Ordinamento dell' esercito e servizio del genio in campagna.
*E*) Mine e sostanze esplosive.
*F*) Telegrafia e telefonia.
*G*) Passaggio dei corsi d'acqua.
*H*) Ferrovie, ponti per ferrovia, gallerie e materiali ferroviari.

*Prove pratiche.*

*I*) Rilievo topografico e progetto di fortificazione o di strade.
*L*) Progetto di costruzione.
*M*) Equitazione.

**Per gli aspiranti alla specialità treno.**

*Prova teorica-pratica.*

*A*) Ippologia.

*Prova orale.*

*B*) Ordinamento e servizio del treno in campagna.

*Prova pratica.*

*C*) Equitazione.

15. I membri della commissione esaminatrice potranno rivolgere domande ai candidati su qualsiasi punto del programma.

16. A ciascuna materia d'esame ed alle note caratteristiche è assegnato un coefficiente d'importanza come in appresso:

**Per le specialità zappatori, minatori, telegrafisti, pontieri, lagunari e ferrovieri.**

| | |
|---|---|
| Prova in iscritto | 6 |
| *A*) Fortificazione campale e permanente ecc. | 9 |
| *B*) Nozioni sulle costruzioni | 6 |
| *C*) Nozioni d'artiglieria | 5 |
| *D*) Ordinamento dell'esercito e servizio del genio in guerra | 5 |
| *E*) Mine e sostanze esplosive | 9 |
| *F*) Telegrafia e telefonia | 9 |
| *G*) Passaggi dei corsi d'acqua | 9 |
| *H*) Ferrovie, ponti per ferrovie, gallerie e materiale ferroviario | 9 |

*I*) Rilievo topografico e progetto di fortificazione e di strade . . . . . 9
*L*) Progetto di costruzione . . . . . 6
*M*) Equitazione . . . . . 6
Note caratteristiche . . . . . 12

**Per la specialità treno.**

Prova in iscritto . . . . . 15
*A*) Ippologia . . . . . 20
*B*) Ordinamento e servizio del treno in campagna . . 15
*C*) Equitazione . . . . . 20
Note caratteristiche . . . . . 30

17. I programmi d'esame saranno i seguenti:

I.

**Programmi pei candidati aspiranti alla specialità zappatori, minatori, telegrafisti, pontieri, lagunari e ferrovieri.**

*A*) Fortificazione campale e permanente — Attacco e difesa delle piazze forti.
*B*) Nozioni sulle costruzioni.
*C*) Nozioni d'artiglieria.
*D*) Ordinamento dell'esercito e servizio del genio in guerra.
*E*) Mine e sostanze esplosive.
*F*) Telegrafia e telefonia.
*G*) Passaggi dei corsi d'acqua.
*H*) Ferrovie, ponti per ferrovie, gallerie e materiale ferroviario.

Come nell'*Atto* 33 del 1899.

(Esame orale della durata di 30 minuti).

1. *Ferrovie ordinarie.* — Generalità — Piano stradale — Tracciati — Profili — Massicciata — Materiale d'armamento: guide, sostegni, chiodatura, steccatura, parti di rinforzo — Norme che regolano la posa dell'armamento — Tipi di armamento — Accessori d'armamenti: passaggi a livello, deviatoi, comunicazioni, intersezione — Cenni sui lavori d'armamento — Riparazioni provvisorie delle ferrovie.

2. *Ferrovie a scartamento ridotto.* — Ferrovie ridotte od economiche e ferrovie portatili, loro struttura ed impiego — Tipi principali di ferrovie portatili.

3. Ponticelli provvisori per ferrovie — Ponticelli a travata libera: generalità, costituzione delle coscie e delle travate dei vari tipi di ponticelli più usati; manopere per la loro costruzione e pel loro disarmo e disfacimento — Ponticelli con sostegni intermedi: generalità, cavalletti, stilate ed altri tipi di corpi di sostegno; costruzione delle travate.

4. *Ponti Eiffel per ferrovie.* — Vari tipi di ponti: da 3 a 12 metri, da 15 a 30 metri, da 33 a 45 metri — Costruzione e scomposizione di una travata di tali ponti — Varamento e ritiro dei ponti da 15 a 30 metri e di quelli da 33 a 45 metri.

5. *Gallerie.* — Cenni sui profili e sui rivestimenti delle gallerie — Cenni generali sulle armature per le riparazioni delle gallerie — Tipi di armature per sostegno di rivestimento deformati o che minacciano rovina: *a*) per gallerie a semplice binario; *b*) per gallerie a doppio binario.

6. *Congegni fissi di stazione.* — Piattaforma o piani girevoli — Rifornitori e grù di alimentazione — Grù da pesi — Segnali fissi: — dischi girevoli, semafori, segnalamento elettrico a campana.

7. *Materiale mobile ferroviario.* — Materiale da trasporto: principali tipi di veicoli ferroviari e varie specie di freni ad essi applicati — Materiale di trazione: varie classificazioni delle locomotive, caldaia, apparecchio motore, parti necessarie di una locomotiva.

*I*) Rilievo topografico e progetto di fortificazione o di strada.

(Come nell'*Atto* 33 del 1899).

*L*) Progetto di costruzione.

(esame pratico di durata indeterminata).

Progettare una piccola costruzione per uso militare in campagna di struttura mista di muratura e legnami, dando ragione delle dimensioni con esempi di costruzioni analoghe esistenti, e con dati pratici ricavati da manuali.

Tale progetto comprenderà pianta, sezioni longitudinali e trasversali, particolari dell'armatura del tetto, dei solai ecc., corredando il progetto stesso con una breve relazione.

*M*) Equitazione.

(Come nell'*Atto* 33 del 1899).

II.

## Programmi per i candidati alla specialità treno.

(Come all'*Atto* 33 del 1899).

### § 4. — Commissione esaminatrice.

18. La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministero e composta nel modo seguente:

Un presidente (maggiore generale o colonnello) e tre sottocommissioni ciascuna delle quali composta di un presidente (ufficiale superiore) e due membri (ufficiali superiori o capitani) incaricati rispettivamente:

la 1ª degli esami *A*) *B*) *I*) *L*) per gli aspiranti alla specialità *zappatori, minatori, telegrafisti, pontieri, lagunari e ferrovieri*;

la 2ª degli esami *C*) *D*) *M*) per gli aspiranti alle summenzionate specialità, e degli esami *A*) *B*) *C*) per gli aspiranti alla specialità *treno*;

la 3ª degli esami in iscritto per tutti i candidati e delle materie *E*) *F*) *G*) *H*) per gli aspiranti alla specialità *zappatori, minatori, telegrafisti, pontieri, lagunari e ferrovieri.*

19. Presso la Commissione esaminatrice sarà destinato per le funzioni di segretario un capitano del genio; ed in ciascuna sottocommissione farà da segretario il membro meno anziano o elevato in grado.

### § 5. — Votazioni e rapporti.

20. Per ciascuna materia d'esame si faranno due distinte votazioni, una per sì e per no, la quale determinerà a maggioranza di voti, l'idoneità o la non idoneità del candidato in quella materia: l'altra per punti di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati risultanti idonei, e da 0 a 9 a quelli non idonei. La media dei voti degli esaminatori costituirà il punto medio di ciascuno esame speciale.

Una Commissione composta del presidente e dei presidenti delle sottocommissioni per gli esami orali e scritto prenderà inoltre in esame le note caratteristiche dei candidati ed assegnerà ad essi un punto variabile da 0 a 20 basandosi sul complesso delle note dell'ultimo triennio.

Questo punto concorrerà a formare la media complessiva di classificazione unitamente ai punti riportati in ciascuna prova.

Tale media complessiva, o punto di classificazione finale, dei candidati si otterrà moltiplicando il punto di ogni esame speciale e quello delle note caratteristiche per il relativo coefficiente d'importanza, sommando i prodotti così ottenuti e dividendo questa somma per la somma dei coefficienti.

21. Per essere dichiarato idoneo il candidato dovrà ottenere in ciascuna materia un punto non inferiore a $^{10}/_{20}$, ed una media complessiva di $^{12}/_{20}$.

22. Ultimati gli esami, il presidente invierà al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio), pel tramite dell'ispettore generale del genio, i risultati in appositi specchi conforme agli uniti modelli *A* e *B*, accompagnati da un succinto rapporto relativo all'andamento degli esami stessi.

23. I candidati che otterranno l'idoneità, come è indicato nel n. 21, saranno ammessi a loro turno a conseguire l'avanzamento al grado di capitano.

24. Il risultato finale sarà fatto conoscere ai candidati dal Ministero. Saranno però segnalate ai candidati per le specialità *zappatori*, *minatori*, *telegrafisti*, *pontieri*, *lagunari* e *ferrovieri* direttamente dalla commissione esaminatrice le deficienze nelle materie *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *i*, *l* affinchè i detti candidati volendo optare per la specialità treno, possano farne subito domanda al presidente della commissione e si assoggettino alle prove orali e pratiche stabilite per la specialità stessa. La promovibilità di essi sarà quindi regolata, come è detto al n. 21, tenendo solo conto dei punti riportati:

*a*) nella classificazione risultante dalle note caratteristiche
*b*) nell'esame scritto;
*c*) nell'esame della materia *D*;
*d*) nelle prove orali e pratiche per la specialità treno.

È abrogato l'*Atto* 33 del 1899, fatta eccezione pei programmi dei quali è cenno nel presente *Atto*.

MODELLO **A**

—

**SPECCHIO** *indicante il risultato degli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio, aspiranti alle specialità zappatori, minatori, telegrafisti, pontieri, lagunari e ferrovieri.*

| Numero d'ordine | CORPO | CASATO E NOME | Punto di merito | | | | | | | | | | | | Note caratteristiche | Media complessiva | Indicazione d'idoneità o di non idoneità | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nell'esame scritto | nelle prove | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | *a* | *b* | *c* | *d* | *e* | *f* | *g* | *h* | *i* | *l* | *m* | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Roma, addì . . . . . 190...

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

MODELLO **B**

—

**SPECCHIO** *indicante il risultato degli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio aspiranti alla specialità treno.*

| Numero d'ordine | Corpo | Casato e Nome | Punto di merito | | | | | Media complessiva | Indicazione d'idoneità o di non idoneità | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nell'esame scritto | nelle prove | | | Note caratteristiche | | | |
| | | | | *a* | *b* | *c* | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Roma, addì . . . . . 190..

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **261**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunte e varianti alla istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito.** — 24 ottobre.

È stato adottato per gli ufficiali in congedo non provenienti da quelli in servizio attivo permanente un nuovo *Libretto personale* mod. 102-*B*.

Il detto libretto verrà adoperato soltanto per gli ufficiali nominati posteriormente alla pubblicazione del presente *Atto*: epperò i libretti degli attuali ufficiali in congedo non dovranno essere sostituiti.

Il Ministero, avendo già disposto, presso il reclusorio militare di Savona, per la stampa dei nuovi libretti, i corpi ed uffici che ne abbisognassero potranno sin d'ora farne richiesta al reclusorio stesso.

In dipendenza di tali disposizioni, sono apportate le seguenti aggiunte all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito.

N. 2, alla fine del primo capoverso, *aggiungere*: « (1) ».

A piè della pagina 1, *aggiungere la seguente nota:*

(1) Per gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale, di qualunque arma o corpo, i quali non avessero già un libretto pel servizio prestato anteriormente nell'esercito, si usa uno speciale libretto personale (n. 102-*B* del catalogo), che differisce dall'altro solo pel numero delle pagine, per la copertina, e per la omissione di alcune particolari indicazioni che non possono riferirsi agli ufficiali stessi.

N. 57. Dopo le parole, « ne viene istituito uno », *aggiungere prima della virgola*: « (n. 102-*B* del catalogo) ».

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **262**. — AVANZAMENTO. — **Proposte e commissioni di avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente.** — 24 ottobre.

All'*Atto* n. 63 del 1900 è apportata la seguente modificazione:

Allo specchio contenuto nel n. 5, nelle colonne indicanti la commissione di grado superiore per le armi di artiglieria e genio, aggiungere:

« Generale comandante della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare » (1).

(1) Il prefato generale interverrà alle riunioni della commissione d'artiglieria e di quella del genio a seconda che proviene dall'una o dall'altra arma.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **263** — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserme di proprietà demaniale in Modena.** — 24 ottobre.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che le caserme *Fabbricato ex accademia*, *Salesiane* e *S.ª Chiara* in Modena assumeranno d'ora innanzi rispettivamente le denominazioni di *Achille Fontanelli*, *Raimondo Montecuccoli* e di *Ciro Menotti* per onorare la memoria di quegli illustri cittadini modenesi che furono grandi per virtù militari e civili ed esempi non comuni di patriottismo e di valore.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 42ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 ottobre.

OTTOBRE 15. — R. Decreto col quale sono apportate modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali, *pag.* 815.
» 28. — Varianti da apportarsi all'*Albo* 218 del corrente anno, *pag.* 824.
» 28. — Adozione del cinturino da cavalleria M. 1902 e di una coreggia reggisciabola per bardature da cavalleria, *pag.* 824.
» 29. — Libretto di riconoscimento per gli ufficiali in disponibilità ed in aspettativa, *pag.* 826.
» 30. — Variante alle tavole di tiro dell'obice da 149 (ediz. 1900), *pag.* 827.
» 30. — Indirizzo della corrispondenza colla direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva, *pag.* 827.
» 31. — Modificazioni al regolamento di disciplina militare ed al regolamento pel servizio territoriale, *pag.* 827.

Atto N. **284.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. Decreto col quale sono apportate modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali.** — 14 ottobre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 22 giugno 1902, n. 196, che approva il bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903;

Vista la legge sugli assegni del R. esercito, testo unico, approvato con R. Decreto 14 luglio 1898;

Vista la legge 29 dicembre 1901, n. 537, con la quale sono approvate maggiori spese per l'arma dei carabinieri reali;

Vista la legge 3 luglio 1902, n. 266, portante modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali;

Vista la legge 21 luglio 1902, n. 303, con la quale sono arrecate variazioni alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento nel R. esercito;

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892 che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito, e le modificazioni arrecate coi R. Decreti 2 febbraio e 23 dicembre 1893, 28 luglio 1895, 23 agosto e 2 dicembre 1897, 27 gennaio, 20 febbraio e 2 agosto 1898, 24 dicembre 1899 e 3 febbraio 1901;

Sulla proposta dol Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello specchio I annesso al sopracitato R. Decreto 7 aprile 1892, *in luogo di:* « furiere maggiore, furiere e sergente » *porre:* « maresciallo, furiere maggiore, furiere e sergente ».

Art. 2.

Nello specchio II annesso al R. Decreto medesimo, *prima di*: « furiere maggiore » *porre*: « maresciallo » inscrivendovi di fronte le seguenti tariffe per le varie indennità:

| | |
|---|---|
| Indennità di trasferta di 1ª categoria . . | L. 3,10 |
| Id. id. 2ª id. . . | » 2,90 |
| Id. di missione all'estero. . . . . | » 8,00 |

Art. 3.

Nello specchio III annesso allo stesso R. Decreto *apportare le modificazioni che seguono*:

*A*) Al numero 22, quale risulta dal R. Decreto 28 luglio 1895, *sostituire il seguente*:

« 22. Carabinieri che non abbiano potuto conseguire rafferme con premio:

| | | |
|---|---|---|
| « *a*) dopo tre anni di servizio nell'arma. . . . . | L. 0,15 | Soprassoldo giornaliero. |
| « *b*) dopo otto anni di servizio nell'arma . . . . . | » 0,40 | |
| « Carabinieri ed appuntati temporaneamente incaricati del servizio di trombettiere . . . . . | » 0,25 | |

*B*) Al numero 25, quale risulta dal R. Decreto 23 agosto 1897, *sostituire il seguente*:

| | | |
|---|---|---|
| « 25. Sottufficiali comandati fuori della propria sede per la nomina ad impiego civile dipendente dall'Amministrazione della guerra . . . . . | L. 0,50 | Soprassoldo giornaliero di servizio. |
| « Comandati come ordinanze presso comandi od offici: | | |
| « Sottufficiali . . . . . | » 0,50 | |
| « Caporali e soldati . . . . . | » 0,40 | |
| « Sottufficiali con famiglia di sede in Roma privi di alloggio demaniale . . | » 0,50 | |

Art. 4.

Nello specchio IV fare le modificazioni in appresso indicate:

*A*) Alle assegnazioni attuali per le spese d'ufficio dei comandi ed uffici sotto notati *sostituire le seguenti*:

| Comandi ed uffici | Assegno annuo per cancelleria | Assegno annuo per combustibile | Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile |
|---|---|---|---|
| Comando della divisione militare di Ancona . . . . | 1400 | 400 | Novembre-febbraio. |
| Comando della divisione militare di Chieti . . . . . | 1400 | 400 | Id. |
| Tribunale militare di Genova. | 1000 | 500 | Id. |
| Tribunale militare di Bari . | 500 | 250 | Dicembre-febbraio. |
| Tribunale militare di Palermo . . . . . | 1000 | 250 | Id. |
| Tribunale militare di Messina . . . . . | 600 | 250 | Id. |
| Comando della fortezza di Bardonecchia . . . . . | 150 | » | |

*B*) *Dopo:* Ispettorato di cavalleria, *porre:*

| Comandi ed uffici | Assegno annuo per cancelleria | Assegno annuo per combustibile | Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile |
|---|---|---|---|
| Ispettorato generale d'artiglieria . . . . . | 3200 | 800 | Dicembre-febbraio. |
| Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria . . . . . | 1600 | 300 | Id. |
| Ispettorato d'artiglieria da campagna . . . . . | 1400 | 300 | Id. |
| Ispettorato d'artiglieria da costa e da fortezza . . . | 1500 | 300 | Id. |
| Direzione superiore dell'esperienze d'artiglieria . . | 1500 | 500 | Novembre-marzo. |
| Ispettorato generale del genio . . . . . | 2700 | 800 | Dicembre-febbraio. |
| Ispettorato delle truppe del genio . . . . . | 1000 | 200 | Id. |
| Ispettorato delle costruzioni del genio. . . . . | 2700 | 400 | Id. |

*c*) Alle indicazioni relative ai comandi d'artiglieria, *sostituire le seguenti:*

| Comandi ed uffici | | Assegno annuo per cancelleria | Assegno annuo per combustibile | Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile |
|---|---|---|---|---|
| Comandi di artiglieria da campagna | Milano . . . | 700 | 350 | Novembre-marzo. |
| | Alessandria . | 700 | 350 | Id. |
| | Verona . . . | 700 | 350 | Id. |
| | Bologna . . | 700 | 350 | Id. |
| | Firenze. . . | 700 | 300 | Novembre-febbraio. |
| | Napoli . . . | 700 | 200 | Dicembre-febbraio. |
| Comandi di artiglieria da costa e da fortezza | Torino . . . | 900 | 350 | Novembre-marzo. |
| | Piacenza . . | 1000 | 350 | Id. |
| | Roma . . . | 900 | 250 | Dicembre-febbraio. |

Art. 5.

Nella annotazione n. 1 allo specchio V alle parole: « Gli ispettori d'artiglieria e del genio che esercitano le funzioni d'ispettore generale » *sostituire le seguenti:*

« Gli ispettori generali d'artiglieria e del genio. »

Art. 6.

Sono approvate le modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali, annesse al presente Decreto e firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Art. 7.

Le modificazioni apportate dal presente Decreto agli specchi annessi al Regio Decreto 7 aprile 1892 avranno effetto: quelle contenute negli articoli 1 e 2, dal 1° gennaio 1903; quelle di cui all'articolo 4, dal 1° novembre 1902; le altre dal 1° luglio 1902.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi il 14 ottobre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

Ottolenghi.

**Modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali approvato col Regio Decreto 7 aprile 1902.**

1.

Al § 10 *sostituire il seguente:*

« Tutti coloro che partono il giorno precedente od il giorno susseguente a quello della partenza del corpo o riparto di corpo sono da considerarsi, per gli effetti amministrativi, come in viaggio collo stesso corpo o riparto di corpo. È fatta eccezione per l'ufficiale che parte isolato, il quale avrà diritto alle indennità stabilite dall'articolo 3° per detta posizione, ma non al trasporto del bagaglio e dei cavalli se viaggia in ferrovia, dovendo quello e questi seguire il corpo o il riparto in movimento. Quando però per giustificate necessità del servizio si richieda l'uso dei cavalli, è dovuto all'ufficiale medesimo anche il rimborso della relativa spesa di trasporto, escluso il supplemento chilometrico ».

2.

Ai due ultimi comma del § 26 *sostituire il seguente:*

« Il peso del bagaglio di ogni singolo ufficiale non dovrà però oltrepassare quello spettante secondo le tariffe fissate dallo specchio II. »

3.

Al § 39 *aggiungere:*

« Nei viaggi che si iniziano per mare, è dovuta la indennità di trasferta di 2ª categoria pel giorno d'imbarco. Per quelli che hanno termine in un luogo di mare è dovuta l'indennità di trasferta di 1ª categoria pel giorno di sbarco.

« Nei viaggi nei quali è interposto un tratto di mare spetta sempre l'indennità di trasferta di prima categoria per la giornata di arrivo nei porti d'imbarco e di sbarco come pure per le successive, ove la partenza dalla località marittima non possa effettuarsi nel giorno d'arrivo.

« Nei viaggi da compiersi esclusivamente per mare spetta una sola giornata d'indennità di trasferta di 1ª categoria, anche quando l'imbarco e lo sbarco avvenga in giorni diversi e se il viaggio ha luogo senza distribuzione di vitto; ove invece vengano distribuiti pasti di bordo, spetta per contro la indennità di trasferta di 2ª categoria. »

4.

Dopo il 2° comma del § 40 *aggiungere:*

« Agli ufficiali comandati fuori sede quali delegati presso un consiglio di leva, l'indennità di trasferta di 2ª categoria è dovuta per i primi 20 giorni. Avvenendo interruzione di pochi giorni nelle sedute del consiglio, se l'ufficiale delegato abbia dovuto per quel tempo rientrare nella sua ordinaria residenza, la ripresa del servizio va congiunta col periodo antecedente, per il computo della indennità.

« Agli ufficiali comandati fuori sede:

« *a*) per le ispezioni stabilite dall'allegato 4° al regolamento di disciplina;

« *b*) per ispezioni speciali ordinate dal Ministero;

« *c*) per far parte di commissioni d'avanzamento, d'esami, d'inchiesta, di rimonta cavalli, di consigli o commissioni di disciplina, di tribunali militari o per istruzione di processi;

« è dovuta l'indennità di trasferta di 1ª categoria pei giorni di viaggio effettivo occorrenti e l'indennità di 2ª categoria per tutta la durata del servizio ».

5.

Nell'attuale 3° comma del § 40, *alle parole:* « per i dieci giorni » *sostituire:* « anzidetto per i giorni di permanenza nella temporanea sede di servizio ».

6.

Al § 41, quale risulta dal R. Decreto 3 febbraio 1901, *sostituire i due seguenti:*

« § 40*bis*. Nei viaggi di giro, in quelli cioè che richiedono successive traslocazioni da un luogo ad un altro a brevi intervalli, è dovuta la indennità di trasferta di 1ª categoria pei giorni di viaggio occorrenti per ciascuna traslocazione, e quella di 2ª categoria per i giorni di permanenza in ciascuna località.

« Nei seguenti servizi continua però l'indennità di trasferta di 1ª categoria senza interruzione per tutta la durata dell'assenza dalla sede ordinaria:

« *a*) per lavori geodetici o topografici e pei corsi d'istruzione ferroviari;

« *b*) per l'acquisto di poledri pei depositi di allevamento cavalli;

« *c*) per la rivista e per la requisizione di cavalli o veicoli pel servizio militare;

« *d*) per far parte di commissioni composte di funzionari di diverse amministrazioni dello Stato.

« § 41. Pei casi speciali non previsti dai paragrafi precedenti o dal successivo § 45, il Ministero, di volta in volta che si presentino, si riserva di stabilire l'indennità competente; come pure di prorogare la durata dell'indennità di trasferta di 2ª categoria oltre i termini fissati dal § 40, quando eccezionali circostanze di servizio ne dimostrino l'opportunità ».

7.

Al § 41*bis*, aggiunto col R. Decreto 23 agosto 1897, *sostituire il seguente*:

« § 41*bis*. Nei servizi di cui alle lettere *a*) e *c*) del quarto comma del § 40 e negli altri di simile natura, gli ufficiali generali non dovranno farsi accompagnare dall'ufficiale di ordinanza o dall'aiutante di campo ».

8.

Al § 42, *alle parole*: « nel precedente paragrafo » *sostituire*: « nel § 40*bis*. »

9.

Al § 45, lettera *d*), quale risulta dal R. Decreto 24 dicembre 1899, *alle parole*: « che siano trascorsi due terzi » *sostituire*: « che sia trascorsa la metà ».

Allo stesso comma *aggiungere*: « Sono però esclusi da questa disposizione gli ufficiali che si trovino a fruire di piccola licenza ».

10.

Al § 107, quale risulta dal R. Decreto 28 luglio 1895, *sostituire il seguente*:

« § 107. Il soprassoldo giornaliero (n. 22) dovuto ai carabinieri reali dopo tre ed otto anni di servizio nell'arma senza conseguimento di rafferma è considerato come un complemento dell'assegno ordinario ed è regolato come questo. Pei riammessi in servizio, nel computo degli anni pel conseguimento del soprassoldo, si tiene anche conto dei servizi sotto le armi stati prestati precedentemente nell'arma dei carabinieri reali.

« Il soprassoldo pei carabinieri ed appuntati temporaneamente incaricati del servizio di trombettiere è dovuto per tutto il tempo dello incarico ».

11.

Al § 110, quale risulta dai R. Decreti 23 agosto 1897 e 3 febbraio 1901, *sostituire il seguente:*

« § 110. Il soprassoldo per gli uomini di truppa in servizio d'ordinanza (n. 25) è limitato in modo assoluto alle ordinanze assegnate ai comandi ed uffici tassativamente indicati dal Ministero in apposita tabella, la quale fissa pure l'organico di esse, ed è concesso esclusivamente ai militari che per qualche speciale esigenza del comando od ufficio cui sono addetti, non possano partecipare al rancio presso il corpo cui appartengono o sono aggregati e solo in seguito ad espressa autorizzazione da darsi, caso per caso, dal comandante del corpo d'armata.

« Lo stesso soprassoldo è pure dovuto ai sottufficiali con famiglia di sede in Roma che si trovino in una delle condizioni seguenti:

*a*) ammogliati con o senza prole;

*b*) vedovi con prole;

*c*) celibi o vedovi senza prole, ma con genitori conviventi ed a loro carico.

« Ne sono eccettuati: i sottufficiali che fruiscono di alloggio gratuito; quelli che già godono di altro soprassoldo continuativo consimile, eguale o superiore; i capi armaiuoli ».

12.

Al § 115, quale risulta dal R. Decreto 23 agosto 1897, *sostituire il seguente.*

« § 115. Le indennità d'ufficio sono regolate, quanto alla decorrenza, come lo stipendio e continuano anche nelle vacanze di carica a favore dell'ufficiale che regge temporaneamente il comando od ufficio. È fatta però eccezione pei i comandi di brigata di fanteria e cavalleria, le cui indennità cessano di essere dovute in caso di vacanza, dovendo gli ufficiali superiori da cui verranno retti interinalmente sopperire alle spese di cancelleria coi fondi del rispettivo corpo.

« Le quote per il combustibile sono date solo nei mesi pei quali sono assegnate.

« Le indennità d'alloggio decorrono dal giorno successivo a quello della assunzione effettiva della carica e cessano dal giorno successivo a quello in cui l'ufficiale lascia il comando o la direzione dell'ufficio.

« Però, in caso di morte, le indennità continueranno a spettare agli eredi fino al giorno della assunzione della carica per parte del successore, ma non oltre il termine del mese in corso.

« Nei casi di trasferimento da una ad altra sede le indennità d'alloggio non sono dovute pei giorni di viaggio ».

13.

*Sopprimere* il 2° comma del § 125, quale risulta dal R. Decreto 23 agosto 1897.

14.

*Sostituire* il § 126 col seguente:

« § 126. La quota per l'alloggio e mobilio è data nelle seguenti proporzioni:

*a*) è dovuta l'intera quota in contanti quando non è dato a carico dello Stato nè alloggio, nè mobilio in natura;

*b*) spetta la metà di essa quando è fatta la sola somministrazione dei mobili o è dato il solo uso dei locali.

« La quota assegnata per l'illuminazione e riscaldamento è sempre data per intero ».

15.

Al § 153, quale risulta dai R. Decreti 2 febbraio 1893 e 24 dicembre 1899, *aggiungere*:

« Per i viaggi in ferrovia degli ufficiali isolati spetta una sola giornata d'indennità di trasferta quando la destinazione possa esser raggiunta in 24 ore dall'inizio del viaggio, valendosi dei treni diretti ».

16.

Al § 160 lettera *c) sostituire*:

« *c*) dal corpo invalidi e veterani: il soprassoldo pei comandati fuori della propria sede per la nomina ad impiego civile dipendente dal Ministero della guerra, pei comandati come ordinanze d'ufficio e per i sottufficiali con famiglia di sede in Roma privi di alloggio demaniale (n. 25), unendo al rendiconto, per quanto concerne le ordinanze d'ufficio, copia dell'ordine del comandante del corpo d'armata che autorizza la concessione del soprassoldo ».

Le modificazioni indicate nei n. 10, 11 e 16 avranno effetto dal 1° luglio 1902, le altre dal 1° novembre 1902.

Le modificazioni del § 126 non sono applicabili agli ufficiali generali che sono già titolari di una carica e fino a quando rimangono nell'attuale loro sede.

V.°, d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

N. **265**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Varianti da apportarsi all'*Atto* 218 del corrente anno**. — 28 ottobre.

All'*Atto* 218 del corrente anno, relativo alle nuove nomenclature delle artiglierie, dovranno essere apportate le seguenti modificazioni:

Pag. 676. N.° d'ordine 36; alla nomenclatura, *aggiungere:* per torr. cor.

Dopo il n.° d'ordine 46, *aggiungere:*

47 Cannoni da 7 BR Ret. camp. (per le istruzioni);
48 » da 7 BR Ret. mont. (per le istruzioni).

Ai numeri d'ordine 51, 52, 53, 54, 55, *sostituire rispettivamente:* 50$^{I}$, 50$^{II}$, 50$^{III}$, 50$^{IV}$, 50$^{V}$.

Dopo il n.° d'ordine 55, *aggiungere:*

50$^{VI}$ Cannoni a caricamento rapido da mm. 57 per aff. a ruote ed a cand.

A piè di pagina; dopo il 3° alinea della Nota, *aggiungere:*

4. I cannoncini da 7 BR Ret. e da 9 BR Ret. pel tiro ridotto, assumeranno la nomenclatura di:

Cannoncini da 75 pel tiro ridotto;
Cannoncini da 87 pel tiro ridotto.

Pag. 677. N.° d'ordine 36; alla nomenclatura, *aggiungere:* per torr. cor.

Dopo il n.° d'ordine 46, *aggiungere:*

47 Cannoni da 75 B camp. (per le istruzioni);
48 » da 75 B mont. (per le istruzioni).

Ai numeri d'ordine 51, 52, 53, 54, 55, *sostituire rispettivamente:* 50$^{I}$, 50$^{II}$, 50$^{III}$, 50$^{IV}$, 50$^{V}$.

Dopo il n.° d'ordine 55, *aggiungere:*

50$^{VI}$ Cannoni da 57 a caricamento rapido per aff. a ruote ed a cand.

Pag. 678. Al 3° alinea del n. 1, *aggiungere:* sotto-affusti, carri per munizioni e paiuoli.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **266**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione del cinturino da cavalleria mod. 1902 e di una coreggia reggisciabola per bardature da cavalleria**. — 28 ottobre.

In seguito all'adozione della sciabola mod. 1900, questo Ministero ha determinato di adottare per la cavalleria un nuovo tipo di *cinturino* ed una *coreggia reggi-sciabola* per bardature da cavalleria.

I cinturini e le fasce di cinturini da cavalleria mod. 1893, saranno, per cura dei corpi, trasformati conforme al tipo di cinturino di nuova adozione e mantenuti in servizio fino a consumazione, ed i pendagli saranno usati allo stato attuale pure fino a consumazione, in sostituzione della coreggia reggi-sciabola di bardature da cavalleria, secondo l'istruzione che fa seguito al presente *Atto*.

I campioni del nuovo cinturino, del cinturino modificato e della coreggia reggi-sciabola per bardature, saranno distribuiti ai reggimenti di cavalleria ed alla scuola di cavalleria per cura dell'arsenale di costruzione di Torino,

**Istruzione sul modo di eseguire la trasformazione dei cinturini da cavalleria e sul modo di usare la nuova coreggia reggi-sciabola ed il pendaglio di cinturino mod. 1893, fino a consumazione, nelle bardature da cavalleria.**

*Trasformazione del cinturino.*

Scucire i due tratti della fascia che trattengono la campanella con gancio e riparo, togliere quest'ultima, distendere, assottigliare convenientemente e sovrapporre i due tratti scuciti in modo che la lunghezza della fascia non compresa la fibbia, risulti di m. 0,950, ed unire con due cuciture, mediante spago incerato, le parti sovrapposte.

Allestire, con cuoio naturale, un pendaglio di forma e dimensioni eguali al relativo campione.

Il costo della trasformazione della fascia è di L. 0,20 e per la provvista di un pendaglio di cinturino L. 0,55.

*Modo di usare la coreggia reggi-sciabola ed il pendaglio di cinturino mod. 1893 nelle bardature da cavalleria.*

La nuova coreggia reggi-sciabola deve far parte della bardatura e deve essere affibbiata per uno dei capi al passante porta sciabola fissato all'arco posteriore dell'arcione di sella.

L'attuale pendaglio di cinturino mod. 1893 sarà fino a consumazione usato in sostituzione della coreggia reggi-sciabola di nuova adozione; esso però sarà applicato alla sella avvolgendolo attorno alla parte inferiore dell'arco posteriore dello arcione, passando con la sua estremità a punta nel passante porta sciabola, poscia nel passante fisso del pendaglio stesso; tale estremità sarà infine assicurata alla fibbia.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **267**. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Libretto di riconoscimento per gli ufficiali in disponibilità ed in aspettativa**. — 29 ottobre.

E' istituito, per gli ufficiali in disponibilità ed in aspettativa, per qualsiasi motivo, un « *libretto di riconoscimento* » per dar loro il modo di identificare la loro qualità ed il loro grado in ogni circostanza, anche essendo in abito borghese.

Il libretto dovrà essere munito della fotografia dell'ufficiale, che la firmerà.

Gli ufficiali che saranno in avvenire collocati in aspettativa od in disponibilità potranno ottenere il libretto di riconoscimento per mezzo del comando, della direzione o dell'ufficio a cui appartengono, il quale lo consegnerà loro all'atto in cui ritirerà il libretto ferroviario, a norma del § 42 del regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie.

Gli ufficiali attualmente in disponibilità, che desiderano il libretto di riconoscimento, devono fare domanda e presentare la loro fotografia:

*a*) ai comandi di corpo d'armata se ufficiali generali;

*b*) ai comandi di divisione se ufficiali superiori.

Gli ufficiali attualmente in aspettativa devono invece fare la domanda e presentare la fotografia al comando del distretto nella cui circoscrizione risiedono.

Allorchè l'ufficiale verrà a cessare per qualsiasi causa dalla posizione di disponibilità o di aspettativa dovrà consegnare il libretto al comando del distretto militare che ha in consegna il libretto ferroviario, ed il distretto, restituita la fotografia al titolare od alla famiglia, manderà il libretto all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari che lo annullerà.

Agli ufficiali che, ultimato il periodo della disponibilità o dell'aspettativa, non dovessero per un motivo qualsiasi riprendere più servizio attivo, i distretti che hanno in consegna il libretto ferroviario ritireranno il libretto di riconoscimento, invece del quale, potrà, se n'è il caso, e previa domanda, essere dato quello per gli ufficiali in congedo (*Atto* 90 e 127 del 1901).

Il prezzo dell'intiero libretto sarà di lire 1,30 e quello del cartoncino fisso di centesimi 5.

Per la richiesta dei libretti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, per la loro distribuzione, la sostituzione in caso di smarrimento, la conservazione, l'annullamento, ecc. valgano le norme contenute nell'*Atto* 90 del 1901, relative ai libretti di riconoscimento degli ufficiali in congedo.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **268**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Variante alle tavole di tiro dell'obice da 149** (ediz. 1900). — 29 ottobre.

Alle tavole sovraindicate — la cui pubblicazione fu annunziata con *Atto* n. 218 del *Giornale militare* del 1900 — è apportata la seguente variante:

Pag. 66, riga 3ª, *cancellare:* « polvere a grana grossa » e *inserire:* « polvere progressiva del n. 1. »

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **269**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzo della corrispondenza colla direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva**. — 30 ottobre.

Si fa noto che, dovendosi la direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva trasferire in Sassari durante la stagione invernale, la corrispondenza da inviarsi alla stessa, dovrà essere indirizzata dal 10 novembre al 15 giugno 1903 a Sassari e dal 16 giugno 1903 in poi a Bono.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **270**. — DISCIPLINA MILITARE. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Modificazioni al regolamento di disciplina militare ed al regolamento pel servizio territoriale**. — 31 ottobre.

In relazione al R. Decreto 21 agosto ultimo scorso (*Atto* 229 del corrente anno) che stabilisce la ripartizione dei comandi di artiglieria in comandi di artiglieria da campagna e comandi d'artiglieria da costa e da fortezza, questo Ministero determina che siano apportate le seguenti varianti:

*A)* **Al regolamento di disciplina militare.**

§ 186. *Sostituirlo con il seguente:*

§ 186. « Il comandante di brigata di cavalleria ed il comandante di artiglieria da campagna dipendono: personalmente, dal comandante di corpo d'armata, nel cui territorio hanno sede; per tutto ciò che concerne la disciplina, l'istruzione delle truppe e la mobilitazione, dai comandanti di divisione; per tutto ciò che si riferisce alle rimanenti istruzioni, per il servizio

tecnico dell'arma rispettiva ecc., dagli ispettori competenti a norma delle apposite prescrizioni. »

Dopo il § 197, *aggiungere:*

« 197$^{bis}$. Una volta all'anno, nell'epoca che stima più opportuna, il comandante di brigata visita i materiali del gruppo *C* conservati presso i corpi della propria brigata e presso quelli la cui ispezione gli sia stata affidata dal comandante della divisione.

In seguito ad autorizzazione del comando di corpo d'armata, può, per questa visita, essere assistito da un ufficiale d'artiglieria o da un capotecnico di artiglieria e genio.

Al termine di tale ispezione, riferisce per la via gerarchica al Ministero, solo quando sieno richiesti provvedimenti d'urgenza, riservandosi di fare oggetto di annotazione ai rapporti sul servizio delle armi e munizioni prescritte dai numeri 176 e 512 della Istruzione sul servizio dei materiali gruppo *C*, per quanto altro avrà avuto occasione di rilevare in dette visite ».

§ 199. Nella linea 2ª, dopo la parola « Cavalleria », *aggiungere:* « od un comandante d'artiglieria da campagna ».

§ 200. Nella 3ª linea, dopo la parola « cavalleria » *aggiungere:* « o di artiglieria da campagna ».

Nella 5ª linea, dopo la parola « brigata » *aggiungere:* « o comando »;

Nella 7ª linea, dopo la parola « cavalleria », *aggiungere:* « o di artiglieria ».

§ 204. *Sostituirlo col seguente:*

« 204. I comandanti di artiglieria da costa e da fortezza e quelli del genio debbono in generale regolarsi nel modo che è prescritto pei comandanti di brigata, eccetto quelle particolarità che provengono dal servizio tecnico, e che sono stabilite da regolamenti speciali ».

§ 214. *Cancellare* la chiamata (1) alla fine del 1° capoverso, e la corrispondente nota (1) a piè di pagina.

### *B)* Al regolamento pel servizio territoriale.

A pagina 11. Nella linea quart'ultima, *aggiungere:* « da costa e da fortezza ».

N. 57. Nella penultima riga, a pagina 11, *cancellare:* « dell'arma » *e sostituire:* « da costa e da fortezza ».

N. 59. *Sostituirlo col seguente:*

« 59. È consulente tecnico pei servizi di artiglieria dei comandi di corpo d'armata nel cui territorio ha giurisdizione, e,

come tale, esamina i piani di difesa delle varie piazze e compie tutti gli studi relativi all'ordinamento difensivo dello Stato che dai predetti comandi di corpo d'armata gli sono affidati ».

Dopo il N. 73, *aggiungere:*

« 73 *bis*. È consulente tecnico pei servizi del genio dei comandi di corpo d'armata nel cui territorio ha giurisdizione e, come tale, esamina i piani di difesa delle varie piazze e compie tutti gli studi relativi all'ordinamento difensivo dello Stato che dai predetti comandi di corpo d'armata gli sono affidati ».

Nella pagina 79. *Cancellare le parole:* « 15° ufficio dell'ispettore delle armi e dei materiali dei corpi ».

Ai numeri d'ordine dal 16° al 23° (incluso), *sostituire* i numeri 15° al 22°;

*Alle parole:* « 24° comandi di artiglieria », *sostituire:* « 23° comandi di artiglieria da campagna »

« 24° comandi di artiglieria da costa e da fortezza »

*Cancellare le parole:* « 31° uffici d'amministrazione delle brigate da costa e da fortezza ».

Nelle pagine 79 e 80, ai numeri d'ordine dal 32° al 42° (incluso), *sostituire quello:* « dal 31° al 46°. »

Nella pagina 97, nelle righe dalla 15ª alla 18ª, *alle parole:* « dagli uffici di amministrazione delle brigate di artiglieria da costa e da fortezza (per gli ufficiali di artiglieria). Dalle brigate di artiglieria da costa e da fortezza » *sostituire* « Dalla brigata di artiglieria da montagna del Veneto. Dalla brigata di artiglieria da costa della Sardegna ».

Nella pagina 98, comma *e*), *aggiungere in fine*: « Dalla brigata di artiglieria da montagna del Veneto ».

Nella pagina 98, comma *f*), *alle parole:* « dagli uffici di amministrazione delle brigate di artiglieria da costa e da fortezza. Dalle brigate da costa e da fortezza, » *sostituire*: « Dai reggimenti di artiglieria da costa e da fortezza. Dalla brigata di artiglieria da costa della Sardegna ».

Nella pagina 98, in fine del comma *g*), *aggiungere*: « Dalle fabbriche d'armi ».

Nella pagina 98, sopprimere l' intero comma *h*).

Nella pagina 98, i comma da *i*) ad *n*) diventano successivamente comma da *h*) ad *m*).

Nella pagina 99, ultima riga, *alle parole*: « delle brigate di artiglieria da costa e da fortezza », *sostituire:* « della brigata di artiglieria da montagna del Veneto e della brigata di artiglieria da costa della Sardegna ».

Il Ministero si riserva di comunicare le varianti alle Istruzioni riservate, rese necessarie per effetto del Regio Decreto 21 agosto u. s. sopra ricordato.

Sono abrogati gli *Atti* 204 del 1897 e 211 della Raccolta.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

Roma, 1902 — Tip. Enrico Voghera

**DISPENSA 43ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 novembre.

NOVEMBRE 3. — Disposizioni relative ai sottufficiali della brigata d'artiglieria da costa della Sardegna e della brigata d'artiglieria da montagna del Veneto, *pag.* 831.

» 3. — Scuola d'equitazione per gli ufficiali inferiori delle armi e dei corpi a piedi, *pag.* 832

» 5. — Cambio di denominazione di caserma di proprietà demaniale in Torino, *pag.* 836.

» 6. — Concessioni speciali pei viaggi per proprio conto degli impiegati civili dello Stato, *pag.* 836.

Atto N. **271**. — AVANZAMENTO. — **Disposizioni relative ai sottufficiali della brigata d'artiglieria da costa della Sardegna e della brigata d'artiglieria da montagna del Veneto.** — 3 novembre.

Nelle brigate d'artiglieria da costa della Sardegna e da montagna del Veneto l'avanzamento dei sottufficiali sarà regolato secondo le norme seguenti:

1. In via normale l'avanzamento dei sottufficiali delle predette brigate avrà luogo in base al § 31 del regolamento sull'avanzamento. Sarà però loro applicabile anche il § 33 (comma 1 e 2).

2. Dopo tre anni di permanenza come sottufficiali in tali brigate sono ammessi a far domanda di trasferimento gli uni nei reggimenti d'artiglieria da costa, gli altri nel reggimento di artiglieria da montagna. Però i sottufficiali con impiego speciale (istruttore di scherma, guarda batteria, ecc.) possono chiedere il trasferimento di sede dopo due anni soltanto, come è detto all'*Atto* 160 del 1898.

Le domande di trasferimento dei sottufficiali della brigata d'artiglieria da costa della Sardegna potranno essere accolte semprechè, a giudizio delle competenti autorità territoriali, non ne vengano perturbamenti al regolare funzionamento dei servizi di artiglieria della piazza della Maddalena.

Ad ogni modo tali trasferimenti non potranno superare un quarto del numero dei sottufficiali effettivi alle brigate.

ERRATA-CORRIGE

*Atto* 270, pag. 829, riga 19ª, *invece di:* 42°, *porre*: 47°.

10 NOV 02

3. Ad occupare le vacanze che per effetto dei predetti trasferimenti si verificheranno nelle brigate, il cui organico di sottufficiali dovrà essere sempre mantenuto a numero, si provvederà anzitutto con promozioni e, nella proporzione di metà dei posti disponibili, potrà provvedersi con trasferimenti di sottufficiali di pari grado e, possibilmente, di pari anzianità, appartenenti ai reggimenti di artiglieria da costa per la brigata della Sardegna, ed al reggimento d'artiglieria da montagna per la brigata del Veneto.

I relativi provvedimenti saranno presi per la brigata della Sardegna dal comandante del IX corpo d'armata d'accordo coi comandanti del IV, VIII e XII corpo d'armata, per la brigata del Veneto dal comandante del V corpo d'armata d'accordo col comandante del I.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **272**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Scuola d'equitazione per gli ufficiali inferiori delle armi e dei corpi a piedi**. — 3 novembre.

1. In determinati presidi sono istituite, secondo le norme stabilite dal presente *Atto*, scuole di equitazione per gli ufficiali inferiori delle armi e dei corpi a piedi, che domandano di frequentarle. Esse hanno luogo, in massima, dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno, in base a proposte dei comandanti di divisione ed alle decisioni dei comandanti di corpo d'armata.

2. Chi è ammesso alla scuola incontra l'obbligo di frequentarla con assiduità, e non potrà esserne esentato tranne che per comprovati motivi di servizio o di salute. A tal uopo, si fisserà un orario opportuno.

Debbono far uso del proprio cavallo gli ufficiali che ne sono provvisti.

3. Incominciato il corso, non vengono più ammessi altri ufficiali, tranne coloro i quali, per plausibile motivo, non abbiano assolutamente potuto rivolgere in tempo la loro domanda ed abbiano già qualche nozione sul cavalcare.

4. Le scuole sono istituite:

*A)* In ogni presidio ove ha sede, insieme ad un reparto di fanteria, un reparto di cavalleria, purchè un numero conveniente di ufficiali intervenga alla scuola. Soltanto in casi eccezionali si utilizzerà *sul posto* un drappello composto di cavalli di artiglieria da campagna, quando ciò si possa fare senza danno dell'istruzione di quest'arma.

*B*) Nei presidi privi di reparti di arma a cavallo, quando la scuola possa essere frequentata da un numero sufficiente di ufficiali. In tal caso, i cavalli ed il personale occorrenti sono somministrati da un reparto di cavalleria di presidio viciniore stanziato nel territorio della stessa divisione militare o del corpo d'armata, salvo le seguenti eccezioni:

*a*) nel presidio di Genova, da un reggimento di cavalleria stanziato nel territorio del II corpo d'armata, previo accordo tra i comandanti di questo e del IV corpo d'armata;

*b*) per le scuole da istituire nel territorio dell'XI corpo di armata, da un reggimento di cavalleria del X corpo d'armata, previa richiesta del comandante dell'XI corpo.

5. Allo scopo di diminuire il numero dei cavalli distolti dai reggimenti, la forza dei drappelli da inviare fuori presidio deve essere calcolata in modo che ciascun cavallo prenda parte a due riprese giornalmente.

6. Le scuole di equitazione sono attivate da un ufficiale istruttore, sotto l'alta direzione di un ufficiale superiore o generale designato dal comando di divisione.

7. L'istruzione deve essere fatta con intendimento assolutamente pratico, affinchè, senza pretendere di formare cavalieri perfetti, si possa, nel limitato tempo concesso per tali corsi, ottenere i maggiori risultati possibili, compresa l'equitazione all'aperto.

8. All'epoca della chiusura del corso, ed alla presenza dell'autorità militare superiore del luogo e dei comandanti di corpo ivi residenti, gli ufficiali, che frequentarono il corso stesso, sono chiamati a dare un saggio della loro abilità nel cavalcare, e in base a questo viene stabilita una classificazione di abilità con punti da 1 a 10, con annotazione del grado di attitudine fisica al cavalcare. Il comandante della divisione partecipa tale risultato ai comandanti dei corpi od uffici, cui gli ufficiali appartengono, affinchè ne venga fatta menzione nei libretti personali degli ufficiali stessi.

9. Insieme all'elenco nel quale vengono riportate le suddette indicazioni, e che è conforme al modello qui unito, i direttori fanno pervenire al comandante della divisione, una relazione sull'andamento delle scuole.

10. I comandanti di corpo d'armata:

*a*) nel mese di dicembre, informano il Ministero circa le scuole di equitazione che verranno istituite nei presidi dipendenti, indicando il numero degli ammessi ed i corpi che forniranno i drappelli;

*b*) alla fine dei corsi invieranno copia della relazione e relativo elenco di cui al numero precedente.

11. Sono abrogate le disposizioni dell' *Atto* 341 della *Raccolta* e tutte quelle altre, relative alla scuola d'equitazione, che furono emanate anteriormente alla pubblicazione del presente *Atto*.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

DIVISIONE DI . . . . . PRESIDIO DI . . . . . .

# SCUOLA D'EQUITAZIONE

**per gli ufficiali delle armi e dei corpi a piedi**

ELENCO *degli ufficiali che frequentarono la scuola suddetta nei mesi di* . . . . . .

| GRADO | COGNOME E NOME | Numero delle lezioni eseguite nei mesi di | | | Totale | Punti di abilità | *Annotazioni* sull'attitudine al cavalcare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

ATTO 272

835

N. **273**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserma di proprietà demaniale in Torino.** — 5 novembre.

Ad onorare la memoria di S. A. R. il Duca di Genova, che fu comandante del corpo reale d'artiglieria e che per insigni doti si rese degno di un culto speciale per parte dell'artiglieria italiana, si determina che la caserma « S. Marcellino » in Torino, sia d'ora innanzi denominata: *Caserma Ferdinando di Savoia.*

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **274**. — TRASPORTI. — **Concessioni speciali pei viaggi per proprio conto degli impiegati civili dello Stato.** — 6 novembre.

A complemento delle disposizioni date con l'*Atto* 117 del corrente anno, riguardante le concessioni speciali pei viaggi per proprio conto degli impiegati civili dello Stato, si avverte che, in seguito ad accordi presi tra l'ispettorato generale delle strade ferrate e le società ferroviarie, è stato convenuto che negli stati di famiglia annessi ai libretti per le famiglie degli impiegati, il primo elenco degli inscritti — ed ogni successiva aggiunta — debbono, *per garanzia*, essere seguiti da una riga di chiusura, rimanendo poi confermato che ogni variazione od aggiunta nei detti libretti deve essere vistata dalla competente autorità.

Tutte le autorità militari, che hanno alla loro dipendenza impiegati civili muniti di libretto di viaggio per la famiglia, disporranno che sia apposta la suddetta riga di chiusura negli stati di famiglia annessi ai libretti tanto emessi quanto da emettersi.

Si avverte inoltre, in relazione all'articolo 10 della concessione *C*, contenuta nel suddetto *Atto*, che agli impiegati sospesi dal servizio temporaneamente *per misura disciplinare*, e ad epoca indeterminata *in attesa di giudizio*, dev'essere tolto il libretto di viaggio personale e quello delle loro famiglie. Per recarsi però al domicilio scelto pel periodo di sospensione, potrà essere accordata agli impiegati stessi ed alle rispettive famiglie una richiesta per viaggio a prezzo ridotto, da sottoporsi, pel tramite dell'ispettorato generale delle strade ferrate, alla preventiva vidimazione delle società ferroviarie. Lo stesso dovrà farsi per il viaggio di ritorno alla sede precedente od alla nuova residenza, nel caso di riammissione in servizio.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 44ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 novembre.

NOVEMBRE 43. — Adozione degli *sci* per i reggimenti alpini, e norme generali per il loro impiego, *pag.* 837.

» 43. — Estensione di servizio alle stazioni di Firenze Campo di Marte, di Pasian Schiavonesco, di Lancenigo, di Valle di Pompei e di Brindisi Porto, *pag.* 838.

» 44. — Nuova denominazione delle R. truppe d'Africa, *pag.* 839.

BIBLIOTECA ROMA

Atto N. **275**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Adozione degli sci per i reggimenti alpini, e norme generali per il loro impiego.** — 13 novembre.

Gli esperimenti sull'uso degli *sci* eseguiti sulle Alpi negli scorsi inverni, hanno dimostrato che tale mezzo di locomozione può rendere utili servizi.

In conseguenza questo Ministero determina quanto segue:

1. Ogni compagnia alpina dovrà avere, fra le proprie guide, tre militari *sciatori*, e sarà perciò provveduta di tre paia di *sci*.

2. Per la preparazione del personale *sciatori* le LL. EE. i comandanti di corpo d'armata interessati provvederanno perchè ogni anno, a stagione e località propizia, e prima delle escursioni invernali, sia fatto, per reggimento o per battaglione alpino, un corso d'istruzione sull'uso degli *sci*, valendosi del proprio personale che già fu istruito negli anni passati.

A tale corso prenderanno parte, nell'entrante periodo invernale, 4 militari per compagnia, e nei successivi, 2 soltanto, scelti fra i più idonei a tale servizio.

3. Al termine del corso gli allievi verranno sottoposti ad apposito esperimento.

Fra i dichiarati idonei saranno nominati *sciatori*, dopo il 1° corso da effettuarsi, i primi tre classificati per ogni compagnia. Alla fine dei corsi successivi i dichiarati idonei saranno, per ordine di classificazione in ogni compagnia, nominati *sciatori* man mano che si farà vacante uno dei posti. Tali nomine dovranno possibilmente aver luogo prima delle escursioni invernali.

4. Per l'acquisto e riparazioni degli *sci* ed accessori ciascun reggimento alpini è autorizzato a spendere, in ogni anno

17 NOV. 02

finanziario, non più di tante volte lire 90, quante sono le compagnie.

5. Durante le escursioni, e specialmente in quelle invernali, verranno fatti cogli *sci* speciali esercizi in applicazione dei vari usi cui possono servire in guerra, cioè:

*a*) nel servizio di esplorazione;

*b*) nel servizio di sicurezza e nel collegamento delle colonne in marcia;

*c*) nell'occupazione di importanti punti avanzati;

*d*) nel servizio di corrispondenza.

6. Gli *sci* dovranno essere conformi al modello della ditta Iacober (Glarus-Svizzera); il bastone di canna potrà essere sostituito con altro di legno.

7. Circa l'uso e la buona conservazione degli *sci* si seguiranno le norme date da apposita *Istruzione provvisoria* che verrà distribuita ai corpi interessati dall'ispettorato degli alpini, e ciò ad immediato seguito della pubblicazione del presente *Atto*.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **276**. — TRASPORTI. — **Estensione di servizio alle stazioni di Firenze Campo di Marte, di Pasian Schiavonesco, di Lancenigo, di Valle di Pompei e di Brindisi Porto**. — 13 novembre.

La stazione di *Firenze Campo di Marte* della linea *Roma-Firenze* (Rete Adriatica) è stata abilitata al servizio delle merci a piccola velocità ordinaria, ed autorizzata ad accettare incondizionatamente le spedizioni di piccole partite in partenza, limitatamente però al solo servizio interno e cumulativo italiano.

La stazione di *Pasian Schiavonesco* della linea *Venezia-Udine* (Rete Adriatica) già ammessa al servizio dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci a grande velocità, è stata abilitata anche ai trasporti, in servizio interno e cumulativo italiano, delle merci a piccola velocità ordinaria ed accelerata, limitatamente alle spedizioni a carro completo, nonchè ai trasporti del bestiame.

La stazione di *Lancenigo* della linea *Venezia-Pontebba-Commons* (Rete Adriatica) è stata abilitata a tutti indistintamente i trasporti di viaggiatori, bagagli, cani e merci a grande e piccola velocità accelerata ed ordinaria, compresi i veicoli ed il bestiame in servizio interno e cumulativo italiano.

La stazione di *Valle di Pompei* della linea *Napoli-Metaponto* (Rete Mediterranea) attualmente ammessa ai trasporti di viaggiatori, bagagli, cani e merci a grande velocità ed a piccola velocità ordinaria, con determinate restrizioni, è stata abilitata a tutti indistintamente i trasporti, senza alcuna limitazione, compresi i veicoli ed il bestiame, in servizio interno e cumulativo italiano.

La stazione di *Brindisi Porto*, sulla linea *Foggia-Otranto* (Rete Adriatica), finora abilitata al servizio delle merci a piccola velocità ordinaria, dei veicoli e del bestiame, è stata ammessa anche ai trasporti delle merci a piccola velocità accelerata in servizio interno e cumulativo italiano.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **277**. — COLONIA ERITREA. — **Nuova denominazione delle R. truppe d'Africa**. 14 novembre.

Pel disposto dell'art. 3 dell'ordinamento organico per la Colonia Eritrea, approvato con R. Decreto delli 30 marzo u. s. (*Atto* 142 del corrente anno), le R. truppe d'Africa hanno assunta la nuova denominazione di « R. corpo di truppe coloniali ».

Tale denominazione dovrà quindi essere usata in tutte le pubblicazioni militari ufficiali e nella corrispondenza d'ufficio colle truppe stesse (*Annuario militare*, *Giornale militare*, carta per corrispondenza, ecc.).

Nelle lettere d'ufficio dirette al R. corpo di truppe coloniali si dovrà usare il seguente indirizzo: « Al signor comandante del R. corpo di truppe coloniali — Asmara ».

Così pure nelle variazioni matricolari relative a destinazioni nella Colonia Eritrea, di ufficiali, impiegati civili e militari di truppa, in luogo di R. truppe d'Africa dovrà dirsi: « R. corpo di truppe coloniali ».

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 45ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 novembre.

NOVEMBRE 18. — Ammissioni gratuite, su nomina del Ministero della guerra, nell'istituto nazionale per le figlie dei militari italiani, in Torino, *pag.* 841.
» 18. — Varianti all'istruzione sul servizio del materiale del gruppo *C* presso i corpi, *pag.* 844.
» 19. — Istruzioni amministrative per le truppe in Cina, *pag.* 845.
» 19. — Norme per la intestatura della carta e pei bolli d'ufficio, *pag.* 849.
» 20. — Militari di truppa dei reggimenti alpini nominati *sciatori*, *pag.* 852.
» 21. — Servizio dei viveri per la truppa, *pag.* 852.

Atto N. **278.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ammissioni gratuite, su nomina del Ministero della guerra, nell'Istituto nazionale per le figlie dei militari italiani, in Torino.** — 18 novembre.

Nell'intendimento di dare esatte e sicure notizie circa la concessione dei posti gratuiti di cui il Ministero dispone nell'istituto sopra indicato, e di far conoscere quali siano i titoli ed i requisiti necessari per concorrere a tali ammissioni; quale diritto di preferenza conferiscano alcuni titoli; di quale natura ed entità siano i benefici derivanti dall'ammissione nell'istituto, e quali ne siano gli obblighi conseguenti, si avverte che:

Il Ministero della guerra dispone nell'istituto di 30 posti gratuiti, ripartiti come segue:

4 nel collegio « Villa della Regina »,
6 nella Casa magistrale,
20 nella Casa professionale;

esso provvede inoltre all'assegnazione dei posti gratuiti, nella Casa professionale, istituiti con la rendita disponibile della fondazione Matteo Pacini (attualmente in numero di 10); ed ogni anno, nel mese di ottobre, fa luogo all'assegnazione dei posti che si siano resi vacanti nel corso, od alla fine, del precedente anno scolastico.

Per concorrere all'ammissione in tali posti dev'essere presentata al Ministero, non oltre il 15 settembre di ciascun anno, regolare istanza, redatta in carta semplice, in cui sia indicata la sezione, o le sezioni in cui si vorrebbe conseguire la ammissione.

Le istanze devono poi essere corredate coi seguenti documenti:

24 NOV. 02

*a*) Estratto di atto di nascita (redatto anche in carta semplice), da cui risulti che l'aspirante ha compiuto gli otto anni di età e non oltrepassati i dodici.

*b*) Un certificato medico che attesti che l'aspirante ha sofferto il vaiuolo o subita la vaccinazione, ed è di sana costituzione fisica.

*c*) Lo stato di famiglia.

*d*) Copia dello stato di servizio o del foglio matricolare del padre, o di certificato autentico, se il padre abbia appartenuto a corpi volontari.

Le aspiranti saranno inscritte in 6 categorie, che ne stabiliranno il diritto di preferenza, restando fermo il principio che, a parità di titoli, verranno prescelte coloro che si trovino in meno floride condizioni di fortuna.

Saranno inscritte alla:

1ª categoria. Le figlie di chi è morto sul campo di battaglia od in seguito a ferite ricevute per causa di servizio militare, od in conseguenza di malattie incontrate per tale motivo, e fra queste, preferibilmente quelle che fossero anche orfane della madre.

2ª categoria. Le figlie dei mutilati o feriti, od altrimenti incapaci di applicarsi a qualche utile professione o mestiere; e, fra queste, del pari preferibilmente quelle che siano prive della madre.

3ª categoria. Le figlie dei mutilati o feriti, in guerra od in servizio comandato, ancora capaci di dedicare la loro opera a qualche utile professione.

4ª categoria. Le orfane di padre e di madre o della madre soltanto.

5ª categoria. Le orfane di padre.

6ª categoria. Tutte quelle altre fanciulle che non appartengano alle sovraindicate categorie, ed il cui padre ha fatto parte dell'esercito regolare o dei corpi volontari.

Alle figlie di militari indicate nei numeri 4 e 5, saranno poi sempre preferite quelle di padre morto in attività di servizio, ed alle indicate al numero 6 la preferenza sarà pur sempre per quelle il cui padre si trovi, all'atto dell'ammissione, in servizio attivo.

Le fanciulle che non abbiano potuto ottenere l'ammissione in un anno, saranno tenute in nota per le ammissioni degli anni seguenti, senza bisogno di ulteriori istanze, fino a che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età, oltre il quale, per disposizione tassativa dello statuto organico del pio istituto, più

non possono concorrere all'ammissione gratuita dei posti devoluti al Ministero, a meno che già non si trovino nell'istituto in posti a pagamento di retta.

L'istituto si prefigge di dare alle alunne l'educazione e la istruzione più conveniente alla loro posizione sociale ed al loro stato di fortuna.

Nel collegio « Villa della Regina » viene pertanto impartita una istruzione intesa a preparare le alunne agli esami di patente di maestra superiore o di perfezionarle in qualche ramo speciale di studio, o nella musica o nel disegno ecc., e vi si insegnano, oltre le ordinarie materie, la lingua tedesca o inglese, il ballo, il pianoforte, il canto e la pittura.

Nella « Casa magistrale », che ha una scuola normale superiore pareggiata, gli insegnamenti sono quelli prescritti dai programmi per le scuole normali governative, coll'aggiunta di un regolare corso di lingua francese; per modo che le alunne possano trovarsi preparate al conseguimento della patente di abilitazione all'insegnamento normale superiore o dei giardini d'infanzia, nonchè, volendo, a quello per l'insegnamento della lingua francese; ed anche perchè possano impiegarsi nei commerci ed aspirare a quegli uffici che sono loro aperti nelle amministrazioni pubbliche.

Nella « Casa professionale » si impartiscono gli insegnamenti di lingua francese, di igiene, dei principî di contabilità commerciale e domestica e gli elementi di disegno applicato alle industrie e specialmente al ricamo: ed inoltre si dà un maggiore sviluppo alle materie prescritte dai programmi ufficiali per le classi elementari, compresi la ginnastica ed il canto corale.

Scopo di questa sezione è di dare alle alunne una professione che le abiliti a guadagnarsi da vivere e ad aiutare le loro famiglie, destinandole, secondo il desiderio dei parenti, ai laboratori speciali di sarta, ricamatrice, cucitrice di bianco, modista, stiratrice, fiorista ecc. od ammettendole alla scuola di disegno applicato alle industrie ed al ricamo, od, infine, addestrandole come cameriere, cuoche, bambinaie ecc.

Però, le alunne che non intendono imparare una professione, possono essere cambiate di laboratorio, e passar successivamente dall'uno all'altro per addestrarsi in tutti quei generi di lavori, che secondo la propria condizione, possono riuscir loro più utili nella vita.

Per cura del Ministero viene corrisposta all'istituto, per una volta tanto, la somma di lire 300, quale concorso nelle spese di primo corredo, per ogni alunna ammessa ai posti gratuiti di cui sopra.

L'istituto provvede alle lezioni di pianoforte, di canto, di ginnastica, di ballo, di lingue straniere ed alle spese di bucato, di cancelleria, di medico, di medicine, ecc.; ma le riparazioni occorrenti agli oggetti del corredo e che non si possono fare dalle alunne, sono a carico dei parenti, i quali devono pure surrogare gli oggetti che diventassero inservibili. Sono pure a carico delle famiglie le spese per libri, musica, atlanti geografici, compassi, ecc.

Qualora le famiglie non soddisfino a tali impegni l'istituto ha facoltà di rinviare a casa le alunne.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **278**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Varianti all'istruzione sul servizio del materiale del gruppo C presso i corpi**. — 18 novembre.

Nell'istruzione sul servizio del materiale del gruppo C presso i corpi (aprile 1895) dovranno essere introdotte le seguenti varianti:

§ 35. — Tariffa n. 1. — Riparazioni ai fucili e moschetti modello 91.

Agli articoli 3, 31, 32 e 39, *cancellare le lettere* C, A, *e sostituire la lettera* D.

Agli articoli 47, 49 e 54, *premettere la lettera* D.

All'articolo 32, cancellare nella colonna Annotazioni *le parole*: Vedi nota 329.

A pagine 119, *cancellare la nota* 329.

In corrispondenza degli articoli 3, 31, 32, 39, 47, 49 e 54, *aggiungere nella colonna Annotazioni:* Vedi nota 345 *bis*.

A pagina 122 far seguire alla nota 345, *la seguente*:

Nota 345 *bis*. — Per qualunque guasto al bilanciere, al dente di scatto ed al grilletto, si deve cambiare l'intera leva di scatto, ed analogamente per ogni guasto a qualsiasi parte del congegno di ripetizione si dovrà cambiare l'intero congegno provandone poscia il funzionamento con un caricatore da esercitazione.

Il cambio di dette parti viene eseguito dal militare che ha in consegna l'arma colle norme indicate nella istruzione sulle armi e sul tiro.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **280**. — TRUPPE NELL'ESTREMO ORIENTE. — **Istruzioni amministrative per le truppe in Cina.** — 19 novembre.

Gli Allegati *C*, *D*, *E* alle Istruzioni amministrative per le truppe in Cina sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

ALLEGATO **C** (§ 18).

*Equipaggiamento individuale degli uomini di truppa delle varie armi e specialità.*

| DENOMINAZIONE degli oggetti | Fanteria, sanità e sussistenza | Bersaglieri | Artiglieria e genio | Cavalleria | Oggetti da fornire o da distribuire dai corpi | Oggetti da distribuire dal distretto di Napoli | Oggetti da distribuire in Cina | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asciugatoi . . . . . | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | » | » | Dei quali uno di classe per pulire la gavetta. |
| Berretti fetz senza fiocco. | 1 | » | » | » | 1 | » | » | Da prelevare dal più vicino deposito di bersaglieri. |
| Berretti fetz con fiocco | » | 1 | » | » | 1 | » | » | |
| Berretti di panno con fregio. | » | » | 1 | 1 | 1 | » | » | |
| Berrettini da scuderia | » | » | 1 | 1 | 1 | » | » | Escluso il genio. |
| Borracce con coreggia. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | » | » | |
| Borse complete per pulizia. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | » | » | |
| Calze di lana (paia) (1) | 2 | 2 | 2 | 2 | » | 2 | » | Verranno fatte spedire a Napoli per cura del Ministero. |
| Camicie di cotone . . | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | » | » | |
| Camicie di flanella . . | 2 | 2 | 2 | 2 | » | 2 | » | Idem. |
| Cappelli o chepì o colbacchi (2). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | » | » | |
| Cappotti o pastrani (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | » | » | Al bersaglieri il cappotto viene distribuito dal distretto di Napoli. |
| Cappucci di lana (1). . | 1 | 1 | 1 | 1 | » | 1 | » | Verranno fatti spedire a Napoli per cura del Ministero. |
| Coperte da campo. . . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | » | » | Da prelevare all'occorrenza dal più vicino distretto. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coperture impermeabili per cappelli. | » | 1 | » | » | 1 | » | » | Con la sola coroetta in vernice gialla. |
| Coperture di « khaki » per elmetti. | 1 | 1 | 1 | 1 | » | » | 1 | |
| Coregge per pantaloni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | » | » | |
| Id. per pastrani . | » | » | » | 2 | 2 | » | » | |
| Coreggiuole per arrotolare la mantellina. | 2 | 2 | 2 | » | » | 2 | » | Da prelevare dal deposito della Colonia Eritrea. |
| Cravatte per collo. . . | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | » | » | |
| Id. di lana (1). . | 2 | 2 | 2 | 2 | » | 2 | » | Da acquistare dal commercio. |
| Cordoni da bersaglieri | » | 1 | » | » | 1 | » | » | |
| Cucchiai di ferro . . . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | » | » | |
| Elmetti inglesi. . . . | 1 | 1 | 1 | 1 | » | » | 1 | |
| Farsetti di lana a maglia. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | » | » | |
| Fasce di lana . . . . . | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | » | » | |
| Fazzoletti. . . . . | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | » | » | |
| Fregi per elmetti . . . | 1 | 1 | 1 | 1 | » | 1 | » | Da prelevare dal deposito della Colonia Eritrea. |
| Id. per controspalline da giubbe. | » | » | 1 | 1 | 1 | » | » | |
| Gambali di lana (mod. Val d'Aosta) (1). | 1 | 1 | 1 | 1 | » | 1 | » | Verranno fatti spedire a Napoli dal Ministero. |
| Gavette piccole . . . . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | » | » | Grandi per l'artiglieria da montagna. |
| Gambali mod. Ardito. | » | » | » | 2 | 2 | » | » | |
| Giubbe di panno. . . . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | » | » | |
| Giubbe di « khaki » . . | 2 | 2 | 2 | 2 | » | » | 2 | |
| Giubbe di tela spinata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | » | » | Da servire per la traversata. |
| Guanti di flanella (alpinetik) (1). | 1 | 1 | 1 | » | » | 1 | » | Verranno fatti spedire a Napoli per cura del Ministero. |
| Guanti di flanella a 5 dita (1). | » | » | » | 1 | » | 1 | » | Da acquistare dal commercio. |
| Guanti di pelle scamosciata pei sottufficiali (paia). | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | » | » | |
| Guanti di pelle scamosciata pei caporali e soldati (paia). | » | 1 | 1 | 2 | 1 o 2 | » | » | |
| Guanti di cotone bianco (paia). | 1 | » | » | » | 1 | » | » | |
| Mantelline da bersaglieri. | 1 | 1 | 1 | » | 1 | » | » | Da prelevare dal più vicino deposito di bersaglieri. |
| Mutande di tela basino. | 2 | 2 | 2 | » | 2 | » | » | |
| Mutande a maglia di cotone | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | » | » | Da prelevare dal più vicino deposito di cavalleria o d'artiglieria. |
| Nappine per elmetti . | 1 | » | 1 | 1 | » | 1 | » | Da prelevare dal deposito della Colonia Eritrea. |
| Occhiali contro la polvere. | » | » | » | 1 | » | 1 | » | Da acquistare dal commercio. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacchetti da medicazione. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | » | » | |
| Paletti per teli da tenda | 2 | 2 | 2 | » | 2 | » | » | |
| Pantaloni di panno . . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | » | » | |
| Id. di « khaki ». | 2 | 2 | 2 | 2 | » | » | 2 | |
| Id. di tela spinata. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | » | » | Da servire per la traversata. |
| Parti di bastone per teli da tenda. | 2 | 2 | 2 | » | 2 | » | » | |
| Penne per colbacchi . | 1 | » | » | 1 | 1 | » | » | Alla fanteria saranno distribuite dal distretto di Napoli che le prelevera dai più vicini depositi di cavalleria. |
| Pennacchietti per elmetti da bersaglieri. | » | 1 | » | » | 1 | » | » | Da acquistare dal commercio. |
| Pennacchietti per chepi. | » | » | 1 | » | 1 | » | » | |
| Pezzuole per piedi . . | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | » | » | |
| Piastrini di riconoscimento. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | » | » | |
| Razioni di carne in conserva. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | » | » | |
| Razioni di galletta . . | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | » | » | |
| Id. di sale . . . | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | » | » | |
| Sacchetti per galletta. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | » | » | 3 all' artiglieria da montagna. |
| Id. per le razioni di sale. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | » | » | |
| Sacchi per vestiario . | 1 | 1 | 1 | 1 | » | 1 | » | Da prelevare dal deposito della Colonia Eritrea. |
| Scarpe rinforzate con chiodatura leggera. | 1 | 1 | 1 | » | 1 | » | » | Da servire per la traversata (pei corpi che ne fanno uso). |
| Scatolette pel nero da scarpe. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | » | » | Per riporvi il grasso. |
| Spazzole (per scarpe e per vestimenta). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | » | » | |
| Stellette metalliche di divisa. | 8 | 8 | 8 | 6 | 806 | » | » | |
| Stellette di divisa in panno. | 4 | 4 | 4 | 4 | » | 4 | » | In seta pei sottufficiali. — Da prelevare dal deposito della Colonia Eritrea. |
| Stivaletti per alpini e per artiglieria da montagna (paia). | 2 | 2 | 2 | » | » | 2 | » | Verranno fatti spedire a Napoli per cura del Ministero. — Agli uomini dell'artiglieria da montagna verranno distribuiti o lasciati a cura del reggimento. |
| Stivalini mod. Ardito (paia). | » | » | » | 2 | 2 | » | » | |
| Speroni mod. Ardito (paia). | » | » | » | 2 | 2 | » | » | |
| Tasche per pane con coreggia. | 1 | 1 | 1 | » | 1 | » | » | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tazze di latta . . . . . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | » | » | |
| Teli per tenda . . . . . | 1 | 1 | 1 | » | 1 | » | » | |
| Trecce per chepi o colbacchi. | 1 | » | 1 | 1 | 1 | » | » | |
| Zaini . . . . . | 1 | 1 | 1 | » | 1 | » | » | Agli uomini del treno d'artiglieria e distribuito lo zaino per cura del 24° reggimento artiglieria. |
| Zoccoli per scuderia . | » | » | 1 | 1 | 1 | » | » | Escluso il genio. |
| Uose di tela spinata complete (paia) | 1 | 1 | 1 | » | 1 | » | » | Da servire per la traversata (pei corpi che ne fanno uso). |

(1) Non saranno distribuiti agli individui, ma conservati in cassa portanti l'indicazione chiara degli oggetti che contengono o del riparto pel quale debbono servire.

(2) I fregi per spalline verranno distribuiti dal distretto militare di Napoli cui saranno fatti somministrare per cura del Ministero, il quale provvederà pure per la somministrazione al distretto dei fregi per chepi, cappelli o colbacchi che occorresse di sostituire.

NOTE.

1. Gli oggetti già in uso che vengono lasciati agli individui dovranno essere in *ottime* condizioni di servizio; quelli che non lo fossero saranno dai corpi sostituiti con oggetti *nuovi* a carico della propria massa vestiario.

2. L'equipaggiamento dei carabinieri reali è fissato dal comando generale dell'arma.

ALLEGATO **D** (§ 19)

## *Caricamento della cassa vestiario.*

| INDICAZIONE DEGLI OGGETTI | | Quantità |
|---|---|---|
| Filo in ferro del n. 10 per le legature . . . . | metri | 10 |
| Fregi per elmetti o per cappelli e chepì . . . | num. | 20 |
| Nappine . . . . . | » | 30 |
| Pezzuole per piedi . . . . . | paia | 100 |
| Stivaletti da alpini . . . . . | » | 10 |
| Stellette di divisa { metalliche . . . . . | num. | 10 |
| Stellette di divisa { di panno . . . . . | paia | 20 |
| Distintivi di grado da caporale e da sergente . | » | 10 |

NOTE.

1. Tutti gli oggetti verranno provveduti dal distretto di Napoli che preleverà i fregi e le nappine (se da elmetti) e le stellette di divisa in panno dal deposito della Colonia Eritrea e riceverà, per cura del Ministero, i fregi per cappelli e chepi e gli stivaletti.

2. Il comandante delle Rit. truppe quando qualche riparto debba allontanarsi dalla ordinaria sede per operazioni di guerra od altro, potrà recare al caricamento delle casse quelle aggiunte che riterrà opportune.

ALLEGATO **E** (§ 19)

*Caricamento del collo per riparazioni da sarto.*

| INDICAZIONE DEGLI OGGETTI | | Quantità |
|---|---|---|
| Bottoni grandi | num. | 20 |
| Fregi per spalline (per la fanteria ed i bersaglieri) | paia | 30 |
| Gallone d'argento o d'oro | metri | 3 |
| » di lana rossa | » | 3 |
| Galloncino d'argento o d'oro | » | 3 |
| Treccinola d'argento o d'oro | » | 2 |
| » di lana rossa | » | 2 |
| Scatolette di latta contenenti ciascuna: 12 cartine d'aghi da sarto, 200 grammi di filo e seta, cera, ditale, forbici, gangherini, maglielle, 50 bottoni d'osso e di frutto grandi | num. | 1 |

NOTE.

1. Tutti gli oggetti sono provveduti dai corpi che forniscono i reparti, tranne soltanto i fregi da spallini che vengono forniti dal distretto di Napoli, cui sono fatti somministrare a cura del Ministero.

2. Per il servizio delle riparazioni saranno impiegate le robe che si rendono fuori uso.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **281**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE TELEGRAFICO. — **Norme per la intestatura della carta e pei bolli d'ufficio** — 19 novembre.

In conseguenza del riordinamento dell'artiglieria da costa e da fortezza (Atto 223 1902) nella tabella A della carta intestata e dei bolli d'ufficio annessa all'Atto 156 del 1900 ai n 10, 15 e 16 (pag. 461 e 462) sono sostituiti quelli contenuti nello specchio che fa seguito al presente *Atto*.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

| Numero d'ordine | COMANDI ED UFFICI | INTESTATURA DELLA CARTA |
|---|---|---|
| 10 | Reggimenti d'Artiglieria | **1.° Reggimento Artiglieria da campagna** (2bis)<br>Ufficio . . . . . (2)<br>**Reggimento Artiglieria a cavallo** (3)<br>Ufficio . . . . . (2) |
| 15 | Brigate autonome d'Artiglieria | **Brigata d'Artiglieria da montagna del Veneto**<br>Ufficio . . . . . (3)<br>**Brigata Artiglieria da costa della Sardegna**<br>Ufficio . . . . . (3) |
| 16 | Compagnie operai d'Artiglieria | **1.ª Compagnia operai d'Artiglieria**<br>(Maestranza) (2) |

| LEGGENDA DEI BOLLI | Bolli a umido | Bolli a secco | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|
| 1° Reggimento Artiglieria da campagna (2*bis*)<br>— Comando — | 1 | 1 | (2*bis*) O « da costa — da fortezza ».<br>Pel 3° reggimento da fortezza si aggiungerà sotto l'intestazione: « (d'assedio) ». |
| Reggimento Artiglieria a cavallo (3)<br>— Comando — | 1 | 1 | |
| Brigata Artiglieria da montagna del Veneto<br>— Comando — | 1 | 1 | |
| Brigata Artiglieria da montagna del Veneto<br>— Ufficio d'Amministrazione — | 1 | — | |
| Brigata Artiglieria da costa della Sardegna<br>— Comando — | 1 | 1 | |
| Brigata Artiglieria da costa della Sardegna<br>— Ufficio d'Amministrazione — | 1 | — | |
| — | — | — | |

N. **282**. — MATRICOLA. — **Militari di truppa dei reggimenti alpini nominati *sciatori***. — 20 novembre.

In relazione a quanto è stato disposto con l'*Atto* 275 del 13 corrente, circa la nomina a *sciatori* dei militari di truppa nei reggimenti alpini, questo Ministero determina che negli specchi *C* dei fogli matricolari di coloro che conseguiranno tale nomina, venga posta l'annotazione: *Sciatore ottimo* ovvero, *sciatore buono*, o *sciatore mediocre*, secondo la classificazione ottenuta nell'esame di sciatore.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **283**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Servizio dei viveri per la truppa**. — 21 novembre.

§ 1. Il servizio dei viveri per i caporali e soldati del R. esercito, a cominciare dal 1° gennaio 1903, sarà disciplinato nel modo seguente:

1° nel continente, nell'isola di Sicilia e nelle isole minori:

*a*) la provvista della carne, della pasta, del riso, del lardo e del vino nei presidi capiluoghi di tutte le divisioni militari, sarà affidata ad imprese comprendenti uno o più corpi d'armata, le quali avranno la durata di tre anni, dal 1° gennaio 1903 al 31 dicembre 1905;

*b*) alla fornitura dei suddetti generi negli altri presidi provvederanno direttamente i corpi mediante contratti della durata di un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1903, limitati a ciascun presidio;

*c*) la fornitura del caffè e dello zucchero per tutti i presidi indistintamente sarà affidata ad imprese comprendenti uno o più corpi di armata, le quali avranno la durata di un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1903;

2° nell'isola di Sardegna:

alla fornitura di tutti i generi (carne, pasta, riso, lardo, vino, caffè e zucchero) sarà provveduto in ciascun presidio direttamente dai corpi mediante contratti della durata di un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1903.

§ 2. Per gli appalti delle imprese di cui alle lettere *a*) e *c*) del n. 1 del paragrafo precedente, il Ministero si riserva di impartire le necessarie disposizioni.

Per le provviste presidiarie di cui alla lettera *b*) del n. 1 ed al n. 2 del paragrafo precedente, saranno osservate le norme contenute nell'articolo 166 del regolamento d'amministrazione, salvo le eccezioni e le avvertenze appresso indicate. Il delibera-

mento delle provviste sarà fatto ad asta pubblica, a licitazione privata od a trattativa privata secondo l'importanza dei singoli presidi. Sono indicati in fondo a questo *Atto* (allegato n. 1) i presidi ove si dovrà tenere l'asta pubblica. Nei rimanenti si seguirà la licitazione privata, se siano sedi di uno o più corpi, oppure di più distaccamenti di corpi diversi; la trattativa privata o, se si crede, la licitazione privata, se siano sede di un solo distaccamento, salvo quanto è disposto nell'ultimo comma del § 13.

Le provviste sono regolate dai capitoli di condizioni (edizione novembre 1902), mod. 373 del catalogo (per la Sardegna mod. 373$^{bis}$), che fanno parte integrale dei relativi contratti. Inoltre le provviste della pasta e del riso dovranno essere deliberate in base ai campioni previamente stabiliti dalle commissioni presidiarie di cui al § 1318 del regolamento d'amministrazione. Per la pasta saranno stabiliti campioni tanto di pasta corta, quanto di pasta lunga, la quale ultima potrà essere richiesta dai corpi non più di due volte la settimana.

§ 3. Come è detto nei capitoli di condizioni, i contratti di ogni presidio comprenderanno la somministrazione del genere o dei generi in ciascuno di essi contemplati a tutti i corpi o reparti di corpo stanziati in esso presidio o che durante l'anno venissero a stabilirvisi in modo definitivo o anche solo temporaneamente per riviste, per onoranze, per la tutela dell'ordine pubblico o per altre qualsiansi contingenze del servizio, o vi fossero di passaggio, compresi gli inscritti di leva presso i distretti nei presidi ove questi esistono. Il contratto sarà valido per le truppe del presidio che vadano a campi d'istruzione o eseguano tiri collettivi senza uscire dal territorio del comune e semprechè a detti campi o tiri non intervengano truppe di altri presidi.

Nel contratto dovrà essere convenuto che per le truppe riunite per campi d'istruzione, grandi manovre, manovre di campagna, esercitazioni di avanscoperta e manovre di cavalleria, tiri collettivi di guerra e tiri d'artiglieria, sarà provveduto al servizio dalle imprese di cui ai comma *a*) e *c*) del n. 1 del § 1, e, per la Sardegna, mediante apposito contratto da stipularsi dalla sezione di commissariato di Cagliari.

§ 4. La commissione che dovrà provvedere al deliberamento della fornitura nei presidi sedi di più corpi o distaccamenti di corpi diversi e di cui al § 1318 del regolamento d'amministrazione, sarà composta dei comandanti di corpo, dei comandanti dei distaccamenti di battaglione o di unità equivalenti

o di forza superiore, e del capo dell'ufficio di commissariato militare, dove esista, o, in loro assenza, di chi ne faccia le veci giusta il regolamento di disciplina.

§ 5. Nei presidi ove è da tenersi l'asta pubblica, se vi abbia sede un ufficio di commissariato, questo pubblicherà il relativo avviso d'asta, conforme al modulo che fa seguito al presente *Atto* (allegato n. 3); in caso diverso l'avviso d'asta sarà pubblicato da uno dei corpi o reparti designati dal comandante del presidio a senso del § 1319 del regolamento d'amministrazione.

Gli avvisi d'asta dovranno inoltre essere inseriti nella *Gazzetta ufficiale del Regno* e nel *Bollettino ufficiale della Provincia*, seguendo le norme dei §§ 82, 83 e 119 dell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti (17 maggio 1901) ed essere pubblicati soltanto nelle città più importanti del corpo di armata. Le inserzioni e le pubblicazioni saranno richieste alla amministrazione della *Gazzetta ufficiale* in Roma, alle amministrazioni dei bollettini delle provincie presso le singole prefetture, ed ai sindaci delle città predette, inviando loro copia dell'avviso d'asta.

§ 6. Le aste si terranno presso gli uffici od i corpi che hanno pubblicato il relativo avviso e saranno ad offerte segrete con deliberamento definitivo nella prima seduta. I concorrenti potranno presentare le offerte personalmente all'asta oppure farle pervenire all'autorità che la deve presiedere per mezzo della posta o di una terza persona sino a tutto il giorno che precede quello dell'asta, inviando contemporaneamente la ricevuta dell'eseguito deposito. Nel giorno dell'asta, appena cominciata la lettura delle offerte, non ne sarà più accettata nessun'altra.

Sarà dichiarato deliberatario colui che avrà fatto la migliore offerta, purchè incondizionata e purchè il prezzo offerto sia inferiore od almeno pari a quello di base fissato nell'avviso di asta. Concorrendo questi estremi, si delibererà la provvista anche in presenza di un solo offerente.

§ 7. Il deliberamento delle provviste della carne, del lardo, del vino, sarà fatto genere per genere, costituendo ogni singola provvista un lotto a parte. La fornitura della pasta sarà invece riunita a quella del riso in un lotto unico; così in Sardegna quella del caffè farà lotto unico con quella dello zucchero.

§ 8. Le commissioni presidiarie indicate al § 1318 del regolamento d'amministrazione dovranno al più presto riunirsi per determinare i prezzi di base d'asta da indicarsi per i singoli

generi negli avvisi d'asta. Sopra questi prezzi e tenendo presente la disposizione del § 15 dei citati capitoli di condizioni sarà calcolata l'entità del deposito da farsi per ogni singolo lotto dai concorrenti all'asta e da convertirsi per il deliberatario in cauzione definitiva: la quale entità si dovrà del pari indicare negli avvisi d'asta.

Quindi l'ufficio di commissariato o, nei presidi dove questo non esiste, il corpo o reparto incaricato, provvederà sollecitamente per la pubblicazione e le inserzioni dell'avviso d'asta di sopra accennate, avvertendo di regolarsi in modo, che tra la data di pubblicazione dell'avviso e dei giornali dove esso è inserito ed il giorno scelto per l'asta, che non dovrà essere festivo, interceda uno spazio di dieci giorni almeno.

§ 9. Delle operazioni dell'asta sarà fatto constare in un processo verbale simile al mod. n. 15 inserto nell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti.

§ 10. Andando deserta l'asta per la totalità o parte dei lotti, le commissioni presidiarie potranno ricercare ed accettare offerte private anche in limiti di prezzo superiori a quelli indicati nell'avviso d'asta. Non trovando offerte convenienti, si applicherà il § 1322 del regolamento d'amministrazione.

§ 11. Nei presidi per i quali è prescritta l'asta pubblica, ma in questi soltanto, le cauzioni prestate dai deliberatari, ancorchè per deserzione d'incanto il contratto sia stipulato a trattativa privata, dovranno essere versate nella cassa dei depositi e prestiti, come è detto nei capitoli di condizioni. Saranno all'uopo osservate le norme contenute nel § 193 e seguenti dell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti.

§ 12. Nei presidi ove il deliberamento delle provviste seguirà a licitazione privata od a trattativa privata, le commissioni presidiarie, a senso dell'ultimo comma del § 1318 del regolamento d'amministrazione, potranno appaltare le provviste genere per genere, oppure raggrupparne due o più in un solo appalto. Si appalterà però sempre separatamente la provvista del vino, per la quale si inviteranno possibilmente a concorrere i produttori diretti del luogo e dei luoghi circonvicini. In Sardegna si appalterà inoltre separatamente la provvista del caffè e dello zucchero, che sarà materia d'un unico contratto.

§ 13. I contratti stipulati ad asta pubblica saranno, in massima, conformi ai modelli che vennero forniti l'anno scorso dal reclusorio militare di Savona per effetto dell'*Atto* 263 del 1901.

Quelli stipulati a licitazione od a trattativa privata saranno

in massima conformi ai modelli n.i 38 e 39 dell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti.

Presso i distaccamenti che abbiano un solo ufficiale per i quali l'importo presunto complessivo della fornitura dei viveri non superi lire quattromila, sarà stipulata una semplice scrittura privata sottoscritta dal fornitore e dal comandante del distaccamento, la quale comprenderà tutti i generi componenti la razione viveri.

§ 14. I contratti per i presidi dove il deliberamento delle provviste deve farsi dai corpi ad asta pubblica, siano essi stipulati in base all'esito dell'incanto od a trattativa privata per deserzione d'incanto, dovranno essere sottoposti all'approvazione del comandante della rispettiva divisione militare.

Per gli altri presidi i contratti saranno approvati dal comandante del presidio e per i reparti isolati dal consiglio di amministrazione permanente, come è detto nel § 1319 del regolamento d'amministrazione.

§ 15. Gli uffici di commissariato stipulanti ed i comandanti di presidio non sedi di ufficio di commissariato, e conseguentemente anche i comandanti di presidio costituito di un semplice distaccamento, invieranno direttamente al Ministero (Divisione sussistenze) e senza elenco di trasmissione, uno specchietto compilato conformemente al modello che fa seguito a questo *Atto* (allegato n. 2), dal quale appaia:

1° il prezzo concordato per unità di misura delle singole derrate della razione (carne, pasta, riso, lardo, caffè, zucchero e vino);

2° il costo della razione fondamentale senza caffè o vino;

3° il costo della razione col vino;

4° il costo della razione col caffè;

5° la data del contratto;

6° il nome e cognome del fornitore o dei singoli fornitori.

Per i distaccamenti eventuali verrà indicata la durata del contratto quando non sia quella prescritta, cioè per tutto l'anno 1903.

L'ufficio di commissariato di Cagliari ed i comandi di presidio dell'isola di Sardegna invieranno lo specchietto appena i contratti siano stati approvati dalle competenti autorità. Gli altri lo invieranno dopo che saranno stati fatti conoscere dal Ministero i prezzi di deliberamento delle imprese per la provvista del caffè e dello zucchero, acciocchè vi possa essere indicato, come è richiesto, il costo della razione col caffè.

Il prezzo dei generi ed il costo delle razioni dovrà essere

indicato sullo specchietto con approssimazione di un diecimillesimo, cioè fino alla quarta cifra decimale, abbandonando le altre.

§ 16. I corpi, i reparti e i comandi di brigata stanziati nei presidi capiluoghi di divisione militare, eccetto che in quello di Cagliari, si dovranno provvedere di quel numero di esemplari che crederanno dei capitoli d'oneri per la fornitura dei viveri alle truppe (edizione novembre 1902); ed i corpi, i reparti ed i comandi di brigata stanziati in tutti i presidi del regno, all'infuori di quelli dell'VIII, del IX e del X corpo d'armata (per i quali il Ministero si riserva ulteriori disposizioni) e della Sardegna, si dovranno provvedere dei capitoli d'oneri per la fornitura del caffè e dello zucchero (edizione novembre 1902). Però quelli tra i detti corpi, reparti e comandi che già avessero i capitoli d'oneri per la fornitura del caffè e dello zucchero durante il corrente anno 1902, potranno valersi di questi, che sono uguali ai capitoli della nuova edizione novembre 1902, salvo poche varianti stampate in foglio a parte, il quale sarà gratuitamente fornito sopra richiesta dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Le richieste dei capitoli d'oneri saranno rivolte all'ufficio di amministrazione predetto, contro pagamento in conto corrente del prezzo di L. 0,60 per ciascun esemplare dei capitoli per la fornitura dei viveri, e di L. 0,40 per ogni esemplare di quelli per la fornitura del caffè e dello zucchero.

I corpi che nel corso del triennio 1903-1905 prenderanno parte a campi d'istruzione, grandi manovre, manovre di campagna, esercitazioni di avanscoperta, manovre di cavalleria, tiri collettivi di guerra e tiri d'artiglieria (eccetto che avessero luogo in Sardegna), dovranno provvedersi, se già non lo avessero, di un esemplare dei capitoli d'oneri per la fornitura dei viveri.

Così dovranno provvedersi, quando già non lo avessero, di un esemplare dei capitoli d'oneri per la fornitura del caffè e dello zucchero quei corpi che nel corso dell'anno venturo parteciperanno ad esercitazioni, come quelle suindicate, eccetto che esse avessero luogo nei territori dell'VIII, del IX e del X corpo d'armata e della Sardegna.

§ 17. I capitoli di condizioni, mod. 373 (per la Sardegna mod. 373$^{bis}$), ristampa 1902, verranno forniti dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ai comandi di corpo d'armata, di divisione e di brigata ed alle direzioni, sezioni staccate ed uffici locali di commissariato militare, in ragione

di due esemplari ciascuno e gratuitamente; a tutti i corpi, compresa la brigata d'artiglieria da costa della Sardegna e la brigata d'artiglieria da montagna del Veneto, in ragione di cinque esemplari ciascuno a pagamento. Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,15 ed il pagamento sarà effettuato in conto corrente. Gli esemplari che occorressero in più agli uffici ed ai corpi per la stipulazione dei contratti o per fornirne i distaccamenti saranno richiesti a pagamento all'ufficio d'amministrazione predetto.

Gli esemplari impiegati nella stipulazione dei contratti saranno dai corpi ed uffici addebitati ai contraenti.

§ 18. Ai distaccamenti che non ricevono il *Giornale militare* debbono essere comunicati dal rispettivo consiglio d'amministrazione i capitoli di condizioni, le disposizioni del presente *Atto* che li riguardino ed il modello dello specchietto che vi fa seguito.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

# PRESIDI

**nei quali dovrà essere seguito il sistema dell'asta pubblica per il deliberamento della provvista dei viveri alle truppe durante l'anno 1903.**

*I corpo d'armata.*

Pinerolo — Venaria Reale — Vercelli.

*II corpo d'armata.*

Asti — Casale — Novi Ligure — Pavia — Voghera — Fossano — Savigliano — Alba — Bra.

*III corpo d'armata.*

Bergamo.

*IV corpo d'armata.*

Savona — Oneglia — Parma — Cremona — Reggio Emilia.

*V corpo d'armata.*

Mantova — Vicenza — Udine — Treviso — Venezia — Conegliano.

*VI corpo d'armata.*

Ferrara — Modena — Forlì — Faenza.

*VII corpo d'armata.*

Pesaro — Aquila — Foggia — Ascoli Piceno.

*VIII corpo d'armata.*

Spezia — Pisa — Siena — Lucca.

*IX corpo d'armata.*

Cagliari — Maddalena.

*X corpo d'armata.*

Caserta — Capua — Gaeta — Santa Maria C. V. — Nola.

*XI corpo d'armata.*

Reggio Calabria — Monteleone.

*XII corpo d'armata.*

Catania.

ALLEGATO N. 2

N. .... DI PROTOCOLLO

*Al Ministero della guerra*
(Divisione sussistenze)
ROMA

(1) . . . . . .

**PROSPETTO** *dei prezzi delle derrate componenti la razione viveri per il venturo anno 1903 e costo della razione stessa.*

| GENERI | Prezzo dei generi (*) | Quantità | Costo della razione fondamentale: senza caffè o vino (*) | Costo della razione fondamentale: con vino (*) | Costo della razione fondamentale: con caffè (*) | Data del contratto | Nome e cognome del fornitore o dei fornitori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carne . . . . al Kg. | | 0,200 | | | | | |
| Pasta o riso (2) » | | 0,180 | | | | | |
| Lardo . . . . . » | | 0,015 | | | | | |
| Caffè. . . . . » | | 0,010 | | | | | |
| Zucchero . . . » | | 0,015 | | | | | |
| Vino. . . . al litro | | 0,25 | | | | | |
| TOTALE . . . | | | | | | | |

*A . . . . . addì . . . . . 19 . . .*

IL . . . . . .

(1) Presidio, sezione o ufficio locale di commissariato di . . . .

(2) Nel caso che i prezzi della pasta e del riso non fossero eguali, nella colonna prezzo sarà indicato quello medio dei due generi.

(*) Queste indicazioni dovranno calcolarsi fino alla quarta cifra decimale.

ALLEGATO N. 3

Modello dell'avviso d'asta.

**SEZIONE OD UFFICIO LOCALE DI COMMISSARIATO MILITARE DI.....**

*oppure*

**CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL...**

AVVISO D'ASTA

*con deliberamento definitivo nella prima seduta, a senso degli articoli 87 a) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato per l'appalto della provvista dei seguenti generi occorrenti alle truppe del presidio di... durante l'intero anno 190...*

Si fa noto che nel giorno . . . . . alle ore . . . si procederà nell'ufficio del . . . . . in . . . . . (indicare il luogo, la via, l'edifizio, il numero della porta ed il piano) avanti . . . . . (autorità che presiede l'incanto) ad un pubblico incanto ad offerte segrete per l'appalto della fornitura dei seguenti generi alle truppe del presidio di . . . . durante l'intero anno 190 . . .

| LOTTI | GENERI | PREZZO per chilogramma o litro | Cauzione per ogni lotto |
|---|---|---|---|
| 1° lotto . . . | Carne . . . . . L. | | |
| 2° lotto . . . | Pasta. . . . . » | | |
| | Riso . . . . . » | | |
| 3° lotto . . . | Lardo . . . . . » | | |
| 4° lotto . . . | Vino . . . . . » | | |
| 5° lotto (1) . . | Caffè. . { tostato . . » | | |
| | { crudo . . » | | |
| | Zucchero . . . . . » | | |

I capitoli di condizioni dell'appalto (capitoli di condizioni per la provvista di derrate occorrenti al vitto delle truppe — Ristampa 1902), i quali faranno parte integrale dei contratti, sono visibili tutti i giorni nelle ore d'ufficio presso questa amministrazione e presso tutti gli uffici di commissariato e tutti i corpi e reparti di corpo.

(1) Questo lotto sarà indicato solo negli avvisi d'asta per i presidi della Sardegna.

Possono concorrere all'appalto tanto le persone singole, quanto le società commerciali in nome collettivo.

Le persone singole per essere ammesse a presentare i loro partiti dovranno esibire un certificato di moralità di data non anteriore a quattro mesi, da rilasciarsi dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliate.

Le Società commerciali dovranno presentare: *a*) copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della Società; *b*) certificato della cancelleria del tribunale constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo della Società nei modi voluti dagli art. 90 e 91 del codice di commercio. Le offerte delle Società debbono essere sottoscritte da chi ha la firma sociale, o da un mandatario speciale della Società.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare presso una sezione di tesoreria provinciale del regno il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa del giorno precedente a quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma essere presentate o inviate separatamente.

(*Per i presidi non capiluoghi di provincia si aggiungerà*: I depositi potranno anche essere fatti nella cassa dell'amministrazione appaltante dalle ore . . . . . alle ore. . . . . di tutti i giorni non festivi e nel giorno dell'incanto sino a che non sia suonata l'ora per l'apertura dell'asta. Ma in tal caso, colui che rimane deliberatario sarà obbligato a fare un altro deposito in una sezione di tesoreria ed a presentarne la ricevuta all'amministrazione appaltante, per avere la restituzione del primo).

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte, senza essere riusciti deliberatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro che, fatto il deposito, non sono poi concorsi, verrà rilasciato un certificato attestante che seguì l'asta senza loro partecipazione, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Gli accorrenti possono presentare le loro offerte all'asta, ovvero farle pervenire per mezzo della posta o di terza persona all'ufficio appaltante sino a tutto il giorno che precede quello dell'asta. Nessuna offerta potrà essere ricevuta appena cominciata la lettura di quelle presentate.

Le offerte possono essere ritirate prima che l'asta venga dichiarata aperta. Dopo questo momento nessuna offerta potrà essere ritirata; ma uno stesso offerente potrà presentarne altre innanzi che sia cominciata la lettura di quelle già presentate.

Le offerte dovranno essere scritte su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, in fogli separati per ogni lotto, e chiuse in pieghi. Esse dovranno indicare il ribasso di un tanto per cento sui prezzi sopra fissati, espresso chiaramente in tutte lettere senza aggiunta di riserve o di condizioni.

Non si terrà conto delle offerte dei concorrenti che non abbiano eseguito il deposito cauzionale, presentata la ricevuta di esso ed esibiti i documenti richiesti per l'ammissione all'incanto.

Saranno considerate nulle le offerte il cui prezzo non sia espresso in tutte lettere e quelle non chiuse in pieghi, non firmate, o contenenti riserve o condizioni. Quelle non scritte sulla carta voluta sono valide, ma saranno denunziate alle autorità competenti per l'applicazione delle penalità stabilite.

Le offerte sottoscritte da un mandatario non avranno valore, se non verrà presentato in originale autenticato od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante in questo primo ed unico incanto e seguirà lotto per lotto a favore del concorrente che avrà offerto il maggior ribasso di un tanto per cento sui prezzi indicati in questo avviso, ed anche quando sia l'unico offerente.

Le spese d'asta, di registro, di bollo, di copie ed altre simili saranno a carico dei deliberatari.

A . . . . . addì . . . . . .

IL (*firma dell'ufficiale rogante*).

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 46ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 novembre.

NOVEMBRE 13. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto che approva una aggiunta alla istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito, *pag.* 865.
» 23. — Aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni, *pag.* 867.
» 26. — Istruzioni relative al R. corpo di truppe coloniali, *pag.* 867.
» 26. — Applicabilità del comma 2° del § 33 del regolamento sull'avanzamento ai sottufficiali delle compagnie di sanità ed operai d'artiglieria, *pag.* 867.
» 26. — Sottufficiali aspiranti ad impieghi e destinazioni speciali, *pag.* 868.
——— Decisioni di massima, *pag.* 872.

Atto N. **284.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Relazione a S. M. il Re e R. Decreto che approva una aggiunta alla istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito.** — 13 novembre.

SIRE!

Tra gli avanzamenti degli ufficiali del corpo sanitario riveste particolare importanza quello dal grado di maggiore al grado di tenente colonnello.

Con tale passaggio, l'ufficiale medico cessa da un còmpito puramente clinico per assumere quelle più elevate e complesse funzioni, che si compendiano nella direzione tecnica, amministrativa e disciplinare di un ospedale militare principale, e che esigono nel titolare un grande equilibrio di capacità svariate, e tali da assicurare il prestigio suo ed il buon governo dell'importante stabilimento a lui affidato.

È necessario pertanto che l'accertamento di questa capacità risulti da esplicita dichiarazione delle commissioni compilatrici delle note caratteristiche; ed è in questo intento che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma di V. M. l'annesso schema di Decreto.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge in data 17 ottobre 1881, n. 435 (serie 3ª), che crea la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali del R. esercito permanente;

Vista la legge sullo stato dei sottufficiali del R. esercito in data 8 luglio 1883, n. 1470 (serie 3ª), modificata con legge in data 3 luglio 1902, n. 266;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. Decreto in data 14 luglio 1898, n. 525, modificato con le leggi in data 7 luglio 1901, n. 285, e 21 luglio 1902, n. 303;

Vista la legge in data 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con le leggi 6 marzo 1898, n. 50, 3 luglio 1902, n. 247, e 21 luglio 1902, n. 303, ed il relativo regolamento approvato con R Decreto in data 19 maggio 1898, n. 172, modificato con Regi Decreti in data 25 maggio e 8 luglio 1899, e 23 agosto 1900, n. 274, 341 e 338;

Visto il R. Decreto in data 1° dicembre 1872, col quale è approvato il regolamento di disciplina militare per l'esercito;

Visto il R. Decreto in data 18 agosto 1899, col quale è approvata l'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito;

Visto il R. Decreto in data 28 luglio 1902, col quale è approvata una aggiunta alla predetta istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È approvata la seguente aggiunta alla *Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito*, approvata coi suddetti Regi Decreti in data 18 agosto 1899 e 28 luglio 1902.

Nel n. 12, prima dell'ultimo capoverso, introdurre il seguente:

« Per i maggiori del corpo sanitario, da iscriversi o già iscritti sui quadri di avanzamento, devesi dichiarare esplicitamente se, per coltura ed abilità scientifico-professionale, per pratica attitudine dimostrata nel tenere la direzione interinale di uno stabilimento, e per la somma delle qualità personali, si ritengano perfettamente idonei alla direzione tecnica, amministrativa e disciplinare di un ospedale militare principale ».

Il Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

N. **285**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni, edizione 1894.** — 25 novembre.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente la 9ª serie di aggiunte e varianti al prontuario sopra indicato.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicoletto di che si tratta, quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 5.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **286**. — COLONIA ERITREA. — **Istruzioni relative al R. corpo di truppe coloniali**. — 26 novembre.

Al § 118 — 1° comma, dell'*Atto* 7 del corrente anno *sostituire il seguente*:

« § 118. Gli oggetti di vestiario e di equipaggiamento occorrenti al deposito della Colonia per i nuovi ammessi nel R. corpo di truppe coloniali e per il servizio proprio potranno essere prelevati da tutti i corpi del R. esercito, a misura del bisogno, senza preventiva autorizzazione del Ministero ».

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **287**. — AVANZAMENTO. — **Applicabilità del comma 2° del § 33 del regolamento sull'avanzamento ai sottufficiali delle compagnie di sanità ed operai d'artiglieria**. — 26 novembre.

Per effetto della legge sullo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1902-903, verrà sostituita la dizione generica *sottufficiali* alla designazione specifica dei vari gradi nella tabella di formazione delle compagnie operai d'artiglieria ed a quella di *sergenti di compagnia* nello specchio di riparto della tabella di formazione delle compagnie di sanità.

Viene in conseguenza estesa a questi sottufficiali l'applicazione del comma 2° del § 33 del regolamento sull'avanzamento, e sono perciò abrogati i numeri 6 e 7 dell'*Atto* 202 del 1900.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **288.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Sottufficiali aspiranti ad impieghi e destinazioni speciali.** — 26 novembre.

§ 1. I sottufficiali possono aspirare agli impieghi ed alle destinazioni speciali qui sotto enumerate purchè raggiungano l'anzianità minima di servizio indicata a fianco di ciascuna di esse:

*a)* **Di nomina del Ministero.**

1. Scritturale ed ordinanza presso gli uffici militari della Capitale . — *12 anni.*
2. Scritturale presso le commissioni militari di linea . . . — *12 id.*
3. Guardacolombaie . . . . . — *12 id.*
4. Guardabatteria nei forti e presso la scuola centrale d'artiglieria — *12 id.*
5. Istruttore di scherma . . . . — *qualunque anzianità.*
6. Capofanfara nei reggimenti di cavalleria e musicante. . . — *id.*
7. Capo armaiuolo . . . . . — *id.*

*b)* **Di nomina dei comandanti di corpo d'armata.**

8. Guardaforte . . . . . — *16 anni.*
9. Guardastazione (addetti ai comandi militari di stazione) . — *16 id.*
10. Guardamagazzino del casermaggio pei magazzini principali e succursali, nonchè pei centri di casermaggio e pei presidi minori costituiti da corpi o reparti di corpi diversi con una forza giornaliera media non inferiore ai 500 uomini . . — *14 id.*

11. Guardamagazzino di depositi speciali di mobilitazione designati dal Ministero . . . . . — *14 anni.*
12. Scritturale presso i comandi di corpo d'armata, di divisione e di distretto . . . . . — *12 id.*
13. Portalettere presso i comandi di corpo d'armata e di divisione — *12 id.*
14. Sottufficiali di governo negli istituti militari . . . . . — *12 id.*
15. Portinaio presso le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria . . — *12 id.*

*c)* **Di nomina del comandante del presidio.**

16. Guardamagazzino del casermaggio per i magazzini non indicati al n. 11 . . . . . — *12 anni.*

*d)* **Di nomina del comandante del corpo.**

17. Guardamagazzino d'arredamento nei reggimenti (comprese le compagnie di sanità e di sussistenza) . . . . . — *12 anni.*
18. Guardamagazzino degli stabilimenti delle sussistenze. . . — *12 id.*
19. Guardaselleria reggimentale. . — *12 id.*
20. Guardabatteria reggimentale. . — *12 id.*
21. Guardaparchi reggimentale . . — *12 id.*
22. Custode dell'infermeria quadrupedi (presso la scuola di cavalleria) . . . . . — *12 id.*
23. Di contabilità . . . . . — *qualunque anzianità.*
24. Trombettiere , . . . . . — *id.*
25. Tamburino maggiore . . . . — *id.*
26. Zappatore . . . . . — *id.*
27. Capo operaio del laboratorio di riparazione . . . . . — *id.*
28. Portalettere. . . . . — *id.*

§ 2. Possono essere nominati all'impiego di scritturale e d'ordinanza presso gli uffici militari della Capitale i sottufficiali che attualmente trovansi in attesa d'impiego civile e quelli che, dopo aver compiuto dodici anni di servizio, ri-

marranno sotto le armi a termini dell'articolo 3 della legge 3 luglio 1902, n. 266.

Identico requisito occorre per aspirare all'impiego di scritturale presso le commissioni militari di linea, i comandi di corpo d'armata, di divisione e di distretto, e per il posto di portalettere presso i comandi di corpo d'armata e di divisione.

Dovranno i sottufficiali aspiranti a tali destinazioni possedere ottima calligrafia, essere abili nella scrittura a macchina od anche nel disegno; però questi requisiti non sono strettamente necessari per l'impiego di ordinanza presso gli uffici militari della Capitale e per quello di portalettere presso i comandi di corpo d'armata e di divisione.

I comandanti di corpo e capi di servizio daranno corso alle domande di coloro che posseggano in grado spiccato uno dei suddetti requisiti, ma escluderanno quelli che abbiano già ottenuto una destinazione speciale; perciò segnaleranno coloro che, dopo fatta la domanda, conseguano altra destinazione speciale.

§ 3. I sottufficiali aspiranti all'impiego speciale di sottufficiale di governo negli istituti militari dovranno superare con esito favorevole un esperimento di due mesi presso gli istituti medesimi.

§ 4. I sottufficiali istruttori di scherma con dodici o più anni di servizio possono far domanda di trasferimento in un corpo con sede fissa.

§ 5. Per la nomina ai soli impieghi di cui alle lettere *a*) e *b*) del § 1 sono ammesse domande da parte dei sottufficiali.

Tali domande, come pure quelle di cui al § 4, debbono essere presentate nel mese di dicembre di ogni anno e saranno sempre accompagnate dal parere della commissione d'avanzamento e da copia dei fogli matricolare e caratteristico modello n. 59 e 961.

Alle domande per la nomina all'impiego di scritturale deve inoltre essere unito un saggio di calligrafia, o di scrittura a macchina, o di disegno con la dichiarazione del comandante del corpo che i saggi sono stati fatti dal richiedente.

§ 6. I comandanti di corpo d'armata, ricevute dai corpi dipendenti le domande, tratterranno quelle che riguardano impieghi compresi nel territorio di loro giurisdizione; trasmetteranno le altre ai competenti comandi di corpo d'armata; infine al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) quelle su cui debba pronunciarsi direttamente esso stesso.

§ 7. Ciascun comandante di corpo d'armata, raccolte tutte le domande di sua competenza, farà sollecitamente procedere alla

loro verificazione; provvederà perchè siano rese regolari quelle domande che fossero imperfette nella forma o nei documenti; respingerà quelle che non potessero accettarsi, indicandone i motivi; ordinerà infine che di tutte le altre sia presa nota in speciali elenchi nominativi per ciascun impiego, seguendo l'ordine determinato dall'anzianità di servizio, della quale dovrà farsi computo esatto, eccezione per quelle degli aspiranti agli istituti militari, l'ordine l'anziquali è determinato dalla classificazione, ed a parità, daldelle anità.

Analogamente si regola il Ministero per le domande sulle quali deve provvedere esso stesso.

§ 8. Le domande non respinte entro il mese di gennaio s' intenderanno accettate.

§ 9. Ove nel corso dell'anno qualche sottufficiale recedesse dalla fatta domanda, ovvero si rendesse immeritevole del posto domandato, il comandante del corpo o capo di servizio ne informerà subito l'autorità presso cui trovasi la domanda, affinchè possa essere cancellato dall'elenco.

§ 10. Le domande non avranno valore oltre l'anno per cui sono state fatte.

Potranno però essere rinnovate con facoltà di modificare la precedente richiesta.

I sottufficiali che abbiano ottenuto un impiego a loro domanda non potranno chiederne un altro se non dopo due anni.

Non saranno però ammesse domande per semplice cambio di residenza, ma soltanto per cambio di impiego.

§ 11. Ogni qualvolta occorra di occupare una vacanza in impieghi di cui alle lettere *a)* e *b)* del § 1, spetterà al comandante di corpo o capo di servizio interessato di fare all'autorità competente la richiesta per la sostituzione del sottufficiale che ha lasciato il posto vacante.

§ 12. L'ordine con cui i sottufficiali vengono chiamati ad occupare i posti che si rendono vacanti negli impieghi speciali è determinato possibilmente da quello della loro inscrizione negli elenchi di cui al § 7.

Nei casi però in cui occorra di provvedere ad una determinata specialità di servizio, viene chiamato ad occupare il posto vacante il primo degli aspiranti che possegga i requisiti speciali occorrenti.

§ 13. Ogni qualvolta un corpo non abbia sottufficiali con i requisiti necessari per occupare vacanze verificatesi in impieghi speciali, ne riferisce al comandante di corpo d'armata per i provvedimenti occorrenti

Riferisce direttamente al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) quando si tratti dell'impiego di capo operaio del laboratorio di riparazione del materiale.

§ 14. Non sarà sostituito il sottufficiale chiamato all'esperimento per la nomina all'impiego civile, finchè tale esperimento non sia compiuto con esito favorevole.

§ 15. Quando un sottufficiale nominato ad uno degli impieghi speciali indicati al § 1, lettere *a*) e *b*), si mostri non più idoneo alle funzioni dell'impiego stesso, il comandante del corpo o capo di servizio competente ne riferirà all'autorità che effettuò la nomina, affinchè possa ordinarne l'esonerazione.

In massima, il sottufficiale esonerato dall'impiego speciale dovrà rientrare al corpo da cui proviene; ma, ove ciò non sia possibile, farà passaggio in uno dei reggimenti del corpo d'armata.

§ 16. Sono abrogati gli *Atti* 160 del 1898, 53 del 1899 e 209 del 1901.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

# DECISIONI DI MASSIMA

24.

**Assegni di viaggio pei carabinieri comandati presso altre legioni per la tutela dell'ordine pubblico.** — A soluzione di quesiti proposti, si avverte che gli assegni di viaggio pei carabinieri reali mandati in rinforzo ad altre legioni per la tutela dell'ordine pubblico, vanno conteggiati, sia per la venuta sia pel ritorno, sul *Rendiconto* mod. 230 della legione presso cui gli uomini sono comandati, essendo entrambi i movimenti originati dallo stesso servizio pel quale il detto rendiconto viene compilato. (*Div. assegni*).

25.

**Conteggio delle bardature pel fondo di riserva.** — A soluzione di dubbi stati sollevati circa l'applicazione delle disposizioni contenute nell'*Atto* 247 di quest'anno relative al

conteggio delle bardature pel fondo di riserva, il Ministero avverte che le bardature di che trattasi debbono venire conteggiate al momento dell'acquisto al *prezzo di tariffa* a col. 22 del *Riassunto*, segnando nel contempo a beneficio della massa cavalli (col. 7) lo *sconto* ottenuto.

Nel gruppo 4 *Entrata* del *Prospetto analitico* mod. 337 sarà pertanto aggiunta, a mano, apposita rubrica per dimostrare il beneficio trimestrale ottenuto in seguito ai predetti sconti.

Si avverte infine che le disposizioni del summentovato *Atto* non sono applicabili alle legioni carabinieri reali, le quali continueranno, come pel passato, ad applicare le spese suddette — quando debbono andare a carico della massa cavalli — *direttamente* a questa massa. — (*Div. assegni*).

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 47ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 dicembre.

1901 DICEMBRE 19. — Legge n. 511 relativa al conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'amministrazione militare, *pag.* 875.
NOVEMBRE 2. — R. Decreto n. 472 che approva il regolamento per la esecuzione della legge 19 dicembre 1901, n. 511, relativa al conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'amministrazione militare, *pag.* 878.
» 30. — Istruzioni per l'istituzione ed il funzionamento del conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'amministrazione militare, *pag.* 883.
SETTEMBRE 25. — R. Decreto n. 471 di esonerazione della carica, in seguito a domanda, di un membro della commissione centrale del tiro a segno nazionale, *pag.* 899.
NOVEMBRE 16. — R. Decreto che determina, con apposita istruzione, le attribuzioni dell'ispettore di cavalleria, *pag.* 900.
» 28. — Militari di truppa trasferiti agli squadroni palafrenieri, *pag.* 902.
» 30. — Varianti al regolamento di esercizi per la cavalleria (Tomo I, edizione provvisoria del 20 ottobre 1904), *pag.* 903.
» 30. — Istituzione di un deposito di convalescenza a Massalubrense, *pag.* 905.
DICEMBRE 1°. — Ordine di studio e corso dei progetti pei lavori del genio militare, *pag.* 906.
» 4. — Aggiunte al regolamento di disciplina militare, *pag.* 908.
——— Decisioni di massima, *pag.* 908.

Atto N. **289**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 511 relativa al conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'amministrazione militare**. — 19 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata l'istituzione di un nuovo capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'eser-

ERRATA-CORRIGE

*Atto* 288, pag. 869. — Nell'impiego di nomina del comandante di presidio (n. 16), *invece di:* . . . non indicati al n. 11, *leggasi:* . . . non indicati al n. 10.

*Atto* 288, nell'8ª riga, della pag. 871, *dopo le parole:* istituti militari, *leggasi:* l'ordine delle quali è determinato dalla classificazione, ed a parità, dall'anzianità.

9 DIC. 02

cizio 1902-903 e per i cinque successivi, nella categoria « Movimento di capitali » colla denominazione: Anticipazioni pel servizio di cassa dei corpi dell'esercito.

Art. 2.

In correlazione col capitolo istituito dall'articolo precedente, è autorizzata l'istituzione di un nuovo capitolo nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1902-903 e per cinque successivi, nella categoria « Movimento di capitali » colla denominazione: Ricupero delle anticipazioni date al Ministero della guerra pel servizio di cassa dei Corpi dell'esercito.

Art. 3.

Gli stanziamenti indicati negli articoli 1 e 2 saranno di dieci milioni nell'esercizio del 1902-903 e di otto milioni in caduno dei cinque esercizi successivi.

Art. 4

L'importo dei mandati emessi sul capitolo istituito a' termini dell'articolo primo, dovrà essere versato in un conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria generale del Regno.

Sul conto corrente il Ministero della guerra potrà emettere ordini di pagamento fino al limite della somma disponibile per provvedere alle anticipazioni di assegni dovuti ai Corpi ed occorrenti pel servizio delle loro masse interne.

Gli ordini dovranno essere ammessi a pagamento dal Direttore generale del tesoro, e contenere l'indicazione della causale della spesa.

Art. 5.

Nel primo quadrimestre di ogni esercizio si procederà alla sistemazione del conto corrente dell'esercizio precedente. Il conto dell'esercizio 1901-902 sarà liquidato nel corso del primo semestre dell'esercizio 1902-903.

Qualora non risultasse estinto tutto l'importo degli ordini tratti sul conto corrente durante l'esercizio stesso dal Ministero della guerra, il Ministro del tesoro salderà la differenza con un mandato sul capitolo delle anticipazioni di cui all'articolo 1.

Le somme che per ritardato versamento non poterono essere ricuperate con l'imputazione all'esercizio precedente al quale si riferivano, saranno reintegrate nel conto corrente dell'esercizio nuovo.

Art. 6.

La presente legge avrà vigore a tutto l'esercizio 1907 908.

Nel corso dell'esercizio precedente, il Governo presenterà un disegno di legge per provvedere alle speciali necessità dell'Amministrazione della guerra ed alla gestione per parte dei Corpi delle rispettive masse.

Art. 7.

Tra i conti speciali che devono, a senso dell'articolo 71 della legge di contabilità, corredare il rendiconto generale consuntivo delle Amministrazioni dello Stato sarà, a cominciare da quella dell'esercizio in corso, annualmente pubblicata la situazione del conto fra il Tesoro ed il Ministero della guerra e quelle delle masse costituite in ciascun Corpo.

Alla prima di dette situazioni sarà allegata la distinta delle somme dovute al Tesoro alla chiusura di ciascun esercizio costituenti il saldo del conto corrente.

Art. 8.

Le modalità d'esecuzione della presente legge saranno determinate con Regolamento approvato con Decreto reale d'accordo fra il Ministero della guerra e del tesoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.
C. DI S. MARTINO.

N. 290. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. Decreto n. 422, che approva il Regolamento per la esecuzione della legge 19 dicembre 1901, n. 511, relativa al conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'amministrazione militare.** — 12 novembre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la Legge sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, testo unico approvato con Regio Decreto 14 luglio 1898, n. 525;

Vista la Legge 19 dicembre 1901, n. 511 relativa al conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare;

Vista la Legge e il Regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Sentita la Corte dei Conti;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la Guerra e pel Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È in facoltà dell'Amministrazione della guerra di chiedere sovvenzioni di somme pel servizio di cassa dei corpi dell'esercito sul fondo e nei limiti dei 10 milioni di lire stanziati colla legge 19 dicembre 1901, n. 511, al capitolo « Anticipazioni pel servizio di cassa dei corpi dell'esercito » nella categoria « Movimento di capitali » del bilancio passivo del Ministero del tesoro per l'esercizio 1902-903.

Tale facoltà è concessa anche per gli esercizi 1903-904, 1904-905, 1905-906, 1906-907 e 1907-908, ma limitatamente alla somma di 8 milioni di lire per ogni esercizio.

Art. 2.

Le sovvenzioni saranno chieste dal Ministero della guerra solamente quando i mezzi di cassa a disposizione dei corpi dell'esercito risultino insufficienti al bisogno, e le relative domande dovranno essere rivolte dal medesimo al Ministero del tesoro, il quale emetterà i relativi mandati di pagamento sul competente capitolo di cui all'art. 1.

Art. 3.

Le sovvenzioni di cui all'articolo precedente saranno versate in un conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale del Regno a favore dell'Amministrazione della guerra.

La gestione del detto conto corrente è affidata, per conto del Ministero della guerra, all'Ufficio di amministrazione dei personali militari vari di cui all'art. 50 della legge sull'ordinamento dell'esercito, e sarà tenuta con le norme degli articoli 597 e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

I mandati delle sovvenzioni saranno intestati al Direttore dell'Ufficio di amministrazione dei personali militari vari e, dopo muniti di quietanza del medesimo, saranno accreditati al conto corrente di cui al precedente articolo.

Art. 5.

L'Ufficio di amministrazione dei personali militari vari si serve del conto corrente per versarvi:

*a)* le somme dei mandati esigibili con quietanza di esso Ufficio per anticipazione di assegni e spese ai corpi dell'esercito, per saldi di rendiconti sul bilancio della guerra, e per rimborsi dovuti ad essi corpi su bilanci di altre amministrazioni;

*b)* l'importo dei vaglia del tesoro tratti dai corpi o da altre amministrazioni a favore dell'Ufficio medesimo;

*c)* le somme dei mandati di anticipazione emessi dal Ministero del tesoro per sovvenzioni al servizio di cassa dei corpi, a termini dell'articolo 1.

Art. 6.

L'Ufficio dei personali militari vari, d'ordine del Ministero della guerra, emette sul conto corrente ordini di pagamento valendosi di moduli speciali composti di *matrice, contromatrice, ordine* propriamente detto e *avviso*, coi quali provvede:

*a)* ad anticipare ai corpi le somme che occorrono per spese eccedenti le disponibilità di cassa;

*b)* ad anticipare alle imprese le somme dovute per forniture o lavori a carico delle masse dei corpi, escluse quindi le forniture od altra qualsiasi provvista a carico diretto del bilancio dello Stato;

*c*) a pagare quelle spese per le quali i mandati d'anticipazione sul bilancio dello Stato sono emessi a favore di amministrazioni e corpi militari con quietanza dell'Ufficio dei personali militari vari;

*d*) al versamento in tesoreria delle somme dovute dai corpi all'erario;

*e*) al pagamento degli assegni spettanti agli ufficiali ed impiegati amministrati dall'Ufficio dei personali militari vari, sia di residenza in Roma, sia altrove;

*f*) ai vari altri pagamenti che occorrono nell'interesse esclusivo dei corpi.

Gli ordini di pagamento dovranno indicare la causale della spesa la quale corrisponderà a qualcuna delle categorie sopra definite.

Art. 7.

Il Direttore generale del tesoro ammette a pagamento, mediante dichiarazione sugli *avvisi*, soltanto quegli ordini il cui ammontare non superi la somma disponibile nel conto corrente.

Esso però non avrà ingerenza sulla causale della spesa indicata sugli ordini di pagamento, la cui responsabilità spetta esclusivamente all'Amministrazione della guerra.

Art. 8.

Entro i primi quattro mesi di ciascun esercizio, sarà sistemata la gestione del conto corrente dell'esercizio precedente.

A tal uopo, si chiuderà il conto a tutto giugno per stabilirne le risultanze al 1° luglio.

Dovranno quindi essere restituite, mediante versamento al bilancio dell'entrata dello Stato con imputazione al capitolo « *Ricupero delle anticipazioni date al Ministero della guerra pel servizio di cassa dei corpi dell'esercito* » le sovvenzioni date nell'esercizio precedente dal Ministero del tesoro, a norma dell'articolo 2.

Art. 9.

La restituzione delle sovvenzioni sarà effettuata mercè corrispondente prelevamento dal conto corrente.

Laddove nell'attività residuale al 1° luglio non vi sia margine sufficiente, sarà versato al bilancio dell'entrata:

*a*) l'intero importo della rimanenza del conto corrente risultante alla fine dell'esercizio;

*b*) l'importo dei mandati e dei vaglia del tesoro emessi a favore dell'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari

in conto dell'esercizio precedente, e che vengono riscossi nel quadrimestre, sino alla concorrenza della somma che rimane dovuta al tesoro.

Art. 10.

Nel caso che coi versamenti, di cui all'articolo 9, non si raggiunga l'importo delle sovvenzioni date nell'esercizio precedente, il Ministero del tesoro salderà la differenza con un mandato sul corrispondente capitolo dell'esercizio in corso.

L'importo di questo mandato costituirà quindi una delle sovvenzioni dell'esercizio medesimo; e perciò i mandati e vaglia del tesoro, che vengano versati dopo il quadrimestre dall'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, saranno, in ogni caso, imputati al conto corrente dell'esercizio in corso anche se riferibili all'esercizio precedente.

Art. 11.

Al termine di ogni esercizio, sarà compilata la situazione del conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare, per essere unita al rendiconto generale consuntivo a termini dell'art. 7 della legge 19 dicembre 1901, n. 511, dalla quale situazione risulti:

*a*) *in entrata*: l'ammontare delle sovvenzioni, dei mandati e dei vaglia del tesoro accreditati al conto corrente;

*b*) *in uscita*: l'ammontare delle somme prelevate sul conto corrente per le anticipazioni ai corpi, e la causale del prelevamento;

*c*) la rimanenza del conto alla chiusa della gestione.

Quando per sistemare il conto si debba ricorrere alle sovvenzioni del nuovo esercizio, alla situazione sarà pure allegata la distinta delle partite costituenti il debito complessivo verso il tesoro, classificate secondo le cause dalle quali originano.

Art. 12.

Al rendiconto generale consuntivo sarà pure annessa la situazione in credito e debito delle masse di ciascun corpo.

Disposizioni transitorie.

Art. 13.

Per la sistemazione del conto corrente a tutto il 30 giugno 1902 e per le dimostrazioni relative, si osserveranno le stesse norme di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11, senonchè, la siste-

mazione, anzichè entro i primi quattro mesi, si farà entro il primo semestre 1902-903.

All'uopo, al 1° luglio 1902 i Ministeri della guerra e del tesoro apriranno un conto provvisorio di liquidazione, nel quale sarà riportato il debito emergente alla chiusura del conto corrente e successivamente verrà accreditato l'importo dei mandati e dei vaglia del tesoro emessi in conto dell'esercizio precedente.

Al 31 dicembre, fatta la sistemazione del conto, il residuo debito risultante verrà estinto con corrispondente mandato sul bilancio del tesoro secondo le norme dell'articolo 10.

Art. 14.

La situazione da annettersi al rendiconto consuntivo dell'esercizio 1901-902 rappresenterà:

*a*) il debito del conto corrente al 30 giugno 1902;

*b*) l'importo dei mandati e dei vaglia del tesoro emessi a favore dell'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari nel semestre in conto dell'esercizio scaduto;

*c*) la rimanenza debito alla sistemazione del conto al 31 dicembre 1902.

La rimanenza debito sarà inoltre partitamente dimostrata coll'annettere alla situazione la distinta voluta dall'ultimo comma del precedente art. 11.

Art. 15.

Le disposizioni relative alla istituzione e al funzionamento del conto corrente già esistente fra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare saranno coordinate colle disposizioni della legge 19 dicembre 1901, n. 511, e del presente Regolamento, e tradotte in una nuova Istruzione da approvarsi con Decreto ministeriale concordato fra i due Ministri della guerra e del tesoro, sentita la Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 novembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. Zanardelli
Di Broglio
Ottolenghi.

N. **291**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Istruzioni per l'istituzione ed il funzionamento del conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'amministrazione militare.** — 30 novembre.

IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visti gli articoli 597 al 612 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. Decreto 4 maggio 1885;

Visto il Decreto del Ministro delle finanze 23 giugno 1875, che istituisce presso la Tesoreria centrale del Regno un conto corrente infruttifero tra l'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari ed il Tesoro dello Stato;

Visto il Decreto dei Ministri del tesoro e della guerra in data 19 gennaio 1892, che modifica l'altro sopra citato;

Vista la Legge 19 dicembre 1901, n. 511, contenente provvedimenti speciali per il conto corrente tra l'Amministrazione militare ed il Tesoro;

Visto l'articolo 15 del R. Decreto 2 novembre 1902, n. 472, per l'esecuzione della detta legge;

Sentita la Corte dei conti;

Approvano la seguente *Istruzione* per l'istituzione ed il funzionamento del conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare:

Art. 1.

È istituito fra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare un conto corrente infruttifero pel servizio di cassa dei corpi del regio esercito.

La gestione del conto corrente è affidata, per ciò che riguarda il Tesoro, alla Tesoreria centrale; e, per l'Amministrazione militare, all'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari di cui all'art. 50 della legge sull'ordinamento dell'esercito; e sarà tenuta con le norme degli articoli 597 e seguenti del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 2.

La gestione del conto corrente sarà tenuta distinta per esercizio finanziario, e verrà sistemata anno per anno secondo le norme degli articoli 8 e seguenti del Regio Decreto 2 novembre 1902, n. 472.

Art. 3.

Nel conto corrente sono versate:

*a*) le somme dei mandati esigibili con quietanza dell'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari per anticipazione di assegni e spese ai corpi dell'esercito, per saldi di rendiconti sul bilancio della guerra, e per rimborsi dovuti ad essi corpi su bilanci di altre amministrazioni;

*b*) l'importo dei vaglia del tesoro tratti dai corpi o da altre amministrazioni a favore dell'Ufficio medesimo;

*c*) le somme dei mandati d'anticipazione emessi dal Ministero del tesoro per sovvenzioni al servizio di cassa dei corpi, a termini dell'articolo 1 del Regio Decreto sopra citato.

Art. 4.

A carico del conto corrente, e nei limiti del fondo disponibile, si provvede:

*a*) ad anticipare ai corpi le somme che occorrono per spese eccedenti le disponibilità di cassa;

*b*) ad anticipare alle imprese le somme dovute per forniture o lavori a carico delle masse dei corpi, esclusi quindi le forniture od altra qualsiasi provvista a carico diretto del bilancio dello Stato;

*c*) a pagare quelle spese per le quali i mandati d'anticipazione sul bilancio dello Stato sono emessi a favore di amministrazioni e corpi militari con quietanza dell'Ufficio dei personali militari vari;

*d*) al versamento in tesoreria delle somme dovute dai corpi all'erario;

*e*) al pagamento degli assegni spettanti agli ufficiali ed impiegati amministrati dall'Ufficio dei personali militari vari, sia di residenza in Roma, sia altrove;

*f*) ai vari altri pagamenti che occorrono nell'interesse esclusivo dei corpi.

Art. 5.

Tanto i mandati emessi per somme dovute direttamente all'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, quanto quelli spiccati per somme dovute agli altri corpi dell'esercito e da questi assegnate ad esso Ufficio, sono intestati come segue:

*Il Tesoriere centrale pagherà all'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari per conto del . . .* (ovvero dei corpi retro indicati) *con quietanza del Direttore del detto ufficio, o di chi*

*ne fa le veci, la somma di lire . . . . . della quale farà contemporaneo versamento nel conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare;* salvo la eliminazione delle parole « *per conto del . . . . . .* » quando la somma da pagarsi riguardi la gestione dei personali amministrati dallo stesso Ufficio.

I vaglia del tesoro per somme versate nella tesoreria dai corpi dell'esercito o da altre amministrazioni a favore del detto Ufficio saranno rilasciati come *pagabili dalla Tesoreria centrale del Regno al Direttore dell'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari.*

I mandati emessi dal Ministero del tesoro per sovvenzioni al servizio di cassa dei corpi saranno così formulati:

*Il Tesoriere centrale pagherà al Direttore dell'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari la somma di lire . . . . . come 1ª (2ª, 3ª) anticipazione concessa all'amministrazione della guerra pel servizio di cassa dei corpi militari, della quale somma farà contemporaneo versamento nel conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare.*

Tutti i mandati e vaglia del tesoro saranno quitanzati dal direttore dell'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, o da chi ne fa le veci, e convertiti in quietanza di conto corrente a favore dell'Ufficio stesso.

Art. 6.

Dopo la loro ammissione a pagamento, i mandati sono dalla Direzione generale del tesoro consegnati, con apposito elenco, all'Ufficio dei personali militari vari, dal quale vengono in seguito restituiti debitamente quitanzati e descritti nella *Nota* mod. *A*, in triplice esemplare.

I mandati sono poscia passati alla Tesoreria centrale, che li porta a scarico nei suoi conti, dandosi debito del loro importo mediante rilascio di quietanze di conto corrente a favore del predetto Ufficio.

I vaglia del tesoro pervenuti all'Ufficio dei personali militari vari sono da questo trasmessi alla Direzione generale del tesoro, muniti della quietanza, e descritti in apposita *Nota* mod. *B*, pure in triplice esemplare, per la loro commutazione in quietanza di conto corrente, secondo le regole stabilite per i mandati.

Le quietanze di conto corrente, previe le debite registrazioni, sono dalla Direzione generale del tesoro trasmesse al-

l'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari con un esemplare delle *Note* mod. *A* o *B*.

Art. 7.

Le somme per le spese cui si provvede col fondo in conto corrente sono fornite dalle Sezioni di tesoreria provinciale sopra *ordini di pagamento* emessi, d'ordine del Ministero della guerra, dall'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, i quali constano di *matrice*, *contromatrice*, *ordine* propriamente detto e *avviso*.

Gli *ordini* e gli *avvisi* conterranno pure la causale della spesa, cioè la indicazione della categoria delle spese specificate nell'art. 4 alla quale si riferiscono. Saranno muniti del marchio a secco del Ministero della guerra e porteranno la firma del presidente e di due membri del consiglio dell'Ufficio dei personali vari e il bollo d'ufficio, nonchè il *visto* di un funzionario del Ministero della guerra designato dallo stesso Ministero, il quale avrà il mandato di esercitare il riscontro sulle operazioni del conto corrente e sulla emissione degli ordini di pagamento, col titolo di *Delegato al riscontro*.

Il nome del Delegato al riscontro e quello del funzionario, che, in sua assenza, è incaricato di farne le veci, sono notificati al Ministero del tesoro.

Art. 8.

Gli ordini di pagamento, che non sieno stati riscossi entro un anno dalla loro emissione, sono considerati come nulli; epperò, presentandosi i creditori, dopo questo termine, gli ordini dovranno, se occorra, essere rinnovati.

Art. 9.

Le prelevazioni, che possono farsi a norma dell'articolo 4, sono soltanto quelle che riguardano il servizio normale di cassa dei corpi dell'esercito.

Non potranno aver corso ordini di pagamento se non nei limiti dei fondi disponibili sul conto corrente.

Art. 10.

Quando il Delegato al riscontro non creda giustificata, a termini dell'art. 4, la richiesta di una spesa, se ne dovrà subito riferire al Direttore generale dei servizi amministrativi presso il Ministero della guerra, il quale, a sua volta, ne informerà il proprio Ministro. Ove questi reputi doversi dar corso al titolo

di pagamento, ne darà ordine in iscritto, con norme analoghe a quelle stabilite dall'art. 326 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 11.

L'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari emette gli ordini di pagamento su disposizione data volta per volta dal Ministero della guerra, il quale, per gli ordini da trarsi a norma del precedente art. 10, gli invierà pure copia autentica della speciale autorizzazione ivi indicata.

Gli ordini emessi vengono subito comunicati al Ministero della guerra, il quale li restituisce, muniti del *visto* del Delegato al riscontro, all'Ufficio predetto. Questo ne invia allora gli *avvisi* alla Direzione generale del tesoro, ripartiti in tanti *Elenchi* mod. *C* quante sono le delegazioni del tesoro cui sono diretti, unendo anche, all'*avviso* cui si riferisce, l'autorizzazione ricevuta a senso del comma precedente.

Le *contromatrici* sono dal Delegato al riscontro rimesse al Ministero della guerra.

Art. 12.

La Direzione generale del tesoro si accerta se l'importo degli ordini emessi non ecceda il fondo disponibile sul conto corrente, e, ove nulla abbia da eccepire, mette sugli *avvisi* il *Visto si paghi*, senza del quale le delegazioni del tesoro non potranno far eseguire i pagamenti, e consegna subito gli elenchi alla posta.

Per gli ordini emessi a norma dell'art. 10, il Direttore generale del Tesoro provocherà inoltre dal proprio Ministro la determinazione circa la loro ammissione o meno a pagamento.

Quando la Direzione generale del tesoro non ammette a pagamento qualche ordine, sospende la spedizione del relativo *avviso*, restituendolo all'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, il quale ne informa subito il Ministero della guerra.

Art. 13.

La Direzione generale del tesoro non avrà ingerenza sulla causale della spesa indicata negli ordini di pagamento, la cui responsabilità spetta esclusivamente al Ministero della guerra ed al Delegato al riscontro.

Art. 14.

Unitamente agli *avvisi* degli ordini di pagamento, l'Ufficio dei personali militari vari trasmette alla Direzione generale del tesoro, in duplice copia, un *Prospetto riassuntivo* mod. *D* degli ordini stessi.

Una delle copie del prospetto viene poi dalla Direzione generale del tesoro restituita all'Ufficio mittente, per ricevuta, depennandovi, quando occorra, l'indicazione degli ordini che non fossero stati ammessi a pagamento a senso dell'art. 12.

L'Ufficio dei personali militari vari non spedirà perciò ai corpi se non gli ordini dei quali, colla restituzione del prospetto, abbia avuto notizia dell'ammissione a pagamento.

Art. 15.

In caso d'urgenza, si potrà provvedere, pei pagamenti sul conto corrente, anche in via telegrafica, secondo le disposizioni dell'art. 349 delle *Norme generali per il servizio del tesoro*.

Art. 16.

L'Ufficio dei personali militari vari comunica giornalmente al Ministero della guerra l'ammontare dei vaglia del tesoro ad esso pervenuti dai corpi o da altre amministrazioni, per versamenti eseguiti a suo favore.

Dei vaglia medesimi il Ministero della guerra dà giornalmente partecipazione al Ministero del tesoro trasmettendogli apposito *Elenco* mod. *E*.

A sua volta, il Ministero del tesoro comunicherà giornalmente a quello della guerra l'*Elenco* mod. *F* dei mandati ammessi a pagamento con quietanza dell'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari.

Art. 17.

Per tenere in evidenza la situazione giornaliera del conto corrente, il Ministero della guerra tiene un *Registro* sul quale sono, volta per volta, indicati: l'importo dei mandati ammessi a pagamento con quietanza dell'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari (art. 16); l'importo dei vaglia del tesoro, ai quali venne dato corso nella giornata (art. 16); l'importo delle sovvenzioni date dal bilancio del tesoro; l'importo degli ordini di pagamento rimasti inestinti i cui avvisi furono restituiti dalle delegazioni del tesoro (art. 20); l'importo degli ordini di pagamento non estinti nell'esercizio in cui furono

emessi (art. 22); e l'importo di tutti gli ordini di pagamento spediti alle Sezioni di tesoreria nella giornata (art. 14).

Giornalmente il Ministero della guerra comunicherà al Ministero del tesoro la situazione, e il Ministero del tesoro, verificatane la esattezza con i suoi elementi, ne tiene conto nelle proprie scritture.

Art. 18.

Le Sezioni di tesoreria estingueranno gli ordini di pagamento portando in uscita la somma corrispondente come somministrazione di fondi fatta alla Tesoreria centrale del Regno, e delle somme pagate riceveranno poi rimborso dalla Tesoreria centrale mediante corrispondente quietanza. A tal uopo, alla fine d'ogni mese, trasmettono gli ordini di pagamento estinti (1), coi documenti relativi (avvisi, atti di delegazione, ecc.), all'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, il quale, accertate le somme da rimborsarsi ai singoli tesorieri, compilerà apposite *Note dei pagamenti mensili* mod. *G*, che trasmetterà al Ministero del tesoro.

Questo ordinerà alla Tesoreria centrale di emettere le quietanze di rimborso a favore dei tesorieri provinciali facendo il corrispondente prelevamento sul conto corrente.

Art. 19.

In caso di disguido o smarrimento dell'*avviso* di un ordine di pagamento, l'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari compila una dichiarazione equivalente, che, munita delle stesse firme prescritte per gli ordini, compreso il *visto* del delegato al riscontro (art. 7), viene da esso Ufficio rimessa alla Direzione generale del tesoro, la quale vi appone il *visto si paghi* e provvede per il recapito alla competente Delegazione del tesoro.

Art. 20.

Gli *avvisi* relativi agli ordini di pagamento, che non risultino estinti entro un anno dalla loro emissione, dovranno dall'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari essere richiamati dalle Delegazioni del tesoro per essere annullati (art. 8).

---

(1) Sugli elenchi delle Sezioni di tesoreria saranno anche annotati gli ordini di pagamento emessi nel mese e non estinti.

Ricevendo *avvisi* di ritorno, l'Ufficio ne informerà il Ministero della guerra, il quale, inscrittone l'importo in entrata sul registro, di cui all'art. 17, farà le necessarie comunicazioni al Ministero del tesoro per le corrispondenti annotazioni nelle sue scritture.

Art. 21.

Qualora venga richiesto dai creditori il pagamento di somme rappresentate da ordini considerati come nulli (art. 8), l'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari emetterà un nuovo ordine di pagamento, semprechè il credito non sia caduto in prescrizione, in sostituzione del precedente che verrà annullato.

Art. 22.

Gli ordini di pagamento emessi durante un esercizio, i quali al 30 giugno non sieno stati estinti, si trasportano a conto del nuovo esercizio.

Le Delegazioni del tesoro li segnaleranno perciò alla Direzione generale del tesoro ed all'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, il quale ne darà, a sua volta, partecipazione al Ministero della guerra perchè possa computarne l'ammontare sul registro di cui all'art. 17.

Art. 23.

Al termine di ogni esercizio, il residuo attivo del conto corrente da restituirsi in conformità dell'art. 9 del R. Decreto 2 novembre 1902, n. 472, a saldo delle sovvenzioni ricevute, sarà prelevato con ordine di pagamento intestato al Tesoriere centrale, commutabile in quietanza a favore del bilancio dell'entrata, capitolo « *Ricupero delle anticipazioni date al Ministero della guerra pel servizio di cassa dei corpi dell'esercito* ».

Con quietanza parimenti intestata si effettuerà la commutazione dei mandati e dei vaglia del tesoro di cui al comma *b)* dell'articolo sopracitato.

Art. 24.

Allo scopo di poter sistemare il conto corrente secondo gli articoli 8 e seguenti del R. Decreto 2 novembre 1902, n. 472, nel primo quadrimestre di ogni esercizio l'Ufficio dei personali

militari vari compilerà le *Note* mod. *A*, di cui all'articolo 6 della presente Istruzione, distintamente secondo che riguardino mandati tratti sulla competenza dell'esercizio in corso o sulla parte residui di esercizi precedenti.

Così pure le *Note* mod. *B* saranno, nel detto periodo di tempo, compilate distinte pei vaglia del tesoro riguardanti rimborsi di somme pagate nell'esercizio in corso o nell'esercizio precedente.

L'importo dei mandati e dei vaglia riguardanti l'esercizio in corso sarà imputato al conto corrente dell'esercizio medesimo.

L'importo dei mandati e vaglia riguardanti esercizi precedenti sarà, nel primo quadrimestre, imputato al bilancio dell'entrata fino alla concorrenza dell'ammontare delle sovvenzioni ricevute nell'esercizio precedente; e poscia verrà accreditato al conto corrente dell'esercizio in corso.

Art. 25.

Per la sistemazione del conto corrente a tutto il 30 giugno 1902 si osserveranno le stesse norme di cui all'articolo precedente, senonchè le *Note* A e B, invece che nei primi quattro mesi, saranno compilate distinte per tutto il primo semestre 1902 903.

Art. 26.

Il Decreto del Ministro delle finanze in data 23 giugno 1875 (1) e il Decreto dei Ministri del tesoro e della guerra in data 19 gennaio 1892 (2) sono abrogati.

Il presente Decreto sarà presentato, per la registrazione, alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 novembre 1902.

*Il Ministro del tesoro*
DI BROGLIO

*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI

(1) *Atto* n. 246-1875.
(2) *Atto* n. 52 della *Raccolta*.

Art. 6 e 24. MOD. **A.**

# UFFICIO D'AMMINISTRAZIONE DEI PERSONALI MILITARI VARI

**Consiglio d'amministrazione permanente**

Esercizio 190..-90..

NOTA DESCRITTIVA *dei mandati esigibili con quietanza dell'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari.*

| MANDATI | | | | Ministero da cui fu emesso il mandato | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitolo | Numero | Data | Ammontare | | |
| | | | | | |
| TOTALE . . . L. | | | | | |

Roma, addì . . . . . 190 . .

IL CONSIGLIO.

IL MEMBRO — IL MEMBRO — IL PRESIDENTE

V.° *Il Delegato al riscontro*

---

**Ministero del tesoro** — **Direzione generale del tesoro**

Vista la suestesa nota e riconosciuta regolare, si dichiara che l'importo complessivo degli introiti risultanti dalla nota stessa in Lire . . . . fu registrato a credito nel conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare, e che la Tesoreria centrale ha estinto i mandati suindicati mediante emissione dell'. . Quietanza N. . . . . in data . . . . . 190 . . , in conto fondo somministrato a favore dell'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari.

*Roma, addì* . . . . . 190 . .

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Art. 6 e 24. Mod **B**.

# UFFICIO D'AMMINISTRAZIONE DEI PERSONALI MILITARI VARI

**Consiglio d'amministrazione permanente**

Esercizio 190..-90..

NOTA DESCRITTIVA *dei vaglia del tesoro tratti dai corpi o da altre amministrazioni a favore dell'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari.*

| Vaglia del tesoro | | Sezioni di tesoreria provinciale che operarono gli introiti | Ammontare di ciascun vaglia | Importo degli introiti per ogni sezione di tesoreria | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| Num | Data | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |

Art. 41. Mod. **C**.

# UFFICIO D'AMMINISTRAZIONE DEI PERSONALI MILITARI VARI

**Consiglio d'amministrazione permanente**

Esercizio 190.-90..

ELENCO *degli ordini di pagamento emessi in data d'oggi sulla Sezione di tesoreria provinciale di . . . . . .*

| Numero dell'ordine | AMMONTARE | |
|---|---|---|
| | | |

Roma, addì . . . . . 190..

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Art. 11. Mod. **D.**

# UFFICIO D'AMMINISTRAZIONE DEI PERSONALI MILITARI VARI

**Consiglio d'amministrazione permanente**

Esercizio 190..-90..

PROSPETTO *riassuntivo degli Ordini di pagamento emessi in data d'oggi sul conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare.*

| Numero dell'ordine | Ammontare | Sezione di tesoreria | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|
| | | | |

Roma, addì . . . . . 190..

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Art. 46. Mod. **E**.

# MINISTERO DELLA GUERRA

## Direzione generale dei servizi amministrativi

DIVISIONE ASSEGNI — SEZIONE 3ª

Esercizio 190..-90..

ELENCO *dei vaglia del tesoro emessi con quietanza dell'Ufficio d'amministrazione dei personali militari cari, da accreditarsi al conto corrente*

| VAGLIA DEL TESORO | | | |
|---|---|---|---|
| Sezione di tesoreria provinciale | Numero | Data | Ammontare |
| | | | |

Roma, addì . . . . . 190..

IL DIRETTORE CAPO DI DIVISIONE

Art. 46. Mod F.

# MINISTERO DEL TESORO

**Direzione generale del Tesoro**
(DIVISIONE II)

Esercizio 190..-90..

ELENCO *dei mandati emessi con quietanza dell'Ufficio d'amministrazione dei personali militari cari, da accreditarsi al conto corrente.*

| Capitolo | Numero | Data | Ammontare | Amministrazione dalla quale fu emesso il titolo |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Roma, addì . . . . . 190. .

IL DIRETTORE CAPO DI DIVISIONE

Art. 18. Mod. **G.**

# UFFICIO D'AMMINISTRAZIONE DEI PERSONALI MILITARI VARI

**Consiglio d'amministrazione permanente**

Esercizio 190 . . -90 . . Mese di . . . . . 190 . .

NOTA D'ACCERTAMENTO *dei pagamenti fatti nel mese dalle Sezioni di tesoreria provinciale e delle somme da rimborsarsi pei pagamenti stessi alla Banca d'Italia.*

| Sezione di tesoreria provinciale | Pagamenti denunziati come eseguiti dalle sezioni di tesoreria provinciale | Variazioni alle contabilità delle sezioni di tesoreria provinciale | | Pagamenti approvati dalla amministrazione | Motivi delle variazioni | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in più | in meno | | | |
| Alessandria | | | | | | |
| Ancona . . | | | | | | |
| . . . . . | | | | | | |
| . . . . . | | | | | | |
| Vicenza . . | | | | | | |
| Totale L. | | | | | | |

Roma, addì . . . . . 190 . .

V.° *Il Delegato al riscontro* *Il Direttore dell'ufficio*

---

**Ministero del tesoro** **Direzione generale del tesoro**

N. . . . . .

Vista la suestesa nota d'accertamento e riconosciuta regolare, si dichiara che l'importo complessivo dei pagamenti approvati in Lire . . . . fu registrato a debito nel conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare, e, contemporaneamente rimborsato alla Banca d'Italia che eseguì quei pagamenti, mediante la Quietanza in conto di fondo somministrato N. . . . in data . . . . . 190 .

*Roma, addì* . . . . . 190 . .

Il direttore generale del tesoro

N. **282**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **R. Decreto n. 471 di esonerazione dalla carica, in seguito a domanda, di un membro della commissione centrale del tiro a segno nazionale**. — 25 settembre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1882, n. 883 (serie 3ª), che istituisce il tiro a segno nazionale;

Vista la legge 21 febbraio 1892, n. 58, che approva il passaggio della parte amministrativa del servizio del tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra;

Visto il R. Decreto 11 agosto 1896 che costituisce presso il Ministero della guerra, una commissione centrale del tiro a segno nazionale;

Visto il R. Decreto 23 maggio 1901 col quale fu provveduto alla nomina dei componenti la commissione centrale del tiro a segno nazionale;

Sulla proposta dei Nostri Ministri, Segretari di Stato per gli affari della guerra, dell'interno e della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

L'onorevole Todaro comm. prof. Francesco, senatore del Regno, in seguito a sua domanda, viene esonerato dalla carica di membro della commissione centrale di tiro a segno nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 settembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

NASI.
GIOLITTI.
OTTOLENGHI.

N. **293**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che determina, con apposita istruzione, le attribuzioni dell'ispettore di cavalleria.** — 16 novembre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n, 525 — modificata con la legge 7 luglio 1901, n. 285;

Visti i Nostri Decreti in data 2 luglio 1890 e 20 novembre 1897 relativi alle attribuzioni dell'ispettore generale dell'arma di cavalleria;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attribuzioni dell'ispettore di cavalleria sono determinate dall'annessa istruzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Art. 2.

Sono abrogati i Nostri Decreti in data 2 luglio 1890 e 20 novembre 1897 relativi alle attribuzioni dell'ispettore generale dell'arma di cavalleria.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

Ottolenghi.

---

## Attribuzioni dell'ispettore di cavalleria.

Le attribuzioni dell'ispettore di cavalleria sono rette dalle seguenti norme:

1. L'ispettore di cavalleria, sotto la diretta dipendenza del Ministro della guerra, esercita l'alta direzione e vigilanza su quanto si riferisce all'istruzione ed al servizio tecnico dell'arma.

2. In relazione a tali cómpiti, previa autorizzazione Ministeriale, egli eseguisce ispezioni o visite ai reggimenti, alla scuola di cavalleria ed ai depositi d'allevamento cavalli.

In tali ispezioni egli porta la sua attenzione in modo particolare:

*a*) sull'osservanza dei regolamenti speciali dell'arma;

*b*) sull'istruzione teorico-pratica degli ufficiali e della truppa; sull'attitudine del personale ai vari servizi e alle varie specialità dei servizi stessi;

*c*) sulle condizioni dei cavalli e dell'equipaggiamento;

*d*) sull'andamento dei depositi di allevamento e sull'indirizzo delle aziende agricole.

3. Dopo le ispezioni o visite fatte, egli dirige al Ministero uno speciale rapporto presentando le proposte che reputa utili e provocando, ove occorra, i provvedimenti che non sia in sua facoltà di prendere,

4. L'ispettore è consultato:

*a*) sulle manovre dei grandi reparti, sulle manovre coi quadri e sui viaggi di istruzione di cavalleria;

*b*) sulle assegnazioni e sulle domande di destinazioni di ufficiali alle specialità di servizio dell'arma;

*c*) su tutto ciò che interessa il servizio tecnico dei depositi di allevamento, e cioè: assegnazione del personale, nomina delle commissioni di rimonta, acquisto e distribuzione dei puledri;

*d*) sulle modificazioni all'equipaggiamento dell'arma;

*e*) sulle modificazioni nei vari regolamenti ed istruzioni dell'arma; modificazioni che egli deve proporre anche per iniziativa propria quando le creda utili.

5. Nelle ispezioni ai depositi di allevamento cavalli, l'ispettore potrà essere coadiuvato dal direttore agrario addetto al Ministero.

6. L'ispettore presiede la commissione d'avanzamento di grado superiore degli ufficiali dell'arma e fa parte della commissione centrale di avanzamento nei casi stabiliti dal regolamento.

7. L'ispettore corrisponde direttamente coi comandanti di brigata e col comando della scuola di cavalleria per tutto ciò che concerne il servizio tecnico. Egli è da essi informato dei fatti principali e per mezzo dei comandanti di brigata impartisce ai comandanti di corpo quelle prescrizioni che crede opportune per lo svolgimento delle speciali istruzioni dell'arma.

8. Per la disciplina e pel servizio territoriale i reggimenti come i comandanti di brigata e della scuola dipendono direttamente dalle autorità territoriali: tuttavia i comandanti di brigata e della scuola informano l'ispettore, per conoscenza, dei

fatti disciplinari che rivestono carattere di speciale gravità e dei provvedimenti che fossero stati presi in conseguenza.

9. L'ispettore riceve e custodisce copia delle note caratteristiche degli ufficiali.

Riceve pure:

I. Dal comandante della scuola e dai comandanti di reggimento per mezzo dei comandanti di brigata:

*a*) i ruolini nominativi (mod. 84 del catalogo) e gli elenchi variazioni (mod. 85) secondo quanto è stabilito dall'allegato del regolamento sul servizio territoriale;

*b*) le situazioni graduali e numeriche di corpo (mod. 82) al principio d'ogni trimestre;

*c*) gli orari ed i riparti d'istruzione quando incomincia il corso annuale e tutte le modificazioni che ai medesimi venissero in seguito apportate;

*d*) un rapporto sommario mensile sull'andamento delle istruzioni;

II. Dai direttori dei depositi dell'allevamento cavalli:

*e*) i rapporti mensili (mod. 513).

10. Tutte le proposte ed i rapporti d'indole tecnica rivolti al Ministero hanno corso pel tramite dell'ispettore, il quale vi appone il visto e, quando del caso, il proprio parere.

11. I comandanti di reggimento e di brigata, il comandante della scuola ed i direttori dei depositi di allevamento debbono avvisare l'ispettore delle loro assenze, per qualsiasi motivo.

Roma, addì 16 novembre 1902.

Visto d'ordine di Sua Maestà
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

---

N. **294**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Militari di truppa trasferiti agli squadroni palafrenieri**. — 28 novembre.

Come già fu fatto cominciando dalla classe 1881 (n. 20 della Circolare 160 del 1901), per lo avvenire alla scuola di cavalleria (squadroni palafrenieri), non saranno più fatte assegnazioni di reclute; ma le vacanze derivanti dal licenziamento delle classi verranno ripianate dal Ministero col trasferirvi, da reggimenti di cavalleria, militari della classe più giovane sotto le armi. A tale scopo il comandante della scuola di cavalleria farà pervenire ogni anno al Ministero, nella prima quindicina

di ottobre, uno specchio numerico dei militari degli squadroni palafrenieri, che, come appartenenti alle classi anziane, dovranno essere congedati e che quindi occorrerà sostituire.

Non trattandosi di trasferimento in un corpo con diversa uniforme, non è applicabile per i detti militari il disposto del § 937 del regolamento d'amministrazione, ed essi dovrebbero perciò essere avviati alla nuova destinazione con tutto il loro corredo personale (§ 935). Considerato però che la scuola di cavalleria dovrebbe sostenere spese per il cambio di mostreggiature alle giubbe di panno e di fregi al copricapo e per altri adattamenti nella divisa, il Ministero, ad evitare queste inutili spese è meglio giovare nello stesso tempo all'esito delle giubbe esistenti nel magazzino di essa scuola, prescrive quanto appresso:

*a*) i militari dei reggimenti di cavalleria, destinati agli squadroni palafrenieri, vi saranno avviati senza giubba di panno, e senza l'elmo o il colbacco, e saranno inoltre ad essi ritirati i fregi da controspallini, dei quali non devono più far uso presso il nuovo corpo;

*b*) come corrispettivo delle due giubbe di panno, del colbacco od elmo e dei fregi di controspallini ritirati ai detti uomini, il corpo perdente dovrà rimborsare alla scuola di cavalleria una quota fissa ragguagliata ad un quarto dell'assegno di primo corredo.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **295**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — **Varianti al regolamento di esercizi per la cavalleria (Tomo I, edizione provvisoria del 20 ottobre 1901)**. — 30 novembre.

Sono apportate le seguenti varianti al regolamento di esercizi per la cavalleria (Tomo I, edizione provvisoria del 20 ottobre 1901);

Pag. 94. Al 3° capoverso del n. 144, *sostituire:*

« Le gambe naturalmente cadenti; i piedi orizzontali, quasi paralleli al costato del cavallo e introdotti nelle staffe fino all'incavo. (Trottando leggiero il cavaliere può appoggiare sulla panca della staffa la parte più larga del piede) ».

Pag. 124, 125, 126. *Sopprimere il testo del n. 185 dal 3° capoverso in poi, e sostituirvi:*

« Il modo ora descritto d'impugnare le redini si usa all'aperto con le armi alla mano e nella cavallerizza per esercizio; in

questo caso la mano destra si porta alla coscia come è indicato al n. 149 (fig. 36').

Cavalcando senz'armi alla mano, sia nella cavallerizza, sia all'aperto, la mano sinistra impugna le redini come sopra è detto, la mano destra concorre all'azione di quella mantenendosi ad essa vicina, alla medesima altezza, con le unghie in basso e introducendo il dito medio fra le redini destre.

Vi sono infine circostanze (percorrendo terreno difficile, affrontando ostacoli, ecc., ecc.) nelle quali non avendo le armi alla mano, può essere utile di separare le quattro redini prendendone due per mano; in questo caso la redine destra del morso passa fra il mignolo e l'anulare, e quella del filetto sotto al mignolo della mano destra.

I due pugni sono tenuti bassi in prossimità del garrese nello stesso modo descritto per il filetto.

È duopo tener presente che guidando in briglia, sia per la maggior sensibilità delle barre di alcuni cavalli, sia per il ripetersi di esercizi nei quali è necessaria un'azione più forte delle redini, conviene in massima di dare maggior tensione a quelle del filetto. Ciò in special modo quando si hanno le redini separate due per mano ».

Pag. 125. *Sopprimere la figura 37'*.

Pag. 126. Al n. 187, *sostituire:*

« 187. *Azioni delle mani.* Le mani per mezzo delle redini dirigono la parte anteriore del cavallo.

Con le redini nella sola mano sinistra, per *trattenere* si volgono le unghie verso il corpo e si ritrae il pugno; per *cedere* si avanza il pugno di quanto è necessario; per *girare a destra* si fa prima sentire l'azione delle redini destre ritraendo il pollice verso il fianco destro e portando avanti il mignolo, poi si sposta il pugno un poco verso destra appoggiando le redini sinistre sull'incollatura del cavallo; per *girare a sinistra* si agisce con mezzi analoghi ritraendo il mignolo, avanzando il pollice e spostando il pugno verso sinistra.

La mano destra, quando è tenuta presso la sinistra, come è detto al n. 185, ne seconda e rafforza i movimenti esercitando specialmente la sua azione sulle redini destre. Quando è tenuta alla coscia può, anche impugnando le armi, intervenire allo stesso modo se le circostanze lo esigono.

Con le redini separate nelle due mani, queste esercitano la loro azione in modo analogo a quello descritto per il filetto. »

Pag. 130. Al n. 198, *sostituire:*

« 198. *Galoppo.* Dopo aver ripetuto l'esercizio di rompere a

galoppo dal trotto allungato, come è indicato al n. 168, l'istruttore insegna il modo di prendere il galoppo passando rapidamente dal passo al trotto e da questo al galoppo anche sulla linea retta.

L'istruttore fa precedere le seguenti nozioni elementari:

A galoppo il cavallo procede a salti... (*seguono i capoversi* 2°, 3°, 4° e 5° *dell'attuale testo*).

Per ottenere che il cavallo appena partito al trotto prenda tosto l'andatura del galoppo, la recluta aumenta l'aiuto delle gambe cedendo nello stesso tempo con le mani affinchè il cavallo abbia libertà di spiccare il primo salto al galoppo.

L'istruttore per la prima volta mette le reclute al galoppo, coi due successivi comandi di *trotto* e *galoppo*, poi può dare soltanto quest'ultimo comando, avvertendo che nell'eseguirlo le reclute devono seguire egualmente la progressione. A galoppo il cavaliere..... » (*seguono i due ultimi capoversi dell' attuale n. 198*).

Pag. 152. *In principio del primo capoverso del n. 217 aggiungere*:

« L'istruttore insegna a partire a galoppo direttamente dal passo:

Comando:

*Galoppo.*

Piegare il busto indietro e ritrarre la spalla esterna, gravitando conseguentemente sulla natica esterna. Così si facilita il primo tempo di galoppo perchè il cavallo porta sulla gamba esterna posteriormente la maggior parte del suo peso e alleggerisce l'interna anteriore. Portare i pugni in fuori e aumentare l'azione delle gambe per far si che il cavallo spicchi subito il salto di galoppo senza mettersi prima al trotto.

Si possono quindi ripetere a galoppo nella cavallerizza... ecc. » (*come al primo capoverso del n. 217*).

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **296**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Istituzione di un deposito di convalescenza a Massalubrense.** — 30 novembre.

Questo Ministero determina che sia istituito a Massalubrense un deposito di convalescenza per i militari convalescenti dei corpi d'armata IX, X, XI e XII.

Tale deposito dovrà cominciare a funzionare col 1° gennaio 1903. *Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **297.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **Ordine di studio e corso dei progetti pei lavori del genio militare.** — 1° dicembre.

Nell'intendimento di coordinare le disposizioni contemplate nei n. 8 e 9 del regolamento pel servizio territoriale, in quanto riguardano l'ingerenza dei comandi di corpo d'armata nelle proposte concernenti i lavori per gli immobili militari ed il corso da darsi ai relativi progetti di massima, colle disposizioni recentemente emanate relative alle attribuzioni degli ispettori del genio, il Ministero si riserva di apportare le conseguenti modificazioni al citato regolamento ed all'istruzione sul servizio dei lavori e del materiale del genio.

Frattanto prescrive quanto segue:

**Proposte dei lavori ed ordine di studio dei progetti di massima.** — Le *proposte sommarie dei lavori* (escluse quelle di ordinario mantenimento), sia che riguardino nuove opere od edifici militari, sia soltanto l'ampliamento, la sistemazione od il miglioramento dei medesimi, saranno sempre rassegnate per mezzo dei comandi di corpo d'armata, o durante l'anno, *se trattasi di cose urgenti e necessarie*, o al tempo della trasmissione (30 aprile) degli specchi per lavori, a cui si deve dar corso dalle direzioni del genio, giusta il § 154 dell'istruzione per il servizio dei lavori e del materiale del genio (1° marzo 1902).

Il Ministero se avrà modo di accogliere le sovra indicate proposte, *ordinerà lo studio dei progetti di massima*:

*a*) per mezzo dell'ispettorato generale del genio per le proposte riflettenti lavori di ammontare superiore a lire 40,000. 00, o che rivestono *carattere di speciale importanza* (qualunque ne sia l'ammontare).

In pari tempo il Ministero ne darà avviso al comando del corpo d'armata interessato;

*b*) per mezzo del comando del genio per le proposte relative a lavori, d'ammontare superiore a L. 8000. 00 fino alle L. 40,000. 00 incluse;

*c*) direttamente alla direzione del genio per le proposte di lavori d'ammontare uguale od inferiore alle L. 8000. 00.

I comandi e le direzioni del genio, per i casi di cui alle lettere *b*) e *c*), informeranno rispettivamente l'ispettorato generale od il comando del genio da cui dipendono.

**Corso dei progetti di massima.** — *I progetti di massima avranno il seguente corso:*

1° quelli di cui alla lettera *a*) (cioè superiori a L. 40,000. 00, o di speciale importanza) verranno trasmessi dalle direzioni all'ispettorato generale pel tramite del comando del genio.

Quando l'ispettorato riconoscerà che in linea tecnica corrispondono alle direttive date, li trasmetterà al Ministero, dal quale saranno fatte le necessarie comunicazioni al comando del corpo d'armata.

2° i progetti di cui alle lettere *b*) e *c*) (cioè tutti quelli fino a L. 40,000.00 incluse), verranno trasmessi al Ministero, per via gerarchica, dai comandi di corpo d'armata.

**Pareri sui progetti di massima.** — Le autorità gerarchiche *esprimono sempre il loro avviso* su tutti i progetti di massima che loro vengono rassegnati.

**Ordine di studio e corso dei progetti particolareggiati.** — Il Ministero, ravvisata la necessità di ordinare lo *studio dei progetti particolareggiati*, trasmetterà quelli di massima all'ispettorato generale del genio, ai comandi del genio, o direttamente alle direzioni, secondo che si tratti dell'uno o dell'altro dei casi contemplati alle lettere *a*) *b*) e *c*), sopra indicati.

L'ispettore generale del genio, i comandi o le direzioni dell'arma, provvederanno, in seguito, all'ulteriore studio e *corso dei progetti particolareggiati*, in relazione alle rispettive attribuzioni ed alle disposizioni vigenti.

**Avvertenze.** — *A*) D'ora innanzi per l'ordine di studio e pel corso dei progetti di lavori, non occorrerà più fare la distinzione, prevista dal § 234 della istruzione pel servizio dei lavori e del materiale del genio, d'*ordinari* e *straordinari*, ma dovranno considerarsi soltanto in relazione al loro importare, come sopra è determinato.

Quindi il detto § s'intenderà fin d'ora modificato in tal senso, e cioè: nell'alinea *a*) dopo le parole « ordinari », si dovrà aggiungere « o straordinari »; nell'alinea *b*), dopo le parole « lavori », si aggiungerà « ordinari o », sopprimendo le parole « qualunque sia l'ammontare, nonchè quelli relativi ai lavori ordinari ».

*B*) Si raccomanda poi che siano regolarmente osservate le prescrizioni di cui sopra, e si rammenta ancora che *verun comando od ufficio dovrà, mai, di propria iniziativa, ordinare lo studio dei progetti*, qualunque ne sia l'ammontare, *riservandosi tale facoltà esclusivamente il Ministero*.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **298**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunte al regolamento di disciplina militare** — 4 dicembre.

Sono approvate le seguenti aggiunte al regolamento di disciplina militare:

§ 145. Dopo il sesto alinea, aggiungere l'alinea seguente:

« Il militare in bicicletta si arresta, smonta, fa fronte e saluta. Però il militare di truppa isolato, armato di moschetto, se ha l'arme unita alla macchina, saluta colla mano; se la porta ad *arm'a collo*, saluta col rettificare soltanto la posizione dell'arme ».

§ 148. Aggiungere in fine:

« La posizione di *attenti*, ordinata dal rispettivo capo è pure tenuta in ogni caso dai riparti ciclisti. Se gli uomini hanno il moschetto ad *arm'a collo*, rettificano la posizione dell'arme ».

§ 149. Nel 4° alinea, *dopo le parole*: « alla bandiera », *aggiungere*: « (se si tratta di un riparto ciclisti, questo saluta coll'assumere, al comando del rispettivo capo, la posizione di attenti) ».

§ 150. Aggiungere in fine al primo alinea: « I riparti ciclisti smontano dalle macchine, fanno fronte e prendono la posizione di attenti al comando del capo ».

§ 156. Nel 2° alinea, *dopo le parole*: « se sono in marcia » *aggiungere*: « (appiedando, se si tratta di riparti ciclisti) ».

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

## DECISIONI DI MASSIMA

26.

**Paglia da lettiera per i cavalli degli ufficiali.** — Nelle provincie nelle quali, per le somministrazioni da farsi dai comuni alle truppe sono in vigore le Regie Patenti 9 agosto 1836, i comuni non hanno obbligo di dare ai capitani ed agli aiutanti maggiori in 2° dell'arma di fanteria, insieme all'alloggio, anche la scuderia con la paglia da lettiera pei loro cavalli, obbligo che hanno soltanto per gli ufficiali superiori e per i capitani aiutanti maggiori in 1° della stessa arma.

Per regolare la condizione di tutti gli ufficiali provvisti di cavalli di servizio nelle circostanze in cui hanno diritto al-

l'alloggio dai comuni, il Ministero determina che, nei casi suddetti, la paglia occorrente per la lettiera dei cavalli dei capitani e degli aiutanti maggiori in 2° di fanteria sia pagata a carico del bilancio.

La relativa spesa sarà conteggiata nei *Rendiconti* mod. 346 di seguito ai pagamenti fatti ai comuni per gli alloggi militari, e vi saranno unite le ricevute dei pagamenti eseguiti riepilogati in una dimostrazione dalla quale risulti il motivo della spesa ed il comune nel quale gli ufficiali furono alloggiati.

Nulla è innovato alle disposizioni degli *Atti* 103 e 104 del 1899 per quanto riguarda le provincie ove non sono in vigore le citate Regie Patenti del 1836. (*Div. casermaggio e trasporti*).

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 48ª 1902 PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 dicembre.

SETTEMBRE 6. — R. Decreto n. 485 col quale gli ufficiali superiori e generali del genio militare, collocati a riposo o in posizione di servizio ausiliario, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere civile *pag.* 911.

NOVEMBRE 23. — R. Decreto n. 469. — Amnistia ai renitenti ed omessi di leva ed ai militari stati denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi. — Istruzione per l'applicazione del decreto stesso, *pag.* 913.

DICEMBRE 10. — Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie, *pag.* 926.

» 10. — Vie facoltative pel trasporto delle persone viaggianti a tariffa ridotta, *pag.* 928.

» 10. — Varianti all'*Atto* 106 del 1895, *pag.* 928.

» 11. — Magazzini di distribuzione viveri, *pag.* 928.

» 12. — Modificazione al regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria, *pag.* 929.

» 12. — Disposizione relativa al computo del periodo di attivo servizio militare occorrente al conseguimento della croce per anzianità di servizio, *pag.* 929.

Atto N. **299**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **R. Decreto n. 485, col quale gli ufficiali superiori e generali del genio militare, collocati a riposo o in posizione di servizio ausiliario, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegneri civili**. — 6 settembre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725, sulla pubblica istruzione;

Veduto l'ordinamento degli studi nella scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, e tenuto conto dei servizi che prestano e dei lavori che compiono gli ufficiali del genio, i quali raggiungono in servizio attivo il grado di maggiore generale, di colonnello, di tenente colonnello o di maggiore;

Veduto il R. Decreto 21 marzo 1897, n. 147;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per la pubblica istruzione e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali superiori e generali del genio militare (maggiori, tenenti colonnelli, colonnelli e ufficiali generali) collocati a ri-

13 DIC. 02

poso o in posizione di servizio ausiliario, potranno essere abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere civile, qualora:

*a*) con opportuni documenti dimostrino di provenire dalla scuola d'applicazione d'artiglieria e del genio, o da quelle complementari d'artiglieria e genio già esistenti in Piemonte, o da altri istituti equipollenti già esistenti nei cessati Stati italiani;

*b*) con la presentazione dello stato di servizio, provino di aver coperto, per un tempo non minore di 6 anni, il posto di direttore, sottodirettore, vicedirettore o capo sezione presso le direzioni, sottodirezioni o sezioni dell'arma alla dipendenza dell'amministrazione della guerra, o di quella della marina, oppure provino di avere prestato servizio per lo stesso periodo di tempo negli uffici del genio;

*c*) con la presentazione di un certificato rilasciato dalla commissione superiore di avanzamento, provino che per le loro cognizioni tecniche e pei servizi prestati hanno effettivamente i requisiti per progettare e dirigere lavori d'ingegneria.

Art. 2.

I maggiori e tenenti colonnelli debbono dimostrare di aver lasciato il servizio militare da non oltre cinque anni al giorno della presentazione della loro domanda per ottenere l'abilitazione.

Art. 3.

L'abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere civile ai detti ufficiali superiori del genio, i quali ne facciano domanda e siano nelle condizioni indicate nei precedenti articoli, verrà concessa con speciale decreto rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta del consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 4.

Gli ufficiali del genio, ai quali verrà rilasciato il Decreto Ministeriale suddetto, dovranno pagare la tassa di diploma stabilita per coloro che conseguono il diploma d'ingegnere civile nelle scuole d'applicazione per gli ingegneri del regno.

Art. 5.

Il R. Decreto 21 marzo 1897, n. 147, è abrogato (1).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1902.

VITTORIO EMANUELE

OTTOLENGHI.
NASI.

(1) *Atto* 159 del 1897.

---

N. **300**. — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto n. 469. — Amnistia ai renitenti ed omessi di leva ed ai militari stati denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi. — Istruzione per l'applicazione del Decreto stesso.** — 23 novembre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 8 dello Statuto costituzionale del Regno:

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, della guerra e della marina;

Sentito il parere del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa l'amnistia:

*a*) ai renitenti e agli omessi di leva nati negli anni fino al 1882 incluso, se appartenenti alla leva di terra, fino al 1881 incluso, se appartenenti alla leva di mare;

*b*) ai militari del Regio esercito e della Regia marina di qualsiasi classe, stati denunziati disertori per non aver risposto alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, anteriormente alla data del presente decreto;

*c*) ai militari stati denunziati disertori per non aver risposto alla chiamata alle armi fatta in applicazione dell'articolo 131 della legge sul reclutamento dell'esercito oppure dell'articolo 90 della legge sulla leva marittima, o mancanti alla chiamata alle armi per istruzione o per rassegne, anteriormente alla data del presente decreto.

Art. 2.

I renitenti e gli omessi di leva, i disertori e i mancanti nati negli anni sino al 1865 incluso, sono ammessi incondizionatamente all'amnistia.

La concessione dell'amnistia a quelli nati negli anni dal 1866 al 1882 è subordinata alla condizione che essi non più tardi del 31 dicembre 1903 regolino la loro posizione presentandosi alle autorità nel regno se qui residenti o rimpatriati dall'estero, ovvero alle Regie autorità diplomatiche o consolari se residenti all'estero.

Nulladimeno coloro che risiedono all'estero, i quali, non avendo diritto alla assegnazione alla terza categoria o alla dispensa dal servizio militare e non essendo inabili al servizio stesso, risultino obbligati a compiere la ferma, saranno ammessi alla amnistia soltanto quando, dopo essersi presentati alle autorità predette nel termine su accennato, rientrino nel regno per compiere il loro servizio, non più tardi del 31 marzo 1904, se inscritti della leva di terra o militari dell'esercito; non più tardi del 31 dicembre dello stesso anno, se inscritti della leva di mare o militari del corpo reale equipaggi.

Questi termini sono prorogati sino al 31 marzo e rispettivamente al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui compiono il ventesimosesto anno di età, per coloro che provino di trovarsi nelle condizioni di cui negli articoli 120 e 120$^{bis}$ della legge sul reclutamento dell'esercito, ovvero negli articoli 43 e 43$^{bis}$ della legge sulla leva marittima, oppure abbiano assunto la qualità di volontari di un anno ritardatari, a mente degli articoli 118 e 81 delle leggi su indicate.

Art. 3.

Coloro i quali, dopo aver regolato la loro posizione dinanzi alle autorità predette, si presentino alle armi per compiere la ferma, se appartengono per età a classi di leva già per intero inviate in congedo illimitato, saranno inviati:

*a*) in congedo illimitato dopo un solo periodo d'istruzione se ascritti alla leva di terra;

*b*) in licenza illimitata in attesa del congedo dopo un anno di servizio nel corpo reale equipaggi, se ascritti alla leva di mare.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
OTTOLENGHI.
E. MORIN.
F. COCCO ORTU.

---

## Istruzione
## per l'applicazione del R. Decreto del 23 novembre 1902, n. 469.

**Renitenti ed omessi di leva nati negli anni fino al 1865 incluso.**

§ 1. I renitenti e gli omessi di leva nati negli anni 1865 e precedenti non saranno altrimenti ricercati nè per il reato loro imputato, nè per fatto di leva, dappoichè la rispettiva classe di leva è stata o sarà congedata in modo assoluto entro il 31 dicembre 1904; essi sono pertanto esonerati dall'obbligo di prestar servizio alle armi anche se idonei e aventi obblighi di servizio di 1ª categoria e non il diritto di conseguire la dispensa provvisoria dal servizio stesso. I renitenti nati negli anni suddetti saranno pertanto, a cura dei prefetti e dei sottoprefetti, cancellati dalle liste generali e parziali dei renitenti (modello 53 e 59 del regolamento sul reclutamento) qualora non siano stati deferiti all'autorità giudiziaria.

§ 2. Qualora taluno dei detti renitenti ed omessi sia già stato deferito all'autorità giudiziaria, e non abbia ancora riportato condanna, sarà dal prefetto o sottoprefetto dato in nota alla autorità medesima, che, ai termini del § 642 del regolamento sul reclutamento, deve pronunziarsi riguardo a lui, perchè possa essere emessa la declaratoria circa l'ammissione di lui alla amnistia.

Ove sia stato condannato, dovrà invece essere dato in nota al procuratore generale del Re presso la competente corte di

appello, cui spetta in tal caso promuovere la declaratoria di ammissione alla amnistia.

§ 3. I prefetti e i sottoprefetti provvederanno perchè sia eseguito un accurato spoglio di tutte le liste generali dei renitenti del rispettivo circondario e perchè vengano dalle medesime senza altro cancellati i renitenti nati, negli anni 1865 e precedenti, i quali, per qualsiasi ragione, siano stati compresi in liste posteriori a quella relativa alla classe a cui appartengono per ragione di età, e siano poi stati dichiarati renitenti.

§ 4. I renitenti nati negli anni 1865 e precedenti, essendo stati ammessi tutti incondizionatamente alla amnistia, dovranno essere portati soltanto numericamente e non nominativamente sull'elenco mod. n. 63 del regolamento sul reclutamento, da inviarsi al Ministero della guerra il 1° gennaio 1903.

Dovranno però essere portati anche nominativamente sul medesimo elenco quelli tra i renitenti nati nei detti anni 1865 e precedenti, i quali, secondo accennasi nel § 3, siano stati compresi in liste posteriori a quella relativa alla classe a cui appartengono per ragione di età.

**Renitenti nati negli anni dal 1866 al 1882 incluso.**

I. — *Renitenti che siansi già costituiti alle autorità nel Regno.*

§ 5. I renitenti residenti in Italia o rimpatriati dall'estero, i quali, alla data del R. Decreto di amnistia del 23 novembre 1902, n. 469, siano già stati denunciati alla autorità giudiziaria, e siano ancora sotto giudizio o siano stati condannati, saranno dai prefetti o dai sottoprefetti dati subito in nota all'autorità giudiziaria competente, secondo è indicato nel precedente § 2, affinchè pronunci la declaratoria circa la loro ammissione all'amnistia.

§ 6. I renitenti che furono già arruolati in 1ª categaria saranno di mano in mano che vengono ammessi all'amnistia, dati in nota dai prefetti e dai sottoprefetti al comandante del distretto militare cui rispettivamente appartengono per fatto di leva, affinchè della loro ammissione al detto beneficio sia fatto risultare sui ruoli e sui relativi fogli matricolari con la formola indicata nel § 33 della presente istruzione, e perchè, nel caso fossero già stati condannati, non venga poi fatta in ordine ad essi al procuratore del Re la comunicazione di cui al § 658 del regolamento sul reclutamento, allorquando saranno licenziati da sotto le armi.

§ 7. I renitenti che, presentatisi o arrestati, siansi già costituiti e che non siano stati ancora denunciati come tali all'autorità giudiziaria, saranno sollecitamente sottoposti a visita sanitaria dal rispettivo consiglio di leva, che verrà, a cura del prefetto o sottoprefetto, riunito anche, ove occorra, in seduta straordinaria.

Se risulteranno idonei al servizio militare, saranno arruolati nella categoria che loro spetta e, se nella 1ª categoria e se appartengano a classi posteriori a quella del 1865, saranno subito avviati, a senso del § 640 del regolamento sul reclutamento, al distretto militare, il quale provvederà a loro riguardo nel modo stabilito con la Circolare 25 aprile 1902, n. 78.

Se, invece, risulteranno inabili, verranno riformati, ovvero, se siane il caso, mandati rivedibili alla leva successiva, tenuto presente il disposto del § 630 del citato regolamento.

Ove sia ritenuto necessario, i detti renitenti saranno mandati in osservazione in un ospedale militare, dopo di che il consiglio di leva pronuncierà la sua deliberazione sulla loro idoneità o no al servizio militare.

§ 8. Dopo che il consiglio di leva avrà pronunciato la sua deliberazione a senso del paragrafo precedente, i suddetti renitenti saranno dai prefetti o dai sottoprefetti deferiti subito al procuratore del Re con la indicazione del giorno in cui si sono presentati o furono arrestati, affinchè sia da lui promossa la declaratoria relativa alla loro ammissione all'amnistia.

### II. — *Renitenti che risiedono o rientrano nel regno e si presentano al consiglio di leva.*

§ 9. Riguardo ai renitenti residenti nel regno i quali si presentino ai consigli di leva non più tardi del 31 dicembre 1903, si provvederà nel modo indicato nei precedenti §§ 7 ed 8.

§ 10. I renitenti residenti all'estero idonei al servizio militare, che abbiano obblighi di servizio di prima categoria ma non diritto alla dispensa temporanea dal servizio stesso, i quali pertanto trovandosi obbligati a compiere la ferma, debbono, per poter fruire della amnistia, rientrare nel regno e prestare servizio sotto le armi, si presenteranno alla autorità diplomatica o consolare non più tardi del 31 dicembre 1903 per ritirare il foglio di via obbligatorio mod. n. 65 del regolamento sul reclutamento.

§ 11. Le autorità diplomatiche e consolari nel provvedere riguardo ai suddetti renitenti terranno presenti le disposizioni

contenute nel § 149 della Istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero, e, nel rilasciare il suaccennato foglio di via obbligatorio, avranno cura di indicarvi in modo preciso la data della avvenuta presentazione dei renitenti medesimi, cui dovrà in pari tempo essere ricordato che per beneficare della amnistia sono tenuti a presentarsi alle autorità nel regno non più tardi del 31 marzo 1904.

§ 12. Le autorità di leva nel Regno provvederanno riguardo ai suddetti renitenti nei modi indicati nel precedente § 7.

I prefetti e i sottoprefetti nel deferirli alla competente autorità giudiziaria avranno cura di indicare in modo preciso il giorno in cui ebbe luogo la loro presentazione alla Regia autorità diplomatica o consolare, e all'autorità nel Regno, perchè ne sia tenuto conto agli effetti della ammissione della amnistia, giusta il disposto dall'art. 2 del Regio decreto del 23 novembre 1902, n. 469.

### III. — *Renitenti che regolano la loro posizione dinanzi alle autorità diplomatiche e consolari.*

§ 13. Le autorità diplomatiche e consolari, nel provvedere riguardo ai renitenti che, non più tardi del 31 dicembre 1903 chiedano di regolare la loro posizione restando all'estero perchè non obbligati a prestare servizio sotto le armi, si regoleranno, a seconda dei casi, nei modi seguenti:

*a*) a coloro che abbiano diritto alla dispensa dal servizio perchè nati e residenti all'estero o espatriati dall'Italia in taluno dei paesi indicati nell'art. 33 della legge sulla emigrazione prima di aver compiuto il 16° anno di età, e che siano nati negli anni dal 1866 al 1871 e quindi abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 1903 il 32° anno di età, sarà senz'altro rilasciata la dichiarazione di dispensa provvisoria modello n. 10, senza che debbasi procedere riguardo a loro alla visita per riforma o all'arruolamento in qualsiasi categoria. In tal caso la dichiarazione predetta terrà luogo del foglio di congedo assoluto a senso del § 98 dell'Istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero.

Per quelli nati negli anni 1872 e seguenti i quali risultino o si presumano idonei al servizio si procederà nel modo indicato nel capo XI della citata istruzione.

Per coloro che invochino la dispensa provvisoria dal servizio perchè si trovano all'estero in qualità di missionari, ai termini dell'art. 34 della legge sulla emigrazione, si osserve-

ranno le disposizioni dei §§ 131 e seguenti della detta istruzione;

*b*) per coloro che risultino o si presumano idonei al servizio e non abbiano diritto alla assegnazione alla 3ª categoria nè alla dispensa dal servizio e che appartengano alle classi fino al 1871 compreso e alla classe 1876, le autorità diplomatiche e consolari si accerteranno se essi abbiano diritto alla assegnazione alla 2ª categoria a mente del § 149 della Istruzione provvisoria, e provvederanno in conseguenza nei modi ivi indicati;

*c*) per coloro che, essendo o presumendosi idonei, dichiarino di aver diritto alla assegnazione alla 3ª categoria, si procederà nei modi indicati nei §§ 44 a 49 della Istruzione provvisoria;

*d*) per coloro che risultino inabili al servizio militare, le autorità diplomatiche o consolari si atterranno alle disposizioni del capo V della Istruzione provvisoria (1), tenendo presente che per le visite dei nazionali residenti all'estero i quali chiedano di regolare la loro posizione di fronte agli obblighi di leva e di servizio militare, esse possono, in seguito ad accordi presi col Ministero della marina, valersi dell'opera dei medici della Regia marina imbarcati sulle Regie navi ovvero in servizio di emigrazione, i quali debbono prestare gratuitamente l'opera loro.

§ 14. Per i renitenti che chiedano di regolare la loro posizione mediante surrogazione con un fratello residente all'estero o nel regno, le autorità diplomatiche o consolari si atterranno alle disposizioni del capo X della Istruzione provvisoria.

Per coloro che chiedano di essere ammessi al volontariato di un anno ovvero al ritardo del servizio quali studenti di università straniere o di istituti assimilati alle università, le autorità medesime provvedono a loro riguardo a seconda dei casi con le norme dettate dai capi VIII e IX dell'Istruzione pel servizio della leva all'estero, avvertendo che prima di ammettere gli aspiranti al ritardo del servizio per l'art. 120 della legge al compimento delle relative pratiche si dovrà procedere al loro arruolamento nella 1ª categoria in conformità del disposto dal § 42 della citata istruzione.

---

(1) Si rammenta che possono essere mandati rivedibili alla leva successiva soltanto quegli inscritti i quali appartengono per età alla leva in corso o alla leva immediatamente precedente, mentre tutti gli altri, per cui è trascorso il periodo della rivedibilità, debbono, se inabili al servizio militare, essere riformati.

§ 15. Dei provvedimenti presi e delle determinazioni pronunziate in conformità dei precedenti §§ 13 e 14 le autorità diplomatiche e consolari informeranno sollecitamente i prefetti e i sottoprefetti, oppure, quando sia prescritto, il Ministero della guerra, avvertendo sempre di indicare il giorno in cui ebbe luogo la presentazione del renitente aspirante alla amnistia.

Tanto il Ministero quanto i prefetti e i sottoprefetti, dopo che siano state eseguite le pratiche di competenza del Ministero stesso e dei consigli di leva, giusta le disposizioni della Istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero, deferiranno alla competente autorità giudiziaria il renitente che abbia regolato la sua posizione entro il termine stabilito nel Regio decreto del 23 novembre 1903, n. 469, perchè sia ammesso all'amnistia; avranno poi cura di notificare alle autorità diplomatiche e consolari l'avvenuta emissione della relativa declaratoria, per le comunicazioni da farsi in proposito all'interessato.

**Omessi nati negli anni dal 1866 al 1882 incluso.**

§ 16. Le disposizioni contenute nei precedenti paragrafi riguardanti i renitenti alla leva nati negli anni dal 1866 al 1882 incluso, debbono essere in tutto applicate anche agli individui nati nell'anno 1866 e negli anni seguenti fino all'anno 1882 incluso ai quali, perchè colpevoli di essersi sottratti alla leva, sarebbe applicabile il disposto degli articoli 161 e 162 della legge sul reclutamento, e che facciano non più tardi del 31 dicembre 1903 le pratiche medesime prescritte per i renitenti suddetti, allo scopo di essere ammessi all'amnistia concessa col Regio decreto del 23 novembre 1902.

In conseguenza gli omessi presentatisi spontanei debbono, al pari dei renitenti e disertori, compiere un solo periodo d'istruzione se appartenenti a classi per intero congedate.

**Militari stati denunciati disertori o mancanti per non aver risposto alla chiamata alle armi.**

**Militari nati antecedentemente al 1° gennaio 1866.**

§ 17. I comandanti di corpo e di distretto compileranno e trasmetteranno al competente avvocato fiscale militare una nota dei militari appartenenti al corpo o distretto medesimo nati antecedentemente al 1° gennaio 1866 i quali siano stati

denunziati disertori per non aver risposto alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, o per eventualità, o mancanti alla chiamata alle armi per istruzione o per rassegne, anteriormente alla data del Regio decreto del 23 novembre 1902.

§ 18. I comandanti medesimi avranno poi cura di inscrivere nella matricola dei predetti militari la variazione relativa alla loro ammissione alla amnistia, con la indicazione della data della relativa declaratoria, emessa dalla commissione d'inchiesta su proposta dell'avvocato fiscale militare.

Trasmetteranno poi agli interessati, per mezzo del sindaco o delle autorità diplomatiche o consolari, il foglio di congedo assoluto.

### Militari nati dopo il 31 dicembre 1865.

I. MILITARI DENUNCIATI DISERTORI PER NON AVER RISPOSTO ALLA CHIAMATA ALLE ARMI DELLA RISPETTIVA CLASSE PER COMPIERE LA FERMA.

a) *Militari che si sono già costituiti all'autorità nel Regno.*

§ 19. Riguardo ai militari nati dopo il 31 dicembre 1865 e che anteriormente al 23 novembre 1902 siano stati dichiarati disertori perchè non risposero alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, i quali, alla data suddetta, presentatisi od arrestati, siansi già costituiti all'autorità militare per soddisfare i propri obblighi di servizio, i comandanti dei distretti provvederanno nel modo seguente:

*a*) avvertiranno il competente avvocato fiscale militare affinchè promuova la declaratoria di ammissione all'amnistia e, se del caso, anche l'ordine di rilascio per coloro i quali fossero stati condannati o siano tuttora sotto giudizio;

*b*) provvederanno, ove già non sia stato fatto, per la loro assegnazione ad un corpo per compiere la propria ferma sotto le armi o, secondo il caso, un periodo d'istruzione; come pure provvederanno per le relative variazioni sui ruoli e sui fogli matricolari e sui registri dei disertori.

Coloro i quali, dovendo compiere soltanto un periodo di istruzione, si presentino alle armi posteriormente alla chiamata generale della classe, ed in ogni caso dopo scorso il mese di

marzo, saranno rinviati alla chiamata generale alle armi della classe successiva per compiere integralmente il detto periodo di istruzione.

b) *Militari che debbono costituirsi all'autorità nel Regno.*

§ 20. Quelli tra i militari suddetti, residenti all'estero, i quali, essendo idonei al servizio militare e non avendo diritto alla dispensa provvisoria dal servizio, hanno obbligo di venire alle armi, dovranno, per godere dell'amnistia, munirsi, non più tardi del 31 dicembre 1903, del foglio di via obbligatorio modello n. 95 del regolamento sul reclutamento che, a loro richiesta, verrà rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari, per poter rientrare in Italia senza essere arrestati, e dovranno presentarsi al proprio distretto di leva non più tardi del 31 marzo 1904.

Le suddette autorità, nel rilasciare loro il foglio di via obbligatorio, li avvertiranno, ove appartengano a classi per intero inviate in congedo illimitato, che dovranno compiere sotto le armi un solo periodo d'istruzione, che va normalmente dalla fine di marzo alla metà del successivo settembre.

§ 21. I comandanti dei distretti ai quali si saranno presentati i disertori testè accennati, li deferiranno subito al competente avvocato fiscale militare affinchè promuova la declaratoria di ammissione all'amnistia e provvederanno per la loro assegnazione ad un corpo, nonchè per le relative annotazioni sulla matricola e sui registri dei disertori.

c) *Militari che regolano la loro posizione all'estero.*

§ 22. Quelli tra i militari suddetti, residenti all'estero, i quali, essendo idonei al servizio militare, si trovino nelle condizioni previste per ottenere la dispensa provvisoria o definitiva dal servizio stesso ai termini dell'art. 33 e dell'ultimo capoverso dell'art. 34 della legge sulla emigrazione, dovranno non più tardi del 31 dicembre 1903 presentarsi alle autorità diplomatiche o consolari per provare siffatta circostanza, a mente del capo XI e dei paragrafi 113 e seguenti della Istruzione provvisoria.

Quelli che siano o si ritengano inabili al servizio militare potranno chiedere non più tardi del 31 dicembre 1903 di essere sottoposti a visita, ai termini e con le modalità indicate nell'*Atto* 225 del *Giornale militare* del 1901, per quei provvedi-

menti di rassegna che risulterà il caso di prendere riguardo a loro.

Per quelli che, non più tardi del 31 dicembre 1903, chiedano di regolare la loro posizione mediante la surrogazione con un fratello residente all'estero o nel regno; oppure chiedano la ammissione al volontariato di un anno, o al ritardo del servizio quali studenti di università o di istituti assimilati, si procederà nei modi rispettivamente indicati nei capi X, VIII e IX della citata Istruzione.

§ 23. Le autorità diplomatiche e consolari faranno le prescritte comunicazioni circa i provvedimenti presi nei casi previsti dal precedente paragrafo, trasmettendo in pari tempo i relativi documenti ai rispettivi comandi di distretto militare, con l'avvertenza di indicare sempre la data della avvenuta presentazione dei militari interessati; però, ove trattisi di missionari che chiedono la dispensa dal servizio o di aspiranti alla surrogazione, al volontariato di un anno o al ritardo del servizio, le relative comunicazioni dovranno essere fatte al Ministero della guerra.

Il Ministero e i comandi di distretto, dopo aver preso i provvedimenti di loro competenza e accertato che i militari su indicati abbiano iniziato non più tardi del 31 dicembre 1903 le pratiche necessarie per regolare la loro posizione, li deferiranno alla competente autorità giudiziaria militare per l'ammissione alla amnistia; informeranno poi le autorità diplomatiche e consolari della avvenuta emissione della relativa declaratoria per le opportune comunicazioni da farsi agli interessati.

### II. Militari stati denunciati disertori per non aver risposto alla chiamata alle armi per eventualità, o mancanti alla chiamata alle armi per istruzione o per rassegne.

#### a) *Militari che si sono già costituiti all'autorità nel Regno.*

§ 24. Riguardo ai militari stati denunciati disertori per non aver risposto alla chiamata alle armi fatta in applicazione dell'articolo 131 della legge sul reclutamento e ai militari mancanti alla chiamata alle armi per istruzione o per rassegne, i quali, presentatisi od arrestati, siansi già costituiti all'autorità militare alla data del Regio decreto di amnistia, i comandanti dei distretti procederanno conformemente alle norme indicate alla lettera *a*) del § 19 e disporranno per le relative variazioni sui ruoli e sui fogli matricolari e sui registri dei disertori.

b) *Militari che intendono rimpatriare.*

§ 25. I militari stati denunciati disertori o mancanti alla chiamata a senso del precedente § 24, i quali intendano rimpatriare, si atterranno alle norme contenute nel § 20 della presente istruzione.

I comandanti dei distretti ai quali costoro si saranno presentati, li deferiranno subito al competente avvocato fiscale affinchè promuova la declaratoria di ammissione alla amnistia, e, se del caso, rilasceranno loro in pari tempo il *nulla osta* per ritornare all'estero.

c) *Militari che desiderano di regolare la loro posizione ed essere ammessi all'amnistia rimanendo all'estero.*

§ 26. I militari stati denunciati disertori o mancanti alla chiamata alle armi a senso del precedente § 24 i quali, trovandosi all'estero, desiderino di regolare la loro posizione e di fruire dell'amnistia senza rientrare nel Regno, dovranno, non più tardi del 31 dicembre 1903, chiedere, per mezzo della autorità diplomatica o consolare del luogo di loro residenza, al comandante del rispettivo distretto militare il *nulla osta* per rimanere all'estero.

Quelli che sono o si ritengono inabili al servizio potranno anche chiedere di essere ammessi a visita per conseguire la riforma in rassegna.

§ 27. Il comandante del distretto militare, per mezzo delle stesse autorità diplomatiche o consolari, farà pervenire il *nulla osta* a coloro che lo avranno richiesto, ancorchè appartengano a classi che già abbiano fatto passaggio alla milizia territoriale oppure, secondo i casi, provvederà perchè siano compiute le pratiche di rassegna, a mente dell'*Atto* 225 del 1901; quindi deferirà i medesimi al competente avvocato fiscale militare perchè promuova la declaratoria di ammissione all'amnistia, e provvederà poi per le occorrenti comunicazioni all'interessato, nonchè per le relative annotazioni sulla matricola e sui registri dei disertori.

**Militari che, non potendo fruire dell'amnistia per avere scontato la pena stata loro inflitta pei reati indicati nel relativo decreto, chiedono di essere surrogati da un fratello o trasferti in 3ª categoria.**

§ 28. I prefetti e i sottoprefetti e i comandanti di distretto militare invieranno al Ministero tutte indistintamente le domande per surrogazione e per trasferimento alla 3ª categoria che fossero loro presentate entro il 31 dicembre 1903 da militari che non potrebbero fruire del beneficio dell'amnistia per aver già scontato la pena loro inflitta per taluno dei reati indicati nel relativo decreto, e che chiedano di essere surrogati da un fratello ed anche, ove ne abbiano acquistato il titolo, trasferiti alla 3ª categoria.

**Disposizioni varie.**

§ 29. Sebbene per il disposto dell'articolo 86 del codice penale, il quale stabilisce che « l'amnistia estingue l'azione penale « e fa cessare l'esecuzione della condanna e tutti gli effetti « penali di essa », non siavi alcun dubbio circa l'applicabilità del Regio decreto di amnistia, si ritiene tuttavia opportuno ricordare che i renitenti, gli omessi e i disertori e mancanti per inobbedienza alle chiamate alle armi cui si riferisce il decreto medesimo, i quali fossero già stati deferiti alla competente autorità giudiziaria, sono ammessi a fruire del beneficio della amnistia anche se siano tuttora sotto giudizio, siano stati condannati, o, in caso di condanna, stiano scontando la pena.

§ 30. I Regi agenti diplomatici e consolari si adopreranno col maggior interesse allo scopo di ottenere che gl'individui suaccennati i quali risiedono nel circolo della loro giurisdizione, ed ai quali sia applicabile il beneficio dell'amnistia, ottemperino alle condizioni volute dal relativo Regio decreto; epperò si compiaceranno di dare la massima possibile pubblicità al decreto stesso, del quale, insieme con la presente istruzione, il Ministero trasmette un sufficiente numero di copie perchè possano esserne forniti anche i vice consoli e le agenzie consolari.

§ 31. I prefetti e i sottoprefetti faranno presso i procuratori generali e i procuratori del Re le pratiche necessarie per essere sollecitamente informati volta per volta delle deliberazioni che siano state prese riguardo ai renitenti stati proposti per l'ammissione alla amnistia.

Non appena siano loro pervenute siffatte informazioni, faranno prender nota delle deliberazioni suddette sulle liste di estrazione e sul registro modello n. 62; ne daranno notizia per mezzo delle autorità diplomatiche e consolari agli interessati che risiedano all'estero; ne informeranno i sindaci per le relative annotazioni sul registro modello n. 60 e sulle liste di leva, e, per i renitenti arruolati, anche i comandanti di distretto, in analogia al disposto del § 651 del regolamento sul reclutamento (Regio decreto 16 agosto 1901, n. 503).

§ 32. I prefetti e i sottoprefetti prenderanno opportuni accordi con l'autorità di pubblica sicurezza perchè gli agenti della forza pubblica si astengano fino al 31 marzo 1904 dall'arrestare i renitenti e i militari ai quali è applicabile il decreto di amnistia, dappoichè, potendo utilmente invocare siffatto beneficio, essi non hanno ragione di sottrarsi alle ricerche della pubblica forza.

Ciò stante, non dovrà esserè corrisposto il premio stabilito nel § 620 del regolamento sul reclutamento agli agenti che da ora fino al 31 marzo 1904 procedessero all'arresto di renitenti alla leva sulle classi 1882 e precedenti.

Perciò i prefetti e i sottoprefetti si asterranno, se del caso, dal restituire agli agenti suddetti la copia dell'atto di arresto di cui è parola nel § 626 del citato regolamento, con la annotazione ivi indicata.

§ 33. I comandanti di distretto militare disporranno perchè sulla matricola dei militari i quali siano stati ammessi al beneficio dell'amnistia, venga inscritta la relativa variazione con la formula seguente: *Ammesso alla amnistia stata concessa col Regio decreto del 23 novembre 1902, n. 469, con declaratoria del* . . . . . (indicare l'autorità giudiziaria che ha emesso la declaratoria) *in data* . . . . .

I signori prefetti e sottoprefetti, i Regi agenti diplomatici e consolari si compiaceranno di accusare ricevuta della presente istruzione.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **301**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie**. — 10 dicembre.

Per le variazioni portate dai contratti d'appalto nel prezzo delle sostanze medicinali ed accessorie d'uso per il servizio sa-

nitario e per l'aggiunta di altre riconosciute necessarie, è occorso ristampare l'*Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie*.

Questo nuovo elenco, la cui pubblicazione si annuncia col presente *Atto*, comincierà ad essere in vigore il 1° gennaio prossimo venturo.

A datare da tale giorno saranno quindi abrogati l'elenco generale e tariffa presentemente in vigore e gli *Atti* relativi, 183 del 1892, 155 del 1894, 225 del 1900 e 223 del 1901, ferme restando le seguenti disposizioni:

*a*) I medicinali soppressi, che le direzioni d'ospedale abbiano in carico, si potranno usare sino a consumazione, salvo a darsene scarico secondo le norme vigenti, quando siano avariati o in nessun modo utilizzabili;

*b*) Considerato che nei casi di preparazioni fatte in grande, si possono ottenere prodotti superiori a quelli *minimi* notati per le preparazioni comprese nel *Manuale dei medicamenti*, 16 luglio 1893, si prescrive che le quantità effettivamente ottenute in simili casi siano prese integralmente in carico;

*c*) Le direzioni d'ospedale potranno acquistare sul luogo, ed anche far preparare dalla rispettiva farmacia, medicinali non compresi nell'elenco generale. Ma l'acquisto di detti medicinali dovrà limitarsi alla quantità strettamente necessaria ai bisogni del momento, e le preparazioni essere coordinate ai mezzi di cui dispone la farmacia, e senza pregiudizio al regolare andamento del servizio della stessa. In ogni caso le relative ordinazioni non verranno soddisfatte, ove non siano munite del visto del direttore e del relativo bollo d'ufficio;

*d*) L'alcool commerciale e rettificato, l'olio di olive, lo zucchero e generi consimili ad uso della farmacia, non si potranno richiedere alla farmacia centrale militare, se non nel caso che non si trovino sul luogo della qualità prescritta e a prezzi convenienti;

*e*) L'esenzione a favore dei corpi dell'aumento del 25 % sul prezzo di tariffa prescritta dal § 2647 del regolamento di amministrazione si estenderà anche alle sostanze accessorie, alla naftalina risublimata ed alla essenza di trementina commerciale prelevati ad usi diversi da quello di infermeria.

La farmacia centrale eseguirà, a datare dal 1° gennaio 1903, i movimenti di carico e scarico prescritti dal § 483 del regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi 10 giugno 1898, nonchè l'aggiunta sul registro mod. 237 dei nuovi medicinali stati indrodotti nell'elenco-tariffa suddetto.

Il predetto elenco generale, pubblicato in fascicolo a parte, sarà acquistato dai comandi ed uffici militari in due copie per ciascuno sulle proprie spese di cancelleria.

Le direzioni di ospedale militare ne acquisteranno il numero di copie strettamente necessario per le occorrenze del loro servizio

Le richieste dovranno essere fatte a senso dell'*Atto* 183 del 1896 modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ogni esemplare è di cent. 35.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **302**. — TRASPORTI. — **Vie facoltative pel trasporto delle persone viaggianti a tariffa ridotta.** — 10 dicembre.

Nell'elenco delle vie facoltative ammesse pei viaggi in ferrovia a tariffa ridotta tanto delle persone cui è applicabile la concessione speciale *C* (impiegati dello Stato) quanto di quelle che fruiscono della tariffa militare (elenco pubblicato con l'*Atto* 164 del corrente anno), deve essere aggiunto, nella parte relativa alle *Reti Adriatica e Mediterranea* e dopo il viaggio Codogno-Torino, il viaggio *Genova-Cremona* con la via facoltativa di Voghera-Pavia Codogno e col maggior percorso di km. 2.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **303**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Varianti all'*Atto* 106 del 1895.** — 10 dicembre.

L'ultimo alinea dell'*Atto* suindicato viene sostituito col seguente:

« D'ora innanzi la corrispondenza d'ufficio, diretta alla sezione di Ciriè, dovrà portare il seguente indirizzo:

*Sezione di artiglieria per le esperienze*
*Ciriè* ».

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **304**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Magazzini di distribuzione viveri.** — 11 dicembre.

Nei capiluoghi delle divisioni militari di Ancona, Bari e Salerno e nel presidio di Spezia sono istituiti magazzini militari di distribuzione viveri, i quali dovranno funzionare a cominciare dal 1° gennaio 1903 colle norme indicate dall'*Atto* 267 del 1897.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **305.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Modificazione al regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria, edizione 1892.** — 12 dicembre.

Al predetto regolamento è stata apportata la seguente variante:

Pag. 26, § 34, al 7° alinea *sostituire il seguente:*

« In occasione delle visite anzidette i comandanti d'artiglieria si accerteranno altresì che sieno osservate le prescrizioni di questo regolamento circa l'istruzione degli ufficiali e se il principio della libertà d'azione abbia avuta la sua esplicazione secondo lo spirito di questo regolamento stesso. In casi speciali, che richiedessero il loro intervento diretto, potranno, oltre alle accennate visite, eseguirne altre anche improvvisamente. »

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **306.** — ONORIFICENZE. — **Disposizione relativa al computo del periodo di attivo servizio militare occorrente al conseguimento della croce per anzianità di servizio.** — 12 dicembre.

In relazione al disposto dell'art. 176 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. Decreto 21 febbraio 1895, si avverte che il periodo di attivo servizio militare richiesto per il conseguimento della croce per anzianità di servizio (istituita con R. Decreto 8 novembre 1900) si riterrà compiuto quando saranno interamente trascorsi sei mesi dall'ultimo anno del periodo suindicato.

In tal senso dovrà essere interpretata la disposizione del n. 2 dell'*Atto* 226 del 1900, restando pertanto abrogata la disposizione contraria data dal n. 1 della Circolare 177 di detto anno.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 49ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 dicembre.


OTTOBRE 20. — R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato alcune opere nella piazza di Cremona, *pag.* 931.

NOVEMBRE 16. — R. Decreto che esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti al già magazzino di polveri nella piazza di Cosenza, *pag.* 932.

» 30. — R. Decreto portante modificazioni a quella in data 13 maggio 1902 per la nomina dei capimusica nel R. esercito e modificazioni al regolamento annesso al decreto stesso, *pag.* 933.

DICEMBRE 7. — R. Decreto col quale sono apportate modificazioni ed aggiunte al regolamento di disciplina militare ed al regolamento pel servizio territoriale, *pag.* 934.

» 12. — Soprassoldi delle medaglie alla bandiera d'artiglieria assegnati in dote a figlie di militari, *pag.* 936.

» 13 — Varianti all'istruzione sul servizio del materiale del gruppo *C* presso i corpi, *pag.* 936.

» 15. — Modificazione all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra, in data 17 maggio 1901, *pag.* 938.

» 16. — Norme per il servizio balneo-termale, idropinico e marino, *pag.* 942.

» 17. — Pubblicazione della 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1902, *pag.* 952.

» 17. — Aggiunte e varianti al regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria, *pag.* 942.

» 18. — Musiche dei reggimenti di fanteria di linea, *pag.* 944.

» 18. — Variante al paragrafo 702 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, *pag.* 945.

» 18. — Ispettori provinciali del tiro a segno nazionale,— Direttori e vice-direttori delle società di tiro a segno nazionale, *pag.* 946.

» 18. — Pantaloni di panno per le armi a piedi e pantaloni di tela, *pag.* 946.

» 19. — Apertura all'esercizio della linea Feltonica-Massa Marittima. — Facilitazioni per trasporti, *pag.* 967.

» 19. — Elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace, edizione 1902, *pag.* 968.

» 19. — Aggiunte e varianti all'elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace, edizione 1900, *pag.* 968.


Atto N. **307**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato alcune opere nella piazza di Cremona.** — 20 ottobre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc. Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, conforme a parere di S. E. il capo di stato maggiore dell'esercito;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

I forti Piccnengo e Bosco ex Parmigiano, nonchè il bastione di Porta Mosa ed il tratto di cinta della piazza di Cremona

ERRATA-CORRIGE

*Atto* 306, pag. 929. — Nell'ultima riga del primo periodo, *invece di:* . . . dall'ultimo anno del periodo suindicato. *leggasi:* . . . dell'ultimo anno del periodo suindicato.

21 DIC 02

al saliente N. O. in corrispondenza della piazza d'armi interna, sono radiati dal novero delle fortificazioni dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.
DI BROGLIO

N. **308**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti al già magazzino da polveri nella piazza di Cosenza.** — 16 novembre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per la esecuzione del precitato testo unico di leggi, approvato con R. Decreto 2 gennaio 1901, n. 32;

Visto il R. Decreto 3 luglio 1887, n. 4734 (serie 3ª), col quale vennero imposte le servitù militari attorno al magazzino da polveri esistente nella piazza di Cosenza presso la caserma S. Domenico;

Considerato che detto magazzino ha cessato dall'uso cui era destinato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Le proprietà fondiarie adiacenti al già magazzino da polveri esistente nella piazza di Cosenza, presso la caserma S. Domenico, sono esonerate dal vincolo delle servitù militari impostevi col precitato R. Decreto 3 luglio 1887, n. 4734 (serie 3ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

N. **309**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. Decreto portante modificazioni a quello in data 13 maggio 1902 per la nomina dei capimusica nel R. esercito e modificazioni al regolamento annesso al Decreto stesso.** — 30 novembre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 24 dicembre 1896, n. 554, relativa ai matrimoni degli ufficiali;

Visto il R. Decreto 17 agosto 1901, n. 417, relativo all'istituzione dell'ufficio tecnico centrale per le musiche militari;

Visto il R. Decreto 13 maggio 1902 relativo alla nomina dei capimusica del R. esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È approvata la seguente modificazione al Nostro Decreto 13 maggio 1902 per la nomina dei capimusica nel R. esercito:

Articolo 2°, comma *c*), *dopo la parola*: ammogliati, *aggiungere*: o vedovi con prole, *e dopo le parole*: agli effetti, *aggiungere*: degli articoli 2 e 6 della legge 24 dicembre 1896, n. 554.

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

---

In esecuzione del su riportato R. Decreto ed in seguito a proposte dell'ufficio tecnico centrale per le musiche militari, sono portate le seguenti modificazioni al regolamento per la nomina dei capimusica nel R. esercito:

All'articolo 2, *dopo la parola*: ammogliati, *aggiungere*: o vedovi con prole.

All'ultimo comma dell'articolo 5, *aggiungere*: ... in ogni

singola prova *a*), *b*) e *c*) e che riporti una media non inferiore a $^{12}/_{20}$ per ognuno dei gruppi seguenti, cioè:

1° { Prova *d*) / Prova *e*)  2° { Prova orale / Prova pratica

All'articolo 10, 2° comma, *dopo la parola*: ammogliati, *aggiungere*: o vedovi con prole.

Il 2° comma dell'articolo 11 è soppresso.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **310**. — DISCIPLINA MILITARE. — SERVIZIO TERRITORIALE. — R. **Decreto col quale sono apportate modificazioni ed aggiunte al regolamento di disciplina militare ed al regolamento pel servizio territoriale**, — 7 dicembre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 1° dicembre 1872 che approva il regolamento di disciplina militare;

Visto il R. Decreto 24 aprile 1899 che approva talune aggiunte e varianti al regolamento suddetto;

Visto il R. Decreto 4 giugno 1899 che approva il regolamento pel servizio territoriale, modificato con R. Decreto 25 aprile 1901;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Sono approvate le seguenti varianti:
al regolamento di disciplina militare;
al regolamento pel servizio territoriale.

I. — **Regolamento di disciplina militare per l'esercito.**

Al § 157, riga 4ª, *dopo le parole*: « o il Sottosegretario di Stato per la guerra », *aggiungere*: « o il capo di stato maggiore dell'esercito, ».

Dopo il primo alinea, *aggiungere*:

« Quando, nelle circostanze suddette, si presentino in uniforme il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali,

gli ispettori generali od ispettori d'artiglieria, del genio, degli alpini o di cavalleria, i trombettieri del reparto della rispettiva arma o corpo suonano i segnali prescritti alle lettere *e*) *f*) e *g*) del § 159, secondo il grado ed il rango dell'ufficiale generale e facendo precedere i segnali d'attenti dal ritornello dell'arma o corpo ».

Al § 159, lettera *e*) riga quinta, *dopo le parole*: « ai tenenti generali comandanti di corpo d'armata », *aggiungere*: « al comandante generale dell'arma dei carabinieri reali ed agli ispettori generali d'artiglieria e del genio, se assimilati di rango ai comandanti di corpo d'armata ».

Al § 164, dopo il primo alinea, *aggiungere*:

« Eguale visita è dovuta, per la guarnigione di Roma, al capo di stato maggiore dell'esercito da tutti i comandanti di corpo e capi servizio, ed al comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, agli ispettori generali ed agli ispettori dai comandanti di corpo e capi servizio dell'arma o corpo rispettivi ».

II. — **Regolamento pel servizio territoriale.**

Al n. 280, *dopo la parola*: « quando » (1° rigo), *aggiungere*: « il capo di stato maggiore dell'esercito ».

Sostituire il 3° alinea: Lo stesso ecc. *col seguente*:

« Lo stesso avrà luogo quando il capo di stato maggiore dell'esercito arriva, in forma ufficiale, in un presidio qualunque o quando un comandante di corpo d'armata o di divisione arriva in forma ufficiale in uno dei presidi dipendenti ».

Al n. 281, 3° alinea, *dopo le parole*: « in forma ufficiale e in divisa », *aggiungere*: « il capo di stato maggiore dell'esercito », *e dopo le parole*: « e quello di divisione », *aggiungere*: « nel territorio da essi dipendente ».

Al n. 283, 4° alinea, *dopo le parole*: « ai Sottosegretari di Stato », *aggiungere*: « al capo di stato maggiore dell'esercito ».

Il Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

N. **311**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Soprassoldi delle medaglie alla bandiera d'artiglieria assegnati in dote a figlie di militari**. — 12 dicembre.

1. In ricompensa del modo distinto col quale si comportarono nelle campagne di guerra del 1848, 49 e 59 le truppe d'artiglieria, S. M. conferiva alla bandiera del corpo R. d'artiglieria le medaglie d'oro e d'argento al valor militare con gli annui soprassoldi annessi alle medesime.

2. Col provento dei soprassoldi sopra menzionati, di L. 300, e previa deduzione della tassa di ricchezza mobile, saranno ogni anno concesse due o più doti ed assegnate a quelle tra le figlie di poveri artiglieri che ne siano riconosciuti maggiormente meritevoli.

3. Ogni anno non più tardi del 15 marzo, i comandanti dei reggimenti, delle brigate che sono autonome e delle compagnie operai (veterani compresi) di artiglieria, trasmetteranno direttamente all'Ispettorato generale di artiglieria le loro proposte relative alle doti per figlie di militari di truppa dipendenti, le quali abbiano di recente contratto matrimonio e non ne abbiano ricevute nei precedenti anni.

4. Esaminate le proposte, l'Ispettorato generale di artiglieria inoltrerà al Ministero quelle definitive di riparto, in due o più doti, della somma disponibile alla data sovraindicata presso l'ufficio di amministrazione di personali militari vari, e della assegnazione delle doti stesse.

5 Le somme non erogate in ciascun anno, o per mancanza di proposte, o perchè le figlie dei militari che hanno inoltrata domanda non si trovano nelle volute condizioni, saranno accumulate coi proventi dell'anno successivo per essere ripartite a senso del numero precedente.

6. È abrogato l'*Atto* 277 della *Raccolta*.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **312**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Varianti all'istruzione sul servizio del materiale del gruppo C presso i corpi**. — 16 dicembre.

Nell'istruzione sul servizio del materiale del gruppo *C* presso i corpi dovranno essere introdotte le seguenti varianti le quali saranno tosto mandate ad effetto, con l'avvertenza che, per questo anno soltanto, là ove è detto: *Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria*, deve intendersi: *Ispettorato delle armi e dei materiali dei corpi (Ufficio stralcio)*.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

| Pagina | Paragrafo o numero | TESTO MODIFICATO |
|---|---|---|
| 37 | 176 | Per il 31 dicembre di ogni anno i comandanti di corpo trasmetteranno:<br>*a*) Al comandante di corpo d'armata, per via gerarchica, un dettagliato rapporto, dal quale risulti:<br>1° Gl'inconvenienti che avessero potuto presentare i locali adibiti ad uso armeria, se e come, temporaneamente o permanentemente, vi si è posto riparo, e le proposte concrete, se del caso, conformi ai criteri della presente istruzione, per ovviarvi in modo definitivo.<br>2° Il modo di comportarsi del mobilio sul quale sono depositate le armi, indicando cioè se permette una facile sorveglianza, una pronta distribuzione e se le armi vi sono allogate comodamente, e le proposte relative, se del caso, per ridurlo a rispondere a tali esigenze.<br>3° Il numero delle armi che si tengono affastellate ed in casse, e le ragioni che richiedono un tale allogamento, e cioè se dipendenti da deficienza di locali, di mobilio o da speciali considerazioni.<br>Il comandante del corpo d'armata provvederà in merito ai locali nel modo stabilito nel regolamento sul servizio territoriale (Parte I, Capo 1°, n. 8) ed in quanto al mobilio nel modo che reputerà migliore.<br>*b*) All'ispettore delle costruzioni d'artiglieria direttamente un rapporto sul modo di comportarsi delle armi in distribuzione nel servizio ordinario, ai campi, alle grandi manovre e nel tiro, mettendo bene in rilievo gli inconvenienti ed i difetti verificatisi, le loro cause probabili, ed i mezzi ritenuti migliori per ovviarvi.<br>A detto rapporto si unirà uno specchio indicante la specie ed il numero delle armi in distribuzione, ed uno specchio riepilogativo degli spari fortuiti e delle disgrazie avvenute nell'impiego delle armi cariche, conforme al mod. n. 3 ed alla nota appostavi.<br>*c*) Alla scuola centrale di tiro di fanteria, direttamente:<br>1° Un rapporto sul servizio delle riparazioni alle armi in cui sia indicato se il corpo è o no provvisto di capo armaiuolo, e nel caso negativo come si provvede alle riparazioni.<br>2° Uno specchio riepilogativo delle riparazioni conforme al mod. n. 7, nel quale siano notate le ragioni giustificative di quelle riparazioni che possono sembrare troppo numerose, o che presentano qualche anormalità, e tutto quanto potrà meglio chiarire lo specchio stesso. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Le autorità che ricevono i rapporti e gli specchi di cui sopra comunicheranno al Ministero quel tanto che riputeranno necessario di portare a sua conoscenza. |
| 174 | 512 | Per il 31 dicembre di ogni anno, i comandanti di corpo trasmetteranno:<br>*a*) Al comandante di corpo d'armata, per via gerarchica, ed unitamente al rapporto di cui al n. 176, un rapporto dal quale risulti:<br>1° Il modo di comportarsi dei locali ove sono conservate le munizioni, gli inconvenienti che avessero potuto presentare, i provvedimenti presi per ripararvi, ed in caso le proposte concrete per eliminarli definitivamente;<br>2° Il quantitativo delle munizioni in caricamento, e se sono esuberanti od insufficienti ai bisogni del corpo;<br>3° Il riassunto del risultato della visita passata ai magazzini ed alle munizioni;<br>4° La specie ed il numero delle cartucce a pallottola ed a salve consumate durante l'anno.<br>*b*) All'ispettore delle costruzioni d'artiglieria direttamente ed unitamente al rapporto ed agli specchi di cui al n. 176, un rapporto sul modo di comportarsi delle munizioni nelle esercitazioni di tiro, indicando i contrassegni di quelle cartucce che avessero dato una quantità di scatti a vuoto superiore all'1 per %. |

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **313**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra, in data 17 maggio 1901.** — 16 dicembre.

Il Ministero, nell'intento di meglio coordinare la vigente istruzione sulla stipulazione dei contratti colle prescrizioni della legge sulla contabilità generale dello Stato, e di provvedere per una razionale semplificazione a maggiore speditezza nei servizi, ha determinato di apportare alla predetta istruzione le modificazioni seguenti:

1. Al 4° comma del § 227 *è sostituito il seguente:*

« Il processo verbale modello n. 29, che ha natura ed efficacia di contratto e riveste forma di atto pubblico, dev'essere steso in carta da bollo da L. 1 ed è soggetto alla registrazione ed ai diritti di segreteria. Al medesimo vanno unite,

come allegati, le offerte-contratto, scritte pur esse su carta bollata da L. 1, o munite di marca da bollo in ragione della dimensione della carta, a sensi dell'articolo 24, § 4 della legge 4 luglio 1897, n. 414, se provenienti dall'estero. »

All'attuale modello n. 29 inserto a pagina 276 della istruzione è sostituito quello posto in calce del presente *Atto*.

2. A pagina 154, linea 34; pagina 160, linea 22 e 31; pagina 167, linea 1ª; pagina 174, linea 9, *alla parola:* « Ministero » *sostituire:* « comandante del corpo d'armata. »

3. A pagina 170, linea 32, *alle parole:* « Ministero (Divisione sussistenze) » *sostituire:* « comandante di corpo d'armata. »

4. A pagina 177, linea 27-28, *alla parola:* « Ministero, » *sostituire:* « comando generale dell'arma. »

5. A pagina 178, linea 30, *alle parole:* « Ministero (Divisione assegni), » *sostituire:* « comandante del corpo d'armata. »

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

MODELLO N. 29 — § 227 *dell'Istruzione*

(Carta filigranata col bollo ordinario di una lira)

(*) . . . . . .

---

## PROCESSO VERBALE *di deliberamento in seguito a licitazione privata mediante offerta-contratto, a senso dell'articolo 106 del regolamento di contabilità generale.*

L'anno millenovecento . . . . . addì . . . . . del mese di . . . . . in . . . . . nell'ufficio del . . . . . ed avanti a . . . . . (*autorità che presiede all'appalto*) . . . . . .

Sia noto che volendosi addivenire allo acquisto, mediante licitazione per offerta-contratto a senso dell'articolo 100, comma *b*) del regolamento di contabilità generale dello Stato, di . . . . . (*indicare l'oggetto della provvista*) . . . . . occorrenti per l'allestimento di . . . . . . . . . . . . . . . commessi dal Ministero della guerra con dispaccio N. . . . . del . . . . . furono invitate le seguenti ditte (1) . . . . . . . . . . . . . . .

(*autorità che stipula per conto dell'Amministrazione; nome, cognome, qualità e grado dell'ufficiale rogante; nome, cognome, paternità, condizione, luogo di nascita e domicilio di ciascun testimone*) . . . .
il presidente ha proceduto all'apertura delle offerte ricevute, che furono le seguenti (1) . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Dal confronto delle accennate offerte risultò che la migliore fu presentata dalla Ditta . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
alla quale perciò il presidente delibera la provvista sopraindicata.

*Firme*

del presidente del seggio
dei testimoni
dell'ufficiale rogante

---

**Avvertenze.** — In caso di deserzione della licitazione si redigerà processo verbale analogo al presente, però in carta libera con la seguente modificazione:

nell'intestazione in luogo di « processo verbale di deliberamento in seguito a licitazione . . . . . » si dirà « processo verbale di deserzione di licitazione . . . . . »

dopo l'indicazione dei componenti il seggio di appalto, si chiuderà il verbale ponendo, a seconda dei casi « non essendo stata presentata alcuna offerta » oppure « essendo stata presentata una sola offerta » la licitazione è stata dichiarata deserta e si è a tale uopo redatto il presente processo verbale. »

---

(1) Indicare le offerte presentate dalle ditte nazionali distintamente da quelle delle case estere.

Quando concorrono case estere e nazionali si aggiungeranno qui i confronti di cui nell'avvertenza che fa seguito al modello n. 27.

Tener presente che la tassa di bollo sulle offerte provenienti dall'estero va applicata a seconda della dimensione della carta mediante l'apposizione della marca. (Art. 26, § 4 della legge 4 luglio 1887, n. 4447).

N. **314**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Norme per il servizio balneo-termale, idropinico e marino.** — 16 dicembre.

Il § 34 delle Norme per il servizio balneo-termale, idropinico e marino, è sostituito dal seguente:

« Gli elenchi 458 saranno dall'ispettorato di sanità restituiti, non più tardi del 10 maggio, ai direttori di sanità, che li distribuiranno ai corpi, ai comandanti dei quali serviranno di avviso per la partenza degli interessati alla volta degli stabilimenti cui furono assegnati e secondo la muta fissata per ciascuno. »

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **315**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione della 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1902.** — 17 dicembre.

È stata pubblicata la 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1902.

I comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie indicato dall'*Atto* 110 del 1898, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo della dispensa è di L. 1,25.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **316**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria, edizione 1898.** — 17 dicembre.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al predetto regolamento:

Pag. 128 e 129. Cancellare tutto quanto è compreso nei numeri dal 58 al 62 incluso e, *sostituirvi*:

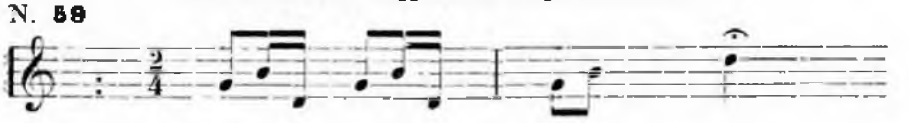
**Ritornello del 1° reggimento artiglieria da costa.**

**N. 58**
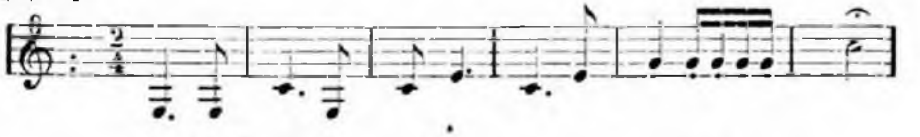


**Ritornello del 2° reggimento artiglieria da costa.**

N. **59**



**Ritornello del 3° reggimento artiglieria da costa.**

N. **60**



**Ritornello della brigata d'artiglieria da costa della Sardegna.**

N. **61**



**Ritornello del 1° reggimento artiglieria da fortezza.**
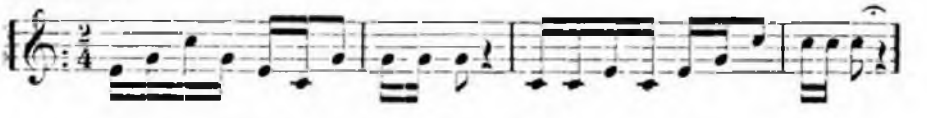
N. **62**



Dopo il N. 62, *aggiungere*:

**Ritornello del 2° reggimento artiglieria da fortezza.**

N. **62**$^{bis}$



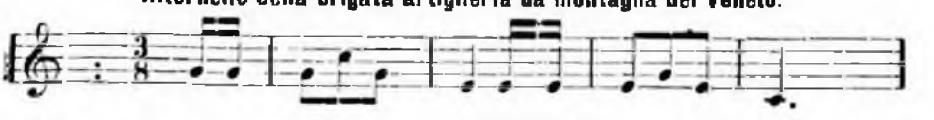
**Ritornello del 3° reggimento artiglieria da fortezza.**

N. **62**$^{ter}$



Dopo il N. 64, *aggiungere*:

**Ritornello della brigata artiglieria da montagna del Veneto.**



*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **317**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Musiche dei reggimenti di fanteria di linea.** — 18 dicembre.

**Modificazioni ed aggiunte all'Atto 216 del 1901.**

Al § 4, *aggiungere:*

« La sovrapaga da corrispondersi al sottufficiale musicante è fissata in lire 49 mensili, qualunque sia, fra gli otto accennati, lo strumento che suona (1).

I caporali musicanti dovranno suonare uno dei seguenti strumenti:

1° Clarinetto piccolo — 1° Clarinetto soprano — Saxofono tenore;

1ª Cornetta — 1ª Tromba in *mi b* — Flicorno sopranino;

1° Flicorno soprano — 1° Flicorno tenore — 1° Flicorno basso;

1° Flicorno contrabasso (2). »

Nel § 7, *dopo la parola*: « zaino », *interporre*: « il sottufficiale musicante ».

Al 2° comma del § 19, *sostituire* il comma seguente:

« Il sottufficiale musicante sarà nominato in seguito ad esame teorico-pratico secondo le modalità all'uopo stabilite. »

**Modificazioni ed aggiunte all'Atto 156 del 1902.**

Al § 1, *dopo le parole:* « (compreso il caporale maggiore musicante) » *aggiungere*: «, che suonino uno dei seguenti strumenti: 1° Clarinetto piccolo — 1° Clarinetto soprano — Saxofono tenore — 1ª Tromba in *mi b* — Flicorno sopranino — 1° Flicorno soprano — 1° Flicorno tenore — 1° Flicorno basso. »

Al § 12, *sostituire*:

« Quando nessuno dei concorrenti riesca idoneo, il Ministero provvederà ordinando un nuovo concorso con le stesse norme in un altro reggimento del corpo d'armata, possibilmente nell'altro reggimento della stessa brigata. »

---

(1) Tale sovrapaga sarà portata alla misura di lire 40 se e quando venisse modificata l'annotazione alla tabella VII della legge sugli stipendi del Regio esercito, per modo che la differenza di lire 9 possa essere data sotto forma di aumento al soldo ordinario.

(2) Gli attuali caporali musicanti saranno conservati qualunque sia lo strumento che suonano. In conseguenza le promozioni di nuovi caporali avranno luogo solo man mano che si verifichino vacanze del grado in organico.

**Modificazioni all'Atto 116 del 1902.**

I paragrafi 1 e 2 *sono sostituiti con i seguenti*:

« § 1. Quando occorra procedere al ripianamento di posti di musicanti effettivi, che si facciano vacanti nella musica del reggimento, sarà indetto apposito concorso.

A questo devono essere ammessi gli allievi ed aspiranti allievi musicanti di tutti i reggimenti di fanteria di linea che ne facciano domanda e che, avuto riguardo allo strumento pel quale è vacante il posto, ne siano presunti idonei da apposita commissione del proprio reggimento composta di un ufficiale superiore o capitano che abbia speciale competenza musicale e del capo musica, la quale dovrà rilasciare al candidato apposito certificato che attesti siffatta idoneità.

L'esame di concorso avrà luogo presso la sede del reggimento che lo ha bandito con le norme stabilite dal successivo § 4 e seguenti.

§ 2. Laddove per un dato strumento non vi siano concorrenti fra i militari accennati nel paragrafo precedente, o coloro che si presentarono non fossero stati riconosciuti idonei, sarà bandito un concorso per provvedere al ripianamento delle vacanze con musicanti borghesi.

L'esame dei concorrenti borghesi che non risiedano nel luogo del reggimento che ha indetto il concorso, avverrà per delegazione e con le stesse norme del citato § 4 e seguenti presso uno o più centri, sedi di reggimento, viciniori al comune di residenza dei concorrenti.

I candidati riusciti vincitori nel concorso dovranno, in applicazione al disposto del § 715 del regolamento sul reclutamento, essere avviati a destinazione per l'arruolamento, provvisti dei mezzi di viaggio.

Nel caso che anche questo concorso andasse a vuoto, ne sarà riferito al Ministero per gli opportuni provvedimenti. »

I paragrafi 14, 15, 16, 17 e 18 cessano di avere effetto dal 1° gennaio 1903.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **318**. — RECLUTAMENTO. — **Variante al paragrafo 702 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento**. — 18 dicembre.

Nel primo comma del paragrafo 702 dell'istruzione comple-

mentare al regolamento sul reclutamento, dove parlasi della trasmissione degli elenchi dei militari da trasferirsi dalla marina all'esercito, alle parole: « Entro il mese di *febbraio* » si dovranno sostituire le altre: « Entro il mese di *dicembre* ». In seguito a tale modificazione, stabilita d'accordo col Ministero della marina, i distretti militari avranno modo di provvedere a che i militari di cui trattasi siano precettati insieme agli altri militari da precettarsi.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **319**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Ispettori provinciali del tiro a segno nazionale. — Direttori e vice direttori delle società di tiro a segno nazionale.** — 18 dicembre.

Il Ministero determina che al n. 8 dell'*Atto* 126 del 1896 sia sostituito il seguente:

« 8° Gli ufficiali in attività di servizio o in congedo, delegati a far parte delle direzioni provinciali ed incaricati delle funzioni d'ispettori provinciali del tiro a segno nazionale, saranno nominati dai comandanti di corpo d'armata, i quali daranno immediata partecipazione delle nomine al Ministero della guerra ed ai prefetti interessati.

I direttori e vice direttori del tiro saranno nominati dai comandanti delle divisioni militari, i quali alla loro volta informeranno di tali nomine il Ministero della guerra ed i comandanti di corpo d'armata. »

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **320**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Pantaloni di panno per le armi a piedi e pantaloni di tela.** (Con due tavole di disegno) (1). — 18 dicembre.

Allo scopo di agevolare la vestizione dei richiamati dal congedo, che presentino maggiore sviluppo addominale, ciò che si è specialmente verificato in militari ascritti alla milizia mobile, questo Ministero ha determinato di adottare, per ogni taglia dei vari tipi di pantaloni di panno da armi a piedi e

(1) Le tavole di disegno verranno unite ad una prossima dispensa.

di tela, una speciale suddivisione, segnata con la cifra *zero*, che, in confronto con le altre due suddivisioni, offre maggiore ampiezza alla cintura.

Con la circostanza sono state recate alcune migliorie nel taglio dei pantaloni di panno della fanteria di linea, dei bersaglieri, genio ed artiglieria da costa e da fortezza e sono state conseguentemente variate alcune misure dei pantaloni stessi. Perciò i corpi interessati riceveranno dal magazzino centrale militare di Torino i relativi campioni, nonchè i modelli (*patrons*) degli oggetti modificati e, per quelli non modificati, delle nuove suddivisioni per essi adottate.

Gli specchi delle misure, i conti di costruzione, le dimostrazioni delle quantità di stoffa occorrenti, ed i disegni degli oggetti predetti sono sostituiti da quelli che seguono.

I corpi su menzionati avvertiranno, nel provvedere alle future costruzioni di tali capi di vestiario, di farne allestire della nuova suddivisione *zero*, per ogni taglia, quella sola quantità che, in base alla esperienza, si presuma possa occorrere pei richiamati dal congedo di eccezionale corporatura.

SPECCHIO *delle misure dei pantaloni di panno da alpini ed artiglieria da montagna.*

| TAGLIE | Suddivisioni | Lunghezza | | Metà grossezza | | | | Altezza della tela al fondo | Altezza della cintura | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | esterna del gambale di panno | interna dell'inforcatura del gambale di panno | alla cintura | alla coscia | al ginocchio | al fondo dell'attaccatura del basino | | sul davanti | sul fianco | sul dietro |
| | | mm. | | mm. | | | | mm. | mm. | | |
| 1ª | 0 | 1050 | 770 | 510 | 400 | 275 | 160 | 70 | 120 | 90 | 60 |
| | 1 | 1050 | 770 | 460 | 400 | 275 | 160 | 70 | 120 | 90 | 60 |
| | 2 | 1050 | 770 | 440 | 390 | 265 | 160 | 70 | 120 | 90 | 60 |
| 2ª | 0 | 1020 | 745 | 500 | 390 | 270 | 160 | 70 | 120 | 90 | 60 |
| | 1 | 1020 | 745 | 455 | 390 | 270 | 160 | 70 | 120 | 90 | 60 |
| | 2 | 1020 | 745 | 435 | 380 | 260 | 160 | 70 | 120 | 90 | 60 |
| 3ª | 0 | 990 | 720 | 490 | 385 | 270 | 160 | 70 | 120 | 90 | 60 |
| | 1 | 990 | 720 | 440 | 385 | 270 | 160 | 70 | 120 | 90 | 60 |
| | 2 | 990 | 720 | 420 | 375 | 260 | 160 | 70 | 120 | 90 | 60 |
| 4ª | 0 | 960 | 695 | 480 | 380 | 265 | 160 | 70 | 120 | 90 | 60 |
| | 1 | 960 | 695 | 435 | 380 | 265 | 160 | 70 | 120 | 90 | 60 |
| | 2 | 960 | 695 | 415 | 370 | 255 | 160 | 70 | 120 | 90 | 60 |
| 5ª | 0 | 930 | 670 | 470 | 370 | 265 | 160 | 70 | 120 | 90 | 60 |
| | 1 | 930 | 670 | 425 | 370 | 265 | 160 | 70 | 120 | 90 | 60 |
| | 2 | 930 | 670 | 405 | 360 | 255 | 160 | 70 | 120 | 90 | 60 |
| 6ª | 0 | 905 | 645 | 470 | 370 | 265 | 160 | 70 | 120 | 90 | 60 |
| | 1 | 905 | 645 | 425 | 370 | 265 | 160 | 70 | 120 | 90 | 60 |
| | 2 | 905 | 645 | 410 | 360 | 255 | 160 | 70 | 120 | 90 | 60 |
| 7ª | 0 | 885 | 630 | 470 | 370 | 265 | 160 | 70 | 120 | 90 | 60 |
| | 1 | 885 | 630 | 420 | 370 | 265 | 160 | 70 | 120 | 90 | 60 |
| | 2 | 885 | 630 | 400 | 360 | 255 | 160 | 70 | 120 | 90 | 60 |
| 8ª | 0 | 865 | 615 | 470 | 360 | 255 | 160 | 70 | 120 | 90 | 60 |
| | 1 | 865 | 615 | 420 | 360 | 255 | 160 | 70 | 120 | 90 | 60 |
| | 2 | 865 | 615 | 400 | 350 | 245 | 160 | 70 | 120 | 90 | 60 |

**DIMOSTRAZIONE** *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei pantaloni di panno da alpini.*

| TAGLIE | Suddivisioni | Da costruirsi su 100 | Panno bigio per vestiario da truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo | Quantità per ogni taglia | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0 | 1 | 1 22 | 1 22 | Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto in taglie, le speciali disposizioni della Circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi). |
| | 1 | 1 | 1 19 | 1 19 | |
| | 2 | 1 | 1 15 | 1 15 | |
| 2ª | 0 | 1 | 1 18 | 1 18 | |
| | 1 | 1 | 1 15 | 1 15 | |
| | 2 | 2 | 1 12 | 2 24 | |
| 3ª | 0 | 1 | 1 15 | 1 15 | |
| | 1 | 4 | 1 12 | 4 48 | |
| | 2 | 8 | 1 08 | 8 64 | |
| 4ª | 0 | 1 | 1 08 | 1 08 | |
| | 1 | 11 | 1 05 | 11 55 | |
| | 2 | 18 | 1 05 | 18 90 | |
| 5ª | 0 | 1 | 1 04 | 1 04 | |
| | 1 | 18 | 1 01 | 18 18 | |
| | 2 | 11 | 1 01 | 11 11 | |
| 6ª | 0 | 1 | 1 02 | 1 02 | |
| | 1 | 8 | 0 99 | 7 92 | |
| | 2 | 4 | 0 99 | 3 96 | |
| 7ª | 0 | 1 | 1 00 | 1 00 | |
| | 1 | 2 | 0 97 | 1 94 | |
| | 2 | 1 | 0 97 | 0 97 | |
| 8ª | 0 | 1 | 0 98 | 0 98 | |
| | 1 | 1 | 0 95 | 0 95 | |
| | 2 | 1 | 0 95 | 0 95 | |
| Totali | | 100 | | 103 95 | |
| Media | | | | 1 03 | |

## CONTO DI COSTRUZIONE *dei pantaloni di panno da alpini.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di confronto | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno bigio per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | m. l. | 1 03 | 6 70 | 6 901 |
| Panno verde chiaro per mostreggiature, alto m. 1,30. | » | 0 03 | 8 50 | 0 255 |
| Tela di cotone basino color bigio, per fodera, alta m. 0,62 | » | 1 00 | 0 40 | 0 400 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . | — | — — | — — | 1 040 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 8 596 |
| Prezzo di conteggio . . L. | | | | 8 60 |

(1) Nella fornitura sono compresi 4 bottoni mezzani, 3 piccoli d'osso annerito a due fori e metri 4,66 di nastro in filo tinto turchino alto da mm. 10 a 15.

**DIMOSTRAZIONE** *delle quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei pantaloni di panno da artiglieria da montagna.*

| TAGLIE | Suddivisioni | Da costruirsi su 400 | Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 4.30 — Quantità per ogni capo | Quantità per ogni taglia | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0 | 1 | 1 22 | 1 22 | Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto in taglie, le speciali disposizioni della Circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi). |
| | 1 | 1 | 1 19 | 1 19 | |
| | 2 | 1 | 1 15 | 1 15 | |
| 2ª | 0 | 1 | 1 18 | 1 18 | |
| | 1 | 3 | 1 15 | 3 45 | |
| | 2 | 8 | 1 12 | 8 96 | |
| 3ª | 0 | 1 | 1 15 | 1 15 | |
| | 1 | 14 | 1 12 | 15 68 | |
| | 2 | 20 | 1 08 | 21 60 | |
| 4ª | 0 | 1 | 1 08 | 1 08 | |
| | 1 | 20 | 1 05 | 21 00 | |
| | 2 | 14 | 1 05 | 14 70 | |
| 5ª | 0 | 1 | 1 04 | 1 04 | |
| | 1 | 8 | 1 01 | 8 08 | |
| | 2 | 3 | 1 01 | 3 03 | |
| 6ª | 0 | 1 | 1 02 | 1 02 | |
| | 1 | 1 | 0 99 | 0 99 | |
| | 2 | 1 | 0 99 | 0 99 | |
| Totali | | 100 | | 107 51 | |
| | | | Media | 1 07 | |

## CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da artiglieria da montagna.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30. . . . . | m.l | 1 07 | 9 00 | 9 630 |
| Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30. . . . . | » | 0 03 | 8 50 | 0 255 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 1 00 | 0 40 | 0 400 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | — | — — | — — | 1 050 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 11 335 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 11 40 |

(1) Nella fornitura sono compresi n. 4 bottoni mezzani, 1 piccoli d'osso annerito a due fori e metri 1,66 di nastro di filo tinto turchino alto da mm. 10 a 15.

SPECCHIO *delle misure dei pantaloni di panno per artiglieria da costa, da fortezza ed operai, da bersaglieri, da fanteria, da granatieri e da genio.*

| TAGLIE | Suddivisioni | Lunghezza | | Metà grossezza | | | | Altezza della cintura | | | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | esterna | interna della soprafattura | della cintura | della coscia | del ginocchio | del fondo | sul davanti | sul fianco | sul dietro | |
| 1ª | 0 | 1160 | 900 | 500 | 390 | 270 | 245 | 80 | 60 | 35 | |
| | 1 | 1160 | 900 | 460 | 390 | 270 | 245 | 80 | 60 | 35 | |
| | 2 | 1160 | 900 | 430 | 380 | 260 | 240 | 80 | 60 | 35 | |
| 2ª | 0 | 1130 | 875 | 490 | 380 | 265 | 240 | 80 | 60 | 35 | |
| | 1 | 1130 | 875 | 450 | 380 | 265 | 240 | 80 | 60 | 35 | |
| | 2 | 1130 | 875 | 420 | 370 | 255 | 240 | 80 | 60 | 35 | |
| 3ª | 0 | 1100 | 850 | 480 | 375 | 265 | 240 | 80 | 60 | 35 | |
| | 1 | 1100 | 850 | 440 | 375 | 265 | 240 | 80 | 60 | 35 | |
| | 2 | 1100 | 850 | 410 | 365 | 255 | 240 | 80 | 60 | 35 | |
| 4ª | 0 | 1070 | 825 | 470 | 370 | 260 | 235 | 80 | 60 | 35 | |
| | 1 | 1070 | 825 | 430 | 370 | 260 | 235 | 80 | 60 | 35 | |
| | 2 | 1070 | 825 | 400 | 360 | 250 | 235 | 80 | 60 | 35 | |
| 5ª | 0 | 1040 | 800 | 460 | 360 | 260 | 235 | 80 | 60 | 35 | |
| | 1 | 1040 | 800 | 420 | 360 | 260 | 235 | 80 | 60 | 35 | |
| | 2 | 1040 | 800 | 390 | 350 | 250 | 235 | 80 | 60 | 35 | |
| 6ª | 0 | 1020 | 780 | 460 | 360 | 260 | 235 | 80 | 60 | 35 | |
| | 1 | 1020 | 780 | 420 | 360 | 260 | 235 | 80 | 60 | 35 | |
| | 2 | 1020 | 780 | 390 | 350 | 250 | 235 | 80 | 60 | 35 | |
| 7ª | 0 | 1000 | 760 | 450 | 360 | 260 | 235 | 80 | 60 | 35 | |
| | 1 | 1000 | 760 | 410 | 360 | 260 | 235 | 80 | 60 | 35 | |
| | 2 | 1000 | 760 | 380 | 350 | 250 | 235 | 80 | 60 | 35 | |
| 8ª | 0 | 980 | 745 | 450 | 350 | 250 | 230 | 80 | 60 | 35 | |
| | 1 | 980 | 745 | 410 | 350 | 250 | 230 | 80 | 60 | 35 | |
| | 2 | 980 | 745 | 380 | 340 | 240 | 230 | 80 | 60 | 35 | |
| 9ª | 0 | 960 | 730 | 440 | 350 | 250 | 230 | 80 | 60 | 35 | |
| | 1 | 960 | 730 | 400 | 350 | 250 | 230 | 80 | 60 | 35 | |
| | 2 | 960 | 730 | 370 | 340 | 240 | 230 | 80 | 60 | 35 | |
| 10ª | 0 | 940 | 720 | 440 | 350 | 250 | 230 | 80 | 60 | 35 | |
| | 1 | 940 | 720 | 400 | 350 | 250 | 230 | 80 | 60 | 35 | |
| | 2 | 940 | 720 | 370 | 340 | 240 | 230 | 80 | 60 | 35 | |

**DIMOSTRAZIONE** *delle quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei pantaloni di panno da artiglieria da costa, da fortezza ed operai.*

| TAGLIE | Suddivisioni | Da costruirsi su 100 | Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1 30 — Quantità per ogni capo | Quantità per ogni taglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0 | 1 | 1 32 | 1 32 | Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto in taglie, le speciali disposizioni della circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi). |
| | 1 | 2 | 1 30 | 2 60 | |
| | 2 | 2 | 1 24 | 2 48 | |
| 2ª | 0 | 1 | 1 26 | 1 26 | |
| | 1 | 9 | 1 25 | 11 25 | |
| | 2 | 12 | 1 21 | 14 52 | |
| 3ª | 0 | 1 | 1 23 | 1 23 | |
| | 1 | 14 | 1 22 | 17 08 | |
| | 2 | 15 | 1 16 | 17 40 | |
| 4ª | 0 | 1 | 1 20 | 1 20 | |
| | 1 | 8 | 1 17 | 9 36 | |
| | 2 | 14 | 1 13 | 15 82 | |
| 5ª | 0 | 1 | 1 15 | 1 15 | |
| | 1 | 8 | 1 14 | 9 12 | |
| | 2 | 6 | 1 09 | 6 54 | |
| 6ª | 0 | 1 | 1 12 | 1 12 | |
| | 1 | 2 | 1 12 | 2 24 | |
| | 2 | 2 | 1 06 | 2 12 | |
| Totali | | 100 | | 117 81 | |
| Media | | | | 1 17 | |

## CONTO DI COSTRUZIONE *dei pantaloni di panno da artiglieria da costa, da fortezza ed operai.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di confronto | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | m. | 1 170 | 9 00 | 10 530 |
| Panno giallo carico per mostreggiature, m. 1,30 | » | 0 038 | 8 50 | 0 323 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 0 900 | 0 40 | 0 360 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | — | — | — | 0 950 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 12 163 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 12 20 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito, a due fori.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei pantaloni di panno da bersaglieri.*

| TAGLIE | Suddivisioni | Da costruirsi su 100 | Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 4,30 — Quantità per ogni capo | Quantità per ogni taglia | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ª | 0 | 1 | 1 23 | 1 23 | Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto in taglie, le speciali disposizioni della Circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3. (Direzione generale servizi amministrativi). |
| | 1 | 2 | 1 22 | 2 44 | |
| | 2 | 3 | 1 16 | 3 48 | |
| 4ª | 0 | 1 | 1 20 | 1 20 | |
| | 1 | 4 | 1 17 | 4 68 | |
| | 2 | 5 | 1 13 | 5 65 | |
| 5ª | 0 | 1 | 1 15 | 1 15 | |
| | 1 | 15 | 1 14 | 17 10 | |
| | 2 | 19 | 1 09 | 20 71 | |
| 6ª | 0 | 1 | 1 12 | 1 12 | |
| | 1 | 18 | 1 12 | 20 16 | |
| | 2 | 16 | 1 06 | 16 96 | |
| 7ª | 0 | 1 | 1 10 | 1 10 | |
| | 1 | 7 | 1 10 | 7 70 | |
| | 2 | 6 | 1 04 | 6 24 | |
| | Totali | 100 | | 110 92 | |
| | | | Media | 1 10 | |

## CONTO DI COSTRUZIONE *dei pantaloni di panno da bersaglieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di confronto | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | m.l | 1 100 | 9 00 | 9 900 |
| Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | » 037 | 8 50 | 0 314 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alto m. 0,62 | » | » 900 | 0 40 | 0 360 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | — | — — | — — | — 950 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 11 524 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 11 60 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito, a due fori.

**DIMOSTRAZIONE** *delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei pantaloni di panno da fanteria.*

| TAGLIE | Suddivisioni | Da costruirsi su 100 | Panno bigio per vestiario da truppa, alto m. 4,30 — Quantità per ogni capo | Quantità per ogni taglia | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ª | 0 | 1 | 1 23 | 1 23 | Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto in taglie, le speciali disposizioni nella Circolare litografata del 5 febbraio 1899 n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi). |
| | 1 | 1 | 1 22 | 1 22 | |
| | 2 | 1 | 1 16 | 1 16 | |
| 4ª | 0 | 1 | 1 20 | 1 20 | |
| | 1 | 1 | 1 17 | 1 17 | |
| | 2 | 3 | 1 13 | 3 39 | |
| 5ª | 0 | 1 | 1 15 | 1 15 | |
| | 1 | 2 | 1 14 | 2 28 | |
| | 2 | 4 | 1 09 | 4 36 | |
| 6ª | 0 | 1 | 1 12 | 1 12 | |
| | 1 | 3 | 1 12 | 3 36 | |
| | 2 | 3 | 1 06 | 3 18 | |
| 7ª | 0 | 1 | 1 10 | 1 10 | |
| | 1 | 4 | 1 10 | 4 40 | |
| | 2 | 15 | 1 04 | 15 60 | |
| 8ª | 0 | 1 | 1 08 | 1 08 | |
| | 1 | 8 | 1 04 | 8 32 | |
| | 2 | 16 | 1 02 | 16 32 | |
| 9ª | 0 | 1 | 1 06 | 1 06 | |
| | 1 | 10 | 1 02 | 10 20 | |
| | 2 | 15 | 1 00 | 15 00 | |
| 10ª | 0 | 1 | 1 04 | 1 04 | |
| | 1 | 3 | 1 00 | 3 00 | |
| | 2 | 3 | 0 98 | 2 94 | |
| Totali . . . | | 100 | | 104 88 | |
| Media . . . | | | | 1 04 | |

## CONTO DI COSTRUZIONE *dei pantaloni di panno da fanteria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno bigio per vestiario da truppa, alto m. 1,30. . . . . | m.l | 1 | 6,70 | 6,968 |
| Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0,035 | 8,50 | 0,297 |
| Tela in cotone basino color bigio da fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 0,900 | 0,40 | 0,360 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . | — | — | — | 0,950 |
| Prezzo di costo . L. | | | | 8,575 |
| Prezzo di conteggio L. | | | | 8,60 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito, a due fori.

**DIMOSTRAZIONE** *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei pantaloni di panno da granatieri.*

| TAGLIE | Suddivisioni | Da costruirsi su 100 | Panno bigio per vestiario da truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo | Quantità per ogni taglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 1 32 | 1 32 | Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto in taglie, le speciali disposizioni della Circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi). |
| 1ª . . . . . | 1 | 4 | 1 30 | 5 20 | |
| | 2 | 5 | 1 24 | 6 20 | |
| | 0 | 1 | 1 26 | 1 26 | |
| 2ª . . . . . | 1 | 16 | 1 25 | 20 00 | |
| | 2 | 20 | 1 21 | 24 20 | |
| | 0 | 1 | 1 23 | 1 23 | |
| 3ª . . . . . | 1 | 20 | 1 22 | 24 40 | |
| | 2 | 22 | 1 16 | 25 52 | |
| | 0 | 1 | 1 20 | 1 20 | |
| 4ª . . . . . | 1 | 5 | 1 17 | 5 85 | |
| | 2 | 4 | 1 13 | 4 52 | |
| Totali | | 100 | | 120 90 | |
| | | | Media | 1 20 | |

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 638

## CONTO DI COSTRUZIONE *dei pantaloni di panno da granatieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno bigio per vestiario da truppa, alto m. 1,30 . . . . . | m.l. | 1 200 | 6 70 | 8 040 |
| Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 039 | 8 50 | 0 331 |
| Tela in cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 0 900 | 0 40 | 0 360 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | — | — | — | 950 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 9 681 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 9 70 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito, a due fori.

## DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei pantaloni di panno da genio.*

| TAGLIE | Suddivisioni | Da costruirsi su 100 | Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo | Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0 | 1 | 1 32 | 1 32 | Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto in taglie, le speciali disposizioni della Circolare litografata del 5 febbraio 1899 n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi). |
| | 1 | 1 | 1 30 | 1 30 | |
| | 2 | 1 | 1 24 | 1 24 | |
| 2ª | 0 | 1 | 1 26 | 1 26 | |
| | 1 | 1 | 1 25 | 1 25 | |
| | 2 | 2 | 1 21 | 2 42 | |
| 3ª | 0 | 1 | 1 23 | 1 23 | |
| | 1 | 2 | 1 22 | 2 44 | |
| | 2 | 3 | 1 16 | 3 48 | |
| 4ª | 0 | 1 | 1 20 | 1 20 | |
| | 1 | 5 | 1 17 | 5 85 | |
| | 2 | 4 | 1 13 | 4 52 | |
| 5ª | 0 | 1 | 1 15 | 1 15 | |
| | 1 | 11 | 1 14 | 12 54 | |
| | 2 | 17 | 1 09 | 18 53 | |
| 6ª | 0 | 1 | 1 12 | 1 12 | |
| | 1 | 18 | 1 12 | 20 16 | |
| | 2 | 18 | 1 06 | 19 08 | |
| 7ª | 0 | 1 | 1 10 | 1 10 | |
| | 1 | 6 | 1 10 | 6 60 | |
| | 2 | 4 | 1 04 | 4 16 | |
| Totali | | 100 | | 111 95 | |
| Media | | | | 1 11 | |

CATEGORIA 1 — N. CATEGORICO 689

## CONTO DI COSTRUZIONE *dei pantaloni di panno da genio.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30. . . . . | m.l. | 1 110 | 9 00 | 9 990 |
| Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30. . . . . | » | 0 037 | 8 50 | 0 314 |
| Tela in cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 0 900 | 0 40 | 0 360 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . | — | — — | — — | 0 950 |
| Prezzo di costo . . . . . L. | | | | 11 614 |
| Prezzo di conteggio. . . . . L. | | | | 11 70 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito, a due fori.

SPECCHIO *delle misure dei pantaloni di tela spinata (Modello 1896).*

| TAGLIE | Suddivisioni | Lunghezza esterna | Lunghezza interna della inforcatura | Metà grossezza della cintura | Metà grossezza della coscia | Metà grossezza del ginocchio alla metà dell'incavatura esterna | Metà grossezza del fondo | Altezza della cintura parte anteriore | Altezza della cintura fianco | Altezza della cintura parte posteriore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. |
| 1ª | 0 | 1200 | 940 | 540 | 410 | 315 | 250 | 65 | 55 | 45 |
| | 1 | 1200 | 940 | 490 | 410 | 315 | 250 | 65 | 55 | 45 |
| 2ª | 0 | 1170 | 910 | 530 | 400 | 305 | 250 | 65 | 55 | 45 |
| | 1 | 1170 | 910 | 480 | 400 | 305 | 250 | 65 | 55 | 45 |
| 3ª | 0 | 1140 | 890 | 520 | 400 | 305 | 250 | 65 | 55 | 45 |
| | 1 | 1140 | 890 | 470 | 400 | 305 | 250 | 65 | 55 | 45 |
| 4ª | 0 | 1100 | 860 | 510 | 390 | 295 | 240 | 65 | 55 | 45 |
| | 1 | 1100 | 860 | 460 | 390 | 295 | 240 | 65 | 55 | 45 |
| 5ª | 0 | 1060 | 820 | 500 | 390 | 295 | 240 | 65 | 55 | 45 |
| | 1 | 1060 | 820 | 450 | 390 | 295 | 240 | 65 | 55 | 45 |
| 6ª | 0 | 1030 | 790 | 490 | 380 | 285 | 240 | 65 | 55 | 45 |
| | 1 | 1030 | 790 | 440 | 380 | 285 | 240 | 65 | 55 | 45 |
| 7ª | 0 | 1000 | 760 | 490 | 380 | 285 | 235 | 65 | 55 | 45 |
| | 1 | 1000 | 760 | 440 | 380 | 285 | 235 | 65 | 55 | 45 |
| 8ª | 0 | 980 | 740 | 480 | 370 | 275 | 230 | 65 | 55 | 45 |
| | 1 | 980 | 740 | 430 | 370 | 275 | 230 | 65 | 55 | 45 |

**DIMOSTRAZIONE** *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei pantaloni di tela spinata (Modello 1896).*

| TAGLIE | Suddivisioni | Da costruirsi su 100 | Tela di lino crudo spinata per vestiario, alta m. 0,71 — Quantità per ogni capo | Quantità per ogni taglia | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0 | 1 | 3 17 | 3 17 | Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto in taglie, le speciali disposizioni della circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi). |
| | 1 | 4 | 3 10 | 12 40 | |
| 2ª | 0 | 1 | 3 04 | 3 04 | |
| | 1 | 9 | 2 97 | 26 73 | |
| 3ª | 0 | 1 | 3 — | 3 — | |
| | 1 | 14 | 2 93 | 41 02 | |
| 4ª | 0 | 1 | 2 87 | 2 87 | |
| | 1 | 19 | 2 80 | 53 20 | |
| 5ª | 0 | 1 | 2 79 | 2 79 | |
| | 1 | 19 | 2 72 | 51 68 | |
| 6ª | 0 | 1 | 2 70 | 2 70 | |
| | 1 | 14 | 2 63 | 36 82 | |
| 7ª | 0 | 1 | 2 64 | 2 64 | |
| | 1 | 9 | 2 57 | 23 13 | |
| 8ª | 0 | 1 | 2 58 | 2 58 | |
| | 1 | 4 | 2 51 | 10 04 | |
| Totali | | 100 | | 277 81 | |
| Media | | | | 2 77 | |

CONTO DI COSTRUZIONE *dei pantaloni di tela spinata (Modello 1896).*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di lino cruda spinata da vestiario, alta m. 0,71 . . . . . | m. l | 2 77 | 1 00 | 2 770 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | — | — — | — — | 0 650 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 3 420 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 3 50 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso bianco a due fori e m. 0,89 di nastro di lino greggio alto da mm. 10 a 15.

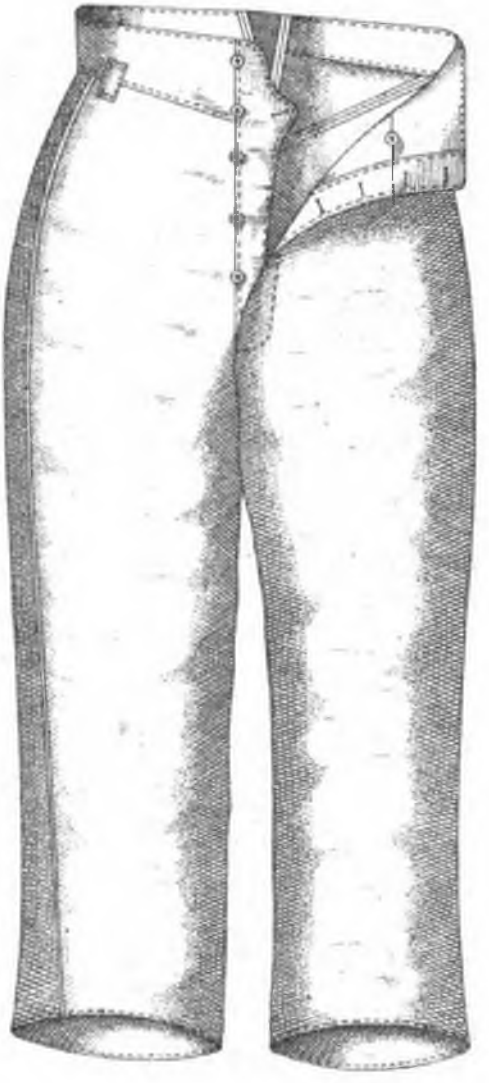
In conseguenza di quanto precede, al modello per gl'inventari dei materiali dei servizi amministrativi sono recate le seguenti varianti:

| Categoria | Numero categorico | NOMENCLATURA DEI MATERIALI | Unità di misura | Prezzo parziale | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 633 | Pantaloni di panno da artiglieria da costa, da fortezza ed operai. | N. | 12 20 | Variante. |
| » | 635 | Pantaloni di panno da bersaglieri | » | 11 60 | Id. |
| » | 637 | Pantaloni di panno da fanteria. . | » | 8 60 | Id. |
| » | 638 | Pantaloni di panno da granatieri . | » | 9 70 | Id. |
| » | 688 | Pantaloni di panno da genio . . | » | 11 70 | Aggiunta. |

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

Pantaloni di panno da fanteria, granatieri, bersaglieri, genio, artiglieria da costa e da fortezza, ed operai.

Fig. 1ª



*Scala di 1 : 10*

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Modelli (patrons) dei pantaloni di panno da fanteria, granatieri, bersaglieri, genio, artiglieria da costa e da fortezza, ed operai.

Fig. 4ª

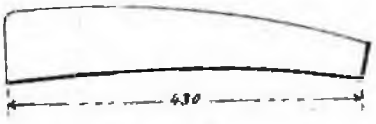



Fig. 5ª

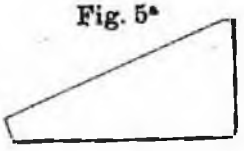


Fig. 2ª

*Taglia* $^{4}/_{4}$

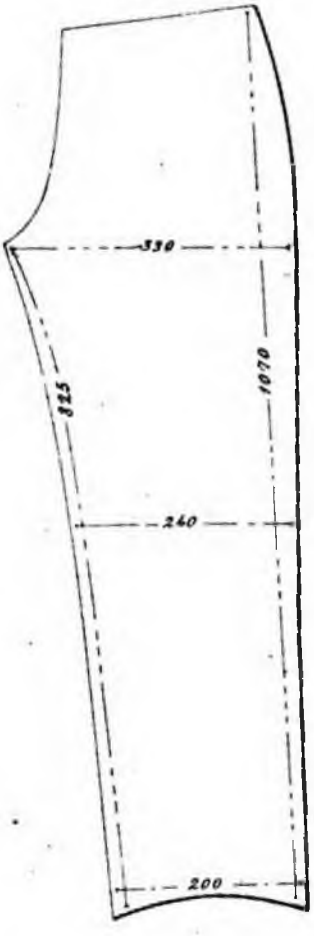
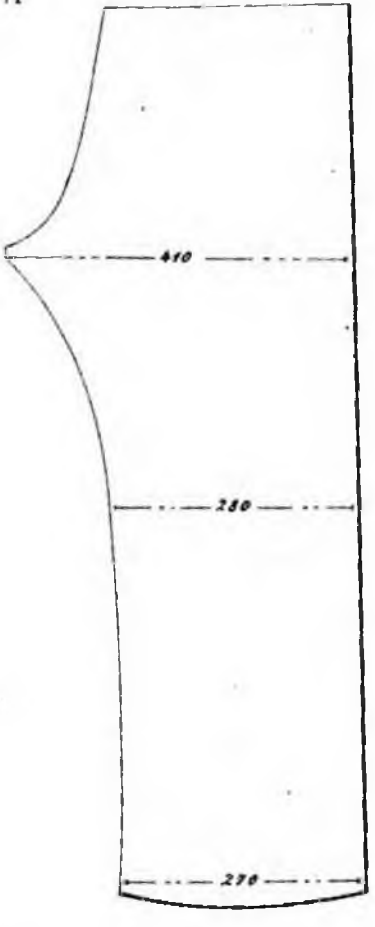



Fig. 3ª




*Scala di 1 : 10*

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

N. **321**. — TRASPORTI. — **Apertura all'esercizio della linea Follonica-Massa Marittima. — Facilitazioni per trasporti.** — 19 dicembre.

L'11 corrente è stata aperta all'esercizio la ferrovia Follonica Porto-Massa Marittima.

Ai militari (ufficiali e truppa), alle rispettive famiglie, agli impiegati dipendenti delle amministrazioni della guerra e della marina, in viaggio *per conto ed a spese* di queste, nonchè ai militari in viaggio *per conto particolare* sarà applicata la tariffa seguente:

| Da | A | Km. | Classe | |
|---|---|---|---|---|
| o viceversa | | | 1ª | 2ª |
| Massa Marittima | Schiantapetto . . | 5 | 0 20 | 0 15 |
| Id. . . . . | Valpiana . . . . | 10 | 0 30 | 0 20 |
| Id. . . . . | Curanuova . . . | 17 | 0 50 | 0 30 |
| Id. . . . . | Follonica . . . | 25 | 0 70 | 0 40 |
| Schiantapetto . . | Valpiana . . . . | 5 | 0 20 | 0 15 |
| Id. . . . . | Curanuova . . . | 12 | 0 35 | 0 25 |
| Id. . . . . | Follonica . . . | 20 | 0 55 | 0 35 |
| Valpiana . . | Curanuova . . . | 7 | 0 25 | 0 15 |
| Id. . . . . | Follonica . . . . | 15 | 0 45 | 0 25 |
| Curanuova . . | Follonica . . . . | 8 | 0 25 | 0 15 |

Le famiglie dei militari in viaggio *per conto particolare* e tutte le persone alle quali è applicabile la nuova *Concessione speciale* C di cui all'*Atto* 117 del corrente anno, pagheranno invece la *tariffa differenziale* stabilita pei viaggi sulle ferrovie secondarie dalla nota (1) a pagina 354 dell'*Atto* stesso.

Pel trasporto dei bagagli dei militari, limitatamente al peso concesso a ciascuno dal regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882, è dovuta la tassa fissa di L. 0,50 per ogni spedizione e per qualsiasi percorso della linea.

Nessuna riduzione sulla tariffa pel pubblico è concessa pel trasporto del bagaglio delle famiglie dei militari in viaggio per conto proprio.

Alle spedizioni di bagagli, quadrupedi, generi, materiali, veicoli, ecc., per conto ed a spese dell'amministrazione militare sono applicabili le stesse tariffe in vigore sulle ferrovie secondarie che hanno accettato la convenzione ed il regolamento predetto, cioè quelle risultanti dal prontuario 1° agosto 1890.

I documenti da prodursi per fruire delle riduzioni sono quelli in vigore sulle altre ferrovie del Regno.

Per ora la ferrovia Follonica Porto-Massa Marittima non è collegata alle altre ferrovie del Regno col servizio cumulativo. Quindi per le spedizioni interessanti ad un tempo detta ferrovia e le altre, dovranno acquistarsi separati biglietti e farsi separate spedizioni per il percorso sulla ferrovia stessa.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **322**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace, edizione 1902.** — 19 dicembre.

È stato pubblicato il fascicolo 1° dell'elenco predetto che contiene le dotazioni degli ispettorati, comandi, direzione superiore delle esperienze, scuola centrale di tiro, reggimenti.

Resta pertanto abolita la 1ª parte dell'analogo elenco, da pag. 6 a pag. 55, ediz. 1900.

I comandi, corpi ed uffici interessati, acquisteranno tante copie del detto fascicolo 1° quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,45.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **323**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace, edizione 1900.** — 19 dicembre.

È stato pubblicato — in apposito fascicoletto — la 3ª serie di aggiunte e varianti all'elenco predetto, il quale rimane in vigore soltanto per le direzioni di artiglieria, per gli stabilimenti e le compagnie operai.

I comandi ed uffici di cui sopra acquisteranno tante copie del fascicoletto di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 5.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 50ª** **1902** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicato il 27 dicembre.

NOVEMBRE 30. — R. Decreto n. 521 che approva il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, *pag.* 969.

DICEMBRE 23 — Elenco delle Regie autorità diplomatiche e consolari alle quali è affidato il servizio della leva all'estero e rispettiva circoscrizione territoriale, *pag.* 980.

» 25. — Varianti alle giubbe degli ufficiali superiori ed inferiori di tutte le armi e corpi, *pag.* 997.

» 25. — Adozione di speciali distintivi per i tenenti generali comandanti di corpo d'armata, *pag.* 999.

» 25. — Somministrazione di materiali d'artiglieria ed esecuzione di lavori alle società di tiro a segno nazionale, *pag.* 999.

» 25. — Aggiunte all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali di scrittura e degli assistenti locali, *pag.* 1008.

» 25. — Variante alla istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza, *pag.* 1008.

» 25. — Varianti da apportarsi all'*Atto* 7 del corrente anno, *pag.* 1008.

» 25. — Rilascio di certificati comprovanti il servizio prestato da ufficiali medici in congedo, *pag.* 1008.

» 25. — Aggiunte e varianti al regolamento per le licenze nel R. esercito, *pag.* 1009.

» 25. — Varianti da apportarsi all'*Atto* 335 della *Raccolta*, *pag.* 1011.

» 25. — Varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria, *pag.* 1012.

» 25. — Modificazione alle norme per la tenuta dei ruoli matricolari dei quadrupedi di truppa, *pag.* 1012.

» 25. — Varianti agli *Atti* 257, 258 e 203 dell'anno corrente ed all'*Atto* 171 del 1898, che determinano rispettivamente le attribuzioni degli ispettori d'artiglieria, del genio, di cavalleria e di sanità militare, *pag.* 1012.

» 25. — Varianti al regolamento di servizio interno per le compagnie e gli stabilimenti delle sussistenze militari, *pag.* 1014.

» 25. — Varianti al regolamento per la gestione ad economia degli stabilimenti delle sussistenze militari, *pag.* 1014.

» 25. — Facilitazioni pei trasporti sulla linea ferroviaria Fossano-Mondovì-Villanova, *pag.* 1015.

» 21. — R. Decreto che trasferisce la sede del tribunale militare territoriale e del tribunale militare speciale del IV corpo d'armata, *pag.* 1015.

» 21. — Varianti al regolamento pel servizio territoriale, *pag.* 1016.

## ERRATA-CORRIGE.

*Atto* 296, pag. 905. — Nell'ultima riga del primo periodo *invece di:* « IX, X, XI e XII. » *pongasi:* « IX, X e XI. »

*Atto* 320, pag. 693, *invece di:* « N. categorico 689 », *leggasi:* « N. categorico 688 ».

31 DIC. 02

Atto N. **324**. — MILITARI DI TRUPPA. — **R. Decreto n. 521 che approva il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali.** — 30 novembre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia,

Vista la legge sullo stato dei sottufficiali 8 luglio 1883, numero 1470 (serie 3ª);

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con Decreto Reale del 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Decreto Reale del 21 febbraio 1895, n. 70;

Vista la legge sull'avanzamento nel R. esercito 2 luglio 1896, n. 254;

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 53, recante modificazioni alla prementovata legge sull'avanzamento;

Vista la legge 3 luglio 1902, n. 266, colla quale vennero recate modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali e fu data al Nostro Governo facoltà di pubblicare un testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali coordinandolo colle disposizioni di questa legge e con quelle delle altre leggi che possano avervi attinenza;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È approvato l'unito testo unico delle leggi sulla stato dei sottufficiali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

Ottolenghi.

Art. 1.

(Art. 1 legge 8 luglio 1883).
(Art. 3 legge 3 luglio 1896).

I sottufficiali dell'esercito si reclutano:

*a*) fra i caporali dei corpi che ne siano meritevoli ed abbiano almeno 12 mesi di servizio effettivo alle armi;

*b*) fra gli allievi sottufficiali dei riparti d'istruzione e dei corpi che abbiano ultimato con successo il corso stabilito per la nomina a sergente;

*c*) fra gli allievi della scuola militare o dell'accademia militare, che al termine del 2° o 3° corso non possono essere promossi sottotenenti per deficienza in qualche materia d'esame, la quale però non sia di regolamento militare.

Sono inscritti nei ruoli col grado di sergente:

*d*) gli ufficiali di complemento, che a senso dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1882, n. 830, abbiano dato la dimissione dal grado;

*e*) i militari di cui al capoverso *d*) dell'articolo 1 della precitata legge che non furono nominati sottotenenti di complemento;

*f*) i volontari di un anno, che abbiano riportato il certificato di idoneità a sergente;

*g*) i caporali maggiori, che all'atto del loro invio in congedo illimitato siano promossi al grado di sergente.

Art. 2.

(Art. 1 legge 3 luglio 1902).

Gli allievi sergenti contraggono la ferma di anni tre. La ferma dei sottufficiali è di tre anni.

Art. 3.

(Art. 122, 124 e 125 testo unico leggi sul reclutamento).

I sottufficiali delle varie armi fanno passaggio nell'ottavo o nono anno del loro obbligo di servizio alla milizia mobile e ad essa rimangono ascritti sino al 31 dicembre del 12° anno dell'obbligo stesso, dopo di che fanno passaggio alla milizia territoriale.

Art. 4.

(Art. 3 legge 8 luglio 1883).
(Art. 9 legge 3 luglio 1902).

Il sottufficiale che da meno di due anni si trova in congedo illimitato può essere riammesso in servizio purchè non oltrepassi

la età di 32 anni compiuti ed assuma una nuova ferma di anni tre da passarsi tutta sotto le armi.

Però dopo un anno dalla riammissione può essere ammesso alla rafferma triennale, purchè conti almeno sei anni di servizio, rimanendo prosciolto, ove occorra, dalla nuova ferma contratta all'atto della riammissione e correndo la sorte degli altri sottufficiali, salvo, per i diritti dell'impiego, il disposto dell'art. 14 del presente testo unico.

Art. 5.

(Art. 4 legge 8 luglio 1883).
(Art. 2 legge 3 luglio 1902).

Compiuta la ferma il sottufficiale può essere ammesso a due successive rafferme di un anno sino al compimento del quinto anno di servizio. A coloro che cessino dal servizio dopo la prima rafferma, è concessa una indennità di lire 250. L'indennità sarà di lire 350 per coloro che cessino dal servizio dopo la seconda rafferma.

Compiuto il quinto anno di servizio, il sottufficiale, che possegga i requisiti determinati dal regolamento e trovi posto nell'organico delle rafferme con soprassoldo, può essere ammesso alla rafferma, triennale con soprassoldo, altrimenti deve essere congedato. Il sottufficiale che abbia i requisiti per aspirare all'ammissione al corso speciale della scuola militare, potrà essere trattenuto alle armi oltre il quinto anno di servizio, con rafferme annuali senza soprassoldo sino al compimento del decimo anno di servizio.

Dopo la rafferma triennale il sottufficiale, già raffermato con soprassoldo, è ammesso a quattro successive rafferme annuali con soprassoldo. Se non trova posto nell'organico delle rafferme con soprassoldo, può rimanere alle armi con rafferme di un anno senza soprassoldo sino al compimento del dodicesimo anno di servizio.

Tutte le rafferme stabilite dalla presente legge sono concesse dal Ministro della guerra.

Art. 6.

(Art. 3 legge 3 luglio 1902).

Compiuto il 12° anno di servizio, il sottufficiale che trovi posto nell'organico dei sottufficiali anziani con 12 anni di servizio, può essere ammesso ad altre successive rafferme con i soprassoldi stabiliti dalla presente legge sino al compimento di 25 anni di servizio e 42 di età; dopo di che non potrà ot-

tenere ulteriori rafferme, nè con soprassoldo, nè senza soprassoldo.

Il sottufficiale che non trovi posto nell'organico dei sottufficiali anziani, dev'essere congedato, acquistando diritto alla indennità stabilita dalla presente legge e ad uno degli impieghi che si facciano vacanti in base all'art. 15 del presente testo unico.

## Art. 7.

(Art. 5 legge 3 luglio 1902).

Le rafferme con soprassoldo sono le seguenti e decorrono col relativo soprassoldo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono accordate:

*a*) una rafferma triennale con soprassoldo annuo di lire 109,50;

*b*) quattro rafferme annuali con soprassoldo annuo di lire 219;

*c*) otto rafferme annuali con soprassoldo annuo di lire 365;

*d*) cinque successive rafferme annuali con soprassoldo annuo di lire 419,75 sino a che il sottufficiale rimanga alle armi.

Il soprassoldo è sospeso durante la sospensione dal grado e durante il tempo passato in una scuola militare per conseguire la promozione a sottotenente.

I sottufficiali raffermati con soprassoldo, trasferiti nel corpo invalidi e veterani, continueranno a percepire, finchè vi rimangono, il soprassoldo di cui godevano al momento del trasferimento.

I sottufficiali provvisti del soprassoldo di lire 365, possono contrarre matrimonio senza vincolo alcuno di rendita, ad eccezione dei marescialli i quali debbono comprovare di possedere la rendita prescritta.

## Art. 8.

(Art. 6 legge 3 luglio 1902).

Il sottufficiale, che cessa dal servizio alle armi dopo aver compiuto la rafferma triennale con soprassoldo, acquista diritto al pagamento di una indennità di lire 1000.

Questa indennità è aumentata di lire 250 per ogni rafferma annuale con soprassoldo, compiuta oltre la triennale, sino ad un massimo di lire 2000.

L'indennità non potrà ad ogni modo essere minore di lire 2000 per il sottufficiale che cessi dal servizio alle armi dopo aver

compiuto dodici anni di servizio, purchè abbia rivestito, anche per una sola volta, la qualità di raffermato con soprassoldo.

Le indennità divengono ereditarie dal giorno in cui il militare acquista diritto alle medesime. La retrocessione dal grado non pregiudica il diritto al pagamento delle indennità che il sottufficiale avrebbe acquistato, qualora avesse cessato dal servizio alle armi prima della retrocessione.

I sottufficiali, che contraggono matrimonio dopo di aver compiuto 12 anni di servizio, possono ottenere il pagamento di una parte della indennità sino al massimo di tre quarti della indennità stessa.

Art. 9.

(Art. 7 legge 3 luglio 1902).

Il sottufficiale raffermato con soprassoldo, che venga riformato prima di aver compiuto la rafferma triennale e non abbia diritto a pensione di riforma o di riposo, acquista diritto ad una indennità di lire 300, se abbia compiuto il primo anno di rafferma, o di lire 600, se abbia compiuto anche il secondo.

La stessa indennità di lire 300 o 600 ed alle stesse condizioni sarà corrisposta agli eredi del raffermato con soprassoldo, morto prima di aver compiuto la rafferma triennale.

Il sottufficiale nominato ufficiale riceve, per una volta sola, una indennità pari a tante volte lire 300, quanti sono gli anni di servizio compiuti in più dei cinque. Ad ogni modo l'indennità non potrà mai superare lire 2000.

Art. 10.

(Art 24 legge 8 luglio 1883).

I soprassoldi e tutte le indennità stabilite dalla presente legge non possono essere ceduti nè sequestrati, salvo il disposto della legge 7 luglio 1902, n. 276 in quanto possa essere applicabile.

Art. 11.

(Art. 4 legge 3 luglio 1902).

Possono aspirare alle rafferme con soprassoldo nei limiti stabiliti dai rispettivi organici i sottufficiali delle varie armi, eccettuati i sottufficiali che, a termini delle disposizioni vigenti, possono aspirare alle rafferme con premio.

I tamburini maggiori sono ammessi alle rafferme con premio alle condizioni e nella misura stabilita per i sottufficiali trombettieri.

Art. 12.

(Art. 8 legge 3 luglio 1902).

Al sottufficiale che cessi dal servizio alle armi dopo di aver compiuto 12 anni di servizio, senza aver diritto a pensione di riforma o di riposo, e purchè abbia rivestito anche per una sola volta la qualità di raffermato con soprassoldo, è dato di diritto un impiego con stipendio non inferiore alle lire 900 annue, in una delle amministrazioni dello Stato, ovvero presso le società ferroviarie ed altre per le quali si possa con appositi capitolati riservare impieghi.

Art. 13.

(Art. 17 legge 8 luglio 1883).

I sottufficiali, di cui all'articolo precedente, che siano impiegati in servizi assegnati ad ufficiali di scrittura o ad assistenti locali, ne occupano altrettanti posti.

Art. 14.

(Art. 31 legge 8 luglio 1883).

I sottufficiali riammessi in servizio non potranno, qualunque sia il loro numero di anni di servizio, aspirare ad un impiego, se non quando raggiungano complessivamente quattordici anni di servizio militare, e ad ogni modo non prima di avere ultimata la rafferma contratta per effetto dell'art. 4 del presente testo unico.

Art. 15.

(Art. 20 legge 8 luglio 1883).

Gl'impieghi riservati ai sottufficiali in virtù dell'art. 12, sono:

*a*) tutti quelli di ufficiali di scrittura ed assistenti locali; assistenti del genio, uscieri, custodi ed altri analoghi in tutte le amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra;

*b*) in tutte le altre amministrazioni dello Stato, metà dei posti d'ordine e di custodia di locali o materiali, esistenti o da crearsi, che importino una retribuzione compresa fra 1200 e 900 lire;

I posti di ufficiale d'ordine nell'amministrazione della guerra sono però tutti devoluti agli ufficiali di scrittura.

Quelli di ufficiali d'ordine presso le altre amministrazioni dello Stato sono devoluti agli ufficiali di scrittura stessi soltanto per metà;

*c*) nelle ferrovie: un terzo dei posti d'ordine, di custodia di locali o materiali o di servizi che importino una retribuzione compresa fra le 1200 e le 900 lire. Questa condizione sarà inserta nelle speciali convenzioni quando l'esercizio delle linee ferroviarie sia per conto di società private.

Dei posti contemplati nel presente articolo ai capoversi *b*) e *c*) una parte proporzionale sarà assegnata ai sottufficiali con 12 anni di servizio dei corpi della Reale marina, i quali avranno sempre la preferenza, ove si tratti di impieghi dipendenti dall'amministrazione della marina.

Art. 16.

(Art. 21 legge 8 luglio 1883).

Per ottenere i posti di cui all'articolo precedente, gli aspiranti devono possedere l'idoneità necessaria a sostenere l'ufficio.

Art. 17.

(Art. 22 legge 8 luglio 1883).

Con apposito regolamento da approvarsi con Decreto Reale, inteso il parere di una commissione composta di due membri dei due rami del Parlamento e di funzionari dei diversi ministeri, saranno determinati numericamente i posti riservati ai sottufficiali in base all'art. 15 e saranno stabilite le norme per la concessione di essi posti.

Art. 18.

(Art. 25 legge 8 luglio 1883).

Unitamente al bilancio, il Ministro della guerra presenterà una relazione sul numero degli impieghi che nell'anno precedente saranno stati conferiti ai sottufficiali.

Art. 19.

(Art. 26 legge 8 luglio 1883)

Il sottufficiale che in virtù della presente legge sia stato impiegato in una società ferroviaria od altra nella quale, con appositi capitolati, siansi riservati impieghi ai sottufficiali, riceverà, dopo un anno che si troverà in tale impiego, e per una volta tanto, la speciale indennità di lire 600 come quota capitale pensione pei 12 anni del servizio militare prestato.

Qualora presso le amministrazioni delle dette società esistessero casse-pensioni per i rispettivi impiegati, il sottufficiale avrà facoltà di versare nelle casse stesse una quota pro-

porzionata al numero degli anni di servizio prestato nell'esercito, e nella misura corrispondente a quella versata per un eguale tempo dagli altri impiegati della stessa amministrazione.

## Art. 20.

(Art. 27 legge 8 luglio 1883).

I sottufficiali che otterranno gli impieghi riservati loro da questa legge saranno sottoposti a tutte le norme e discipline che regolano gli altri impiegati della stessa categoria anche per ciò che riguarda la sospensione od il licenziamento.

## Art. 21.

(Art 10 legge 8 luglio 1902).

La progressione dei gradi dei sottufficiali è la seguente:

1° sergente - vicebrigadiere dei carabinieri reali;

2° furiere - brigadiere dei carabinieri reali;

3° furiere maggiore;

4° maresciallo - maresciallo di alloggio dei carabinieri reali (maggiore, capo, ordinario).

Il grado di maresciallo è conferito esclusivamente a scelta a quei furieri maggiori che abbiano l'attitudine a disimpegnare le funzioni di sottufficiale di maggiorità nei battaglioni e nei reggimenti di fanteria ed analogamente nei comandi corrispondenti degli altri corpi dell'esercito.

In tempo di pace nessun sergente può essere promosso furiere, se non conta almeno quattro anni di servizio alle armi; nessun furiere può essere promosso furiere maggiore se non conta almeno sette anni di servizio alle armi; nessun furiere maggiore potrà esser promosso maresciallo, se non conta almeno dodici anni di servizio alle armi.

Il capo-fanfara di cavalleria, quando abbia i voluti requisiti artistici che saranno determinati da apposito regolamento, ed i maestri di scherma, potranno essere promossi marescialli non appena sia promosso a detto grado nel proprio corpo un furiere maggiore meno anziano di loro.

Il sottufficiale che cessi dall'impiego inerente al grado di maresciallo, è esonerato di autorità da detto grado.

La esonerazione di autorità e la retrocessione dal grado sono pronunciate dal Ministro della guerra con le norme del regolamento.

Art. 22.

(Art. 11 legge 3 luglio 1902).

L'assegno giornaliero del maresciallo è di lire 3,15.

La pensione di riposo è quella stessa stabilita per tale grado dalla tabella II annessa al testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 23.

(Art. 18 legge 8 luglio 1883).
(Art. 9 testo unico leggi sulle pensioni).

I sottufficiali hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo venti anni di servizio.

Per far valere un tale diritto debbono aver raggiunto quarantadue anni di età.

Art. 24.

(Art. 12 legge 3 luglio 1902).

La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1903.

Art. 25.

*Disposizioni transitorie.*

(Art. 13 legge 3 luglio 1902).

I sottufficiali che alla data in cui andrà in vigore la presente legge si trovino alle armi in attesa d'impiego civile, dovranno entro tre mesi dichiarare se optino per l'impiego civile o per rimanere alle armi.

Coloro che optino per l'impiego civile potranno essere trattenuti alle armi, ma non oltre il secondo anno dalla data della opzione e ad ogni modo non oltre i limiti d'età e di servizio di cui al precedente articolo 6. Coloro che non accettino l'impiego offerto, dovranno essere congedati in attesa degli altri impieghi che avessero chiesto.

Coloro che rinunziano all'impiego o vi abbiano già rinunziato potranno rimanere in servizio sino al compimento del 30° anno di servizio e del 47° anno di età, continuando nel soprassoldo di lire 419,75.

Coloro che abbiano rinunziato all'impiego per rimanere alle armi o che si trovino alle armi senza attendere l'impiego, non potranno più aspirarvi, a meno che cessino di autorità dal servizio alle armi senza aver diritto a pensione di riforma o di riposo.

I sottufficiali che alla data in cui andrà in vigore la presente legge si trovassero ammogliati, non saranno soggetti, venendo promossi marescialli, all'obbligo stabilito dall'articolo 7.

Art. 26.

(Art. 14 legge 3 luglio 1902).

I sottufficiali alle armi, che alla data in cui andrà in vigore la presente legge abbiano compiuto il dodicesimo anno di servizio e non siano in attesa d'impiego o vi rinuncino, avranno la preferenza nella nomina al grado di maresciallo, purchè posseggano i requisiti che saranno determinati dal regolamento.

Art. 27.

(Art. 15 legge 3 luglio 1902).

I sottufficiali che al 1° gennaio 1903 abbiano già compiuto il ventesimo anno di servizio, saranno ammessi al soprassoldo di lire 419,75 dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 28.

(Art. 16 legge 3 luglio 1902)

I sottufficiali e gli allievi sergenti vincolati alla ferma di anni 5, continueranno nell'obbligo contratto senza aver diritto ad alcun premio al termine della ferma.

Art. 29.

(Art. 17 legge 3 luglio 1902).

I sottufficiali raffermati con soprassoldo che abbiano già compiuto l'ottavo anno di servizio e sieno entrati nel nono, potranno chiedere di essere congedati, percependo la indennità di lire 1000. Quelli che si trovano nel decimo, nell'undicesimo o nel dodicesimo anno di servizio, potranno del pari chiedere di essere congedati, acquistando rispettivamente diritto alla indennità di lire 1250, 1500, 1750.

Art. 30.

(Art. 18 legge 3 luglio 1902).

Durante i primi anni dalla data in cui andrà in vigore la presente legge, secondo che verrà stabilito dal regolamento, e ad ogni modo per un tempo non superiore a quattro anni, l'indennità per i sottufficiali raffermati con soprassoldo, che al compimento del dodicesimo anno di servizio verranno congedati acquistando diritto ad impiego, sarà portata da lire 2000 a lire 3000.

## Art. 31.

(Art. 35 legge 8 luglio 1883).

I sottufficiali aventi rafferme con premio continueranno a percepire i premi annuali e sarà pure loro corrisposta mensilmente la differenza fra l'aumento di paga di cui all'articolo 30 della legge 8 luglio 1883 e l'abolito caposoldo.

---

N. **325**. — RECLUTAMENTO. — **Elenco delle Regie autorità diplomatiche e consolari alle quali è affidato il servizio della leva all'estero e rispettiva circoscrizione territoriale.** — 23 dicembre.

Per comodità dei comandi ed uffici i quali hanno occasione di corrispondere con le RR. autorità diplomatiche e consolari per questioni di leva, pubblicasi qui di seguito l'elenco delle RR. autorità suddette, le quali sono incaricate del servizio della leva all'estero.

Come è stabilito dall'*Istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero*, sono incaricati di tale servizio i RR. consoli e viceconsoli e le RR. ambasciate e legazioni aventi cancelleria consolare. Le RR. legazioni a Berna e a Bucarest, sebbene non abbiano cancelleria consolare, si occupano pure egualmente del servizio di leva.

Per la Colonia Eritrea provvede al servizio della leva il Comandante del R. corpo di truppe coloniali residente in Asmara; per la Colonia del Benadir provvede il locale Governatore.

Le regie autorità diplomatiche o consolari attendono in via normale al servizio della leva per i nazionali residenti nel rispettivo distretto. Esse però dovranno anche assistere in tal materia i nazionali residenti in altri distretti che loro si presentassero.

Per facilitare la consultazione del presente elenco si dividono le regie utorità all'estero in tanti gruppi quanti sono gli Stati in cui sono stabilite; gli Stati sono poi distribuiti in ordine alfabetico.

I viceconsolati sono segnati immediatamente appresso al consolato dal quale dipendono.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

## ARGENTINA.

Legazione Buenos Ayres. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Buenos Ayres. — La città e il territorio federale di Buenos Ayres.

Consolato Cordoba. — Le provincie di Cordoba, Santiago del Estero, Tucuman, Salta, Rioja, Jujuy, Catamarca, San Juan, San Luis e Mendoza e il territorio nazionale di Los Andes.

Consolato La Plata. — La provincia di Buenos Ayres, (eccettuata la regione meridionale).

Viceconsolato Bahia Blanca. — La regione meridionale della provincia di Buenos Ayres; i territori nazionali (Gobernaciones) della Pampa Central, Neuguen, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

Consolato Rosario. — La provincia di Corrientes, i territori Chaco, Misiones, Formosa, nonchè i dipartimenti del sud della provincia di Rosario: Rosario, S. Lorenzo, Constitucion, General Lopez, Caseros, Iriondo e Belgrano.

Viceconsolato Paranà. — La provincia di Entre Rios.

Viceconsolato Santa Fé. — I seguenti dipartimenti del nord della provincia di Rosario: Santa Fé, Garay, S. Javier, S. Justo, Reconquista, Vera, S. Cristobal, Las Colonias, Castellanos, S. Martin, S. Geronimo.

## AUSTRIA-UNGHERIA.

Ambasciata Vienna. — Salisburgo, Stiria, Boemia, Galizia, Bucovina.

Consolato Budapest. — Il territorio del Regno d'Ungheria meno la città e il distretto di Fiume.

Consolato Fiume. — La città e il distretto di Fiume, la Croazia e la Slavonia.

Consolato Innsbruck. — Tirolo e Voralberg.

Consolato Trieste. — I territori di Carinzia, Carniola, il litorale d'Istria e del Quarnero, meno la città e il distretto di Fiume.

Consolato Zara. — Tutta la Dalmazia, eccettuato il territorio dipendente dal viceconsolato di Spalato.

Viceconsolato Spalato. — I distretti di Spalato, Metcovich, Imoski, Sinj, Macarska, nonchè le isole di Brazza, Solta, Lesina, Lissa.

## BELGIO.

Legazione Bruxelles. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Bruxelles. — Le provincie di Brabante, Hainaut, Limbourg e Namur.

Consolato Anversa. — Le due Fiandre e la provincia d'Anversa.

Consolato Liegi. — Le provincie di Liegi e di Lussemburgo.

## BOLIVIA.

Consolato La Paz. — Il territorio della repubblica.

## BRASILE.

Legazione Rio Janeiro. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Rio Janeiro. — Il distretto federale e lo Stato di Rio Janeiro.

Consolato Curitiba. — Lo Stato di Paranà.

Consolato Florianopolis. — Lo Stato di Santa Caterina.

Consolato Bello Horizonte. — Gli Stati di Minas Geraes e di Goyaz (eccettuato il municipio di Juiz de Fora).

Viceconsolato Juiz de Fora. — Il municipio di Juiz de Fora.

Consolato Pernambuco. — Gli Stati di Alagôas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Parahyba, Pernambuco, Pianhy, e Rio Grande do Norte.

Viceconsolato Belem (Parà). — La capitale e l'intero Stato del Parà.

Consolato Bahia. — Gli Stati di Bahia e di Sergipe.

Consolato Porto Alegre. — Gli Stati di Rio Grande do Sul e di Matto Grosso.

Consolato San Paolo. — Lo Stato di San Paolo.

Viceconsolato Campinas.

Viceconsolato Ribeirao Preto.

Viceconsolato Santos. — Per quanto riguarda questi viceconsolati essendo difficile ripartire il servizio della leva secondo le località, spesso non segnate in nessuna carta, si è stabilito di accentrare tutto il lavoro di corrispondenza nel consolato di S. Paolo, che provvederà a ripartirlo convenientemente.

Consolato Vittoria. — Lo Stato di Espirito Santo.

## CHILÌ.

Legazione Santiago. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console in Valparaiso.
Consolato Valparaisio — Il territorio della Repubblica.

## CINA.

Legazione Pechino. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console di Tientsin.
Consolato Canton. — Le provincie di Kwangtung, Kwangsi, Yunnan e Kweichau.
Consolato Shanghai. — Le provincie di Kiangsu, Shantung, Anhuei, Chekiang, e Fukien.
Consolato Han-Kow. — Le provincie di Hupei, Hunan, Szechuen, Kiangsi e Honan.
Consolato Tientsin. — Le provincie di Manciuria (Mukden Kirin e Taitsihar), Chili, Shansi, Shensi e Kansù.

## COLOMBIA.

Legazione Bogotà. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.
Consolato Bogotà. — I dipartimenti di Cundinamarca, Antioquia, Tolima, Cauca e Boyacà.
Consolato Barranquilla (?). — Gli Stati di Bolivar e Magdalena.
Consolato Panamà. — Il dipartimento di Panamà.
Consolato S. José di Cucuta. — Il dipartimento di Santander.

## CONGO.

Consolato Matadi. — Il territorio dello Stato.

## COREA.

Consolato Seoul. — Il territorio dell'Impero.

## COSTARICA.

Consolato S. José di Costarica. — Il territorio della Repubblica.

## CUBA.

Vedere Stati Uniti d'America.

## DANIMARCA E POSSEDIMENTI DANESI.

Legazione Copenaghen. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Copenaghen. — Il territorio del Regno. Inviare la corrispondenza alla R. legazione a Copenaghen.

Consolato Saint-Thomas. — Le Antille danesi.

## EQUATORE.

Consolato Guayaquil. — Il territorio della Repubblica.

## FRANCIA E POSSEDIMENTI FRANCESI.

Ambasciata Parigi. — I dipartimenti di Seine, Seine et Oise, Seine et Marne, Oise, Eure et Loire, Aube, Nord, Pas de Calais, Somme, Aisne, Ardennes, Loiret, Indre et Loire, Loire et Cher, Sarthe et Yonne, Charente, Charente inférieure, Gironde, Landes, Hautes Pyrénées, Basses Pyrénées, Gers, Lot et Garonne, Tarn et Garonne, Lot, Dordogne, Vienne, Haute Vienne, Deux Sèvres e Vandée.

Consolato Besançon. — I dipartimenti di Haute Marne, Côte d'Or, Jura, Doubs, Haute Saône e Meuse e i cantoni francesi già compresi nei dipartimenti della Mosella, della Meurthe, dei Vosgi e dell'alto Reno.

Consolato Chambéry. — I dipartimenti di Savoie, Haute Savoie, Isère e Hautes Alpes.

Consolato Havre — I dipartimenti di Seine inférieure, Eure, Orne, Calvados, Manche, Finistère, Morbihan, Loire inférieure, Maine et Loire, Mayenne, Ille et Vilaine, Côtes du Nord.

Consolato Lione. — I dipartimenti di Rhône, Loire, Saône et Loire, Allier, Ardèche, Cantal, Corrèze, Creuze, Puy de Dôme, Haute Loire, Drôme, Ain, Indre, Cher et Nièvre.

Consolato Marsiglia. — I dipartimenti di Gard, Bouches du Rhône, Vaucluse, Basses Alpes, Pyrénées orientales, Aude, Ariège, Haute Garonne, Tarn, Lozère, Aveyron.

Viceconsolato Cette. — Dipartimento dell'Hérault.

Viceconsolato Tolone. — Dipartimento del Varo.
Consolato Nizza. — Dipartimento delle Alpi Marittime. Dal consolato di Nizza dipende inoltre il R. viceconsolato di Monaco (principato).
Consolato Bastia. — L'isola di Corsica.
Consolato Algeri. — L'Algeria, eccettuato il territorio dipendente dal viceconsolato di Bona.
Viceconsolato Bona. — Il circondario (arrondissement) omonimo, esclusa La Calle e dintorni.
Consolato Caienna. — La Guiana francese e le sue dipendenze.
Consolato Rufisque. — I possedimenti francesi della Senegambia.
Consolato Noumea. — I possedimenti francesi in Oceania (Nuova Caledonia). I possedimenti francesi nella Polinesia dipendono dal R. consolato in S. Francisco.
Consolato Saigon. — I possedimenti francesi nella Cocincina.
Consolato Saint-Denis. — Il territorio dell' isola della Riunione e sue dipendenze.
Consolato Fort de France (Martinica). — Le Antille francesi (eccettuata l'isola della Guadalupa).
Consolato Point-à-Pitre (Guadalupa). — Il territorio dell'isola di Guadalupa nelle Antille francesi.
Consolato Tamatave. — L'isola di Madagascar.

## GERMANIA.

Ambasciata Berlino. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del locale consolato.
Consolato Berlino. — Le provincie prussiane di Brandeburgo, di Sassonia e di Posen, il ducato di Anhalt, il principato di Schwarzburg Rudolstadt, il principato di Schwarzburg Sondershausen e il ducato di Brunswick.
Consolato Amburgo. — I territori delle città libere ed anseatiche di Amburgo, Brema e Lubecca, Altona, la provincia di Annover, il granducato di Oldemburgo e il ducato di Lauenburgo.
Consolato Breslavia. — La provincia prussiana di Slesia.
Consolato Colonia. — Le provincie prussiane del Reno e di Westfalia e il principato di Valdeck, meno i distretti di Coblenza e Treviri.
Consolato Saarbrücken. — I distretti di Coblenza e Treviri.
Consolato Dresda. — I circoli sassoni di Dresda, Zwickau e Bautzen.

Consolato Francoforte s. M. — La provincia prussiana di Assia Nassau, il granducato di Assia, i principati di Hohenzollern, di Schaumburg-Lippe e di Lippe-Detmold.

Consolato Kiel. — Le provincie prussiane di Schleswig-Holstein, meno Altona.

Consolato Königsberg. — Le provincie prussiane della Prussia orientale ed occidentale.

Consolato Lipsia — Il circolo Sassone di Lipsia, il granducato di Sassonia-Weimar, i ducati di Sassonia-Meiningen, di Sassonia-Coburgo-Gotha e di Sassonia-Altenburgo, i principati di Reuss, linea primogenita, e di Reuss, linea cadetta.

Consolato Mannheim — Il territorio del granducato di Baden.

Consolato Stettino. — La provincia prussiana di Pomerania, i granducati di Mecklemburgo-Schwerin e di Mecklemburgo-Strelitz.

Consolato Stoccarda. — Il territorio del regno di Wurtemberg.

Legazione Monaco di Baviera. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Monaco di Baviera. — I circoli bavaresi dell'Alta Baviera, della Bassa Baviera, di Svevia e Neuburg e dell'Alto Palatinato.

Consolato Norimberga. — I circoli bavaresi dell'Alta Franconia, della Media Franconia e del Basso Palatinato.

Il territorio di Dar-es-Saalam (Africa orientale Germanica) dipende dal Consolato di Zanzibar.

## GIAPPONE.

Legazione Tokio. — Il territorio dell'Impero.

## GRAN BRETAGNA E POSSEDIMENTI INGLESI.

Ambasciata Londra. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Londra (44 Finsbury Square E. C.). — Le coste meridionali ed orientali dell'Inghilterra, da Land's End in Cornovaglia fino al fiume Humber (il porto di Grimsby eccettuato), ossia le coste meridionali della Cornovaglia, del Devon e del Somerset e tutte le contee non comprese nel consolato di Liverpool. Le isole Scilly. Le isole Bermude.

Consolato Cardiff. — Le contee di Glamorgan e Monmouth.

Consolato Glasgow. — Il Regno di Scozia.

Consolato Liverpool. — Le coste occidentali d'Inghilterra da Land's End alla frontiera della Scozia, esclusa la contea di Glamorgan, e le coste orientali, dal fiume Humber fino alla frontiera stessa, compreso il porto di Grimsby, ossia le coste settentrionali delle contee di Cornovaglia, Devon e Somerset, e le contee di Northumberland, Durham, Yorkshire, Gloucester, Hereford, Salop, Chester, Lancaster, Westmoreland, Cumberland, le 12 contee del paese di Galles e l'Isola d'Irlanda.

## POSSEDIMENTI INGLESI NEL MEDITERRANEO.

Consolato Gibilterra. — La città e il suo territorio, la costa spagnuola dal fiume Guadiaro alla città di Tarifa inclusivamente, l'agenzia consolare di Algesiras.

Consolato Malta. — Il gruppo di Malta.

## POSSEDIMENTI INGLESI IN AFRICA.

Consolato Capetown. — Le colonie inglesi del Capo di Buona Speranza, compreso Porto-Natale.

Consolato Freetown (Sierra Leone). — Le colonie inglesi nella Senegambia.

Consolato Mahé. — Le isole Seychelles.

Consolato Port Louis. — L'isola di Mauritius.

## POSSEDIMENTI INGLESI IN ASIA.

Consolato Aden. — I possedimenti inglesi posti sulle coste del mar Rosso, del golfo di Aden e la costa dei Somali.

Consolato Bombay. — Le coste dell'Indostan dal Capo Comorino fino a Kurachee inclusivamente, compresi i territori portoghesi di Goa, Daman e Diu.

Consolato Calcutta. — Le coste dell'Indostan dal capo Comorino fino alla frontiera settentrionale dell'Arrakan.

Consolato Colombo. — L'isola di Ceylan.

Consolato Hong-Kong. — L'isola di Hong-Kong.

Consolato Rangoon. — I territori dell'Arrakan, del Pegù e del Tenasserim ed il territorio dell'antico impero birmano.

Consolato Singapore. — L'isola di Singapore, Malacca ed il gruppo di Poulo Penang.

## POSSEDIMENTI INGLESI IN AMERICA.

Consolato Bridgetown (Barbados). — L'isola di Barbados.
Consolato Halifax. — Le provincie di Nuova Scozia, di Nuova Brunswick e l'isola del Principe Edoardo.
Consolato Kingston. — L'isola di Giamaica e sue dipendenze.
Consolato Montreal. — Il dominio del Canadà, ad eccezione delle provincie di Nuova Scozia, di Nuova Brunswick e dell'isola del Principe Edoardo.
Consolato Porto Stanley. — Il gruppo delle isole Falkland.
Consolato Trinità. — Il territorio delle Piccole Antille inglesi, meno l'isola di Barbados

(L'agenzia consolare di S. Giorgio — isole Bermude — dipende dal R. consolato di Londra).

## POSSEDIMENTI INGLESI IN AUSTRALIA.

Consolato Melbourne. — I possedimenti inglesi dell'Australia (eccettuato lo Stato dell'Australia Occidentale), la Nuova Zelanda e le isole Figi.
Viceconsolato Albany — Lo Stato dell'Australia Occidentale (West Australia).

## GRECIA.

Legazione Atene. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console al Pireo.
Consolato Corfù. — Le isole Jonie.
Consolato Pireo. — Il regno di Grecia meno le isole Jonie e la provincia di Acaia.
Viceconsolato Patrasso. — Tutta la provincia di Acaia col capoluogo Patrasso.

## GUATEMALA.

Legazione Guatemala. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.
Consolato Guatemala. — Il territorio della Repubblica.

## HAITI.

Consolato Porto Principe. — Il territorio della Repubblica.

## HONDURAS.

Consolato Amapala. — Il territorio della Repubblica.

## LUSSEMBURGO.

Consolato Lussemburgo. — Il territorio del granducato.

## MAROCCO.

Legazione Tangeri. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.
Consolato Tangeri. — Le coste dell'Impero.

## MESSICO.

Legazione Messico. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.
Consolato Messico (dirigere la corrispondenza alla R. legazione locale). — Il territorio della Repubblica, escluse le coste situate sul Golfo del Messico.
Consolato Veracruz. — Le Coste messicane sul Golfo del Messico e sul Canale di Yucatan.

## MONACO.

Viceconsolato Monaco. — Il territorio del principato. (Dipende dal R. consolato a Nizza).

## MONTENEGRO.

Legazione Cettigne. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del Console locale.
Consolato Cettigne. — Il territorio del principato.

## NICARAGUA.

Consolato Corinto. — Dipartimento di Chinandega, Leon e Rivas.
Consolato Managua — Dipartimenti di Managua, Granada, Chontales, Matagalpa, Nueva Segovia, San Juan del Norte e il territorio di Mosquitia.

## PAESI BASSI E POSSEDIMENTI OLANDESI.

Legazione Aia. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console a Rotterdam.
Consolato Amsterdam. — Le provincie di Olanda settentrionale, Utrecht, Gelderland, Overyssel, Drenthe, Vriesland e Groningen.
Consolato Rotterdam. — Le provincie di Olanda meridionale, Zelanda, Brabante settentrionale e ducato di Limburgo.
Consolato Batavia. — Le isole di Giava, Borneo, Bali, Sumatra e gruppi adiacenti.
Consolato Curaçao. — I possedimenti olandesi nelle Antille.
Consolato Paramaribo. — Il territorio della Guyana olandese.

## PARAGUAY.

Consolato Assunzione. — Il territorio della Repubblica.

## PERSIA.

Legazione Teheran. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.
Consolato Teheran. — Il territorio del Regno.

## PERÙ.

Legazione Lima. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.
Consolato Lima. — Il territorio della Repubblica (eccettuata la provincia di Callao).
Viceconsolato Callao. — La provincia di Callao.

## PORTOGALLO E POSSEDIMENTI PORTOGHESI.

Legazione Lisbona. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale
Consolato Lisbona. — Le provincie di Estremadura, Alentejo e Algarve, le isole Azzorre, il gruppo delle isole di Capo Verde e l'isola di S. Thomé, nonchè le agenzie consolari in Bolama (Senegambia) e Loanda (Angola).
Consolato Funchal. — L'isola di Madera.

Consolato Oporto. — Le provincie di Minho, Tras os Montes e Beira.

Consolato Lourenço Marques. — I possedimenti portoghesi del Mozambico.

Le agenzie consolari (pure nei possedimenti portoghesi in Africa) di Bolama (Senegambia), Loanda (Angola), S. Thomè (isola) e S. Vincenzo (Capo Verde) dipendono dal R. consolato di Lisbona.

Consolato Macao. — Le colonie portoghesi nell'isola di Macao.

## RUMANIA.

Legazione Bucarest. — Tutte le provincie della Rumania meno quelle componenti l'antico principato di Moldavia e la Dobrugia.

Consolato Galatz. — Le provincie componenti l'antico principato di Moldavia.

Viceconsolato Sulina. — La Dobrugia.

## RUSSIA.

Ambasciata Pietroburgo. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Pietroburgo. — I governi della Russia occidentale.

Consolato Abo. — Le provincie di Abo-Björneborg colle isole di Aaland, le provincie di Wasa ed Uleäborg coi loro porti marittimi e le isole adiacenti e colle città nell'interno.

Consolato Batum. — Le provincie del Caucaso.

Consolato Helsingfors. — Le provincie di Nyland, Wyborg, Tavastehus, S. Michele e Kuopio.

Consolato Kiew. — I governi di Kiew, Podolia, Poltava, Charkof, Vollinia, Tsernigok, Kursk ed Orel.

Consolato Mosca. — I governi della Russia centrale ed orientale.

Consolato Odessa. — I governi di Bessarabia, Kherson, Tauride, Jekaterinoslav e il paese dei Cosacchi del Don.

Consolato Riga. — I governi della Russia settentrionale, ossia la Curlandia, la Livonia e le isole adiacenti.

Consolato Varsavia. — Le provincie del governo generale di Varsavia.

## SALVADOR.

Consolato San Salvador. — Il territorio della repubblica del Salvador.

## SAN DOMINGO.

Consolato San Domingo. — Il territorio della Repubblica.

## SAN MARINO.

Consolato San Marino. — Il territorio della Repubblica.

## SERBIA.

Legazione Belgrado. — Il territorio del Regno.

## SIAM.

Legazione Bangkok. — Il territorio del Regno.

## SPAGNA E POSSEDIMENTI SPAGNUOLI.

Ambasciata Madrid. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Madrid (dirigere la corrispondenza alla R. Ambasciata locale). — Le provincie di Madrid, Toledo, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real, Soria, Segovia, Avila, Valladolid, Zamora, Salamanca, Badajoz, Caceres, Saragozza e Teruel.

Consolato Barcellona. — Le provincie di Barcellona, Tarragona, Lerida, Gerona, Huesca, Malaga, Granada, Jaën, Almeria, Valenza, Alicante, Castellon, Murcia, Albacete e le isole Baleari.

Consolato Cadice. — Le provincie di Cadice, Siviglia, Cordova e Huelva.

Consolato Santander. — Le provincie di Santander, Burgos, Logrono, Navarra, Biscaglia, Guipuzcoa, Alava, Oviedo, Corogna, Lugo, Orense, Pontevedra, Palencia e Leon. — L'agenzia consolare di Algesiras dipende dal R consolato di Gibilterra.

Consolato Santa Croce di Tenerife. — Il gruppo delle isole Canarie.

## STATI UNITI D'AMERICA E POSSEDIMENTI.

Ambasciata Washington. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Washington. — Il distretto federale di Columbia.

Consolato Chicago. — Gli Stati di Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Kentucky, Wisconsin, Jowa, Minnesota, Missouri, Dakota, Nebraska e Kansas.

Consolato Denver. — Gli Stati del Colorado e Utah.

Consolato Honolulu (Hawaii). — Il territorio delle isole Hawaii.

Consolato Nuova Orleans. — Gli Stati di Luisiana, Texas, Mississipi, Alabama, Florida, Arkansas, Tennessée e il territorio Indiano.

Consolato Nuova York. — Gli Stati di Nuova York, Connecticut, Rhode Island, Nuova Jersey.

Consolato Filadelfia. — Gli Stati di Pennsylvania, Maryland, Delaware, East Virginia, West Virginia, North Carolina, South Carolina e Georgia (eccettuate le contee di Allegheny, Westmoreland e Fayette).

Viceconsolato Pittsburg. — Le contee di Allegheny (in cui è situata Pittsburg), Westmoreland e Fayette.

Consolato Boston. — Gli Stati di Massachusetts, Vermont, New-Hampshire, Maine.

Consolato S. Francisco. — Gli Stati e i territori di California, Nevada, Oregon, Washington, Alaska, Arizona, Idaho, Montana, Wyoming, New Messico, e i possedimenti francesi nella Polinesia.

Consolato Avana (Cuba). — Cuba, Portorico e le isole adiacenti.

Consolato Manilla (Filippine). — L'arcipelago delle Filippine.

## SVEZIA E NORVEGIA.

Legazione Stoccolma. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Stoccolma. — Le coste svedesi da Ystad al territorio russo, comprese le isole adiacenti.

Consolato Cristiania. — Il territorio della Norvegia.

Consolato Gothenburg. — Le coste svedesi dalla frontiera norvegiana ad Ystad.

## SVIZZERA.

Legazione Berna. — Il cantone del Bernese.

Viceconsolato Briga. — Il cantone del Vallese.

Consolato Basilea. — I cantoni di Basilea città, Basilea campagna, di Soletta, Argovia, Lucerna, Zug, Unterwalden, Schwitz e Uri.

Consolato Bellinzona. — Il canton Ticino.

Consolato Ginevra. — I cantoni di Ginevra, Vaud, Neufchâtel, e Friburgo.

Consolato Zurigo. — I cantoni di Zurigo, Sciaffusa, Turgovia, Appenzell, San Gallo e Glarona.

Consolato Coira. — Il cantone dei Grigioni.

## TRANSVAAL.

Consolato Pretoria. — I territori della Repubblica Sud-Africana.

## TURCHIA E PROVINCIE DIPENDENTI.

Ambasciata Costantinopoli. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Costantinopoli:

*A*) Vilayet di Costantinopoli, Prefettura della città dalla quale dipendono:

*in Europa:*

1. il Caza Kutchuk-Tchekmedjè; 2. sette circoli Municipali;

*in Asia:*

1. il Caza delle Isole dei Principii; 2. il Caza di Guebzè; 3. il Caza di Beicos; 4. il Caza di Kartal; 5. il Caza di Chilè; 6. tre circoli municipali;

*B*) Sangiaccati dipendenti dal Ministero dell'interno ottomano cioè:

*in Europa*:

1. il sangiaccato di Tchataldja;

*in Asia:*

1. il sangiaccato di Ysmidt; 2. il sangiaccato dei Dardanelli;

*C*) il vilayet di Kastamuni (Asia) composto dei sangiaccati di Kastamuni, Boli, Kenguiri e Sinope.

*D*) il vilayet di Angora (Asia) composto dei sangiaccati di Angora, Kirchèhir, Gosgat, Kaisseriè (Cesarea), Tchoroun.

*E*) La parte settentrionale del vilayet di Khodavendikiar (Asia) cioè:

1. il sangiaccato di Brussa; 2. il sangiaccato di Ertogroul; 3. del sangiaccato di Kutaia (vilayet di Khodavendikiar) dipendono da Costantinopoli solo i Caza di Kutaia, Eski, Cheir, Guédez e Simaro; 4. del sangiaccato di Karassi (vilayet di Khodavendikiar) dipendono da Costantinopoli i Caza di Panderma, Erdek, Ghemene e Edremit.

*F*) Le isole Tenedos, Lemnos ed Imbros (Asia).

Viceconsolato Adrianopoli. — 1. Il mutessarifat di Adrianopoli con i caza di Harza, Uzun-Kenpru, Mustafà pascià, Demotica, Ortakeni Kirgiali; 2. Il sangiaccato di Gumulgina con i caza di Gumulgina, Sultan Yeri, Aki-Tehelebi, Xantie, Egridere, Dari derè, Giebel; 3. Il sangiaccato di Kirk-Kilissè col mutessariflik di Kirk-Kilissè e i caimacanlik di Visè, Babaeschi, Lulè Burgas, Tirnovo, Atapoli, Midia e il muduriet di Burnar Hissar.

Consolato Canea. — L'isola di Candia.

Consolato Gianina. — Il vilayet di Gianina, meno il territorio dipendente dal viceconsolato di Vallona.

Viceconsolato Vallona. — Il mutessariflik di Berat, che comprende i caimacanati di Vallona, di Scrapari, di Luzna e i nahie di Tamorizza e Fieri.

Consolato Monastir. — Il vilayet di Monastir.

Consolato Salonicco. — Il vilayet di Salonicco.

Consolato Uskub. — Il vilayet di Kossovo.

Consolato Scutari (Albania). — Il vilayet di Scutari, meno il mutessariflik di Durazzo.

Viceconsolato Durazzo. — Il mutessariflik di Durazzo.

Consolato Serajevo. — La Bosnia e l'Erzegovina.

## PROVINCIE D'ASIA.

Consolato Aleppo. — I vilayet di Aleppo, Adana, Diarbekir, Màamouret-Elazis Mossul ed il mutessariflik indipendente di Deir.

Consolato Beirut. — I vilayet di Beirut, Bagdad e Bassora, il territorio di Palmira, il governo del Libano e l'isola di Cipro.

Viceconsolato Damasco. — Il vilayet di Damasco

Consolato Gerusalemme. — Il mutessariflik indipendente di Gerusalemme.

Consolato Hodeida. — Le coste ottomane del mar Rosso.

Consolato Smirne. — I vilayet di Aidin, Konia e dell'Arcipelago, meno le isole di Tenedos, Samotracia, Imbros e Lemnos, la parte meridionale del vilayet di Khodavendikiar, la parte del mutessariflik di Karasi nel golfo di Adramiti, estendendosi nell'interno fino a Balia Maden inclusivamente ed il principato di Samos.

Consolato Trebisonda. — I vilayet di Trebisonda, Sivas, Erzerum, Van e Bitlis.

## PROVINCIE D'AFRICA.

Consolato Tripoli. — Il territorio dell'antica reggenza di Tripoli, meno la Cirenaica

Viceconsolato Bengasi. — Il mutessariflik di Bengasi e Cirenaica.

## VICEREAME D'EGITTO.

Agenzia diplomatica Cairo. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Cairo. — Le provincie di Kaliubieh, Menufieh Guizeb, l'Alto Egitto e i territori egiziani nell'interno dell'Africa.

Consolato Alessandria. — Il territorio del Basso Egitto, ad eccezione delle provincie di Kaliubieh e Menufieh e del litorale egiziano del mar Rosso e le provincie di Giedda.

Consolato Porto-Said. — Il territorio lungo l'istmo di Suez. Le coste egiziane del mar Rosso.

## REGGENZA DI TUNISI.

Consolato Tunisi. — Il territorio della reggenza di Tunisi, meno la città e i dintorni di Susa.

Viceconsolato Susa. — La città e i dintorni di Susa.

## BULGARIA.

Agenzia diplomatica Sofia. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Sofia. — Il principato di Bulgaria, meno il territorio dipendente dal viceconsolato di Rustciuk.

Viceconsolato Rustciuk. — Le provincie di Rustciuk, Viddino, Lom, Vratza, Pleona, Sistow, Sevlievo, Tirnovo, Silistria, Ragsrad, Schumla e Varna.

Consolato Filippopoli. — Le provincie della Rumelia orientale.

## URUGUAY.

Consolato Montevideo. — Il territorio della Repubblica.

## VENEZUELA.

Legazione Caracas. — Attende al servizio di leva soltanto in assenza del console locale.

Consolato Caracas. — Il distretto federale, i territori, le isole e le colonie sottoposti alla diretta giurisdizione del governo federale, gli Stati di Miranda, di Bermudez e di Bolivar.

CONSOLATO MARACAIBO. — Gli Stati di Zulia e di Los Andes.
CONSOLATO PUERTO CABELLO. — Gli Stati di Carabobo, di Falcon, di Lara e di Zamora.

## ZANZIBAR.

CONSOLATO ZANZIBAR. — I territori componenti il sultanato di Zanzibar e il territorio di Dar-es-Saalam (Africa orientale germanica). Per il Benadir (Somalia italiana) il servizio della leva è affidato al locale Governatore, il quale ha in proposito attribuzioni di console.

---

N. **326**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti alle giubbe degli ufficiali superiori ed inferiori di tutte le armi e corpi.** (Con una tavola di disegni comune all'*Atto* che segue). — 25 dicembre.

All'abito di grande uniforme degli ufficiali dei carabinieri reali, ed alle giubbe a due petti e da campagna degli ufficiali superiori ed inferiori di tutte le armi e corpi, sono apportate le seguenti varianti:

1° È soppresso il distintivo di grado applicato alle maniche ed il relativo intreccio.

2° Nell'abito di grande uniforme, è conservata l'attuale filettatura di panno scarlatto alle manopole; nelle giubbe a due petti che hanno le maniche con manopole di panno turchino scuro o di velluto nero, queste sono orlate con una filettatura simile a quella del berretto, ma della grossezza di 2 millimetri. Le manopole di velluto turchino nelle giubbe degli ufficiali di stato maggiore, sono filettate con un cordoncino in oro di 2 millimetri di grossezza.

Anche la filettatura del bavero per le giubbe che, a senso delle disposizioni vigenti, ne sono provviste, è ridotta a 2 millimetri di grossezza.

3° Nella giubba a due petti, alle attuali controspalline da portarsi coll'uniforme ordinaria ne sono sostituite altre, eguali per forma, stoffa e dimensione, a quelle della giubba da campagna; esse sono peraltro fissate sulla spalla, verso l'attaccatura della manica, mediante bottoncini, piccoli ganci, od altro congegno applicati alla parte inferiore della controspallina, e verso il bavero mediante l'attuale bottoncino a vite, in modo che possano essere tolte quando devono indossarsi le spalline.

Il bottoncino che, nella giubba a due petti, serve a fissare,

in prossimità della cucitura della spalla, le controspalline ora prescritte, deve essere tolto.

4° Alle nuove controspalline, tanto nella giubba a due petti quanto in quella da campagna, è applicato il distintivo di grado consistente in:

*a*) una, due o tre stellette in metallo argentato, rispettivamente per il sottotenente, il tenente ed il capitano (fig. 1ª), simili a quelle portate al bavero della giubba;

*b*) un galloncino largo 6 mm (d'argento o d'oro a seconda che l'ufficiale porta le spalline d'argento o d'oro) cucito lungo il bordo della controspallina, tranne dal lato prossimo alla attaccatura della manica; più una, due o tre stellette metalliche, rispettivamente per il maggiore, il tenente colonnello ed il colonnello (fig. 2ª) eguali a quelle di cui alla lettera *a*).

5° I capitani aiutanti di campo di brigata, gli ufficiali di ordinanza degli ufficiali generali, gli ufficiali istruttori di equitazione addetti alla scuola di cavalleria ed i capimusica, continueranno a portare sulle maniche dell'abito di grande uniforme o della giubba a due petti e da campagna i distintivi per essi prescritti, collocati in posizione corrispondente a quell'attuale.

6° Gli ufficiali in servizio attivo permanente, in disponibilità ed in aspettativa sono autorizzati a portare l'abito di grande uniforme e le giubbe a due petti e da campagna con gli attuali distintivi fino al 31 dicembre 1903.

Gli ufficiali nominati o trasferiti in una delle categorie di ufficiali in congedo prima della pubblicazione del presente *Atto* e quelli che vi faranno passaggio da una delle categorie indicate al precedente capoverso prima del 31 dicembre 1903, sono autorizzati, senza limiti di tempo, a far uso delle giubbe cogli attuali distintivi.

7° Tanto gli ufficiali in servizio attivo, quanto gli ufficiali in congedo predetti, sono autorizzati a sostituire, anche subito e sino a consumazione, nelle giubbe attualmente possedute quando non preferiscano ricorrere al cambio della parte superiore delle maniche:

*a*) al galloncino d'oro o d'argento, una trecciuola di lana o seta nera uguale a quella ora usata per l'intreccio sovrapposto ai distintivi delle giubbe da campagna;

*b*) al gallone d'oro o d'argento, una trecciuola di lana o seta nera uguale a quella portata ai lati del petto delle giubbe ora dette.

Contemporaneamente dovranno essere anche attuate le di-

## Distintivo di grado per ufficiali inferiori e superiori.

Fig. 1ª

**Sottotenente**



**Tenente**



**Capitano**



Fig. 2ª

**Maggiore**



**Ten. Colonnello**



**Colonnello**



## Distintivo per tenenti generali che sono comandanti di corpo d'armata, o coprono cariche corrispondenti.

Fig. 1ª



Fig. 2ª



Fig. 3ª




Lab. foto-lit. Minist. Guerra

sposizioni di cui ai precedenti numeri 2°, 3° e 4° per la filettatura, le controspalline ed i distintivi di grado.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **327**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Adozione di speciali distintivi per i tenenti generali comandanti di corpo d'armata**. (Con una tavola di disegni comune all'*Atto* che precede). — 25 dicembre.

Sono adottati i distintivi qui appresso indicati per i tenenti generali i quali coprono, o coprirono, la carica di comandante titolare di corpo d'armata, od altre cariche corrispondenti.

Il tenente generale che cessi da una delle cariche corrispondenti a quella di comandante di corpo d'armata non potrà più far uso di tali distintivi, se non avrà acquistato il diritto alla assimilazione di rango a comandante di corpo d'armata a mente delle vigenti prescrizioni.

*a*) Il fregio del berretto è simile per forma e dimensioni a quello stabilito per gli altri ufficiali generali, ma è ricamato in oro, anzichè in argento;

*b*) sulle controspalline della giubba per l'uniforme ordinaria e della giubba da campagna è posta, fra le due stellette, una corona reale ricamata in oro su panno scarlatto, nel modo indicato dalla fig. 1ª;

*c*) con la giubba di grande uniforme la stessa corona è applicata sui nodi a trifoglio (fig. 2ª).

La fig. 3ª indica la forma e le dimensioni della corona reale di cui ai precedenti comma *b*) e *c*).

Spetta l'uso di tali distintivi anche ai tenenti generali in congedo che coprirono la carica di comandante titolare di corpo d'armata, o raggiunsero l'assimilazione di rango a comandante di corpo d'armata.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **328**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Somministrazione di materiali d'artiglieria ed esecuzione di lavori alle società di tiro a segno nazionale**. — 25 dicembre.

In aggiunta alle disposizioni contenute nel compendio di istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale di cui nell'*Atto* 262 del 1900, si prescrive quanto appresso:

§ 1. Alle società di tiro a segno nazionale vengono forniti dalle amministrazioni militari, contro pagamento, le armi e

gli altri materiali d'artiglieria descritti nella parte 1ª dello specchio annesso al presente *Atto*, nei limiti e nei modi appresso indicati.

Le società stesse potranno per contro restituire i materiali di cui alla parte 2ª dello specchio seguendo le norme ivi espresse:

§ 2. I materiali da cedersi debbono essere in buono stato di servizio e dei modelli prescritti.

§ 3. In massima una società di tiro a segno composta di 100 tiratori non potrà richiedere più di otto fucili.

§ 4. Quando una società stabilisca cinque o meno linee di tiro, potrà richiedere quattro fucili per ciascuna linea. Questo numero di fucili sarà poi ridotto a tre se le linee di tiro saranno più di cinque.

§ 5. Le società che contano 1000 o più soci e che dispongono di quindici o più linee di tiro, non potranno richiedere più di sessanta fucili.

§ 6. In massima non si potrà, volta per volta, prelevare un numero di cartucce superiore a quello strettamente necessario per le esercitazioni di un mese.

In ogni caso ciascun prelevamento non dovrà mai essere superiore a 10,000 cartucce.

§ 7. È fatta facoltà alle società lontane dalla sede della direzione, sezione o distretto, di prelevare il numero di cartucce occorrenti per le esercitazioni di più mesi, purchè non si oltrepassi il maximum di 10,000 cartucce.

§ 8. Nei casi in cui occorresse far domanda di armi o munizioni in quantità eccedenti quelle dianzi stabilite, le direzioni provinciali di tiro a segno dovranno trasmettere le prescritte richieste ai comandi di corpo d'armata con la indicazione dei motivi che le determinarono.

§ 9. I materiali sono forniti alle società di tiro delle amministrazioni seguenti:

| | |
|---|---|
| Armi, relative parti accessori e congeni di verifiche. | Direzioni e sezioni di artiglieria, fabbrica d'armi di Terni. |
| Munizioni (eccettuate le cartucce per pistole). | Distretti militari, direzioni e sezioni d'artiglieria. |
| Buffetterie e cartucce per pistola. | Direzioni e sezioni di artiglieria. |

§ 10. Le riparazioni alle armi per conto delle società sono eseguite dalla fabbrica d'armi di Terni e dalle direzioni d'artiglieria, nonchè dalle sezioni che ne abbiano i mezzi.

§ 11. Le richieste di somministrazioni o lavori sono rivolte — secondo le norme sopraindicate — alla fabbrica d'armi di Terni, o direzione, sezione o distretto in cui risiede la società richiedente o che trovasi alla medesima più vicino.

§ 12. Le richieste di armi sono dalle società interessate rivolte — per le opportune disposizioni — al competente comando di corpo d'armata, quelle invece riguardanti il prelevamento di altri materiali, la esecuzione di riparazioni, oppure il versamento di bossoli, caricatori ecc. sono trasmesse direttamente alla fabbrica d'armi, laboratorio pirotecnico, direzione, sezione o distretto cui spetta provvedere.

§ 13. Le suaccennate richieste debbono essere compilate in conformità dei moduli *A* e *B* annessi al presente *Atto*.

§ 14. I materiali da distribuirsi e quelli riparati non saranno rilasciati od inviati alle società che ne fecero richiesta se non dopo che dalle medesime sia stato effettuato il pagamento dell'importo dovuto, comprese le spese di trasporto quando ne è il caso.

§ 15. I lavori di riparazione verranno eseguiti ai prezzi di tariffa in vigore presso l'amministrazione interessata, e se occorre l'impiego di parti d'armi, queste saranno addebitate ai prezzi indicati nello specchio qui annesso se trovansi nel medesimo comprese, ed in caso diverso ai prezzi stabiliti dal modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e del genio.

§ 16. Le direzioni d'artiglieria cui venissero presentate dalle società armi con guasti di grave entità che esse non fossero in grado di riparare, dovranno riceverle e rilasciarne ricevuta alla parte versante coll'indicazione dei contrassegni delle armi stesse, ed invieranno poi queste alla fabbrica d'armi di Terni con la relativa richiesta mod. *A*.

La fabbrica d'armi provvederà per proprio conto alle riparazioni necessarie ed al ricupero del corrispondente importo, nonchè delle spese occorse per la spedizione delle armi a Terni e di quelle occorrenti per effettuarne la restituzione alla società interessata, cui le spese stesse debbono sempre andare a carico.

In modo analogo a quello sopra indicato dovranno — a seconda dei casi — regolarsi le sezioni d'artiglieria verso le direzioni dalle quali dipendono o verso la fabbrica d'armi di Terni.

§ 17. L'importo delle somministrazioni e dei lavori eseguiti alle società di tiro sarà, dalle amministrazioni che li effettueranno, versato, al termine di ciascun trimestre, nelle casse

dello Stato a titolo di reintegrazione di fondi nel bilancio della guerra, con imputazione dei versamenti al capitolo « entrate per reintegrazione di fondi nel bilancio passivo (parte ordinaria) ».

Le relative quietanze di tesoreria dovranno essere trasmesse al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio).

§ 18 Per il prelevamento delle munizioni ad uso delle società di tiro i distretti e le direzioni o gli stabilimenti d'artiglieria debbono eseguire le relative operazioni definitive di carico e di scarico come per gli altri servizi.

Per le munizioni prelevate dai distretti militari di 2ª classe le relative operazioni avranno luogo fra le direzioni o stabilimento d'artiglieria interessato ed il distretto militare di 1ª classe da cui quelli dipendono.

Le disposizioni del presente *Atto* andranno in vigore col 1° gennaio 1903, ed a tal fine prima di detto giorno i distretti militari verseranno alle direzioni d'artiglieria i materiali che essi non dovranno più distribuire alle società di tiro. Per contro assumeranno in carico definitivamente le munizioni che hanno ora in consegna provvisoria e che dovranno poi distribuire per proprio conto alle società predette.

Sono abrogati: l'*Atto* n. 600 della raccolta delle disposizioni in vigore e gli *Atti* n. 117 e 206 del 1894 (per la parte che riguarda le società di tiro) n. 245 del 1897, n. 144 del 1899, n. 137 e 235 del 1900 e n. 285 del 1901

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

SPECCHIO *indicante i materiali che dalle amministrazioni militari vengono forniti alle società di tiro a segno nazionale, e quelli che dalle dette società possono essere restituiti.*

| Categoria | N. d'ordine categorico | INDICAZIONE DEI MATERIALI | Unità di misura | Prezzo dell'unità di misura |
|---|---|---|---|---|
| | | PARTE I. — DA DISTRIBUIRSI. | | |
| | | **Armi.** | | |
| VI | 35 | Sciabole-baionette M. 70 (con fodero) . | N. | 4 00 |
| » | 36 | Fucili M. 70/87 (senza sciabola-baionetta e senza accessori) . . . . . | » | 20 00 |
| » | 43 | Fucili M. 91 (senza sciabola-baionetta e senza accessori). . . . . | » | 38 00 |
| » | 44 | Sciabole-baionette M. 91 (con fodero) . | » | 4 00 |
| | | **Parti, assortimenti ed accessori.** | | |
| VI | 411 | Molle spirali di otturatori di armi M. 70 e M. 70/87 . . . . . | » | 0 07 |
| » | 1446 | Ampollini per olio . . . . . | » | 0 20 |
| » | 1453 | Cacciaviti per armi . . . . . | » | 0 50 |
| » | 1418 | Estrattori del bossolo privo di fondello per armi M. 70 e M. 70/87 . . . . . | » | 0 40 |
| » | 1421 | Nettatoi per fucili e moschetti da truppe speciali . . . . . | » | 0 15 |
| » | 1424 | Tubetti di cuoio per pulitura d'armi . . | » | 0 10 |
| » | 1425 | Turaccioli per armi M. 70 e M. 70/87 . . | » | 0 05 |
| » | 1431 | Caricatori per armi M 70/87 . . . . . | » | 0 05 |
| » | 1432 | Invogli di caricatori di armi M. 70/87 . | » | 0 05 |
| » | 1449 | Scovoletti per armi M. 91 . . . . . | » | 0 20 |
| » | 812 | Molle spirali di percussore di armi M. 91 . . . . . | » | 0 08 |
| » | 810 | Molle spirali di espulsori . . . . . | » | 0 02 |
| » | 767 | Bottoni di percussore . . . . . | » | 0 25 |
| » | 817 | Percussori di armi M. 91 . . . . . | » | 0 95 |
| » | 793 | Estrattori di armi M. 91 . . . . . | » | 0 30 |
| » | 1450 | Bacchette nettatoi di ottone per fucili M. 91 . . . . . | » | 0 90 |
| | | **Buffetterie.** | | |
| VI | 1528<br>1522 | Cinghie per armi M. 70/87 fucili M. 91 e moschetti M. 91 per T. S. con bottoni gemelli . . . . . | » | 1 00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VI | 1539 | Cinturini di bufalo M. 77 | N | 3 20 |
| » | 1540 | Cinturini di cuoio M. 77 | » | 2 80 |
| » | 1607 | Cinghie da cartucciere di cuoio naturale o di cuoio nero, con bottoni gemelli e ganci a fibbia | » | 0 55 |
| » | 1608 | | | |
| » | 1615 | | | |
| » | 1623 | | | |
| » | 1616 | Giberne M. 77/87 | » | 3 50 |
| » | 1617 | Tasche da caricatori | » | 2 80 |
| » | 1678 | Fasce di bufalo per cinturini M. 91 (annerite) | » | 2 00 |
| » | 1684 | Giberne per caricatori M. 91 | » | 2 30 |
| » | 1687 | Giberne per pacchetti M. 91 | » | 2 20 |
| | | **Cartucce.** | | |
| VII | 23-279 | Cartucce a pallottola per armi M. 70 e M. 70/87 | N | 0 03 |
| » | 24 | Cartucce a pallottola per pistole M. 74 e M. 89 | » | 0 03 |
| » | 31 | Cartucce d'esercitazione per armi M. 70 e M. 70/87 | » | 0 05 |
| » | 31-282 | Cartucce da salve per armi M. 70 e M. 70/87 | » | 0 02 |
| » | 493 | Caricatori per armi M. 91 completi da esercitazione | » | 0 36 |
| » | 491 | Caricatori per armi M 91 completi per tiri a pallottola | » | 0 45 |
| » | — | Caricatori per armi M. 91 con cartuccia con carica ridotta | » | 0 24 |
| | | **Congegni per verifiche.** | | |
| XII | 7174 | Congegni a riflessione, con custodia, per verificare il puntamento delle armi portatili | N | 3 00 |
| | | **Materiali d'imballaggio.** | | |
| | | I materiali d'imballaggio occorrenti per le varie somministrazioni vengono ceduti ai prezzi stabiliti dal modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio. | | |
| | | *NB.* — Le spedizioni di materiali alle società di tiro sono a carico delle medesime. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PARTE II. — DA RICEVERSI. | | | |
| Bossoli di cartucce sparate, nonchè caricatori vuoti per armi M. 91 (esclusi quelli di acciaio) (1) . . . . . | Kg. | 0 | 60 |
| Caricatori vuoti per armi M. 91 di acciaio (1) . . . . . | » | 0 | 04 |
| Cartucce che abbiano dato scatto a vuoto (tenendo conto del solo peso dei bossoli) . . . . . | » | 0 | 60 |
| Materiali d'imballaggio. Vengono accettati in restituzione (contro rimborso del prezzo di cessione) purchè in buono stato di servizio. | | | |
| *NB.* — La restituzione dei materiali sopra indicati deve avere luogo franca d'ogni spesa alle direzioni o sezioni d'artiglieria o ai laboratori pirotecnici più vicini in quantità non inferiore ai chilogrammi 20 per ciascun versamento. Delle spese che sosterranno pel ritiro dei materiali di cui trattasi le direzioni ed i laboratori suddetti chiederanno rimborso mediante rendiconti speciali M. 13 del regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria. | | | |

(1) Le direzioni assumono in carico questi materiali come rottami.

N. . . . d'ordine della richiesta

# TIRO A SEGNO NAZIONALE

MODELLO **A**

1006

PRESIDENZA DELLA SOCIETÀ DI TIRO A SEGNO DI (1) . . . . . .

RICHIESTA *di* (2) . . . . . *sottoindicati materiali, per parte del* (3) . . . . . *contro pagamento immediato.*

| Categoria 1 | Numero d'ordine categorico 2 | DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI 3 | Unità di misura 4 | Quantità 5 | Prezzo dell'unità di misura stabilito per le Società 6 | Importo del (4) . . . . . 7 | *Annotazioni* 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | TOTALE L. | | | | | |

*A . . . . . addì . . . . . 190*

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ

(Bollo)

*Il sottoscritto dichiara d'aver ricevuto la somma di lire (in tutte lettere) . . . . . quale importo della . . . . . (somministrazione o riparazione) dei sopra indicati materiali.*

*A . . . . . addì . . . . . 190*

IL (5) . . . . . .

*V.°* IL PREFETTO PRESIDENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE

(Bollo)

ATTO 328

*Avvertenze.* — Le richieste di somministrazioni sono compilate separatamente da quelle per riparazioni. Ogni richiesta è compilata in duplice esemplare con la stessa data e lo stesso numero d'ordine. Un esemplare servirà di ricevuta dell'importo dovuto e verrà perciò restituito alla presidenza della Società.

(1) Luogo. — (2) Somministrazione o riparazione. — (3) Indicare l'amministrazione cui spetta provvedere. Quando trattasi di somministrazioni di armi, questa indicazione è apposta dal Comando del corpo d'armata. — (4) Della somministrazione o dei lavori. In quest'ultimo caso la parte richiedente deve limitare la compilazione della richiesta a tutta la casella 5. A lavoro compiuto chi lo ha eseguito ne indica i prezzi a casella 7 e la spesa a casella 8. — (5) Relatore od altro funzionario regolarmente autorizzato a riscuotere.

N. . . . d'ordine della richiesta

# TIRO A SEGNO NAZIONALE

MODELLO B

PRESIDENZA DELLA SOCIETÀ DI TIRO A SEGNO DI (1). . . . . .

RICHIESTA *per restituzione al* (2). . . . . *dei sottoindicati materiali contro pagamento immediato.*

| Categoria | Numero d'ordine categorico | DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo dell'unità di misura stabilito per le Società | Importo degli oggetti | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | TOTALE L. | | | | | |

*A . . . . . addì . . . . . 190*

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ

(Bollo)

*Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto* (3). . . . . .

*A . . . . . addì . . . . . 190*

IL (4). . . . . .

(Bollo)

*Avvertenze.* — La presente richiesta è compilata in duplice esemplare con la stessa data e lo stesso numero d'ordine. Un esemplare reca l'indicazione (3) dell'importo dei materiali e la firma (4) del Presidente, e rimarrà presso l'amministrazione ricevente; l'altro le medesime indicazioni (3) e (4) in bianco che verranno riempite dalla parte ricevente, e questo esemplare sarà restituito alla Presidenza della Società di tiro a segno.

(1) Luogo. — (2) Direzione, sezione d'artiglieria o laboratorio pirotecnico. — (3) Si dirà: l'importo in lire (in tutte lettere) per la restituzione dei sopraindicati materiali, ovvero: i sopraindicati materiali contro pagamento immediato in lire (in tutte lettere). — (4) Firma del Presidente della Società, oppure del relatore od altro funzionario regolarmente autorizzato ad effettuare il pagamento.

N. **329**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Aggiunte all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali di scrittura e degli assistenti locali.** — (*Atto* 221 del 1901). — 25 dicembre.

Al 1° comma del n. 11 *aggiungere*:

« Contemporaneamente il presidente rivolgerà a voce o per iscritto opportuni ammonimenti agli interessati per le note sfavorevoli da ciascuno di essi riportate ».

Al 2° comma dello stesso n. 11, *dopo la parola*: partecipazione, *intercalare*: ..... e dei richiami fatti .....

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **330**. — CAVALLI. — **Variante alla istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza.** — 25 dicembre.

È apportata la seguente variante all'istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza.

N. 8. All'ultimo alinea, *sostituire il seguente*:

« I comandanti di corpo d'armata pei propri cavalli dovranno chiedere tale autorizzazione direttamente al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria). Gli ufficiali generali, i comandanti di corpo e capi di servizio dovranno chiedere l'autorizzazione al comandante del corpo d'armata. »

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **331**. — COLONIA ERITREA. — **Varianti da apportarsi all'*Atto* 7 del corrente anno.** — 25 dicembre.

All'*Atto* 7 del corrente anno « *Istruzioni relative alle Regie truppe d'Africa* » è apportata la seguente variante:

Al § 35, pag. 18, *alle parole*: « nei primi giorni d'ogni trimestre » *sostituire le seguenti*: « subito dopo ultimata l'istruzione delle reclute ed il congedamento della classe anziana (normalmente il 15 giugno ed il 15 settembre). »

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **332**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Rilascio di certificati comprovanti il servizio prestato da ufficiali medici in congedo.** — 25 dicembre.

Per evitare un soverchio carteggio derivante dalle numerose richieste di certificati comprovanti il servizio prestato da

ufficiali medici in congedo, questo Ministero, in relazione al disposto dell'articolo 23 del regolamento di disciplina militare, autorizza il direttore della scuola d'applicazione di sanità militare, i direttori degli ospedali militari e i comandanti di corpo a rilasciare d'ora innanzi tali documenti agli ufficiali medici che ne facciano domanda, compilandoli in forma generica e senza apprezzamenti di sorta su foglio di carta bollata di centesimi cinquanta, da richiedersi agli interessati se non è unito alla domanda. *Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **333**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunte e varianti al regolamento per le licenze nel R. esercito.** — 25 dicembre.

Sono apportate le seguenti aggiunte e varianti al *Regolamento per le licenze nel R. esercito.*

11. *Aggiungere in fine*: « fatta eccezione però per gli ufficiali generali e per gli ufficiali superiori comandanti di corpo e capi di servizio, pei quali la licenza ordinaria non potrà *normalmente* superare, in ciascun anno, la metà della durata complessiva della licenza, rispettivamente stabilita per un biennio. »

14. All'attuale comma *a*), *sostituire*:

« *a*) dal Ministro della guerra: al Sottosegretario di Stato ed ai direttori generali presso il Ministero della guerra, al presidente del tribunale supremo di guerra e marina ed all'avvocato generale militare, al capo di stato maggiore dell'esercito, ai comandanti di corpo d'armata, al comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, agli ispettori generali d'artiglieria e del genio, all'ispettore degli alpini, a quello di cavalleria, all'ispettore capo di sanità militare ed ai generali a disposizione. »

Nel comma *f*), *dopo le parole*: « dai comandanti di corpo di armata », *porre*: « ai comandanti delle divisioni militari ».

Dopo il comma *f*), *aggiungere*:

« *g*) dal comandante generale dell'arma dei carabinieri reali agli ufficiali generali ed agli ufficiali addetti al comando generale. Il comandante generale concede ai comandanti di legione il nulla osta perchè possano ottenere le licenze dal comandante della divisione militare nel cui territorio hanno sede;

« *h*) dagli ispettori generali di artiglieria e del genio, ai dipendenti ispettori ed agli ufficiali addetti all'ufficio dell'ispettore generale. »

L'attuale comma « *g)* », *diventa* comma « *i)* ».

L'attuale comma « *h)* », *diventa* « *j)* ». *Aggiungere in fine:*

« Però agli ufficiali d'artiglieria, capi delle sezioni staccate, le licenze vengono concesse dal direttore d'artiglieria, previi accordi che questi dovrà prendere col comandante della fortezza o del forte, col quale i suddetti ufficiali hanno pure relazioni di servizio; per contro i comandanti di fortezza o di forte concedono le licenze ai dipendenti ufficiali del personale delle fortezze, capi di sezioni staccate d'artiglieria, dopo aver presi accordi col direttore d'artiglieria per quanto ha tratto al servizio pel quale i detti ufficiali da lui dipendono. Agli altri ufficiali, comunque incaricati di reggere la sezione staccata di artiglieria, la licenza è concessa dal proprio comandante di corpo, previi accordi da prendersi col direttore d'artiglieria da cui dipende la sezione. »

15. *Aggiungere in fine il seguente alinea:*

« I comandanti delle divisioni militari dànno partecipazione ai rispettivi comandi di corpo d'armata delle licenze ordinarie concesse ai dipendenti ufficiali comandanti di corpo o capi di servizio. »

23. *Sostituire:*

« 23. La licenza per recarsi all'estero è concessa agli ufficiali dalle autorità indicate al precedente n. 14, con l'avvertenza che tale concessione, per gli ufficiali indicati ai comma *i)* ed *j)* dell'ora detto numero, è data dal comandante di corpo d'armata.

« All'ora detta autorità militare spetta pure la concessione della licenza per l'estero agli ufficiali in disponibilità in aspettativa ed in posizione di servizio ausiliario.

« Di ogni licenza concessa per l'estero, dovrà però subito essere data partecipazione al Ministero. »

26. *Aggiungere l'alinea seguente:*

« La piccola licenza alla quale faccia immediatamente seguito la licenza ordinaria, deve essere calcolata in deduzione della licenza ordinaria che l'ufficiale ha ancora da fruire nel biennio. Analogamente, la piccola licenza ottenuta immediatamente a seguito di una licenza ordinaria, deve essa pure essere calcolata in deduzione della licenza ordinaria spettante ancora all'ufficiale nel biennio. »

27. *Aggiungere in fine al primo alinea:* « I comandanti di divisione militare possono concedere piccole licenze agli ufficiali generali da essi dipendenti, avvertendone però i rispettivi comandanti di corpo d'armata. »

35. *Sostituire:*

« 35. Questa licenza è concessa dalle autorità indicate al n. 14 semprechè non vi ostino importanti motivi di servizio, e vale per la durata di una sessione legislativa. »

46$^{ter}$. *Aggiungere in fine l'alinea seguente:*

« Le disposizioni del presente numero sono applicabili per analogia anche agli ufficiali rientrati al corpo dall'aspettativa o dalla disponibilità, ma solo in quanto si riferiscono alla concessione della licenza straordinaria. Per detti ufficiali rimane invece fermo il disposto dal precedente n. 7, circa la concessione della licenza ordinaria. »

55. *Al terzo alinea sostituire:*

« Gli ufficiali in licenza straordinaria potranno essere ammessi negli ospedali di cui al n. 50, sulla semplice loro domanda, solo se dispongono di assegni sufficienti per pagare la retta stabilita. In caso diverso, la domanda di ammissione dovrà dall'ospedale militare principale essere rivolta al comandante della divisione, il quale vi darà esito dopo essersi assicurato che l'ufficiale può pagare la retta suaccennata. Nel caso però che tale retta non possa essere pagata e che vi siano ragioni speciali che consiglino il ricovero dell'ufficiale stesso nell'ospedale, la suddetta autorità militare dovrà riferire della cosa al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) per le sue determinazioni. »

La circolare n. 2583 del 29 aprile 1898 è abrogata.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **334**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Varianti da apportarsi all'*Atto* 235 della *Raccolta***. — 25 dicembre.

All'*Atto* 235 della *Raccolta* relativo alla applicazione delle disposizioni inserte nel *Bollettino delle nomine*, dovrà essere apportata la seguente modificazione:

N. 6, pagina 915, *sostituirlo col seguente:*

« Se per eccezionali ragioni di servizio l'ufficiale abbisognasse di una più lunga dilazione alla partenza, il comandante di corpo od il capo di servizio da cui dipende ne dovrà fare in tempo motivata domanda al comandante del corpo d'armata, il quale se ne riconosce la necessità e non vi ostino speciali disposizioni del Ministero, concederà la chiesta dilazione, informandone contemporaneamente il comando di corpo d'armata o quell'altra autorità militare da cui dipende il corpo od ufficio al quale l'ufficiale od impiegato venne trasferto. La detta autorizzazione dovrà risultare sul certificato di viaggio. »

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **335**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria.** — 25 dicembre.

Sono approvate le seguenti varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria (24 marzo 1898), volume primo:

N 14. — Al quarto e quinto capoverso *sostituire i seguenti*:

« Sarà utile che i comandanti di corpo d'armata facciano eseguire ogni anno esercitazioni di tal genere anche da quei riparti di fanteria di linea e bersaglieri, che si trovino in speciali condizioni di dislocazione. Qualora, per l'esecuzione di tali esercitazioni, occorresse superare l'assegno annuo di cartucce stabilito dal n. 46, il necessario aumento di munizioni sarà richiesto al Ministero dai comandanti di corpo d'armata.

Per i reggimenti, che all'epoca dei tiri collettivi, o delle esercitazioni tattiche di tiro, sieno rinforzati con classi richiamate dal congedo, l'assegno di cartucce a pallottola s'intende aumentato della necessaria quantità in ragione della accresciuta loro forza ». *Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **336**. — MATRICOLA. — **Modificazione alle norme per la tenuta dei ruoli matricolari dei quadrupedi di truppa.** — 25 dicembre.

Nel n. 8 dell'*Atto* 671 della *Raccolta*, *alle parole*: « Quest'ultimi dovranno invece trasmettere semestralmente, nei primi dieci giorni di luglio e di gennaio... » *sostituire*: « Quest'ultimi dovranno invece trasmettere annualmente, nei primi dieci giorni di luglio.... ». *Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **337**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Varianti agli *Atti* 257, 258, e 293 dell'anno corrente ed all'*Atto* 171 del 1898, che determinano rispettivamente le attribuzioni degli ispettori d'artiglieria, del genio, di cavalleria e di sanità militare.** — 25 dicembre.

**Atto 257 del 1902.**

§ 13. *Sopprimere l'ultimo capoverso.*

§ 14. *Sostituirvi il seguente:*

« § 14. L'ispettore generale informa il Ministero (Segretariato generale) ogni qualvolta si assenta dall'ordinaria sua sede o vi fa ritorno, e in ogni caso di cessione o ripresa di carica, per qualunque motivo e durata di tempo.

In caso di assenza temporanea, ecc. ». Il rimanente resta invariato sino alla fine.

§ 25. *Aggiungervi il seguente secondo capoverso:*

« Informano direttamente il Ministero (Segretariato generale) ogni qualvolta si assentano dall'ordinaria loro sede o vi fanno ritorno, e in ogni caso di cessione o ripresa di carica, per qualunque motivo e durata di tempo ».

§§ 43 e 44. *Aggiungere a ciascuno di essi il seguente capoverso:*

« Egli informa direttamente il Ministero (Segretariato generale) in ogni caso di cessione o ripresa di carica di lunga durata, qualunque ne sia il motivo ».

**Atto 258 del 1902.**

§ 18. *Sopprimere l'ultimo capoverso.*

§ 19. *Sostituirvi il seguente:*

« § 19. L'ispettore generale informa il Ministero (Segretariato generale) ogni qualvolta si assenta dall'ordinaria sua sede o vi fa ritorno, e in ogni caso di cessione o ripresa di carica, per qualunque motivo e durata di tempo.

In caso di assenza temporanea, ecc. » Il rimanente resta invariato sino alla fine.

§ 31. *Aggiungere il seguente secondo capoverso:*

« Informano direttamente il Ministero (Segretariato generale) ogni qualvolta si assentano dall'ordinaria loro sede o vi fanno ritorno, e in ogni caso di cessione o ripresa di carica, per qualunque motivo e durata di tempo ».

**Atto 295 del 1902.**

N. 11. *Aggiungervi il seguente secondo capoverso:*

« L'ispettore informa direttamente il Ministero (Segretariato generale) ogni qualvolta si assenta dall'ordinaria sua sede, o vi fa ritorno, e in ogni caso di cessione o ripresa di carica, per qualunque motivo e durata di tempo ».

**Atto 171 del 1898.**

Art. 6. *Aggiungere il seguente comma:*

« *g*) informa il Ministero (Segretariato generale) ogni qualvolta si assenta dall'ordinaria sua sede o vi fa ritorno, ed in ogni caso di cessione o ripresa di carica, per qualunque motivo e durata di tempo ».

Art. 12. *Aggiungere il seguente terzo capoverso*:

« Essi informano direttamente il Ministero (Segretariato generale) ogni qualvolta si assentano dall'ordinaria loro sede o vi fanno ritorno, ed in ogni caso di cessione o ripresa di carica, per qualunque motivo e durata di tempo ».

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **338**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Varianti al regolamento di servizio interno per le compagnie e gli stabilimenti delle sussistenze militari**. — 25. dicembre.

Sono apportate le seguenti modificazioni al regolamento di servizio interno per le compagnie e gli stabilimenti delle sussistenze militari:

§ 26, nell'ultima riga, *in luogo di*: « mese », *mettere*: « trimestre ».

§ 131, nella terza riga, *in luogo di*: « Ministero », *mettere*: « direttore di commissariato ».

§ 155, nella quinta riga, *togliere le parole*: « o del Ministero » ed *aggiungere invece*: « il quale deve, volta per volta, provvedere che i materiali impiegati siano rimessi in perfetto stato di servizio ».

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **339**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Varianti al regolamento per la gestione ad economia degli stabilimenti delle sussistenze militari**. — 25 dicembre.

Sono apportate le seguenti modificazioni al regolamento per la gestione ad economia degli stabilimenti delle sussistenze militari:

§ 62. *Sostituire l'ultimo comma col seguente*:

« Le copie dei verbali comprovanti perdite, avarie, consumi eccezionali, deficienze sono inviate nel più breve tempo possibile al Ministero pel tramite del comando del corpo d'armata, il quale deve apporre sui verbali stessi il suo parere circa lo scarico o l'addebitamento ai responsabili delle materie avariate o mancanti ».

§ 67, nelle righe settima e dodicesima del terzo comma, *in luogo di*: « Ministero » *mettere*: « comando del corpo d'armata ».

§ 94, nella terza riga, *dopo*: « medesimo » *mettere*: « salvo il caso contemplato dal § 80 ».

§ 102, nell'ultima riga del quartultimo comma, *in luogo di*: « del Ministero » *mettere*: « del comando del corpo d'armata,

salvo che trattisi di corpi e stabilimenti stanziati in corpi d'armata differenti nel qual caso la decisione della controversia è rimessa al Ministero ».

§ 105, nella quinta riga, *dopo la parola*: « Ministero » *aggiungere*: « o dei comandi di corpo d'armata ».

§ 105, nella penultima riga, *in luogo di*: « direttamente al Ministero » *mettere*: « al Ministero pel tramite del comando di corpo d'armata, il quale deve esprimere il suo parere nel modo indicato nel § 62 ».

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **340**. — TRASPORTI. — **Facilitazioni pei trasporti sulla linea ferroviaria Fossano-Mondovì-Villanova.** — 25 dicembre.

A datare dalla pubblicazione del presente *Atto* le facilitazioni pei trasporti sulla linea Fossano-Mondovì sono estese al tratto Mondovì-Villanova, che fu recentemente aperto all'esercizio in continuazione della linea suddetta.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

---

N. **341**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che trasferisce la sede del tribunale militare territoriale e del tribunale militare speciale del IV corpo d'armata.** — 21 dicembre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il codice penale per l'esercito;

Vista la legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — Testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con leggi 7 luglio 1901, n. 285, e 21 luglio 1902, n. 303;

Visti i RR. Decreti 22 luglio 1897, n. 366, ed 11 agosto 1897, n. 395, sulla circoscrizione militare territoriale del Regno;

Visto il R. Decreto 26 agosto 1897 che stabilisce la giurisdizione dei tribunali militari territoriali e speciali;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

La sede del tribunale militare territoriale e del tribunale militare speciale aventi giurisdizione sulle divisioni militari di Genova e di Piacenza è trasferita da Genova a Piacenza a datare dal 1° gennaio 1903.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

---

N. **342.** — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Varianti al regolamento pel servizio territoriale.** — 25 dicembre.

Sono apportate le seguenti modificazioni al regolamento pel servizio territoriale:

N. 8. *Sostituirvi il seguente:*

« 8. Il comandante di corpo d'armata esercita l'alta vigilanza sulle opere di fortificazione, sui fabbricati militari o d'uso militare e su tutte le dotazioni, si di pace che di guerra, che si trovano nel territorio di sua giurisdizione, e fa al riguardo, occorrendo, le necessarie proposte al Ministero.

Per quanto riguarda in particolare i lavori (esclusi quelli della ordinaria manutenzione) relativi ai fabbricati militari, si attiene alle prescrizioni contenute nell'istruzione per il servizio dei lavori e del materiale del genio militare. »

N. 10. *Sopprimerlo.*

N. 11. Al secondo capoverso, *sostituire il seguente:*

« Concede il *nulla osta* quando è chiesto per lavori che non interessano la difesa dello Stato e non alterano dannosamente le condizioni dei luoghi fortificati, tenendo presenti, per le zone soggette a servitù militare, le leggi ed i regolamenti relativi. Quanto alle domande relative alla viabilità, che possono interessare la difesa dello Stato, le trasmette al comando del corpo di stato maggiore corredandole, quando occorra, del suo parere motivato. »

N. 14. Al primo capoverso, *sostituire il seguente:*

« 14. Assentandosi, per qualsiasi durata di tempo, dalla sede

del comando, e facendovi ritorno, ne informa il Ministero (Segretariato generale). »

N. 18. *Aggiungere di seguito*: « salvo i casi pei quali è già prescritto che tali informazioni sieno date direttamente al Ministero dai titolari di quelle cariche. »

N. 28. *Dopo le parole*: « ne fa le veci. » *inserire le parole*: « salvo non venga altrimenti disposto. »

N. 29. *Sostituirvi il seguente*:

« 29. Chi regge interinalmente il comando della divisione non è esonerato dal disimpegno delle attribuzioni della carica di cui è titolare; occorrendo, egli, e quegli ufficiali che fossero di lui più anziani o più elevati in grado, si regolano in modo analogo a quello stabilito dai numeri 16 e 17 pel comando interinale di corpo d'armata. »

N. 30. *Sopprimerlo*:

N. 31. *Aggiungere il seguente secondo capoverso*:

« Informa direttamente il Ministero (Segretariato generale) in tutti i casi di cessione (o ripresa) di comando di lunga durata, qualunque ne sia il motivo. »

N. 35. *Sostituirvi il seguente*:

« 35. I limiti di ciascun presidio sono fissati dal rispettivo comandante di presidio. »

N. 61. *Aggiungere il seguente terzo capoverso*:

« Informa direttamente il Ministero (Segretariato generale) in tutti i casi di cessione (o ripresa) di comando di lunga durata, qualunque ne sia il motivo. »

N. 67. Dopo questo numero, *aggiungere il seguente*:

« 67$^{bis}$. Informa direttamente il Ministero (Segretariato generale) in tutti i casi di cessione (o ripresa) di carica di lunga durata, qualunque ne sia il motivo. »

N. 75. *Aggiungere il seguente terzo capoverso*:

« Informa direttamente il Ministero (Segretariato generale) in tutti i casi di cessione (o ripresa) di comando di lunga durata, qualunque ne sia il motivo. »

N. 80. Dopo questo numero, *aggiungere il seguente*:

« 80$^{bis}$. Informa direttamente il Ministero (Segretariato generale) in tutti i casi di cessione (o ripresa) di carica di lunga durata, qualunque ne sia il motivo. »

N. 84. Dopo questo numero, *aggiungere il seguente*:

« 84$^{bis}$. Dipende: personalmente, per l'andamento del servizio e per la preparazione alla mobilitazione, dal comandante del corpo d'armata; per la disciplina del personale a lui sotto-

posto, dal comandante della divisione dove il personale si trova. »

N. 89. *Aggiungervi il seguente secondo capoverso*:

« Nei casi urgenti provvede direttamente, salvo a riferirne sollecitamente al comandante di presidio interessato ed al comandante del corpo d'armata. »

N. 98. *Aggiungervi il seguente secondo capoverso*:

« Informa direttamente il Ministero (Segretariato generale) nei casi di cessione (o ripresa) di carica di lunga durata, qualunque ne sia il motivo. »

N. 103. Dopo questo numero, *aggiungere il seguente*:

« 103$^{bis}$. Il direttore d'ospedale militare informa direttamente il Ministero (Segretariato generale) nei casi di cessione (o ripresa) di carica di lunga durata, qualunque ne sia il motivo. »

N. 111. Dopo questo numero, *aggiungere il seguente*:

« 111$^{bis}$. Informa direttamente il Ministero (Segretariato generale) nei casi di cessione (o ripresa) di carica di lunga durata, qualunque ne sia il motivo. »

N. 118. Dopo questo numero, *aggiungere il seguente*:

« 118$^{bis}$. Il comandante di distretto informa direttamente il Ministero (Segretariato generale) nei casi di cessione (o ripresa) di comando di lunga durata, qualunque ne sia il motivo. »

N. 125. Dopo questo numero, *aggiungere il seguente*:

« 125$^{bis}$. Il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali informa direttamente il Ministero (Segretariato generale) ogniqualvolta si assenta, per qualsiasi durata di tempo, dalla sede del comando e quando vi fa ritorno.

I comandanti di legione informano direttamente il Ministero (Segretariato generale) nei soli casi di cessione (o ripresa) di comando di lunga durata, qualunque ne sia il motivo. »

N. 140. Alle due ultime righe, *sostituire le seguenti*:

« comandante della divisione, e questi provvede affinchè sia convocata la commissione di cui al numero precedente, alla quale spetterà la decisione. »

N. 228. Al terzo capoverso, *sostituire il seguente*:

« La formola di riconoscimento è dai corpi inscritta giornalmente sul rapporto (mod. 136 del catalogo) che viene consegnato a ciascuna guardia; essa è inoltre inscritta sul rapporto (modello 138 del catalogo) da consegnarsi all'ufficiale d'ispezione dall'ufficio che ordina l'ispezione medesima, e prima che questa venga eseguita. »

N. 360. *Sopprimere tutto il secondo capoverso.*

N. 365. *Sostituirvi il seguente:*

« 365. Il comandante del distaccamento, nelle prime 24 ore dal suo arrivo a destinazione, riferisce brevemente per iscritto sulla marcia eseguita, sulla sistemazione del distaccamento e sul servizio assunto al comandante del riparto da cui fu distaccato; questi ne informa per via gerarchica il comandante del corpo d'armata da cui dipende.

Solo quando il distaccamento si trovi nel territorio di una divisione diversa da quella ove ha sede il riparto che lo fornisce, il comandante di quello trasmette la breve relazione sopra detta, pel tramite del comandante di presidio (o direttamente, se egli stesso è comandante di presidio), anche al comandante della divisione ove il distaccamento si trova; questi ne informa il comandante del corpo d'armata. »

Allegato *A. Sostituirvi quello tracciato qui di seguito.*

ALLEGATO A. *Carteggio relativo*

| Comando che spedisce | | DESIGNAZIONE DELLE CARTE (1) | A CHI SPEDITE |
|---|---|---|---|
| Comandi di corpo d'armata | 1 | Tabella di dislocazione e situazione numerica delle truppe. | Ministero della guerra (Segretariato generale). |
| | 2 | Partecipazione di movimento truppa. | Id. |
| | 3 | Tabelle di traslocazione e di trasporto per ferrovia. | Id. e comandi di corpo d'armata interessati. |
| Comandi di divisione | 4 | Tabella di dislocazione e situazione numerica delle truppe. | Comando di corpo d'armata. |
| | 5 | Stato indicante le guardie esterne di presidio. | Ministero della guerra (Segretariato generale) e comando di corpo d'armata. |
| | 6 | Partecipazione di movimento truppa. | Comando di corpo d'armata. |
| | 7 | Tabelle di traslocazione e di trasporto in ferrovia. | Id. |
| Comandi di corpo | 8 | Situazione graduale e numerica della forza disponibile pel servizio. | Comando di presidio. |
| | 9 | Tabella di dislocazione dei singoli riparti dipendenti. | Comando di divisione. |
| | 10 | Stato indicante le guardie esterne di presidio. | Comando di divisione per mezzo del comando di presidio. |
| | 11 | Stato indicante le guardie di polizia ai quartieri. | |
| | 12 | Partecipazione di movimento truppa. | Comando di divisione (direttamente). |
| | 13 | Breve rapporto sulla marcia, sulla sistemazione della truppa e sul servizio assunto dai distaccamenti. | Comando del riparto che fornì il distaccamento e, quando ne sia il caso, comando del presidio per l'inoltro alle autorità superiori. |
| Comandante di guardia [GE. e sottufficiale d'ispez. | 14 | Rapporto ord.rio della guardia. | Maggiorità o comando. |
| | 15 | Rapporto sull'ispez. eseguita. | Ufficio che ordinò l'isp. |

(1) Vedansi i modelli del catalogo annessi al presente regolamento.

*al servizio territoriale.*

| Epoca della trasmissione | *Annotazioni* |
|---|---|
| Il 10 di gennaio, aprile, luglio, ottobre.<br>Ogni qualvolta si inizia un movimento nell'interno del corpo d'armata e quando se ne compie uno che ha avuto origine in altro corpo d'armata.<br>Ogni qualvolta si prepara un movimento di truppa. | Vi deve essere annessa una copia di quelle delle divisioni dipendenti. — Nella prima decade degli altri mesi dell'anno si comunicano le sole notevoli variazioni avvenute. |
| Il 6 di gennaio, aprile, luglio e ottobre.<br>Il 6 di gennaio.<br>Ogni qualvolta si inizia un movimento nell'interno della divisione, e quando se ne compie uno che ha avuto origine in altra divisione.<br>Ogni qualvolta si prepara un movimento di truppa. | In duplice copia. — Eventualmente pei nuovi riparti giunti nel territorio della divisione. — Negli altri mesi dell'anno, e sempre nel 6° giorno, si comunicano le sole notevoli variazioni avvenute.<br>La copia pel Ministero gli è spedita direttamente. — Nel sesto giorno d'ogni successivo trimestre si comunicano le sole variazioni avvenute. |
| Al giungere in un presidio.<br>Il 2 di gennaio, aprile, luglio e ottobre.<br>Il 2 di gennaio.<br>Eventualmente.<br>Nelle prime 24 ore dall'arrivo del distaccamento a destinazione. | Si manda pure quando la forza rimanga alterata di $^1/_{10}$ o più, in uno o più gradi.<br>Negli altri mesi dell'anno, e sempre nel 2° giorno, si comunicano le sole variazioni avvenute.<br>Nel secondo giorno d'ogni successivo trimestre si comunicano le sole variazioni avvenute.<br>Per la partenza ed anche per l'arrivo, se si giunge nel territorio di altra divisione.<br>Colle norme date al n. 365 del presente regolamento. — Si compila anche in occasione di tiri collettivi, campi d'istruzione, ecc., quando il corpo sia isolato. |
| Al rientrare in caserma per ultimato servizio.<br>Compiuto il servizio. | |

Modello n. 135 del catalogo (Scheda per la formola di riconoscimento); *soppresso.*

Modello n. 951 del catalogo (Tabella di dislocazione e situazione numerica delle truppe), *sostituire*: « trimestre » a « mese » nell'ultima riga dei §§ 2 e 10, e nella quinta e decima riga del § 11.

Modello n. 140-*A* del catalogo. (Stato indicante le guardie di presidio). — *Cancellare le parole:* « Corpo d'armata », *nella chiamata:* (1) in calce al modello.

*Il Ministro* — OTTOLENGHI.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

# INDICE ALFABETICO ANALITICO

DEL

## GIORNALE MILITARE 1902

### PARTE PRIMA

## A

**ABILITAZIONE** all'esercizio della professione di ingegnere civile che possono conseguire gli ufficiali superiori e generali del genio militare, collocati a riposo o in posizione di servizio ausiliario . . . . . *Pag.* 911

**ABOLIZIONE** della spazzola per fango . . . . . » 218

*Idem* del filo rosso nel rocchetto da borse per pulizia . . . . » 308

**ABROGAZIONE** di disposizioni in seguito alla pubblicazione della nuova istruzione complementare . . . . . » 149

**ADOZIONE** di nuovi tipi di sciabole e spade per le sale di scherma. » 137

*Idem* di pantaloni corti, di gambali, stivalini e speroni (modello Ardito) per l'artiglieria a cavallo. . . . . » 151

*Idem* di un nuovo tipo di briglia di cuoio naturale per la cavalleria e sua denominazione . . . . . » 189, 407

*Idem* di una macchinetta pel taglio dei capelli . . . . . » 202

*Idem* della sciabola da cavalleria mod. 1900. . . . . » 218

*Idem* della lancia da cavalleria mod. 1900 . . . . . » 223

*Idem* della staffa mod. Cengia per la cavalleria . . . . . » 247

*Idem* di un nuovo tipo di stelletta metallica di divisa per la truppa. » 301

*Idem* di alcuni oggetti speciali per i ciclisti incaricati del servizio di corrispondenza. . . . . » 323

*Idem* della giubba da campagna per gli ufficiali dei carabinieri reali . . . . . » 600

*Idem* negli impianti telefonici militari di apparati Delville e trasformazione del microfono Blake . . . . . » 672

ADOZIONE di uose di panno per i carabinieri reali . . . . *Pag.* 700
*Idem* della giberna mod. 99 per cartucce di pistola. . . . . » 762
*Idem* del cinturino da cavalleria mod. 1902 e di una coreggia reggisciabola per bardature da cavalleria . . . . . » 824
*Idem* degli sci per i reggimenti alpini e norme generali per il loro impiego. . . . . » 837
*Idem* di speciali distintivi per i tenenti generali comandanti di corpo d'armata. . . . . » 999
AGGIUNTA ad istruzioni e regolamenti — Vedi: *Istruzione — Regolamento.*
*Idem* alla Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali. » 326
*Idem* di una tasca al giubbone da carabinieri reali. . . . . » 562
AGGIUNTE E VARIANTI ad istruzioni e regolamenti. — Vedi: *Istruzione — Regolamento.*
*Idem* al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto. . . . . » 2, 395
*Idem* al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi. . . . . » 136, 137, 142, 396, 562, 609
*Idem* al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni » 177, 321, 544, 867
*Idem* all'elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace, edizione 1900 » 196, 968
*Idem* all'appendice all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio. — Servizio delle bocche da fuoco con installazione speciale . . . . . » 314
*Idem* ai fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria . . » 542
*Idem* al caricamento provvisorio dei carri delle batterie da 75 A da campagna . . . . . » 543
*Idem* all'appendice provvisoria alla parte 1ª. — Nomenclatura del materiale da 75 A. . . . . » 588
ALIENAZIONI degli immobili demaniali. — R. Decreto che approva il relativo regolamento . . . . . » 205
AMMISSIONE della stazione di Bolgheri al servizio viaggiatori, bagagli e merci . . . . . » 142
AMMISSIONI gratuite, su nomina del Ministero della guerra, nell'Istituto nazionale per le figlie dei militari italiani in Torino . . . . . » 841

**AMNISTIA** ai renitenti ed omessi di leva ed ai militari stati denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi. — R. Decreto relativo ed istruzione per l'applicazione del decreto stesso . . . . . *Pag.* 913

**ANTICIPAZIONI** per piccole provviste . . . . . » 763

*Idem* per il servizio delle costruzioni del corredo . . . . . » 764

**APERTURA ALL'ESERCIZIO** della linea Salerno-Mercato S. Severino, del tronco S. Felice sul Panaro-Poggio Rusco e della fermata Scala sulla linea Messina-Patti-Cerda . » 142

*Idem* della stazione di Cavaria-Oggione, delle fermate di San Martino Piana e di Ninfa, e della casa cantoniera di Piaggione. . . . . » 327

*Idem* della fermata ferroviaria di Lunara . . . . . » 680

*Idem* della casa cantoniera di Scorcetoli . . . . . » 680

*Idem* del tronco ferroviario Balsorano-Avezzano . . . . . » 680

*Idem* della linea Follonica-Massa Marittima . . . . . » 967

**APPLICATI** di stato maggiore. — Norme per la loro nomina ecc. » 135

**ARBITRI** nelle vertenze pei lavori del genio militare. — R. Decreto col quale si regolano le loro competenze. . . . . » 399

**ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE** delle dotazioni dei corpi conservate nelle sale d'armi e magazzini d'artiglieria . . » 178

**ARRUOLAMENTO** volontario di un anno pel 1902. — R. Decreto che stabilisce la somma da pagarsi per contrario . . . » 8

**ARTIGLIERIA**. — R. Decreto col quale sono ridotte da quattordici a tredici le direzioni d'artiglieria e soppressi i due uffici di amministrazione, ed è provveduto per l'istituzione di un nuovo comando e di nuovi stati maggiori e depositi d'artiglieria e per il riordinamento delle specialità da montagna, da costa e da fortezza dell'arma d'artiglieria . » 695

*Idem*. — R. Decreto che stabilisce la ripartizione dei comandi d'artiglieria in comandi d'artiglieria da campagna e comandi d'artiglieria da costa e da fortezza e modifica in conseguenza la circoscrizione territoriale per il servizio d'artiglieria . . . . . » 721

*Idem*. — Servizio del materiale presso i reggimenti da costa e da fortezza . . . . . » 757

*Idem*. — Amministrazione dei distaccamenti fissi di Ciriè e Nettuno . . . . . » 758

ASPETTATIVA SPECIALE per 400 capitani dell'arma di fanteria. — Legge relativa e norme per la concessione *Pag.* 537, 539, 564

ASSIMILAZIONE di rango a grado militare e norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale farmaceutico militare, nonchè pel trattamento di aspettativa di riforma e di ritiro . . . . . » 253, 551

ASSISTENTI LOCALI. — Aggiunte all'istruzione per la compilazione delle loro note caratteristiche . . . . . » 1008

ASSISTENTI LOCALI DEL GENIO. — R. Decreto che determina il loro numero e la divisione in classi . . . . . » 687

ASSOCIAZIONE italiana della Croce Rossa. — R. Decreto di riconferma del presidente . . . . . » 225

ATTENDENTI di ufficiali che non appartengono a corpi di truppa. Loro assegnazione . . . . . » 641

AUTORITÀ diplomatiche e consolari alle quali è affidato il servizio della leva all'estero e rispettiva circoscrizione territoriale » 980

AVANZAMENTO a scelta dei capitani e dei tenenti medici e dei tenenti commissari, contabili e veterinari. — Esami speciali . . . . . » 68, 70

*Idem* ad anzianità dei capitani e dei tenenti medici e veterinari, e dei tenenti commissari e contabili. — Esami di idoneità » 70

*Idem* nel R. esercito. — Legge che modifica quella in data 2 luglio 1896, n. 254 . . . . . » 537

*Idem* degli ufficiali in congedo . . . . . » 641, 757

*Idem* degli ufficiali in servizio attivo permanente. — Proposte e commissioni . . . . . » 765, 812

## B

BANDIERA d'artiglieria. — Assegnazione in dote a figlie di militari dei soprassoldi ad essa dovuti . . . . . *Pag.* 936

BARDATURE pel fondo di riserva. — Loro conteggio . . . . . » 759

BERRETTO di panno da caporali e soldati. — Sostituzione di 8 misure alle 4 taglie . . . . . » 597

BIBLIOTECHE MILITARI. — Varianti alla istruzione circa il loro servizio e contabilità . . . . . » 408, 610

BIGLIETTERIA militare di Roma. — Sua costituzione definitiva ed impianto di tre nuove biglietterie militari a Torino, Bologna e Napoli . . . . . *Pag.* 735
BOLLI D'UFFICIO. — Loro provvista . . . . . » 182
*Idem.* — Norme relative . . . . . » 849
BRIGLIA di cuoio naturale. — Sua adozione per la cavalleria. — Sua denominazione. . . . . » 189, 407

## C

CAMBIAMENTO DI NOME della fermata ferroviaria di S. Biagio, sul tronco Bologna-Poggio Rusco . . . . . *Pag.* 565
*Idem* della casa cantoniera di Treviso S. Giuseppe, sulla linea Treviso-Belluno . . . . . » 565
*Idem* delle stazioni di Solmona e di Solmona Introdacqua . . » 680
CAMBIO DI DENOMINAZIONE DI CASERMA in Roma (Tor di Quinto) . . . . . » 183
*Idem* in Milano . . . . . » 243
*Idem* in Pinerolo . . . . . » 522
*Idem* in Palermo . . . . . » 523
*Idem* in Perugia. . . . . » 532
*Idem* in Spoleto. . . . . » 588
*Idem* in Modena . . . . . » 813
*Idem* in Torino . . . . . » 836
CAPIMUSICA NEL R. ESERCITO. — R. Decreto e regolamento per la loro nomina . . . . . » 336
*Idem.* — R. Decreto che modifica il R. Decreto e il regolamento predetto . . . . . » 933
CAPPOTTI per armi a piedi. — Varianti apportatevi . . . . . » 268
CARICAMENTO dei carri delle batterie da campagna. — Pubblicazione di aggiunte e varianti . . . . . » 542
*Idem* dei carri delle batterie da 7 a cavallo. — Id. id. . . . » 542
*Idem* della fucina da campagna mod. 1844. — Id. id. . . . » 542
*Idem* provvisorio dei carri delle batterie da 75 A da campagna. — Id. id. . . . . » 543
*Idem* provvisorio della fucina da campagna mod. 1896 per batterie da 75 A da campagna. — Pubblicazione del relativo fascicolo . . . . . » 543

CARICAMENTO provvisorio del pezzo e del carro per munizioni delle batterie da 75 A a cavallo. — Pubblicazione del relativo fascicolo . . . . . *Pag.* 543
CARRETTO REGGI-BARELLA per il trasporto degli infermi agli stabilimenti sanitari. — Caserme alle quali è assegnato » 244
CASA CANTONIERA di Piaggione. — Sua apertura all'esercizio » 327
*Idem* di Treviso S. Giuseppe, sulla linea Treviso-Belluno. — Suo cambiamento di nome . . . . . » 565
*Idem* di Santa Luce. — Estensione di servizio in essa . . . . » 565
*Idem* di Scorcetoli. — Sua apertura all'esercizio . . . . . » 680
CAVALIERI DI 4ª CLASSE nei reggimenti di cavalleria. — Loro nomina . . . . . » 688
CAVALLI DI AGEVOLEZZA. — Variante all'istruzione per la loro concessione. . . . . » 1008
CAVALLI DI CARICA agli ufficiali dell'arma di cavalleria ed ai capitani di stato maggiore. — Modificazione all'*Atto* 111 del 1898 relativo alla loro assegnazione. . . . . » 397
*Idem* agli ufficiali. — Loro assegnazione. . . . . » 697
CAVALLI DI SERVIZIO per gli ufficiali. (Aggiunta all'*Atto* 176 del 1904) . . . . . » 2
CAVALLI DI TRUPPA. — Loro marchio e numero di matricola » 217
CAVEZZA-BRIGLIA per la cavalleria. — Sua adozione. — Sua denominazione . . . . . » 189, 407
CEDIBILITÀ DEGLI STIPENDI. — Legge relativa . . . . . » 627
*Idem*. — Regolamento per l'applicazione della legge predetta . » 785
CERTIFICATI comprovanti il servizio prestato da ufficiali medici in congedo. — Loro rilascio . . . . . » 1008
CERTIFICATO D'ORIGINE pel trasferimento di quadrupedi del R. esercito e di ufficiali . . . . . » 315
CESSIONE DI PERSONALE e consegna del deposito fra i reggimenti di fanteria, bersaglieri e cavalleria che cambiano di guarnigione . . . . . » 214
CICLISTI incaricati del servizio di corrispondenza. — Adozione per essi di alcuni oggetti speciali . . . . . » 323
CIFRA REALE per giberna del treno del genio. . . . . » 395
CINTURINO da cavalleria mod. 1902. — Sua adozione . . . . » 824
CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE per il servizio del genio. — Aggiunte, modificazioni e varianti . » 149, 197, 322, 758
*Idem* pel servizio d'artiglieria. — Modificazioni . . » 224, 721, 725

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE dell'arma dei carabinieri reali. — Modificazioni al riparto territoriale. *Pag.* 393, 416, 543

COLLEGIO CONVITTO per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia. — Contributo dovuto a suo favore dagli ufficiali medici e veterinari e dai farmacisti militari . . . » 411

COMANDI D'ARTIGLIERIA da campagna, da costa e da fortezza. — Loro ripartizione. . . . . » 721

COMMISSIONE per rivedere gli elenchi *A* e *B* annessi al regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli ufficiali di scrittura delle amministrazioni della guerra e della marina. — R. Decreto che la istituisce. . . . . » 65

*Idem* per lo studio di una nuova legge sullo stato degli ufficiali:
Sostituzione di due membri . . . . . » 67
Sostituzione del presidente . . . . . » 198

*Idem* centrale del tiro a segno nazionale:
Sostituzione del presidente . . . . . » 181
Sostituzione di un membro . . . . . » 473
Esonerazione dalla carica di un membro. . . . » 899

*Idem* per l'esame delle proposte di concessione di ricompense al valor militare, e dei relativi reclami, per operazioni guerresche od altri fatti a cui abbiano preso parte militari dell'esercito e dell armata, — R. Decreto che le istituisce. . » 528

*Idem* centrale per l'esame delle robe consegnate ai magazzini centrali militari. — R. Decreto che ne modifica l'organico . . . . . » 531

CONCESSIONI SPECIALI pei viaggi per proprio conto degli impiegati dello Stato . . . . . » 345, 836

CONTEGGIO dei materiali di casermaggio in distribuzione ai corpi » 141

*Idem* della indennità di residenza per gli impiegati civili residenti in Roma . . . . . » 622

*Idem* delle bardature pel fondo di riserva . . . . . » 759

CONTO CORRENTE fra il Ministero del tesoro e l'amministrazione militare:
Legge relativa . . . . . » 875
R. Decreto che approva il regolamento per l'esecuzione della legge predetta. . . . . » 878
Istruzioni per l'istituzione ed il funzionamento del conto corrente di cui sopra . . . . . » 883

CONTRATTI per la provvista di foraggi ecc., pel R. esercito. — Legge n. 265 che stabilisce nuove norme per la loro stipulazione . . . . . *Pag.* 561

CONTRIBUTI a favore della società di previdenza fra gli ufficiali dell'esercito e della marina. . . . . » 122

*Idem* a favore dell'istituto nazionale Umberto I per gli orfani degli impiegati subalterni delle pubbliche amministrazioni » 577

CONTRIBUTO degli ufficiali medici e veterinari e dei farmacisti militari a favore del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia . . . . . » 411

CONVENZIONE 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda. — Aggiunta al regolamento per la sua applicazione . . . . . » 176, 241

COPERTE DA CAMPO ALLE RECLUTE. — Loro distribuzione e ritiro. . . . . » 147

COPPIE COFANI DI SANITÀ. — Loro numerazione. . . . . » 189

COREGGIA reggi-sciabola per bardature da cavalleria. — Sua adozione. . . . . » 824

CORRISPONDENZA colla direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva. . . . . » 827

*Idem* colla sezione d'artiglieria di Ciriè . . . . . » 928

CORSO militare di maniscalcia presso la scuola di cavalleria. — Modificazioni alle norme relative. . . . . » 243

COSTITUZIONE in ente morale della fondazione « Cella » e approvazione dello statuto organico . . . . . » 123

*Idem* in ente morale della fondazione degli ufficiali del corpo dei bersaglieri per un posto di veterano nella casa Umberto I in Turate e approvazione dello statuto organico . . » 221

*Idem* definitiva della biglietteria militare di Roma ed impianto di tre nuove biglietterie militari a Torino, Bologna e Napoli . . . . . » 735

COSTRUZIONI DEL CORREDO. — Anticipazione per tale servizio » 764

CROCE PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO. — Disposizione relativa al computo del periodo di attivo servizio militare occorrente per conseguirla . . . . . » 929

CUOIO NATURALE sostituito a quello nero nell'allestimento delle coregge per cavezza di briglia, dei riscontri di cinghie di selle e delle parti di cuoio facenti parte della coreggia sottopancia del cuscino di selle da cavalleria . . . » 228

# D

DENOMINAZIONE nuova delle R. truppe d'Africa . . . . *Pag.* 839
DEPOSITO DI CONVALESCENZA. — Sua istituzione a Massa-lubrense . . . . . » 905
DESTINAZIONE E DIPENDENZA degli ufficiali in congedo. . » 234
DIPENDENZA dei reggimenti bersaglieri dai comandi di brigata di fanteria. . . . . » 558
DIRETTORE SUPERIORE delle esperienze d'artiglieria. — Istruzione che determina le sue attribuzioni. . . . . » 767
DIRETTORI E VICE DIRETTORI delle società di tiro a segno nazionale. — Modificazioni alle norme per la loro nomina » 946
DIREZIONI D'ARTIGLIERIA. — Loro riduzione da quattordici a tredici . . . . . » 695
DISPOSIZIONI abrogate in seguito alla nuova istruzione complementare. . . . . » 449
*Idem* sulla divisa degli ufficiali. — Aggiunte e varianti apportatevi. . . . . » 247, 326
*Idem* nuove relative alla divisa degli ufficiali di fanteria di linea » 309
*Idem* relative ai sottufficiali della brigata d'artiglieria da costa della Sardegna e della brigata d'artiglieria da montagna del Veneto. . . . . » 831
*Idem* relative al computo del periodo di attivo servizio militare occorrente al conseguimento della croce per anzianità di servizio . . . . . » 929
*Idem* inserte *Bollettino delle nomine.* — Varianti all'*Atto* 235 della *Raccolta* relativo alla loro applicazione. . . » 1011
DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ARTIGLIERIA. — Pubblicazione della 4ª dispensa del 1901, con l'indice dell'annata » 2
*Idem* — Pubblicazione della 1ª dispensa, anno 1902 . . . » 226
*Idem* — Pubblicazione della 2ª dispensa, anno 1902 . . . » 672
*Idem* — Pubblicazione della 3ª dispensa, anno 1902 . . . » 942
DISTACCAMENTI fissi d'artiglieria di Ciriè e Nettuno. — Loro amministrazione . . . . . » 758
DISTINTIVI da tamburini . . . . . » 227
*Idem* di grado da truppa. . . . . » 303
*Idem* speciali per i tenenti generali comandanti di corpo d'armata. . . . . » 999

DISTRIBUZIONE e ritiro delle coperte da campo alle reclute *Pag.* 147
*Idem* gratuita della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno. — Modificazioni alle disposizioni relative . » 195
DIVISA degli ufficiali. — Aggiunte e varianti alla Raccolta delle disposizioni relative . . . . . » 247, 326
*Idem* dei reggimenti cavalleggeri di Saluzzo (12°), di Piacenza (18°), Umberto I (23°) e di Vicenza (24°). — Modificazioni arrecatevi . . . . . » 248
*Idem* della truppa. — Modificazioni apportatevi . . . . . » 259
*Idem* speciale degli attendenti e dei sellai, maniscalchi, allievi armaiuoli, allievi sellai ed allievi maniscalchi . . . » 302
*Idem* degli ufficiali di fanteria di linea. — Nuove disposizioni. » 309
*Idem* degli ufficiali di cavalleria. — Modificazione alle disposizioni dell'*Atto* 137 del 1901. . . . . » 562

## E

ELENCO delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace, edizione 1900. — Pubblicazione di aggiunte e varianti . . . . *Pag.* 196, 968
*Idem* delle imperfezioni ed infermità che sono causa d'inabilità assoluta o temporaria al servizio militare. . . . » 367
*Idem* generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie. — Sua pubblicazione . . . . . » 926
*Idem* delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace, edizione 1902. — Pubblicazione del 1° fascicolo. . . . . » 968
*Idem* delle Regie autorità diplomatiche e consolari alle quali è affidato il servizio della leva all'estero e rispettiva circoscrizione territoriale . . . . . » 980
ESAMI speciali per l'avanzamento a scelta dei capitani e dei tenenti medici, e dei tenenti commissari, contabili e veterinari . . . . . » 68, 70
*Idem* di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani e dei tenenti medici e veterinari e dei tenenti commissari e contabili. . . . . » 70

ESAMI che a senso del § 73 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito debbono sostenere i sottotenenti medici di complemento aspiranti alla nomina a sottotenenti medici in servizio attivo permanente . . . . . *Pag.* 158

*Idem* d'idoneità all'avanzamento dei tenenti d'artiglieria. — Norme e programmi relativi . . . . . » 705

*Idem* d'idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio. — Norme e programmi relativi . . . . . » 803

ESERCIZIO ECONOMICO sulle linee Rocchetta S. Antonio-Gioia del Colle, Bari-Taranto e Barletta-Spinazzola . . » 548

ESPLORATORI SCELTI nei reggimenti di cavalleria. — Loro nomina. . . . . » 688

ESTENSIONE DI SERVIZIO alle stazioni di Castelnuovo Berardenga, Valmazzola, Sant'Antimo-Sant'Arpino e Cineto Romano ed alla fermata di Favazzina. . . . . » 327

*Idem* alle stazioni di Compiobbi, Bonefro S. Croce, Saliceto, Rapone Ruvo, alla fermata di Ninfa e alla casa cantoniera di Santa Luce . . . . . » 565

*Idem* alle stazioni di Benevento Porta Rufina, di Cirella Majerà, di Tremestieri e di Saliceto ed alle fermate di Santa Luce e di Cavazzate. . . . . » 680

*Idem* alle stazioni di Firenze Campo di Marte, di Pasian Schiavonesco, di Lancenigo, di Valle di Pompei e di Brindisi Porto . . . . . » 838

## F

FABBRICHE D'ARMI. — Loro riduzione a tre. . . . . *Pag.* 696

FACILITAZIONI PEI TRASPORTI sulle ferrovie della Società Anonima Nord Milano, nonchè sulle linee tramviarie Cuneo-Borgo San Dalmazzo e Mondovì-Santuario-San Michele . . . . . » 155

*Idem* sulle guidovie a vapore Mantova-Asola e Mantova-Viadana » 183

*Idem* sulle linee tramviarie Brescia-Vestone-Salò, Brescia-Gardone V. T. e Brescia-Orzinovi-Soncino . . . . . » 231

FACILITAZIONI PEI TRASPORTI sulla ferrovia secondaria Bergamo-Ponte della Selva (o ferrovia della Valle Seriana), nonchè sulle linee tramviarie Bergamo-Soncino e Lovere-Cividate Camuna . . . . . *Pag.* 317
*Idem* sulla ferrovia secondaria Sondrio-Tirano . . . . . » 623
*Idem* sulla linea ferroviaria Follonica-Massa Marittima . . . » 967
*Idem* sulla linea ferroviaria Fossano-Mondovì-Villanova . . » 1015
FARMACISTI MILITARI. — Loro assimilazione di rango a grado militare e norme per la loro ammissione ed il loro avanzamento, nonchè norme sul trattamento di aspettativa, di riforma e di ritiro . . . . . » 253, 531
FERMATA FERROVIARIA. Scala, sulla linea Messina-Patti-Cerda. — Sua apertura all'esercizio . . . . . » 142
*Idem* di San Martino Piana e di Ninfa. — Loro apertura all'esercizio » 327
*Idem* di Favazzina. — Estensione di servizio in essa . . . » 327
*Idem* di S. Biagio, sul tronco Bologna-Poggio Rusco. — Suo cambiamento di nome . . . . . » 565
*Idem* di Ninfa. — Estensione di servizio in essa . . . . . » 565
*Idem* di Frasso. — Soppressione di servizio in essa . . . . » 565
*Idem* di Lunara. — Sua apertura all'esercizio . . . . . » 680
*Idem* di Santa Luce e di Cavazzate. — Estensione di servizio in esse » 680
FERROVIE che hanno accordato facilitazioni pei trasporti. — Vedi: *Facilitazioni pei trasporti.*
FONDAZIONE « Cella ». — Sua costituzione in ente morale e approvazione dello statuto organico . . . . . » 123
*Idem* degli ufficiali del corpo dei bersaglieri per un posto di veterano nella Casa Umberto I in Torate. — Sua costituzione in ente morale e approvazione dello statuto organico. » 221
FORNELLI economici perfezionati a due pentole. — Pubblicazione di una memoria descrittiva e delle avvertenze da aversi nel loro uso . . . . . » 405
FREGIO di cifra reale per giberna del treno del genio . . . » 395

## G

GAMBALI modello Ardito — Loro adozione per l'artiglieria a cavallo *Pag.* 151
GANCI REGGI-CARICO dei basti mod. 90 e mod. 90 modificato, per trasporto a salma. — Modificazione apportatavi . » 407

GAVETTE grandi e piccole. — Modificazioni apportatevi . *Pag.* 392
*Idem.* — Spese per la loro numerazione e stagnatura . . . . » 405
GESTIONE dei lavori dell'Istituto geografico militare. — R. Decreto che approva il regolamento relativo ed istruzione per l'applicazione del regolamento stesso . . . » 474, 481
GIBERNA mod. 99 per cartucce di pistola. — Sua adozione . » 762
GIUBBA DA CAMPAGNA per gli ufficiali dei carabinieri reali » 600
GIUBBE degli ufficiali superiori ed inferiori di tutte le armi e corpi. — Varianti apportatevi . . . . . » 997
GIUBBE DI PANNO per armi a piedi. — Varianti apportatevi » 268
GIUBBONE da carabinieri reali. — Tasca aggiuntavi . . . . » 562
GUIDOVIE che hanno accordato facilitazioni pei trasporti. — Vedi: *Facilitazioni pei trasporti.*

## I

IMPERFEZIONI ED INFERMITÀ che sono causa d'inabilità assoluta o temporaria al servizio militare . . . . . *Pag.* 367
IMPIANTI TELEFONICI MILITARI. — Adozione degli apparati Delville e trasformazione del microfono Blake . . . » 672
IMPIEGATI collocati a riposo. — Indennità di tramutamento loro dovute . . . . . » 55
*Idem.* — Assimilazione di rango a grado militare e norme per l'ammissione e per l'avanzamento nel personale farmaceutico militare, nonchè norme sul trattamento di aspettativa, di riforma e di ritiro del personale predetto . » 263, 551
*Idem* — Concessioni speciali pei viaggi per proprio conto . . » 345
IMPIEGHI e destinazioni speciali dei sottufficiali . . . . . » 868
INDENNITÀ di tramutamento agli impiegati collocati a riposo » 55
*Idem* di residenza agli impiegati civili in Roma. — Legge relativa e modo di conteggio dell'indennità stessa . . » 573, 622
INDICE analitico-alfabetico dell'istruzione per il servizio dei lavori e del materiale del genio e dei due allegati annessi. — Sua pubblicazione . . . . . » 408
INDIRIZZO della corrispondenza colla direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva . . . . . » 827

INFERMERIA presidiaria di Foggia. — Suo passaggio dalla 4ª alla 2ª classe . . . . . *Pag.* 416
INTESTATURA della carta e bolli d'ufficio. — Norme relative . » 849
ISPETTORATI D'ARTIGLIERIA. — R. Decreto che li denomina e determina, con apposita istruzione, le attribuzioni dell'ispettore generale, degli ispettori e del direttore superiore delle esperienze. — Varianti all'istruzione predetta » 767, 1012
ISPETTORATI DEL GENIO. — R. Decreto che li denomina e determina, con apposita istruzione, le attribuzioni dell'ispettore generale e degli ispettori. — Varianti all'istruzione predetta . . . . . » 776, 1012
ISPETTORE DI CAVALLERIA. — R. Decreto che determina, con apposita istruzione, le sue attribuzioni. — Varianti all'istruzione predetta . . . . . » 900, 1012
ISPETTORE DI SANITÀ MILITARE. — Varianti all'istruzione che determina le sue attribuzioni . . . . . » 1012
ISPETTORI provinciali del tiro a segno nazionale. — Modificazione alle norme per la loro nomina . . . . . » 946
ISTITUTO geografico militare. — R. Decreto che approva il regolamento per la gestione dei suoi lavori ed istruzione per l'applicazione del regolamento stesso . . . » 474, 481
*Idem* nazionale Umberto I per gli orfani degli impiegati subalterni delle pubbliche amministrazioni. — Contributi a suo favore » 577
*Idem* nazionale per le figlie dei militari italiani, in Torino. — Ammissioni gratuite, su nomina del Ministero della guerra » 841
ISTITUZIONE di un nuovo comando e di nuovi stati maggiori e depositi d'artiglieria . . . . . » 695
*Idem* di un deposito di convalescenza a Massalubrense . . . » 905
*Idem* di magazzini di distribuzione viveri in Ancona, Bari, Salerno e Spezia . . . . . » 928
ISTRUZIONE sulle munizioni. — Aggiunte e varianti . . . » 177, 588
*Idem* per la classificazione dei ferri ed acciai. — Aggiunte e varianti » 177
*Idem* sul tiro delle artiglierie d'assedio. — Sua pubblicazione. » 177
*Idem* sui ponti provvisori e sulle gallerie per ferrovie. — Sua pubblicazione . . . . . » 194
*Idem* per le matricole. — Modificazione al § 56 . . . . . » 196
*Idem* per il servizio dei lavori e del materiale del genio militare. — Sua pubblicazione e pubblicazione dell'indice analitico-alfabetico . . . . . » 199, 408

ISTRUZIONE per la concessione dei locali per alloggio o per altri usi privati in edifici dipendenti dall'amministrazione militare. — Sua pubblicazione e pubblicazione dell'indice analitico-alfabetico . . . . . *Pag.* 199, 408

*Idem* per la ricognizione, la stima e la liquidazione dei danni arrecati alle proprietà private dalle truppe, durante le esercitazioni militari. — Sua pubblicazione e pubblicazione dell'indice analitico-alfabetico . . . . . » 199, 408

*Idem* sui mezzi da impiegarsi nella estinzione degli incendi. — Sua pubblicazione . . . . . » 217

*Idem* sulle armi e sul tiro per la fanteria. — Aggiunte e varianti . . . . . » 119, 218, 583, 1012

*Idem* sulle armi e sul tiro per la cavalleria. — Aggiunte e varianti . . . . . » 218, 584

*Idem* sulla costruzione delle batterie d'assedio. — Aggiunte e varianti . . . . . » 226

*Idem* sulle armi e sul tiro, sulla stima e misura delle distanze e sull'equipaggiamento per l'arma del genio. — Aggiunte e varianti all'appendice . . . . . » 246, 587

*Idem* sul servizio delle b cche da fuoco con installazione speciale. — Pubblicazione di aggiunte e varianti all'appendice. » 314

*Idem* sul servizio fotografico. — Sua pubblicazione . . . . » 314

*Idem* per le esercitazioni di combattimento. — Variante apportatavi . . . . . » 321

*Idem* sul servizio delle artiglierie da costa, parte I, II e III. — Sua pubblicazione . . . . . » 327

*Idem* sui parchi telegrafici. — Varianti apportatevi . . . . » 333

*Idem* per le riviste e parate. — Modificazioni apportatevi . . » 396

*Idem* sulle armi portatili per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — Aggiunte e varianti . » 405, 585, 672

*Idem* a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza. — Aggiunte e varianti. . . . . » 405, 585

*Idem* sulle colombaie militari. — Aggiunte arrecatevi . . . » 406

*Idem* circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari. — Varianti apportatevi . . . . . » 408, 610

*Idem* per l'applicazione del regolamento per la gestione dei lavori dell'istituto geografico militare. . . . . » 481

*Idem* per la compilazione delle note caratteristiche. — Aggiunte e varianti apportatevi . . » 522, 617, 620, 700, 812, 865

ISTRUZIONE sul servizio del casermaggio. — Modificazioni apportatevi . . . . . *Pag.* 535
*Idem* per l'applicazione del contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extraferrovia. — Aggiunte e varianti apportatevi . . . . . » 564
*Idem* sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace. — Aggiunte e varianti apportatevi. . . . . » 567
*Idem* provvisoria sul servizio dei cannoni da 75 A. — Pubblicazione di aggiunte e varianti . . . . . » 588
*Idem* provvisoria del tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo per batterie da 75 A. — Pubblicazione di aggiunte e varianti . . . . . » 588
*Idem* provvisoria sull'affardellamento per le batterie da 75 A. — Pubblicazione di aggiunte e varianti. . . . . » 588
*Idem* per le riviste e parate. — Varianti apportatevi . . » 149, 610
*Idem* sul servizio dell'ufficiale di vettovagliamento. — Varianti apportatevi . . . . . » 619
*Idem* sui lavori da zappatore per la fanteria. — Varianti apportatevi . . . . . » 619
*Idem* sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi. — Varianti apportatevi . . . . . » 620, 844, 936
*Idem* sulla stipulazione dei contratti. — Varianti apportatevi » 763, 949
*Idem* che determina le attribuzioni dell'ispettore generale e degli ispettori d'artiglieria e del direttore superiore delle esperienze. — Varianti apportatevi . . . . . » 767, 1012
*Idem* che determina le attribuzioni dell'ispettore generale e degli ispettori del genio e varianti apportatevi . . » 776, 1012
*Idem* che determina le attribuzioni dell'ispettore di cavalleria. — Varianti apportatevi . . . . . » 900, 1012
*Idem* complementare al regolamento sul reclutamento. — Variante apportata al § 702 . . . . . » 945
*Idem* per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali di scrittura e degli assistenti locali. — Aggiunte fattevi . . . . . » 1008
*Idem* per la concessione di cavalli di agevolezza. — Variante apportatavi . . . . . » 1008
*Idem* che determina le attribuzioni dell'ispettore di sanità militare. — Varianti apportatevi . . . . . » 1012

ISTRUZIONI relative alle Regie truppe d'Africa . . *Pag.* 8, 867, 1008
*Idem* per l'amministrazione degli stabilimenti militari di pena . » 125
*Idem* amministrative per le truppe in Cina. — Sostituzione degli allegati *C, D, E.* . . . . . » 845
*Idem* per l'istituzione ed il funzionamento del conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'amministrazione militare . » 883

## L

LANCIA da cavalleria mod. 1900. — Sua adozione . . . . *Pag.* 223
LAVORI del genio militare. — Ordine di studio e corso dei progetti relativi. . . . . » 906
LEGGE portante disposizioni per la leva sui nati nel 1882 . . . » 530
*Idem* che autorizza la promozione a capitano, in più dell'organico, di 400 tenenti di fanteria; che istituisce una aspettativa speciale per 400 capitani della stessa arma; e che modifica la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito. . . . . » 537
*Idem* portante modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali » 552
*Idem* che stabilisce nuove norme per la stipulazione dei contratti per la provvista di foraggi, ecc. pel R. esercito . » 561
*Idem* sull'indennità di residenza agli impiegati civili in Roma » 573
*Idem* che arreca variazioni alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento nel R. esercito . . . . . » 575
*Idem* contenente disposizioni relative all'insequestrabilità degli stipendi e pensioni ed alla cedibilità degli stipendi . » 627
*Idem* relativa al conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'amministrazione militare. — Regolamento ed istruzione per l'esecuzione della legge stessa . . . » 875, 878, 883
LEVA sui nati nel 1882. — Legge relativa . . . . . » 530
LIBRETTO di riconoscimento per gli ufficiali in disponibilità ed in aspettativa . . . . . » 826
LINEA FERROVIARIA Salerno-Mercato S. Severino. — Sua apertura all'esercizio . . . . . » 142
*Idem* Rocchetta S. Antonio-Gioia del Colle. — Attuazione dell'esercizio economico . . . . . » 548
*Idem* Bari-Taranto. — Id. id. . . . . » 548

LINEA FERROVIARIA Barletta-Spinazzola. — Attuazione dell'esercizio economico . . . . . *Pag.* 548
*Idem* Follonica-Massa Marittima. — Sua apertura all'esercizio e facilitazioni pei trasporti . . . . . » 967
*Idem* Fossano-Mondovì-Villanova. — Facilitazioni pei trasporti » 1015

## M

MACCHINETTA pel taglio dei capelli. — Sua adozione . . *Pag.* 202
MAGAZZINI dipendenti dal Ministero della guerra sottoposti al riscontro istituito dalla legge 11 luglio 1897 n. 256. — R. Decreto che stabilisce i modelli per dimostrare alla Corte dei conti le variazioni avvenute nelle loro consistenze . . . . . » 3
*Idem* di distribuzione viveri. — Loro istituzione in Ancona, Bari, Salerno e Spezia . . . . . » 928
MANDAMENTO di Ciminna. — Suo passaggio dal distretto militare di Cefalù a quello di Palermo . . . . . » 322
MANUALETTO di agraria pel soldato italiano stato prescelto. — Sua distribuzione . . . . . » 203
MARCHIO e numero di matricola per i cavalli di truppa. . . . » 217
MATERIALI di casermaggio in distribuzione ai corpi. — Loro conteggio . . . . . » 141
*Idem* d'artiglieria alle società di tiro a segno nazionale. — Loro somministrazione . . . . . » 999
MEDAGLIA D'AFRICA. — Norme per la concessione . . . » 742
MEDAGLIA MAURIZIANA. — R. Decreto portante modificazioni alle Regie patenti del 1839 pel suo conseguimento » 761
MEDICINALI a pagamento agli ufficiali ed altri personali . . » 607
*Idem* agli operai civili addetti agli stabilimenti militari . . . » 607
MEMORIA DESCRITTIVA dei fornelli economici perfezionati a due pentole ed avvertenze da aversi nel loro uso. — Sua pubblicazione . . . . . » 405
MODELLO PER GL'INVENTARI del materiale d'artiglieria e genio e suo estratto. — Aggiunte e varianti . . . . . » 2, 395
*Idem* del materiale dei servizi amministrativi. — Aggiunte e varianti . . . . . » 136, 137, 142, 396, 562, 609
MODIFICAZIONI ad istruzioni e regolamenti. — Vedi: *Istruzione* — *Regolamento*.

MODIFICAZIONI di tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra:
di quelle n. 1, 58, 72 . . . . . *Pag.* 118
di quelle n. 36 e 65 . . . . . » 402
di quelle n. 50, 58 e 63 . . . . . » 592
*Idem* alle misure dei pantaloni di panno da artiglieria da campagna » 142
*Idem* alla circoscrizione territoriale pel servizio del genio » 149, 197
*Idem* al pantalone di panno da cavalleria (modello Ardito) . . » 150
*Idem* alle norme per la statistica sanitaria . . . . . » 219
*Idem* all'*Atto* 500 della *Raccolta* . . . . . » 243
*Idem* alla divisa dei reggimenti cavalleggeri di Saluzzo (12°), di Piacenza (18°), Umberto I (23°) e di Vicenza (24°) » 248
*Idem* alla divisa della truppa . . . . . » 259
*Idem* alle gavette grandi e piccole . . . . . » 392
*Idem* al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali » 393, 416, 543
*Idem* all'*Atto* 111 del 1898 relativo all'assegnazione di cavalli di carica agli ufficiali dell'arma di cavalleria ed ai capitani di stato maggiore . . . . . » 397
*Idem* ai ganci reggi-carico dei basti mod. 90 e mod. 90 modificato, per trasporto a salma . . . . . » 407
*Idem* alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento nel R. esercito » 575
*Idem* agli specchi di caricamento delle sezioni di sanità . . . » 633
*Idem* al R. Decreto 7 aprile 1892 ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali . . . . . » 815
*Idem* alle norme per la tenuta dei ruoli matricolari dei quadrupedi di truppa . . . . . »1012
MUSICHE MILITARI. — Funzionamento dell'ufficio tecnico centrale » 334
*Idem.* — R. Decreto e regolamento per la nomina dei capimusica » 336
*Idem.* — Nomina dei sottufficiali musicanti . . . . . » 532
*Idem.* — Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni relative . » 944

N

NOMENCLATURE delle artiglierie attualmente in servizio e materiali ad esse inerenti. — Varianti da apportarsi ad esse, nonchè alle analoghe nomenclature inserte in tutte le istruzioni, regolamenti e pubblicazioni in vigore . . *Pag.* 675, 824

NOMINA dei capimusica nel R. esercito. — R. Decreto e regolamento relativo e modificazioni al R. Decreto e regolamento predetti . . . . . *Pag.* 366, 933
*Idem* dei sottufficiali musicanti . . . . . » 532
*Idem* di *sciatori* fra i militari di truppa dei reggimenti alpini » 387, 852
NORME per la statistica sanitaria. — Modificazioni apportatevi. . » 219
*Idem* per la concessione delle aspettative speciali, istituite coll'articolo 2 della legge 3 luglio 1902, n. 247. . . » 539, 564
*Idem* e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti d'artiglieria. . . . . » 705
*Idem* amministrative per i riparti d'artiglieria da costa, da fortezza, da montagna ed operai . . . . . » 739
*Idem* per la concessione della medaglia d'Africa . . . . . » 742
*Idem* e programmi per gli esami di idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio non provenienti dalla scuola d'applicazione di artiglieria e genio, o che non hanno compiuto con successo i corsi d'istruzione presso la scuola stessa . . » 803
*Idem* per la intestatura della carta e pei bolli d'ufficio . . . » 849
*Idem* per il servizio balneo-termale, idropinico e marino. — Modificazione apportatavi . . . . . » 942
*Idem* per la tenuta dei ruoli matricolari dei quadrupedi di truppa. — Modificazione arrecatavi. . . . . » 1012
NUMERAZIONE delle coppie cofani di sanità . . . . . » 189

## O

ORDINAMENTO ORGANICO della Colonia Eritrea. — R. Decreto che lo approva . . . . . *Pag.* 447
ORDINE DI STUDIO e corso dei progetti pei lavori del genio militare » 906
ORGANICO della commissione centrale per l'esame delle robe consegnate ai magazzini centrali militari. — R. Decreto che lo modifica . . . . . » 531
*Idem* del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra. — R. Decreto che lo stabilisce . . . . » 599

## P

PANTALONI di panno da artiglieria da campagna e da treno d'artiglieria e pantaloni di panno da treno del genio . *Pag.* 214

PANTALONI di panno da cavalleria (modello Ardito). — Modificazioni apportatevi . . . . . *Pag.* 150
*Idem* corti (modello Ardito). — Loro adozione per l'artiglieria a cavallo . . . . . » 151
*Idem* di panno per le armi a piedi e pantaloni di tela . . . . » 946
PARTECIPAZIONI da farsi al Ministero in occasione di assunzione o cessazione di comando e di servizio, o di assenze » 564, 597
PASSAGGIO del mandamento di Ciminna dal distretto militare di Cefalù a quello di Palermo . . . . . » 322
PERSONALE farmaceutico militare. — Sua assimilazione di rango a grado militare e norme per l'ammissione e per l'avanzamento, nonchè sul trattamento di aspettativa, di riforma o di ritiro . . . . . » 253, 551
*Idem* di servizio dell'amministrazione centrale della guerra. — R. Decreto che stabilisce un nuovo ruolo organico . » 599
PIAZZA di Peschiera. — R. Decreto col quale le opere di fortificazione di detta piazza, tranne una minima parte, sono radiate dal novero delle fortificazioni di Stato . . . . . » 409
*Idem* di Cremona. — R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato alcune opere di detta piazza . . » 903
PICCOLE PROVVISTE. — Anticipazioni per esse . . . . » 763
PRESIDENTE della commissione centrale del tiro a segno nazionale. — Sua sostituzione . . . . . » 181
*Idem* della commissione per lo studio di una nuova legge sullo stato degli ufficiali. — Sua sostituzione. . . . . » 198
*Idem* della associazione italiana della Croce rossa. — R. Decreto col quale viene riconfermato in tale carica . . . » 226
PROMOZIONE a capitano, in più dell'organico, di 400 tenenti di fanteria. — Legge relativa . . . . . » 537
PRONTUARIO per la compilazione di richieste per provviste di materiali e norme da eseguirsi nelle collaudazioni. — Pubblicazione di aggiunte e varianti . » 177, 321, 544, 867
PROVVISTA dei bolli d'ufficio . . . . . » 182
PUBBLICAZIONE di istruzioni e regolamenti e di aggiunte e varianti ad istruzioni e regolamenti. — Vedi: *Istruzione - Regolamento.*
*Idem* della 4ª dispensa delle Disposizioni speciali per l'artiglieria del 1901, coll'indice dell'annata . . . . . » 2
*Idem* di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto. . . » 2, 395

PUBBLICAZIONE dello specchio di caricamento del deposito avanzato di materiale sanitario, n. 19 . . . . . *Pag.* 57
*Idem* di aggiunte e varianti all'elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace, edizione 1900 . . . . . » 196, 968
*Idem* del manualetto di agraria pel soldato italiano. — Sua distribuzione . . . . . » 203
*Idem* della 1ª dispensa delle Disposizioni speciali per l'artiglieria, anno 1902 . . . . . » 226
*Idem* della memoria descrittiva dei fornelli economici perfezionati a due pentole ed avvertenze da aversi nel loro uso . » 405
*Idem* dell'indice analitico-alfabetico dell'istruzione per il servizio dei lavori e del materiale del genio militare e dei due allegati annessi . . . . . » 408
*Idem* di aggiunte e varianti ai fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria . . . . . » 542
*Idem* di aggiunte e varianti e di fascicoli del caricamento provvisorio delle batterie da 75 A da campagna . . . . » 543
*Idem* di aggiunte e varianti all'appendice provvisoria alla parte 1ª. — Nomenclatura del materiale da 75 A. . . . . » 588
*Idem* della 2ª dispensa delle Disposizioni speciali per l'artiglieria, anno 1902 . . . . . » 672
*Idem* degli specchi di caricamento degli ospedali da campo da 100 e 200 letti . . . . . » 743
*Idem* dell'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie . . . . . » 926
*Idem* della 3ª dispensa delle Disposizioni speciali per l'artiglieria, anno 1902. . . . . » 942
*Idem* del fascicolo 1° dell'elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace, edizione 1902 . . . . . » 968

## Q

QUADRUPEDI del R. esercito e di ufficiali. — Certificato d'origine occorrente per il loro trasferimento . . . . . *Pag.* 315
*Idem* di truppa. — Modificazione alle norme per la tenuta dei ruoli matricolari . . . . . » 1012

# R

RACCOLTA ufficiale delle leggi e dei decreti del regno. — Modificazioni alle disposizioni riguardanti la sua distribuzione. . . . . *Pag.* 195

*Idem* delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali. — Varianti apportatevi . . . . . » 247, 326

RADIAZIONE dal novero delle fortificazioni dello Stato di quasi tutte le opere di fortificazione della piazza di Peschiera » 409

*Idem* dal novero delle fortificazioni dello Stato di alcune opere della piazza di Cremona . . . . . » 931

RECLUTE che si recano dai distretti ai corpi. — Loro trattamento durante il viaggio . . . . . » 201

REGGIMENTI di fanteria, bersaglieri e cavalleria che cambiano di guarnigione. — Cessione di personale e consegna del deposito fra loro. . . . . » 214

*Idem* bersaglieri. — Loro dipendenza dai comandi di brigata di fanteria . . . . . » 558

REGOLAMENTO per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli ufficiali di scrittura delle amministrazioni della guerra e della marina:

Modificazioni apportatevi. . . . . » 59, 64, 527

Istituzione di una commissione con incarico di rivedere gli elenchi *A* e *B* annessi al detto regolamento. » 65

*Idem* d'amministrazione. — Modificazioni . . . . . » 141

*Idem* per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda. — Aggiunte . . . . . » 176, 241

*Idem* per la collaudazione dei manufatti di maestranza. — Pubblicazione di aggiunte e varianti . . . . . » 177

*Idem* sull'uniforme. — Sua pubblicazione . . . . . » 189

*Idem* di disciplina militare. — Aggiunte e varianti . » 149, 390, 827 » 908, 934

*Idem* pel servizio territoriale. — Aggiunte e varianti » 149, 189, 224 610, 827, 934, 1016

*Idem* sullo stato dei sottufficiali. — Varianti apportatevi . . . » 149

REGOLAMENTO d'istruzione e di servizio interno per la fanteria. — Varianti apportatevi . . . . . *Pag.* 149, 610
*Idem* di esercizi per la fanteria. — Varianti apportatevi . » 149, 610
*Idem* per le alienazioni degli immobili demaniali. — R. Decreto che lo approva . . . . . » 205
*Idem* per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena. — Varianti apportatevi . . . . . » 326
*Idem* di servizio in guerra. — Parte 1ª. — Servizio delle truppe. — Modificazioni apportatevi . . . . . » 331
*Idem* per la gestione dei lavori dell'istituto geografico militare. — R. Decreto che lo approva, ed istruzione per l'applicazione del regolamento stesso . . . . . » 474, 481
*Idem* sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie. — Pubblicazione di aggiunte e varianti . . . . . » 522, 736
*Idem* organico per le scuole militari. — Modificazioni apportatevi » 592
*Idem* riguardante l'eseguimento dei grandi trasporti militari. — Sua pubblicazione . . . . . » 598
*Idem* per l'applicazione agli impiegati governativi della legge sulla insequestrabilità degli stipendi e pensioni e sulla cedibilità degli stipendi . . . . . » 785
*Idem* sulle indennità eventuali. — Modificazioni apportatevi . » 815
*Idem* per la esecuzione della legge 19 dicembre 1901, n. 511, relativa al conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'amministrazione militare . . . . . » 875
*Idem* di esercizi per la cavalleria (Tomo I, edizione provvisoria 20 ottobre 1901). — Varianti apportatevi . . . . . » 903
*Idem* d'istruzione o di servizio interno per l'artiglieria. — Modificazione ed aggiunte e varianti apportatevi . . . » 929, 942
*Idem* per le licenze nel R. esercito. — Aggiunte e varianti apportatevi . . . . . » 1009
*Idem* di servizio interno per le compagnie e gli stabilimenti delle sussistenze militari. — Varianti apportatevi . . . » 1014
*Idem* per la gestione ad economia degli stabilimenti delle sussistenze militari. — Varianti apportatevi . . . . . » 1014
RICOMPENSE al valor militare per operazioni guerresche od altri fatti a cui abbiano preso parte militari dell'esercito e dell'armata. — R. Decreto che istituisce una commissione per l'esame delle relative proposte, e dei reclami . . . . . » 528

RICOMPENSE per atti di coraggio e filantropia compiuti in mare. — R. Decreto che approva il testo coordinato dei Regi Decreti che ad esse si riferiscono . . . . . *Pag.* 569
RIDUZIONE di servizio alla stazione di Cineto Romano . . . . . » 142
*Idem* da quattordici a tredici delle direzioni d'artiglieria . . . » 695
*Idem* delle fabbriche d'armi a tre . . . . . » 696
*Idem* del soprassoldo pei carabinieri reali in Cina . . . . . » 741
RIORDINAMENTO delle specialità da montagna, da costa e da fortezza dell'arma d'artiglieria . . . . . » 695
ROCCHETTO da borse per pulizia . . . . . » 308
RUOLO ORGANICO del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra. — R. Decreto che lo approva. » 599

## S

SALUTO fra i militari del R. esercito ed il personale del corpo delle guardie di città. — Norme per le infrazioni a tale obbligo . . . . . *Pag.* 559
*Idem* fra i militari del R. esercito ed il personale della R. guardia di finanza. — Infrazioni a tale obbligo . . . . . » 738
SCALANDRONI per l'imbarco e lo sbarco delle truppe su e dai piroscafi straordinari. — Loro impianto nei porti di Genova, Livorno, Napoli, Messina e Palermo . . . . . » 693
SCI per i reggimenti alpini. — Loro adozione e norme generali per il loro impiego. . . . . » 837
SCIABOLA da cavalleria mod. 1900. — Sua adozione. . . . . » 218
SCIABOLE E SPADE per le sale di scherma . . . . . » 137
SCIATORI. — Loro nomina fra i militari di truppa dei reggimenti alpini . . . . . » 837, 852
SCOMPARTIMENTO del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni . . . . » 746, 766
SCUOLA D'EQUITAZIONE per gli ufficiali inferiori delle armi e dei corpi a piedi. . . . . » 832
SCUOLA DIPLOMATICO-COLONIALE presso la R. Università di Roma. . . . . » 228
SERVITÙ MILITARI. — R. Decreto che affranca dall'onere di esse un tratto di terreno della cinta di sicurezza della piazza di Spezia. . . . . » 257

SERVITÙ MILITARI. — R. Decreto che affranca dall'onere di esse le proprietà fondiarie adiacenti al già magazzino da polveri di Rocca del Medrio, della piazza di Acqui . . *Pag.* 258
*Idem* intorno alla polveriera di Camerlata della piazza di Como. — R. Decreto che ne determina le zone . . . . . » 410
*Idem* intorno alle batterie di S. Bartolomeo della piazza di Spezia. — R. Decreto che ne determina le zone . . . . . » 591
*Idem* intorno al già magazzino da polveri in Val Caprina presso Terni. — R. Decreto che esonera dal vincolo di esse le proprietà fondiarie adiacenti al detto magazzino . . . . . » 737
*Idem* intorno al già magazzino da polveri nella piazza di Cosenza. — R. Decreto che esonera dal vincolo di esse le proprietà fondiarie adiacenti al detto magazzino . . . . . » 932
SERVIZIO del genio. — Aggiunte, modificazioni e varianti alla circoscrizione territoriale . . . . . » 149, 197, 322, 758
*Idem* d'artiglieria. — Modificazione alla circoscrizione territoriale . . . . . » 224, 721, 725
*Idem* balneo-termale militare. . . . . » 601
*Idem* di prima nomina degli ufficiali di complemento . . . » 608
*Idem* del materiale presso i reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza . . . . . » 757
*Idem* dei viveri per la truppa . . . . . » 852
*Idem* della leva all'estero. — Elenco delle Regie autorità diplomatiche e consolari alle quali è affidato e rispettiva circoscrizione territoriale . . . . . » 980
SOCIETÀ di previdenza fra gli ufficiali dell'esercito e della marina. — Contributo a suo favore. . . . . » 122
*Idem* di tiro a segno nazionale. — Somministrazione di materiali d'artiglieria ed esecuzione dei lavori . . . . . » 999
SOMMA da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1902. — R. Decreto che la stabilisce . . . . . » 8
SOMMINISTRAZIONI di medicinali a pagamento agli ufficiali ed altri personali . . . . . » 607
*Idem* di medicinali agli operai civili addetti agli stabilimenti militari . . . . . » 607
*Idem* di materiali d'artiglieria ed esecuzione di lavori alle società di tiro a segno nazionale. . . . . » 999

SOPPRESSIONE di servizio alla fermata ferroviaria di Frasso *Pag.* 565
*Idem* dei due uffici d'amministrazione d'artiglieria . . . . . » 695
SOPRASSOLDI delle medaglie alla bandiera d'artiglieria assegnati in dote a figlie di militari . . . . . » 936
SOPRASSOLDO pei caporali e soldati in Cina. — R. Decreto che lo aumenta . . . . . » 310
*Idem* pei carabinieri reali in Cina . . . . . » 741
SOSTITUZIONE di due membri della commissione per lo studio di una nuova legge sullo stato degli ufficiali . . . » 67
*Idem* del presidente della commissione centrale del tiro a segno nazionale . . . . . » 181
*Idem* del presidente della commissione per lo studio di una nuova legge sullo stato degli ufficiali . . . . . » 198
*Idem* del cuoio naturale al cuoio nero nell'allestimento delle coregge per cavezza di briglia, dei riscontri di cinghie di selle e delle parti di cuoio facenti parte della coreggia sottopancia del cuscino di sella da cavalleria. . . . . » 228
*Idem* di un membro della commissione centrale del tiro a segno nazionale . . . . . » 473
SOTTOTENENTI medici di complemento aspiranti alla nomina a sottotenenti medici in servizio attivo permanente. — Temi degli esami che devono sostenere . . . . . » 158
*Idem* medici e veterinari di complemento provenienti dai sottotenenti di complemento di altre armi e corpi. — Servizio che devono prestare . . . . . » 734
SOTTUFFICIALI musicanti. — Loro nomina . . . . . » 532
*Idem.* — Legge n. 266 portante modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali. . . . . » 552
*Idem* della brigata d'artiglieria da costa della Sardegna e della brigata d'artiglieria da montagna del Veneto. — Disposizioni relative . . . . . » 831
*Idem* delle compagnie di sanità ed operai d'artiglieria. — Applicabilità ad essi del comma 2° del § 33 del regolamento sull'avanzamento . . . . . » 867
*Idem* aspiranti ad impieghi e destinazioni speciali . . . . . » 868
*Idem* R. Decreto che approva il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali. . . . . » 970
SPAZZOLA per fango. — Sua abolizione . . . . . » 218

SPECCHI DI CARICAMENTO del deposito avanzato di materiale sanitario. — Pubblicazione di quello n. 19 . . . *Pag.* 57
*Idem* — Varianti a quello n. 15: Tabella del caricamento regolamentare dell'ospedaletto da campo da 50 letti, modello 1897 . . . . . » 152
*Idem* delle sezioni di sanità. — Modificazioni apportatevi . . » 633
*Idem* degli ospedali da campo da 100 e 200 letti. — Loro pubblicazione . . . . . » 745
SPERONI modello Ardito. — Loro adozione per l'artiglieria a cavallo . . . . . » 151
SPESE per la numerazione e ristagnatura delle gavette . . . . » 405
SQUADRONI PALAFRENIERI. — Militari di truppa da trasferirvisi . . . . . » 902
STABILIMENTI MILITARI DI PENA. — Istruzioni per la loro amministrazione . . . . . » 125
STAFFA modello Cengia. — Sua adozione per la cavalleria . . » 247
STATISTICA sanitaria. — Modificazioni alle norme relative . . » 219
STAZIONE FERROVIARIA di Bolgheri. — Ammissione al servizio viaggiatori, bagagli e merci . . . . . » 142
*Idem* di Cineto Romano. — Riduzione di servizio . . . . . » 142
*Idem* di Cavaria-Oggione. — Sua apertura all'esercizio . . . » 327
*Idem* di Castelnuovo Berardenga, di Valmazzola, di Sant'Antimo-Sant'Arpino e di Cineto Romano. — Estensione di servizio . . . . . » 327
*Idem* di Compiobbi, di Bonefro S. Croce, di Saliceto, di Rapone Ruvo. — Estensione di servizio . . . . . » 565
*Idem* di Solmona e di Solmona Introdacqua. — Loro cambiamento di nome. . . . . » 680
*Idem* di Benevento Porta Rufina, di Cirella Majerà, di Tremestieri e di Saliceto. — Estensione di servizio . . . . . » 680
*Idem* di Firenze campo di Marte, di Pasian Schiavonesco, di Lancenigo, di Valle di Pompei e di Brindisi Porto . . » 838
STELLETTA metallica di divisa per la truppa. — Adozione di un nuovo tipo . . . . . » 301
STIVALINI modello Ardito. — Loro adozione per l'artiglieria a cavallo . . . . . » 151
SUPPLEMENTO MENSA agli ufficiali in Cina. — R. Decreto che concede un compenso giornaliero a tale titolo . . » 193

# T

TABELLE graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra:
Modificazione di quelle n. 1, 58 e 72 . . . *Pag.* 118
Modificazione di quelle n. 36 e 65 . . . . . » 402
Modificazione di quelle n. 50, 58 e 63 . . . . » 592
TAMBURINI. — Loro distintivi . . . . . » 227
TARIFFE RIDOTTE pei trasporti sulle ferrovie ad esercizio economico . . . . . » 634
TASSA DI DISINFEZIONE dei vagoni che hanno servito al trasporto dei quadrupedi . . . . . » 765
TAVOLE DI TIRO dei cannoni da 87 A e B muniti di alzo mod. 1887. — Varianti e correzioni apportatevi. . . . . » 762
*Idem* dell'obice da 149. — Varianti apportatevi . . . . . » 827
TENENTI D'ARTIGLIERIA. — Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento . . . . . » 705
TENENTI DEL GENIO non provenienti dalla scuola d'applicazione di artiglieria e genio, o che non hanno compiuto con successo i corsi d'istruzione presso la scuola stessa. — Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento . . . . . » 803
TENENTI GENERALI comandanti di corpo d'armata. — Adozione per essi di speciali distintivi . . . . . » 999
TESTO UNICO delle leggi sullo stato dei sottufficiali. — R. Decreto che lo approva . . . . . » 970
TRAMVIE che hanno accordato facilitazioni pei trasporti. — Vedi: *Facilitazioni pei trasporti.*
TRASFERIMENTO di quadrupedi del R. esercito e di ufficiali. — Certificato d'origine occorrente . . . . . » 315
*Idem* di militari di truppa agli squadroni palafrenieri . . . » 902
*Idem* a Piacenza del tribunale militare territoriale e del tribunale militare speciale di sede a Genova . . . . . » 1015
TRASFORMAZIONE in scuola diplomatica coloniale del corso complementare di scienze economico-amministrative annesso alla facoltà giuridica della R. università di Roma. — Avvertenze relative. . . . . » 228

TRASPORTI militari extraferrovia. — Aggiunte e varianti all'istruzione per l'applicazione del contratto 20 agosto 1898 *Pag.* 564
*Idem* sulle ferrovie ad esercizio economico . . . . . » 634
TRASPORTO degli infermi agli stabilimenti sanitari. — Caserme alle quali è assegnato il carretto reggi-barella . . . . » 244
*Idem* delle persone viaggianti a tariffa ridotta. — Vie facoltative » 544 736, 928
TRATTAMENTO delle reclute nei viaggi dai distretti ai corpi . . » 201
TRIBUNALE MILITARE di sede a Piacenza. — Suo trasferimento a Genova . . . . . » 1015
TRONCO FERROVIARIO S. Felice Sul Panaro-Poggio Rusco. — Sua apertura all'esercizio . . . . . » 142
*Idem* Balsorano-Avezzano. — Sua apertura all'esercizio . . . » 680
TRUPPE D'AFRICA. — Istruzioni relative . . . . » 8, 867, 1008
*Idem* — Nuova loro denominazione . . . . . » 839
TRUPPE IN CINA. — Sostituzione degli allegati *C*, *D*, *E* nelle istruzioni amministrative . . . . . » 845

## U

UFFICIALI in Cina. — R. Decreto che concede loro un compenso giornaliero a titolo di supplemento mensa . . . *Pag.* 193
*Idem* in congedo — Loro destinazione e dipendenza . . . » 234
*Idem* di complemento. — Loro servizio di prima nomina . . » 608
*Idem* in congedo. — Loro avanzamento. . . . . » 641, 757
*Idem* di complemento. — Servizio da prestarsi dai sottotenenti medici e veterinari di complemento provenienti dai sottotenenti di complemento di altre armi e corpi . . . » 734
*Idem* in servizio attivo permanente. — Proposte e commissioni d'avanzamento . . . . . » 765, 812
*Idem* in disponibilità ed in aspettativa. — Istituzione di un libretto di riconoscimento . . . . . » 826
*Idem* inferiori alle armi e dei corpi a piedi. — Scuola d'equitazione per essi . . . . . » 832
*Idem* superiori e generali del genio militare collocati a riposo o in posizione di servizio ausiliario. — R. Decreto col quale possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegneri civili . . . . . » 911

UFFICIALI medici in congedo. — Rilascio di certificati comprovanti il servizio da essi prestato . . . . . *Pag.* » 1008
UFFICIALI DI SCRITTURA. — Aggiunte all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche . . . . . » 1008
UFFICIO TECNICO CENTRALE per le musiche militari. — Suo funzionamento . . . . . » 334
UOSE DI PANNO per i carabinieri reali. — Loro adozione . » 700

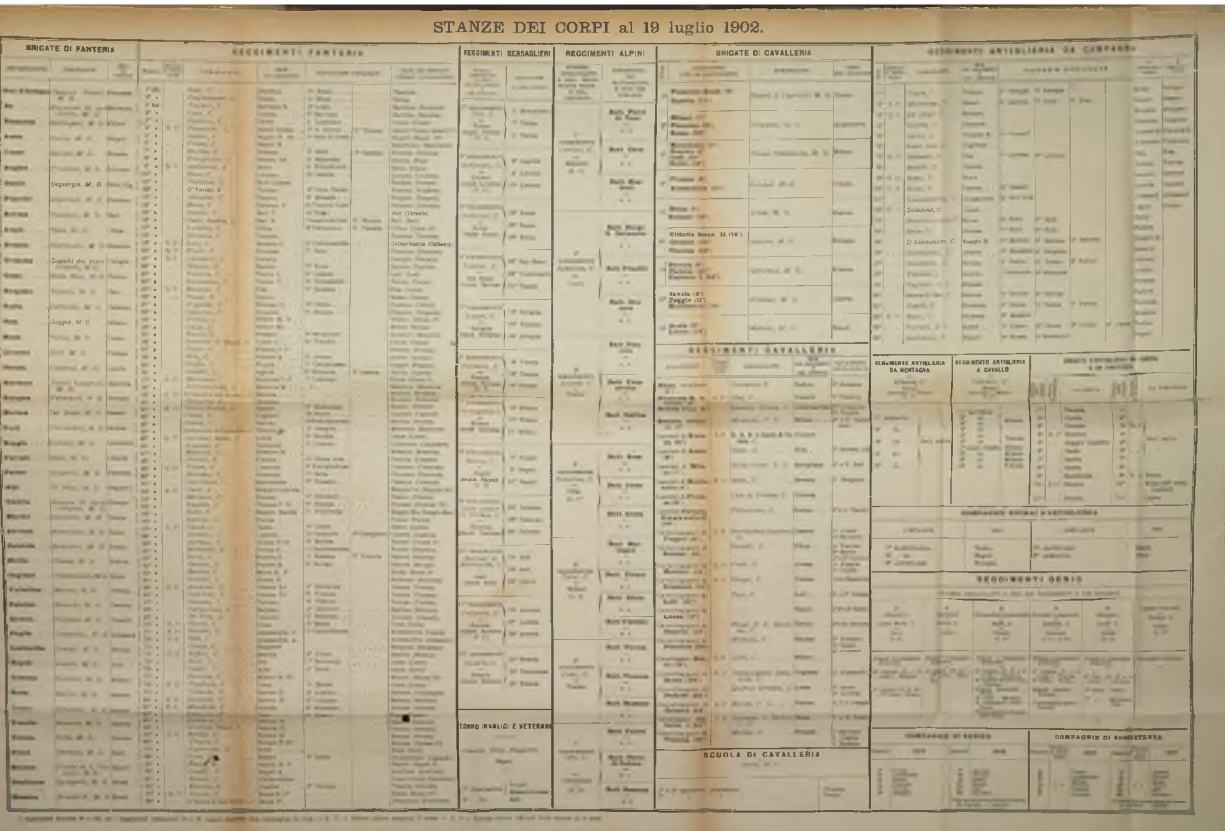
## V

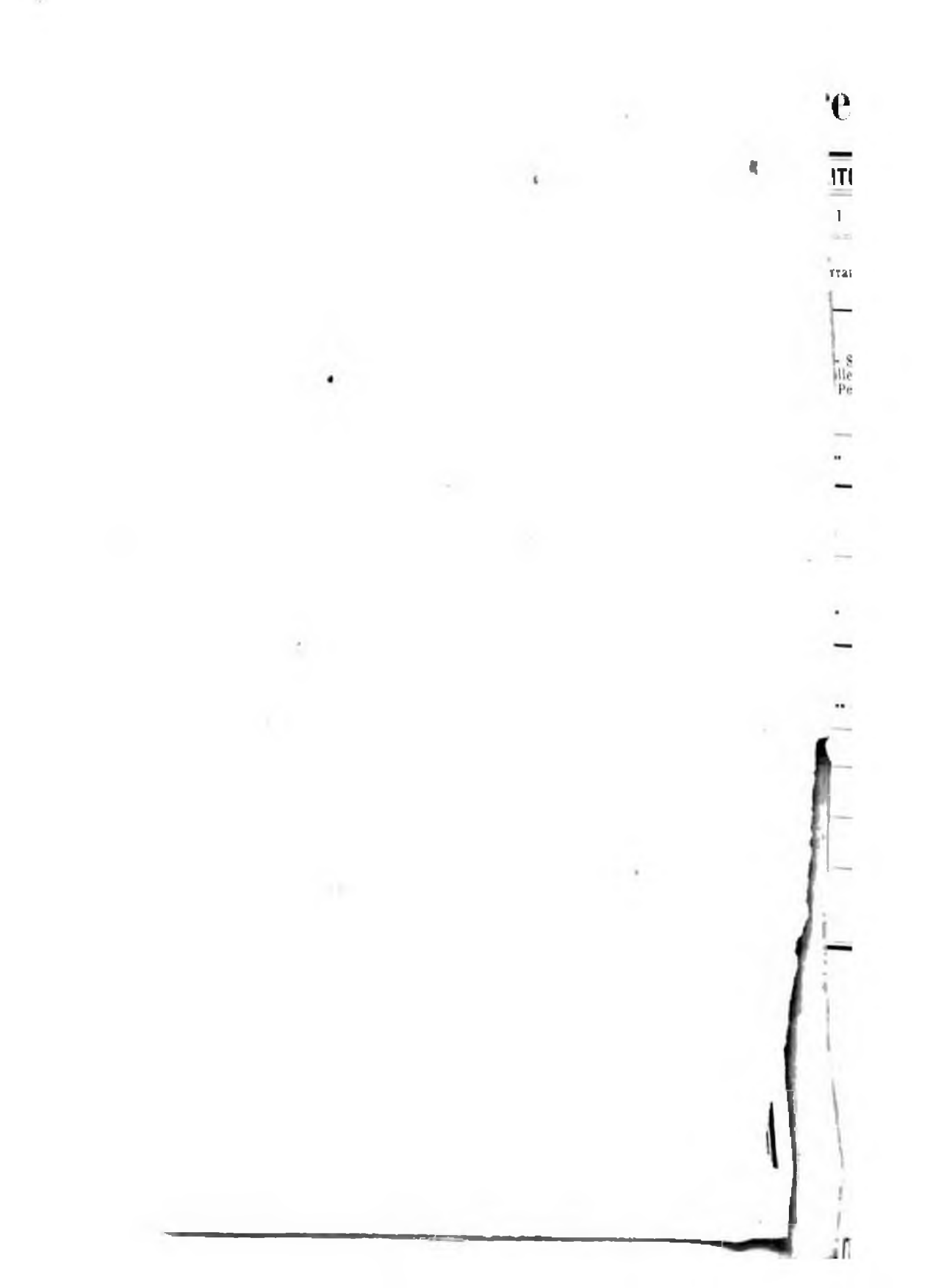
VAGONI che hanno servito al trasporto dei quadrupedi. — Tassa di disinfezione stabilita . . . . . *Pag.* 765
VARIANTI all'*Atto* 111 della *Raccolta* riguardante le munizioni assegnate annualmente ai corpi d'artiglieria, ecc. . . . » 1
*Idem* all'*Atto* 254 della *Raccolta* relative alla nomina ed al servizio dei tamburini . . . . . » 149
*Idem* allo specchio n. 15: Tabella del caricamento regolamentare dell'ospedaletto da campo da 50 letti, mod. 1897. . » 152
*Idem* all'*Atto* 672 della *Raccolta* e a quello 69 del 1900 . . . » 189
*Idem* alla circoscrizione territoriale pel servizio del genio. . . » 198
*Idem* a giubbe di panno e cappotti per armi a piedi . . . . . » 268
*Idem* all'*Atto* 190 del 1901, col quale si apportano modificazioni a taluni regolamenti . . . . . » 333
*Idem* alle nomenclature delle artiglierie attualmente in servizio e materiali ad esse inerenti, nonchè alle analoghe nomenclature inserte in tutte le istruzioni, regolamenti e pubblicazioni in vigore . . . . . » 675, 824
*Idem* e correzioni alle tavole di tiro dei cannoni da 87 A e B muniti di alzo mod. 1887 . . . . . » 762
*Idem* alle tavole di tiro dell'obice da 149. . . . . » 827
*Idem* alle giubbe degli ufficiali superiori ed inferiori di tutte le armi e corpi . . . . . » 997
*Idem* all'*Atto* 235 della *Raccolta* relativo alla applicazione delle disposizioni inserte nel *Bollettino delle nomine* . . . » 1011
VARIAZIONI avvenute nelle consistenze dei magazzini dipendenti dal Ministero della guerra sottoposti al riscontro istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256. — R. Decreto che stabilisce i modelli per dimostrarle . . . . . » 3

**VERTENZE** pei lavori del genio militare. — R. Decreto col quale si regolano le competenze agli arbitri . . . . . *Pag.* 399
**VETTURA PER MALATI.** — Aggiunte all'*Atto* 97 del 1901 riguardante la sua adozione . . . . . » 311
**VIAGGI** per proprio conto degli impiegati dello Stato. — Concessioni speciali . . . . . » 345, 836
**VIE FACOLTATIVE** pel trasporto delle persone viaggianti a tariffa ridotta . . . . . » 544, 736, 928
**VISITE MEDICO-FISCALI** di ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili . . . . . » 523, 734
**VIVERI** per la truppa. — Servizio relativo . . . . . » 852
**VOLONTARI DI UN ANNO.** — R. Decreto che stabilisce la somma da pagarsi per il loro arruolamento . . . . . » 8

Roma, 1902. — Tip. E. Voghera

# STANZE DEI CORPI al 19 luglio 1902.





# Circoscrizione territoriale militare e sedi dei vari Comandi, Uffici, Istituti, ecc. al 19 luglio 1902.

